



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

Presidente Dott. **Adriana Piras**
Consigliere Dott. **Massimo Corleo**
Consigliere Dott. **Maria Elena Gamberini (Relatore)**

riunita in Camera di Consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.)
il **22/07/2019** con l'intervento del Pubblico Ministero
rappresentato dai Sostituti Procuratore Generale della
Repubblica **Dott. Giuseppe Fici e Dott. Sergio
Barbiera** con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario
Marco De Luca

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

MANNINO Calogero Antonio nato in Asmara
(Eritrea) il 28/08/1939 con domicilio eletto presso
Avvocato Grazia Volo

Libero/Presente

difeso dall'avv. Grazia Volo del foro di Roma di
fiducia/Presente

difeso dall'avv. Carlo Federico Grosso del foro di
Torino di fiducia/Assente

7
PENALE

Data Sentenza 22/07/2019
N. Sentenza 3920/2019

N. 001047 /2017 R.G.C.App.
N.011719/2012 R.G.N.R.
N.000920/2013 R.G. Gip

N. _____
Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il
Casellario e per l'elettorato

Addi,

Depositata in Cancelleria

Addi, 13/01/2020

Il Cancelliere

Dott.ssa *Marilena Scarantino*
Scarantino

irrevocabile il

PARTI CIVILI

**1) CENTRO STUDI E INIZIATIVE CULTURALI
PIO LA TORRE/Assente**

difeso dall'avv. Ettore Barcellona del foro di Palermo di fiducia/Presente

**2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI/Assente**

**3) PRESIDENZA DELLA REGIONE
SICILIANA/Assente**

Entrambi difesi dall'avv. Fabio Caserta (Avvocatura di Stato di Palermo)/Assente

**4) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE
COMUNISTA/Assente**

**5) ASSOCIAZIONE CITTADINANZA PER LA
MAGISTRATURA/Assente**

Entrambi difesi dall'avv. Gaetano Lanfranca del foro di Palermo di fiducia/Presente

**6) ASSOCIAZIONE LE AGENDE ROSSE/Assente
7) ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARI
VITTIME DI MAFIA/Assente**

Entrambi difesi dall'avv. Fabio Gaetano Repici del foro di Messina di fiducia/Assente

8) COMUNE DI PALERMO/Assente
difeso dall'avv. Giovanni Airò Farulla del foro di Palermo di fiducia/Assente

9) SINDACATO COISP/Assente
difeso dall'avv. Giorgio Carta del foro di Palermo di fiducia/Assente

**10) COMUNE DI FIRENZE/Assente
11) ASSOCIAZIONE VITTIME STRAGE VIA
GERGOFILI/Assente**

Entrambi difesi dall'avv. Danilo Ammannato del foro di
Firenze di fiducia/Assente
sostituito con delega orale dall'avv. Ettore Barcellona
del foro di Palermo

APPELLANTI Parti Civili e Pubblico Ministero

Avverso la sentenza del *GIP di PALERMO del 04/11/2015* con la quale Assolveva
l'imputato **MANNINO Calogero Antonio** dal reato ascritto per non avere
commesso il fatto come. Giorni 90 termine per deposito della motivazione.

IMPUTATO

MANNINO CALOGERO ANTONIO:

Artt. 81 cpv., 110, 338, 339 C.P. e 7 D.L. 152/91

Con le ulteriori aggravanti di cui rispettivamente all'art 61 n. 9 c.p., e all'art. 61 n. 2 e 339 comma
2 c.p. e 7 d.l. 152/91

A Palermo, Roma ed altrove a partire dal 1992

Udita la relazione fatta dal **D.ssa Maria Elena GAMBERINI**

Nonché la lettura degli atti del processo.

Intesi il Procuratore Generale e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:

PROCURATORE GENERALE:

- Chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna alla pena di anni nove di reclusione.

DIFENSORI DI PARTE CIVILE:

- Avvocato Fabio Caserta per le parti civili Presidenza Della Regione Siciliana e Presidenza Del Consiglio Dei Ministri si associa alla richiesta del P.G. e deposita Comparsa Conclusionale.

- Avvocato Laura Lo Giudice in sostituzione dell'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca per la parte civile Associazione Cittadinanza per la Magistratura conclude come da comparsa conclusione.
- Avvocato Danilo Ammanato per Comune di Firenze e Associazione Vittime Strage Via dei georgofili si associa alla richiesta del P.G. e deposita Comparsa Conclusionale.
- Avvocato Ettore Barcellona per Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre si associa alla richiesta del P.G. e deposita Comparsa Conclusionale.
- Avvocato Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo si associa alla Richiesta del P.G..

DIFENSORI:

- Avvocati Carlo Federico Grosso e Grazia Volo chiedono la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte ha considerato:

IN FATTO

Con sentenza resa in data 4 novembre 2015 (dep. 31/10/2016), all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo assolveva MANNINO Calogero Antonio, in atti generalizzato, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., con la formula "per non aver commesso il fatto", dal "reato di cui agli artt. 81 cpv., 338, 339 c.p. e 7 d.l. 152/91, perché, anche in tempi diversi e con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà, Antonio Subranni, Mario Mori, Giuseppe De Donno, e Marcello Dell'Utri - giudicati separatamente - (taluni in qualità di esponenti di vertice dell'associazione per delinquere mafiosa Cosa nostra, altri come pubblici ufficiali, che hanno agito con abuso di potere e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, altri ancora in veste di esponenti politici di primo piano) e con il capo della Polizia pro tempore Parisi Vincenzo e il vice direttore pro tempore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Francesco Di Maggio, entrambi deceduti, e con altri allo stato ignoti, per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano ed in particolare il Governo della Repubblica, usava minaccia - consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle istituzioni - a rappresentanti di detto corpo politico, per impedirne o comunque turbarne l'attività, e ciò più specificamente:

concorrendo nelle condotte di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e CINA' Antonino, consistite in particolare:

nel prospettare ad esponenti delle Istituzioni, anche per il tramite di CIANCIMINO Vito Calogero, deceduto, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra



l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA;

concorrendo altresì nelle condotte di SUBRANNI Antonio, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, consistite in particolare:

inizialmente nel contattare (nella loro rispettiva qualità di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Vice Comandante operativo e di Ufficiale addetto al predetto R.O.S.), in relazione alle sopra menzionate richieste, e su incarico di esponenti politici e di governo uomini collegati a "Cosa Nostra", uomini di Cosa Nostra (fra gli altri, in particolare CIANCIMINO Vito Calogero, nella sua veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa ed "ambasciatore" delle loro richieste), e così agevolando l'instaurazione di un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la strategia omicidiaria e stragista;

in seguito favorendo lo sviluppo di una "trattativa" fra lo Stato e la mafia attraverso reciproche parziali rinunce, in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato; successivamente assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale "trattativa" (condotte tutte che per un verso agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e, per altro verso,



rafforzavano i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia);


ponendo in essere lo stesso MANNINO, in relazione alle sopra menzionate richieste, in particolare le seguenti condotte:

contattando a cominciare dai primi mesi del 1992 esponenti degli apparati info investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con i vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO;

esercitando altresì in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole ai detenuti mafiosi la concreta applicazione del decreti di cui all'art. 41 bis ord. pen., con le sopraindicate condotte, così agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato- mafia sopra menzionata, quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;

concorrendo ancora nelle condotte di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, consistite in particolare:

nel prospettare al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli uomini in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione



ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA e che era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93; concorrendo pure nelle condotte di DELL'UTRI Marcello, consistite in particolare: inizialmente nel proporsi ed attivarsi in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati; successivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata (e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista), agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da parte di BERLUSCONI Silvio, dopo il suo insediamento come Capo del Governo.

Con le ulteriori aggravanti (contestate anche a Subranni, Mori e De Donno) di cui rispettivamente all'art. 61 n. 9 c.p., per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerente alla qualità di pubblico ufficiale e all'art. 61 n. 2 e 339, comma 2 c.p. e 7 d.l. 152/91, per avere commesso il fatto in più di dieci persone riunite, al fine di avvantaggiare l'associazione 'Cosa Nostra', nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva ed all'ulteriore scopo di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa in questione il prodotto e la impunità di reati precedentemente commessi.

A Palermo, Roma e altrove, a partire dal 1992




Il Giudice fondava la propria decisione sugli atti d'indagine ritualmente acquisiti in ragione della scelta del rito ed in quanto esenti da vizi d'inutilizzabilità patologica, strutturando come verrà di seguito sintetizzato la propria motivazione.

Nella prima parte della sentenza il G.U.P. ricostruiva l'ipotesi accusatoria.

Nella prospettiva della pubblica accusa la 'trattativa' sarebbe stata ispirata dall'On. Mannino e si sarebbe concretizzata dapprima nelle interlocuzioni tra il Capitano De Donno e il Colonnello Mori del R.O.S. da un lato e Vito Ciancimino dall'altro, quest'ultimo quale mediatore coi capi mafia Riina e Provenzano; tale intermediazione non sarebbe consistita in una semplice interlocuzione intrapresa su iniziativa dei due ufficiali al fine di catturare i latitanti e di porre fine agli attentati di 'cosa nostra', ma avrebbe avuto un fine 'politico' di rifondazione del patto - infrantosi all'esito del cd. maxi processo - tra il Mannino, altri soggetti istituzionali collusi e 'cosa nostra'.

La 'trattativa', sempre secondo l'impostazione accusatoria, non sarebbe affatto naufragata a causa della deviazione impressavi da Vito Ciancimino per riuscire nell'intento, esclusivamente personale, di annullare i suoi processi e di ottenere la restituzione dei beni sequestratigli; né avrebbe costituito un dettaglio inseritosi in modo ininfluenza nella congerie di situazioni politico-mafiose e giudiziarie che nel 1992 avevano costituito le premesse dell'attacco stragista del Riina allo Stato ma, al contrario, sarebbe stata essa stessa la causa corroborante della convinzione del Riina della bontà del suo piano stragista e lo avrebbe indotto ad accelerare l'esecuzione dell'attentato a Paolo Borsellino ed, al contempo, ad abbandonare il progetto di colpire il Mannino ed altri politici che erano già in lista per essere uccisi.


Detta mediazione avrebbe subito, poi, un'evoluzione concretatasi nella sostituzione a tutto campo del Provenzano al



Riina e del Dell'Utri a Vito Ciancimino (Riina, il 15 gennaio '93 sarebbe stato arrestato dai R.O.S., in virtù del subentrare del Provenzano nella trattativa; il Ciancimino, per parte sua, sarebbe stato arrestato il 19 dicembre '92); essa, inoltre, avrebbe avuto anche un'incidenza sulla ripresa, con modalità aggravate, delle stragi in continente, nel '93, per via dello stesso meccanismo, che aveva innescato nei nuovi capi di 'cosa nostra', dopo la cattura di Riina, l'incoraggiamento a proseguire nella esecuzione del piano stragista, quale arma ricattatoria ai danni del governo.

Il Mannino, più in particolare, ancor prima dell'omicidio di Salvo Lima - che il 12 marzo del 1992 aveva fatto da preludio all'ondata di eventi stragisti consumati da 'cosa nostra' in quello e nei due anni successivi - sarebbe stato il promotore della 'trattativa Stato-Mafia', finalizzata a concedere benefici ai membri dell'associazione mafiosa in cambio dell'abbandono del piano stragista. Il predetto, all'epoca dei fatti potente politico democristiano e ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del governo Andreotti, con un passato di intensa contiguità mafiosa, era accusato di avere spinto a farsi intermediari di tale 'trattativa' con 'cosa nostra' i carabinieri del R.O.S., nelle persone del Colonnello Mori e del Capitano De Donno, sfruttando la propria risalente conoscenza del generale Subranni, in quel periodo al comando del gruppo.

Il Riina ed il Provenzano avevano definitivamente deliberato la "strategia stragista" alla fine del 1991, quando era divenuto palese che l'esito in Cassazione del maxiprocesso istruito da Falcone e Borsellino sarebbe stato negativo per l'associazione criminale mafiosa; era venuta meno la speranza - per via dell'introduzione della regola di rotazione nelle assegnazioni dei processi di mafia, seguita ad interventi sollecitati al CSM dal Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli e da Giovanni Falcone che, nel 1991, dirigeva l'ufficio degli affari penali del suo



ministero - fino alla fine coltivata dallo stesso Riina, del consueto intervento benefico del Presidente della prima sezione penale, Corrado Carnevale.

Secondo l'impostazione accusatoria sintetizzata dal G.U.P., che un capo sanguinario come il Riina, alla testa di 'cosa nostra' fin dall'esito della guerra di mafia degli anni '80, avrebbe reagito alla forza dimostrata dallo Stato ed all'inefficienza dei politici suoi 'garanti' con eclatanti rappresaglie contro i medesimi, era conseguenza assolutamente prevedibile da parte di un politico 'navigato' e 'compromesso' con la mafia come il Mannino. Oltretutto il Mannino - come sottolineato dai P.M. - aveva avuto modo di saggiare abbondantemente gli umori che i mafiosi covavano nei suoi confronti, allorquando gli avevano lanciato vari eloquenti segnali intimidatori.

Il Mannino, in quel contesto, come evidenziato dall'accusa, non aveva denunciato né alla polizia, né alla magistratura le pesanti intimidazioni ricevute, pur avendo ben chiaro di essere uno dei primi politici nel mirino dell'organizzazione mafiosa.

D'altra parte, era già stato giudizialmente accertato come il Riina avesse messo nel '92 in atto la politica della cd. resa dei conti, della eliminazione dei cd. 'rami secchi', vale a dire della uccisione dei politici che non avevano saputo garantire 'cosa nostra' dall'esito infausto del maxiprocesso e dalla legislazione antimafia degli ultimi anni, mediante il vecchio canale Andreotti-Lima-Carnevale.

La spregiudicata iniziativa del Mannino di caldeggiare una 'trattativa' col Riina avrebbe avuto il duplice fine di aver salva la vita e di recuperare il rapporto 'affaristico-elettorale' con l'associazione criminale e con ciò la sua posizione di potere personale nell'ambito della Democrazia Cristiana.

Sotto la spinta dell'iniziativa del Mannino - in un momento da collocare dopo l'attentato a Falcone e prima della morte di

Borsellino - il De Donno ed il Mori si sarebbero recati da Vito Ciancimino, già allora condannato come intraneo a 'cosa nostra' ed in strettissimi rapporti d'affari con i suoi compaesani corleonesi Provenzano e Riina, per avviare la cd. 'trattativa Stato - Mafia'. I due ufficiali del R.O.S., d'intesa col loro superiore, il Generale Subranni, si sarebbero presentati a Vito Ciancimino animati da uno spirito di riappacificazione con i mafiosi e da finalità squisitamente politiche e avrebbero proposto a Vito Ciancimino di rivolgersi, per conto del Mannino e di altri uomini delle istituzioni, ai capi latitanti dell'organizzazione criminale per chiedere a quali condizioni avessero accettato di interrompere il loro attacco allo Stato.

Vito Ciancimino avrebbe accettato l'ufficio in tali termini prospettato e dalla sua conseguente interlocuzione col Riina, per il tramite del medico/uomo d'onore Antonio Cinà, sarebbe scaturito il famoso 'papello', con le sue istanze in dodici punti (fornito in fotocopia da Massimo Ciancimino ai P.M. nell'ottobre del 2009), dettato direttamente dal Riina.

Il punto effettivamente prioritario del papello era quello riguardante l'intervento sul regime di cui all'art. 41 *bis* O.P., poiché le altre condizioni erano di complicata attuazione. Vito Ciancimino (in base alla versione di Massimo Ciancimino, ritenuta dai P.M. credibile e riscontrata) avrebbe giudicato le richieste di Riina eccessive ed improponibili alla controparte governativa ed egli stesso, nel tentativo di portare a termine la trattativa su premesse plausibili, avrebbe redatto di suo pugno un più mite 'contro-papello' (pure fornito da Massimo Ciancimino).

Sarebbero seguite tutte le evoluzioni di detto accordo, ampiamente illustrate nel corso della motivazione.


Il G.U.P. sottolineava, ancora, in premessa, che il Mori ed il De Donno non avevano mai fatto mistero - come era, d'altra parte, stato accertato in alcune pronunce giudiziarie - di avere avuto



nella seconda metà del '92 delle interlocuzioni con Vito Ciancimino, sostenendo che il fine di quella loro 'trattativa' col predetto era stato, però, esclusivamente quello di cercare un modo per catturare i latitanti più pericolosi di 'cosa nostra' e di porre rimedio al rischio della prosecuzione dell'attacco stragista. Entrambi avevano sempre negato di essere stati emissari del Mannino o di altri politici, affermando di essersi recati dal Ciancimino come rappresentanti di loro stessi e del loro superiore, il Generale Subranni; che tali tentativi con Vito Ciancimino erano abortiti subito e che, quindi, la 'trattativa', di cui erano accusati in qualità di mandatari del Mannino, non era mai esistita nel senso inteso dalla pubblica accusa.

Il Giudice evidenziava, altresì, come nella loro requisitoria, i P.M. si fossero soffermati ad illustrare il compendio probatorio posto a sostegno della complessa rappresentazione accusatoria nei confronti del Mannino e degli altri coimputati, soprattutto di quelli considerati i più immediati complici dell'azione del prevenuto, Mori e De Donno, e di come la pubblica accusa avesse fornito una lettura dell'ampio materiale probatorio incastonando le condotte attribuite al Mannino ed agli altri coimputati in una unificante sequenza finalistica che si sarebbe dipanata dal 1992 in poi, senza soluzione di continuità, consumata a Palermo, a Roma ed "altrove".

In funzione dell'esame dell'assunto accusatorio, sempre nella prima parte della sentenza, venivano presi in esame dal Giudice alcuni atti formati in diversi altri procedimenti, accomunati dal fatto di avere scandagliato le stesse tematiche poste al centro della costruzione accusatoria del processo in un'ottica che il Giudice sottolineava essere più ampia di quella adottata dai P.M., al dichiarato scopo *"di restituire al processo la necessaria dialettica, rimasta inevitabilmente frustrata dalle caratteristiche del rito abbreviato, unite alla straordinarie dimensioni della*



documentazione prodotta dalla pubblica accusa, ed acuita, appunto, dalla lettura ritenuta 'unidirezionale' dei fatti adottata dal P.M." ed inibita dalla mancata - sempre ad avviso del Giudice - illustrazione da parte dei P.M. delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino - principale teste d'accusa - rilasciate negli oltre cento interrogatori cui il predetto era stato sottoposto e di cui non erano stati stesi i verbali riassuntivi. Dato, quest'ultimo, non irrilevante, ad avviso del G.U.P., "poiché la presenza di verbali di sintesi operate dagli inquirenti nell'immediatezza dell'atto, non avrebbero certamente esentato il Giudice dall'esame integrale delle trascrizioni, ma avrebbero evidenziato e agevolato la lettura di tutte le numerose "criticità" (così si è espressa la Procura nel giudicarle) ed insidie che si annidano nelle pieghe delle farraginose e fluviali dichiarazioni del Ciancimino e nella documentazione da lui prodotta (in copia), e quindi consentito una loro più immediata lettura critica, a beneficio di tutte le parti del processo".

L'analisi integrale delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino aveva rivelato, ad avviso del G.U.P., la loro mancanza di coerenza ed aveva reso palese la strumentalità del comportamento processuale del dichiarante, "la gravità degli artifici adoperati per rendere credibili le sue sensazionali rivelazioni e giustificare le sue molteplici contraddizioni e per tenere "sulla corda" i pubblici ministeri col postergare la promessa di consegnar loro il papello, carpirne così la considerazione e mantenere sempre alta su di sé l'attenzione generale, accompagnato nel suo luminoso cammino dalla stampa e dal potente mezzo televisivo, stuzzicati con altrettanta astuzia".

In particolare, osservava il Giudice di prime cure, sul finire del 2008, il Ciancimino aveva creato abilmente nei P.M. che lo interrogavano sulla trattativa tra il padre ed i due carabinieri del



R.O.S., l'aspettativa del 'papello' che costui aveva, poi, consegnato loro solo in fotocopia, sul finire del 2009, dopo avere sommerso gli inquirenti di documenti del padre (selezionati a sua scelta e consegnati nei tempi scanditi a suo piacimento) e di informazioni rimodulate, di volta in volta, a seconda delle evoluzioni del racconto e delle contraddizioni in cui andava 'incespicando'.

Non poteva mancarsi di notare poi, affermava ancora il G.U.P. in motivazione, che l'autore del 'papello' consegnato dal Ciancimino in copia ai P.M. non era stato individuato.

La polizia scientifica incaricata dalla Procura, aveva escluso che il manoscritto fosse di mano del Riina, del Ciancimino o di alcuno dei soggetti presi in considerazione per le comparazioni grafiche.

Del signor "Carlo/Franco" - l'uomo che avrebbe tenuto i rapporti col padre Vito (ma anche con lo stesso dichiarante), consigliandolo direttamente o facendo da tramite anche con Bernardo Provenzano - Massimo Ciancimino non aveva, poi, fornito alcun dato autentico ed utile ad identificarlo. Le sue indicazioni, *"date ratealmente ai P.M. per rintracciare tale misteriosa entità, su schede telefoniche sequestrate dai magistrati inquirenti e non restituitegli, su connotati fisici, luoghi, soggetti frequentati da questa persona etc., hanno dato adito ogni volta a complicate ricerche investigative, rivelatesi, a detta degli stessi P.M., defatiganti, dispendiose e del tutto inutili"*.

Ad ogni piè sospinto di quello che il primo Giudice ha definito un *"singolare percorso processuale"*, Massimo Ciancimino riferiva di visite di avvertimento da parte di fantomatici uomini in divisa da Carabinieri, accompagnati da emissari del signor "Carlo/Franco", di minacce epistolari e verbali di morte, di intimidazioni fatte pervenire presso le abitazioni di Palermo e di Bologna, mai tempestivamente denunciate, a suo dire, per non



gettare allarme a fronte - sottolineava ancora il Giudice - della messa in circolazione, contestualmente alla progressione delle sue accuse, di presagi di eventi sempre più catastrofici ai suoi danni.

Dell'avventura processuale del Ciancimino, sottolineava ancora il G.U.P., non potevano sottacersi la calunnia operata ad arte ai danni di Gianni De Gennaro (all'epoca capo della polizia) per cui il dichiarante era sotto processo e la vicenda dei candelotti di dinamite (detenuti in quantità tale da poter fare esplodere un intero isolato del centro di Palermo) fatti rinvenire ai P.M. nel giardino della sua abitazione a Palermo, nell'aprile del 2011, per il cui possesso il predetto aveva già riportato condanna.

Il G.U.P. indicava, poi, le ragioni per ritenere il 'papello' consegnato dal Ciancimino ai P.M. e su cui si fondava buona parte del costruito accusatorio, frutto di una grossolana manipolazione del dichiarante: costui lo aveva fornito solo in fotocopia, senza dare di ciò alcuna motivazione plausibile, posto che la circostanza che si trovasse in cassaforte, all'estero, non gli avrebbe impedito la consegna dell'originale. Era evidente come le fotocopie da costui versate in atti, con l'uso di carte ed inchiostri datati, impedissero l'accertamento delle epoche degli originali oggetto della copiatura; lo stesso Massimo Ciancimino aveva, invece, fornito l'originale e non la fotocopia del post-it manoscritto a matita dal padre (che recitava "*consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori dei R.O.S.*"), appiccicato alla fotocopia del 'papello'; ancora, costui non aveva voluto rivelare chi gli avesse spedito il 'papello' dall'estero, né perché non potesse rivelarne l'identità ai P.M.; inoltre, aveva negato di conoscere l'autore del 'papello' (la cui identità non gli era stata rivelata nemmeno dal signor Franco/Carlo).



Il G.U.P. non poteva, ancora, esimersi dal sottolineare come il castello accusatorio si fondasse su documenti prodotti da Massimo Ciancimino in semplice fotocopia e non in originale (quanto al 'contro-papello', il Giudice faceva integrale rimando all'interrogatorio del Ciancimino del 1 ottobre 2009, condotto congiuntamente dai P.M. di Caltanissetta e di Palermo, in cui erano emerse vistose incongruenze, peraltro messe in luce dai medesimi inquirenti di allora).

Venivano, inoltre, evidenziate le ragioni dell'inattendibilità della fonte primaria di informazione di Massimo Ciancimino: il padre, Vito Ciancimino.

Riguardo a Vito Ciancimino - ritenuto dal G.U.P. inattendibile nella quasi totalità delle rappresentazioni fatte al figlio Massimo sulla 'trattativa' e sui suoi risvolti - il Giudice sottolineava: *"l'astuzia e la peculiare personalità manipolatoria del personaggio, lo stretto collegamento e il potere di influenza che esercitò sempre sui capi mafia corleonesi Riina e Provenzano, cui garantì, prima da politico e pubblico amministratore e dopo attraverso lo schermo di altri, il controllo e la partecipazione ai migliori affari, principalmente nel territorio della città di Palermo, che subì a loro opera un letterale saccheggio"*. A tal fine il G.U.P. richiamava anche le valutazioni del Giudice Falcone su Ciancimino, sintetizzate in una nota del 1985, relativa all'opposizione avanzata da Vito Ciancimino contro un'istanza di rogatoria del magistrato indirizzata alle autorità svizzere. Fatti, questi, per la cui documentazione il decidente rinviava integralmente agli atti della vicenda giudiziaria di Vito Ciancimino, nei quali si rinvengono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Buscetta, Brusca, Cancemi e Giuffrè, nonché alle risultanze, ancora più risalenti, dell'inchiesta della Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia, la cui relazione risalente agli anni '70 dedicò al Ciancimino uno dei

suoi più importanti capitoli, definendone il profilo di personaggio emblematico dell'intreccio mafia-politica-affari.

Il G.U.P. rilevava, poi, come la notizia dell'interlocuzione con i due ufficiali del R.O.S. e del progetto di collaborazione per catturare un *boss* (così si era espresso il dichiarante) era stata propalata proprio da Vito Ciancimino nei primi mesi del 1993, quando aveva voluto riferirne al neo Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli. In verità, osservava ancora il G.U.P., cosa avesse fatto effettivamente Vito Ciancimino a seguito dell'interlocuzione con i rappresentanti del R.O.S., anche alla luce di tutta una numerosa serie di altre risultanze processuali, era impossibile da ricostruire, emergendo in atti consistenti elementi indicativi del fatto che Vito Ciancimino avesse *bluffato*, simulando la sua intermediazione tra i militari del R.O.S. ed i capi di 'cosa nostra' al solo fine di ottenere la revisione dei suoi processi per mafia e corruzione e la restituzione dei suoi beni in sequestro.

Vito Ciancimino, come evincibile dagli atti dei processi a suo carico e dal suo scritto "*Le mafie*", si era sempre peraltro, dichiarato innocente dei reati ascrittigli, affermando che "*i suoi processi - erano stati - tutti inventati*" da Giovanni Falcone, da lui definito uomo di potere, interessato pericolosamente a porsi a capo di tutti i giudici d'Italia, analogamente a quanto avevano fatto nel campo della politica Andreotti e Craxi.

Tra le altre fonti indicative delle capacità dissimulatorie del personaggio, il G.U.P. indicava i numerosi articoli di stampa degli anni '80 e '90 - tra cui la nota intervista rilasciata per il settimanale "L'Espresso" a Gianfranco Pansa - relativi alla storia politica, affaristica e processuale del Ciancimino ed alle sue dichiarazioni successive all'omicidio Lima, proseguite dopo le stragi del '92 e del '93 - quindi anche in concomitanza con le visite dei militari del R.O.S. e successivamente, degli

interrogatori innanzi al Procuratore Caselli - quando costui recalcitrava, inascoltato, insistendo per essere sentito, addirittura in diretta televisiva, dalla Commissione Parlamentare Antimafia, al fine di dare la sua chiave di lettura di quegli eccidi.

Nel capitolo dedicato al collaborante Brusca, considerato dall'accusa altra principale fonte dichiarativa, il G.U.P. esaminava le ragioni che lo inducevano a ritenerne la scarsa attendibilità, sia con riferimento alla parte delle sue dichiarazioni rilasciate da una certa epoca in poi e relative al coinvolgimento dell'On. Mancino e di altri uomini della sinistra della DC nella 'trattativa', sia con riferimento al successivo sviluppo che la medesima aveva avuto nel 1993. A tal fine venivano analizzati e, a tratti, pedissequamente riportati, alcuni dei numerosissimi interrogatori cui il dichiarante era stato sottoposto dal '96 in poi, esemplificativi della parabola della sua collaborazione e che valevano, ad avviso del Giudice, a dimostrarne incostanza e vuoti di memoria proprio su alcune circostanze che erano state considerate dai pubblici ministeri decisive sul *thema probandum* (come, ad esempio, la collocazione temporale del 'papello'), oltre che la confusione operata dal predetto tra le sue reali conoscenze, peraltro frammentarie, in ordine alla trattativa e le valutazioni da esse tratte dal dichiarante come, ad esempio, la deduzione dei contatti, meramente ipotizzati dal Brusca, tra il Riina ed esponenti dello Stato italiano.

Gli stessi interrogatori evidenziavano soprattutto, ad avviso del G.U.P., un'ingiustificata progressione accusatoria (dunque una severa incostanza) sui temi in parola.

Di contro, in relazione al contesto storico generale degli eventi di quegli anni (1992 - 1994), il Brusca aveva dato, ad avviso del primo Giudice, un apporto di tutta validità processuale. Erano apparse al giudicante di primo grado del tutto condivisibili, ad esempio, le valutazioni di piena attendibilità delle dichiarazioni



dei collaboratore formulate nella sentenza sull'omicidio Lima ed in quella, pure passata in giudicato, sugli eventi stragisti del '92 in Sicilia e degli anni '93 e '94 in continente, così come quelle relative alle plurime finalità della strategia deliberata dal Riina sul finire del '91, in vista dell'esito del maxi processo in Cassazione: e, cioè, di vendetta verso i magistrati ed altre figure istituzionali che avevano contrastato l'organizzazione mafiosa da un lato, e di rottura delle alleanze con i politici ai quali gli stessi capi della fazione corleonese attribuivano la responsabilità di avere infranto "il patto" e di ricerca, al contempo, di nuove alleanze con uomini delle istituzioni, dall'altro.

Il G.U.P. sottolineava, poi, che la versione di Vito Ciancimino, le dichiarazioni del Mori e del De Donno, le dichiarazioni del Brusca e di Salvatore Cancemi sul 'papello' contenente le istanze che sarebbero state inviate dal Riina ad appartenenti delle istituzioni ed a "persone importanti" (da cui il Riina avrebbe ricevuto garanzie di impunità relativamente alle uccisioni di Falcone e Borsellino), nonché il tema della 'trattativa' 'Bellini-Gioè' sulle cd. opere d'arte (nel corso della quale sarebbe comparsa, ad un certo punto, anche la figura del coimputato Mori), erano elementi tutti già ritenuti dalla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, processualmente non sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, nell'ambito del procedimento iscritto, nell'anno 2000, a carico di Riina Salvatore, Ciancimino Vito e Cinà Antonio.

Già allora, infatti, la Procura di Palermo aveva vagliato l'ipotesi che il 'papello' di cui aveva parlato il Brusca attenesse ad un progetto strategico di ricatto ad un organismo politico, ma nel 2004 il procedimento era stato archiviato. Gli stessi P.M. avevano ritenuto, all'epoca, che i vagli investigativi effettuati non avessero colmato i numerosi "buchi neri" che si presentavano nelle ricostruzioni iniziali. Il procedimento era stato, poi, riaperto



solo nel 2008, dopo i primi tre interrogatori di Massimo Ciancimino (v. relativo paragrafo) e proprio grazie alla loro relativa novità.

Analoghe valutazioni di inadeguatezza processuale del predetto materiale d'indagine, rammentava ancora il G.U.P., erano state formulate, inoltre, da inquirenti e giudicanti, nel contesto di tutti i procedimenti sulle stragi del '92, di competenza degli uffici giudiziari di Caltanissetta e nel contesto dei procedimenti sugli eventi stragisti del '93 e del '94, trattati dagli uffici giudiziari di Firenze, nell'ambito delle contemporanee indagini della Procura di Caltanissetta, sui cd. 'mandanti occulti', nonché nelle indagini della DDA di Firenze su di una serie di situazioni ipoteticamente correlate alle stragi.

Il G.U.P. argomentava, poi, le ragioni per cui le novità principali sul fronte dichiarativo, le rappresentazioni del Brusca da una certa data in poi e, soprattutto, le dichiarazioni di Massimo Ciancimino non avessero assunto adeguata idoneità probatoria.

Non si erano, infatti, appalesati sufficienti a comprovare gli assunti dell'ipotesi accusatoria: *"gli altri elementi, ritenuti dal P.M. come ulteriori pregnanti riscontri indiziari del suo costrutto: i timori di Mannino, la consapevolezza della sua vulnerabilità fisica e politica, proveniente dalla rottura dei suoi equilibri elettorali con la parte mafiosa; i suoi pregressi rapporti e il suo darsi da fare anche con i R.O.S., per tutelarsi dai molteplici rischi che lo assillavano; l'indagine Corvo 2; l'indagine mafia-appalti; la falange armata; la sostituzione di Scotti con Mancino; l'annuncio di Mancino della prossima cattura di Riina; la sostituzione di Martelli con Conso; la destituzione di Nicolò Amato e gli altri avvicendamenti al Dap; le vicende attorno al 41 bis o. p. etc."*. Infatti i predetti elementi afferivano *"...in buona parte a situazioni notorie o pacifiche, che quindi non avrebbero avuto*

bisogno di essere provate, ovvero probatoriamente poco significative, in quanto ad esse i canoni della conoscenza e dell'esperienza possono attribuire varie ragionevoli interpretazioni, alternative e diverse da quelle unidirezionali, e comunque indimostrate, prescelte dal P.M.. Si è anche rilevato come le medesime situazioni di fatto siano state a loro volta valutate dal P.M. come riscontri anche reciproci. In sostanza, nell'articolata ricostruzione del P.M. elementi del contesto politico vengono caricati di valore dimostrativo (di un complesso disegno sottostante - la trattativa con Cosa nostra - e delle mosse per la sua attuazione - l'adempimento dell'obbligazione relativa al 41 bis o.p.), accostati ad altri elementi considerati cause presunte della condotta dell'imputato (la scelta di Mancino, essendo un manniniano, la destituzione di Scotti, essendo contro la trattativa), accostati, quindi, a comportamenti da lui certamente compiuti e significativi della sua mentalità e delle ragioni poco commendevoli che li determinarono (il non denunciare, nascondere la sua paura fingendosi di non avere motivo per sentirsi minacciato dalla mafia, rilasciare interviste di un certo tipo, rivolgersi ai R.O.S., la pregressa conoscenza di Subranni, la telefonata a Di Maggio); poi tutti questi elementi vengono considerati situazioni probatorie o di riscontro indiziaro reciproco, in una sorta di suggestiva circolarità probatoria. Ma, si ripete, ciascuno dei fatti "politici" valorizzati dal P.M. può avere avuto cause diverse, dettate, ad esempio, dalle consuete logiche di appartenenza della macchina e della burocrazia partitica, dalla volontà di evitare la linea netta di contrarietà al 41 bis o.p. (come quella che, in realtà, veniva all'epoca propugnata da Nicolò Amato, rivelata dalle note che questi all'epoca scriveva al ministro), ovvero dalla volontà di percorrere una linea meno coraggiosa di quella di Vincenzo Scotti, anche ispirata da scelte di bieco opportunismo politico, senza la necessità di un accordo



siglato con una parte mafiosa. E ciò, sia se le medesime situazioni si considerino autonomamente l'una dall'altra, sia se si considerino nel loro insieme".

Nessun elemento ricavabile delle fonti orali o documentali valeva, ad avviso del Giudice dell'Udienza Preliminare di Palermo, a dimostrare il collegamento tra l'iniziativa del R.O.S. di interloquire con Vito Ciancimino e l'accordo tra il Mannino e 'cosa nostra' per salvarsi ed attuare un programma politico favorevole ad una trattativa volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stragista della mafia, le scelte del Governo.

Allo stato degli atti appariva, secondo il G.U.P., improbabile - dal punto di vista processuale che applica i canoni della gravità e della precisione indiziaria degli elementi di fatto su cui fondare un ragionamento probatorio - collegare il fatto che il Mannino si raccomandasse con i militari del R.O.S., alla interlocuzione tra il R.O.S. e Vito Ciancimino, alla scelta di sostituire Scotti col manniniano Nicola Mancino e con le dimissioni successive di Martelli. Doveva, di contro, in via alternativa, ragionevolmente ritenersi che i descritti comportamenti del Mannino con il Maresciallo Guazzelli - supposto intermediario del rapporto tra il Mannino ed il R.O.S. - e con il R.O.S., fossero stati determinati dalla volontà di costui di trovare una protezione speciale, approfittando certamente della sua pregressa conoscenza con il Subranni e dei privilegi che gli derivavano dal suo ruolo di potente politico.

Anche la telefonata del Mannino al Di Maggio, oggetto della testimonianza del capo scorta Cristella, su cui il P.M. si era soffermato, *"indipendentemente dalla sua intrinseca attendibilità"* sarebbe stata, al più, suscettibile, ad avviso del G.U.P., di rappresentare la volontà politica dell'imputato di condizionare le scelte di non rinnovare i decreti ministeriali applicativi del 41 *bis* O.P. Il G.U.P., a tale proposito, non



manifestava nessuna "difficoltà ad immaginare un simile scenario, considerata la biografia politica del Mannino, rivelata dal compendio probatorio ben sintetizzato nell'ordinanza con cui il Gip di Palermo nel 1995 dispose nei suoi confronti la misura cautelare del carcere e nelle sentenze che nello stesso processo lo giudicarono sull'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa". Ciò non di meno, la complessa vicenda inerente il cambio dei vertici del D.A.P. e la figura di Nicolò Amato appariva, secondo il G.U.P., emblematica di come meri elementi di sospetto potessero prestarsi "ad interpretazioni facilmente ribaltabili e tutte analogamente plausibili, in fin dei conti prive di specifico valore dimostrativo processuale".

Ed invero, affermava ancora il Giudice, "ricorrendo a criteri indiziari elastici, come quelli utilizzati dal P.M., avrebbero potuto individuarsi anche a carico di Nicolò Amato una serie di situazioni sospette ed astrattamente indicative di una sua volontà di favorire l'abolizione del 41 bis, con l'intento di favorire la mafia e quindi la trattativa: Massimo Ciancimino ha ricordato che Amato (il quale dopo la sua destituzione dal Dap intraprese la professione di avvocato) assunse la difesa del padre Vito Ciancimino e che il padre sospettava che fosse imposto da uomini delle istituzioni, ricordando pure che andava nello studio dell'avvocato Amato, per consegnare o prendere buste chiuse; oltre a quella di Vito Ciancimino, Amato assunse la difesa del mafioso Angelo Siino; Amato aveva consegnato al nuovo ministro della giustizia Conso, che era da poco subentrato a Martelli, la famosa nota datata 6 marzo 1993, in cui, si ripete, tra l'altro dichiarava la sua netta contrarietà al regime del 41 bis. Scriveva infatti al ministro: "L'emanazione di questi decreti era certamente giustificata dalla necessità di dare alla criminalità mafiosa, anche all'interno delle carceri, dopo le terribili stragi di Capaci e di via D'Amelio, una risposta severa ..Ma non vi è

dubbio che la legge chiaramente configura il ricorso a questi decreti come uno strumento eccezionale e temporaneo, appunto emergenziale...Il regime che essi esprimono non può essere protratto indefinitamente, assurgendo a normale regime penitenziario. Non si giustifica al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano...Appare giusto e opportuno rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrervi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano". Continuando, indicava due strade: non confermare i decreti di 41 bis alla scadenza annuale oppure revocarli in blocco. Concludeva esprimendo la sua preferenza per la seconda via: mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione perché rappresenterebbe un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno a un regime penitenziario normale. Incidentalmente scriveva che la stessa soluzione era stata sollecitata in una precedente riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dal capo della polizia Parisi e, limitatamente a Napoli Secondigliano e Poggioreale, dal ministro dell'Interno Mancino".

Nella stessa ottica indiziaria adottata dai P.M., la circostanza che, dopo la suindicata nota del 6 marzo 1993, il 4 giugno 1993 a Nicolò Amato era stato revocato l'incarico di direttore del D.A.P., avrebbe potuto interpretarsi "come una volontà del ministro o del governo di eliminare un oppositore del 41 bis o.p., ovvero come uno che costringeva il ministro o il governo a prendere una posizione netta sulla questione, in senso favorevole o contrario. Così facendo, ancora, la circostanza che il ministro Conso a luglio, vale a dire alla prima scadenza annuale dei primi decreti di 41 bis, rinnovò quei decreti (emessi all'indomani della strage Borsellino) potrebbe considerarsi una conferma della divergenza di vedute tra Amato e Conso e quindi come una conferma delle ora dette ragioni di rimozione di Amato. Ed



ancora la circostanza che tra il 27 e il 28 luglio dello stesso anno vi furono gli attentati di Roma e Milano, e che dopo quegli attentati, a novembre, il ministro Conso, prendendo atto anche del loro collegamento con la strage dei Georgofili del maggio precedente, non rinnovò quei 334 decreti di 41 bis, coerentemente dovrebbe deporre nel senso sostenuto da Conso, che la sua cioè fu una decisione autonoma, presa sotto la pressione del senso di responsabilità che gravava sulla sua coscienza.

D'altra parte, un modo elastico di attribuire natura indiziaria ai fatti, dovrebbe portare a prendere in considerazione anche che nello stesso "Appunto" del 6 marzo 1993 Amato aveva indicato in alternativa al 41 bis una serie di misure, come la registrazione dei colloqui e le videoconferenze per evitare il "turismo giudiziario" dei mafiosi (che se ben applicate avrebbero ostacolato concretamente le comunicazioni con i detenuti e quindi ostacolato la mafia), e tale fatto porterebbe a ribaltare le valutazioni negative su di lui indotte da tutti quegli altri elementi sospetti".

In breve, l'esempio delle valutazioni delle figure di Amato e di Conso, tra gli altri, dimostravano, ad avviso del Giudice, "a quale circolarità inestricabile e a quali vani risultati probatori porti l'attribuire valore dimostrativo a fatti non gravemente e precisamente significativi dell'assunto da provare".

Le esposte valutazioni, sottolineava il G.U.P., avevano tenuto conto dei principi regolatori del ragionamento giuridico indiziario spiegati nelle note sentenze della Suprema Corte, secondo cui il semplice assemblaggio e la mera sommatoria degli elementi indiziari viola le regole della logica e del diritto nell'interpretazione dei risultati probatori. Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. - precisava ancora il decidente - gli indizi devono essere, infatti,



prima vagliati singolarmente, per accertarne il valore probante individuale in base al grado di inferenza dovuto alla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati unitariamente per porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo. Ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione (a tal fine il G.U.P. richiamava Cass., Sez. VI, 6/4/2005, P.G. in proc. Marasà; Cass. V 4663 del 10/12/2013: gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture a giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi (cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto), precisi (cioè non equivoci) e concordanti (cioè convergenti verso l'identico risultato). Requisiti, tutti, che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale.

Inoltre, premetteva ancora il Giudice di primo grado, il procedimento della valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità.

In ultima analisi, il giudice concludeva: *"resta accertato che l'omicidio di Lima, la strage di Capaci, la strage di via D'Amelio e tutti gli eccidi posti in essere da Cosa nostra fino al '94 assunsero un'indubbia finalità politico-eversiva ed implicarono una minaccia anche al Governo, che era diretta a condizionare l'azione repressiva contro la stessa organizzazione.*



Resta inoltre accertato che Mannino fu ben in grado di comprendere, almeno fin dalla fine del 1991, che i corleonesi nutrissero propositi di vendetta anche nei suoi confronti (ne ebbe conferma anche dagli atti intimidatori subiti, di tipico stampo mafioso), e che in tale contesto si rivolse al maresciallo Guazzelli e quindi a Subranni, Mori, a Contrada ed altri, per ottenerne protezione.

Può, d'altra parte, considerarsi altamente probabile, stando alla sua biografia politica descritta negli atti del processo in cui fu giudicato sull'accusa di concorso in associazione mafiosa, che Mannino caldeggiasse una linea politica di non contrasto alla mafia. E bisogna dar atto, inoltre, che le dichiarazioni di Violante e quelle della Ferraro, a proposito del fatto che anche Borsellino fosse informato dei contatti tra Mori e Ciancimino, ed altresì le dichiarazioni di Violante (allora presidente della commissione parlamentare antimafia) sulla...insistenza di Mori perché Vito Ciancimino venisse ascoltato, indicano un tentativo di Mori stesso di assecondare le pretese del Ciancimino. Ma si è visto per quali ragioni, comunque, gli elementi concreti per connettere tale fatto all'iniziativa di Mannino di chiedere protezione ai R.O.S. e la "trattativa" tra Mori e Ciancimino appaiono fragili, come pure, si ribadisce, gli elementi per attribuire a Mori una volontà di patteggiare, attraverso Ciancimino, benefici per Cosa nostra".

Inoltre, ad avviso del G.U.P., doveva prendersi in considerazione il contesto in cui Mori e De Donno si erano trovati, all'epoca dei fatti, contesto che rendeva molto difficile formulare giudizi negativi o meno sul loro operato: "A Palermo vigeva da anni un clima di terrore mafioso, acuitosi tra il '91 e il '92, i corleonesi potevano uccidere senza esitare chiunque li contrastasse. Il delirio di onnipotenza di Rifina, il suo sentirsi a capo di un'organizzazione che potesse contrastare lo Stato, si aggravò in corrispondenza col periodo di massima repressione



giudiziaria e di rottura dei vecchi equilibri che l'organizzazione mafiosa aveva mantenuto con il partito di maggioranza assoluta, dovute a tutte le ragioni storico-politiche e giudiziarie esaminate (tutti gli elencati dati, emergono dagli accertamenti giudiziari relativi ai più gravi fatti di mafia degli anni '80 e '90, comprese le sentenze sulle stragi del '92 e del biennio successivo).

Non va dimenticato che a Palermo operava la commissione presieduta da Riina, vertice gerarchico di una associazione criminale violentissima e gerarchicamente organizzata su tutto il territorio, che godeva di consenso popolare, con migliaia di adepti ed una rete di professionisti e funzionari pubblici collusi, che Riina fu uno dei principali responsabili della feroce guerra di mafia protrattasi degli anni '80. Riina a Palermo, pure nel periodo dei fatti che ci occupano, disponeva di squadre di killer permanentemente dedicate ai suoi ordini omicidiari. Ciò era contrastato da un numero di appartenenti alle forze di polizia e di magistrati assolutamente non dimensionato alla gravità che il fenomeno aveva assunto, nel contesto di uno Stato debole.

Resta il fatto che Mori e De Donno, ufficiali del R.O.S., corpo dedicato alle investigazioni antimafia e alla ricerca dei più pericolosi latitanti, andarono a rivolgersi a Vito Ciancimino, conoscendo chi fosse e quali interessi rappresentasse, ed ebbero con lui un'interlocuzione che, relativamente a quanto può considerarsi accertato, ebbe come fine la risoluzione di quei problemi di ordine pubblico e, principalmente, la cattura di Riina.

Resta pure il fatto che, soprattutto dagli approfondimenti a suo tempo espletati dal P.M. della DDA di Firenze sulla vicenda del 41 bis nel carcere di Pianosa, emerse non il sospetto che i R.O.S. favorissero la revoca del regime del 41 bis, ma il diverso sospetto che in quei contesti utilizzassero, dentro le carceri o attraverso il ricorso a confidenti, informali metodi polizieschi per ottenere sbrigativamente i risultati desiderati, o quanto meno

che i loro capi, e Mori era uno dei capi, mantenessero un particolare riservo su questi sistemi, magari per una sorta di ritegno ad affrontare il problema o di ragion di stato interna.

Può aggiungersi che anche le vicende della mancata perquisizione dell'abitazione di Riina e della mancata cattura di Provenzano (quest'ultima indicata nel capo d'accusa tra le condotte attribuite a Subranni, Mori e De Donno, ma anche a Mannino, in forza della contestazione del concorso ex art. 110 c.p.), si prestano a sospetti dello stesso genere, che come tali comunque non possono portare nel processo ad esprimere giudizi."

Passando poi, alle considerazioni sulla qualificazione del reato contestato e sul dolo di concorso, il G.U.P. rilevava che, tenendo conto anche dei rilievi formulati dalla difesa del Mannino, indipendentemente dal problema dell'esatta configurazione della condotta descritta nel capo d'accusa sotto le previsioni dell'art. 338 o dell'art. 289 c.p., da un punto di vista naturalistico poteva certamente affermarsi la sussistenza della minaccia al Governo, *"in quanto l'omicidio Lima e tutte le stragi di Cosa nostra che seguirono vollero realizzare ogni volta una pressione e una minaccia di violenze ulteriori, dirette anche al Governo. La sequenza degli eccidi conteneva il chiaro messaggio intimidatorio della vendetta e della pretesa di un trattamento di favore e della minaccia di ulteriori stragi. Il messaggio integrato dall'omicidio di Lima era indirizzato a chi conosceva la storia di Lima. I timori di Mannino, le sue iniziative per ricevere tutela da organi di polizia giudiziaria, senza sporgere denunce, le confidenze da lui fatte a Padellaro e a Mancino, confermano che Mannino scorgesse negli eventi i segni della minaccia, proveniente dai vertici corleonesi e che avesse consapevolezza che la minaccia fosse diretta anche al governo ed ai politici, soprattutto a quelli che, secondo cosa nostra, avevano rotto il patto o che pubblicamente si vantavano*

di essere degli anti mafiosi (il 12 marzo 1992 Mannino era ministro in carica del governo Andreotti, con Scotti e Martelli).

Per comprenderlo, basta immaginare la prospettiva di ministri come Mannino, e gli stessi Scotti e Martelli e degli organismi di polizia. Tutti costoro per esperienza e conoscenza diretta, connessa tra l'altro alle loro funzioni istituzionali, erano in possesso degli strumenti cognitivi per inquadrare i fatti nel loro esatto contesto e coglierne il messaggio di avvertimento ch , se qualcuno non si fosse dato da fare per risolvere i guasti che gli interventi giudiziari e legislativi stavano provocando nell'organizzazione mafiosa, le rappresaglie non si sarebbero fermate. Si ricorder , tra l'altro, ed   pure documentato in atti, che Giovanni Falcone colse subito il senso della minaccia che la mafia volle mandare ai politici e alle istituzioni politiche attraverso l'uccisione di Lima, tanto che volle incontrare il presidente della DC Ciriaco De Mita per discuterne".

Anche se la pronuncia di assoluzione del Mannino, dovuta all'insufficienza del suddetto quadro probatorio, superava, ad avviso del G.U.P., la questione della corretta individuazione della norma penale sotto cui andrebbe sussunta la condotta di minaccia al Governo cos  come contestata, il giudicante enunciava, nella parte finale della motivazione, i termini della divergenza interpretativa tra la tesi dei P.M. - condivisa anche dalle parti civili - e quella della difesa di Mannino, nonch  i dati qualificanti dell'elemento psicologico delle fattispecie:

"Il P.M. reputa che la previsione dell'art. 338 c.p., secondo cui "Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorit  costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attivit ,   punito con la reclusione da uno a sette anni", incrimini le condotte di violenza e di minaccia



(scevra da violenza), contro qualsiasi organismo politico, amministrativo e giudiziario, ed in particolare ritiene che nella locuzione 'corpo politico' rientri anche il Governo della Repubblica.

Reputa inoltre il P.M. che la fattispecie concretamente contestata non potrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 298 c.p., poiché questa, se tutela il Governo da atti diretti a impedirne il regolare funzionamento, punisce solo gli atti di violenza e non anche le minacce. Conclude che essendosi attribuiti ai coimputati sole condotte di minaccia, la loro qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 338 c.p. è quella corretta.

I difensori dell'imputato sostengono che nella previsione dell'art. 338 c.p. non rientrerebbero i collegi che, in virtù dei poteri e delle qualifiche loro conferite, godono di apposita protezione penale, per effetto di altre e diverse disposizioni, e che l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge al Governo trovi espressa tutela nel n. 1 dell'art. 289 c.p.

Più esattamente l'art. 289 c.p., nella previsione successiva alla riforma del 2006, sotto la rubrica "attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali", punisce chiunque compia atti violenti (e non anche atti di minaccia: ndg) diretti ad impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La difesa nega perciò che nella nozione di corpo politico richiamata dall'art. 338 c.p. rientri il Governo, osservando tra l'altro che il legislatore nel 2006 ha modificato la struttura del reato di cui all'art. 289 c.p. escludendo dalle condotte punibili la semplice minaccia (nei confronti del Governo e degli altri organi


costituzionali dello stato) e mantenendo l'incriminazione solo per le condotte violente che ne determinino il turbamento.

In sostanza, reputa la difesa, il legislatore con tale modifica ha inteso decriminalizzare le azioni di minaccia al Governo, e il P.M., con un aggiramento interpretativo non fa altro che riesumare una condotta depenalizzata.

E' appena il caso di accennare all'altra questione giuridica, che si sarebbe dovuta affrontare ove fosse stata raggiunta la prova di una condotta dell'imputato definibile come un contributo oggettivo alla minaccia al Governo (attuata materialmente dai membri di Cosa nostra), vale a dire la questione dell'elemento psicologico.

In base ai principi regolatori dell'elemento del dolo (forma di colpevolezza voluta ai fini della punibilità del reato contestato) e della responsabilità concorsuale, ex artt. 110 c.p., perché un soggetto possa rispondere a titolo di concorso del reato realizzato da un altro è necessario non soltanto che abbia posto in essere un comportamento materiale o morale che abbia avuto almeno una qualche influenza nella determinazione della condotta dell'agente, ma anche, sotto il profilo soggettivo, che abbia avuto la coscienza e la volontà di concorrere nella realizzazione del fatto criminoso. In altri termini l'elemento psicologico è un elemento strutturale anche nella fattispecie concorsuale e consiste, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, in due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato.

Senza diffondersi sulle varie forme che la coscienza e la volontà nella realtà possono assumere, è il caso di aggiungere che la responsabilità della minaccia sarebbe certamente attribuibile a coloro che intendessero trattare per far cessare l'attacco stragista ove ciò implicasse la consapevolezza e la



volontà di partecipazione al ricatto della prosecuzione della linea stragista. Non potrebbero considerarsi compartecipi e corresponsabili della suddetta minaccia coloro che pur volendo in qualche modo assecondare le pretese mafiose non intendessero dividerne (l'elemento essenziale) della minaccia della prosecuzione delle stragi. L'azione incauta diretta a porre fine ad un'azione criminosa in corso, anche ove dovesse accompagnarsi a condotte di favoreggiamento, guidate comunque da un fine dominante di cessazione del reato altrui, non comporterebbe tout court una responsabilità concorsuale, in assenza di una comprovata volontà di partecipazione dolosa al crimine del soggetto agente.

Si ribadisce che comunque nei confronti di Mannino gli elementi indiziari per affermare che vi fu da parte sua il genere di interferenza di cui è accusato risultano non adeguati.

Pertanto l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto di cui è accusato".

Sulla premessa di una sentenza "costruita in modo piuttosto confuso" ed intrinsecamente contraddittoria, caratterizzata, viepiù, da una motivazione apparente, proponeva tempestivo e rituale appello il P.M. che, evidenziando i singoli argomenti esposti dal Giudice di prime cure per confutare la tesi accusatoria, con un dispositivo (assoluzione per non aver commesso il fatto) illogicamente non rispondente al contenuto della motivazione (che giungerebbe alla conclusione dell'insussistenza del fatto), ne contestava la valutazione, come di seguito, testualmente, si riporta con diverso carattere grafico:

"1) Sulla confutazione delle dichiarazioni di Giovanni Brusca

Si osserva che già a pag. 32 della sentenza, a conclusione del capitolo iniziale relativo alle "vicende poste al centro del mosaico accusatorio: trattativa 'Mori-Ciancimino' e trattativa 'Bellini-Gioè', il Giudice afferma: "Le dichiarazioni di Brusca su tali episodi e sulle loro sequenze e contenuti, che sono state appena sintetizzate, ma soprattutto oltre che verranno esaminate più avanti, costituiscono

nella prospettazione del P.M. punti fondamentali dell'assunto accusatorio. Nota il Giudice che il collaboratore sugli snodi di questa vicenda risulta dunque essere stato dal 1996 in poi sottoposto a plurimi interrogatori, in diverse sedi d'indagine e dibattimentali (indirizzati ad accertamenti di vario tipo) e che ad un certo punto egli prese ad arricchire i suoi resoconti di elementi eclatanti, congetture e sintesi, anche confuse e di difficile comprensione, anche per gli stessi inquirenti che lo interrogavano. La lettura degli atti che documentano alcuni significativi interrogatori di Brusca rivela che tali rappresentazioni e le interpretazioni che lo stesso collaboratore ne dava, gli venivano suggerite dalle molteplici sollecitazioni, ricevute nel corso di interrogativi, a volte anche molto sofisticati, degli inquirenti e dalle contestazioni fattegli durante i suoi esami. Lo stesso Brusca non mancava di fare presente che le sue ricostruzioni gli erano suggerite dalla lettura di notizie di stampa, dall'ascolto di dirette radiofoniche delle deposizioni altrui sulla medesima trattativa Mori - Ciancimino, dalle domande rivoltegli dalle parti processuali che inevitabilmente comportavano interpretazioni dei fatti. Pertanto si renderà necessaria una valutazione delle ricostruzioni di Brusca più critica di quella che durante la requisitoria ha avallato l'organo dell'accusa, e di cui più avanti."

In merito alle superiori affermazioni, si rileva innanzitutto che la questione della progressione dichiarativa di Brusca può valere al più per i riferimenti a Mancino e Dell'Utri (fatti dopo il 2001), ma non certo per le questioni della trattativa con i Carabinieri e del "papello", di cui Brusca ha parlato praticamente da subito (fin dai suoi verbali del 96/97), costringendo Mori e De Donno alle prime e parziali ammissioni su questo tema (tema che, prima di Brusca, i predetti non avevano mai rivelato, né in dichiarazioni, né in relazioni di servizio o atti documentali).

Si sottolinea, in secondo luogo, che il riferimento alle ammissioni dello stesso Brusca circa talune ricostruzioni dei fatti narrati, che gli sarebbero state suggerite dalla lettura di notizie di stampa o dall'ascolto di dirette radiofoniche delle deposizioni altrui, appare del tutto fuorviante, in quanto il collaboratore non ha mai fornito come notizie a sua conoscenza quelle che egli apprendeva dagli organi di stampa o da altre fonti esterne, ma si è semplicemente (e correttamente) limitato a dire che tali notizie esterne, apprese da varie fonti nel corso degli anni della sua collaborazione, gli avevano offerto le chiavi di lettura per comprendere

le vere ragioni del determinarsi di certi fatti e di alcuni episodi, che già egli aveva raccontato e dei quali, però, al momento delle dichiarazioni, non aveva compreso a fondo i motivi e le dinamiche realmente sottesi.

A riprova di quanto sopra detto, si riporta uno stralcio delle dichiarazioni del collaboratore, trascritte in sentenza, che costituisce il più lampante esempio del percorso svolto da Brusca in relazione al ruolo che le fonti "esterne" hanno avuto nella sua collaborazione: (pag. 196) *"rispondeva al P.M. di sapere che anche Bagarella sapeva di questa trattativa di Riina perché dopo l'arresto di Riina era stato lo stesso Bagarella a dirglielo, e dichiarava di essere convinto che anche Provenzano, che aveva detto a lui e a Bagarella di non saperne nulla, ne fosse ben al corrente. Aggiungeva di avere capito che Bagarella sapesse molto più di lui di quella trattativa, poiché attraverso le dichiarazioni del Generale Mori aveva collegato la sua trattativa con Ciancimino all'improvviso astio che Bagarella in quel periodo aveva manifestato contro Vito Ciancimino e il figlio Massimo, che in genere venerava (poi, col tempo, da quando il Colonnello Mori ha fatto queste dichiarazioni, io ho fatto tanti ricollegamenti, cioè prima mai il Leoluca Bagarella o altri avevano parlato male di Ciancimino o del figlio di Ciancimino. Invece, poi Leoluca Bagarella cominciava ad esternare "Stu pezzu di sbirro, stu pezzu di (chi)" cioè al figlio di Ciancimino, quando prima, invece, era venerato nei confronti di queste persone ..."*

Ecco, dunque, illustrato il percorso mentale e il reale significato delle dichiarazioni del collaboratore: egli, da mafioso, apprende della trattativa in corso, non conosce la controparte, sa che il principale interessato è Riina, apprende da Bagarella che anche costui sa, sospetta che anche Provenzano ne sia al corrente, malgrado il suo diniego. Da collaboratore egli racconta quanto sa, parla della trattativa e del papello, fin dal primo periodo della sua collaborazione. Successivamente, in costanza di collaborazione, apprende, ascoltando le deposizioni di altri soggetti, nuovi fatti e riferisce con leale completezza come quei fatti, da lui non conosciuti originariamente, lo abbiano aiutato a capire meglio quanto aveva appreso da mafioso.

Non vi è traccia di alcun tentativo di Brusca di spacciare come proprie conoscenze originarie fatti da lui appresi da altri ed in momenti successivi all'inizio della sua collaborazione, ma semplicemente un racconto dettagliato e preciso delle varie fasi della sua conoscenza. Né vi è alcuna possibile confusione



tra i fatti che il Brusca conosce e che riferisce e le sue impressioni, le sue interpretazioni degli stessi fatti.

È opportuno ancora segnalare che il Giudice ha impegnato un intero lungo capitolo (da pag. 165 a pag. 251) della sentenza nella pedissequa ricopiatura dei verbali delle varie dichiarazioni di Brusca, fornendo, all'esito di tale operazione di lunga trascrizione, una sola e scarna pagina per confutare le dichiarazioni stesse e bollarle come inidonee ai fini probatori. In merito appaiono illuminanti le stesse affermazioni del Giudice: (pag. 251) *“per quanto illustrato emerge che l'eccesso di interrogatori di Brusca determinò ad un certo punto un inevitabile condizionamento mentale, accentuando la sua tendenza a reputarsi depositario di molte verità non rivelate e a non distinguere più le opinioni dai fatti da lui conosciuti. È innegabile che per anni il collaboratore subì un martellamento, sempre sugli stessi episodi, e che nonostante ciò le sue provalazioni sulle trattative a contenuto politico di Riina, nella ricostruzione dell'accusa, hanno ricevuto un posto centrale.”*

L'argomento che precede costituisce un inedito assoluto nel vasto panorama delle valutazioni delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; scompare qualsiasi accenno alla valutazione della credibilità e della attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, che viene sostituita con una analisi psicologica del soggetto che, a causa di un “eccesso di interrogatori...”, avrebbe subito una sorta di (indimostrato ed apoditticamente affermato) “condizionamento mentale”.

In merito, basti ricordare che, quando si affrontano argomenti di tale delicatezza ed importanza con un collaboratore di giustizia, peraltro da parte di numerose autorità giudiziarie chiamate a giudicare fatti di estrema gravità, non possono essere ritenuti troppi gli interrogatori su quei fatti, al fine di acquisire, anche con plurimi esami a distanza di tempo, la ragionevole certezza che quegli stessi fatti rientrino realmente nel patrimonio conoscitivo del dichiarante. Sarà poi dal raffronto con gli esiti degli interrogatori stessi che si potrà effettuare una credibile analisi della attendibilità delle dichiarazioni, pur in presenza di fisiologiche progressioni dei ricordi, che appaiono il frutto di frammenti di ricordi che vengono alla memoria proprio grazie all'attenzione che gli investigatori pongono su quei fatti. Sarebbe patologico ricavare elementi di valutazione probatoria di circostanze di tale importanza da pochi e superficiali interrogatori, dai quali non potrebbero emergere le eventuali criticità delle dichiarazioni rese.

Ciò che il Giudice definisce incomprensibilmente come “martellamento” va invece ritenuto uno scrupolo investigativo, teso a fornire un quadro assolutamente privo di equivoci, chiaro, lineare ed affidabile della ricostruzione di fatti importanti e gravi, ma molto risalenti nel tempo e, spesso, frutto di quel particolare linguaggio implicito, criptico ed allusivo che da sempre costituisce il modo di comunicare tra gli associati di Cosa nostra.

Si ritiene, quindi, del tutto evidente che le analisi, superficiali e spesso immotivate, del Giudice non siano idonee a ritenere inaffidabili le dichiarazioni di Giovanni Brusca, specie se le stesse vengono lette con sereno distacco e con attento scrupolo, unitariamente con le sentenze passate in giudicato che hanno sancito la piena credibilità ed attendibilità soggettiva di BRUSCA e con le altre emergenze processuali che ne costituiscono riscontri significativi e concreti, quali le dichiarazioni di Cancemi, Mutolo, Lipari, Ciancimino ed altre emergenze in atti.

Infine, per concludere sul punto, si rileva che in requisitoria si è analiticamente spiegato come l'unica “variazione” di Brusca sui temi della trattativa e del «papello», temi riferiti da Brusca già dagli interrogatori del 96/97, sia esclusivamente quella dello spostamento temporale del momento della consegna del papello; ma, in requisitoria, si è anche spiegato il parametro temporale oggettivo (e non il generico “difetto di memoria”, poi sanato) che ha consentito a Brusca di ricollocare cronologicamente quell'episodio con maggiore precisione (e cioè l'omicidio Milazzo/Bonomo e gli incontri con Riina e altri per discutere dell'organizzazione di quell'omicidio).

Questa è l'unica, sola ed autentica progressione dichiarativa di Brusca. Dal momento che, in sé e per sé, è del tutto irrilevante per la posizione di MANNINO, non si vede come possa da sola servire ad annichilire completamente tutta la valutazione di credibilità/attendibilità di BRUSCA, peraltro già riconosciuta in innumerevoli sentenze passate in giudicato.

2) La demolizione delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino.

Utilizzando lo stesso metodo illustrativo, già visto nella parte precedente, il Giudice affronta il capitolo delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino facendo una breve premessa in due capitoli (pagg. 257 – 267). Il primo riguarda l'esame della figura di Vito Ciancimino, come testimone di riferimento delle dichiarazioni del figlio Massimo. Il secondo capitolo (interrogatori di Massimo Ciancimino) ha



natura metodologica ed illustra le ragioni per le quali è necessario esaminare l'intera produzione degli interrogatori del predetto, al fine di valutarne compiutamente l'attendibilità. All'esito degli argomenti introduttivi il Giudice riporta ampi stralci dei circa cento interrogatori del dichiarante, alternando parti riassuntive e parti testuali.

Dopo la lunga elencazione degli interrogatori, era lecito aspettarsi una disamina critica e specifica degli stessi, dalla quale trarre gli argomenti che hanno comportato il giudizio totalmente demolitorio delle dichiarazioni stesse, ma anche in questo caso le conclusioni valutative appaiono fortemente lacunose, spesso apodittiche ed in alcuni casi anche fondate su erronei presupposti di fatto. In sostanza il Giudice ha ritenuto di dovere eliminare dal raggio delle prove concretamente utilizzabili tutte intere le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, senza avere effettuato una disamina di quelle dichiarazioni o di parti di esse che, laddove supportate da riscontri esterni concreti ed affidabili, avrebbero potuto costituire un valido supporto probatorio per l'accertamento di taluni dei fatti narrati dal dichiarante.

Ci si duole qui, in sostanza, della mancata applicazione di un corretto metodo di valutazione delle dichiarazioni accusatorie, mediante la frammentazione ragionata delle dichiarazioni stesse, metodo più volte ritenuto non solo valido ma anche processualmente utile alla salvaguardia delle fonti conoscitive del processo. Sembra quasi superfluo riportare, anche solo per sintesi, la mole realmente impressionante delle pronunce di legittimità che, in maniera del tutto convergente ed ormai più che sedimentata, hanno evidenziato il potere del Giudice (*rectius*, l'obbligo, in conformità ai principi codicistici di valutazione della prova) di applicare il metodo della «valutazione frazionata» persino qualora parte delle dichiarazioni rese da co-imputati dichiaranti sia risultata obiettivamente falsa.

E così, a titolo esemplificativo ed *ex plurimis*, si è detto che *«in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva»* [Cass., sez. 1, 27.08.2013 n. 35561, CED 256753].



Allo stesso modo, e con specifico riferimento al menzionato potere-dovere del Giudice, si è ripetutamente affermato che *«in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca»* [Cass., sez. 6, 28.05.2010 n. 20514, CED 247346].

Il metodo della valutazione frazionata deve poi trovare applicazione, in maniera ancor più capillare e radicale, quando i fatti narrati siano lontani nel tempo ovvero quando siano oggetto di conoscenze (anche solo in parte) *de relato*, entrambe connotazioni che ricorrono evidentemente nel caso in esame: *«in tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati»* [Cass., sez. 6, 17.02.2010 n. 6425, CED 246527]

Si rileva, peraltro, che nel corso della requisitoria i pubblici ministeri avevano, con attento scrupolo, rappresentato con precisione le ragioni per cui talune delle dichiarazioni, pur problematiche, di Ciancimino andassero valorizzate e potessero utilmente essere annoverate tra le fonti di prova valide ai fini della decisione. Si trattava, appunto, di quelle dichiarazioni sorrette da riscontri esterni affidabili (quali altre dichiarazioni) o fondate sulla illustrazione di alcuni dei documenti dallo stesso dichiarante prodotti, e dei quali vi fosse stato un positivo vaglio di autenticità da parte dei consulenti della Polizia Scientifica di Roma, chiamati dalla Procura della Repubblica di Palermo ad esaminare ognuno di essi.

E' appena il caso di ricordare che, proprio grazie al ricorso alla consulenza della Scientifica, si è potuto disvelare la manipolazione del documento che apparentemente e falsamente menzionava il Dott. De Gennaro. Tale importantissimo accertamento, e lo scrupolo con cui tutti i documenti prodotti da Massimo Ciancimino sono stati sottoposti al medesimo vaglio di autenticità e di

ricostruzione della loro epoca di produzione e formazione, doveva necessariamente indurre il Giudice ad una analisi almeno superficiale non solo dei documenti medesimi, da leggere congiuntamente alle provalazioni di Ciancimino, ma anche degli stessi e fondamentali esiti dell'articolato e copioso accertamento tecnico-scientifico operato dalla menzionata Polizia Scientifica, così da mettersi al riparo da incomprensibili errori di ricostruzione e conseguente valutazione di fatti risultati decisivi per l'esito del processo.

Si vuole qui rimarcare l'esistenza, in sentenza, di due marchiani errori indotti proprio dalla assoluta carenza di analisi dei documenti e delle innumerevoli annotazioni della Polizia scientifica, che hanno prodotto una grave sottovalutazione dell'importanza del documento denominato "papello" del quale il Giudice ha inopinatamente decretato la falsità.

Il primo dei rilevati errori riguarda l'affermazione, più volte ripetuta, secondo la quale sarebbe fonte di sospetto della autenticità del predetto documento, la circostanza che Massimo Ciancimino, dopo tante esitazioni e dopo aver tenuto sulla corda i pubblici ministeri, si sarebbe deciso a consegnarlo "solo in fotocopia". E' del tutto evidente – anche al di là delle copiose (e riscontrate) dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO sulle modalità utilizzate dal padre per scongiurare il rischio di lasciare impronte su documenti particolarmente rilevanti (modalità che comportavano appunto la fotocopiatura frequente degli originali) – che, se l'originale "papello" fu scritto dai sodali di Riina e consegnato dal Dr. Cinà a Vito Ciancimino, affinché questi lo recapitasse ai Carabinieri (Mori e De Donno) con i quali era in corso la trattativa, esso deve essere stato consegnato in originale (che quindi, con tutta evidenza, non sarebbe potuto essere nella disponibilità di CIANCIMINO), mentre, per testimoniare il proprio ruolo o per altri fini, Vito Ciancimino ha fotocopiato il "papello" e su tale fotocopia è risultato apposto il "post-it" ove, di proprio pugno, lo stesso aveva scritto "consegnato al Col. Mori".

D'altro canto, l'accertamento della Polizia scientifica, cui si fa rinvio integrale, ha accertato che la fotocopia in oggetto non presenta alcuna traccia di manomissione/alterazione derivante da operazioni di fotomontaggio, nonché che sia il toner, sia il tipo di carta della menzionata fotocopia sono compatibili con la riferita epoca di produzione del documento originario (dal momento che entrambi sono stati, per motivi diversi, ritirati dal commercio poco dopo), ed ancora che il

manoscritto del "post-it" è certamente originale ed è opera grafica di Vito Ciancimino. Dunque, della rilevata esistenza in atti del papello solo in fotocopia non è possibile inferire la sua falsità, né è consentito, da questo dettaglio, trarre alcun autonomo giudizio sulla attendibilità di Massimo Ciancimino.

Il secondo errore, forse ancora più rilevante, è costituito dalla espressione, invero quasi sprezzante, con la quale il Giudice ha marchiato il "papello" come frutto di una "grossolana manipolazione". Come si è già detto, non esiste agli atti alcun elemento che giustifichi tale convincimento. Anche l'accertamento scientifico, del tutto trascurato nella valutazione della sentenza, sul punto è lapidario.

Dunque, ancora una volta, ci si trova in presenza di un errato accertamento di fatti fondamentali per addivenire ad un giudizio sereno ed equilibrato.

Proseguendo l'analisi degli argomenti che hanno indotto il Giudice a ritenere del tutto infondate le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, si riportano alcuni passi delle valutazioni contenute in sentenza, al fine di farne emergere l'inconsistenza:

da pag. 257.

"Poiché nel costrutto dell'accusa si attribuisce un'importanza centrale alla parola di Massimo Ciancimino, e poiché le propalazioni di Massimo Ciancimino riguardano resoconti e interpretazioni di accadimenti che lo stesso dichiara di avere appreso dal padre Vito, osserva il Giudice che, se occorre valutare l'attendibilità di Massimo Ciancimino, occorre ancora prima esprimere un giudizio sull'eventuale credibilità della sua fonte di riferimento.


Le ragioni per cui Vito Ciancimino non potrebbe considerarsi un testimone affidabile sono state già evidenziate.

Con specifico riferimento all'oggetto del processo, si è visto che nel gennaio del 1993, e cioè dopo pochi giorni dal suo arresto (disposto dalla Corte d'Appello di Palermo, nell'ambito del ricordato processo, che era stato istruito da Falcone), Vito Ciancimino chiese di essere ascoltato dai P.M. di Palermo, preannunciando un progetto di collaborazione con la giustizia - mai avvenuta -, e che il 17 marzo successivo volle riferire al Procuratore della Repubblica di Palermo di quei suoi contatti con i R.O.S., ad evidenziazione della sua volontà di collaborare con la giustizia e contro la mafia. Ciancimino disse allora pure dell'intermediazione di Antonio Cinà tra lui e i capi mafia latitanti e ammise qualcosa sulla sua vicinanza

a Riina e Provenzano. Si è pure ricordato che quella stessa volta Ciancimino intrattene gli inquirenti con contorte analisi su altre vicende, tra le quali gli omicidi dei suoi compagni di partito Michele Reina e Pier Santi Mattarella, sull'omicidio dell'onorevole Pio La Torre e su quello del generale Dalla Chiesa e su altri gravi attentati (che gli inquirenti evidentemente reputavano riguardarlo da vicino), sostenendo, in breve, che la pista del movente mafioso sarebbe stata una montatura proveniente dagli stessi ambienti di chi si diceva favorevole alle azioni delle vittime, che al contrario avrebbero tratto vantaggio dalle loro morti. Lo scritto di Vito Ciancimino "Le Mafie" (faldone n. 16, doc. P.M.) è una rappresentazione nitida della sua tendenza a ribaltare le interpretazioni plausibili e giustificare le proprie condotte e ad attaccare frontalmente, distorcendo i fatti, l'atteggiamento di chi aveva il coraggio di denunciarle: nel capitolo che vi dedica a Falcone, lo dipinge come un persecutore e un uomo interessato al potere, lui, che strumentalizzava la sua professione di magistrato a fini di gloria personale.

Si è pure visto che relativamente ai suoi contatti con i carabinieri, la versione di Ciancimino in sostanza divergeva da quella di Mori e di De Donno nella parte in cui Ciancimino stesso affermava di aver detto falsamente al suo interlocutore ambasciatore, il medico Antonio Cinà, perché lo riferisse a Riina e Provenzano, che dietro il colonnello Mori agisse un'altissima personalità politica (che lasciava quindi intendere la presenza di una volontà dello Stato a trattare con Cosa nostra), soggiungendo che questa storia però era "una palla grossa come una casa", che aveva concordato con i Carabinieri di riferire all'intermediario.

Il giudizio già espresso dal Giudice su Vito Ciancimino porta a condividere pienamente quelli formulati da altri uffici giudiziari sull'ipotesi che anche in occasione di quella sua relazione con i R.O.S. si fosse comportato in modo poco lineare e strumentale, e sull'assenza di elementi concreti per dubitare invece della credibilità dei due ufficiali: Ciancimino aveva in quella circostanza soverchi interessi personali per riportare a ciascuna delle due parti, tra le quali si poneva come intermediario e che non comunicavano tra di loro, messaggi modulati falsamente in base al suo tornaconto personale; sperava di conquistare benemerienze presso i giudici, di ottenere soprattutto il passaporto per potere meglio occultare all'estero il suo patrimonio e nello stesso tempo doveva coltivare buone relazioni con Riina e Provenzano, con messaggi adeguati agli uni e agli altri scopi.



Obiettivo finale era anche di sottrarsi alle conseguenze della condanna, di ottenere la restituzione dei beni che gli erano stati già sequestrati in sede di misure di prevenzione. Il figlio Massimo ha fatto continui riferimenti all'interessamento di un perito colluso e di un magistrato infedele della sezione delle misure di Prevenzione, che trattava le cause del padre, tradendo ancora una volta la mentalità e il modo di agire del predetto. Diversi collaboratori di giustizia, a partire da Buscetta, e ad esempio anche Giuffrè, hanno descritto Vito Ciancimino come il burattinaio di Provenzano ma, in fondo, anche dello stesso Riina, coerentemente con il ritratto che ne fecero Falcone e i commissari parlamentari, nella nota relazione.

A queste preliminari considerazioni va aggiunto che, come da Massimo Ciancimino asserito, il padre gli raccontò le situazioni da lui a sua volta riportate ai P.M. - e si vedrà come lo ha fatto - e tante altre scottanti, direttamente o indirettamente vissute nel corso della sua particolare vita, in vista della stesura di un libro di memorie, da intitolare "Perché", che avrebbe dovuto assumere la forma di un'intervista del figlio al padre."

In merito, è sufficiente rilevare che non si può valutare l'attendibilità della fonte di conoscenza de relato di Massimo CIANCIMINO – e cioè di Vito CIANCIMINO – utilizzando (in comparazione critica) le dichiarazioni che lo stesso Vito CIANCIMINO fece nei suoi primi interrogatori, risalenti al 1993 e resi avanti ai magistrati della Procura di Palermo, alla presenza del R.O.S. dei Carabinieri, dichiarazioni che in alcuni documenti (riconducibili certamente alla grafia di Vito CIANCIMINO) sono esplicitamente definite come "concordate" con gli stessi Carabinieri.

In sostanza si vuole rilevare qui che non è possibile acquisire elementi di conferma della fonte secondaria (Massimo Ciancimino) attingendoli da dichiarazioni della fonte primaria (Vito Ciancimino) delle quali si ha sicura notizia della rispettiva falsità o comunque incompletezza, per essere state, queste ultime, concordate con i soggetti istituzionali con i quali era in corso la trattativa riservata.

L'attività di controllo del Giudice sulla fonte di Massimo Ciancimino andava correttamente svolta in relazione agli scritti di Vito Ciancimino (laddove se ne sia verificata positivamente l'autenticità), prodotti dal figlio, e che a suo dire costituiscono la maggior parte delle sue fonti di conoscenza.

D'altro canto appare del tutto evidente la enorme differenza tra le condizioni, il contesto, le esigenze ed i tempi tra il Vito CIANCIMINO in carcere che, all'indomani del suo arresto del dicembre 1992, rende dichiarazioni in presenza degli stessi soggetti del R.O.S. attualmente imputati nel separato giudizio dibattimentale (dichiarazioni, come si è detto, peraltro con loro concordate) ed il Vito CIANCIMINO ai domiciliari che, quasi dieci anni dopo, racconta al figlio la versione (non più "concordata") di quella interlocuzione.

E ciò senza considerare che comunque molte dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO hanno avuto ad oggetto episodi percepiti personalmente e direttamente dallo stesso e non conosciuti de relato dal padre, come per esempio le dichiarazioni circa i tempi e le modalità dei primi incontri del padre con i Carabinieri Mori e De Donno, che hanno visto il dichiarante come diretto protagonista.

Per fornire al Giudice di Appello un concreto contributo probatorio in merito alla circostanza dell'accordo intervenuto tra Vito Ciancimino e i Carabinieri del R.O.S. all'epoca delle sue dichiarazioni alla Procura di Palermo nel 1993, si riportano le copie di taluni documenti autografi del primo, dai quali si trae la certezza che quelle dichiarazioni erano concordate con gli stessi Carabinieri e che erano viziate, al fine di salvaguardare il segreto della vera trattativa che si stava svolgendo tra quei soggetti...

[...]

Si riporta ancora altro stralcio delle valutazioni del Giudice poste all'esito delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, per rimarcare la incongruenza rispetto ad emergenze processuali che sembrano essere state del tutto pretermesse dall'estensore della sentenza impugnata:

pag. 366:

"In conclusione, osserva il Giudice, una fitta serie di circostanze si aggiungono a quelle fin qui rilevate, per ritenere che anche il papello consegnato ai P.M. da Massimo Ciancimino sia frutto di una sua grossolana manipolazione: lo ha fornito ai P.M. solo in fotocopia senza dare di ciò alcuna motivazione plausibile, posto che la circostanza che si trovasse in cassaforte all'estero non avrebbe impedito la consegna dell'originale; è evidente che le fotocopie, con l'uso di carte e inchiostri datati, impediscano l'accertamento delle epoche degli originali, oggetto della copiatura; lo stesso Massimo Ciancimino ha invece

fornito l'originale, e non la fotocopia, del post-it manoscritto a matita dal padre che recita "consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori dei R.O.S.", attaccato alla fotocopia del papello; non ha voluto rivelare chi gli avesse spedito il papello dall'estero, come da lui sostenuto, né perché non potesse dirlo ai P.M.; ha detto di non conoscere l'autore del papello (non glielo ha rivelato, queste volta, nemmeno il signor Franco/Carlo; ndg).

Inoltre è importante notare, come hanno pure fatto alcuni dei P.M. che partecipavano all'interrogatorio, un'altra grave incongruenza:

i contenuti del papello e del cosiddetto contropapello, che si apre con i nomi Mancino, Rognoni e la dizione Ministro Guardasigilli, che secondo Massimo Ciancimino rappresentava la controproposta, più mite e credibile di quella di Riina, in realtà contiene alcuni punti, l'abolizione dell'art. 416 bis, il ricorso contro il maxiprocesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la riforma della giustizia con l'introduzione di un sistema elettivo all'americana che prescindesse dal titolo di studio dei candidati, che se veramente avessero formato oggetto di una proposta nell'ambito di una trattativa da veicolare al Governo, o a chi per lui, sarebbero state ancora più assurde e impresentabili di quelle contenute nel papello.

Stando a Massimo Ciancimino, Vito Ciancimino avrebbe già giudicato le istanze del papello folli e indicative di una volontà di Riina di non trattare con lo stato.

Ed ancora un'altra vistosa incongruenza:

i punti di tale asserito contropapello relativi al Partito del SUD, prostituzione e stupefacenti, appaiono del tutto incongrui rispetto all'ipotesi che questo documento potesse formare oggetto di una trattativa di rappresentanti di Cosa nostra con Mancino, Rognoni e il Ministro della giustizia. Tra l'altro nella data in cui Massimo Ciancimino colloca tale documento Mancino non era ancora stato nominato ministro degli Interni."

Le criticità di questo passaggio sono assolute e innumerevoli.

Intanto va ribadito quanto sopra detto, in merito ai dubbi espressi dal Giudice sulla autenticità del "papello" perché non è dato sapere da cosa il Giudice trae la sua valutazione che esso sia una "grossolana manipolazione". Ed ancora, come è mai possibile esprimere in sentenza un giudizio così troncante senza poi spiegarne il fondamento?

Come è possibile – ancor di più – esprimere un giudizio del genere senza spendere una parola – neanche una sola parola – sugli esiti degli accertamenti della Scientifica sul papello, esiti che sono stati analiticamente illustrati in requisitoria (toner, tipo di carta, assenza di manipolazioni)?

Come è possibile esprimere questo giudizio senza porsi problematicamente la necessità di conciliarlo con il fatto che almeno altri tre soggetti (BRUSCA, CANCEMI e Pino LIPARI) hanno parlato, in epoche diverse ed anche prima di Massimo CIANCIMINO, del papello preparato da RIINA?

Come è possibile affermare che sarebbe «senza giustificazione plausibile» il fatto che il papello è stato fornito in fotocopia quando è la stessa logica dei fatti, come si è detto, che ne spiega il motivo?

Ancora, cosa c'entra con questo giudizio di “manipolazione” il fatto che Massimo CIANCIMINO non abbia mai dichiarato chi avesse redatto il papello, visto che non lo ha saputo dal padre?

Ed ancora, come si può sostenere che il punto del «Partito del Sud» inserito nel contro-papello sarebbe “evidentemente incongruo”, se agli atti del procedimento ci sono letteralmente migliaia di pagine che spiegano in maniera incontrovertibile il tentativo, in quello stesso periodo storico, di dar vita a una miriade di Leghe meridionali, l'infiltrazione totale di tutte quelle leghe da parte di esponenti apicali di mafia e massoneria, l'interesse certo che Vito Ciancimino ebbe per quelle leghe (ad esempio, sua presenza alla presentazione di Lamezia), il fatto che quelle leghe nei loro programmi di partito avessero anche la proposizione di referendum abrogativi per eliminare il 416-bis, ed ancora la circostanza che dietro gli esperimenti di Sicilia Libera vi siano certamente state le manovre e gli interessi diretti di mafiosi del calibro di Provenzano, Bagarella, Brusca, Cannella?

Ancora problematico appare il seguente passaggio (pag. 265):

“Dalla lettura delle registrazioni integrali degli interrogatori di Massimo Ciancimino (non sono stati redatti dai P.M. verbali riassuntivi) salta agli occhi la sua forte suggestionabilità, con la tendenza ad assecondare la direzione data all'esame dai P.M., frammista a una propensione alla rappresentazione fantasiosa e spettacolare, e al contempo manipolatoria (si vedrà meglio perché esanninando singolarmente gli interrogatori).

L'esame prospettico degli interrogatori di Massimo Ciancimino consente di mettere bene a fuoco le caratteristiche del suo interagire con gli inquirenti.

rivelandone anche la propensione a sfruttare a beneficio della propria immagine e notorietà mediatica la situazione processuale, attraverso un crescendo di rivelazioni sensuzionali (sempre accompagnate dalla consegna di documentazione di pari valenza).

Un giudizio così negativo sulla validità del "dichiarante" scaturisce tra l'altro anche dalla lettura di altri atti, in cui sono pure riportate intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni dello stesso Massimo Ciancimino, nel processo in cui, come è noto, fu imputato per riciclaggio ed intestazione fittizia del patrimonio del padre, insieme al commercialista Gianni Lapis e all'avvocato Ghiron, che tradiscono il suo pervicace attaccamento alle ricchezze ereditate dal padre, la pretesa di mantenerne il possesso senza doversi curare della loro provenienza e la pretesa di una vita di privilegi e lussi, oltre che un'ammirazione mai celata per la figura del padre, che continua a descrivere in buona sostanza negli stessi termini artefatti in cui Vito Ciancimino dipingeva se stesso."

Sul merito di tali affermazioni basta osservare che non è dato rinvenire nelle pagine della sentenza alcun esempio concreto che conforti questa valutazione del Giudice. Al di là della mera trascrizione dei verbali, non vi è nessuna altra valutazione specifica, come in una vera e propria motivazione apparente fatta di mere petizioni di principio.

Ancora da pag. 285:

"Nota il Giudice che la specificità delle domande poste a Massimo Ciancimino in questo interrogatorio [7.4.08] fungeranno da predisposizione del terreno per portare per le lunghe le sue dichiarazioni, decidendo quando e quali documenti selezionare e fornire a sua discrezione ai pubblici ministeri."

E' un'affermazione apodittica, non motivata, meramente assertiva e soprattutto grave nella parte in cui sembrerebbe insinuare una finalizzazione delle domande "specifiche" del P.M. ad indirizzare il successivo contributo dichiarativo di Massimo CIANCIMINO. L'attenzione ed il giudizio negativo del Giudice sembra, inopinatamente, spostarsi dalle dichiarazioni di Ciancimino alla persona ed ai metodi di interrogatorio del Pubblico ministero, con un'inversione della logica decisionale che non si può condividere.

Ancora da pag. 369:

"Quanto fin qui esposto sarebbe più che sufficiente a dare contezza dell'assenza di logica e di coerenza delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino



sulla trattativa e sul papello e a dimostrare soprattutto la palese strumentalità del suo atteggiamento processuale, la gravità degli artifici adoperati per rendere credibili le sue sensazionali rivelazioni e giustificare le molteplici contraddizioni e per tenere "sulla corda" i pubblici ministeri, col protrarre la promessa di consegnar loro il papello, carpirne così la considerazione e mantenere sempre alta su di sé l'attenzione generale, accompagnato nel suo luminoso cammino dalla stampa e dal potente mezzo televisivo, stuzzicati con altrettanta astuzia.

Uno sguardo retrospettivo sulle dichiarazioni passate in rassegna, e sulle numerose altre da lui rese successivamente (i cui verbali sono pure inseriti nel fascicolo del P.M.), rivela che Massimo Ciancimino sul finire del 2008 creava abilmente nei P.M. l'aspettativa della consegna del papello, che forniva solo in fotocopia sul finire del 2009 (e solo quando vi era costretto dall'aut aut ricevuto dai P.M., che se non lo avesse consegnato avrebbero provveduto d'ufficio), dopo averli inondati di copie di documenti del padre, selezionati a suo piacimento e consegnati nei tempi da lui prescelti, e di informazioni modulate a seconda delle evoluzioni del suo racconto e delle contraddizioni in cui andava incespicando.

La lettura analitica degli interrogatori del 2008 e del 2009 disvela che il Ciancimino, fin dai primi interrogatori, seppe cogliere che l'interesse di alcuni tra i P.M. che lo interrogavano era in particolare diretto ad accertare se il papello, di cui parlava Brusca, esistesse o se ce ne fosse traccia tra i documenti di Vito Ciancimino (che lo stesso Massimo Ciancimino diceva di conservare), e che pertanto indirizzò l'attenzione degli inquirenti verso quel punto, creando ed accrescendo in loro l'aspettativa del papello, con gli esiti descritti.

Non può nemmeno mancarsi di rilevare più specificamente:

che l'autore del papello consegnato dal Ciancimino ai P.M. non è stato identificato (la polizia scientifica, incaricata dalla Procura, ha escluso che il manoscritto fosse di Riina, del Ciancimino o alcuno dei soggetti presi in considerazione per le comparazioni grafiche):

che del signor Carlo/Franco - l'uomo che avrebbe tenuto i rapporti col padre Vito (ma anche con lui) consigliandolo direttamente o facendo da tramite anche con Bernardo Provenzano- Massimo Ciancimino non ha fornito alcun dato autentico e utile ad identificarlo. Le sue indicazioni, date ratealmente ai P.M. per rintracciare tale misteriosa entità, su schede telefoniche sequestrate dai magistrati inquirenti e non restituitegli, su connotati fisici, luoghi, soggetti

frequentati da questa persona etc., hanno dato adito ogni volta a complicate ricerche investigative, rivelatesi, a detta degli stessi P.M., defattiganti, dispendiose e del tutto inutili;

a ogni piè sospinto di questo glorioso percorso. Massimo Ciancimino riferiva di visite di avvertimento di fantomatici uomini in divisa da Carabinieri, accompagnati da emissari del signor Franco/Carlo, di minacce epistolari e verbali di morte e di intimidazioni, nella casa di Palermo e in quella di Bologna, mai tempestivamente denunciate, a suo dire per non gettare allarme, a fronte però - nota il Giudice - della messa in circolazione da parte sua di sospetti di eventi sempre più catastrofici e del costante ampliamento e innalzamento verso l'alto dalle sue accuse.

Infine non può tralasciarsi di considerare quei tratti evidenti della personalità del Ciancimino che lo portano a non controllare le vanterie e i confini dei suoi racconti, e il suo interesse sempre vivo a mantenere le ricchezze accumulate dal padre: ha subito una condanna per intestazione fittizia dei beni illecitamente acquisiti dal padre in lunghi anni di malaffare; ha parlato di investimenti di Vito Ciancimino nell'affare Milano due, attraverso Marcello Dell'Utri (da lui stesso indicato come il nuovo perno della trattativa dopo l'uscita del padre) e degli investimenti, con soci occulti, gestiti da Gianni Lapis e dall'avvocato Giorgio Ghiron (condannati insieme a lui) e dei rapporti economici con il senatore Carlo Vizzini e della storia del finanziamento per tangenti all'Udc e a Saverio Romano, ma non ha mai fatto chiarezza sui beni accumulati illecitamente dal padre di cui egli continua a disporre."

Valgono tutte le considerazioni fatte sopra in ordine alla natura meramente assertiva degli argomenti cennati, per i quali non si riesce a rinvenire in tutto l'elaborato un minimo accenno, di spiegazione e di ancoraggio a fatti e dichiarazioni precise. Ancora una volta la sentenza sembra essersi concentrata su una (non praticabile) analisi psicologica del personaggio Ciancimino, che viene dipinto come un manipolatore delle capacità professionali degli inquirenti, dimenticando però, ancora una volta, un fatto fondamentale per comprendere in modo motivato ed ancorato alla logica i fatti di cui si tratta, e cioè che nel momento in cui lo stesso «manipolatore» degli inquirenti Ciancimino cadde nell'errore di produrre un documento manipolato, il predetto venne tratto in

arresto da quegli stessi P.M. che, secondo la ricostruzione del Giudice, erano soggiogati dalla preponderante personalità del loro imputato (et de hoc satis).

Considerazioni del Giudice su "mafia-appalti" (pag.410):

"L'argomento, come posto dal P.M., appare un'asserzione pura e semplice e per giunta mal posta. dal momento che al Giudice non sono stati forniti gli strumenti per valutare autonomamente l'operato dei R.O.S., né vi è stato un contraddittorio con i diretti interessati, la cui versione dei fatti non è dato conoscere.

Al contempo non può tacersi il fatto che un riverbero della grande rilevanza dell'indagine si ha in numerosi atti presenti nel processo: dalla requisitoria in appello del Pg di Caltanissetta nel processo sulla strage Falcone, alle richieste di archiviazione della Procura di Caltanissetta nei procedimenti sui mandanti occulti delle stragi del '92 e nelle sentenze sulla strage Borsellino.

E deve inoltre osservarsi che la ricostruzione dell'organo dell'accusa appare in contrasto logico irrimediabile col fatto che i magistrati che dirigevano l'indagine dovevano tenere il controllo e la direzione, appunto, degli atti degli investigatori da loro delegati, ivi comprese quelle intercettazioni che si afferma non essere state inserite nell'informativa presentata alla Procura, e che in ogni caso avrebbero dovuto gestire e garantire anche successivamente il più adeguato sviluppo di una così significativa investigazione, che coinvolgeva il sistema corruttivo della spartizione degli appalti pubblici in Sicilia. Ciò si sa, non perché il P.M. vi si sia soffermato, ma perché, come comunque rilevato dalla stessa pubblica accusa, la vicenda costituisce un fatto notorio, emergente oltretutto da numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, Brusca, Siino etc., che di tale sistema facevano parte.

Le informazioni che è dato ricavare già soltanto dalla lettura dei documenti acquisiti indicano che la vicenda dell'indagine "mafia-appalti" e dello scontro intimamente connesso tra la Procura e i R.O.S., fu molto più articolata di come illustrata dal P.M.; ed è noto altresì che il GIP di Caltanissetta, investito della questione della gestione di quella indagine, arrivò alla conclusione di escludere l'ipotesi della doppia informativa."

In merito a questo importante capitolo si osserva che soltanto in poche righe – a differenza delle centinaia di pagine in cui vengono riassunti i contributi di BRUSCA e Massimo CIANCIMINO – viene liquidato il tema mafia-appalti e

“doppia refertazione”, che invece costituisce un elemento essenziale per valutare il rapporto perverso ed illecito che all’epoca si instaurò tra MANNINO e i vertici del R.O.S.. Non viene spesa una sola parola sull’importantissimo documento, acquisito dalla Procura di Palermo presso la Commissione antimafia e poi acquisito anche dal G.U.P., che ricostruisce in modo inoppugnabile il fatto che doppia refertazione effettivamente vi fu e che quella doppia refertazione consentì al R.O.S. di salvare (anche) MANNINO.

L’unica cosa, generica e immotivata, che a questo riguardo scrive il Giudice è che i magistrati dell’epoca avrebbero dovuto controllare in via diretta le investigazioni: ma al di là di ogni valutazione deontologica o di diligenza (che con l’abbreviato di MANNINO non c’entrano nulla), come avrebbero potuto i magistrati controllare l’indagine se, nella prima refertazione di mafia-appalti depositata alla Procura di Palermo, non era stata ad esempio trascritta proprio l’intercettazione (avvenuta 8-9 mesi prima) che riguardava la posizione di MANNINO e che il R.O.S. decise di trascrivere solo dopo la fuga di notizie sui giornali (ovvero a distanza di oltre un anno)?

Al di là del giudizio affrettato e palesemente non condivisibile sulla diligenza dei magistrati della Procura dell’epoca, cosa pensa il Giudice di questo incredibile “salvataggio” della posizione di MANNINO da parte dei vertici del R.O.S.? Non è dato saperlo, perché sul documento citato, che pure ha acquisito, lo stesso Giudice non ha speso una sola parola, così come non l’ha spesa per contrastare gli argomenti logici espressi in requisitoria dal P.M. su questo punto (che il Giudice si è limitato ad “incollare” in sentenza), argomenti che in questa sede espressamente si richiamano (cfr. allegato concernente la trascrizione della requisitoria).

Piuttosto, il G.U.P. ha preferito far riferimento ad un non meglio precisato (né meglio indicato) provvedimento del GIP di Caltanissetta che avrebbe escluso la tesi della doppia refertazione: in quali termini, per quali motivi, in quale anno, in che contesto, con quali parole, con quale contraddittorio, non è tuttavia dato saperlo.

La testimonianza di Violante

Anche in merito alla importante testimonianza di Luciano Violante le laconiche osservazioni del Giudice non sono condivisibili perché orientate a giustificare un inspiegabile silenzio durato per troppi anni (da pag. 429): “Osserva il Giudice che

nel valutare quanto testimoniato da Violante non può escludersi innanzitutto che una serie di fattori, presenti al momento in cui questi chiese al P.M. di essere ascoltato, ne avessero deformato il ricordo: i diciassette anni trascorsi dai fatti, l'innegabile clima di suggestione e sospetto, creato dalle notizie che venivano divulgate sull'indagine, nei confronti dei soggetti che, come lui, all'epoca occupavano posizioni che potessero determinare le scelte di politica criminale che pressavano in quel momento il Parlamento e il Governo."

Si osserva che i diciassette anni di ritardo delle dichiarazioni di VIOLANTE non sono la spiegazione della cattiva valutazione che il P.M. ha fatto della sua testimonianza, ma sono anzi l'essenza stessa della contestazione che gli si è mossa. Com'è possibile che abbia reso quelle dichiarazioni solo 17 anni dopo i fatti e soprattutto solo dopo che era diventato di dominio pubblico il fatto che CIANCIMINO avesse iniziato a parlare?

"In secondo luogo non può escludersi che obiettivo di Mori potesse essere quello di indurre in qualche modo Ciancimino alla collaborazione. Era a tutti noto, e riceveva molta attenzione giornalistica, il fatto che da anni Ciancimino chiedesse a gran voce di essere ascoltato dal Parlamento in diretta televisiva (cui poi disse di rinunciare pur di essere ascoltato; tra gli altri è in atti una missiva di Vito Ciancimino inviata al Presidente della Camera Nilde Iotti), con l'intento evidente di poter denunciare pubblicamente le sue verità sulla mafia e sulla politica. Si pensi ad esempio al progetto di collaborazione in diciotto punti, consegnato da Massimo Ciancimino al P.M., su cui ci si è particolarmente soffermati nel paragrafo in cui si è esaminato l'interrogatorio di Massimo Ciancimino del 15 maggio 2008. In ogni caso l'episodio come ricordato da Violante, nemmeno alla luce di tutte le altre circostanze tenute presenti dall'inquirente, assumerebbe un'adequata valenza indiziarica dell'assunto del coinvolgimento, anche indiretto, di Mannino in tale iniziativa di Mori, né apparirebbe significativo del fatto che Mori stesse trattando con Vito Ciancimino e Provenzano o Riina di concessioni dello Stato a Cosa nostra su mandato o istigazione di Mannino."

Non solo l'asserzione non è affatto motivata, ed è quindi mera asserzione di principio; ma soprattutto il Giudice neanche si confronta con quanto ammesso dallo stesso VIOLANTE, e cioè che MORI gli aveva detto che CIANCIMINO avrebbe dovuto parlargli di un discorso "POLITICO" e che proprio per quel

motivo non era stata informata l'Autorità giudiziaria (né prima, né dopo quel contatto). Insomma, elementi probatori granitici, che si palesano esattamente contrari rispetto all'interpretazione che il Giudice ha fatto propria in relazione a quel contatto, senza peraltro spiegarne i motivi.

Le considerazioni del Giudice su Mancino (da pag. 430)

“La reticenza di Mancino, in considerazione del suo scarso peso indiziario specifico e considerata la dimensione di perpetua esplorazione e di sospetto che ha accompagnato l'indagine, potrebbe essere ragionevolmente riferibile ad un suo stato d'animo di timore, d'altra parte dimostrato nell'eloquente dialogo telefonico che ebbe con Loris D'Ambrosio l'1 dicembre 2001, o anche dall'acquisita consapevolezza di essersi trovato all'epoca dei fatti in mezzo a situazioni torbide dei cui contorni magari allora aveva una cognizione approssimativa.”

Dunque, restando al passaggio citato, Mancino mente perché ha paura dell'indagine (!). Una giustificazione del genere, ove condivisa, comporterebbe l'abrogazione di fatto nell'ordinamento giudiziario italiano dei reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento, visto che il motivo sotteso a questi reati è – sempre – la volontà di occultare informazioni per paura di ripercussioni processuali per sé o per altri.

(da pag. 436): “Rileva il Giudice che quanto assunto del P.M. contro Mancino, e cioè che fosse informato di una spaccatura tra Riina e Provenzano e che quindi fosse coinvolto nella trattativa tra Mori e Cosa nostra, per tramite di Ciancimino, dà per scontata una premessa che però risulta indimostrata, e cioè che l'informazione che Mancino disse di avere fosse esatta.

Processualmente non risulta accertato, né adeguatamente indiziato, una rottura tra Riina e Provenzano o un tradimento di Provenzano verso Riina.”

Le divergenze tra Riina e Provenzano, sia con riferimento alle alleanze politiche da instaurare dopo l'omicidio LIMA, sia soprattutto con riferimento alla linea stragista, sono oggetto di dichiarazioni di molti collaboratori: oltre a Massimo CIANCIMINO, ci sono le dichiarazioni di BRUSCA (tra tutte, il discorso del “cartello al collo” che Bagarella fa a Provenzano sulle stragi da continuare in continente), di SINACORI, di GIUFFRÉ, di MALVAGNA (sui rapporti Provenzano/Carabinieri all'insaputa di Riina). Come si fa, senza spendere una parola su tutto questo materiale probatorio, a scrivere che la divergenza non

sarebbe né «accertata», né «indiziata»? Il problema, che il P.M. ha posto nel corso della requisitoria, è conseguentemente quello di capire come Mancino fosse al corrente di tale spaccatura, prima ancora che i suddetti collaboratori di giustizia ne parlassero.

Ancora su Massimo Ciancimino (pag. 431):

“Vale comunque al riguardo la più volte ribadita considerazione che l’assenza di valore intrinseco delle dichiarazioni del Ciancimino non potrebbe essere conferita da altri elementi privi a loro volta di adeguata significatività.”

Questa è la chiosa finale su Massimo CIANCIMINO. Ma basta osservare che manca, nella ricostruzione del Giudice, qualsiasi riferimento ai riscontri dichiarativi di CANCEMI e Pino LIPARI. Così come manca l’analisi di tutti i documenti di cui si è parlato in requisitoria, come ad esempio quelli certamente riconducibili (secondo la Scientifica) a Vito CIANCIMINO in cui si parla di “trattativa”, di “consegna delle mappe città e utenze Amap” e del loro “utilizzo per conoscere possibile luogo di ricovero boss”, di “passaporto promesso dal colonnello e dal capitano”, di “richiesta dell’amico di incontrarci all’estero”, di “richiesta fatta dal Colonnello Mori lo scorso giugno”.

Sulle dichiarazioni di Pino Lipari (da pag.442):

“Rileva il Giudice che il ruolo di Pino Lipari di uomo di fiducia e di strumento di Vito Ciancimino e di Bernardo Provenzano è stato dettagliatamente descritto anche da Massimo Ciancimino (il padre, ha ricordato Massimo Ciancimino, affibbiava a Lipari il nomignolo sprezzante di tenente, per sottolinearne le scarse capacità operative nell’ambito degli affari in comune con Vito Ciancimino e Provenzano). Lipari, coinvolto nelle più grosse indagini sul sistema delle spartizioni delle grandi opere in Sicilia insieme a Siino, Buscemi, Bini etc., è uno dei più noti storici prestanome e riciclatori per conto di Provenzano. Già condannato nel 1987 per associazione mafiosa nel maxiprocesso, e diverse altre volte per lo stesso genere di affari con Provenzano - nei quali coinvolse anche il figlio, la figlia e il genero, pure latore dal carcere di pizzini tra lui e Provenzano - , nel novembre del 2002, dopo essere stato tratto in arresto, ventilò una sua collaborazione, subito non ritenuta credibile da parte del Procuratore Grasso, e che dopo qualche interrogatorio fu confermato essere tale.

Secondo il P.M. la distanza di tempo che precedette le dichiarazioni di Lipari da quelle di Massimo Ciancimino conferirebbe alle stesse un elevato tasso di attendibilità e valore probatorio.

Il giudizio non appare condivisibile, sia per la non credibilità del personaggio, tenuto conto della sua specifica biografia criminale (l'attitudine all'intrigo, sia pur con capacità non comparabili alle sue, sembra accomunarlo a Vito Ciancimino), sia perché le dichiarazioni in questione riguardano una versione che allo stesso Lipari sarebbe stata riferita da Antonio Cinà e da Vito Ciancimino, fonti astrattamente inattendibili, sia perché Pino Lipari ha potuto attingere tale genere di rappresentazione da anni di informazioni sui processi, celebrati a Firenze, a Caltanissetta, e a Palermo, in cui i medesimi episodi era stati trattati, ricevendo una particolare continua eco mediatica."

Queste le uniche parole espresse sul contributo dichiarativo di Pino LIPARI. Nessun riferimento ai riscontri obiettivi ed agli elementi di novità delle dichiarazioni di LIPARI rispetto a quanto conosciuto fino al 2002. Nessun riferimento alle ragioni della conclusione del tentativo di collaborazione (per violazioni essenzialmente formali, consistite nell'aver commentato con i familiari il contenuto delle dichiarazioni che stava iniziando a fare ai magistrati). Niente di tutto questo, tranne l'allusivo e immotivato riferimento all' "attitudine all'intrigo" che secondo il Giudice – ma senza spiegare ancora una volta il perché – LIPARI denoterebbe.

Sulle dichiarazioni di Gaspare Mutolo (da pag. 447):

"rileva il Giudice, la consequenzialità logica di questa analisi del P.M. appare molto fragile ed affetta da un evidente vizio di circolarità perché: Mutolo riferisce di una impressione su discorsi di altri sulla dissociazione e non ricorda alcun nome; chi avesse discusso della dissociazione, avrebbe potuto farlo per mille ragioni diverse da un coinvolgimento in una trattativa con Riina o con Provenzano; nemmeno la premessa istituita dal P.M. - vale a dire l'esistenza di un papello e o di promesse di benefici o di garanzie istituzionali fatte da Mori e De Donno come emissari di altri - risulta provata, con un grado di certezza processualmente adeguata, da tutti gli altri elementi addotti."

Ci si dovrebbe chiedere, nei giorni immediatamente successivi alla (riferita) consegna del papello (in cui si parlava di dissociazione), e cioè nei primi giorni di luglio 92 in cui MUTOLO viene sentito da Paolo Borsellino, quali altre

potrebbero essere state le «mille altre ragioni diverse» che avrebbero potuto spiegare quel riferimento. Ma, soprattutto, perché delle mille ragioni diverse – al di là della ulteriore mera asserzione di principio – non ne viene esposta anche una sola potenzialmente alternativa?

Sulle dichiarazioni di Giovanni Ciancimino (451):

“Per quanto riguarda le dichiarazioni di Giovanni Ciancimino, ci si può limitare ad osservare che esse non assumono un rilevante valore probatorio, dimostrando tutto al più l'intenzione di Vito Ciancimino di istruirsi, servendosi delle competenze giuridiche del figlio, in vista di una delle sue escogitazioni da porre in essere a suo beneficio, ma certo non anche che a quei colloqui col figlio seguì l'invio del contropapello.”

Il riferimento a questa inedita «intenzione di Vito Ciancimino di istruirsi» (?) costituisce un vero e proprio travisamento probatorio, che, in modo del tutto indivisibile, stravolge completamente il contenuto delle dichiarazioni di Giovanni CIANCIMINO.

Quest'ultimo, nella sua narrazione dei fatti, alle domande che il padre Vito gli rivolse su alcuni istituti giuridici che poi troveranno spazio nel contro-papello fa precedere tutto il racconto che il padre stesso gli aveva fatto sugli «alti esponenti istituzionali» che lo avevano incaricato di parlare con l'«altra parte». Questa parte, cruciale, è completamente dimenticata in pronuncia. Altro che volontà di Vito Ciancimino di istruirsi!

Sulla Trattativa Bellini Gioè (da pag. 459):

“Reputa il Giudice che l'orientamento che il P.M. dà alla lettura della vicenda Bellini-Gioè non risponde alle concrete risultanze processuali. Queste indicano che Mori svalutò l'importanza di Bellini, considerandolo non in grado di potere fronteggiare da infiltrato quei mafiosi, i quali avrebbero potuto sospettare di lui e ucciderlo subito...”

Si nota che la superiore ricostruzione costituisce l'esatto contrario di quello che hanno riferito non solo il citato BELLINI, ma anche l'imparziale (ed estraneo ad ogni contestazione) Maresciallo TEMPESTA, peraltro uomo di fiducia di MORI. Entrambi hanno dichiarato che immediatamente MORI manifestò (apparente) interesse per la proposta di BELLINI, dicendo che «subito» gli avrebbe mandato «Ultimo». Ogni volta MORI aveva ripetuto questo copione, senza però mai mandare nessuno a parlare con BELLINI.

A dire il vero, un uomo del R.O.S. – secondo quello che racconta lo stesso BELLINI, ma che il Giudice ignora completamente nella motivazione – andrà da BELLINI solo nel dicembre 1992, per dirgli di tirarsi fuori da ogni discorso e di farsi da parte, perché in quel momento «loro» avevano in piedi una trattativa molto più importante e autorevole con esponenti di vertice delle Istituzioni: ma su questi passaggi non vi è neanche una parola di valutazione.

Sulla testimonianza della giornalista Sandra Amurri (pag. 494):

“Rileva il Giudice che la testimonianza della giornalista Sandra Amurri, anche ove fosse completamente attendibile e non frutto dell'enorme suggestione mediatica creatasi intorno al processo e di cui il giornale per cui lavorava era al centro, provverebbe soltanto che Mannino temesse di essere sbugiardato su qualcosa di interesse dei P.M. e si porrebbe quindi il problema di accertare su che cosa. Le ipotesi, visto l'ampio raggio dei sospetti sollevati dagli inquirenti anche intorno alla sostituzione di Scotti ed alla nomina di Nicola Mancino, le situazioni più direttamente riferite a Mannino, sarebbero tanto numerose quanto inconducibili.”

Proprio la diffusione mediatica dei fatti oggetto di accertamento in quel preciso momento, se unita alle parole precise e specifiche ascoltate da Sandra AMURRI e pronunciate da MANNINO, non lascia alcun dubbio su quale fosse l'oggetto del timore riferito da MANNINO in quel momento, che evidentemente e testualmente era legato alle indagini della Procura di Palermo nei suoi confronti per il reato che gli è stato poi effettivamente contestato.

Ancora una volta, si fa riferimento alla possibile esistenza di fantomatiche moltitudini di ipotesi interpretative differenti (in questo caso si parla di «ipotesi numerose e inconducibili»), senza che però il Giudice si sforzi di menzionarne anche soltanto una autenticamente e concretamente alternativa a quella sostenuta dal P.m.

Allo stesso modo, è priva di ogni riferimento motivazionale (e quindi immotivatamente offensiva nei confronti del testimone), finendo per essere un'ulteriore petizione di principio, la considerazione secondo cui la AMURRI avrebbe sbagliato ad ascoltare ciò che ha riferito perché vittima della suggestione mediatica che il suo stesso giornale avrebbe alimentato.

Non può sottacersi, infine, come ancora una volta il Giudice abbia omissso di valutare un fatto obiettivo ed estremamente rilevante, che consiste nel fatto che

effettivamente la Procura di Palermo aveva convocato per il 19 dicembre 2011 l'onorevole Ciriaco De Mita, che costui aveva inviato in Procura una giustificazione con richiesta di differimento e che la convocazione venne spostata al 12 gennaio 2012; sicché, al momento dell'incontro casuale (del 21 dicembre 2011) della Amurri e della conversazione tra Mannino e Gargani da lei ascoltata, era noto ai due interlocutori che De Mita dovesse essere sentito dai P.M. palermitani sulle vicende della trattativa e da ciò la loro cocente preoccupazione di concordare una versione comune da riferire agli inquirenti. Se il Giudice si fosse soffermato in motivazione su tale rilevante circostanza avrebbe potuto valutarla nella sua concreta rilevanza, anziché limitarsi ad esprimere giudizi apodittici e generici sul fatto in esame.

La questione dell'art. 41 bis O.P. e il ruolo di Nicola Amato, (pag. 131):

“Non può farsi a meno di notare da parte del Giudice che, per quanto la sua decisa “autodifesa” appaia legittima, la rappresentazione che Amato fa del proprio atteggiamento sulle questioni del 41 bis, all'epoca dei fatti, mostra una certa contraddittorietà. Egli, invero, fautore per sua stessa ammissione di un uso molto oculato del 41 bis ed autore di quella nota del 6 marzo '93, in cui non mancava di esprimere la sua opinione contraria al rinnovamento delle applicazioni dello speciale regime trattamentale, nel rivolgersi al Parlamento e agli inquirenti, finisce per descriversi come uno che era stato convinto propugnatore del 41 bis. Adduceva pure che le vere ragioni per cui il Presidente della Repubblica Scalfaro si era intromesso nella scelta del Ministro di grazia e giustizia Conso (inducendolo a rimuoverlo dalla direzione del DAP e a preferirgli Capriotti, insieme a Francesco Di Maggio) era stata la sua fermezza nel volere applicare il 41 bis, invisa ai detenuti, autori della lettera anonima ricevuta da Scalfaro nel mese di febbraio e che – rimarcava - a lui era stata tenuta celata. Ed arriva a ribaltare i sospetti manifestati sul suo conto, additando come sospetto, invece, l'operato del suo successore al DAP Adalberto Capriotti e quello suo vice Francesco Di Maggio e del ministro Conso.”

Se il Giudice avesse valutato attentamente il reale contenuto della nota del 6 marzo (che pure cita), avrebbe dovuto certamente ammettere che non c'è nessuna contraddittorietà nell'atteggiamento di Amato.

In quella nota il predetto suggerisce il superamento del 41- bis individuale (all'epoca temporaneo e, anche per questo, continuamente a rischio

“costituzionale”) per sostituirlo con un regime “perenne” e “generalizzato” (e cioè da estendere a tutti i detenuti per i titoli di reato “associativi”), che prevedeva importantissime e note limitazioni alla possibilità di comunicare con l’esterno (e anche dei detenuti tra di loro, visto che pionieristicamente proponeva per la prima volta il ricorso alla video-conferenza nei processi di mafia).

D'altronde, se AMATO fosse stato “morbido” sul piano carcerario verso i detenuti mafiosi, come si spiegherebbero tutti i fatti che il Giudice trascura? (le rivolte nelle carceri, gli atti violenti, le continue minacce della Falange Armata Carceraria proprio contro Amato, i documenti in cui viene definito “boia” e “mastino”...).

Ed ancora, (pag. 467):

“Ma soprattutto, rileva ancora il Giudice, il P.M. non ha considerato tutte le sfumature dei contrasti e degli affanni sul 41 bis, le incertezze e l'approssimazione che accompagnarono, dai primi del '93 e fino al novembre dello stesso anno, ogni decisione sul 41 bis, da parte di dirigenti del DAP e ministri di grazia e giustizia, e altri retroscena, come emersi dagli approfondimenti compiuti fino al 2003 dal P.M. di Firenze Michele Chelazzi, che sono stati pure esaminati.”

Al di là di questo generico e stringato riferimento, è il Giudice in realtà a non aver considerato – neanche in chiave critica, al fine eventualmente di attenuarne la portata – il documento del D.a.p., più volte citato in requisitoria e redatto all'indomani dell'avvicendamento dei vertici del dipartimento, in cui la possibilità di mancata proroga dei decreti applicativi del 41-bis (mancata proroga che poi si verificò) viene esplicitamente e testualmente prospettata nei termini di un «segnale di distensione».

In ordine alle considerazioni conclusive del Giudice sull'imputato Mannino si osserva (pag. 460):

“Inoltre, ritornando sugli elementi che afferiscono più direttamente alle responsabilità attribuite a Mannino, a chiusura di questo paragrafo, vuole ribadirsi che le circostanze enumerate dall'accusa, relative ai suoi timori di essere ammazzato, ai tentativi di camuffarli, alle confidenze cui si era lasciato andare col maresciallo Guazzelli, con Mancino e con Padellaro, la successiva intervista a Minzolini, la familiarità con Subranni, l'aiuto ricevuto dai R.O.S. in tale situazione di pericolo, sebbene possano darsi per scontate, non appaiono

adeguatamente indizianti di un collegamento con le interlocuzioni di Mori con Vito Ciancimino, né sufficientemente indicative di pressioni dello stesso Mannino affinché il colonnello dei R.O.S. si attivasse per una trattativa con i boss mafiosi. Se infatti appare univoco che il minimo che potesse accadere a Mannino, come a tutti i politici come lui, che agli occhi di Cosa nostra erano in quel momento in grave difetto con la stessa organizzazione mafiosa, per la stretta repressiva subita anche dal governo (del quale Mannino era un componente), non vi sono elementi sufficienti per escludere che Mannino si fosse limitato a chiedere ai R.O.S. protezione dagli attentati e dalle indagini sul Corvo 2, anche con condotte non specchiate, perché ne volesse essere tutelato. In altri termini il ponte che il P.M. istituisce tra queste stesse specifiche situazioni, relative alla condotta di Mannino, e l'iniziativa di De Donno e Mori di andare a rivolgersi a Ciancimino, manca di una adeguata fonte rappresentativa."

Finalmente, in una sentenza di assoluzione di MANNINO «per non aver commesso il fatto» (e non «perché il fatto non sussiste»), arriva qualche parola sulla posizione specifica di MANNINO e sulla sua contestazione di contributo concorsuale al reato ex art. 338 c.p.

Questo, che avrebbe dovuto rappresentare il cuore praticamente esclusivo della motivazione di una sentenza con quella formula assolutoria, viene relegato alle ultime pagine ed a poche parole.

Le centinaia di pagine che precedono questo passaggio non hanno alcun collegamento logico con la formula assolutoria utilizzata dal Giudice. E, quando finalmente si arriva alla sostanza delle contestazioni specifiche del contributo concorsuale di MANNINO, il Giudice si limita ad una stringatissima (ed assolutamente parziale) elencazione (senza alcun dettaglio e senza alcuna specificazione realmente valutativa, a differenza di quanto fatto su altri temi) degli argomenti accusatori che sostanziano sul piano probatorio la posizione di MANNINO. Una elencazione arida, peraltro del tutto parziale e priva di ogni riferimento specifico al materiale probatorio acquisito e illustrato in requisitoria, che viene allegata nella sua trascrizione al presente atto di appello, al fine di poterne richiamare sistematicamente tutti i dati e le valutazioni in quella sede analiticamente indicati e specificati.

Ancora su Mannino pag. 507:

“In sostanza, nell’articolata ricostruzione del P.M. elementi del contesto politico vengono caricati di valore dimostrativo (di un complesso disegno sottostante - la trattativa con Cosa nostra - e delle mosse per la sua attuazione - l’adempimento dell’obbligazione relativa al 41 bis o.p. -), accostati ad altri elementi considerati cause presunte della condotta dell’imputato (la scelta di Mancino, essendo un manniniano, la destituzione di Scotti, essendo contro la trattativa), accostati quindi a comportamenti da lui certamente compiuti e significativi della sua mentalità e delle ragioni poco commendevoli che li determinarono (il non denunciare, nascondere la sua paura fingendosi di non avere motivo per sentirsi minacciato dalla mafia, rilasciare interviste di un certo tipo, rivolgersi ai R.O.S., la pregressa conoscenza di Subrami, la telefonata a Di Maggio); poi tutti questi elementi vengono considerati situazioni probatorie o di riscontro indiziario reciproco, in una sorta di suggestiva circolarità probatoria.

Ma, si ripete, ciascuno dei fatti “politici” valorizzati dal P.M. può avere avuto cause diverse, dettate ad esempio dalle consuete logiche di appartenenza della macchina e della burocrazia partitica, dalla volontà di evitare la linea netta di contrarietà al 41 bis o.p. (come quella che, in realtà, veniva all’epoca propugnava da Nicolò Amato, rivelata dalle note che questi all’epoca scriveva al ministro), ovvero dalla volontà di percorrere una linea meno coraggiosa di quella di Vincenzo Scotti, anche ispirata da scelte di bieco opportunismo politico, senza la necessità di un accordo siglato con una parte mafiosa. E ciò sia se le medesime situazioni si considerino autonomamente l’una dall’altra, sia se si considerino nel loro insieme.

Non c’è qualcosa, come delle fonti orali o documentali che dimostrino il collegamento tra l’iniziativa dei R.O.S. di interloquire con Vito Ciancimino e l’evento ipotizzati dall’accusa di un accordo tra Mannino e Cosa nostra, per salvarsi e attuare un programma politico favorevole a una trattativa, volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stagista della mafia, le scelte del Governo.

Allo stato degli atti appare improbabile, da un punto di vista processuale - che applica i canoni della gravità e della precisione indiziaria degli elementi di fatto su cui fondare un ragionamento probatorio - collegare il fatto che Mannino si raccomandasse con i R.O.S. alla interlocuzione tra i R.O.S. e Vito Ciancimino e alla scelta di sostituire Scotti col manniniano Nicola Mancino e con le dimissioni

successive di Martelli. E' ragionevole ritenere che i descritti comportanti di Mannino con Guazzelli e con i R.O.S. siano stati determinati dalla volontà di trovare una protezione speciale, approfittando certamente della sua pregressa conoscenza con Subramni e dei privilegi che gli derivavano dal suo ruolo di potente politico."

Questo è il secondo (e praticamente ultimo) passaggio valutativo che, in sentenza, concerne la specifica contestazione del contributo concorsuale di MANNINO. Come si è già rilevato sopra, quello che avrebbe dovuto rappresentare – stando al dispositivo ed alla formula assolutoria – il nucleo esclusivo della motivazione della sentenza, viene invece relegato ad una asettica, stringata, parziale ed arida elencazione di (soltanto) alcuni degli elementi probatori offerti sulla posizione specifica di MANNINO.

Al di là di questa elencazione e del giudizio conclusivo di «inidoneità» non è dato rilevare neanche un solo passaggio che illustri, in maniera almeno sufficientemente articolata, il percorso logico che il Giudice ha seguito per maturare il proprio convincimento, con la conseguenza che si è ancora una volta al cospetto di un passaggio di motivazione solo apparente e logicamente tautologica.

Ed ancora (pag. 508):

"Anche la telefonata di Mannino a Di Maggio, oggetto della testimonianza di Cristella, su cui il P.M. si è soffermato, indipendentemente dalla sua intrinseca attendibilità, sarebbe comunque suscettibile di rappresentare la volontà di Mannino di condizionare le scelte di non rinnovare i decreti ministeriali applicativi del 41 bis."

Se il Giudice avesse effettivamente ritenuto quello che ha scritto in questo passaggio, magari dopo aver espletato la dovuta valutazione di intrinseca attendibilità che invece viene (senza alcun motivo comprensibile) pretermessa, avrebbe dovuto coerentemente ritenere che è stato provato quel passaggio specifico della imputazione di Calogero MANNINO, laddove appunto si stigmatizza il suo tentativo di condizionare la scelta governativa in ordine alla proroga dei decreti di 41-bis nei confronti di esponenti di Cosa Nostra.

Considerazioni finali sulla posizione di Mori e De Donno, (pag. 512):

"Inoltre va preso in considerazione il contesto in cui Mori e De Donno si trovavano, che rende molto difficile formulare giudizi negativi o meno sul loro

operato. A Palermo vigeva da anni un clima di terrore mafioso, acuitosi tra il '91 e il '92, i corleonesi potevano uccidere senza esitare chiunque li contrastasse. Il delirio di onnipotenza di Riina, il suo sentirsi a capo di un'organizzazione che potesse contrastare lo Stato, si aggravò in corrispondenza col periodo di massima repressione giudiziaria e di rottura dei vecchi equilibri che l'organizzazione mafiosa aveva mantenuto con il partito di maggioranza assoluta, dovute a tutte le ragioni storico-politiche e giudiziarie esaminate (tutti gli elencati dati, emergono dagli accertamenti giudiziari relativi ai più gravi fatti di mafia degli anni '80 e '90, comprese le sentenze sulle stragi del '92 e del biennio successivo)."

A prescindere da ogni giudizio etico sulla condotta degli imputati (giudizio che con tutta evidenza non era richiesto al Giudice), ciò che si richiedeva di giudicare era esclusivamente il contributo concorsuale di MANNINO ad una articolata operazione volta a veicolare – al di fuori di ogni regola giuridica e di ogni logica investigativa e giudiziaria, in assenza di autorizzazioni o anche solo informazioni dell'Autorità giudiziaria competente, in assenza di atti formali quali annotazioni o relazioni di servizio concernenti l'attività svolta, ed ancora senza l'attivazione di sistemi di O.C.P. o di intercettazione idonei eventualmente a raccogliere sul piano giudiziario i risultati della propria iniziativa, che quindi fu (come detto da MORI a VIOLANTE) solo ed esclusivamente «POLITICA» – i messaggi di minaccia di Cosa Nostra rivolti nei confronti degli esponenti dell'esecutivo al fine di condizionarne, così come è avvenuto, il libero esercizio delle rispettive prerogative.

In conclusione, si è ritenuto di passare in rassegna le principali criticità rilevate in sentenza al fine di dimostrare che l'elaborato del Giudice di primo grado non sia stato in grado di dimostrare, mediante un percorso motivazionale logico, consequenziale e coerente, per quali ragioni l'imputato sia stato assolto dalla imputazione ascrittagli con la formula più volte citata.

Si ritiene che una analisi attenta e completa degli elementi di prova adottati dalla pubblica accusa avrebbe invece dovuto portare alla pronuncia di condanna di Calogero Mannino in ordine alla contestazione mossa; la grave sottovalutazione di taluni (numerosi) fatti significativi, la totale assenza di valutazione di altri fatti, la lettura e la valutazione armonica di tutti questi elementi di prova, avrebbero imposto una conclusione diversa del presente processo.

Al fine di dare compiuta prova delle superiori affermazioni, in ordine al modo affrettato con cui il primo Giudice ha liquidato le vicende inerenti al ruolo dell'imputato nella stagione precedente e successiva alle stragi del '92/93, si ritiene assolutamente necessario riportare per intero le conclusioni adottate dal Pubblico Ministero nel corso della requisitoria finale del giudizio abbreviato, così da consentire al Giudice del gravame di apprezzare per intero le numerose lacune lamentate e di addivenire alla riforma della sentenza impugnata. Si allega quindi la trascrizione della requisitoria, che costituisce parte integrante del presente atto di appello. [...]"

Proponevano, altresì, rituale e tempestivo appello le parti civili: il Comune di Firenze, l'Associazione Vittime della Strage di Via dei Georgofili e l'Associazione Agende Rosse, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti. Quest'ultima associazione contestava, nell'atto d'appello, la valutazione d'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Massimo Ciancimino, in violazione del principio giurisprudenziale della frazionabilità delle dichiarazioni rese dal chiamante in correttezza, la valutazione d'inattendibilità delle teste Sandra Amurri, nonché le plurime omissioni ed il non occasionale travisamento dei fatti nell'esame dell'ingente mole di materiale probatorio versato in atti (quali, a solo titolo esemplificativo, la vicenda del rapporto denominato 'Mafia - Appalti'), per come peraltro già evidenziate nell'appello del P.M.

I primi due enti contestavano, parimenti, la valutazione d'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino, Giovanni Brusca, Pino Lipari, Antonino Giuffrè, Gaspare Mutolo, Giovanni Ciancimino; la valutazione di falsità del cd. 'papello', ritenuto dal G.U.P. frutto di grossolana manipolazione da parte di Massimo Ciancimino, nonché l'omessa valutazione di una serie di elementi probatori volti a dimostrare: la sussistenza della minaccia idonea ad intimidire il governo nel 1992 ed il progetto di eliminare una serie di politici che non avevano mantenuto le promesse, tra cui il Mannino (a tal fine si richiamavano le

dichiarazioni dei collaboranti Brusca, Cancemi, Onorato, Ferrante, Giuffrè, La Barbera, Avola, Galliano, Sliino); l'effettiva percezione di tale minaccia dal Governo in carica (a tal fine si richiamava la deposizione del Ministro Scotti; le 12 circolari riservate emanate dal predetto Ministro dell'Interno prima del 31.3.1992; la deposizione dell'On. De Mita, la deposizione dell'On. Forlani, la relazione del Comando dell'Arma dei Carabinieri del 20.06.1992); le minacce e gli attentati subiti dall'On. Mannino nel 1992 (a tal fine si richiamavano le dichiarazioni dei collaboranti Brusca, Sliino, La Barbera); la percezione della minaccia di morte da parte dell'On. Mannino (a tal fine si richiamava la deposizione del figlio del Mar. Guazzelli, dell'On. Mancino, dell'On. Gargani, del giornalista Padelfaro, la relazione del Comando dell'Arma dei Carabinieri del 20.06.1992; gli incontri tra il Ministro Mannino, il generale Subranni - capo del R.O.S. - ed il Dott. Contrada, Capo del SISDE, come riscontrato dalla deposizione del figlio del Mar. Guazzelli, dall'Agenda del Contrada, dalle dichiarazioni rese dal Subranni, dal Mannino e dal Gen. Tavormina), senza che costui avesse mai sporto denuncia; infine, la significativa coincidenza temporale di tali fatti col sorgere della 'trattativa' tra il R.O.S. e Ciancimino.

Le parti civili chiedevano, quindi, la riforma della sentenza assolutoria e la condanna al risarcimento del danno da reato cagionato loro dal prevenuto.

Le parti venivano citate a comparire innanzi a questa Corte per l'udienza del 10 maggio 2017 nel corso della quale, presente l'imputato e le parti civili Comune di Firenze ed Associazione Familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, il Sostituto Procuratore Generale chiedeva un preliminare rinvio - cui aderivano le parti civili presenti - al fine di valutare, a fronte della particolare complessità ed articolazione del processo e del ponderoso materiale probatorio, la necessità di formulare una

richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado, viepiù giacché definito con sentenza di assoluzione, all'esito di un giudizio abbreviato.

In accoglimento della succitata richiesta, nulla opponendo le altre parti, la Corte rinviava il processo all'udienza del 13 settembre 2017, nel corso della quale i Sostituti Procuratori Generali formulavano richiesta di acquisizione di tutti i documenti già indicati all'udienza dell'8 maggio 2014 innanzi al G.U.P. del Tribunale di Palermo e dal predetto non acquisiti, chiedendo, altresì, l'acquisizione, quali elementi nuovi sopravvenuti al giudizio di primo grado, del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese - nel parallelo processo d'Assise di primo grado a carico dei coimputati - dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato, all'udienza dibattimentale del 7.11.2013 - o, in subordine, l'esame diretto del predetto - nonché del brogliaccio di trascrizione integrale da parte della p.g. della intercettazione ambientale in carcere tra il detenuto Salvatore Rima ed il suo compagno di socialità Alberto Lo Russo, o della trascrizione già espletata a seguito di perizia, o, in ulteriore subordine, procedersi direttamente a perizia per detta trascrizione.

Dall'altro lato, i Sostituti Procuratori Generali formulavano articolate valutazioni, in fatto ed in diritto, sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel presente grado di giudizio, come da memoria scritta, alla quale integralmente si rinvia.

Ed invero, la pubblica accusa, dopo avere ricostruito *l'iter* normativo e quello giurisprudenziale interpretativo delle norme di cui all'art. 603 c.p.p. e, in particolare, del comma 3 *bis* della citata disposizione normativa, introdotto, nelle more del giudizio di appello, con legge 103/2017, sosteneva che la nuova disposizione non potesse essere interpretata - già per il suo tenore letterale (*"rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"*), viepiù in virtù di una lettura costituzionalmente orientata - nel



senso della sua applicabilità ai processi celebrati in primo grado con le forme del rito abbreviato, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, in cui mai vi è stata istruzione dibattimentale. Essa, dunque, sarebbe ontologicamente incompatibile con la sostanza del rito alternativo, che presuppone la rinuncia dell'imputato all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti ed accettazione della decisione sulla scorta dei soli atti d'indagine.

In via subordinata, laddove la Corte non avesse inteso aderire a tale interpretazione, i Sostituti Procuratori Generali sollevavano questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 603 Co. 3 *bis* c.p.p., sotto diversi profili:

- violazione del co. 2 dell'art. 111 Cost., secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo, poiché irrazionale sarebbe procedere sempre all'assunzione di tutte le prove dichiarative, laddove la sentenza di primo grado evidenzia palesi errori valutativi non richiedenti - né secondo una prospettiva di conferma, né secondo una prospettiva di *reformatio in peius* - una nuova assunzione delle prove, giacché palesemente superflua;

- violazione dell'art. 81, co. 3 Cost., secondo cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Laddove il nuovo co. 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p. - con le importanti rinnovazioni d'istruzione dibattimentale che, come nel presente processo, prospettino un relevantissimo impegno economico - non sia a costo zero, deve ritenersi che, in assenza di una relazione tecnica che dia conto della sua neutralità finanziaria (necessaria per i decreti legislativi di attuazione, posto che dall'attuazione della nuova legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri), sia illegittima, poiché determinante un aumento di udienze, di indennità per giudici popolari e testimoni, di onorari per periti, trascrittori e interpreti, di costi per le videoconferenze, per i gratuiti patrocini, per la traduzione dei



detenuti, da cui deriverebbero spese pubbliche incalcolabili e non coperte;

- violazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. E tale diritto sarebbe violato ogni qualvolta, a fronte della scelta difensiva di accedere al rito abbreviato confidando nell'inconsistenza probatoria degli atti d'indagine, la difesa resti esposta al rischio, anzi alla certezza, in caso d'assoluzione, della nuova assunzione di quelle stesse prove in sede d'appello e di una loro nuova rivalutazione d'ufficio, ben potendo quelle stesse fonti dichiarative essere sollecitate in sede d'appello a chiarire circostanze rimaste inesplorate. A tale riguardo i P.G. hanno richiamato sia il principio della giurisprudenza convenzionale secondo cui: *"Quando negli ordinamenti esistono procedure alternative e queste vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esso connessi"* (Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009, par. 139), sia la sentenza della Cass. II sez. n. 47015 del 2016, secondo cui la rinuncia dell'imputato ad avvalersi di un processo fondato su principi diversi da oralità ed immediatezza è stata ritenuta dalla Consulta attuazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Cost. (Corte Cost. n. 265/1994, 333/2009, 273/2012, 139/2015): *"una libertà particolarmente estesa nel rito abbreviato e codificata dall'art. 428 c.p.p. nella parte in cui sottrae al Giudice ed al pubblico ministero qualsiasi potere di controllo o veto sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato"*. Trasformare in ordinario ciò che l'imputato ha chiesto venisse definito in abbreviato sarebbe lesivo delle ragioni della difesa, posto che la riduzione della pena è soltanto una delle ragioni che inducono un imputato a chiedere la definizione con rito alternativo;

- violazione dell'art. 111, co. 1, Cost. secondo cui *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"*, riserva di legge rafforzata in materia di formazione della prova dal co. 5, secondo cui è *"la legge che regola i casi per i quali la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita"*. Una riserva di legge di questo tipo costituirebbe, ad avviso dei Sostituti Procuratori Generali, un forte limite ad operazioni ermeneutiche illogiche, quale quella di disporre una rinnovazione di un'istruttoria dibattimentale che non v'è mai stata, e distoniche rispetto all'architettura complessiva del codice, che disciplina in modo diverso il giudizio abbreviato.

Ove la Corte d'Appello avesse ritenuto sia di disattendere la linea interpretativa che esclude l'applicazione del nuovo art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. al processo in esame, poiché celebrato in primo grado con rito abbreviato, sia i profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati, i Sostituti Procuratori Generali chiedevano, in via subordinata, che venissero rinnovate (*rectius* assunte per la prima volta) tutte quelle prove sulle quali *"Il Giudice non ha manifestato una sicura conclusione"*, fonti specificatamente elencate da pag. 25 a pag. 27 della memoria depositata in atti.

La difesa delle parti civili appellanti (Comune di Firenze e Associazione delle Vittime della Strage di Via del Georgofili), l'Avv. Danilo Ammannato, con memorie - cui integralmente si rimanda - depositate in data 18 luglio 2017 ed 8 settembre 2017, formalizzava, in ossequio all'art. 603, Co. 3 *bis*, c.p.p., richiesta di rinnovazione dell'istruzione probatoria mediante l'esame di diciotto dichiaranti, meglio indicati in atti, le cui deposizioni sarebbero decisive ai fini del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.



La difesa dell'imputato, a sua volta, depositava in udienza note a cui si rimetteva, illustrandole oralmente, ed in particolare deducendo:

- l'inammissibilità dell'appello del P.M., privo di specificità e congruenza, poiché limitato ad una richiesta generica di rinnovata verifica del compendio probatorio contenuto nel fascicolo processuale, senza fare alcun cenno alla posizione personale dell'imputato;

- la sussistenza di un obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto a fronte di specifiche deduzioni dell'impugnante circa la valutazione fatta dal Giudice di primo grado su di una o più prove dichiarative, decisive ai fini dell'eventuale *overruling*, specifiche deduzioni che, nel caso in esame, sarebbero mancate. Dunque, in presenza di un atto d'appello totalmente privo di specificità, in cui nessuna doglianza era rivolta alla sentenza in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, se si dovesse applicare automaticamente il meccanismo di cui all'art. 603, co. 3 *bis*, c.p.p. l'imputato *"si verrebbe a trovare nella paradossale condizione di dovere affrontare un lungo processo ordinario (surrogatorio del primo svoltosi in abbreviato) contro la propria intenzione"*. La nuova norma, interpretata sistematicamente, non avrebbe mai potuto essere intesa alla stregua di un rigido ed inderogabile automatismo, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione, del principio della ragionevole durata del processo e di quelle stesse garanzie difensive volte a tutela del *"giusto processo"* in ragione delle quali la nuova normativa aveva visto la luce (si richiamava sul punto la relazione conclusiva della Commissione Canzio, secondo cui: *"l'introduzione del c. 3 bis è inoltre intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con la garanzia del fair trial, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo"*). In

sostanza, affermava, ancora, la difesa del Mannino, il meccanismo introdotto dalla recente riforma del codice di procedura penale non è altro che una forma di garanzia dell'imputato e del suo diritto a che la valutazione delle prove dichiarative - su cui potrebbe fondarsi il ribaltamento dell'assoluzione ottenuta in primo grado - sia conforme al criterio generale dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*' e ai principi, anch'essi dotati di copertura costituzionale, dell'oralità e dell'immediatezza della prova (Cass. S.U. 26 novembre 2015, Dasgupta), tant'è vero che tutte le sentenze emesse sul punto riguardano casi in cui la violazione del principio del giusto processo si è verificata a danno dell'imputato, condannato in appello sulla base di una semplice rilettura delle dichiarazioni testimoniali e che l'orientamento in questione opera nei soli casi di condanna in appello e non nell'ipotesi opposta.

Da tali premesse deriverebbe, ad avviso della difesa, che la nuova norma - posta a tutela di un diritto soggettivo dell'imputato da costui rinunciabile - non possa trovare applicazione anche quando - come nel caso di specie - l'assunzione dei testimoni contrasti con le specifiche esigenze dell'imputato e sia da questo espressamente rifiutata, soprattutto quando il predetto sia stato giudicato in primo grado sulla base di prove meramente cartolari, in virtù della scelta di un rito contratto. Sul punto venivano richiamate le sentenze del Giudice di Strasburgo nel caso Kashlev e. Estonia (26 aprile 2016, ric. n. 22574/08), ove si afferma che la mancata rinnovazione non comporta violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. quando sia dovuta all'inequivoca volontà dell'imputato di rinunciarvi, manifestata anche tacitamente (cfr. par. 41 e 43 della motivazione) e la sentenza nel caso Chiper contro Romania (27 giugno 2017, ric. N. 22036/10), ove è stata valorizzata l'espressa rinuncia a tale facoltà da parte dell'imputato.

Dunque, un'interpretazione conforme alle norme costituzionali e convenzionali della regola in esame, dovrebbe essere quella che ne ammette la deroga quando l'imputato, attraverso la scelta del rito, manifesti la volontà che il giudizio si celebri in forma contratta, e, quindi, cartolare.

In via subordinata, la difesa parimenti sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, co. 3 *bis* c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 co. 1, Cost. nella parte in cui non prevede che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non si proceda quando l'imputato vi abbia rinunciato in ragione della scelta del rito.

Rinviato il processo all'udienza del 24 ottobre 2017 per ulteriori interlocuzioni delle parti, la difesa dell'imputato - deducendo, ivi, con specificità anche in ordine alle subordinate richieste di rinnovazione dell'istruzione formalizzate dai Sostituti Procuratori Generali alla precedente udienza - ribadiva la questione di legittimità costituzionale come formulata all'udienza del 13 settembre 2017 e manifestava una ferma opposizione alla, in via subordinata dedotta dai P.G., elefantica richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione di più di cinquanta testimoni, oltre che degli imputati in procedimento connesso e dell'imputato Mannino, logicamente incompatibile con le richieste formulate dai Sostituti P.G. in via principale, viepiù conseguenza negativa di un atto d'appello che difetterebbe di specificità e che manifesterebbe una generica insoddisfazione verso la decisione di primo grado, chiedendone una revisione globale e delegando al Giudice dell'impugnazione il compito di individuare le questioni decisive (che l'appello non focalizzerebbe con adeguata precisione), sulle quali procedere alla globale rinnovazione della prova. Cioè a dire che la genericità dei motivi in maniera inammissibile concorrerebbe a determinare una proliferazione dell'attività di rinnovazione



dell'istruzione dibattimentale in appello, dovendo la Corte colmare le lacune non solo del primo Giudice ma anche dei p.m. appellanti.

La difesa si opponeva, poi, all'acquisizione delle ulteriori emergenze probatorie relative all'esame di Onorato Francesco ed alla trascrizione delle intercettazioni in carcere tra Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità precisate in premessa (prove formate nell'ambito del parallelo procedimento in Corte d'Assise a carico dei coimputati del Mannino), giacché inammissibile perché: non oggetto di richiesta di rinnovazione coll'atto d'appello; non riguardante prove sopravvenute, ma già note ai p.m. al momento della redazione dell'atto d'appello né, infine, assolutamente necessarie ai fini della decisione.

La difesa dell'imputato si opponeva, altresì, alle richieste istruttorie contenute nelle memorie della difesa di parte civile Comune di Firenze e Associazione delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili depositate, rispettivamente, in data 18 luglio 2017 ed 8 settembre 2017, poiché anch'esse contenenti la richiesta di assumere la testimonianza di un numero molto cospicuo di soggetti, affette dagli stessi vizi della richiesta del P.G., viepiù acuiti dall'assoluto difetto di specificità dell'impugnazioni delle parti civili. La decisività, in concreto, delle prove richieste, a fronte di appelli che non contengono argomenti decisivi, si risolverebbe, ad avviso della difesa, nella richiesta alla Corte, inammissibile, di celebrare da capo un dibattimento in secondo grado su tutti gli argomenti ritenuti rilevanti, e non solo decisivi.

All'udienza del 24 ottobre 2017 i Sostituti Procuratori Generali chiedevano, peraltro, un ulteriore termine per individuare meglio e partitamente tutti i documenti di cui avevano chiesto l'acquisizione alla precedente udienza e, rinviato il processo alla successiva udienza del 7 dicembre 2017, ivi depositavano un

elenco riepilogativo, con le indicazioni per il rinvenimento in atti di tutte le prove richieste.

A quest'ultima udienza i difensori di parte civile e la difesa dell'imputato prestavano il consenso all'acquisizione di tutti gli ultimi documenti oggetto della richiesta del Sostituto P.G.; la difesa dell'imputato, per parte sua, versava in atti, ai fini dell'acquisizione, ulteriori documenti, come da allegato indice, già oggetto di richiesta innanzi al G.U.P. e la Corte rinviava per lo scioglimento della riserva, all'udienza dell'8 febbraio 2018, nel corso della quale veniva pronunciata l'ordinanza di cui di seguito si riporta lo stralcio della parte motiva.

"[...]

1. Sulla eccepita inapplicabilità dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove venga impugnata una sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato prevista dall'art. 603 comma 3 bis C.P.P.

Va premesso che il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., Introdotto con legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è norma processuale, alla quale, in difetto di disposizione transitoria o intertemporale, si applica pacificamente il principio "*tempus regit actum* ", con la conseguenza che essa, dalla data della sua efficacia, trova applicazione nei procedimenti di appello pendenti su impugnazione del P.M. avverso una sentenza assolutoria di primo grado. Va, poi, puntualizzato che la norma ovviamente si inserisce in un sistema processuale che, prevedendo un doppio grado del giudizio di merito, delinea il giudizio di appello quale *revisio prioris instantiae*, sancendo l'art. 605 c.p.p. che il giudizio di appello può concludersi o con conferma o con riforma della sentenza appellata, la quale costituisce il punto di riferimento per la decisione di secondo grado, che è altresì condizionata, nei suoi contenuti redazionali,



dal principio devolutivo sancito dall'art. 597 comma I c.p.p. e, quanto all'appello del P.M., dai principi di cui al comma II della medesima norma, diversificati a seconda se la decisione impugnata è di condanna o di assoluzione. Ed in questa ottica la disposizione in esame va correlata alla disciplina di cui all'art. 581 c.p.p., attinente alla *"Forma dell'impugnazione"*, non a caso anch'essa modificata, con la previsione, a pena di inammissibilità, di un'enunciazione specifica: *"a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.*

Tanto, però, non conduce a ritenere, a sua volta, inammissibili gli atti di appello proposti in questa sede dal P.M. e dalle parti civili - come eccepito dalla difesa dell'imputato - in quanto essendo stati proposti anteriormente alla modifica dell'art. 581 c.p.p., anch'essa norma processuale, per essi trova applicazione il previgente testo della norma, sicuramente meno restrittivo.

Va parimenti osservato che, dal complesso di tutte le citate disposizioni normative, si ricava che, pur prevedendo la nuova norma un'obbligatoria rinnovazione delle prove di natura dichiarativa *"nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento"*, tale obbligatorietà è correlata ai *"motivi attinenti alla valutazione"* della predetta prova.

Dal complesso sistematico sopra sinteticamente ricostruito consegue che non tutte le prove dichiarative debbano essere rinnovate ma solo quelle la cui valutazione effettuata dal primo Giudice sia contestata nell'atto di appello e che assuma la qualità di *"prova decisiva"*, ossia di prova la cui valutazione abbia condotto il primo Giudicante alla pronuncia assolutoria e che,

nella logica dell'impugnante, risulti decisiva per il ribaltamento della pronuncia assolutoria.

Il che vale senz'altro a far ritenere che, secondo quest'assetto normativo, sia stato il legislatore a positivizzare, con il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., la regola dell'assoluta necessità della rinnovazione probatoria, nel caso di appello con il quale si contesti la *"valutazione di una prova dichiarativa"* accompagnata dalla indicazione dei motivi specifici per i quali è elevata l'impugnazione.

Ed allora, è chiaro che, non essendo prevista alcuna facoltà discrezionale, tanto rende il Giudice di appello obbligato alla rinnovazione nella misura in cui viene evidenziata, nella tesi dell'appellante, la *"decisività"* dell'assunzione della prova ai fini del chiesto ribaltamento in ordine alla sua valutazione.

Dunque, nessuna valutazione anticipatoria sul *"merito"* del giudizio è richiesta al Giudice di appello, ma solo quella sulla *"decisività"* della prova a fini della valutazione delle ragioni esposte dall'appellante.

Pertanto, la rinnovazione è sempre delimitata da tale parametro e, in questa fase, attiene solo alla valutazione della prospettazione della sua *"decisività"*. Da tanto va nettamente distinto il giudizio sulla valutazione, necessariamente successiva alla assunzione della prova dal punto di vista contenutistico, all'evidenza conseguente al criterio epistemologico della sua assunzione diretta.

Venendo, ora, al punto cruciale della questione sottoposta dalle parti al Collegio, ossia quella dell'inapplicabilità della norma al giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato non condizionato, com'è nel caso di specie, va escluso - secondo la Corte - che il mero dato letterale, ossia il testuale riferimento alla *"rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"*, sia dirimente

nell'escludere la sua applicabilità a processi in cui in primo grado si è proceduto con le forme rito abbreviato senza condizioni.

Ed invero, la norma ha il medesimo tenore testuale dei precedenti commi dell'art. 603 c.p.p., ove pure si riporta la medesima espressione, che sono pacificamente sempre stati applicati anche ai giudizi di appello di procedimenti svoltisi con rito abbreviato in primo grado.

Dunque, l'interpretazione letterale, in questo caso, va combinata con quella logico sistematica, che conduce a ritenere la norma applicabile ad ogni tipo di giudizio.

Tale conclusione, peraltro, appare in perfetta linea con l'evoluzione legislativa che ha interessato il rito abbreviato a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 27-31 della Legge 16.12.1999, n. 479, che hanno radicalmente trasformato la disciplina del procedimento speciale di cui agli artt. 438-443 del codice di rito, in termini tanto profondi da fare sostenere che si è verificata una "*palingenesi*" dell'istituto, in quanto l'esercizio della facoltà dell'imputato di ottenere che il processo sia definito allo stato degli atti non è più condizionato dall'assenso del pubblico ministero e, quando manchi un'istanza di ammissione di prove, la volontà dell'imputato crea nel Giudice dell'udienza preliminare l'obbligo di disporre il giudizio abbreviato, salvo il potere di integrazione probatoria "*ex officio*", allorché ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., il Giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti [cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43451 del 07/10/2004 Ud. (dep. 05/11/2004) Rv. 230057, *ex plurimis*].

Dunque il giudizio abbreviato è, allo stato attuale, un giudizio solo tendenzialmente a prova contratta, nel quale non v'è limite ai poteri integrativi d'ufficio del Giudice, laddove non gli sia possibile decidere allo stato degli atti.

Del resto, anche prima della riforma del 1999, le norme sul giudizio abbreviato richiamavano espressamente la possibilità ex

ufficio di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. Ci si riferisce all'art. 443 del codice ed al richiamo da questo operato all'art. 599, il cui terzo comma richiama, a sua volta, l'art. 603 c.p.p.

*C'è, invero, chi ha osservato che una siffatta linea argomentativa presta il fianco all'obiezione che la catena di rinvii presenta soluzione di continuità interrompendosi all'altezza dell'ultimo anello: infatti, se è vero che l'art. 443 richiama l'art. 599, è altrettanto certo che la prima disposizione si limita a rinviare alle "forme", ossia alle sole modalità di trattazione dell'appello secondo lo schema dell'udienza in camera di consiglio. Dunque, il riferimento ai contenuti del giudizio di secondo grado e ai poteri del Giudice può raggiungere un livello di sicura affidabilità ermeneutica soltanto leggendo l'argomento testuale e formale della serie di richiami alla luce dell'enucleazione dei tratti di fondo del modello di processo penale accolto nell'ordinamento positivo e chiarendo, in tale ottica, le posizioni e i poteri delle parti e del Giudice rispetto alla *res iudicanda*. E' significativo, a tale riguardo, che già le Sezioni Unite nel 1995 (Clarke) - dunque ben quattro anni prima dell'introduzione legislativa dei poteri integrativi probatori d'ufficio del G.U.P. in sede d'abbreviato - giustificassero la necessità della rinnovazione dell'istruzione probatoria in sede d'appello anche per quei riti che, come l'abbreviato, non avevano avuto alcuna istruzione dibattimentale, così motivando a tale proposito: *"È ovvio.., che tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati e che esso non può riguardare i poteri di iniziativa ex officio di cui il Giudice è direttamente investito dalla legge in vista del superiore interesse della ricerca della verità:" di talché la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e poteri del**



Giudice in ordine alle prove implica che l'inerzia e la rinuncia delle prime, restano prive di negativa incidenza sui poteri del Giudice (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, cit.), finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255). Dalla trasposizione di tali principi alla tematica dei poteri del Giudice di appello nel rito abbreviato si evince, in termini lineari e assolutamente consequenziali, che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del Giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit.). Per contro, deve reputarsi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella dell'istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente (Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470), ma anche, e soprattutto, per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno consentito l'adozione del giudizio abbreviato: ond'è che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al Giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della "assoluta necessità" [Sez. U., Sentenza n. 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996) Rv. 203427].



E successivamente alla riforma del 1999, tale principio è stato vieppiù confermato, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente ammesso che il Giudice di appello potesse esercitare, entro l'ambito delineato dall'art. 603 cod. proc. pen., i poteri officiosi di integrazione probatoria anche in sede di impugnazione di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato: *"essendo tale esercizio compatibile con la natura del rito che consente al Giudice l'integrazione delle prove acquisite, come è peraltro attestato, con riguardo al giudizio abbreviato, dal rinvio espresso che esso opera alle disposizioni di cui agli artt. 441, escluso il comma terzo, 442 e 443 cod. proc. pen."* [Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233090].

A seguito, dunque, della nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen. - che non condiziona più l'ammissione al rito al consenso del P.M. ed alla decidibilità allo stato degli atti - è stata ritenuta possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'"istruttoria dibattimentale" da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Simek), ma non da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti. In tal caso gli è stata, tuttavia, comunque riconosciuta la possibilità di sollecitare il Giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3.

La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba), comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il Giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis), sicché, come già

ribadito, deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, ma non, a contrario, che il Giudice non possa disporre *ex officio* ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p.

L'interpretazione nomofilattica più recente del dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello a seguito di assoluzione in primo grado ed impugnazione del P.M. prima che venisse definitivamente positivizzato nell'art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. è, poi, ancora una volta, nel senso della sua applicabilità anche al giudizio abbreviato.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente pronunciata sul punto [Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269785, Patalano], affermando il principio secondo cui: *"È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S. C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi).*

Tale decisione, in buona sostanza, ha ribadito quello che una precedente sentenza delle medesime Sezioni Unite (ossia la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016 - Rv.



267486 Imp. Dasgupta) aveva espresso, sia pure in un *obiter dictum*, e che non aveva trovato il favore delle Sezioni semplici, tanto che la Sez. 3, con sentenza n. 43242 del 12 luglio 2016, aveva ritenuto non vincolante.

Invero, nella citata sentenza Patalano, le Sezioni Unite, sviluppando con riguardo al rito abbreviato il *dictum* delle precedenti Sezioni Unite Dasgupta, hanno ancorato la conclusione al "*principio generalissimo*" che la condanna può essere pronunciata solo quando è stata raggiunta la prova "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" che governa il processo penale, direttamente collegato al principio costituzionale di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. comma 2.

Dunque, l'obbligo di rinnovazione istruttoria non nasce tanto dalla portata delle sentenze della Corte di Strasburgo in merito all'applicazione dell'art. 6 della C.E.D.U., quanto, prima ancora, dal rispetto del criterio generalissimo ispiratore della decisione del Giudice penale che implica "*l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogni qualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il Giudice d'appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo Giudice ai fini dell'assoluzione*".

In forza di tale principio la motivazione di una sentenza *in peius* d'appello, pronunciata sulla scorta di una valutazione solo cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo Giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti e, dunque, fuorviante viene ritenuto l'argomento relativo alla necessità di una simmetria fra metodi istruttori praticati in primo e secondo



grado, perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di ogni ragionevole dubbio.

Dunque, laddove il Giudice di appello sia chiamato a verificare le ragioni per eventualmente riformare una sentenza assolutoria, *"non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo Giudice, occorrendo invece "una forza persuasiva superiore", capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza.*

La regola "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende dunque (ben al di là della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del Giudice) percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova".

In tale prospettiva, peraltro, non si è mancato di sottolineare *"la stretta correlazione, dinamica e strutturale, tra tale regola basilare e le coesistenti garanzie proprie del processo penale: presunzione di innocenza dell'imputato, onere della prova a carico esclusivo dell'accusa, obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse", intese quali "coordinate regolatrici del giusto processo".*

Pertanto, l'assoluzione pronunciata dal Giudice di primo grado *"travalica ogni pretesa di simmetria. Essa, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, pretende che si faccia*



ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile; sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria... perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di "ogni ragionevole dubbio".

E, sul punto, si è anche precisato che "risulta evidentemente recessiva, rispetto a una simile evenienza, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio.

L'avvenuta "costituzionalizzazione del giusto processo" induce, inoltre, a configurare il giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, pur se a seguito del rito abbreviato, un "nuovo" giudizio, in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato può essere superato, come già osservato, solo impiegando il metodo migliore per la formazione della prova.

L'appello in tal caso non si risolve, infatti, in una mera sede di valutazione critica, in fatto e in diritto, dei percorsi motivazionali del Giudice di primo grado, ma in un giudizio "asimmetrico" rispetto a quello di primo grado nel quale è comunque necessaria un'integrazione probatoria, non più da considerare in termini di eccezionalità rispetto ad un primo grado di giudizio connotato dalla presunzione di regolare esaustività dell'accertamento...".

In tale contesto temporale è stato pensato dal legislatore il nuovo comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., sulla cui interpretazione, poi, rileva il provvedimento di restituzione degli atti - da parte del Primo Presidente della Corte Cassazione alla Seconda Sezione

Penale - nel giudizio in cui è stata sollevata la questione, da rimettere alle Sezioni Unite, così formulata: *"se nel processo con rito abbreviato la condanna in appello di imputati assolti in primo grado, fondata sulla rivalutazione di elementi già presenti agli atti (intercettazioni) e sulla rinnovazione parziale del dibattimento, attraverso l'esame di due collaboratori di giustizia, che hanno fornito informazioni su dati di contesto, comporti la necessità di procedere all'esame delle persone offese che hanno sporto denuncia in ordine ai fatti incriminati, in conformità del principio di diritto espresso dalle S.U. Patalano (sentenza n. 18620/2017), ovvero se tale principio non risulti superato alla luce del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, norma che, sotto il profilo letterale, escluderebbe l'obbligo di rinnovare le prove cartolari, contemplando soltanto la necessità di far rivivere l'oralità dell'assunzione"*.

Il Presidente della Corte di Cassazione ha restituito gli atti ai giudici della Seconda Sezione, invitandoli alla rivalutazione circa l'effettiva ricorrenza dei presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite *"alla luce dei principi affermati all'esito dell'udienza del 21 dicembre scorso"* (S.U. 21.12.2017) e nell'attesa delle relative motivazioni.

In esito alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno, infatti, affrontato la seguente questione: *«Se il Giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado»*.



Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa: "...*Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il Giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il Giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del Giudice di primo grado*" [si veda da ultimo Cass., Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.m. imp. Troise].

A fronte, dunque, delle recente interpretazione nomofilattica delle S.U. delle norme relative alla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello, accedere all'interpretazione proposta dal P.G. di Palermo e dalla difesa dell'imputato, costituirebbe una palese violazione di legge, salva l'ipotesi del contrasto del novellato co. 3 bis, successivo alla sentenza cd. "Patalano", con la Costituzione [...].

Va, poi, ulteriormente precisato che, nel corso del giudizio e dopo l'ordinanza di questa Corte territoriale fin qui richiamata, sono state depositate le motivazioni della sentenza da ultimo citata (Cass., Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.m. imp. Troise).

Con tale decisione i Giudici del Supremo Collegio hanno ulteriormente chiarito che in ipotesi di totale *reformatio in melius* non viene in gioco il principio del ragionevole dubbio, il quale costituisce il cardine su cui poggiano le sentenze Dasgupta e Patalano. Non a caso, il canone dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*" è riferito dall'art. 533 c.p.p. esclusivamente alla

sentenza di condanna, laddove invece l'art. 530 c.p.p., che disciplina l'epilogo assolutorio, esprime un principio opposto: ai sensi del secondo comma, il giudice deve assolvere quando un dubbio sussiste e non può essere superato.

Di talché, presunzione di innocenza e ragionevole dubbio *«impongono soglie probatorie asimmetriche»* in rapporto alla tipologia di decisione: la *«certezza della colpevolezza»* per condannare, il *«dubbio processualmente plausibile»* per assolvere.

Peraltro, i supremi giudici evidenziano come la tipologia di decisione, rilevante in concreto, produca ricadute sul piano della motivazione rafforzata della sentenza di appello.

In caso di ribaltamento dell'assoluzione in condanna, il giudice di secondo grado è tenuto ad argomentare la *«plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie»* del giudizio di prime cure. Nell'ipotesi opposta, il giudice di appello può invece limitarsi *«a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto»*, *compiendo un'opera di natura demolitiva. Il dubbio ragionevole, che conduce a ribaltare la sentenza di condanna di primo grado, deve non solo rispondere «a criteri dotati di intrinseca razionalità», ma anche venire giustificato «con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo».*

Il principio di immediatezza finisce, allora, per divenire recessivo, per essere svalutato, ogniqualvolta il principio del superamento di *«ogni ragionevole dubbio»* non venga in rilievo.

La Corte, inoltre, nel richiamare alcune fra le più rilevanti pronunce della Corte Edu in materia, precisa come il principio di oralità sia stato da quei giudici riferito sempre all'ipotesi di ribaltamento dell'assoluzione in condanna, giammai a quella opposta. Ciò conferma che la mancata escussione dei testi

decisivi non determina necessariamente una violazione dell'equità processuale: *«occorre, invece, verificare la specifica forza probante delle singole testimonianze nella ricostruzione dei fatti di causa, con il logico corollario che anche una motivata esclusione dell'utilità di una nuova deposizione può ritenersi sufficiente ai fini del vaglio sulla complessiva equità del procedimento, ove il giudice dell'impugnazione abbia specificamente argomentato in merito alle ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi dal precedente verdetto assolutorio»* .

Escluso, allora, che il comma 3-bis, art. 603, c.p.p., possa trovare applicazione in ipotesi di *reformatio in melius*, al giudice di appello, come è naturale, è sempre consentito ricorrere ai meccanismi di cui ai commi 1 e 3 del suddetto articolo.

Trattasi, tuttavia, di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice di seconde cure, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere *ex officio* alla integrazione del quadro probatorio (comma 3).

Pur a seguito delle modifiche operate dal legislatore, dunque, una lettura combinata delle diverse ipotesi enucleate nell'art. 603 c.p.p. non osta a una eventuale, diretta rivalutazione del contenuto delle prove dichiarative sulle quali si basa la sentenza di condanna.

Nell'ipotesi considerata, il giudice del gravame, non essendo obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ben può assolvere l'imputato senza procedere a una nuova assunzione delle dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di condanna concluso in primo grado, *«purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuto»*.



Quanto sopra esposto ha poi imposto alla Corte di valutare se ricorressero *"i canoni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel presente giudizio delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in subordine, dal P.G. e dalla difesa"*.

Di seguito si riporta la parte dell'ordinanza che tali questioni ha affrontato.

"[...] 2. Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. e dalla difesa dell'imputato

Preliminarmente va ricordato che, ribadendo quanto affermato nella sentenza Dan contro Moldavia, recentemente la Corte E.D.U. (nella causa Loreface contro Italia, provvedimento del 29.6.2017, riguardante proprio una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, sia pure in un giudizio dibattimentale), ha riaffermato i principi già in precedenza espressi, tanto enunciando:

"Si deve constatare che, nel caso di specie, la corte d'appello di Palermo non si è limitata a una nuova valutazione di elementi di natura meramente giuridica, ma si è pronunciata su una questione di fatto, ossia la credibilità delle deposizioni di X e Y, modificando in tal modo i fatti considerati dal Giudice di primo grado. Secondo la Corte, un tale esame implica, per le sue caratteristiche, una presa di posizione su fatti decisivi per la determinazione della colpevolezza del ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Igual Coli c. Spagna, n. 37496104, § 35, 10 marzo 2009, Marcos Barrios, sopra citata, § 40, e si veda, a contrario, Les. c. Romania (dec.), n. 28841/09, 13 settembre 2016).

42. A tale proposito, la Corte osserva che, per giungere a queste conclusioni, la corte d'appello non ha proceduto a una nuova audizione di X e Y, ma si è limitata a esaminare le dichiarazioni di questi ultimi come registrate nei verbali inseriti



nel fascicolo (si veda, mutatis mutandis, Dan, sopra citata, § 32).

43. Tenuto conto della posta in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta che le questioni che la corte d'appello di Palermo doveva dirimere prima di decidere di condannare l'interessato invalidando il verdetto di assoluzione del tribunale di Siacca potessero, per motivi di equità del processo, essere esaminate in maniera adeguata senza una diretta valutazione delle testimonianze a carico. La Corte rammenta che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato devono, in linea di principio, sentire di persona i testimoni e valutarne l'attendibilità (si veda Manoli, sopra citata, § 32 e, a contrario, Kashlev, sopra citata, §§ 48 50).

La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni (Dan, sopra citata, § 33)[...].

E' dunque in rapporto al rischio di un'ingiusta condanna in appello (sotto il duplice profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assoluzione in primo grado, che ha reso concreta la presunzione d'innocenza dell'imputato e della mancanza di contraddittorio), che trova giustificazione l'obbligo di rinnovare l'istruzione probatoria di cui all'art. 603 co. 3 bis c.p.p.

Va ulteriormente premesso che non ignora la Corte che, in data 20 dicembre 2017, la Corte d'Appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, co. 3 bis c.p.p. in relazione agli artt. 111 e 117 della Costituzione, evidenziando quanto segue:

- la rinnovazione dell'istruzione probatoria in sede d'appello relativamente ad una sentenza resa in primo grado all'esito del

giudizio abbreviato, inciderebbe, ingiustificatamente, sulla ragionevole durata del processo cui tutti gli imputati hanno diritto, viepiù coloro che fin dall'inizio scelgono una definizione cartolare e dunque contratta nei tempi, del giudizio;

- il rito abbreviato è costituzionalizzato dall'art. 111 della Cost. ed il diritto alla formazione della prova senza contraddittorio, consacrato nella scelta del rito abbreviato come previsto dalla legge, non potrebbe di certo limitarsi ad un solo grado di giudizio, pena l'irragionevole alterazione della simmetria - derivante dalla parità delle parti nel giudizio (cfr. Corte Cost. n. 26/2007) - tra il diritto dell'imputato alla riduzione di un terzo della pena per il rito e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa di utilizzare nel giudizio gli atti d'indagine preliminare cartolarizzati in atti;

- la norma violerebbe, inoltre, la norma comunitaria a copertura costituzionale - e dunque l'art. 117 Cost. - contenuta nella cd. "Direttiva vittime di reato", recepita con d.l. 212/2015, che impone che *"il numero di audizioni della vittima sia limitato al minimo"*.

Tuttavia l'individuazione della *ratio* sottesa all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello avverso una sentenza di assoluzione rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto della norma con l'art. 117 Cost.

L'esistenza di una sentenza di primo grado assolutoria rafforza significativamente la presunzione di innocenza che, da previsione astratta, diviene concreta ed impone di riassumere le prove decisive, impegnando il metodo che è ritenuto il migliore per la formazione e valutazione della prova.

È recessiva la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di

riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, che caratterizza la prova nel modello accusatorio.

Non ostante a tale conclusione le sentenze della Corte E.D.U. citate nella memoria difensiva ai fini di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (che se contraria contrasterebbe con l'art. 117 Cost.) dell'art. 603 Co. 3 bis c.p.p. Infatti, nella sentenza del 26.04.2016, Seconda Sezione Corte Edu, Caso KASHLEV contro ESTONIA, si afferma che:

"41. Tutte le prove devono normalmente essere prodotte in udienza pubblica, alla presenza dell'imputato, nel rispetto del contraddittorio. Esistono tuttavia delle eccezioni a questo principio. In linea generale, i paragrafi 1 e 3 lett. d) dell'art. 6 non possono essere interpretati nel senso che richiedono in tutti i casi che le domande siano poste direttamente dall'imputato o dal suo avvocato, attraverso un interrogatorio o con ogni altro mezzo, quanto piuttosto che l'imputato deve avere un'opportunità adeguata e appropriata di contestare e interrogare un testimone contro di lui, sia quando il testimone rende la sua dichiarazione, sia in una fase successiva. L'uso come prova delle dichiarazioni ottenute durante le indagini di polizia e le fasi di indagine giudiziaria non è di per sé incoerente con le disposizioni sopra citate, a condizione che i diritti della difesa siano stati rispettati.

42. Infine, la Corte rileva nuovamente che né la lettera né lo spirito dell'art. 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente, in modo espresso o tacito, al diritto alle garanzie di un processo equo. Tuttavia una tale deroga, per essere efficace ai fini della Convenzione, deve essere stabilita in modo inequivocabile ed essere accompagnata da



garanzie minime commisurate alla sua importanza. Inoltre, non deve essere contraria ad alcun interesse pubblico rilevante."

Dunque il principio rilevante affermato dalla Corte di Strasburgo è che i procedimenti a prova contratta (*"L'uso come prova delle dichiarazioni ottenute durante le indagini di polizia e le fasi di indagine giudiziaria"*) non sono incompatibili in sé e per sé col principio del "giusto processo", a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano rispettati e che la deroga non sia contraria ad alcun interesse pubblico rilevante.

Parimenti la Corte Edu nella sentenza del 27.6.2017, nel caso Chiper contro Romania, ha affermato:

"50. La Corte ribadisce che le procedure per l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione ai procedimenti di ricorso dipendono dalle caratteristiche della procedura in questione: si deve tener conto dell'intera procedura interna e del ruolo della Corte di Appello nell'ordinamento giuridico nazionale. Qualora un'udienza pubblica abbia avuto luogo in primo grado, l'assenza di audizione pubblica in appello può essere giustificata dalle particolarità del procedimento in questione, tenuto conto del sistema di ricorso interno, della portata del Giudice d'appello, del modo in cui gli interessi del ricorrente sono stati effettivamente sostenuti e protetti davanti a sé, e soprattutto della natura delle questioni che ha dovuto risolvere.

51. Gli Stati godono di grande libertà nella scelta dei mezzi per consentire al loro sistema giudiziario di rispettare i principi dell'art. 6 della Convenzione. [...]"

Tale seconda sentenza afferma, dunque, la libertà degli stati membri di perseguire la realizzazione del principio di cui all'art. 6 della Convenzione, tenendo conto del sistema procedurale interno e del ruolo della Corte d'Appello nell'ordinamento nazionale.



Nessuna delle due sentenze, all'evidenza, stabilisce l'incompatibilità assoluta del rito contratto con una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, laddove ci sia in gioco il superiore interesse pubblico all'accertamento della verità finalizzato all'adozione di una sentenza 'giusta', assunta cioè secondo il miglior canone di conoscenza epistemologico (oralità) ed al di là di ogni ragionevole dubbio. E tanto vale nel nostro sistema processuale, ove quello di appello è, nei limiti del *devolutum*, un giudizio di merito.

D'altronde, l'aver il legislatore nazionale ancorato, con il comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., l'obbligo della rinnovazione alle prove dedotte come decisive, nella logica della sentenza di primo grado, confutate nella loro valutazione dall'appellante, esclude che possa ritenersi manifestamente violato il canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., violazione che non può certo farsi discendere dalla eccezionale complessità di un singolo processo qual è quello odierno.

Parimenti risulta manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 603 comma 3 *bis* c.p.p. per contrasto con l'art. 24 Cost.

A fronte della *ratio* della nuova norma il P.G. di Palermo e la Difesa dell'imputato, sia pur con motivazioni parzialmente diverse, contestano, principalmente, il contrasto della nuova disciplina con l'art. 24 Cost. in quanto la scelta - insindacabile - del rito abbreviato e delle relative conseguenze (rinuncia alla prova orale, decisione allo stato degli atti, tempi ordinariamente contratti rispetto a quelli del dibattimento, riduzione di un terzo della pena) costituirebbe diritto irrinunciabile dell'imputato, insuscettibile di essere leso dalla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello che, in maniera irrazionale ed ontologicamente incompatibile con l'originaria scelta di un rito



contratto, determinerebbe un'asimmetria, non voluta dall'imputato, tra i due gradi di giudizio.

Giova in questa sede evidenziare, già in linea generale, che il diritto dell'imputato - attuativo del diritto di difesa - alla scelta del rito alternativo e dei connessi benefici, non può estendersi, neppure nel giudizio abbreviato di primo grado, fino ad impedire l'attività *ex officio* d'integrazione del materiale istruttorio da parte del G.U.P., laddove sia assolutamente necessaria ai fini della decisione, tanto a norma dell'art. 441 Co. 5 C.p.p.

Ma, ancora prima dell'attribuzione legislativa di tale potere - dovere al G.U.P., la pretesa simmetria tra giudizio di primo e secondo grado risultava essere stata già confutata, proprio in ragione dei differenti poteri del Giudice di appello rispetto a quello di primo grado nell'ambito del giudizio abbreviato, ad opera della già richiamata sentenza resa dalle Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427, che riportata nello stralcio di rilievo, così motiva:

"... Non è dubbio che il legislatore ha delineato il vigente codice di rito penale in riferimento al modello accusatorio e che tale scelta ha avuto profonda incidenza sulla configurazione del ruolo attribuito al Giudice e alle parti nello sviluppo dialettico del processo: da ciò traggono spunto le affermazioni ricorrenti in dottrina secondo cui l'attuale sistema processuale esalta i caratteri che sono propri di un "processo di parti" e, correlativamente, valorizza i poteri dispositivi dei quali esse sono investite, attribuendo al Giudice una funzione che coincide, in buona sostanza, con quella di un arbitro chiamato a garantire la osservanza delle regole che governano lo svolgimento delle attività processuali. Tali proposizioni, rispondenti, a grandi linee, al disegno sotteso alla legge delega n. 81 del 1987, risultano, tuttavia, fuorvianti se intese in una portata generalizzante e di indiscriminata absolutezza, posto che - come è stato lucidamente



segnalato da queste stesse Sezioni Unite - l'individuazione dei caratteri fondamentali dell'ordinamento processuale non deve essere compiuta seguendo schemi e moduli astratti ma deve necessariamente avvenire sulla base della disciplina positiva risultante, oltre che dalle norme del codice, dai principi e dai criteri direttivi enunciati dalla legge delega nonché dai principi sanciti dalla Costituzione (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, m. 191606). La correttezza di tale metodo di ricerca è avvalorata dall'art. 2 della legge 16/2/1987, n. 81 che, dopo avere stabilito che "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione", precisa che "esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono restando così confermato che le linee peculiari del sistema devono essere identificate sulla base delle concrete esplicazioni normative, senza aprioristiche generalizzazioni, nella consapevolezza che il modello accusatorio si conforma diversamente in relazione alle specifiche scelte del legislatore e al differente bilanciamento di interessi e di valori che ha determinato quelle scelte e non altre astrattamente possibili.

5. - Una delle più salienti espressioni della impronta accusatoria del processo è riscontrabile sul terreno della disciplina della prova. La direttiva n. 69 della legge delega prevede una "disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza": essa si è tradotta nell'art. 190, comma 1° del codice, che, con la significativa rubrica di "diritto alla prova", dispone che "le prove sono ammesse a richiesta di parte", riconoscendo, in tal modo, l'esistenza di un generale potere dispositivo delle parti alla cui iniziativa è rimessa l'acquisizione delle prove, e limitando il



controllo del Giudice alla verifica della inerenza dei mezzi probatori richiesti al thema decidendi e dell'assenza di divieti legali.

Tuttavia, al comma immediatamente successivo dello stesso art. 190 è precisato che "la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio". Resta con ciò esplicitamente confermato che nel codice vigente il sistema accusatorio non è stato recepito sino alle estreme implicazioni, che avrebbero postulato l'eliminazione di ogni residua traccia del principio inquisitorio, e che, in materia probatoria, accanto alla generale disponibilità delle prove ad opera delle parti, coesiste il potere del Giudice di ammettere di ufficio le prove ritenute indispensabili per la decisione, sia pure non in via generale ma nelle sole ipotesi prefigurate dalla legge. La presenza del potere di iniziativa del Giudice in materia probatoria trova il proprio referente in precisi principi costituzionali posti in luce nella giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui è stato chiarito che la configurazione di un assoluto potere dispositivo delle parti, senza l'interferenza di poteri integrativi del Giudice, non incide soltanto sul piano processuale dell'acquisizione delle prove ma finisce inevitabilmente per rendere disponibile la stessa tutela giurisdizionale, poiché "significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire, dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale" (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 11). Nell'ambito della stessa impostazione interpretativa, è stato altresì precisato che il conferimento al Giudice del potere di ammettere di ufficio prove necessarie ai fini della decisione è coesistente all'esigenza della ricerca della



verità che, affermata esplicitamente dalla direttiva n. 73 della legge delega, rappresenta un "fine primario ed ineludibile del processo penale" e comporta, come corollario di necessaria consequenzialità logica, l'attribuzione al Giudice di poteri di iniziativa probatoria in modo da supplire all'eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l'accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisione (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255, v. altresì Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 241)...".

Applicando tali principi al rito abbreviato, che nella sua evoluzione legislativa si è trasformato in un giudizio solo tendenzialmente a prova contratta, per come già esposto, consegue "che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del Giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit.) ... [...]".

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che non esiste un diritto dell'imputato ad inibire i poteri officiosi del Giudice finalizzati alla ricerca della verità ed all'accertamento dei fatti, neppure laddove costui abbia scelto il rito abbreviato [cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271163].

E' stato affermato, addirittura che "nel giudizio di appello, è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul



trattamento sanzionatorio. (Fattispecie, nella quale la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del Giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione) [Sez. 1, Sentenza n. 17607 del 31/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 266623]. In motivazione la Suprema Corte ha affermato: "le regole di ripartizione dell'onere dimostrativo - nel vigente sistema processuale e costituzionale - pongono a carico dell'accusa la necessità di fornire la prova non solo della attribuzione materiale del fatto all'imputato ma della sua ipotizzata qualificazione giuridica e lì dove emergano - sul piano oggettivo - dei dubbi di qualificazione (o di sussistenza di circostanze accessorie influenti quantomeno sul trattamento sanzionatorio) il mancato superamento, in fatto, del dubbio giova necessariamente all'imputato (circa la estensione del criterio del ragionevole dubbio agli aspetti di qualificazione o agli elementi circostanziali, tra le altre, Sez. IV 14638 del 9.1.2014, rv. 262145). Tale regola di giudizio, peraltro, non può dirsi affievolita lì dove il procedimento venga definito con adozione - come nel caso in esame - del rito abbreviato.[...]. la fisionomia normativa assunta sin dal 1999 dal giudizio abbreviato (legge n. 479 del 16.12.1999) attribuisce al Giudice, già in primo grado, il potere/dovere di completamento dei materiali istruttori in tutte le ipotesi di non decidibilità allo stato degli atti (art. 441 co. 5 cod. proc. pen.). Ora, il parametro normativo della non decidibilità va ritenuto sussistente in tutte le ipotesi in cui i materiali istruttori già raccolti - pure nella idoneità in tema di attribuzione della condotta materiale all'imputato - risultino



inidonei a stabilire, con il dovuto grado di certezza, se i fatti accaduti «corrispondano» alla ipotizzata qualificazione giuridica della condotta, così come risultino inidonei ad esprimere una compiuta cognizione degli antecedenti causali del fatto, lì dove gli stessi rilevino a fini di più ampio inquadramento degli accidentalia delicti. Ove il Giudice di primo grado abbia, pertanto, ritenuto di non esercitare il potere attribuito dall'art. 441 co. 5 cod .proc. pen., la decisione può risultare - come nel caso in esame - viziata sotto il profilo della non corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 co. 1 cod. proc. pen. (ragionevole dubbio) o anche sotto il profilo della immutata qualificazione giuridica del fatto (art. 521 co. 1 cod proc. pen.) con riproposizione dei temi nel giudizio di secondo grado in chiave di possibile utilizzo del potere istruttorio di cui all'art. 603 co.3 cod. proc. pen. (e con relativa sindacabilità in sede di legittimità del diniego di rinnovazione istruttoria, come ribadito, tra le altre, da Sez. VI n. 30774 del 16.7.2013, rv 257741). In tal senso, si ritiene di ravvisare, nel caso in esame, una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (sul tema, tra le altre, Sez. III n. 12853 del 13.2.2003, rv 224865)...sulla ricostruzione complessiva della dinamica del fatto in chiave di conferma o meno della qualificazione giuridica ipotizzata dall'accusa e di sussistenza o meno della circostanza attenuante della provocazione (esclusa, sia in primo che in secondo grado tramite passaggi motivazionali del tutto apodittici).[...].

Ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato, anche se declinato nella scelta del rito abbreviato semplice, non può in alcun modo determinare arbitrariamente la paralisi dei poteri officiosi del Giudice volti all'accertamento della verità, né in primo grado, come stabilito dal legislatore, né in sede d'appello, men che mai nell'ipotesi di appello del P.M. avverso una sentenza assolutoria per il ribaltamento della quale, proprio in



ossequio alla presunzione d'innocenza, non basta una motivazione che si limiti a sostenere come plausibile l'ipotesi contraria rispetto a quella sposata dal Giudice di prime cure, poiché già in sé contenente l'aporia logica (rispetto al giudizio assolutorio) dell'incertezza, ma occorre la rinnovazione delle prove decisive ai fini della decisione.

Parimenti infondate sono le questioni di legittimità costituzionale alla precedente connesse, legate alla violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, Co. 2 Cost.) ed a quello di riserva di legge in materia processuale (art. 111, co. 1 Cost: *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"* e co. 5, secondo cui è *"la legge che regola i casi nei quali la formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita"*).

La prima, giacché la scelta deflattiva di procedimento contratto e, dunque, verosimilmente più breve, effettuata dall'imputato - manifestazione di una precisa strategia difensiva - non può spingersi sino al punto di paralizzare il potere del Giudice terzo di ricerca della verità, realizzato mediante la prova orale assunta nel contraddittorio delle parti, cioè proprio attraverso la regola principe del giusto processo. Del resto, come già affermato oltre vent'anni fa dalla Cassazione a S.U. [Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427]: *"...La soluzione interpretativa, scaturita dall'indagine sin qui condotta, resiste ai rilievi critici dei fautori della tesi contraria, che hanno segnalato, anzitutto, la disarmonia di un sistema che, dopo avere ammesso l'applicazione di una diminuzione di pena al dichiarato scopo di realizzare finalità deflattive e la sollecita definizione dei procedimenti, consente l'espletamento di attività istruttorie e, tramite esse, l'acquisizione di ulteriori elementi probatori. All'obiezione è facile replicare che non si tratta di aporie della*



normativa e che comunque, anche se così fosse, il conseguimento di un intento pratico non può mai risolversi, se non si vuole negare la ragion d'essere del processo penale, nel sacrificio dell'esigenza primaria della ricerca della verità...".

La seconda, perché, come appena visto, all'interno del sistema processuale penale italiano, è proprio il legislatore che ha escluso - sul punto si rinvia a quanto sopra esposto in ordine all'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità del comma 3 *bis* al giudizio abbreviato, derivante da un'interpretazione meramente testuale - qualsivoglia simmetria tra il giudizio abbreviato di primo grado ed il relativo giudizio d'appello, poiché *"lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di "ogni ragionevole dubbio" (S.U. Patalano, cit.).*

Nessuna violazione della riserva di legge si ravvisa, dunque, in tal senso.

Infine, la asserita contrarietà della norma all'art. 81 Co. 3 Cost., fondata sul presupposto che essa importi nuovi o maggiori oneri e che non preveda i mezzi per farvi fronte, si fonda - a fronte di una espressa neutralità finanziaria della sua attuazione (l'articolo unico della l. 23 giugno 2017, n.103, ha previsto che *"dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri"*, co. 92) - su valutazioni meramente congetturali, non avendo fornito il P.G. alcuna dimostrazione che effettivamente dalla nuova disposizione derivino ed in che misura oneri aggiuntivi rispetto alle preventivate, ordinarie spese di giustizia, già previste sotto l'apposito capitolo del bilancio dello Stato o che gli eventuali maggiori oneri derivanti non siano compensati dai meccanismi di una riforma di ben più ampia portata (si pensi ai più stringenti canoni di ammissibilità dell'atto di appello introdotti con la nuova formulazione dell'art. 681 c.p.p.).



Per tale ragione anche detta questione deve rilevarsi manifestamente infondata [...].”

Ad ulteriormente rafforzare le argomentazioni esposte nell’ordinanza resa nella fase introduttiva del giudizio di appello da questa Corte territoriale, rileva il fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 124/2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo e quarto comma, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dalla Corte d’appello di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.

La sentenza dei Giudici delle leggi, premesso che il disegno originario del codice di rito, come delineato dal legislatore del 1988, si fonda sulla presunzione di completezza dell’accertamento probatorio svolto nel primo grado di giudizio, ha evidenziato che, in tale impianto, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale aveva carattere residuale ed era ancorata alla discrezionalità del giudice, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 603 c.p.p.

Ripercorrendo, poi, il quadro giurisprudenziale, sovranazionale e nazionale, che ha fatto da sfondo alla introduzione dell’art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., rileva che il legislatore ha recepito l’approdo ermeneutico cui le Sezioni Unite erano già pervenute prima della sua introduzione nell’ordinamento positivo. In caso di ribaltamento in *peius* di una sentenza di proscioglimento, è, in

sintesi, il mancato superamento – e quindi la permanenza – del dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato a esigere di adottare l'unico metodo istruttorio capace di garantire il massimo di affidabilità, cioè l'esame orale delle fonti di prova, nell'ipotesi che si configuri la possibilità di una condanna.

Quell'esito, peraltro, è stato dalle Sezioni Unite ribadito a seguito della introduzione del comma 3-bis, il quale, stante il suo *"tenore assai generico, ha finito per favorire un'interpretazione ampia della portata operativa della nuova ipotesi di rinnovazione"*.

Invero, pur se la norma non chiarisce espressamente se l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale valga anche nel caso in cui il giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, tuttavia, i Giudici della Corte Costituzionale hanno evidenziato che *"le questioni ora prospettate devono...essere vagliate in relazione alla disposizione censurata secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, interpretazione che deve – allo stato – essere considerata da questa Corte quale diritto vivente"*.

Ciò premesso, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità prospettate dal giudice *a quo* negando, in primo luogo, che possa configurarsi la violazione del principio di ragionevole durata del processo, prospettabile solo laddove l'istituto esaminato sia sprovvisto di una adeguata *"ratio giustificativa"*, che nella rinnovazione istruttoria disciplinata all'art. 603 comma 3-bis c.p.p., ha rinvenuto ripensando ai valori in gioco: presunzione di innocenza, ragionevole dubbio, oralità, immediatezza.

È, infatti, innegabile che la dilatazione dei tempi esiste nei fatti, poiché verosimilmente il giudizio di appello, in assenza di riassunzione probatoria, impiega un tempo inferiore per giungere



a sentenza. Tuttavia, *"il tempo dell'appello non ha un valore assoluto: va rapportato all'attività alla quale è chiamato il relativo giudice. Se si tratta di condannare per la prima volta un imputato già giudicato innocente, la spendita del tempo necessario a dar vita alla prova orale appare di per sé rientrare nei parametri della ragionevolezza"*.

In tale ordine di idee, l'assunzione diretta della prova dichiarativa risulta essere sempre il metodo epistemologicamente più affidabile, anche laddove il processo nasca "cartolare", alla luce dell'esigenza di far cadere l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti; dubbio che, per le Sezioni Unite, è possibile superare soltanto attraverso la «forza persuasiva superiore» della motivazione del giudice d'appello, fondata per l'appunto sull'ascolto diretto delle testimonianze decisive.

L'interesse dell'imputato a non essere ingiustamente condannato, per la Consulta, è legato a doppio filo con il principio del "giusto processo", sotteso all'intero art. 111 Cost., ma anche con quello di presunzione di innocenza ex art. 27, secondo comma, Cost. E infatti, siffatto interesse, *"nella prospettiva dell'imputato, è certamente positivo rispetto al suo stesso diritto a una sollecita definizione della propria vicenda processuale, fondato per l'appunto sull'art. 111, secondo comma, ultima proposizione, Cost. e sull'art. 6, paragrafo 1, CEDU"*.

Per quanto concerne, poi, l'asserito contrasto con l'art. 111, comma 5 Cost., secondo la Corte, la rinuncia al contraddittorio, che contraddistingue il giudizio abbreviato di primo grado, non ha alcuna capacità di estendersi all'appello. Il rito abbreviato, al netto della rinuncia dell'imputato, è un giudizio che può conoscere una fase istruttoria, sia su sollecitazione di parte, sia d'ufficio.



Allo stesso modo, la nuova ipotesi di rinnovazione in appello si atteggia a obbligo in caso di *overturning* del proscioglimento, indipendentemente dalla richiesta di parte, atteso che il giudice può attivarsi d'ufficio. La norma, peraltro, è evidentemente ispirata al principio del *favor rei*, in quanto volta a contenere il rischio di una prima condanna, eventualmente ingiusta, in sede di appello.

Stante la caratura della rinnovazione in parola, essa va intesa come un argine contro l'errore: di talché, sarebbe "*intrinsecamente contraddittorio*" considerarla *contra reum*.

Quanto al profilo del possibile *vulnus* che la norma arrecherebbe al principio di parità delle parti, la Corte sottolinea come, in realtà, una tale violazione non sia prospettabile, in quanto il comma 3-*bis* istituisce un "*adempimento doveroso a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime*".

Nessuna asimmetria tra poteri processuali è allora ravvisabile; essa si potrebbe rinvenire, invece, "*tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, opposto, di appello dell'imputato contro la sentenza di condanna*". Ciò, tuttavia, si giustifica alla luce della struttura asimmetrica dell'accertamento penale, che ha per oggetto la colpevolezza, non già l'innocenza: tale asimmetria scaturisce dalla sentenza di proscioglimento, in ragione del mancato superamento del dubbio ragionevole.

In ordine, infine, alla presunta violazione dell'art. 20 della direttiva 2012/29/UE, che prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo, la Corte ha osservato come essa faccia esclusivo riferimento alla fase delle «*indagini penali*», corrispondenti, nel nostro ordinamento, alle indagini preliminari. Non si estende, dunque, alla fase del processo, non a caso

definita dalla direttiva, all'art. 23, come «*procedimento giudiziario*»: in essa, a parere della Consulta, "è pacifico che la persona offesa debba poter essere sentita - eventualmente con modalità protette, ove si tratti di vittima vulnerabile - nel contraddittorio tra le parti".

Dall'altro lato, osserva la Corte, il divieto di cui all'art. 20 fa comunque salvi i «*diritti della difesa*», tra i quali si iscrive, in posizione eminente, il diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Alla stregua dei sopra illustrati principi, la Corte ha poi esaminato le richieste subordinate, nei termini di seguito esposti.

"[...] 3. Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Alla stregua di tali considerazioni, va esaminata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formulata in via subordinata dal P.G. e, in via principale, dalle parti civili, ribadendo che la rinnovazione deve investire una prova assunta come "*decisiva*" nella prospettiva di chi chiede la riforma *in peius* della sentenza, canone che va inteso - per l'organo giudicante in posizione di terzietà - nel senso della "decisività" al fine di valutare le ragioni dell'appellante.

A tale proposito la Cassazione a Sezioni Unite (S.U. Dasgupta), ha precisato che: "*il Giudice di appello deve prendere in considerazione non prove "negate" ma prove "da riassumere", il cui contenuto rappresentativo si era già completamente dispiegato in primo grado, e ha dunque già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito assolutorio. Ne discende che, ai fini della valutazione del Giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a*



determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna ". Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo Giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna".

Inoltre, al fine di individuare le prove dichiarative alla cui valutazione si lega il giudizio assolutorio e che risultano oggetto di contestazione con i proposti appelli, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte a proposito dell'interpretazione - oggi normativizzata nell'art. 603, co. 3 *bis* c.p.p. - dell'art. 603, co. 3 c.p.p., secondo cui in caso di appello da parte dell'Accusa di una sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato, la necessità di rinnovazione, "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva", vale solo "nei casi in cui di differente 'valutazione' del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente 'travisato', quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore 'revocatorio', per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante." (S.U. Patalano, *passim*).

Alla stregua di tali canoni ermeneutici non necessita di rinnovazione la prova dichiarativa della quale si denunci un travisamento del contenuto non implicante una valutazione sull'attendibilità del dichiarante.

Tanto precisato, giova rilevare che il P.M., a differenza del P.G. - che, per sua stessa ammissione più che operare una valutazione preventiva delle "decisività" della prova, è stato mosso da un criterio che egli stesso ha definito di "*natura prudentziale*" nel formulare le sue richieste di rinnovazione probatoria - nell'atto d'impugnazione ha contestato soltanto alcune delle valutazioni delle prove dichiarative operate dal G.U.P. nella sentenza assolutoria. Sostanzialmente coincidenti con quelle del P.M. sono, poi, le richieste di rinnovazione probatoria avanzate dalle parti civili appellanti, fatto che rende irrilevante, in questa sede, un'eventuale astrattamente prospettabile questione di legittimità costituzionale, sollevabile *ex officio*, della pretermissione della parte civile nel nuovo testo dell'art. 603 comma 3 *bis* c.p.p.

Tanto puntualizzato, le doglianze degli appellanti si fondano, in primo luogo, sulla valutazione severa di inattendibilità operata dal primo Giudice delle due principali fonti dichiarative del giudizio abbreviato - Ciancimino Massimo e Brusca Giovanni - che hanno riferito in ordine allo svolgimento della cd. 'Trattativa Stato Mafia' ed alla sua articolazione documentale sfociata nel cd. "papello" e nel cd. "contropapello" e che da essa il G.U.P. abbia ricavato la demolizione del presupposto di fatto della contestata partecipazione concorrenziale del Mannino al reato di cui in rubrica.

Ne consegue, dunque, che al fine di consentire alla Corte la verifica della tesi sostenuta dall'Accusa, le suddette prove dichiarative, promananti da imputati in procedimento connesso, debbano necessariamente essere rinnovate nel giudizio d'appello, mediante l'esame, nel contraddittorio delle parti, di Ciancimino Massimo e di Brusca Giovanni.

Parimenti, va esaminato il collaboratore di giustizia Pino Lipari, sul conto del quale il P.M. ha partitamente contestato il giudizio



di inattendibilità della fonte espressa dal primo Giudice, evidenziando la decisività delle dichiarazioni del predetto nei loro incrociarsi con quelle di Massimo Ciancimino.

Ed ancora, negli appelli - in particolare in quello del P.M. - si evidenzia che il G.U.P., valutando l'inattendibilità del ricordo della persona informata sui fatti Violante Luciano, non si sia neppure confrontato con quanto affermato dallo stesso Violante, circa quanto appreso da Mori sulla richiesta di contatto di Vito Ciancimino.

Pertanto, anche la valutazione negativa dell'attendibilità e, comunque, la trascuratezza nella valutazione della suddetta fonte dichiarativa da parte del G.U.P., nell'ottica dell'accusa avrebbe inciso in maniera decisiva nell'escludere la sussistenza del fatto (la cd. 'Trattativa', appunto), presupposto storico e logico della contestata partecipazione concorsuale del Mannino.

Va, dunque, rinnovata, nel contraddittorio delle parti, anche la testimonianza di Violante Luciano.

Ed ancora contesta il P.M. il giudizio di parziale inattendibilità delle persone informate sui fatti Sandra Amurri, in ordine al riferito colloquio tra il Mannino e l'on. Gargani, e di Cristella Nicola, in ordine alla riferita telefonata dell'imputato Mannino al Di Maggio, fatti di cui il P.M. ha evidenziato la loro decisività al fine di comprendere, da un lato, le ragioni relative all'oggetto del timore del Mannino con riferimento alle indagini della Procura di Palermo e, dall'altro, al fine di provare la volontà dell'imputato di incidere sul regime del mancato rinnovo dell'art. 41 *bis* O.P.

Quanto alle restanti prove dichiarative, per converso, nell'atto di appello, non si evidenziano contestazioni sulla valutazione di attendibilità. Ed invero, sulla ritenuta dal G.U.P. reticenza dell'imputato separatamente giudicato Mancino, ha concordato il P.M. appellante, il quale si è limitato a censurare il percorso logico del primo Giudicante circa il difetto di prova dell'esistenza



di una rottura tra Riina e Provenzano o di un tradimento di Provenzano verso Riina, richiamando prove dichiarative, *in primis* le dichiarazioni di Massimo Ciancimino e di Giovanni Brusca, e di altri collaboratori di giustizia sui quali il G.U.P. non ha dato alcuna valutazione di inattendibilità (Sinacori, Giuffrè, Malvagna).

Anche in ordine a Gaspare Mutolo, le cui dichiarazioni non sono state ritenute inattendibili, il P.M. si è limitato a contestare l'illogicità del percorso argomentativo della sentenza, laddove sulle dichiarazioni di Giovanni Ciancimino si è lamentato lo stravolgimento della narrazione dei fatti, come riferiti dalla persona informata.

Stravolgimento delle risultanze processuali che il P.M. ha lamentato anche quanto alla ricostruzione della vicenda relativa alla cd. "Trattativa Bellini Gioè".

Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, in questa fase, non si rinvencono quelle cogenti ragioni per l'esame delle predette prove dichiarative.

Né tali ragioni sono state esplicitate dal P.G. con riferimento ai molto più numerosi soggetti oggetto della richiesta subordinata, piuttosto essendosi evidenziato dallo stesso ufficio di Procura Generale, come prima esposto, di avere formulato tali richieste sulla base di un criterio definito "*prudenziale*", così da comprendere tutte le prove, financo quelle sulle quali "*il Giudice non ha manifestato una sicura conclusione*", prove che inglobano anche quelle richieste dalle parti civili appellanti.

Infine, va rilevato che la difesa dell'imputato e le difese di parte civile hanno prestato il consenso all'acquisizione di tutte le prove cartolari richieste dal P.G.

Pertanto, nulla ostando all'ingresso, col consenso delle parti, delle suddette prove cartolari richieste dal P.G., esse, vanno ammesse.



Viceversa la difesa dell'imputato si è opposta alla richiesta di acquisizione del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese nel parallelo procedimento dibattimentale dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato in data 7.11.2013 e del brogliaccio di trascrizione integrale da parte della p.g. della intercettazione ambientale in carcere tra il detenuto Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità Alberto Lo Russo ed anche alla subordinata richiesta di esame del predetto collaboratore e della trascrizione resa in forma di perizia della medesima conversazione innanzi alla Corte d'Assise di Palermo.

Tali prove sono inammissibili, perché non oggetto di richiesta di rinnovazione coll'atto d'appello, né aventi ad oggetto prove sopravvenute, giacché già note al P.M. al momento della redazione dell'atto d'appello.

Allo stato, poi, non rivestono quell'assoluta necessità richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p. [...]”.

Per i succitati motivi, la Corte dichiarava, quindi, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p. sollevate con riferimento agli artt. 117, 111, co. 2, 81 co. 3 e 24 Costituzione e rigettata, allo stato, ogni altra istanza, disponeva procedersi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame di Brusca Giovanni, Ciancimino Massimo, Lipari Giuseppe, Violante Luciano, Amurri Sandra, Cristella Nicola della cui citazione, nelle rispettive qualità, onerava la Procura Generale.

La Corte disponeva, altresì, l'acquisizione, col consenso delle parti, di tutte le prove cartolari oggetto della richiesta meglio specificata dalla Procura Generale all'udienza del 7 dicembre 2017.

Quindi, l'udienza veniva rinviata al 22 marzo 2018, per l'esame dei testi Amurri Sandra e Cristella Nicola, all'esito dei quali l'imputato Mannino Calogero rendeva spontanee

dichiarazioni. La difesa del prevenuto depositava alla medesima udienza note documentali - sul cui ingresso nel giudizio la Corte si riservava - rilevanti per dimostrare l'assoluta inattendibilità della teste Amurri.

All'udienza di rinvio del 18 aprile 2018 veniva sentito, in qualità di testimone, Lipari Giuseppe, del cui verbale delle dichiarazioni rese nel parallelo processo dibattimentale innanzi alla locale Corte d'Assise i Sostituti P.G. chiedevano l'acquisizione; quindi il processo veniva rinviato all'udienza del 26 aprile 2018, per l'esame del teste Violante Luciano.

A detta udienza, esperita l'audizione del teste Violante, su richiesta dei P.G. e col consenso delle altre parti venivano acquisiti i verbali delle deposizioni rese da Lipari Giuseppe in data 24.11.2016 e dal Presidente Violante, in data 18.12.2015 (quest'ultima parimenti richiesta dai rappresentanti della pubblica accusa) nel parallelo processo d'assise; parimenti, nulla opponendo i P.G. e le difese di parte civile, veniva acquisita la produzione documentale relativa all'attendibilità della teste Amurri, già depositata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 22 marzo 2018.

Il processo veniva, quindi, rinviato all'udienza del 29 maggio 2018, per l'escussione, mediante videoconferenza, del collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, dopo la cui audizione i Sostituti P.G. chiedevano che venisse acquisito il verbale del relativo esame dibattimentale, in data 11 e 12 dicembre 2013, nel parallelo processo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo, nonché il dispositivo della sentenza con cui era stato deciso quel giudizio, in data 20 aprile 2018.

La difesa dell'imputato si opponeva all'acquisizione del verbale della deposizione di Brusca Giovanni, mentre nulla osservava relativamente all'acquisizione del dispositivo della sentenza di condanna dei coimputati nel parallelo processo di primo grado.



La Corte si riservava la decisione e rinviava per l'esame dell'imputato in procedimento connesso, Ciancimino Massimo, all'udienza del 14 settembre 2018.

All'udienza del 14 settembre 2018, i sostituti p.g. chiedevano preliminarmente di produrre, ai fini dell'acquisizione, la motivazione della sentenza, su supporto informatico, resa nel parallelo giudizio di primo grado dalla Corte d'Assise di Palermo in data 20 aprile 2018, depositata il 19 luglio 2018, a carico di Bagarella Leoluca + altri, rilevante, seppure non ancora definitiva, ai fini della valutazione d'attendibilità del Ciancimino (negativa, secondo la motivazione della Corte d'Assise di Palermo) ed incidente sulla scelta della Procura Generale, preannunciata prima dell'esame, di rinunciare a formulare qualsiasi domanda al dichiarante e dunque, all'esame medesimo del Ciancimino.

Sull'accordo delle parti, la predetta sentenza veniva acquisita quale documento.

Il Ciancimino, peraltro, informato dei suoi diritti, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, di talché l'esame non aveva sostanzialmente luogo.

La Corte rinviava, quindi, all'udienza del 26 ottobre 2018, per consentire a Mannino Calogero, che ne faceva richiesta, di rendere le sue dichiarazioni spontanee all'esito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

All'udienza del 26 ottobre 2018 i sostituti p. g. chiedevano di acquisire agli atti l'attestazione di definitività (nei confronti di Brusca Giovanni e di Mancino Nicola, non appellanti) della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 20 aprile 2018 e depositata il 19 luglio 2018 che, nulla opponendo le altre parti, veniva disposta dalla Corte in conformità a detta richiesta.

All'esito delle dichiarazioni rese dall'imputato, la difesa si riservava di produrre all'udienza successiva, sempre ai fini



dell'acquisizione, tutta la documentazione cui il Mannino aveva fatto riferimento, nel corso della sua audizione.

A tal fine, la Corte rinviava il processo all'udienza del 26 novembre 2018.

All'udienza del 26 novembre 2018, sull'accordo delle parti, la Corte acquisiva la documentazione di cui alla nota depositata dalla difesa fuori udienza in data 20 novembre 2018 ed afferente ai documenti citati dallo stesso Mannino durante le sue dichiarazioni spontanee.

Alla medesima udienza i Sostituti Procuratori Generali, prima di procedere alla discussione, formulavano richiesta di un'ulteriore riapertura dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p. ed, in particolare, chiedevano:

- l'acquisizione delle prove documentali relative alla valutazione della condotta assunta dall'imputato in procedimento connesso Subranni, sul depistaggio nelle indagini per l'uccisione di Giuseppe Impastato, oggetto di provvedimento di archiviazione per prescrizione (doc. da 1 a 25, come da indice);

- un nuovo esame del collaborante Giovanni Brusca in ordine alla circostanza relativa all'aggiustamento di un processo (individuato dalla Procura Generale nel processo per l'omicidio del Capitano Basile), su cui il predetto collaborante aveva riferito, all'udienza del 29.5.2018, circa un ruolo attivo del Mannino che, su istigazione di Totò Riina, avrebbe contattato a tal fine il notaio Pietro Ferraro;

- l'acquisizione delle sentenze - presupposto per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del Brusca - relative ai due gradi di giudizio e della sentenza della Corte di Cassazione nel processo a carico di Carnevale Corrado (doc. da 26 a 28, come da allegato indice, in ordine all'aggiustamento del cd. primo maxi - processo nei confronti di Cosa Nostra) e delle sentenze

pronunciate nei vari gradi di giudizio a carico di Ferraro Pietro (in ordine all'aggiustamento del processo per l'omicidio Basile);

- il confronto, previo riesame del Brusca, tra Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera sulle circostanze, anche temporali, relative alla preparazione dell'omicidio di Mannino Calogero al quale, entrambi - secondo le rispettive dichiarazioni - avrebbero partecipato.

A dette richieste si associavano anche i difensori di parte civile presenti.

La difesa dell'imputato si opponeva, riservandosi, dopo la analitica lettura degli atti depositati dalla Procura Generale, di fare pervenire una memoria esplicativa.

La Corte si riservava, rinviando per le controdeduzioni difensive e per la decisione all'udienza del 13 dicembre 2018.

Nell'articolata memoria pervenuta in cancelleria e depositata agli atti dell'udienza del 13 dicembre 2018, la difesa dell'imputato si opponeva all'assunzione delle prove richieste dalla Procura Generale, così testualmente motivando:

"In dettaglio, queste le richieste formulate dalla Procura Generale:

a. Acquisizione delle sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio nel processo penale celebrato a carico del dott. Corrado Carnevale. La richiesta in questione si fonda sull'asserita rilevanza delle valutazioni contenute nelle sentenze di cui si chiede l'acquisizione in ordine all'argomento del tentativo di aggiustamento del cd. Maxi Processo da parte dell'associazione criminale Cosa Nostra.

Va premesso che è dato pacificamente acquisito quello secondo il quale una delle causali della stagione stragista inaugurata nel 1992 con l'omicidio dell'on. Salvo Lima, e nel cui contesto si colloca la vicenda della cd. trattativa, è costituita, appunto, dal fallimento di tale tentativo di aggiustamento



promosso da Cosa Nostra.

La vicenda processuale che riguarda il dott. Corrado Carnevale, tuttavia, non consente di acquisire alcuna, nuova indispensabile informazione probatoria sul tema processuale che riguarda la condotta imputata all'on. Mannino.

Come già chiarito, infatti, l'obbligo di rinnovazione riguarda solo quelle prove dichiarative la cui valutazione effettuata dal primo Giudice sia stata contestata nell'atto di appello (cfr. pag. 8 ordinanza 8 febbraio 2018). La Procura Generale, infatti, non ha collegato direttamente alla persona dell'imputato nessuno dei provvedimenti di cui discutiamo, il cui contenuto motivato, ovviamente, oltre a non riguardarlo, non rileva neanche ai fini dell'accertamento di un qualsiasi fatto antecedente da porsi in stretta relazione probatoria con la condotta attribuita, appunto, all'imputato.

Si tratta, in sostanza, di atti processuali rientranti nel novero delle prove ordinariamente acquisibili, come detto prima, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale ma, altrettanto sicuramente, non aventi le caratteristiche di assoluta necessità cui fa riferimento la norma di cui all'art. 603, comma 3, C.P.P.;

b. Acquisizione delle sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio nel processo penale a carico del notaio Pietro Ferraro.

Con riferimento ai provvedimenti giudiziari che attengono alla persona del notaio Pietro Ferraro è, in primo luogo, indispensabile fare una precisazione preliminare.

L'intero argomento dei rapporti fra l'on. Mannino ed il notaio Pietro Ferraro è stato ampiamente sviscerato nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso Mannino per l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa.

Come per molti altri temi introdotti nell'ambito del giudizio che ci occupa, quindi, ci troviamo di fronte alla riedizione di fatti già accertati processualmente e, soprattutto, in termini del tutto



liberatori per l'imputato.

La valutazione circa l'assoluta irrilevanza penale dei rapporti intrattenuti dall'imputato con il notaio Ferraro anche, e soprattutto, con riferimento alla vicenda dell'aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Emanuele Basile è contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Palermo su rinvio dalla Cassazione relativa al processo di concorso esterno oggetto di produzione difensiva nel corso del giudizio abbreviato (pagina 99 e ss.). Con specifico riferimento alla vicenda dell'ipotizzato coinvolgimento dell'on. Mannino nel tentativo di condizionamento posto in essere in pregiudizio del magistrato, la Corte di Appello ha, in particolare, affermato che risulta "incontrovertibilmente accertato che Mannino nella vicenda in esame non ha svolto alcun ruolo [...] riducendo la tesi del concorso dell'imputato nella condotta posta in essere dal Ferraro al livello di una mera illazione".

Fatta, dunque, questa doverosa premessa, si tratta di valutare lo spazio di residua rilevanza della richiesta formulata dalla Procura Generale.

La Procura ha chiesto di acquisire le sentenze in questione facendo riferimento specifico alle dichiarazioni del collaboratore Brusca cui risulterebbe il ruolo dell'imputato rispetto al tentativo di aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile su incarico di Salvatore Riina ("conoscevo alcune circostanze che l'on. Mannino era stato cercato; da parte di Salvatore Riina per aiutarlo tipo ad aggiustare processi...", esame di Giovanni Brusca, udienza del 29 maggio 2018, pag. 27).

Evidentemente, non può interessare la Corte di Appello la mera questione dell'eventuale coinvolgimento dell'on. Mannino nella vicenda cui fa riferimento Brusca. E ciò a prescindere dal fatto che il risultato definitivo dell'accertamento contenuto nel



processo a carico dell'on. Mannino cui abbiamo appena fatto cenno è del tutto liberatorio in favore dell'imputato.

Ed, infatti, la Procura ritiene di annettere una rilevanza alla questione in esame sotto il profilo dell'inadempienza dell'on. Mannino ai mandati conferitogli da Riina (anche eventualmente quale motivazione della successiva programmazione dell'attentato a carico dello stesso Mannino di cui Brusca era stato incaricato).

In realtà (e ribadiamo, a prescindere dal troncante accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Palermo circa l'assoluta estraneità dell'imputato alla vicenda in questione), il tenore delle dichiarazioni di Brusca sul punto non consente neanche di abbozzare un ragionamento quale quello ipotizzato, sterilizzando completamente ogni successiva rilevanza dell'argomento, soprattutto ai fini dell'integrazione istruttoria richiesta.

Ed, infatti, in primo luogo, il ricordo di Brusca è viziato, per sua stessa ammissione, dalla lontananza temporale dei fatti (il collaboratore non riesce a collocarli con sufficiente precisione nel tempo) e dalla mancanza di rapporto diretto con gli stessi; ma, soprattutto, Brusca non pone assolutamente in relazione la vicenda in questione con l'ipotizzato attentato all'on. Mannino. Brusca riferisce, con grande approssimazione, della vicenda riguardante il tentativo di aggiustamento del processo relativo all'omicidio del capitano Basile nel momento in cui gli viene domandato di chiarire quando avesse per la prima volta sentito parlare del progetto di uccisione dell'on. Mannino. Rispondendo a tale domanda, Brusca chiarisce di non aver mai sentito parlare di attentati a Mannino (prima dell'incarico di cui abbiamo detto) e di avere, invece, avuto notizia delle richieste di favori fatte all'imputato, fra cui il detto interessamento per la vicenda del processo per l'omicidio del capitano Basile. Va,

inoltre, notato che Brusca non ha dichiarato che Mannino si sarebbe sottratto all'impegno, ma ha specificato, appunto, di non avere sulla vicenda conoscenze precise (il P.G., come vedremo, vorrebbe, infatti, risentire Brusca su questo punto, ma anche questa richiesta non appare accoglibile).

Ed allora, pur senza prendere in considerazione l'accertamento effettuato dalla sentenza della Corte di Appello più volte citata, la richiesta del P.G. si espone alle seguenti obiezioni.

Le dichiarazioni di Brusca sul punto sono connotate da estrema incertezza, per cui ipotizzare un approfondimento probatorio (che la norma definisce in termini di indispensabilità) partendo da presupposti dichiarativi così fortemente labili è sicuramente contrario a logica.

Ma, soprattutto, proprio l'incertezza di cui abbiamo appena detto non ha consentito di instaurare nessuna relazione di necessità fra il supposto (in realtà, escluso dalle sentenze citate) coinvolgimento dell'on. Mannino nella vicenda più volte detta e i fatti che riguardano il processo che ci occupa. Brusca non ha collegato il progetto di attentato a Mannino con il presunto ruolo di quest'ultimo nel tentativo di aggiustamento del processo di cui abbiamo più volte detto. Stabilire, pertanto, che su questo fragile legame ipotetico, allo stato non riscontrato, si debba, come detto, allargare la piattaforma probatoria assumendo che questa attività sia indispensabile all'accertamento dei fatti non sembra giuridicamente corretto. Anzi, ancora una volta, sembra che vengano riproposti argomenti su cui già esiste una definitiva pronuncia giudiziaria ipotizzandone una diversa valenza nel processo che ci occupa che, tuttavia, non può prescindere dalla forza del precedente accertamento a favore dell'imputato. Per le stesse ragioni, vedremo, non avrebbe senso riconvocare Brusca per

sollecitarne il ricordo su argomenti già oggetto della deposizione dell'imputato di reato connesso in ordine ai quali lo stesso ha candidamente ammesso il proprio limite di ricordo e conoscenza.

c. Acquisizione del provvedimento di archiviazione ed atti relativi al procedimento penale a carico del generale Antonio Subranni. La richiesta di acquisizione del provvedimento di archiviazione e degli atti in esso richiamati concerne il procedimento riguardante le indagini relative all'omicidio del Giudice Rosario Livatino. Si tratta all'evidenza di vicenda processuale del tutto estranea a quella che ci occupa.

La Procura Generale ha, tuttavia, motivato la richiesta facendo riferimento alle valutazioni, contenute negli atti di cui si è chiesta l'acquisizione, alla personalità del generale Subranni, giudicato nel separato procedimento ordinario conclusosi in primo grado dinanzi alla Corte di Assise di Palermo.

Non riteniamo necessario soffermarsi sul merito della richiesta in questione, mentre appare sufficiente ribadire i principi più volte richiamati in precedenza per stabilire che la sollecitazione istruttoria proveniente dalla Procura Generale non può essere accolta perché non ha alcuna caratteristica di decisività ed indispensabilità prevista dalla norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p.

c. Richiesta di confronto tra il collaboratore Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera.

L'Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto, inoltre, di effettuare un confronto fra il collaboratore Brusca, esaminato all'udienza del 29 maggio 2018, e l'altro collaboratore Gioacchino La Barbera in ragione del fatto che le dichiarazioni dagli stessi rilasciate non sarebbero, per espressa ammissione del P.G., convergenti.

Anche tale richiesta è inammissibile, per ragioni di forma e di sostanza.

Deve essere, innanzitutto, ricordato che il confronto è il mezzo di prova previsto dall'art. 211 c.p.p. nel caso in cui "persone già esaminate in quella fase processuale" (Cass., Sez. VI, 23 maggio 1997, n. 6282, Rv. 209325; Sez. VI, 31 gennaio 1995, Ligresti) abbiano reso dichiarazioni non convergenti su "fatti e circostanze importanti".

Anche volendo prescindere dal fatto che Gioacchino La Barbera non è stato esaminato nella fase del giudizio di appello, circostanza che già di per sé renderebbe inammissibile la richiesta in questione, va considerato che la giurisprudenza di legittimità riconosce al confronto un valore sostanzialmente residuale e recessivo rispetto alla libertà decisionale del Giudice: "Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al Giudice appurare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione" (in tal senso Cass., Sez. I, 26 giugno 2013, n. 40290, Rv. 257247; Sez. VI, 20 aprile 2016, n. 20269, Rv. 266747). Pertanto, pur in presenza di testimonianze divergenti su temi di prova centrali della vicenda processuale, la Suprema Corte stabilisce che è compito del Giudice quello di attribuire a tale disaccordo il conseguente significato probatorio nell'ambito del principio del libero convincimento senza ricorrere a poco utili surrogati.

Se tale ragionamento, poi, vale in prospettiva generale, esso ha un peso determinante nel caso che ci occupa, nel quale a dover essere esaminati non sono due testimoni, ma due collaboratori di giustizia, ovvero soggetti le cui dichiarazioni nascono, per scelta del legislatore, inattendibili e possono

essere utilizzate solo se corroborate da elementi di riscontro ex art. 192, comma 3 c.p.p.

Non è questa la sede, ovviamente, per ripercorrere la complessa esegesi giurisprudenziale in tema di riscontri alla chiamata di correo. E' sufficiente, però, ricordare che le dichiarazioni etero - accusatorie possono costituire prova della responsabilità penale solo se intrinsecamente attendibili e positivamente riscontrate attraverso elementi oggettivi, ovvero i c.d. riscontri esterni. E' al Giudice, ovviamente, che spetta tale scrupoloso vaglio, andando a verificare "se sussistano, o non, elementi obiettivi che smentiscono la chiamata in correità e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di consistenza tale da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente emergenti da altri fatti, con la conseguenza che soltanto l'indagine che abbia esito positivo su tali profili, fa sì che la chiamata integri un elemento per sostenere la responsabilità dell'accusato" (così Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino; Cass., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804).

Quando si tratta di dichiarazioni etero - accusatorie, quindi, proprio "la valutazione degli elementi di segno opposto eventualmente emergenti da altri fatti" costituisce parte integrante del compito attribuito al giudicante, il quale, facendo uso degli ormai tradizionali parametri (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), dovrà valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, sia quelle da riscontrare, sia quelle che eventualmente fungono da conferma. Con la conseguenza che, a voler semplificare, ove la dichiarazione del collaborante sia riscontrata e non contraddetta da altri elementi di prova, il Giudice potrà ritenere superata la presunzione di inattendibilità che per natura gli compete; viceversa, ove esistano elementi di

contrasto, non sarà possibile attribuire alle dichiarazioni il valore di prova per mancanza dei riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p.

Ed. allora, ricondotti questi pacifici principi di diritto al caso di specie, è evidente che le divergenze riscontrate dall'Ufficio del Procuratore Generale nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Brusca e La Barbera non possano assolutamente costituire il presupposto giuridico per dar luogo al confronto, ma costituiscano semplicemente gli elementi di riscontro - in questo caso negativo - che la Corte dovrà valutare nell'ambito dell'ordinario sindacato imposto per le chiamate di correo dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

Intende, infatti, che ove non venisse fatto strettamente osservare questo fondamentale principio di diritto che attiene alle modalità di valutazione della prova, in ogni processo in cui si determinasse un contrasto di dichiarazioni provenienti da collaboratori, il Giudice non sarebbe più tenuto ad applicare la regola di giudizio appena richiamata ma sostanzialmente finirebbe con l'autorizzare un'ingovernabile superfetazione di mezzi di prova ed una correlata nociva dilatazione dei tempi del processo in pieno contrasto con le norme che regolano il giusto processo;

e. Richiesta di riesame dell'imputato di reato connesso Giovanni Brusca.

Quanto, infine, alla richiesta di riesame di Giovanni Brusca, questa è motivata dall'Ufficio del Procuratore Generale sulla base della necessità di approfondire la circostanza del presunto coinvolgimento di Mannino nell'aggiustamento del processo Basile su incarico di Riina. Abbiamo già visto che Brusca è stato più volte sollecitato nel ricordo dei fatti sui quali dovrebbe vertere il riesame, sia da parte dell'Ufficio del Procuratore Generale, sia della Corte. Il collaboratore ha

chiarito di avere conoscenze limitate ed un ricordo annebbiato. La richiesta formulata non intende esplorare temi nuovi o sopravvenuti ma dovrebbe riproporre all'imputato di reato connesso sostanzialmente le stesse domande. Nella speranza di un sussulto di memoria postumo.

Anche questa istanza, pertanto, non può in nessun modo essere accolta...".

Tanto premesso, all'udienza del 13 dicembre 2018, prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio per lo scioglimento della riserva, i Sostituti P.G. depositavano un nuovo verbale (riassuntivo e trascritto) d'interrogatorio reso da Brusca Giovanni alla Procura di Palermo in data 16 ottobre 2018, viepiù significativo della necessità, ai fini della decisione, sia di risentire il collaborante, sia di disporre il confronto col La Barbera.

La Corte, quindi, all'esito dell'interlocuzione delle parti, decideva con ordinanza, di cui, di seguito, si riporta la parte motivazionale:

"...Taluna delle prove la cui assunzione è stata sollecitata dal Procuratore Generale, ha sicuramente natura di prova sopravvenuta.

E' infatti pacifico che l'ordinanza di archiviazione per prescrizione della posizione dell'imputato in procedimento connesso Subranni, in ordine al doloso depistaggio delle indagini relative all'omicidio Impastato (qualificato ai sensi dell'art. 378 c.p.) è datata 25 agosto 2018 e, dunque, sopravvenuta alla sentenza di primo grado;

è, altresì, pacifico che le dichiarazioni del Brusca in data 29.5.2018, relativamente al ruolo del Mannino nell'aggiustamento del processo Basile siano successive alla sentenza di primo grado e che le sentenze a carico di Corrado Carnevale e del Notaio Ferraro, seppure antecedenti alla



sentenza di prime cure, siano indicate dal P.G. quali presupposti per leggere le nuove dichiarazioni del Brusca;

di contro, le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni innanzi a questa Corte sulla preparazione dell'attentato nei confronti di Mannino Calogero e quelle rese in precedenza da Gioacchino La Barbera, non hanno ad oggetto circostanze che possano considerarsi sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado ma, al contrario, sono state oggetto di diversi interrogatori ed esami antecedenti di entrambi i collaboranti.

Tanto premesso, con riferimento alle prove sopravvenute, permane un contrastante orientamento esistente tra le diverse sezioni della Suprema Corte in ordine ai parametri di valutazione che sovrintendono alla riapertura dell'istruzione nel caso di prove sopravvenute.

E così, secondo l'orientamento della 2° Sezione della Suprema Corte, "Il Giudice di appello, in presenza di prove sopravvenute, anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato, è tenuto ad ammetterle, tranne che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2° n. 44947/13 e altre). In tal modo, tuttavia, si verrebbe a creare, con riferimento alle prove sopravvenute, un doppio regime del giudizio abbreviato, per il quale in primo grado l'accesso del nuovo materiale probatorio sarebbe regolato sempre dalla impossibilità di decidere allo stato degli atti, mentre nel giudizio di appello l'acquisizione delle medesime prove sopravvenute sarebbe disciplinato dai criteri della non manifesta superfluità o irrilevanza, fissati dal combinato disposto degli artt. 603 comma 2°, 495 comma 1° e 190 comma 1° CPP.

Per tali motivi, si aderisce all'insegnamento della 1° Sezione Penale della Suprema Corte, secondo il quale, nel caso di processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, resta comunque fermo il criterio dell'assoluta necessità, anche se "...in




presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata" (Cass., sez. 1° n. 8316/2016).

E tale principio deve guidare anche la decisione sulla richiesta del Procuratore Generale che ci occupa. Pur tenendo conto della particolare connotazione prospettica che attinge il parametro della necessità nel caso di prove sopravvenute nel giudizio abbreviato, non si può omettere di considerare che rimanendo la possibilità di riaprire l'istruttoria dibattimentale una evenienza eccezionale nell'ambito di un giudizio tendenzialmente allo stato degli atti, essa non può che collegarsi al dato dell'insufficienza probatoria (Cass., n. 41808/2013).

E ciò, soprattutto, allorquando la sollecitazione venga rivolta da una delle parti in sede di udienza già fissata per la discussione, in una situazione in cui, cioè, il Giudice dopo avere ritenuto completa l'istruzione per la decisione, può interrompere la fase delle conclusioni per l'assunzione di nuove prove solamente in caso di assoluta necessità, come previsto dall'art. 523, comma 6° c.p.p., norma dettata per il giudizio di primo grado, ma sicuramente applicabile anche per il giudizio di appello.

Ebbene, posti tali criteri di valutazione, osserva la Corte come alla luce della poderosa mole di prove contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, delle prove assunte dal G.U.P. ai sensi dell'art. 441 comma 5° c.p.p., delle numerose prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3° e comma 3 bis c.p.p., non possa in alcun modo ritenersi che il compendio probatorio sia insufficiente.



Con riferimento, infatti, al provvedimento di archiviazione per prescrizione della condotta tenuta dal coimputato Subranni nel corso delle indagini sull'omicidio Impastato - ed alla documentazione che ne costituisce il presupposto - a parte la valutazione che il reato di favoreggiamento ad associazione per delinquere al Subranni contestato in quella sede non ha costituito oggetto, in punto di fatto, di alcun accertamento con sentenza irrevocabile, proprio per la sua improcedibilità ab origine, ciò non di meno tale decreto riguarda un soggetto terzo rispetto al Mannino, attinto, in quel caso, da indagini per fatti di gran lunga antecedenti, diversi ed assolutamente slegati dalle contestazioni che avvengono il Subranni ed il Mannino in ordine al reato per cui è stato presentato appello dal P.M.;

non può, dunque, che affermarsene l'assoluta irrilevanza nel processo in esame;

la richiesta di un nuovo esame di Giovanni Brusca in relazione alla condotta del Mannino in ordine all'aggiustamento del processo Basile, appare, poi, manifestamente superflua, a fronte dell'ampio accertamento di cui la circostanza è stata oggetto nel processo a carico di Mannino Calogero per il reato di cui all'art. 110, 416 bis c.p. in atti ed a fronte dell'esame incrociato delle parti sul punto, completo sotto ogni aspetto, svolto innanzi a questa Corte all'udienza in cui è stato escusso il Brusca, il 29.5.2018 e pertanto, non è assolutamente necessaria;

la richiesta del confronto tra Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera, in ordine alle diverse versioni rese da costoro sulle circostanze, anche temporali, relative alla preparazione dell'omicidio di Mannino Calogero, pur fondandosi su circostanze non solo non sopravvenute nel narrato di entrambi i dichiaranti, ma oggetto di reiterati interrogatori ed esami - in atti - da parte di costoro, da ultimo quello, già ricordato, del Brusca del 29.5.2018, ciò non di meno evidenzia un contrasto;



pertanto, nonostante il valore sostanzialmente residuale e recessivo rispetto alla libertà decisionale del Giudice del confronto ("Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al Giudice appurare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione" (in tal senso Cass.. Sez. 1. 26 giugno 2013, n. 40290, Rv. 257247; Sez. VI, 20 aprile 2016, n. 20269, Rv. 26647), nel caso di specie si tratta della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia con riferimento alla quale il richiesto mezzo probatorio risulta assolutamente necessario;

che, pertanto, la richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale sollecitata dal Procuratore Generale può trovare accoglimento nei limiti sopra esposti..."

Sulla scorta di tali valutazioni la Corte rinviava, quindi, per il confronto tra i due collaboranti, all'udienza del 14 gennaio 2019.

Sull'accordo delle parti, prima di procedere al confronto, veniva acquisito il verbale di esame prodotto dalla difesa e reso da La Barbera Gioacchino all'udienza del 23 gennaio 2014 nel processo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo; parimenti, nulla opponendo la difesa dell'imputato, veniva acquisito l'interrogatorio reso da Brusca Giovanni alla Procura di Palermo in data 16 ottobre 2018, con le relative integrazioni, già esibito alla Corte all'udienza del 13 dicembre 2018.

Inoltre, la Procura Generale chiedeva la revoca dell'ordinanza resa dalla Corte in data 13 dicembre 2018, relativamente al rigetto della nuova escussione di Brusca Giovanni sul tema del coinvolgimento di Mannino Calogero nella vicenda processuale relativa all'accertamento della responsabilità penale per l'omicidio del Capitano Basile.

A detta richiesta, nella ferma opposizione della difesa dell'imputato, si associavano i difensori delle parti civili presenti.

La Corte, rigettata ogni nuova istanza, confermava l'ordinanza resa in data 13 dicembre 2018 e procedeva, quindi, al confronto tra i due collaboranti. All'esito, il processo veniva rinviato all'udienza del 25 febbraio 2019, per l'avvio della requisitoria dei sostituti procuratori generali.

Preliminarmente, sull'accordo delle parti, veniva acquisita l'ordinanza resa dalla Corte d'Assise d'Appello in data 24 gennaio 2019, con cui veniva dichiarato inammissibile l'appello presentato - nel processo parallelo Bagarella + altri - nell'interesse di Riina Salvatore, nelle more defunto, ed a seguito della quale la sentenza nei confronti di quest'ultimo era divenuta irrevocabile in data 11 febbraio 2019.

La discussione dei Sostituti Procuratori Generali proseguiva, quindi, all'udienza del 1 aprile 2019 e si esauriva all'udienza del 6 maggio 2019.

All'udienza del 6 maggio 2019 la Corte disponeva preliminarmente che, a cura della Procura Generale, venisse disposta l'integrazione del fascicolo processuale che, composto da oltre cento faldoni, risultava mancante di taluni atti (come da elenco allegato a verbale d'udienza), nonostante gli stessi risultassero regolarmente indicizzati.

Giova a tale riguardo sottolineare che a tali integrazioni i P.G. hanno regolarmente ottemperato prima della fine della discussione.

La Corte, inoltre, alla medesima udienza sollecitava le parti all'individuazione ed all'eventuale produzione di un'ordinanza di archiviazione del Gip di Caltanissetta che, indicata dal primo Giudice alla pagina 410 della sentenza impugnata e relativa alla gestione delle indagini "mafia - appalti" nei primi anni '90, non

risultava acquisita agli atti del giudizio e, ciò non di meno, si palesava assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Terminata la requisitoria dei Sostituti Procuratori Generali, alla medesima udienza del 6 maggio 2019, concludevano come in atti i difensori delle Parti Civili, le cui richieste e le cui valutazioni, in relazione ad ogni tema di prova, si intenderanno partitamente richiamate in uno a quelle dei P.G. giacchè in assoluta aderenza a queste ultime

Il processo veniva rinviato all'udienza del 20 maggio 2019, anche al fine di acquisire la succitata ordinanza d'archiviazione.

All'udienza del 20 maggio 2019 la Corte dava atto che era stata prodotta dalla difesa dell'imputato l'ordinanza, su supporto informatico, resa dal G.U.P. di Caltanissetta in data 15 marzo 2000 e citata dal primo Giudice a pag. 410 della sentenza; nonché tutti gli atti materialmente mancanti al fascicolo processuale, ma ivi indicizzati, ad eccezione dei soli indicati in apposita nota da parte dei Sostituti P.G., che se ne riservavano la produzione alla successiva udienza.

Quindi, i Sostituti P.G. esibivano alla Corte ed alle parti i verbali delle dichiarazioni rese dal neo collaborante Bisconti Filippo in data 14.3.2019 (riassuntivo) e 21.3.2019 (trascrizione), a sollecitazione di eventuali ulteriori provvedimenti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che la Corte d'appello ritenesse necessari ai fini della decisione. A tale sollecitazione aderivano i difensori di parte civile, opponendosi, di contro, ad ogni ulteriore forma di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale i difensori dell'imputato.

La Corte, riservandosi la decisione alla successiva udienza, calendata per il 22 luglio 2019, disponeva procedersi oltre nella discussione della difesa dell'imputato che, all'esito, depositava una memoria conclusiva di ricapitolazione.



Il processo veniva rinviato per lo scioglimento della riserva all'udienza del 22 luglio 2019.

Nelle more, in data 20 giugno 2019, perveniva anche la requisitoria scritta dei Sostituti P.G.

Quindi, all'udienza del 22 luglio 2019 la Corte scioglieva l'ultima riserva istruttoria, come da motivazione dell'ordinanza che di seguito si riporta:

"...Rilevato che è stata depositata in atti dalla difesa l'ordinanza di archiviazione del Gip di Caltanissetta resa in data 15.3.2000, che va acquisita perché assolutamente necessaria ai fini della decisione, al fine di meglio inquadrare la vicenda concernente le indagini del procedimento cd. "Mafia - Appalti", già richiesta dalla Corte all'udienza del 6.5.2019, giacché citata dal G.U.P. a pag. 410 dell'impugnata sentenza;

sciogliendo, viepiù, la riserva assunta all'udienza del 20.5.2019 in merito alla richiesta, in corso di discussione, dei Procuratori Generali, che hanno esibito i verbali resi da Bisconti Filippo in data 14.3.2019 (riassuntivo) e 21.3.2019 (trascrizione), a sollecitazione dei provvedimenti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che la Corte ritenesse eventualmente necessari ai fini della decisione;

rilevato che le difese delle parti civili si sono associate alle sollecitazioni dei P.G.;

rilevato che la difesa si è opposta all'acquisizione dei suddetti verbali ed a qualunque altra forma di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale inerente tali dichiarazioni;


rilevato che i suddetti verbali, resi da Bisconti Filippo, che ha manifestato la sua volontà di collaborare con la giustizia in data 14.3.2019, contengono notizie apprese, durante la comune detenzione presso la Casa Circondariale Pagliarelli, da Lo Bue Rosario, uomo d'onore della famiglia di Corleone che, a sua volta, le avrebbe apprese, de relato, da fonte rimasta ignota;

rilevato che tali confidenze sarebbero state ricevute dal Bisconti in occasione della divulgazione, tra i detenuti, della notizia dei mass media dell'arresto del Mannino per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.;

premessi che secondo l'insegnamento della 1° Sezione Penale della Suprema Corte, nel caso di processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, resta comunque fermo il criterio dell'assoluta necessità, anche se "...in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata" (Cass., sez. 1° n. 8316/2016).

rilevato che tale principio deve guidare anche la decisione sulla richiesta del Procuratore Generale che ci occupa. Pur tenendo conto della particolare connotazione prospettica che attinge il parametro della necessità nel caso di prove sopravvenute nel giudizio abbreviato, non si può omettere di considerare che rimanendo la possibilità di riaprire l'istruttoria dibattimentale una evenienza eccezionale nell'ambito di un giudizio tendenzialmente allo stato degli atti, essa non può che collegarsi al dato dell'insufficienza probatoria (Cass., n. 41808/2013).

E ciò, soprattutto, allorquando la sollecitazione venga rivolta da una delle parti in corso di discussione, in una situazione in cui, cioè, il Giudice dopo avere ritenuto completa l'istruzione per la decisione, può interrompere la fase delle conclusioni per l'assunzione di nuove prove solamente in caso di assoluta necessità, come previsto dall'art. 523, comma 6° c.p.p., norma dettata per il giudizio di primo grado, ma sicuramente applicabile anche per il giudizio di appello.



Ebbene, posti tali criteri di valutazione, osserva la Corte come alla luce della poderosa mole di prove contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, delle prove assunte dal G.U.P. ai sensi dell'art. 441 comma 5° c.p.p., delle numerose prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 3° e comma 3 bis c.p.p., non possa in alcun modo ritenersi che il compendio probatorio sia insufficiente.

D'altra parte, la capacità di ampliamento cognitivo della prova richiesta deve essere valutata in concreto sulla base degli atti prodotti dalla parte che sollecita la riapertura istruttoria e non su quello che il collaboratore potrebbe eventualmente sapere o dire, non potendo in alcun modo consentirsi una portata anche solo parzialmente esplorativa dell'istituto previsto dall'art. 603 comma 3° CPP.

Ed invero, le dichiarazioni del Bisconti - soggetto la cui collaborazione appena avviata non è stata ancora 'testata' - non solo, come prima esposto pro manano da fonte originaria ignota, ma afferiscono anche ad un thema probandum eccentrico rispetto a quello oggetto del presente processo e che, peraltro, avuto riguardo all'epoca a cui si riferisce la confidenza ricevuta dal Bisconti e coeva all'arresto del Mannino per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, si appalesa già coperto da accertamento giudiziale irrevocabile.

Rilevato, pertanto, che proprio in conseguenza della articolata istruzione effettuata in grado di appello ai sensi dell'art 603 commi 3 e 3 bis c.p.p., sono stati esplorati tutti i possibili temi afferenti alla posizione dell'imputato, con conseguente allungamento della durata del processo e che anche di tali ragioni deve tenersi conto nella disciplina del processo penale.

Ritenuto che, pertanto, la richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale sollecitata dal Procuratore Generale non può trovare accoglimento...".



Quindi, la Corte, si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

Di seguito alla camera di consiglio il Presidente dava lettura della presente sentenza, come da separato dispositivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

MOTIVAZIONE

1. LA CONTESTAZIONE

Antecedente logico della ricostruzione dei fatti attribuiti all'On. Mannino è la comprensione della contestazione delle azioni ad esso attribuite, nella più vasta condotta, sussunta sotto l'art. 338 c.p., della cd. "trattativa Stato - Mafia".

Secondo il capo d'imputazione, al Mannino è contestato, in concorso, il *"reato di cui agli artt. 81 cpv., 338, 339 c.p. e 7 d.l. 152/91, perché, anche in tempi diversi e con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà, Antonio Subranni, Mario Mori, Giuseppe De Donno, e Marcello Dell'Utri - giudicati separatamente - (taluni in qualità di esponenti di vertice dell'associazione per delinquere mafiosa Cosa nostra, altri come pubblici ufficiali, che hanno agito con abuso di potere e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, altri ancora in veste di esponenti politici di primo piano) e con il capo della Polizia pro tempore Parisi Vincenzo e il vice direttore pro tempore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Francesco Di Maggio, entrambi deceduti, e con altri allo stato ignoti, per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano ed in particolare il Governo della Repubblica, usava minaccia - consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle istituzioni - a rappresentanti di detto corpo politico, per impedirne o comunque turbarne l'attività, e ciò più specificamente:*

concorrendo nelle condotte di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e CINA' Antonino, consistite in particolare:



nel prospettare ad esponenti delle Istituzioni, anche per il tramite di CIANCIMINO Vito Calogero, deceduto, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA;

concorrendo altresì nelle condotte di SUBRANNI Antonio, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, consistite in particolare:

inizialmente nel contattare (nella loro rispettiva qualità di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Vice Comandante operativo e di Ufficiale addetto al predetto R.O.S.), in relazione alle sopra menzionate richieste, e su incarico di esponenti politici e di governo, uomini collegati a "Cosa Nostra", uomini di Cosa Nostra (fra gli altri, in particolare CIANCIMINO Vito Calogero, nella sua veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa ed "ambasciatore" delle loro richieste), e così agevolando l'instaurazione di un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la strategia omicidiaria e stragista;

in seguito favorendo lo sviluppo di una "trattativa" fra lo Stato e la mafia attraverso reciproche parziali rinunce, in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi dello

Stato; successivamente assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale "trattativa" (condotte tutte che per un verso agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e, per altro verso, rafforzavano i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia);

ponendo in essere lo stesso MANNINO, in relazione alle sopra menzionate richieste, in particolare le seguenti condotte:

contattando a cominciare dai primi mesi del 1992 esponenti degli apparati info investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con i vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO;

esercitando altresì in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole ai detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. pen., con le sopraindicate condotte, così agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato mafia sopra menzionata, quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;

concorrendo ancora nelle condotte di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, consistite in particolare:

nel prospettare al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere



benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli uomini in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA e che era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93;

concorrendo pure nelle condotte di DELL'UTRI Marcello, consistite in particolare: inizialmente nel proporsi ed attivarsi in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati; successivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata (e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista), agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da parte di BERLUSCONI Silvio, dopo il suo insediamento come Capo del Governo.

Con le ulteriori aggravanti (contestate anche a Subranni, Mori e De Donno) di cui rispettivamente all'art. 61 n. 9 c.p., per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerente alla qualità di pubblico ufficiale e all'art. 61 n. 2 e 339, comma 2 c.p. e 7 d. l. 152/91, per avere commesso

il fatto in più di dieci persone riunite, al fine di avvantaggiare l'associazione 'cosa nostra', nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva ed all'ulteriore scopo di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa in questione il prodotto e la impunità di reati precedentemente commessi.

A Palermo, Roma e altrove, a partire dal 1992".

La ricostruzione del significato dell'imputazione mossa al Mannino ed ai coimputati non può che prendere le mosse dalle parole degli stessi P.M., a partire dalla memoria allegata alla richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli originari imputati ed, a seguire, nelle requisitorie dei p.m. e dei p.g.

Nella memoria di accompagnamento si legge, invero, che le prove raccolte appaiono sufficienti *"per ricostruire le trame di una trattativa sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori, da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994, allorquando le ultime pressioni minacciose finalizzate ad ottenere benefici ed assicurazioni, hanno ottenuto le risposte attese..."*.

Tale affermazione viene, tuttavia, parzialmente smentita da altra contenuta nella medesima memoria, secondo cui: *"la stipula del patto politico mafioso si dispiegò attraverso vari tentativi in successione [...]. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predeterminata, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi, secondo la sua migliore tradizione..."*, assunto, quest'ultimo, che sembra escludere una regia unitaria predeterminata avente ad oggetto lo sviluppo della serie di eventi susseguitsi negli anni '92 - '94.

Tanto premesso, come si legge ancora nella memoria: *"...il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la*



trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di avere trattato. Non ne sono imputati i mafiosi, né gli uomini politici dello Stato". Piuttosto la contestazione ha ad oggetto, sempre secondo le parole dei p.m., *"precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa"*, attribuibili a soggetti sia intranei che estranei a 'cosa nostra'.

Secondo l'impostazione accusatoria l'inizio della strategia criminale di condizionamento dello Stato coinciderebbe con l'omicidio di Salvo Lima, nel marzo 1992, cioè in data antecedente all'avviarsi della 'trattativa' e, dunque, sarebbe consistito in una minaccia implicita, costituente l'annuncio dell'inaugurazione di una nuova strategia del terrore, con la prospettiva di omicidi futuri di altri uomini politici, tra cui, appunto, il Presidente del Consiglio Andreotti ed il ministro per il Mezzogiorno, Mannino.

A tale omicidio sarebbero seguiti ulteriori atti minatori di 'cosa nostra' (*"le stragi palermitane del 92"*, come si legge nel capo d'imputazione), fino all'*"ulteriore momento esecutivo della condotta tipica"*, rappresentato dall'inoltro al Governo del 'papello', cioè del documento scritto contenente le richieste di benefici che lo Stato avrebbe dovuto concedere a 'cosa nostra' in cambio dell'interruzione degli attacchi stragistici.

Considerando l'omicidio Lima come la prima delle minacce rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 338 c.p., il Mannino, primo soggetto, insieme ad Andreotti, attinto da detto concreto obiettivizzato presagio di morte, sarebbe, insieme, parte lesa e concorrente (coll'iniziativa del successivo atto esecutivo costituito dalla 'trattativa'), nel medesimo reato di minaccia al Governo da sé stesso rappresentato. Contraddizione che la pubblica accusa ha superato spiegando che il Mannino si sarebbe attivato *"per sollecitare i propri terminali nel territorio per richiedere a Cosa Nostra la contropartita per interrompere la*

strategia di frontale attacco alle istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri con la politica".

Proprio questo ruolo di intermediazione si tradurrebbe in un contributo atipico di sostegno, rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., alle condotte tipiche di violenza o minaccia realizzate direttamente dai mafiosi (alla pari di quanto contestato agli alti ufficiali del R.O.S., Subranni, Mori e De Donno, nonché, per il periodo successivo, al Dell'Utri), così come accade per il concorso nel reato estorsivo da parte dell'intermediario, concorso pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità a determinate condizioni (cioè purché l'intermediario condivida l'obiettivo illecito dell'estorsore e non intervenga nell'esclusivo interesse dell'estorto).

A tale proposito si legge, invero, nella succitata memoria:

"Quanto alle condotte degli uomini dello Stato imputati di concorso nella minaccia al Governo (Subranni, Mori, De Donno, Mannino e Dell'Utri), sono tutti accusati di aver fornito un consapevole contributo alla realizzazione della minaccia con condotte atipiche di sostegno alle condotte tipiche che si sono risolte nell'aver svolto il ruolo di consapevoli mediatori tra i mafiosi e la parte sottoposta a minaccia, quasi fossero gli intermediari di un'estorsione. Con l'aggravante, nel caso di specie, che il soggetto estorto è lo Stato e l'oggetto dell'estorsione è costituito dal condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, così sviati nella loro finalità istituzionale e dal bene pubblico".

Secondo l'impostazione accusatoria, in capo al Mannino, così come agli altri coimputati rappresentanti a vario titolo organi dello Stato, sarebbe configurabile anche il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., cioè non solo la coscienza e volontà di realizzazione del reato ma anche la coscienza e volontà di

realizzarlo in collaborazione con tutti gli altri partecipi. Secondo il capo d'imputazione il concorso criminoso del Mannino avrebbe ad oggetto una serie diversificata di reati (minacce di morte, attentati, omicidi e stragi) realizzati in periodi diversi, all'interno di un arco temporale molto ampio, con la partecipazione di concorrenti dall'identità mutevole.

Ciò nonostante, in tutti i soggetti intervenuti nella 'trattativa' anche in fasi diverse, si assume, sempre secondo la contestazione, una effettiva contestuale convergenza di intenti - dal primo all'ultimo atto - nel finalizzare, di volta in volta, le singole azioni violente (e la veicolazione - per gli intermediari tra cui, secondo la contestazione, certamente il Mannino - di tale ricatto per ciascuna azione di violenza o minaccia) sempre al medesimo obiettivo, di costringere il Governo a negoziare con Cosa Nostra.

Ed effettivamente risulta contestata l'unicità del disegno criminoso tra tutte le condotte imputate al Mannino ed agli altri concorrenti, cioè a dire, la predeterminazione, in capo a costoro, dell'intero programma criminoso di tutte le azioni integranti il reato di cui all'art. 338 c.p., dalla commissione del primo reato fino all'ultimo, tant'è vero che al Mannino è imputato pure il concorso nelle condotte del Dell'Utri, il politico che i p.m. assumono avrebbe, di contro, sostituito (e non concorso con) il Mannino quale 'cintura di trasmissione' delle minacce al Governo, secondo il medesimo schema dell'originaria 'trattativa' avviata da Mori e De Donno con Ciancimino ma, a ben vedere, frutto di nuovi e successivi accordi, intercorsi tra soggetti diversi rispetto agli originari.

Per non parlare, poi, dei singoli omicidi e delle stragi susseguitesesi negli anni '92 - '94 che, seppure non contestate agli intermediari istituzionali della trattativa tra cui ovviamente il

Mannino, costituiscono specifico oggetto del ricatto nel quale anche il prevenuto avrebbe concorso.

Ancora, nel capo d'accusa si fa riferimento alle *"indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole ai detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. pen."* che il Mannino avrebbe esercitato sul vice direttore del D.A.P., Di Maggio Francesco, soggetto quest'ultimo che, nella requisitoria della Procura della Repubblica di Palermo, risulterebbe parte lesa di tali intimidazioni, funzionario di grande dirittura e rigore morale che all'epoca teorizzava una linea dura sul regime del 41 bis O.P.

Con tale teoria contrasta, ciò non di meno, il fatto che il Di Maggio (deceduto) compaia nella medesima rubrica quale uno dei principali concorrenti del Mannino, all'uopo collocato, sempre secondo l'assunto accusatorio - dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro - ai vertici dell'amministrazione penitenziaria per agevolare, consapevolmente, lo sviluppo della 'trattativa', favorendo il passaggio ad una politica distensiva sul carcere duro, in ossequio alle richieste di 'cosa nostra' .

Orbene, è di tutta evidenza che un concorso consapevole del Di Maggio nel reato, fondato sull'erroneo presupposto di fatto che costui fosse contrario al regime del 41 bis O.P., non avrebbe necessitato di alcuna pressione da parte del Mannino; ma è altresì evidente che laddove l'impostazione accusatoria fosse infondata anche solo in ordine alla responsabilità individuale del Di Maggio (insuscettibile d'accertamento poiché defunto), ciò non di meno ne conseguirebbe anche la caduta dell'assunto della sua dolosa sostituzione, insieme ai Capriotti, agli allora vertici del D.A.P., proprio al fine di agevolare le richieste di 'cosa nostra' sulla gestione carceraria dei detenuti per mafia, essendo del tutto illogico l'avvalimento di un soggetto che dalle fonti di prova

appare fin dall'origine per nulla compiacente in tema di attenuazione del regime di cui al 41 *bis* O.P.

L'impostazione esplicativa del capo d'accusa che si legge nella memoria di accompagnamento alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati del processo tra cui originariamente anche il Mannino, muta, non di poco, nelle successive rappresentazioni che di tale imputazione hanno offerto i P.M. in sede di requisitoria nel giudizio di primo grado innanzi al G.U.P., in quella dei Sostituti Procuratori Generali presso la Corte d'Appello di Palermo nel giudizio innanzi a questa Corte e, per quanto in questa sede di rilievo - e, cioè, non ai fini dell'accertamento dei fatti, ma per la significatività della suscettibilità di interpretazioni soggettive, a geometria, per così dire, variabile, della tesi accusatoria - anche nell'interpretazione offerta nella sentenza resa dalla Corte d'Assise di Palermo nel processo parallelo ed acquisita agli atti.

Di ciascuna di tali impostazioni occorre fornire idonea rappresentazione prima della ricostruzione dei fatti, proprio al fine di garantire, mediante la delimitazione rigorosa del *thema probandum*, il rispetto del principio della correlazione tra l'imputazione contestata, i fatti realmente accertati e quelli effettivamente attribuibili al Mannino.

All'inizio della requisitoria (pag. 8 e ss.), all'udienza dell'8 ottobre 2014, così si esprimono gli inquirenti sulla sostanza delle condotte contestate al prevenuto:

"Agli imputati, e vedremo a Mannino, sono contestate delle condotte o di realizzazione piena della fattispecie tipica o di contributo concorsuale, come è nel caso di Mannino, per comportamenti che hanno assunto e hanno posto in essere nel corso della trattativa. Ed è un punto di partenza importante perché la condotta tipica del 338, che come... è inutile ricordarlo, punisce gli atti di violenza e minaccia ai corpi politici, al corpo



politico dello Stato e quindi nel nostro caso al Governo, la condotta tipica nella sua interezza è evidentemente contestata innanzitutto agli autori principali di quella violenza e minaccia. Gli autori principali sono gli imputati mafiosi, sono Riina, Provenzano, Brusca, Bagarella e Antonino Cinà. Sono gli autori così detti primari del delitto che contestiamo, cioè che pongono in essere tutti gli elementi della fattispecie tipica del 338. Vi sono poi soggetti che hanno svolto funzioni diverse, che hanno posto in essere contributi concorsuali. Tra questi abbiamo gli intermediari che si sono resi veicolo di quella minaccia, si sono resi consapevolmente veicolo di quella minaccia, e come vedremo non per esigenze di ragioni di Stato o per esigenze istituzionali, ma per rispondere a input di tutt'altro ordine e significato. E per capire questo input di tutto altro ordine, dobbiamo guardare agli altri soggetti imputati, come Mannino, che sono accusati, e mi riferisco a Mannino, innanzitutto di avere dato l'input, di essere stati in una prima fase motore della iniziativa di questi soggetti intermediari, di questo tentativo di interlocuzione. E poi, nel caso specifico di Mannino, è contestata, al di là di questo importante contributo che possiamo qualificare tecnicamente, al di là, voglio dire, delle questioni che si possono porre nella sostanza, degli equivoci più o meno voluti, lo possiamo qualificare tecnicamente come un contributo morale nella fattispecie, sotto forma di istigazione o quanto meno di rafforzamento della attività tipica altrui. A Mannino, questa è una condotta di contributo morale che troviamo nella prima parte del sotto paragrafo dell'imputazione che riguarda Calogero Mannino, cioè nell'aver dato il via, e ritroviamo un secondo punto di contestazione a Mannino che si sposta cronologicamente in una seconda fase, nel '93, quando Mannino non si occupa più ovviamente di iniziative che ha già posto in essere l'anno precedente, nel '92, ma interviene con una veste diversa, quella



ciò di garante di continuità della interlocuzione che si era aperta. Interviene cioè ad assicurarsi che l'impegno, almeno l'impegno prioritario, come vedremo, quello più eclatante, quello più evidente, quello più in grado di rassicurare Cosa Nostra, quello sul 41 bis, almeno quello venga rispettato perché di quell'impegno Mannino era stato input e ora diventa garante.

È il secondo punto del capo di imputazione di Mannino in cui espressamente si parla di indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti 41 bis. Quindi due momenti dell'imputazione, input e garante di continuità. Questo dal punto di vista tecnico, però una breve parentesi, ci torneremo e lo dimostreremo con le illustrazioni dei mezzi di prova, quale è anche, al di là del disvalore penale della fattispecie, la gravità di queste condotte, di quella di Mannino e di quella degli uomini di Stato che hanno cercato l'interlocuzione di Cosa Nostra. È stato che in realtà, se guardiamo bene, proprio queste condotte di interlocuzione, l'intermediazione, hanno oggettivamente portato alla realizzazione di due obiettivi storici di Cosa Nostra, e non soltanto quello del rafforzamento del potere e della posizione strategica dell'organizzazione dal momento che certamente l'apertura di un canale di dialogo costituisce un clamoroso rafforzamento di questa posizione. Ma l'effetto è soprattutto un altro, e ci torneremo in più punti, e cioè che questo tentativo di interlocuzione che a volte si sente quasi giustificare, ripeto, con una non esistente ragione pubblica e istituzionale, questo comportamento ha finito in concreto per orientare la strategia stragista di Cosa Nostra nel '92 e nel '93. L'ha plasmata, l'ha modulata, l'ha cambiata, e lo vedremo quanto l'ha cambiata, lo vedremo proprio analizzando la posizione di Mannino.

Perché, lo vedremo, lo ripeto, meglio dopo, ma lungo questo percorso, '92 - '93 di interlocuzione che vedremo, cioè a

trattativa avviata, gli stessi obiettivi originari designati come vittime da Cosa Nostra nelle riunioni di cui parleremo cambiano e non troviamo più dopo Lima i politici traditori, quelli che avevano tradito i patti, che non avevano mantenuto le promesse e per questo andavano vendicati, come Mannino. Ma troveremo dapprima l'eliminazione degli ostacoli a quella strategia di interlocuzione e poi via via, progressivamente e sempre più marcatamente, sempre più schiettamente, obiettivi di natura terroristica come quelli di Roma, di Firenze, di Milano, cioè obiettivi che avevano l'unica funzione, a trattativa iniziata, avviata, di alimentare ulteriormente, con l'allarme sociale anche a livello dell'opinione pubblica che ne scaturiva, la minaccia di Cosa Nostra e la prosecuzione della interlocuzione avviata. Questa è la gravità al di là del disvalore penale delle condotte che contestiamo a Mannino e agli altri imputati...".

Intanto, come si può osservare, nell'impostazione dei P.M. cade tutta la parte relativa al concorso del Mannino nelle condotte poste in essere dai coimputati (Dell'Utri ed i concorrenti appartenenti a 'cosa nostra') dopo le "indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole ai detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. pen."

Inoltre, a fronte di una prima parte della requisitoria che stigmatizza come penalmente rilevante anche l'input del Mannino alla trattativa, nell'ultima parte della medesima requisitoria, all'udienza dell'11 dicembre 2014 (pag. 34 e ss. della trascrizione), il reato concorsuale attribuito al Mannino si sarebbe 'perfezionato' solo nel giugno 1993, con una telefonata asseritamente intimidatoria al Di Maggio, in tema di 41 bis O.P.:

"Ma qua c'è l'altro dato di cui volevo parlarvi, perché è esattamente, esattamente di questo periodo la telefonata di cui ci parla il teste Cristella, ogni giorno per più ore al giorno con Di

Maggio... Di Maggio riceve una telefonata mentre si trova in macchina e Cristella ascolta perché è lì, sta guidando, Di Maggio è a fianco a lui, non può fare a meno di sentire, ma poi recepisce anche le reazioni di Di Maggio dopo la telefonata, la telefonata di qualcuno che insistentemente chiede a Di Maggio, che si è appena insediato al Dap, siamo a giugno, si è appena insediato al Dap, chiede a Di Maggio di non prorogare, di rallentare, di non applicare il 41 bis, Di Maggio è perplesso, è adirato da questo intervento e dice... e nello sfogo con Cristella dice con chiarezza che si tratta di un politico siciliano Calogero Mannino, Calogero Mannino che telefona a Di Maggio perché non venga applicato il 41 bis. E questa interlocuzione non sarà l'unica Giudice perché Cristella riferirà di un clima di pressione pesante di cui Di Maggio si lamenta e degli incontri ancora più come dire ancora più frequenti che in quello stesso periodo Di Maggio avrà con i suoi soliti commensali Bonaventura, Mori e Ganzer e in cui lui percepisce la... come dire la monotematicità di quegli incontri, l'applicazione o la non applicazione, l'allentamento del regime del 41 bis nei confronti degli imputati dei detenuti mafiosi. [...]

C'è un altro dato importante, il 27 maggio del 93... anzi il 28 maggio 93, l'indomani della strage di via Dei Georgofili Mannino rilascia una intervista come dire curiosa, strana, perché noi vedremo che sulla matrice mafiosa di quegli attentati già di via Dei Georgofili a Firenze non ci saranno dubbi da parte degli analisti e degli esperti, quelli veri, sulla matrice mafiosa e invece Di Maggio... e invece Mannino rilascia il 26 maggio del '93 a Augusto Minzolini sulla stampa, anche questo è agli atti Presidente... Giudice, una intervista dal titolo Mannino: "ma quali boss, il complotto viene dall'est, Riina non ne avrebbe le capacità". E l'input è il seguente Roma punto virgolette "e adesso non mi vengano a dire che questa bomba l'ha messa la mafia di Totò Riina, anzi a questo punto dubito anche sulla matrice



mafiosa degli omicidi di Lima, Falcone e Borsellino". Seduto su una poltrona di Montecitorio Calogero Mannino, ex ministro dell'agricoltura e primo attore della DC siciliana si lascia andare a una serie di congetture sulla bomba di Firenze. La prima domanda "lei ha davvero dubbi sul fatto che non c'entri la mafia?" "io dietro la bomba di Firenze vedo ben altro e se non sbaglio tra le minacce ricevute all'epoca da Falcone c'era anche quella della falange armata, la verità è che gli assassini che ci sono stati in Sicilia hanno messo in ginocchio la DC o il sistema di potere andreottiano", il sistema di potere andreottiano, "e non è cosa di poco conto. In Italia quello che è avvenuto può essere paragonato alla caduta del muro dei paesi comunisti". E se mettiamo questa intervista in relazione con quella che lui rilasciò a Padellaro nel '92... cioè che rilasciò ma che volle tenere nascosta per tanti anni, e c'è una bella differenza, c'è una bella differenza, ma perché un politico come Mannino a quell'epoca deve rilasciare questa intervista, chi vuole assicurare? Perché nello stesso torno di tempo rilascia una intervista con la quale parla sostanzialmente con i mafiosi dicendogli state tranquilli lo so che non siete voi, o diciamo che non siete voi e poi telefona al Di Maggio appena nominato al Dap per chiedergli di allentare il 41 bis.

Io credo che è proprio qui Giudice che si sostanzia e che si perfeziona la consumazione del delitto, di cui all'articolo 338, in testa all'imputato Mannino a titolo di concorso...".

Dunque, secondo uno dei pubblici ministeri che hanno istruito il processo di primo grado, l'istigazione da parte del Mannino alla 'trattativa' non sarebbe che il preludio, non punibile (come non punibile è in sé e per sé la trattativa) del suo concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., compiutamente perfezionatosi solo con le indebite pressioni sul Di Maggio, in tema di 41 bis O.P.



Del resto, ha assunto la medesima impostazione, a riguardo, la parallela sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 20 aprile 2018 che, pur non potendosi pronunciare sul merito della posizione, stralciata, del prevenuto, costituendo la medesima anello di una condotta concorsuale continuata particolarmente articolata su cui ha giudicato gli imputati Bagarella + altri, non ha potuto fare a meno di precisare (pag. 921 e ss.):

"...Nell'ipotesi accusatoria oggetto di verifica in questa sede, infatti, è l'On. Mannino che, manifestando il timore di essere ucciso così come era avvenuto per l'On. Lima, sollecita alcuni Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ad adottare iniziative che potessero salvargli la vita, ponendo, quindi, le basi per quella che oggi mediaticamente viene definita "trattativa Stato-mafia" (v. capo di imputazione con quale si contesta, appunto, al Mannino di avere contattato "a cominciare dai primi mesi del 1992, esponenti degli apparati info-investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con i vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvo Lima, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso Mannino").

Prima di esaminare le risultanze acquisite nel presente processo, appaiono, però, opportune alcune precisazioni.

L'On. Calogero Mannino era originariamente coimputato per il concorso nel reato di minaccia a Corpo politico nel medesimo procedimento che ha dato luogo al presente processo.

Il predetto imputato, però, a differenza degli altri imputati, in sede di udienza preliminare, ha richiesto il giudizio abbreviato e, pertanto, il relativo procedimento è stato separato e si è



concluso, in primo grado, con la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare in data 4 novembre 2015 (non ancora irrevocabile, essendo in corso il processo di appello promosso dal P.M.).

Esula, dunque, dal presente processo l'esame del ruolo che l'On. Mannino avrebbe avuto, in relazione alla fattispecie di reato contestata agli altri imputati del reato di cui al capo A) della rubrica, non soltanto quale "promotore" della c.d. "trattativa Stato-mafia" (v. condotta sopra già ricordata), ma, altresì, in un momento successivo anche per avere esercitato "in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.", così "agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista" (v. capo imputazione nella parte concernente Calogero Mannino).

In questa sede la condotta dell'On. Mannino sarà, dunque, esaminata solo ed esclusivamente quale ulteriore eventuale antecedente fattuale della c.d. "trattativa Stato-mafia", che, d'altra parte, come è stato già sopra ricordato (ma è bene sempre ribadirlo), non configura in sé il reato oggetto di esame nel presente processo.

Invero, la condotta che rileva ai fini della responsabilità penale da verificare in questo processo in relazione alla contestazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 338 c.p. non è minimamente quella di colui che eventualmente abbia per propri fini (investigativi o personali) cercato contatti diretti o indiretti con la mafia e neppure quella di colui che, in ipotesi, tali contatti abbia coltivato per il fine di ottenere la cessazione, senza

condizioni, di quella nuova strategia mafiosa che già l'omicidio dell'On. Lima lasciava intravedere e prevedere.

La condotta penale qui da accertare, infatti, è solo ed esclusivamente quella consistente nelle minacce rivolte eventualmente dai mafiosi nei confronti del Governo della Repubblica per ottenere determinati benefici e, ancora eventualmente, quindi, nell'intervento di terzi che prima abbiano stimolato l'iniziativa dei vertici mafiosi rafforzandone il proposito criminoso e, successivamente, si siano fatti carico anche di "recapitare" le minacce (o, quanto meno, di agevolare tale recapito al destinatario) così consentendo ai mafiosi il raggiungimento del loro scopo....".

Ancora, a pag. 987 e ss. della succitata sentenza si legge:

"...Come si è visto, tutte le fonti di prova esaminate, seppure di eterogenea natura (dichiarazioni di collaboranti di Giustizia, dichiarazioni testimoniali e risultanze documentali), convergono univocamente sulla logica conclusione che l'On. Mannino, ben consapevole della vendetta che "cosa nostra" intendeva attuare anche nei suoi confronti per non essere egli riuscito a garantire l'esito del maxi processo auspicato dai mafiosi (v. anche confidenze al giornalista Padellaro trasfuse nell'appunto redazionale di cui si è ampiamente detto), si sia rivolto, non già a coloro che avrebbero potuto rafforzare le misure già adottate per la sua sicurezza (non nutrendo alcuna fiducia sulla effettività delle stesse, così come espressamente confidato al Padellaro e riportato nel documento di cui si è già detto e come confermato anche da quella rinuncia alla scorta di cui ha riferito il teste Scotti), bensì ad alcuni Ufficiali dell'Arma "amici" e, innanzitutto, tra questi, al Gen. Subranni, al quale lo legava, essendo questi conterraneo, un rapporto di risalente conoscenza.

Il Gen. Subranni, allora a capo del R.O.S., non aveva alcuna competenza per adottare concrete e specifiche misure dirette a



preservare l'On. Mannino da eventuali attentati ed, infatti, non risulta che si sia adoperato, direttamente e quale Comandante del R.O.S. ovvero intervenendo su coloro che avevano quelle competenze, per migliorare o rafforzare le misure di protezione per l'On. Mannino medesimo.

Costituisce, allora, logica ed inevitabile conclusione che l'intendimento dell'On. Mannino allorché ebbe a rivolgersi al Gen. Subranni non fosse quello di ottenere un miglioramento o rafforzamento delle misure di protezione (che, d'altra parte, come detto, nel suo pensiero, non lo avrebbero comunque "salvato"), ma quello diverso di attivare un canale che, per via info-investigativa, potesse, sì, acquisire più dettagliate notizie sugli intendimenti e sui movimenti di "cosa nostra", ma, inevitabilmente, perché altrimenti non avrebbe addirittura del tutto rinunciato alle misure di protezione assicurategli dalla Polizia di Stato, anche operare affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato.

*Ora, non è dato sapere come sia stata recepita ed attuata da Subranni quella più o meno esplicita sollecitazione del Mannino, anche perché nel frattempo veniva lanciato da "cosa nostra" un altro segnale che più direttamente toccava il R.O.S. e, personalmente, lo stesso Subranni, l'omicidio del M. Ilo Guazzelli di cui di seguito si dirà meglio, ma è un dato di fatto incontestato che, dopo la strage di Capaci, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 1992, un ufficiale del R.O.S., l'odierno imputato De Donno, autorizzato - *rectius*, sollecitato dai suoi superiori Subranni e Mori - contatta Vito Ciancimino ed inizia a porre le basi di quel discorso che bene può racchiudersi in quella frase che, poi, ad un certo punto (per la ricostruzione temporale si rimanda ad un successivo apposito capitolo), sarebbe stata rivolta dal Col. Mori a Vito Ciancimino: "Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contro muro. Da*



una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente? (v. sentenza Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 e trascrizione dell'udienza del 24 gennaio 1998).

Si tratta, come si vede, di un approccio del tutto coerente con l'intendimento più o meno chiaramente esplicitato dal Mannino con la sua condotta fattuale, laddove, al di là delle intenzioni che potevano animare inizialmente il De Donno (ed i suoi superiori Mori e Subranni che, è bene ancora ricordarlo, come detto, avevano ideato e sollecitato quell'iniziativa del sottoposto), non può essere dubbio che l'approccio col Ciancimino nella sua qualità di possibile referente dei vertici mafiosi (perché questa, dichiaratamente, era la ragione di quel contatto all'indomani della strage di Capaci) costituiva un oggettivo invito all'apertura di un possibile dialogo con i vertici medesimi e, quindi, l'accantonamento della strategia mafiosa nell'ambito della quale si collocava anche la possibile uccisione dell'On. Mannino.

Ora, come detto, non v'è ovviamente la prova (né si vede come potrebbe essere acquisita se non attraverso il racconto degli imputati, i quali, però, pur dilungandosi in dichiarazioni spontanee, non hanno acconsentito all'esame dibattimentale e, comunque, non avrebbero alcun interesse a confermare la circostanza) che Subranni, comprendendo il senso degli approcci da parte dell'On. Mannino, abbia incaricato i suoi subalterni di avviare quel tentativo di contatto con i vertici dell'associazione mafiosa nell'interesse (anche) del suo diretto interlocutore, ma indubbiamente, anche se non possono escludersi - ed anzi, appaiono altamente probabili - altre concomitanti causali (oltre alla uccisione del M.llo Guazzelli, non va dimenticato che nel frattempo era sopravvenuta la strage di Capaci con la sua dirompente tragicità), la valutazione logica dei fatti come sopra accertati non può che condurre alla conclusione che anche le

preoccupazioni dell'On. Mannino non siano state estranee nella maturazione degli eventi poi definiti come "trattativa Stato-mafia" di cui si dirà ampiamente più avanti.

D'altra parte, è ben possibile completare un quadro probatorio già formato con riguardo alla esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali, ricorrendo, oltre che alle prove dirette, anche a prove indirette o deduzioni di tipo logico.

Ma, in ogni caso, **si tratta di una conclusione che, ancorché utile per meglio inquadrare, sotto il profilo soggettivo e psicologico, l'origine di quella che, appunto, viene definita "trattativa Stato-mafia", non appare in alcun modo determinante, poiché, come già più volte ricordato, non è quell'iniziativa e l'apertura della "trattativa" (i cui esiti inizialmente non erano prevedibili, non potendosi escludere che, ad esempio, i vertici mafiosi si potessero accontentare di quel "riconoscimento" da parte delle Istituzioni e di un conseguente possibile nuovo patto di non belligeranza per porre termine alla già deliberata azione criminosa) che integra la fattispecie di reato che in questa sede deve essere verificata."**

Di contro, i Sostituti Procuratori Generali presso la Corte D'Appello di Palermo, nella loro requisitoria (sia nella trascrizione dei verbali d'udienza, che nella memoria scritta depositata in atti), hanno sostenuto che il reato a carico del Mannino si sia perfezionato fin dall'asserita istigazione alla 'trattativa' degli alti militari del R.O.S. Subranni, Mori e De Donno.

Del resto le conclusioni dei Sostituti P.G. sono partite proprio dalla premessa generale di seguire la 'traccia' della requisitoria dei p.m., seppure "emendata dalle parti che non si condividono", talvolta viepiù integrandola con le motivazioni della citata sentenza di primo grado nel parallelo processo d'Assise, dalle quali pure, talvolta, si sono significativamente discostati.

Ma è proprio su "quelle parti che non si condividono", attinenti, come già anticipato, anche (e sono gli aspetti significativi) alla rilevanza penale o meno, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 338 c.p., di taluna delle condotte attribuite al Mannino, che si gioca, da un lato, la effettiva determinatezza dell'imputazione e, dall'altro, il *thema probandum* ed il 'diritto a difendersi provando' dell'imputato.

Ed invero, i Sostituti Procuratori Generali hanno ritenuto che già la contestata sollecitazione alla 'trattativa' da parte del Mannino integrerebbe, parimenti, il delitto di cui all'art. 338 c.p., giacché subordinata all'accettazione, da parte dello Stato, di particolari condizioni, consistenti in precise concessioni a favore di 'cosa nostra' (cfr. pag. 67 e ss. della requisitoria scritta, depositata presso la Cancelleria della I Sezione della Corte d'Appello di Palermo in data 20 giugno 2019; pag. 38 e ss. della trascrizione del verbale dell'udienza del 25.2.2019).

La motivazione degli esiti di questo processo muove, dunque, da una contestazione ambigua o, quanto meno, soggettivamente opinabile in seno alle valutazioni degli stessi P.M. inquirenti di primo grado, della Procura Generale, infine della Corte d'Assise che ha giudicato in primo grado la parallela vicenda dei coimputati.

Non con una certezza, dunque, ma con alcuni rilevanti interrogativi in punto di contestazione, si è avviato il processo di secondo grado a carico dell'On. Mannino: se le 'minacce' integrative del reato di cui all'art. 338 c.p. siano partite dall'omicidio Lima o dagli altri successivi attentati e se sì, da quali e da quando; quali, quindi, gli antefatti non punibili e quali gli elementi integrativi del reato di cui all'art. 338 c.p.; ancora, quando si consumerebbe per l'imputato Mannino il reato (istantaneo) contestatogli: se fin dalla contestata sollecitazione a Subranni (Mori e De Donno) a dialogare col Ciancimino o soltanto

all'esito della contestata telefonata di pressione al Di Maggio sul 41 *bis* O.P. Infine, nessuna spiegazione logica - il tema è stato assolutamente ignorato dall'accusa - è stata offerta su come logicamente conciliare con la struttura del capo d'imputazione la figura, anch'essa ambigualmente disegnata, di Di Maggio Francesco, coimputato ed insieme destinatario, dunque parte lesa, delle pressioni del Mannino.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

2. PREMESSA METODOLOGICA

Tanto premesso, gli appelli dei p.m. e delle parti civili si sono rivelati infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Giova, invero, fin da subito rilevare che, all'esito del giudizio di secondo grado ed a prescindere dalle aporie logiche del capo d'imputazione, neppure la corposa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ha consentito a questa Corte di ritenere accertate in fatto, prima ancora che in diritto, le condotte attribuite al Mannino, sì che la conferma della sentenza di primo grado è giunta quale naturale esito di un vaglio probatorio rafforzato e completo, sempre operato nel pieno contraddittorio delle parti.

L'iter della motivazione della Corte seguirà, dunque, lo sviluppo storico dei fatti così come contestati in rubrica, integrando, laddove necessario, la motivazione del primo giudice ed affrontando, uno ad uno, tutti gli eventi posti in reciproca correlazione - nell'atto d'appello e nella requisitoria dei P.G. - per la ricostruzione della condotta concorsuale imputata al Mannino.

La Corte approfondirà, ovviamente, soltanto i fatti posti in discussione dalle parti, dando per accertati quelli non contestati e si soffermerà sulle fonti di prova ad essi relative, in particolare su quelle dichiarative della cui attendibilità il primo giudice ha dubitato (parzialmente o integralmente) e su cui è stata esperita la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La valutazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca dei dichiaranti (testimoni e collaboratori di giustizia) escussi nel presente processo verrà, quindi, operata - solo laddove contestata dalle parti - in stretta aderenza allo sviluppo logico degli argomenti trattati e, più squisitamente, in relazione a ciascun *thema probandum*.

Diversa valutazione, all'esito della dichiarazione con cui Massimo Ciancimino, in sede di rinnovazione dell'istruzione

dibattimentale, all'udienza del 14 settembre 2018 - alla quale era stato citato per essere escusso quale imputato in procedimento connesso - ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, va operata in ordine a tutti i verbali degli esami ed interrogatori dal predetto resi, di cui va in questa sede affermata, in via preliminare, l'inutilizzabilità a carico dell'imputato.

Non può, a tale proposito, trascurarsi quanto affermato dalle S.U. nella sentenza cd. "Dasgupta" già citata nell'ordinanza resa dalla Corte in data 8 febbraio 2018, che ha ribadito i principi cardine del nostro ordinamento in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

Ed invero, partendo dalla premessa che mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da dire nell'ipotesi inversa. La Suprema Corte ha affermato che nel nostro ordinamento processuale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione - il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello, può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto della acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento



sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto *standard* argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza.

Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, prosegue ancora la Corte, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa. D'altro canto, l'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, ripristinata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, che ha *in parte qua* espunto dall'art. 593 cod. proc. pen. le previsioni fortemente limitative introdotte dall'art. 1 legge n. 46 del 2006, implica di per sé quale contrappeso, proprio per l'esigenza di coerenza con il modello accusatorio, che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice.

In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla *reformatio in pejus* si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale, ribadiscono le Sezioni unite.

Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, la

rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria", viepiù in pieno accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso che, fermi restando i limiti derivanti dal dovere di immediata declaratoria di cause di non procedibilità o di estinzione del reato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

E, sul punto, la Corte a Sezioni Unite ha precisato che *"l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, sia esso testimone "puro" (art. 197 cod. proc. pen.) o testimone "assistito" (art. 197-bis cod. proc. pen.). Ma a simile conclusione deve pervenirsi anche in caso di dichiarazioni di coimputato in procedimento connesso (art. 210 cod. proc. pen.) o di coimputato nello stesso procedimento (art. 503 cod. proc. pen.), fermo restando che l'eventuale rifiuto di sottoporsi ad esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato prosciolto in primo grado, cui va conservato il diritto di confrontarsi con la prova dichiarativa, la quale, nella valutazione del primo giudice, non era stata considerata concludente per l'affermazione della sua responsabilità penale".*

L'impossibilità, dunque, dell'imputato Mannino di confrontarsi - mediante il disposto esame reso nel contraddittorio delle parti, cui il Ciancimino si è però legittimamente sottratto - con la

prova dichiarativa promanante da Ciancimino Massimo, che già dal primo giudice non è stata ritenuta concludente per l'affermazione della sua responsabilità penale non può, quindi, comportare conseguenze pregiudizievoli per il prevenuto medesimo, in violazione del principio della presunzione d'innocenza, superabile soltanto con un procedimento probatorio 'rafforzato'.

Non ribaltabile, quindi, la valutazione operata dal G.U.P. d'inattendibilità del Ciancimino, se non attraverso la prova rafforzata della rinnovazione del suo esame nel contraddittorio delle parti, all'impossibilità di dare luogo all'escussione, essendosi costui avvalso della facoltà di non rispondere consegue, quindi, prima ancora che un giudizio di inattendibilità (quello richiesto, peraltro, anche dai Sostituti P.G. che hanno disatteso lo specifico motivo d'appello), la sanzione d'inutilizzabilità, a carico dell'imputato, delle sue dichiarazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

3. ORIGINI DELLA TRATTATIVA: LA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA DEL 1991, L'ESITO INFAUSTO DEL PRIMO MAXI PROCESSO E L'OMICIDIO DI SALVO LIMA

La ricostruzione dei fatti, in questa sede, non può prescindere dall'esame delle sentenze irrevocabili versate in atti, le quali ricostruiscono in maniera puntuale le vicende, sulla base dei numerosi verbali di interrogatorio ed esami dibattimentali dei collaboratori di giustizia, anche questi agli atti del presente fascicolo processuale, e da quanto confermato, in sede di giudizio di appello, dal collaborante Brusca Giovanni, riesaminato da questa Corte all'udienza del 29 maggio 2018.

In punto di valutazione delle sentenze irrevocabili acquisite agli atti del fascicolo, a cui da questo momento in poi si farà, di volta in volta, riferimento, giacché buona parte del materiale istruttorio si fonda sul presupposto di eventi già oggetto di accertamenti giudiziari definitivi, giova sottolineare che, se si pone mente al testo della norma di cui all'art. 238 *bis* c.p.p. [*..le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 co.3...*] ed alla sua *ratio*, è evidente come la volontà del legislatore del 1992 (d. l. n.306) sia stata quella non già di riproporre l'ormai superata tesi della «pregiudizialità penale» (codice Rocco, art.18), ma quella di rendere possibile l'apprezzamento critico di «fatti storici» già accertati lì dove lo stesso, in rapporto al principio di pertinenza (art. 187 cpp), si riveli utile a comporre l'unitarietà di una fattispecie.

In sede di legittimità si è precisato - sul punto - che, ferma restando la «non autosufficienza» del precedente giudicato (tra le molte, Sez. I n. 4704 del 8.1.2014, rv 259414) con necessità di valutazione critica dei contenuti, dette decisioni - nella loro portata oggettiva di accertamento - sono utilizzabili anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno

dato luogo alla formazione del titolo [Sez. V n. 7993 del 13.11.2012, rv 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità *erga omnes* del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 *bis* c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento] e si è altresì evidenziato che l'effetto di *semiplena probatio* si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. V n. 5618 del 14.4.2000, rv. 216306 [Sez. 1, Sentenza n. 18343 del 21/12/2016 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 270658 – 01]).

Tanto premesso è pacificamente riconosciuta nella sentenza di primo grado e non è stata oggetto di contestazione da parte della difesa, la reazione violenta decisa da Totò Riina, all'azione posta progressivamente in essere dallo Stato contro 'cosa nostra' mediante la legislazione antimafia del 1991 (il d.l. 152/91, del 13 maggio 1991 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, tra cui importanti restrizioni penitenziarie, il regime del cd. doppio binario cautelare, la legislazione di particolare favore nei confronti dei cd. pentiti) e le gravi condanne inflitte all'esito del primo maxi processo, confermate dalla Cassazione il 30 gennaio 1992.

Il primo atto di tale vendetta - che l'accusa fa coincidere anche con la prima minaccia di mafia, di cui all'art. 338 c.p., finalizzata a condizionare l'attività dello Stato - è proprio costituito dall'omicidio di Salvo Lima, le sentenze sulla cui responsabilità (acquisite agli atti) chiariscono - con l'autorità del giudicato - il profilo collusivo del politico, la matrice mafiosa del delitto e la

nuova strategia inaugurata da 'cosa nostra', fatti storici incontestati dalle parti.

La sentenza della Cassazione - di annullamento parziale con rinvio per talune posizioni e di conferma definitiva per le altre - del 27 aprile 2001 - acquisita agli atti, riporta sinteticamente quanto accertato dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo con la sentenza del 29.3.2000 (entrambe in atti, al faldone n. 25, Vol. 7) a proposito della personalità della vittima e della causale dell'omicidio:

"[...]

2.2 - La personalità dell'on. Lima (pg. 59 - 73). *Salvo Lima era figlio di Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Palermo Centro. Già sindaco di Palermo, poi parlamentare democristiano, aveva fatto parte della corrente fanfaniana prevalente a Palermo sino al 1968, essendo perciò prossimo a Ciancimino e Giovanni Gioia. Passato a questa andreottiana, stringeva legami con gli imprenditori Salvo, suoi tramiti con la mafia. Al momento della sua morte era europarlamentare. I collaboratori di giustizia, Buscetta, G. Pennino, A Calderone, F. M. Mannoia, G. Mutolo, S. Cancemi, A. Siino, G. Brusca hanno significato la sua funzione di collateralismo con la mafia che gli aveva garantito appoggio elettorale (anche se nel 1987 erano stati favoriti i socialisti) in cambio di favori in materia di appalti e, poi, per l'"aggiustamento dei processi" che, in Cassazione, tramite Andreotti sarebbero stati gestiti dal presidente della prima sezione penale, Carnevale.*

2.3 - Causale del delitto (73 - 81). Mutolo (che aveva sentito dire nel carcere di Spoleto da Salvatore Montalto: "accuminciariu finalmente" e Marchese (a Cuneo aveva ricevuto le confidenze di Giuseppe Madonna, figlio di Francesco - capo mandamento di Resuttana, che riferendosi a Lima, oggetto di pressioni da parte di Riina, gli aveva detto: "anche quel cornuto ci ha fatto le scarpe") hanno appreso in carcere che l'omicidio di

Lima, eseguito il 12.3.92, era stato deciso dai vertici di Cosa Nostra, perché l'esito sfavorevole del processo maxi - uno, conclusosi il 30/01/1992, poco più di un mese prima dimostrava il suo disinteressamento all'aggiustamento del processo in Cassazione (n.d.e.: si tratta della sentenza Abbate ed a.; sez. I, circa fatti di mafia sino al 1983; lo stesso giorno la stessa sezione ha pronunciato la sentenza Altadonna ed a., massimata, v. oltre, in sede di diritto). Difatti Brusca riferisce di essersi servito dei cugini Salvo, sino alla metà dei '91, mentre era in corso il maxi - uno, per far giungere a Lima i messaggi di Riina che gli diceva: insisti, insisti, diamogli l'ultima possibilità per vedere cosa fanno. In sintesi, Cosa Nostra, constatato che i suoi referenti politici (Lima ed Andreotti) non erano più in grado di offrire garanzie, aveva deciso di eliminare Lima e il finanziere Ignazio Salvo (che sarebbe stato ucciso nel settembre '92), e i magistrati che avevano portato avanti il lavoro che aveva consentito alla Cassazione di convalidare la tesi accusatoria e sensibilizzato il potere politico ad adottare strumenti legislativi più incisivi (in particolare il decreto Martelli, ministro della giustizia del governo Andreotti, del settembre '91)."

I riscontri provengono da a) L. Messina, v. rappresentante di S. Cataldo e uomo di fiducia di G. Madonia, che attribuisce la causale all'esito del maxi - uno, b) F. Onorato che apprendeva della causale dal suo capo mandamento S. Biondino (quale sostituto di G. Gambino) che, dopo il delitto, si diceva contento per la bella figura da lui fatta con la Commissione; c) G. La Barbera, che era stato presente con Brusca e Bagarella a numerose riunioni strategiche, concomitanti con il decreto Martelli del settembre 91, in cui si era deciso l'attacco frontale allo Stato, che avrebbe avuto effetto deflagrante anche all'interno dell'associazione (dopo l'omicidio Lima si parlava di colpire i figli di Andreotti, nonché Martelli); d) S. Cancemi, che

riferisce che Riina, già sicuro dell'esito favorevole dei maxi uno, per le pressioni fatte su Lima nel settembre - ottobre '91 per interessare Andreotti, dopo aveva detto: "ci dobbiamo rompere le ossa a questo Lima che non ha mantenuto l'impegno"; Riina, che aveva saputo prima del processo che Carnevale, 'intimissimo di Andreotti', come gli aveva detto V. Mangano, soldato di Porta Nuova, non avrebbe presieduto il collegio, sperava in una assegnazione alle Sezioni Unite, cui Carnevale avrebbe preso parte; la riunione in cui si decise l'uccisione di Lima avvenne 10 giorni dopo il 30.1.92, in una villetta di Guddo Girolamo, dietro Villa Serena, presenti oltre a Riina e lui stesso, S. Blondino, e Ganci; e) G. Brusca, che conferma il collegamento del delitto anche con il decreto Martelli e la necessità, secondo Riina, di dare una risposta alle aspettative dei consociati all'esito del maxi - uno, mediante un attacco frontale allo Stato, con gli omicidi di politici e magistrati, perché non sarebbe bastato togliere voti alla DC (in particolare, v. circa le regole di funzionamento, egli riferisce che aveva appreso per caso della deliberazione di uccidere Lima, in occasione dell'organizzazione dell'omicidio Salvo); f) A. Siino che riferisce che Brusca, dopo il decreto Martelli, gli chiedeva se si doveva uccidere Mannino o Lima, così da impedire ad Andreotti di diventare presidente della Repubblica, e che Lima, cui aveva riferito, in presenza di I. Salvo, non si era mostrato preoccupato."

La Cassazione ha, quindi, ritenuto in via definitiva, "l'attribuzione di valenza alla consecuzione degli avvenimenti, in cui il delitto s'inquadra, sulla scorta di un criterio di azione - reazione, Stato - mafia, ...incensurabile".

In ordine al movente, ancora si legge:

"Rileggendo la ricostruzione offerta, Brusca attribuisce il proposito di eliminare i 'rami secchi', quali inutili, ed i magistrati più impegnati contro la mafia, a Riina e solo a Riina da tempo. La

sentenza dimostra incensurabilmente che l'omicidio Lima segna l'avvento di una nuova 'linea strategica' della mafia. E la nuova linea strategica appare al giudice di merito tale da mettere in giuoco la stessa vita dell'associazione e perciò gl'interessi di tutti i consociati (le censure sul punto sono infondate: conveniente o non che fosse la scelta strategica, sono stati consecutivamente commessi crimini di elevatissima gravità, e che alla mafia ne siano pervenuti più danni che vantaggi, per via della reazione dello Stato, è frutto del senno di poi)...".

Quanto, tuttavia, all'attribuzione indistinta del delitto a tutti gli imputati sol perché appartenenti alla Commissione provinciale di Cosa Nostra, secondo un teorema assolutizzante già allora ritenuto superato, la Suprema Corte ha operato il seguente *discrimen* che ha condotto all'annullamento della sentenza d'appello in ordine a tutti coloro che, pur appartenenti all'organo di vertice del sodalizio, non avevano preso parte alla specifica decisione omicidiaria, seppure complacendosene *ex post* ed aderendo, certamente, alla nuova linea strategica di 'cosa nostra':

"...Sennonché la motivazione dimostra la nuova strategia quale una svolta gradita all'interno di Cosa Nostra (v. Brusca, Mutolo e Marchese, circa le affermazioni di uomini d'onore detenuti, dopo l'omicidio Lima), e non come il portato consequenziale di una decisione collegiale cui avessero preso parte. A rinforzo, peraltro, aggiunge che tutti i capi di mandamento erano di chiara esercitazione corleonese. Difatti Brusca e Cancemi dicono nessuno in grado di contraddire Riina, e coloro che avrebbero potuto farlo, perché in astratto suoi pari in Commissione, gli dovevano la carica o il suo mantenimento.

Proseguendo, si apprende che orfani di Riina ai primi del '93, i capi residui in circolazione riprenderanno incerti le fila di quella strategia. Ma non si dice che gli altri ne fossero preavvertiti, al

fine di esprimere pareri (anzi, assente chi l'aveva ideata, stranamente la sentenza non rileva che non compare in sua vece, neanche per interposta persona, l'altro capo del mandamento di Corleone, Provenzano, che peraltro, nonostante l'espresso riferimento in sentenza, e le ritenute implicazioni della carica, non risulta mai imputato).

A questo punto Cancemi collega il movente del delitto all'esito del maxi - uno. E Brusca precisa che il movente di Riina, è nello scopo di prevenire il dissenso degli uomini d'onore se non avesse reagito neanche a questo fatto giudiziario.

Insomma, Riina, spiega Brusca, ha trovato l'occasione storica per attuare il suo antico proposito, principiando dall'uccisione di Lima, in un momento in cui ha visto in pericolo il suo prestigio, e la sua dimensione autocratica.

Orbene, con ciò non solo non si è data prova dell'applicazione della sostenuta regola, laddove si è dimostrata in concreto l'autocrazia di Riina, circondato da pochi complacenti consiglieri, ma anche che la 'strategia' non costituiva un progetto di delitti storicamente identificati, deliberato dalla Commissione, ovvero un concorso nel 'disegno' unico di più delitti (art. 81 cpv. CP), bensì il 'programma dell'associazione', da un certo momento in poi, come divisato da tempo dallo stesso autocrate.

A questo punto sarebbe superfluo soffermarsi sulla distinzione pacifica in giurisprudenza tra programma associativo e disegno unico di più delitti - fine, che fa luogo alla continuazione, che la sentenza non pone espressamente in discussione.

Ma è necessario farlo, data la valenza incongrua che la motivazione attribuisce al termine strategia che, avulso dalla distinzione pacifica tra programma dell'associazione per delinquere e unico disegno criminoso (e cioè progetto di più delitti storicamente identificati, risalenti ad uno stesso momento volitivo), adotta come secondo lemma, per ritenere, nonostante

la premessa di diritto (pg. 90), il concorso degl'imputati nell'omicidio, a misura del corollario formulato al termine della ricostruzione (pg. 101...).

Il termine 'strategia', mutuato dall'arte della guerra in ambiente di crimine organizzato, nella seconda metà del secolo appena trascorso, è entrato nell'uso corrente al tempo del terrorismo (l'organismo collegiale centrale delle BR, si definiva Direzione Strategica), per indicare l'obiettivo della 'lotta armata' contro lo Stato. E, esattamente come negli ambienti militari, è rimasto distinto dal termine 'tattica' che concerne le operazioni divise in un determinato momento, in attuazione della strategia, cioè dell'obiettivo da conseguire.

Ora, come in sentenza si ricostruisce, a fronte di precedenti consecutivi provvedimenti dello Stato, la strategia significata dall'eliminazione sia degli amici inutili che dei nemici segnava una svolta nei rapporti di Cosa Nostra con gli altri poteri del territorio.

E, si ribadisce, a tal fine è indifferente per la sua economia che sia indimostrato se Lima potesse realmente influire sull'esito dei maxi - uno (ricorso Riina).

E' invece il caso di riflettere che la sentenza che distingue la 'linea strategica', cioè il programma dell'associazione, dalla mozione specifica all'omicidio di Lima, delitto - fine che ne costituisce, secondo la sua ricostruzione, il primo momento operativo, ne confonde la valenza giuridica, in quanto trasferisce le implicazioni della 'linea strategica' dal momento associativo a quello dell'omicidio, cui pertiene il solo movente.

A tal fine travisa anche la distinzione di Brusca e Cancemi tra le riunioni allargate (ma ne parlano anche altri) e quelle che decidono l'esecuzione di talun delitto eccellente, queste ultime dette riservate, per sicurezza, a piccoli gruppi di capi - mandamento.

Orbene, sebbene Brusca definisca esecutive le riunioni in cui la Commissione (in effetti pochi capi) delibera un 'delitto eccellente', l'attributo non può essere inteso in senso letterale salvo contraddizione insuperabile, perché la Commissione non esegue il delitto, bensì dà il mandato per eseguirlo, a stregua di quanto si è sostenuto.

Perciò l'attributo più propriamente compete agli incontri tra esecutori per la determinazione delle modalità concrete dell'omicidio (come è dimostrato dai riferimenti di Ferrante e Onorato, di cui si dice in sentenza, svolti nel mandamento designato di S. Lorenzo). Si tratta dunque di un traslato di Brusca, che come tale avrebbe dovuto essere inteso in sentenza.

Ma il giudice di merito, in ragione dell'assioma della regola della Commissione, equivocando sulla valenza semantica, non rileva che proprio e solo le riunioni impropriamente dette 'esecutive', tra i pochi capi - mandamento che vi hanno partecipato, sono dimostrato momento deliberativo dell'omicidio Lima, cui collegare il contributo dei concorrenti morali, quand'anche a livello strategico (l'eliminazione di 'amici inutili e nemici') esso sia a posteriori incluso nel genere dei delitti - fine da commettere (difatti, per quanto dice Brusca, non è fornita neanche la prova che lo stesso mutamento della linea strategica, ricostruito in sentenza, fosse stato discusso preventivamente in Commissione dai capi - mandamento).

Va, infine, rimarcata l'incoerenza del ragionamento sotto un ulteriore profilo. Se la stessa presenza di tutti i capi - mandamento alla riunione 'esecutiva' è nel periodo esclusa, a stregua di quanto dice Brusca, per sicurezza, è anche del tutto illogico ritenere che si possa tutelare la riservatezza, relativa ad un momento sostenuto di tale importanza per il fine strategico, avvisando i capi detenuti attraverso biglietti e colloqui con i familiari o avvocati, cosa che difatti nessuno asserisce essere

avvenuta, vieppiù che si afferma che nessuno avrebbe osato contraddire Riina e che i destinatari di tali messaggi erano di 'chiara estrazione corleonese', e che Riina mirava con la decisione ad assicurarsene la fedeltà.

A questo punto non vale osservare che taluni capi - mandamento imputati si siano rallegrati dell'omicidio Lima, ed altri ne fossero rimasti dispiaciuti, facendosene tuttavia ragione, e porre sullo stesso piano tali opposte emergenze. Tanto dimostra bensì la loro accettazione della nuova linea strategica dell'associazione, ma proprio perciò, anche di non aver avuto conto preventivo della decisione da assumere, adottata da Riina e pochi altri.

In sintesi se, come è stato evidente per gli inquirenti e per gli uomini d'onore, e infine dimostrato in motivazione, l'omicidio Lima segna il momento iniziale di una svolta strategica di Cosa Nostra, dunque un suo nuovo modo di essere, la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi - mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quello di concorso in un reato - fine di omicidio, ancorché si tratti del primo commesso in attuazione del programma.

Questi errori evidenti di motivazione impongono l'annullamento della sentenza, con riferimento a tutti i ricorrenti che, imputati di omicidio, ed estranei al gruppo ristretto che ha deliberato il delitto, secondo prove dirette e concordanti tra loro e con quant'altro rappresentato, non risultano avvertiti preventivamente di quanto sarebbe stato deliberato. Tal cosa assorbe le ragioni proposte da ciascuno, per dimostrare la sua estraneità al fatto....".

La Corte di Cassazione ha, dunque, confermato il dato di fatto secondo cui l'omicidio Lima ha segnato il momento iniziale di una svolta strategica di 'cosa nostra', dunque un suo nuovo modo di

essere e di rapportarsi allo Stato, rigettando in via definitiva, i ricorsi di Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Troia Mariano Tullio, Rotolo Antonino, Palazzolo Vito e Porcelli Antonino.

Alla stregua di tali elementi, nel capo di imputazione oggetto del presente giudizio, si legge che *"la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA" "aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO"* dunque, in tale fase destinatario della minaccia.

Peraltro, alla deliberazione della medesima strategia fanno riferimento, poi, anche le sentenze sulla strage di Capaci, parimenti acquisite agli atti (Faldone n. 25, Vol. 7), che estendono le loro valutazioni al complesso di attentati, omicidi e stragi consumati negli anni '92 - '94.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta resa in data 7 aprile 2000, nel ricostruire il movente rappresentato nella sentenza di primo grado l'ha così sintetizzato:

" [...] Come già detto, il complesso ed articolato sforzo investigativo posto in essere dagli inquirenti consentì di assicurare alla giustizia non solo gli esecutori materiali della strage di Capaci, ma anche di individuare i mandanti di tale atroce delitto nei componenti dell'organo di vertice di Cosa Nostra e, segnatamente, nei membri della c.d. Commissione provinciale e regionale. Difatti, era rimasto acclarato che vari componenti del gruppo operativo, che avevano aderito e portato a compimento il progetto delittuoso varato dal Riina, che svolse un ruolo propositivo anche in seno alla Commissione regionale, erano esponenti della Commissione provinciale di Palermo, come Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Giovanni Brusca.

Le risultanze processuali, in particolare, consentirono ai primi giudici di individuare i membri dell'organismo provinciale di Cosa

Nostra nelle persone di Aglieri Pietro, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonna Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Spera Benedetto.

I predetti, infatti, nel maggio 1992, facevano parte della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra [...]

In tale decisione, assai negativa per i vertici di Cosa Nostra, si individuava, alla stregua dell'apporto dei collaboratori di giustizia, uno dei possibili moventi della strage, fortemente voluta soprattutto dal gruppo egemone dei corleonesi, in quanto il dr. Falcone era stato ritenuto il regista occulto di tale statuizione, adottata dalla Corte Suprema di Cassazione, essendo riuscito, per il tramite delle iniziative istituzionali intraprese dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Martelli, a sottrarre la cognizione del processo al presidente Carnevale che venne sostituito dal presidente Valente.

Il contenuto pregiudizievole di tale sentenza per i vertici di Cosa Nostra, ivi compresi i soggetti in stato di detenzione, ne aveva determinato la rabbiosa reazione tradottasi nella strage per cui è processo che andava inserita in un contesto più ampio, così come dichiarato dai collaboratori di giustizia: vale a dire in una strategia tesa a fare la guerra allo Stato, attraverso l'eliminazione, da un lato, di coloro che nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali avevano cagionato, con la loro azione investigativa e di contrasto, un nocumento esiziale al sodalizio, e, dall'altro, degli esponenti politici, contigui e collusi con l'organizzazione, che poi l'avevano abbandonata, non avendo più potuto o voluto garantire le coperture e le connivenze promesse.



Tale disegno era stato varato in epoca immediatamente successiva alla citata sentenza della Corte di Cassazione e aveva trovato evidenti conferme nell'uccisione dell'on. Salvatore Lima, assassinato il 12 marzo 1992, a poche settimane dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.

A tale delitto erano seguiti, il 23 maggio 1992, l'eccidio in cui perse la vita il dr Falcone e quello, in data 19 luglio 1992, in cui perì il dr Paolo Borsellino; ancora, il 17 settembre 1992, era stato assassinato l'esattore Ignazio Salvo.

Erano seguiti, il 14 maggio 1993, il fallito attentato di Via Fauro, in Roma, nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo, nonché quelli di Via dei Georgofili di Firenze, del 27 maggio 1993, di Via Palestro in Milano, del 27 luglio 1993, di Via del Velabro e di Piazza San Giovanni in Roma, del 28 luglio 1993.

Tale strategia eversiva di attacco nei confronti dello Stato, mirante anche ad un temperamento del rigore del regime penitenziario introdotto con l'art. 41 bis, si era articolata in una prima fase, con azioni delittuose realizzate in Sicilia, mentre, in una seconda fase, l'azione terroristica e destabilizzante si era indirizzata contro particolari obiettivi di riconosciuto valore architettonico individuati nel Continente, anche al fine di spostare l'attenzione e la pressione delle forze dell'ordine dall'Isola.

Altro movente ipotizzabile, sotteso all'eliminazione del dr Falcone, già deliberata svariati anni prima, era da rinvenirsi nel ruolo propulsivo svolto dal magistrato nella qualità di direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Andavano, infatti, ricondotte alla sua attività una serie di iniziative assai pregiudizievoli per Cosa Nostra. Ci si riferisce alla creazione delle strutture antimafia, rappresentate sul versante giudiziario dalla D.D.A. e su quello investigativo dalla



D.I.A., nonché alla predisposizione di una legislazione premiale per coloro che si dissociavano dalle organizzazioni di stampo mafioso, quali Cosa Nostra. Inoltre, il dr Falcone aspirava a lasciare l'alto incarico ministeriale per assumere quello di Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, ufficio che gli avrebbe consentito di coordinare le indagini di mafia su scala nazionale.

A tali conclusioni i primi giudici pervennero anche grazie al fattivo apporto fornito da diversi collaboratori di giustizia, derivato dalle dirette esperienze vissute all'interno di Cosa Nostra.

Tale patrimonio di conoscenze aveva consentito di individuare la struttura interna dell'organizzazione, le regole ed il modus operandi, nonché la composizione dell'organo di governo (la c.d. Commissione provinciale) del sodalizio nel 1992, e le sue competenze specifiche.

In particolare, avevano fornito un rilevante contributo conoscitivo su tale specifico tema Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Giuseppe Calderone, Vincenzo Marsala, Francesco Marino Mannoia, che si erano dissociati da diverso tempo, mentre altri collaboranti come Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Leonardo Messina, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, oltre ai già citati Di Matteo, Cancemi e La Barbera, avevano iniziato a collaborare con la giustizia dopo i tragici eventi di Capaci...".

E tale movente, che non sarà scalfito dagli annullamenti con rinvio operati dalla Suprema Corte in ordine alle responsabilità individuali di alcuni imputati, è stato fatto proprio dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, nella cui motivazione si legge:

[...] Il nuovo ruolo di altissimo profilo istituzionale presso il Ministero, pronto a recepire nelle sua massima espressione politica le iniziative del dr Falcone, traducendole in provvedimenti

di portata generale, diede luogo ad un insolito connubio che determinò effetti negativi per Cosa Nostra, che vista tramontare l'illusione che il trasferimento del magistrato a Roma potesse comportare il suo allontanamento dai tradizionali interessi investigativi, avvertì in maniera sempre più pressante l'esigenza di rinverdire il mai sopito proposito di eliminarlo, tanto più che sussisteva il concreto rischio che lo stesso potesse assumere la direzione della Procura Nazionale Antimafia, così coordinando dalla Capitale le indagini sulla mafia e le altre omologhe organizzazioni di stampo mafioso.

Inoltre, il negativo esito del maxiprocesso, celebratosi innanzi alla Corte di Cassazione, aveva determinato per i vertici di Cosa Nostra conseguenze che andavano al di là degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della Commissione di Palermo per omicidi di particolare rilievo. Difatti, alla stregua dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 80/92), che aveva ribadito il criterio dell'unitarietà di tale organizzazione e delle competenze della predetta Commissione in relazione agli omicidi di interesse comune, si apriva la strada alle quasi certe future condanne per tali condotte, riducendo i margini di impunità dei vertici del sodalizio per i cosiddetti omicidi eccellenti.

La seconda implicazione negativa che scaturiva da tale sentenza era costituita, per come emergeva in modo inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, dalla constatata incapacità da parte dei tradizionali referenti politico-istituzionali del sodalizio di far sì che venisse designato a presiedere il Collegio giudicante il dr Corrado Carnevale, nella cui giurisprudenza si confidava, ovvero che quest'ultimo ne facesse parte se il maxiprocesso fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.



Per conseguire tali obiettivi Cosa Nostra ebbe ad attivare i canali di cui disponeva, ma tale iniziativa trovò un serio ostacolo nel dr Falcone e in quegli ambienti politico-istituzionali, trasversali alle varie forze politiche, che intendevano sostenerne l'attività di contrasto al dilagare della criminalità organizzata, tant'è che, su iniziativa del ministro Martelli (e del Primo Presidente) vennero applicati dei criteri di rotazione allo scopo di impedire la concentrazione di tutti i più importanti processi di mafia nelle mani di pochi magistrati, con tutti i rischi di pesante condizionamento che potevano derivarne.

Da qui la decisione dei vertici di Cosa Nostra, riferita dai predetti collaboratori di giustizia, di eliminare da una parte i predetti referenti politico-istituzionali, che si erano ormai rivelati dei "rami secchi", non più idonei a svolgere la loro tradizionale funzione di garanzia e copertura dell'attività di questa organizzazione, e dall'altra di impedire il consolidamento delle posizioni istituzionali del dr. Falcone, che aveva arrecato così gravi pregiudizi all'organizzazione stessa, che si sentiva ancor più minacciata dalla sua probabile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia.

Nell'ambito della strategia unitaria di Cosa Nostra, volta ad eliminare chi rappresentava un pericolo per l'organizzazione, venne attuata la strage di Capaci, con l'obiettivo di sopprimere il più temuto degli avversari di Cosa Nostra tra coloro che ricoprivano incarichi istituzionali. Inoltre, furono posti in essere anche dei progetti di attentato ai danni del ministro Martelli, che aveva riferito di due episodi in tal senso, confermando così le dichiarazioni rese al riguardo da vari collaboranti.

Nonostante da parte di vari difensori fossero stati ipotizzati moventi diversi di tale strage, ad avviso della Corte di prime cure, quelli che si ponevano come alternativi, rispetto a quello della vendetta, riconducibile ai vertici di Cosa Nostra, erano



rimasti allo stato di mere illazioni, che non potevano validamente contrapporsi alla concretezza degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio.

Ed invero, per come si avrà modo di vedere analizzando il c.d. tema "mandanti occulti", portatori di ulteriori eventuali moventi esterni al sodalizio mafioso che potevano avere esercitato un'influenza sinergica nella determinazione della strage, tali elementi erano e sono rimasti nell'ambito del presente processo allo stadio di semplici congetture, che non assumono alcun decisivo rilievo ai fini di escludere la responsabilità degli odierni appellanti.[...]"

Le prime conclusioni cui giungeva la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta erano, quindi, le seguenti:

"[...] La causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, si è indubbiamente ampliata essendo stato individuato un altro movente di natura preventiva.

Su tale punto deve convenirsi che l'eliminazione del magistrato, s'inquadrava indubbiamente in una più ampia strategia unitaria dell'organizzazione, nel cui ambito venivano posti in essere e programmati svariati attentati.

Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali referenti politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in quanto non erano stati in grado di influire sull'esito del maxiprocesso, che financo era stato sottratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il tentativo volto ad ottenere che quest'ultimo componesse il collegio giudicante, qualora il giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Altra concausa era stata individuata nell'eliminazione di coloro che ricoprivano cariche istituzionali e rappresentavano un

pericolo per l'organizzazione come il ministro Martelli, ed il dr Falcone, che era ritenuto il più temuto degli avversari di Cosa Nostra.

Il quadro probatorio apprezzato in prime cure, si è arricchito alla stregua delle ulteriori indicazioni fornite da Giovanni Brusca e Angelo Siino, che vanno ad aggiungersi alle indicazioni provenienti da Leonardo Messina.

Alla luce delle loro dichiarazioni ha trovato conferma il movente principale, cui si è aggiunta, quale concausa dell'eliminazione del magistrato, l'ulteriore finalità preventiva volta ad evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli appalti, del tutto prevedibili a cagione dell'attività anteatta del magistrato e di quella attuale e futura, atteso che sicuramente il dr Falcone avrebbe ricoperto l'alto incarico di Procuratore Nazionale Antimafia che metteva in un serio pericolo gli interessi vitali di Cosa Nostra...".

In ordine alla deliberazione dell'omicidio del Giudice Falcone, la sentenza di secondo grado così, ancora, motivava:

"[...]

La decisione da parte di Cosa Nostra di uccidere il giudice Falcone era stata certamente già adottata quanto meno nel 1984, allorché Tommaso Buscetta aveva iniziato la sua collaborazione col predetto magistrato, consentendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue indagini. A questo periodo risalivano, infatti, alcuni progetti di attentato, neppure giunti allo stadio di tentativo giuridicamente rilevante.

Secondo Brusca i primi preparativi finalizzati ad un progetto di attentato ai danni del dr Falcone risalivano al 1983, subito dopo l'eliminazione del Consigliere istruttore Chinnici, che aveva sino ad allora diretto in prima persona le indagini del maxiprocesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio specifiche attività istruttorie.



In ogni caso i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell'attentato dell'Addaura, erano stati accantonati perché presentavano vari inconvenienti che potevano pregiudicarne la buona riuscita o che potevano esporre a rischio gli attentatori.

L'Anzelmo in proposito aveva dichiarato che, quando veniva accantonato sia pur momentaneamente un progetto di attentato deliberato dalla Commissione, la responsabilità di questa scelta non poteva essere solo della persona incaricata dell'esecuzione, ma era necessaria una decisione dello stesso organo, che legittimava la sospensione dell'esecuzione del progetto (pagg. 116 e segg, ud. del 27 novembre 1996).

Sul punto Brusca aveva asserito che una volta deliberato un omicidio la sua esecuzione poteva essere rinviata, se sorgevano dei problemi o degli imprevisti. Tuttavia, le condanne emesse dovevano essere eseguite anche a distanza di tempo, salvo casi eccezionali di revoca. In particolare, l'esecuzione della strage di Capaci, a suo dire, era stata effettuata sulla base della decisione adottata nel 1983 (pagg. 191 e segg., ud. del 27 marzo 1997).

.....

Ad avviso dei primi giudici, il confronto tra le dichiarazioni di Anzelmo e Brusca non doveva essere impostato in termini di giudizio risolvibile necessariamente in termini antitetici, perché se il rinvio della decisione si protraeva per alcuni anni, come nel caso di specie, e nel frattempo si modificava la situazione esterna sulla quale andava ad incidere l'attentato, era innegabile la necessità di una nuova delibera dei componenti della Commissione.

Nella fattispecie la strage di Capaci era stata posta in essere a circa otto, nove anni di distanza dalla prima decisione di uccidere il dr Falcone ed a circa tre anni dall'ultimo attentato noto, quello dell'Addaura.



Tale dato temporale appariva di per sé assai significativo, in quanto, medio tempore, era profondamente mutato anche il contesto esterno, essendo intervenute delle importanti novità.

Il dr Falcone non ricopriva più un incarico in un ufficio giudiziario della Sicilia, ma operava in una posizione di primo piano all'interno di una struttura ministeriale, e questa sua nuova carica istituzionale doveva essere esaminata per valutarne gli effetti sia in termini di incidenza dell'attività del Magistrato su Cosa Nostra sia in termini di reazione da parte degli organi statali all'attentato.

Inoltre, era intervenuta nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla Commissione di Palermo degli omicidi eccellenti; circostanza questa che doveva essere valutata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto avere sui vertici di Cosa Nostra, in relazione all'attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché la predetta organizzazione aveva percepito il predetto esito giudiziario come l'effetto del venir meno di quelle coperture politico-istituzionali che avevano sino ad allora assicurato una sostanziale impunità dei vertici predetti.

Ed ancora, si osservava, che la strage di Capaci non costituiva un episodio isolato, sia pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, che prevedeva anche l'eliminazione di quei soggetti, come l'eurodeputato Salvo Lima e Ignazio Salvo, che non potevano più garantire a Cosa Nostra le predette coperture.

La portata di tale programma e gli effetti che ne potevano derivare per Cosa Nostra non potevano essere certamente sottovalutati dal Riina o addirittura dai materiali esecutori dell'attentato, sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera della Commissione, adottata nel lontano 1983, di



uccidere il dr Falcone e che non fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del contesto più ampio in cui tale delitto si collocava.

Conseguentemente, Salvatore Riina non poteva fare a meno del consenso dei componenti della Commissione per attuare la strage di Capaci, onde coinvolgerli e responsabilizzarli e poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.

Sebbene non vi fosse stata una revoca formale della decisione di uccidere il giudice Falcone, adottata vari anni prima, ed anche se nessuno dei componenti della Commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di recedere da tale decisione, la deliberazione di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che superflua ed anzi appariva, per le considerazioni su esposte, assolutamente necessaria.

Peraltro, di tale delibera vi era precisa indicazione nelle dichiarazioni del Cancemi, cioè della sola persona tra quelle escusse, oltre al Brusca, che aveva titolo per essere coinvolta in tale decisione, atteso che gli altri dichiaranti, anche quelli che avevano partecipato all'esecuzione dell'attentato, per il loro ruolo non potevano avere conoscenze maggiori di quelle che li avevano indotti concordemente ad affermare che in linea generale una delibera della Commissione prima della strage era senz'altro necessaria.

Il Cancemi, infatti, aveva riferito di una riunione tra alcuni capimandamento, tenutasi evidentemente dopo la citata sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e circa un mese prima dell'omicidio Lima (verificatosi il 12 marzo di quello stesso anno), precisando che Salvatore Riina, dopo aver espresso tutta

la sua rabbia per l'esito del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa, da un lato, al predetto on. Lima, che attraverso il sen. Andreotti non era stato in grado di spiegare alcun intervento sui giudici, e dall'altro, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva arrecato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il processo al dr. Carnevale.

Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del Riina, ad avviso della Corte di prime cure, non erano di certo una lamentazione fine a se stessa, ma esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva, nell'ambito di una medesima strategia, l'eliminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per ragioni diverse, dell'esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dr. Falcone non presentava il carattere della novità, sicché si doveva solo sottolineare, in quella sede, quale ulteriore elemento di considerazione, che la nuova colpa di cui si era reso responsabile il magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per l'organizzazione e non si poteva più ritardare nella sua eliminazione.

Sebbene i disegni strategici in cui tale attentato si inseriva fossero comuni al progetto di uccisione dell'uomo politico, l'omicidio Lima indubbiamente comportava una svolta nella strategia di alleanze sino ad allora perseguita da Cosa Nostra, che non era sfuggita ad un osservatore particolarmente qualificato qual era il dr Falcone, che ne aveva parlato, tra gli altri, con l'on. Ciriaco De Mita, che era uno dei massimi esponenti della Democrazia Cristiana, partito in cui militava la vittima.

In detta riunione, a dire del Cancemi, era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le

considerazioni su esposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il giudice Falcone; progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.

Ovviamente il Cancemi era stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni evidenziate deve ritenersi certo che quella era stata una delle tante riunioni per gruppetti che il Riina aveva indetto per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta strategia e, quindi, anche la proposta di uccidere il dr Falcone.

Anche le dichiarazioni del Brusca confermavano sostanzialmente l'unitarietà della strategia cui rispondevano l'omicidio Lima e la soppressione del magistrato, avendo riferito che "...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un'altra serie di persone...".

La conferma dell'unicità della strategia, cui rispondevano entrambi i fatti criminosi, la si trovava anche nelle dichiarazioni del Galliano e del Ferrante, il quale ultimo, pur non essendo ovviamente a conoscenza di specifiche riunioni della Commissione, aveva partecipato all'esecuzione dei due delitti.

Anche le indicazioni dell'Anzelmo sul punto costituivano un significativo riscontro su una circostanza che per la sua rilevanza apparteneva indubbiamente al patrimonio conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di Cosa Nostra. L'Anzelmo, infatti, aveva dichiarato che Lima ed Ignazio Salvo si erano interessati per il maxiprocesso ed erano stati assassinati perché non avevano mantenuto l'impegno preso.

*



Osservavano, inoltre, i primi giudici che, pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio dell'on. Lima il consenso dei componenti della Commissione in ordine alla proposta del Riina di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio del dr Falcone, questo non era stato l'ultimo atto di assenso prestato dai membri della Cupola all'uccisione del magistrato.

Ed invero, non risultava che nelle predette riunioni fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio, ed in particolare che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage, uccidendo non solo le persone della scorta, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità di quel numero indeterminato di persone che si fossero a qualsiasi titolo trovate nelle vicinanze. Né d'altra parte poteva ritenersi che fosse irrilevante, e pertanto non meritevole di uno specifico atto di assenso, la scelta di quelle modalità esecutive dell'attentato che potevano fargli assumere le proporzioni di una strage.

Infatti, il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del crimine sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che, ad avviso dei primi giudici, esigevano una decisione di tutti coloro che secondo le regole di Cosa Nostra erano competenti ad adottarla.

A tale scopo indubbiamente rispondeva la consultazione che, secondo le dichiarazioni del Cancemi, Salvatore Biondino, quale emissario del Riina, aveva effettuato nei confronti dei reggenti dei vari mandamenti che erano in stato di libertà.

Lungi dal costituire una inutile formalità, tale consultazione serviva ad informare i predetti soggetti che, dopo l'omicidio dell'on. Lima, era venuto il momento di eseguire quello del magistrato e che a tal fine appariva opportuno compiere l'attentato con l'impiego di esplosivi sul tratto autostradale che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, fornendo così tutti i

dati essenziali sul progetto criminoso, in modo che gli aventi diritto potessero esprimere o meno il loro consenso con piena cognizione di causa.

In particolare, per quanto riguardava Salvatore Cancemi e Raffaele Ganci, tale consultazione era avvenuta da parte del Biondino presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale a Palermo, ove erano in corso dei lavori ai quali era interessato il citato Ganci.

Alla stregua dell'attività investigativa svolta dal ROS era rimasto accertato che detto cantiere costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, alcuni dei quali, come il Cancemi, non interessati alle vicende del cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro il Cancemi aveva fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 giorni prima della strage, poi a circa 40 giorni dalla medesima.

Tale ultima indicazione appariva maggiormente conforme alle altre emergenze processuali circa i tempi di esecuzione dell'attentato, mentre le precedenti difformi dichiarazioni del Cancemi erano chiaramente rispondenti a quell'atteggiamento riduttivo delle proprie responsabilità assunto dal collaborante, che lo aveva indotto anche a posticipare il momento nel quale ebbe conoscenza di tale attentato. Difatti, nel corso delle indagini preliminari, il Cancemi aveva riferito di aver appreso dell'organizzazione della strage solo da Raffaele Ganci mentre si trovava in auto con lui.

In proposito, osservavano i primi giudici, che, una volta individuate ed accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non potevano comportare un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni, ed, in particolare, di quelle relative al ruolo svolto dal Biondino nell'informazione e nella



raccolta delle opinioni da parte dei capimandamento. Tali ultime dichiarazioni apparivano, infatti, puntuali e circostanziate e trovavano significativi riscontri non solo nella predetta attività investigativa, ma anche nelle considerazioni sopra svolte circa il rispetto da parte del Riina della regola di coinvolgere i membri della Commissione nella deliberazione di tale omicidio eccellente e circa la necessità che ciò avvenisse anche in epoca prossima all'esecuzione della strage in questione.

Le dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine alle consultazioni del Biondino dei componenti della Commissione provinciale di Palermo si saldavano in un contesto probatorio armonico e coerente che deponeva in modo univoco per la deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti dell'organo di vertice di Cosa Nostra.

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante risultava che il Biondino gli aveva detto che doveva comunicare tale proposta anche agli altri capimandamento e che non risultava che vi fossero stati dissensi da parte di alcuno di loro.

Sul momento in cui era avvenuto l'incontro col Biondino il Cancemi aveva precisato che aveva avuto luogo "...40 giorni, 35 giorni prima"; ma sicuramente prima di quando Rampulla si era incontrato con Riina per il tramite di Giovanni Brusca.

La circostanza, rappresentata dal Cancemi, della consultazione dei capi mandamento da parte del Biondino, per incarico del Riina, si inseriva, secondo la Corte d'Assise, in modo logico nell'iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage.

Infatti, una volta che il Riina aveva esposto in sede di riunione, prima dell'omicidio Lima, il quadro strategico che giustificava anche l'uccisione del giudice Falcone, una nuova riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile rischio sotto il profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere

a quanto aveva già riscosso l'approvazione della Commissione. L'esigenza era, invece, solo quella di fornire informazioni di massima sulle modalità dell'attentato, che avrebbe assunto il carattere della strage, ed a tal fine era sufficiente l'incontro del Biondino con i vari capimandamento in stato di libertà, onde consentire di verificare il loro assenso anche su questa più eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal Cancemi appariva conforme alle esigenze di sicurezza dell'organizzazione e non contrastava con le regole della medesima.

L'inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva consultare tutti i capimandamento liberi dimostrava, infine, che la deliberazione della strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti...".

Andando oltre il problema dell'attribuzione soggettiva del delitto a tutti gli imputati che facevano parte della Commissione provinciale e regionale di 'cosa nostra' - non oggetto d'interesse nel presente giudizio - entrambi i processi di cui in premessa hanno, dunque, in via definitiva acciarato l'inserimento dell'omicidio Lima (e della strage di Capaci, insieme alle successive) nella nuova feroce strategia di 'cosa nostra' dell'eliminazione dei 'rami secchi' da un lato (i politici che non avevano mantenuto le promesse, tra cui certamente Salvo Lima e Ignazio Salvo) e dei nemici di 'cosa nostra', esponenti dello Stato, dall'altro (Falcone e Borsellino, *in primis*).

Nel corpo della motivazione della medesima sentenza di secondo grado sulla strage di Capaci si rinvengono, altresì, i riferimenti storici - oggetto, dunque, di accertamento giudiziale divenuto irrevocabile - sulla base delle propalazioni reciprocamente riscontratesi dei collaboratori di giustizia, alle riunioni della Commissione provinciale e regionale, nell'ambito delle quali era stata deliberata la reazione violenta di 'cosa



nostra' agli eventi culminati con la sentenza del primo maxi processo:

[...]

In particolare, il Cancemi... aveva riferito:

- Di una riunione tenutasi nel 1992 a casa del Guddo, circa un mese prima dell'omicidio dell'on. Salvo Lima, alla quale parteciparono oltre a lui ed al Riina, Ganci Raffaele, Biondino, La Barbera Michelangelo. Durante l'incontro Riina, particolarmente contrariato per l'esito del maxiprocesso, ed in particolare per il coinvolgimento della Commissione negli omicidi eccellenti, aveva spiegato che la colpa era stata del ministro Martelli e del dr Falcone, che avevano impedito l'assegnazione del processo al dr Carnevale, mentre gli avevano girato le spalle il sen. Andreotti e l'on. Lima, nei confronti dei quali nutriva propositi di vendetta.

[...]

In sede di riesame, Brusca ha ribadito che l'eliminazione del dr Falcone era decisione risalente nel tempo, già deliberata agli inizi degli anni '80, allorquando si era stabilito di uccidere il dr Rocco Chinnici. Tuttavia, tale progetto, ancorché non portato ad esecuzione, non era stato mai revocato.

Nel febbraio-marzo 1992, quando era stato ripreso il vecchio progetto, il dichiarante aveva aderito alla strategia stragista, il c.d. progetto aperto, varata dal Riina, che prevedeva l'eliminazione del giudice Falcone. Brusca, infatti, era stato proprio "uno di quelli che istigavano in questo tipo di strategia...ed allargava il raggio di quello che si doveva fare".

In particolare, il dichiarante ha precisato di essere stato messo a conoscenza della strategia stragista che si intendeva percorrere nel corso di una riunione tenutasi verso la metà di febbraio 1992, presso la casa di Girolamo Guddo, sita dietro Villa Serena. A tale incontro avevano preso parte Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino.



La riunione si era protratta per circa due ore e, una volta affrontato il tema dell'eliminazione del giudice Falcone da parte del Riina, Raffaele Ganci aveva manifestato il proposito di andare fino in fondo: "zì Totò, questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo....e ci fermiamo quando lo portiamo a termine". (pag. 54 del verbale di trascrizione, ud. 16 giugno 1999).

Nel corso di tale riunione era stata varato un progetto aperto in quanto gli obiettivi da colpire non erano solo quelli individuati in tale occasione: il dr Falcone, il dr. Borsellino, il dr La Barbera, l'on. Martelli, l'on. Mannino, l'on. Vizzini.

In tale sede non venivano affrontate le questioni afferenti alla fase esecutiva del progetto di aggressione nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti politico-istituzionali, che ovviamente richiedeva l'approvazione dei componenti dell'intera Commissione.

Peraltro, ognuno dei partecipanti a detta riunione aveva indicato gli obiettivi da colpire: Cancemi si era indirizzato nei confronti del dr La Barbera, perché lo riteneva responsabile di un omicidio avvenuto nel suo territorio; Biondino nei riguardi del dr Borsellino e dell'on. Mannino; Brusca indicava gli onorevoli Vizzini e Purpura.

Tale ultima proposta era da ricollegare all'eliminazione dell'on. Lima, che si stava muovendo per la campagna elettorale relativa alle elezioni politiche. Ed invero, lo scopo era quello di colpire "ad effetto" il sen. Andreotti e di elidere il suo peso politico, colpendo coloro i quali facevano parte della sua corrente politica...

[...]

Un'ulteriore significativa conferma della strategia in cui si inseriva la strage di Capaci veniva dalle dichiarazioni rese dal Malvagna e dall'Avola.

Il primo, esaminato all'udienza del 20 febbraio 1996, ha riferito che tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992

si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui erano intervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola, per deliberare una strategia con la quale - essendosi preso atto che avevano perso consistenza i precedenti rapporti dell'organizzazione con i referenti politico-istituzionali - si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa. Questa strategia, efficacemente sintetizzata nell'espressione che il Riina aveva pronunciato, secondo quanto riferito al Malvagna da Giuseppe Pulvirenti, per cui "si doveva prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace", prevedeva non solo l'approvazione di tutte le province ma anche il loro sostanziale contributo, che doveva tra l'altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni nell'ambito di ogni provincia nei confronti di coloro i quali mostravano di volersi opporre a Cosa Nostra. Tale strategia avrebbe dovuto essere rivendicata con la sigla della "Falange armata".

Il Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur mostrando una notevole confusione soprattutto nell'indicazione dei partecipanti a detto incontro, tuttavia aveva sostanzialmente confermato, nel corso dell'esame reso all'udienza del 16 aprile 1996, di averne parlato con il nipote.

In particolare, col Malvagna, il dichiarante aveva avuto modo di discutere della riunione tenutasi ad Enna, cui avevano tra l'altro partecipato Salvatore Riina e Salvatore Santapaola, nonché della strategia di attacco contro lo Stato che sarebbe stata concordata tra le organizzazioni di Palermo e Catania; strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe

contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, utilizzando la sigla "Falange armata".

Pur essendo innegabile che le indicazioni fornite dal Pulvirenti erano state particolarmente confuse, ad avviso dei primi giudici, le stesse riscontravano sostanzialmente quelle del Malvagna sugli aspetti che più rilevano in questa sede attinenti:

- la riunione della Commissione regionale nel torno di tempo sopra precisato alla quale avevano partecipato personaggi della caratura del Riina e di Salvatore Santapaola, nonché altri di minore prestigio indicati dal Pulvirenti che potevano essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori;

- la scelta di promuovere una mutata strategia nei confronti dello Stato portando un frontale attacco alle istituzioni;

- il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nella provincia di Catania aveva avuto una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore;

- l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla "Falange armata", che dalla documentazione acquisita (con ordinanza della Corte d'Assise del 27 luglio 1996) risultava essere stata usata anche per le rivendicazioni di attentati compiuti a Milano, Roma e Firenze.

Sempre, ad avviso dei primi giudici, non poteva ritenersi che l'indicazione temporale fornita dal Malvagna e dal Pulvirenti in ordine alla riunione di Enna contrastasse con le scansioni cronologiche emergenti dagli atti processuali in relazione al momento in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 1992 ed ai tempi in cui era stata deliberata la strage di Capaci dalla Commissione provinciale.

Ed invero, la riunione cui avevano fatto riferimento il Malvagna ed il Pulvirenti non aveva ad oggetto specifico l'attentato a Giovanni Falcone, ma verteva sull'approvazione per linee generali di una nuova strategia di cui Cosa Nostra avvertiva sin da allora l'esigenza, avendo già avuto preciso sentore della inidoneità dei vecchi canali politico-istituzionali ad assicurare le necessarie coperture. Difatti, già con nota del 27 giugno 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato l'intendimento di sottrarre la trattazione del maxiprocesso di Palermo al dr. Carnevale, nella cui giurisprudenza Cosa Nostra riponeva ogni affidamento per un esito favorevole del giudizio, ed intorno all'ottobre del 1991 aveva designato a presiedere il Collegio giudicante il dr Valente.

Ovviamente la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna riferita dal Malvagna e dal Pulvirenti non era finalizzata ad un'immediata operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, come l'omicidio Lima e la strage di Capaci, che verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati, perché non sarebbe stato comunque prudente compiere azioni di quel genere in Sicilia nell'imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, la deliberazione dei tempi e modi di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più vicino a quello dell'esecuzione.

Tuttavia, quella riunione aveva avuto una sua particolare utilità per il Riina, in quanto era servita a verificare l'adesione di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi brevi. Il Riina, dopo tale consenso, poteva compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione dell'omicidio Lima, prima, ed alla strage di Capaci, poi.



Ottenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province in ordine a detta strategia, il Riina non aveva alcuna ragione di non sottoporre in tempi successivi all'autorizzazione dei predetti rappresentanti – come era suo dovere in base alle regole che governavano detto organismo e di cui si era accertata l'attualità – anche il progetto della strage di Capaci, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua attuazione, essendo stata emessa la citata sentenza della Corte di Cassazione con cui era stato definito il maxiprocesso in senso assai negativo per i vertici di Cosa Nostra.

La strategia approvata, infatti, doveva servire a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti. In tale ottica la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le caratteristiche, prima tra tutte le modalità prescelte per l'esecuzione, che dovevano anche presso l'opinione pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di Cosa Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali di tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio. Inoltre tale iniziativa presentava il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di sottoporre il suo progetto stragistico all'approvazione degli altri rappresentanti provinciali.

Dall'altra parte, proprio gli elevati rischi che presentava il progetto rendevano estremamente opportuno per il Riina assicurarsi che il consenso, prestato in astratto dagli altri rappresentanti provinciali, fosse esteso in concreto alla specifica attuazione della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna recriminazione nei momenti difficili in cui si sarebbe fatta sentire la reazione repressiva dello Stato.

Ma proprio perché tutte le indicazioni in ordine alle ragioni che rendevano opportuna per Cosa Nostra l'attuazione della strage di Capaci erano quelle che erano state illustrate quando era stata



approvata la strategia sopra indicata e si trattava solo di ottenere lo specifico consenso dei rappresentanti provinciali su quel delitto, deve convenirsi con i primi giudici, che non era necessaria una riunione ulteriore della Commissione regionale, essendo sufficiente per il Riina anche una consultazione dei vari rappresentanti provinciali simile a quella attuata dal Biondino nei confronti dei capimandamento di Palermo.

E, pertanto, non appare necessaria la prova di una specifica riunione in cui sarebbe stato deliberato l'attentato nei riguardi del dr Falcone per dimostrare la responsabilità penale, a titolo di concorso morale, dei componenti della Commissione regionale, che secondo le regole all'epoca vigenti in Cosa Nostra era stata preceduta dalla riunione nel cui corso era stata approvata la strategia generale in cui l'attentato doveva inserirsi.

A tal fine sarà sufficiente che l'avvenuta consultazione dei vari rappresentanti provinciali per l'esecuzione dei reati per cui è processo sia confermata da elementi anche indiziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico in tal senso. [...]

[...]

Sulla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna si sono registrate le dichiarazioni di Leonardo Messina che sono state oggetto di serrate critiche da parte dei difensori ed analizzate anche dalla pubblica accusa in chiave critica rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici.

La Corte d'Assise, in particolare, si è soffermata sulle predette dichiarazioni onde verificarne l'idoneità a confermare il coinvolgimento dei rappresentanti provinciali nella deliberazione della strage di Capaci.

Al riguardo si è rilevato che il Messina aveva riferito di una riunione della Commissione regionale tenutasi nella provincia di Enna, tra Barrafranca e Pietraperzia, nel corso della quale era

stato specificamente deliberato l'attentato ai danni del dr Falcone.

Aveva, altresì, precisato il Messina che i vari rappresentanti provinciali si erano riuniti nel territorio ennese da settembre-ottobre del 1991 per gettare "le basi per un nuovo progetto politico"; che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola e tale Barbero Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza; che nel corso di detta riunione era stata decisa l'eliminazione del giudice Falcone.

Tale notizia il dichiarante aveva appreso da Liborio Micciché, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna, in occasione di un incontro che aveva avuto con lui presso la miniera di Pasquasia, il lunedì successivo ad un controllo che il predetto dichiarante aveva subito da parte delle forze dell'ordine, un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a Isabella Piazza e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto vedersi con il Micciché.

Precisava il Messina che quel sabato in mattinata si era recato a casa del Micciché in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca. Costoro, per "avere la sicurezza che non gli succedesse niente", si erano fatti accompagnare dal dichiarante dal boss locale, che riservatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le citate persone.

In casa del Micciché, sempre quel sabato mattina, erano presenti Monachino Giovanni e Potente Mario, affiliati alla stessa "famiglia" del Micciché.

In ordine all'incontro avvenuto presso l'abitazione del Micciché, i primi giudici rilevavano che i due giovani accompagnati dal

Messina, identificati in Lupo Salvatore e Riggi Salvatore, erano soci della cooperativa Clesan di San Cataldo.

Entrambi, esaminati all'udienza del 3 gennaio 1997, avevano confermato di essersi recati a casa del Micciché in compagnia del Messina, asserendo di aver chiesto al primo un preventivo per la fornitura di calcestruzzo e di aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all'aprile-maggio del 1992, avendo verificato la convenienza di quel prezzo.

I testi, inoltre, avevano confermato di aver visto nell'abitazione del Micciché altra persona, che il Riggi aveva riconosciuto in Monachino Giovanni, e che il Messina ed il Micciché avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra stanza.

A riprova poi dei rapporti intercorsi tra il Micciché e Potente Mario si rilevava che il Riggi aveva dichiarato di aver concluso successivamente il contratto per la fornitura del calcestruzzo proprio con quest'ultimo, essendo stato nel frattempo ucciso il Micciché.

Per quanto concerneva la collocazione temporale di questa visita, i due testi non erano stati in grado di fornire indicazioni precise né sul mese (che avrebbe potuto comunque anche essere quello di febbraio), né sul giorno della settimana (anche se hanno escluso il sabato sera ed ovviamente la domenica), ma avevano asserito con certezza che la visita era avvenuta nel pomeriggio, perché era già buio quando si erano allontanati dalla predetta abitazione.

Tale indicazione si poneva in contrasto con quella fornita dal Messina, che aveva, invece, indicato la mattina del sabato. Tuttavia, non si poteva pensare ad un erroneo ricordo di quest'ultimo perché era inverosimile - se la riunione della Commissione cui doveva recarsi anche il Micciché si fosse tenuta di sera - che quest'ultimo avesse dato un appuntamento per

quella stessa sera, sia pure ad ora tarda, al Messina, presso la discoteca Premier di Pergusa, per non dire del fatto che sarebbe stato effettivamente strano che la visita al Micciché da parte del Lupo e del Riggi fosse avvenuta nel pomeriggio di un giorno che non era generalmente dedicato al lavoro.

Pertanto, secondo la Corte d'Assise, doveva ritenersi che se la visita al Micciché era stata effettuata di sabato, come aveva affermato il Messina, essa non poteva aver avuto luogo nelle ore pomeridiane, come invece avevano sostenuto entrambi i testi, e viceversa, se era avvenuta in quelle ore, non si era verificata il giorno in cui il Messina era stato poi controllato dalle forze dell'ordine, e cioè sabato 1° febbraio 1992.

A tal proposito non poteva sostenersi la maggiore affidabilità dei due testi Lupo e Riggi, incensurati e disinteressati, rispetto all'esito del giudizio, perché essi, che conoscevano già la versione del Messina quando avevano reso dichiarazioni analoghe a quelle attuali nell'ambito del c.d. processo Leopardò, avevano fornito sicura dimostrazione di non essere impermeabili alla forza intimidatrice delle cosche mafiose.

Difatti, i testi avevano dichiarato di essersi recati in casa del Micciché e di aver concluso con la sua ditta il contratto per la fornitura del calcestruzzo e di altri materiali perché era stato loro rappresentato che dietro di lui vi era un sodalizio criminale che egemonizzava il territorio in cui essi dovevano effettuare i lavori, per cui non vi era altro sistema per non subire intralci nella loro attività che quello di coinvolgere le ditte controllate o vicine ai "personaggi di rispetto".

D'altronde, era indubitabile che, nonostante le loro contrarie affermazioni, entrambi i testi conoscessero ed avessero accettato tale situazione perché non potevano ignorare la caratura criminale del loro intermediario con il Micciché, e cioè Leonardo Messina, ben noto nel paese di San Cataldo in cui aveva sede la

cooperativa Clesan, né altrimenti si sarebbero recati per trattare la fornitura del calcestruzzo presso l'abitazione del loro potenziale venditore, prassi questa assolutamente inconsueta, per come avevano dovuto riconoscere anche i testi e sintomatica della succubanza in cui essi si trovavano di fronte al Micciché.

Pertanto, le dichiarazioni del Lupo e del Riggio se non riscontravano quelle del Messina su tale punto, tuttavia non potevano neanche ritenersi idonee a dimostrarne la falsità, dati i fondati dubbi avanzati sulla loro attendibilità.

Risultava, invece, accertato, senza che ciò potesse avere ovviamente valore di riscontro sull'effettuazione della riunione in questione, che il Messina era stato fermato per un controllo nel tratto stradale Pergusa-S. Anna in data 1° febbraio 1992, intorno alle ore 22,15, mentre era a bordo dell'auto targata CL 163720 in compagnia di Isabella Piazza e di tali Pastorello e Ferrauto (cfr. nota del S.C.O. del 26 giugno 1994).

Ad avviso della Corte d'Assise non inficiava l'attendibilità delle dichiarazioni del Messina il fatto che il collaborante avesse indicato tra i partecipanti alla riunione della Commissione regionale tale Angelo Barbero, sconosciuto quale affiliato a Cosa Nostra ed ancor più quale appartenente alla "famiglia" catanese, alla quale il Messina lo aveva ricondotto sia pure per via meramente deduttiva, essendo stato pronunciato il suo nome dal Micciché dopo quello del Santapaola. Difatti, se il dichiarante avesse voluto mentire sulla sua conoscenza dei partecipanti alla riunione e sul verificarsi della stessa avrebbe con ogni probabilità attinto dal suo patrimonio personale di conoscenze sui personaggi di maggiore rilievo di Cosa Nostra nelle varie province, anziché parlare di una persona a lui sconosciuta e per la quale i rischi di smentita erano, quindi, particolarmente elevati.

Né poteva valere a dimostrare la falsità delle dichiarazioni del Messina l'affermazione per cui sarebbe inverosimile che esponenti di Cosa Nostra del rilievo del Riina e del Provenzano potessero rimanere nel territorio dell'ennese dal settembre-ottobre 1991 al febbraio 1992 senza che nulla ne sapessero soggetti della caratura mafiosa del Cancemi e del Brusca e lo stesso figlio di Raffaele Ganci.

Invero, il fatto che il Messina avesse saputo della presenza dei predetti esponenti di Cosa Nostra in quella zona, dal settembre-ottobre del 1991, nonché della riunione dell'1° febbraio 1992 non comportava necessariamente la costante presenza nell'Ennese per tutto il suddetto periodo di quelle persone, né che il Cancemi, il Brusca o Calogero Ganci dovessero conoscere gli spostamenti del Riina e degli altri esponenti dell'organizzazione per brevi periodi di tempo.

Maggiori perplessità, invece, suscitava la circostanza, evidenziata dai difensori tramite contestazione tratta dal verbale dell'8 luglio del 1992, che il Messina nelle dichiarazioni aveva asserito di non avere appreso dal Micciché quale fosse l'oggetto della predetta riunione, ma di averne solo intuito l'importanza, ricollegando per via deduttiva detto incontro alla deliberazione di uccidere il dr Falcone solo dopo che la strage di Capaci era stata attuata.

La predetta incertezza circa l'effettiva conoscenza da parte del Messina per il tramite del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'Ennese il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato in danno del giudice Falcone non consentiva, ad avviso dei primi giudici, di utilizzare questo dato quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, poiché tale elemento indiziario era privo di certezza.

Nello specifico, la Corte d'Assise ha ritenuto sussistere incertezza in ordine al reale "apprendimento da parte del Messina per bocca del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'ennese per decidere l'attentato a Giovanni Falcone", ritenendo la giustificazione fornita dal Messina, circa il ritardo con il quale aveva riferito agli inquirenti quanto dettogli dal Micciché sullo specifico oggetto, non idonea a "dissipare i dubbi che tale ritardo legittimamente ingenera sull'autenticità delle indicazioni fornite dal collaboratore al riguardo" (vedi da pag. 1623 a 1629, della sentenza).

Specificatamente, la Corte ha manifestato perplessità in ordine alla giustificazione addotta dal Messina a sostegno del ritardo di tale dichiarazione, vale a dire il timore di essere coinvolto nei fatti per cui è processo, evidenziando che dalle dichiarazioni dello stesso emergeva "solo la volontà di mettersi in evidenza di fronte ai vertici dell'organizzazione partecipando ad una impresa di grande rilievo, volontà che però non era stata in quell'occasione soddisfatta".

Su tale punto deve convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come tale argomentare, di per sé, non appare condivisibile in quanto v'è sottesa un'impostazione giuridica che il Messina non poteva avere. Infatti, l'essere preventivamente a conoscenza della decisione di eliminare il dr Falcone nella mente di un uomo d'onore poteva ben valere il timore di assumere una qualche responsabilità.

Tuttavia, va precisato che Leonardo Messina, nel corso del suo esame, a giustificazione dell'asserito ritardo, più che far riferimento al timore di essere coinvolto nei fatti per cui è processo, come ha ritenuto la Corte d'Assise, ha parlato dei gravi pericoli nascenti in relazione ai personaggi accusati, nonché dell'esigenza di tenersi fuori dalla vicenda: "No, io, signor Presidente, cercavo di tirarmi fuori da pericoli, cercavo di

indicare la strada senza che sarei stato io, perché lei capisce che in base ai personaggi che sono imputati avrei corso dei pericoli non indifferenti. Però avevo detto... non avevo confessato neanche gli omicidi, ma quando è maturato in me che dovevo dire tutto ho detto quello che c'era da dire per filo e per segno, io sono a conoscenza che si è deciso quella mattina"

PRES.: - lei vuole dire che in quell'interrogatorio non disse tutto quello che sapeva per paura, vuole dire questo?

IMP. Messina Leonardo: - Perfetto, sì" (pagg. 92, ud. del 24 febbraio 1996).

PRES.: - "io non gliela consento questa domanda, al massimo le posso consentire... lei ha detto al dottore Borsellino, ha parlato di questa riunione?

IMP. Messina Leonardo: - Io, come ho detto questa mattina, in un primo momento ho cercato di dare delle indicazioni cercando di tenermi fuori dal fatto, gliel'ho risposto stamattina" (pagg. 141, ud. del 24 febbraio 1996).

A ciò aggiungasi che il collaborante, nel corso del processo Via D'Amelio ter, ha puntualizzato le ragioni che lo avevano indotto a tale scelta; ragioni che si saldano con quelle testé esaminate in quanto non incompatibili.

Il Messina, infatti, ha chiarito di aver raccontato al dr Borsellino, e quindi molto prima del 1 dicembre 1992, della riunione, senza, peraltro, voler verbalizzare le relative dichiarazioni per il timore che i suoi familiari e parenti rimasti in Sicilia potessero essere oggetto di atti di ritorsione o di vendette da parte dei membri dell'organizzazione alla quale apparteneva.

Solo dopo che la Procura della Repubblica di Caltanissetta si era attivata con successo per il trasferimento dei parenti, Messina si era risolto, a seguito dell'eliminazione del dr Paolo Borsellino, a rendere a verbale le sue reali conoscenze, sull'oggetto della riunione, apprese da Borino Micciché.

Deve sul punto convenirsi che le ragioni addotte dal Messina non appaiono affatto pretestuose e la sua scelta nel riferire compiutamente quanto a sua conoscenza sui fatti non appare frutto di un espediente dilatorio laddove si ponga mente alla notoria azione ritorsiva ed intimidatoria posta in essere nei confronti dei collaboratori di giustizia dagli affiliati a Cosa Nostra. In proposito, è sufficiente citare l'assassinio dei parenti di Tommaso Buscetta, di Francesco Marino Mannoia, di Mario Santo Di Matteo, di Giocchino La Barbera, di Giuseppe Grazioso e di tanti altri.

Pertanto, non può seriamente escludersi che le ragioni di titubanza palesate dal Messina al dr Borsellino abbiano indotto quest'ultimo a procrastinare la formalizzazione delle dichiarazioni informali rese dal dichiarante. Perciò, le indicazioni del Messina non possono nemmeno considerarsi tardive ed alcun dubbio è consentito avere sul fatto che nel corso di quella riunione si sia affrontata e decisa specificatamente l'eliminazione del dott. Giovanni Falcone.

Ed invero, solo dopo il trasferimento dei parenti, avvenuto tra il 18 ed il 20 novembre 1992, il Messina, in data 1° dicembre 1992, riferiva dello specifico oggetto della riunione, in quanto non correavano più alcun rischio i suoi parenti.

Alla stregua di tali argomentazioni perde significato il contenuto della contestazione, sopra ricordata, del verbale dell'8 luglio 1992, e conseguentemente va riveduta la conclusione cui sono pervenuti i primi giudici sulla scorta di tale incompleto quadro valutativo della condotta del Messina.

È infatti evidente che il dichiarante, in un primo momento, si sia limitato ad indicare una circostanza, frutto a suo dire di una deduzione, atteso che a suo avviso sussistevano fondate quanto apprezzabili ragioni per non esporsi ulteriormente su una vicenda così eclatante, che avrebbe potuto riservargli sgraditissime

sorprese, mentre, una volta risolto il problema attinente alla sicurezza dei suoi parenti, e sciolti gli ultimi dubbi sulla sua completa scelta collaborativa si risolveva a completare, integrandolo, il quadro delle sue conoscenze con riferimento al ruolo della Commissione regionale in ordine alla strage di Capaci.

Pertanto non si possono rinvenire o, comunque, ipotizzare salti o incongruenze logiche nell'atteggiamento processuale del Messina, per come ritenuto dai primi giudici, nella misura in cui il dichiarante, pur annoverando tra le ragioni che l'avevano spinto a collaborare con la giustizia la strage di Capaci, non aveva riferito quanto a sua conoscenza sin dalle prime battute della sua collaborazione per consentire di individuarne i responsabili.

Le ragioni addotte dal collaborante appaiono logiche e plausibili e comunque ben spiegabili con l'esigenza di cautela che a suo giudizio in quel momento gli eventi imponevano.

Pertanto le suddette dichiarazioni non possono, per le addotte ragioni, ritenersi tardive o inattendibili in quanto esse si saldano con quelle rese dal Malvagna e dal Pulvirenti sul medesimo tema, per cui può fondatamente affermarsi che agli inizi del 1992, i vertici di Cosa Nostra si sono incontrati in provincia di Enna per deliberare quel mutamento di strategia nei confronti dello Stato che di lì a breve si sarebbe tradotto nella stagione stragista che avrebbe insanguinato l'Isola, prima, ed la Penisola, poi.

Solo per completezza espositiva va osservato che, a cagione degli stretti e datati rapporti di amicizia con il Micciché, appare del tutto plausibile che quest'ultimo abbia informato il Messina dell'oggetto della riunione, atteso che si era profilata la possibilità di una sua partecipazione, a livello esecutivo, al progetto di attentato in questione. Ed è del tutto coerente che Messina ricevesse delle indicazioni dal Micciché, nella prima circostanza in cui avevano modo di rivedersi, in ordine alla concretizzazione di quel progetto di partecipazione ad un

importante gruppo di fuoco di cui gli aveva parlato il sabato precedente.

Il Micciché, nella sua qualità di consigliere della provincia di Enna, aveva certamente titolo a venire a conoscenza della riunione e appare del tutto giustificata la prospettazione al Messina di una sua possibile partecipazione a quel gruppo di fuoco, in considerazione del ruolo rivestito dal Micciché e del legame particolarmente stretto esistente tra il medesimo e il Messina: "eravamo fidanzati, fidanzatini, cose di ragazzi, con due sorelle di San Cataldo, le sorelle Adriana e Marcella Mai. Ci siamo conosciuti davanti ad un istituto di scuola, eravamo tutti e due ragazzini, si parla che io avevo 14 anni, 15 anni e lui altrettanto, e siamo stati sempre amici, nel bene e nel male" (pagg. 195, ud. del 24 febbraio 1996).

Il Micciché aveva un rapporto privilegiato anche con Giuseppe Madonia, atteso che sul punto, sempre il Messina ha riferito: "...Consideri che è stato Borino ad andare ad avvisare Madonia Giuseppe che Leonardo Gaetano con i riesini era andato ad un passo di ucciderli tutti, perciò... e poi era stato sempre Madonia Giuseppe che aveva preteso l'affiliazione a Barrafranca" (vedi pagg. 211, trascr. ud. del 24 febbraio 1996).

Può quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, che nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza possa infirmare le dichiarazioni del Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato a Giovanni Falcone."

Infine, come sottolineato dai P.M. e dai P.G. - in sede di requisitoria - in ordine ai deliberata di 'cosa nostra' conseguenti all'esito infausto del primo maxi processo, alle dichiarazioni dell'Onorato (nel giudizio in corso unicamente contenute negli

atti del processo per l'omicidio Lima) già sinteticamente richiamate nelle relative sentenze di merito e di legittimità, devono aggiungersi anche le più recenti e parimenti convergenti propalazioni di Antonino Giuffrè (si richiamano, per tutte, quelle attualizzate e rese innanzi al Tribunale di Palermo nel corso del procedimento n. 15776/07 "Mori - Obinu" all'udienze del 7 e 8 ottobre 2009 [Faldone 25], costanti rispetto a quelle già rese innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 26 settembre 2002 [fald. 63]) e quelle di Giovanni Brusca (si richiamano, per tutte, quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso dell'esame, innanzi a questa Corte, all'udienza del 29 maggio 2018 ed in sede di confronto con l'altro collaborante, Gioacchino La Barbera, all'udienza del 14 gennaio 2019), che restituiscono ulteriori elementi di riscontro alle ricostruzioni storiche dei succitati accertamenti irrevocabili, consentendo, così alla Corte di ritenerle provate, anche in questa sede.


Nulla quaestio in ordine alla credibilità soggettiva ed all'attendibilità intrinseca del Giuffrè e del Brusca con specifico riferimento, *in parte qua*, alle dichiarazioni relative alla nuova strategia di 'cosa nostra' avviata alla fine del 1991 ed al movente delle stragi di mafia susseguitesì negli anni '92/'94, pacificamente ritenuta dal giudice di prime cure e parimenti incontestata dalle parti.

Il narrato di entrambi i collaboranti certamente converge, reciprocamente riscontrandosi, sugli intendimenti di 'cosa nostra' in quel periodo.

Così il Giuffrè', in sede di esame alle udienze del 7.10.2009 e 8.10.2009, nel processo Mori Mario + 1, Tribunale di Palermo, n. 15776/07, riconduce all'alveo della feroce vendetta di Totò Riina, l'omicidio Lima e quelli successivi:



ud. 7.10.2009: "...Quindi da queste poche battute c'era stata siccome per capire tutto il concetto o parte del concetto, bisogna anche dire che siamo attorno al '93, in modo particolare quando io uscirò dal carcere, anche diciamo che c'è stato un fermento dentro "Cosa Nostra" anche antecedente all'arresto di Riina. Ci si è resi conto che molti equilibri erano saltati a livello politico in modo particolare intendo riferirmi, e non è un caso, che nell'87 ci sarà questo cambiamento da parte di Riina Salvatore. In questo contesto che c'eravamo venuti a trovare in difficoltà come "Cosa Nostra" ci sono dei punti diversi, più punti, quali i processi, il maxi-processo in modo particolare, vedete c'è un passaggio forse importantissimo in questo arco di tempo tra il '90 e il '91, data da un'affermazione di Salvatore Riina, "dobbiamo riportare le cose sul binario normale, mi spiego, mettiamoci in pace, il cuore in pace, l'associazione ce la dobbiamo fare", cioè le condanne per associazione... ci saranno le associazioni e si dovranno fare, sei anni, sette anni, otto anni, ma di ergastoli manco a parlarne. Belle parole! Ma i fatti sono stati diversi. Quindi c'è un discorso che sfugge a Totò Riina dalle mani e che non riesce più a controllare. Sta a significare che cosa, sto parlando dei discorsi a livello di commissione, la cattiva figura, ma una cattiva figura non tanto per quanto riguarda la commissione provinciale, anche per quanto riguarda la commissione regionale, cioè "Cosa Nostra" nel complesso regionale. Diciamola tutta, che si ripercuoterà questo anche in un contesto più lontano, gli Stati Uniti, breve parentesi. Quindi Salvatore Riina si trova ad essere spiazzato e come ho detto, a fare cattiva figura, ci sono gli ergastoli, ci sono i collaboratori di giustizia, ci sono i sequestri di beni e quindi c'è il carcere duro. C'è tutta una situazione che ora sulle spalle di "Cosa Nostra" comincia... comincia a gravare e ci sarà un pochino di pulizia, fuori quelle persone che sono dimostrate inaffidabili, quali Lima e



compagni, fuori quelle persone a livello di Magistrati che sono stati particolarmente integerrimi e cioè si dichiara guerra allo Stato in parole povere. Passando ad una frase... ad un'altra frase famosa "Fai la guerra che poi viene la pace". La guerra... la guerra è stata fatta però il primo a pagarne le conseguenze è stato lui e poi tutti gli altri..." .

ud. 8.10.2009: P: va bene. Senta, ritornando un attimo alla "Strage di Capaci", che è stato ovviamente un avvenimento gravissimo, importantissimo, anche nell'ambito diciamo della gestione di "Cosa Nostra"...

IMP. DI R.C.: *ho fatto un processo.*

P: *sì, c'è stato fatto un processo. Lei cosa sa, perché è stata ordinata questa strage?*

IMP. DI R.C.: *è stata ordinata perché il Dottore Falcone prima e il Dottore Borsellino erano persone... dei nemici di "Cosa Nostra", non solo nell'ultimo periodo, quando è avvenuta la strage, nel '92, ma anche c'erano storie anche precedenti, che poi andò a culminare con il "Maxi Processo", quindi è iniziato un... una resa dei conti io ho detto...*

P: *sì.[...]"*

A proposito del Brusca, non è superfluo sottolineare, anche ai fini della ricostruzione storica del percorso della sua collaborazione - e seppure nella consapevolezza dell'autonomia del giudizio di questa Corte - come già la sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta sulla strage di Capaci, abbia evidenziato la svolta che il collaborante aveva operato nel lasso di tempo intercorso tra giudizio di primo e di secondo grado, sottoponendosi ad un nuovo esame nel corso del giudizio d'appello, viepiù sottolineandone l'attendibilità proprio in ordine alla ricostruzione della strategia stragista di 'cosa nostra':

"...Giovanni Brusca, mutando radicalmente atteggiamento processuale nel corso del giudizio d'appello, sia con riferimento al



momento ideativo e deliberativo della strage, sia riguardo alla fase esecutiva della strage, ha fornito un contributo che incide in maniera significativa sul quadro probatorio già esistente e consente di revocare le conclusioni negative operate dai primi giudici sulla intrinseca attendibilità e sulla genuinità del dichiarante.

Va sin d'ora sottolineato che le sue dichiarazioni, integrandosi con quelle di altri collaboratori, hanno consentito di meglio conoscere e di inquadrare la strategia stragista, le ragioni e le modalità con le quali è stata portata ad esecuzione ed i delitti rientranti nella medesima, nonché di sciogliere alcuni nodi rimasti insoluti con riferimento alla fase preparatoria ed esecutiva della strage per cui è processo.

Rinviando alle sedi proprie l'analisi delle dichiarazioni rese dal Brusca, sin d'ora può segnalarsi che il dichiarante si è soffermato sulle iniziative criminali programmate nel quadro della strategia coltivata da Cosa Nostra.

Ha chiarito il ruolo spiegato e le modalità di funzionamento degli organi di vertice del sodalizio; il collegamento tra la strategia posta in essere nel '92 e gli attentati perpetrati nel continente nel '93, e programmati per il 1994, nonché le conseguenze dell'arresto di Salvatore Riina sulla strategia approvata e sin allora perseguita.

Inoltre, il dichiarante ha riferito, per averlo appreso del relato da Matteo Messina Denaro e da Vincenzo Sinacori nel corso del 1995, dell'attività preparatoria, volta a colpire Maurizio Costanzo, posta in essere nei mesi precedenti alla strage di Capaci, per come confermato dal predetto Sinacori e da Francesco Geraci, i quali hanno precisato che la missione romana era diretta a colpire anche il giudice Giovanni Falcone ed il ministro Claudio Martelli ed altri obiettivi.



Brusca ha indicato le specifiche e complesse ragioni che determinarono l'eliminazione del giudice Falcone, che coniugandosi con quanto riferito dal collaborante Angelo Siino, consentono di individuare, oltre le ragioni della vendetta, l'esistenza di una finalità preventiva quale concausa, volta ad impedire l'approfondimento delle indagini relative all'intreccio politico-imprenditoriale-mafioso.

...Tali dichiarazioni, frutto di un mutato atteggiamento processuale del dichiarante appaiono sincrone al livello di conoscenza ed adeguate alle esperienze maturate all'interno di Cosa Nostra da Brusca, il cui ruolo di reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo, ha costituito un osservatorio privilegiato che ha inciso radicalmente, una volta scelta la via di una più aperta collaborazione, sul complessivo contributo probatorio da lui fornito nel corso del giudizio."

Peraltro, il Brusca, nell'esame reso innanzi alla Corte il 29 maggio 2018, ha ricostruito la reazione di 'cosa nostra' alla sentenza del primo maxi processo mediante l'elaborazione di un piano di vendetta per chi aveva tradito (Lima) e per chi aveva contrastato la mafia (Falcone e Borsellino: pag. 5 e ss. trascrizione). I traditori erano stati individuati in Salvo Lima (per mandare un messaggio ad Andreotti e destabilizzarlo in modo che non diventasse presidente della Repubblica) ed Ignazio Salvo (mente politica, che faceva da tramite con i cugini Salvo).

Un altro obiettivo, indicava il collaborante senza specificarne le ragioni, era l'On. Purpura, poi fortunatamente – ad avviso del dichiarante – risparmiato e l'On. Mannino, del cui progetto omicidiario lo stesso Brusca aveva ricevuto mandato, poi successivamente interrotto.



Gli oppositori erano stati individuati nei giudici Falcone e Borsellino, in Arnaldo La Barbera, nell'On. Vizzini, nel giudice Piero Grasso (pag. 24, trascr.).

Vi erano state diverse riunioni della Commissione provinciale di 'cosa nostra' prima e dopo l'esito del maxi processo, alcune delle quali tenutesi a casa di tale Guddo, dietro Villa Serena, a Palermo (in un numero variabile che il collaborante ha indicato da due a quattro, a cui lui stesso aveva partecipato: tra la fine dell'89 e l'inizio del '90 e, successivamente, dopo la sentenza definitiva del primo maxi processo).

Il piano esecutivo per deliberare l'uccisione del Giudice Falcone era stato discusso ad una riunione, tenutasi dopo l'omicidio Lima, cui erano presenti il Brusca medesimo, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele, Cangemi Salvatore, Riina ed altri di cui il dichiarante non ricordava l'identità.

Di seguito si riporta uno stralcio delle dichiarazioni testé compendiate:

"...IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Dunque dopo la sentenza del maxi processo è stato in messo in atto un piano di vendetta per chi c'aveva tradito e per chi ci aveva contrastato. Tradito nel senso che non aveva mantenuto i patti che sarebbe l'onorevole Lima e contrastato il dottor Giovanni Falcone, il dottor Paolo Borsellino e via dicendo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – Lei ricorda se ci furono riunioni della commissione provinciale di cosa nostra? E se si chi c'era?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Sì, ci sono stati nel tempo, io per quello che è stato di mia competenza a partire dalla fine dell'89 inizio 90 sono stato in 2-3-4 riunioni ora non mi ricordo, per portare avanti quello che era già stato stabilito nel tempo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – E cioè?



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Ad esempio la strage del giudice Falcone io sapevo che era già stata programmata da tempo, solo è stata rinnovata più volte, i tentativi ci sono stati quindi sono entrato in un piano già quasi stabilito.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – Lei partecipò mai a queste riunioni della commissione provinciale della cupola?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Sì.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – Ce ne furono riunioni al riguardo dopo la sentenza del maxi processo?

PRESIDENTE – Dovrebbe evitare di essere suggestivo. Quali furono, vuol dire sì.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Sì, ci sono state. Io mi ricordo che ci sono stati ma ora non ricordo. Sono state poco prima e poco dopo a ridosso...perché di solito ci vedevamo due volte l'anno per natale e pasqua poi ci sono state altre riunioni per programmare. Poi ci sono state riunioni a livello più ristretti per più che altro per le modalità esecutive. Quindi ci sono stati diverse riunioni a livello di cosa nostra a livello provinciale quando hanno partecipato tutti i capi mandamento per stabilire il da farsi.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – Lei partecipò a queste riunioni dopo la sentenza del primo maxi?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Sì, ho partecipato sì. Per esempio ce n'è stata una quando fu per eliminare tutti, per risolvere un problema di furti di tir, ci fu una riunione per risolvere un problema di un conflitto nato a Misilmeri. Ci fu una riunione per stabilire quello che si doveva fare nella posizione Di Peri in contrasto proprio a chi ci aveva tradito o chi ci contrastava per le stragi e via dicendo. Quindi ce ne sono state 3-4 poi ci sono state come ho detto quelle più ristrette per il piano esecutivo.



PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Parliamo allora a proposito del piano esecutivo, devo ritenere che il piano esecutivo sia stato diciamo discusso dopo la sentenza del primo maxi, dico bene?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, precisamente.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - E lei vi partecipò?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Chi altri c'erano?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sul piano esecutivo io in particolar modo assieme a me c'era Biondino Salvatore, Raffaele Ganci, Cangemi Salvatore, Riina Salvatore, e qualche altro ora non mi ricordo. Siamo nel gruppo quelli che operavamo di più eravamo questi, tranne che non me sia dimenticato qualcuno.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Questa riunione cui lei sta facendo riferimento si colloca temporalmente prima o dopo l'omicidio Lima?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, queste che parlo esecutive dopo l'omicidio Lima.


PRESIDENTE - Ha detto dopo, scusi?

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Sì.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, dopo l'omicidio Lima, quelle operative e quelle ristrette dopo l'omicidio Lima.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - E ricorda chi fu deciso di uccidere?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Ma inizialmente il dottor Falcone era il primo progetto, dopo l'onorevole Lima il dottor Falcone. Poi subito dopo a me ...personalmente mi fu incaricato di eseguire l'omicidio dell'onorevole Mannino in cui mi adoperai per cominciare a studiare le abitudini. Però Riina attraverso Salvatore Biondino mi bloccò di fermarmi che ci avrebbe pensato lui.



PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Per quale motivo fu deciso di progettare l'omicidio dell'onorevole Mannino?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Questo guardi io non l'ho mai potuto discusso con Salvatore Riina, so solo semplicemente che si parlava che o che era in contrasto o che non aveva mantenuto l'impegno questo non glielo so dire. So semplicemente che dopo l'omicidio, dopo la strage di Capaci, io mi sono adoperato per portare a termine questa strage perché dovevamo farlo attraverso un auto bomba o se non c'erano altre possibilità quindi stavo cominciando a studiare delle abitudini [...]

PROCURATORE GENERALE FICI - Grazie. Brusca mi sente.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, la sento dottore buongiorno.

PROCURATORE GENERALE FICI - Buongiorno a lei. Senta lei ha già fatto riferimento a domanda del collega alle riunioni di commissioni o ristrette successive alla sentenza del maxi processo, alla sentenza in cassazione. Dove si svolgevano queste riunioni?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - In quel momento si svolgevano o a casa di un certo Guddo dietro la casa del sole, poi si svolgevano a casa di Biondino, ma prevalentemente in quel momento storico a casa di Guddo dietro Villa Serena.

PROCURATORE GENERALE FICI - Lei ha fatto riferimento ad una serie di omicidi da eseguire, ha usato le espressioni o nei confronti di chi aveva tradito o nei confronti di chi aveva ostacolato quindi o nemici o traditori. Vuole ripetere i nomi dei soggetti predestinati ad essere uccisi e per queste ragioni?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Il primo era, stiamo parlando dei traditori giusto, ho capito bene?

PROCURATORE GENERALE FICI - No, lei ha fatto riferimento a tutta una serie di...



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – No, dico a domanda specifica era per quanto riguarda i traditori il riferimento...

PROCURATORE GENERALE FICI – Di traditori e di nemici, ci riferisca i soggetti.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Per quanto riguarda i traditori erano l'onorevole Lima principalmente perché non aveva ottemperato alle nostre esigenze in base a quello che erano le richieste. L'altro soggetto anche se era non noto alle autorità giudiziarie anche se indiziato, era Ignazio Salvo che era ritenuta una mente politica vicino alla politica e faceva da tramite con i cugini Salvo. In quel momento storico interessava uccidere l'onorevole Lima sia per eliminare il territorio - da intendersi "il traditore", per un evidente errore di trascrizione - ma anche per mandare un messaggio all'onorevole Andreotti in modo che non diventasse Presidente della Repubblica in quel momento, lui optava per questo obiettivo. E tanto è vero che si era progettato qualora non avessimo ottenuto questo risultato l'altro obiettivo era l'onorevole Purpura, che grazie a Dio non c'è stata la possibilità di farlo. Per quanto riguarda invece quelli che ci contrastavano come è noto, il dottor Giovanni Falcone, il dottor Paolo Borsellino, c'era Armando La Barbera pure nel conto, c'era l'onorevole Vizzini, c'era Pietro Grasso, il dottor Borsellino come specificato, se c'era qualche altro nome in questo momento non mi ricordo.

PROCURATORE GENERALE FICI – Senta lei poc'anzi rispondendo alle domande del collega ha fatto riferimento anche, anche perché poi se ne è occupato anche esecutivamente, all'onorevole Mannino. Ricorda...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Sì, chiedo scusa.

PROCURATORE GENERALE FICI – E quindi è lo stesso contesto diciamo questo nome venne fuori in quelle occasioni di queste riunioni di cui stiamo parlando adesso, è così?



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Non vorrei sbagliare ma questo nome in quella riunione non venne, invece mi fu dato l’incarico di portarlo a termine non vorrei sbagliare ma il nome di Mannino in quella riunione non me lo ricordo.

PROCURATORE GENERALE FICI – La mia domanda non è una sola riunione, abbiamo parlato quando ho iniziato a farle le domande io, di una serie di riunioni successive alla sentenza della cassazione in cui vengono progettati una serie di omicidi in fila diciamo e fra questi il primo era quello dell’onorevole Lima, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Lima sì, Mannino non mi ricordo che fu fatto mai il nome di Mannino durante una riunione sinceramente non me lo ricordo. [...]”.

Dalle risultanze in atti, può dunque trarsi la conclusione che l’omicidio dell’On. Lima era stato voluto da Salvatore Riina, con decisione ratificata dalla “commissione provinciale di cosa nostra”, nell’ambito della strategia con la quale, da un lato, si intendeva “punire” una serie di soggetti ritenuti “vicini” all’associazione mafiosa o che comunque, a vario titolo, avevano beneficiato del suo operato e che, però, non erano riusciti ad ottenere il risultato dell’“aggiustamento” del maxi processo sul quale lo stesso Salvatore Riina si era fortemente impegnato nei confronti dei sodali, e, dall’altro, ci si voleva vendicare di alcuni magistrati che storicamente avevano assunto il ruolo di “nemici” proprio in quanto artefici di quel maxi processo che per la prima volta aveva prodotto il riconoscimento definitivo di “cosa nostra” e delle sue regole e le molteplici condanne all’ergastolo dei suoi capi.



4. LE MINACCE A CALOGERO MANNINO

4.1. Il Ministro Mannino nella lista degli obiettivi di 'cosa nostra'

Che tra gli obiettivi di Cosa Nostra, vi fosse anche l'allora Ministro per le Infrastrutture del Mezzogiorno, Calogero Mannino, è dato di fatto incontestato anche dalla difesa e pacificamente acquisito nella sentenza di primo grado.

Depongono in tal senso le costanti dichiarazioni di Giovanni Brusca, di cui si riportano, a titolo esemplificativo, quelle rese nel processo di primo grado a carico di 'Mori - Obinu' e quelle rese innanzi a questa Corte in sede di esame all'udienza del 29.5.2018 ed in sede di confronto, in data 13 gennaio 2019:

"[...] Io le volevo chiedere: in quel momento, quindi prima dell'omicidio... della strage in danno del Dottor Borsellino, comunque i vertici di "Cosa Nostra" di cui anche lei faceva parte avevano pensato, avevano elaborato una strategia che dopo l'omicidio dell'Onorevole Lima prevedeva l'omicidio di altri esponenti politici?"

IMP. R.C. - BRUSCA: *la lista era lunga.*

PM - DI MATTEO: *in quel momento quindi, prima dell'omicidio Borsellino, c'era una lista di uomini politici che voi avevate pensato di uccidere, e se sì, chi fossero e per quali motivi?*

IMP. R.C. - BRUSCA: *il primo era l'Onorevole Mannino, poi c'era, se non ricordo male, l'Onorevole Vizzini, come ho detto poco fa, l'Onorevole Purpura se continuava nella... nella strate... nella cond... cioè nella corrente politica andreottiana, poi c'era, credo, il Dottor La Barbera, c'erano altri... altri soggetti, c'era un bel... un bel prospetto.*

T: *un bel elenco?*

IMP. R.C. - BRUSCA: *eh!*



PM - DI MATTEO: e io voglio capire una cosa, con riferimento a questi esponenti politici, la motivazione per la quale pensavate o addirittura, non so, ci spiegherà meglio, avevate in qualche caso deciso di uccidere e cominciato a preparare anche gli attentati, qual era? Era sostanzialmente uguale o diversa rispetto a quella che aveva portato alla decisione attuata di uccidere l'Onorevole Lima?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, era tutta unica, guardi, se... se un merito c'è, il cosiddetto... questa trattativa-papello in qualche modo ha bloccato, frenato questa progettazione che si doveva... che si doveva proseguire, quindi il programma era abbastanza lungo e complesso.

PM - DI MATTEO: eh, ma il programma di uccisione di questi esponenti politici, lei ha citato però ora Vizzini, Mannino...

IMP. R.C. - BRUSCA: sì.

PM - DI MATTEO: ...e Purpura tra gli esponenti politici, ce n'erano altri?

IMP. R.C. - BRUSCA: mah, c'era... se non ricordo male, si parlava di Andò a Catania, si parlava di... e... di Man... di... di Martelli a Roma, perché aveva messo... aveva attuato il 41 bis, ma questo dopo... quando già Riina era stato... no, no, Riina ancora non era stato arrestato, no, no, e... credo ancora no, uhm... c'era una serie di... ora non me li ricordo tutti.

PM - DI MATTEO: ma all'interno di "Cosa Nostra", dei vertici di "Cosa Nostra", questa strategia era nota, o era nota soltanto a lei e a Riina?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, nota... io sapevo quelli che erano presenti, però non escludo che Totò Riina avre... abbia consultato altri... altri soggetti ancora.

PM - DI MATTEO: eh, per esempio, intanto partiamo dal dato di fatto concreto, chi erano presenti quando... chi altri era presente quando avete parlato di questa strategia?

IMP. R.C. - BRUSCA: c'ero io, c'era Raffaele Ganci, Salvatore Cangemi, Biondino il... Biondo l'autista, quello che è stato arrestato assieme a lui e... c'era Pietro Rampulla, in quanto era lì per... per la preparazione della strage di Capaci, Riina e non mi ricordo qualche altro soggetto, credo di... che non c'era più nessuno, che io mi ricordi.

PM - DI MATTEO: di questi soggetti qualcuno era in grado di potere comunicare la strategia, compreso lo stesso Riina, per i rapporti che c'erano in quel momento a Bernardo Provenzano?

IMP. R.C. - BRUSCA: ma loro... forse... loro...

PM - DI MATTEO: Bernardo Provenzano era a conoscenza o era nella possibilità di essere a conoscenza di questa strategia ulteriore di uccidere anche questi uomini politici?

IMP. R.C. - BRUSCA: ehm... potrei dire... nel senso, io dico di sì, però vi spiego come.

PM - DI MATTEO: sì.

IMP. R.C. - BRUSCA: quella caratteristica che ho spiegato tra Bagarella e Provenzano era tra Riina e Provenzano, cioè prima loro... ogni volta, ma questo era già ai tempi, negli anni '70, prima di ogni... affrontare qualunque tema, ne parlavano e poi era... il soggetto, il rappresentante quello che affrontava l'argomento decisionale, ma all'interno della famiglia di Corleone parlavano di tutto, e di tutto e di più.

PM - DI MATTEO: in quel momento la situazione da lei conosciuta tra Riina e Provenzano era questa?

IMP. R.C. - BRUSCA: precisamente! [...] (Pag. 77, esame Brusca, ud. 18.5.2011, proc. Mori Obinu, Tribunale di Palermo).

Nell'esame reso innanzi a questa Corte d'appello, il Brusca ha, poi, nuovamente confermato l'inserimento del nome del Mannino nell'elenco delle programmate vittime della nuova strategia mafiosa dopo l'omicidio Lima, precisando che a lui personalmente era stata commissionata la preparazione

dell'omicidio Mannino, ragion per cui il Brusca si era attivato per studiarne le abitudini, ma che tale progetto era stato, poi, bloccato dal Riina attraverso la comunicazione di Salvatore Biondino.

Rinviando al paragrafo relativo l'analisi della preparazione di tale attentato e la valutazione delle discrasie sulle modalità ed i tempi del progetto omicidiario, per come riferito dai collaboranti Brusca e La Barbera, giova fin d'ora sottolineare che il Brusca ha precisato di non conoscere le ragioni della volontà di eliminare il Mannino: "...o che era in contrasto o che non aveva mantenuto l'impegno, questo non glielo so dire" (pag. 7 trascrizione, ud. 29 maggio 2018). Tant'è vero che, sebbene il collaborante abbia ricordato nitidamente tra i traditori Salvo Lima (per mandare un messaggio ad Andreotti) ed Ignazio Salvo ed abbia indicato come ulteriore obiettivo (senza specificare però se in qualità di traditore o di nemico istituzionale di 'cosa nostra') l'On. Purpura, non ha ricordato che il nome di Mannino fosse mai stato fatto in alcuna riunione mafiosa deliberativa del nuovo attacco violento della mafia (pag. 25):

[...]PROCURATORE GENERALE FICI - Senta lei poc'anzi rispondendo alle domande del collega ha fatto riferimento anche, anche perché poi se ne è occupato anche esecutivamente, all'onorevole Mannino. Ricorda...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, chiedo scusa.

PROCURATORE GENERALE FICI - E quindi è lo stesso contesto diciamo questo nome venne fuori in quelle occasioni di queste riunioni di cui stiamo parlando adesso, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Non vorrei sbagliare ma questo nome in quella riunione non venne, invece mi fu dato l'incarico di portarlo a termine non vorrei sbagliare ma il nome di Mannino in quella riunione non me lo ricordo.



PROCURATORE GENERALE FICI – La mia domanda non è una sola riunione, abbiamo parlato quando ho iniziato a farle le domande io, di una serie di riunioni successive alla sentenza della Cassazione in cui vengono progettati una serie di omicidi in fila diciamo e fra questi il primo era quello dell'onorevole Lima, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Lima sì, Mannino non mi ricordo che fu fatto mai il nome di Mannino durante una riunione sinceramente non me lo ricordo. [...].

Confermano l'individuazione del Mannino quale obiettivo sensibile di 'cosa nostra' anche le dichiarazioni del La Barbera (quelle rese innanzi alla Corte d'Assise in data 23 gennaio 2014, acquisite sull'accordo delle parti nel presente processo e quelle generate dal confronto col Brusca, all'udienza del 14 gennaio 2019, innanzi a questa Corte), per la cui rilevanza, sia ai fini dell'accertamento delle modalità e del contesto spazio - temporale in cui il progetto dell'omicidio del Mannino ebbe a svilupparsi ed a venire, successivamente bloccato, si rinvia, parimenti, al relativo paragrafo.

Del resto lo stesso SIINO Angelo, collaboratore di giustizia di cui né il primo Giudice, né la Difesa - ovviamente *in parte qua* - ha contestato l'attendibilità, ha fatto riferimento - nell'interrogatorio reso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 1.10.2012 (Fald. I degli atti depositati al Gup del Tribunale di Palermo in data 24.10.2012) - sia pure *de relato*, al progetto dell'omicidio dell'On. Mannino, confidatogli durante la comune detenzione (dunque collocabile, visto che il Siino fu arrestato l'11 luglio 1991, non prima di quella data) nel carcere di Termini Imerese, da Brusca Bernardo, padre di Brusca Giovanni, progetto accolto con allarme dal dichiarante, preoccupato delle conseguenze (cfr. riassuntivo, pag. 2 e trascrizione, pag. 43 e ss.: "...ma che sei pazzo Bernardo

scusami, ma nuatri un nisciemu cchiù, se tu ammazzi a Mannino, fai ammazzare a Mannino nuatri..."; "Sei pazzo, Bernardo scusami ma se facciamo ammazzare Mannino non usciamo più...").

Non può questa Corte sottacere che la suddetta circostanza si appalesa invero diversa (per contenuto, interlocutore e reazione del Siino medesimo) rispetto a quella riportata nella sentenza della Corte d'Assise di Palermo, nel citato esame del Siino, all'udienza del 23 gennaio del '98, il quale aveva ivi riferito che, dopo l'emissione del decreto che riportò in carcere quegli imputati che avevano ottenuto la libertà, fu avvicinato da Giovanni Brusca, "il quale mi fece una strana proposta, una specie di perverso gioco della torre, chi buttiamo giù, Angelo, tu chi ammazzaresti, Mannino o Lima?".

"Io percepì immediatamente che c'era un qualcosa, conoscendo Brusca che era un personaggio notevole, sapevo chi era e chi non era, per cui mi sono evidentemente immediatamente preoccupato, prospettando a Brusca che le due cose avrebbero creato senza dubbio un allarme sociale, un grosso problema perché si trattava di due politici di vertice siciliani con refluenze sulla politica nazionale. Naturalmente ho detto però che sì, effettivamente Mannino sarebbe stato un fatto grave, ma ancor più grave sarebbe stato uccidere Lima perché si sarebbe destabilizzato il Presidente Andreotti, in quanto era una gamba del tavolino che sosteneva Andreotti, cioè praticamente Lima portava una serie di delegati al Congresso Nazionale di stretta osservanza andreottiana, quindi si trattava di una situazione che poteva destabilizzare, non essendoci più la figura del Lima a supportare il Presidente Andreotti, che avrebbe creato seri problemi, avrebbe destabilizzato l'Italia. In effetti Brusca rimase molto sorpreso da questa mia osservazione e praticamente non mi disse più niente. Percepì bene la

pericolosità di quello che Brusca mi stava dicendo, anche perché aveva refluenze su quelle che erano le mie attività illecite nella gestione degli appalti".

....

"Il decreto al quale ho fatto riferimento è quello del 1° marzo del 91, perché l'incontro fu subito dopo l'emissione di questo decreto. Sollecitai un incontro immediato con Lima e casualmente, dico casualmente, perché altre volte c'era stato don Ignazio, quello che io chiamavo don Ignazio, cioè Ignazio Salvo, ma praticamente in questa occasione devo dire che Lima era abbastanza tranquillo. Comunque io con aria...- non finisce la frase - gli dissi attenzione che c'è questa cosa, mi è stata riferita questa intenzione, c'è questa intenzione che mi sta preoccupando. Non feci riferimenti più precisi perché era presente don Ignazio che praticamente sapevo essere un frequentatore di Giovanni Brusca, perché Giovanni Brusca frequentava spesso e volentieri Ignazio Salvo, per cui chiaramente, benché c'era una convenzione tra me e Ignazio Salvo di non dire niente dei nostri rapporti, perché Ignazio Salvo diceva che i miei paesani, riferendosi particolarmente alla famiglia Brusca, erano gelosi di me come i gatti, per cui evidentemente evitavamo di fare capire che noi due ci vedevamo. Questo colloquio forse avvenne a casa di mia madre, anzi penso fu a casa di mia madre, che è antistante la casa di Ignazio Salvo, cioè praticamente di fronte, Piazza Vittorio Veneto 20" (pag. 345, sentenza di primo grado sull'omicidio Lima, Faldone 25).

Fermo restando che in questa sede, non essendo stato acquisito il verbale del 23.1.1998 agli atti del giudizio abbreviato, le citate ultime dichiarazioni del Siino, riportate a più riprese nella requisitoria del p.g. (e peraltro mai riscontrate da Brusca Giovanni in ordine all'effettiva verifica del surriferito

colloquio sul gioco perverso della "torre" ed al suo tenore oggettivo), non sono utilizzabili, ciò non di meno non può farsi a meno di notare che certamente il Mannino è stato indicato anche dal Siino come uno degli obiettivi sensibili di Cosa Nostra, almeno fin dal luglio 1991, se non prima (giacché la circostanza relativa all'interlocuzione con Giovanni Brusca sarebbe antecedente alla sua carcerazione).

Non possono, parimenti, utilizzarsi in questo giudizio, giacché non sono mai state acquisite agli atti (cfr. ordinanza resa dalla Corte d'Appello in data 8 febbraio 2018, integralmente riportata nella parte in fatto), le dichiarazioni rese dal collaborante Onorato nel parallelo processo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo in data 7.11.2013 e richiamate, nonostante non facciano parte degli atti del giudizio abbreviato, dai Sostituti P.G. in requisitoria (cfr. pag. 43 della trascrizione).

Ciò non di meno, il dato che il Ministro Mannino fosse nel mirino di 'cosa nostra', deve considerarsi viepiù dimostrato anche dalla sequela degli atti minatori subiti dal politico in quegli anni, dato questo che l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, e la difesa, con consistente produzione documentale, hanno contribuito ad integrare.

4.2. Le specifiche minacce subite dal Ministro Mannino

L'ipotesi accusatoria originaria (che occorre distinguere dalla diversa prospettiva assunta dai Sostituti P.G. nel corso della requisitoria, di cui daremo, di seguito alla rappresentazione dei fatti, conto), si fonda sull'assunto che, dopo la sentenza definitiva del primo maxi processo, l'Onorevole Mannino, alla pari di altri politici vicini a 'cosa nostra' che ne avevano tradito le aspettative - tra cui quella specifica dell'"aggiustamento" del 'maxi' - primo fra tutti Salvo Lima - dovessero essere eliminati, come 'rami secchi'; che costui ne fosse perfettamente a conoscenza e che, pur recependo perfettamente la portata di tali

intimidazioni, ciò non di meno, avesse sempre omesso di farne denuncia, preferendo, piuttosto, un'interlocuzione occulta di mediazione con 'cosa nostra' medesima ciò che, ad avviso dei P.M. impugnanti, avrebbe, poi, dato l'avvio alla cd. "Trattativa Stato - mafia".

Di qui la rilevanza data alle minacce patite dal Mannino a decorrere dal 30 gennaio 1992, inaugurate, ad avviso dei p.m. e del p.g., proprio dall'intimidazione indiretta costituita dall'omicidio Lima, nel marzo 1992 e proseguite, successivamente, nell'aprile dello stesso anno anche con l'omicidio del Maresciallo Guazzelli.

In verità, come circostanziatamente riferito dall'imputato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee all'udienza del 26 ottobre 2018 e come partitamente suffragato dall'ampia produzione documentale depositata in atti dalla difesa il 7 dicembre 2017 ed il 20 novembre 2018, acquisita con il consenso delle parti, deve ritenersi pacificamente acclarato l'esatto contrario e cioè: che le minacce all'uomo politico Mannino risalissero a diversi anni prima del 1992, che avessero matrici e causali variegate - talune accertate, altre no - e che fossero state, tutte, oggetto di denuncia o diretta da parte del Mannino o indiretta da parte dei suoi collaboratori o delle persone preposte alla tutela degli obiettivi personali e locali attinti.

Il Mannino aveva, invero, già subito intimidazioni presso un comitato elettorale aperto a Palermo, in un momento in cui non ricopriva ancora cariche istituzionali, nel 1987, in data anteriore e prossima alle elezioni politiche nazionali, intimidazioni il cui fascicolo, in mancanza di acquisizione di ulteriori elementi di denotazione delle medesime in chiave mafiosa piuttosto che squisitamente politica, era stato trasmesso per competenza alla locale Procura presso la Pretura di Palermo, per il reato di minaccia a carico di ignoti (cfr. all. 3, produzione difensiva

20.11.2018, s.i.t. rese in data 9 settembre 1995 dal Dott. Gianfranco Garofalo, all'epoca sostituto procuratore appartenente al 'pool antimafia' della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo).

A seguire, erano, poi, occorsi ulteriori atti intimidatori: l'attentato alla segreteria di Sciacca, nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre 1990 (cfr. esame teste Cufalo, Dirigente del Commissariato di P.S. di Sciacca, all'ud. 19.7.2000 nel processo innanzi al Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. allora contestati al Mannino); tre mazzi di crisantemi recapitati fuori dell'abitazione del Mannino; un attentato dinamitardo presso la segreteria di Misilmeri; diverse minacce telefoniche alla sua segreteria politica di Via Ventura.

Quanto alla contestualizzazione di ciascuno di tali eventi, giova evidenziare che, come già ricordato, l'incendio della segreteria del politico in via Modigliani, a Sciacca, si era verificato nel periodo del Natale del 1990 (per la precisione nella notte fra il 22 ed il 23 dicembre 1990) ed era stato oggetto di ordinarie indagini da parte dell'Autorità giudiziaria competente (nel processo per il reato di concorso esterno è stato esaminato il dott. Antonino Cufalo, all'epoca dei fatti Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, che aveva svolto le opportune, anche se infruttuose, indagini sull'episodio in questione: cfr. verbale esame dott. Antonino Cufalo, udienza del 19 luglio 2000). In considerazione della gravità e della evidente risonanza dell'evento, sul luogo si era recato anche l'allora Capitano Giuseppe Arena, a quel tempo comandante del Gruppo Carabinieri di Agrigento. Quest'ultimo, analogamente al maresciallo Guazzelli che, all'epoca prestava servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di Agrigento, aveva, alla fine, ipotizzato una chiara causale mafiosa dell'atto incendiario. Il Dott. Cufalo, aveva peraltro evidenziato che già all'epoca "c'era

una particolare attenzione per l'On. Mannino, attenzione che veniva sollecitata dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, tant'è che in occasione della permanenza a Sciacca dell'On. Mannino c'era una sensibilizzazione dei dispositivi di sicurezza che venivano dati..." e che, di contro, non erano emersi dal contenuto delle indagini comportamenti, da parte della designata vittima, che fossero di indulgenza nei confronti della mafia o di esponenti mafiosi (cfr. pag. sesta, non numerata, della trascrizione).

Va altresì precisato che i tre mazzi di fiori funebri sopra citati erano stati recapitati presso l'abitazione del Mannino non nell'anno 1992 - come erroneamente indicato nella sentenza di primo e di secondo grado per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. suindicata - ma nell'agosto del 1990 o, al più tardi, del 1991: si vedano in tal senso le dichiarazioni acquisite in atti dal maresciallo Monteleone nel processo di primo grado a carico del Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa innanzi al Tribunale di Palermo, all'udienza del 1 aprile 1998, allegata ed acquisita agli atti su istanza della difesa (all. a, della nota di produzione innanzi al Gup, depositata alla Corte in data 7.12.2017 e all. 1, dell'ultima nota di produzione del 20.11.2018).

Agli atti d'indagine del maresciallo Monteleone risulta allegato il verbale di sommarie informazioni rese in data 15 marzo 1994 da Coco Antonio, portiere dello stabile sito in Piazza Unità d'Italia, n. 4 ove risiedeva l'On. Mannino, nel quale si legge che *"nell'agosto del 1990 o 1991"* non ricordava il teste con esattezza, una notte in cui costui svolgeva il turno di notte dalle 21 alle ore 5 del mattino successivo, verso le ore 1:30 - 1:45 circa, aveva notato due giovani travisati a bordo di una motocicletta, aggirarsi davanti all'ingresso del palazzo, i quali, dopo avere tentato invano di aprire il portone dello stabile senza

riuscirci, si portavano al di là della strada antistante l'ingresso del palazzo e collocavano tre distinti mazzi di crisantemi sulla ringhiera che circonda la villa comunale, allontanandosi subito dopo. In quel periodo il Ministro Mannino era già sotto scorta ed era l'unico personaggio pubblico che abitava nello stabile, ragione per cui il portiere, oltre che informare immediatamente le forze dell'ordine, la mattina successiva ne aveva reso edotto lo stesso Mannino.

Anche l'on. Mannino, peraltro, nell'interrogatorio di garanzia reso al G.I.P. di Palermo in data 1 marzo 1994, ha collocato tale atto minatorio nell'anno 1991, non oltre il mese di settembre - ottobre, ed ha riferito di avere parlato dell'accaduto che, giova rilevarsi, era già stato denunciato alle ordinarie forze dell'ordine ed al personale della sua scorta, anche al Prefetto ed al Questore di Palermo.

Dunque, nemmeno se avesse voluto (e tale volontà, contrariamente all'assunto accusatorio, non è affatto evincibile dagli atti) il Ministro Mannino avrebbe potuto far passare sotto silenzio tale evento, noto, come vedremo di seguito, anche ai mass media.

All'inizio del 1992, con un'intensificazione successiva all'omicidio dell'on. Salvo Lima, diverse telefonate di minaccia erano state indirizzate alla segreteria politica del Mannino, sita in via Ventura a Palermo, e si erano protratte fino alla fine di novembre di quello stesso anno.

Tutti i singoli episodi, comunque, come evidenziato dalle produzioni difensive acquisite agli atti, erano stati oggetto di puntuale denuncia presentata dai collaboratori dell'on. Mannino addetti alla segreteria [cfr. la testimonianza di Giuseppe Sottile ed Alfonso Zambito - all. d) della nota difensiva depositata all'udienza del 7 dicembre 2017, nell'ambito del processo per concorso esterno in associazione mafiosa, udienza del 5 marzo



1998], oltre che di ordinarie indagini di polizia giudiziaria sollecitate dalla locale Procura della Repubblica (cfr. nel medesimo contesto processuale, esame del teste Vincenzo Corso - udienza del 2 aprile 1998 - Dirigente della Digos, il quale aveva svolto le indagini in questione su delega della Procura della Repubblica presso l'allora Pretura ascoltando, fra l'altro, l'on. Mannino come persona offesa).

Era stato il Sottile, addetto all'epoca alla segreteria del Mannino, che il 22 luglio 1992 aveva sporto denuncia per tutte le telefonate, a volte mute, a volte palesemente minacciose (*"Gli romperemo le corna"*) che, ritenute in origine delle ragazzate (le telefonate mute si erano verificate fin dal 1990), erano state viste con sempre maggiore preoccupazione, poiché protrattesi dopo l'omicidio Lima (con frasi del tipo: *"gli spareremo in bocca, farà la stessa fine di Lima"*), la strage di Capaci e l'eccidio di Via D'Amelio (con frasi del tipo: *"gli faremo fare la stessa fine di quello di ieri ed era stato appena ammazzato Borsellino..."*).

Tant'è vero che subito dopo quella denuncia, mentre il Mannino stava tornando da Roma, era stata fatta rinforzare la vigilanza sotto l'abitazione del Ministro, con la presenza di diverse gazzelle della polizia.

Il teste Zambito, addetto al centralino della segreteria del Mannino, ha, per parte sua, riferito di avere a sua volta sporto due denunce alla Digos di Palermo, il 16 novembre 1992, avendo ricevuto personalmente due telefonate minatorie indirizzate al ministro, in cui lo si minacciava che avrebbe fatto la stessa fine di un soggetto non meglio precisato (*"...il contenuto...la telefonata era disturbata...come se provenisse da un cellulare, diceva, farà la stessa fine di...non riuscivo a capire il nome di chi e finiva con Calogero"*: cfr. pag. 108 - 109, test. Zambito, ud. 5.3.1998).

Dunque, anche tali atti intimidatori furono regolarmente denunciati dai collaboratori del Mannino che avevano ricevuto personalmente le telefonate e che, all'evidenza, non avevano avuto alcun veto in tal senso da parte del Ministro, il quale non risulta avesse loro imposto alcun vincolo di riservatezza verso le autorità di pubblica sicurezza competenti.

Fra quelli che vengono definiti come atti con finalità minacciosa posti in essere da 'cosa nostra' in danno dell'imputato nel periodo preso in considerazione dalla prima parte dell'imputazione, la Procura ha individuato anche un attentato dinamitardo presso un comitato elettorale nel comune di Misilmeri, il 31 marzo 1992.

Va premesso, come correttamente evidenziato dalla difesa, che il comitato in questione era riferito a più soggetti politici gravitanti nell'allora locale Democrazia Cristiana (tali Lo Franco, in proprio, e tale Sidoti, collaboratore del Mannino, entrambi gravitanti nelle fila della locale democrazia cristiana: cfr. esame teste Ierfone, cit., pag. 6 -8) che vi svolgevano, appunto, la tipica attività promozionale politica condividendo uno spazio comune. Ma, al di là di questa precisazione, il dato fondamentale che merita essere sottolineato è che l'attentato in questione è stato pacificamente ricostruito - ed è insuscettibile, in assenza di nuove e diverse prove a riguardo, di altra e diversa interpretazione - non come un atto intimidatorio rivolto all'imputato, bensì come un'azione di depistaggio della mafia.

Giova a tal riguardo sottolineare che le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni all'udienza del 20.11.1998 nel processo a carico del prevenuto per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. sono state prodotte dalla difesa ed acquisite, col consenso delle parti, al presente processo, di talché le medesime sono pienamente utilizzabili e valutabili.



Sul punto, la deposizione del collaboratore Giovanni Brusca è chiarissima, e conforme è stata la valutazione che ne ha tratto il Tribunale di Palermo, prima, e la Corte di Appello dopo, nel processo per concorso esterno a carico del Mannino (*"...ritenendo ...provato che l'attentato dinamitardo al comitato elettorale per Mannino compiuto a Misilmeri non fosse diretto all'imputato, bensì finalizzato solo a depistare le indagini facendo credere agli inquirenti che ciò che stava avvenendo in Sicilia in quegli anni avesse a che fare con la politica piuttosto che con Cosa Nostra"*, sentenza Corte di Appello di Palermo, 22 ottobre 2008 cit., pag. 121).

Tanto premesso, anche di tale attentato - che non risulta affatto essere stato taciuto alle autorità o diversamente 'svalutato' dall'odierno imputato - si occuparono la polizia e l'autorità giudiziaria, come evincibile dall'esame dei testi Felice Ierfone e Giovanni Tomino (carabinieri investiti delle indagini) sentiti, il primo all'udienza del 5.3.1998, il secondo all'udienza del 2 aprile 1998, sempre nel corso del processo di primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del Mannino.

Ancora, e da ultimo, va segnalato che in data 18.9.1992 il Vice sovrintendente della Polizia di Stato Gianfranco Truglio, aveva fatto una relazione di servizio in cui denunciava che il giorno precedente, alle ore 23, alcuni inquirenti avevano segnalato l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco provenienti da Piazza Unità d'Italia, in orario antecedente e prossimo al rientro nell'abitazione dell'onorevole Mannino (all. 9, nota difesa cit.).

Elencati, ad uno ad uno, i singoli atti intimidatori subiti dal prevenuto negli anni in questione, non è dunque possibile desumere da nessuno degli eventi così come partitamente ripercorsi una condotta o anche solo una volontà del Mannino di nascondere alle autorità di polizia, a quelle giudiziarie o

addirittura ai mass media le minacce e gli attentati ai suoi danni, risalenti alla fine degli anni ottanta e certamente protrattisi fino alla fine del 1992.

Non è, a tal riguardo, irrilevante l'enorme eco mediatica che seguì le intimidazioni subite dal Mannino in quel periodo e che corrobora, ancora una volta, un dato distonico rispetto all'impostazione accusatoria e, cioè, il fatto che Calogero Mannino, lungi dal nascondere alle autorità le minacce di stampo mafioso subite, non ne faceva mistero addirittura neppure alla stampa.

Ed invero è del 15 ottobre 1991 la risposta del Mannino ad un'intervista di Enzo Biagi, sul Corriere della Sera, nell'articolo *"Sicilia che uccide, anche con le parole"*, in cui il politico confermava di avere ricevuto tre mazzi di crisantemi davanti alla porta della propria abitazione (all. 2, note produzione documentale del 20.11.2018); è del 1 aprile 1992, l'articolo apparso sul Giornale di Sicilia, a firma R. Ar., *"Mannino, bomba nel comitato elettorale"*, in cui viene riportata la convinzione del Mannino che si fosse trattato di un attentato *"di stampo mafioso contro la DC"* e quello apparso sulla Sicilia, *"Attentato scuote Misilmeri"*, col sottotitolo *"Bomba fa saltare in aria comitato elettorale del ministro Mannino"*, di pari tenore; è del 5 aprile 1992 l'articolo apparso sulla Sicilia dal titolo, riferito ovviamente al Mannino, *"L'onorevole nel mirino"*; è del 25 luglio 1992 l'articolo apparso sulla Stampa *"Anche Mannino protetto in un luogo supersegreto"*, in cui si legge che, sottoposto ad una serie di gravi minacce, il Mannino era stato in quel periodo segnalato come personaggio a rischio alla pari di diversi altri politici siciliani e per tale ragione, rinunciando financo a entrare nel nuovo governo, era stato in quel periodo trasferito fuori della Sicilia, in località segreta; ancora, è del 25 ottobre 1992 l'articolo pubblicato da Il Giornale, *"L'autobomba... allarme a Roma"* in cui



si fa riferimento ad un prevedibile attentato mafioso - "col tritolo" - nella capitale, ai danni del giudice Ayala o dell'ex ministro Calogero Mannino che, si legge, dopo la morte di Lima era *"tra i leader di spicco dello Scudocrociato dell'isola"*; è del 3 agosto 1992 l'articolo, pubblicato su Il Giornale, *"La mafia minaccia Mannino"*, in cui si legge che un rapporto del R.O.S. aveva individuato dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, tra gli obiettivi di Cosa Nostra politici e magistrati siciliani, tra cui, *in primis*, Calogero Mannino e *"cinque giudici antimafia"*, di cui non si facevano i nomi.

Deve, dunque, concludersi che non solo ciascuna minaccia subita dal Mannino sia stata partitamente denunciata, o da lui personalmente, o da personale alle sue dipendenze che l'aveva direttamente ricevuta, o grazie all'intervento diretto delle forze dell'ordine o della sua stessa scorta, ma aveva avuto, negli anni 1991 - 1992, la massima eco mediatica, anche grazie ad interviste rilasciate dallo stesso Ministro.

Due prime conseguenze di tale accertamento in fatto si impongono a questo punto:

- la prima, inerente al momento di avvio delle intimidazioni nei confronti dell'On Mannino che, risalenti alla fine degli anni '80, si erano certamente intensificate già nella seconda metà del 1991 e non, secondo l'impostazione accusatoria originaria del p.m. appellanti, dopo la conferma della sentenza del primo maxi processo, dal 30 gennaio 1992 in avanti;

- la seconda, attinente alla mancata dimostrazione non solo di azioni ma financo di una volontà del Mannino diretta ad occultare le minacce subite da 'cosa nostra', risultando, di contro, provato in atti l'esatto contrario.

In ordine alla prima conclusione, gli stessi Sostituti Procuratori Generali, non hanno contestato la pacifica retrodatazione delle minacce subite dal Mannino rispetto alla

sentenza definitiva della Cassazione sul primo maxi processo, ritenendola irrilevante, ai fini processuali, giacché risulterebbe comunque dimostrato che il Mannino avesse tradito le aspettative che nutriva nei suoi confronti 'cosa nostra', quelle aspettative che in passato erano state soddisfatte dallo stesso prevenuto con l'aggiustamento di altri processi, quale quello relativo all'omicidio del Capitano Basile (argomento, quest'ultimo, assolutamente alieno dall'impostazione accusatoria originaria e dall'atto di appello, non oggetto del *thema probandum* ed introdotto *ex novo* in sede di requisitoria in grado d'appello).

Così si legge da pag. 11 delle conclusioni del P. G. all'udienza del 25.2.2019:

"[...] Quindi si parte dagli avvenimenti del 1991. In quell'anno c'era una situazione di calma apparente, il processo, il maxi processo andava avanti, ci sono novità normative significative, coincidono con il trasferimento a Roma di Giovanni Falcone che va al Ministero nel febbraio del 1991, basta, ce ne sono tante di disposizioni, chi li ha vissute in quegli anni ricorda perfettamente che genere di conforto hanno avuto i magistrati che si occupavano di queste cose, dall'approvazione di determinate norme, quella per esempio che non consentiva più gli arresti domiciliari per gli imputati di cui all'Articolo 416 bis. La più significativa di queste norme introdotte nel 1991, è quella dell'Articolo 7 del Decreto Legislativo 152/91. Ma c'erano anche un clima diverso nella misura in cui la pubblica opinione seguiva con maggiore attenzione, c'era Libero Grassi che andava al Maurizio Costanzo Show, c'era Scotti che, Martelli aveva chiamato a sé diciamo dopo i rischi corsi con l'appoggio elettorale dell'87, aveva chiamato a sé Giovanni Falcone e Giovanni Falcone smentendo tutti coloro i quali mettevano in dubbio la possibilità per lo stesso, di incidere, ha inciso

profondamente grazie anche alla fortissima collaborazione del Ministro Martelli. Poi c'era Scotti, scioglimento dei Consigli Comunali e quanto altro. Insomma la situazione era particolarmente diversa. Mannino in quell'anno era Ministro, importante Ministro della Repubblica. Da Ministro approva queste norme, in particolare il Decreto Legge 152/91 e quindi è assolutamente comprensibile, spiegabile il risentimento forte di Cosa Nostra nei suoi confronti. La difesa insiste molto nella retrodatazione delle minacce nei confronti dell'Onorevole Mannino, non si sono verificate soltanto all'inizio del '92, sbaglia la Procura della Repubblica che ha ragione, la difesa, nel prospettare, nell'aver sostenuto quella corona di fiori che in portineria gli venne presentata nella primavera, nei primi mesi del '92 quando invece documenta la difesa che ciò avvenne nell'autunno precedente, ma sono questioni rilevanti. Mannino in effetti è molto comprensibile le ragioni del perché diventò oggetto di minacce da parte di uomini di Cosa Nostra, anche nel '91 quando in coincidenza con quel qualche cosa di diverso che avveniva in quegli anni a livello di produzione normative, di circolari ministeriali, lo stesso a Roma era uno dei protagonisti quanto meno obbligato. Il problema non è però la retrodatazione della minaccia, ma capire perché la Cosa Nostra ha un risentimento forte nei confronti di Mannino, già nel 1991 e quindi prima della sentenza del Maxi processo. Era un traditore come Lima o era un avversario di Cosa Nostra sul fronte istituzionale come Dalla Chiesa? Cioè Mannino può essere equiparato a Lima o a Dalla Chiesa? A riguardo bisogna affermare al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Mannino era indicato e correva seri rischi, era indicato come destinatario, venne, fu destinatario di minacce e venne indicato come soggetto prossimo a essere ucciso, in quanto traditore. Aveva tradito le aspettative che la

Cosa Nostra riponeva in lui, in quanto aveva precedentemente dialogato....”.

Del resto, hanno sottolineato ancora i Sostituti P.G., la preparazione dell'omicidio Lima era stata progettata già da prima della conclusione del giudizio di cassazione, a livello provinciale e regionale, già alla fine del 1991: dunque, da un lato le minacce patite dal Mannino antecedentemente alla sentenza definitiva del primo maxi processo avrebbero trovato giustificazione nella previsione dell'esito ormai infausto di quest'ultimo e dall'altro, il Ministro Mannino avrebbe, a prescindere da quel processo, comunque tradito le aspettative, le promesse fatte a Cosa Nostra, promesse un tempo onorate, come, ad esempio nel tentativo d'aggiustamento del processo per l'omicidio del Capitano Basile.

Rimandando - anche con riferimento all'argomento dei tentativi d'aggiustamento del processo per l'omicidio del Capitano Basile - ai paragrafi relativi al progetto omicidiario a carico del Mannino ed all'accertamento delle ragioni di tale proposito, giova fin da subito evidenziare che quello che era un cardine logico perfetto dell'accusa dei P.M. appellanti e, cioè, il *tandem* temporale tra la conclusione del primo maxi processo, l'omicidio Lima e le successive minacce di morte all'On. Mannino, che venivano così giustificate col 'tradimento', da parte del Ministro, degli amici mafiosi, cade. E cade sia dal punto di vista logico, che da quello sistematico perché, se è certo che il Mannino avesse subito minacce di stampo mafioso fin dal 1987 e comunque, più intensamente a partire dalla seconda metà del 1991, è agevole escludere che la ragione di tali minacce si potesse fondare sull'esito di un processo che sarebbe stato deciso, al più presto, sette mesi più tardi, essendone ancora imprevedibile l'esito, configurato dal Riina solo alla fine del 1991.



Vedremo, anche alla luce dell'accertamento irrevocabile della sentenza di assoluzione del Mannino per il reato di cui all'art. 110, 416 *bis* c.p. e delle dichiarazioni ivi rese dal Brusca, utilizzabili giacché acquisite agli atti, se al di là dell'esito del maxi processo, risulti dimostrato che il Ministro avesse fatto promesse 'scellerate', non mantenute, a 'cosa nostra' o se altra fosse la causa ed il movente di quel programmato omicidio.

Nulla, poi, hanno ribattuto i Sostituti P.G. in ordine all'evidenza ed alla pubblicità delle minacce subite dal Mannino in quegli anni, oggettivamente distonica rispetto alle contestate omissioni di denuncia e ad una qualsivoglia volontà di occultarle.

Viene meno, così, un altro presupposto logico fondamentale dell'accusa: solo occultando all'autorità di polizia, statali, giudiziarie le minacce subite, il Mannino avrebbe potuto creare, senza interferenze pubbliche e senza inimicarsi - viene da dire ulteriormente, secondo l'assunto accusatorio - 'cosa nostra' che all'evidenza avrebbe mai tollerato i riflettori degli investigatori, quel canale di intermediazione occulto con 'cosa nostra' tramite il R.O.S., che gli si contesta come l'avvio della cd. 'trattativa Stato Mafia'.

Come si è visto, tuttavia, tale riservatezza nel periodo storico in cui al Ministro si contesta l'istigazione della 'trattativa' non v'è stata. In mancanza di tale presupposto deve ragionarsi sull'ipotizzabilità di una condotta, da parte del Mannino - e cioè di un uomo politico di riconosciuta straordinaria intelligenza, lucidità ed avvedutezza - che si appalesa del tutto illogica: dare luce e risalto negativo alla mafia con denunce ed interviste per, poi, cercare di dialogare con essa.

Cade, dunque, un altro presupposto in fatto che costituisce un tassello logico essenziale per ricostruire la condotta attribuita al Mannino dalla pubblica accusa.

Attraverso l'esame delle fonti sulla preparazione dell'omicidio di Calogero Mannino, si passerà a verificare la possibilità di accertamento delle ragioni della volontà d'eliminazione del politico da parte di cosa nostra.

4.3. La preparazione dell'attentato a Calogero Mannino

Della preparazione di un attentato omicidiario a Calogero Mannino parlano i collaboranti Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino.

Le dichiarazioni rese da quest'ultimo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo, in data 23 gennaio 2014, sono state acquisite agli atti da questa Corte su istanza della difesa e col consenso delle parti; il Brusca è stato sentito direttamente dalla Corte all'udienza del 29 maggio 2018 e, poi, in sede di confronto col La Barbera, il 14 gennaio 2019.

Come già visto nel paragrafo 4.1, Brusca Giovanni ha ricostruito, all'udienza del 29 maggio 2018 la reazione di Cosa Nostra alla sentenza del maxi processo: la progettazione di un piano di vendetta per chi aveva tradito (Lima) e per chi aveva contrastato la mafia (Falcone e Borsellino) (pag. 5 trascrizione); ha rammentato le riunioni della Commissione provinciale di Cosa Nostra (da due a quattro ne ha ricordate il Brusca, alle quali egli aveva partecipato tra la fine dell'89 e l'inizio del '90).

Il collaborante ha ricostruito il piano esecutivo dopo la sentenza del primo maxi processo nel corso di una riunione a cui avevano partecipato egli stesso, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, il Riina ed altri che non ricordava.

Dopo l'omicidio Lima era in programma l'uccisione del giudice Falcone. Al Brusca era stata personalmente commissionata la preparazione dell'omicidio del Ministro Mannino, ragion per cui egli si era attivato per studiarne le abitudini. Tale attività era stata bloccata da Totò Riina, attraverso un messaggio di

Salvatore Biondino, che gli diceva che ci avrebbe pensato lui (il Riina) al Mannino.

Il Brusca ha dichiarato di non conoscere le ragioni della volontà di eliminare Mannino: *"...o che era in contrasto o che non aveva mantenuto l'impegno, questo non glielo so dire"* (pag. 7 trascrizione). Nell'iniziale attività di attenzionamento della vittima Brusca aveva, come evidenziato dalla trascrizione, dato incarico a Gioè Antonino ed a Gioacchino La Barbera di studiare le abitudini del Mannino, iniziando con appostamenti presso la segreteria politica e, poi, presso la sua abitazione.

Il Brusca ha ribadito di non conoscere le ragioni della sospensione dell'attentato al Mannino. Lo stop gli era stato intimato tra le due stragi, dopo Capaci e prima di Via D'Amelio:

[...] IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Ma inizialmente il dottor Falcone era il primo progetto, dopo l'onorevole Lima il dottor Falcone. Poi subito dopo a me mia personalmente mi fu incaricato di eseguire l'omicidio dell'onorevole Mannino in cui mi adoperai per cominciare a studiare le abitudini. Però Riina attraverso Salvatore Biondino mi bloccò di fermarmi che ci avrebbe pensato lui.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA – Per quale motivo fu deciso di progettare l'omicidio dell'onorevole Mannino?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Questo guardi io non l'ho mai potuto discusso con Salvatore Riina, so solo semplicemente che si parlava che o che era in contrasto o che non aveva mantenuto l'impegno questo non glielo so dire. So semplicemente che dopo l'omicidio, dopo la strage di Capaci, io mi sono adoperato per portare a termine questa strage perché dovevamo farlo attraverso un'auto bomba o se non c'erano altre possibilità quindi stavo cominciando a studiare delle abitudini.



PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Ecco a proposito delle abitudini, lei cosa fece al riguardo nei confronti dell'onorevole Mannino?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Diedi l'incarico a Ciulla Antonino [n.d.r. Gioè Antonino] e a Gioacchino La Barbera di cominciare dove avesse la segreteria, dove abitava a casa, un po' le abitudini diciamo quelle che erano sulla città di Palermo perché non mi sono mai...inc., al suo paese di origine che era Sciacca o sull'agrigentino. Il mio studio, la mia competenza riguardava Palermo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Chi gli diede poi di bloccarsi su questo progetto omicidario?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Totò Riina, attraverso Salvatore Biondino.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - E gli disse mai per quale motivo questo progetto fu stoppato?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, non l'ho mai saputo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Vuole sforzarsi e ricordare alla corte, se lo ricorda lei, cosa gli disse espressamente Biondino?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - La sostanza, le parole precise non me le ricordo, di fermarmi che ci avrebbe pensato lui, non ti interessare più una cosa del genere comunque mi tolse l'incarico in buona sostanza.

PRESIDENTE - Signor Brusca, una cosa è stoppare diciamo l'omicidio, una cosa è dire diciamo ci pensa un'altra persona. E' un concetto diverso, non so se sono chiara, questo vorremmo capire. Tolle l'incarico esecutivo di procedere oppure proprio non si doveva più procedere in questo diciamo omicidio?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, a me mi fu tolto l'incarico, la parola era ci pensiamo noi, era un modo non so se

perché dovevano fermarlo totalmente o era un modo per toglierlo a me, mi fu detto non ci pensare più che me la sbrigo io.

PRESIDENTE - Va bene.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Questo era il senso, ora le parole precise non me le ricordo. Non mi fu detto specificatamente non si deve fare più, questo no. Statti fermo che ce la sbrighiamo noi.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Lei è in grado di collocare temporalmente quando viene lo stop di questo progetto?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Ma guardi io ho avuto l'incarico, i giorni non me li posso ricordare però fu...

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Prendendo a riferimento la strage Falcone e la strage Borsellino.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - E io questo stavo dicendo, in questo arco di tempo. Ora ripeto settimana più settimana meno, in questo arco di tempo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Quindi tra le due stragi.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Tenga conto che io dopo circa una settimana dieci giorni ho avuto l'incarico, una settimana- due settimane per cominciare a studiare perché non è che subito avevamo conoscevamo le abitudini dell'onorevole Mannino quindi un paio di settimane per cominciare a studiare un po' le abitudini anche se qualche cosa la sapevamo, tipo la segreteria tipo dove abitava. Se non ricordo male nella zona di Notarbartolo, Via Zandonai una cosa del genere. E poi subito dopo mi fu stoppato. Ma sicuramente molto prima della strage del dottore Borsellino.[...] (pag. 6 -8 trascrizione, esame del 29 maggio 2018).

Il collaborante riferiva di non essere a conoscenza del perché, a distanza di meno di due mesi dalla strage di Capaci, si era deciso, a tamburo battente, di pianificare l'omicidio anche del giudice Borsellino, seppure già deliberato da tempo.

Il Brusca, ciò non di meno, affermava di non sapere che il piano fosse già esecutivo dopo la strage di Capaci (pag. 18, verb. trascr.), non avendo peraltro collaborato alla preparazione di quell'eccidio, e questa decisione era stata per lui una sorpresa (pag. 19):

[...] PRESIDENTE - Ma mi scusi un attimo, prima del dopo strage Borsellino come mai si decide la strage Borsellino a così breve distanza da quella del dottore Falcone? Lei ne è a conoscenza?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, io non sono a conoscenza.

PRESIDENTE - ...alla strage Borsellino prima di...?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, questo non lo so, non l'ho mai saputo.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Ma era messo diciamo in conto che il dottore Borsellino doveva essere ammazzato?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, che doveva essere ucciso si ne abbiamo pure parlato durante una delle commissioni ristrette, che ad un certo punto Biondino in una di queste riunioni disse non ci dimentichiamo pure del dottore Borsellino. Però io fino a quel momento non avevo mai sentito, io per lo meno perché non è che io partecipavo sempre a tutte le riunioni con Riina, non aveva mai sentito che c'era un piano per uccidere il dottor Borsellino.

PRESIDENTE - Un piano lei intende dire, in senso già esecutivo già in fase diciamo?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Esattamente.

PRESIDENTE - Ma allora mi scusi, questa diciamo riunioni ristrette nelle quali era messo come ha detto il Pg nel conto anche l'uccisione del dottore Borsellino oltre che quella precedente del dottore Falcone, nascono da quale motivazione sempre dalla vendetta del maxi processo o da altri motivazioni? Se lei lo sa. Siccome lei ci dice ho partecipato a queste riunioni, dico evidentemente diciamo dovrebbe sapere anche quali sono le motivazioni che stanno alla base. Perché lei mi pare che abbia detto più volte in vari interrogatori che sono diciamo ovviamente le parti conoscono, che la strage Falcone nasce come una vendetta di cosa nostra.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, nasce come vendetta anche ci sono stati altri tentativi. Quella che si sa, quella dell'Addaura, c'è n'era stata un'altra dove lui andava in piscina in Via Belgio, ci sono stati altri tentativi che non sono noti. Per quanto riguarda...

PRESIDENTE - Lei oggi ci riconferma questa dato, ora quello che vorrei capire io è...o meglio tutti...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - dottore Borsellino....

PRESIDENTE - Siccome lei ci dice che partecipava a queste riunioni ristrette nelle quali si diciamo andava elaborando una serie di progetti, volevo capire la strage Borsellino venne discussa in questi progetti o era stata discussa prima, ce lo spieghi lei, non le voglio suggerire le risposte.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, no che io sapevo che il dottore Borsellino almeno nella volontà di Totò Riina e poi credo tutta la commissione, la volontà di Totò Riina di volerlo uccidere che io alla mia conoscenze risalgono agli anni '80 quando lo cercò per fra virgolette addomesticarlo per l'inchiesta che stava conducendo nei confronti del cognato. Poi ci sono state tutta un'altra serie di fatti che lui non c'era occasione quando si parlava del dottor Borsellino dice io prima o poi lo devo



ammazzare, lo devo ammazzare. Poi ho saputo sia in privato sia pubblicamente che ci sono stati tentativi non andati a buon tempo, uno di questi per esempio mi sono adoperato io che volevano uccidere con un fucile di precisione, poi si era parlato con i mazzaresi di poterlo uccidere a Marsala ma tutti erano progetti così aleatori.

PRESIDENTE – Noi stiamo parlando però non del pregresso, stiamo parlando diciamo di queste riunioni ristrette cui lei ha detto di avere partecipato.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Stavo arrivando, no dico stavo arrivando. Lui quindi per potere dare esecuzione a questi progetti che gli ho detto quindi vuol dire che era stato stabilito prima che io facessi parte della commissione. Quindi quando Biondino dice non ci dimentichiamo del dottor Borsellino, non c'è bisogno di rifare tutta la storia del dottor Borsellino, quindi si va subito al seguito. Però ripeto fino a quel momento non c'era stato mai io sto lavorando per il dottor Borsellino lo stiamo uccidendo, io questo non...sapevo che doveva essere eliminato...un po' la sorpresa il breve tempo da una strage e l'altra. [...]"

Su suggestione del P.G., che gli formulava una domanda già contenente quale presupposto il dato dell'“accelerazione” dell'omicidio del giudice Borsellino (cfr. pag. 20 trascrizione), il Brusca ribatteva di non sapere il “perché” dell'uccisione del predetto magistrato a così breve distanza dalla strage di Capaci, dando la sua libera interpretazione: a suo avviso era per costringere lo stato a 'trattare' (pag. 20 trascrizione). Di seguito, il collaborante faceva riferimento anche ad una riunione a Belmonte Mezzagno, dopo l'arresto del Riina, ed al progetto delle successive stragi in continente, a Roma, Firenze, Milano:

[...] PROCURATORE GENERALE BARBIERA – A proposito di questo che lei chiama sorpresa. Prima è stato ucciso l'onorevole

Lima, poi si tende ad uccidere altri politici, poi c'è la strage Falcone, lei è a conoscenza delle ragioni per cui cosa nostra diciamo imprime un accelerazione per uccidere il giudice Borsellino?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Guardi io se vuole le posso dare la mia interpretazione. Io non ho nessun elemento da dire, siccome io poi ho avuto un contatto.

PRESIDENTE - ...dati di fatto...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Non ho capito signor presidente, chiedo scusa.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Si è fatto un'idea?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Un'idea nel senso che era un modo per fare tornare questi soggetti...perché il dottor Grasso doveva riuscire per fare tornare questi soggetti a trattare perché si erano tirati indietro.

PROCURATORE GENERALE BARBIERA - Lei poc'anzi ha detto che avete avuto un confronto a proposito di questa strategia stragista con Bernardo Provenzano. Ora io le chiedo, innanzitutto in che circostanza e quale era la posizione di Provenzano?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Allora dopo l'arresto di Salvatore Riina all'interno del mandamento di Corleone c'era un dualismo diciamo un confronto tra Luca Bagarella e Bernardo Provenzano di chi doveva prendere il loro posto. Io siccome avevo contatti con Bagarella quindi a me uno valeva l'altro non è che mi interessava più di tanto, dissi è un problema vostro ve la discutete voi. Un giorno siccome dovevamo portare avevamo discusso di portare avanti gli attentati del nord Roma, Firenze, Milano e quant'altro e in più c'era da fare qualche cosa in Sicilia. Bagarella mi fa un appuntamento con Bernardo Provenzano e ci incontriamo nel territorio di Belmonte Mezzagno, in quella circostanza io ancora non sapevo dei carabinieri nel mezzo e ad un certo punto gli dico, sono io a prendere l'iniziativa, dico ma

dobbiamo continuare questa strategia stragista per fare tornare questi soggetti venire a trattare? Li per li non ci ho fatto caso, ho visto uno sguardo tra Provenzano e Bagarella si guardavano strani.[...]" (pag. 20, trascrizione).

Il Brusca ritornava, poi, sull'individuazione dei traditori: Salvo Lima (per mandare un messaggio ad Andreotti) ed Ignazio Salvo (un altro obiettivo era l'On. Purpura, non specificando il Brusca per quale movente), nonché sull'individuazione degli oppositori: Falcone, Borsellino, Arnaldo La Barbera, l'On. Vizzini, Piero Grasso (pag. 24, trascr.). Non ricordava che il nome del Mannino fosse mai stato fatto, quale obiettivo, in alcuna riunione di mafia (pag. 25, trascrizione):

[...] PROCURATORE GENERALE FICI - Senta lei poc'anzi rispondendo alle domande del collega ha fatto riferimento anche, anche perché poi se ne è occupato anche esecutivamente, all'onorevole Mannino. Ricorda...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, chiedo scusa.

PROCURATORE GENERALE FICI - E quindi è lo stesso contesto diciamo questo nome venne fuori in quelle occasioni di queste riunioni di cui stiamo parlando adesso, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Non vorrei sbagliare ma questo nome in quella riunione non venne, invece mi fu dato l'incarico di portarlo a termine non vorrei sbagliare ma il nome di Mannino in quella riunione non me lo ricordo.

PROCURATORE GENERALE FICI - La mia domanda non è una sola riunione, abbiamo parlato quando ho iniziato a farle le domande io, di una serie di riunioni successive alla sentenza della cassazione in cui vengono progettati una serie di omicidi in fila diciamo e fra questi il primo era quello dell'onorevole Lima, è così?



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Lima sì, Mannino non mi ricordo che fu fatto mai il nome di Mannino durante una riunione sinceramente non me lo ricordo.

PROCURATORE GENERALE FICI – E allora come è che lei poi è stato incaricato...allora deve essere più preciso riguardo al momento in cui poi invece emerge, almeno lei ha riferito già sul Mannino, che cosa è successo in sostanza?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – E' successo che io porto a termine la strage di Capaci e sono in stand by aspetto notizie che era lui il conduttore non è che anche se facevo parte della commissione io potevo decidere per conto io.

PROCURATORE GENERALE FICI – Lui chi?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Riina Salvatore. Quindi mi manda a dire, tramite Biondino Salvatore, di cominciare a lavorare per, o credo che fu direttamente lui, mi ricordo benissimo che mi diede l'incarico di potere portare a termine l'omicidio dell'onorevole Mannino o con autobomba o con armi convenzionali normalmente.

PROCURATORE GENERALE FICI – Io non ho capito se queste indicazione lei la riceve da Biondino su sollecitazione del Riina, o dallo stesso Riina?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Guardi quando viene Biondino per me è come se venisse Riina, non mi ricordo se me lo ha dato direttamente lui o Biondino però quando viene Biondino è come per me venire Riina Salvatore, quindi è uguale, mica mi dice io mi mandò lo zio che mi dice questo. Mi ricordo benissimo quando me lo ha tolto, l'incarico credo me l'abbia dato Riina però non escludo che me lo abbia dato lo stesso Biondino e quindi io comincio a lavorare a studiare le abitudini dell'onorevole Mannino e mi ricordo benissimo perché ho dato l'incarico a Gioè che era libero, io ero latitante, quindi lui si poteva muovere meglio e La Barbera Gioacchino. E cominciano a

studiare le abitudini, quando arriva, se domenica sabato la sera la mattina, gli orari, se aveva la scorta se non aveva la scorta. Un po' tutto quello che era trovare fra virgolette un punto debole dove poterlo colpire.

PROCURATORE GENERALE FICI - Quindi lei si rivolge dopo l'incarico ricevuto da Biondino, a Gioè e La Barbera giusto?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Precisamente, che essendo che loro erano liberi quindi si potevano muovere più tranquillamente.

PROCURATORE GENERALE FICI -E in questo momento studiate soltanto i movimenti, i rientri in sede e le possibili luoghi dove eseguire l'attentato, non si era ancora deciso nulla riguardo alle modalità dell'attentato?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, una volta avendo scoperto qualche punto debole o come meglio portarlo a termine c'era fra virgolette un'urgenza però ripeto come si poteva fare con l'autobomba come si poteva fare con armi convenzionali. Che ne so se l'onorevole Mannino si andava a prendere un caffè, l'abitudine di andarsi a prendere un caffè non c'è bisogno dell'auto bomba, se l'onorevole Mannino aveva una scorta con due tre macchine non lo so questo non l'ho mai visto e non c'era altra possibilità avremmo autorizzato anche l'autobomba. Non avevamo limiti.[...]

Quindi il collaborante tornava, di nuovo, a parlare della preparazione dell'omicidio Mannino. Dopo la strage di Capaci - portata a buon fine proprio da Brusca medesimo - gli era stato dato incarico - da Riina personalmente o interponendosi il Biondino, non lo ricordava esattamente - di organizzare l'omicidio Mannino (il Brusca ne aveva dato a sua volta incarico al Gioè ed al La Barbera), forse proprio per le sue abilità organizzative, ribadendo che poi tale progetto era stato bloccato

prima della strage di Via D'Amelio, attraverso un'ambasciata del Biondino.

Prima di allora il Brusca non aveva mai sentito parlare di un progetto omicidiario ai danni del Mannino, ma sapeva che era "stato cercato per alcune richieste per aiutarlo (aiutare Riina ndr)...l'Onorevole Mannino era stato cercato da parte di Salvatore Riina per aiutarlo tipo ad aggiustare processi o qualche altro favore, per intervenire su qualche cosa...sapevo che lui (Mannino ndr) era molto amico del Notaio Ferrara quindi attraverso costui doveva avvicinare per...sapevo qualche cosa così generica non conoscevo dettagli...che era vicino a questo notaio Ferrara vicino a Messina Matteo Denaro quindi qualche cosa molto generica. Non avevo mai saputo di un progetto omicidiario nei confronti dell'On. Mannino...credo che l'interesse particolare riguardava il processo Basile, dove era imputato Giuseppe Madonia, Vincenzo Puccio e qualche altro, Armando Bonanno...Siccome non era nel mio territorio era in altro territorio non era persona che conoscevo io quindi non li so dire più di tanto..." (pag. 27).

Il Gioè ed il La Barbera erano i due "bracci destri" del Brusca, per quello il collaborante li aveva incaricati di studiare le abitudini di Mannino (pag. 28):

[...] PROCURATORE GENERALE FICI - Vabbè lei lo ha saputo soltanto dopo la strage di Capaci, e si diede da fare, è giusto?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Precisamente, su questo non ci piove.

PROCURATORE GENERALE FICI - Perché in particolare me lo ha detto, lei era latitante, ma perché in particolare Gioè e La Barbera?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Perché erano i miei bracci destri, le persone in quel momento mi ci fidavo di più di tutti, che erano i suoi bracci operativi, tutto quello che facevo mi rivolgevo a loro per qualsiasi cosa e quindi gli do l'incarico di

cominciare a studiare, non è che stiamo parlando senza offesa di andarsi a prendere un caffè al bar, era un fatto abbastanza serio quindi alla persona a me più vicini.[...]".

Come evidenziato nell'impugnata sentenza di primo grado (da pag. 29 a pag. 31) è pacifico che il Brusca, nei suoi primi interrogatori, dal 1996 in avanti, non avesse collocato il progetto di attentato al Mannino dopo la strage di Capaci, ma in autunno, dopo l'omicidio del giudice Borsellino ed insieme a quello di altri magistrati (Grasso) e di altri politici (Purpura, Vizzini), anche allora col movente di "dare un ulteriore colpetto" ai fini trattativistici:

[...] Nel 1996 sopraggiunsero le note dichiarazioni di Giovanni Brusca sul papello mandato da Riina nell'ambito di una "trattativa" con soggetti appartenenti alle istituzioni, che "si erano fatti sotto". Al riguardo occorre succintamente anticipare la versione fornita da Brusca su tale vicenda, secondo quanto è effettivamente riscontrabile dalla lettura attenta dei suoi primi interrogatori. Riferiva allora Brusca che un giorno dell'estate del 1992, forse ad agosto, ma certamente -diceva- quando già, in esecuzione del piano stragista (deliberata nei primi dell'anno) erano stati compiuti l'omicidio Lima e le due stragi di Capaci e di via D'Amelio, e Riina era in attesa di qualche "riscontro" all'avvertimento in quel modo lanciato ai politici, aveva raggiunto Riina nella casa di Girolamo Guddo (uno dei luoghi dove più di frequente Brusca e gli altri palermitani più intimi di Riina, soprattutto Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, si incontravano con Riina, per discutere delle "operazioni" da compiere, in relazione alla strategia stragista in corso di attuazione), gli aveva subito chiesto se c'era qualche novità (zu Totò novità, qualche cosa?) e Riina, mostrando contentezza, gli aveva risposto con l'espressione, che non aveva più potuto dimenticare, tanto era incisa, "Si sono fatti sotto", aggiungendo



di avere mandato un "papello" di richieste e che si doveva stare intanto in attesa della risposta. Riina non gli aveva fatto i nomi né indicato i ruoli delle persone a cui alludeva, che lo avevano cioè contattato e a cui aveva inviato il papello, poiché si era limitato ad accennare sommariamente a qualcuna delle richieste del papello: revisione del maxiprocesso, sequestro dei beni, la legge Gozzini, levare il carcere agli anziani in pessime condizioni di salute, forse la legge sui pentiti e forse il 41 bis, insomma i problemi che li opprimevano e di cui discutevano sempre in quel periodo.

Brusca -nota ancora il giudice- rispondeva alle sollecitazioni di chiarimenti degli inquirenti spiegando che i presupposti di quella conversazione tra lui e Riina rendevano evidente che Riina si riferisse al fatto che qualche politico o appartenente alle istituzioni, intimidito dal livello degli ultimi attentati di cosa nostra aveva cercato un contatto con i capi corleonesi, per vedere di scendere a patti con loro. Brusca spiegava ancora che era altrettanto evidente che Riina avesse risposto a quell'invito inviando il papello "per avere riscontro" (espressione usata da Brusca per chiarire contesto e punto di vista di Riina). Ricordava inoltre che ad un certo punto, poiché quella risposta al papello tardava, Riina mediante Biondino, gli aveva mandato a dire che era necessario dare un altro "colpetto" per riattivare l'interlocutore, e che egli allora, ricevuto quell'input, aveva pensato di portare a compimento, fra quelli in programma e di più semplice compimento, l'omicidio di Piero Grasso, giudice a latere nel maxiprocesso (poi non compiuto per ragioni tecniche).

Frattanto però Riina aveva dato il "fermo", cioè l'ordine di sospendere l'esecuzione degli omicidi in programma, vale a dire degli onorevoli Purpura, Mannino, Vizzini etc.. L'attesa si era protratta fine a novembre o dicembre di quell'anno e quindi Riina aveva detto di rinviare ogni altra decisione (se proseguire o

meno nella esecuzione del programma di uccisioni) a dopo le feste di fine anno. Il 15 gennaio 1993 era stata fissata una riunione con Riina, per discutere di faccende di ordinaria amministrazione di Cosa nostra, ma proprio quel giorno Riina veniva arrestato, e anche il programma stragista per il momento saltava.

Brusca avrebbe poi reso le sue dichiarazioni sulla trattativa col papello, reiterandole e aggiornandole nel 1997 e nel 1998, pure nel contesto delle indagini preliminari e del dibattimento di primo grado a Firenze sulle stragi del continente, e dei processi sulle stragi Falcone e Borsellino. Nel contesto del processo di Firenze si diceva incerto se collocare la data dell'episodio prima della strage di via D'Amelio o tra quella di Capaci e l'altra; davanti alla Corte di Caltanissetta nel procedimento c.d. Borsellino ter dichiarava che l'affiorare di altri ricordi gli aveva consentito di inserirlo tra le due stragi, prima cioè della strage in cui era rimasto ucciso Borsellino, e che quando Biondino gli aveva dato il fermo egli stava già portando a termine la preparazione dell'attentato contro il ministro Mannino...".

Dunque, partendo dal dato di fatto che sulla collocazione temporale dell'ordine ricevuto dal Riina, tramite il Biondino, di organizzazione dell'omicidio di Calogero Mannino e sul relativo successivo stop, il Brusca ha progressivamente cambiato versione, così denotando il proprio racconto di incostanza su un punto che nell'impostazione accusatoria dei p.m. appellanti è decisivo (e vedremo poi come e perché), ai fini della dimostrazione delle condotte ascritte al Mannino, giova, ciò non di meno, rilevare (oltre ai problemi di attendibilità intrinseca, *in parte qua*) che tali dichiarazioni non hanno trovato riscontro (sulle modalità preparatorie, sui tempi del mandato, sulla revoca del medesimo), in quelle del collaborante Gioacchino La Barbera,



le quali hanno, di contro, evidenziato distonie che non sono state superate neppure in sede di confronto.

Va premesso che del La Barbera risulta acquisito agli atti anche l'esame reso all'udienza del 24.9.1997 nel processo a carico del Mannino per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In quella sede costui aveva riferito che, alla fine del '92, il Bagarella gli aveva detto di fare sapere al Biondino che il venerdì successivo "quella persona" sarebbe stata in Via Ventura, "tra le cinque e le cinque e mezza" (pag. 122). Il Biondino gli aveva risposto: "va bene, vediamo quello che possiamo fare" (pag. 123). Non sapeva, il La Barbera, di chi si trattasse, giacché in quel periodo si stavano sviluppando diversi attentati tra cui, in particolare, quello di Piero Grasso. Solo successivamente, grazie a notizie di stampa, il dichiarante aveva scoperto che in Via Ventura aveva lo studio l'On. Mannino, che il La Barbera, peraltro, non conosceva neppure personalmente.

Il collaborante ipotizzava che si trattasse di una di quelle persone che avevano fatto promesse non mantenute, senza spiegarne, però, da cosa lo deducesse, quali fossero ed a quando risalissero le cd. aspettative tradite e perché fossero state considerate tali.

Del resto, il La Barbera non aveva mai neppure saputo chi fosse l'obiettivo, ricostruendone l'identità soltanto molto tempo dopo, dai giornali (pag. 125):

"...P.M. ma le stavo dicendo, quindi, c'è stato qualche accenno alle motivazioni di questo attentato? Cioè se fosse per punirlo di un impegno non preso o per altri motivi?

LA BARBERA G: Ma sentito direttamente da loro, non...non me l'hanno detto, ma sicuramente era una di quelle persone...ci vado per deduzione, perché poi ho sentito la notizia che ci aveva lo studio Mannino e la persona da colpire era lui, senz'altro. Era una di quelle persone che...sicuramente aveva girato o aveva



promesso qualcosa a cosa nostra, per cui andava...e non l'ha fatto, per cui era persona da eliminare...".

Ancora sul punto, a pag. 139:

"...LA BARBERA: perché adesso sappiamo che si tratta dell'On. Mannino, io gli dico che sarà stata una persona di quello che ha promesso a cosa nostra qualcosa

Avv. RIELA: ma questo da cosa le risulta? Questo desidero sapere!

LA BARBERA: ma se io gli dico che prima non sapevo manco che si trattava dell'onorevole che aveva gli uffici....ma elementi di fatti manco quello di Ignazio Salvo, che l'abbiamo ammazzato, io lo so; manco quello del Giudice Falcone, in particolare e c'ero pure io...

Nello stesso periodo, riferiva ancora il la Barbera, si parlava anche di colpire il Ministro Martelli (a novembre, dicembre 1992) ed i figli di Andreotti, politici entrambi assimilati dal dichiarante, sempre e solo deduttivamente (ma senza mai precisare i fatti che avevano costituito l'input della sua illazione) come "chi ha promesso e non ha mantenuto" (pag. 126 e 135 della trascrizione, quest'ultima con riferimento precipuo al movente del progettato omicidio del Ministro Martelli).

Il La Barbera escludeva che l'ambasciata concernente la preparazione dell'omicidio provenisse da Brusca Giovanni (pag. 130).

Precisava, poi, che egli al momento di quella, come di altre comunicazioni concernenti mandati ad uccidere, non conosceva l'identità dell'obiettivo, che gli veniva disvelata solo all'ultimo (pag. 140 - 141). Nel caso concreto, al La Barbera non era stata svelata l'identità del Mannino, ma aveva scoperto, dalla stampa, anni dopo, che in Via Ventura c'era la segreteria del Mannino e ne aveva così dedotto che la vittima designata fosse costui:

"Avv. RIELA: Lei non sapeva né al momento dell'attentato, né al momento in cui ha reso la dichiarazione (n.d.r. nell'interrogatorio del 25 gennaio 1994), lei non sapeva né la destinazione della persona, e né il motivo per cui si sarebbe dovuto fare un attentato, ad eccezione di quello che ha letto sui giornali, è così?"

LA BARBERA. Sì signor avvocato..."

Innanzitutto alla Corte D'Assise di Palermo, il 23 gennaio 2014, La Barbera rendeva una versione parzialmente difforme dalla precedente. Riferiva che Blondino Salvatore - punto di riferimento di Totò Riina - gli aveva fatto un'ambasciata da comunicare al Bagarella: di *'prendere o portare del vino'* in un posto che poi il collaboratore aveva saputo coincidere o con l'abitazione, o con la segreteria del Mannino (pag. 36), tanto alla fine del '92 (ottobre - novembre, in occasione della preparazione dell'attentato al giudice Grasso) o, al massimo, agli inizi del 1993 (pag. 37 - 39), comunque prima dell'arresto del La Barbera medesimo, che era avvenuto a marzo del 1993.

Il luogo sensibile, a seguito di contestazione, veniva poi indicato dal collaborante come nella Via Ventura (pag. 41). Il La Barbera riportava il messaggio avente ad oggetto *'il vino'* al Brusca ed al Bagarella, in presenza di Gioè Antonino (pag. 41). Il *'vino'*, spiegava ancora il dichiarante, era un termine in gergo per significare di attenzionare il bersaglio, per fargli un attentato (pag. 42).

Il La Barbera precisava, poi, di non avere fatto null'altro che riportare il messaggio ai destinatari e di non avere mai avuto modo di occuparsi di quell'obiettivo, cioè degli atti preparatori dell'attentato.

Giova in questa sede sottolineare le discrasie, di non poco momento e su elementi essenziali del fatto, già tra i due esami resi dal La Barbera prima di essere sentito da questa Corte: nel



primo, l'ambasciata di morte sarebbe stata mandata dal Bagarella al Biondino, tramite il La Barbera, nella seconda sarebbe avvenuto l'esatto contrario; nel primo, l'ordine avrebbe riguardato una persona, nel secondo avrebbe contenuto un messaggio in codice, il 'vino' appunto; nel primo, si sarebbe riferito ad un attentato in Via Ventura, che solo dopo, dai giornali, il La Barbera avrebbe collegato alla segreteria del Mannino, individuando, così, per mera deduzione, la vittima designata; nel secondo, il collaborante aveva fatto generico riferimento alternativamente, o alla casa o alla segreteria dell'obiettivo. L'unica cosa certa restava che quel messaggio gli era stato dato in un periodo di tempo non meglio precisato, ma collocabile certamente tra alla fine del 1992 ed i primi del 1993, prima del suo arresto.

Registrata la mancanza di costanza, di specificità, di logicità intrinseca ed estrinseca delle due versioni rese dal La Barbera nel 1997 e nel 2014 e, dunque, ravvisato un serio problema di attendibilità del dichiarante sulla specifica vicenda, non può poi sottacersi, già fin d'ora, l'assoluta inconciliabilità delle versioni (viepiù nelle loro diverse declinazioni) rese dal Brusca e dal La Barbera negli atti utilizzabili da questa Corte.

Dette versioni non si riscontrano reciprocamente, in modo individualizzante, su alcuno dei punti essenziali del fatto, se non sull'unico indiscusso e, cioè, che in un certo momento, in un periodo non meglio individuato tra il 1992 ed il 1993, 'cosa nostra' aveva deliberato, tra gli altri, anche l'omicidio di Calogero Mannino.

Ed invero, il Brusca, con versione denotata da incostanza, ha esplicitamente riferito di avere incaricato personalmente i suoi uomini di fiducia, Gioè e La Barbera, in un momento storico dapprima individuato nell'autunno del 1992 e, successivamente, secondo una versione confermata anche davanti alla Corte



d'Appello, tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, di attenzionare il Mannino, pedinandolo e registrando doviziosamente le sue abitudini, al fine di pianificarne l'omicidio; il La Barbera, parimenti con le discrasie e le illogicità intrinseche già esaminate sopra, dal canto suo ha escluso di avere ricevuto qualsivoglia incarico in tal senso dal Brusca, precisando, anzi, di non avere mai posto in essere atti preparatori ad un attentato a quello che, solo successivamente, aveva scoperto tramite notizie di stampa, essere il Ministro Mannino, ma di essersi limitato a riportare un'ambasciata (dal Bagarella al Biondino o viceversa, il dichiarante non è stato in grado di riferirne con certezza) - in un periodo ricompreso tra i mesi di settembre/ottobre 1992 ed il gennaio 1993 - avente ad oggetto un progetto omicidiario al cui piano di programmazione ed esecutivo non aveva, però, mai partecipato.

E' importante, a questo punto, evidenziare come si arrivi al confronto tra i due, richiesto dai Sostituti Procuratori Generali, con un'ulteriore rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il 16 ottobre 2018, Brusca Giovanni, sentito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dopo avere letto le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise del 20 aprile 2018 che, previa concessione dell'art. 8, d.l. 152/91 per la collaborazione, ha dichiarato il reato nei suoi confronti estinto per prescrizione, si è premurato di fare precisazioni sulle difformità della sua versione rispetto a quella del La Barbera, affermando che era certamente il La Barbera a sbagliarsi. Infatti, a detta del Brusca, il Bagarella non avrebbe mai potuto commissionare nessun'ambasciata al La Barbera alla fine del 1992, perché in quel periodo si trovava a Mazara del Vallo (pag.39); l'incarico di attenzionare il Mannino ai fini di un attentato era stato dato dal Brusca medesimo al La Barbera, così come al Gioè, subito dopo la strage di Capaci (pag. 40):



"[...] Nella sentenza tipo...Gioacchino La Barbera riferisce dell'attentato a Mannino, della preparazione dell'attentato a Mannino a settembre - ottobre perché glielo ha detto Bagarella, allora Bagarella siccome non glielo ha potuto dire, perché prima ancora di compiere la strage di Capaci, se n'è andato a Mazara del Vallo...dico questo perché la difesa pensa di sfruttare questo elemento per potere smentirmi, siccome io la notizia l'ho vissuta che Bagarella non c'era, quindi La Barbera in quel momento solo non la poteva sapere, e ci sono tanti altri piccoli elementi, però quello che a me mi è saltato, diciamo di più che io ritengo sia determinante, è che trovandomi...

[...]P.M.: e allora, chi glielo avrebbe dato quest'incarico a ...

BRUSCA: Aspetti, gliel'ho dato io, La Barbera...ho visto tante incongruenze di La Barbera, l'incarico gliel'avevo dato io, sia a lui che a Gioè, ma gliel'ho dato subito dopo la strage di Capaci..."

Il confronto tra il Brusca ed il La Barbera si svolgeva all'udienza, innanzi a questa Corte, del 14.1.2019.

Il Brusca premetteva che all'inizio della sua collaborazione aveva collocato temporalmente quel progetto dopo la strage di Via D'Amelio, a settembre/ottobre 1992, ma tale ricordo era errato perché l'evento andava posto in correlazione con l'omicidio dell'Ispettore Lizzio (commesso il 27.7.1992, n.d.r.), in cui il Brusca aveva coinvolto dei mafiosi catanesi.

Il Brusca aveva ricevuto l'ordine di preparare l'attentato al Mannino direttamente dal Riina ed aveva dato incarico al Gioè, che era solito 'muoversi' con Gioacchino La Barbera: entrambi i suoi uomini più fidati (pag. 14). Poi il Biondino, tramite Gioè Antonino, gli aveva imposto di fermarsi e, tanto, prima della strage di Via D'Amelio (pag. 14). Se lo ricordava bene, il collaborante, perché lo stop era intervenuto prima dell'organizzazione di un attentato ad un soggetto di Mazara del Vallo - verso il 20 agosto 1992 - appartenente al clan Zichittella,

per cui il Brusca aveva chiesto l'autorizzazione al Riina di poter usare un'autobomba, in un periodo in cui si stava organizzando anche l'omicidio dell'Ispettore Lizzio (risalente al 27 luglio 1992):

"[...] PRESIDENTE - Comincerei con il signor Brusca, un attimo, per ricordare che il signor Brusca è stato già da questa Corte sentito all'udienza del maggio 2018, il 29 maggio 2018. Volevo chiederle se lei ricorda le dichiarazioni che ha reso in quella sede.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, signor Presidente, in linea di massima mi ricordo quello che... le domande che sono state poste e a cui ho risposto.

PRESIDENTE - E quindi conferma, signor Brusca, questo volevo chiederle?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Totalmente.

PRESIDENTE - Poi noi abbiamo acquisito, e anche su questo le chiedo se lei ha ricordo e quindi se eventualmente lei conferma, uno stralcio di un verbale di interrogatorio che lei ha reso dinanzi al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 16 ottobre 2018 e che riguarda... glielo ricordo per capi... diciamo, il fatto che lei ha rilevato una... nella ricostruzione dell'episodio relativo al progetto di attentato nei confronti di Calogero Mannino, diciamo, ha voluto dare dei chiarimenti sulla sua versione rispetto a quella di La Barbera Gioacchino. Ricorda questo interrogatorio, il contenuto?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sull'attentato a Calogero Mannino?

PRESIDENTE - Sì.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Su questo sinceramente in questo momento mi sfugge.

PRESIDENTE - Allora, lei ha dichiarato, in questo interrogatorio del 16 ottobre 2018, che nel leggere la sentenza, perché da qui dobbiamo partire, nel leggere la sentenza che era

stata nelle more, diciamo, depositata del procedimento cosiddetto, per semplificazione, Trattativa Stato Mafia, lei aveva riscontrato delle imprecisioni nella ricostruzione del fatto... o quanto meno, nelle dichiarazioni riportate in sentenza circa la versione che aveva dato Giocchino La Barbera nel riferire del progetto di attentato all'onorevole Mannino, perché lei evidenzia, in questo interrogatorio, che non era possibile collocare nella seconda metà del 1992 questo progetto, quindi settembre, ottobre, a Mannino in quanto La Barbera avrebbe ricevuto questo incarico da Leoluca Bagarella che lei invece dice non poteva averglielo dato in quel periodo - quindi lei anticipa eventualmente la collocazione temporale di questo incarico - perché Bagarella non si trovava... si trovava in altra zona, quindi non poteva avere incontrato il La Barbera. Ora ricorda?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, ricordo e posso ulteriormente chiarire il...

PRESIDENTE - Allora ce lo chiarisca, così poi...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Secondo me.

PRESIDENTE - Nel frattempo, ovviamente, il La Barbera ascolta perché poi sarà anche lei... diciamo, dovrà essere compulsato sul punto. Ci chiarisca questo punto, signor Brusca, e poi passo a La Barbera.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, comincio signor Presidente, comincio...

PRESIDENTE - Il problema è Bagarella, il problema che lei ci deve chiarire è Bagarella.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, chiarissimo. Comincio prima dal punto, nel senso che anche io all'inizio della mia collaborazione avevo incorso in questi errori. Stiamo collocando sia questo fatto, ma anche quello del dottore Grassi (n.d.r. Grasso) e qualche altro fatto, che io mi ricordo, dopo settembre, ottobre, addirittura novembre. Io ho potuto ricostruire che i fatti

non sono a quella data attraverso tutta una serie di circostanze, in particolar modo mi riferisco, per esempio, all'omicidio dell'ispettore Lizzio. In quanto io ho coinvolto i catanesi nel dare anche loro qualche contributo affinché venissero questi signori... - cioè, signori! - questa entità esterna a ritornare a trattare. Cioè, è inutile che scendo nel dettaglio, ormai conoscete tutto, no?

PRESIDENTE - Sì.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Dopodiché, siccome io, dopo la strage di Capaci, ho ricevuto l'ordine di cominciare a lavorare per l'omicidio... per l'attentato contro l'onorevole Mannino, la mia persona più fidata in quel momento era Gioè Antonino assieme a Gioacchino La Barbera. Premesso che io tutto quello che facevo, come penso che potrà testimoniare lo stesso La Barbera, prendevo ordini solo ed esclusivamente da Riina Salvatore e da nessun altro. Tutto quello che facevo...

PRESIDENTE - Mi permetta di interromperla un attimo. Diciamo, questo che lei sta chiarendo, questo incarico che lei riceve, e lei continua a ribadire, dopo la strage di Capaci, lo riceve personalmente da Totò Riina o da Bagarella?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - No, Bagarella era un soldato... sulla gerarchia... - come si dice? - sulla scala gerarchica era un soldato semplice; poi c'erano i rapporti interpersonali che poteva sapere, essendo cognato di Riina.

PRESIDENTE - Va bene.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Ma come scala gerarchica io prendevo solo... anche perché discuteva con Riina, non discutevo con Bagarella. Io mi andavo a sedere a Riina e con gli altri capi mandamento. Quindi, quando si stabiliva, si stabiliva con quel... Dopodiché, stabilito un rapporto, c'erano i rapporti... c'era quando erano indirettamente e c'era quando venivano interposti o con Bagarella, qualche volta, ma principalmente con Biondino

Salvatore, che era, diciamo, l'autista che... Biondo o Biondino, in questo momento non mi ricordo. Dopodiché, signor Presidente, quando io... dopo l'attentato a Capaci, la riuscita di Capaci, mi incontro due volte sicuramente, forse tre, con Riina e mi dà l'incarico di portare a termine... cioè, di cominciare a lavorare per l'attentato a Calogero Mannino. Io la prima persona che incarico, come è mio di solito, perché la mia persona più fidata in quel momento era Gioè Antonino, e assieme a lui si muoveva Giocchino La Barbera, si sono cominciati a muovere per questo... per portare a termine questo attentato.

PRESIDENTE - Sì.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sempre tramite Gioè a un dato punto Biondino mi manda di fermarsi perché... io questo fermo non lo sapevo il motivo fino a quando poi non l'ho scoperto strada facendo.

PRESIDENTE - E questo, diciamo, che ha detto lei, questo alt che riceve, è anteriore alla strage di via D'Amelio...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sissignore.

PRESIDENTE - ...o successivo?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Precedente.

PRESIDENTE - Precedente.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Ora le spiego pure il perché.

PRESIDENTE - Va bene, si fermi un attimo qui.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, va bene. Volevo completare, Presidente.

PRESIDENTE - Mi spieghi il perché.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Siccome una volta che io ricevevo... ho ricevuto il fermo di non fare più nulla, qualunque cosa io dovevo fare o volevo fare o dovevo fare, mi rivolgevo a Riina che potevo muovermi in quanto non andavo ad ostacolare o andavo a inficiare quelli che erano i suoi rapporti con questi signori che si erano fatti sotto. Siccome io in quel momento

stavo dando una mano di aiuto al mandamento di Mazara del Vallo, e precisamente a Marsala, nel commettere omicidi contro il clan Zichittella, siccome avevamo un problema da risolvere con uno di questi soggetti, a un dato punto, siccome c'era... si perdeva tempo per potere arrivare a questo soggetto per una serie di circostanze, avevano deciso di utilizzare l'autobomba. Allora, per potere fare una cosa del genere, ho chiesto l'autorizzazione a Salvatore Riina. Questo fatto è avvenuto, giorno più, giorno meno, intorno al 20 agosto del 1992, che fu il giorno in cui per la prima volta Gioacchino La Barbera incontrò Salvatore Riina e Riina in quella fase ebbe a dire che non si preoccupava se morivano bambini e via dicendo, si riferiva alla guerra. Quindi io da questi dati, più l'omicidio dell'ispettore Lizzio, ho potuto ricostruire quello che è avvenuto nella metà del 1992. [...]".

Il La Barbera, per parte sua, affermava che, in libertà, era solito recarsi spesso da Salvatore Biondino, almeno una volta la settimana, dopo la strage di Capaci. Una di quelle volte il Biondino gli aveva chiesto di far sapere a Bagarella "di andare a portare il vino" nella via Ventura (luogo che il collaborante conosceva perché ivi si trovava la sede di una cooperativa edilizia a lui nota) (pag. 15).

Alla contestazione che nel '97, innanzi al Tribunale di Palermo (nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del Mannino), il collaborante aveva detto cosa diversa, e cioè, che quell'ambasciata (che non riguardava il vino ma il passaggio di una persona in una determinata via della città) gli era stata commissionata dal Bagarella verso il Biondino e non viceversa, ammetteva di non ricordare con precisione l'accaduto, avendo tuttavia la certezza di attendere una risposta da parte del Biondino medesimo (pag. 16).

Quanto riferito dal Brusca non modificava il ricordo del dichiarante che precisava che per 'vino' dovesse intendersi la prosecuzione del progetto (pag. 17). Il La Barbera era, poi, solito incontrare il Bagarella d'estate o a Mazara del Vallo, dal Sinacori, o a Castellammare del Golfo, da Gino Calabrò, dunque non era corretto affermare, come aveva fatto il Brusca, che poiché il Bagarella si era trasferito fuori Palermo, il La Barbera non avrebbe più potuto avere abboccamenti con lui:

"[...] PRESIDENTE – Va bene, grazie. Signor La Barbera, lei ha ascoltato. Però io preliminarmente le devo chiedere un paio di cose. Lei, su una vicenda di un suo coinvolgimento in una preparazione non tanto di un attentato all'onorevole Mannino, ma su una vice... sulla persona dell'onorevole Mannino lei è già stato sentito prima la bellezza di vent'anni fa, cioè, il 24 settembre del millenovecento... Novembre!? Io settembre ho scritto qui. Comunque, diciamo, nel 1997, nel procedimento che all'epoca pendeva a carico di Calogero Mannino dinanzi al Tribunale di Palermo. Poi, però, lei è stato nuovamente risentito dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo il 23 gennaio del 2014. Ha ricordo di questi due suoi esami?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – In particolare gli esami no, ma mi ricordo qual era il fatto che riguardava l'onorevole Mannino.

PRESIDENTE – Sì. E allora, io le ricordo che lei, diciamo, dinanzi al Tribunale, quindi nel 1997, dopo avere ripercorso la sua carriera all'interno di Cosa Nostra, lei parla di... diciamo, una volta che capisce di essere nuovamente rientrato a essere attivo all'interno di Cosa Nostra, lei fa riferimento ai suoi rapporti con Gioè e con Biondino e parla anche – questo glielo ricordo – di avere ricevuto una... vediamo se lei ricorda, di avere ricevuto una sorta di messaggio che verbale avrebbe dovuto riportare al Biondino.



COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì.

PRESIDENTE – Questo se lo ricorda?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì, perfettamente.

PRESIDENTE – Ecco, ci vuole dire oggi cosa ricorda e come lo colloca? Così capiamo fino a dove esiste il contrasto. Lei ha sentito quello che ha detto Brusca, vero?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì, sì. Allora, posso confermare...

PRESIDENTE – Vediamo il suo ricordo qual è.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Allora, il mio ricordo. Dopo la strage di Capaci c'è stata una frequenza più assidua tra me e Biondino, il quale... siccome io persona incensurata, persona più pulita, avevo il contatto diretto con Biondino. Stiamo parlando di dopo la strage di Capaci. Quindi, ho portato i telecomandi per la modifica, che poi servivano, va be', per il dottore Grasso, li ho ritirati. Una di quelle volte che mi sono recato... ripeto, tipo una volta a settimana andavo da Biondino. Una di quelle volte il Biondino mi dice di fare sapere a Brusca e a Bagarella di andare a portare il vino... io adesso mi ricordo... non mi parlava dell'onorevole Mannino, ma mi ha detto la via dove si trovava la segreteria del dottore Mannino. E da lì parlando con i magistrati, ho collocato che si trattava... la via dove io ero presidente di una cooperativa edilizia, Cooperativa Giovanile Edilizia, era la stessa via dove c'era la segreteria di Mannino.

PRESIDENTE – Mi scusi un attimo. Lei sta dicendo che è stato il Biondino a dirle di portare...

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Certo.

PRESIDENTE – ...questa informazione al Bagarella?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì.

PRESIDENTE – Perché nel '97 lei aveva detto al contrario, cioè, che: "Bagarella mi disse di fare sapere al Biondino che il venerdì...", e lei dice: "Non mi ricordo se me lo disse il lunedì o il

martedì, fra le cinque e le cinque e mezza...”, prima parla “il pacco”, poi dice: “Quella persona era lì, in via Ventura”.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Perfetto, in via Ventura.

PRESIDENTE – Siccome, ripeto, sono dichiarazioni di vent’anni fa, volevo capire se lei conferma questo che le sto dicendo io, che era Bagarella che le diede questo messaggio per Biondino, o viceversa, come sta dicendo ora?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Allora, a questo punto mi sorge il dubbio. Comunque era... io attendevo una risposta da parte del Biondino e sentendo adesso le dichiarazioni di Brusca mi sto ricordando che poteva essere la conferma al fatto che c’era stato un fermo per quanto riguarda l’attentato all’onorevole Mannino. Quindi io quella volta che mi sono recato, adesso non... non mi ricordo se l’ho portata perché me l’ha data Brusca o Bagarella da portare a Biondino o Biondino...

PRESIDENTE – Però non la comprendo, non comprendo la logica. Me lo vuole spiegare?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì.

PRESIDENTE – Cioè, noi finora stiamo parlando di un fatto che lei dice: “Io non sapevo nemmeno che cos’era questo vino, prima era un pacco, poi era una cosa, che cos’era”.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Allora...

PRESIDENTE – “Sapevo solo che era via Ventura. Ho appreso solo...”, questo è un dato che lei anche oggi ci ha detto, “Ho appreso solo oggi che – cioè, solo oggi ovviamente quando lei dice dopo – che poteva essere... o meglio, ho dedotto che poteva essere l’onorevole Mannino perché in via Ventura aveva una delle sedi della sua segreteria”, giusto? Questo è corretto?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Perfetto, dottoressa.

PRESIDENTE – Ma lei colloca tutto questo non dopo la strage di Capaci e... o meglio, tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio. Lo colloca dopo la strage di via D’Amelio, cioè nei mesi

di settembre, ottobre, addirittura arriva a dire anche gennaio del 1993. Quindi, quello che le voglio chiedere è, sentendo Brusca oggi, e quello che ha detto oggi Brusca, lei ritiene di modificare il suo ricordo? E se sì, perché?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – No. Allora, il mio ricordo è quello che ho già dichiarato. Oggi, sentendo le dichiarazioni di Brusca...

PRESIDENTE – E lo ripeta, così lo chiariamo, perché io non ce l'ho chiaro.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì. Oggi, sentendo...

PRESIDENTE – Quindi, chi le diede, diciamo, questo... - come dire? – questo incarico di riferire, Bagarella verso Biondino o Biondino verso Bagarella, che è una cosa diversa?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Be', diverso no, perché se me l'ha data Bagarella per chiedere a Biondino, Biondino comunque mi ha dato la conferma che si può portare il vino lì, in via Ventura, adesso mi è venuta la via.

PRESIDENTE – Okay, va bene. E per vino cosa intende, cosa intendeva?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Per "vino" si intende che si poteva continuare quello che andava già...

PRESIDENTE – Che era in progetto.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Si erano messi d'accordo da fare, che io non conoscevo, che io non conoscevo comunque.

PRESIDENTE – E questo stiamo quando? Il periodo lei lo riesce a...? Se siamo prima della strage di via D'Amelio o dopo la strage di via D'Amelio lei questo lo ricorda?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Guardi, adesso io posso confermare quello che ho detto nel 1997 ma che non ricordo, perché andavo da Biondino quasi una volta a settimana, se non di più.

PRESIDENTE – Quindi, del '97...

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Quindi i tempi...

PRESIDENTE – ...stiamo parlando di settembre, ottobre, quanto meno, quindi siamo dopo la strage di via D'Amelio. Quindi, su questo punto, a questo punto, potete confrontarvi. Prima, un attimo solo. Lei Bagarella dove lo incontrava?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Allora, a Bagarella l'ho incontrato sempre, lo incontravo... quando era in estate, a Mazara del Vallo, ci incontravamo da Gino Calabrò assiduamente, quindi siamo nel periodo che hanno fatto l'attentato al dottore Germanà. In quel periodo, anche se non era a Palermo, ci incontravamo da Gino Calabrò a Castellammare, oppure da Sinacori, a Mazara del Vallo.

PRESIDENTE – Va bene. Quindi Bagarella lei... diciamo, sostanzialmente andava lei a Mazara del Vallo ad incontrare Bagarella?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Certamente, sì.

PRESIDENTE – Va bene. Allora, anche su questo, diciamo, c'è un contrasto. Quindi invito il signor Brusca e il signor La Barbera, se hanno qualcosa da chiarire con reciproci, diciamo, ricordi o contestazioni, ad entrare in contatto diretto. Io vorrei stare zitta qualche minuto, capire... Signor Brusca...[...]"

Nel corso del confronto, il Brusca non contestava più il fatto che il La Barbera potesse incontrare il Bagarella perché trasferitosi a Mazara del Vallo nel corso di quell'estate del 1992 (ciò che aveva dichiarato il collaborante nell'ultimo interrogatorio dell'ottobre 2018 alla Procura della Repubblica di Palermo) ma, 'rimodulando il tiro', contestava il fatto che il La Barbera potesse ricevere direttamente un ordine dal Bagarella, perché il mandato di uccidere Mannino l'aveva ricevuto egli stesso Brusca, direttamente dal Riina. Quindi il Brusca si era avvalso di Gioè Antonino, mettendolo in contatto col Biondino, nonché del La Barbera (pag. 18).

Inoltre il La Barbera non era solito andare da solo dal Biondino, ma sempre col Gioè.

Il Brusca metteva, poi, in correlazione temporale la richiesta dello stop impostogli dal Riina all'attentato al Mannino con la preparazione dell'attentato al clan Zichitella, il 20 agosto 1992, giacché il surrichiamato 'fermo' era intervenuto prima (pag. 19):

"[...]PRESIDENTE – Siccome lei ha dichiarato, diciamo, che non poteva La Barbera incontrare Bagarella, ora La Barbera dice...

COLLABORANTE, BRUSCA G. – No, chiedo scu... Specifico. No che non poteva incontrare La Barbera, perché La Barbera ci si incontrava... ci si incontrava, come da detto lui, in particolar modo per i rapporti con il cognato, l'accompagnava da Bernardo Provenzano. Che La Barbera si incontrasse con Bagarella è inequivocabile. Il rapporto del periodo, del collocamento dell'attentato... siccome quella è un'attività che ho svolto io, in prima persona, il mio contrasto secondo me è nel periodo, non nella frequentazione. Quindi, che lui abbia potuto ricevere un messaggio, parte sicuramente da Biondino e non da Bagarella, perché...


PRESIDENTE – Aspetti, aspetti, signor Brusca.

COLLABORANTE, BRUSCA G. – Chiedo scusa.

PRESIDENTE – Però lei proprio recentemente al Procuratore della Repubblica di Palermo, in questo interrogatorio del 16 ottobre 2018, lei dice: "Allora Bagarella non gliel'ha potuto dire – parlando di La Barbera – perché prima ancora di compiere la strage di Capaci se n'è andato a Mazara del Vallo. Quindi, dico questo perché la Difesa..."

COLLABORANTE, BRUSCA G. – No, aspetti, chiedo...

PRESIDENTE – ...pensa di sfruttare questo elemento per potermi smentire. Siccome io la notizia l'ho vissuta, che Bagarella non c'era, quindi La Barbera in quel momento solo non lo poteva sapere, ci sono altri piccoli elementi".



COLLABORANTE, BRUSCA G. - Chiarisco ancora meglio.

PRESIDENTE - Quindi lei dice: "Questo è quello che mi è saltato per prima", che l'ha fatto, diciamo, saltare in aria, così lei dice.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Signor Presidente, chiarisco meglio.

PRESIDENTE - Chiarisca.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Allora, Bagarella, uno o due giorni prima, tre giorni prima della strage di Capaci, se n'è andato da Alto... perché abitava ad Altofonte, quindi se n'è da Altofonte e se n'è andato a Mazara del Vallo.

PRESIDENTE - Sì.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Siccome l'incarico principale l'ho ricevuto io da Riina Salvatore direttamente, dopodiché ho incarico Gioè e assieme a Gioè... e mentendolo in contatto con Biondino Salvatore, che era come metterlo direttamente in contatto con Rina e non con Bagarella... perché queste erano le modalità di movimento di allora. Che poi Gioacchino La Barbera abbia potuto parlare con Leoluca Bagarella, perché eravamo un gruppo ristretto in materia di esecuzione, è un'altra cosa, ma come ordine, signor Presidente, l'ho ricevuto io. Quindi, non l'ha potuto ricevere Bagarella o chicchessia. Ricordo benissimo che dopo che io ho ricevuto questo incarico e comincio ad avere delle informazioni, proprio da Gioè, da La Barbera, ricevo che questo ufficio, questa segreteria, doveva essere vicino alla Camera di Commercio di Palermo, ora non mi ricordo la via dov'era. Che poi mi arriva da Gioè, credo pure forse... non so se pure da La Barbera, ma da Gioè in particolar modo, perché non è che ci andava solo La Barbera, ci andava anche Gioè da Biondino o assieme, dipende quali erano le necessità o i bisogni. E mi arriva proprio in modo chiaro di fermarmi che c'erano delle novità, che io in quel momento non ho potuto avere la possibilità di potere



verificare. Questo fermo... signor Presidente, io sono no sicuro, sicurissimo! Perché anche io, come ho detto inizialmente, l'avevo collocato posticipatamente. Ho potuto ricostruirlo perché dovevo commettere... avevo avuto l'ordine... mi ero messo a disposizione, assieme a La Barbera, Gioè e a qualche altro, di dare una mano di aiuto ai mazaresi nel contrasto del mandamento di Marsala. Quindi, siccome io mi sono incontrato con Riina per dire se potevo compiere un attentato con l'autobomba, perché al dottore Mannino doveva avvenire con autobomba, quindi il fermo era in questo contesto, non di commettere un omicidio particolare. Per questo, dico, non ha potuto ricevere l'ordine, non la discussione o qualche altro dettaglio successivo, ma l'ordine principale di commettere l'attentato. Che poi tra Bagarella e La Barbera hanno discusso, questo non lo metto in discussione, era normale."

Il La Barbera ribatteva a quanto affermato dal Brusca che la frequentazione tra lui ed il Bagarella era assidua. Inoltre era stato proprio lui, il La Barbera, ad uccidere lo Zichittella; dunque, nulla avrebbe ostacolato la sua ricezione di un'ambasciata del Bagarella in ordine alla preparazione dell'omicidio Mannino (cfr. pag. 19 e ss.):

"[...] PRESIDENTE - Va bene. Signor La Barbera, lei ha sentito quello che ha detto in questo momento Brusca?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE - Ha qualcosa da precisare, da controbattere, da confermare? Mi dica.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Allora, voglio ricordare che per quanto riguarda la frequenza con Bagarella era assidua o quasi. Voglio precisare che nel periodo che è stato ammazzato Zichittella, quindi stiamo parlando di Marsala, l'autore sono stato io e Gioè. Quindi frequentavamo assiduamente. Se ne ho parlato



direttamente con Bagarella il motivo c'era, perché ci vedevamo spesso.

PRESIDENTE - Sì, e il periodo di questo...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Ma io... chiedo scusa, non sto mettendo in discussione questo.

PRESIDENTE - Sì. Brusca dice: "Non sto mettendo in discussione questo. È il periodo", la collocazione temporale, diciamo, di questa interlocuzione che lei ha su via Ventura, chiamiamola così, per comprenderci.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Chiedo scusa, per fare ricordare a La Barbera, se si ricorda... si può ricostruire benissimo l'omicidio di Zichittella quando è avvenuto e l'attentato che dovevamo commettere contro un altro Zichittella, che era il fratello o padre o nipote, ora non mi ricordo chi era. Per fare questa cosa ho chiesto l'autorizzazione a Riina, che c'ero io, Sinacori, Bagarella, eravamo in un incontro che è avvenuto a Mazara del Vallo, che è avvenuto, se non ricordo male, il 19 o il 20 agosto.

PRESIDENTE - Ha compreso, signor La Barbera, cosa le dice Brusca per puntualizzare i suoi ricordi?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sì, sì. No, ma io confermo, signor Presidente. Io sto rispondendo a lei che mi ha fatto la domanda se in estate, anche se Bagarella si è allontanato da Altofonte e abitava a Mazara del Vallo, io sto confermando i motivi perché lo frequentavo.

PRESIDENTE - Lo frequentava.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Cioè, nel senso che lo frequentavo, quindi l'ho saputo anche se poteva essere estate, questo volevo dire a lei, signor Presidente."

A seguito dell'intervento del Brusca, il La Barbera ipotizzava che il fermo dell'attentato imposto a Brusca - di cui aveva parlato il solo Brusca e di cui il La Barbera non era a conoscenza prima

di ascoltare l'esame del Brusca medesimo in sede di confronto - potesse essere stato superato quando al dichiarante, nell'ottobre/novembre 1992, era stata ordinata l'ambasciata del 'vino' da portare in Via Ventura: segno evidente che anche se fosse stato posto in passato un 'fermo', quel progetto poteva essere stato ripreso nell'autunno di quello stesso anno (pag. 20).

Il La Barbera affermava, dunque, per la prima volta ed in via del tutto ipotetica - denotando il proprio esame di ulteriore incostanza - che se ci fosse stato un fermo alla preparazione di quell'azione omicidiaria, non avrebbe potuto esserci che prima dell'autunno del 1992, e che, successivamente, quel progetto era, verosimilmente, tornato in auge (pag. 20 e ss.):

"[...]PRESIDENTE - E ora, invece, sul punto successivo, che Brusca le ha ricordato determinati episodi per dire... siccome lei aveva prima confermato che questa questione di via Ventura le viene affacciata intorno al settembre, ottobre del '92, quindi, ribadisco, dopo la strage di via D'Amelio, mentre Brusca continua a sostenere e dice: "Io me ne sono occupato in prima persona", che invece è una questione che sorge tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio, quindi prima della strage di via D'Amelio... Brusca ora le ha ricordato una serie di episodi che riguardano l'omicidio Zichittella e un altro progetto di omicidio a carico di un altro Zichittella avvenuti... di cui voi avete, diciamo, avuto un ruolo, nell'estate, nell'agosto del '92, per aiutarla, diciamo, a ricordare che la questione Mannino/via Ventura è avvenuta prima della strage di via D'Amelio. Non so se è chiaro.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Allora, signor Presidente, io le date... non me lo ricordo di preciso, però la mia conferma, quello che ho sentito oggi dalle dichiarazioni di Brusca, visto che c'era stato un fermo per quanto riguarda l'azione dell'attentato all'onorevole Mannino, io posso dire che quando il Biondino mi dice, o comunque Bagarella mi dice di chiedere a Biondino di

portare il vino in via Ventura, è la conferma di quello che dice Brusca, quindi il fermo non c'era più e dovevamo andare avanti. Posso collocarlo nei tempi perché ottobre... settembre, ottobre ci siamo cominciati a dare da fare, che c'erano pronti i telecomandi pronti per il dottor Grasso a Monreale, quindi siamo ad ottobre, settembre, ottobre, e consecutivamente...

PRESIDENTE - Ma settembre, ottobre, cosa? Il fermo? Lei non ha mai parlato di un fermo. Quindi il fermo era precedente?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - No, il fermo che ha parlato Brusca. Il fermo nel senso che gli hanno detto di stare fermo per quanto riguarda l'attentato, può darsi che c'era stato prima. Poi io ho avuto la conferma con Biondino di dire possiamo portare il vino in via Ventura.

PRESIDENTE - Quindi, diciamo, lei dice può essere che Brusca...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - È una interpretazione.

PRESIDENTE - ...si è riferito a un momento... cioè, diverso intende dire? Un fermo e poi invece voi avete una... viene ripreso... questo nell'autunno del '92...

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sì.

PRESIDENTE - ...viene ripreso invece l'obiettivo Mannino? Questo ci vuole dire? Per capire se ho compreso.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sì, signor Presidente, perfettamente come sta dicendo lei, perché io oggi sentendo le affermazioni del Brusca posso dire, posso... è una mia supposizione, visto che c'era stato un fermo. Poi, quando il Biondino mi comunica che si può andare avanti, siamo in una data dopo.

PRESIDENTE - Quindi lei però mi deve allora spiegare, solo per chiarimento, e questo vale anche per dirigere... collocare quello che ha detto Brusca. Siccome Brusca ci ha detto che quando aveva avuto, dopo la strage di Capaci, l'ordine, l'input di

andare avanti per Mannino, aveva coinvolto Gioè e Gioè significava coinvolgere anche lei, lei ci esclude che... di essere stato mai coinvolto in un appostamento nel verificare... diciamo... cioè, in quelli che sono gli atti preparatori di un attentato che addirittura doveva avvenire con autobomba, quindi sui movimenti del Mannino nell'estate... - nell'estate! - o meglio, in un piccolo arco temporale, dopo la strage di Capaci e prima della strage di via D'Amelio, di essere mai stato coinvolto quanto dal Gioè nel verificare la zona di via Ventura o altre zone, la Camera di Commercio, anche se non sapeva l'obiettivo? Dico, al buio, perché così c'è stato detto, che poi gli obiettivi nominativamente vi venivano comunicati all'ultimo minuto. Quindi, anche... cioè, lei ha mai fatto, tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio, preparazioni di... o appostamenti con Gioè in queste zone, zona della Camera di Commercio di Palermo o via Ventura o zone limitrofe?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Assolutamente no. Io ne parlo con i magistrati quando io sento parlare di via Ventura. Mai fatti appostamenti, mai sentito parlare dell'onorevole Mannino.

PRESIDENTE - Va bene. E lei conferma che nel periodo, però, tra la strage di Capaci e di via D'Amelio, diciamo, era sempre con Gioè?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sempre, assolutamente, giorno e notte".

Il La Barbera ha, quindi, escluso di essere mai stato coinvolto direttamente dal Brusca o indirettamente dal Gioè nell'estate del 1992 in appostamenti in Via Ventura, o altrove, per un attentato al Mannino (pag. 21).

A fronte di tale presa di posizione, il Brusca insisteva nella sua versione dei fatti, ma la rimodulava, ancora una volta, relativamente a quanto precedentemente riferito in relazione ad

un ordine diretto, da parte sua, al La Barbera degli appostamenti sugli obiettivi sensibili frequentati dalla vittima.

Affermava, infatti, a tale proposito, il collaborante che, comunque, lui teneva rapporti diretti col Gioè, che era sempre insieme al La Barbera, e non col La Barbera, cosa diversa rispetto a quanto affermato in sede d'esame innanzi a questa Corte.

Precisava, poi, il collaborante, che la ripresa degli attentati dopo l'estate c'era stata, ma non aveva avuto ad oggetto il Mannino, bensì il Dott. Grasso (pag. 23):

"PRESIDENTE - Va bene. Signor Brusca, ha sentito?"

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Ho sentito. Allora, signor Presidente, io quello che posso dire è che La Barbera fino ad ora ha detto che non aveva mai parlato di fermo e ora conferma che c'è stato un fermo, questo. Quindi è una piccola novità. Dopodiché parla di deduzione...

PRESIDENTE - No, il La Barbera ha supposto, signor Brusca, per essere diciamo... nel senso, diciamo, avendo sentito le sue dichiarazioni, lui dice: "Io a questo punto posso supporre che c'è stato un fermo e poi io sono stato coinvolto comunque soltanto dopo la strage di via D'Amelio". È una cosa diversa, diciamo.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. - Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE - Non l'ha sconfessata, questo voglio dire, nel senso di dire...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - No, no, ma io non sto contestando, signor Presidente...

PRESIDENTE - Ha fatto una sua supposizione, poi vedremo...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Io non sto contestando assolutamente quello che dice il La Barbera sui rapporti con Bagarella, le discussioni o i messaggi o via dicendo. Io, di quello che capisco, è un problema temporale. Siccome ha detto bene che dopo la ripresa... quando mi è stato tolto il veto di potere

andare avanti, che necessitava un colpetto per fare tornare a questo, l'obiettivo era Pietro Grasso che, come ha detto bene, abbiamo... era verso settembre, ottobre del '92. Siccome prima a quella data, tranne che non ci sia qualche altro mio omonimo che gestiva la situazione, siccome la situazione Mannino l'ho vissuta in prima persona, vissuta e gestita e prima persona, io per... dovrebbe essere anche sul piano del procedere, io, quando mi sono incontrato con Riina Salvatore a Mazara del Vallo per chiedere se potevo commettere un attentato con l'autobomba, non era perché se potevo commettere l'omicidio con l'autobomba o meno, perché lui ci aveva dato carta bianca di fare... a me, a Sinacori e a Bagarella, di fare tutto quello che era necessario per portare avanti, a termine questo fatto. Se l'azione con l'autobomba gli poteva creare i contatti con i suoi interlocutori. E siccome il rapporto diretto avevo... diretto o indiretto tra Gioè e La Barbera con Biondino, o quando mi incontravo direttamente con Salvatore Riina... quindi, siccome il periodo... perché come ho detto inizialmente anche io ero caduto nella trappola temporale. Siccome prima della strage di via D'Amelio... tant'è vero che dovrebbe ricordarsi, La Barbera, che quando fu il giorno della strage di via D'Amelio eravamo assieme, tant'è vero che ho detto: "Hanno fatto presto", perché me l'aveva detto Biondino e a loro non gli avevo detto nulla, sono stati presi pure di sorpresa pure loro.

PRESIDENTE – Lo ricorda, signor La Barbera?

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – Sì, ma questo è un fatto, quello è un altro. Sì, sì, mi ricordo bene.

PRESIDENTE – L'ultima cosa, vediamo se... Quindi, se abbiamo ben capito, il signor La Barbera non è mai stato delegato persona... afferma di non avere mai avuto nessuna delega diretta da Brusca nella vicenda Mannino.

COLLABORANTE, LA BARBERA G. – No.

PRESIDENTE - E Brusca conferma che lei non ha mai...

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Chiedo scusa.

PRESIDENTE - Prego.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Siccome parla di messaggio, di portare vino non so dove, che dovrebbe essere un messaggio subliminale, nel senso...

PRESIDENTE - Cifrato, diciamo così.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - ...cifrato, siccome io non ho avuto mai nessun tipo di accordo cifrato con Riina o con Biondino di... che mi arriva questo messaggio per andare avanti, perché parlavamo chiaro, quindi io non ho mai ricevuto questo messaggio e dopodiché non avrei nessun motivo di non smentirlo. Io ho ricevuto da Gioè di fermarci direttamente con l'onorevole Mannino, quindi nessun messaggio cifrato ricevuto da parte di chicchessia.

PRESIDENTE - Quindi, due cose. Quindi, lei parlava esclusivamente con Gioè. Con La Barbera direttamente della vicenda Mannino ne ha mai parlato, incarichi gliene ha mai dati?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - No, no. Erano sempre assieme, ma principalmente parlavo con Gioè anche per un problema di valutazione, mi ci confidavo. Dopodiché... io questo posso confermarlo, dopodiché Gioè e La Barbera non dico che erano sempre in simbiosi, si dividevano... non escludo che ne abbiamo potuto parlare, che abbia potuto trattare... sicuramente.

PRESIDENTE - Quindi lei conferma quello che dice La Barbera, che comunque erano sempre assieme, giusto?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Sì, sì, al centouno per cento.

PRESIDENTE - Un'ultima cosa per chiarire quest'altro, diciamo, punto. Mi pare di avere compreso, invito il signor La Barbera a seguirmi, che La Barbera dice "può essere che ci sia stato un fermo di cui io non sapevo niente, lo apprendo ora, però io, sicuramente... siccome sono stato incaricato di portare questo

messaggio nel settembre o ottobre che sia del '92, c'era stata forse una ripresa del progetto di attentare alla vita di Mannino". Lei, signor Brusca, contesta questo che dice La Barbera o conferma che c'è stata una ripresa, se c'è stata, di questo progetto nell'autunno, dopo la strage di via D'Amelio, per comprenderci?

COLLABORANTE, BRUSCA G. - La ripresa c'è stata, la ripresa c'era stata, ma con l'attentato al dottor Pietro Grasso, quando mi fu detto di riprendere...

PRESIDENTE - Quindi, non con l'attentato a Mannino. Quindi, nei confronti dell'onorevole Mannino, per comprendere e chiarire, la cosa è nata dopo la strage di Capaci, secondo lei, e si è conclusa prima della strage di via D'Amelio, dopodiché non c'è stato più nessun, diciamo, pensiero, progetto di questo attentato nei confronti di questa persona. Gli obiettivi erano altri, come persone fisiche, parliamo.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Signor Presidente, io ce l'ho chiaro perché, ripeto, sono...

PRESIDENTE - Va bene.

COLLABORANTE, BRUSCA G. - Anche io... e chiudo. Come ho già ripetuto, anche io temporalmente sono caduto, fra virgolette, nella trappola di spostare i fatti avvenuti dopo la strage di via D'Amelia. Dopodiché io ho potuto... sono riuscito a ricostruire questi fatti perché c'è stato l'omicidio dell'ispettore Lizzio, l'omicidio di Zichittella raccontato da La Barbera, che lui ha partecipato, credo sia avvenuto i primi di agosto, dopodiché dovevamo continuare. Siccome io ero fermo solo per gli attentati con autobomba, non di proseguire nelle azioni violente o criminali, e siccome sono certo di questa circostanza... dopodiché io ho dubbio sul fatto del vino, perché siccome con Riina avevamo una cantina sociale assieme, può darsi che magari il

messaggio del vino sia arrivato e non gli ho dato nessun peso, ma per un fatto reale, non un fatto subliminale.[...].

Il surriportato confronto ha fatto emergere, da un lato, ulteriori incongruenze intrinseche nelle versioni di ciascuno dei due collaboranti (deposizioni ulteriormente modificate rispetto alle precedenti, come partitamente rappresentato) e dall'altro lato l'inconciliabilità assoluta dell'una con l'altra, dovendosi con certezza assoluta escludere che i due soggetti abbiano potuto fare riferimento a due episodi diversi e compatibili l'uno con l'altro.

Ed invero, con riferimento alla deposizione del Brusca, il quale si è addirittura rimangiato la dichiarazione resa in sede d'esame innanzi alla Corte, secondo cui lui stesso aveva dato incarico diretto sia al Gioè che al La Barbera, entrambi suoi uomini di fiducia, degli appostamenti per registrare le abitudini del Mannino, giova viepiù rilevare che in sede di confronto non è risultato affatto confortato il suo assunto logico, esplicitato innanzi alla Procura della Repubblica di Palermo il 18 ottobre 2019, secondo cui il La Barbera non avrebbe potuto ricevere un'ambasciata dal Bagarella, perché costui si era trasferito a Mazara del Vallo subito dopo la strage di Capaci. Infatti, il La Barbera, che aveva nel corso di quell'estate commesso anche omicidi di competenza proprio di quella zona territoriale (Zichittella, nel marsalese) aveva, di contro, affermato essere pienamente consapevole del trasferimento del Bagarella, ed essere solito incontrarsi abitualmente col predetto a Mazara del Vallo ed a Castellammare del Golfo.

A seguito di tali dichiarazioni l'impossibilità geografica denunciata dal Brusca si è trasformata in una tautologica impossibilità funzionale: il La Barbera non poteva ricevere ambasciate del genere dal Bagarella poiché era stato il Brusca

stesso ad avere ricevuto l'ordine direttamente dal Riina (forse, tramite il Biondino).

Anche i riferimenti per così dire storici a cui il Brusca ha legato la contestualizzazione temporale dell'incarico di pianificare l'omicidio Mannino dopo la strage di Capaci ed il successivo fermo non convincono: sia l'omicidio 'Zichittella', che quello dell'Ispettore Lizzio risultano essere stati commessi successivamente alla strage di Via D'Amelio, il primo, il 20 agosto 1992, il secondo il 27 luglio 1992; né il Brusca ha riferito con certezza che l'alt al piano per l'attentato al Mannino fosse intercorso prima dei due summenzionati eventi ma, al contrario, li ha posti come riferimenti storici di sostanziale contestualità.

Tali riferimenti, lungi dal rafforzare l'attendibilità intrinseca del dato fornito dal Brusca, già distonico rispetto a quello dichiarato all'inizio della sua collaborazione, non ne confortano neppure logicamente la maggiore credibilità.

Del resto, totalmente smentite da quelle del La Barbera, circa il ruolo che avrebbe assunto quest'ultimo (pedinamenti della vittima ed appostamenti nei luoghi sensibili) e circa il tempo di pianificazione del progetto omicidiario ai danni del Mannino (tempo compreso tra l'autunno 1992 ed il gennaio 1993), le dichiarazioni del Brusca non trovano alcun valido riscontro individualizzante, restando dimostrato soltanto che in un periodo non meglio individuato degli anni 1992 - 1993, del Mannino, ma come anche di altri politici, tra cui il Ministro Martelli, e di altri magistrati, come il Dott. Grasso, che avevano certamente fatto la guerra a 'cosa nostra', era stata deliberata la morte e, poi, per ragioni diverse e non tutte accertate, non ne erano stati portati a termine i piani esecutivi.

Assolutamente inutilizzabile, infine - proprio perché mera illazione non confortata da fatti - la deduzione del la Barbera circa le ragioni della deliberazione dell'omicidio del Mannino,

specie se collocata in un contesto in cui a fronte dell'affermazione di non conoscere la causa di nessuno degli omicidi eccellenti di 'cosa nostra', ciò non di meno il collaborante ha equiparato il movente del progetto di attentato al Ministro Martelli a quello del Ministro Mannino: entrambi, sempre secondo le ipotesi del pentito, uomini politici che non avevano mantenuto le promesse.

Senonché, posto che non risulta processualmente mai riscontrato che il Ministro Martelli fosse colluso con 'cosa nostra' ma anzi, al contrario, che costui fosse una delle personalità politiche che meglio avessero interpretato l'azione di contrasto alla mafia negli anni 1991 - 1992, l'equiparazione a costui del Mannino, ministro di quello stesso governo particolarmente duro con 'cosa nostra', è evidente indice del fatto che il dichiarante riferisca cose di cui non è a conoscenza, formulando ipotesi suggestive ma, proprio perché prive dei necessari presupposti cognitivi, all'evidenza del tutto illogiche.

Conclusivamente, anche laddove si volesse ritenere il narrato di ciascuno dei due collaboranti intrinsecamente attendibile *in parte qua*, ciò che alla Corte appare davvero difficile per l'incostanza, l'illogicità intrinseca, il contenuto meramente deduttivo ed ipotetico delle dichiarazioni di ciascuno di loro che, via via, si sono stratificate nel tempo, ciò non di meno l'unico dato certo evincibile degno di riscontro, è solo ed unicamente il progetto omicidiario ai danni dell'On. Mannino da parte di 'cosa nostra' negli anni 1992 - 1993.

Ma non v'è prova in atti che l'omicidio del Mannino fosse stato programmato dopo la strage di Capaci e fermato prima di quella di via d'Amelio; i collaboranti disegnano la programmazione di tale attentato in maniera diversa ed in epoca diversa, con ruoli diversi, viepiù non riscontrandosi reciprocamente, dando l'idea di

parlare di due fatti totalmente diversi, ma inconciliabili l'uno con l'altro.

Dunque può solo dirsi certa - anche perché desumibile *aliunde*, come evidenziato nei paragrafi precedenti - la programmazione di un attentato al Mannino, ma indimostrati ne restano i tempi, i modi e come vedremo nel paragrafo successivo, anche le cause.

Tale accertamento in fatto, porta con sé una serie di refluenze nell'ipotesi accusatoria originaria ed in quella, mutata in corso di giudizio di secondo grado, dei P.G.

La tesi dei p.m. appellanti, per come riportata in requisitoria è la seguente: Mannino avrebbe istigato alcuni uomini del R.O.S. alla "trattativa" per salvarsi la vita; la trattativa sarebbe, dunque, iniziata a giugno del 1992 ed avrebbe avuto quale prima concessione di 'cosa nostra' proprio la sua salvezza; quindi l'attentato al Mannino sarebbe stato fermato dal Riina tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio; il sacrificio della vita del Mannino sarebbe stato sostituito da quello della vita del giudice Borsellino, la cui eliminazione sarebbe stata addirittura accelerata, rispetto ai programmi iniziali, proprio perché divenuto nuovo strumento di ricatto allo Stato [cfr. pag. 121 e ss. requisitoria dell'8.10.2014, innanzi al Gup]:

[...] E in quel momento c'era Lima e c'era Capaci, come vedremo nei tempi. E l'elenco era quello che abbiamo detto stamattina, Vizzini, Andreotti, Mannino. Le circolari erano quelle che abbiamo visto stamattina. Questo è il momento in cui il Ros va a dire cosa volete per fermare le stragi. Via d'Amelio non c'era ancora stata, non le stragi, c'era stato Lima, c'era stata Capaci e c'erano le circolari sui politici. Ma prima di passare a questo che ovviamente è un tema che svilupperemo bene, dobbiamo indicare la seconda conseguenza immediata di quei contatti Mannino - Subranni, che è il frutto dell'inizio di quella interlocuzione perché proprio in quel preciso momento, ad

ulteriore dimostrazione del nesso logico tra l'agire di Mannino, il suo rapporto privilegiato con Subranni e l'azione del Ros di Mori e De Donno, ebbene proprio in quel momento quegli uomini di Subranni vanno da Vito Ciancimino a chiedere di raccogliere le richieste di Cosa Nostra per fermare gli attentati ai politici, ecco che il vertice di Cosa Nostra in quel momento sospende, ferma, blocca inaspettatamente la preparazione, che abbiamo visto essere già stata avviata, dell'attentato nei confronti di Calogero Mannino. Erano iniziati i pedinamenti, era il secondo della lista, chi butti dalla torre, o me o Lima, in quel preciso momento Mannino scompare. Questo non ce lo dice solo Giocchino La Barbera, che come abbiamo visto aveva avuto una notizia indiretta dei pedinamenti e dei sopralluoghi, ce lo dice direttamente e con toni molto significativi direttamente Giovanni Brusca, che di eseguire quell'omicidio era stato personalmente incaricato da Salvatore Riina. Brusca ci dice che nel mese del maggio 92, e vedremo che i contatti Vito Ciancimino - Ros iniziano proprio in quel maggio, appena poco dopo che aveva iniziato a lavorare per l'esecuzione di Mannino, e prima, l'ho letto stamattina, diceva che c'aveva iniziato a lavorare poco dopo Capaci, quindi poco dopo Capaci inizia a lavorare Mannino, poco dopo avere iniziato, e quindi siamo tra il fine maggio e l'inizio giugno del 92, gli arriva un messaggio urgente di stop da parte di Salvatore Riina, tramite Salvatore Biondino, che gli impone di fermarsi su Mannino, testualmente, Giudice, perché bisognava lavorare ad altro. Ma Brusca con le sue dichiarazioni va oltre, perché lega espressamente questo stop dell'attentato a Mannino proprio all'inizio della trattativa con Mori e De Donno, proprio alla consegna di quel papello di richieste di Cosa Nostra alle Istituzioni, di cui Brusca, e lo vedremo molto bene alla prossima udienza, parla nel 97, non nel 2009, non dopo avere sentito Massimo Ciancimino. Brusca di quel papello parla nel 97 e si



mette in moto un percorso che poi vedremo, di dichiarazioni di Mori e De Donno che cercano affannosamente di rimediare. Brusca nel 97 lo aveva detto. Ebbene, come lega Brusca lo stop alla questione trattativa, trasmissione del papello di richieste di Cosa Nostra? L'escussione dibattimentale è del 18 maggio 2011, faldone 25. Domanda del Pubblico Ministero: Brusca, le volevo chiedere, in quel momento, prima dell'omicidio, prima della strage di Borsellino, i vertici di Cosa Nostra di cui anche lei faceva parte avevano pensato, avevano elaborato una strategia che dopo l'omicidio dell'Onorevole Lima prevedeva l'omicidio di altri esponenti politici? Brusca: sì, la lista era lunga. Pubblico Ministero: in quel momento quindi, prima dell'omicidio Borsellino, c'era una lista di uomini politici che voi avevate pensato di uccidere? E se sì chi fossero e per quali motivi? Brusca: il primo della lista era l'Onorevole Mannino, poi c'era, se non ricordo male, Vizzini, come ho detto poco fa l'Onorevole Purpura, c'era un bel prospetto dice Brusca, e poi si corregge e dice un bell'elenco. E quando il Pubblico Ministero gli chiede le motivazioni dello stop a Mannino la risposta di Brusca è questa, ed è testuale: la motivazione la unica, guardi, se un merito c'è stato è che questa così detta trattativa del papello - e non lo sta dicendo in questa sede Brusca, nel 97 parla del papello - in qualche modo ha frenato, anzi ha bloccato questa progettazione che si doveva proseguire, perché il programma era molto lungo. Ovviamente non voglio interpretare le parole di Brusca su questo punto, ma dobbiamo dire che come abbiamo detto non lo ha frenato la strategia, non lo ha bloccato, lo ha indirizzato verso obiettivi strategicamente diversi e funzionali alla nuova fase. Gli attentati terroristici, ecco che la percentuale di stretta mafiosità di quegli omicidi lentamente degrada e si annulla quasi del tutto in quel 93, quando è terrorismo pure, perché serve a suscitare il terrore dell'opinione pubblica, serve a mettere alle strette.



Perché, Giudice, una cosa la dobbiamo tenere presente da questo momento, da quel preciso momento, cioè da quando Mori e De Donno, su ordine di Subranni e su input di Mannino contattano, incontrano Vito Ciancimino per intavolare la trattativa, la storia della strategia di attacco alle istituzioni da parte di Cosa Nostra cambia radicalmente e definitivamente. Scompaiono del tutto e per sempre i politici. Vi ricordiamo i politici, i rami secchi di cui abbiamo parlato stamattina, quelli delle circolari del Capo della Polizia, quindici circolari in dodici giorni, Mannino, Andò, Purpura, Vizzini. Da quel momento gli obiettivi degli atti di violenza di Cosa Nostra, ogni qualvolta l'organizzazione avrà bisogno di dare un altro colpetto, come dice, per riportare le parole terribili e ciniche di Brusca, parole che Brusca dice che li pronunciò direttamente Riina, ogni volta che Cosa Nostra avrà bisogno di rinforzare il proprio potere contrattuale in quella trattativa ormai avviata, gli obiettivi diventano altri, diventano i Magistrati, abbiamo visto Borsellino, ci siamo soffermati a lungo sulle attività di Borsellino, su tutta la catena che era partita sull'indagine sul Corvo 2. Abbiamo visto, vedremo, e anzi lo dico da ora, non c'è bisogno poi di approfondirlo, l'attentato in preparazione a Grasso, diventano poi soprattutto quei luoghi pubblici, quei monumenti e quegli innocenti, insomma tutti quegli obiettivi in grado di colpire non più il singolo per scopo di vendetta, non è più la riunione di Enna, puniamo Lima, puniamo Mannino perché c'hanno tradito, non è più quella strategia rozza, di vendetta, che era molto più simile alla filosofia criminale di Cosa Nostra. L'obiettivo sale di scala. E insomma, Giudice, in questo nuovo scenario che dobbiamo dirlo, finché non è stato profilato da Mori e De Donno del Ros agli uomini di Cosa Nostra, si è rivelato inaspettato forse perfino per i mafiosi che puntarono a punire Mannino e i politici siciliani per averne una reazione e che invece si trovano da quel

momento indirettamente e incredibilmente a sedere alla pari e a trattare con i massimi esponenti delle istituzioni dello Stato. Dicevo, in questo inedito scenario la partita si sposta su tutto un altro campo, quello politico - nazionale, quello in cui si possono avanzare le richieste più ardite, quello in cui si può chiedere tutto perché nessuno si aspettava che ci andassero Mori e De Donno da Vito Ciancimino, e vedremo cosa diranno Mori e De Donno, chi abbiamo alle spalle. Quello è il momento, quando si dice ah, ma il papello, il contenuto del papello, sono richieste azzardate, ma cosa altro poteva immaginare di meglio Cosa Nostra in quel momento? Che voleva punire Lima e Mannino, voleva tagliare i rami secchi e si trova a intavolare una trattativa con il vertice, il vertice?

Ebbene, in questo scenario non serve più colpire i politici democristiani, non serve più Mannino, non serve più Vizzini. Dei loro attentati, Mannino, Purpura, Andò, dice Brusca che all'improvviso non si parlò più in Cosa Nostra e dice che non se ne parlò mai più, non se ne parlò mai più. Bernardo Brusca dice è imminente, la preparazione, abbiamo visto le intimidazioni, l'escalation, Guazzelli, non se ne parlò da quel momento mai più. È testuale di Brusca. Lo stesso discorso vale per Mannino, il primo della lista, che non bisogna più colpire perché ha fatto il suo dovere, ha messo in moto la macchina e vedremo, lo ritroveremo d'ora in avanti a Mannino spetterà di controllare, di garantire che almeno parte degli impegni assunti con Cosa Nostra siano rispettati. Non anticipo nulla, ma lo vedremo nella seconda parte della nostra requisitoria che la presenza di Mannino non a caso riaffiora quando sollecita direttamente a quel Di Maggio del Dap l'alleggerimento del 41 bis, un punto che è importante, anche se non è esclusivo di questa trattativa, e che è contenuto in quella richiesta avanzata. La partita quindi si sposta da questo momento sul campo e sul terreno

pericolosissimo della pressione violenza contro l'opinione pubblica nazionale, insomma il campo elettivo da sempre di ogni attentato di matrice terroristica....".

Orbene, premesso che dell'ordine di sospensione dell'attentato all'uomo politico, anche a ritenere *in parte qua* attendibile il Brusca, non v'è, parimenti, alcun riscontro individualizzante e che la tesi sostenuta dai P.M. si fonda unicamente su quelle dichiarazioni i cui gravi limiti sono già stati sopra esaminati, giova rilevare che dagli atti del fascicolo processuale dalla rinnovata istruzione dibattimentale risulta indimostrato che l'attentato al Mannino fosse stato deliberato in via esecutiva - e subito dopo interrotto - tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.

Il venire meno di tale presupposto, determina la caduta della connessione temporale certa tra l'avvio della trattativa e la sospensione dell'attentato al Mannino, interpretato dai p.m. come il primo frutto, la prima concessione fatta al suo, per così dire, ispiratore.

Cioè a dire: l'accusa sostiene che una delle prove dell'istigazione morale del Mannino ai coimputati, uomini del R.O.S., alla trattativa sarebbe, dal punto di vista logico, l'esito immediato di quel primo abboccamento, cioè l'ottenimento della salvezza e contestualmente, il cambio di obiettivo, l'omicidio del giudice Borsellino, interpretato dall'accusa quale atto di pressione della già instaurata strategia stragista.

Ma se è il dato fattuale dell'esito di quel primo contatto 'trattativista' ad essere indimostrato, cioè l'interruzione del progetto omicidiario del Mannino (programmato, in via esecutiva, subito dopo l'omicidio del giudice Falcone) tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, potendo sia la delibera (operativa) che l'interruzione (come del resto aveva detto il Brusca nelle sue primigenie dichiarazioni, risalenti agli anni 1996 - 1997)

verosimilmente collocarsi nell'autunno inverno 1992, inizio del 1993, allora cadono le conseguenze (sostenute in via esclusivamente logica) dall'accusa.

Se il Mannino fosse stato il promotore della 'trattativa', Cosa Nostra non avrebbe avuto alcun motivo di deliberare il piano esecutivo dell'omicidio del prevenuto nell'autunno inverno 1992 - 1993, cioè a 'trattativa' già avviata per input del predetto proprio alla precipua condizione di salvarsi la vita.

Del resto, anche l'interruzione del progetto omicidiario in un periodo diverso da quello sostenuto dall'accusa, alla pari di quelli a danno di altri politici o giudici (basti pensare, ad esempio, per tutti a quello nei confronti del Ministro Martelli e del giudice Grasso), assume un significato diverso nella valutazione dei fatti, perché non si giustifica più come prima grande concessione all'ispiratore di quella stigmatizzata mediazione.

I sostituti procuratori generali hanno ammesso, in requisitoria, che effettivamente non risulta affatto dimostrata la collocazione temporale del piano esecutivo prima e della sospensione poi, dell'omicidio del Mannino nel lasso di tempo costruito dall'accusa, e cioè tra le due stragi ma che, ciò non di meno, l'individuazione esatta di tale epoca non abbia rilievo, perché ciò che conta è il fatto che dopo la trattativa il Mannino sarebbe stato improvvisamente "graziato" (cfr. pag. 7, trascr. ud. 1.4.2019):

"[...] Se tutto ciò conduce inevitabilmente ad escludere la certezza processuale che la fase preparativa dell'attentato al Mannino possa essere collocata in epoca immediatamente prossima alla strage di via D'Amelio, resta pur tuttavia provato che in quei mesi, ribadisco, tra luglio e ottobre del '92, il condannato a morte Calogero Mannino venne improvvisamente graziato da Salvatore Riina e resta da capire il perché. La circostanza non è di poco conto, posto che deve ritenersi provato che nei mesi precedenti il Mannino, consapevole e terrorizzato di

questa condanna a morte pronunciata a suo carico, si attivò affidandosi immediatamente dopo, si attivò affidandosi ad Antonio Subranni e a Bruno Contrada, così come deve ritenersi provato che immediatamente dopo i più fidati uomini di Subranni, e segnatamente Mario Mori e Giuseppe De Donno, si rivolsero a Vito Ciancimino e, tramite questi, avviarono un'interlocuzione con Salvatore Riina. Mario Mori al riguardo ha candidamente ammesso di avere detto al Ciancimino "ma con questi signori non ci si può parlare?" e, a sua volta, il Brusca ha ricordato la soddisfazione del Riina quando gli riferì che personaggi importanti si erano fatti sotto..".

L'assunto della Procura Generale non può condividersi perché illogico ed infondato. Infatti, la certezza della collocazione dell'attuazione del progetto omicidiario e del suo immediatamente successivo blocco nel periodo compreso tra le due stragi è - come evidenziato dai P.M. nella requisitoria del giudizio di primo grado - un punto cardine dell'accusa a carico del Mannino.

Ed invero, se il progetto attuativo dell'omicidio del Mannino non possa - come in effetti non può - più essere contestualizzato, oltre ogni ragionevole dubbio, nel giugno del 1992, né possa escludersi la sua collocazione temporale in un periodo oscillante tra l'ottobre di quello stesso anno e l'inizio del 1993, cioè dopo diversi mesi dall'avvio della 'trattativa', allora l'attuazione di tale piano si pone logicamente in conflitto con il contestato intervento del politico quale istigatore morale della 'trattativa' medesima, giacché non si spiegherebbe, secondo *l'ad quod plerumque accidit*, né perché la mafia avrebbe deliberato l'attuazione dell'omicidio del Mannino proprio dopo che costui aveva avviato una mediazione con lo Stato che poteva portarle enormi benefici, né il perché della 'grazia' di cui il Mannino avrebbe goduto immediatamente dopo la deliberazione di quel piano attuativo,



grazia che non potrebbe più giustificarsi coi primi benefici personali da costui tratti dalla 'trattativa'.

Cioè a dire, se davvero il Mannino avesse istigato moralmente gli uomini del R.O.S. alla trattativa prima del giugno 1992 al precipuo fine di salvarsi la vita (questa è l'ipotesi della Procura), non avrebbe avuto senso da parte di 'cosa nostra' dare attuazione ad un progetto omicidiario (già inserito nella cd. programmazione a lungo termine di 'cosa nostra', fin dagli anni precedenti e certamente fin dal 1991) proprio dopo l'intavolazione di quella mediazione come, invece, non può, allo stato degli atti, affatto escludersi.

Proprio perché non è dimostrato né che il piano esecutivo dell'omicidio Mannino dovesse avere attuazione immediatamente dopo la strage di Capaci, né che fosse stato bloccato prima della strage di Via D'Amelio, resta indimostrata la conseguenza ulteriore tratta sia dalla Procura della Repubblica che dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Palermo, che l'omicidio del giudice Borsellino abbia preso, proprio a causa della 'trattativa', il posto di quello del Mannino.

Non intende la Corte porre qui in discussione l'ipotesi dell'accelerazione dell'omicidio del giudice Borsellino rispetto al generale programma stragista di 'cosa nostra' (accelerazione a cui si fa riferimento nelle sentenze, acquisite in atti, relative ai processi Borsellino *Uno*, *Bis* e *Ter*, sia pure nella consapevolezza dell'annullamento con rinvio del *Ter* da parte della Suprema Corte di Cassazione e della definitività della sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania n. 24/2006 - quest'ultima non prodotta in atti dalla pubblica accusa - e dell'attuale impugnazione innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 20 aprile 2017, cd. Borsellino *Quater* - parimenti non prodotta in atti dalla pubblica accusa -).



Ma ciò che è certo è che non è possibile, allo stato degli atti, collegare in alcun modo tale evento (omicidio del giudice Borsellino) con l'interruzione del progetto omicidiario del Mannino, interruzione, peraltro, comune a tanti altri obiettivi sensibili del tempo appartenenti sia alla magistratura che alla classe politica e che, seppure nel mirino di 'cosa nostra', non furono, infine, più toccati.

E dunque, la Corte procederà alla disamina degli ulteriori elementi di prova per verificare se emergano, in atti, ulteriori elementi che, come prospettato dai P.M. appellanti e dalla Procura Generale, colleghino il progetto omicidiario del Mannino a quello dei cd. "rami secchi", cioè degli amici di 'cosa nostra' che avevano tradito le promesse o non, piuttosto, agli uomini delle istituzioni che avevano avversato la mafia.

4.4. Le ragioni delle minacce subite da Calogero Mannino

Mere ipotesi non suffragate da fatti oggetto di conoscenza effettiva quelle del La Barbera; non acquisite agli atti - e pertanto inutilizzabili - le dichiarazioni rese dall'Onorato innanzi alla Corte d'Assise, come già evidenziato nei precedenti paragrafi, restano, in ordine alle cause del progetto omicidiario del Mannino le dichiarazioni del Brusca, giacché anche quelle utilizzabili del Siino (esclusivamente quelle dell'1.10.2012 e non quelle, non acquisite agli atti, riportate nella sentenza di primo grado del processo per l'omicidio Lima), non ne indicano affatto la causale, nel proposito riferito da Bernardo Brusca al Siino in carcere.

Come già ricordato nel relativo paragrafo, il Brusca ha precisato di non conoscere le ragioni della volontà di eliminare il Mannino: "*...o che era in contrasto o che non aveva mantenuto l'impegno, questo non glielo so dire*" (pag. 7 trascrizione, ud. 29 maggio 2018). Tant'è vero che, sebbene abbia ricordato

nitidamente tra i traditori Salvo Lima (per mandare un messaggio ad Andreotti) ed Ignazio Salvo ed abbia indicato come ulteriore obiettivo (senza specificare però se in qualità di traditore o di nemico istituzionale di cosa nostra), l'On. Purpura, il collaborante non ha ricordato che il nome di Mannino fosse mai stato fatto in alcuna riunione mafiosa deliberativa del nuovo attacco violento della mafia (pag. 25, trascrizione esame del 29.5.2018):

"[...]PROCURATORE GENERALE FICI - Senta lei poc'anzi rispondendo alle domande del collega ha fatto riferimento anche, anche perché poi se ne è occupato anche esecutivamente, all'onorevole Mannino. Ricorda...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, chiedo scusa.

PROCURATORE GENERALE FICI - E quindi è lo stesso contesto diciamo questo nome venne fuori in quelle occasioni di queste riunioni di cui stiamo parlando adesso, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Non vorrei sbagliare ma questo nome in quella riunione non venne, invece mi fu dato l'incarico di portarlo a termine non vorrei sbagliare ma il nome di Mannino in quella riunione non me lo ricordo.

PROCURATORE GENERALE FICI - La mia domanda non è una sola riunione, abbiamo parlato quando ho iniziato a farle le domande io, di una serie di riunioni successive alla sentenza della cassazione in cui vengono progettati una serie di omicidi in fila diciamo e fra questi il primo era quello dell'onorevole Lima, è così?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Lima sì, Mannino non mi ricordo che fu fatto mai il nome di Mannino durante una riunione sinceramente non me lo ricordo. [...].

Ciò non di meno, il Brusca ha comunque riferito di avere appreso che il Mannino, in passato, era stato dal Riina "... cercato per alcune richieste per aiutarlo (aiutare Riina ndr)...l'Onorevole



Mannino era stato cercato da parte di Salvatore Riina per aiutarlo tipo ad aggiustare processi o qualche altro favore, per intervenire su qualche cosa...sapevo che lui (Mannino ndr) era molto amico del Notaio Ferrara quindi attraverso costui doveva avvicinare per...sapevo qualche cosa così generica non conoscevo dettagli...che era vicino a questo notaio Ferrara vicino a Messina Matteo Denaro quindi qualche cosa molto generica. Non avevo mai saputo di un progetto omicidiario nei confronti dell'On. Mannino...credo che l'interesse particolare riguardava il processo Basile, dove era imputato Giuseppe Madonia, Vincenzo Puccio e qualche altro, Armando Bonanno..Siccome non era nel mio territorio era in altro territorio non era persona che conoscevo io quindi non li so dire più di tanto..." (pag. 27, trascrizione ud. 29.5.2018).

I Sostituti Procuratori Generali hanno, quindi, fondato buona parte della loro requisitoria sull'aggiustamento del processo Basile, richiamandosi ad atti non acquisiti dalla Corte e dunque inutilizzabili ed asserendo, viepiù, la necessità di approfondire le dichiarazioni del Brusca a riguardo, giacché del tutto inedite nel panorama della vasta produzione dichiarativa del collaborante e dotate di assoluta novità ed originalità, degne quindi di un ulteriore esame [cfr. pag. 17 e ss. della requisitoria dei p.g. del 25 febbraio 2019]:

"[...]Giovanni Brusca ha improvvisamente riferito una circostanza di straordinario rilievo che è quella di cui si è discusso alle scorse udienze. È inutile che la ripeto. Così guadagna tempo, dice: ma io, con il Mannino, una volta fu contattato, su sollecitato da Riina ché si rivolgesse a Notaio Ferrara, prima diceva Ferrara, Notaio di Castelvetro, vicino a Matteo Messina Denaro, per il processo Basile. Le lascia cadere lì e nessuno gli chiede nulla. Nessuno, in primis l'ufficio requirente, ma nemmeno la difesa e nemmeno il Giudice. Il Giudice è ben

comprensibile, il Giudice conosce poco della prospettazione d'accusa. Il fatto vero è che, lo dico per l'ufficio requirente, la circostanza incassata, usiamo questa espressione, il Pubblico Ministero non credo che incassi mai nulla, ma di fatto è un tassello alle ragioni dell'accusa, non viene contestata in quel momento dalla difesa che pure avere di fronte in video conferenza il Brusca, l'ufficio requirente si dà da fare per capire un attimino se questa stessa circostanza nei processi in cui ci si è occupati, nei procedimenti pregressi in cui ci si è occupati del processo Basile, se era stata già oggetto di valutazione, e ha così acquisito gli atti. Gli atti offrono, mi riferisco alle sentenze nei processi Carnevale e Ferraro, al giudizio, l'ufficio requirente offrirono una straordinaria conferma sulle intrinseche invendibilità del narrato di Brusca. Al contempo da quei pregressi procedimenti, Mannino, stiamo parlando dei processi Ferraro e Carnevale, si deve prendere atto che in quella sede, in quelle sedi processuali il Brusca pure interpellato con riferimento ai fatti oggetto di quelle diverse (inc. fuori microfono) non aveva mai riferito una circostanza di questo genere. Pur tuttavia si è ritenuto di sottoporre la questione alle valutazioni della Corte, di Codesta Corte, perché in ogni caso arricchiscono il panorama conoscitivo su uno snodo essenziale di questo processo e perché offrono una chiave di valutazione sulle dichiarazioni del Brusca nello specifico argomento. Dichiarazioni del Brusca, con riferimento alle quali si dovrà pur dire in sentenza, noi requirenti dobbiamo assumere una posizione requisitoria, ma i Giudici in sentenza dovranno prendere atto su quella dichiarazione. Ebbene Brusca dice: a me risulta che Mannino venne interpellato e sollecitato da Riina per questa ragione. Bisognerà dire non è vero assolutamente. Bisognerebbe arricchire questo non è vero assolutamente di sostanza e dire non l'hai detto, anche perché non l'hai detto nei precedenti giudizi. I precedenti giudizi dei



quali non abbiamo agli atti le sentenze in questione. Devo dire che le sentenze in questione a prescindere dal narrato di Brusca del 29 maggio del 2018, sono comunque utilissime, perché offrono uno spaccato straordinario su ciò che costituisce uno dei punti iniziali di questo percorso...[...]”.

Orbene, la prospettiva della Procura Generale circa la valutazione delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, non è corretta alla luce dei parametri di cui all’art. 192, co. 3, c.p.p., giacché le dichiarazioni rese da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso non sono ex sé attendibili, anche se provenienti da un dichiarante ritenuto in altre decisioni soggettivamente credibile in ragione del suo personale patrimonio conoscitivo del fenomeno mafioso, ma devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità ed unitamente ad altri elementi di prova che ne offrano un riscontro individualizzante.

Dunque il punto di partenza non è quello secondo cui sono i giudici a dover dire *“non è assolutamente vero”* quanto dichiarato dal Brusca a distanza di oltre 26 anni dai fatti, ma, al contrario, quello secondo cui deve risultare, sulla scorta degli atti utilizzabili, che quelle dichiarazioni sono: a) soggettivamente credibili ed intrinsecamente attendibili (dunque, logiche, precise, circostanziate, dettagliate, costanti nel tempo, non intrinsecamente contraddittorie, disinteressate, etc.); b) asseverate da riscontri individualizzanti, cioè attinenti al soggetto chiamato in correità ed allo specifico fatto che gli si imputa.

Tanto premesso, nel caso in esame, per stessa ammissione dei Sostituti P.G., ma anche grazie alla verifica operata dalla Corte sulle decine e decine di interrogatori ed esami del Brusca acquisiti in atti dal 1996 ai giorni nostri, indicati partitamente nell’allegato indice, nonché sull’esame prodotto dalla difesa dell’imputato, reso nel dibattimento di primo grado del processo



a carico del Mannino per il reato di cui all'art. 110, 416 *bis* c.p. all'udienza del 19.11.1998, il Brusca non ha mai fatto riferimento alla conoscenza diretta o indiretta di tentativi di intimidazioni o di aggiustamenti di processi posti in essere dal prevenuto, men che mai a quello per l'omicidio del Capitano Emanuele Basile, ribadendo, proprio in quest'ultimo esame, il fatto di non sapere il motivo per cui il Riina ed il Blondino volessero uccidere il Ministro Mannino (pag. 31 trascrizione, ud. 19.11.1998), salvo che se non, verosimilmente, per punire le sue "...malefatte nel senso le tangenti o i posti di lavoro, il clientelismo...cioè quello che fai tu e ...cioè punti il dito contro la mafia per farti la tua verginità...E veniva spontaneo dire "cosa di ammazzarlo" [pag. 30, trascrizione cit.], "...però fatti di mafia, se aveva contatti con mafiosi o aveva fatto dei benefici con la mafia...questo non...non...non lo so..." [pag. 34, *ibidem*].

Alla specifica domanda del P.M. se il Brusca avesse conoscenza di favori fatti dal Mannino a Cosa Nostra [pag. 66, *ibidem*], costui rispondeva sempre in quel processo: "non ho conoscenza di fatti specifici" [pag. 68, *ibidem*].

Dunque, nel momento in cui il Brusca avrebbe avuto la possibilità di riferire in ordine ad un tentativo di aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile, quale specifico favore richiesto dal Riina al Mannino, non solo non l'ha fatto, viepiù in un momento in cui certamente il suo ricordo era più ravvicinato ai fatti (l'esame risale al 1998 e l'intimidazione al Presidente del processo ascritta al Notaio Ferraro, risale al 13 febbraio 1992), ma ha financo escluso, in via generale, di essere *tout court* a conoscenza di attività di tal genere da parte del prevenuto.

La grave incostanza del Brusca rappresentata dall'averne, per la prima volta dopo una collaborazione avviata nel 1996, soltanto il 29 maggio 2018 - quindi ventidue anni dopo - ascritto al

Mannino, a scoppio decisamente ritardato (secondo uno schema di chiamata cd. ad orologeria, per nulla tranquillizzante) un fatto di rilevante gravità, pur avendo in passato avuto svariate occasioni per farlo, come ammesso dagli stessi P.G.; la altrettanto grave genericità del riferimento *de relato* ["...sapevo qualche cosa così generica non conoscevo dettagli...che era vicino a questo notaio Ferrara... vicino a Messina Matteo Denaro... Siccome non era nel mio territorio era in altro territorio non era persona che conoscevo io quindi non li so dire più di tanto..."], viepiù non contestualizzato (quando, come e perché il Riina gli avrebbe fatto tale confidenza), afferente ad un soggetto, il Notaio Ferraro, appartenente ad un ambito territoriale alieno al suo - dunque su cui il Brusca, per sua stessa ammissione, vantava una conoscenza minima, viepiù indiretta - ha imposto alla Corte di non dar seguito, con ulteriori esami, a dichiarazioni all'evidenza insuscettibili di approfondimento, avendo lo stesso Brusca ammesso una conoscenza aspecifica e superficiale del fatto.

L'approfondimento di dichiarazioni che non presentino, già *ab origine*, quei requisiti di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca che legittimano ulteriori esami, avrebbe rischiato di andare a discapito del rigoroso metodo di accertamento dei fatti da parte del giudice, favorendo indagini esplorative non dovute, viepiù per fini personali del collaborante, quall quelli facilmente evincibili dalla contestazione delle dichiarazioni rese dal La Barbera nell'interrogatorio reso dal Brusca il 18 ottobre 2018, innanzi alla Procura di Palermo.

Peraltro, alle gravi criticità di tale deposizione, si aggiungono i dubbi sull'autonomia della reale fonte del Brusca, giacché proprio al tentativo d'aggiustamento del processo Basile è dedicato uno dei capitoli della sentenza di secondo grado a carico del Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa, che ne ha,

peraltro, escluso l'attribuibilità al prevenuto: la notorietà, amplificata dai mass media, di tale vicenda esclude, ancor di più, la possibilità di accreditare al Brusca una conoscenza non inquinata da altre fonti e tanto basta per non potervi fare alcun sicuro affidamento.

Venendo al merito della vicenda richiamata dai Sostituti Procuratori Generali e mai valorizzata, di contro dai P.M. appellanti (coll'ormai usuale problema per la Corte di valutare anche la rimodulazione dei cd. Indicatori fattuali di prova sia nella loro consistenza, che nella loro rilevanza), giova evidenziare che è stato definitivamente accertato, con sentenza irrevocabile insuperata da elementi nuovi idonei a rivalutarne il contenuto, che il Mannino non ebbe nessun coinvolgimento nel tentativo di alterazione dell'esito del processo per l'omicidio del Capitano Basile.

Si riportano, al riguardo, alcune pagine della sentenza resa in data 22 ottobre 2008 dalla Corte d'Appello di Palermo, ormai irrevocabile [cfr. da pag. 100 e ss.]:

"[...]

L'accusa ha attribuito rilevante valenza probatoria ai rapporti che il Mannino ha intrattenuto con due soggetti, il Sen. Vincenzo Inzerillo ed il notaio Pietro Ferraro, imputati del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, senza tuttavia offrire argomenti apprezzabili idonei a riscontrare non soltanto l'effettiva vicinanza dei predetti al sodalizio mafioso (per Ferraro peraltro è stata acquisita la sentenza che lo ha definitivamente assolto dal reato di cui all'art.110 e 416 bis c.p. condannandolo solo per un fatto specifico di minaccia a p. u. aggravata ex art.7 D.L. 152/91), ma soprattutto, ai fini che rilevano nel presente giudizio, la consapevolezza in capo all'imputato di tale partecipazione ancorché ab externo a Cosa Nostra, né tanto meno il compimento di specifiche condotte da parte del Mannino

nei confronti dei due, o per il loro tramite, volte a favorire l'associazione mafiosa con la consapevolezza del beneficio ad essa procurato.

Quanto al Ferraro deve rilevarsi che il giudizio a suo carico si è concluso, come anticipato, con l'assoluzione (perché il fatto non sussiste) dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata il 3 aprile 2006 già dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che lo ha condannato esclusivamente per il reato di minaccia aggravata nei confronti del Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo dott. Scaduti, commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa ed avvalendosi della forza intimidatrice che ne deriva.

La sentenza nei termini sopra indicati, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione non dal P.G. ma dal solo Ferraro, è stata infine confermata dalla Suprema Corte il 7 febbraio 2007 (cfr. sentenze acquisite all'udienza del 16 maggio 2008).

Assume quindi ulteriore valenza il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado secondo cui il fatto che il notaio Ferraro avesse eventualmente compiuto atti di favore a Cosa Nostra non poteva di per sé farne rispondere anche all'imputato sol perché questi ha sempre ammesso di avere avuto una vicinanza politica con il suddetto professionista.

Né avrebbe potuto essere sufficiente la mera consapevolezza in capo al Mannino del compimento da parte del Ferraro di attività in ausilio al sodalizio mafioso se fosse comunque mancata la prova di una partecipazione volontaria e cosciente a tali comportamenti, a ciò non bastando la sola circostanza che il notaio fosse un convinto sostenitore politico dell'imputato.

Tali ineccepibili considerazioni devono ancor più ribadirsi laddove, all'esito del processo a suo carico, è stato addebitato al Ferraro solo l'episodio avvenuto il 13 febbraio 1992, ovvero la minaccia ai danni del dott. Scaduti, all'epoca Presidente della



Corte di Assise di Appello di Palermo, proprio alla vigilia della sentenza che il magistrato ed il collegio da lui presieduto dovevano pronunciare nel processo a carico degli esponenti mafiosi accusati dell'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.

L'originaria tesi investigativa secondo cui il Mannino fosse a qualche titolo coinvolto nel tentativo posto in essere dal Ferraro di indirizzare il magistrato verso una soluzione giudiziaria favorevole ai capi mafia accusati di quell'efferato delitto, è risultata all'esito dell'approfondimento della vicenda assolutamente priva di ogni fondamento per avere lo stesso Ferraro chiarito, secondo quanto riferito proprio dal dott. Scaduti, che il "Ministro" - menzionato dal notaio nel corso del colloquio telefonico durante il quale era stato concordato l'incontro - non c'entrava nulla con il motivo della visita e della richiesta che poi avrebbe fatto.

Può dunque ritenersi incontrovertibilmente accertato che il Mannino nella vicenda in esame non ha svolto alcun ruolo, nulla pertanto emergendo a suo carico che possa avere rilievo ai fini della valutazione dell'accusa mossa all'imputato nel presente giudizio.

Neanche l'accento effettuato dal Ferraro nel corso del colloquio con il Pres. Scaduti riguardo a tale "Enzo, deputato dell'area manniniana trombato", per conto del quale il notaio si era attivato ed al quale avrebbe riferito l'esito dell'incontro, può avere refluenza a carico del Mannino.

Si consideri che nella relazione redatta dal Pres. Scaduti subito dopo il colloquio con il Ferraro, e dunque nell'immediatezza dei fatti, egli aveva evidenziato che il suo interlocutore nel corso dell'incontro non aveva parlato di un ministro, bensì genericamente di un suo amico "politico trombato" (cfr. pag.46 sentenza Corte di Appello di Caltanissetta del 3.4.06).

Ma se anche si volesse ritenere provato che tale soggetto è da identificarsi nell'ex senatore Vincenzo Inzerillo, legato politicamente al Mannino, non vi sarebbe comunque alcun elemento neppure indiziario dimostrativo di una partecipazione dell'imputato, ancorché per il tramite dell'Inzerillo, nel tentativo di condizionamento posto in essere in pregiudizio del magistrato, riducendo quindi la tesi del concorso dell'imputato nella condotta posta in essere dal Ferraro al livello di una mera illazione (pag.348 sent.).

La vicenda in esame non ha nulla a che fare con i rapporti politici del Mannino con l'Inzerillo (sempre che questi sia realmente il "mandante") per essere stato espressamente escluso dal Ferraro ogni interesse dell'imputato riguardo al motivo della visita al Pres. Scaduti e del relativo colloquio.

[...]

Quanto ai rapporti dell'imputato con l'ex senatore Vincenzo Inzerillo deve rilevarsi che essi si sono intensificati, in maniera peraltro assolutamente palese, in concomitanza con le elezioni politiche del 1992 in quanto per l'epoca precedente i due esponenti politici appartenevano a differenti correnti della DC (il Mannino alla sinistra democristiana e l'Inzerillo alla corrente dorotea all'interno del cd. "grande centro").

Solo qualche tempo prima delle elezioni nazionali del 1992, avvicinatosi l'Inzerillo verso la fine degli anni '80 alle posizioni politiche dell'imputato, questi si determinò a proporre ed appoggiarne la candidatura al Senato della Repubblica.

Giova peraltro evidenziare che il processo a carico dell'Inzerillo per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ha avuto sinora andamento altalenante essendo stata la sentenza assolutoria del predetto, pronunciata in appello il 3 dicembre 2004 in riforma della condanna di primo grado del 21 novembre

2000, annullata dalla Suprema Corte di Cassazione il 19 settembre 2006 (pende ancora il giudizio di rinvio).

Manca ancora dunque un definitivo accertamento giudiziario rispetto all'appartenenza o meno di Inzerillo Vincenzo a Cosa Nostra.

Ma al di là di tale ancora atteso esito, può certamente ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale nella sentenza appellata ovvero che non è stata acquisita prova che il Mannino fosse a conoscenza della qualità di mafioso dell'Inzerillo nel momento in cui decise di sostenerne la candidatura.

E' di assoluto rilievo in primo luogo che l'Inzerillo, ove se ne assuma dimostrata l'appartenenza a Cosa Nostra (ovvero il concorso ab externo per facta concludentia), proprio per il suo ruolo pubblico, svolgeva solo attività lecite dovendo per necessità mascherare la propria militanza criminale.

Ne è prova il fatto che l'Inzerillo, prima ancora di avvicinarsi politicamente all'imputato, non era lambito da sospetti di collusione con organizzazioni mafiose secondo quanto concordemente riferito dai testi del P.M. Orlando Leoluca e Mattarella Sergio che non hanno avuto infatti alcuna difficoltà ad attribuirgli incarichi assessoriali nella giunta sostenuta dai predetti e guidata per lunghi anni dall'Orlando, dunque ben prima che al Mannino venisse contestata sostanzialmente la medesima scelta di valorizzazione politica compiuta fino a quel momento da altri (tanto da essere stato anche Vice Sindaco di Palermo).

Ne' può trascurarsi di considerare che proprio il Mannino era stato ben più distante del Mattarella e dell'Orlando dalla storia politica palermitana e da quella di Inzerillo in particolare, prima che questi alla fine degli anni '80, dopo essere stato assessore per molti anni a fianco di Orlando nella giunta della cd.

"primavera di Palermo", iniziasse il suo percorso di avvicinamento politico alla corrente dell'imputato.

E' proprio il citato teste Orlando ad affermare che a quell'epoca non era conosciuta alcuna contiguità con ambienti mafiosi di Inzerillo Vincenzo il quale "appariva più un politico ... democristiano rampante che non un personaggio colluso", al punto che egli non ebbe alcunché da obiettare riguardo all'incarico assessoriale conferitogli nella Giunta da lui presieduta tra il 1985 ed il 1990 (pag. 66 esame udienza 18.3.99).

Se dunque Mattarella ed Orlando, operando da anni nella realtà palermitana, non avevano contezza né sospetti di pretese collusioni dell'Inzerillo con ambienti o soggetti mafiosi, non v'è motivo per addebitare invece tale consapevolezza, tutt'affatto dimostrata, all'imputato.

Una ulteriore conferma della non consapevolezza da parte del Mannino dello spessore mafioso dell'Inzerillo - ancora peraltro giudiziariamente da accertare - proviene proprio da Pennino Gioacchino al quale l'imputato si rivolse per avere un parere circa la possibilità che fosse eletto al Senato soprattutto perché, avendo l'Inzerillo sempre operato politicamente nel quartiere di Brancaccio (luogo di sua origine familiare), il collaborante lo conosceva molto bene.

Il Pennino ha infatti precisato che nell'occasione egli si era limitato a sminuire la effettiva forza elettorale dell'Inzerillo per indurre il Mannino a non candidarlo alle elezioni al solo scopo di evitare che l'imputato potesse incorrere in problemi giudiziari a causa delle collusioni mafiose dell'Inzerillo che esso Pennino ben conosceva avendole invece taciute all'imputato.

Tale episodio riferito dal Pennino conferma ancora una volta come il Mannino non avesse alcuna relazione con Cosa Nostra risultando evidente che in caso contrario non avrebbe avuto alcun senso per il Pennino palesare dubbi e contrastare una



candidatura che si assumeva finalizzata proprio a favorire Cosa Nostra.

Né, in caso di vicinanza del Mannino a Cosa Nostra, soprattutto all'articolazione palermitana della consorteria mafiosa come assume l'accusa, avrebbe avuto senso da parte del Pennino volere "salvare" l'imputato da rischi giudiziari collegati alla candidatura di Inzerillo, prospettandogli problemi di forza elettorale invece che palesandogli la caratura mafiosa del loro preteso comune sodale [...]"

Proprio alla luce delle evidenze probatorie rappresentate nella succitata sentenza, secondo cui il Presidente Scaduti ebbe a chiarire che il Notaio Ferraro non gli aveva mai parlato di alcun Ministro, men che mai identificabile col Mannino, e della verifica dei rapporti, assolutamente leciti del Mannino con Vincenzo Inzerillo, risultano superate le ipotesi di chi aveva svolto specifiche indagini a riguardo, il Dott. Calogero Germanà, suggestivamente introdotte agli atti del processo quasi a rappresentare elementi nuovi.

Inutile dire che, nonostante il Dott. Germanà sia stato sentito dai P.M. in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza a carico del Mannino per i reati di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., le sue dichiarazioni sono all'evidenza attinenti ad un momento antecedente alla decisione irrevocabile, addirittura ad un momento embrionale delle primigenie indagini (peraltro soltanto ad una porzione di esse) e, dunque, non introducono affatto elementi di novità, rispetto alla vicenda pienamente sviscerata al dibattimento, in un momento successivo alla chiusura delle indagini, nel contraddittorio delle parti.

In sede di s.i.t. rese in data 20.2.2012 (innanzi ai P.M. Ingroia, Sava, Di Matteo, cfr. Faldone 14), il Dott. Germanà riferiva, invero, su di una parte di indagini svolte su delega della Dott. Camassa nell'aprile del 1992, sul politico di nome 'Enzo' di



area manniniana che era stato trombato e che era stato nominato dal Notaio Ferraro nel corso di una telefonata fatta al Presidente Scaduti, il 13 febbraio 1992, alla vigilia della decisione sulle responsabilità per l'omicidio Basile.

L'investigatore era passato dall'ipotesi che il personaggio in questione fosse Enzo Culicchia, già sottoposto ad indagine dalla Procura di Marsala, a quella che si trattasse di Vincenzo Inzerillo. Presentato, il 19 maggio 1992, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala tale rapporto, il Germanà veniva chiamato subito dopo dal Vice capo della Polizia Rossi che, convocato a Roma, gli chiedeva se dalle indagini fosse emerso qualcosa sul Ministro Mannino. Il Germanà rispondeva che si riservava di rileggere il rapporto e, tornato a Palermo, aveva richiamato il Rossi precisandogli che il nome del Mannino era emerso come quello di un 'ministro', indicato nella relazione del Dott. Scaduti (fatto questo sconfessato dalla stessa relazione del Presidente Scaduti, citata nella sentenza suindicata), che nella telefonata ricevuta gli era stato detto in procinto di partire.

Dopo pochi giorni si era verificata la strage di Capaci e l'8 giugno il Germanà era stato, poi, trasferito a Mazara del Vallo, come dirigente del Commissariato, senza che avesse fatto alcuna domanda.

A specifica domanda del P.M. su eventuali precedenti o successivi rapporti col Mannino, il Germanà riferiva che nel 1991 lui stesso, scherzando, aveva rappresentato al cugino Virginio Amodeo, di Sciacca, che prima o poi avrebbe voluto trasferirsi ai servizi segreti, magari con l'aiuto del Mannino che era originario proprio di quella zona.

Qualche giorno dopo, era un sabato, il cugino gli aveva detto che il Ministro Mannino l'indomani avrebbe potuto, a tal fine, incontrarlo.

Il Germanà, tuttavia, a quel punto aveva detto al cugino che non era più interessato e che non sarebbe andato all'incontro.

Un anno dopo, il 6 giugno 1992, la sera della comunione della figlia, il cugino Amodeo, gli aveva rappresentato la volontà del Ministro Mannino di incontrarlo.

Il Germanà aveva, in quell'occasione, rifiutato proprio perché aveva presentato nel maggio precedente il rapporto sulla telefonata ricevuta dal Presidente Scaduti, che, seppure indirettamente, a suo avviso coinvolgeva anche il Mannino.

Diciassette anni dopo, sempre tramite il cugino (quindi nel 2009), il Germanà aveva ricontattato, di propria personale iniziativa, il Mannino per chiedergli la ragione dell'incontro del 1992 e quest'ultimo gli aveva promesso che l'avrebbe richiamato alla ripresa dei lavori parlamentari, cosa che poi, però, non era più avvenuta.

I due uomini si erano poi rivisti casualmente il 31 dicembre successivo, all'Hotel San Domenico di Taormina, dove si erano limitati a salutarsi.

Orbene, anche le dichiarazioni rese dal Germanà, se contestualizzate alla luce del materiale dell'istruzione dibattimentale sintetizzato nella già succitata sentenza, non aggiungono elementi utili al fine di individuare nell'On. Mannino colui il quale - su delega del Riina - avrebbe spinto il Notaio Ferraro a minacciare il Presidente Scaduti, alla vigilia della decisione sull'omicidio del capitano Basile.

Nulla di tutto ciò si legge nelle dichiarazioni rese dal Dott. Germanà, né la parte lesa, Dott. Scaduti, ha mai fatto riferimento ad un ministro quale adombrato mandante delle minacce ricevute dal Notaio Ferraro.

Non è, poi, possibile, allo stato degli atti collegare, se non per una coincidenza temporale non suffragata da altri elementi di



prova che ne indichino, invece della casualità, la causalità, il trasferimento del Germanà nel giugno 1992.

Indimostrato il fine dell'abboccamento che il Mannino aveva chiesto al Germanà il 6 giugno 1992, l'iniziativa a dir poco eccentrica - se non giustificata da verosimili fini investigativi che non sono stati, tuttavia, esplicitati - del Germanà di vedere il Mannino nel 2009, diciassette anni dopo l'evento di cui intendeva chiedere spiegazione e la mancata realizzazione dell'incontro sono elementi che in nulla incidono sull'asserito e mai dimostrato tentativo d'inquinamento del processo Basile a carico del Mannino medesimo.

A ciò si aggiunga un aspetto logico di non poco conto. Quand'anche fosse risultato dimostrato - e così non è - che il Mannino si fosse adoperato per incidere a favore dei mafiosi imputati dell'omicidio Basile in epoca antecedente e prossima al 13 febbraio 1992, sarebbe parimenti impossibile conciliare logicamente tale dato - neutro per il processo se non per dimostrare che l'imputato era un politico amico dei mafiosi e che era solito darsi da fare per loro - col movente del suo omicidio ricostruito dai P.M. proprio per le "promesse non mantenute".

Tale ipotesi se dimostrata, sarebbe comunque illogica e non apporterebbe elementi di prova seri a favore dell'impostazione accusatoria perché dimostrerebbe, al contrario, che proprio perché il Mannino manteneva le promesse e le manteneva in epoca coeva all'omicidio Lima, costui non avrebbe mai potuto essere nel mirino di Cosa Nostra.

Dunque, in ordine al movente del programmato omicidio del Ministro Mannino, non resta che valutare le risultanze dell'accertamento definitivo a suo carico, conclusosi con sentenza assolutoria dal reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., tanto al fine di verificare se, a prescindere dalla configurazione giuridica, residuino fatti indicativi di quelle 'promesse non mantenute', di

quella contiguità alla mafia che giustificerebbe, secondo l'impostazione accusatoria, il movente omicidiario di 'cosa nostra' e porrebbe il Mannino nell'ambito dei cd. 'traditori'.

4.5. La sentenza di assoluzione dell'on. Mannino dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa

Con sentenza del 5 luglio 2001 Mannino Calogero era stato assolto ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., perché i fatti non sussistono, dal reato di concorso eventuale nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, contestatogli *"per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa Nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub-istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti costituite dall'essere Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. In territorio di Agrigento, Trapani, Palermo e altrove, fino al 28/9/1982 (art. 110 e 416 cod. pen.) e poi fino al marzo 1994 (art. 110 e 416 bis cod. pen.)"*.

Il Mannino era stato, poi, condannato in secondo grado con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 11 maggio 2004; la sentenza era stata annullata con rinvio dalle Sezioni

Unite in data 12 luglio 2005 e nuovamente giudicato con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 22 ottobre 2008, che confermava quella di primo grado del 5 luglio 2001, veniva definitivamente assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

La sentenza di secondo grado, emessa in sede di rinvio, prima di entrare nel merito, ricostruisce, come di seguito, le condotte specificamente esaminate dal Tribunale ed il loro oggetto.

A) I rapporti con Nino e Ignazio Salvo

Si contesta al Mannino la pretesa condotta agevolatrice nei confronti dei Salvo, gestori di numerose esattorie comunali, della cui collocazione mafiosa l'imputato sarebbe stato a conoscenza, al fine di contribuire al rafforzamento di Cosa nostra.

I fatti individuati dal P.M. come espressione di "appoggio" ai Salvo (anche sulla base delle generiche e indirette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pennino, Siino e Lanzalaco, per i quali il Mannino avrebbe aiutato i Salvo quando rivestiva la carica di assessore regionale alle finanze) risalirebbero al 1974 e consisterebbero: nell'aver affidato ai Salvo la gestione della ricca esattoria di Siracusa, un tempo concessa alla Langione s.r.l., mediante un surrettizio accorpamento ad essa delle esattorie vacanti e più povere, sparse su tutto il territorio regionale e distanti da Siracusa, così da dissuadere il Langione, non munito di adeguato apparato organizzativo, dal riconfermare la richiesta di aggiudicazione; nel non avere promosso una riforma legislativa in campo esattoriale che, consentendo di affidare il servizio di riscossione delle imposte a enti pubblici o a istituti bancari, privasse i Salvo della egemonia posseduta con aggravi superiori al resto d'Italia.

La sentenza di primo grado, riassunta la situazione normativa riguardante il servizio di riscossione dei tributi affidato in Sicilia ad esattori privati e considerato che, nel regolamentare la

materia, la Regione, con la legge n.40 del 21 dicembre 1974 proposta dal Mannino ed approvata quasi all'unanimità, deliberò l'accorpamento delle esattorie povere e vacanti a quelle ricche e la riduzione graduale della misura degli aggi secondo il D.P.R. 29 settembre 1973 n.603 (decreto Visentini), concludeva che la disciplina regionale, anziché configurarsi come agevolatrice dei Salvo, fosse finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico.

Si sarebbe potuto individuare una condotta di favore nel conferimento ai Salvo della gestione dell'esattoria di Siracusa, in forza del criterio di aggregazione delle esattorie povere e vacanti a quelle ricche, ma tale favore non aveva peso determinante, mancando all'epoca la consapevolezza dell'organica appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra (secondo la testimonianza dell'on. Mattarella) e sembrando l'episodio ascrivibile ad una logica di mediazione tra gli interessi del gruppo imprenditoriale e l'interesse pubblico.

Sarebbero ancora riconducibili alla logica dei rapporti "istituzionali" e alla generale e deprecabile prassi "clientelare" di relazioni tra pubblico amministratore e imprenditori le assunzioni di tre soggetti "raccomandati" dal Mannino nelle aziende dei Salvo.

B) I rapporti con Cosa Nostra di Agrigento

Nell'agrigentino, secondo le dichiarazioni dei collaboratori Virone, Leto, Di Carlo, Siino e Bono Benedetta, non sarebbero mancati fin dalla metà degli anni '70 i contatti del Mannino con esponenti di vertice della locale cosca mafiosa quali Salemi, Settecasì, Colletti, De Caro, Vella.

Ma secondo il Tribunale, in assenza di prova di specifiche condotte intese a favorire Cosa Nostra, tali rapporti ed i singoli episodi di partecipazione a taluni incontri con questi personaggi (il 10 settembre 1977 testimone alle nozze Caruana; nel dicembre 1978 ospite ad un pranzo di ufficiali medici presso la

Taverna Mosè, cui era presente Settecasì; tra il 1979 e il 1980 incontro con Salemi a Roma, per la concessione di un subappalto dalla soc. Icori alla soc. Samovi facente capo al primo, per il quale non erano emersi elementi idonei a corroborare la veridicità dell'assunto indiretto di Virone di un interessamento del politico; il 29 agosto 1988 testimone alle nozze della figlia di Di Maïda, già segretario provinciale della D.C. e imparentato con esponenti mafiosi agrigentini, giustificata dalla comune militanza nello stesso partito), sono stati letti in chiave elettorale-clientelare e valutati in termini di "vicinanza" politica a Mannino delle famiglie mafiose in quel contesto provinciale che costituiva la base del suo elettorato.

C) Il patto elettorale politico-mafioso risalente al 1980-1981

In relazione agli incontri con Giocchino Pennino (segretario della sezione D.C. di Palermo-Brancaccio, della corrente cianciminiana, e uomo d'onore "riservato" della famiglia di Brancaccio) e con Antonio Vella (esponente della cosca agrigentina), che secondo la versione di Pennino sarebbero serviti per gettare le basi di un accordo elettorale diretto all'espansione del Mannino dal feudo di Agrigento al territorio palermitano, fino ad allora dominato dalle correnti dell'on. Lima e di Ciancimino, la sentenza riconosce al patto una precisa connotazione mafiosa per la genesi degli incontri e per i ruoli e gli atteggiamenti dei protagonisti.

Vella, accompagnato da Salvatore Lattuca, uomo di rango della famiglia agrigentina, aveva incontrato Pennino prima presso l'abitazione di Giuseppe Di Maggio, capo della famiglia di Brancaccio, e poi presso il suo studio, al fine di metterlo in contatto col Mannino; al di fuori dell'esigenza di implicare l'avallo di esponenti di Cosa Nostra non vi era alcuna necessità di intermediazione per organizzare l'incontro, stante la pregressa conoscenza e vicinanza politica da parte del Mannino sia di

Pennino che di Vella; nel corso dell'incontro svoltosi tra i tre personaggi presso l'abitazione del Mannino, questi aveva chiesto esplicitamente a Pennino un "aiuto elettorale" nell'area palermitana in vista delle successive competizioni politiche, ricevendone la promessa di attivarsi in suo favore, mentre a sua volta egli sarebbe stato "disponibile" nei confronti dei suoi sostenitori; altri incontri tra i tre sarebbero seguiti nel medesimo arco temporale per ribadire l'accordo, in esecuzione del quale Pennino s'era attivato nella competizione elettorale del 1983, fornendo ai compagni di partito della zona di Brancaccio, anche secondo la deposizione del collaborante Cannella, l'indicazione di sostenere la candidatura del Mannino e spostando "alcune migliaia di voti" di preferenza.

La sentenza di primo grado ha escluso tuttavia che in questo episodio, collocabile intorno agli anni 1980-81, potessero ravvisarsi, di per sé, gli estremi del concorso esterno, sul rilievo che non vi era prova che l'accordo di natura elettorale, stipulato dal Mannino con esponenti mafiosi delle famiglie agrigentina e palermitana, ignorandosene il preciso contenuto, avesse avuto ad oggetto, oltre la generica "vicinanza" e "disponibilità", la promessa dell'imputato di svolgere specifiche attività di rilevanza causale per il rafforzamento del sodalizio criminoso, anziché l'esecuzione di prestazioni di interesse personale di singoli mafiosi quale corrispettivo dell'appoggio elettorale ricevuto.

Ha rilevato il Tribunale che, pur volendo accedere alla tesi secondo cui la semplice promessa basterebbe a configurare il reato, mancherebbe comunque la prova relativa all'effettivo contenuto della promessa, elemento decisivo per valutarne serietà e intrinseca rilevanza causale.

Il significato meramente indiziario dell'episodio comportava dunque l'esigenza di individuare ulteriori e successive condotte dell'imputato e di accertare se esse potessero interpretarsi come

consapevolmente dirette a offrire un contributo per il rafforzamento di Cosa Nostra in esecuzione del patto, si da poterne inferire elementi chiarificatori del suo contenuto.

D) La vicenda Mortillaro

Si tratta dell'assunzione nel luglio 1983 di Antonino Mortillaro, esponente della famiglia di Palermo centro, presso un ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura.

Sul punto la sentenza di primo grado, utilizzando la deposizione di Pennino che aveva presentato Mortillaro a Mannino come possessore di un pacchetto di voti nell'area palermitana, ha sottolineato come l'immediata attivazione del politico per trovare un posto di lavoro a Mortillaro, importante collettore di voti in contatto con un rilevante numero di persone, dovesse ritenersi collegata al ruolo che lo stesso aveva svolto nel 1983 e avrebbe potuto in futuro svolgere a suo favore nelle competizioni elettorali. Non poteva tuttavia ritenersi provata, ad avviso del Tribunale, né la consapevolezza da parte del Mannino dello spessore mafioso di Mortillaro, né il fatto che la sua assunzione, al di fuori dello schema della raccomandazione legata alla causale elettorale-clientelare posta a base del patto Mannino-Pennino-Vella, avesse agevolato il rafforzamento di Cosa Nostra.

E) Gli appalti di opere pubbliche

Al Mannino viene addebitato di avere tenuto condotte di favore nei confronti di esponenti della imprenditoria siciliana, agevolando sistematicamente l'aggiudicazione di finanziamenti o comunque intervenendo nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, nella consapevolezza del beneficio economico che Cosa Nostra ricavava in un settore in cui esercitava l'imposizione mafiosa attraverso la "messa a posto" e la "protezione" oppure, a partire dalla seconda metà degli anni '80,

mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo.

L'accusa contesta all'imputato non già di avere concretamente gestito singoli appalti insieme con l'imprenditore agevolato e con l'associazione mafiosa (avendo il Siino escluso di avere incontrato il Mannino che non sarebbe entrato dunque in rapporti diretti con Cosa Nostra), bensì di avere presieduto "a monte" ad una generale politica di indirizzo, programma e gestione dei finanziamenti, statali e regionali, canalizzando l'aggiudicazione degli appalti a singoli imprenditori compiacenti, nella comune consapevolezza dei componenti dell'accordo dei reciproci vantaggi economici e in particolare degli enormi benefici che Cosa Nostra traeva, direttamente o indirettamente, dal sistema "generalizzato" di spartizione degli appalti di opere pubbliche.

Ma il Tribunale, in esito al vaglio critico dell'ipotesi accusatoria, prospettata come un modello totalizzante di accordi tra politici, mafiosi e imprenditori (che versavano una quota agli uni ed agli altri) sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti Siino e Brusca, ha valutato probatoriamente inidonee le dichiarazioni di Lanzalaco e Salamone per la genericità del racconto circa le linee del sistema, oltre l'ammissione di rapporti a tenore corruttivo tra politici e imprenditori, passando poi ad analizzare le singole vicende oggetto di contestazione, al fine di identificare il tenore dei legami dell'imputato con i singoli imprenditori (in particolare Salamone Filippo e Antonio Vita), e di questi con Cosa Nostra, e quindi verificare se specifiche condotte complacenti del Mannino potessero configurare, direttamente o indirettamente, al di là dei connotati corruttivi connessi alle tangenti asseritamente versategli per l'aggiudicazione degli appalti, consapevoli contributi di agevolazione della mafia tramite i favori fatti agli imprenditori collusi con la stessa.

E-1) La vicenda SITAS

Il primo episodio riguarda la soc. Sitas, che s'era occupata della costruzione di un insediamento alberghiero in territorio di Sciacca (iniziativa partita da un gruppo di imprenditori di Abano Terme nel 1973 e conclusasi nel 1988 in maniera finanziariamente disastrosa per gli imprenditori e per l'erario regionale).

La sentenza di primo grado, sulla base delle deposizioni dei testi Rossetto, Voltolina, Mioni, Valenti e della documentazione acquisita, ha riconosciuto una forte ingerenza dell'imputato, all'epoca assessore regionale alle finanze, nella scelta dei mediatori, dei notai e del legale, per le assunzioni ed i corsi di addestramento del personale, nonché per l'affidamento a trattativa privata dei lavori alle imprese Salamone, Vita, Brucculeri e Pulìara (le prime due, secondo l'accusa, colluse con Cosa Nostra), facenti parte di un consorzio temporaneo di imprese.

Ma questo comportamento è stato letto in chiave politico-clientelare e corruttiva, non di contributo all'organizzazione mafiosa, essendo finalizzato alla promozione dell'immagine del Mannino nella sua roccaforte elettorale.

Salamone e Vita non erano peraltro negli anni '70 in rapporti di collusione con la mafia, ma di vessazione estorsiva essendo documentati attentati intimidatori ai loro cantieri finalizzati al "pizzo", alla "messa a posto" o alla "protezione", proseguiti nonostante l'intervento del Mannino presso il capomafia Colletti Carmelo di cui riferisce il Siino.

Ha ritenuto, quindi, il Tribunale verosimile che la causale giustificativa dell'interessamento a favore delle imprese consorziate fosse di tipo corruttivo, emergendo dalle deposizioni di Rossetto e Siino la figura del Mannino come percettore di tangenti dagli imprenditori favoriti nell'affidamento dei lavori, tanto che egli aveva opposto un netto rifiuto alla partecipazione

della famiglia Cuntrera all'affare Sitas, pure sollecitata dal capomafia De Caro tramite il canale Siino-Vita.

E-2) I rapporti con Filippo Salamone e Antonio Vita

Sono stati poi esaminati i rapporti del Mannino con Salamone e Vita, imprenditori dell'agrigentino non inseriti organicamente in Cosa Nostra ma imputati in altri procedimenti di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla gestione degli appalti pubblici in Sicilia dalla metà degli anni '80 all'inizio degli anni '90.

Secondo quanto accertato a proposito della vicenda Sitas, i rapporti dei due imprenditori con la mafia sono stati ritenuti strutturati fino alla metà degli anni '80 in termini di protezione-estorsione e non di contiguità.

Nel 1988-89 secondo Siino, o nel 1991 secondo Brusca, si sarebbe invece verificato un salto di qualità nei rapporti fra mafia e imprenditoria nel campo dei lavori pubblici, rappresentato dal cd. accordo del "tavolino", concluso tra Salamone Filippo, Buscemi Antonino, capomafia di Passo di Rigano, Lipari Giuseppe e l'ing. Bini Giovanni del gruppo Ferruzzi.

Il sistema spartitorio prevedeva vere e proprie percentuali dall'imprenditoria alla politica a titolo di tangenti, da cui veniva decurtata una sub percentuale di spettanza della mafia.

Salamone, divenuto referente di Cosa Nostra, avrebbe svolto funzioni di raccordo consentendo a Buscemi ed alle imprese da costui controllate di aggiudicarsi gli appalti di volta in volta richiesti, acquisendone le garanzie mafiose e trasmettendogli mediante Bini una somma di denaro (la "messa a posto" preventiva) destinata alle casse di Cosa Nostra, pari allo 0,80% del finanziamento ottenuto dagli imprenditori vincitori delle gare; ogni impresa avrebbe poi regolato "a valle" i rapporti con le famiglie locali mediante il pagamento del "pizzo" o "zona". Essendo stato arrestato Siino nel 1991, l'accordo avrebbe avuto

peraltro applicazione solo per i lavori nel settore idrico gestiti dal Consorzio Basso Belice Carboj.

Quanto alla consapevolezza dei politici, e del Mannino in particolare, del patto mafioso in cui sarebbe stato coinvolto alla fine degli anni '80 il Salamone, la sentenza del Tribunale, dopo avere evidenziato che il suddetto Salamone, Siino e Brusca hanno fatto esplicito riferimento a "tangenti" percepite dal Mannino almeno a partire dal 1986 e che il Siino, sia pure indirettamente e sul punto non riscontrato da altri elementi di prova, ha riferito anche di lamentele del Mannino e dell'on. Nicolosi per la sopravvenuta decurtazione delle percentuali delle tangenti (*"portava meno soldi nelle casse dei politici"*), ha tuttavia rilevato che mancava la prova diretta e specifica che l'imputato, al di fuori della causale corruttiva, fosse al corrente del nuovo ruolo assunto da Salamone e dell'accordo del tavolino.

Per il Tribunale inoltre risultavano carenti anche i riscontri alla asserita consapevolezza da parte del Mannino che la decurtazione dell'importo delle tangenti, a favore della componente mafiosa, fosse conseguenza di un'intesa di vertice e dell'attribuzione a Salamone della funzione di raccordo fra politici, imprenditori e mafia e quindi di agevolazione dei fini di Cosa Nostra.

In contrasto con la prospettazione accusatoria è stato poi ritenuto anche l'accertato deterioramento dei rapporti tra Mannino e Salamone dopo il 1988, nella stagione culminante della relazione collusiva dell'imprenditore con la mafia secondo il racconto di Siino, e più in generale la circostanza, risultante dalla vicenda Rossano appresso esaminata, che l'imputato, pur considerato il referente politico nella zona interessata e fino ad allora partecipe, sulla base della causale corruttiva, dei proventi derivati dall'affidamento delle opere idriche ad un'associazione di imprese di cui facevano parte Salamone e Vita, dal 1988 in poi

non era più al corrente delle vicende gestionali del Consorzio di bonifica Basso Belice Carboj, unico esempio, questo, di applicazione dell'accordo del "tavolino".

Quanto ai rapporti personali e di amicizia tra Mannino e Vita, la sentenza di primo grado evidenzia come l'imprenditore non fosse entrato in causa nel citato accordo del "tavolino", essendo ricollegabile a tale contesto solo per i rapporti di amicizia e societari con Salamone, mentre, secondo Siino, egli si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di mediazione tra lo stesso collaboratore e l'imputato in una serie di episodi ritenuti scarsamente significativi ai fini della configurabilità del reato (acquisto di un terreno in Licata; vicenda Sitas; vicenda Rossano; campagna elettorale del 1991 a favore di Cuffaro; sollecitazione per l'inserimento nelle liste elettorali di Muratore Maurizio, legato al gruppo Ferraro-Inzerillo; attentati di Sciacca del 1990-91 per i quali l'imputato, tramite Vita, avrebbe interessato Siino che si sarebbe rivolto a Giovanni Brusca con il quale avrebbero incontrato il capomafia saccense Di Ganci Salvatore che aveva negato la propria responsabilità per l'attentato, la cui paternità sarebbe stata, in un colloquio in carcere con Siino, assunta poi da Giuseppe Grassonelli per conto della "Stidda").

La sentenza ha evidenziato la carenza del riscontro di Brusca alle dichiarazioni di Siino riguardo all'incontro con Di Ganci, la possibilità di una causale autonoma che avrebbe determinato Vita a muoversi verso Siino, cioè la preoccupazione che si alterassero situazioni consolidate nell'esecuzione dei lavori nella zona di Sciacca, e comunque la mancanza di prova di qualsiasi condotta di favore del Mannino verso la famiglia saccense, dimostrata dall'ignoranza dell'imputato circa l'esatta provenienza degli atti intimidatori, che non si coniugava con una pretesa

contiguità mafiosa, e dall'attivazione di ulteriori canali istituzionali.

E-3) I rapporti con Lorenzo Rossano

L'episodio, concernente la concessione di un subappalto a Rossano per la fornitura di apparecchiature elettroniche per gli impianti idrici del Consorzio Basso Belice Carboj, costituiva uno dei casi di intermediazione di Vita tra Mannino e Siino, indicativo, secondo l'accusa, di una vicinanza dell'imputato al collaboratore.

Rossano, che intendeva aggiudicarsi un subappalto in quel settore, su suggerimento di Cuffaro aveva invitato il Mannino alla cerimonia di inaugurazione della propria azienda nel 1989; questi aveva prospettato a Rossano la possibilità di fargli ottenere un subappalto nell'ambito dei lavori affidati al Consorzio mettendolo in contatto con il direttore tecnico Ing. Vetrano, senza richiedergli come contropartita alcuna tangente, tanto che Cuffaro, richiesto delle ragioni di tale interessamento, aveva rilevato che il Mannino era rimasto deluso dal comportamento di alcuni imprenditori agrigentini, in particolare di Salamone che aveva appoggiato in passato e che ora gli aveva voltato le spalle.

I successivi incontri di Rossano con Vetrano e Salamone si rivelarono negativi essendosi entrambi mostrati ostili alla realizzazione del progetto; seguirono, con l'intermediazione di Vita, gli incontri con Siino, ma, dopo l'arresto di questo, la trattativa non fu conclusa.

Il Tribunale, ritenuto provato che Vita avesse avuto incarico dal Mannino di perorare la causa di Rossano, ma non anche di contattare Siino, col quale non aveva alcun rapporto, ha concluso che da tale episodio si desumeva che, in relazione alle attività del Consorzio, si era formato un gruppo di potere, costituito da Salamone, Vetrano e Argiroffi, direttore del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori, rispetto alle cui scelte operative il potere di interferenza del Mannino era minimo,

circostanza questa che confermava l'esclusione dell'imputato dagli equilibri sanciti con l'accordo del "tavolino" e l'avvenuto distacco dalle recenti logiche imprenditoriali, segnate dal salto di qualità di Salamone in favore dell'organizzazione mafiosa, nonostante il persistere di versamenti a favore del politico in un'ottica meramente corruttiva.

F) I rapporti con i "cianciminiani", con Pietro Ferraro e Vincenzo Inzerillo.

Relativamente al periodo 1985/91 sono addebitate al Mannino talune scelte di natura correntizia, che l'accusa riconduce alla volontà dell'imputato di agevolare Cosa Nostra: la cooptazione nella corrente manniniana del gruppo palermitano facente capo a Vito Ciancimino, compromesso per la sua contiguità con la mafia, e l'utilizzo, per intensificare la presenza in Palermo e Trapani, di personaggi di asserito spessore mafioso quali il notaio Pietro Ferraro e il politico Vincenzo Inzerillo.

Il Tribunale, dopo avere evidenziato che da nessuno dei collaboratori di giustizia (Di Carlo, Cannella, Cancemi, Pennino, Mutolo, Drago, Marchese, Siino e Brusca) sono state acquisite indicazioni circa rapporti personali o di conoscenza ovvero specifiche condotte per favorire esponenti della famiglia palermitana di Cosa Nostra, ha posto in rilievo, sulla base delle dichiarazioni di Pennino Gioacchino, la natura esclusivamente correntizia del transito dei cianciminiani nella corrente manniniana in occasione delle elezioni regionali del 1991, sottolineando come all'interno del gruppo, nei confronti del quale anche l'on. Donat Cattin aveva manifestato un certo interesse, militavano personaggi esenti da sospetti di contiguità insieme ad altri di spessore mafioso, come Lo Jacono e Zarcone, con cui però non vi era prova di contatti personali, né della consapevolezza da parte dell'imputato della loro valenza mafiosa.

Quanto ai rapporti del Mannino con Ferraro e Inzerillo, in particolare nel periodo della campagna elettorale del 1992, pur avendo il Pennino riferito dell'esistenza di un comitato di affari composto da Ferraro, Inzerillo, Zarcone e Muratore, basato su accordi di natura clientelare, non vi era prova per il Tribunale che Mannino avesse con detto comitato interagito.

Se il notaio Ferraro, imputato dello stesso reato per un'asserita disponibilità nei confronti di Cosa Nostra e legato da rapporti di amicizia con Inzerillo, assessore comunale e poi senatore, aveva attivamente sostenuto a Palermo e nel trapanese la candidatura Mannino cui era politicamente vicino, non erano tuttavia emerse, al di là del sostegno elettorale e di contatti di tipo clientelare, condotte di favore compiute dal notaio per agevolare l'organizzazione mafiosa indirettamente riferibili alla posizione dell'imputato.

Ed invero il tentativo di aggiustamento del processo Basile sarebbe stato compiuto dal Ferraro non per conto di Mannino bensì di un "*deputato dell'area manniniana trombato*" o di tale "*Enzo*", mentre l'intermediazione di Ferraro nei primi anni '90 per un finanziamento di miliardi da parte del Ministero dell'agricoltura diretto dal Mannino per agevolare la vendita di una cantina agricola di Bono Pietro (con collegata tangente di 500 milioni di lire, di cui i primi 50 versati subito alla consegna di un nulla osta ministeriale), pur prescindendo dall'intervenuta archiviazione del relativo procedimento instaurato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Bono, della cui valenza mafiosa il Mannino non poteva dirsi consapevole, non aveva visto come protagonisti né l'imputato né l'associazione mafiosa.

Quanto poi ai rapporti fra il Mannino e Inzerillo, la sentenza di primo grado ha evidenziato la funzione di raccordo svolta da Ferraro tra i due esponenti democristiani con l'avvicinamento delle posizioni politiche culminato nella candidatura e successiva



elezione nel 1992 di Inzerillo al Senato nella corrente manniniana.

Ma sulla pretesa mafiosità di quest'ultimo si è sottolineata la non definitività della sentenza di condanna (poi ribaltata in appello) e la dubbia consapevolezza da parte del Mannino della sua caratura mafiosa, atteso che anche altri qualificati esponenti democristiani, come gli on. Orlando Leoluca e Mattarella Sergio, avevano escluso ogni sospetto di collusione mafiosa.

Si sottolineava anche il contenuto di una conversazione riferita da Pennino al quale il Mannino aveva chiesto se Inzerillo poteva conquistare il seggio senatoriale, domanda alla quale Pennino aveva risposto cercando di sminuire la forza elettorale di Inzerillo, già compromesso con Cosa Nostra, per indurre il Mannino a non candidarlo al fine di evitare il suo coinvolgimento in eventuali problemi giudiziari.

Secondo la sentenza di primo grado il dubbio esternato a Pennino sarebbe incompatibile con la volontà di favorire Cosa Nostra attraverso la candidatura di Inzerillo e dimostrerebbe che i rapporti tra Mannino e Pennino erano ispirati solo a ragioni clientelari-elettorali.

Quanto, infine, all'episodio riguardante l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la metanizzazione della città di Palermo, per il quale Siino era entrato in contatto con Inzerillo per acquisirne la disponibilità, quale espressione della corrente manniniana, è stata escluso ogni coinvolgimento dell'imputato, rimasto estraneo alla vicenda.

G) I rapporti con la famiglia mafiosa di Sciacca

Le intercettazioni ambientali eseguite tra il 1992 e il 1993 delle conversazioni tra alcuni personaggi (Ambia, Dimino, Leggio e Messina) appartenenti alla cosca di Sciacca, comune cui Mannino era legato da motivi familiari ed elettorali, con riferimento a episodi coevi o riferibili agli anni precedenti,

evidenziavano la "vicinanza" dell'imputato ad esponenti di quella famiglia capeggiata da Di Ganci.

Difettavano, tuttavia, secondo il Tribunale elementi di prova certi per l'individuazione di specifici "favori" e della rilevanza causale degli stessi per il rafforzamento di Cosa Nostra, emergendo per contro dalle intercettazioni un distanziamento di posizioni tra l'imputato e la famiglia saccense nei primi anni '90, rispetto alla maggiore "disponibilità" e "vicinanza" manifestate in passato.

Tale ricostruzione probatoria è stata ritenuta supportata dalle dichiarazioni di Siino che aveva fatto generico riferimento ad "*acquisizioni di posti o qualche favore*" senza alcuna nota significativa per gli interessi dell'associazione, e di Brusca che, nonostante il ruolo di vertice di Cosa Nostra e gli stretti contatti con la mafia agrigentina e saccense per la materia degli appalti, non ha saputo indicare se vi fossero stati rapporti tra Di Ganci e l'imputato affermando anzi, più in generale, di non essere a conoscenza di eventuali favori fatti da Mannino a Cosa Nostra.

H) Gli atti intimidatori del 1992

Oltre l'attentato incendiario alla segreteria di Sciacca del dicembre 1990, riferito nell'ambito dei contatti Vita-Siino e di cui si dirà ancora a proposito dei rapporti con la Stidda, il Mannino subì nel 1992 una serie di atti intimidatori che, ad avviso dell'accusa, erano da riconnettere alla strategia stragista di Cosa Nostra diretta a punire i politici che avevano fatto promesse poi non mantenute, com'era avvenuto per Ignazio Salvo e per l'on. Lima, uccisi in quell'anno.

La sentenza di primo grado, in forza delle dichiarazioni di Brusca, uno dei principali protagonisti di quella strategia, ha ritenuto provato che l'attentato dinamitardo al comitato elettorale fosse finalizzato a depistare le indagini, facendo ritenere che quello che stava avvenendo in Sicilia in quegli anni

avesse a che fare con la politica e non con la mafia, mentre la causale del progetto di sopprimere il Mannino veniva individuata nella esigenza di punire un politico che nel corso della sua carriera aveva avversato pubblicamente Cosa Nostra, dimenticando di possedere anch'egli un'oscura dimensione illecita, costituita dal clientelismo e dalle corruzioni riferibili al mondo dell'imprenditoria, dichiarazioni queste collimanti con l'altra dello stesso Brusca secondo cui il Mannino non aveva mai posto in essere specifiche e concrete condotte di favore per Cosa Nostra.

I) I rapporti con la "Stidda"

Secondo l'accusa (fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti Benvenuto Croce, Calafato, Salemi Pasquale e Giuseppe, Canino, Sciabica e Siino) il Mannino, tramite Enzo Lattuca, avrebbe intrattenuto nei primi anni '90 rapporti con esponenti di vertice della Stidda, organizzazione mafiosa capeggiata da Giuseppe Grassonelli e operante nell'agrigentino, ottenendone appoggio elettorale per sé e per il fratello Pasquale nelle competizioni del 1991-92 in cambio dell'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche.

Il Tribunale, premesso che la "Stidda" - formata anche da fuoriusciti da Cosa Nostra e costituitasi nella Sicilia sud-orientale a seguito della strage di Porto Empedocle del 1986 dopo l'alleanza di Grassonelli con il clan gelese Paoiello - era un'organizzazione mafiosa distinta ed antagonista rispetto a Cosa Nostra, non ha condiviso la tesi accusatoria per cui essa, in guerra fino al 1992, si sarebbe poi omologata a Cosa Nostra ed ha comunque escluso che eventuali condotte del Mannino in favore di Grassonelli, arrestato nel novembre 1992, o di altri esponenti di quel sodalizio, fossero riconducibili all'imputazione, perché contestata come concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

In sentenza si sottolinea, poi, che il Siino, riferendo del colloquio avuto in carcere con Grassonelli nel 1994 in ordine all'attentato di Sciacca del dicembre 1990, ha affermato che esso non era opera del capomafia saccense Di Ganci, bensì dello stesso Grassonelli che voleva far credere all'imputato che la colpa fosse di Cosa Nostra, così orientandolo contro tale organizzazione ed a favore del proprio sodalizio.

Si è infine aggiunto che, anche a voler ritenere provata la "disponibilità" o "vicinanza" dell'imputato al clan Grassonelli ed a quest'ultimo personalmente sulla base delle provalazioni dei collaboranti e dell'esame dei tabulati del cellulare in uso allo stesso (da cui sarebbero partite numerose telefonate alla segreteria palermitana del politico quando questi era però fuori sede), manca comunque la prova di effettive controprestazioni all'appoggio elettorale degli "stiddari" nei primi anni '90 non essendo state accertate condotte concrete di aggiudicazione di appalti a persone o imprese legate al sodalizio o a Grassonelli.

I riferimenti di alcuni collaboratori a modesti favori a beneficio di singoli esponenti si erano infatti rivelati confusi e non riscontrati, mentre, per l'episodio indicato da Benvenuto Croce riguardo al preteso avvicinamento del Mannino da parte di Grassonelli per l'aggiustamento del processo Livatino, il Tribunale ha evidenziato come il Mannino avrebbe comunque dato una risposta negativa al suo interlocutore.

L) Le dichiarazioni dei collaboratori Spatola, Sciabica e Messina

Le dichiarazioni di Spatola Rosario secondo cui il Mannino, a quel tempo Ministro, si sarebbe attivato sfruttando le sue amicizie istituzionali (il Procuratore della Repubblica di Sciacca ed il Comandante del ROS) per l'archiviazione delle indagini scaturite dalle rivelazioni del collaboratore che nel 1991 aveva accusato l'imputato di avere tenuto relazioni collusive con Cosa Nostra, sono state ritenute prive di valenza indiziante sul rilievo

che il P.M. non aveva neppure chiesto che Spatola, che peraltro aveva anche indirizzato al Mannino una lettera di scuse, fosse esaminato al dibattimento, ritenendo comunque incensurabile l'interesse dell'imputato ad attivare i canali istituzionali per tutelare la propria immagine e far emergere la verità dei fatti.

Inattendibili poi, oltre che in contrasto con altre fonti probatorie anche interne ai vertici di Cosa Nostra, sono state considerate le dichiarazioni *de relato* di Sciabica, associato alla Stidda, che avrebbe appreso da sodali che le imprese Salamone e Vita sarebbero state imposte sul mercato degli appalti dai vertici corleonesi di Cosa Nostra con il diretto coinvolgimento del Mannino, organicamente inserito nel sodalizio mafioso.

Quanto infine alle dichiarazioni *de relato* di Messina Leonardo, che aveva affermato di aver saputo da due elementi di spicco della mafia agrigentina, De Caro e Guarnieri, che il Mannino era un "mafioso" "vicino alle posizioni" di Cosa Nostra, le stesse, prive di indicazioni volte a specificarne il contenuto in termini di condotte dirette ad agevolare il rafforzamento del sodalizio, non potevano esser valorizzate come prova del reato contestato.

M) I risultati elettorali

In ordine ai risultati elettorali conseguiti dal Mannino nel corso della sua lunga carriera politica, la sentenza di primo grado ha messo in rilievo come, pur provati contatti con esponenti mafiosi agrigentini e palermitani, non vi era prova di alcuna controprestazione da parte dell'imputato all'appoggio eventualmente fornitogli dall'associazione mafiosa che da sempre votava e faceva votare per il partito di maggioranza relativa, non essendo verificabile in termini concreti la misura dell'incidenza delle scelte della mafia sulle fortune elettorali dell'uomo politico.

Dall'esame dei tabulati delle preferenze riportate nelle diverse circoscrizioni in cui dal 1967 al 1992 il Mannino era stato candidato, usciva, infine, confutata la tesi di una corrispondenza

tra successo elettorale e appoggio mafioso, essendosi rilevato ad esempio che l'imputato conseguì un apprezzabile successo nelle elezioni del 1987 nonostante in quell'anno, secondo le dichiarazioni di vari collaboratori, Cosa Nostra avesse dato indicazione di votare per il partito socialista, per avere la componente democristiana tradito le aspettative della mafia.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte lo stesso P.G. ha chiesto la conferma dell'assoluzione del Mannino per tutte le condotte antecedenti al 1981, e la condanna per quelle dal 1981 al 1994.

Ciò non di meno la Corte ha esaminato anche tutte le condotte antecedenti così sinteticamente motivando.

Rapporti con Ignazio e Antonino Salvo: secondo l'accusa il Mannino li avrebbe agevolati nella gestione delle numerose esattorie comunali, consapevole della loro appartenenza al sodalizio mafioso. L'assunto è stato ritenuto infondato. Non risultano provati, dice la Corte, rapporti con i Salvo che esulino dal mero svolgimento da parte del Mannino della sua funzione di Assessore regionale alle Finanze (pag. 32, sentenza d'appello in atti), né il Mannino sapeva, all'epoca, della mafiosità dei Salvo, perché i rapporti di tali soggetti con Cosa Nostra furono oggetto delle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia solo nel 1975, anno successivo alla vicenda del conferimento ai predetti anche dell'esattoria di Siracusa che si esaurì nel 1974.

Rapporti con gli esponenti di Cosa Nostra di Agrigento (Salemi Carmelo, Settecasì Giuseppe, Colletti Carmelo, De Caro Calogero, Vella Antonio): la Corte vi ha individuato, al più, una causale clientelare - elettorale e non mafiosa (Mannino testimone di nozze al matrimonio Caruana-Parisi; nel dicembre 1978 il pranzo di ufficiali medici presso la taverna Mosè, cui partecipava anche Settecasì Giuseppe; il presunto incontro a Roma, tra il 1979 e il 1980, del Mannino con Salemi Carmelo, per la

concessione di un subappalto dalla soc. Icori alla soc. Samovi; la presenza, il 29 agosto 1988, quale testimone alle nozze della figlia di Di Maida Vito, già segretario provinciale della D.C. e imparentato con esponenti mafiosi agrigentini).

I primi tre episodi, ha rilevato la Corte d'Appello di Palermo, appartengono al periodo per cui il P.G. ha chiesto l'assoluzione, dunque non significativi di rappresentare condotte agevolatrici del sodalizio.

In particolare, per il pranzo cui partecipò anche il Settecasì - ucciso il 23 marzo 1981 senza essere mai stato condannato per 416 *bis* c.p. - premesso dalla Corte che era stato un evento a cui avevano partecipato decine e decine di persone, tra cui molti ufficiali medici militari, non v'è prova, si legge ancora in sentenza, che il Mannino sapesse della partecipazione del Settecasì, invitato dall'organizzatore del convegno, il Colonnello Cascioferro. Del resto, che il Settecasì fosse mafioso, non risultava, all'epoca, neppure negli archivi di polizia (pag. 38, sentenza appello).

Non risultava dimostrato nessun rapporto tra il Mannino e Colletti Carmelo, ma solo col figlio di costui, Colletti Filippo, giacché allora militante nella DC (pag. 39, *ibidem*).

Nozze Caruana - Parisi: in proposito nulla smentisce l'affermazione del Mannino di essere stato testimone della sposa, figlia di Parisi Domenico, esponente DC amico del Mannino e, peraltro, nel 1977 "la conoscibilità del livello mafioso del Caruana era alquanto labile" (pag. 40, della sentenza appello che cita quella di 1° grado); nessun contatto era comunque mai emerso tra il Mannino ed il Caruana (pag. 41, *ibidem*).

A proposito dei rapporti con Salemi Carmelo (l'incontro a Roma fra il '79 e l'80 era stato riferito dal solo Virone Giuseppe che, però, in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere) non era emerso nessun riscontro ed il collaborante

Virone si era palesato intrinsecamente illogico ed inattendibile (pag. 43, *ibidem*).

Sui rapporti con Vella Antonio (il patto politico elettorale - mafioso, contestato al Mannino, che sarebbe stato stipulato con l'intermediazione di Pennino Gioacchino) (pag. 44, *ibidem*), la Corte si esprimeva come di seguito:

"...E' significativo che nella ricostruzione del colloquio fattane dal Pennino, quando questi precisò che si sarebbe attivato in favore del suo interlocutore alle prime consultazioni elettorali ricordandogli tuttavia di appartenere alla corrente dei cd. cianciminiani, l'imputato aveva replicato affermando di non volere assolutamente accogliere nella sua corrente i seguaci di Ciancimino, puntando solo ad incrementare la sua posizione con un accordo sottobanco con il Pennino.

Ogni ulteriore richiesta rivolta al Pennino per approfondire e specificare il contenuto del colloquio e gli eventuali impegni assunti è rimasta priva di riscontro avendo il collaborante soltanto aggiunto che in quell'occasione né lui né il Vella ebbero a chiedere "favori di qualunque genere" all'imputato il quale, a sua volta, non assunse nei loro confronti "impegni" o "promesse di favori", limitandosi ad affermare "che era disponibile, perché più saliva nei vertici istituzionali, più sarebbe stato disponibile, ma in senso generico, non in senso particolareggiato"(pag.82-82, esame 23.9.97)." (pag. 47, sentenza d'appello).

"...Il ruolo realmente svolto dal Vella in relazione all'incontro con Mannino è rimasto peraltro poco chiaro anche allo stesso Pennino il quale, a proposito dell'iniziativa di organizzare l'appuntamento, non ha escluso che il Vella, riferendogli che l'imputato desiderava incontrarlo, abbia in realtà "millantato", volendo "strumentalizzare l'incontro" (pag.140 esame 23.9.97).

Anche il tentativo di approfondire in quali ambienti il Pennino si fosse attivato per procurare consenso elettorale in favore del

Mannino ha condotto solo alla laconica risposta del collaborante di avere invitato a votare per l'imputato non esponenti mafiosi o suoi sodali, come ci si sarebbe atteso, bensì tale Vincenzo Sciacca, ovvero il segretario della Sezione D.C. di Brancaccio, ed altre persone politicamente a lui vicine (pag.230 esame 22.9.97).

Occorre evidenziare che lo Sciacca contattato dal Pennino è risultato, come anche da questi esplicitamente chiarito, persona priva di qualsivoglia rapporto o compromissione con Cosa Nostra, essendo indicato altresì dal collaborante Cannella Tullio come un soggetto non mafioso ed un "gran lavoratore" che godeva di "grande stima per il suo comportamento ineccepibile" (pag. 77 esame 24.9.97).

Nessuna concreta indicazione proviene quindi dal Pennino riguardo ad una specifica attivazione da parte sua di ambienti e contesti mafiosi allo scopo di favorire l'imputato in occasione di consultazioni elettorali rendendo dunque ancor più evanescente il preteso accordo politico-mafioso asseritamente stipulato tra il politico e Cosa Nostra.

Significativo in tal senso anche l'episodio riferito dal Pennino secondo cui, dopo l'incontro a tre con Vella e Mannino, egli ritenne di parlarne, pur "sommariamente", con il rappresentante della sua famiglia mafiosa, quel Di Maggio Giuseppe che gli aveva presentato il Vella, ma la risposta del suo autorevole interlocutore fu lapidaria ed emblematica del suo manifesto ed assoluto disinteresse per la politica ("ha detto, non sono fatti suoi", pag. 197 esame 23.9.97).

Tale disinteresse potrebbe trovare ragionevole spiegazione nel fatto evidenziato dal Pennino che Di Maggio Giuseppe non si interessava di politica, ma all'eloquente dichiarazione sopra riportata del collaboratore se ne accompagnano altre che sostanzialmente confermano invece come anche i vertici di Cosa

Nostra più vicini al mondo politico non ebbero mai a relazionarsi con il Pennino su termini e contenuto del preteso patto politico-mafioso asseritamente stipulato con un esponente politico di rilievo nazionale quale era ormai da tempo il Mannino. (pag. 48 - 50 sentenza appello).

Vale la pena riportare l'intera valutazione della Corte a tale proposito (da pag. 50 a 64), esplicativa dell'insussistenza di alcun patto politico - mafioso coinvolgente il Mannino:

"[...] A seguito infatti dell'estrema genericità e manifesta vaghezza delle dichiarazioni del Pennino riguardo ai contenuti del presunto accordo politico-mafioso, anche il Tribunale ha cercato conclusivamente, all'esito dell'approfondito esame condotto dalle parti, di acquisire indicazioni specifiche dal collaborante, ma ancora una volta senza alcun esito apprezzabile.

Alla richiesta di riferire di eventuali iniziative, relazioni o appoggi politici provenienti dal Mannino e diretti a favore di Cosa Nostra come associazione o di alcuni suoi singoli esponenti, il Pennino ha infatti risposto negativamente, nulla risultandogli (pag.195 esame 23.9.97) oltre a quanto confusamente accennato su pretese ma non specificate condotte in favore degli esattori Salvo quando l'imputato era Assessore Regionale alle Finanze, dunque in epoca anteriore di molti anni al preteso incontro e patto di cui si discute.

Altrettanto negativa è risultata poi la risposta del Pennino alla richiesta rivoltagli dal Presidente del Tribunale in merito a notizie sul Mannino comunque eventualmente acquisite ("de relato") da quei mafiosi con i quali il collaborante era solito trattare argomenti proprio di natura politica.

Orbene, il Pennino, dopo avere precisato che gli uomini d'onore con i quali egli era aveva parlato di argomenti o questioni politiche erano Michele Greco, Greco Giuseppe ("Pinuccetto") e lo stesso Bernardo Provenzano, ha ancora una

volta ribadito di non avere mai parlato con costoro dell'odierno imputato Mannino Calogero, e dunque nemmeno del noto incontro nella sua abitazione che aveva condotto, nella prospettazione accusatoria, alla stipula di un vero e proprio patto politico-elettorale con un Ministro della Repubblica in carica la cui importanza per Cosa Nostra, ove fosse realmente avvenuto, non è nemmeno il caso di evidenziare ed i cui effetti benefici ben avrebbero dovuto riguardare e dunque interessare in maniera pressante l'intera associazione mafiosa (pag. 196 esame 23.9.97).

Non v'è chi non veda come la inequivoca risposta negativa del Pennino riverbera i suoi effetti sia sulla credibilità complessiva del racconto, sia sulla reale portata dell'incontro e degli accordi asseritamente stipulati in quell'occasione, anche sotto il profilo della concretezza e specificità richiesta dalla S.C. a Sezioni Unite laddove ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, si pretende che gli impegni assunti dal politico, anche "per la specificità dei contenuti", presentino il carattere della "serietà e concretezza", e che "all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale" sia comprovato che tali impegni "abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali".

Le considerazioni sin qui svolte e quelle appresso esposte evidenziano invece come il contenuto dei pretesi impegni assunti dal Mannino difetti di ogni specificità e concretezza, risultando altresì tutt'affatto accertato che tali impegni abbiano inciso sulla conservazione e sul rafforzamento di Cosa Nostra i cui principali esponenti, proprio quelli impegnati sul versante dei rapporti con il mondo politico, mai ebbero a discutere in alcun modo di tale

presunto accordo con chi (Pennino) lo avrebbe personalmente stipulato e con chi (Mannino) avrebbe dovuto darvi corso ed esecuzione in conformità a non meglio chiariti impegni assunti.

Non possono peraltro in tale senso non evidenziarsi le ulteriori rilevanti incongruenze che connotano le dichiarazioni del Pennino nella parte relativa al presunto incontro e conseguente accordo.

Anche a prescindere invero dai già citati approssimativi riferimenti temporali circa la collocazione dei fatti (che il P.G. comunque fissa nel 1981), non può non evidenziarsi che il colloquio sarebbe comunque avvenuto nel 1980-81, ovvero appena 1 o 2 anni dopo le ultime elezioni politiche svoltesi nel 1979, con l'ovvia conseguenza che parlare di accordi elettorali 3 o 4 anni prima della scadenza naturale della legislatura (1984, poi anticipata all'estate del 1983 per ragioni certamente non prevedibili) appare quanto meno incongruente.

Si consideri peraltro che il Mannino, descritto dal Pennino come un soggetto impegnato a sollecitare e ricercare, anche mediante accordi poco limpidi, appoggi elettorali in vista delle consultazioni nazionali previste non prima di 3 anni dopo, era in realtà un politico già ampiamente affermato a livello nazionale essendo all'epoca del preteso incontro un deputato alla seconda legislatura (nel 1976 con oltre 83.000 voti il 5° degli eletti nella circoscrizione), rieletto nel 1979 con un consenso ancora più vasto (3° degli eletti con oltre 100.000 voti nella circoscrizione: All. n.11 in vol. M).

E' già stato sottolineato che l'imputato, per ammissione dello stesso Pennino, all'epoca del loro incontro era sottosegretario o addirittura Ministro di recente nomina dovendo evidenziarsi come il Mannino sia rimasto in carica, al Dicastero della Marina Mercantile prima, ed all'Agricoltura poi, per due anni nell'ambito di tre distinti governi (1° e 2° governo Spadolini, 5° governo Fanfani) dal giugno 1981 al luglio del 1983.

Appare dunque illogico che il Mannino, esponente politico di rilievo ormai nazionale, al solo scopo riferito dal collaboratore in termini oltremodo generici di "ottenere sempre di più", abbia avvertito l'esigenza di ricercare in Pennino Gioacchino un sostegno politico e solo quello, non avendo il collaborante fatto riferimento a richieste di altro genere rivoltegli dall'imputato.

Non si trascuri di considerare che secondo lo stesso Pennino nel corso dell'incontro non venne mai esplicitata al Mannino da parte del collaborante, o del Vella in sua presenza, la loro qualità di uomo d'onore (pag.225 esame 23.9.97: "... io non l'ho mai esplicitato, perché ... non lo potevo esplicitare ad un non coassociato, è una regola di Cosa Nostra... se il Vella lo ha esplicitato o meno io non lo so")

Ancora più incongrua la ricostruzione appare ove si consideri che il Pennino, per sua stessa esplicita ammissione, già sosteneva elettoralmente il Mannino avendo votato (e fatto votare) per lui sia alle elezioni politiche del 1976 che a quelle del 1979 (pag.87-88 esame 23.9.97: "Sinesio e Mannino"), aggiungendo che l'appoggio all'imputato era dovuto per riconoscenza stante che egli dal 1976 doveva "tutto quanto aveva ottenuto ... in politica" oltre che a Sinesio "anche all'onorevole Mannino" (pag.126).

A seguito dunque del preteso accordo elettorale politico-mafioso, stipulato a casa del Mannino in occasione dell'incontro da questi asseritamente voluto ed organizzato tramite il Vella, Pennino Gioacchino sostanzialmente riconosce di non avere fatto alcunché per oltre due anni fino alle elezioni anticipate del 26 giugno 1983, allorquando in sostanza egli non fece altro che riconfermare un sostegno elettorale all'imputato che aveva già espresso in suo favore nelle precedenti competizioni elettorali nazionali del 1976 e del 1979, mobilitando persone politicamente a lui vicine come il già citato Sciacca Vincenzo (pag.223 esame

22.9.97: "Quindi, fino al 1976 non c'era necessità che lui richiedesse i miei voti. Dopo ... avevamo militato nella stessa corrente, se me li chiedeva era un fatto naturale. E quindi, o lui me li chiedeva o non me li chiedeva, io avrei votato lo stesso per lui...").

Non si trascuri infatti di considerare che alle prime elezioni successive alla stipula del preteso accordo politico-mafioso, svoltesi nel 1983, dunque alla prima concreta possibilità di esecuzione dell'asserito patto, non solo non svolge alcun ruolo Vella Antonio, che pure era stato presente all'incontro di due anni prima, essendo invece ormai del tutto sparito dalla scena per stessa affermazione del Pennino, ma neppure quel Mortillaro al cui operato l'accusa sembra riconnettere rilevante efficacia probatoria, si mobilitò in favore del Mannino.

E' stato infatti lo stesso Pennino a chiarire, senza alcuna possibilità di equivoco, di avere presentato Mortillaro all'imputato solo dopo le elezioni politiche del 1983 in occasione delle quali pertanto deve escludersi che il suddetto Mortillaro, pur contiguo all'associazione mafiosa, abbia svolto attività di sostegno elettorale per il Mannino.

Giova peraltro rilevare come nel processo a carico proprio del Mortillaro era stato richiesto al Pennino, allorquando aveva accennato al preteso patto con Mannino, di chiarire in che modo avesse poi dato esecuzione all'accordo politico-elettorale stipulato con l'imputato. Ebbene egli in quell'occasione ha sostanzialmente precisato che il modo migliore per mantenere l'impegno di procurare elettori e consenso al Mannino fu proprio quello di presentargli Mortillaro (pag. 83 esame udienza 2.6.97, processo Mortillaro: "...un impegno nei confronti di Mannino di procurare degli elettori che potessero dare un consenso. Ora meglio di Mortillaro che io conoscevo ... non c'era migliore occasione di presentare al Mannino quel ragazzo").

E' dunque evidente che per ammissione dello stesso Pennino la cosa più importante (se non l'unica) da lui fatta in favore dell'imputato per dare esecuzione al preteso accordo, ovvero la presentazione di Mortillaro al Mannino per consentirgli di acquisire consenso elettorale, avvenne tuttavia solo dopo le elezioni del 1983 nel corso delle quali deve pertanto concludersi che il Pennino si limitò a confermare al Mannino il suo voto e l'appoggio politico che gli aveva già assicurato nelle due competizioni politiche nazionali precedenti (1976 e 1979).

Ma anche con riferimento alle prime elezioni politiche (1983) successive all'asserita stipula del patto con l'imputato deve evidenziarsi come il (confermato) sostegno del Pennino non deve essersi rivelato di particolare peso ove si consideri che il collaborante si espose più che altro a titolo personale e non impegnando ufficialmente la sua corrente politica di riferimento (cianciminiani) che all'epoca era considerata "impresentabile".

Nella stessa ricostruzione del colloquio con l'imputato, e del conseguente contenuto dell'accordo raggiunto tra i due, infatti, si sarebbe convenuto che l'appoggio dei cianciminiani, almeno pubblicamente, sarebbe stato rifiutato dall'imputato per ragioni evidenti di immagine (pag. 220 esame 22.9.97: "tu capisci, io non desidero ... ricevere cianciminiani o meno, perché io devo fare la mia politica mettendo delle persone sul piano personale..."; pag. 81 esame 23.9.97: "Lui non aveva alcun interesse, anzi ... non desiderava che i Cianciminiani potessero finalmente passare con lui, in quanto ... l'avrebbero compromesso. ... E quindi io ... così mi comportai").

L'accordo assunse dunque anche un carattere quasi "occulto" con la conseguenza, che la S.C. nella sua sentenza di annullamento non ha tralasciato di porre in rilievo, che diviene ancor più "apodittico ed empiricamente inafferrabile" il preteso contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa che

dovrebbe derivare, con una sorta di automatismo, in virtù del sostegno del politico, sia "all'esterno" aumentando il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento, sia "all'interno" rafforzandosi il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi, concetti che la S.C. ha invero valutato come "fluidi e virtuali".

Il vasto consenso raccolto dall'imputato nelle elezioni del 1983 (primo degli eletti nella circoscrizione con oltre 134.000 voti) non può dunque seriamente e fondatamente collegarsi in alcun modo ad un preteso particolare impegno da parte del Pennino o dei suoi sodali che nella specie, se vi è stato, ha avuto un peso assolutamente marginale nell'affermazione di un politico che aveva ormai assunto un indiscutibile e riconosciuto rilievo nazionale.

Per completezza di analisi non può peraltro trascurarsi di evidenziare che, in palese contrasto con le dichiarazioni del Pennino riguardo al preteso patto politico-mafioso stipulato con il Mannino nel 1980-81, fu proprio questi, alla vigilia delle elezioni nazionali del giugno 1983, in occasione del Congresso regionale della D.C. ad Agrigento, a svolgere un ruolo decisivo nella strategia che condusse alla definitiva emarginazione dei cianciminiani, e dunque del Pennino che ad essi aderiva, assumendo una posizione di forte contrasto risoltasi nella presentazione, in luogo di una lista unitaria (che anche quel gruppo avrebbe rappresentato), della lista autonoma della sinistra che ebbe come conseguenza quella di lasciare Ciancimino ed i suoi sostenitori fuori da tutte le liste.

Emerge dunque che appena due anni dopo la stipula del preteso patto politico-elettorale con Pennino, l'odierno imputato si attivò non già per aiutare il collaborante, bensì per ostacolarne in maniera determinante l'azione contribuendo ad emarginare sia

il suo referente politico (Ciancimino) sia tutto il gruppo a lui facente capo.

La manifesta incongruità delle dichiarazioni del Pennino emerge ulteriormente da un'altra considerazione.

Pennino riferisce che diede esecuzione all'accordo raggiunto con il Mannino soprattutto presentandogli il Mortillaro, grande procacciatore di voti legato a Cosa Nostra, il quale tuttavia si sarebbe mobilitato in favore del Mannino solo alle successive elezioni politiche del 1987, dunque oltre sei anni dopo la pretesa stipula del patto politico-mafioso.

Orbene, è un dato ormai acquisito in tutte le inchieste e processi degli ultimi anni che Cosa Nostra nelle elezioni politiche del 1987 decise per la prima volta di ritirare l'appoggio fino ad allora sempre garantito alla Democrazia Cristiana, dirottandolo massicciamente sul P.S.I., per lanciare un messaggio alla classe politica di governo in relazione all'andamento ritenuto non soddisfacente del maxiprocesso (il giudizio di primo grado sarà definito con sentenza del 16 dicembre 1987).

Ne consegue quindi che proprio in occasione della prima competizione politica (1987) in cui il Mortillaro avrebbe dovuto finalmente attivare i suoi contatti anche in seno a Cosa Nostra per fare votare il Mannino, egli invece ricevette l'ordine dai vertici del sodalizio mafioso di non appoggiare elettoralmente esponenti della D.C. come appunto l'imputato.

Si consideri peraltro che proprio nell'unica tornata elettorale in cui Cosa Nostra si impegnò a tutto campo con un vero e proprio diktat contro la Democrazia Cristiana dirottando il suo appoggio verso il PSI, Mannino Calogero conseguì invece il suo più rilevante successo politico risultando nuovamente il primo degli eletti nella circoscrizione con oltre 153.000 voti di preferenza.

E' lo stesso Pennino peraltro ad avere chiarito di avere appoggiato anche nel 1987, oltre al solito Sinesio, a Pumilia ed

Alessi, il Mannino, nonostante gli fosse stata comunicata dagli uomini d'onore la scelta di Cosa Nostra di votare per il PSI.

Che non vi sia stato peraltro un grande impegno in favore dell'imputato da parte del Pennino è provato dalle sue stesse dichiarazioni avendo affermato di avere dirottato sul Mannino solo "una piccola parte" del suo impegno (cfr. pag.71-72 esame Pennino udienza 2.6.97 proc. Mortillaro: "Nel 1987 diedi il mio appoggio sempre al solito Sinesio, all'onorevole Alberto Alessi, a Pumilia e una piccola parte anche all'onorevole Mannino. Nel 1992 invece mi mossi poco...nell'87 diedi il mio apporto al Sinesio, ad Alessi, Pumilia e al Mannino in parte, ridotto al Mannino anche perché se n'era salito e aveva una serie di suffragi per i fatti suoi incredibili").

Il Pennino peraltro ha precisato con estrema franchezza di non sapere neppure se Mortillaro in quella competizione elettorale appoggiò o meno davvero il Mannino (pag.116-117 esame 2.6.97 proc. Mortillaro: "Avv.:"E Mortillaro nel 1987 appoggiò gli stessi suoi candidati o altri candidati?" - Pennino: Non lo so, io non glielo so dire, non è che ero dietro (incompr.) al Mortillaro, io potei dire a Mortillaro quali erano i miei orientamenti, ma se poi appoggiò o meno non glielo so dire con tutta onestà").

Ed eguale risposta il Pennino ha fornito con riferimento alle elezioni successive del 1992 ("Avv.:"sa chi ha appoggiato il Mortillaro nell'elezione del 1992 ? elezioni nazionali mi riferisco" - ... Pennino: "ma guardi io presumo che abbia appoggiato, ed è stata sempre una persona lineare e corretta, Mannino, ma non so dirle nulla").

Confermando peraltro la sua scarsa credibilità, il Pennino ha reso affermazioni nel processo a carico del Mortillaro all'udienza del 2 giugno 1997 radicalmente differenti rispetto a quanto invece ha riferito nel presente giudizio solo qualche mese dopo all'udienza del 22 settembre 97 (pag.270) allorquando,

abbandonando ogni dubbio o mera presunzione, ha invece dichiarato con assoluta certezza che Mortillaro aveva appoggiato elettoralmente l'imputato nelle elezioni del 1987 nonostante il "diktat" contrario di Cosa Nostra, ed anche in quelle del 1992 (pag. 270-271 esame 22.9.97: "P.M.: "Le risulta che Mortillaro si sia adoperato per appoggiare Mannino dal punto di vista elettorale ?" - Pennino: "Certo" ... "premetto che nel 1983 Mortillaro non aiutò Mannino perché io glielo ebbi a presentare dopo l'elezione del 1983, lui successivamente da quelle dell'87, nonostante che ci fosse il diktat di Cosa Nostra, lui si adoperò per Mannino e successivamente nel '92..."; cfr. anche pag.133 esame 23.9.97).

Non si trascuri di considerare peraltro che la credibilità del Pennino è ulteriormente ridotta sul punto del preteso appoggio al Mannino da parte di Mortillaro nelle elezioni del 1992 ove si consideri che questi quell'anno si era già avvicinato al Partito Repubblicano Italiano tanto da avere dichiarato nel presente processo che in quella competizione elettorale - peraltro la prima svoltasi con la preferenza unica - egli appoggiò i repubblicani ed in particolare l'ex magistrato Giuseppe Ayala alla Camera e l'Avv. Antonino Aricò al Senato (p.176 udienza 6.5.98: "Nel '92 appoggiammo al senato l'avvocato Aricò ed il giudice Peppino Ayala alla camera").

Se il Pennino è stato dunque oltremodo contraddittorio nel riferire dell'appoggio elettorale in favore del Mannino da parte del Mortillaro, dapprima solo presunto e dopo indicato invece come certo, non può dirsi che sia stato particolarmente specifico almeno nell'indicazione dei comportamenti concreti e dei favori che il Mannino avrebbe elargito a Cosa Nostra o a suoi esponenti confermando quella pretesa "disponibilità" che l'imputato avrebbe manifestato all'atto della stipula dell'accordo politico-mafioso con il collaborante.

Questi infatti, seppure richiesto di chiarire cosa in concreto il Mannino avrebbe fatto in cambio del sostegno elettorale ricevuto (ud. 22.9.97 pag.197: "P.M.: ma in cambio lui cosa avrebbe fatto per voi?"), dopo avere risposto in maniera oltremodo generica ("mah, in cambio era a disposizione per quello che poteva essere, le cortesie che noi richiedevamo"), ulteriormente sollecitato, ha finito per ammettere che l'unica "cortesia" richiesta fu quella relativa proprio al Mortillaro ("tant'è che è stato disponibile quando gli presentai a Mortillaro ... gli dico è stato disponibile perché è stato se non rammento male, l'unico caso che gli ho sottoposto di necessità ..."), affermando di non ricordare (e dunque dovendo escludersi che vi sia prova) che altri del gruppo cianciminiano abbiano chiesto favori al Mannino (pag.198: "P.M.: "Le risulta che oltre a lei, qualcun altro dell'ex gruppo Ciancimino abbia ottenuto favori da Mannino?" Pennino: "mah, io in questo momento non mi rammento").

In merito all'assunzione del Mortillaro, condannato con sentenza irrevocabile quale partecipe a Cosa Nostra (non per formale affiliazione, ma per *facta concludentia* avendo favorito alcuni esponenti mafiosi anche in attività illecite come estorsioni e scommesse clandestine), non possono che condividersi le fondate valutazioni del Tribunale che ha sottolineato come sia stato lo stesso Pennino a riferire di averlo presentato al Mannino - ma solo dopo le elezioni del giugno 1983 - per trovargli una sistemazione lavorativa essendo disoccupato e invalido.

Lo stesso Pennino ha tra l'altro chiarito che egli si determinò a presentare all'imputato il Mortillaro conoscendolo quale valido attivista politico in grado di convogliare molti voti in favore della D.C., così mantenendo fede anche all'impegno assunto con il Mannino alcuni anni prima (pag. 262-263 udienza 22.9.97: "... ho presentato a Mannino ... perché aveva bisogno di lavorare, era invalido dal lavoro, e io lo presentai perché gli trovasse una

occupazione, fra l'altro il Mortillaro era un grosso collettore di voti ... poi glielo rappresentai anche a Mannino della valenza di carattere elettorale che aveva il Mortillaro... era giusto che io presentassi delle persone ... che avevano una valenza solida elettorale, che poteva per riconoscenza votare per Mannino, gli presentavo un capo elettore, di una valenza non indifferente e che il Mortillaro rappresentava un uomo altamente popolare, era in condizione di calamitare parecchi voti per la D.C....").

Proprio il collaborante ha escluso di avere riferito al Mannino che il Mortillaro, noto come attivista politico e militante comunista, fosse vicino o affiliato a Cosa Nostra, circostanza peraltro che il Pennino ha riferito di avere appreso solo alla fine degli anni '80 (cfr. pag.134 udienza 23.9.97: "... soltanto verso la fine degli anni 80, inizio del '90 mi fu riferito da un mio coassociato che può darsi che era stato "combinato" alla famiglia di Palermo Centro..."), ne' sussistono elementi per ritenere che l'imputato ne fosse consapevole.

Tale consapevolezza non potrebbe neppure trarsi solo dalla vicinanza del Mortillaro al Pennino il quale, come fondatamente rilevato dal Tribunale, si limitò ad esternare al Mannino che, se avesse accolto la raccomandazione procurando un posto di lavoro al Mortillaro, avrebbe potuto garantirsi per il tramite di questi un cospicuo numero di voti raccolti attraverso attività lecite.

Può inoltre convenirsi con la conclusione della sentenza appellata secondo cui l'assunzione del Mortillaro, effettivamente avvenuta mediante l'intervento del Mannino, presso un ufficio periferico del Ministero dell'Agricoltura, in un ruolo subordinato e senza alcuna potestà decisionale, non risulta fatto di tale rilevanza da integrare il contributo al perseguimento dei fini e/o al rafforzamento dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, rimanendo altresì non dimostrato il beneficio che tale assunzione



dovrebbe avere procurato all'intero sodalizio criminale, vieppiù ove si consideri che il Mortillaro è stato ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa per condotte concrete poste in essere in settori di interesse del sodalizio (estorsioni, totonero) che in alcun modo possono valutarsi come rafforzate o agevolate in ragione del nuovo lavoro ottenuto grazie all'imputato.

In conclusione il Pennino ed il Mannino avrebbero stipulato un patto dai contenuti non definiti, rispetto al quale non sono in alcun modo concretizzati gli elementi dello scambio (voti-favore) mancando specifiche condotte riconducibili all'imputato stante la genericità delle promesse, incerto nel tempo, non collegato ad imminenti competizioni elettorali (previste solo 4 anni dopo), oltre che sostanzialmente privo di interesse per la consorceria mafiosa che, nei suoi esponenti anche di vertice, avrebbe manifestato al riguardo assoluta indifferenza.

Giova per completezza di analisi evidenziare che neppure da Giuffrè Antonino, collaborante esaminato nel corso del primo giudizio di appello all'udienza del 21 ottobre 2003, sono giunti elementi idonei a supportare la tesi accusatoria, nonostante lo spessore mafioso del dichiarante e la collocazione, quale capo mandamento, ai massimi vertici del sodalizio mafioso, in contatto con i più importanti capi di Cosa Nostra.

Orbene, il Giuffrè, dopo avere dichiarato di non avere mai appoggiato l'imputato in occasione di elezioni politiche ("...io personalmente cioè non l'ho mai fatto..."), richiesto se comunque è "al corrente di famiglie, mandamenti, province di Cosa Nostra che si sono adoperate per appoggiare politicamente Mannino", ha laconicamente affermato di non essere in grado di fornire una risposta (pag.68-69 esame), avendo altresì ribadito, nel corso del controesame, di non conoscere alcun esponente di Cosa Nostra che avesse "relazioni dirette" con Mannino o che lo conoscesse, non sapendo neppure riferire in alcun modo di



rapporti dell'imputato con il vertice dell'associazione mafiosa (pag.75).

Resta da parte del Giuffrè la consueta indicazione del Mannino come soggetto di cui si parlava in Cosa Nostra quale "persona brava", "avvicinabile", "disponibile", con la quale "non c'erano problemi" (pag.44-45 esame), affermazioni sulla cui assoluta genericità ed inconducenza non è il caso di immorare anche alla luce dei rigorosi principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui la prova da acquisire ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa è quella di ogni singolo contributo apportato dall'agente e della sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione non essendo sufficiente la mera "disponibilità" o "vicinanza".

Tutte le superiori considerazioni inducono pertanto a ritenere che non è stata acquisita prova certa, né concretamente apprezzabile, del preteso sostegno politico-elettorale che Cosa Nostra avrebbe assicurato all'odierno imputato con la conseguenza che risulta oltremodo evanescente, dunque insussistente, il presunto patto politico-mafioso stipulato dal Mannino con Gioacchino Pennino e tramite lui con l'intera associazione mafiosa i cui vertici invece, come già esposto, non hanno manifestato alcuno specifico interesse al riguardo, secondo quanto riconosciuto espressamente dallo stesso collaborante il quale ha escluso espressamente di averne con loro parlato.

Può dunque concludersi che non sussistono elementi che siano idonei a comprovare quali impegni il politico abbia assunto a favore dell'associazione mafiosa, stante la palese genericità delle dichiarazioni dell'unico collaborante riguardo ai contenuti del preteso patto che difetta pertanto di quei connotati di serietà e concretezza richiesti dalla S.C. ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nel



caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato.

Né sussistono prove che la pretesa promessa e l'impegno asseritamente assunto dal politico abbiano, effettuata una verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, fornito dall'esterno un apporto alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa di per sé incidendo immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, per esserne derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto.

Non sono stati infatti acquisiti probatoriamente concreti elementi di fatto da cui desumere a posteriori che il patto abbia prodotto risultati positivi in termini di rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa.”.

In materia di appalti (pag. 65, sentenza d' appello), al Mannino si addebita di avere favorito alcuni imprenditori siciliani, agevolando l'aggiudicazione di finanziamenti o intervenendo nelle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, con la consapevolezza che Cosa Nostra ne ricavasse un beneficio economico imponendo in quel settore la "messa a posto" e la "protezione" oppure, dalla seconda metà degli anni '80, mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo.

In particolare, in ordine alla vicenda cd. 'Sitas', si legge in sentenza: *"Con specifico riferimento alla natura della contestazione formulata nel presente processo a carico dell'imputato (110 e 416 bis c.p.), si addebita al Mannino di avere imposto agli albergatori di Abano i nomi dei mediatori cui rivolgersi per l'acquisto dei terreni sui quali costruire gli alberghi, ma è stato fondatamente osservato che il Rossetto, principale fonte di accusa al riguardo, non ha saputo indicare neppure uno*



dei nomi che il Mannino gli aveva asseritamente imposto, né l'accusa ha comunque sviluppato utilmente le proprie indagini al riguardo.

Deve dunque convenirsi con il Tribunale che ha sottolineato come in ogni caso al preteso suggerimento proveniente dal Mannino dei mediatori dei terreni (come dei notai presso i quali stipulare gli atti) non possa attribuirsi alcuna valenza accusatoria rispetto alla specifica imputazione formulata, costituendo al più una prassi diffusa giustificabile anche per la provenienza non siciliana degli imprenditori acquirenti e dunque collegata alla collaborazione fornita da chi sosteneva e portava avanti politicamente quell'iniziativa in un territorio da lui ben conosciuto.

Ad eguali conclusioni deve pervenirsi riguardo al suggerimento da parte del Mannino del nome del legale, Avv. Vito Guarrasi, che avrebbe potuto seguire le vicende della società nascente, non essendovi alcun elemento concreto di una sua pretesa, ma mai dimostrata, collusione con la mafia, non potendo certamente trascurarsi di considerare che lo stesso Rossetto non ricorda se il nome gli fu fatto dall'imputato ovvero da Graziano Verzotto, all'epoca Presidente dell'Ente Minerario Siciliano, che peraltro si avvaleva già delle prestazioni del noto e qualificato legale.

Quanto poi al fatto che il Mannino (unitamente ad un altro politico, l'on. Saladino) avrebbe imposto agli albergatori di Abano di affidare i lavori ad imprese vicine a Cosa Nostra è sufficiente osservare che gli unici quattro alberghi edificati dalla SITAS (degli 11 previsti) furono realizzati da un consorzio di imprese di Agrigento (CIRAG) composto da quattro imprese i cui titolari erano Salamone Filippo, Vita Antonio, Brucculeri e Pullara, cui l'esecuzione fu affidata a trattativa privata in conformità peraltro ad una strategia amministrativa che mirava a favorire proprio l'imprenditoria locale (art. 8 schema di convezione stipulato tra il



Comune di Sciacca e la SITAS in verbale consiglio comunale del 17.3.76: doc. 40 in vol. M).

Orbene, sul punto deve in primo luogo osservarsi che nessun concreto ed apprezzabile elemento è stato offerto dall'accusa a supporto del preteso legame, da ritenersi pertanto escluso, tra il Mannino e gli imprenditori Pullara e Bruccoleri (né peraltro tra le loro imprese e Cosa Nostra).

Quanto agli altri due imprenditori, Vita Antonio e Salamone Filippo, è sufficiente allo stato rammentare che all'epoca in cui si colloca la vicenda della SITAS (seconda metà degli anni 70) essi erano soltanto assoggettati alle imposizioni mafiose di Cosa Nostra e non certo collusi, tanto da avere subito all'interno dei propri cantieri, all'inizio dei lavori di costruzione degli alberghi, attentati di chiara matrice mafiosa finalizzati all'imposizione del pizzo (così come confermato peraltro dallo stesso Angelo Siino)...” (pag. 67 - 69 sentenza d'appello).

*Indimostrata pure la causale corruttiva (cfr. da pag. 70 a pag. 72 della citata sentenza), è risultata di contro dimostrata l'opposizione, da parte del Mannino, all'interferenza dei Cuntrera nell'affare SITAS (pag. 73, *ibidem*), per come riferita dal Siino.*

*In ordine all'accordo del tavolino (pag. 74 - 75, *ibidem*), è emersa l'assoluta estraneità del Mannino (pag. 76, *ibidem*). L'intervento del politico sarebbe avvenuto a monte, agevolando il Salamone ed il Vita nella loro carriera imprenditoriale. Senonché il Vita è stato assolto dal reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., con sentenza del 22 luglio 2002 irrevocabile, e non risultava essere affatto entrato nell'accordo; il Salamone aveva assunto un ruolo attivo nell'accordo (prima era vittima del pizzo) solo dal 1988 - 1989 e manca in atti la prova che il Mannino ne fosse a conoscenza (pag. 81, *ibidem*):*

“E' certo dunque che non sono stati acquisiti riscontri alla pretesa consapevolezza in capo al Mannino che la decurtazione

dell'importo delle tangenti, a favore della componente mafiosa, fosse dovuta ad un'intesa di vertice ed all'attribuzione a Salamone Filippo del ruolo di raccordo fra politici, imprenditori e mafia, e dunque di agevolazione dei fini di Cosa Nostra.

Ma deve ritenersi certo che non sussistono neppure elementi idonei a supportare la pretesa causale corruttiva che, in alternativa all'accusa dell'agevolazione di Cosa Nostra, la sentenza di primo grado ha ipotizzato sul presupposto delle dichiarazioni rese da Siino, Brusca e Salamone, e della pendenza del processo a carico del Mannino (cd. tangentopoli siciliana), imputato dei reati di corruzione e contro la p.a., per i quali, pur intervenuta pronuncia assolutoria, pendeva l'appello proposto dal P.M. all'epoca della sentenza di primo grado pronunciata nel presente processo.

Orbene, l'analisi del Tribunale al riguardo risulta oltremodo sommaria e come tale assolutamente non condivisibile, e non solo per avere già immotivatamente attribuito un peso minore ad una sentenza assolutoria di primo grado rispetto all'appello proposto dal P.M.

Sul punto sarebbe sufficiente evidenziare come la Corte di Appello Sez. IV Penale, che con sentenza dell'1 febbraio 2002 ha confermato l'assoluzione del Mannino dai due reati di corruzione addebitatigli (per uno dei quali - capo S) della rubrica - è persino intervenuta rinuncia all'appello da parte del P.G. d'udienza), ha sottolineato la manifesta inconsistenza dell'impugnazione proposta dal P.M. avuto riguardo in particolare alle "scarse motivazioni a sostegno dei motivi di appello" (pag. 99 sent.), nonché - con specifico riferimento alla residua imputazione contestata al capo R) della rubrica - la "carenza di elementi probatori che incide sulla struttura stessa del reato contestato" (pag. 101-102 sentenza, acquisita all'udienza del 21 ottobre 2003 dalla Corte di Appello di Palermo Sez. III Penale).

Che il quadro probatorio a carico del Mannino per il contestato reato di corruzione fosse oltremodo inconsistente è peraltro desumibile dal fatto che all'imputato veniva contestato di avere richiesto, per il tramite di Salamone Filippo, e ricevuto la promessa del pagamento da parte del titolare dell'impresa "Maltauro", della somma di 900 milioni di lire per pilotare l'aggiudicazione di un appalto bandito dall'ESA (realizzazione di un acquedotto in provincia di Agrigento) nella sua qualità di segretario regionale pro-tempore della DC in Sicilia.

Orbene, la Corte di Appello di Palermo, nel confermare la sentenza assolutoria per assoluta insussistenza del fatto, ha evidenziato come Salamone Filippo in realtà si fosse limitato, richiesto da un incaricato dell'imprenditore che si era aggiudicato l'appalto se occorresse "ringraziare" i politici, soltanto ad invitarlo a fare eventuali contribuzioni a Roma ("se hai da fare contribuzioni le devi fare a Roma") e solo in quel momento il suo interlocutore aveva fatto i nomi di Mannino e di Citaristi, segretario amministrativo della DC (concorrente nel reato di corruzione ascritto all'imputato).

E' rimasto, invero, accertato che nessuna dazione di denaro venne effettuata da parte dell'imprenditore per averlo questi espressamente escluso.

E' dunque mancata in quel processo persino la prova per ritenere sussistenti i fatti oggetto del giudizio, dovendosi tra l'altro evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalla sentenza assolutoria, che il Mannino, chiamato in causa per la sua qualità di segretario della DC in Sicilia, in realtà all'epoca in cui ebbero inizio i lavori dell'appalto ed i contatti tra i soggetti coinvolti nella vicenda non era nemmeno più il segretario regionale in carica (dal luglio 1991: cfr. pag. 492, sent. 1° grado).

Per completezza giova rimarcare che, con riferimento ad altra imputazione di corruzione (capi A) e B) del decreto di citazione

3.10.96), collegata alle somme di denaro asseritamente versate da Salamone Filippo per manipolare un altro appalto relativo alla città di Trapani, è stata la stessa pubblica accusa sin dal giudizio di primo grado a richiedere l'assoluzione di tutti gli imputati e dunque anche del Mannino.

E' appena il caso di rilevare che la sentenza assolutoria di primo grado del Mannino dai reati di corruzione ascrittigli in relazione proprio alle pretese tangenti corrispostegli da Salamone Filippo aveva già posto in rilievo che le dichiarazioni di questi riguardo alle modalità con cui l'imputato avrebbe potuto influire sui meccanismi di finanziamento delle opere pubbliche da aggiudicare alla impresa del Salamone sono risultate "vaghe, imprecise e generiche, tali da non consentire di effettuare alcun positivo collegamento tra le imputazioni elevate a carico del politico ed i vantaggi" che il Salamone avrebbe ottenuto (pag. 502, sent. 1° grado).

Ed il Tribunale aveva altresì rilevato la palese inconsistenza della tesi accusatoria sottolineando che "la prova in ordine ai reati contestati ... non può ritenersi in alcun modo raggiunta con conseguente pronuncia di assoluzione", anche nei confronti di Mannino Calogero perché i fatti non sussistono (pag.547 sent. 1° grado).

La sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Palermo l'1 marzo 2000, confermata dalla Corte di Appello, Sez. IV Penale, l'1 febbraio 2002, è divenuta infine irrevocabile relativamente al Mannino sin dal 31 ottobre 2002.

Ritenere allora, come ha fatto impropriamente il Tribunale con la sentenza appellata (pag.256), che la causale corruttiva in capo al Mannino "deve ritenersi genericamente provata sulla base dei dati processuali segnalati", ovvero le dichiarazioni di imputati di reato connesso (che appresso saranno ulteriormente valutate) ed "i particolari relativi alla vicenda SITAS" (la cui inconsistenza è

*stata già rassegnata), e tenuto conto della pendenza dell'appello (rigettato in toto), risulta soltanto una manifesta forzatura priva di ogni fondamento oltre che ormai smentita dai relativi inequivoci esiti giudiziari come sopra rassegnati... può invece senz'altro condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui non vi è prova che Mannino abbia svolto quel ruolo di vertice e di indirizzo politico e di programmazione, non collegato all'aggiudicazione specifica di singoli appalti, che l'accusa gli attribuisce, considerando altresì che il Salamone aveva altri referenti politici (come Scianguola e Nicolosi) da lui asseritamente beneficiati di elargizioni di denaro." (pag. 81- 84, *ibidem*).*

Da pag. 87 della succitata sentenza vengono poi esaminate tutte le dichiarazioni del Siino sui rapporti Mannino - Vita, ritenute dalla Corte d'Appello non solo prive di riscontri, ma inidonee ad individuare una condotta agevolativa di Cosa Nostra da parte del Mannino.

Con riferimento all'attentato alla segreteria politica di Sciacca, la Corte ha rilevato come le dichiarazioni del Brusca abbiano smentito quelle del Siino (pag. 89, *ibidem*): escludendo il primo di avere partecipato col secondo ad un incontro con Di Ganci Salvatore per discutere della vicenda degli attentati subiti dal Mannino, e con ciò riducendo ulteriormente la valenza indiziaria della circostanza dalla quale comunque, come rilevato nella sentenza di primo grado, non emergerebbe in ogni caso alcuna condotta di ausilio a Cosa Nostra dell'imputato che, peraltro, risultava avere attivato gli ordinari canali istituzionali, per l'individuazione dei responsabili (fg. 4 esame: "PG:... ricorda ... se ha mai parlato con Salvatore Di Ganci da Sciacca di questioni che riguardavano ... attentati in danno di Mannino? - Brusca: "Ma, che io mi ricordi no, direttamente, cioè nell'interesse a carico di Mannino, come fatto specifico, no..."; fg.5: "non ero né stato incaricato ... né' tanto meno avevo un compito specifico di

andarmi ad interessare ad una cosa del genere, ... ne avrò parlato in maniera così, accademica, in base a quanto era successo"; fg.8: *"PG: Lei è andato mai a Sciacca con Siino per discutere con qualcuno di queste questioni degli attentati in danno di Mannino? - Brusca: No, per gli attentati di Mannino che mi ricordi no"*). (pag. 89 - 90, *ibidem*).

In ordine alla cd. vicenda Rossano (Mannino avrebbe mandato l'imprenditore Rossano dal Salamone, con esiti negativi, essendo i rapporti tra i due ormai interrotti: pag. 90 -92, *ibidem*), la Corte osservava, poi, quanto segue:

"E' dunque provato che in relazione alle attività del Consorzio si era formato un gruppo di potere, composto da Salamone, Vetrano e Argiroffi (direttore del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori), sulle cui scelte operative il potere di interferenza del Mannino è risultato minimo, se non nullo, così restando confermata l'esclusione dell'imputato dagli equilibri sanciti con l'accordo del "tavolino" ed il distacco dalle recenti scelte imprenditoriali compiute dal Salamone in favore dell'organizzazione mafiosa.

In ogni caso può convenirsi con il Tribunale nell'affermare che la vicenda, comunque la si valuti, non è in alcun modo rappresentativa di condotte poste in essere dal Mannino in favore di Cosa Nostra, avendo l'imputato agito al solo scopo di agevolare un soggetto (Rossano) indubbiamente estraneo ad ambienti criminali e mafiosi.

Deve altresì ribadirsi come non risulti che l'associazione mafiosa sia stata in alcun modo interessata o informata in relazione al caso Rossano, secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni del Siino, che nulla ha riferito al riguardo, e di Brusca Giovanni il quale nulla sa della vicenda, gestita pertanto dal solo Siino.



Concludendo allora la disamina del tema collegato agli appalti, deve ribadirsi, in adesione alle considerazioni svolte dal Giudice di prime cure, che prescindendo dai rapporti con il Vita e con il Salamone, l'unico imprenditore con cui il Mannino ebbe contatti significativi fu proprio Rossano Lorenzo la cui vicenda però testimonia incontrovertibilmente come proprio in quell'anno 1991, in cui l'accordo del "tavolino" aveva ormai assunto i caratteri di un vero e proprio sistema generalizzato di gestione e manipolazione degli appalti diretto dal Salamone e dal Buscemi nell'interesse di Cosa Nostra, l'imputato in realtà non vi ebbe alcun ruolo.

*Egli, infatti, giunto all'apice della carriera politica, ancora una volta Ministro della Repubblica (da aprile 1988 al luglio 1990 Ministro per l'Agricoltura e Foreste; dal 12 aprile 1991 Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno), se fosse stato, come ipotizza l'accusa, portatore di interessi del sodalizio mafioso, avrebbe avuto ben altro peso e capacità di intervento in una vicenda peraltro minima come quella del Rossano cui il sostegno fu dunque offerto dall'imputato per ragioni certamente estranee a dinamiche ed interessi mafiosi. (pag. 91 – 93, *ibidem*)*

La Corte si è soffermata, poi, sull'inattendibilità e comunque sull'irrelevanza delle dichiarazioni rese dai collaboranti Lanzalaco, Sciabica e Salamone.

*In particolare (pag. 96 – 99, *ibidem*), si legge: "Il P.G. ha cercato di valorizzare le conclusioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo Sez. IV Penale, confermata in Cassazione (acquisita all'udienza del 16 maggio 2008), che ha condannato Salamone Filippo quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in relazione proprio all'accordo del "tavolino" stipulato con Bini e Buscemi, e tuttavia contenente, quanto al Mannino, solo una scarna citazione di contenuto*

generico e priva di ogni rilevanza a fronte dell'analisi sin qui svolta.

Si afferma invero che nell'ambito del nuovo sistema di gestione degli appalti il Salamone era "il soggetto delegato alla spartizione grazie soprattutto alla sua linea diretta con il presidente della regione siciliana Nicolosi ed ai suoi legami con Mannino, i due uomini politici che nella seconda metà degli anni '80 contavano di più in Sicilia e garantivano i finanziamenti" (pag.60 sent.).

La manifesta genericità dell'enunciazione contenuta nella citata sentenza, riguardante altri imputati diversi dal Mannino, risulta confermata non solo dal fatto che a tale enunciazione non è seguita alcuna dimostrazione o analisi specifica dell'argomento, ma anche dal rilievo che per tutti gli appalti presi in considerazione in quel processo l'imputato non risulta più in alcun modo menzionato.

A fronte dunque di una mera enunciazione priva di conseguente dimostrazione, figura con ben altro peso l'articolata ed approfondita analisi svolta, con esiti del tutto favorevoli all'imputato, proprio nel processo che ha direttamente riguardato il Mannino (processo a carico di De Eccher Marco ed altri).

Il Tribunale di Palermo nella ponderosa motivazione della sentenza che ha definito quel giudizio l'1 marzo 2000 (divenuta irrevocabile quanto alle assoluzioni per il Mannino), all'esito della analitica disamina delle risultanze acquisite (riguardo al finanziamento dei lavori per l'acquedotto Garcia-Poma; ai finanziamenti del F.I.O. per la bretella autostradale Birgi-Marsala; per la realizzazione dell'asse viario nella zona industriale di Porto Empedocle; ai lavori per la diga Arancio; allo schema idrico del Blufi ed al dissalatore di Trapani), ha infatti escluso che Mannino Calogero abbia potuto influire sui meccanismi di finanziamento delle opere pubbliche aggiudicate



all'IMPRESEM di Salamone Filippo le cui dichiarazioni al riguardo sono state definite "del tutto vaghe, imprecise e generiche, tali da non consentire di effettuare alcun positivo collegamento tra le imputazioni elevate a carico del politico ed i vantaggi" ottenuti dall'imprenditore siciliano grazie ai pretesi interessamenti del Mannino (pag. 500 e ss. sent.).

Concludendo allora il tema degli appalti e delle condotte che nella prospettazione accusatoria l'imputato avrebbe posto in essere in favore di Cosa Nostra in questo strategico settore di interesse del sodalizio mafioso può affermarsi, in adesione alla sentenza appellata, che due sole condotte specifiche sono state individuate come svolte dal prevenuto in favore non già della consorceria criminale, bensì di singoli imprenditori, ovvero la vicenda SITAS e quella relativa al Rossano.

Orbene, come già ampiamente rilevato, deve escludersi sotto ogni profilo la riconducibilità al capo di imputazione dei comportamenti tenuti dal Mannino in entrambe le vicende, mentre l'accusa formulata a suo carico di essere intervenuto nel settore degli appalti, pur soltanto nella fase cd. "a monte", è rimasta priva di ogni specificità per tutte le ragioni indicate e per il fatto che nel periodo in esame egli non era in ogni caso impegnato in ruoli istituzionali che lo ponessero in collegamento funzionale con il settore degli appalti così come invece avvenuto per altri noti esponenti politici del governo regionale siciliano (quali Sciangula e Nicolosi).

In altri termini non è stato individuato dall'accusa un solo atto amministrativo a firma del Mannino, né è stata addotta prova alcuna di interventi e/o pressioni su soggetti inseriti in ruoli rilevanti al fine di indurli ad avallare sue eventuali determinazioni.

La stessa indicazione generica del Siino è stata infine circoscritta alla pretesa manipolazione dei soli appalti gestiti dal

Consorzio Basso Belice Carboj che è rimasta comunque priva, nel solo caso individuato concretamente (vicenda Rossano), di riscontri apprezzabili che la confermassero nella sua valenza accusatoria.

Il quadro delle risultanze accusatorie a carico del Mannino nello specifico settore della gestione degli appalti non può che concludersi con l'ennesima riprova della complessiva inconsistenza del compendio probatorio offerto dall'accusa che proviene dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni il quale, richiesto dal Tribunale (pag.104 esame udienza 19.11.98) se fosse a conoscenza di "favori fatti dal Mannino alla mafia e se Mannino avesse un referente mafioso", lo ha espressamente escluso ("no, non glielo so dire, perché se no l'avrei detto signor Presidente") sapendo soltanto che l'imputato aveva "contatti con gli imprenditori e si prendeva i soldi" (fatto che comunque neppure gli risultava personalmente, ma solo perché confidatogli dal Siino: pag.108), negando quindi che avesse invece posto in essere condotte di favore verso Cosa Nostra, in termini che vanno persino al di là dello specifico discorso degli appalti.

Si tratta di un'affermazione che non può che assumere significativa valenza favorevole all'imputato sol che si consideri come essa provenga da un soggetto come il Brusca che, proprio nel periodo cui si è fatto riferimento (fine anni '80, inizi anni '90), ha assunto un crescente ruolo di primario rilievo in seno a Cosa Nostra in collegamento non solo con lo stesso Salvatore Riina, ma anche con la famiglia mafiosa di Sciacca e la mafia di Agrigento più in generale, dunque con quell'articolazione territoriale del sodalizio mafioso che, nella prospettiva accusatoria, dovrebbe avere avuto i rapporti più intensi con il Mannino.

Ed invece proprio da Brusca Giovanni, l'esponente mafioso più vicino a Salvatore Riina e dunque al vertice di Cosa Nostra,

regista ed artefice nel nuovo accordo del "tavolino" che prevedeva non solo la capillare manipolazione di tutti gli appalti nella regione, ma persino l'imposizione all'imprenditore aggiudicatario del pagamento di una sorta di "tassa" portante il nome del capomafia ("tassa Riina"), non è giunta invece alcuna dichiarazione concretamente dimostrativa dell'esistenza di rapporti criminali intrattenuti dall'imputato con il sodalizio mafioso o comunque di condotte poste in essere dal Mannino dirette ad agevolare l'associazione mafiosa ovvero a rafforzarla o consolidarla."

Sui rapporti politici con l'Inzerillo ed il notaio Ferraro e sulle presunte pressioni del Mannino sul processo per l'omicidio del Capitano Basile le valutazioni della Corte sono già state riportate nel precedente paragrafo e si richiamano qui integralmente.

In ordine ai rapporti con la famiglia mafiosa di Sciacca (pag. 117, *ibidem*): la Corte ha evidenziato come dalle intercettazioni tra esponenti mafiosi non emergano specifici favori fatti dal Mannino alla famiglia mafiosa di Sciacca. Né il Siino né il Brusca (in stretti rapporti col capomafia Di Ganci) avevano mai riferito di rapporti tra il Mannino ed il Di Ganci:

"Ritiene la Corte di condividere integralmente la disamina critica contenuta nella sentenza appellata (pag.369 e ss.) che pone in rilievo come non esista l'indicazione di una sola condotta concreta di presunto favore al sodalizio mafioso che possa consentire di apprezzarne e valutarne l'entità, la rilevanza, l'ipotetico interesse per Cosa Nostra, approfondendone anche il necessario eventuale profilo soggettivo.

Ed invero le intercettazioni ambientali eseguite in Sciacca tra il 1992 ed il 1993 presso un consorzio in cui si riunivano i componenti di quella famiglia mafiosa hanno soltanto fatto emergere commenti degli interlocutori, riferiti a fatti coevi o risalenti al biennio 1990-91, ed indicazioni generiche di una

pretesa vicinanza del Mannino alla consorteria criminale capeggiata da Di Ganci Salvatore.

Proprio l'analitica disamina delle trascrizioni delle sole conversazioni contenenti riferimenti all'imputato (contenute nel vol. G) consente di ritenere accertato che, durante la conversazione captata il 23 settembre 1992, un esponente mafioso (Dimino Accursio), riferendosi al recente licenziamento di una sua parente dal Credito Emiliano ove lavorava, valutava se rivolgersi ad un legale ovvero avvicinare l'imputato per richiedergli un favore per il tramite di Di Ganci Salvatore ("Ora voglio sapere da zu Totò se dobbiamo disturbare a Mannino..."), ma era stato dissuaso dal suo interlocutore Ambia Ignazio ("... a Mannino quando questa cosa è una minchiata...").

La documentazione acquisita ha consentito di accertare soltanto che effettivamente è stata promossa una controversia dinanzi al Pretore del lavoro definita con un verbale di conciliazione tra le parti, dovendo pertanto ritenersi che l'imputato non sia stato contattato per tale vicenda anche perché non vi è alcuna prova, neppure indiziaria, del contrario.

Gli accenni all'imputato contenuti nelle altre conversazioni prese in esame dal Giudice di prime cure (pag.376-378) risultano generici ed evidenziano soltanto il risentimento degli interlocutori per il preteso distanziamento dagli esponenti mafiosi di Sciacca che essi addebitano all'imputato nell'ultimo periodo, nutrendo costoro l'illusione che Mannino fosse vicino ai loro interessi.

Ma non può che ribadirsi come in conclusione dalle conversazioni captate non emerga neppure un riferimento a condotte concrete o specifici favori che l'imputato avrebbe posto in essere, pur in passato, a vantaggio anche di un singolo uomo d'onore. Può invece ritenersi provato che già dal 1990/91 non vi è alcuna condotta di ausilio al sodalizio mafioso posta in essere

dal Mannino del quale infatti gli interlocutori intercettati appartenenti alla famiglia di Sciacca si lamentano.

Anche sotto tale profilo quindi difettano prove della consumazione del reato contestato, mancando ogni elemento che sia idoneo a chiarire quali favori l'imputato abbia compiuto in favore della famiglia mafiosa di Sciacca, quando ed a vantaggio di chi, con quale rilevanza per il conseguimento dei fini dell'associazione ovvero per il rafforzamento di Cosa Nostra nel suo complesso.

Né può trascurarsi di considerare che la tesi accusatoria di una vicinanza del Mannino alla famiglia mafiosa di Sciacca viene confutata anche dalle dichiarazioni rese da due soggetti, Siino Angelo e Brusca Giovanni, che nel corso della loro attività criminale, prima dell'avvio della collaborazione con l'A.G., hanno coltivato rapporti diretti proprio con il vertice di quella famiglia mafiosa, Di Ganci Salvatore.

Si è già esaminata la vicenda del preteso incontro con quest'ultimo dei due citati collaboranti (riferito dal Siino ma escluso dal Brusca) per discutere dell'attentato compiuto ai danni della segreteria politica del Mannino.

Orbene, proprio il Siino, richiesto dal Tribunale se fosse a conoscenza di rapporti dell'imputato con i componenti della famiglia mafiosa di Sciacca, ha risposto negativamente nulla avendogli confidato o riferito il Di Ganci che egli pur conosceva bene, ed avendo soltanto raccolto lamentele nei riguardi dell'imputato quando era capitato di parlarne con altri esponenti mafiosi del clan saccense come Dimino e Ambia.

Anche Brusca Giovanni, infine, che pur ha intrattenuto strettissimi rapporti con la famiglia mafiosa agrigentina ed in particolare proprio con Di Ganci Salvatore, capo di quella saccense, a causa dell'incarico conferitogli di raccogliere il pizzo nella zona in materia di appalti, non ha saputo riferire alcunché



riguardo a rapporti del Mannino con il predetto Di Ganci, il quale anzi manifestava risentimento nei confronti dell'imputato, così confermando l'indicazione altrettanto negativa del Siino.

Può dunque in conclusione affermarsi che anche tali concordi dichiarazioni dei due collaboranti elidono considerevolmente la già ridotta valenza indiziaria delle conversazioni intercettate."

Quanto alle dichiarazioni di Spatola Rosario secondo cui il Mannino avrebbe azionato le sue amicizie istituzionali (il Capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, il Generale Subranni), per fare archiviare l'indagine a suo carico derivante dalle dichiarazioni del medesimo pentito, costui le aveva ritrattate, mandando una lettera di scuse al Mannino (pag. 120):

"Quanto alle dichiarazioni di Spatola Rosario, tenuto conto anche della genericità dei motivi articolati al riguardo nell'atto di impugnazione, può farsi integrale rinvio alle articolate considerazioni svolte nella sentenza appellata (pagg.384 e ss.) laddove sono state ritenute prive di valenza indiziante le indicazioni del collaborante secondo cui il Mannino nel 1991, all'epoca Ministro, avrebbe attivato le sue amicizie istituzionali (il Procuratore della Repubblica di Sciacca, dott. Messina, deceduto, ed il Gen. Subranni, Comandante del ROS dei Carabinieri) per conseguire l'archiviazione delle indagini a suo carico derivate dalle rivelazioni dello stesso Spatola su presunte collusioni con Cosa Nostra.

E' stato tra l'altro posto in rilievo il fatto che il P.M. non abbia richiesto nel giudizio di primo grado neppure di assumere l'esame dello Spatola, forse nella convinzione che questi ritrattasse le sue pregresse accuse avendo già indirizzato al Mannino una lettera di scuse (vol. MM doc. 25), di guisa che non è stato possibile formulare un giudizio di attendibilità riguardo a

dichiarazioni di un soggetto non esaminato dal Tribunale nel contraddittorio tra le parti.

Né il Tribunale ha ritenuto censurabile la condotta dell'imputato per avere scelto di attivare canali istituzionali allo scopo di tutelare la propria immagine (all'epoca era Ministro della Repubblica) e far emergere la verità dei fatti ritenuta a sé favorevole, trattandosi in ogni caso di un tema che resta del tutto estraneo alla prova del reato contestato al Mannino.”.

Sugli atti intimidatori riservati al Mannino, a pag. 121 della sentenza irrevocabile, si legge:

“Una parte della sentenza appellata viene poi dedicata alla disamina del tema di prova relativo agli atti intimidatori compiuti nel 1992 ai danni del Mannino.

Si tratta di una serie di azioni intimidatorie (una corona di fiori lasciata nei pressi dell'abitazione dell'imputato a Palermo; minacce telefoniche pervenute alla segreteria politica palermitana; un attentato dinamitardo ad un comitato elettorale per Mannino a Misilmeri; un progetto di attentato in danno dell'imputato riferito da La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni) che, nella prospettazione accusatoria, sono collegati alla strategia stragista avviata nel 1992 da Cosa Nostra in danno dei politici che avevano fatto promesse poi non mantenute, come Ignazio Salvo e l'on. Lima, uccisi a marzo e settembre di quell'anno.

La sentenza appellata ha in particolare valorizzato le dichiarazioni di Brusca Giovanni che risulta proprio uno dei principali protagonisti di quella strategia in stretto contatto con chi (Riina Salvatore) aveva deciso quelle azioni, ritenendo pertanto provato che l'attentato dinamitardo al comitato elettorale per Mannino compiuto a Misilmeri non fosse diretto all'imputato, bensì finalizzato solo a depistare le indagini facendo credere agli inquirenti che ciò che stava avvenendo in Sicilia in

quegli anni avesse a che fare con la politica piuttosto che con Cosa Nostra.

Quanto poi alla causale del progettato omicidio di Mannino Calogero, il Brusca ha chiarito che vi era per lui come per altri politici in quella stagione l'obiettivo di colpire colui che nel corso della sua carriera aveva avversato pubblicamente Cosa Nostra, nonostante possedesse una dimensione illecita collegata al clientelismo ed alla corruzione dell'imprenditoria e della politica.

Se però a ciò si aggiunge che è lo stesso Brusca Giovanni ad avere affermato che il Mannino non ha mai posto in essere specifiche, concrete e precise condotte di favore per Cosa Nostra, deve concludersi in sintonia con il Tribunale che l'imputato sia entrato nel mirino dell'associazione criminale anche e soprattutto per le pubbliche posizioni assunte contro il sodalizio mafioso, non essendo emersi in giudizio, né provati dall'accusa, elementi idonei a dimostrare che si trattava solo di apparenze e non di motivate e convinte prese di posizione.

Nessun ulteriore approfondimento rispetto a quanto esposto nella sentenza appellata meritano le dichiarazioni, peraltro "de relato", di Messina Leonardo il quale ha in sintesi affermato di aver saputo da due esponenti mafiosi agrigentini, De Caro Peppe e Guarnieri Diego, che il Mannino era "mafioso" e "vicino alle posizioni" di Cosa Nostra.

Giova soltanto evidenziare che il Messina fa riferimento ad un contesto geografico (la provincia di Caltanissetta e San Cataldo in particolare) rispetto al quale in esito al pur lungo ed articolato processo non è emerso alcun episodio che coinvolga il Mannino salvo collegamenti di natura politica con esponenti della sua corrente originari di quella provincia.

Il semplice rilievo che le dichiarazioni del Messina, il quale peraltro neppure conosce l'imputato, risultano del tutto prive di ogni indicazione idonea a specificarne il contenuto, con



riferimento a condotte concrete di agevolazione e/o rafforzamento del sodalizio mafioso, esime da ulteriori analisi nulla apportando in termini di prova del reato oggetto di imputazione."

Sulla partecipazione del Mannino al matrimonio, quale testimone, della figlia di Di Maida Vito (cfr. pag. 123, *ibidem*) si legge in sentenza che l'imputato vi partecipò con un collega di partito, Sinesio Giuseppe, in ragione del rapporto di amicizia politica col Di Maida padre. Il fatto che costui avesse parenti mafiosi (peraltro era stato processato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ed assolto) non rilevava ai fini dell'accusa formulata al Mannino.

Infine, in ordine ai contestati rapporti con la Stidda: la Corte ribadiva, premettendo che in astratto, ogni condotta eventuale di favore alla Stidda avrebbe storicamente e logicamente contraddetto quella di vicinanza a 'cosa nostra' del Mannino, essendo due associazioni criminali in guerra fra loro, che tale condotta in capo al Mannino non risultava affatto dimostrata (cfr. da pag. 124, *ibidem*):

"...Ulteriore tema di prova proposto dall'accusa a carico del Mannino è quello dei suoi pretesi rapporti con la "stidda", organizzazione mafiosa sviluppatasi in concorrenza a Cosa Nostra nei primi anni '90 nella Sicilia sud-orientale a seguito della strage di Porto Empedocle del 21 settembre 1986, sorta con l'alleanza tra Grassonelli Giuseppe ed il clan gelese di Paolello Orazio.

Sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboranti (Benvenuto Croce, Calafato, Salemi Pasquale e Giuseppe, Canino, Sciabica e Siino) l'accusa assume che l'imputato, tramite il suo sostenitore politico Lattuca Enzo, avrebbe dal 1990 intrattenuto rapporti con esponenti di vertice di quella consorteria mafiosa capeggiata dal Grassonelli ed operante nell'agrigentino, ottenendone l'appoggio

per sé e per il fratello Pasquale nelle competizioni elettorali del 1991 (regionali) e 1992 (politiche) in cambio dell'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche.

Il Tribunale nella sentenza appellata ha ritenuto di dissentire dalla tesi accusatoria secondo cui la "stidda", pur in conflitto fino al 1992 con Cosa Nostra, si sarebbe infine ad essa omologata.

Deve in ogni caso escludersi che eventuali condotte del Mannino in favore del Grassonelli, arrestato nel novembre 1992, o di altri esponenti di quel nuovo sodalizio criminoso, siano riconducibili all'imputazione contestata nel presente processo, ovvero il concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Orbene, è stato fondatamente osservato che ogni eventuale condotta di favore del Mannino nei riguardi del sodalizio mafioso denominato "stidda" ovvero a suoi esponenti di rilievo, ancorché risultasse provata (e non lo è), non può ricondursi all'imputazione contestata di avere aiutato Cosa Nostra, per la ovvia considerazione che è vero proprio il contrario, in quanto le due organizzazioni criminali si sono affrontate in un conflitto sanguinario che ha prodotto numerosi morti in entrambe le fazioni in lotta "almeno fino a tutto il 1992" secondo quanto accertato dalla Corte di Assise di Agrigento nell'ambito del processo condotto su tali fatti delittuosi (pag.133 sent. 21.3.1996, contro Alletto Croce + 77).

E' incontroverso infatti che il progetto della "stidda" era, secondo quanto emerso nei processi e confermato da Benvenuto Croce Giuseppe, killer "stiddaro", sodale ed amico personale di Grassonelli Giuseppe, quello di annientare Cosa Nostra e conquistarne i territori imponendo la propria supremazia criminale.

Accusare dunque il Mannino di avere aiutato in quegli anni la "stidda" equivale a sostenere che l'imputato, piuttosto che

concorrere con l'associazione mafiosa Cosa Nostra come assume l'accusa e gli viene contestato, l'avrebbe invece danneggiata supportando e rafforzando i suoi nemici.

Non va invero sottaciuto che le ipotetiche condotte del Mannino in favore del Grassonelli, anteriormente al suo arresto avvenuto nel novembre 1992, sarebbero state compiute in un momento nel quale il conflitto tra le due consorterie criminali era in corso e conseguentemente non avrebbero potuto apportare in alcun modo un contributo agli scopi ed al rafforzamento di Cosa Nostra.

Quanto poi al momento iniziale di tali presunti rapporti giova richiamare le dichiarazioni del Siino riguardo all'attentato subito dal Mannino nella sua segreteria politica a Sciacca nel dicembre del 1990, atto criminoso che il collaborante apprese dal Grassonelli in carcere essere stato compiuto proprio da lui e dalla "stidda" allo scopo dichiarato di addebitarne la colpa a Cosa Nostra e convincere l'imputato ad avvicinarsi alla contrapposta organizzazione criminale.

Nell'atto di appello del P.M. (pag. 170) gli attentati vengono definiti "messaggi spediti all'imputato dal nuovo gruppo degli emergenti al fine di attirare la sua attenzione e di offrirgli i propri servizi criminosi ed elettorali, in cambio di benefici imprenditoriali" e si aggiunge che "il tentativo di <abboccamento> andò a buon fine" avendo tutti i collaboratori affermato che il clan facente capo al Grassonelli aveva il Mannino "nelle mani" o "vicino" ovvero ancora "a disposizione".

Ma ciò dimostra soprattutto che almeno fino alla data di quell'attentato (dicembre 1990) il Mannino non è stato "vicino" al Grassonelli con la conseguenza che le ritenute condotte di favore sarebbero state compiute dall'imputato tra il 1991 ed il novembre del 1992 (arresto del Grassonelli), dunque in piena guerra di mafia tra Cosa Nostra e "stidda".

Per superare la divergenza tra l'impostazione accusatoria dell'ausilio a Cosa Nostra ed il tema di prova in esame (pretese condotte di favore alla "stidda") il P.M. nel suo atto di appello ha ritenuto di valorizzare il fatto che il gruppo di Grassonelli proprio verso il 1992 avrebbe iniziato il suo percorso di omologazione con Cosa Nostra, indicando quale prova di tale assunto il colloquio tra il Grassonelli ed il Siino sull'attentato del dicembre 1990 avvenuto nel corso di un incontro in carcere che non si sarebbe svolto nei termini riferiti dal collaborante se la guerra tra le due consorterie criminali fosse stata ancora in corso (pag. 173 appello P.M.).

A tale rilievo è agevole tuttavia obiettare che l'incontro in carcere ed il correlato colloquio tra il Siino ed il Grassonelli deve essere collocato, all'esito delle indagini svolte sull'unico periodo di comune detenzione al carcere di Termini Imerese - luogo di svolgimento del colloquio indicato dal collaborante che ha altresì aggiunto di essere stato con Grassonelli in quel carcere solo per "20 giorni, un mese, un mese e mezzo"(pag. 224 esame 11.2.99) - non già nel 1992 come vorrebbe il P.M., bensì tra il 12 ed il 31 marzo 1994, quando la "pax mafiosa" era stata dunque da tempo ormai sancita (cfr. esame Mar. De Donno, udienza 6.5.99).

E se anche si volesse ritenere provata la "disponibilità" o "vicinanza" dell'imputato alla famiglia mafiosa capeggiata dal Grassonelli ed a quest'ultimo personalmente in forza delle dichiarazioni dei collaboranti, connotate da assoluta genericità, e dell'esame dei tabulati del cellulare in uso al Mannino (per essere da esso partite telefonate alla sua segreteria palermitana, ma quando questi tuttavia risultava fuori sede), non potrebbe che constatarsi comunque la carenza di ogni prova apprezzabile riguardo ad effettive controprestazioni dell'imputato al preteso appoggio elettorale fornito dagli "stiddari".

Non sono state infatti accertate condotte concrete di aggiudicazione di appalti a persone o imprese legate al sodalizio mafioso ovvero a Grassonelli Giuseppe.

Anche l'episodio raccontato da Benvenuto Croce Giuseppe riguardo al preteso avvicinamento del Mannino da parte di Grassonelli per fare "aggiustare" il processo a carico degli autori materiali dell'omicidio del Giudice Rosario Livatino non offre elementi utili di supporto alla tesi accusatoria ove soltanto si consideri che, a dire dello stesso collaborante, il Mannino avrebbe comunque manifestato, a colui che era stato incaricato di rappresentargli il problema, la propria indisponibilità.

A conferma dell'assoluta inconsistenza delle accuse formulate, deve poi evidenziarsi come il Croce Benvenuto, richiesto dalla difesa di chiarire se il Grassonelli che vantava di avere "nelle mani" il Mannino, gli avesse almeno confidato se e come l'imputato lo avesse agevolato e quali favori gli avesse fatto, ha dovuto infine riconoscere di non sapere alcunché perché nulla gli era mai stato riferito in concreto.

Anche il Siino peraltro, al Grassonelli che vantava la disponibilità del Mannino nei suoi confronti, aveva chiesto cosa l'imputato avesse fatto in suo favore, ma si era sentito rispondere dal suo interlocutore che aveva interessato l'uomo politico - ma non ha riferito come, quando e dove - per aiutare lui ed i componenti della sua famiglia (di sangue e mafiosa) "coinvolti in situazioni di processi, situazioni di assassini, omicidi e associazioni varie", ma di essersi sentito dire dal Mannino che "momentaneamente non si poteva fare un granché" (pag. 94, esame 11.2.99).

Il Siino ha altresì precisato che Grassonelli Giuseppe aveva nell'occasione aggiunto di sperare in "un interessamento di Mannino per l'aggiustamento di cose", suscitando nel

collaborante tutta la sua perplessità al riguardo ("... cosa di cui ero molto scettico").

Nella stessa direzione si collocano le indicazioni provenienti da Salemi Giuseppe il quale ha riferito di avere cercato senza esito di interessare l'imputato, tramite il già menzionato Lattuca Enzo, al fine di ottenere il dissequestro di una sua imbarcazione, questione peraltro di natura personale e svincolata da ogni collegamento con il sodalizio mafioso (per non essere il Salemi associato) facente capo ai Grassonelli.

Lo stesso Salemi ha peraltro chiarito di non potere escludere che il cognato Salemi Vincenzo, cui egli si era rivolto per risolvere il suo problema e che avrebbe dovuto parlare con il Mannino, dopo l'iniziale incontro con Lattuca Enzo, non abbia in realtà neppure contattato l'imputato essendosi limitato a lamentarne la pretesa indisponibilità.

Da Canino Leonardo e Salemi Pasquale non sono pervenute indicazioni riguardo a specifiche condotte di ausilio ai Grassonelli addebitabili al prevenuto per il quale essi si limitano a riferire, precludendo ogni possibile concreta verifica anche per averlo solo appreso da terzi, della sua "vicinanza" e "disponibilità".

Non occorre infine sviluppare considerazioni ulteriori, oltre a quanto già esaustivamente esposto nella sentenza appellata (pag. 420 e ss.), riguardo alla dichiarazione, manifestamente generica, di Benvenuto Croce Giuseppe secondo il quale l'imputato era utilizzato dal clan mafioso per ottenere appalti e finanziamenti, non avendo il predetto indicato alcun fatto concreto né per gli uni né per gli altri.

In conclusione non emerge all'esito dell'approfondita disamina delle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti escussi in giudizio, la prova di alcuna condotta compiuta dal Mannino in favore dei Grassonelli, tale da potere essere apprezzata e valutata nei

termini richiesti dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio a questa Corte."

Nessuna condotta in termini né di disponibilità o promesse, né in termini di azioni a favore di 'cosa nostra', risulta dunque attribuibile al Mannino in epoca antecedente e prossima al suo progetto omicidiario.

Va dunque rettificata l'affermazione del giudice di prime cure - tratta forse dall'ordinanza cautelare primigenia a carico del Mannino, ma non di certo dal compiuto esame del materiale istruttorio e della sentenza irrevocabile di assoluzione della Corte d'Appello di Palermo del 22 ottobre 2008 - secondo cui il politico avrebbe palesato rapporti di equivoca contiguità con 'cosa nostra' [*"...considerata la biografia politica del Mannino, rivelata dal compendio probatorio ben sintetizzato nell'ordinanza con cui il Gip di Palermo nel 1995 dispose nei suoi confronti la misura cautelare del carcere e nelle sentenze che nello stesso processo lo giudicarono sull'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa...."*].

All'esito della compiuta analisi degli atti d'indagine può con certezza concludersi che nessuna 'promessa tradita', nessuna collusione con 'cosa nostra', nessun fatto oggettivamente sussumibile sotto una mal celata contiguità mafiosa è stata dimostrata a carico del Mannino.

4.6 Le dichiarazioni di Pino Lipari

Chiudono il cerchio le dichiarazioni, nuove - non contenute nella sentenza a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. e che in quegli elementi di prova assunti al dibattimento trovano ulteriore riscontro - rese innanzi alla Corte di Appello da Lipari Giuseppe, il quale - già condannato per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. e uomo di fiducia di Riina e Provenzano, impegnato del settore delle infiltrazioni negli appalti pubblici di Cosa Nostra - sentito espressamente sui rapporti dei



cugini Salvo con Lima e Mannino, ha escluso che il Mannino fosse uno dei referenti politici di 'cosa nostra', essendo risaputo nell'ambiente mafioso come il Mannino non fosse avvicinabile, per il resto limitandosi a sottolineare i rapporti ufficiali da costui tenuti, in quanto all'epoca assessore regionale, con i cugini Salvo per via delle esattorie, dato, questo, già ampiamente sviscerato nella testé citata sentenza (pag. 11 e ss., verbale trascr. ud., innanzi a questa Corte, del 18.4.2018):

"[...] PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Prego, Presidente. Sì, certo. Facendo un passo indietro, quando le ho chiesto chi erano i referenti politici di Cosa Nostra nel periodo del Maxi, vuole ricordare chi erano? Se lei lo sa.

TESTIMONE LIPARI - L'ho detto, Lima, Ciancimino. Questo io sapevo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - I rapporti tra Lima e Cosa Nostra, Cosa Nostra, quando Lima ha rapporti con Cosa Nostra chi intende? Provenzano o Riina? ...

[...]

PROCURATORE GENERALE, FICI - Lei ha fatto riferimento, sia pure a contestazione, al fatto che Mannino era tra i referenti politici di Cosa Nostra?

TESTIMONE LIPARI - No, io questo non l'ho mai detto.

PRESIDENTE - No, non lo ha detto.

TESTIMONE LIPARI - No, non l'ho mai detto.

PRESIDENTE - Oggi no.

AVVOCATO BIANCHINI - Peraltro, scusi, Presidente, vorrei far notare al Procuratore Generale, finora siamo stati... Il riesame dovrebbe essere fatto sulle cose che emergono dalle domande della Difesa.

PRESIDENTE - Ha parlato prima di referenti politici, ma aveva indicato non il nome dell'odierno imputato.

AVVOCATO BIANCHINI - Se dobbiamo discutere dei Salvo possiamo tranquillamente compulsare le sentenze che sono in atti che fanno parte del processo...

PRESIDENTE - Va bene, va bene. Nell'ambito... Siccome aveva parlato di referenti politici, ma io non ricordo il nome...

TESTIMONE LIPARI - Quando si è parlato di Salvo.

PRESIDENTE - Non so se lo ha dichiarato in altri passaggi prima.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Quindi è questo il passaggio che abbiamo letto?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Pagina...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Pagina 99, dell'interrogatorio del 20 novembre 2002.

PROCURATORE GENERALE, FICI - È stato letto questo.

PRESIDENTE - Sì, non ora.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Era stato letto poc'anzi, quindi volevo che si approfondisse. Prego.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - "I cugini Salvo" - dice lei a domanda del dottore Lo Forte sui referenti politici, pagina 99 - "Trattenevano non solo rapporti con Lima, ma li tenevano con Ruffini, che era Ministro degli Esteri ultimamente a quei tempi o Ministro ...(Inc.)... non saprei indicare, con Mannino Calogero per via delle esattorie, perché credo che l'origine nasca da...".

TESTIMONE LIPARI - Era Assessore ai tempi.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Mi faccia finire. "Da quando il Mannino era Assessore, non so, agli Enti Locali, non so, per l'appalto che avevano avuto, con Nicolosi e via di seguito".

PRESIDENTE - Quindi è una contestazione di questa parte del verbale. Lo conferma?



TESTIMONE LIPARI - Lo confermo, perché era risaputo che l'onorevole Mannino non era avvicinabile, questo era risaputo in Cosa Nostra."

4.7 La storia politica dell'on. Mannino

Vale la pena, a questo punto, una breve ricostruzione, in sintesi, della storia politica del prevenuto.

Giova, invero, rammentare che nel 1976 il Mannino veniva eletto deputato nazionale tra le file della Democrazia Cristiana nel collegio Sicilia occidentale, rieletto nel 1979, 1983, 1987 e 1992. Nel 1979 veniva eletto Vice Presidente del Gruppo Parlamentare alla Camera dei deputati. Nel luglio 1980, durante il Governo Forlani, veniva nominato sottosegretario al Tesoro con il ministro Beniamino Andreatta. Nel luglio del 1981 entrava a far parte del Governo Spadolini I come Ministro della Marina Mercantile. Nel dicembre 1982, con il Governo Fanfani V, diveniva Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, rimanendo in carica fino al luglio del 1983. Quell'anno veniva nominato da De Mita commissario della DC siciliana. Nel 1987, durante il Governo Goria, tornava al governo come Ministro dei Trasporti. Nel marzo del 1988, con il Governo De Mita, veniva nominato ministro per l'Agricoltura: veniva confermato per il VI Governo Andreotti, ma nel luglio del 1990, insieme con Sergio Mattarella e ad altri ministri compagni di corrente, si dimetteva per dissenso nei confronti della Legge Mammì sull'emittenza televisiva. Tornava però al governo, insieme con Martinazzoli e Misasi, che pure si erano dimessi, nel febbraio del 1991, nel VII dicastero Andreotti, nel quale veniva nominato Ministro per gli Interventi Straordinari del Mezzogiorno.

Tanto premesso e tenuto conto degli esiti del processo per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p. a carico dell'imputato Mannino e delle ulteriori acquisizioni dinnanzi a questa Corte territoriale (dichiarazioni di Lipari Giuseppe) non può ritenersi



provato il presupposto da cui muove l'assunto accusatorio nell'odierno processo, ossia la sussistenza di un "patto" con 'cosa nostra' tradito dal Mannino, che avrebbe innescato la decisione di un attentato ai suoi danni. Piuttosto emerge con altrettanta - se non maggiore plausibilità - che la vendetta punitiva di Totò Riina nei confronti dei nemici istituzionali della mafia sia dovuta alla legislazione ed all'azione politica di contrasto alla mafia avviata nel 1991, insieme all'esito infausto del maxi processo, in relazione al quale non v'è in atti traccia alcuna di eventuali richieste al Mannino, né di eventuali promesse da parte di costui, per alterarne l'esito.

Tanto conduce, secondo *l'id quod plerumque accidit* ed in mancanza di prove ulteriori e diverse, a riconnettere la pianificazione dell'omicidio del Mannino non a punire un traditore - come sostenuto dai P.M. appellanti e dai P.G. - ma un uomo delle istituzioni che, alla pari di molti altri (come ad esempio, in quello stesso periodo, il ministro Martelli) aveva contribuito all'adozione di misure speciali e durissime contro la criminalità organizzata.

4.8 I timori di Calogero Mannino per la propria incolumità

Non apportano elementi idonei a suffragare l'ipotesi secondo cui il Mannino dovesse morire perché 'traditore'/amico di 'cosa nostra', neppure le fonti di prova che pacificamente attestano in quale evidente situazione di terrore si trovasse il politico negli anni 1991 - 1992, vittima consapevole di numerose minacce ed attentati, come partitamente descritti nel suesposto relativo paragrafo.

Ed invero, le fonti sui timori del Mannino sono rappresentate dalle dichiarazioni rese da Riccardo GUAZZELLI, figlio del maresciallo ucciso; dal Generale TAVORMINA; dagli allarmi lanciati dal Ministero dell'Interno del 12 e del 16 marzo 1992

(nella lista dei politici a rischio c'era anche l'indicazione della persona del Mannino); dalla nota ufficiale del Generale del R.O.S. Subranni, del 19 giugno 1992; dall'agenda acquisita agli atti del Dott. Bruno Contrada, allora appartenente al Reparto Operativo della Direzione del SISDE, in data del 25 giugno 1992 (le "minacce e pericolo in cui si trova", riferite al Mannino); dall'intervista dell'8 luglio 1992 (e dal documento redatto dal giornalista al computer, in pari data, acquisito agli atti) che il Padellaro pubblicò sull'Espresso il 26 luglio 1992 in ordine ai timori di diversi politici, rimasti tuttavia anonimi - Padellaro aveva parlato anche con Rino Nicolosi - e che soltanto nel febbraio 1995, quando Mannino verrà arrestato, sarà pubblicata integralmente, con i riferimenti alla fonte.

4.8.1 Le dichiarazioni di Riccardo Guazzelli

Nelle dichiarazioni rese a s.i.t. il 1 febbraio 1994 (Innanzi ai p.m. Principato e Teresi), il Guazzelli confermava le dichiarazioni rese nel dicembre del 1992 (non contenenti alcun elemento attinente alla posizione del Mannino), precisando di essere in grado di apportare nuovi elementi, circostanze di cui il teste già nel 1992 era a conoscenza e che tuttavia all'epoca non gli apparivano rilevanti in ordine all'omicidio del padre. Riferiva della diffidenza del padre verso il Procuratore della Repubblica di Agrigento Vaiola (che gli aveva consigliato di modificare un'informativa di reato a carico dell'On. Reina - di cui incidentalmente riferiva la vicinanza a Mannino - e dei suoi contatti con ambienti mafiosi); della disistima verso il Maresciallo Bellia Giuseppe, in servizio presso la sezione p.g. di Agrigento, uomo di fiducia del Vaiola e imparentato con i mafiosi Cammalleri (una volta il Mar. Guazzelli aveva sorpreso il Bellia a frugare nella sua scrivania).

Riferiva che uno stralcio delle dichiarazioni del 'pentito' Spatola riguardanti l'onorevole Mannino era stato contestualmente

trasMESSO alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca e che le relative indagini erano state gestite dal Procuratore di quella città, il Dott. Rosario Messina: *"A quelle indagini era seguita una richiesta di archiviazione, poi accolta, ed in relazione alla stessa mio padre diceva: "le carte del Mannino erano state messe a posto dal Messina"* (cfr. pag. 2, del verbale di s.i.t.).

Il teste sapeva anche che il padre, a seguito delle dichiarazioni di Spatola Rosario a carico del Mannino, si era recato a Catania per assumere a sommarie informazioni il sottufficiale dei carabinieri che prestava servizio a Siculiana all'epoca in cui era stato celebrato il matrimonio Caruana - Parisi, in ordine alla partecipazione del politico alle nozze in qualità di testimone. Il consuocero del Caruana, un esponente politico DC si era presentato al Guazzelli, alla sezione p.g. della Procura, alla fine del 1991, anche in presenza del maresciallo Mastrodomenico, dicendogli che la partecipazione del Mannino al matrimonio si giustificava col loro rapporto personale, nato dalla comune militanza nello stesso partito politico. Il figlio del maresciallo aveva, poi, ritrovato in un cassetto di casa del padre il relativo verbale di s.i.t., unito a ritagli di giornali concernenti quella vicenda.

Il padre gli aveva detto che era convinto che il Mannino fosse il testimone da parte dei Caruana e non dei Parisi.

Il padre conosceva personalmente il Mannino, perché dopo l'entrata in politica del dichiarante medesimo, Guazzelli Riccardo, nelle fila della DC, lo accompagnava spesso ai comizi locali del Mannino. Il padre aveva incontrato, poi, il Mannino al funerale del Procuratore di Sciacca, Messina. Il politico aveva invitato il maresciallo, in quella occasione, nella sua segreteria locale per parlare; il figlio non aveva partecipato alla conversazione, attendendo fuori il padre.



Tra la fine del '91 e l'inizio del '92 il Mannino aveva chiesto un incontro al Maresciallo presso la segreteria di Palermo. In quell'occasione il Mannino aveva riferito al Guazzelli che aveva ricevuto delle minacce di morte (una corona di fiori fattagli trovare fuori dell'abitazione di Palermo) e, sfogandosi, gli aveva detto: *"O uccidono me, o uccidono Lima"*.

Riccardo Guazzelli dichiarava, ancora, spontaneamente di avere saputo quindici giorni prima della sua audizione, da un agente del SISDE, Sghembri Salvo, che il padre aveva avuto un incontro con Bruno Contrada nei primi mesi del 1992, volto a programmare modalità e tempi della cooptazione del Guazzelli nei servizi segreti con impiego afferente alle province di Trapani ed Agrigento (peraltro già nel dicembre del 1991, erano venuti degli uomini da Roma a casa del Maresciallo per fargli la medesima offerta). Il Maresciallo aveva in animo di accettare tale proposta, anche perché a maggio del 1992 doveva andare in pensione e proprio per quel periodo era previsto il suo ingresso formale nei servizi segreti. Il Maresciallo non aveva tuttavia preso una decisione definitiva perché aveva ricevuto offerte anche dalla DIA, nella persona del Generale Tavormina, che spesso lo aveva cercato telefonicamente.

Il verbale acquisito in atti risulta, dopo tali dichiarazioni, omissato fino alla fine.

Riccardo Guazzelli rendeva ulteriori dichiarazioni all'udienza del 5.2.1998, nel processo a carico di Calogero Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. (Faldone 2, atti trasmessi al Gup in data 24.10.2012).

In quella sede, sentito nel contraddittorio delle parti, affermava che il padre era stato considerato il principale ispiratore del primo grande maxi processo alla mafia agrigentina che si era tenuto a Villasetta negli anni '80, in quanto grande esperto e grande conoscitore del fenomeno (aveva lavorato, con



Russo, Dalla Chiesa, Subranni, coadiuvandoli in grosse operazioni antimafia). Proprio in ragione della sua grande competenza ed esperienza gli era stato chiesto di entrare, a fine carriera (dicembre 1991), nei servizi segreti, ma già da prima il padre collaborava col Sisd.

Il padre aveva continuato durante tutta la sua carriera a mantenere i contatti con il maresciallo Scibilia ed il Generale Subranni, verso cui nutriva uno speciale affetto.

Quando si era recato a Roma per ragioni investigative, poco prima di essere ucciso, si era sentito col Subranni per telefono ed alla domanda del P.M. (*"Le risulta che suo padre quando andava a Roma per ragioni di lavoro o per altro non so...era solito telefonare al Subranni e che Subranni gli mettesse a disposizione una macchina per i suoi spostamenti?"*) rispondeva di avere capito da una conversazione telefonica svoltasi in sua presenza che in quella specifica occasione il Subranni gli aveva promesso che gli avrebbe messo a disposizione una macchina all'aeroporto (pag. 50: *"Si è verificato perché mi ricordo benissimo che mio padre fece una telefonata, davan...ero presente io e il generale gli disse: "Guarda ti mando..." penso, ho capito così dal dialogo come si è svolto per telefono ho capito che il generale gli disse: "ti mando una macchina a prendere all'aeroporto..."*).

L'ultima indagine svolta dal padre era inerente all'omicidio Saetta.

Il padre non stimava l'allora Procuratore Vaiola, ritenuto poco competente, inadatto a ricoprire *"un ruolo così delicato"* (pag. 53). Il maresciallo Guazzelli aveva redatto, a seguito delle dichiarazioni rese da Spatola Rosario, un rapporto molto pesante sull'onorevole Reina del PSI, che era stato accolto male dal Procuratore, ragion per cui il rapporto era stato *"aggiustato"* dallo stesso Maresciallo Guazzelli. Le indagini a carico del

Mannino, scaturite dalle medesime dichiarazioni di Spatola, erano state trattate per competenza dalla Procura di Sciacca.

Dopo la morte del Messina, il padre gli aveva detto che il Procuratore di Sciacca a proposito delle accuse dello Spatola, *"aveva messo le carte apposto"* al Mannino, ma che secondo lui (Mar. Guazzelli) non c'era assolutamente niente da mettere a posto, perché le dichiarazioni di Spatola gli sembravano un po' campate in aria (pag. 65).

A questo punto al Guazzelli veniva contestato quanto dichiarato nelle sommarie informazioni del 1 febbraio 1994, laddove si era solo limitato a riferire del fatto che il padre avesse detto che, con riferimento al Mannino, erano state aggiustate le carte ma non della sua opinione sulla fondatezza o meno delle accuse mossegli dallo Spatola.

A tale contestazione Riccardo Guazzelli rispondeva che le dichiarazioni dello Spatola riguardavano la partecipazione del Mannino al famoso matrimonio Parisi - Caruana, avvenuto a Siculiana, dunque in territorio posto sotto la giurisdizione di Agrigento e che in quella veste il padre aveva svolto indagini su delega della Procura di Sciacca alla p.g. di Agrigento (pag. 69). Il padre, dopo avere esperito quelle indagini e proprio a seguito delle spontanee dichiarazioni del Parisi, aveva cambiato idea, convincendosi che il Mannino era stato testimone di nozze dalla parte del Parisi e non del Caruana (pag. 70 - 71).

A seguito di ulteriore contestazione delle dichiarazioni rese in data 1.2.1994, in cui il teste risultava avere affermato l'esatto contrario (e cioè che il padre riteneva di contro che il Mannino avesse partecipato a quelle nozze quale testimone dalla parte del Caruana), il Guazzelli smentiva quelle prime dichiarazioni del 1.2.1994 e confermava quelle rese innanzi al Tribunale il 5.2.1998 (pag. 71 - 76), spiegando tale discrasia verosimilmente col fatto che il padre, sentendo il Parisi, aveva cambiato idea

("allora può darsi che ricordo male, ecco può darsi che ricordo male...ne nel senso che, successivamente alla testimonianza di Parisi, mio padre si sia fatto una convinzione diversa da quella che poteva avere in un primo momento. Cioè voglio dire, in un primo momento o ...lui avrà avuto la convinzione che il Mannino possa essere anche stato il testimone di nozze del Caruana, al ché a seguito di questa testimonianza del Parisi...").

Il padre conosceva personalmente il Mannino: il teste lo sapeva perché, a seguito delle dichiarazioni dello Spatola, era stato contattato personalmente dal politico e fra i due vi erano stati alcuni incontri (*"due, o tre, o quattro..."*, pag. 79 - 80).

Certamente i due si erano incontrati al funerale del procuratore Messina (ottobre 1991) e, dopo, avevano avuto un colloquio nella segreteria dell'On. Mannino a Sciacca.

Il figlio aveva accompagnato il padre ma era rimasto fuori. In quell'occasione il Mannino aveva confidato al padre i suoi timori per certi segnali intimidatori (pag. 81): qualche anno prima era stata incendiata la segreteria di Sciacca e poi gli era stata fatta recapitare una corona funebre a casa.

Non ricordava se il Mannino avesse chiesto al padre un incontro, tra la fine del '91 e l'inizio del '92, alla segreteria di Palermo, ma non lo escludeva (pag. 81); né ricordava se il colloquio sulle minacce subite fosse avvenuto alla segreteria politica di Palermo, o già prima, dopo il funerale del Messina, alla segreteria di Sciacca, come riferito poc'anzi.

Poi, indotto suggestivamente dal P.M. sull'epoca del secondo colloquio (*"che siamo all'inizio del '92, vero?"*, domanda del P.M. a pag. 82 della trascrizione) riferiva che il padre era stato convocato dal Mannino all'inizio del '92 (pag. 82 - 83) e che in quell'occasione l'onorevole aveva detto al padre: *'O ammazzano me, o ammazzano Lima'*, quale reazione, aveva inteso il padre, alla conferma della sentenza del primo maxi processo (pag. 83).

Riccardo Guazzelli ricordava che tale frase dovesse essere stata pronunciata in un momento successivo all'incontro di Sciacca.

Riferiva, poi, dell'incontro, al funerale del padre, tra il Generale Subranni e l'Ing. Vetrano e del fatto che costoro parlassero della circostanza che Angelo Siino si fosse recato a casa del Guazzelli ma che ne fosse stato cacciato via in malo modo, fino a farlo vomitare (pag. 97 - 98).

Su domanda della difesa, il teste dichiarava che il padre una volta si era certamente recato a Palermo alla segreteria Mannino in compagnia dell'Ing. Vetrano, ma non era in grado di riferire se fosse stata in quella o in altra diversa occasione che il Mannino gli avesse confidato il suo timore ("*o ammazzano me, o ammazzano Lima*":pag. 99 - 100).

Riccardo Guazzelli nulla sapeva dei rapporti tra il Procuratore Vaiola ed il Mannino (pag. 101), né di un sostegno dato dal Mannino al Vaiola per ottenere la sua carica direttiva.

Su domanda dell'Avv. Volo, Riccardo Guazzelli dichiarava che il padre non reputava affatto il pentito Spatola affidabile (pag. 102). Il padre non riteneva il Mannino colluso con la mafia, anche se non escludeva che all'inizio della sua carriera costui fosse stato avvicinato da mafiosi (pag. 103 - 104).

Riccardo Guazzelli veniva altresì sentito in sede d'esame all'udienza del 18.5.2012, nel corso del processo cd. 'Mori - Obinu', ove riferiva ulteriormente delle confidenze fatte dal Mannino al padre circa i timori per la propria incolumità:

"DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - *Ma io so di un altro incontro, che fra l'altro mi è rimasto nella memoria perché mi colpì, perché mio padre me la racconto questa cosa dopo l'omicidio di LIMA, quindi mi è rimasto nel tempo impresso nella memoria.*

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - *Sì.*

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - E..... ricordo che eravamo a casa, stavamo parlando, per inciso devo dire che mio padre fu molto colpito dall'omicidio LIMA, casualmente quel giorno si trovava a Palermo, e quando ritorno a casa lo vidi che era un poco turbato, e così..... Quindi qualche giorno dopo questo omicidio stavamo parlando del clima elettorale pesante che si era sviluppato, che..... conseguentemente sta cosa, e così parlando mi disse che in quei giorni si era incontrato con l'Onorevole MANNINO, a seguito mi disse di alcuni..... di un atto intimidatorio che aveva subito una sua segreteria, non so se la segreteria politica o un comitato elettorale, che insomma si erano messi a parlare. E che nel corso di questo colloquio insomma forse, suppongo io, presumo, non ho notizie certe in tal senso, suppongo a seguito delle cose che ebbe a dire mio padre, MANNINO ebbe a esclamare una frase che di recente ho anche riletto sui giornali, nel senso "hanno ammazzato LIMA, potrebbero ammazzare pure me", cioè nel senso che quasi il MANNINO a seguito diciamo della cose che vennero fuori da questo discorso abbia percepito che poteva essere anche lui oggetto di minaccia...".

A pag. 39 dell'esame gli veniva contestato quanto riferito nel '98, nel processo a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.:

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: -Allora..... "tra la fine del 91 e l'inizio del 92 il MANNINO chiese un incontro a mio padre nella sua segreteria di Palermo", questo lei lo riferisce intanto al pubblico ministero il 1 febbraio del 1994, quindi con molta più vicinanza rispetto ai fatti che sta riferendo.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - "Io non andai, ma fu mio padre poi a riferirmi il contenuto dell'incontro, avvertendomi che si trattava di una cosa molto riservata della

quale voleva che io parlassi con nessuno, in particolare mio padre mi riferì che in quella occasione il MANNINO gli disse di avere ricevuto delle minacce di morte, e che gli avevano fatto trovare una corona di fiori dinanzi alla sua abitazione a Palermo, insistente, per quello che so, vicino a Villa Sperlinga. In quella occasione il MANNINO disse a mio padre o uccidono me o uccidono LIMA. Tra la fine", quindi lei dice tra la fine del 91 e l'inizio del 92 parla di un incontro era molto riservato presso l'abitazione, parla di un episodio relativo ad una minaccia relativa al ritrovamento di una corona di fiori dinanzi all'abitazione di Palermo, e chiaramente dice che....."

[...]

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - No, no, intanto parliamo di questo, poi se ci sono state altre cose, altri commenti di suo padre li diremo dopo, parliamo di questo..... di questa cosa che suo padre le dice, incontro riservato a Palermo, in occasione del..... di un episodio minaccioso, e con la frase che lei ha ripetuto più volte, anche sotto impegno dibattimentale.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Detta da suo padre, lei ha detto non avere mai dimenticato, mio padre mi disse che MANNINO gli aveva detto o uccidono me o uccidono LIMA, è vero questo?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì.

[...]

Poi, Riccardo Guazzelli riferiva che l'Ing. Vetrano ed il Generale Subranni, al funerale del padre avevano parlato dell'inchiesta 'Mafia - Appalti' e del fatto che Angelo Siino si fosse presentato a casa del Guazzelli, prima di essere arrestato:

"DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì, assolutamente, stavano commentando la circostanza, perché in quel periodo mio padre attraverso la struttura..... stava collaborando con la



struttura del ROS nella famosa inchiesta mafia - appalti, e stavano commentando la circostanza che qualche tempo prima del suo arresto era venuto a casa mia il..... uno dei soggetti diciamo più importanti in quella inchiesta, che era Angelo SIINO, e che mio padre di fronte..... una volta che lui venne a casa nostra lo cacciò via in maniera così diciamo ferma e brusca, che lui addirittura ebbe a sentirsi male, si vomitò tutto e cose.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - *E di queste cose quindi ne parlavano SUBRANNI e VETRANO?*

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - *Si, si.*

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - *E scusi questo VETRANO..... cioè ne parlava VETRANO a SUBRANNI e SUBRANNI ebbe...".*

Quindi il teste confermava quanto dichiarato nel 1994 sulla cooptazione nei servizi segreti del padre:

"PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - *Il 1 febbraio del 94, spontaneamente, non su domanda dei pubblici ministeri, che immagino non avessero elementi per fare domande del genere, "ho saputo circa quindici giorni fa da tale SCEMBRI Salvo, agente del SISDE di Agrigento, che mio padre aveva avuto nei primi mesi del 92 un incontro con il dottore Bruno CONTRADA, volto a programmare modalità e tempi della cooptazione di padre nei servizi segreti, ed in particolare nel SISDE, per la verità già nel dicembre del 91, comunque intorno a quella data erano venuti da Roma a casa mia due funzionari del servizio per proporgli la medesima offerta eccetera eccetera. Mio padre aveva in animo di accettare la proposta. Poi la decisione definitiva non era stata comunque ancora presa in quanto aveva ricevuto offerte anche dalla DIA nella persona del Generale TAORMINA, che spesso lo aveva cercato telefonicamente".*

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Non ricordo....completamente non ricordo questo episodio, però non ho dubbi, cioè non ho motivo.....

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Non ha motivo di ritenere, questo ormai diciamo è una frasetta abbastanza..... che lei ripete spesso....".

Di Salvo Lima, Riccardo Guazzelli riferiva che il padre aveva parlato due volte col Mannino, prima e dopo l'uccisione (così adducendo una novità assoluta alle sue dichiarazioni):

"PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Senta torniamo a quello che diciamo è un po' l'aspetto che interessa di più nella testimonianza in questo processo, suo padre dice che MANNINO gli dice in quella occasione, a Palermo nell'incontro riservato, "o ammazzano me o ammazzano LIMA", suo padre di questa preoccupazione espressa in maniera talmente pressante da MANNINO, ne parlò con qualcuno?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Devo dire che poi ci fu un ulteriore incontro a stu punto, perché io ricordo anche un incontro successivo alla morte di LIMA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - E allora lo riferisca.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Quello che ho riferito nella.....

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - No, lo riferisca adesso, poi ci fu un altro.....un ulteriore incontro.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO : - Un ulteriore incontro, che fu successivo alla morte di LIMA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Dove?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO : - Questo non lo so, e che mio padre mi riferì nell'immediatezza, dopo la morte di LIMA, e mi disse che avevano parlato insomma. Io lo appresi perché parlavano della compagna elettorale, ribadisco, con mio padre,

del clima pesante, e mi disse che in quei giorni aveva incontrato MANNINO per una ulteriore, a stu punto un ulteriore atto intimidatorio, non lo so se ce ne è stato un altro, e che a seguito di questa cosa forse si era sostanzialmente..... MANNINO infatti era, LIMA ma a stu punto potrei essere oggetto di attacco io.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Questo è un altro episodio ancora.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Si.

PRESIDENTE: - Successivo all'omicidio LIMA.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Si, successivo all'omicidio LIMA.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Suo padre già le aveva riferito dell'incontro quello con cui aveva detto "o ammazzano me o ammazzano LIMA".

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Si.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Va bene. Le avevo chiesto, non se mi ha dato la risposta, no.....

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Su che cosa?

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO: - Di questi..... a questo punto incontri, prima dell'omicidio LIMA MANNINO dice "o ammazzano me o ammazzano LIMA", dopo l'omicidio LIMA dice a quel punto potrei essere io, suo padre ne abbia riferito diciamo ufficialmente, superiormente con relazioni di servizio, con note?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Non lo so....".

Infine, il teste riferiva delle indagini sulle dichiarazioni del collaborante Spatola:

"AVVOCATO MILIO: - E allora io le devo ricordare solo che lei sentito in dibattimento, processo MANNINO, il 5 febbraio 98, a pagina 64, dice: "allora le dichiarazioni di SPATOLA riguardavano anche il famoso matrimonio PARISI - CARUANA eccetera eccetera".

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Non ho motivo di per non confermare.

AVVOCATO MILIO : - Sì, la ringrazio, era solo per sapere se avevo ben capito. Lei ricorda chi si occupava di questa tranche di indagini scaturite dalla dichiarazioni di SPATOLA alla Procura di Sciacca.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - No..... dal punto di vista investigativo lei sta parlando.

AVVOCATO MILIO: - No, dal punto di vista della Procura, dell'Autorità Giudiziaria, del pubblico ministero.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - No, il procuratore era MESSANA allora, non so se c'era un P.M. addetto specificatamente a questa attività.

AVVOCATO MILIO: - Sì, perché..... un attimo, lei ha dichiarato, sentito il 1 febbraio del 94 dal pubblico ministero, un altro stralcio, c'è tutta una precedente dichiarazione che parla di queste confidenze di SPATOLA al procuratore BORSELLINO, poi si dice: "un altro stralcio di quelle dichiarazioni riguardanti l'Onorevole MANNINO era stato contestualmente trasmesso alla Procura di Sciacca, e le relative indagini, per quanto dettomi da mio padre, erano state gestite dall'allora procuratore di quella città, dottore Rosario MESSANA".

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Allora li gestiva direttamente lui.

AVVOCATO MILIO: - A quanto si evince da questo sì.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Non ho motivo per non confermare.

AVVOCATO MILIO: - Ricorda come si conclusero quelle indagini?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì, si conclusero, se non ricordo male, con l'archiviazione.

AVVOCATO MILIO: - Quindi..... si conclusero, lei ha detto si conclusero con l'archiviazione, lei ricorda come suo padre commentò quella richiesta di archiviazione avanzata dal procuratore MESSANA?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Come se fosse diciamo una cosa coerente con i fatti che erano emersi.

AVVOCATO MILIO: - Beh, ricorda il giorno 1 febbraio del 94 lei ha dichiarato: "a quelle indagini era seguita una richiesta di archiviazione, poi accolta, e di relazione alla stessa mio padre diceva", virgolette, "le carte del MANNINO erano state messe a posto dal MESSANA".

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Non mi ricordo sta cosa sinceramente.

AVVOCATO MILIO: - Va bene. Dunque questa richiesta di archiviazione fatta dal dottore MESSANA che esito ebbe?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO : - Non me lo ricordo.

AVVOCATO MILIO: - Ricorda, un ultima domanda, se nel provvedimento di archiviazione del dottore Lorenzo MATASSA, all'epoca a Sciacca, il giudice, il GIP sollecitasse anche i pubblici ministeri competenti per territorio a valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità per calunnia ai danni a carico dello SPATOLA, non lo ricorda.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - No.

PRESIDENTE: - Non lo ricorda, no, lo deve dire al microfono, se fa così non.....

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - No, assolutamente, non ricordo questa circostanza.

AVVOCATO MILIO: - Grazie...."

Nella parte finale dell'esame, il Presidente chiedeva al Guazzelli conferma delle precedenti dichiarazioni:

"PRESIDENTE: - Lei ha ripetutamente detto che non ha motivo di non confermare.

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Sì.

PRESIDENTE: - Questo significa che lo conferma, considerando che in questo momento non lo ricorda, però dobbiamo considerarla questa un affermativo, una conferma di quello che le è stato letto?

DICH. GUAZZELLI RICCARDO: - Certo.."

Tanto premesso in fatto, l'unico dato certo derivante dalle dichiarazioni rese da Riccardo Guazzelli - *de relato*, a distanza di molti anni dai fatti, denotate da imprecisioni e contraddizioni oltre che su fatti, addirittura sulle opinioni del padre, nonché da incostanza - è che il Mannino, una volta incidentalmente, un'altra presso la segreteria di Palermo (non è dato sapere, giacché il teste è stato incostante e contraddittorio nelle versioni rese, se, in quali e quante altre occasioni) ebbe e riferire al padre i timori per la propria incolumità, certamente dopo la consegna dei mazzi di fiori funebri fuori della sua abitazione di Palermo, episodio come già visto collocabile tra il mese di luglio e quello di agosto del 1991.

Non sono, invero, sottovalutabili le criticità delle dichiarazioni rese dal teste ed evidenziate nella memoria difensiva al Gup (da pag. 36 e ss.). Al verbale di sommarie informazioni del giorno 1 febbraio 1994 (reso nell'ambito delle indagini preliminari relative al procedimento per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'on. Mannino), i P.M. impugnanti ed i P.G. annettono, invero, particolare valore probatorio in ragione dell'epoca prossima ai fatti in cui venne reso e, quindi, alla sua maggiore genuinità.

Come già visto, in esso la persona informata sui fatti ha riferito di due incontri fra il padre Giuliano Guazzelli e l'on. Mannino.

Il primo di questi si sarebbe verificato in occasione del funerale del Procuratore della Repubblica di Sciacca, dott. Rosario

Messana (autunno del 1991). In questa circostanza il Mannino avrebbe invitato il maresciallo Guazzelli a seguirlo nella sua segreteria di Sciacca, invito cui quest'ultimo aveva aderito. Il teste ha, però, anche riferito di avere accompagnato il padre ma di non avere partecipato all'incontro; di non essere, inoltre, stato informato dell'oggetto dello stesso e, quindi, di non sapere dare alcuna più precisa indicazione al riguardo.

Il secondo incontro fra il Mannino ed il maresciallo Guazzelli viene collocato tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, sarebbe stato sollecitato da Mannino e si sarebbe svolto a Palermo (presso la segreteria dell'uomo politico). Riccardo Guazzelli ha riferito di non avere partecipato neanche all'incontro in questione, ma di essere stato riservatamente informato al riguardo dal genitore, il quale gli aveva confidato che, durante la conversazione, l'on. Mannino gli aveva detto di avere ricevuto minacce di morte (ritrovamento di una corona di fiori presso l'abitazione) e di avergli detto, in quel contesto: *"o uccidono me o uccidono Lima"*.

I P.M. appellanti nel corso della requisitoria del giudizio abbreviato hanno enfatizzato la *"impressionante"* analogia del dilemma che Mannino avrebbe esposto al maresciallo Guazzelli con *"l'alternativa secca, o Mannino o Lima"* che *"in quel momento, magari proprio in quei giorni si ponevano Brusca e Siino* (requisitoria del P.M. nel corso del giudizio abbreviato, udienza del giorno 8 ottobre 2014, pag. 39 delle trascrizioni). Come a significare che il messaggio mafioso era giunto, con tempismo totale, in maniera diretta e senza possibilità di fraintendimento, al destinatario, instaurando una completa affinità anche nella causale dell'omicidio da deliberare (*"l'omicidio, l'attentato nei confronti di Mannino sarebbe stato come è stato l'omicidio Lima"*, requisitoria del P.M., verbale cit., pag. 41).

Va, intanto, a tale proposito precisato che, ammessa e non concessa la dimostrazione del menzionato "gioco della torre" (non risultando, come già detto in precedenza, né acquisite agli atti del giudizio abbreviato, né affatto riscontrate dal Brusca le dichiarazioni - riportate nel corpo della sentenza di primo grado relativa all'omicidio Lima - del Siino relativamente al dialogo che sarebbe intercorso con Giovanni Brusca sulla scelta di chi eliminare, se Lima o Mannino), tale discussione fra il Brusca ed il Siino non avrebbe potuto intercorrere se non prima dell'arresto del Siino (nel luglio 1991) e, dunque, si collocherebbe temporalmente non alla fine del 1991 ma nella prima metà di quell'anno.

Non può, dunque, che ritenersi corretta e pertinente l'osservazione difensiva, secondo cui: *"nessuna "agghiacciante" connessione potrebbe, comunque, instaurarsi fra i fatti descritti dal P.M. meno che meno una presunta analogia causale che, per potere essere ipotizzata, dovrebbe, appunto, ricondursi ad un identico momento genetico (ovvero l'uccisione dell'uno o dell'altro politico come presunta punizione per il tradimento dei desiderata dell'associazione circa l'aggiustamento del cd. maxi processo, circostanza da escludere per il fatto che la discussione fra Brusca e Siino sarebbe avvenuta in epoca decisamente anteriore alla conclusione del medesimo maxi processo)"*.

Ancora, nel dibattimento relativo al procedimento per l'accusa di concorso esterno a carico dell'on. Mannino (udienza del 5 febbraio 1998), il Guazzelli ha confermato l'esistenza di incontri fra il padre e l'on. Mannino, aggiungendo, però, di non saperne indicare il numero laddove, nel precedente verbale di sommarie informazioni, aveva parlato di soli due incontri. Ha, comunque, richiamato i due episodi già indicati nella precedente audizione in fase di indagine, seppure con le significative imprecisioni sopra richiamate.

In particolare, con riguardo all'incontro fra il maresciallo Guazzelli e l'on. Mannino in occasione del funerale del Procuratore Messina, il teste, dopo avere riferito di non avere partecipato al colloquio, ha dubitativamente affermato di non ricordare se il padre gli riferì, in quella circostanza, di una preoccupazione di Mannino collegata ad alcuni atti intimidatori rivolti alla sua persona (al proposito Guazzelli ha ricordato di un incendio alla segreteria di Sciacca verificatosi circa un anno prima e del recapito del mazzo di fiori presso l'abitazione palermitana di Mannino).

Solo a seguito di una domanda contenente l'indicazione del luogo e della data del secondo incontro (*"Allora, andiamo per ordine. Lei ricorda che suo padre gli abbia riferito che Mannino gli abbia chiesto, tra la fine del '91 e l'inizio dei '92, un incontro nella sua segreteria di Palermo?"*, verbale cit., pag. 77), il Guazzelli ha faticosamente riagganciato l'intera vicenda (conversazione sulle minacce, in particolare recapito di un mazzo di fiori presso l'abitazione) ad un incontro fra il padre e Mannino che il P.M. stesso durante l'esame ha collocato presso la segreteria politica di quest'ultimo a Palermo (a fronte di un ricordo del Guazzelli che ha continuato ad affermare che ricordava l'oggetto dell'incontro ma non il luogo di sua verificaione, pag. 77 verb. cit.). A domanda del P.M., se ricordasse frasi particolari pronunciate da Mannino in quella circostanza, quindi, il teste ha ribadito l'espressione già citata in precedenza *"O ammazzano me o ammazzano Lima"*. Ed ha aggiunto, infine, che la frase in questione sicuramente non era stata pronunciata nel corso dell'incontro avvenuto a Sciacca, ma nel *"periodo che abbiamo detto: fine '92 primi. . . e . . . fine '91 primi dei '92"*, verb. cit. pag. 79).

Infine, il teste sentito nell'ambito del dibattimento relativo al processo a carico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Mario

Mori e Mauro Obinu, ha di nuovo parlato di un primo incontro (l'unico cui il teste aveva visivamente assistito) fra il Mannino ed il padre in occasione del funerale del Procuratore Messina.

All'esito della cerimonia vi era stato un colloquio fra i due presso la segreteria politica di Mannino a Sciacca cui il teste non aveva partecipato e di cui non conosceva affatto il contenuto.

A richiesta, quindi, del P.M. di sapere se il padre avesse incontrato il Mannino, invece, a Palermo, presso l'abitazione privata di quest'ultimo, tra la fine del '91 ed il '92, il Guazzelli ha affermato senza tentennamenti di ricordare distintamente un tale incontro: "*mi è rimasto nella memoria perché mi colpì, perché mio padre me la raccontò questa cosa dopo l'omicidio di Lima, quindi mi è rimasto nel tempo impresso nella memoria*": verb. udienza del 18 maggio 2012, pag. 38), aggiungendo spontaneamente che, qualche giorno dopo l'assassinio dell'on. Lima, discutendo del pesante clima politico che si era creato, il padre gli aveva riferito di avere incontrato l'on. Mannino e che, in quella occasione, il Mannino aveva pronunciato una frase (dal teste anche rifletta sui giornali in epoca coeva all'esame) di questo tenore: "*hanno ammazzato Lima, potrebbero ammazzare pure me*".

Il P.M., a questo punto, ha contestato al testimone le precedenti dichiarazioni, di cui si è visto il contenuto, ammonendo severamente il Guazzelli sul vincolo del giuramento prestato. Il teste ha, quindi, aderito alla contestazione rivoltagli affermando, più volte, di "*non avere motivo di non confermare*" la precedente versione.

Di fronte ad ulteriori domande sul tema da parte dell'Ufficio di Procura, il Guazzelli ha affermato di ricordare "*a stu punto*" (verb. cit. pag. 51) dell'esistenza di un ulteriore incontro fra Mannino ed il padre, dopo la morte dell'on. Lima, di cui non sapeva il luogo di verificaione e che avrebbe avuto origine per

"una ulteriore, a stu' punto un ulteriore atto intimidatorio", che il Mannino avrebbe subito.

Gli Incontri fra il Mannino ed il maresciallo Guazzelli, in conclusione, stando all'ultima deposizione del teste Riccardo Guazzelli, sarebbero stati almeno tre, in occasione del funerale del Procuratore Messina, prima e dopo l'assassinio dell'on. Lima.

Come evidenziato anche dalla difesa, la testimonianza di Riccardo Guazzelli è funzionale ad introdurre il ragionamento sviluppato dall'Ufficio del P.M., secondo cui, sulla base del dichiarato di quest'ultimo teste, vi sarebbe la prova che l'on. Mannino, in epoca successiva alla conclusione del cd. maxi processo, avrebbe convocato il maresciallo Guazzelli a Palermo confidandogli i propri timori per la sua incolumità personale (*"...o uccidono me o uccidono Lima"*). La convocazione del maresciallo Guazzelli, inoltre, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe dato il via all'indagine "riservata" sollecitata da Mannino ai Carabinieri.

L'assimilazione totale dei progettati omicidi di Lima e di Mannino, nelle parole dal prevenuto riferite al maresciallo Guazzelli e da costui al figlio (*"o uccidono me o uccidono Lima"*, poi divenute anche *"hanno ucciso Lima, ora uccideranno anche me"*) rappresenterebbe, ad avviso anche dei Sostituti Procuratori Generali, la confessione stragiudiziale da parte del Mannino (che, tuttavia, ha sempre negato di avere fatto tale affermazione) che quei progetti omicidiari avessero la medesima causa (l'eliminazione dei politici che avevano tradito 'cosa nostra') (cfr. pag. 25 - 28, verbale ud. 25.2.2019).

Tale tesi si fonda, tuttavia su una mera ipotesi non suffragata da alcuna prova.

Ed infatti, al dato certo che dal processo per concorso esterno in associazione mafiosa nessuna delle condotte contestate al Mannino è risultata provata in fatto e, dunque, che nessuna

promessa (mantenuta o meno) risulta aver assunto il Mannino nei confronti di 'cosa nostra', deve aggiungersi che solo all'esito del complesso dibattimento conclusosi in primo grado con la sentenza resa in data 15 luglio 1998 e, dunque, sei anni dopo l'omicidio, la Corte d'Assise di Palermo ebbe modo di appurare la matrice mafiosa dell'assassinio di Salvo Lima - allora noto parlamentare europeo della DC e uomo di fiducia di Andreotti - e la contiguità di quest'ultimo a 'cosa nostra'. Per di più, come affermato nella sentenza della Cassazione che ha parzialmente annullato con rinvio la relativa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo sull'omicidio Lima, non è neppure certo che alle aspettative della mafia di aggiustamento del maxi processo corrispondesse una, per così dire, effettiva ed integra 'catena' di uomini dello Stato pronti a corrispondervi [cfr. uno stralcio della sentenza della Cassazione del 27.4.2001:

" 2.4 - Causale del delitto e strategia di Cosa Nostra

Se l'attribuzione di valenza alla consecuzione degli avvenimenti, in cui il delitto s'inquadra, sulla scorta di un criterio di azione - reazione, Stato - mafia, prima che insuperata dai ricorsi, è incensurabile, talune implicazioni trattene sono pure illazioni.

Come sostenuto nei ricorsi, non è fornito riscontro di nessun genere al fatto che la catena che, da Brusca tramite i Salvo e Lima, avrebbe dovuto portare ad Andreotti i messaggi di Riina circa il maxi - uno, sia reale ed integra, vieppiù che la sentenza rammenta che nel contempo Brusca (cfr. Siino) minacciava di uccidere Lima, e soprattutto che la consecuzione degli avvenimenti contraddice le sostenute aspettative di Riina.

Era stato difatti il governo di Andreotti, ministro della giustizia Martelli, ad emanare i provvedimenti antimafia menzionati in sentenza, prima della decisione sul maxi - uno.

E' anche fondata la censura che l'apprezzamento di dichiarazioni de relato, circa affermazioni anch'esse de relato, intorno ai rapporti dello stesso Andreotti con Carnevale, in assenza di conferme, men che delle verifiche di cui all'art. 195 CPP, in questo procedimento, lascia il tempo che trova. Di più, sia nei confronti di Andreotti che di Carnevale, sono state intanto pronunciate sentenze a Palermo di segno contrario, ancorché provvisorie (che si dicono prodotte). Non risulta che il giudice di questo processo ne abbia preso alcuna considerazione, per poterne disattendere le implicazioni..."].

Allora non può di certo escludersi che il terrore del Mannino, plasticamente ricostruito nella riferita equiparazione al politico Lima quale bersaglio di 'cosa nostra', più che alle (sue indimostrate) promesse non mantenute fosse legato, verosimilmente, al ruolo politico - assimilabile sì, quello del Mannino a quello del Lima in quanto a prestigio e potere nel Mezzogiorno - assunto da entrambi nella DC nazionale e siciliana, in quel delicato momento storico in cui la mafia stava attentando alla tenuta democratica delle istituzioni.

L'assimilazione è, dunque, suggestiva ma frutto di una valutazione riportata *de relato* da un soggetto a cui non fu dato prendere parte ai colloqui e dunque insuscettibile di una corretta collocazione di contesto ed inidonea a trarvi qualsivoglia conseguenza univoca al riguardo, condizionata, all'evidenza, non dalle conoscenze dell'epoca in capo al Mannino ma da verifiche giudiziali postume, insuscettibili di dimostrare 'ora per allora' una consapevolezza in capo al prevenuto, che all'evidenza non è stato dimostrato vi fosse.

Come rilevato correttamente dalla difesa, si impongono, poi, rispetto al complessivo dichiarato di Guazzelli, ulteriori ordini di considerazioni:

"...si pone, in primo luogo, il problema della datazione fornita dal teste con riferimento alla seconda conversazione che il padre avrebbe avuto con l'on. Mannino a Palermo, nel corso della quale il primo avrebbe pronunciato la frase "O ammazzano me o ammazzano Lima" (frase che, come vedremo più avanti, l'imputato ha sempre categoricamente negato di avere pronunciato).

Guazzelli colloca l'incontro (almeno nel primo verbale, quello del 1 febbraio 1994, che il Pubblico Ministero ha definito come maggiormente attendibile) fra la fine del '91 e l'inizio del '92, riferendolo al ritrovamento del mazzo di fiori. Evidentemente, se la logica ha una sua stringente necessità, avendo il P.M. collocato con sicurezza l'episodio del ritrovamento del mazzo di fiori all'indomani della conferma del maxi processo (requisitoria dell'Ufficio del P.M., udienza dell'8 ottobre 2014, trascr. cit., pag. 35), il colloquio in questione si sarebbe dovuto verificare in epoca successiva al 30 gennaio 1992 e, quindi, nel febbraio del medesimo anno (il P.M., infatti, nell'illustrazione delle proprie conclusioni nella fase dell'udienza preliminare antecedente alla richiesta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato, ha affermato categoricamente che l'incontro sarebbe avvenuto nel febbraio '92).

La visione unitaria delle circostanze appena indicate, al contrario, allora, rende insostenibile la tesi del Pubblico Ministero, fondata sul dato secondo il quale l'incontro in questione avrebbe avuto luogo successivamente al ritrovamento del mazzo di fiori ovvero dopo la fine di gennaio del 1992 (secondo lo schema logico per cui la mafia, fallito il tentativo di aggiustamento del maxi processo, avrebbe inviato una serie di segnali intimidatori alla politica per costringerla a negoziare). Così non è perché, come abbiamo detto, l'affermazione fatta dal P.M. è erronea ed, anzi, facilmente smentibile. Il recapito della

corona di fiori, la cui datazione può essere agevolmente stabilita attraverso la proposta integrazione probatoria, avvenne in epoca di molto antecedente alla data di conclusione del maxi processo, per cui anche rispetto al presunto incontro fra Mannino e Guazzelli successivo a questo avvenimento andrebbe necessariamente evidenziata la scarsa significatività dello stesso nell'ottica accusatoria, dal momento che i fatti (ammesso che siano positivamente provati) retrodaterebbero ad un'epoca in cui né era maturata la nuova strategia mafiosa né, tanto meno, i presunti destinatari della stessa avrebbero potuto interpretarla nel senso voluto dalla Pubblica Accusa.

Di più, anche sul piano del contenuto del dichiarato devono essere esposti alcuni dubbi ulteriori. Riccardo Guazzelli non sarebbe stato presente all'incontro. Non siamo in grado di valutare il peso dell'argomento che il padre gli avrebbe riferito nell'economia generale della conversazione che costui avrebbe avuto con Mannino (il quale, invece, ha riferito che l'oggetto della conversazione fosse la vicenda Spatola). Se, quindi, l'incontro si verificò nel corso del 1991 (come siamo maggiormente portati a ritenere in concomitanza con l'evento del recapito della corona di fiori); ed ammettendo che si sia potuto parlare di atti intimidatori, la completa astrazione della frase dal contenuto generale di una conversazione cui il teste non ha partecipato non autorizza certamente all'icastica conclusione cui perviene il P.M. (convinto di avere trovato la cd. pistola fumante, fino al punto di enfatizzare, come detto, un'evidentemente suggestiva analogia fra il dilemma che Mannino avrebbe proposto al maresciallo Guazzelli e quello che i mafiosi Brusca e Siino avrebbero discusso fra loro). Perché non si può escludere, allora, che si sia trattato di una occasionale confidenza dell'uomo politico. Ma quello che si può, invece, sicuramente escludere è che la stessa ove avvenuta, potesse avere quel complesso valore

simbolico che il P.M. gli attribuisce solo in quanto ne assume la verifica in prossimità dell'omicidio dell'on. Lima e all'indomani della prevedibile (e da alcuni prevista) reazione della mafia al passaggio in giudicato delle condanne relative al cd. maxi processo. Non è, infatti, secondario segnalare, al proposito, che l'on. Mannino già da tempo era stato bersaglio di azioni intimidatorie e, pertanto, non si può scartare l'ipotesi che abbia manifestato delle perplessità sul rischio alla sua incolumità al maresciallo Guazzelli nel corso di un colloquio, senza, però, che dall'extrapolazione di quella presunta frase si possano trarre le suggestive conclusioni cui giunge l'Ufficio di Procura.

Ci sentiamo, invece, di escludere, tenuto conto dell'evidente offuscamento dei ricordi del teste per il passare del tempo, che, oltre all'incontro di cui si è appena detto, ve ne sarebbe stato un altro fra Mannino ed il maresciallo Guazzelli dopo l'assassinio dell'on. Lima. E' altamente improbabile, infatti, che il teste abbia potuto maturare il ricordo di un ulteriore fatto di sicura rilevanza a distanza di più di venti anni dall'accaduto, mentre appare abbastanza evidente che egli abbia semplicemente riadattato un ricordo fallace alle contestazioni che gli venivano formulate (oltre che alla lettura di articoli apparsi sulla stampa, come ammesso candidamente) e che abbia, alla fine, addizionato il ricordo erroneo stesso a quello indotto dalle contestazioni (per cui "a stu punto" gli incontri, per sommatoria, sarebbero diventati tre)....".

Che ci sia stato, o meno, un ultimo incontro tra Mannino e Guazzelli dopo l'assassinio del Lima, dato questo che, fornito per la prima volta dal teste il 18.5.2012, nel corso del processo Mori, a distanza di vent'anni dall'omicidio del padre e di diciotto dalle prime dichiarazioni rese ai P.M., denota di incostanza la sua deposizione, poco cambia in ordine al *thema probandum* dedotto dalla pubblica accusa, nel senso che l'unico elemento certo addotto dal Guazzelli è la confidenza fattagli dal padre del timore

confessatogli del Mannino di essere ucciso, timore, come già visto, notorio e pubblico, persino sui media.

4.8.2 Le dichiarazioni del Generale Tavormina, gli allarmi del Ministero dell'Interno, la nota del Generale Subranni del 19 giugno 1992, l'agenda del Dott. Contrada, in data 25 giugno 1992

Parimenti il Gen. TAVORMINA rendeva dichiarazioni a sit in data 22.4.2010 (innanzi ai p.m. Ingroia e Di Matteo) [Faldone 16, Vol. 13], nelle quali non si fa però alcun riferimento ai timori del Mannino.

Nell'esame reso in data 19.7.2000, nel procedimento a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. esponeva, di contro, quanto segue.

Dalla fine del 1991 il Tavormina era a capo della DIA dove era rimasto fino al marzo 1993, quando era stato nominato dirigente generale della Presidenza del Consiglio, quindi era passato al CESIS, e poi, divenuto consigliere della Corte dei Conti. Aveva conosciuto il Mannino nel 1982, a Torino, a casa del Generale SATERIALE.

Dopo gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino c'era stato un allarme attentato a carico di Mannino, che avrebbe dovuto in quel momento rientrare in Sicilia e c'era stata la notizia di un verosimile attentato nel percorso da Palermo ad Agrigento. Nondimeno, il teste ricordava di altri atti minatori (gli attentati a Sciacca ed a Palermo), in coincidenza con le attribuzioni al Mannino di incarichi governativi. In quegli anni il Tavormina aveva avuto modo di parlare di quelle minacce col Mannino, che gli si era manifestato molto preoccupato, sentendosi vittima di atti intimidatori atti a colpire la sua attività politica. Il Tavormina aveva parlato anche col Generale Subranni delle minacce ricevute dal Mannino, perché anche il R.O.S. era stato interessato per la sua tutela.

Anche il Generale Subranni ricollegava le minacce all'attività politica del Mannino. Il Tavormina aveva conosciuto il Maresciallo Guazzelli in una circostanza in cui l'ufficiale lo era andato a trovare a Roma, quando ancora dirigeva la DIA.

Non risultavano al Tavormina notizie di rapporti tra Mannino e 'cosa nostra' mentre, di contro, gli erano note le posizioni di contrasto al fenomeno mafioso del Mannino.

Il Mannino aveva espresso sempre giudizi molto positivi sulla nomina di De Gennaro alla DIA.

A pag. 33 della trascrizione, il Tavormina veniva interrogato sull'esposto anonimo denominato 'Corvo 2' (di cui si parlerà in seguito): la sua opinione era che si trattasse di uno scritto diffamatorio (pag. 39 della trascrizione).

A tali dichiarazioni, sempre sullo stesso tema, devono aggiungersi gli allarmi del Ministero dell'Interno del 12 e 16 marzo 1992 (nella lista dei politici a rischio c'è anche Mannino); la nota ufficiale del Generale Subranni del 19 giugno 1992; l'agenda del capo del SISDE, Bruno Contrada, alla pagina del 25 giugno 1992 che giustifica un appuntamento col Mannino proprio con asserite esigenze inerenti alla sicurezza del politico ("*minacce e pericolo in cui si trova*"): atti che non solo confermano i timori del Mannino per la propria incolumità personale in quel periodo ma anche la loro dimensione pubblica, oggetto della valutazione di un'esigenza di tutela dai vari fronti istituzionali di pubblica sicurezza (DIA, ROS, SISDE).

4.8.3 Le dichiarazioni di Antonio Padellaro

Risulta fare parte del fascicolo delle indagini preliminari il verbale delle dichiarazioni rese da Antonio Padellaro nell'ambito del processo per concorso esterno a carico dell'imputato all'udienza del 12 febbraio 1998 (Faldone 44).

Antonio Padellaro è stato esaminato su un incontro avuto con l'on. Mannino in data 8 luglio 1992 per raccogliere un'intervista

che il giornalista, in accordo col direttore dell'Espresso, Claudio Rinaldi, si proponeva di sviluppare dopo l'omicidio Lima e la strage di Capaci, sui temi caldi del "rapporto tra la politica e la mafia" (pag. 21, esame cit.). Giunto, nel luglio del 1992, in Via Borgognone, nell'ufficio romano dell'onorevole, munito di registratore, il Mannino lo aveva fatto accomodare ma, revocando la volontà di rendere un'intervista registrata - in quel preciso momento storico inopportuna - con la promessa che successivamente ne avrebbe resa un'altra, si dichiarava disponibile, vista l'insistenza contrariata del Padellaro, ad una chiacchierata informale, alla presenza del suo addetto stampa, Angiolino Lonardi, chiedendo espressamente al Padellaro di non riportare sul giornale quanto avrebbe costituito oggetto del dialogo.

E' in quel contesto che, secondo la dichiarazione del teste, il Mannino avrebbe espresso, non in maniera diretta, dei timori per la propria incolumità in relazione ai fatti eclatanti verificatisi in quell'arco di tempo (*"Pm: Le manifestò timori per la sua incolumità? Padellaro: Certo, sì, fu una cosa che mi colpì molto, cioè lui mi fece capire che c'era certamente un c'erano dei problemi che riguardavano la sua incolumità P.M.: Cioè, glielo disse esplicitamente che temeva per la sua incolumità o glielo fece capire? Padellaro: No... insomma... mi. . . mi disse che c'era...certamente per lui non era facile in quel momento... che appunto erano momenti difficili per lui, tra l'altro mi raccontò di come ci fosse la scorta... la sua scorta, ecco, fosse in una situazione di allarme e che lui, anzi, mi disse di avere cercato di assicurare la scorta..."*, verbale del 12 febbraio 1998, pag. 28 trascrizione).

Del complesso colloquio non registrato avuto con Mannino, il Padellaro ha riferito che appena rientrato in redazione egli aveva

effettuato una sintesi a caldo (in un documento recante pari data ed acquisito in allegato al verbale).

Nella nota datata 8 luglio 1992, ore 20:48, si legge, invero, della sintesi di un colloquio avvenuto col Mannino alle ore 17,30 di quello stesso giorno avente ad oggetto, tra i vari argomenti trattati:

- il Rapporto dell'Arma dei Carabinieri che indicava Mannino, Andò, Borsellino e due ufficiali dei CC siciliani come bersagli della mafia;

- la paura di Mannino di recarsi in Sicilia, consapevole che ci fosse un commando pronto ad accopparlo;

- un'analisi sociologica e criminologica della mafia che, *"fino a Mattarella e Gioia è stata un potere in connessione con gli altri. Poi la crescita dei proventi ne hanno fatto un'organizzazione feroce che non deve più mediare e spartire con nessuno. Al maxiprocesso fu raggiunto una specie di accordo con il potere politico. Voi - disse cosa nostra - ingabbiate la mafia perdente e alcuni marginali della mafia vincente. Ma l'accordo è che alla fine di questo iter c'è la Cassazione che ci rimetterà in libertà. Noi ce ne restiamo buoni e calmi continuando a fare i nostri affari. Ma il Governo non ha rispettato i patti. Andreotti ha fatto approvare una serie di leggi repressive. Lima, uomo di confine, aveva garantito sulle buone intenzioni di Andreotti. Non ha potuto mantenere gli impegni, per questo è stato ucciso. Anche la morte di Falcone fa parte di questa vendetta. Io Mannino sono stato avvicinato e ho ricevuto pressioni affinché mi battessi a favore di misure meno restrittive. Mi considerano potente e intelligente. Io non ho voluto cedere: perciò sono nella lista nera..."*

Il Padeilaro precisava, a domanda della difesa, come il Mannino gli avesse rassegnato non dei dati di cui era in possesso con certezza, ma, piuttosto, un'analisi politica e un'elaborazione fatta di quello che stava accadendo, secondo la lente del politico,

tant'è che egli, proprio perché si trattava di ipotesi, non gli aveva assolutamente chiesto quali fossero le sue fonti (cfr. pag. 57, verb. cit: *"Ma certamente e lui...la sua era un'analisi ed era una valutazione su quello che stava succedendo...accadendo, altrimenti io gli avrei chiesto, appunto, come aveva saputo queste cose, chi...chi era la sua fonte...cioè io ero andato dall'uomo politico Mannino e quindi dall'uomo politico io volevo sapere, capire meglio cosa stava succedendo..."*).

Successivamente il Padellaro aveva utilizzato questo appunto, alla cui lettura integrale si rinvia (all. 2, informativa DIA 16 marzo 2012, Faldone 44) in due diverse occasioni: una prima volta, sul finire del luglio dello stesso anno (26 luglio 1992), per confezionare un articolo dal titolo *"Con la morte addosso"* in cui, senza fare riferimenti nominativi, si ragionava sul clima di intimidazione di cui erano vittima politici ed imprenditori siciliani all'indomani della nuova ondata di violenza mafiosa (come detto, in questo articolo il nome di Calogero Mannino non era mai fatto) e nel 1995, quando, in occasione dell'arresto del politico per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l'intero *dossier* era stato pubblicato senza più cautele (*"Mi vogliono ammazzare, Un lungo sfogo dell'ex ministro Mannino. Due anni e mezzo fa, all'Espresso"*).

A domanda dei difensori, il teste ha precisato di non avere ricevuto smentita o rettifica con riferimento al primo dei due articoli (quello del 26 luglio 1992), pur convenendo che una rettifica fosse del tutto fuori luogo in considerazione del fatto che l'articolo non nominava né lasciava sotteraneamente intendere che si riferisse all'on. Mannino (del resto il giornalista aveva incontrato anche altri politici, come il Nicolosi, che erano, in quel momento, in pericolo di vita).

Quanto, invece, all'articolo apparso nel 1995, questo sì direttamente coinvolgente l'imputato, il Padellaro ha ammesso

che gli avvocati del Mannino avevano fatto pervenire alla redazione del settimanale una missiva in cui si contestava la fedeltà del resoconto della asserita intervista tradotta nell'articolo, smentita pubblicata su L'Espresso il 17 marzo 1995.

I P.M. appellanti hanno valorizzato la deposizione del Padellaro resa nel processo per concorso esterno nella convinzione che, dal ricordo del giornalista, emergesse, oltre che la conferma dello stato di agitazione di Mannino, anche un dato ulteriore, ovvero l'inizio di una strategia occulta da parte dell'imputato di gestione del problema della propria incolumità. Il riferimento, infatti, nell'appunto redatto da Padellaro successivamente al colloquio ad un presunto ruolo dei Carabinieri nell'aver consigliato a Mannino di astenersi dal viaggiare in Sicilia per ragioni di sicurezza, ha stimolato gli argomenti accusatori verso la tesi secondo cui Mannino stesso, nonostante in quel momento fosse assegnato alla tutela di personale della Polizia di Stato, intrattenesse già un rapporto "privilegiato" con l'Arma, evidente preludio della messa in moto, tramite alcuni suoi appartenenti, della cd. 'trattativa'.

A ciò si aggiunga la tesi dei P.G. che, richiamando ancora la requisitoria del P.M. appellanti, attribuisce al Mannino, secondo quanto appuntato dal Padellaro nella nota dell'8 luglio 1992, addirittura una confessione stragiudiziale di un pregresso (rispetto a quello contestato nel presente processo) 'patto Stato - mafia', di cui il prevenuto non poteva essere a conoscenza a meno che non ne fosse stato protagonista (pag. 32 e ss., requisitoria P.G. all'udienza del 25.2.2019):

"Mannino dice a Padellaro di conoscere molto bene anche le cause del pericolo che corre, del pericolo di morte che corre e le individua nel maxi processo che descrive come lo spartiacque. Leggo testualmente un passaggio degli appunti di Padellaro, è un virgolettato, "di Mannino, - sono parole di Mannino - per il maxi

processo fu raggiunto una specie di accordo con il potere politico". Quindi Mannino in buona sostanza a Padellaro racconta un precedente accordo, una diversa trattativa conclusasi, un accordo, ma non rispettata. Dopo su questa frase ci ritorniamo, verrebbe voglia di commentarla subito, ma ci torniamo. Poi è ancora Mannino che parla, disse: "voi, disse Cosa Nostra, - quindi Mannino interpreta l'interlocuzione - voi, disse Cosa Nostra, ingabbiate la mafia perdente e qualcuno marginale della mafia vincente, ma l'accordo che è alla fine di questo iter c'è la Cassazione e la Cassazione ci metterà in libertà. Noi, nel frattempo, ce ne restiamo buoni - Mannino interpreta ancora l'interlocutore sul versante Cosa Nostra - noi nel frattempo che ne restiamo buoni, ce ne restiamo calmi altre (refuso incomprensibile) nel frattempo facciamo i nostri affari, ma il Governo non ha rispettato i patti. Andreotti, non io, Andreotti ha fatto approvare una serie di Leggi repressive". Va sottolineato che questo passaggio, perché Mannino è Ministro per il Mezzogiorno in quel momento, il Governo non ha (inc, fuori microfono) Mannino è il Ministro del Mezzogiorno per l'esattezza dal 12 aprile del 1991 al 28 giugno del 1992. E se Mannino parla di accordo, questa è la domanda retorica del Pubblico Ministero di Primo Grado, accordo con il potere politico, ma Mannino come parla di accordo con il potere politico? Delle due, l'una. E non se ne esce. O Mannino quell'accordo l'ha saputo da Cosa Nostra, o Mannino quell'accordo l'ha fatto da politico. Ma Mannino non ha risposto. Cioè non se ne esce continua il Pubblico Ministero di Primo Grado. Non c'è una terza alternativa e spiegazione per un Mannino che parla di accordo politico, alla base del maxi processo. Accordo (inc, fuori microfono) Allora ce lo dica Mannino come l'ha saputo? L'ha saputo da Cosa Nostra o l'ha saputo perché quell'accordo l'aveva fatto a livello politico? A questa domanda Mannino non ha risposto, a questa domanda ha



preferito etichettare come panzana le annotazioni del Padellaro, giornalista scorretto che si è lasciato travolgere dalla sua inclinazione malinconica. Ed ecco, ancora, subito dopo, negli appunti di Padellaro, troviamo anche la spiegazione che Mannino dà dell'omicidio Lima, una spiegazione che oggi possiamo leggere come la leggevamo ieri, cioè non è un commentatore politico che dice Lima è stato ucciso per questo. Abbiamo spiegato bene come Mannino stesso, assimila a se stesso Lima, come Mannino stesso assimila attentato nei suoi confronti nell'omicidio Lima. Mannino ha detto di essere la stessa cosa di Lima, il Mannino, così spiega Lima a Padellaro. Queste sono le parole con cui Mannino spiega l'omicidio Lima a Padellaro. "Lima era l'uomo di confine, aveva garantito in Sicilia, sulle buone intenzioni di Andreotti e del suo governo non ha potuto mantenere gli impegni, non ha potuto mantenere gli impegni e per questo è stato ucciso". Rimando alla memoria scritta, perché poi in questi appunti si fa ancora riferimento a ciò che Mannino sapeva di quel giorno, per quanto riferito a Padellaro, per come riferitogli dai Carabinieri. In buona sostanza viene messo in risalto dal Pubblico Ministero impugnante, la circostanza che in quel momento Mannino a Padellaro, riferisce circostanze che il Padellaro non può cogliere nella sua, nella loro rilevanza, in particolare riferisce della sua interlocuzione costante con i Carabinieri. I Carabinieri dicono, i Carabinieri si riuniscono, i Carabinieri fanno queste ipotesi, dicono che c'è un attentato e ciò documenta questo appunto che l'interlocuzione, ci sono altri elementi di prova, ma anche questo appunto contribuisce a rendere certo al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Mannino in quel contesto dialogava con i Carabinieri per ragioni relative alla sua sicurezza personale...".

Prima di valutare le eventuali refluenze probatorie delle dichiarazioni e degli scritti del Padellaro (timore del Mannino,

rapporto privilegiato con i carabinieri; consapevolezza di un pregresso 'patto Stato - mafia' cui costui non poteva essere estraneo), occorre valutarne l'attendibilità.

Il dato acquisito è che vi fu fra quest'ultimo e Mannino una conversazione articolata e riferita a vari e complessi temi.

Trattandosi di un colloquio per espresso intendimento non destinato alla pubblicazione, non vi fu registrazione, né simultanea redazione di appunti: tale circostanza, come correttamente evidenziato dalla difesa, impone cautela nel valutare la capacità del giornalista di sintetizzare nelle poche cartelle acquisite il senso globale dell'intera, ampia conversazione avuta con l'imputato.

Tenendo anche conto della secca smentita fatta dal Mannino all'atto della pubblicazione dell'intervista, in occasione di un momento di debolezza mediatica dell'imputato stesso, non può, quindi, affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'appunto redatto da Padellaro costituisca fedele riproduzione della conversazione avuta con Mannino stesso, viepiù soì che si pensi che quegli appunti sono stati, poi, rivisitati in un articolo pubblicato due anni e mezzo dopo, quando il Mannino era stato arrestato, dunque in quella logica che tanta parte del processo percorre, della *"valutazione dell'allora, con le conoscenze dell'ora"*.

Ma anche ad ammettere l'adesione totale degli appunti presi dal Padellaro a quanto dichiaratogli dal Mannino, ciò non di meno, le dichiarazioni attribuite al Mannino medesimo non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della tesi dell'accusa.

Che il Ministro in quel momento rischiasse la vita era di dominio pubblico: non appare dunque anomalo che tutte le forze di polizia, civili e militari dello Stato, intese come Polizia di Stato, Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, viepiù giacché

preposto precipuamente alla lotta contro la criminalità organizzata e particolarmente attrezzato rispetto alla nascente DIA, ma, anche, personale dei Servizi Segreti in ragione delle più approfondite e trasversali conoscenze - si ribadisce, tutte - dovessero scongiurare il peggio, impedire, cioè, che si verificassero ulteriori stragi atte a mettere in pericolo la stessa tenuta della democrazia italiana con l'eliminazione di Ministri ed appartenenti al Governo Italiano qual era, appunto, il Mannino.

Del resto, tra le fonti di allerta pubblica di quel periodo, si è già ricordata la nota ufficiale del Generale Subranni del 19 giugno 1992, sul pericolo per l'incolumità del Mannino: dunque non si registra nessun rapporto per così dire 'clandestino' e privilegiato del Mannino coi Carabinieri, ma una tutela istituzionale e pubblica.

Ad avviso della Corte, quindi, tali fonti di prova più che evidenziare un canale privilegiato ed oscuro col R.O.S. dei Carabinieri da parte del politico, evidenziano che in quel preciso momento fu mosso un tentativo corale, da parte di tutte le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico, di salvare la vita al Ministro.

Che, infine, la teoria discussa dal Mannino col Padellaro non fosse frutto, in realtà, di chissà quali pregressi personali accordi (come teorizzato dai P.M. appellanti e dai Sostituti P.G.) del politico con 'cosa nostra' ma, di contro, una mera ipotesi, una valutazione politica del fenomeno mafioso, già all'epoca peraltro oggetto di diversi colloqui del Mannino col Giudice Falcone - il quale, amico personale del ministro, dopo l'omicidio Lima, si legge sempre nella nota di Padellaro, lo aveva espressamente avvertito che anche lui si trovava in pericolo di vita - è lo stesso giornalista a dirlo, ad ammettere, cioè, che l'oggetto della chiacchierata col Mannino attenesse non a dati certi - ché, in questo caso, un giornalista professionale, serio ed avveduto



come il Padellaro, non avrebbe certo trascurato di chiedergliene la fonte - ma, piuttosto, ad un'analisi politica volta ad una lettura, per grandi linee, di quel periodo storico così delicato.

Se davvero, peraltro, l'analisi politica oggetto del dialogo riportato dal Padellaro avesse avuto un significato diverso da quello che lo stesso Padellaro vi attribuisce, dovrebbe ritenersi che il Mannino ed il Padellaro avessero un'ingenuità che in relazione ai profili professionali di entrambi appare, secondo *l'id quod plerumque accidit*, del tutto improbabile. Ed invero, il Mannino, politico di lungo corso e di straordinaria esperienza, avrebbe confessato la conoscenza e/o la sua partecipazione a crimini scellerati, consumati in anni di storia proprio ad un giornalista, consapevole del rischio di divulgazione connesso e, dall'altra parte, il Padellaro, giornalista così scaltro da sintetizzare in appunti un'intervista non registrata, subito dopo essere uscito dallo studio del ministro, nonostante la rilevanza, anche penale, di quei dati, non solo non avrebbe chiesto al Mannino le fonti di tali conoscenze, ma non si sarebbe neppure, immediatamente dopo, recato in Procura per denunciare tale illecito intreccio!

E' evidente, dunque, che quel dialogo non avesse affatto il senso che i P.M. gli attribuiscono.

Tant'è vero che tale analisi *de relato* (non costituente un elemento nuovo, ma già acquisito e valutato nel precedente processo per concorso esterno in associazione mafiosa del Mannino) è già stata ritenuta, anche nel giudizio *a quo*, priva di rilievo e pertinenza rispetto al *thema* della (anche in questa sede) sostenuta 'vicinanza' del Mannino a 'cosa - nostra'.

In ultimo, sempre a tale riguardo, la pubblica accusa ha trascurato il fatto, sempre a ritenere l'assoluta collimanza tra gli appunti del Padellaro e quanto riferitogli dal Mannino, che il Ministro avesse anche detto al giornalista di essere stato

avvicinato da mafiosi affinché si battesse a favore di misure meno restrittive e che proprio perché non aveva voluto cedere era finito nella cd. 'lista nera'.

Quale migliore fonte, dunque, per l'analisi e le ipotesi descritte dal Mannino al Padellaro, che non le intimidazioni (già partitamente ricordate nei precedenti paragrafi e tutte oggetto di denuncia) subite dal politico ed a cui il predetto, fin dall'inizio, aveva detto no, venendo così condannato a morte?

Deve dunque rilevarsi che le dichiarazioni ed i documenti allegati dal teste Padellaro, non possano in questa sede apportare elementi diversi dal già *aliunde* dimostrato pericolo di vita in cui si trovava il Mannino in quel momento storico.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned in the lower right quadrant of the page.

5. LE REAZIONI DI CALOGERO MANNINO

5.1. Premessa

Secondo l'impostazione accusatoria il Mannino, dunque, spaventato per la propria incolumità, si sarebbe rivolto - con interlocuzioni occulte (cfr. pag. 43, requisitoria p. g. del 25.2.2019) - al Guazzelli in territorio siciliano, ai carabinieri del ROS nel loro massimo rappresentante, il Generale Subranni, ed al capo del SISDE, Bruno Contrada, a Roma, per ricevere una speciale ed ufficiosa (ad avviso del P.M.) tutela, viepiù non spettante istituzionalmente e funzionalmente a tali soggetti e finalizzata, in via esclusiva, a quell'attività di intermediazione sotterranea con 'cosa nostra' - parimenti sollecitata dal Mannino che avrebbe, a sua volta, stimolato la 'delega' del Subranni a Mori e De Donno - cui la Procura attribuisce l'avvio della cd. trattativa Stato-mafia.

In tale contesto l'omicidio del Maresciallo Guazzelli, nell'aprile del 1992, costituirebbe un'ulteriore minaccia indiretta alla vita del Mannino, stante i rapporti preesistenti tra i due.

Giova fin da subito sottolineare che i contatti intercorsi tra il Mannino, il Guazzelli, il Subranni ed il Contrada, non sono mai stati occultati, né mai negati da ciascuno di loro ed anzi, attestati dalle agende del Contrada, sono stati confermati in sede di esame dal Subranni ed in sede d'interrogatorio dallo stesso Mannino.

Ciò che, invece, appare come mera illazione dell'accusa è il fatto il Mannino si sia avvalso di tali canali istituzionali per scopi diversi da quelli della tutela del proprio onore e della propria incolumità personale e cioè, per attivare una mediazione, attraverso una via "*info - investigativa*" (cfr. requisitoria P.G. pag. 41, ud. 25.2.2019), con 'cosa nostra'.

Andando con ordine, si riepilogheranno i contatti intercorsi tra Mannino ed i suddetti soggetti istituzionali e si verificherà quale

risulti il contenuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei singoli incontri e dei rapporti intrattenuti con ciascun interlocutore.

5.2. I rapporti Mannino - Guazzelli

Con riferimento ai rapporti col Guazzelli, come già evidenziato nel capitolo 4, il contenuto parziale degli incontri - secondo quanto riferito da Riccardo Guazzelli - seppure privo di una contestualizzazione complessiva, giacché a nessuno dei detti colloqui il figlio del maresciallo ha partecipato - risulta avere avuto ad oggetto le indagini sulle dichiarazioni del pentito Spatola ed i timori sulla incolumità personale del Mannino di cui, incidentalmente, costui aveva parlato al maresciallo anche al funerale del Procuratore Messina.

Quanto alle prime (le propalazioni dello Spatola), argomento utilizzato dalla Procura per dimostrare come il Guazzelli avesse svolto una sorta di investigazione privata sotterranea nell'interesse esclusivo del Mannino (per occultarne eventuali connivenze mafiose o peggio responsabilità), viepiù fuori dalla sua competenza territoriale, giova sottolineare che Riccardo Guazzelli, nel contraddittorio delle parti, nel processo a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. (ud. 5.2.98) ha meglio chiarito che, secondo il suo ricordo, una parte delle dichiarazioni dello Spatola - di cui il padre parlava col Mannino - riguardava la partecipazione del Mannino al famoso matrimonio Parisi - Caruana, avvenuto a Siculiana, dunque in territorio posto sotto la giurisdizione di Agrigento e che proprio in quella veste - di competenza ufficiale delegata, dunque, e non officiosa - il padre aveva svolto indagini, indagini basate su una delega alla p.g. di Agrigento dalla Procura di Sciacca (pag. 69).

Non v'è in atti alcuna dimostrazione - se non le oscillanti, ma poi al dibattimento giustificate come poc'anzi evidenziato dichiarazioni del figlio del Guazzelli (all'evidenza all'oscuro delle indagini secretate svolte dal padre, se non per gli accertamenti

postumi, dopo la sua morte) - che il verbale di sommarie informazioni che avrebbe assunto il maresciallo dal politico Parisi, il quale sostanzialmente aveva precisato che il Mannino era stato testimone alle nozze di sua figlia e non del figlio del Caruana, fuoriuscissero dalla menzionata delega della Procura di Sciacca, in territorio di Siculiana.

Che, poi, il Mannino ed il maresciallo Guazzelli avessero avuto un colloquio personale sull'argomento "Spatola", potrebbe eventualmente rilevare sotto altro profilo (violazione del segreto d'ufficio) ma solo e soltanto se si ammettesse che le dichiarazioni del pentito non fossero già pubbliche all'epoca dei loro colloqui, nell'autunno del 1991, cosa non corrispondente ai dati acquisiti agli atti, visto che, in verità, le accuse dello Spatola (estese ovviamente a vari ambiti dell'attività del Mannino) già risalenti all'anno precedente (cfr. il contenuto dell'interrogatorio dello Spatola, in data 16.9.1991 Innanzi al Procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, all. 17 note di produzione difensiva, depositate il 20.11.2018) erano state diffuse su tutti i giornali dal settembre 1991 [cfr. articolo su La Stampa del 9.9.1991, "Mafia bufera di accuse sui politici", all. 12, nota difensiva depositata il 20.11.2018; *ibidem*, "Brutta aria", a firma di Giovanni Falcone sulla inattendibilità del pentito Spatola e sulla sua criticata gestione: "...Ma una grande amarezza, questa si sarà lecito esprimere. Per l'approssimazione con la quale dopo tanto tempo e tanti sforzi spesi per far riconoscere i connotati dell'organizzazione mafiosa, si finisce col mescolare nel calderone di "Cosa Nostra" tutto ciò che può assomigliargli. E per il modo in cui un pentito rivela che un candidato è stato aiutato dalla mafia per l'interessamento di un alto esponente del suo partito, che invece risulterebbe suo avversario, la rivelazione batte la logica e si va avanti lo stesso...", all. 13, nota difensiva citata; a riscontro di

quest'ultimo articolo quello su Il Giornale, 27.9.2000, che riporta le dichiarazioni rese dal giornalista Marcello Sorgi al processo a carico di Mannino per i reati di cui all'art. 110, 416 bis c.p., sotto l'articolo, *"Per Mannino, Falcone metteva la mano sul fuoco"*, laddove si legge: *"Su Mannino Falcone era disposto a mettere la mano sul fuoco e considerava un'esemplificazione l'equazione secondo cui Dc uguale mafia. Secondo il magistrato, l'unico esponente democristiano subalterno a cosa nostra era Vito Ciancimino. Lo ha detto ieri mattina il direttore del Quotidiano la Stampa, Marcello Sorgi, che ha depresso al processo in cui l'ex ministro democristiano è imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sorgi ha riferito che nel 1991 Falcone sarebbe stato disilluso dalla gestione del pentito Rosario Spatola: il 9 settembre di nove anni fa il magistrato ucciso da cosa nostra scrisse un polemico articolo sul quotidiano torinese dal titolo "Brutta aria" e proprio in quell'occasione avrebbe espresso a Sorgi le sue perplessità sul collaboratore di giustizia ed i suoi giudizi su Calogero Mannino. Il giornalista ha aggiunto che i rapporti tra il politico ed il Falcone erano buoni, tanto che anche le loro mogli si conoscevano..."* (all. 28, nota difensiva); sul Giornale di Sicilia, l'articolo *"Matarella difende Mannino"*, laddove si leggono le dichiarazioni dello stesso Mannino a smentita di quanto dichiarato dal collaborante: *"Chiunque conosca le cose siciliane - ha detto Mannino - sa che nell'81 ero impegnato nel trapanese per un candidato diverso da quello che mi attribuisce il pentito. Non avevo dunque nessuna ragione per andare a ringraziare alcuno a Campobello dove nell'81 non mi recai: cosa controllabile perché ero sottosegretario al Tesoro e basterebbe chiedere alla questura di Trapani se la scorta mi ha mai accompagnato lì..."*, dichiarazioni confermate dalla valutazione, certamente più che disinteressata al riguardo, del giudice Falcone già sopra richiamata (all. 14, nota difensiva); sul



Giornale del 10.9.1991, *"Non ho boss da ringraziare. La DC fa quadrato, Mattarella: Calogero dice la sacrosanta verità"*, all. 14].

Dunque risulta indimostrato che il Mannino abbia strumentalizzato, riservatamente, il predetto pubblico ufficiale per occultare chissà quali proprie responsabilità riferite dallo Spatola, emergendo, di contro, come unico dato certo il fatto che il Ministro abbia discusso col Guazzelli della propria preoccupazione sia per l'offuscamento della propria immagine politica, legata alle evidenti false propalazioni dello Spatola, sia per il rischio della propria vita.

Ciò è corroborato dal fatto che, nelle sedi giudiziarie di competenza, non è stata mai riconosciuta alcuna attendibilità e fondatezza alle accuse dello Spatola, 'collaborante' non solo non riscontrato, ma anche palesemente smentito da circostanze fattuali oggettive di segno contrario rispetto a quanto da costui dichiarato, che ne hanno segnato l'assoluta carenza, *ab origine*, di credibilità soggettiva fino a ipotizzarne addirittura la dolosa e preordinata calunnia, come emerge dal contenuto del decreto di archiviazione del Gip di Sciacca a carico del Mannino dell'11 ottobre 1991 (cfr. insieme alla relativa istanza, allegati 19 e 20, nota difensiva) e dalla già citata sentenza di assoluzione del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., da cui risulta, peraltro, che il 'pentito' si era rimangiato, anche scusandosi pubblicamente col ministro, ogni falsa ed illogica accusa proferita nei suoi confronti (cfr. all. 18, medesima nota difensiva, articolo dell'Indipendente, *"Mannino non è un uomo d'onore"*, ove si legge: *"Rosario Spatola fa marcia indietro. Il pentito di mafiaritratta le confessioni rese ai giudici Francesco Taurisano e Paolo Borsellino e poi confermate in un'intervista concessa alla trasmissione Samarcanda...."*).

In ordine al secondo aspetto trattato, quello, cioè, concernente la sicurezza personale del Mannino, va premesso che i rapporti tra il maresciallo ed il politico (delineati dal figlio come di una conoscenza che si era concretizzata, però, in incontri del tutto episodici nella vita di entrambi, oscillanti in un numero variabile tra i due ed i quattro complessivi) hanno costituito oggetto anche della deposizione testimoniale, acquisita agli atti su istanza della difesa, dell'Ing. Vetrano Saverio, amico fin da bambino del Maresciallo Guazzelli, militante nella corrente manniniana della DC, sindaco a Menfi per due mandati dall'anno 1987, che si è dichiarato presente ad almeno un incontro tra il maresciallo dei carabinieri ed il Mannino (cfr. verbale ud. del 5.2.1998, pag. 116 e ss., nel processo a carico del Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa).

In ordine alla conoscenza ed agli incontri tra il Guazzelli ed il Mannino, l'Ing. Vetrano ha ricordato che nell'ottobre del 1991 il Maresciallo Guazzelli gli aveva chiesto di prendere per lui un appuntamento col Mannino, giacché aveva necessità di parlargli e che l'abboccamento era effettivamente avvenuto presso la segreteria politica palermitana del Mannino (pag. 126, trascr.).

Il Vetrano aveva presenziato all'incontro: il Guazzelli era preoccupato per la vita del Mannino che aveva già subito un attentato incendiario a Sciacca e che poi il Guazzelli aveva saputo essersi ripetuto a Palermo, con la consegna dei fiori funebri.

Ragionando sulla tensione politica di quel momento (la legislazione antimafia ed i provvedimenti restrittivi adottati in quei mesi dal Governo italiano di cui il Mannino faceva parte), il Guazzelli riteneva che potessero "succedere delle cose gravi", tant'è vero che aveva detto al Mannino di non recarsi, in quel periodo, a Sciacca.



A parte gli incontri del Mannino e del Guazzelli a comizi politici, il Vetrano non ricordava di avere partecipato ad altri incontri tra i due uomini.

Il Vetrano - in assoluta convergenza con quanto dichiarato da Riccardo Guazzelli, le cui dichiarazioni sono state già esaminate nel precedente capitolo - sempre durante l'esame, riferiva che il Maresciallo gli aveva detto anche che in un'occasione Angelo Siino (evidentemente prima della cattura del luglio 1991), si era recato a trovare il Mannino nella sua casa di campagna e che quest'ultimo l'aveva cacciato in malo modo e con estremo disappunto, tanto che il Siino aveva addirittura vomitato (pag. 140 trascr.).

Tale elemento è decisivo, insieme all'assoluta mancanza di riscontri individualizzanti, per escludere l'attendibilità delle dichiarazioni di Angelo Siino a proposito di quanto riferitogli dal Guazzelli medesimo e di cui il collaborante ha, nell'esame dell'1.10.2012 (faldone I, allegati al Gup ud. 24.10.2012), millantato addirittura di avere ricevuto le confidenze.

Tanto premesso, anche le dichiarazioni del Vetrano convergono nel segnare, nell'unica occasione in cui costui aveva presenziato all'incontro, l'interesse per la sicurezza del Mannino come certamente uno degli argomenti affrontati col Maresciallo Guazzelli in quel periodo, individuando addirittura in un'iniziativa del Guazzelli la matrice dell'appuntamento dell'autunno del 1991, a Palermo, col prevenuto.

Il che, avuto riguardo al profondo spessore, alle altissime competenze ed alle amplissime conoscenze del Maresciallo Guazzelli sulla mafia locale, così come disegnato nella sentenza relativa al suo omicidio ed a quanto dichiarato dallo stesso Generale Subranni nelle sommarie informazioni rese in data 8.9.1995, è circostanza assolutamente verosimile.



Come emerge, infatti nella sentenza di primo grado resa dalla Corte d'Assise di Agrigento del 18 luglio 2001, ormai irrevocabile, sull'omicidio Guazzelli, il Guazzelli era *"universalmente ritenuto un ottimo carabiniere, uno degli investigatori più attenti e preparati della provincia, vera e propria "memoria storica" di tutti i fatti criminali più gravi avvenuti non solo in provincia di Agrigento ma in tutta la Sicilia occidentale. In particolare, veniva evidenziata, unitamente alla globale attività di contrasto svolta nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafiosa, l'intensa attività investigativa svolta dal sottufficiale in occasione dell'uccisione del giudice Rosario Livatino. In quella occasione la pressione investigativa del sottufficiale si era fatta particolarmente intensa nei confronti dei gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e Camastra..."*.

Se nella sentenza relativa all'accertamento delle responsabilità per il suo omicidio, Guazzelli viene descritto come un personaggio di calibro investigativo di primo piano, così di spicco da tenere rapporti ramificati sia con il R.O.S. che con i servizi segreti, è davvero verosimile che - secondo quanto dichiarato dal teste Vetrano, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, avendo costui reso dichiarazioni precise, logiche, circostanziate, non caratterizzate da alcun interesse in causa - fosse stato anche e proprio il Guazzelli, pienamente consapevole attraverso le sue fonti info investigative sul territorio del rischio corso dal politico, ad assumere l'iniziativa di incontrarsi col Mannino per parlare della sua sicurezza.

E, del resto, tale chiave di lettura si approssima alle dichiarazioni rese dal Generale Subranni nel verbale dell'8.9.1995 - in tempi dunque non sospetti, rispetto all'attuale imputazione - laddove costui riferiva di avere conosciuto il Mannino nel 1991, quando era capo del R.O.S. Il primo incontro, presso la sede del Ministero del Mezzogiorno, in Via Veneto, era



stato sollecitato dallo stesso Mannino, che era preoccupato per la sua incolumità personale, in considerazione di alcune minacce che gli erano pervenute.

In epoca successiva, il Subranni aveva avuto numerosi incontri col Mannino, molti dei quali nella sede della sua segreteria politica romana, in Via Borgognona.

In talune occasioni il Mannino aveva manifestato la sua opinione sulle accuse mossegli da Spatola Rosario, ritenendole infondate, ma non aveva mai chiesto informazioni sullo stato delle indagini. Si era rivolto al Subranni ed al Tavormina affinché si facesse finalmente chiarezza sulla vicenda. Di tali istanze il Subranni aveva parlato col maresciallo Guazzelli, assecondando la valutazione dell'opportunità manifestatagli proprio da quest'ultimo di un incontro tra il Guazzelli ed il Mannino.

Dunque, alla luce delle suindicate risultanze, non può affatto escludersi che i contatti tra il Mannino ed il maresciallo Guazzelli siano stati sollecitati sia dall'uno che dall'altro, autonomamente, sul tema della sicurezza personale del politico - inserita all'evidenza in un contesto di emergenza per le istituzioni democratiche determinato dalla sequela di omicidi e stragi del 1992 - e che di tali argomenti il Subranni avesse parlato anche col Guazzelli, sollecitandone un abboccamento col Mannino.

Né appare anomalo il dato del contatto tra il Mannino ed il maresciallo Guazzelli, che in quel momento storico era uno dei più lucidi, esperti e stimati investigatori di mafia sul territorio di cui il Mannino era originario, nonché massimo conoscitore delle sue dinamiche.

Possiamo dunque dare per acquisito come dato di fatto che in quel momento la sicurezza del Ministro Mannino, oggetto di minacce di morte da parte di 'cosa nostra' fosse attenzionata sia dalle forze locali dei carabinieri nel suo più illuminato esponente, il Maresciallo Guazzelli, che dall'intelligence nazionale del

Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, con competenza sia sulla criminalità organizzata che sul terrorismo (ROS) che, solo, all'epoca aveva le conoscenze per tutelare, anche in via preventiva, grazie al bagaglio acquisito sul fenomeno mafioso e terroristico, la sicurezza del politico - oltre che, ovviamente, dalla Prefettura, dalla Questura e dalle altre forze di polizia, della cui protezione il Ministro godeva.

Non appare, quindi, alla Corte affatto anomalo che della sua sicurezza l'On. Mannino avesse parlato anche al Guazzelli ed anche su iniziativa di quest'ultimo, viepiù almeno in una occasione alla presenza di un testimone, l'Ing. Vetrano.

Il fatto che il Ministro fosse tutelato dalla polizia (elemento su cui tanto hanno insistito i P.M. ed i P.G. per ritenere ingiustificabile una tutela per così dire ampliata a tutte le forze dell'ordine, militari e civili d'intelligence) nulla toglie al fatto che, in quanto carica più alta dello Stato (faceva parte del Governo), della sua sicurezza fossero stati investiti anche altri organi in grado, per competenze e conoscenze, di sventare ulteriori attentati: il Ros, massimo conoscitore del fenomeno mafioso e terroristico in quel momento di transizione in cui la DIA non aveva ancora cominciato a decollare; il SISDE, ed un soggetto, il Maresciallo Guazzelli, appunto, che aveva in sé i talenti di R.O.S. e SISDE messi insieme, pur non appartenendo ancora formalmente a nessuno dei due.

Vedremo di seguito come i rapporti tra il Mannino ed il Subranni e tra il Mannino ed il Contrada si siano svolti assolutamente secondo i canali istituzionali pubblici di relativa competenza.

Solo per chiudere il cerchio dei rapporti tra il ministro Mannino ed il maresciallo Guazzelli, giova richiamare le dichiarazioni del Silno rese da ultimo in data 1.10.2012 (Fald. I, atti trasmessi al Gup il 24.10.2012) ma risalenti al 9.7.1997, data del primo

interrogatorio (come evidenziato nell'ordinanza di archiviazione del Gip di Caltanissetta del 15.3.2000, acquisita agli atti con rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), parimenti invocate dalla pubblica accusa per affermare che il rapporto tra costoro fosse di così stretta fiduciarità da ritenere addirittura provato che le indagini del R.O.S. nella vicenda 'mafia - appalti' - in cui aveva avuto un ruolo importante anche il Guazzelli, così come descritto nella sentenza relativa al suo omicidio - fossero state orientate contro il Siino, proprio su istigazione del Mannino. Tale circostanza sarebbe stata riferita dal Guazzelli al Siino prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare a carico di quest'ultimo ed al Siino sarebbe stata confermata dal Mori e dal De Donno, nell'ambito dei colloqui investigativi col pentito al Policlinico Umberto I di Roma.

Parimenti il Siino aveva riferito di rapporti tra il Subranni ed il Mannino risalenti addirittura agli anni '70, sempre secondo quanto, a suo dire, riferitogli dal Maresciallo Guazzelli, all'epoca Comandante della Stazione CC di Santa Ninfa, che gli aveva anche detto di avere in più occasioni accompagnato il Subranni a casa dell'On. Mannino.

Orbene, va intanto premesso che tali dichiarazioni - parimenti stimate credibili dai P.M. e dai P.G. e viepiù utilizzate per la prova dei fatti in esse contenute, seppure senza ulteriori elementi che ne confermino l'attendibilità, in violazione dell'art. 192, co. 3 c.p.p. - non hanno trovato alcun riscontro individualizzante, salvo che non per il dato, neutro, della conoscenza tra il Mannino ed il Guazzelli.

Ciò non di meno, proprio alla luce dell'episodio descritto sia dal figlio del Guazzelli che dall'Ing. Vetrano e cioè l'aver il maresciallo letteralmente cacciato con violenza il Siino che era venuto a trovarlo nella sua casa di campagna, provocandone una reazione di vomito, è possibile escludere con certezza l'esistenza

di rapporti di confidenza tra i due e, dunque, financo l'affidabilità intrinseca di quanto dichiarato dal collaborante circa un rapporto fiduciario tale da giustificare riferimenti ad attività illecite (orientare le indagini contro il Siino, senza elementi di prova) confessati al Siino addirittura dagli autori di tali reati (il Guazzelli, il Mori, il De Donno).

Ora, a parte il fatto che la figura del maresciallo Guazzelli nella sentenza che ha affrontato l'accertamento dei responsabili del suo omicidio, esce aliena da ogni forma di corruzione o collusione con la criminalità organizzata e di un'integrità senz'eguali, se la logica ha un senso, e deve avere un senso nella valutazione delle dichiarazioni di un soggetto allora massimamente interessato ad uscire indenne dalla vicenda 'mafia - appalti' quale era il Siino, non è verosimile che una persona sana di mente, appartenente alle forze dell'ordine, confidi ad un imputato le proprie nefandezze, proprio nell'indagine coinvolgente quest'ultimo, viepiù addirittura prima che gli applichino una misura cautelare.

L'immagine che esce del SIINO, trasformato nelle sue farneticazioni da confidente delle forze dell'ordine a loro 'confessore' è davvero quanto di più surreale, illogico ed assurdo possa accreditarsi.

Ne consegue, come del resto è stato affermato nell'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Caltanissetta del 15.3.2000, avente ad oggetto proprio le modalità di svolgimento delle indagini su 'mafia - appalti' (su cui si tornerà in seguito), la totale mancanza di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca, *in parte qua*, di quanto dal Siino sopra dichiarato.

5.3 L'omicidio Guazzelli

In tale contesto l'accusa ha collocato l'omicidio del Maresciallo Guazzelli, quale indice inequivocabile di un ulteriore messaggio intimidatorio al Ministro Mannino e così recepito da costui e dal Generale Subranni.

L'interpretazione è suggestiva ma non trova riscontro in atti, come è dato evincersi, in primo luogo, dal contenuto della sentenza relativa all'omicidio Guazzelli, nella quale, come già riportato per stralcio, alla matrice mafiosa del delitto si accompagna un movente precipuamente legato alle indagini svolte dal Guazzelli nei confronti del capo della famiglia mafiosa di Sciacca, Di Ganci Salvatore, ed in quelle relative ai rapporti tra 'cosa nostra' ed il sistema di illecita gestione degli appalti pubblici, nelle quali il maresciallo aveva fornito un rilevantissimo apporto all'inchiesta del R.O.S., essendosi *"pericolosamente avvicinato a comprendere e conoscere degli interessi di cosa nostra nel settore imprenditoriale e nello specifico settore compreso tra la valle del Belice, Sciacca e Ribera"*, per usare le parole della sentenza definitiva di condanna degli esponenti della mafia agrigentina.

Il fatto che il maresciallo Guazzelli sia stato ucciso a margine di un periodo in cui aveva avuto taluni incontri (certamente due e non più di quattro) col Mannino, per le ragioni già sopra esposte e che nelle sue trasferte romane non perdesse occasione di andare a salutare il generale Subranni, col quale aveva coltivato negli anni anche una lunga e datata amicizia - così come aveva fatto quell'ultima volta, prima di essere ucciso, il 2 aprile 1992 - non giustifica, neppure logicamente, la chiave interpretativa di tale delitto come una minaccia indiretta al Mannino.

Non i rapporti personali - di conoscenza, certamente, ma non di amicizia datata - né la logica, soccorrono in tal senso, giacché il politico aveva subito, in quel periodo, tanti e tali atti intimidatori diretti, che non ci sarebbe stato certamente bisogno di colpirlo attraverso il Guazzelli, la cui pericolosità per 'cosa nostra' agrigentina era talmente nota che anche i servizi segreti



l'avrebbero arruolato, dopo il suo pensionamento, se non fosse stato ucciso prima.

Cioè a dire, non emergono dagli atti elementi certi che individuino il maresciallo Guazzelli come vittima indiretta di 'cosa nostra', sacrificata non per il valore in sé della sua azione contro la mafia, ma per mandare un messaggio di morte al Mannino.

A suffragare l'ipotesi contestata, i P.M. ed i P.G. hanno, parimenti, dedotto il contenuto dell'annotazione sull'agenda del Colonnello Riccio, le dichiarazioni di quest'ultimo e la rivendicazione dell'omicidio (Falange Armata), tale da collegarlo, a filo rosso, con quello precedente di Lima e con le successive stragi di Capaci e di Via D'Amelio:

"[...]E, allora, quanto al significato dell'omicidio Guazzelli, in sede processuale, nella sede sua propria relativa a questo omicidio, in un procedimento a carico degli esecutori materiali, si sono raggiunte certezze riguardo agli esecutori materiali e al contesto di matrice mafiosa in cui è avvenuto l'omicidio in questione, né è mai rimasto accertato in quella diversa sede processuale le ragioni di questo omicidio. Abbiamo però in questa sede, su questo molto insiste il Pubblico Ministero impugnante, queste certezze non le ha, invece, la Corte di Assise nel giudizio di condanna a carico dei coimputati del Mannino, ancora con la pronuncia di condanna non ancora definitiva, non definitiva, vengono evidenziate le attività di Guazzelli nelle settimane che precedono... le attività con specifico riferimento alle esigenze del Mannino, le attività che pose in essere il Guazzelli nelle settimane che precedettero la sua morte. In buona sostanza, è rimasto accertato che ha incontrato più volte il Mannino, che è volato, quantomeno due giorni prima che moriva, a Roma per interloquire direttamente con Subranni, Riccardo Guazzelli riferisce altresì che all'incontro del 3 aprile era presente anche... all'incontro del 2 aprile a Roma, dove ma andò a trovare

anche il Generale Subranni che lo andò, che lo fece prelevare, così riferisce Riccardo Guazzelli, in aeroporto con auto che lo condusse direttamente alla sede del Ros. Testimonianza al riguardo è anche quella del Generale Tavormina: rientrando in Sicilia il 3 aprile, incontra ancora una volta il Mannino e il 4 aprile viene ucciso. Queste sono le parole, gli argomenti nello specifico utilizzati dal Pubblico Ministero impugnante: non solo abbiamo visto i primi incontri, ma soprattutto gli ultimi giorni, gli ultimi giorni di vita di Guazzelli, ed è in quel verbale che Riccardo Guazzelli ci dice che due giorni prima dell'omicidio, il 2 aprile '92, il padre volava in tutta urgenza a Roma per incontrare due persone in particolare, addirittura aveva un'attività da fare a Roma, la sposta pur di incontrare a Roma due persone, in particolare Subranni e Mori. Ci dice anche il figlio Riccardo Guazzelli che in quella circostanza Subranni lo manda a prendere di corsa con una macchina sulla pista dell'aeroporto, altro che saluto di cortesia; altro che il Maresciallo di Agrigento che va in saluto e in ossequio. La circostanza dell'incontro con Mori e Subranni è nel verbale del 22 dicembre '92 di Riccardo Guazzelli, in particolare alla presenza di Mori, oltre a Subranni, è riferito espressamente in un altro verbale, quello dibattimentale del 5 febbraio '98; sono i verbali che sono agli atti di questo procedimento, mentre la Corte di Assise ha dovuto confrontarsi con l'audizione dibattimentale di Guazzelli, che ha poi confermato tutto, assolutamente tutto, ma che, per come si è svolto quell'esame dibattimentale, ha dovuto dare atto della scarsa volontà collaborativa di Riccardo Guazzelli. Sottolinea ancora il Pubblico Ministero impugnante che il giorno dopo questo incontro urgente a Roma con Mori e Subranni, quindi il giorno prima della morte, Guazzelli torna in Sicilia e va ad incontrare di corsa Mannino; è il giorno prima della sua morte, 3 aprile. Questo ce lo dice peraltro lo stesso Mannino in un verbale che ho già



menzionato, quello dell'1 marzo '94, Mannino che, ovviamente, come al solito spiega quella presenza di Guazzelli come una presenza casuale, era lì per caso, circostanza questa ancora falsa. Insomma, siamo al 2 o al 3 aprile, ad un giorno dell'omicidio, abbiamo Guazzelli che negli ultimi giorni freneticamente prima vola a Roma da Subranni e Mori, poi il giorno dopo corre da Mannino a Menfi, se non sbaglio, e lo incontra il 3 aprile. E per questa attività l'omicidio gli toglie la ricompensa, sono espressioni queste... in buona sostanza, cosa sottolinea ancora il Pubblico Ministero? Che Guazzelli avrebbe di lì a poco... avrebbe dovuto essere collocato a riposo, ma aveva già discorsi in fase di... più che avviati e in fase di conclusione in ordine alla sua destinazione ai Servizi Segreti civili, Guazzelli si recò per altre esigenze investigative proprie dell'ufficio di appartenenza, come soggetto di riferimento per i territori di Agrigento e Trapani, Servizi Segreti civili all'epoca diretti da Bruno Contrada. L'uccisione di Guazzelli, del povero Maresciallo Guazzelli vanifica una tale prospettiva. Dobbiamo, a questo punto, per completare il discorso sul significato dell'omicidio Guazzelli, o quantomeno su come questo omicidio venne vissuto all'interno del Ros, fare riferimento alle dichiarazioni del Colonnello Riccio: per un quadro completo di Riccio, di Michele Riccio, ci si può affidare sicuramente all'ampia motivazione che al riguardo ha sviluppato la Corte di Assise di primo grado nel procedimento a carico dei coimputati del Mannino, Riccio al riguardo viene valutato e si deduce molto sul suo percorso professionale, sui suoi rapporti con il Ros, soprattutto con riferimento a ciò che avvenne nel '95 nelle campagne... ciò che avvenne o, meglio, ciò che non avvenne nelle campagne di Mezzojuso in occasione della mancata cattura di Provenzano, quindi, diciamo, è un personaggio chiave con riferimento ad una vicenda molto importante anche con specifico riferimento



all'odierno procedimento, quantomeno in quello ordinario; rileva molto meno con riferimento specifico alla posizione di Mannino. Con specifico riferimento alla posizione di Mannino rilevano, invece, alcune sue annotazioni: Riccio, in estrema sintesi, è un ufficiale dei Carabinieri in servizio alla Dia che nel '95 viene incaricato dal dirigente della Dia dell'epoca, Gianni Di Gennaro, di occuparsi di un confidente sul quale si confidava molto, ci si riferisce a Luigi Ilardo. Il rapporto confidenziale instauratosi tra Michele Riccio, in servizio alla Dia, e questo Luigi Ilardo era finalizzato principalmente, nella fase iniziale, pressoché esclusivamente alla cattura dei latitanti; sono agli atti tutti i successi, chiamiamoli, investigativi con riferimento alla cattura dei latitanti che sono stati... che sono derivati dal rapporto Riccio-Ilardo. Riccio promette altresì, segnala altresì al suo ufficiale di Polizia Giudiziaria di riferimento che avrebbe potuto condurre le forze dell'ordine alla cattura del noto Binnu Provenzano. In questo contesto di rapporti tra Riccio e Ilardo, quest'ultimo fa riferimento altresì di determinate specifiche circostanze su Mannino e altresì, prendendo spunto da notizie giornalistiche dell'omicidio Guazzelli, fa riferimento alla circostanza che questo omicidio, quello del Guazzelli, ha scenari di fondo ben più complessi di quello che si possa immaginare, che comunque veniva immaginato all'epoca. Per altro verso, nell'intensificarsi di questa interlocuzione di Riccio con Ilardo, viene prospettata l'eventualità e, quindi, la certezza che di lì a poco l'Ilardo avrebbe iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, vi è un incontro preliminare anche con i magistrati il 2 maggio del '96 e anticipa l'Ilardo al Riccio che, con riferimento a questa sua prossima collaborazione, avrebbe avuto molto da dire su mandanti esterni, sul vero significato delle stragi e sul coinvolgimento di soggetti esterni alle stragi, con particolare riferimento alla destra eversiva della quale l'Ilardo era un



profondo conoscitore. In questo contesto ha anche parole di particolare, questo è quello che riferisce Riccio, l'Ilardo ha particolari... prende le distanze in modo particolarmente forte nei confronti dell'allora Generale Subranni, dicendo vi racconterò poi. Di fatto poi il 10 maggio del '96 Riccio viene... Ilardo viene ucciso. Riccio perde la sua fonte, le istituzioni perdono questa preziosa fonte dichiarativa. Le richiamo soltanto, sono particolarmente utili, ritengo, potranno a mio giudizio aiutare la Corte, codesta Corte ad orientarsi nello specifico punto, le considerazioni sviluppate dalla Corte di Assise con riguardo a... quella è una sede dibattimentale dove particolarmente vivace è stato il dibattito e le valutazioni incrociate della rilevanza e della valenza del Riccio che riferisce ciò che ha avuto riferito da Ilardo. Al riguardo ci sono pagine particolarmente interessanti della Corte di Assise che rileva come, nel caso di specie, non rilevano preclusioni ricavabili dagli articoli, mi limito a menzionare il titolo, è inutile che riepilogo, peraltro in modo necessariamente poco completo, ciò che la Corte ha sviluppato in modo puntuale, argomentando con specifica giurisprudenza al riguardo, vengono rigettate tutte le eccezioni e, dice, il Riccio poteva ben riferire e noi possiamo ben valutare le confidenze ricevute dallo stesso dall'Ilardo nella misura in cui, quando queste confidenze venivano riferite, non aveva il Riccio alcun obbligo di verbalizzazione, era un rapporto di natura confidenziale che era finalizzato alla cattura dei latitanti e in questo contesto non rilevano preclusioni e anomalie tali da non consentire tali riferimenti. Ed è per questo che ho fatto riferimento, ritenendo corrette le valutazioni della Corte, a ciò che il Riccio riferisce di avere, a sua volta, avuto riferito dall'Ilardo con specifico riferimento alla figura di Mannino e con specifico riferimento alla opacità o comunque da qualche cosa che avrebbe potuto interessare gli inquirenti con riferimento al Generale Subranni.



Ma, con riferimento a Riccio, prima delle sue dichiarazioni rese all'autorità procedente, è importante e necessario fare riferimento all'annotazione, all'agenda del Riccio: vi è, infatti, un'annotazione che ha suscitato particolare interesse e che poi è stata oggetto di interrogatorio con il Riccio medesimo: è un'annotazione del 13 febbraio '96 che va letta testualmente. Riccio scrive nella sua agenda: "Ho parlato con Sinico, confermato, Subranni aveva paura della morte di Guazzelli, il Maresciallo vicino a Mannino, De Donno fu fatto rientrare di corsa dalla Sicilia". E poi viene un interrogativo che annota Riccio di questo colloquio con Sinico e l'interrogativo la dice lunga: "L'omicidio Guazzelli fu un avvertimento (Inc.) Mannino e soci o solo per i soci del Mannino?" Sinico è un ufficiale del Ros, anche Riccio viene aggregato al Ros alla fine del '95, ma con riferimento alla cattura dei latitanti e con specifico riferimento alla cattura di Provenzano ha un'interlocuzione fitta e costante con il Ros in quel momento, in quell'anno, e quindi Riccio e... Sinico è un collega del Riccio particolarmente vicino alla catena di comando del Ros, particolarmente vicino alla posizione dell'allora Colonnello Mori. Dicevo, questa è la lettura, quella dell'annotazione del Riccio, è la lettura all'interno del Ros dell'omicidio Guazzelli, altro che attività, altro che omicidio legato alle attività di Guazzelli alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Agrigento, altro che Stidda o fastidi generati negli ambienti periferici di Cosa Nostra, altro che omicidio determinato dal coinvolgimento di Guazzelli nell'indagine Mafia e Appalti, come dicono di continuo con le loro dichiarazioni spontanee gli imputati del Ros. Scrive Riccio su Sinico, su ciò che gli riferisce Sinico: "Subranni ebbe paura, De Donno fu fatto rientrare di corsa dalla Sicilia, sono questi i soci di Mannino a cui è arrivato l'avvertimento". Al riguardo il Riccio ha optato poi, interpellato in sede di indagini preliminari. Il verbale del 22



novembre 2012, parla il Colonnello Michele Riccio: "Riconosco, ovviamente, la mia grafia sull'agenda, i fatti annotati si riferiscono ad una conversazione che ho effettivamente avuto con il Capitano Sinico. Presi l'argomento dell'omicidio Guazzelli perché qualche tempo prima aveva formato oggetto della mia interlocuzione con Ilardo, scaturita dalla pubblicazione su un quotidiano locale di articoli concernenti la vicenda Guazzelli. In sostanza, Ilardo mi chiarì che l'omicidio Guazzelli era una cosa molto più grave di quella che poteva apparire all'esterno, quindi anche Ilardo, non solo il Ros, sa che è una cosa molto più grave di quella che poteva apparire all'esterno. Mi rappresentò che successivamente ne avrebbe parlato in fase di collaborazione in maniera più diffusa, Ricordo che a quell'epoca Ilardo, lo stesso Ilardo mi aveva fatto il nome dell'Onorevole Mannino, aveva detto che l'Onorevole Mannino era nelle mani di Cosa Nostra, così come io stesso prima di oggi". Torniamo alle parole di Riccio sempre in questo verbale del 2012: "sulla base di tutti questi spunti, il 13 febbraio andai da Sinico, provocai una discussione con Sinico che mi disse esattamente le cose che ho annotato e cioè che quando venne ucciso Guazzelli il Generale Subranni, intimorito, aveva immediatamente e urgentemente fatto rientrare dalla Sicilia il Capitano De Donno. Nella stessa conversazione Sinico mi riferì dello stretto rapporto tra Guazzelli e l'Onorevole Mannino e mi confermò quanto avevo già più volte sentito nell'ambiente del Ros in merito al fatto che il Mannino fosse molto legato in quel momento agli stessi Ros, una cosa che avevo già sentito, Sinico me la conferma, in quel momento Mannino era molto legato al Ros". Un ultimo passaggio di queste dichiarazioni di Riccio: "Ilardo otto giorni prima di essere ucciso, in esito all'incontro che aveva avuto al Ros di Roma il 2 maggio, indicò proprio Subranni come uno dei miei superiori dai quali avrei dovuto assolutamente diffidare, anche dicendomi che



proprio di lui avrebbe parlato a lungo non appena fosse iniziata la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria". Vi è poi ciò che ho anticipato e cioè la vicenda delle Falangi Armate, la circostanza è che l'omicidio Guazzelli venne rivendicato dalle Falangi Armate. È stata oggetto questa presenza ricorre in tante altre vicende anche con riferimento all'omicidio Guazzelli di questa sigla perché è una sigla che ricorre in tante altre vicende di questo procedimento, ma anche di altro: il dato certo di partenza è comunque questo, su questo non possono esserci dubbi perché alle ore 11.25 del 5 aprile '92, quindi il giorno dopo l'omicidio del Maresciallo Giuliano Guazzelli, un omicidio consumato lungo la strada che da Agrigento conduce a Porto Empedocle, l'omicidio di un valoroso ma modesto sottufficiale dell'Arma, che all'epoca era in servizio alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Agrigento, alle 11.25 del giorno dopo qualcuno si fa carico di telefonare all'Ansa di Bari per rivendicare il fatto di sangue in questione. Questo ignoto telefonista fa riferimento alle Falangi Armate, come pure era avvenuto per l'omicidio di Salvo Lima, consumato a Palermo tre settimane prima, omicidio Lima che era stato anch'esso rivendicato dalle Falangi Armate. Questa di Lima è una rivendicazione, questa delle Falangi Armate con specifico riferimento all'omicidio Lima, è una rivendicazione che non risulta essere stata oggetto di pubblicazione da parte di alcun organo di informazione. Ulteriore dato certo è che vengono utilizzate le stesse identiche parole della precedente rivendicazione dell'omicidio Lima: in buona sostanza, questa è la conclusione su queste certezze, chi ha rivendicato l'omicidio Guazzelli ha voluto, dunque, pressoché esplicitamente accostare i due fatti di sangue in questione, che in apparenza nulla avevano in comune. Nulla in comune in apparenza, se noi ci limitassimo, queste sono considerazioni del Pubblico Ministero impugnante, se noi ci limitassimo ad una valutazione



superficiale, cioè se leggiamo l'omicidio Guazzelli come avulso dal messaggio al Mannino, i due omicidi, quello di Lima e quello di Guazzelli, non avrebbero, sembrerebbero non avere niente a che vedere, nessuno metterebbe mai in contatto, in collegamento l'omicidio Lima con l'omicidio Guazzelli. E però solo se cogliamo tutto quello che abbiamo detto sulle interpretazioni del Ros, l'omicidio Guazzelli, quest'ultimo messaggio a Mannino, su quello che rappresenta, solo così riusciamo a capire che questo elemento probatorio ci si riferisce, per l'appunto, alla Falange Armata che rivendica con le stesse identiche parole con cui un mese prima, tre settimane prima, avevano rivendicato l'omicidio Lima, rivendicano l'omicidio Guazzelli, a dimostrazione di una continuità, di una unitarietà di disegno, di una collana fatta di tasselli tutti tra loro collegati. Ripeto, le stesse identiche parole: "Tenendo fede all'annuncio già fatto, il comitato politico delle Falangi Armate, in piena autorità e in perfetta convergenza, si assume anche questa volta la paternità politica e la responsabilità morale dell'azione condotta in Sicilia", in questo momento c'è il nome di Guazzelli, un mese prima c'era il nome di Lima, dopo anche con riferimento all'omicidio Guazzelli di questa sigla perché è una sigla che queste stesse identiche parole. Sono parole che vengono reperite in sede di indagine in epoca recente, qualche anno fa, di una vecchia Cnr della Questura di Bari del 5 aprile del '92. Perché è importante questa rivendicazione? In parte lo si è già detto, è ancora il Pubblico Ministero di primo grado che fa queste valutazioni: "Dobbiamo aggiungere che l'attività delle Falangi Armate è importante perché si tratta di un'attività enigmatica che fu svolta sotto questa sigla e che fu costituita non solo da rivendicazioni di morte e di attentati", queste rivendicazioni vengono svilite nella misura in cui si dice leggevano sui giornali il fatto di sangue, venivano a conoscenza del fatto di sangue e lo rivendicavano. La cosa più interessante è



però l'attività, questa attività delle Falangi Armate, qualunque sia stata la vera essenza di questa operazione denominata Falangi Armate, chiunque ci sia stato dietro questa sigla, è un'attività che dobbiamo affrontare non per svelare in questo momento chi ci fosse, chi si nascondesse dietro questa sigla per portare avanti programmi di destabilizzazione, ma per dare un'ulteriore dimostrazione di continuità di questi fatti. Noi come elementi acquisiti agli atti delle indagini abbiamo le dichiarazioni di Malvagna, quel pentito catanese che in un verbale del '94 fa riferimento ad una riunione, ne abbiamo già parlato, ad Enna, e abbiamo già detto che in quella occasione Riina, così riferisce Malvagna, avrebbe detto dobbiamo rivendicare determinati fatti di sangue facendo uso della sigla Falange Armata. Al riguardo la sentenza della Corte di Assise di primo grado nel processo parallelo è cauta, dice: una tale circostanza non è riscontrata, non la possiamo ritenere assodata, nella misura in cui lo stesso Riina, che in quello stesso momento, in quello stesso contesto temporale in cui si riuniva ad Enna la commissione regionale con mafiosi provenienti da altre parti della Sicilia, quando si riuniva in sede palermitana in commissione con i capi mandamento della provincia di Palermo, nessuno dei diretti protagonisti, e ci si riferisce in questo momento a Brusca, a Giuffré e a Cancemi, ha fatto riferimento ad una tale indicazione proveniente dal Riina medesimo, per cui le dichiarazioni provenienti dal Malvagna non le possiamo ritenere riscontrate e non se ne può tenere conto; vedremo poi le conclusioni su Falangi Armate raggiunte dalla Corte di Assise. Ciò che viene poi sottolineato e messo in evidenza è che vi sono con questa sigla rivendicazioni di attentati, omicidi e stragi sicuramente, ma vi sono anche delle intimidazioni e vi è un comunicato delle Falangi Armate che è un unicum e che è una comunicazione di complimento per ciò che era avvenuto in sede ministeriale. Nell'atto di appello o, meglio,



nella requisitoria allegata nell'atto di appello si fa una cronistoria delle più rilevanti segnalazioni, intimidazioni della Falange Armata e ad esse mi riporto, faccio soltanto cenno al 26 giugno '92, è una minaccia di morte per Scotti, Ministro dell'Interno; il 9 settembre ci si raccomanda minacciosamente a Mancino, che ha preso che ha preso da poco il posto di Scotti si fanno, il 19 novembre, ancora minacce a Mancino e al capo della Polizia Parisi; 1 aprile '93 stessa minaccia di morte a Scalfaro, a Spadolini; 10 aprile 93 a Martelli Ministro della Giustizia, il giorno prima che Martelli è poi costretto a lasciare il Ministero; e poi c'è quella del 14 giugno del '93, questo è uno dei messaggi più interessanti, per la prima volta, è l'unica volta nella sua storia, la Falange Armata non rivendica un attentato e non minaccia, ma esprime compiacimento per la sostituzione di Amato con Di Maggio. È la prima, questa è una valutazione del Pubblico Ministero impugnante, è la prima grande conquista della linea trattativista e la Falange Armata per la prima volta nella sua storia esprime compiacimento per la nomina del Di Maggio al Dap, che presenta testualmente in questo messaggio come una vittoria politica della Falange, una vittoria politica della Falange. Poi vi è un messaggio molto interessante del 21 settembre del '93, un messaggio di minaccia al Presidente Scalfaro: nel prosieguo vedremo qual è stato il ruolo di Scalfaro sia nella sostituzione come Ministro dell'Interno Scotti con Mancino, sia soprattutto nella sostituzione dei vertici del Dap con nuovi dirigenti che potessero garantire la cosiddetta linea morbida; vedremo meglio che cosa accadrà da lì a due mesi, qua il messaggio è del settembre del '93, cosa avverrà da lì a due mesi rispetto a quest'ultimo messaggio del 21 settembre del '93. Scrive la Falange Armata: ha già fatto sapere a Scalfaro che deve prendere finalmente una decisione, quello che pensa lo esprima chiaramente e pubblicamente, altrimenti saremo



costretti a colpire ancora. Questo è un messaggio, queste sono le considerazioni del Pubblico Ministero impugnante, unico nella storia filologica di questi messaggi, la Falange Armata ha già fatto sapere a Scalfaro quello che dice... quindi, la Falange Armata ha già fatto sapere a Scalfaro ciò che dice, ha già fatto sapere a Scalfaro, quello che dice e che pensa lo deve esprimere pubblicamente e chiaramente, altrimenti saremo costretti a colpire di nuovo. Si tratta di uno psicopatico, ovvero di psicopatici isolati? Ovvero si tratta di menti raffinatissime? La seconda opzione appare all'evidenza di gran lunga più plausibile, soprattutto se la valutazione è unitaria e non anche affidata a mere congetture. Nello specifico delle rivendicazioni dell'omicidio del Maresciallo Guazzelli qualcuno, il telefonista del 5 aprile del '92, ha certamente voluto accomunare l'omicidio Guazzelli all'omicidio Lima; ripeto, si tratta di uno psicopatico che si volle, che ha voluto soltanto divertirsi o dare sfogo alle proprie patologie di natura psichica, e questa io ritengo sia una mera congettura, ovvero si tratta di un collaboratore di un sistema alternativo di potere che persegue determinate finalità politiche, come può desumersi da una lettura d'insieme degli elementi acquisiti? Su tali argomenti, su tali questioni dobbiamo registrare un sostanziale vuoto argomentativo e valutativo da parte del Giudice di primo grado, questo in linea con la pressoché totalità del percorso argomentativo della pubblica accusa, su tali argomenti c'è sostanzialmente nulla da parte del Giudice di primo grado, se non riassunti di ciò che ha dedotto e riferito il Pubblico Ministero, non ci sono neppure una ben che minima valutazione. Parimenti silenziosa, non vorrei sbagliarmi al riguardo ma avrà la possibilità la difesa di segnalare che siamo in errore al riguardo, che su tali argomenti, mi riferisco all'agenda di Riccio, alla Falange Armata, al significato da attribuire all'omicidio Guazzelli, è sostanzialmente silenziosa la difesa nella



pur articolata memoria depositata il 22 maggio 2015 e nel corso delle tre udienze destinate alla difesa, del 27 marzo, del 24 aprile e del 22 maggio 2015. Invece, molto confortanti devono ritenersi le valutazioni della Corte di Assise di primo grado su tali questioni, i Giudici di primo grado nel procedimento in ordinario affermano testualmente che il Maresciallo Guazzelli è stato assassinato il 4 aprile '92 e, dopo iniziali incertezze che avevano indirizzato le indagini ed un conseguente processo nei confronti di soggetti riconducibili alla cosiddetta Stidda, è stato definitivamente accertato con sentenze passate in cosa giudicata la piena riconducibilità di tale omicidio all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, specificamente nella sua articolazione operante nel territorio di Agrigento, ove è avvenuto l'agguato mortale. In questa sede è sufficiente prendere atto di tale risultanza già definitivamente accertata senza necessità di ricostruire più dettagliatamente il fatto omicidiario. Prende in esame poi la Corte di Assise, dà atto delle conclusioni cui è pervenuta con riferimento alla testimonianza di Riccardo Guazzelli, sul quale sono già... ho già riferito. E così conclude: "Per quanto caratterizzate da una scarsa volontà collaborativa, poiché il teste ha sostanzialmente sempre atteso le contestazioni da parte del Pubblico Ministero delle dichiarazioni precedentemente rese, per poi confermarle, si ricava, per quel che rileva ai fini della ricostruzione degli accadimenti prospettati dall'accusa, che sarà valutata nel prosieguo, che il Maresciallo Guazzelli fino al giorno della sua uccisione ha avuto intensi rapporti di collaborazione, oltre che di amicizia, con il Generale Subranni, anche al di là delle proprie formali attribuzioni funzionali. Il Maresciallo Guazzelli ha intrattenuto anche rapporti con l'Onorevole Mannino, anche incontrandolo più volte, e, in particolare, da ultimo, qualche mese prima dell'omicidio dell'Onorevole Lima e subito dopo il medesimo omicidio, quindi nel marzo del '92,



raccogliendo in entrambi i casi i timori espressamente manifestati dal Mannino per la propria vita. Il Maresciallo Guazzelli, qualche giorno prima di essere ucciso, ha incontrato il Generale Subranni". Al riguardo la Corte di Assise si affida anche alla testimonianza del Generale Giuseppe Tavormina. Quanto alle valutazioni della Corte di Assise su Michele Riccio ho già detto e con specifico riferimento all'agenda, l'agenda è il documento cartaceo nel quale Riccio annota le circostanze riferitegli da Sinico. Dice la Corte, condivisibilmente: ma che motivo avrebbe dovuto avere Riccio a fare questa annotazione con una grafia diversa? Poteva scegliersi benissimo, se l'ha fatta, nei mesi o negli anni successivi avrebbe potuto scegliersi una qualunque pagina dove poterla completare in modo adeguato. E poi, soprattutto, argomento di sostanza, se Riccio, in base a sue esigenze calunniose imperscrutabili, avesse voluto inventarsi una tale circostanza, che motivo aveva di riferirla a Sinico, che la poteva smentire, e non anche a coloro i quali poi, sostanzialmente, le sue accuse sono rivolte, e cioè direttamente a Mori, con il quale interloquiva pressoché giornalmente? Non aveva alcuna plausibile ragione il Sinico... il Riccio di dire queste circostanze me la ha riferite Sinico, che ho sollecitato io perché, dopo avere ricevuto quelle confidenze, avevo questa necessità di capire un poco meglio cosa si pensava e cosa si diceva all'interno del Ros. Quanto, infine, alla Falange Armata, riporto poche righe di conclusioni della Corte di Assise di primo grado: "Senza volere affermare, dunque, ovviamente, che il fenomeno della Falange Armata sia riconducibile ad associazioni mafiose, dal momento che si è piuttosto trattato di una sigla utilizzata da diverse componenti, tuttavia può ritenersi raggiunta la prova che Cosa Nostra abbia voluto rafforzare la minaccia allora in corso, diretta al Governo, con le rivendicazioni in esame, nelle quali si prospettavano, infatti, ulteriori bombe dirette a provocare questa



volta centinaia di vittime". La Corte fa riferimento alle rivendicazioni delle Falangi Armate, sicuramente delle Falangi Armate, sicuramente, con riferimento alle quali è stata sicuramente raggiunta la prova per alcuni fatti di strage e di intimidazione successivi, quelli del '93, ci si riferisce alle stragi di Milano e Roma del luglio del '93 e al rinvenimento di un proiettile inesplosivo nel giardino di Boboli, a Firenze, di qualche mese prima. "Ciò conferma - continua ancora la Corte di Assise - quanto si è già concluso riguardo alla minaccia di Cosa Nostra ed a quelle che furono definite bombe del dialogo, perché è del tutto evidente che in quel frangente la strategia di Cosa Nostra non era più quella della contrapposizione frontale che aveva condotto alle stragi di Capaci e di via D'Amelio, bensì quella sopravvenuta con la quale si intendeva trarre benefici dall'apertura al dialogo e alla trattativa che erano giunti ai vertici di Cosa Nostra attraverso l'iniziativa dei Carabinieri con Vito Ciancimino ... (pag. 10 e ss., requisitoria P.G., ud. 1.4.2019)

Gli argomenti sopra menzionati sono suggestivi, ma privi di fondamento.

Non è dato corrispondente a realtà l'affermazione che non sia mai stata accertata la causa dell'omicidio del Maresciallo Guazzelli, né quella che lo vede come *"un valoroso ma modesto sottufficiale dell'Arma, che all'epoca era in servizio alla sezione di Polizia Giudiziarla della Procura della Repubblica di Agrigento"*.

Come, già visto e come si legge nella sentenza resa dalla Corte d'Assise di Agrigento del 18 luglio 2001, irrevocabile, già sopra richiamata, il movente dell'omicidio, indicato dai collaboratori di giustizia Falzone e Salemi, deve individuarsi nel fatto che il maresciallo Guazzelli *"dava fastidio alle famiglie mafiose di Agrigento e Ribera"* e tale dato ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi nel processo relativo alla sua uccisione:



"...Ed invero, è rimasto acclarato che il M.Ilo Guazzelli, nonostante da ultimo addetto alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Agrigento, continuava a svolgere delicate indagini per fatti di mafia, aveva una sua rete di informatori, collaborava con magistrati inquirenti e con i suoi superiori anche di altri reparti, anche informalmente e fuori dai limiti territoriali impostigli dal suo incarico.

Il teste Gen. Antonio Subranni, all'epoca dei fatti comandante del R.O.S. dei CC., ha confermato continui contatti tra la sua struttura e il M.Ilo Guazzelli e, ugualmente, il Magg. Sandro Sandulli, già comandante la Compagnia CC. di Sciacca, ha confermato di essersi servito delle informazioni del Guazzelli sulle indagini svolte sulla famiglia mafiosa di Sciacca e su Salvatore Di Ganci. In particolare, il Magg. Sandulli ha riferito che il primo a comprendere lo "spessore" mafioso del Di Ganci fu proprio il M.Ilo Guazzelli.

Il M.Ilo Aldo Mastrodomenico, collega del Guazzelli, ha affermato che "alla fontana del M.Ilo Guazzelli hanno bevuto tutti", con ciò intendendo dire che il sottufficiale rappresentava una fonte inesauribile di notizie per tutti i colleghi investigatori.

Sempre il teste Mastrodomenico ha riferito circa la rete di informatori di cui godeva il Guazzelli e di come lo stesso avesse in animo di passare ai servizi segreti. Quest'ultima circostanza è stata, peraltro, confermata anche dalla vedova Guazzelli che ha parlato di un interessamento del SISDE per l'attività del marito.

Diversi testi escussi hanno poi riferito circa l'apporto fornito dal M. Ilo Guazzelli ad una nota inchiesta del ROS dei CC. del '90 sui rapporti fra Cosa Nostra e il sistema di illecita gestione degli appalti pubblici. Nell'ambito di tale inchiesta è emerso che il sottufficiale venne contattato da Siino Angelo, che all'epoca era il soggetto che per conto di Cosa Nostra controllava il sistema degli appalti pubblici in Sicilia, ma che con lo stesso non volle coltivare



nessun tipo di rapporto. Infatti, già allora, quando non si conosceva il rilevantisimo ruolo del Siino e i suoi strettissimi rapporti con i "corleonesi", il Guazzelli considerava quest'ultimo come elemento pericolosissimo (si veda sul punto testimonianza di Guazzelli Riccardo, del M.Ilo Scibilia Giuseppe e di Vetrano Saverio).

Nel corso del dibattimento è emerso, peraltro, che fra gli informatori del M. Ilo Guazzelli, vi era tale Cascio Rosario, imprenditore edile di S. Margherita Belice. Questi, già indagato per partecipazione ad associazione per delinquere mafiosa, turbativa d'asta ed altro, in rapporti, fra gli altri con il capo mandamento di Ribera, Di Ganci Salvatore, avrebbe messo in contatto il sottufficiale con il Siino.

Pur non conoscendosi nel dettaglio l'attività investigativa svolta in quel contesto dal M. Ilo Guazzelli appare certo, tuttavia, che lo stesso si sia pericolosamente avvicinato a comprendere e conoscere degli interessi economici di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale e nello specifico territorio compreso fra la Valle del Belice, Sciacca e Ribera.

Osserva il Collegio Giudicante che se l'attività investigativa svolta dal M.Ilo Guazzelli era quella sopra delineata, lo stesso rappresentava per Cosa Nostra un pericolo reale; e non tanto, si fa rilevare, per l'attività ufficiale svolta dal militare bensì proprio per quella attività info-investigativa di tipo informale che il sottufficiale svolgeva comunque di intesa con i suoi superiori e che si rilevava parecchio dannosa ed insidiosa per un'associazione segreta quale Cosa Nostra che mal tollera soggetti capaci di svelarne gli organigrammi e, cosa di certo ben più grave, gli affari illeciti e gli interessi economici.

Non stupisce, pertanto, su un piano logico, che soggetti del calibro di Fragapane Salvatore e Capizzi Simone, all'epoca dei fatti signori incontrastati di Cosa Nostra, che si spartivano il

controllo della provincia di Agrigento, abbiano, secondo le indicazioni dei collaboranti, decretato la morte del valente sottufficiale....".

Ne esce un quadro del maresciallo Guazzelli quale sopraffino investigatore, ufficiale di calibro e di spessore primario nella lotta alla mafia, viepiù nell'accertamento delle infiltrazioni dell'organizzazione mafiosa nei settori nevralgici dell'economia ('mafia - appalti'): ragioni, queste, più che sufficienti per colpire 'in proprio' e per la sua intrinseca pericolosità il valente sottufficiale.

Per ciò che concerne i rapporti tra Guazzelli e Subranni, è altresì risultato accertato che l'ultima volta che il maresciallo si era recato a Roma, prima del suo omicidio, era stato per un'indagine da espletare fuori città (a Guidonia) per sentire un testimone del processo per l'omicidio del giudice Saetta (cfr. test. Riccardo Guazzelli, ud. 18.5.2012, proc. 'Mori Obinu'): nell'occasione il sottufficiale aveva incontrato anche il Generale Subranni che, in ragione del loro datato rapporto di amicizia e collaborazione, gli aveva inviato un'auto, all'aeroporto, a titolo di cortesia.

Che la suddetta trasferta fosse, di contro, motivata da esigenze di tutela del Mannino è, dunque, un'illazione dei P.M. e dei P.G. priva di qualsivoglia riscontro; né appare anomala o significativa di chissà quale recondito piano sotterraneo, visto il rapporto di collaborazione di lungo corso tra il Guazzelli ed il R.O.S., la cortesia da parte del Subranni di fare prendere in aeroporto il maresciallo da un'auto di servizio dell'arma.

Del resto, che la sua morte fosse un messaggio per "*Mannino e soci*", o "*solo per i soci*", è circostanza oggetto non di fonti di conoscenza diretta, ma di una mera ipotesi, operata peraltro postuma, quattro anni dopo l'omicidio Guazzelli, dal Colonnello Riccio, così come appuntata nella sua agenda personale alla

pagina del 13 febbraio 1996 (ove si legge l'interrogativo: "Guazzelli, fu un avvertimento x linea Mannino e soci? O solo soci di Mannino?") e come spiegata in sede di interrogatorio, quale indagato di reato connesso, reso ai p.m. Teresi, Di Matteo e Del Bene, in data 22.11.2012.

Va premesso che tutta l'attività svolta dal RICCIO quale referente esclusivo del confidente Luigi ILARDO, mafioso di spicco del nisseno ed imparentato con il boss Piddu MADONIA, è stata compendiata, anni dopo dal suo avvio, dallo stesso RICCIO nel rapporto (informativa) denominato "Grande Oriente", datato 30 luglio 1996, indirizzato alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, di Catania e di Palermo e, per conoscenza, anche alle Procure della Repubblica di Genova e di Messina. La denominazione ("Grande Oriente") della indagine e, quindi, del rapporto conclusivo è dovuta, secondo quanto ha riferito il RICCIO, al nome in codice "Oriente" dato da lui stesso e dal col. Domenico DI PETRILLO all'ILARDO in dipendenza della zona (orientale) della Sicilia in cui il predetto operava. L'aggettivo "Grande" era stato poi aggiunto dal RICCIO perché la indagine investiva anche la massoneria, che, a suo dire, aveva concorso ad ispirare la strategia degli attentati mafiosi.

Nell'interrogatorio del 22.11.2012, in quella sede il Colonnello Riccio dichiarava che i fatti annotati nella sua agenda si riferivano ad una conversazione intercorsa con il Capitano Sinico. Il Riccio aveva preso l'argomento dell'omicidio Guazzelli perché qualche tempo prima aveva formato oggetto della sua interlocuzione con l'Ilardo (il succitato informatore confidenziale appartenente alla famiglia mafiosa dei Madonia), scaturita, come tante altre volte, dalla pubblicazione su un quotidiano locale di articoli concernenti la vicenda Guazzelli.

In sostanza l'Ilardo gli aveva riferito, a proposito dell'omicidio Guazzelli, che si trattava di una cosa molto più grave di quella

che poteva apparire, riservandosi di parlarne più diffusamente in seguito (poi però era stato ucciso, prima di avviare il percorso di collaborazione). A quell'epoca l'Iardo gli aveva già parlato del fatto che l'On. Mannino era nelle mani di 'cosa nostra', così come il Riccio successivamente aveva scritto nel rapporto Grande Oriente. Sulla scorta degli 'spunti' fornitigli dall'Iardo, il 13 febbraio 1996, il Riccio ne aveva parlato con il capitano Sinico, che gli aveva detto che il Generale Subranni, intimorito dall'omicidio Guazzelli, aveva fatto, subito dopo, rientrare De Donno dalla Sicilia a Roma. Nello stesso dialogo il Sinico gli aveva confermato dello stretto rapporto tra il Maresciallo Guazzelli e l'On. Mannino e del fatto che quest'ultimo era molto vicino al R.O.S.

Era stato, poi, il Colonnello Mori che aveva parlato al Riccio degli stretti rapporti tra Vito Ciancimino ed il Gen. Subranni: ciò era avvenuto nel momento in cui si stava costituendo il R.O.S. (formalmente istituito il 3 dicembre 1990) e si discuteva di come affrontare le indagini sulla famiglie mafiose siciliane; in quel frangente il Mori gli aveva detto del pregresso rapporto Ciancimino - Subranni, senza ulteriori specificazioni.

Nel periodo successivo alla costituzione del R.O.S. il Colonnello Mori teneva costantemente informato il Generale Subranni di tutto ciò che faceva, come il Colonnello Riccio aveva potuto personalmente constatare in occasione dell'indagine Grande Oriente.

Non aveva mai avuto contezza, il Riccio, di rapporti tra il Guazzelli ed Angelo Siino, né sapeva nulla del 'rapporto mafia - appalti'.

Pochi giorni prima di essere ucciso, l'Iardo gli aveva indicato il Generale Subranni quale uno dei superiori di cui il Riccio avrebbe dovuto diffidare.

Tanto premesso in fatto, giova intanto rilevare che è evidente come la suddetta annotazione sull'agenda del Riccio sia stata chiaramente aggiunta in un secondo tempo, rispetto alla redazione delle altre, già presenti nella pagina sotto la data del 13 febbraio 1996: la medesima è stata inserita utilizzando una grafia più stretta, in parte nelle righe lasciate libere fra la precedente delle ore 10,00 (*'lavoro in ufficio'*) e quella successiva delle ore 15,00 (*'Salutato Mori di rientro in ufficio'*). Di contro la residua parte dell'appunto è stata scritta nelle righe sottostanti e collegata alla prima a mezzo di una freccia.

Ma, a parte le anomale modalità di compilazione di quella pagina d'agenda, di cui nessuna spiegazione è stata fornita dal Colonnello Riccio, ciò non di meno, va rilevato che quanto da costui dichiarato - si badi bene non come persona informata sui fatti, ma come indagato in procedimento connesso e, dunque, necessitante di riscontri individualizzanti - non è stato confermato neppure dal primo teste di riferimento citato, il Colonnello Sinico che, anzi, lo ha decisamente smentito [cfr. sentenza Corte d'Assise di Palermo, 20 aprile 2018, pag. 1025, acquisita agli atti: *"...va anche detto che il teste Sinico, citato dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, ha smentito di avere avuto quel colloquio oggetto dell'annotazione di Riccio ('AVV. MILIO : - ...lei ha mai parlato con il Colonnello Riccio dell'omicidio del Maresciallo Guazzelli, avvenuto il 4 aprile 92 in provincia di Agrigento, diciamo?; DICH. SINICO UMBERTO : - No'"]*.

Va, poi, ancora precisato che la gestione della fonte confidenziale Ilardo era cominciata quando ancora il predetto soggetto era in carcere ed il Colonnello Riccio prestava servizio presso la D.I.A. e non presso il R.O.S., dato questo importante anche per valutare le conoscenze - più o meno approfondite, più o meno certe e non meramente ipotetiche - del Riccio sul R.O.S.



ed i suoi componenti nel periodo di tempo compreso tra il 1993 ed il 1995 (dal settembre 1993 gli viene affidata da De Gennaro la gestione dell'Ilardo e solo nel giugno del 1995, Riccio lascerà la DIA: cfr. pag. 65, esame del 16.12.2008).

Venendo alle confidenze riportate al Colonnello Riccio dal suo informatore Ilardo, giova altresì evidenziare che, proprio perché il predetto non aveva avviato un percorso di collaborazione con la giustizia, nessuna delle sue dichiarazioni risulta essere stata verbalizzata dal Colonnello Riccio il quale, anzi, ha precisato, sentito all'udienza del 16.12.2008, nel corso del processo di primo grado 'Mori - Obinu' (Faldone 25), non solo di non avere mai formalmente verbalizzato e/o registrato nulla di quanto riferitogli dal suo confidente, ma di non avere neppure annotato nulla in presenza del dichiarante, limitandosi a ricostruire, solo in un momento successivo, quanto da costui appreso:

[...] P.M. : Colonnello rispetto a tutta questa messe notevole ed importante di informazioni, lei in quel periodo come annotava, come documentava in qualche modo le informazioni che riceveva da Ilardo?

DICH. RICCIO: Allora io per tutto il periodo dell'indagine, io annotavo avevo delle agendine che portavo a seguito, che me le ero fatte dare dai miei amici delle Dea per cui erano cucite per cui erano particolari per non perdere i fogli, mentre gli altri facilmente i fogli si potevano staccare, loro in maniera accorta li cucivano e li incollavano, per cui era difficile anche... e erano comodo perché erano tascabili, facilmente si potevano piegare e me ne ero fatto dare una scorta diciamo per le mie vecchie perché ho avuto sempre l'abitudine io di annotarmi tutto, è una abitudine che ho avuto sempre dall'inizio perché mi è stato utile perché ritrovavo contesti personaggi, potevo seguire meglio l'indagine e poi ricostruirla. Per cui diciamo anche per non mettere in difficoltà me stesso nel rapporto con Ilardo e Ilardo



stesso, lui parlava, tante volte riuscivo anche a sollecitare certi discorsi portando il giornale la Sicilia o il giornale... ci sono due giornali che escono in Sicilia che avevano una ampia cronaca criminale dal quale prendevo anche spunti. Per cui quando lui mi raccontava questa... quando mi informava di queste novità io nei momenti trovavo ci fermavamo faccio una telefonata o vado a prendere un caffè o vado un attimo al bagno mi scrivevo velocemente le cose più importanti diciamo quelle che avevo paura di dimenticare, mentre i fatti come nome o indicazione e poi diciamo e poi avevo altre agende dove indicavo in maniera sintetica, che erano agende diciamo quotidiane, che era un'agenda dell'arma dei Carabinieri, che c'era tutta la settimana con cui indicavo in maniera diciamo annotativa solamente, tanto per ricordare e poi facevo riferimento a quelle agende, cioè vedi agenda, perché poi c'era il contesto investigativo che era maggiormente sviluppato. Però riuscivo a fermare una informazione in una data esatta in un giorno esatto in un momento esatto...".

Tali modalità di annotazione, postuma e non testuale, ed il mancato avvio di un percorso di collaborazione con la giustizia dell'Ilardo non consentono, all'evidenza, di operare la benché minima valutazione di attendibilità della fonte *de relato* a cui ha attinto il Riccio.

Ma v'è di più: le affermazioni rese dall'Ilardo al Riccio (il significato "più grave", ma non meglio spiegato, dell'omicidio Guazzelli; il Mannino dipinto come "nelle mani di Cosa Nostra") sono massimamente generiche, viepiù se lette alla luce del fatto che l'On. Mannino era stato arrestato il 13 febbraio del 1995 - cioè l'anno precedente all'annotazione sulla pagina dell'agenda del 13 febbraio 1996 - per concorso esterno in associazione mafiosa. Cioè a dire che le pubbliche vicende processuali che avevano attinto il Mannino avrebbero legittimato illazioni di

spessore così superficiale da parte di chiunque e non del solo Ilardo a cui non può, pertanto, a tale riguardo, neppure attribuirsi con certezza una acquisizione autonoma della scienza dei fatti, né, dunque, in assenza di indicazione delle sue fonti, alcun rapporto di conoscenza qualificata delle vicende narrate che, si ribadisce, restando nell'ambito delle genericissime propalazioni a carico di un soggetto all'epoca già attinto da misura cautelare, non forniscono alcuna garanzia di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della fonte confidenziale.

Non è dato, poi, sapere, ancora, quali le fonti delle conoscenze dell'Ilardo circa la natura infida del Generale Subranni (senza indicazione, alcuna, peraltro, dei fatti su cui si basava tale valutazione), di cui il Riccio avrebbe dovuto diffidare.

Parimenti non confermate le dichiarazioni rese al Riccio dai testi *de relato* Mori e Subranni, restano, dunque, da valutare soltanto le illazioni del Colonnello Riccio circa il significato dell'omicidio Guazzelli, così come trasfuse nella sua agenda del 1996: si tratta, all'evidenza, di mere ipotesi, fondate su dichiarazioni *de relato* (quelle dell'Ilardo) generiche, di dubbia credibilità e non riscontrate, dunque non suffragate da alcun elemento fattuale, né spiegate in sede d'interrogatorio dallo stesso Riccio, che si è limitato ad alludere a confidenze fattegli dalla sua fonte confidenziale e da terzi (queste ultime, tuttavia, come già visto, sempre smentite - dal Sinico, dal Mori, dal Subranni - salvo che dall'Ilardo, giacché defunto) circa gli stretti rapporti Mannino - Ros - Guazzelli, rapporti da cui egli stesso desumeva, facendo una mera valutazione dubitativa ("?"), che l'omicidio del Maresciallo avesse a che vedere con un avvertimento al Mannino.

Si tratta di dubbi non suffragati da alcun riscontro fattuale e pertanto insuscettibili di provare alcunché.

Non può, infine, in questa sede trascurarsi la personalità del dichiarante Riccio, decisamente incidente anche sulla valutazione di attendibilità del medesimo.

E' notoria la vicenda che ha visto coinvolto il Colonnello Riccio negli anni 1992 - 1993, quale Comandante del R.O.S. di Genova, nella gestione illecita e spregiudicata di un confidente sotto copertura, in una vasta indagine a carico del Clan Fidanzati attinente ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attraverso la sottrazione, da parte del Riccio medesimo e di un suo sottoposto, di dieci chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina in sequestro; la consegna di detta droga all'allora confidente - l'infiltrato Veronese Angelo - che il Riccio aveva istigato a svolgere, sotto copertura, la funzione di raffinatore della sostanza per il suddetto clan - ed infine, la cessione del suddetto stupefacente da parte del Veronese su direttive del Riccio, ai soggetti sottoposti ad indagine per acquisirne la fiducia, così agevolando, previo peculato della droga in sequestro, una illegale attività di agente provocatore del confidente, istigandolo a commettere e commettendo egli stesso in concorso col Veronese un'attività continuata di traffico di stupefacenti, viepiù esponendo, contestualmente, l'infiltrato a gravi rischi, in violazione dei limiti imposti dall'art. 97 d.P.R. 309/90 per l'attività sotto copertura.

Tali condotte, per cui è notorio che il Riccio è stato condannato in via definitiva nel 2011, sono state sintetizzate dai mass media con l'espressione "Metodo Riccio", per indicare, appunto, le spregiudicate ed illecite operazioni da costui promosse abusando dei poteri ed in violazione dei doveri del suo ufficio.

Tanto non offre, all'evidenza, alcuna garanzia che il Colonnello non abbia adottato (anche) coll'Ilardo (parimenti infiltrato, dopo la sua scarcerazione, nella famiglia mafiosa d'origine, quella dei Madonia) metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di



autodeterminazione della fonte informativa o ad alterarne la capacità di ricordare e valutare i fatti (art. 188 c.p.p.), condizionando la volontà del confidente, esposto, illegittimamente, a rischi superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge e dunque sottoponendolo, direttamente od indirettamente, ad un anomala illegittima pressione.

Proprio le tecniche illecite usate dal Riccio per la gestione dei confidenti nelle indagini di Genova degli anni 1992 – 1993, non lascia spazio ad alcuna positiva valutazione di attendibilità di quanto da costui riferito, anche *de relato*, sulle già traballanti dichiarazioni dell'Ilardo.

Venendo, infine, alla rivendicazione dell'omicidio Guazzelli da parte della 'Falange Armata', non v'è chi non veda che ammessa e non concessa la comune (all'omicidio Lima e ad altre stragi) matrice mafiosa, da tale sigla non possa che derivare, al più, l'inserimento anche dell'omicidio Guazzelli nella strategia stragista di quel preciso momento storico, che segnava la reazione feroce di 'cosa nostra' non solo contro gli amici che avevano tradito (Lima), ma anche contro tutti i nemici istituzionali che alla mafia si erano opposti, ivi compreso il valente Maresciallo Guazzelli.

Ogni altra valutazione appartiene al mondo delle illusioni e non può trovare credito nel presente processo.

5.4 I rapporti Mannino – Subranni – Contrada

Risulta acclarato in atti che il ministro Mannino si era rivolto, dopo la strage di Capaci, all'allora capo del SISDE, Dott. Contrada (il 3 giugno 1992, il 25 giugno 1992, il 9 ottobre 1992) ed al Generale Subranni (l'8 luglio 1992 ed il 13 ottobre 1992, in quest'ultima occasione il Contrada ed il Subranni si sarebbero recati insieme dal Mannino): in tal senso depongono le annotazioni sull'agenda del Contrada (Faldone 39), le dichiarazioni rese dal Generale Subranni in sede di s.i.t. in data

8.9.1995 (verbale trasmesso al G.U.P. del Tribunale di Palermo il 23.1.2013) che rivelano, peraltro, anche il contenuto degli incontri: la preoccupazione per la sicurezza personale del Ministro e per il cd. esposto anonimo denominato 'Corvo 2'.

Lo stesso imputato nel verbale d'interrogatorio di garanzia, dopo il suo arresto per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. del 15.2.1995 (trasmesso al G.U.P. il 23.1.2013), ha affermato di avere parlato col Contrada e col Subranni della propria incolumità ed il Dott. Contrada lo ha confermato nel verbale dibattimentale del 19 luglio 2000 (Faldone I, trasmesso al Gup in data 4 dicembre 2012).

In particolare, il Subranni in data 8.9.1995, dichiarava quanto segue.

Aveva conosciuto l'on. Mannino nel 1991, quando era capo del R.O.S.

Il primo incontro era avvenuto presso la sede del Ministero del Mezzogiorno, in Via Veneto, sollecitato dallo stesso Mannino, che era preoccupato per la sua incolumità personale, in considerazione di alcune minacce che gli erano pervenute.

In quell'occasione si era parlato anche della situazione politica e di lotta alla mafia nella Sicilia Occidentale.

In epoca successiva, il Subranni aveva avuto numerosi incontri col Mannino, molti dei quali nella sede della sua segreteria politica romana, in Via Borgognona.

In talune occasioni il Mannino aveva manifestato la sua opinione sulle accuse mossegli da Spatola Rosario, ritenendole infondate, ma non aveva mai chiesto informazioni sullo stato delle indagini. Si era rivolto al Subranni ed al Generale Tavormina affinché si facesse finalmente chiarezza sulla vicenda.

Di tali vicende il Subranni aveva parlato col maresciallo Guazzelli, il quale gli aveva chiesto un parere sull'opportunità di un suo incontro col Mannino, volontà che il Subranni aveva

assecondato. Non confermava la circostanza di avere incontrato il Mannino insieme al Contrada, pur ammettendo che, se costoro gli avessero chiesto un incontro a tre, non avrebbe avuto ragione di rifiutarlo.

In tal senso il Subranni interpretava le annotazioni - relative a detti incontri - che gli si contestavano, sulle agende del Contrada, quali mere intenzioni d'invito, cui, tuttavia, non erano seguiti i fatti.

Alla contestazione di quanto riferito dal Mannino nell'interrogatorio del 15.2.1995, il Subranni ribadiva che doveva essere l'on. Mannino a ricordare male in ordine a presunti incontri a tre.

Il Ministro, rammentava ancora il Generale, gli aveva anche chiesto un aiuto in relazione al famoso esposto anonimo denominato "Corvo 2", sentendo l'esigenza di fare chiarezza sulle accuse calunniose in esso contenute. All'epoca, invero, il Procuratore della Repubblica di Palermo aveva conferito una speciale delega al Subranni ed al capo dello S.C.O., Dott. Serra, per redigere un'informativa congiunta.

Dell'esposto anonimo si parlò in una conferenza di servizi tenutasi presso il Gabinetto dell'Alto Commissario, il Prefetto Finocchiaro, dal medesimo presieduta alla presenza dei vertici di tutte le forze dell'ordine e dei servizi segreti. Il Dott. Contrada aveva fatto una relazione da tutti condivisa. Poi il Generale aveva saputo che le vicende scritte dall'anonimo erano state oggetto di confidenza a due alti funzionari dell'Alto Commissariato da fonti riservate, che dovevano certamente individuarsi come gli autori dell'anonimo. Per tale ragione il Subranni ed il Serra, con missiva congiunta, avevano chiesto i nomi dei funzionari al Prefetto che però, non condividendo tale ipotesi, non li fornì mai.



Il ministro Mannino aveva esposto le sue preoccupazioni al Subranni in ordine a quell'esposto, come in ordine alle accuse di contiguità alla mafia che in quel periodo gli venivano mosse attraverso alcune suggestive vicende (la cd. cena alla Taverna Mosè e le nozze Parisi - Caruana) che, ad avviso del Ministro, venivano tirate fuori ad ogni sua candidatura a qualche incarico pubblico all'unico scopo di colpirlo politicamente.

Il Mannino aveva parlato al Subranni anche del Maresciallo Guazzelli, esaltando le capacità investigative che il militare aveva messo a pubblico servizio, al fine di chiarire la natura delle vicende minatorie ai suoi danni.

In particolare il Guazzelli riteneva che l'attentato alla sede della segreteria del Mannino a Sciacca manifestasse l'intento della mafia di indurre il Mannino ad avvicinarsi a loro (*"stringergli la mano"*), in materia di appalti.

Il generale Subranni escludeva di avere mai incontrato il Mannino in Sicilia. Aveva incontrato l'Ing. Saverio Vetrano al funerale del maresciallo Guazzelli. Il Vetrano, in quella occasione, gli aveva detto della proposta di un incontro tra il defunto ed Angelo Siino, rifiutata dal Maresciallo Guazzelli, tanto da produrre nel Siino una reazione così violenta da farlo vomitare. Il Vetrano era un amico di famiglia del Guazzelli. Nulla sapeva il Generale Subranni dell'attività investigativa svolta a Guidonia dal Guazzelli pochi giorni prima di morire.

Nel suo interrogatorio di garanzia del 15.2.1995, da detenuto, il Mannino, per parte sua, ammetteva di avere incontrato il Dott. Contrada in due occasioni, in una delle quali era presente il Generale Subranni, a seguito della vicenda dell'anonimo 'Corvo 2' e delle minacce ricevute in quel periodo.

Nell'agenda del Contrada si possono leggere i riferimenti sopra indicati ad appuntamenti presi col Mannino.



Il Dott. Contrada, all'udienza del 19 luglio 2000, nel processo a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., riferiva quanto segue. Aveva conosciuto l'on. Mannino quando ricopriva la carica di capo di gabinetto dell'Alto Commissario e l'On. Mannino era andato a fare visita (tra l'82 e l'85) all'Alto Commissario.

Successivamente, il Contrada aveva incontrato il Mannino qualche volta in aeroporto e, poi, a Roma negli anni 1991 - 1992, intrattenendovi rapporti di tipo istituzionale, ma di reciproca stima e benevolenza. Il Contrada teneva a che il Mannino conoscesse il figlio, Guido Contrada, che faceva l'avvocato ed aveva lo studio vicino alla casa del Ministro, e così per tale ragioni, una volta il Ministro li aveva ricevuti entrambi.

Il Contrada gli aveva fatto visita diverse volte, una in Via Borgognona, a Roma ed altre volte al Ministero. Una volta il Dott. Contrada era andato a trovare il Ministro in Via Borgognona, insieme al generale Subranni. In quel periodo il S.I.S.D.E. ed il R.O.S. collaboravano al fine di accertare la provenienza dell'anonimo denominato 'Corvo 2', incarico affidato al Contrada dall'allora direttore del Sisde, che gli aveva affidato anche l'incarico di contattare il Prefetto Finocchiaro, allora Alto Commissario.

Si era, a tal fine, tenuta una riunione a cui avevano partecipato anche la Criminalpool, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E.

Il Contrada si era recato col Subranni dal Mannino per l'anonimo 'Corvo 2', così come si era recato, per le stesse ragioni, dall'On. Mattarella (nell'anonimo si calunniava anche il Presidente Mattarella): si ipotizzava che l'anonimo avesse il fine di destabilizzare le istituzioni, in quel momento storico così delicato (pag. 59).

Il generale Subranni se ne era, parimenti, interessato perché era stato affidato al R.O.S. il compito di svolgere le indagini relative al 'Corvo 2' e perché si era ventilata l'ipotesi che l'anonimo provenisse addirittura dai Carabinieri.

Il Prefetto Finocchiaro sospettava, addirittura, che l'anonimo l'avesse scritto il Contrada medesimo (pag. 61); quindi, testimoniando nel processo a carico del Contrada, aveva poi dichiarato che riteneva, invece, che l'avessero scritto i carabinieri, per fare riaprire le indagini sul famoso rapporto 'mafia - appalti'.

Un altro incontro col Mannino era stato motivato dalle minacce da quest'ultimo ricevute. Il Contrada, in quell'occasione, aveva chiesto al Mannino se gli organi di polizia giudiziaria fossero stati informati e lui gli aveva confermato che se ne stavano occupando proprio i Carabinieri.

Il Contrada aveva consigliato al Mannino, in quell'occasione, di trascorrere le vacanze fuori dal suo ambiente abituale.

Una terza occasione d'incontro era avvenuta per motivi meramente privati: una cena a tre con il Dott. Peritore, collega del Contrada (pag. 64).

Tanto premesso, risulta pacificamente in atti che, a parte la divergenza tra le dichiarazioni del Contrada e del Subranni circa la verifica di un incontro a tre (Mannino, Contrada, Subranni), affermata dal primo e negata dal secondo - ma ammessa pacificamente dal prevenuto - per parlare dei temi della sicurezza del Ministro e dell'esposto anonimo 'Corvo 2', v'è una sostanziale convergenza di tutte le fonti, anche dello stesso Mannino - in periodi non 'sospetti' in ordine all'imputazione del presente processo - nella ricostruzione, nel periodo tra il giugno e l'ottobre del 1992, di diversi incontri intercorsi tra il Ministro, il capo del R.O.S. ed il capo del S.I.S.D.E., aventi ad oggetto la sicurezza personale dell'uomo di governo e le accuse contenute



nell'anonimo 'Corvo 2', viepiù sfociate anche in una riunione istituzionale a cui avevano partecipato la Criminalpool, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E.

Contro tale evidenza, si infrange l'assunto accusatorio della segretezza di tali abboccamenti e della loro eterodossia.

Vedremo, analizzando anche la vicenda dell'anonimo 'Corvo 2' - che secondo i P.M. ed i P.G. avrebbe l'univoco significato di un favoreggiamento del Mannino da parte degli esponenti del R.O.S. coimputati nel processo parallelo tenuto in Assise, interessati ad insabbiare l'esposto anonimo senza verificare i fatti in esso contenuti, addebitati anche al Mannino - quali fossero gli interessi in gioco in quel periodo, quando già era avvenuta la strage di Capaci, non solo per la sicurezza della vita degli uomini di governo, ma anche per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, ciò che rende assolutamente plausibile la mobilitazione, nell'interesse del Ministro Mannino, come di altre alte istituzioni dello stato, di tutte le forze di polizia, militari e d'intelligence dello Stato Italiano.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small upward hook.

6. LE INDAGINI SU 'MAFIA - APPALTI'

6.1. Premessa

Secondo l'impostazione accusatoria, la vicenda concernente la gestione delle indagini su 'mafia- appalti' da parte del R.O.S. ed in particolare del generale Subranni, sarebbe emblematica di un disegno di tutela arbitraria degli interessi del politico da parte di costui, mediante l'affossamento della relativa indagine a suo carico. Ciò riscontrerebbe, quindi, lo stabile asse illecito tra il capo del R.O.S. ed i suoi uomini più fidati ed il Ministro Mannino, la cui positiva dimostrazione costituirebbe, a sua volta, il presupposto dell'avvio della trattativa.

6.2. La tesi dei P.M. impugnanti

Per avere un'idea della tesi dei P.M., fatta propria in sede di discussione dai P.G., è opportuno riportare *in parte qua* la requisitoria di primo grado:

"...è arrivato il momento di fare finalmente un po' di chiarezza su questa tormentata vicenda mafia e appalti che ha segnato, come dicevo prima, così a lungo anche la storia di questo ufficio giudiziario. Noi riteniamo che ora che faremo definitivamente chiarezza su questo punto, con dati inequivocabili, incontrastabili e nuovi, non solo l'argomento difensivo che abbiamo sintetizzato verrà annientato, verrà completamente neutralizzato, ma addirittura la questione mafia e appalti si trasforma in un ulteriore in una insuperabile prova di contatti illeciti che certamente possiamo definire illeciti tra Mannino da un lato e Subranni e il Ros dall'altro. Diventa un boomerang difensivo, non il cavallo di battaglia difensivo è l'ultima mia richiesta acquisitiva già preannunciata all'udienza di maggio, quindi anche qui nulla di nuovo, diventa indispensabile acquisire la relazione datata 5 giugno 1998, redatta dall'allora Procuratore Caselli, una relazione che abbiamo ritrovato non in Procura, ma come atto acquisito dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Perché? È una



relazione intitolata così. Relazione sulle Modalità di Svolgimento dell'Indagine Mafia e Appalti negli anni 89 e seguenti. Dal frontespizio di questa relazione di cui chiediamo l'acquisizione, ricaviamo che fu consegnata personalmente da Caselli alla Commissione Parlamentare Anti Mafia nel corso dell'audizione del 3 febbraio 1999. Sempre dal frontespizio ricaviamo che questa relazione è stata immediatamente acquisita come documento all'archivio della Commissione Parlamentare Anti Mafia con protocollo del 4 febbraio '99. E lì l'abbiamo presa e trovata. Ebbene, in questa efficacissima relazione, sono finalmente indicate con riscontri documentali e indicazioni precise e dettagliate tutte le clamorose, e vedremo agghiaccianti anomalie che hanno segnato la questione di quella informativa mafia e appalti. Dopo ne vedremo qualche stralcio, ma per il momento sintetizzo i passaggi che ci interessano, tutti tratti da quelle cento pagine di relazione che menzionano dati obiettivi e documenti precisi. [...] Anche qui, anche su mafia e appalti seguiamo un ordine cronologico: 20 febbraio 1991, viene depositata dal Ros dei Carabinieri alla Procura di Palermo l'informativa n. 0001/2, dal titolo "Annotazione di P. G. relative alle attività di Polizia Giudiziaria esperite in merito ad una associazione per delinquere di stampo mafioso strutturalmente inserita nell'organizzazione Cosa Nostra, tendente ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche di appalti e servizi pubblici nel territorio della Regione Sicilia." A questo Falcone però non ci può lavorare perché è già stato designato Direttore degli Affari Penali e il giorno del deposito la consegna al Procuratore per la riassegnazione, Il 25 giugno '91 Falcone sarà andato. È stato detto la Procura su Mafia e Appalti non fece nulla, lo dicono ovviamente Mori e De Donno. Pochi mesi dopo, la Procura di Palermo, sulla base di quella informativa, chiedeva misura cautelare nei confronti di sette dei soggetti denunciati in



quel rapporto, sono Angelo Siino, Li Pera, Farinella, Falletta, a cui si aggiungono Cascio e Buscemi. Sono gli stessi soggetti che di lì a poco la Procura di Palermo rinvia a giudizio, non ci sono politici. Nei confronti di altri soggetti pure indicati in quella informativa, la Procura di Palermo procede invece ad una richiesta di archiviazione. Si è detto a lungo su questo, anche qui senza guardare le date, si è detto subito dopo Via d'Amelio la Procura di Palermo chiede l'archiviazione mafia e appalti, come è possibile il giorno dopo, due giorni dopo Via d'Amelio si chiede l'archiviazione di mafia e appalti, quasi a volere immaginare che quella appunto fosse la causa scabrosa da nascondere. Ebbene, quella richiesta di archiviazione, ora che possiamo guardare le date, non ci fidiamo delle dichiarazioni spontanee di Mori, risulta formalmente depositata dalla Procura il 13 luglio del 92, quindi niente carattere ravvicinato, subito dopo, poi è altra cosa quando arrivò l'archiviazione, ma quando la Procura chiede l'archiviazione, 13 luglio 92. Ebbene, tra i soggetti per i quali si chiede l'archiviazione non c'è Mannino, né altri politici, Mannino non era affatto in quella informativa Mafia e Appalti, non era tra i soggetti denunciati, ma dico di più, non era neanche menzionato di sfuggita, non erano riportate trascrizioni di telefonate che lo riguardavano, che pure erano state a quella data già intercettate dal Ros, da dieci mesi.

Subito dopo la richiesta di archiviazione, prese piede una fittissima campagna di stampa di attacco alla Procura di Palermo che viene accusata addirittura di avere coperto nell'indagine del Ros le posizioni dei politici e tra queste si scrive sui giornali di Mannino. I Magistrati della Procura di Palermo erano increduli. Su molti giornali che sono indicati anche nella relazione in sintesi si scriveva questo, si diceva che il Ros con quella informativa ha denunciato Mannino e alcuni politici importanti, ma la Procura di Palermo quei nomi li ha fatti sparire, sui giornali si pubblicavano



stralci di intercettazione che però la Procura di Palermo non leggeva in quella informativa. Alcune di queste intercettazioni riguardavano indirettamente anche la posizione di Mannino, per cui sicuramente una fuga di notizie c'era stata, che riguardava atti investigativi che la Procura di Palermo in quel momento neanche aveva.

Il mistero si dipana magicamente soltanto il 5 settembre '92, 19 mesi dopo il deposito dell'informativa mafia e appalti, quando dopo la campagna di stampa che stava facendo scoppiare lo scandalo, il ROS di Subranni deposita alla Procura di Palermo una seconda informativa Mafia e Appalti che contiene i riferimenti a Mannino e ad altri politici D.C. Questa seconda informativa. Giudice, finalmente completa, contiene acquisizioni investigative su Mannino di un anno antecedenti al deposito della prima nelle mani di Giovanni Falcone, di un anno.

Faccio un esempio su tutti, lo prendo dalla pagina 40 della relazione. Nell'informativa del 5 settembre 92 c'è la trascrizione integrale di una intercettazione telefonica tra Ciaravino e La Cavera dell'8 giugno 1990, in cui si fanno riferimenti espliciti al coinvolgimento di Lima e di Mannino.

Si capisce allora finalmente quale era stata la causa di quella violenta campagna mediatica.

C'erano state due refertazioni, quella data a Falcone e depositata a Palermo, era stata depurata degli elementi su Mannino e sui politici, depositata ufficialmente all'Autorità Giudiziaria. L'altra, già pronta e completa alla data del febbraio '91. Nella relazione si riferisce di un mezzo passaggio per Catania che non c'entra nulla con l'indagine mafia e appalti, ma non su Mannino.

Alcuni passaggi della relazione acquisiti agli atti della Commissione Parlamentare Anti Mafia, pag. 22: "le indagini condotte dai Magistrati della Procura di Palermo negli 91 - 92,

furono condizionate da talune anomalie, in particolare va detto subito che esse si svolsero senza disporre delle integrali ed effettive risultanze investigative che pure il Ros aveva già acquisito almeno fin dalla prima metà dell'anno 90".

A pagina 32, si analizza l'inizio della campagna di stampa: "negli articoli, che sono indicati nella relazione, sia antecedenti che posteriori all'esecuzione degli arresti, da un lato vi era la inspiegabile riproduzione di intercettazioni coperte dal segreto e dall'altro l'affermazione che nel rapporto sarebbero state individuate, in relazione all'attività dell'organizzazione mafiosa, responsabilità di numerose e importanti personalità politiche anche con incarichi di Governo, senza alcun seguito da parte della Procura. Molto significativi in questo senso sono gli articoli pubblicati sui quotidiani Il Secolo XIX e La Sicilia, rispettivamente del 13 giugno '91 e del 16, 17, 19 giugno '91, contenenti insieme alla trascrizione letterale di parti di quel rapporto, pesantissime critiche di insabbiamento nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo nonostante questa, a quella data, non avesse ancora formulato le sue richieste al G.I.P. A pag. 33, già dal contesto logico degli articoli, si poteva desumere che la fuga di notizie, concretatasi addirittura nella consegna a vari giornalisti di parti di quella informativa, non poteva certamente provenire dai Magistrati della Procura di Palermo, che anzi venivano pesantemente attaccati...l'informativa si chiudeva con un doppio elenco di persone coinvolte nell'indagine, nessun nome di politico si rinveniva in questo elenco. Pagina 34: come si sarebbe compreso dopo, le polemiche di stampa apparivano inspiegabili soltanto ai Magistrati di Palermo. Invero, i nomi dei personaggi politici di rilievo, tali da suscitare un così rilevante interesse da parte della stampa, erano diversi da quelli menzionati e mentre erano evidentemente già noti ai giornalisti già dall'estate del 91, sarebbero stati portati a conoscenza della



*Procura di Palermo addirittura nel mese di settembre 92"...
"alcuni nomi di uomini politici di rilevanza nazionale, venivano
per la prima volta a conoscenza della Procura di Palermo
addirittura soltanto il 5 settembre 1992, allorquando con una
nuova informativa a firma del Capitano De Donno, venivano per
la prima volta riferiti l'esistenza e il contenuto di intercettazioni
telefoniche eseguite e in gran parte già trascritte nel '90 e nel
'91 recanti la citazione di personalità politiche nazionali".*

*Pagine 36 e seguenti: "sul punto si sono aggiunti in tempi più
recenti molteplici elementi probatori (sono cento pagine di
relazione)...dai quali è dato desumere che sono esistite due
versioni dell'informativa mafia e appalti e precisamente: 1) una
versione ufficiosa, oggetto di indiscrezioni giornalistiche, oggetto
di illecite fughe di notizie, che conteneva specifici riferimenti ad
esponenti politici di importanza nazionale e in particolare a Lima,
Nicolosi e Mannino; 2) una versione ufficiale, quella consegnata il
20 febbraio '91 nelle mani del dottor Falcone, versione priva del
benché minimo riferimento ai suddetti esponenti politici"; pagina
39: "tutto ciò emerge soprattutto ed inconfutabilmente da una
operazione di raffronto obiettivo e letterale tra il contenuto
dell'informativa del 16 febbraio '91 e il contenuto dell'altra
informativa consegnata dal Ros 19 mesi dopo, la così detta
Informativa SIRAP del 5 settembre 92". Ultimi passaggi della
relazione. Pagina 41: "nell'informativa mafia e appalti del Ros del
16 febbraio 91 non vi è nessuna traccia di importanti personalità
politiche evidentemente coinvolte, in particolare non vi è alcuna
traccia dei nomi di Lima, Nicolosi e di Calogero Mannino. Più
precisamente tali nomi, Lima, Nicolosi e Mannino, sono
totalmente assenti sia nell'informativa, sia negli allegati, ben 484
- scrive la relazione - ben 484 costituiti in massima parte da
trascrizioni di intercettazioni telefoniche eseguite negli anni 89 -
90".*

Quindi non ci vengano a dire che non le avevano trascritte ancora, non ci crederemmo ovviamente, ma al di là di questo, no? Tali nomi riprendo - sono totalmente assenti sia nell'informativa, sia negli allegati, sia nelle due schede riassuntive finali che menzionavano complessivamente ben 45 persone. E si possono allora porre i seguenti interrogativi - è sempre la relazione acquisita dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Primo interrogativo, chi poteva avere insieme, in quel momento, la possibilità e l'autorità di epurare l'informativa espungendo fonti di prova così importanti riguardanti i politici Lima, Nicolosi e Mannino. Chi poteva avere insieme quella possibilità e quell'autorità prima che venisse consegnata così epurata alla Procura di Palermo? Questa è la prima domanda di quella relazione. La seconda, è sempre la relazione: perché qualcuno ha deciso di operare queste omissioni? E più in particolare, le omissioni effettuate nell'interesse di Mannino e Nicolosi sono state allora frutto di preliminari intese con gli stessi Nicolosi e Mannino che avevano contattato i Carabinieri? Relazione del '98. Le due domande finali contenute in questa relazione sono evidentemente domande retoriche, e sono domande le cui risposte lasciano sgomenti, se non avessimo considerato già tutto quello che abbiamo detto finora. La prima domanda: chi nel Ros poteva avere la forza di epurare quella informativa e di proteggere Mannino? Chi se non il suo Comandante Subranni? Chi se non quelli che si vantano, a venti anni di distanza, di aver fatto quella attività, Mori e De Donno? E ancora: questa copertura sarà stata determinata dai contatti occulti con Mannino che aveva contattato i Carabinieri?

E ecco allora che è come dicevo, anche alla luce di queste domande, che sono domande che hanno risposta, il tema mafia e appalti da che era cavallo di battaglia difensivo anche per negare il contatto Mannino e Ros, ma come, Subranni lo aveva

denunciato, diventa paradossalmente quello che ho detto prima, un boomerang probatorio, diventa l'ennesimo elemento sulla stabilità e soprattutto sulla illiceità di questo rapporto, Giudice, perché oggi sappiamo che Subranni e il Ros non solo non hanno denunciato Mannino all'Autorità Giudiziaria, ma che anzi, imbattutisi per caso nella posizione di Mannino, perché hanno beccato le intercettazioni telefoniche, hanno commesso all'epoca gravissimi reati di falso ideologico, di favoreggiamento, e lo hanno coperto dalle indagini nella Procura di Palermo per 19 mesi, altro che.

E cioè fino a quando quelle fughe di notizie sulla informativa autentica, finite sui giornali, non hanno potuto a fare a meno di depositarla, l'hanno depositata in versione piena perché altrimenti li arrestavano. Questa è la verità sulla gestione agghiacciante di quella sporca operazione che il Ros dell'epoca ha giocato dietro mafia e appalti, anche al fine di coprire Calogero Mannino.

Angelo Siino dice che Mannino fosse ben coperto dietro le spalle del Ros in Mafia e Appalti, verbale del 1 ottobre 2012 già menzionato in cui ha riferito di aver saputo che i Carabinieri del Ros, nell'indagine mafia e appalti, vennero indirizzati contro di lui proprio su disposizione di Mannino, con il quale Siino aveva avuto delle contrapposizioni personali e di tipo soprattutto economico per vicende legate alla gestione degli alberghi di Sciacca Mare. Ha precisato Siino che tale circostanza gli era stata riferita prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare dal solito Maresciallo Guazzelli e successivamente nell'ambito dei colloqui investigativi effettuati con Mori e De Donno dopo il suo arresto, nel periodo di ricovero di Siino al Policlinico Umberto I di Roma, in presenza di Mori da De Donno (fu De Donno che cercava di fare colloqui investigativi e a dirmi in un momento di pausa che insieme a Mario Mori, De Donno e Mori erano stati convocati da



Mannino e che proprio Mannino aveva dato l'incarico di colpire investigativamente Siino, dicendo espressamente, è nel verbale, in quella circostanza quella frase: "ora gli facciamo vedere se il Ministro sono io o è lui"), quindi in questo modo facendo trapelare il risentimento che aveva accumulato nei confronti di Siino per la questione Sciacca Mare.

Ora è evidente che le dichiarazioni di Siino su questo punto, se le avessimo considerate da sole, avrebbero richiesto certamente un solidissimo riscontro individualizzante, anche e soprattutto per l'innegabile coinvolgimento personale di Siino nell'indagine mafia e appalti, perché fu arrestato, quindi non glielo avremmo neanche posto probabilmente come tema questo delle dichiarazioni di Siino. E però alla luce di tutti i dati, anche documentali e obiettivi, che abbiamo esposto nella gestione da parte del Ros dell'indagine mafia e appalti, dei reati di falso e favoreggiamento che il Ros fa per coprire Mannino, ebbene queste frasi di Siino le dobbiamo certamente recuperare e rileggere in tutt'altra ottica di credibilità e di attendibilità. E queste frasi di Siino ci restituiscono ancora una volta la vera dimensione di Mannino in quella indagine, non quella di un obiettivo investigativo, non quella di un denunciato ma quella di un politico potente e amico di Subranni e dei suoi uomini, politico amico da tenere coperto per quasi due anni, politico amico del Ros che addirittura arriva al punto di convocare Mori e De Donno a casa sua e di indirizzare l'attività investigativa per perseguire interessi finanziari e personali su Sciacca Mare.

Siamo di fronte alla stessa scena, lo stesso copione, quello del rapporto di Mannino con il Ros, di Subranni, Mori e De Donno...". [pag. 108 e ss., trascrizione requisitoria P.M. all'ud. innanzi al Gup del Tribunale di Palermo, dell'8.10.2014].

A fronte di tale impostazione il G.U.P. ha rilevato, nella sentenza di primo grado, come l'argomento posto dal P.M.,

apparisse "un'asserzione pura e semplice e per giunta mal posta, dal momento che al giudice non sono stati forniti gli strumenti per valutare autonomamente l'operato dei Ros, né vi è stato un contraddittorio con i diretti interessati, la cui versione dei fatti non è dato conoscere".

Le informazioni che era dato ricavare già soltanto dalla lettura dei documenti acquisiti in atti indicavano, inoltre, che la vicenda dell'indagine "mafia-appalti", e dello scontro intimamente connesso tra la Procura ed il R.O.S., era stato molto più articolato di come illustrato dai P.M.; ed era noto, sempre ad avviso del G.U.P. di Palermo, che il G.I.P. di Caltanissetta, investito della questione della gestione di quella indagine, era arrivato alla conclusione di escludere l'ipotesi, sostenuta dalla Procura, della cd. 'doppia informativa'.

Non poteva, poi, nemmeno trascurarsi, ad avviso del primo giudice, che Massimo Ciancimino, nel rispondere alle domande postegli dai P.M. nel corso dei suoi interrogatori (nel presente procedimento), aveva affermato che il padre non si fidava dell'influenza di De Donno e Mori e voleva per la sua trattativa, migliori garanti, ricordando che una telefonata del Procuratore della Repubblica Giammanco era bastata ad affossare quell'indagine 'mafia-appalti' che era costata loro anni di lavoro, con ciò all'evidenza intendendo affermare come non fosse affatto certo che le eventuali carenze dell'inchiesta fossero da attribuire al R.O.S. e non invece alle direttive del Procuratore Giammanco, ivi dirigente dal 1990 al 1992.

6.3 L'ordinanza di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, in data 15.3.2000

Seppure con necessità di ampia integrazione, la motivazione del G.U.P. del Tribunale di Palermo coglie nel segno. Intanto deve sottolinearsi che, non risultando allegata in atti, è stata acquisita da questa Corte, *ex officio*, ai fini della corretta

ricostruzione storica della vicenda in esame, l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 15.3.2000, cui ha fatto riferimento il G.U.P. a pag. 410 dell'impugnata sentenza.

Va, poi, precisato che la relazione, datata 5 giugno 1998, "*sulle modalità di svolgimento delle indagini 'mafia - appalti' negli anni '89 e seguenti*" citata per stralci nella requisitoria dei P.M. appellanti, risulta essere stata sottoscritta da alcuni Procuratori Aggiunti e da alcuni Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che si erano occupati, negli anni ed in successione, di quelle vicende dal 1991 al 1998 (tale è l'arco di tempo coperto dal *report*) e risulta, parimenti, essere stata personalmente consegnata dal Procuratore della Repubblica di Palermo, Dott. Giancarlo Caselli, nel corso di un'audizione tenutasi a Palermo, alla Commissione Parlamentare Antimafia, il 3 febbraio 1999 (documento recante la sigla doc. n. 1273).

Tanto premesso, la vicenda in esame deve inquadrarsi anche alla luce delle considerazioni svolte e delle indagini suppletive disposte nella acquisita ordinanza del G.I.P. di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento penale che, scaturito dalle contestazioni mosse sulle modalità di gestione di quel filone investigativo ai magistrati titolari dell'inchiesta 'mafia - appalti' negli anni 1991 - 1992 (per la precisione: il Procuratore Capo, Dott. Pietro Giammanco ed i sostituti, Dott. Guido Lo Forte, Dott. Giuseppe Pignatone e Dott. Ignazio De Francisci), risulta essere stato iscritto a loro carico nel 1997 (n. 2108/97 R.G.N.R.), presso la Procura di quel Tribunale.

Tale procedimento era stato originato, fra le altre, anche da provalazioni formulate da Angelo Siino - ritenute, poi, inattendibili dal Gip nisseno - e veicolate, prima dell'avvio della collaborazione del dichiarante, tramite le confidenze fatte dal

medesimo Silino al Capitano De Donno del R.O.S. (entrambi, a loro volta, indagati per calunnia ai danni dei magistrati succitati, nel medesimo procedimento).

Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, dopo avere celebrato l'udienza camerale, il 28.11.1998, su richiesta di archiviazione della locale Procura (procedimento n. 2108/97 RGNR), con ordinanza del 27.01.1999 aveva disposto indagini suppletive - come sopra ricordato - all'esito delle quali aveva, infine, archiviato tutte le relative posizioni.

Dando per acquisito il contenuto, sintetizzato nella requisitoria dei P.M., della relazione della Procura di Palermo che si trova in atti e degli interrogativi retorici in essa contenuti, aventi ad oggetto la tesi di una sostanziale manipolazione occulta delle indagini ad opera del R.O.S. per favorire l'on. Mannino (ma anche l'on. Nicolosi ed altri politici, come si legge nel documento), giova passare, ora, ad esaminare la diversa prospettiva della vicenda contenuta nell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Caltanissetta - inspiegabilmente mai inserita tra gli atti d'indagine dai P.M. precedenti - in cui, a proposito della cd. 'doppia informativa', si legge quanto segue:

"Si è sostenuto da parte degli indagati - ed in particolare dal dott. Lo Forte e dal dott. Pignatone al fine di dimostrare sia la già astratta impossibilità che la illecita divulgazione della informativa fosse stata opera di magistrati della Procura di Palermo sia la conseguente calunniosità delle dichiarazioni rese all'A.G. da De Donno (cfr. memoria dott. Lo Forte datata 1°.06.98 e successive e memoria dott. Pignatone depositata l'11.09.98 e successive) - che la informativa illegittimamente divulgata all'esterno era informativa, in realtà, diversa, quanto ai contenuti, da quella ritualmente depositata in Procura, giacché quest'ultima non conteneva alcuno dei nominativi degli esponenti politici, anche con incarichi di governo, del cui coinvolgimento aveva riferito la

stampa nel periodo antecedente la emissione dei provvedimenti restrittivi, né, tantomeno, quelli degli on. li Mannino e Nicolosi che sarebbero stati indicati al Siino dall'On. le Lima, nominativi che il Ros aveva comunicato all'A.G. di Palermo, solamente, con la successiva informativa del 5.09.1992, inerente le vicende della SIRAP e con quella del 1°.10.92, denominata "Caronte" ed a firma De Donno, trasmessa al Pm di Catania, informative alle quali, per la prima volta, erano state allegate, talune trascrizioni di conversazioni telefoniche, risalenti al 1990, da cui emergevano i nominativi degli uomini politici prima menzionati.

A riprova dell'assunto secondo il quale, al più, erano stati divulgati elementi di conoscenza in possesso della sola Arma dei Carabinieri, il dott. Lo Forte ha indicato, tra le altre, in particolare, una telefonata intercorsa tra Ciaravino e Grammauta (del 22.04.90), nella quale erano chiari contenuti riferimenti agli on. li Nicolosi e Capitemmino, una telefonata tra Ciaravino e La Cavera (del 19.03.90), nella quale erano contenuti riferimenti agli on. li Lima, Lombardo, Mannino e Nicolosi ed, ancora, una telefonata tra l'on. le Lima e Ciaravino (del 6.04.90) in ordine alla assunzione di due operai da parte del Farinella, vincitore di una gara d'appalto celebratasi nel comune di Petralia.

Il De Donno, dal canto suo, ha recisamente negato (cfr. interrogatorio del 16.01.98) la esistenza di una doppia versione della informativa, rappresentando che la vicenda SIRAP fu trattata in un momento successivo, solo perché complessa ed autonoma rispetto alle vicende compendiate nella informativa del febbraio del 1991 e perché, anche su sollecitazione dello stesso dott. Falcone, si era preferito depositare, prima, una informativa di carattere generale.

La seconda - e cioè quella del settembre del 1992 - era stata redatta, ha precisato l'Ufficiale, a seguito del riascolto delle intercettazioni effettuate in occasione della prima "tranche" di

indagine, e chiariva il ruolo degli esponenti politici, ivi compreso l'on. le Lima, nella illecita manipolazione degli appalti pubblici.

Ciò premesso, rileva l'Ufficio, innanzi tutto, che, la informativa del 20.02.91 era fondata, in prevalenza, su intercettazioni telefoniche; dalla documentazione trasmessa dalla Procura di Palermo, in data 9.03.99, a seguito della ordinanza del 27.01.99 di questo Ufficio, emerge che le richieste di autorizzazione o di proroga, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., furono formulate - nella loro quasi totalità - dai dott. Lo Forte e Pignatone.

Essi, dunque, erano necessariamente al corrente dei progressivi sviluppi delle dette operazioni tecniche, sia perché, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni spontanee del dott. Giammanco rese al Pm in sede in data 16.12.97 e dalle sit del dott. Pignatone del 13.7.1993 (cfr. Vol. XXIII), ne venivano costantemente informati, per le vie brevi (cfr. anche nota del Procuratore di Palermo del 26.11.92 al Comandante dell'Arma dei Carabinieri ed al Comandante del ROS), dal Capitano De Donno sia - e soprattutto - perché alle richieste di proroga, via via avanzate dal Ros, risultavano allegate le trascrizioni di talune conversazioni telefoniche, onde dimostrare l'esito positivo delle operazioni tecniche già svolte e legittimare la richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione.

Ed invero, tra gli atti relativi alle richieste o alle proroghe delle dette operazioni risultano allegate (cfr. faldone IV, Cart. A, sottofasc. 8 degli atti successivi alla ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99):

- la trascrizione di una conversazione del 10.02.90, svoltasi tra Giuseppe Li Pera e l'on. le Motta, allora sindaco di San Cipirrello, nel corso della quale i due concordarono un incontro presso la sede della SIRAP alla presenza del Presidente degli Artigiani;

- la trascrizione di una conversazione del 28.02.90, svoltasi tra Claudio De Eccher e tale Grassi, nel corso della quale si fa

espresso riferimento alla possibilità di "chiudere subito col Ministro quel lavoretto dell'Agricoltura";

- la trascrizione della conversazione svoltasi, tra Ciaravino e La Cavera, già, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della SIRAP, da cui emergeva che il secondo aveva patito delle minacce.

Risulta, ancora, che fu sempre richiesto ed autorizzato il ritardo nel deposito dei risultati delle intercettazioni (cfr. richieste a firma De Donno del 23.04.90, del 30.04.90), così come emerge dagli atti processuali che il De Donno provvide, dopo avere comunicato l'esito positivo delle operazioni svolte, a ritualmente depositare in Procura le bobine delle intercettazioni ed i relativi brogliacci (cfr. note a firma De Donno in data 3.05.90, 11.06.90, 23.07.90).

Proprio da tale rituale deposito scaturì, successivamente, la necessità per il ROS di richiedere l'autorizzazione al riascolto delle citate telefonate, allorché si trattò di redigere la informativa " SIRAP", poi depositata il 5 settembre 1992: autorizzazione al riascolto che fu concessa dal dott. Lo Forte, in data 28.05.92, con provvedimento in calce alla richiesta formulata, il precedente 26.05.92, dal De Donno (cfr. f. 674, faldone IV atti successivi alla ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99).

Se ne deve dedurre, quindi, che la omessa trasmissione, da parte dell'organo di p. g., nel febbraio del 1991, di parte delle intercettazioni telefoniche era ben nota ai dott. Lo Forte e Pignatone, i quali avevano autorizzato e seguito lo sviluppo delle intercettazioni ed erano, inoltre, in possesso - come Ufficio - dei brogliacci e delle bobine, sicché erano bene in condizione, sia di leggere i primi, che, rilevata l'assenza delle trascrizioni delle intercettazioni sulle utenze SIRAP, di richiederne la immediata trascrizione allo stesso organo di p.g., ovvero di disporla, ancora, essi stessi nelle forme della consulenza tecnica.

Se così essi non hanno operato, benché avessero già ricevuto le note del ROS con le quali si comunicava l'esito "positivo" di quelle operazioni, è logico ritenere che, come ha riferito il De Donno, il deposito delle trascrizioni delle conversazioni relative alle utenze SIRAP era stato differito ad un momento successivo per concorde valutazione del Pm e dell'organo di p.g.

E di tale ultimo assunto, in verità, vi è riscontro documentale anche nella c.n.r. datata 30.08.90, indirizzata al dott. Falcone, nella quale si preannunciava, come imminente, il deposito di una informativa di carattere complessivo, precisando, tuttavia, che "sono in atto ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico - politico nazionale, che in base alle funzioni ed agli incarichi svolti, valenti sull'intero territorio dello Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa".

E, dunque, già nel settembre 1990, i magistrati della Procura di Palermo avevano piena contezza della esistenza di una complessa attività investigativa volta alla "identificazione" dei personaggi della politica e della imprenditoria nazionali, le cui commistioni dovevano già essere emerse, se nella superiore nota, con riferimento agli stessi, si afferma - in termini di sicura attualità - che "forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa".

E sembra, davvero, poco credibile che i detti magistrati requirenti - che pure, come già si è riferito sopra, venivano costantemente informati anche per le vie brevi dei progressivi sviluppi delle intercettazioni - non abbiano neppure avuto la curiosità investigativa di conoscere i termini delle già emerse commistioni.

E che la redazione di due distinte e successive informative fu, per vero, frutto di specifico accordo tra i PM ed il De Donno,

emerge anche dalle dichiarazioni rese al Pm in sede, in data 13.07.93 (cfr. in volume XXIII), dal dott. Pignatone, il quale - allora - riferì che, nel mese di novembre del 1990, era stata concordata con De Donno la redazione di una prima informativa e la prosecuzione dell'ascolto sulle utenze rivelatesi utili.

Né, ancora, può condividersi l'affermazione secondo la quale la Procura della Repubblica di Palermo, nel febbraio del 1991, non era in possesso di alcun elemento conoscitivo circa il coinvolgimento nelle indagini "de quibus" di esponenti politici, anche di rilievo nazionale e con incarichi di governo, come divulgato dai quotidiani dell'epoca.

Ed infatti, dalla documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza di questo Ufficio, è emerso che la informativa del 20.02.91 era stata, in realtà, preceduta dalle annotazioni del 23.04.90, del 2.07.90, del 5.08.90 e del 30.08.90 (cfr. Faldone IV, Cart. A), sottofasc. 14 degli atti successivi alla ordinanza del 27.01.99), delle quali le prime due risultano anche espressamente richiamate nella informativa del 20.02.91 (cfr. pagg. 1 e 125 della stessa).

La richiamata nota del 23.04.90 conteneva, oltre alla richiesta di ritardato deposito di cui si è prima detto, la indicazione dei soggetti che l'organo di p.g. riteneva coinvolti nelle indagini tra i quali Angelo Siino, Cataldo Farinella, Claudio De Eccher, Giuseppe Li Pera, Giorgio Zito, Piero Catti ed i fratelli Andrea e Vincenzo Taibbi.

Più interessante - ai fini che qui rilevano - quella, indirizzata ai dottori Falcone e Lo Forte, recante la data del 2.07.90 (espressamente richiamata nella informativa del 20.02.91), nella quale l'organo di p.g. riferiva che, dalle indagini esperite, era emerso che esponenti di famiglie mafiose avevano il controllo e, verosimilmente, la gestione degli appalti indetti - o da indire - dalla SIRAP.

Tale società, costituita con apposita legislazione regionale nel 1983 dalla "Fi. ME" (Finanziaria Meridionale) e dall' E.S.P.I. (Ente Siciliano Promozione Industriale) era stata, invero, incaricata dalla Regione Sicilia - il cui Presidente dell'epoca era l'on. le Nicolosi - di gestire finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e della CEE per circa mille miliardi, per la realizzazione di venti aree attrezzate da destinare alle piccole e medie imprese artigianali ed industriali.

Trattavasi, quindi, della gestione di venti gare di appalto dell'importo di circa cinquanta miliardi ciascuna.

Si leggeva, in quella nota, che la SIRAP era minacciata da più parti di imminente liquidazione, per evitare la quale erano in corso attività di vario genere da parte di "diverse forze politiche, a vario titolo, interessate" alla vicenda, nonché che erano emersi interessanti spunti investigativi "di non sottovalutabile portata in relazione a vicende politiche di interesse nazionale" .

Si rilevava, già allora, che era in atto un forte contrasto in ordine alla realizzazione dell'area attrezzata del comune di Collesano, relativamente alla quale la SIRAP "attuava forti pressioni sull'Assessore Regionale ai Beni Culturali, Turi Lombardo", perché rilasciasse l'unico nulla osta ancora necessario, essendo stati i lavori già appaltati. La nota proseguiva - pur concludendo con la riserva di più approfonditamente riferire sulla vicenda - con l'affermare che risultava già acclarato che "se da un lato la SIRAP aveva tutto l'interesse al mantenimento del finanziamento di cinquanta miliardi per la zona, stante anche gli impegni già assunti in altra sede con l'impresa vincitrice dell'appalto, oggetto d'indagine perché pesantemente coinvolta nelle attività illecite dell'associazione mafiosa", dall'altro, i proprietari del terreno si opponevano fermamente alla realizzazione di tale progetto,



giacché l'area in questione sarebbe stata, nel futuro, oggetto di speculazione edilizia.

Ulteriore dato di rilievo, ai fini che qui interessano, è costituito dalle trascrizioni di talune conversazioni telefoniche allegare alla menzionata nota informativa del 2.07.90, nelle quali sono contenuti espliciti riferimenti ad asserite cointeressenze, di natura chiaramente non lecita, di interi gruppi politici ed anche riferimenti ad esponenti politici di rilievo nazionale: al riguardo si richiamano, tra le trascrizioni allegare alla c.n.r. del 2.07.90, quella relativa alla conversazione del 13.05.90, nella parte in cui si accenna, in termini generalizzati, ai partiti politici della DC e del PSI come interessati ad imprecisate "spartizioni" ("spartenze"), all'on. Gunnella, del quale si afferma che "cerca di fare soldi in tutti i modi" ed "è inziavatu in tuttu", ad un deputato regionale ed uno nazionale, coinvolti, entrambi, nel caso Baucina (verosimilmente il riferimento è alle dichiarazioni dell'ex sindaco di Baucina, prof. Giaccone), dei quali si afferma potersi trattare degli on.li Pumilia, Riggio o Gorgone.

Di non trascurabile significato appare anche la conversazione telefonica del 14.05.90, nella parte in cui sono contenuti riferimenti all'On. le Turi Lombardo ed all'on. le Lima ed, ancora, quelle del 30.05.90, del 2.06.90, del 5.06.90 e del 6.06.90 che contengono specifici riferimenti, sia pure in contesti di per se non sufficientemente chiari, agli on. li De Michelis, Sciangula, Capitemmino, Lima, Gunnella, Lauricella, Murana.

Va, tuttavia, rilevato come, quanto all'on. le De Michelis, vi sia, nella richiamata conversazione telefonica, un evidente collegamento all'imprenditore Taibbi di Baucina (il cui omicidio del settembre del 1989 aveva dato impulso alle dichiarazioni del prof. Giaccone, ex sindaco di Baucina ed alle successive indagini di p.g. in materia di appalti) che, verosimilmente, secondo le espressioni usate dagli interlocutori, il detto esponente politico



aveva anche personalmente incontrato per il tramite dell'on. le Saladino. In relazione, invece, agli on.li Gunnella, Lauricella, Murana va ricordato il riferimento alle "spartizioni" che avvenivano presso l'abitazione di via Sciuti di Vito Ciancimino.

Un generico cenno a tale on. le Mannino (da identificarsi, tuttavia, secondo la documentazione prodotta dal dott. Lo Forte, nell'On. le Antonino Mannino), sia pure con riferimento ad argomento ben diverso da quello inerente la gestione o il controllo dei pubblici appalti, è contenuto, poi, nella conversazione telefonica tra Ciaravino e La Cavera del 13.06.90, la cui trascrizione così si conclude: "la telefonata prosegue con la descrizione di manovre politiche "ad altissimo livello" per il controllo di attività economiche inerenti le indagini cui si è accennato", con plausibile riferimento all'interesse mostrato dai due interlocutori per le possibili nomine, di natura politica, ai vertici di taluni organismi di rilevanza nazionale, compresi gli Enti per il Mezzogiorno, come è agevole rilevare dalla trascrizione integrale della citata telefonata, allegata alla menzionata annotazione.

Altra trascrizione, relativa alla conversazione telefonica del 26.05.90, risulta ancora allegata alla c.n.r. del 5.08.90 e contiene riferimenti agli on. li Lauricella e Gunnella e ad una vicenda inerente la gara relativa al "Palazzo dei Congressi", aggiudicata ai Costanzo in luogo di tale Tosi, originariamente designato.

Dunque, la Procura di Palermo, già nel periodo primavera - estate del 1990, era a conoscenza di tali elementi investigativi - a meno di ritenere che i magistrati ai quali erano indirizzate le dette note neppure le leggessero - sicché, in via meramente astratta, era ben ipotizzabile che la divulgazione sulla stampa, nei mesi di maggio e del giugno del 1991, del coinvolgimento di uomini politici, potesse essere il frutto di notizie apprese in



ambiente di quell'Ufficio, e ciò anche in considerazione degli atti istruttori che il dott. Lo Forte ha documentato essere stati compiuti, in relazione ai predetti spunti investigativi, nel mese di maggio del 1991 (cfr. sit Ezio Tosi del 30.05.91; sit Domenico La Cavera del 18.05.91; sit on. le Antonino Mannino del 1°.06.91, allegati alla memoria del dott. Lo Forte del 13.04.99) e poteva - sia pure per ipotesi essere presa in considerazione dallo stesso De Donno, avuto riguardo alle pregresse dichiarazioni del Li Pera ed alle successive "confidenze" ricevute dal Siino.

Peraltro, si rende opportuno precisare che, stando al tenore degli articoli di stampa dell'epoca acquisiti in copia al presente procedimento, quelli di data antecedente agli arresti ("La Sicilia" ed "Il Secolo XIX") non contengono nominativi di personalità politiche coinvolte nell'attività investigativa in questione, limitandosi il quotidiano "La Sicilia" del 19.06.91 a rilevare come dalle intercettazioni telefoniche fosse emerso il riferimento ad un "Ministro" in relazione al quale non risultava che si fosse proceduto, neppure, alla sua identificazione.

In relazione, poi, alla menzione sulla stampa dell'on. le De Michelis, si osserva che l'unico riferimento, che è stato possibile reperire, è quello contenuto nell'articolo del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 20.07.1991, data successiva a quella degli operati arresti, che, tuttavia, nel riferire del coinvolgimento della società Rizzani De Eccher evidenziava, solamente, che trattavasi di società in buoni rapporti con il citato on. le De Michelis, senza null'altro aggiungere in relazione a tale personalità politica. Quanto agli altri riferimenti operati dalla stampa, successivamente ai citati arresti, si rileva che essi attengono ad esponenti politici che, sia pure a vario titolo, risultano tutti menzionati nella informativa del febbraio del 1991, come ad esempio l'on. le Coco, allora sottosegretario alla Giustizia e l'on. le Fiorino, allora sottosegretario al Mezzogiorno,

o l'on. le Cicero (cfr. Panorama del 25.08.91 e L'ORA del 25.07.91).

Ed infatti, rileva l'Ufficio che anch'essa contiene, per la verità, dei cenni a personaggi politici: a pag. 399, a pag. 708 ed a pag. 755 della informativa, invero, si rinvencono cenni all'On. le Bernardo Alaimo, all'epoca Assessore Regionale alla Sanità; a pag. 484, nel corpo di una telefonata tra l'ing. Zito della TORDIVALLE e l'ing. Taddeu, nella parte in cui quest'ultimo riferisce al primo di un incontro avuto a Roma la sera precedente, è fatto cenno a "quella lettera del Ministro" e ad un intervento di un imprecisato soggetto sulla Cassa per il Mezzogiorno; a pag. 519 è riportata una telefonata, nel corso della quale l'ing. Zito rappresenta a tale De Fortis, dirigente della Cassa per il Mezzogiorno che erogava i finanziamenti in questione, la sua intenzione di recarsi dal Capo di Gabinetto del settore dell'industria che è persona "influyente"; a pag. 629 è riportata una telefonata tra l'on. le Motta, sindaco di San Cipirrello, ed il Li Pera nel corso della quale i due concordano un appuntamento presso la sede della SIRAP, ove servizi di osservazione e pedinamento del Siino avevano, inoltre, consentito di verificare le frequenti presenze del Siino e gli incontri di quest'ultimo con il Li Pera, con l'ing. Ciaravino e "con alcuni esponenti del mondo politico ed imprenditoriale palermitano" (cfr. pag. 125 informativa del 16/20.02.91).

Va, ancora, ricordata la telefonata tra Li Pera e l'ing. Catti, riportata a pag. 657 della più volte citata informativa, nel corso della quale il primo informava il Catti della imminente gara d'appalto per il riutilizzo della base militare di Comiso, dell'importo di svariate decine di miliardi, suggerendo di avvertire Claudio (verosimilmente De Eccher) "perché pare che tutti i giochi, tutte le strade portano a Roma", aggiungendo che "trattasi di una torta molto appetitosa, dove c'entra il nostro

amico Giulio" con il quale "dovremmo avere buoni rapporti" ; e, poi, la telefonata riportata a pag. 684, nel corso della quale appare evidente il riferimento ad un imminente incontro tra "Claudio" e l'on. le Fiorino, allora sottosegretario al Mezzogiorno, in ordine ad alcune gare di appalto del comune di Naro.

Ed ancora, vanno ricordati i riferimenti agli uomini politici, taluni non espressamente indicati, contenuti nelle telefonate riportate alle pagg. 716, 748, 749, 753 (on.li Pumilia, Sen. Coco, On. le Alessi), 755 (on. le Cicero), pag. 865 (on. le Cardinale).

Infine, va ricordata la telefonata, riportata alla pag. 834, nel corso della quale tale Falletta della CO.FA.PI., società anch'essa ritenuta dagli organi di p.g. inserita a pieno titolo nel delineato sistema di illecita aggiudicazione degli appalti, nell'illustrare al suo interlocutore (tale Ghiglio) il meccanismo operante in Sicilia, circa "l'obbligatorio" affidamento in subappalto di parte dei lavori aggiudicati, aggiungeva "...certo, poi noi abbiamo parlato con il braccio destro di Mannino che vuole conoscerla...quindi uno di questi giorni noi...ci incontreremo a Roma...".

E forse proprio la conoscenza di tali dati - o anche le ulteriori informazioni fornite, come si è già avuto modo di illustrare, per le vie brevi dal De Donno - ha indotto il compianto dott. Falcone ad effettuare, nella primavera del 1990, delle rilevanti dichiarazioni innanzi alla Commissione Antimafia (cfr. sit dott. Pignatone del 13.07.1993 e deposizione De Donno innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta del 4.12.98) riferendo di "una centrale unica degli appalti", con valenza sull'intero territorio nazionale e, successivamente, ad esprimere quegli apprezzamenti, sicuramente non lusinghieri, - di cui ha riferito l'on. le Claudio Martelli, all'epoca Ministro di Grazia e Giustizia, in data 12.03.98 - nei confronti della gestione di quella indagine da parte del dott. Giammanco il quale, a seguito della campagna di stampa insorta in relazione a tale attività investigativa, aveva

ritenuto, in modo assai singolare ed inusuale - secondo quanto riferito dall'on. le Martelli - di trasmettere al Ministro atti coperti da segreto istruttorio (cfr. nota del Ministro di Grazia e Giustizia in data 23.08.91 e sit on. le Martelli del 12.03.98 in Carpetta atti pervenuti successivamente alla richiesta di archiviazione del giugno 1998).

Indipendentemente, dunque, dalla valenza giuridica che poteva o meno essere attribuita ai riferimenti, testé delineati, agli esponenti politici sopra indicati, non può negarsi che gli esposti dati, ivi compreso quello relativo all'on. le De Michelis riportato dalla stampa dell'epoca in data 20.07.91 (cfr. spont. dich. dott. Giammanco del 16.12.97 ed articolo del "Il Corriere della Sera" del 20.07. 1991 in atti), fossero, in realtà, in possesso anche dei magistrati della Procura di Palermo, che ebbero a trattare il detto procedimento, e che quegli stessi dati, per il solo fatto di essere contenuti in atti di p.g., potevano, soprattutto nei non addetti ai lavori, ingenerare il convincimento che gli stessi rivestissero, di per sé, un'apprezzabile rilevanza penale.

Risulta, dunque, smentita la contraria ipotesi formulata dal dott. Lo Forte; afferma, ancora, il citato magistrato che anche il riferimento operato dal Siino all'asserito coinvolgimento, nella informativa da lui visionata, degli on.li Lima, Mannino e Nicolosi esclude, in nuce, la ipotizzabilità di responsabilità sue o dei suoi colleghi in ordine ai fatti di cui al presente procedimento, non essendo nessuna di tali personalità politiche menzionata nella informativa del 16/20.02.91 ed essendo, a quell'epoca, al contrario, gli elementi indiziari a carico di costoro solo in possesso dell'organo di p.g.; ad ulteriore riprova di tali sue affermazioni, con la memoria dell'aprile 1999, il magistrato ha prodotto copia di talune trascrizioni di conversazioni telefoniche risalenti al 1990, che contengono espressi riferimenti ai citati

onorevoli, in relazione alle vicende inerenti la SIRAP, ma che risultano trasmesse all'A.G. di Palermo soltanto con la successiva informativa "SIRAP" del settembre 1992.

Al riguardo, oltre a richiamare le già esposte considerazioni in ordine agli elementi di conoscenza che, nell'epoca di riferimento, erano già in possesso dei magistrati odierni indagati, va osservato che il dott. Lo Forte muove dal presupposto, erroneo per quanto si dirà tra breve, che le dichiarazioni in proposito rese dal Siino siano connotate da assoluta ed indiscutibile attendibilità, sì da dovere essere ritenute veritiere in modo assiomatico. Senza prescindere dalle considerazioni che, in più parti del presente provvedimento si sono già esposte in ordine alle contraddizioni ed incoerenze che, al contrario, contraddistinguono, ad avviso di questo Ufficio ed ovviamente con limitato riferimento alla presente vicenda processuale, le dichiarazioni rese dal Siino delle quali l'una è difficilmente coincidente con quella precedente, va osservato che, in ordine al presente aspetto, il Siino:

- nell'interrogatorio reso al Pm di Palermo il 12.07.97, ha dichiarato che, l'on. le Lima, quando gli fece esaminare la informativa, commentò, con soddisfazione, che vi risultavano coinvolti anche gli on. li Mannino e Nicolosi;

- nel successivo interrogatorio del 21.07.97, sempre al Pm di Palermo, ha dichiarato di avere appreso dal m. llo Lombardo che, nella indagine in questione, erano coinvolti anche gli on.li De Michelis, Mannino e Nicolosi;

- successivamente al Pm di Caltanissetta, nel corso dell'interrogatorio del 19.02.98, ha dichiarato di avere personalmente visto sulla informativa mostratagli dall'on. le Lima solamente il nominativo dell'on. le De Michelis rimanendo, conseguentemente, sorpreso perché, in base alle informazioni in

precedenza ricevute, si attendeva di ritrovarvi coinvolta "l'intera Sicilia";

- ha, inoltre, aggiunto che l'informativa di cui successivamente, nel corso del procedimento penale a suo carico, ebbe la disponibilità, in quanto facente parte degli atti processuali, era identica a quella vista presso l'on. le Lima.

Dunque, il Siino, in base alle sue stesse dichiarazioni - che non può negarsi come, su questo specifico punto, abbiano subito delle progressive modificazioni - personalmente, avrebbe rilevato soltanto il coinvolgimento dell'on. le De Michelis, mentre dell'ipotizzato coinvolgimento degli on.li Mannino e Nicolosi, avrebbe appreso dall'on. le Lima o dal m. llo Lombardo a seconda delle epoche dei relativi interrogatori.

Ed allora, si è già detto, che sulla scorta delle risultanze processuali, è ben possibile che il m. llo Lombardo abbia rivelato informazioni riservate sul contenuto di quelle indagini, sicché appare plausibile che possa avere riferito al Siino anche del coinvolgimento delle menzionate personalità politiche, ma ciò non consente, certo, di affermare che i predetti nominativi erano contenuti nella informativa (documento) illecitamente divulgata e pervenuta nella disponibilità del Siino e, verosimilmente, di altri soggetti; secondo quanto dichiarato dallo stesso Siino sia da confidente che da collaboratore, infatti, il Lombardo non possedeva la intera informativa, essendosi offerto di procurargliela ed avendogli fatto visionare solamente degli "appunti", dei "fogli volanti", contenenti solamente brani di una telefonata ove certamente non era contenuto alcun riferimento a tali politici, dal momento che lo stesso Siino non ne ha mai riferito.

Le notizie eventualmente fornite, al riguardo, dal defunto m. llo Lombardo, nulla, dunque, provano sul contenuto della informativa illecitamente diffusa.

Analoghe considerazioni valgono per la ipotesi che il Siino, di tale coinvolgimento, abbia appreso dall'on. le Lima, con l'ulteriore considerazione che, proprio quest'ultimo, in considerazione del suo diretto e personale coinvolgimento nel perverso sistema di gestione dei pubblici appalti e certamente a conoscenza, per la sua qualità politica, delle vicissitudini della SIRAP, era ovviamente in condizione di comprendere - anche se non ve ne era alcuna espressa menzione - quali uomini politici avrebbero potuto essere coinvolti da quella attività investigativa. Non si dimentichi, infatti, che nella informativa del 16/20 febbraio 1991, si dava atto della esistenza di intercettazioni telefoniche sulla SIRAP (cfr. pagg. 125, 126), di incontri del Siino con rappresentanti della SIRAP ed esponenti del mondo politico - imprenditoriale siciliano, dell'interesse degli investigatori sulle venti gare per le aree attrezzate gestite dalla SIRAP, in relazione alle quali vi era persino qualche riferimento in alcuna delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche riportate (cfr. pag. 203) ed ancora che lo stesso Siino, in data 15.09.97, ha dichiarato al PM di Palermo, che la SIRAP era stata fortemente voluta dagli on. li Nicolosi e Sciangula, ma che vi era, altresì, interessato l'on. le Lima. Ha aggiunto, in quella occasione il Siino, di avere corrisposto in relazione ai "lavori SIRAP" la complessiva somma di £. 1.650.000.000. destinata proprio agli on.li Nicolosi, Mannino, Lombardo, Vizzini e Sciangula. Dunque, l'on. le Lima non aveva certamente necessità di rilevare concretamente, dalla informativa pervenutagli, specificatamente i nomi di Mannino e Nicolosi per comprendere del loro possibile coinvolgimento, essendogli ben sufficiente l'aver accertato la esistenza di indagini, corredate da intercettazioni telefoniche, sull'attività della SIRAP.

Ammesso, quindi, che effettivamente il Lima si sia espresso con il Siino nei riferiti termini, ciò non prova che lo stesso avesse

visto, specificatamente riportati, i nomi degli on. li Mannino e Nicolosi, viepiù se si considera, come già si è detto, che l'informativa vista presso l'on. le Lima è stata dal Siino riconosciuta come quella presente agli atti processuali del suo procedimento e della quale, pure, gli è stata mostrata copia.

Senza dire che la rilevata incostanza del Siino nelle sue dichiarazioni, le più volte accertate incoerenze e contraddizioni in relazione alla vicenda oggetto della presente disamina, in uno al lungo tempo (oltre sei anni) trascorso rispetto all'epoca dei fatti ed alla circostanza che i menzionati uomini politici sono stati poi, negli anni successivi, effettivamente destinatari di svariate iniziative giudiziarie inerenti il loro possibile coinvolgimento nella illecita manipolazione dei pubblici appalti, rendono verosimile anche che lo stesso Siino abbia potuto sovrapporre accadimenti realmente verificatisi nel 1991 a notizie e fatti, in realtà, successivamente appresi.

In simile situazione di incertezza su ciò che, effettivamente, il Silno vide o apprese nel 1991, la circostanza, dedotta e documentata dal dott. Lo Forte (cfr. allegati alla memoria difensiva dell'aprile 1999), in base alla quale il ROS depositò presso la Procura, solamente nel 1992, alcune trascrizioni di conversazioni telefoniche effettuate sulle utenze SIRAP nel 1990 e contenenti espressi riferimenti ai menzionati uomini politici, pur costituendo un dato certo sulla base delle risultanze processuali, non è decisiva per dimostrare che la informativa vista da Silno non fosse quella, poi, depositata in Procura, tenuto conto che, per quanto si è già esposto in precedenza, tali trascrizioni sarebbero dovute confluire, per valutazione concorde tra l'organo di p.g. e l'ufficio del PM - che, peraltro, nessun rilievo risulta avere mosso in proposito dopo la ricezione della prima informativa - nella successiva informativa "SIRAP", e che è difficilmente credibile che nulla sapessero, sia pure



informalmente, i magistrati titolari di quel procedimento della identità delle personalità politiche a carico delle quali stavano emergendo indizi di reità.

Deve, dunque, concludersi che non può ritenersi affatto provata la c.d. "teoria della doppia informativa"...[...].

L'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Caltanissetta, consente, dunque, una rilettura complessiva delle modalità di svolgimento dell'inchiesta mafia-appalti e degli accesi contrasti insorti tra la Procura di Palermo e gli organi di polizia giudiziaria all'uopo delegati e relativizza, quindi, la portata della relazione del 5 giugno 1998 che, pur contenendo una prospettiva certamente significativa ai fini di uno dei segmenti del *thema probandum* oggetto del presente processo, conduce ad una rappresentazione dei fatti alternativa rispetto a quella raggiunta del giudice nisseno e dunque, meramente ipotetica.

Del resto, la dimostrazione più evidente che il nome 'Mannino' come emerso da un'intercettazione, fosse già noto ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo prima del deposito della Informativa SIRAP, è data dal verbale di sit rese agli investigatori dall'on. le Antonino Mannino (persona fisica diversa dall'On. Calogero Mannino) in data 1.06.91, cioè pochi mesi dopo il deposito della prima informativa.

Alle valutazioni già espresse dalla Corte (sub Cap. 5.2) circa l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Siino (giacché incostanti, illogiche, non solo prive dei benché minimi riscontri individualizzanti, ma smentite da elementi obiettivi acquisiti agli atti - la testimonianza del Guazzelli e del Vetrano -) in ordine alle responsabilità del Mannino sull'orientamento delle indagini mediante la manipolazione degli uomini del R.O.S. a suo favore, deve aggiungersi, quindi, l'elemento acquisito da questa Corte e, quindi, processualmente "nuovo" costituito dalla valutazione prospettica del G.I.P. di Caltanissetta che, sulla scorta di specifici

e obiettivi atti d'indagine, ha operato un giudizio alternativo all'ipotesi formulata dai P.M. appellanti su quegli stessi eventi.

A ciò si aggiunga che la Procura di Palermo, nella persona del Procuratore capo, il Dott. Giammanco che si era occupato, negli anni '91-'92, della direzione delle indagini 'mafia - appalti', non risulta avere, in epoca coeva ai fatti, mai denunciato per 'falso ideologico' e 'favoreggiamento' - questi i reati gravissimi di cui si sarebbero macchiati gli appartenenti al Ros secondo l'impostazione della pubblica accusa, così come evidenziata in requisitoria - il Subranni ed il De Donno, accusati di avere omesso all'organo requirente la rappresentazione di elementi essenziali delle indagini e così elidendo, dolosamente, il nome dei politici coinvolti, tra cui, appunto, quello del Mannino.

Tale dato incontrovertibile, sottolineato anche nella citata ordinanza del G.I.P., è il segno che quanto esposto nella Relazione della Procura di Palermo del 5 giugno 1998 - ovviamente, per ciò che in questa sede rileva, limitatamente agli anni '1991 - '1992 - è il frutto di una rivalutazione postuma (giacché operata nel '98, rispetto a fatti del '91 - '92), reattiva (alle dichiarazioni del Siino, così come riportate dal De Donno, nel 1997 e, dunque, ben sei anni dopo la famosa inchiesta), in chiave stigmatizzante dell'operato dell'allora polizia giudiziaria delegata alle indagini, il R.O.S. appunto, i cui dirigenti sono stati ritenuti nel succitato *report* - sempre nell'ottica dell'ora per allora' - 'infedeli', secondo una prospettazione ipotetica che, tuttavia, l'autorità giudiziaria di Caltanissetta non ha ritenuto sufficientemente asseverata.

Depotenzia, ulteriormente se possibile, l'ipotesi accusatoria, il fatto, pacifico e variamente sottolineato dalla difesa che quegli stessi uomini del R.O.S. (Subranni, De Donno), accusati di infedeltà alle istituzioni per favorire il Mannino, hanno effettivamente svolto attivamente indagini a carico dell'on.

Mannino anche in epoca successiva ai fatti relativi alla consegna dei rapporti su 'mafia - appalti', sia nel procedimento relativo alla cd. 'Tangentopoli siciliana', procedimento nell'ambito del quale Mannino Calogero è stato sottoposto a processo e prosciolto; sia, sempre su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, da cui il Mannino è stato parimenti e definitivamente assolto.

Sulla scorta di tali elementi, l'ipotesi dell'accusa alimentata in sede d'appello non è stata riscontrata e non corrobora la tesi che il Mannino, in perenne combutta con gli uomini del R.O.S., li manipolasse per le sue illecite esigenze di insabbiamento di una scomoda verità processuale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a few loops and a final flourish.

7. LE INDAGINI SULL'ANONIMO 'CORVO 2'

7.1. Premessa

Anche la vicenda delle indagini (delegate anche al R.O.S.) sull'anonimo "Corvo 2" di cui di seguito si darà compiutamente atto, costituisce - ad avviso dei P.M. impugnanti e dei P.G.. in sede di discussione - l'emblema dell'illecito favoreggiamento da parte del Generale Subranni dell'On. Mannino, avendo l'alto ufficiale, secondo l'accusa, operato in tutti i modi al fine di insabbiare l'accertamento delle verità contenute in quella missiva anonima che attingeva pesantemente anche il Ministro Mannino.

7.2 La tesi accusatoria

Questa la tesi sull'illecito aiuto fornito al Mannino dal generale Subranni nella vicenda, così come espressa in sede di requisitoria nel processo di primo grado [cfr. trascrizione ud. 8.10.2014]:

"...Iniziamo, iniziamo questa illustrazione sul Corvo 2. Che cosa è innanzitutto il Corvo 2? Veramente due parole anche perché si tratta di un anonimo, ci limitiamo solo ad annotazioni generiche solo per capire gli atti a valle, altrimenti non saremmo in grado di comprendere il significato di quei comportamenti, non saremmo in grado di capire perché Subranni e Mannino hanno paura del Corvo 2. In parte l'abbiamo già detto, si ricorderà le agende di Contrada, lavorato tutto il giorno, lavorato di sabato sull'anonimo, quindi in parte lo abbiamo già detto. Si tratta di otto pagine dattiloscritte inviate a 39 destinatari tra cui giornalisti e Magistrati anche della Procura di Palermo, che descrivevano questo, l'instaurazione di un canale di comunicazione occulto subito dopo l'omicidio Lima tra una persona, un esponente della D.C., Mannino, e i vertici corleonesi di Cosa Nostra. Questo è il primo contenuto di quell'anonimo e se capiamo questo, capiamo perché ne hanno paura. La causa di questo inizio di interlocuzione (PAROLA INCOMPRESIBILE) venne individuata per Mannino da un lato dalla necessità di



arginare la strategia violenta di Cosa Nostra e poi c'è una motivazione politica, c'è la lungimiranza, così la definisce l'anonimo, di Mannino, che aveva capito che in quel momento storico, '92, Tangentopoli, D.C. che scendeva ma con la maggioranza relativa, se si fosse messo nelle mani la D.C. in Sicilia, si era messo nelle mani la Sicilia. Insomma esattamente quell'anonimo fotografa, e su questo mi fermo nell'illustrazione dell'anonimo, fotografa pienamente il quadro che abbiamo descritto prima, quando abbiamo parlato della condizione personale di Mannino. Sulla collocazione temporale di questo anonimo, possiamo dire con certezza, non è un anonimo datato, però possiamo ricavarla per facta concludentia in qualche modo, nel senso che nell'anonimo si parla della strage di Capaci, e quindi è certamente successivo al 23 maggio '92, e l'anonimo vede tra i suoi destinatari anche Paolo Borsellino. Quindi da questa doppia indicazione, da questa doppia indicazione nominativa ricaviamo che l'anonimo fu certamente scritto a cavallo tra le due stragi, tra il 23 maggio e il 19 luglio. Che cosa accade alla Procura di Palermo dopo il Corvo 2?

Abbiamo detto era stato trasmesso anche ad alcuni Magistrati e come era prevedibile viene iscritto un fascicolo. Viene iscritto un procedimento, procedimento che evidentemente fu ritenuto così delicato da essere assegnato a due Magistrati della Procura di Palermo, Aliquò e il Procuratore Aggiunto dell'epoca dottore Borsellino. L'assegnazione per le indagini proprio a Paolo Borsellino la ricaviamo dalla copertina di quel fascicolo, 356 del '92, ed è il primo dei documenti di cui parlavamo prima, da acquisire. Ebbene, nonostante il momento delicatissimo, che è successivo a Capaci, e in cui si può pensare che Paolo Borsellino, sappiamo che Paolo Borsellino avesse in mente l'urgenza di svolgere attività importanti, noi sappiamo oggi e dimostriamo che Borsellino si mise immediatamente al lavoro proprio su quel

Corvo 2 e lo fa innanzitutto con un atto importantissimo, una articolata delega di indagini lunga e approfondita sul Corvo 2, delega congiunta perché emblematicamente fu scelto da Paolo Borsellino di indirizzarla, oltre che ai Carabinieri già delegati, anche allo Sco della Polizia di Stato. Per questa delega non abbiamo bisogno di acquisizione integrativa perché ce ne parla direttamente Subranni in un verbale che è agli atti ed è quello dell'8 settembre 95 che ho già menzionato. Ora è veramente significativo che proprio delle indagini del Corvo 2 il Dottore Borsellino si occupò con questa delega in maniera così attenta, con una delega congiunta e i reparti investigativi principali dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Ed è davvero significativo che, come vedremo meglio, proprio del Corvo 2, e quindi sostanzialmente della interlocuzione Mannino - Cosa Nostra, Paolo Borsellino continuò ad occuparsi con grande impegno fino ai primi di luglio del 92, anche con iniziative urgenti di incontri personali. Ce lo dice il teste Canale, il verbale è quello della sua escussione del 22 febbraio 2011, faldone 25, volume 8. Canale, che in quella occasione accompagnava personalmente Paolo Borsellino, chiarisce che quell'incontro investigativo urgente chiesto alla fine di giugno, nell'ultima settimana del giugno 92 da Paolo Borsellino con Mori e De Donno, non era affatto, come dice Mori nelle dichiarazioni spontanee che troverà agli atti per parlare dell'indagine mafia e appalti, una scusa buona per ogni occasione. Quell'incontro, ci dice Canale, fu cercato con urgenza con Mori e De Donno e Paolo Borsellino per parlare del Corvo 2. Passiamo ora dall'altro lato, abbiamo visto da un lato l'attività pervicace ed attenta di Paolo Borsellino, delega articolata, Sco, Ros, incontri personali, fretta, anche in giorni in cui Paolo Borsellino aveva tante cose a cui pensare. Passiamo dall'altro lato, vediamo, e il contrasto veramente è emblematico, vediamo quale fu, a fronte di questo sforzo investigativo di Paolo



Borsellino, l'atteggiamento serbato dal Generale Subranni su questo anonimo, un atteggiamento che è stato ora, da subito segnato dalla volontà manifestata in ogni modo, frettolosa, anomala, direi incredibile, ora la vediamo, per ottenere un unico obiettivo, l'immediata chiusura delle indagini sul Corvo 2.

Tutto quello che ora fa Subranni, e lo vediamo, serve in maniera clamorosa, forse Subranni si sbilancia al di là di quello che poteva immaginare per l'importanza della posta in gioco a chiudere le indagini sul Corvo 2.

Subranni ci prova subito, ci prova due giorni dopo che l'esposto arriva in Procura, non fa passare neanche tre giorni e ci prova con una iniziativa che in questo momento possiamo definire bonaria, è un primo tentativo.

Cosa fa? Fa filtrare tramite l'Ansa una voce che non è direttamente riconducibile a Subranni, che l'Ansa riconduce a fonti interne all'Arma dei Carabinieri. Il lancio Ansa è del 2 luglio, quindi a pochissimi giorni dell'arrivo in Procura di quell'anonimo, ed è un lungo lancio in cui fonti interne all'Arma dei Carabinieri, non menzionate, senza che fosse stata fatta neanche un inizio di attività di indagine, c'era la delega ma non c'era neanche un inizio di attività di indagine, immediatamente svalutano pesantemente quell'anonimo. Leggo solo alcuni stralci di questo lancio Ansa di cui chiediamo l'acquisizione: le otto cartelle anonime sui delitti di Lima e Falcone indirizzate a 39 destinatari, sulle quali la Procura di Palermo ha aperto una inchiesta, ha un unico mittente certo, la mafia. E ancora: sono illazioni e insinuazioni che possono solo favorire lo sviluppo di stagioni velenose e disgreganti. Giudice, ma si è mai visto un Corpo di Polizia che prima di iniziare le indagini che sono state delegate dall'Autorità Giudiziaria rilascia all'Ansa dichiarazioni con questi toni e di questo tipo? Quasi come se si dovesse difendere da qualcosa, come una excusatio non petita? Oggi si può



responsabilmente affermare, le fonti interne del Comando Generale arrivano anche ad una anticipazione del giudizio a mezzo Ansa, senza che sia stata fatta una attività di indagine. Peccato, è sempre il 2 luglio, quindi il documento è arrivato da tre giorni, da tre giorni. Si può responsabilmente affermare che talune situazioni rappresentate in questo anonimo appaiono talmente assurde e paradossali da evidenziare il modo addirittura puerile con cui - ecco questa è veramente la conclusione - con cui si sta cercando di delegittimare i migliori esponenti politici siciliani e nazionali indicati nel documento. Cioè, è la più raffinata, elevata difesa pubblica di Calogero Mannino sul Corvo 2. Due giorni dopo l'arrivo del Corvo, con delega che Paolo Borsellino era nella sua stanza a scrivere, di due pagine. Ma Subranni fa di più in questa iniziativa che abbiamo definito bonaria, perché subito dopo l'iniziativa dei lanci Ansa, che serviva ad attenuare la pressione pubblica e mediatica sui fatti descritti nel Corvo 2, ma anche a blindare l'immagine politica di Mannino, che rischiava di essere messa in crisi con la diffusione sui giornali di quell'anonimo, Subranni prende quei lanci Ansa e li gira informalmente all'amico Piero Giammanco. Non ho detto a caso all'amico Piero Giammanco, perché agli atti abbiamo lanci Ansa, questi che ho letto, allegati a un bigliettino da visita di Subranni, in cui Subranni scrive testualmente questo: caro Piero, ho il piacere di inviarti copia del comunicato sull'anonimo, quello delle otto pagine. Poi c'è un invito che fa quasi sorridere visto quello che abbiamo detto e che staremo per dire. Buon lavoro, buon lavoro, tuo affezionatissimo Antonio. Perché Subranni scrive a Giammanco? Perché sa che l'ammorbidente mediatico avuto con il lancio Ansa potrebbe anche non bastare se alla Procura di Palermo si persevera nella volontà di fare indagini su quei fatti. E allora sa che si può giocare la carta del rapporto personale con il Procuratore Giammanco, sperando che almeno



lui sappia come spegnere l'iniziativa investigativa di Borsellino. E dico queste cose, come al solito le nostre valutazioni e le nostre letture sono puntualmente sostenute poi da elementi di riscontro, dico queste cose perché andiamo avanti nei comportamenti di Subranni sul Corvo 2, perché che cosa accade? Che nonostante questo scambio così confidenziale, nonostante che ci sia questo messaggio del Caro Piero, le indagini di Borsellino e Aliquò vanno avanti, la delega parte, l'attività investigativa va avanti, le indagini continuano, ed ecco perché a distanza di qualche mese, quando è ormai intervenuto l'eccidio di Via d'Amelio, ma è comunque rimasto Aliquò a indagare su quel fascicolo che non è stato ancora archiviato, come vedremo, ebbene a distanza di qualche mese dall'iniziativa bonaria è sempre e di nuovo Subranni che ancora una volta sente la necessità di fare una ulteriore mossa clamorosa sul Corvo 2, una mossa che possiamo definire clamorosa non solo per le modalità che ora vedremo, che sono proprio al di fuori del normale, ma anche perché con questa mossa Subranni dimostra in maniera che veramente non saprei definire meglio che imbarazzante, è imbarazzante che in quel momento a Palermo, tra omicidi politici, stragi eclatanti con una Regione l'intero Paese sotto sopra, con il rischio che le stragi continuassero, la costante, unica preoccupazione di Subranni è quella di scrivere e di far cessare le indagini su un anonimo? A distanza di mesi, ancora una volta il chiodo fisso di Subranni è chiudere l'anonimo? Con quello che stava succedendo a Palermo e non solo a Palermo? Il bigliettino non era bastato e quindi Subranni scrive una nota formale questa volta, e la scrive direttamente ad Aliquò, che era rimasto l'unico Sostituto a coordinare le indagini, una nota formale di una pagina, è la nota numero 8.900 del 3 ottobre 92, siamo a ottobre 92, anche di questa sollecitiamo l'acquisizione. Questa nota, più che una annotazione di Polizia Giudiziaria,



perché vorrebbe essere un esito delega, ci sembra onestamente molto di più una maldestra e patetica preghiera fatta al Sostituto perché metta la parola fine a quella vicenda.

Leggiamo solo alcuni stralci, vediamo quale è questo esito delega di Subranni, proprio con il tipico linguaggio da annotazione di P.G., è il Comandante del Ros che prende carta e penna. Il Comandante del Ros prende carta e penna, dopo la vicenda del biglietto Caro Piero, e questa volta scrive una nota formale. Ripeto, vediamo quale è l'esito delega di Subranni: quanto riportato nell'anonimo delle otto pagine, scrive Subranni, espone situazioni certamente frutto di una strategia finalizzata ad infondere in chi legge false attenzioni utili solo a rimestare una realtà che non è intellegibile. Questo è estremamente grave e deve suggerire a codesta Procura, deve suggerire l'assoluta necessità... Ecco, ora c'è una avvisaglia di spending rewue, di preoccupazione di gestione delle forze investigative. Deve suggerire a questa Procura di non incorrere nell'errore di inflazionare sforzi investigativi che meglio possono essere impiegati in altre indagini, il problema diventa di risorse. Ecco, chiude Subranni, che tra bombe si occupava solo del Corvo 2, per la terza volta torna sul Corvo 2, come se solo quello ci fosse da fare a Palermo in quel momento: a mio giudizio questo anonimo non merita assolutamente di suscitare una attivazione della Giustizia Penale ed è per questo che propongo, lo dico personalmente e responsabilmente, che la Signoria Vostra archivi il tutto ai sensi della normativa vigente. Firmato Generale Antonio Subranni, che tre mesi prima aveva avuto la delega di Paolo Borsellino di due pagine, con Paolo Borsellino che andava alla Caserma Carini, come ci dice Canale, per parlare del Corvo 2, che prima fa il lancio Ansa, fa insinuare le voci, poi manda il bigliettino Caro Piero, ora sa che le indagini non si sono fermate, prende il Comandante del Ros carta e penna e scrive archiviate il



Corvo 2, ancora una volta. Ora dobbiamo dire che già questo sarebbe evidente, no? Se confrontiamo Subranni con l'attività di Paolo Borsellino abbiamo già un riscontro immediato dell'anomalia di Subranni. Ma su questo punto, Subranni incredibilmente finisce per contrastare anche con se stesso. Che cosa voglio dire? Che anche in Subranni abbiamo due comportamenti, da un lato dice che l'anonimo è una sciocchezza, è una cretinata e l'abbiamo letto. Dall'altro lato vediamo che cosa fa Subranni sul Corvo 2, vediamo se lo considera veramente una sciocchezza, vediamo se il Subranni, destinatario di una delega di P.G., si limita solo a dire non mi fate perdere tempo, perché è questo che voleva dire nell'ultima nota.

Ebbene, mentre Subranni svaluta in tutti i modi quell'anonimo, mentre scrive a Giammanco, mentre chiede ad Aliquò a sprecare risorse, ebbene Subranni subito, in quegli stessi giorni, in segreto si attiva per prendere notizie su chi ci fosse dietro quell'anonimo. E che cosa fa Subranni? Lo porta da Contrada, ne va a parlare con Contrada che ci lavorerà di sabato e di notte sull'anonimo, su quell'anonimo da cestinare per non sprecare energie, su quell'anonimo a cui forse la delega di Paolo Borsellino aveva dato troppa, troppa importanza. Non solo, Giudice, ma si può dire che grazie ai servizi di Contrada, Subranni riesce ad acquisire una informazione importantissima su quell'anonimo, perché come vedremo di qui a un momento Subranni riesce ad accertare grazie a Contrada che vi erano due fonti molto importanti che già prima di quell'anonimo avevano anticipato segretamente molti degli episodi che erano descritti in quell'anonimo. Ma inutile dirlo, di tutta questa attività non racconta una sola parola, una sola parola all'autorità giudiziaria di cui era delegato per fare indagini su quell'anonimo. All'Autorità Giudiziaria manda solo quelle righe patetiche e niente, niente, niente altro. Verbale del settembre '95, Subranni viene sentito

nelle indagini per concorso esterno di Mannino e qui diciamo che a pericolo scongiurato, quando pensa anche che quelle carte non ci siano più, il bigliettino Caro Piero, pensa che sia tutto fuori protocollo, che non sia mai più trovato da nessuno, diciamo che in quella veste, pur ridimensionando, preferisce fare la figura del solerte ufficiale di Polizia Giudiziaria che sull'anonimo qualcosa ha fatto, è tutto un altro Subranni rispetto ai documenti firmati e che abbiamo letto. Ecco che dice Subranni in quel verbale, è l'altra versione: in merito alle attività investigative tendenti all'individuazione dell'autore del suddetto anonimo, ricordo che il Procuratore della Repubblica di Palermo ci conferì una speciale ed analitica delega, la conferì ai Carabinieri e al dottor Serra quale Dirigente dello Sco della Polizia di Stato affinché redigessimo una informativa a firma congiunta in merito a quel documento. Ricordo che mi attivai e che dell'esposto anonimo facemmo una minuziosa analisi nel corso di una riunione tenutasi presso l'alto commissariato alla presenza tra l'altro dei vertici dei Servizi Segreti. In tale circostanza, il dottor Contrada illustrò la sua posizione, seppi che molte delle vicende scritte nell'anonimo erano già state confidate in epoca precedente a due funzionari dell'Alto Commissariato da alcune loro fonti riservate. Di tutto questo negli atti del fascicolo Corvo 2 non c'è nulla. E ripensiamo anche alle agende di Contrada che ci lavora di sabato e ci lavora di notte nel Corvo 2. Insomma, è uno sdoppiamento radicale quello della personalità e dell'atteggiamento di Subranni, non sembrerebbe mai di poter ricondurre queste dichiarazioni del 95, quando cerca di fare il solerte Ufficiale di P.G. rispetto a quella stessa persona che nel 92 provava con ogni mezzo ad archiviare le indagini sul Corvo 2. Subranni era nel 92 terrorizzato da quelle indagini, perché abbiamo visto il contenuto del documento, abbiamo visto il riferimento all'interlocuzione di Mannino ed era terrorizzato che da quelle indagini potesse emergere la verità



sugli incontri con Mannino, sul coinvolgimento suo e del Ros in quella interlocuzione che in quell'anonimo c'era tutta con i vertici corleonesi di Cosa Nostra. In quell'anonimo c'era tutta l'interlocuzione, c'era tutto l'input di Mannino e di quella interlocuzione. E se il timore di Subranni è emerso chiaramente dai documenti che ho letto, dobbiamo ora vedere se il Mannino si interessò o si disinteressò del Corvo 2, no? Perché Mannino è potenzialmente l'altro soggetto che è chiamato in causa e che può temere che le indagini lo vengano a riguardare. E vediamo che dice Subranni nel verbale dell'8 settembre 95: ricordo in particolare che altri argomenti di conversazione durante gli incontri con Mannino - quelli che aveva detto prima dell'incolumità personale - furono relativi al noto esposto anonimo delle otto pagine pervenuto alla Procura di Palermo nel mese di giugno del '92. Anche in tali circostanze, è sempre Subranni che parla, l'ex Ministro mi richiedeva un aiuto per fare chiarezza e per dimostrare l'infondatezza di quelle parti dell'anonimo che lo riguardavano. È davvero solo il caso di notare che questa richiesta di aiuto, come ipocritamente la definiva Subranni, Mannino la fa proprio a quell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che proprio in quel momento era delegato a fare le indagini sul Corvo 2 per conto di Paolo Borsellino e di Aliquò. Un tradimento...

...

P. M. TARTAGLIA : - Dicevo, un tradimento, un tradimento questo di Subranni, questo di Subranni che va da Mannino, cioè dall'interessato delle indagini, no? Va da Mannino e dice mi fece una richiesta di aiuto, un atteggiamento che rappresenta un tradimento pieno, totale, vergognoso dei suoi doveri istituzionali, non ci sono veramente altre parole per descrivere ancora una volta quello che Subranni fa per conto di Mannino, andare dal possibile indagato. Giudice, non abbiamo elementi sufficienti per

affermare che quando Paolo Borsellino, prima del suo eccidio, si lasciò andare nauseato all'affermazione: un amico mi ha tradito, riportato ad esempio nel verbale di Sit della dottoressa Camassa, si riferisse proprio a Subranni, non abbiamo elementi per accertarlo con certezza e quindi non lo diciamo. Ma con certezza invece possiamo dire e conosciamo il commento che nella sua ultima settimana di vita, a Villagrazia di Carini, Paolo Borsellino decise di lasciare alla moglie Agnese con le scorte lontane, segretamente. Quello lo conosciamo con il nome e il cognome a conclusione di tutto quello che abbiamo detto anche sul Corvo 2 di Mannino: ho visto la mafia in faccia, Subranni è punciuto. Verbali di Sit della signora Agnese Piraino Borsellino del 18 agosto 2009, verbale del 27 gennaio 2010, sono entrambi nel faldone 26. E anzi ci deve stupire, come ha stupito qualcuno, il fatto che una circostanza così clamorosa, così rilevante la signora Agnese Borsellino l'abbia messa a verbale per la prima volta nel 2009 - 2010. Non ci deve per niente stupire che la metta a indagine sulla trattativa ormai aperta e non ci deve stupire, come invece stupisce qualcuno, perché quelle stesse cose la signora Agnese, molti anni prima, le aveva dette a quelle poche persone di cui si fidava. Faccio un esempio, Diego Cavaliere, prima uditore e poi Sostituto di Paolo Borsellino. Di Cavaliere abbiamo un importante verbale del 31 gennaio 2011, faldone 26, Cavaliere ci dice di avere appreso dalla signora Agnese quel commento di Paolo Borsellino fatto pochi giorni prima di morire su Subranni e di averlo saputo dalla Signora Agnese molti e molti anni prima, dice al massimo nel 2000. E Cavaliere ci racconta anche una cosa in più, ci dice i motivi per cui quelle dichiarazioni hanno trovato una veste processuale solo molto più tardi, perché parla in quello stesso verbale della preoccupazione della signora Agnese, della sua continua sensazione di oppressione. La signora Agnese diceva di sentirsi controllata, era enormemente



preoccupata per i figli, lo dice in quel verbale Cavaliero, preoccupazione che comunque non le impedi di raccontare quella cosa su Subranni e dire quella cosa su Subranni in quel momento, aveva il suo peso, alle persone di cui si fidava. Ora abbiamo analizzato l'atteggiamento di Subranni sul Corvo 2, abbiamo detto che è un atteggiamento dettato dalla preoccupazione che le indagini della Procura arrivassero a fotografare il suo coinvolgimento nell'interlocuzione Mannino - Cosa Nostra. La verità è che in quelle stesse settimane, non solo Subranni, ma in tanti hanno temuto che attraverso le indagini sul Corvo 2 e attraverso le indagini su Mannino, Paolo Borsellino potesse arrivare ad indagare su quella interlocuzione appena iniziata, partendo proprio nell'anonimo. Abbiamo visto già i timori di Subranni e Mannino, no? I due interessati. Ma c'è una terza persona che si preoccupa dell'indagine di Borsellino sul Corvo 2, e chi è quella persona? È Bruno Contrada. Il terzo degli incontri, il terzo di quegli incontri della strategia concordata. Contrada, dopo gli incontri segreti al Ministero con Subranni e Mannino, dopo l'attività sul Corvo 2 fatta di sabato e di domenica su input di Subranni, compare sulla scena per l'ennesima volta in questo segmento delicatissimo perché evidentemente anche lui vuole capire, ora che Paolo Borsellino è morto, che cosa è stato raccolto dal punto di vista investigativo e se quelle indagini di Borsellino sono comunque in grado di portare all'iniziativa di Mannino. Anche qui dico questa cosa, si pensa questa è una lettura, è una valutazione. Vediamo le prove di questa preoccupazione anche del terzo, così abbiamo fatto l'amplein dei tre soggetti che si erano interessati di quella iniziativa. È davvero uno strano intervento quello che fa Contrada per verificare se dopo la morte di Borsellino ci fossero in corso attività sul Corvo 2 e su Mannino, lo fa attraverso un funzionario dei Servizi Segreti che si chiama Angelo Sinesio. È lui, è Angelo Sinesio ad agire per



Contrada in questa operazione. E perché agisce Angelo Sinesio? Agisce perché è l'uomo giusto, perché è l'uomo, come vedremo, che aveva acquisito anche la fiducia di Paolo Borsellino e soprattutto aveva acquisito la fiducia di una delle principali collaboratrici dell'epoca di Paolo Borsellino, cioè la collega Camassa. Per comprendere in cosa consista questo episodio, dobbiamo affidarci direi integralmente alla ricostruzione che ne fa proprio la collega Alessandra Camassa nel suo verbale – discussione del 4 maggio 2012. È agli atti, faldone 25, volume 8. In questo verbale la Dottoressa Camassa ci dice innanzitutto di avere conosciuto Sinesio come un poliziotto, dice io non sapevo che fosse ai Servizi Segreti, dice da quello che so io neanche Paolo Borsellino sapeva che Sinesio fosse ai Servizi Segreti. E di avere appreso solo molto dopo che si trattasse di un uomo dei servizi. Descrive poi la Camassa in questi verbali i tentativi di Sinesio per intensificare i rapporti prima con Borsellino e poi con la stessa Camassa, anche con inviti, lo si vedrà in quel verbale, inviti mai accolti, ad esempio a trascorrere il fine settimana nella villa di Taormina e cose di questo tipo.

E subito dopo la Camassa ci descrive l'atteggiamento anomalo di Sinesio subito dopo Via d'Amelio, quando finalmente Sinesio svela quello che era il suo reale obiettivo. Vale la pena leggere qualche passaggio, è la dottoressa Camassa a parlare: quando il dottore Borsellino morì, probabilmente la stessa domenica o al più tardi il lunedì, il giorno dopo, ma verosimilmente la stessa domenica, ricevetti una telefonata dal dottore Sinesio che mi voleva venire a trovare, come a dire una sorta per sfogarsi perché era dispiaciuto, singhiozzava al telefono per quello che era accaduto e io devo dire ero nelle sue stesse condizioni e quindi si arrivò, per carità, ad un incontro. Ci davamo del tu, vieni quando vuoi, infatti venne il mercoledì mi pare, mi pare che venne il mercoledì. Domanda del Pubblico Ministero: a noi



interessa il contenuto di questo incontro con Sinesio. Risposta: questa è una cosa veramente strana, dice la Camassa. Io devo dire che l'ho vissuta allora molto male. Allora il dottore Sinesio, per quello che io avevo capito, era venuto a parlarmi di un lutto comune che avevamo, cioè eravamo tutti e due in una situazione di prostrazione morale. Io mi sfogavo anche con lui perché lo consideravo un amico del Dottore Borsellino, quindi capivamo tutti e due, avremmo dovuto capire tutti e due il nostro sgomento, ci scambiavamo lo sgomento. Però notai subito, veramente non lo notai io perché forse in quel momento non ero in condizioni di rendermene conto, ma a questi colloqui con il dottore Sinesio partecipava anche mio marito e siamo andati anche a pranzo insieme. Qui il dottore Sinesio cominciò a chiedermi insistentemente delle ultime indagini che stava facendo il dottore Borsellino e all'inizio genericamente se io sapessi se aveva raccolto elementi su Agrigento. Ancora qualche passaggio più in là: lui insisteva a chiedermi, mi chiedeva in modo ripetitivo. Questa cosa non la notai io lì per lì, la notò mio marito che dopo la sera, a casa mi disse: ma perché ti chiedeva tutte queste cose su quelle indagini di Paolo, ma perché? Forse voleva sapere se Paolo stesse facendo negli ultimi tempi delle indagini particolari che possono averne determinato quel risultato? Dico, io in quel momento non ho sospettato nulla, davvero devo dire che è stato mio marito ad insistere. E allora siamo andati a pranzo e quindi insisteva sempre e sempre su questa cosa, su quale personaggio dell'agrigentino stava eventualmente indagando, se c'erano state delle risultanze su un personaggio dell'agrigentino. E ancora qualche rigo dopo: all'inizio sembrava che non si interessasse anche a Mannino, mentre poi fece delle domande specifiche su Mannino, se c'erano state delle indagini su Mannino, se c'erano state delle indagini anche su Mannino. E io veramente mi dissi ma perché? Era vero



tra l'altro, non ne sapevo niente, io non ne avevo idea. Le altre domande, Giudice, di Sinesio fatte in quel contesto, dopo quelle esplicite su Mannino, vanno su un altro punto, quali altre domande fa Sinesio con questa insistenza alla Camassa? Quelle sul Corvo 2, domanda del Pubblico Ministero se parlavano del Corvo 2, se Sinesio chiede alla dottoressa Camassa delle indagini di Borsellino sul Corvo 2. La risposta della Camassa: assolutamente sì, ecco, ecco, parlammo veramente a lungo di quell'anonimo che in quell'estate si era fatto. Sì, mi fece proprio molte domande su quell'anonimo, su quello che io avevo capito, su quello che io potevo sapere su quell'anonimo sempre attraverso il dottore Borsellino. E non è finita qua, perché si potrebbe ancora dire Sinesio è un uomo delle istituzioni, no? Domande su Mannino, domande sul Corvo 2 ed ecco ora, sempre in quel verbale della Camassa, il comportamento di Sinesio dopo questa conversazione, dopo queste risposte alle domande. Ecco dopo il dottor Sinesio - è la Camassa a parlare - cominciò a tossire insistentemente, devo dire un po' insistentemente, cominciò a tossire tanto che ad un certo punto si alzò e disse che doveva andare in bagno. Dopo di che mio marito mi disse: guarda che quello sta andando di sicuro a telefonare a qualcuno. Dico: ma che dici, ma stai scherzando? Seppi poi, purtroppo, dalle indagini che probabilmente era andata proprio così, perché seppi poi che il dottore Contrada era stato informato del contenuto delle indagini dal dottore Sinesio. Fatto sta che io ebbi talmente tanti dubbi che qualche giorno dopo telefonai all'alto Commissariato per sapere se ivi lavorava come poliziotto il Sinesio e mi dissero che non esisteva nessun Sinesio, non me lo potevano dire, perché dopo ho saputo che era dei Servizi Segreti. Non può, Giudice, veramente sfuggire il motivo per cui Contrada, indicato nelle agende come presente a quegli incontri, quel Contrada che lavora sul Corvo che parla di Mannino, fosse



fino a quel punto interessato a sapere tramite Sinesio a quali risultati su Mannino e sul Corvo 2 fosse arrivato con la sua indagine Paolo Borsellino prima di morire....”.

7.3 Il contenuto dell'anonimo "Corvo 2"

Vista la contestazione dei P.M. - anch'essa funzionale a descrivere l'illecito connubio tra Subranni/Contrada e Mannino quale presupposto della cd. 'trattativa' - occorre ora procedere all'analisi dei fatti, partendo proprio dal contenuto dell'esposto anonimo allegato in atti, che si riporta di seguito, integralmente, con diverso carattere:

“Questa lettera, quasi un cahier de doléance, è indirizzata a tutti coloro che possono, secondo il nostro giudizio, svolgere un'azione positiva per scoprire finalmente tante tristi verità, per fare giustizia e per salvare infine questo Paese dalla barbarie verso cui sprofondata ormai precipitosamente. Essi sono:

- 1) On. Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica*
- 2) On. Giovanni Galloni, vice presidente del CSM*
- 3) On. Giovanni Spadolini, presidente del Senato*
- 4) On. Giorgio Napolitano, presidente della Camera dei Deputati*
- 5) On. Renato Altissimo, segretario del PLI*
- 6) On. Leoluca Orlando, responsabile della Rete*
- 7) On. Gianfranco Miglio, 'ideologo' della Lega lombarda*
- 8) On. Gianfranco Fini, segretario del Movimento Sociale Italiano*
- 9) On. Alfredo Biondi, vice presidente della Camera dei Deputati*
- 10) Tutti i capigruppo della Camera e del Senato, sebbene nutriamo dubbi sulla buona volontà di alcuni di loro*
- 11) Dottor Indro Montanelli, direttore del Giornale*
- 12) Direttore del Corriere della Sera*
- 13) Direttore de 'La Stampa'*
- 14) Direttore della Gazzetta del Sud*
- 15) Direttore del Tempo*
- 16) Dottor Emilio Fede direttore di Studio Aperto*
- 17) Dottor Enrico Mentana direttore di TG5*



- 18) Dottor Vincenzo Geraci sostituto procuratore presso Corte Cassazione
- 19) Dottor Vittorio Teresi sostituto procuratore Tribunale di Palermo
- 20) Dottor Paolo Borsellino Procuratore della Repubblica
- 21) Dottor Giammanco Procuratore Capo Procura Distrettuale
- 22) Dottor Aliquò sostituto procuratore
- 23) Dottor Carrara sostituto procuratore
- 24) Dottor Eugenio Scalfari direttore della Repubblica
- 25) Dottor Carnevale Presidente 4 sezione Corte di Cassazione
- 26) Dottor Raimondo Cerami giudice di sorveglianza
- 27) On. Leanza Presidente della Regione siciliana
- 28) Agenzia stampa ANSA
- 29) Agenzia Stampa Italia
- 30) Nucleo Investigativo Carabinieri Palermo
- 31) Capo Squadra Mobile Palermo
- 32) Dottor Mario Iovine Prefetto di Palermo
- 33) Dottor Alberto Di Pisa sostituto procuratore
- 34) Nucleo operativo Guardia di Finanza
- 35) Redazione de 'L'Espresso'
- 36) Redazione di Panorama
- 37) Dottor Feltri direttore de 'L'Indipendente'
- 38) Redazione de' L'Europeo'
- 39) Dottor Celesti procuratore della Repubblica

Nel mese di febbraio del 1992 era già stata stabilita la data delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Numerosi sondaggi, ma anche il solo buonsenso, davano per scontato che la Democrazia Cristiana del Nord e in parte del Centro sarebbe scesa a meno del 20% dei suffragi, mentre avrebbe conservato e forse migliorato le sue posizioni nel Sud e in Sicilia in particolare. Già il 6 aprile, all'apertura delle urne, tale previsione veniva confermata abbondantemente.

Con notevole lungimiranza alcuni uomini politici democristiani già in febbraio avevano organizzato la loro strategia in vista di tale risultato, muovendo i loro passi dalla considerazione che comunque la DC avrebbe conservato la maggioranza relativa e che al suo interno il potere sarebbe andato a quel gruppo che avrebbe controllato la

forza elettorale e organizzativa del Sud.

In campo, come capisaldi da conquistare, c'erano alcuni ministeri e forse con un po' di fortuna, qualcosa di più. Restando i rapporti di forza quali erano al momento dell'elezione di Forlani alla segreteria politica, la Presidenza della Repubblica sarebbe andata a quel democristiano che all'interno della DC avrebbe potuto contare sull'alleanza del 'Grande Centro' di Gava e su un seguito personale distribuito su tutto il territorio italiano. Era evidente che quest'uomo aveva un nome ben preciso: Giulio Andreotti.

Bisognava colpirlo. Troppo coriaceo per restare vittima d'un qualunque tentativo di delegittimarlo con accuse infamanti, che anzi in passato avevano finito per rafforzarlo, occorreva indebolirlo togliendogli l'appoggio di alcuni suoi proconsoli. L'attenzione del nuovo gruppo si rivolge a due dei migliori amici di Andreotti: Lima e Sbardella. Erano ritenuti i migliori non tanto per intelligenza e acume politico, quanto per la loro rozza furbizia, che usavano abilmente per controllare quel certo elettorato clientelare, poco propenso alle scelte ideali e ai sommovimenti d'animo sulla scia di questioni morali e perciò abbarbicato a laidi satrapi senza altro principio che il tornaconto materiale proprio e dei propri 'amici'.

L'operazione riesce pienamente con Sbardella, che forse non aspettava altro. Più difficile, invece, si presenta il caso Lima. La sua fedeltà al capocorrente si dimostra di tutta prova. A nulla valgono le lusinghe. Egli rimane tanto fedele, che finisce con il riferire tutto ad Andreotti, che cerca di correre ai ripari. Non gli riesce però di guadagnare tempo, rinviando le elezioni alla scadenza naturale della legislatura. Il breve tempo della campagna elettorale non è sufficiente per una delle sue diaboliche, manovre, per cui non gli rimane altra soluzione che scontro frontale, in cui deve utilizzare le sue forze al massimo delle loro possibilità. Rasentando o superando ogni limite legale, se è necessario.

In due riunioni dei suoi proconsoli vengono impartite le necessarie istruzioni, che prevedono il massimo impegno di tutte le autorità dello Stato rappresentate da uomini del gruppo e controllate nelle sedi locali dai proconsoli andreottiani. Quest'opera di richiamo all'impegno ricade, per la Sicilia, su Lima, che convoca direttamente o per mezzo di amici ritenuti fidati magistrati, imprenditori, funzionari di polizia, responsabili di istituti di credito, giornalisti, capi elettori, boss della mafia latitanti e no. Proprio nel

caso dei boss latitanti Lima si trova fronte alla inaspettata novità di non ricevere obbedienza. Nel caso corleonesi il no è ancora più clamoroso, perché costoro si rifiutano persino d'incontrarlo, adducendo la motivazione che glielo impediscono ragioni di sicurezza. Un fatto mai accaduto in passato, che allarma Lima, ma non a sufficienza per fargli sospettare che cosa veramente stia dietro quel rifiuto.

Torniamo un attimo a quel gruppo che tenta la scalata al potere sfruttando il successo democristiano nel Meridione. Esso è composto da De Mita, Mattarella e Mannino all'interno della sinistra; da Gava e Scotti all'interno della corrente Azione Popolare; da Riggio all'interno del Patto Referendario. Gli accordi prevedono che in caso di sconfitta del gruppo andreottiano, tutti appoggeranno Gava alla segreteria, mentre alcuni ministeri – chiave per la strategia del gruppo sarebbero stati assegnati come segue: Mannino all'interno, Riggio all'industria o agli interventi straordinari nel Mezzogiorno, Scotti alla difesa e alla Giustizia. Altri accordi prevedono la crisi regionale alla regione Sicilia e al Comune di Palermo, per sostituire negli incarichi esecutivi gli amici del nuovo gruppo trasversale ai limiani.

Forti di questi accordi, Mannino e Mattarella si lanciano alla conquista del feudo andreottiano in Sicilia e cominciano proprio laddove la forza di Lima sembra più inattaccabile: la mafia. I due esponenti democristiani si dividono l'impegno, dedicandosi ognuno a un settore dei due nei quali si divide la mafia: quello dei colletti bianchi e quello del braccio armato.

Mattarella incontra e tratta con il suo vecchio compagno di studi Cassina, al quale assicura il suo personale intervento per salvare definitivamente il suo gruppo imprenditoriale dal fallimento, a condizione che egli s'impegni a sua volta a garantire i capitali investiti dei corleonesi dopo il suo sequestro del 1972. Il Cassina s'impegna in tal senso e assicura pure d'essere pronto a continuare la collaborazione finanziaria con i corleonesi nel caso in cui alle imprese del suo gruppo dovessero essere assicurati futuri appalti. Pone una sola condizione: d'essere liberato dal ricatto di Lima, che ha controllato un quarantennio di rapporti del gruppo Cassina con l'Amministrazione pubblica e ha perciò strumenti sufficienti per rovinarlo giudiziarmente. Per non dire del controllo che egli esercita sulla Cassa di Risparmio per mezzo del suo presidente, Giovanni Ferraro e del Dottore Emanuele, che presto ne sarà il suo vicedirettore Generale, e nei confronti della quale il gruppo Cassina risulta esposto per circa



quattrocento miliardi, il cui pagamento è stato procrastinato grazie ad un rifinanziamento della Cassa da parte della regione per appunto 400.000.000.000 di lire. Il Cassina offre infine l'appoggio incondizionato del Giornale di Sicilia, della cui società editrice è socio fin dai tempi del suo aumento di capitale organizzato dallo studio BBC di Siracusa, di cui sono titolari Battaglia Cassina e Cosenz. Le azioni Cassina sono state intestate a dipendenti dello stesso studio.

Altri incontri tra il Mottarella e simili imprenditori avvengono allo studio degli avvocati Noto Sardegna ed in quello dell'Avv. Equizzi. Quasi sempre vi partecipa il professore Parlato, notoriamente il consigliere di tali imprenditori per gli aspetti fiscali della loro attività. Lo si definisce consigliere e non consigliere, perché le sue prestazioni professionali si limitano all'attività di tramite per il pagamento di tangenti a funzionari dell'amministrazione fiscale perché chiudano uno o entrambi gli occhi e deliberino o sentenzino in senso favorevole ai suoi clienti.

Non si citano altri incontri o fatti, perché essi sono facilmente riscontrabili con attente indagini delle autorità giudiziarie.

Altrettanto interessante è l'attività svolta dal Ministro Mannino, che si serve per i suoi incontri di tale Piero Di Miceli, noto nella Palermo che conta per le sue amicizie e la sua potenza. Egli è infatti cognato del capo di gabinetto dell'Alto commissario per la lotta contro la mafia Finocchiaro, amico personale di molti magistrati, soprattutto della sezione fallimentare, legato ai servizi segreti e soprattutto a Riina, al quale in passato ha prestato una propria autovettura coperta da immunità diplomatica, perché egli potesse spostarsi senza pericolo nonostante la sua condizione di latitanza.

Il Di Miceli procura al Mannino un incontro con Riina, avvenuto nella sacrestia di una chiesa di San Giuseppe Jato. Tale incontro, quantomeno come data e luogo, risulta sicuramente agli uomini di scorta del Ministro, perciò non ci si dilunga in particolari. Il Riina si dice interessato alle proposte del Ministro, ma si riserva di dargli una risposta dopo aver parlato con altri 'amici'. La risposta arriva due giorni dopo, quando viene fissato un nuovo incontro, che viene tenuto in una giornata di domenica presso la stessa abitazione del ministro. Vi partecipano il Di Miceli, Riina e, ovviamente, lo stesso ministro.

Di quanto vi si discusse si sa soltanto quanto lo stesso Riina ebbe a riferire al proprio consigliere Giuseppe Mandalari, che ne informò alcuni suoi amici massoni. Il ministro



chiese una fattiva collaborazione di tutta la mafia controllata dai corleonesi nella campagna elettorale e soprattutto il rientro in casa DC di tutti quei voti che nelle elezioni politiche dell'87 e in quelle regionali del '91 erano andati al PSI in base agli accordi raggiunti fra alcuni suoi gregari e gli onn. Martelli e Lombardo. All'interno della DC tali voti dovevano poi riversarsi sui candidati segnalati dallo stesso Mannino. In cambio egli, anche a nome dei suoi 'amici', offriva: 1) la prospettiva a medio termine della possibilità per i più importanti latitanti di regolarizzare la loro posizione; 2) la garanzia di riprendere anche ufficialmente il controllo delle loro grandi ricchezze; 3) la possibilità d'inserirsi con proprie imprese nei prossimi grandi appalti da gestire in Sicilia. Il Riina precisava che su quest'ultimo punto aveva fatto delle promesse lo stesso Lima ed era sul punto di mantenere gli impegni assunti grazie ai contatti presi con l'impresa Tor di Valle, quando un'indagine giudiziaria dei Carabinieri portò all'arresto del responsabile della suddetta impresa e a quello di alcuni imprenditori amici dei corleonesi. Mannino spiegò che dovevano aspettarselo, perché Lima e Andreotti erano ormai bruciati e precisò che proprio di loro si parlava nel rapporto dei Carabinieri. Una soluzione del problema del reinserimento dei latitanti nella società civile doveva pertanto passare per la scomparsa di Lima, anche fisicamente. "Non c'è problema", affermò il Riina. Impegnatosi in tal senso, chiese maggiori spiegazioni sulle modalità del reinserimento suo e dei suoi amici. Esso prevedeva, come spiegò il ministro, due tempi: sull'onda della protesta civile, sarebbero state approvate alcune leggi speciali, delle quali avrebbe previsto l'immunità a quei pentiti della mafia, avrebbero consentito l'ottenimento di clamorosi successi alle forze di polizia. Contemporaneamente lo stesso Riina e i più importanti latitanti del suo gruppo si sarebbero fatti arrestare, consentendo agli uomini nuovi della DC di presentarsi di fronte all'opinione pubblica come i vincitori del fenomeno mafioso. In nome di tale vittoria essi avrebbero chiesto e ottenuto le elezioni anticipate il meritato premio, che avrebbe loro consentito di governare per almeno i prossimi vent'anni, con tutti i vantaggi che un prevedibile controllo assoluto delle maggioranze parlamentari avrebbe comportato.

Secondo la fonte Riina accetta l'accordo anche a nome dei catanesi Santapaola e della mafia dell'agrigentino, sulla quale, comunque il Ministro dichiarò di contare già insieme a quella trapanese.

L'omicidio Lima fu compiuto da sicari convocati appositamente in Sicilia dal

Provenzano, braccio destro più che socio del Riina. Uno di essi, veniva dalla Toscana, mentre nulla si sa circa la provenienza dell'altro. Essi rimasero a Palermo nei tre giorni precedenti l'assassinio e se ne ripartirono dieci giorni dopo. Per tutto questo tempo furono ospitati in una abitazione di San Lorenzo ospiti di amici di Mariano Traia, uomo di spicco della mafia di San Lorenzo.

Fino a questo punto tutto procede secondo i piani. Le cose sembrano compromesse quando Andreotti trova in Craxi e Martelli gli alleati per armare l'avanzata dei suoi rivali. L'alleanza nasce non soltanto per creare una sinergia che meglio spiani la strada verso i rispettivi traguardi, ma anche dalla considerazione che l'uno e gli altri sono le vittime dello stesso gioco, in quanto entrambi in Sicilia hanno perso riferimenti sicuri e vantaggiosi. Decidano di servirsi di Falcone, al quale fanno credere di concedere il loro appoggio per colpire finalmente quella mafia politica, alla quale fino a quel momento i giudici non avevano potuto rivolgere altra accusa che d'essere 'contigua'. Falcone si mette subito al lavoro e non aspetta neppure quella Superprocura, per la quale altri si battono perché venga affidata a lui. Ma Roma non è Palermo e i suoi strumenti non sono più le squadre mobili e i nuclei operativi, dove bene o male si trovava sempre qualche amico fidato, ma sono dirigenti e funzionari ministeriali, il superpoliticizzato Alto Commissario, un capo della polizia abituato ormai a tenersi cari i protettori politici, alti ufficiali del Carabinieri con protettori sempre politici e così via. In tali condizioni perché meravigliarsi se il capo di gabinetto dell'Alto Commissario viene a conoscenza dei disegni di Falcone e li comunica subito al congiunto Di Miceli? Se proprio a questi comunica che Falcone, quel Falcone che il Di Miceli credeva d'aver abbindolato quando a Palermo gli si mostrava amico, aveva intenzione di muovere le sue prossime indagini proprio sulla sua attività, con particolare riferimento a una costituenda società internazionale per la gestione di capitali per milioni di dollari?

Prossimi al successo, agli uomini 'nuovi' della politica democristiana non rimane che la soluzione estrema. Ma come fare? Su chi contare un lavoro svolto bene? Lo stesso Riina, avvicinato dal Di Miceli, prende le distanze perché ritiene controproducente per la sua causa un simile omicidio e perché lo ritiene di quasi impossibile attuazione, almeno fino a quando Falcone gode della nota protezione.

Non rimane che la soluzione 'servizi'. Chi e che cosa si nasconda sotto questo nome vada a Palermo in via Roma 457.

Noi non sappiamo più altro, se non la conclusione del tutto, che ha colpito gli animi degli uomini onesti. Le Autorità giudiziarie potrebbero scoprire ogni cosa, se solo avessero la volontà e la capacità di cercare. A cominciare dal Procuratore Giammanco, che da Lima fu informato in tempo di quel che temeva, per continuare poi con il giudice Tessitore, che proprio dal Di Miceli ha ricevuto 200.000.000 per aiutare il costruttore Pilo nelle sue vicende giudiziarie e via via fino al giudice Pignatone, che tramite il fratello che lavora nello studio Parlato, informava Duilio Cassina d'allontanarsi, perché doveva emettere un ordine di cattura nei suoi confronti. Dimenticavo: gli ispettori del ministro Martelli e le commissioni del CSM hanno trovato tutto a posto!

Questa lettera non vuole sostituirsi ai risultati di doverose e oneste indagini né vuole essere considerata una verità, spera soltanto fra i destinatari vi sia qualcuno che ne utilizzi le indicazioni per porsi almeno la domanda: e se fosse vero?

Noi sappiamo che è tutto vero, altri dovranno scoprirlo. Se a scoprirlo saranno gli organi giudiziari, allora essi avranno reso al Paese un servizio, per il quale saranno da considerarsi salvatori della patria.

Non ci firmiamo. Abbiamo riflettuto a lungo prima di deciderlo. Sarebbe stato assai facile a gente tanto potente delegittimarci, rendendo inutile il nostro tentativo di fermare un disegno diabolico, che ha già fatto morire un uomo e provocato una strage. Né comunque potevamo fidarci di magistrati, che di fronte a un rapporto di 900 pagine, con accuse circostanziate contro uomini politici, si limita a ordinare l'arresto dei loro accoliti e non procede contro di essi neppure con una miserabile informazione di garanzia.

A tutti i destinatari, fra i quali figurano gli stessi accusati, diciamo: iniuriam ipse facias ubi non vindices. E ormai non potete fingere di non sapere.

Allegata alla presente una elencazione di fatti su cui indagare.

Indagini, accertamenti, indicazioni che si ritengono utili ai fini di dimostrare giudiziariamente vere le affermazioni della nostra lettera:

- 1) Accertare perché un lungo e pesante rapporto della Guardia di Finanza sul Di Miceli è rimasto senza alcun seguito;*
- 2) Accertare l'attività svolta dal Di Miceli come collaboratore dell'Ingegnere Parisi e le sue responsabilità nel suo assassinio;*
- 3) Accertare il ruolo svolto dal Di Miceli nel fallimento Pilo, Virga, Gambino e*



nell'amministrazione dei beni di Aiello e Greco di Bagheria;

- 4) Accertare i rapporti tra Cassina e Di Miceli, soprattutto in relazione alle esportazioni di capitali all'estero, gli appalti in Libia e le prestazioni del faccendiere Pazienza;*
- 5) Indagare sui mutamenti delle ragioni sociali e dei loro nuovi assetti in seno al gruppo Cassina in seguito alla liberazione del sequestrato Luciano Cassina;*
- 6) Indagare sulla situazione debitoria dello stesso gruppo nei confronti della Cassa di Risparmio, risalendo ai rapporti tra Ferraro e Cassina provati dall'adesione di quest'ultimo all'ordine del Santo Sepolcro e dall'assunzione di un suo fratello presso l'Hotel Perla del Golfo, costruito da Cassina e dallo stesso gestito per circa due anni;*
- 7) Indagare sulle false certificazioni di lavori eseguiti in Libia e di false documentazioni creditizie nei confronti dello stato libico, per godere di crediti agevolati presso il Banco di Sicilia;*
- 8) Indagare sulla geografia dei voti raccolti dal PSI nelle ultime elezioni regionali, con particolare riferimento alle preferenze raccolte da Vito Ganci, figlio del vecchio capomafia di San Giuseppe Jato, e alla cordata con altri candidati socialisti;*
- 9) Ripetere la medesima indagine nelle stesse sezioni, per accertare come in esse i voti del Ganci sono passati alla DC di Mannino e C.;*
- 10) Accertare che il fratello del PM Pignatone lavora presso lo studio di Parlato;*
- 11) Indagare sull'aumento di capitale della Editrice del Giornale di Sicilia, con particolare riferimento all'intestazione delle quote sociali;*
- 12) Accertare i rapporti economici tra il caporedattore del Giornale di Sicilia e Cassina e Salvo;*
- 13) Accertare l'identità del capo gabinetto dell'Alto Commissario;*
- 14) Accertare lo svolgimento della vicenda giudiziaria di Duilio Cassina, riferita nella lettera;*
- 15) Indagare sulla recente attività del Di Miceli e sui contatti da esso avuti con rappresentanti di altri Paesi per assicurarsi appoggi alla costituenda società per il riciclaggio, sulla quale aveva cominciato - a rivolgere la propria attenzione Falcone;*
- 16) Accertare i rapporti tra Di Miceli e: il giudice Tessitore, Martelli, l'onorevole Turi Lombardo, Angelo Siino, l'ing. Catti, Mannino, Scotti (che lo ha voluto commissario della Sigma di Libero Grassi), i servizi segreti;*



17) Indagare sulle società svizzere di Cassina e sui suoi rapporti con la cordata d'impresе che hanno ammesso di pagare tangenti a Milano;

18) Indagare sulle modalità d'assegnazione al CONSILFER dell'appalto concorso relativo al raddoppio della ferrovia Fiumetorto-Cefalù;

19) Interrogare l'on. Purpura sulle notizie anticipategli da Lima la sera precedente il suo assassinio con particolare riferimento ai commenti sulla fedeltà di uomini del gruppo;

20) Indagare sull'appalto della strada San Mauro Castelverde-Ganci, prima assegnato all'impresa Maniglia e poi di fatto all'impresa di Cataldo Farinella, con particolare riferimento al ruolo svolto in entrambi i casi dal boss maurino Giuseppe Farinella insieme a Lima e all'ex senatore Carollo;

21) Controllare tutti indistintamente gli incarichi ricevuti da Di Miceli dai giudici della sezione fallimentare di Palermo;

22) Accertare i rapporti che intercorrono tra il gen. Viesti, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e il Di Miceli;

23) Interrogare i responsabili della SAISEB romana sulle ragioni che li spinsero a cedere l'appalto della circonvallazione di Palermo a imprese del gruppo Cassina e sui retroscena relativi all'appalto per la ristrutturazione di Castello San Pietro;

24) Indagare su tutti i finanziamenti decretati dall'on. Sciangula nella qualità di Assessore regionale ai LL.PP.;

25) Indagare sui rapporti tra il giudice Lo Forte e l'on. Vizzini;

26) Accertare il numero di nuove assunzioni presso le Poste poco prima e durante la campagna elettorale del '92;

27) Accertare che una congiunta di Gava fu fermata dalla Guardia di Finanza con 120.000.000 di lire e un numero imprecisato di tagliandi del lotto clandestino e che fu poi rilasciata dietro pagamento di una multa di 700.000 lire grazie all'intervento di un alto dirigente della Polizia che intervenne personalmente presso il colonnello comandante della Guardia di Finanza;

28) Rivedere gli interrogatori di Falcone a Luciano e Arturo Cassina relativi all'istruttoria del 1° Maxi processo e chiedere al PM Ayala e Signorino, nonché al presidente Giordano, come mai non li hanno obbligati entrambi a testimoniare in dibattimento;

29) *Riesaminare più onestamente il rapporto dei CC contro Siino e altri.*

L'elenco potrebbe continuare, ma non faremmo che ripetere fatti che verranno sicuramente alla luce se si vorrà indagare con onestà e a volontà più e meglio di quanto abbiamo potuto fare noi fino a questo momento."

Come si è potuto leggere, l'esposto anonimo acquisito in copia (cfr. anche all. 24 della difesa) 'spara a zero' su tante personalità (giudici, politici, imprenditori, banchieri, professori universitari, generali, lo stesso Procuratore capo di Palermo), tra cui, oltre al Mannino ed all'attuale Presidente della Repubblica Mattarella - quest'ultimo addirittura responsabile, ad avviso dell'anonimo, di riciclaggio aggravato e di corruzione nell'interesse di 'cosa nostra', dietro la promessa di un sostegno politico elettorale alla DC - l'imprenditore Cassina, il Prof. Parlato, il Procuratore Giammanco, il giudice Tessitore, il Dott. Di Miceli, il Dott. Ferraro (Banco di Sicilia), l'On. Martelli, l'On. Lombardo, l'On. Purpura, i giudici della sezione fallimentare di Palermo, per gli incarichi dati al Di Miceli; il Gen. Viesti in ordine ai suoi rapporti col Di Miceli; l'On. Sciangula; il giudice Lo Forte in ordine ai suoi rapporti col politico Vizzini; il giudice Pignatone, in ordine ai suoi rapporti, mediati dal fratello, col Prof. Parlato; l'On. Gava, con riferimento ad un colonnello corrotto della Guardia di Finanza; i P.M. Ayala e Signorino ed il giudice Giordano (per l'omesso esame, al 1° maxi processo, di Arturo e Luciano Cassina); infine, chiede di *"riesaminare più onestamente il rapporto dei CC contro Siino e altri"*.

Parla ampiamente di un accordo che avrebbe fatto personalmente il Mannino col Riina (sostanzialmente di una 'trattativa', ad avviso dei p.m.) che, a differenza di quello dell'impostazione accusatoria dell'odierno processo, sarebbe avvenuto senza intermediari - se non attraverso appuntamenti procuratigli dal Di Miceli - mediante abboccamenti diretti tra il

politico ed il boss mafioso, ed avente addirittura ad oggetto l'eliminazione dell'On. Lima.

Alla fine della lettera anonima, per giustificare il fatto che non si firma, l'anonimo pone a spiegazione la seguente: *"...Né comunque potevamo fidarci di magistrati che a fronte di un rapporto di 900 pagine, con accuse circostanziate contro uomini politici, si limita a ordinare l'arresto dei loro accoliti e non procede contro di essi neppure con una miserabile informazione di garanzia"*, riferimento evidente all'accusa a carico dei magistrati inquirenti di insabbiamento delle responsabilità di personalità eccellenti nell'inchiesta 'mafia-appalti', così come già pubblicizzata dai mass media (cfr. Cap. 6).

7.4 La condotta contestata a Subranni

Giova preliminarmente rilevare che il presupposto dell'impostazione accusatoria è che il 'Corvo 2' contenesse verità inconfutabili sul Mannino e che proprio per questo il Subranni si fosse adoperato per insabbiarne l'indagine, mediante la formale sollecitazione all'archiviazione.

Nessuno dei due dati di fatto è rimasto, tuttavia, provato.

Non risulta, cioè, dimostrato che l'esposto anonimo contenesse verità inconfutabili sul Mannino (e sugli altri numerosi soggetti attinti dalle gravi accuse in esso contenute, primo fra tutti l'attuale Presidente della Repubblica Mattarella): la fonte è rimasta anonima e la rappresentazione dei fatti contenuti nelle otto pagine di memoriale, prima ancora che indimostrata, è inutilizzabile.

Non è, poi, neppure risultato provato che il Generale Subranni non abbia svolto, insieme agli altri organi delegati, le indagini necessarie sull'anonimo, prima di chiederne ritualmente l'archiviazione.

Va, altresì, rimarcato che la vicenda dell'anonimo ha costituito oggetto di prova anche nel processo a carico del Mannino per

concorso esterno in associazione mafiosa. Sul 'Corvo 2' è stato ivi sentito il collaboratore Giovanni Brusca (verbale di esame dibattimentale del 19 novembre 1998, all. 5, nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 20.11.2018, acquisito agli atti), il quale ha lapidariamente dichiarato trattarsi di un documento certamente non proveniente da Cosa Nostra, ragionevolmente confezionato da un avversario politico per colpire, tra gli altri, anche il Mannino [cfr. pag. 84 e ss., trascrizione ud. 19.11.1998: riferendosi all'anonimo Corvo 2, l'Avv. Volo chiedeva, invero, in quel contesto, a Brusca: "*...lo avete considerato un documento serio?; BRUSCA: no un documento serio, era un documento che fra loro politici, per farsi la guerra fra di loro politici, spesso e volentieri io, come vorrei dire, il politico dice ad un altro: 'tu sei mafioso' per farsi la sua carriera politica, cioè lotta tra loro politici...Avv. Volo: ed appunto quell'incontro che si descrive in quell'anonimo tra Riina e Mannino, lei che dice?; BRUSCA: io dico che per me non esiste, per me...perché poi il contatto ce l'abbiamo noi con Padre Giglio...'*].

Per il resto l'anonimo, proprio perché inutilizzabile, non ha giocato alcun ruolo nella motivazione di quella sentenza assolutoria, ormai irrevocabile, né può giocare in questa, se non sotto l'aspetto della condotta contestata al Subranni.

Ed invero, l'aspetto che ad avviso dei P.M. in questa sede rileverebbe sarebbe lo sforzo del Subranni per fare archiviare la vicenda 'Corvo 2' al più presto, al fine di non incentrare l'attenzione dei requirenti sul rapporto ivi descritto tra politica (Mannino) e mafia (Riina), rapporto reale, ad avviso della Procura, giacché proprio in quel momento nascente - in forma occulta - mediante l'intermediazione, sollecitata dal Mannino e delegata dal Subranni, di Mori e De Donno con Vito Ciancimino.

Elementi indicativi di tale condotta sarebbero:

- il lancio Ansa del 2 luglio 1992, il cui contenuto sarebbe, ad avviso dei P.M. attribuibile alla paternità del Subranni, attraverso una "sostanziosa" operazione di difesa pubblica del Mannino;

- la veicolazione di tale lancio Ansa all'allora capo della Procura della Repubblica di Palermo, Dott. Giammanco, asseritamente significativa, in sé, già di una sollecitazione all'archiviazione, prima ancora di cominciare le indagini;

- infine, la formale sollecitazione di una richiesta di archiviazione.

Orbene, in ordine al contestato lancio Ansa del 2 luglio 1992 non può certo affermarsi, se non attraverso un totale travisamento dei fatti, che il suo contenuto sia attribuibile al Subranni. In esso si legge, invero, che era, in quel momento, opinione unanime degli inquirenti che le otto cartelle anonime sui delitti Lima e Falcone avessero un "mittente certo: la mafia", per inquirenti, ivi dovendo intendersi: "i responsabili della DIA...gli esperti dell'alto commissariato e degli organi operativi dell'Arma dei carabinieri e del servizio centrale di Polizia che sui delitti Lima e Falcone stanno indagando". Ancora, nel lancio Ansa si legge: "L'intento di chi ha scritto il documento anonimo ...è creare discredito e fratture negli organi dello Stato intensamente impegnati, sia a livello locale che centrale, nell'opera di contrasto alla mafia, afferma il Colonnello Gualdi, capo di gabinetto della DIA...E' un tentativo di intossicazione che proviene da ambienti mafiosi affermano dall'alto commissariato - o da gruppi che fanno gli interessi della mafia. Del resto, ricordano alla DIA, 'Cosa nostra non è nuova a questo genere di operazioni. La calunnia è assieme al tritolo, tra le sue armi usuali. Le otto cartelle sono comunque sui tavoli della DIA, dell'alto Commissariato, dei ROS e dello SCO, allo studio degli esperti antimafia. Sul loro contenuto, all'alto commissariato

commentano che: "Ci sono notizie parzialmente vere, mescolate a menzogne palesi ed altre più abilmente costruite".

Ed ancora: "Sono illazioni ed insinuazioni - affermano al Comando generale dei carabinieri, riportando valutazioni degli organi operativi che stanno valutando il documento - che possono favorire lo sviluppo di stagioni velenose e disgreganti". "Oggi si può responsabilmente affermare che talune situazioni - prosegue la nota - appaiono talmente assurde e paradossali da evidenziare il modo addirittura puerile con cui si cercano di delegittimare gli esponenti politici siciliani e nazionali nel documento indicati". Gli esperti dell'antimafia concordano poi tutti nell'affermare che dovrà essere l'autorità giudiziaria ad indicare se, su qualche passo dell'anonimo, è opportuno fare accertamenti, aprire indagini. "Siamo in tanti, magistrati, poliziotti, carabinieri, a cui chi vuol fare una denuncia seria può rivolgersi", ricorda Achille Serra, responsabile del servizio centrale operativo della polizia ed aggiunge di ritenere che il nuovo "Corvo" voglia aprire una nuova stagione di veleni a Palermo."

Orbene, non v'è chi non veda, leggendo per intero il lancio Ansa citato dai P.M., non solo che nessuna delle dichiarazioni in esso contenuta è attribuibile al Generale Subranni ma, anche e soprattutto, come tutte le autorità di polizia investite dell'indagine (DIA; ROS, Carabinieri, Polizia di Stato; SCO, Alto Commissariato) avessero unanimemente interpretato quell'anonimo (gravemente calunnioso, giova ripeterlo, non solo ai danni di diversi politici, ma anche di alcuni dei più prestigiosi magistrati della Procura della Repubblica di Palermo e del suo stesso Procuratore capo) come un evidente tentativo di destabilizzazione delle istituzioni.

E' palese, quindi, che la trasmissione al Procuratore capo Giammanco (anch'esso attinto, insieme a diversi suoi sostituti,

dall'anonimo 'Corvo 2') delle otto cartelle anonime, del lancio Ansa e di un bigliettino da visita con cui il Generale Subranni gli augurava buon lavoro, non può che assumere, a distanza di soli tre giorni dalla ricezione dell'anonimo - secondo l'*id quod plerumque accidit* - altro significato se non quello palesato dalla trasmissione del materiale a quel momento utile per avviare le indagini.

Il retro pensiero dei P.M. secondo cui tale invito equivallesse ad una richiesta di archiviazione è una mera illazione, che non trova appiglio in alcun dato fattuale, anche perché, come s'è appena visto, la comunicazione del senso di quell'anonimo all'ANSA non proveniva dal corpo del ROS, ma da tutte le forze investite della tutela della sicurezza dello Stato e si presentava come un'ipotesi assolutamente plausibile, comune e condivisa da tutti gli inquirenti ed esperti di lotta alla criminalità organizzata, viepiù sol che si pensi che l'anonimo seguiva di poco la strage di Capaci.

Venendo, adesso, all'operato del Subranni in ordine all'espletamento della delega d'indagine su 'Corvo 2', non può non rilevarsi che, per ammissione degli stessi P.M., la relativa delega d'indagine non è mai stata acquisita agli atti e che le notizie in ordine alle indagini si devono trarre in via esclusiva dalle dichiarazioni rese dal Generale Subranni e dal Dott. Contrada, parimenti impegnato con la sua intelligence a cercare di comprendere la provenienza di tale documento.

E sul punto, sia il Subranni che il Contrada hanno riferito di rituali indagini, espletate anche attraverso conferenze di servizi, proprio nel corso dell'estate del 1992, fino al mese di ottobre. Giova a tale riguardo riportare quanto dichiarato dal Subranni nelle già citate sommarie informazioni rese l'8.9.1995. All'epoca dell'anonimo, il Procuratore della Repubblica di Palermo aveva conferito una speciale delega al Subranni ed al capo dello SCO,

Dott. Serra, per redigere un'informativa congiunta. Dell'esposto anonimo si era parlato in una conferenza di servizi tenutasi presso il Gabinetto dell'Alto Commissario, il Prefetto Finocchiaro, dal medesimo presieduta alla presenza dei vertici di tutte le forze dell'ordine e dei servizi segreti. Il Dott. Contrada aveva fatto ivi una relazione da tutti condivisa. Il Generale aveva, poi, saputo che le vicende scritte dall'anonimo erano state oggetto di confidenza a due alti funzionari dell'Alto Commissariato da fonti riservate, che dovevano certamente individuarsi come gli autori dell'anonimo. Per tale ragione il Subranni ed il Serra, con missiva congiunta, avevano chiesto i nomi dei funzionari al Prefetto che, però, non condividendo tale ipotesi, non li aveva loro mai forniti.

Aveva precisato, altresì, il Generale che negli incontri avuti col Ministro Mannino e già rammentati *sub* Cap. 5, costui gli aveva chiesto di fare chiarezza in relazione al famoso esposto anonimo ed in ordine alle accuse calunniose in esso contenute.

Parimenti, come già visto nel Capitolo 5, anche il Dott. Contrada forniva dichiarazioni convergenti circa gli accertamenti svolti, si ribadisce, non ufficiosamente, ma ufficialmente, al fine di verificare la provenienza del cd. 'Corvo 2'. In quel periodo, infatti, ci dice Contrada, il S.I.S.D.E. ed il R.O.S. collaboravano al fine di accertare la paternità dell'anonimo denominato 'Corvo 2', incarico affidatogli dall'allora direttore del Sisde, che gli aveva delegato anche l'incarico di contattare il Prefetto Finocchiaro, allora Alto Commissario. Si era, a tal fine, tenuta una riunione a cui avevano partecipato anche la Criminalpool, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E.

Il Contrada si era recato anche personalmente dal Mannino per parlare dell'anonimo 'Corvo 2', così come si era recato, per le stesse ragioni, dall'On. Mattarella (anch'esso pesantemente calunniato nell'esposto), giacché si ipotizzava che l'anonimo avesse il fine di destabilizzare le istituzioni, in quel momento

storico così delicato (pag. 59 trascrizione, ud. 19 luglio 2000, nel processo a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.).

Che il Contrada si occupasse dell'anonimo, così come emerso dalla sua agenda - anche di sabato, hanno sottolineato i P.M., rinvenendo in ciò una morbosa anomalia - ritiene la Corte rientrasse, di contro, nei suoi compiti istituzionali, per nulla occultati ma, anzi, esternati nella conferenza di servizi suindicata e mai taciuti in sede processuale.

A fronte di tali indagini e del fatto che non si era pervenuti all'identificazione degli autori dell'anonimo, con missiva inviata alla Procura della Repubblica di Palermo e per conoscenza al Dirigente del Servizio Centrale Operativo della P.S., il Generale Subranni scriveva quanto segue:

1. Le notizie contenute nell'anonimo in oggetto si riferiscono a fatti e circostanze taluni manifestamente falsi ed altri estremamente improbabili e quindi il tutto riconducibile ad un contesto di problematico se non impossibile riscontro. Quanto riportato, inoltre, espone situazioni certamente frutto di una strategia finalizzata ad infondere in chi legge false attenzioni, utili esclusivamente a rimestare una realtà scarsamente intellegibile.

2. Appare comunque evidente che l'anonimista intende accrescere il disorientamento prodotto in questi ultimi mesi da gravissimi fatti di sangue commessi nella provincia di Palermo; atteggiamento, questo, che ad un'attenta valutazione può ben ricondursi a pericolosi comportamenti depistanti probabilmente tenuti con lucida determinazione dalla stessa consorteria mafiosa il cui disegno operativo, senza ombra di dubbio, è quello di seguire non solo azioni di tipo militare, ma veri e propri inquinamenti delle energie investigative, strumentalmente ottenuti con anonimi quali quelli in oggetto ed altri in precedenza



pervenuti. Questo è estremamente grave e deve suggerire la necessità di non incorrere nell'errore di inflazionare potenzialità e sforzi investigativi che meglio possono essere impiegati in indagini serie e concretamente orientate da fatti e risultanze di "prima battuta".

3. *A mio giudizio, dunque, questo anonimo non merita di suscitare una attivazione della giustizia e perciò mi permetto di proporre - lo dico responsabilmente - che la S.V. archivi il tutto ai sensi della normativa vigente."*

Non avendo il P.M. prodotto nel fascicolo processuale altro materiale in ordine alle indagini sull'anonimo 'Corvo 2', deve ritenersi che la valutazione del Generale Subranni sia stata condivisa non solo dagli organi investigativi della polizia e da quelli dell'intelligence congiuntamente investiti delle indagini ma, anche e soprattutto, dai magistrati della Procura di Palermo che, pur potendo attivare, dopo il 3 ottobre 1992, ulteriori strumenti integrativi e suppletivi d'indagine finalizzati ad approfondire la vicenda, non risulta abbiano ritenuto di doverlo fare, con ciò condividendo la pretestuosità, la falsità e la funzione destabilizzante delle istituzioni democratiche dell'esposto.

Cioè a dire, non v'è potere d'indagine (o eventuale carenza nelle indagini) della polizia giudiziaria che non sia sindacabile, integrabile, gestibile dai P.M. che ne assumono la direzione ed il controllo e non v'è stata nel caso specifico non solo dimostrazione alcuna di carenze od omissioni investigative attribuibili al R.O.S., allo S.C.O. od al S.I.S.D.E. ma neppure la prova che i requirenti preposti all'inchiesta abbiano fatto oggetto di rilievi e contestazioni, disciplinari e/o penali le modalità di espletamento della delega da parte del Subranni.

Del resto, se davvero la volontà del Generale fosse stata quella di affossare le indagini sulle asserite verità contenute nell'anonimo, non sarebbe neppure comunque chiaro



nell'interesse di chi: del Mannino, del Presidente Mattarella, degli onorevoli Martelli, Purpura, Sciangula, Vizzini, o degli stessi magistrati Pignatone, Lo Forte, Giammanco, etc. o di tutti costoro messi insieme?

Ma, come già ribadito sopra, il presupposto dell'assunto del P.M. è che l'anonimo contenesse verità inconfessabili. L'argomento relativo all'anonimo del "Corvo 2" viene infatti nel presente processo riesumato dal Pubblico Ministero con grande enfasi accusatoria: *"Subranni era nel '92 terrorizzato da quelle indagini, perché abbiamo visto il contenuto del documento, abbiamo visto il riferimento all'interlocuzione di Mannino ed era terrorizzato che da quelle indagini potesse emergere la verità su incontri con Mannino, sul coinvolgimento suo e del Ros in quella interlocuzione che in quell'anonimo c'era tutta con i vertici corleonesi di Cosa Nostra"* (requisitoria del Pubblico Ministero, ud. cit., trascrizioni pag. 94).

Ciò non di meno, non emerge neppure un inizio di prova che il 'Corvo 2' contenesse alcuna verità in ordine all'operato del Ministro Mannino, così come, ad esempio, che contenesse alcuna verità in ordine all'operato del Presidente Mattarella (accomunato al Mannino dall'anonimo per avere agito per così dire in tandem, col primo, secondo una strategia studiata a tavolino insieme): l'impossibilità di assurgere alla fonte, come ben evidenziato da Subranni anche in sede di sit e l'impossibilità di accertare *ab origine* taluni fatti (ad esempio, per ciò che concerne il Mannino, proprio gli incontri al vertice col Riina, smentiti dallo stesso Brusca nel processo per concorso esterno) rendono, come già detto, totalmente inutilizzabili quelle accuse, peraltro appalesatesi in un momento drammatico per le istituzioni democratiche del paese, subito dopo la strage di Capaci.

Sulla scorta di tali valutazioni è, di contro, assolutamente plausibile - secondo *l'id quod plerumque accidit* - l'ipotesi

alternativa formulata dalla difesa (e si badi bene, fin da subito condivisa da tutte le forze impegnate nella indagini, dunque non solo R.O.S., ma Polizia, S.C.O., Alto Commissariato, S.I.S.D.E. e dai P.M. requirenti di allora) che, chiunque fosse stato l'autore dell'anonimo, il 'Corvo 2' dovesse intendersi come un dossier ad uso calunnioso, contenente una mescolanza di fatti verosimili ed altri interamente inventati, avente il fine di danneggiare oltre che la magistratura, l'intero ceto politico democristiano e non solo (si pensi al Ministro Martelli) e tra questi, il Ministro Mannino (fatto, questo, reso chiaro, fra l'altro, dalle circostanze di tempo del recapito del documento stesso, arrivato in prossimità della formazione del Governo Amato alla fine di giugno del 1992, Governo all'interno del quale, nonostante la precedente candidatura a Ministro delle Finanze, Mannino, ovviamente, non poté rivestire più alcun incarico).

Il fatto che sia il Subranni che il Contrada avessero parlato col Ministro Mannino delle accuse contenute nell'anonimo, così come che il Contrada ne avesse parlato coll'On. Mattarella - parimenti gravemente attinto da quelle pagine - e della necessità che si facesse, quindi, al più presto chiarezza sulla vicenda, in un contesto storico che, si ripete, con l'avvio della stagione stragista, metteva gravemente a rischio la tenuta delle istituzioni democratiche e la vita di politici, giudici, uomini delle istituzioni siciliani più vicini al rischio di attacco della mafia - che, fino ad allora, non si era spinta a colpire fuori della Sicilia - non può che valutarsi, in termini di ragionevolezza (e soprattutto secondo la prospettiva di allora) come una declinazione delle responsabilità istituzionali dei vertici di quelle forze civili e militari preposte alla prevenzione ed alla tutela della sicurezza dei più importanti uomini dello Stato, tra cui, appunto il Ministro Mannino.

Del resto, come visto a proposito delle indagini su 'mafia - appalti' e di quelle successive sulla Tangentopoli siciliana e sul

concorso esterno in associazione mafiosa, il Generale Subranni e gli uomini del R.O.S. da costui diretti non avevano mai lesinato indagini a carico del Mannino, laddove si fossero profilati elementi di fatto degni di approfondimento investigativo: tant'è vero che costui, proprio in virtù di quelle inchieste dirette dal R.O.S., fu sottoposto, successivamente, ad altri due processi penali.

Restano, infine, due suggestioni che tuttavia sono inidonee a legare l'attività del Subranni e dei Contrada alla tesi accusatoria della creazione, da parte loro, di un doloso asse illecito a favore del Mannino al fine di tutelarlo da indagini per lui pericolose, giacché volte a svelare la nascente trattativa 'Stato - mafia'.

Che il Contrada avesse acquisito informazioni, attraverso un uomo dei servizi segreti, il Dott. Sinesio, sulle indagini svolte dal Dott. Borsellino *in limine mortis* (anche mediante il già ricordato pranzo con la Dott. Camassa ed il di lei marito) non appare, invero, il frutto di un'iniziativa personale sol che si ponga mente al fatto che, già nell'ambito della sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta in data 18.3.2002, nel processo c.d. 'Borsellino bis', si rinvengono tracce documentali certe di pregresse richieste di informative riservate al SISDE, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. E' stato, invero, accertato fin da quella sede processuale, che il 10 ottobre 1992 era stata trasmessa dal Centro Sisde di Palermo alla Squadra Mobile di Caltanissetta, per l'invio al Procuratore Giovanni Tinebra, una nota investigativa riservata sul contenuto della quale aveva riferito il Dirigente della predetta Squadra Mobile, all'epoca delle stragi, dott. Mario Finocchiaro: segno questo evidente di una pregressa interlocuzione tra la medesima Procura ed i vertici dell'intelligence (cfr. pag. 1284 della sentenza resa dalla Corte

d'Assise d'Appello di Caltanissetta in data 18.3.2002, Faldone 25, cd. Borsellino *bis*).

Non è questa la sede in cui debba valutarsi la legittimità o meno né dell'operato del Procuratore Tinebra, ormai defunto, né di quello del Dott. Contrada, ma ciò che qui rileva è che se il Contrada assunse, tra le altre, informazioni, tramite un uomo dei servizi segreti, sulle indagini che prima di morire stava svolgendo il giudice Borsellino (ivi comprese quelle sul cd. 'Corvo 2') è verosimile, secondo *l'id quod plerumque accidit* e proprio in ragione delle modalità d'indagine adottate dalla Procura di Caltanissetta subito dopo la strage di Via D'Amelio, che ciò abbia fatto non per una sua personale iniziativa (e dunque nell'interesse del Mannino), ma su incarico del Procuratore medesimo - a cui, all'evidenza, venivano inoltrate le note riservate del SISDE - al precipuo fine di scoprire se l'uccisione del magistrato fosse legata alle ultime inchieste di cui il predetto si era occupato.

Infine, il riferimento fatto dalla signora Agnese Borsellino, diversi anni dopo la morte del marito (2009 - 2010), ad una valutazione confidatatale dal marito pochi giorni prima di essere ucciso a proposito del Subranni, definito dal giudice come 'punciuto', cioè come mafioso, in mancanza del richiamo a quali specifici fatti supportassero e contestualizzassero tale opinione, resta in primo luogo un'ipotesi, viepiù priva delle coordinate in cui fu elaborata non assurgendo, dunque, a dato fenomenico incontrovertibile. Proprio per tali ragioni, tali dichiarazioni *de relato* si appalesano inidonee a legarsi specificamente alla vicenda dell'anonimo 'Corvo 2' o, più in generale, ad un ipotizzato illecito favoreggiamento del Mannino da parte del Generale Subranni.

Del resto, anche a ritenere compiutamente asseverata da dati oggettivi la sconvolgente scoperta del Dott. Borsellino circa la

formale affiliazione del Subranni a 'cosa nostra', riferita prima di morire alla moglie, ciò non di meno, da un lato, non sussiste in atti alcun elemento da cui desumere che di ciò il Mannino fosse a conoscenza ed, in secondo luogo, tale dato colliderebbe, dal punto di vista logico, con la necessità del Subranni di delegare Mori e De Donno alla 'trattativa' con Ciancimino, ben potendo il Generale medesimo, in quanto sodale ed al contempo uomo delle istituzioni, avere un contatto diretto e qualificato coi capi corleonesi del sodalizio mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and curves, located in the bottom right corner of the page.

8. SINTESI DEGLI ANTEFATTI DELLA TRATTATIVA

Sintetizzando, dunque, i fatti accertati fino a questo momento oltre ogni ragionevole dubbio e rilevanti nella prospettiva della contestazione mossa all'On. Mannino si osserva quanto segue.

E' incontestata e pacifica la reazione violenta decisa da Totò Riina, all'azione posta progressivamente in essere dallo Stato contro "cosa nostra" mediante la legislazione antimafia del 1991 (il d.l. 152/91, del 13 maggio 1991, contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, tra cui importanti restrizioni penitenziarie, il regime del cd. doppio binario cautelare, la legislazione di particolare favore nei confronti dei cd. pentiti) e le gravi condanne inflitte all'esito del primo maxi processo, confermate dalla Cassazione il 30 gennaio 1992.

Il primo atto di tale vendetta - che l'accusa fa coincidere anche con la prima minaccia di mafia, di cui all'art. 338 c.p., finalizzata a condizionare l'attività dello Stato - è proprio costituito dall'omicidio di Salvo Lima, le sentenze sulla cui responsabilità (acquisite agli atti) chiariscono - con l'autorità del giudicato - il profilo collusivo del politico, la matrice mafiosa del delitto e la nuova strategia inaugurata da 'cosa nostra', fatti storici incontestati dalle parti. Le fonti, come già visto al Cap. 3, sono quindi rappresentate dalle sentenze sull'omicidio Lima, da quelle sulla strage di Capaci, dalle dichiarazioni dell'Onorato (nel giudizio in corso unicamente contenute negli atti del processo per l'omicidio Lima) già sinteticamente richiamate nelle relative sentenze di merito e di legittimità, le più recenti e parimenti convergenti profezioni di Antonino Giuffrè (si richiamano, per tutte, quelle attualizzate e rese innanzi al Tribunale di Palermo nel corso del procedimento n. 15776/07 "Mori - Obinu" all'udienze del 7 e 8 ottobre 2009, costanti rispetto a quelle già rese innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di



Palermo in data 26 settembre 2002 [fald. 63]) e quelle di Giovanni Brusca (si richiamano, per tutte, quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso dell'esame, innanzi a questa Corte, all'udienza del 29 maggio 2018 ed in sede di confronto con l'altro collaborante, Giocchino La Barbera, all'udienza del 14 gennaio 2019), che restituiscono ulteriori elementi di riscontro alle ricostruzioni storiche dei succitati accertamenti irrevocabili, consentendo, così alla Corte di ritenerle provate, anche in questa sede.

Che tra gli obiettivi di Cosa Nostra, vi fosse anche l'allora Ministro per le Infrastrutture del Mezzogiorno, Calogero Mannino, è parimenti dato di fatto incontestato anche dalla difesa e pacificamente acquisito nella sentenza di primo grado.

Sono state richiamate, al Cap. 4, e depongono in tal senso le costanti dichiarazioni di Giovanni Brusca, di cui si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle rese nel processo di primo grado a carico di Mori - Obinu, quelle rese innanzi a questa Corte in sede di esame all'udienza del 29.5.2018 ed in sede di confronto, in data 14 gennaio 2019.

Confermano l'individuazione del Mannino quale obiettivo sensibile di 'cosa nostra' anche le dichiarazioni del La Barbera (quelle rese innanzi alla Corte d'Assise in data 23 gennaio 2014, acquisite sull'accordo delle parti nel presente processo e quelle generate dal confronto col Brusca, all'udienza del 14 gennaio 2019, innanzi a questa Corte), per la cui rilevanza, sia ai fini dell'accertamento delle modalità e del contesto spazio - temporale in cui il progetto dell'omicidio del Mannino ebbe a svilupparsi ed a venire, successivamente bloccato, si rinvia, parimenti, al relativo paragrafo.

Del resto lo stesso SIINO Angelo, collaboratore di giustizia di cui né il primo giudice, né la difesa - ovviamente *in parte qua* - ha contestato l'attendibilità, ha fatto riferimento,

nell'interrogatorio reso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 1.10.2012 (Fald. I degli atti depositati al Gup del Tribunale di Palermo in data 24.10.2012) *de relato*, al progetto dell'omicidio dell'On. Mannino, confidatogli durante la comune detenzione (dunque collocabile, visto che il Siino fu arrestato l'11 luglio 1991, non prima di quella data) nel carcere di Termini Imerese, da Brusca Bernardo, padre di Brusca Giovanni, progetto accolto con allarme dal dichiarante, preoccupato delle conseguenze (cfr. riassuntivo, pag. 2 e trascrizione, pag. 43 e ss.: *"...ma che sei pazzo Bernardo scusami, ma nuatri un nisciemu cchiù, se tu ammazzi a Mannino, fai ammazzare a Mannino nuatri..."*; *"Sei pazzo, Bernardo scusami ma se facciamo ammazzare Mannino non usciamo più..."*).

Come già visto, il dato che il Ministro Mannino fosse nel mirino di 'cosa nostra', è stato viepiù dimostrato anche dalla sequela degli atti minatori subiti dal politico in quegli anni, dato questo che l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee e la difesa, con consistente produzione documentale, hanno contribuito ad integrare, come specificamente riportato *sub* Cap. 4.2 della presente sentenza, cui integralmente si rimanda.

All'esito di tale disanima la Corte ha potuto rilevare i primi elementi distonici rispetto all'impostazione accusatoria. Ed invero, l'ipotesi accusatoria originaria (che occorre distinguere dalla diversa prospettiva assunta dai sostituti P.G. nel corso della requisitoria, di cui daremo, di seguito alla rappresentazione dei fatti, conto), si fonda sull'assunto che dopo la sentenza definitiva del primo maxi processo l'Onorevole Mannino, alla pari di altri politici vicini a 'cosa nostra' che ne avevano tradito le aspettative - tra cui quella specifica dell'"aggiustamento" del maxi processo - primo fra tutti Salvo Lima, dovessero essere eliminati, come 'rami secchi'; che costui ne fosse perfettamente a conoscenza e



che, pur recependo perfettamente la portata di tali intimidazioni, ciò non di meno, avesse sempre ommesso di farne denuncia, preferendo, piuttosto, un'interlocuzione occulta di mediazione con 'cosa nostra' medesima ciò che, ad avviso dei P.M. impugnanti, avrebbe, poi, dato l'avvio alla cd. "Trattativa Stato - mafia".

Di qui la rilevanza data alle minacce patite dal Mannino a decorrere dal 30 gennaio 1992, inaugurate, ad avviso dei P.M. e dei P.G., proprio dall'intimidazione indiretta costituita dall'omicidio Lima, nel marzo 1992 e proseguite, successivamente, nell'aprile dello stesso anno, anche con l'omicidio del Maresciallo Guazzelli.

In verità, come circostanziatamente riferito dall'imputato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee all'udienza del 26 ottobre 2018 e come partitamente suffragato dall'ampia produzione documentale depositata in atti dalla difesa il 7 dicembre 2017 ed il 20 novembre 2018, acquisita con il consenso delle parti, è stato pacificamente acclarato l'esatto contrario e cioè: che le minacce all'uomo politico Mannino risalissero a diversi anni prima del 1992, che avessero matrici e causali variegate - talune accertate, altre no - e che fossero state, tutte, oggetto di denuncia o diretta da parte del Mannino o indiretta da parte dei suoi collaboratori o delle persone preposte alla tutela degli obiettivi personali e locali attinti.

Si rimanda, a tale proposito all'integrale contenuto del Capitolo 4.2, nel quale si è evidenziato come tutti i singoli episodi di minaccia patiti dal Mannino fossero stati oggetto di puntuale denuncia [presentata dai collaboratori dell'on. Mannino addetti alla segreteria - cfr. la testimonianza di Giuseppe Sottile ed Alfonso Zambito - all. d) della nota difensiva depositata all'udienza del 7 dicembre 2017 - nell'ambito del processo per concorso esterno in associazione mafiosa, udienza del 5 marzo

1998 -], oltre che di ordinarie indagini di polizia giudiziaria sollecitate dalla locale Procura della Repubblica (cfr. nel medesimo contesto processuale, esame del teste Vincenzo Corso - udienza del 2 aprile 1998 - dirigente della Digos, il quale aveva svolto le indagini in questione su delega della Procura della Repubblica presso l'allora Pretura ascoltando, fra l'altro, l'on. Mannino come persona offesa).

Elencati, ad uno ad uno, i singoli atti intimidatori subiti dal prevenuto negli anni in questione, non è stato possibile alla Corte desumere da nessuno degli eventi così come partitamente ripercorsi una condotta o anche solo una volontà del Mannino di nascondere alle autorità di polizia, a quelle giudiziarie o addirittura ai mass media le minacce e gli attentati ai suoi danni, risalenti alla fine degli anni ottanta e certamente protrattisi fino alla fine del 1992, inizi del 1993.

Non è, a tal riguardo, irrilevante l'enorme eco mediatica che seguì le intimidazioni subite dal Mannino in quel periodo e che corrobora, ancora una volta, un dato distonico rispetto all'impostazione accusatoria e, cioè, il fatto che Calogero Mannino, lungi dal nascondere alle autorità le minacce di stampo mafioso subite, non ne aveva fatto mistero neppure alla stampa.

Sempre nel Capitolo 4.2 sono partitamente individuati tutti gli articoli di giornale, contenenti anche interviste del Ministro, che fanno riferimento al pericolo che, in quel periodo, l'imputato correva e la cui notizia era, dunque, di dominio pubblico.

La Corte è dunque giunta alla conclusione che non solo ciascuna minaccia subita dal Mannino era stata partitamente denunciata o da lui personalmente, o da personale alle sue dipendenze che l'aveva direttamente ricevuta, o grazie all'intervento diretto delle forze dell'ordine o della sua stessa scorta, ma che aveva avuto, negli anni 1991 - 1992, la massima

eco mediatica, anche grazie ad interviste rilasciate dallo stesso Ministro.

Due prime conseguenze di tale accertamento in fatto si sono di seguito imposte:

- la prima, inerente al momento di avvio delle intimidazioni nei confronti dell'on. Mannino che, risalenti alla fine degli anni '80, si erano certamente intensificate già nella seconda metà del 1991 e non, secondo l'impostazione accusatoria originaria del P.M. appellanti, dopo la conferma della sentenza del primo maxi processo, dal 30 gennaio 1992 in avanti;

- la seconda, attinente alla mancata dimostrazione non solo di azioni ma financo di una volontà del Mannino diretta ad occultare le minacce subite da "cosa nostra", risultando, di contro, provato in atti l'esatto contrario.

Dunque, quello che era un cardine logico perfetto dell'accusa del P.M. appellanti e, cioè, il *tandem* temporale tra la conclusione del primo maxi processo, l'omicidio Lima e le successive minacce di morte all'On. Mannino, che venivano così giustificate col 'tradimento', da parte del Ministro, degli amici mafiosi, ad avviso della Corte cade.

E cade sia dal punto di vista logico, che da quello sistematico, perché se è certo che il Mannino avesse subito minacce di stampo mafioso fin dal 1987 e comunque, più intensamente a partire dalla seconda metà del 1991, è agevole escludere che la ragione di tali minacce si potesse fondare sull'esito di un processo che sarebbe stato deciso, al più presto, sette mesi più tardi, essendone ancora imprevedibile l'esito, configurato dal Riina solo alla fine del 1991, in coincidenza con le riunioni della cupola provinciale e regionale di cosa nostra (quella provinciale, in particolare, tenutasi nel mese di dicembre del 1991 e quella regionale tra la fine del '91 e l'inizio del 1992).

Nulla, poi, hanno ribattuto i sostituti P.G. in ordine all'evidenza ed alla pubblicità delle minacce subite dal Mannino in quegli anni, oggettivamente inconciliabili con le asserite omissioni di denuncia e con una qualsivoglia volontà di occultarle.

Viene meno, quindi, ad avviso della Corte, un altro presupposto logico fondamentale dell'accusa: solo occultando all'autorità di polizia, statali, giudiziarie le minacce subite, il Mannino avrebbe potuto, senza interferenze pubbliche e senza inimicarsi - viene da dire ulteriormente, secondo l'assunto accusatorio - 'cosa nostra' (che all'evidenza avrebbe mal tollerato i riflettori degli investigatori) creare quel canale di intermediazione occulto con l'organizzazione mafiosa, tramite gli uomini del R.O.S., che gli si contesta come l'avvio della cd. 'trattativa Stato Mafia'.

Né ha assunto un significato rilevante ai fini della contestazione mossa al Mannino l'accertamento in ordine al progetto omicidiario ai suoi danni di cui si è ampiamente trattato al Cap. 4.3, dovendosi pervenire alla conclusione che anche laddove si volesse ritenere il narrato di ciascuno dei due collaboranti che vi fanno riferimento (Brusca e La Barbera) intrinsecamente attendibile *in parte qua* - ciò che alla Corte è apparso davvero difficile per l'incostanza, l'illogicità intrinseca, il contenuto meramente deduttivo ed ipotetico delle dichiarazioni di ciascuno di loro che, via via, si sono stratificate nel tempo - ciò non di meno, l'unico dato certo evincibile degno di riscontro è solo ed unicamente la preparazione di un attentato alla vita dell'On. Mannino da parte di 'cosa nostra', in un periodo imprecisato tra il 1992 e l'inizio del 1993.

In sintesi, non v'è prova in atti che l'omicidio del Mannino fosse stato programmato dopo la strage di Capaci e fermato prima di quella di via d'Amelio; i collaboranti disegnano la programmazione di tale attentato in maniera diversa ed in epoca

diversa, con ruoli diversi, viepiù non riscontrandosi reciprocamente, dando l'idea di parlare di due fatti totalmente diversi, inconciliabili l'uno con l'altro.

Dunque può solo dirsi certa - anche perché desumibile *aliunde* - la programmazione di un attentato al Mannino, ma indimostrati ne restano i tempi, i modi e, come si è visto, anche le cause.

Tale accertamento in fatto, porta con sé una serie di refluenze nell'ipotesi accusatoria originaria ed in quella, mutata in corso di giudizio di secondo grado, del P.G.

La tesi del P.M. appellanti, per come riportata in requisitoria è la seguente: Mannino avrebbe istigato gli uomini del R.O.S. alla trattativa per salvarsi la vita; la trattativa sarebbe, dunque, iniziata a giugno del 1992 ed avrebbe avuto quale prima concessione di 'cosa nostra' proprio la sua salvezza; quindi l'attentato al Mannino sarebbe stato fermato dal Riina tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio; il sacrificio della vita del Mannino sarebbe stato sostituito da quello della vita del giudice Borsellino, la cui eliminazione sarebbe stata addirittura accelerata, rispetto ai programmi iniziali, proprio per l'avvio della trattativa, divenuto nuovo strumento di ricatto allo Stato [cfr. pag. 121 e ss. requisitoria dell'8.10.2014, innanzi al Gup].

Orbene, premesso che dell'ordine di sospensione dell'attentato all'uomo politico, anche a ritenere *in parte qua* attendibile il Brusca, non v'è, parimenti, alcun riscontro individualizzante e che la tesi sostenuta dai P.M. si fonda unicamente su quelle dichiarazioni i cui gravi limiti sono già stati sopra esaminati al relativo capitolo della presente sentenza, giova rilevare che dagli atti del fascicolo processuale e dalla rinnovata istruzione dibattimentale risulta indimostrato che l'attentato al Mannino fosse stato deliberato in via esecutiva - e subito dopo interrotto - tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.

Il venire meno di tale presupposto determina la caduta della connessione temporale certa tra l'avvio della trattativa e la sospensione dell'attentato al Mannino, interpretato dai P.M. come il primo frutto del 'patto scellerato', la prima concessione fatta al suo, per così dire, ispiratore.

Cioè a dire: l'accusa sostiene che una delle prove dell'istigazione morale del Mannino agli uomini del R.O.S. in ordine all'avvio della trattativa sarebbe, dal punto di vista logico, l'esito immediato di quel primo abboccamento, cioè l'ottenimento della salvezza e contestualmente, il cambio di obiettivo, l'omicidio del giudice Borsellino, interpretato dall'accusa quale atto di pressione della già instaurata strategia stragista.

Ma se è l'esito di quel primo contatto 'trattativista' ad essere indimostrato, cioè l'interruzione del progetto omicidiario del Mannino tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, potendo sia la delibera (operativa) che l'interruzione (come del resto aveva detto il Brusca nelle sue primigenie dichiarazioni, risalenti agli anni 1996 - 1997) verosimilmente collocarsi nell'autunno inverno 1992 - 1993, allora cadono le conseguenze (sostenute in via esclusivamente logica) dall'accusa.

Se il Mannino fosse stato il promotore della 'trattativa', 'cosa nostra' non avrebbe avuto alcun motivo di deliberare il piano esecutivo dell'omicidio del prevenuto nell'autunno/inverno 1992 - 1993, cioè a 'trattativa' già avviata da costui proprio alla precipua condizione di salvarsi la vita.

Del resto, anche l'interruzione del progetto omicidiario in un periodo diverso da quello sostenuto dall'accusa, alla pari di quelli a danno di altri politici o giudici (basti pensare, ad esempio, per tutti, a quello nei confronti del Ministro Martelli e del giudice Grasso) assume un significato diverso nella valutazione dei fatti, perché non si può più giustificare come la prima grande concessione all'ispiratore di quella stigmatizzata mediazione.



I Sostituti Procuratori Generali hanno ammesso, in requisitoria, che effettivamente non risulta affatto dimostrata la collocazione temporale del piano esecutivo e della immediata sospensione dell'omicidio del Mannino nel lasso di tempo costruito dall'accusa, e cioè tra le due stragi ma che, ciò non di meno, l'individuazione esatta di tale epoca non abbia rilievo, perché ciò che conta sarebbe il fatto che, dopo la trattativa, il Mannino sarebbe stato improvvisamente "graziato" (cfr. pag. 7, trascr. ud. 1.4.2019).

Come si è già visto, l'assunto della Procura Generale è illogico ed infondato.

Infatti la certezza della collocazione dell'attuazione del progetto omicidiario e del suo immediatamente successivo 'fermo' nel periodo compreso tra le due stragi è - come evidenziato dai P.M. nella requisitoria del giudizio di primo grado - un punto cardine dell'accusa a carico del Mannino. Ed invero, se il progetto attuativo dell'omicidio del Mannino non possa - come in effetti non può - più essere contestualizzato, oltre ogni ragionevole dubbio, nel giugno del 1992, né possa escludersi la sua collocazione temporale in un periodo oscillante tra l'ottobre di quello stesso anno e l'inizio del 1993, cioè dopo diversi mesi dall'avvio della cd. 'trattativa', allora l'attuazione di tale piano si pone logicamente in conflitto con il contestato intervento del politico quale istigatore morale della 'trattativa' medesima, giacché non si spiegherebbe, secondo *l'id quod plerumque accidit*, né perché 'cosa nostra' avrebbe deliberato la concreta attuazione dell'omicidio del Mannino proprio dopo che costui aveva avviato una mediazione con lo Stato che poteva portarle enormi benefici, né il perché il Mannino sarebbe stato graziato immediatamente dopo la deliberazione di quel piano attuativo, grazia che non avrebbe più potuto giustificarsi coi primi benefici personali da costui derivati dalla 'trattativa' medesima.



Cioè a dire, se davvero il Mannino avesse istigato moralmente gli uomini del R.O.S. alla 'trattativa' prima del giugno 1992 al precipuo fine di salvarsi la vita (questa è l'ipotesi della Procura), non avrebbe avuto senso da parte di 'cosa nostra' dare attuazione ad un progetto omicidiario del Ministro proprio dopo l'intavolazione di quella mediazione come, invece, non può, allo stato degli atti, affatto escludersi.

Proprio perché non è dimostrato né che il piano esecutivo dell'omicidio Mannino dovesse avere attuazione immediatamente dopo la strage di Capaci, né che fosse stato bloccato prima della strage di Via D'Amelio, resta indimostrata, ad avviso della Corte, la conseguenza ulteriore tratta sia dalla Procura della Repubblica che dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Palermo, che l'omicidio del giudice Borsellino abbia preso, proprio a causa della 'trattativa', il posto di quello del Mannino.

Non intende la Corte porre qui entrare nel merito dell'ipotesi dell'accelerazione dell'omicidio del giudice Borsellino (accelerazione a cui si fa riferimento nelle sentenze, acquisite in atti, relative ai processi Borsellino *Uno*, *Bis* e *Ter*, sia pure nella consapevolezza dell'annullamento con rinvio del *Ter* da parte della Suprema Corte di Cassazione e della definitività della sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania n. 24/2006 - quest'ultima non prodotta in atti dalla pubblica accusa - e dell'attuale impugnazione innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 20 aprile 2017, cd. Borsellino *Quater* - parimenti non prodotta in atti dalla pubblica accusa -) rispetto al generale programma stragista di 'cosa nostra'.

Ma ciò che è certo è che non è possibile, allo stato degli atti, collegare in alcun modo tale evento (omicidio del giudice Borsellino) con l'interruzione del progetto omicidiario del Mannino, interruzione, peraltro, comune a tanti altri obiettivi

sensibili del tempo appartenenti sia alla magistratura, sia alla classe politica e che, seppure nel mirino di 'cosa nostra', non furono, infine, più toccati.

Né la causale del progettato omicidio del Mannino può rinvenirsi, sulla scorta degli atti d'indagine e della rinnovata istruzione dibattimentale, in un ipotizzato, ma mai dimostrato, tradimento da parte del Ministro di promesse indebite fatte a 'cosa nostra' e poi non mantenute, cioè nella sua individuazione quale 'ramo secco', amico dei mafiosi che aveva, infine, tradito.

Indimprostrato, invero, un intervento intimidatorio del Mannino per l'aggiustamento del processo per l'omicidio Basile (cfr. *sub* Cap. 4.4), essendone stata di contro accertata con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo il 22 ottobre 2008, irrevocabile, la sua assoluta estraneità, è stato da questa Corte parimenti sottolineato come il prevenuto sia stato, con quella stessa decisione ormai definitiva, parimenti assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa non solo in diritto, ma anche in fatto, cioè con l'esclusione di ciascuna singola condotta consapevole ivi attribuitagli e di ciascun singolo fatto che ne aveva segnato la significatività indiziaria, non essendo emersa né sotto il profilo politico, né sotto il profilo dell'interessamento al settore degli appalti, alcuna agevolazione, né alcuna promessa da parte del Mannino a vantaggio dell'associazione mafiosa.

Giova a tale proposito richiamare la motivazione della suddetta decisione, già ampiamente riportata *supra*, che con riferimento alla causale delle intimidazioni da costui subite è giunta alla conclusione che: "...l'imputato sia entrato nel mirino dell'associazione criminale anche e soprattutto per le pubbliche posizioni assunte contro il sodalizio mafioso, non essendo emersi in giudizio, ne' provati dall'accusa, elementi idonei a dimostrare che si trattava solo di apparenze e non di motivate e convinte prese di posizione" (cfr. Cap. 4.5).

Ad avviso di questa Corte, nessuna condotta né in termini di disponibilità o promesse, né in termini di azioni consapevoli a favore di 'cosa nostra', risulta dunque attribuibile al Mannino in epoca antecedente e prossima al suo progetto omicidiario.

Va, dunque, rettificata l'affermazione del giudice di prime cure - tratta forse dall'ordinanza cautelare primigenia a carico del Mannino, ma non di certo dal compiuto esame del materiale istruttorio e della sentenza irrevocabile di assoluzione della Corte d'Appello di Palermo del 22 ottobre 2008 - secondo cui il politico avrebbe palesato rapporti di equivoca contiguità con 'cosa nostra' [*"...considerata la biografia politica del Mannino, rivelata dal compendio probatorio ben sintetizzato nell'ordinanza con cui il Gip di Palermo nel 1995 dispose nei suoi confronti la misura cautelare del carcere e nelle sentenze che nello stesso processo lo giudicarono sull'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa..."*], assolutamente insussistenti.

All'esito della compiuta analisi degli atti d'indagine può, ad avviso di questa Corte, con certezza concludersi che nessuna 'promessa tradita', nessuna collusione con 'cosa nostra', nessun fatto oggettivamente sussumibile sotto una mal celata contiguità mafiosa sono stati dimostrati a carico dell'on. Mannino.

Corroborano tale quadro le dichiarazioni rese da Pino Lipari innanzi alla Corte, il quale ha ribadito la risaputa notoria 'inavvicinabilità' del politico da parte di 'cosa nostra' (Cap. 4.6).

La storia politica dell'onorevole Mannino, ha offerto, di contro, la dimostrazione di come la sua figura si sia resa interprete, insieme ad altri protagonisti del governo Andreotti, di severe misure contro la mafia e di come tale movente del suo pianificato omicidio sia l'unico oggettivamente ricavabile dagli atti (cfr. Cap. 4.7).

Né, ad avviso della Corte, hanno apportato elementi idonei a suffragare l'ipotesi secondo cui il Mannino dovesse morire perché

'traditore'/amico di 'cosa nostra', neppure le fonti di prova che pacificamente attestano in quale evidente situazione di terrore si trovasse il politico negli anni 1991 - 1992, vittima consapevole di numerose minacce ed attentati, come partitamente descritti nel relativo paragrafo.

Ed invero, le fonti sui timori del Mannino sono rappresentate dalle dichiarazioni rese da Riccardo GUAZZELLI, figlio del maresciallo ucciso; dal Generale TAVORMINA; dagli allarmi lanciati del Ministero dell'Interno del 12 e del 16 marzo 1992 (nella lista dei politici a rischio c'era anche l'indicazione della persona del Mannino); dalla nota ufficiale del Generale del R.O.S. Subranni, del 19 giugno 1992; dall'agenda acquisita agli atti del Dott. Bruno Contrada, allora appartenente al Reparto Operativo della Direzione del S.I.S.D.E., in data del 25 giugno 1992 (le *"minacce e pericolo in cui si trova"*, riferite al Mannino); dall'intervista dell'8 luglio 1992 (ed il documento redatto dal giornalista al computer, in pari data, acquisito agli atti) che il Padellaro pubblicò sull'Espresso il 26 luglio 1992 in ordine ai timori di diversi politici, rimasti tuttavia anonimi - Padellaro aveva parlato anche con Rino Nicolosi - e che soltanto nel febbraio 1995, quando Mannino verrà arrestato, sarà pubblicata integralmente, con i riferimenti alla fonte (cfr. cap. 4.8, cui integralmente si rimanda).

Che il Ministro in quel momento rischiasse la vita e lo temesse era, dunque, di dominio pubblico: non appare allora anomalo, ad avviso di questa Corte, che tutte le forze di polizia, civili e militari dello Stato, intese come S.C.O., Polizia di Stato, Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, viepiù giacché preposto precipuamente alla lotta contro la criminalità organizzata e particolarmente attrezzato rispetto alla nascente D.I.A., ma, anche, personale dei Servizi Segreti, in ragione delle sue più approfondite e trasversali fonti di conoscenza - si ribadisce, tutte

- dovessero scongiurare il peggio, impedire, cioè, che si verificassero ulteriori stragi atte a mettere in pericolo la stessa tenuta della democrazia italiana con l'eliminazione di Ministri del Governo Italiano qual era, appunto, il Mannino.

Del resto, tra le fonti di allerta pubblica di quel periodo, si è già ricordata la nota ufficiale del Generale Subranni del 19 giugno 1992, sul pericolo per l'incolumità del Mannino: dunque nessun rapporto per così dire 'clandestino' e privilegiato del Mannino coi Carabinieri può registrarsi, ma una tutela istituzionale e pubblica.

Ad avviso della Corte, quindi, tali fonti di prova più che evidenziare la strumentalizzazione di un canale privilegiato ed oscuro di tutela del R.O.S. dei Carabinieri da parte del politico, evidenziano che in quel preciso momento storico fu mosso un tentativo corale, da parte di tutte le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico, di salvare la vita al Ministro.

Tale valutazione ha trovato viepiù conferma nel capitolo relativo all'accertamento delle reazioni del Mannino (Cap. 5).

Secondo l'impostazione accusatoria, infatti, il Mannino spaventato per la propria incolumità, si sarebbe rivolto - con interlocuzioni occulte (cfr. pag. 43, requisitoria p. g. del 25.2.2019) - ai Guazzelli in territorio siciliano, ai carabinieri del R.O.S. nel loro massimo rappresentante, il Generale Subranni, ed al capo del S.I.S.D.E., Contrada, a Roma, per ricevere una speciale ed ufficiosa (ad avviso dei P.M.) tutela, viepiù non spettante istituzionalmente e funzionalmente a tali soggetti e finalizzata, in via esclusiva, a quell'attività di intermediazione sotterranea con 'cosa nostra' - parimenti sollecitata dal Mannino che avrebbe, a sua volta, stimolato la 'delega' del Subranni a Mori e De Donno - cui la Procura attribuisce l'avvio della cd. 'trattativa Stato - mafia'.

In tale contesto l'omicidio del Maresciallo Guazzelli, nell'aprile del 1992, avrebbe costituito un'ulteriore minaccia indiretta alla vita del Mannino, stante i rapporti preesistenti tra i due.

La Corte ha, di contro, accertato (cfr. Cap. 5) che i contatti intercorsi tra il Mannino, il Guazzelli, il Subranni ed il Contrada, non sono mai stati occulti, né mai negati da ciascuno di loro ed anzi, attestati dalle agende del Contrada, sono stati confermati in sede di esame dal Subranni ed in sede d'interrogatorio, fin dal 1995, dallo stesso Mannino.

Ciò che, invece, è apparsa una mera illazione dell'accusa è il fatto il Mannino si sia avvalso di tali canali istituzionali per scopi diversi da quelli della tutela della propria incolumità personale e del proprio onore e cioè, per attivare una mediazione, attraverso una via *"info - investigativa"* (cfr. requisitoria P.G. pag. 41, ud. 25.2.2019), con *'cosa nostra'*.

Non è, invero, risultato dimostrato che l'omicidio Guazzelli sia stato un avvertimento indiretto per il Mannino. Come è emerso dal contenuto della sentenza relativa all'omicidio Guazzelli, alla matrice mafiosa del delitto si accompagna un movente precipuamente legato alle indagini svolte dal Guazzelli nei confronti del capo della famiglia mafiosa di Sciacca, Di Ganci Salvatore, ed in quelle relative ai rapporti tra *'cosa nostra'* ed il sistema di illecita gestione degli appalti pubblici, nelle quali il maresciallo aveva fornito un rilevantissimo apporto all'inchiesta del R.O.S., essendosi *"pericolosamente avvicinato a comprendere e conoscere degli interessi di cosa nostra nel settore imprenditoriale e nello specifico settore compreso tra la valle del Belice, Sciacca e Ribera"*, per usare le parole della sentenza definitiva di condanna degli esponenti della mafia agrigentina.

Il fatto che il maresciallo Guazzelli sia stato ucciso a margine di un periodo in cui aveva avuto taluni incontri (certamente due

e non più di quattro) col Mannino, per le ragioni già sopra esposte e che nelle sue trasferte romane non perdesse occasione di andare a salutare il generale Subranni, col quale aveva coltivato negli anni anche una lunga e datata amicizia - così come aveva fatto quell'ultima volta, prima di essere ucciso, il 2 aprile 1992 - non giustifica, neppure logicamente, la chiave interpretativa di tale delitto come una minaccia indiretta al Mannino.

Non i rapporti personali - di conoscenza, certamente, ma non di amicizia datata - né la logica, soccorrono in tal senso, giacché il politico aveva subito, in quel periodo, tanti e tali atti intimidatori diretti, che non ci sarebbe stato certamente bisogno di colpirlo attraverso il Guazzelli, la cui pericolosità per 'cosa nostra' agrigentina era talmente nota che anche i servizi segreti l'avrebbero arruolato, dopo il suo pensionamento, se non fosse stato ucciso prima.

Cioè a dire, che ad avviso della Corte non sono emersi dagli atti elementi certi che individuino il maresciallo Guazzelli come vittima indiretta di 'cosa nostra', sacrificata non per il valore in sé della sua azione contro la mafia, ma per mandare un messaggio di morte al Mannino.

Né suffraga l'ipotesi contestata l'annotazione sull'agenda del Colonnello Riccio, le dichiarazioni di quest'ultimo e la rivendicazione dell'omicidio (Falange Armata), tale da collegarlo, a filo rosso, con quello precedente di Lima e con le successive stragi di Capaci e di Via D'Amelio, giacché le dichiarazioni di Riccio, *de relato*, non solo non sono state valutate dalla Corte intrinsecamente attendibili, né risultano riscontrate ma, prima ancora, sono state oggettivamente smentite da tutti i soggetti cui costui si è riferito, tranne che dall'Ilardo, ovviamente, fonte primaria deceduta, della cui attendibilità, parimenti vi sono fondati dubbi (cfr. Cap. 5.3).

La rivendicazione sotto la sigla della Falange Armata delle stragi e gli omicidi di quegli anni non ha assunto, come già visto nel relativo capitolo, se non il significato di collegare tra loro tali delitti ad una deliberazione di vendetta trasversale di 'cosa nostra' (contro i nemici istituzionali e contro i cd. 'rami secchi', appunto) che nessun significato aggiuntivo attribuisce all'omicidio Guazzelli, se non quello dell'aver voluto colpire uno dei più valorosi oppositori della mafia.

Risulta parimenti acclarato in atti che il ministro Mannino si era rivolto, dopo la strage di Capaci, all'allora capo del S.I.S.D.E., Dott. Contrada (il 3 giugno 1992, il 25 giugno 1992, il 9 ottobre 1992) ed al Generale Subranni (l'8 luglio 1992 ed il 13 ottobre 1992, in quest'ultima occasione il Contrada ed il Subranni si sarebbero recati insieme dal Mannino). In tal senso depongono le annotazioni sull'agenda del Contrada (Faldone 39), le dichiarazioni rese dal Generale Subranni in sede di s.i.t. in data 8.9.1995 (verbale trasmesso al G.U.P. del Tribunale di Palermo il 23.1.2013) che rivelano, peraltro, anche il contenuto degli incontri: la preoccupazione per la sicurezza personale del Ministro e per il cd. esposto anonimo denominato 'Corvo 2' (Cap. 5.4).

Lo stesso imputato, nel verbale d'interrogatorio di garanzia, dopo il suo arresto per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p. del 15.2.1995 (trasmesso al G.U.P. il 23.1.2013), ha dichiarato di avere parlato col Contrada e col Subranni della propria incolumità ed il Dott. Contrada lo ha confermato nel verbale dibattimentale del 19 luglio 2000 (Faldone I, trasmesso al Gup in data 4 dicembre 2012).

Tanto premesso, ad avviso della Corte, v'è una sostanziale convergenza di tutte le fonti, anche dello stesso Mannino - in periodi non 'sospetti' in ordine all'imputazione del presente processo - nella ricostruzione, nel periodo tra il giugno e l'ottobre

del 1992, di diversi incontri intercorsi tra il Ministro, il capo del R.O.S. ed il capo del S.I.S.D.E., aventi ad oggetto la sicurezza personale dell'uomo di governo e le accuse contenute nell'anonimo 'Corvo 2', viepiù sfociate anche in una riunione istituzionale a cui avevano partecipato la Criminalpool, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E.

Contro tale evidenza, si infrange l'assunto accusatorio della segretezza di tali abboccamenti e della loro eterodossia.

Vedremo, analizzando anche la vicenda della contestata gestione delle indagini su 'mafia-appalti' e dell'anonimo 'Corvo 2' - che secondo i P.M. ed i P.G. avrebbero l'univoco significato di un favoreggiamento del Mannino da parte degli esponenti del R.O.S. coimputati nel processo parallelo tenuto in Assise, asseritamente interessati ad insabbiare indagini ed esposti anonimi a carico del Ministro senza verificare i fatti in esso contenuti - come gli interessi in gioco in quel periodo, quando già era avvenuta la strage di Capaci, non solo per la sicurezza della vita degli uomini di governo, ma anche per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, rendessero assolutamente plausibile la mobilitazione, nell'interesse del Ministro Mannino, come di altre alte istituzioni dello stato, di tutte le forze di polizia, militari e d'*intelligence* dello Stato Italiano.

Non è stata, infine, raggiunta la prova che la vicenda concernente la gestione delle indagini su 'mafia- appalti' da parte degli uomini del R.O.S. ed, in particolare, del generale Subranni, sia emblematica di un disegno di tutela arbitraria degli interessi del politico da parte di costui, mediante l'affossamento della relativa indagine a carico del Mannino, ciò che riscontrerebbe, ad avviso del P.M., lo stabile asse illecito tra il capo del R.O.S. ed i suoi uomini più fidati ed il Ministro Mannino, la cui positiva dimostrazione costituirebbe, a sua volta, il presupposto dell'avvio della trattativa (Cap. 6).

A tale proposito la vicenda in esame è stata dalla Corte inquadrata anche alla luce delle considerazioni svolte e delle indagini suppletive disposte nell'acquisita ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta del 15.3.2000, nell'ambito del procedimento penale che, scaturito dalle contestazioni mosse sulle modalità di gestione di quel filone investigativo ai magistrati titolari dell'inchiesta 'mafia - appalti' negli anni 1991 - 1992, risulta essere stato iscritto a loro carico nel 1997 (n. 2108/97 R.G.N.R.), presso la Procura di quel Tribunale. Tale procedimento, come già visto, era stato originato, fra le altre, anche da propalazioni formulate da Angelo Siino e veicolate, prima dell'avvio della collaborazione del dichiarante, tramite le confidenze fatte dal medesimo Siino al Capitano De Donno del ROS (entrambi, a loro volta, indagati per calunnia ai danni dei magistrati di Palermo, nel medesimo procedimento).

Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, dopo avere celebrato l'udienza camerale, il 28.11.1998, su richiesta di archiviazione della locale Procura (procedimento n. 2108/97 RGNR), con ordinanza del 27.01.1999 aveva disposto indagini suppletive - come sopra ricordato - all'esito delle quali aveva, infine, con ordinanza del 15.3.2000, archiviato tutte le relative posizioni.

Rimandando, circa il contenuto dell'ordinanza inerente la vicenda della cd. 'doppia refertazione', al Cap. 6, è sufficiente in questa sede rilevare che quel provvedimento giudiziario, consentendo una rilettura complessiva delle modalità di svolgimento dell'inchiesta 'mafia-appalti' e degli accesi contrasti insorti tra la Procura di Palermo e gli organi di polizia giudiziaria all'uopo delegati, relativizza la portata della relazione del 5 giugno 1998 che contiene una prospettiva certamente significativa ai fini del *thema probandum* oggetto del presente processo ma alternativa ed ipotetica rispetto all'accertamento giudiziale nisseno.

Con riferimento, infine, alle indagini sull'anonimo Corvo 2 (Cap. 7) non è rimasto provato, ad avviso della Corte né che il 'Corvo 2' contenesse verità inconfutabili sul Mannino, né che, proprio per questo, il Subranni si fosse adoperato per insabbiarne l'indagine, mediante la formale sollecitazione all'archiviazione.

Non risulta, cioè, dimostrato che l'esposto anonimo contenesse verità inconfutabili sul Mannino (e sugli altri numerosi soggetti attinti dalle gravi accuse in esso contenute, primo fra tutti l'attuale Presidente della Repubblica Mattarella): la fonte è rimasta anonima anche a seguito delle indagini dello S.C.O. e la rappresentazione dei fatti contenuti nelle otto pagine di memoriale, prima ancora che indimostrata, non avrebbe mai potuto essere processualmente utilizzabile senza l'individuazione della sua fonte.

Non è, poi, neppure risultato provato che il Generale Subranni non abbia svolto, insieme agli altri organi delegati, le indagini necessarie sull'anonimo, prima di chiederne ritualmente l'archiviazione.

Non è stato dimostrato che il Lancio Ansa del 2 luglio 1992 fosse, invero, come supposto dai P.M., da attribuirsi alla regia occulta del Subranni, contenendo, di contro, la notizia di una valutazione univoca comune a tutte le forze in quel momento impegnate ad interpretarlo, quale esposto destabilizzante per le istituzioni democratiche del paese, come immediatamente successivo alla strage di Capaci.

Ne consegue, ad avviso della Corte, che la trasmissione al Procuratore capo Giammanco (anch'esso attinto, insieme a diversi suoi sostituti, dall'anonimo 'Corvo 2') delle otto cartelle anonime, del lancio Ansa e di un bigliettino da visita con cui il Generale Subranni gli augurava buon lavoro, non possa che assumere, a distanza di soli tre giorni dalla ricezione



dell'anonimo, altro significato - secondo *l'id quod plerumque accidit* - se non quello palesato dalla trasmissione del materiale in quel momento utile per avviare le indagini.

Sono, poi, emerse rituali indagini, espletate dal Subranni anche attraverso conferenze di servizi, proprio nel corso dell'estate del 1992, fino al mese di ottobre.

E' emerso che all'epoca dell'anonimo, il Procuratore della Repubblica di Palermo avesse conferito una speciale delega al Subranni ed al capo dello S.C.O., Dott. Serra, per redigere un'informativa congiunta. Dell'esposto anonimo si era parlato in una conferenza di servizi tenutasi presso il Gabinetto dell'Alto Commissario il Prefetto Finocchiaro, dal medesimo presieduta alla presenza dei vertici di tutte le forze dell'ordine e dei servizi segreti. Il Dott. Contrada aveva fatto ivi una relazione da tutti condivisa. Il Generale aveva, poi, saputo che le vicende scritte dall'anonimo erano state oggetto di confidenza a due alti funzionari dell'Alto Commissariato da fonti riservate, che dovevano certamente individuarsi come gli autori dell'anonimo. Per tale ragione il Subranni ed il Serra, con missiva congiunta, avevano chiesto i nomi dei funzionari al Prefetto che però, non condividendo tale ipotesi, non li aveva loro mai forniti.

Aveva precisato, altresì, il Generale che negli incontri avuti col Ministro Mannino e già rammentati *sub* Cap. 5, costui gli aveva chiesto di fare chiarezza in relazione al famoso esposto anonimo ed in ordine alle accuse calunniose in esso contenute.

Parimenti, come già visto nel Capitolo 5, anche il Dott. Contrada ha fornito dichiarazioni convergenti circa gli accertamenti, svolti, si ribadisce, non ufficiosamente, ma ufficialmente, al fine di verificare la provenienza del cd. 'Corvo 2'.

In quel periodo, infatti, ci dice il Contrada, il S.I.S.D.E. ed il R.O.S. collaboravano al fine di accertare la paternità

dell'anonimo denominato 'Corvo 2', incarico affidatogli dall'allora direttore del Sisde, che gli aveva delegato anche l'incarico di contattare il Prefetto Finocchiaro, allora Alto Commissario. Si era, a tal fine, tenuta una riunione a cui avevano partecipato anche la Criminalpool, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E..

Il Contrada si era recato anche personalmente dal Mannino, per parlare dell'anonimo 'Corvo 2', così come si era recato, per le stesse ragioni, dall'On. Mattarella (anch'egli pesantemente calunniato nell'esposto), giacché si ipotizzava che l'anonimo avesse il fine di destabilizzare le istituzioni, in quel momento storico così delicato (pag. 59 trascrizione, ud. 19 luglio 2000, nel processo a carico del Mannino per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p.).

Che il Contrada si occupasse dell'anonimo, così come emerso dalla sua agenda - anche di sabato hanno sottolineato i P.M., rinvenendo in ciò una morbosa anomalia - ritiene, di contro, la Corte rientrasse nei suoi compiti istituzionali, per nulla occultati ma, anzi, esternati nella conferenza di servizi suindicata e mai taciuti in sede processuale.

A fronte di tali indagini e del fatto che non si era pervenuti all'identificazione degli autori dell'anonimo, con missiva inviata alla Procura della Repubblica di Palermo il Subranni ne aveva chiesto, conseguentemente, l'archiviazione.

Non avendo i P.M. prodotto nel fascicolo processuale altro materiale in ordine alle indagini sull'anonimo 'Corvo 2', deve ritenersi che la valutazione del Generale Subranni sia stata condivisa non solo dagli organi investigativi della polizia e da quelli dell'*intelligence* congiuntamente investiti delle indagini ma, anche e soprattutto, dai magistrati della Procura di Palermo che, pur potendo attivare, dopo il 3 ottobre 1992, ulteriori strumenti integrativi e suppletivi d'indagine finalizzati ad approfondire la vicenda, non risulta abbiano ritenuto di doverlo fare, con ciò

condividendo la pretestuosità, la falsità e la funzione destabilizzante delle istituzioni democratiche dell'esposto.

Cioè a dire, non v'è potere d'indagine (o eventuale carenza nelle indagini) della polizia giudiziaria che non sia sindacabile, integrabile, gestibile dai P.M. che ne assumono la direzione ed il controllo e non v'è stata nel caso specifico, non solo dimostrazione alcuna di carenze od omissioni investigative attribuibili al R.O.S., allo S.C.O. od al S.I.S.D.E., ma neppure la prova che i requirenti preposti all'inchiesta abbiano fatto rilievi e contestazioni disciplinari e/o penali in ordine alle modalità di espletamento della delega da parte del Subranni o del Serra.

Del resto, se davvero la volontà del Generale fosse stata quella di affossare le indagini sulle asserite verità contenute nell'anonimo, non sarebbe, ad avviso della Corte neppure possibile appurare nell'interesse di chi: del Mannino, del Presidente Mattarella, degli onorevoli Martelli, Purpura, Sciangula, Vizzini, degli stessi magistrati Pignatone, Lo Forte, Giammanco ivi pure diffamati, degli altri esponenti delle istituzioni richiamati o di tutti costoro messi insieme?

Ma, come già ribadito sopra, il presupposto dell'assunto dei P.M. è che l'anonimo contenesse verità inconfessabili. Ciò non di meno, osserva la Corte, non è emerso neppure un inizio di prova che il 'Corvo 2' contenesse alcuna verità in ordine all'operato del Ministro Mannino, così come, ad esempio, che contenesse alcuna verità in ordine all'operato del Presidente Mattarella (accomunato al Mannino dall'anonimo per avere agito per così dire in tandem col primo, secondo una strategia studiata dai due insieme, a tavolino): l'impossibilità di assurgere alla fonte, come ben evidenziato dal Subranni anche in sede di sit e l'impossibilità di accertare *ab origine* taluni fatti (ad esempio, per ciò che concerne il Mannino, proprio gli incontri 'al vertice' col Riina, con certezza assoluta esclusi dallo stesso Brusca, nel processo per

concorso esterno in associazione mafiosa a carico del politico) rendono, come già detto, totalmente inutilizzabili quelle accuse, peraltro appalesatesi in un momento drammatico per le istituzioni democratiche del paese, subito dopo la strage di Capaci.

Sulla scorta di tali valutazioni è stata ritenuta, di contro, da questa Corte assolutamente plausibile – secondo *l'id quod plerumque accidit* – l'ipotesi alternativa formulata dalla difesa (e si badi bene, fin da subito condivisa da tutte le forze impegnate nella indagini, dunque non solo R.O.S., ma Polizia, S.C.O., Alto Commissariato, S.I.S.D.E. e dai P.M. inquirenti di allora) che, chiunque fosse stato l'autore dell'anonimo, il 'Corvo 2' doveva intendersi come un *dossier* ad uso calunnioso, contenente una mescolanza di fatti verosimili ed altri interamente inventati, avente il fine di danneggiare oltre che la magistratura, buona parte del ceto politico democristiano e non (si pensi al Ministro Martelli) e tra questi, il Ministro Mannino (fatto, questo, reso chiaro, fra l'altro, dalle circostanze di tempo del recapito del documento stesso, arrivato in prossimità della formazione del Governo Amato alla fine di giugno del 1992, Governo all'interno del quale, nonostante la precedente candidatura a Ministro delle Finanze, Mannino non rivestì più alcun incarico).

Il fatto che sia il Subranni che il Contrada avessero parlato col Ministro Mannino delle accuse contenute nell'anonimo, così come che il Contrada ne avesse parlato coll'On. Mattarella - parimenti gravemente attinto da quelle pagine - e della necessità che si facesse, quindi, al più presto chiarezza sulla vicenda, in un contesto storico che, si ripete, con l'avvio della stagione stragista, metteva gravemente a rischio la tenuta delle istituzioni democratiche e la vita di politici, giudici, uomini delle istituzioni siciliani più vicini al rischio di attacco della mafia - che, fino ad allora, non si era spinta a colpire fuori regione - non può che

valutarsi, in termini di ragionevolezza (e soprattutto secondo la prospettiva di allora) come una declinazione delle responsabilità istituzionali dei vertici di quelle forze civili e militari preposte alla prevenzione ed alla tutela della sicurezza dei più importanti uomini dello Stato, tra cui, appunto il Ministro Mannino.

Del resto, come visto a proposito delle indagini 'mafia - appalti' e di quelle successive sulla Tangentopoli siciliana e sul concorso esterno in associazione mafiosa, il Generale Subranni e gli uomini del R.O.S. da costui diretti non avevano mai lesinato indagini a carico del Mannino, laddove si fossero profilati elementi di fatto degni di approfondimento investigativo: tant'è vero che costui, proprio in virtù di quelle inchieste dirette dagli imputati in processo connesso vertici del R.O.S., fu sottoposto, successivamente, a diversi processi penali.

Come già visto nel Cap. 7, da un lato è risultata giustificata *aliunde*, e non con interessi personali in causa, l'acquisizione da parte del Dott. Contrada di informazioni, attraverso il Dott. Sinesio, sulle indagini seguite dal Giudice Borsellino prima della sua uccisione - giacché il dirigente del SISDE ne era stato investito direttamente dal procuratore Tinebra - dall'altro, non è risultata ricollegabile ai rapporti col Mannino la negativa valutazione del Subranni, riferita molti anni dopo la sua morte dalla vedova del Dott. Borsellino ed espressa dal marito nei termini già ricordati al medesimo capitolo.

Tirando le fila degli accertamenti finora espletati la Corte osserva quanto segue: se è certo che dopo il primo maxi processo 'cosa nostra' avesse deliberato una strategia del terrore, di vendetta nei confronti dei suoi nemici istituzionali e dei cd. rami secchi, cioè degli amici che avevano tradito, non è affatto dimostrato, anzi sono emersi elementi che lasciano propendere per la tesi contraria, che il Mannino, che era parimenti uno degli obiettivi dell'organizzazione mafiosa, non

fosse nel mirino di 'cosa nostra' proprio perché inavvicinabile, perché l'aveva pubblicamente avversata, contribuendo ad adottare durante la sua azione di governo odiose misure repressive nei confronti dell'associazione criminale.

Il pericolo per la vita del Mannino ed al contempo, dopo la strage di Capaci, anche per la vita delle istituzioni democratiche giustifica l'ipotesi, alternativa a quella accusatoria e suffragata da solidi elementi di prova, che dell'incolumità e della onorabilità del Ministro fossero state investite proprio per esigenze coinvolgenti la stessa tenuta delle istituzioni, attraverso canali istituzionali e non occulti, tutte le forze statali di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle militari e civili *d'intelligence* che avrebbero potuto capire e prevenire meglio il fenomeno di destabilizzazione appena avviato, nonché tutelare la sicurezza della persona del Ministro, suggerendogli allontanamenti dalla Sicilia e spostamenti più sicuri, come era, in effetti, accaduto in quel periodo.

Nessun elemento ulteriore induce a ritenere che da tali fatti, per come correttamente accertati, possa desumersi che il Mannino abbia anche solo suggerito al Subranni (e che costui abbia, per tale ragione, delegato il Mori ed il De Donno) una trattativa con 'cosa nostra' finalizzata a salvare la vita al Ministro, dietro la contropartita di concessioni di favore verso l'organizzazione: non i rapporti del Ministro, indimostrati, con 'cosa nostra', né le asserite promesse non mantenute, insussistenti, legittimano la fondatezza di una simile illazione.

E tale valutazione è tanto più riscontrata:

- dalla mancanza di qualsivoglia riferimento al Mannino, uomo politico, quale mandante dell'iniziativa (a prescindere dall'effettiva valutazione della sostanza dell'interlocuzione) sia da parte di chi effettivamente vi partecipò (Mori, De Donno, Vito Ciancimino), sia da parte di chi seppe, indirettamente, dal Riina

(Brusca) che qualcuno - non meglio precisato - si 'era fatto sotto';

- dalla mancata dimostrazione, che toglie ulteriore fondamento logico all'assunto accusatorio, di un effettivo e successivo intervento del Mannino, volto a condizionare l'operato del Di Maggio sul regime del cd. 41 *bis* O.P., la cui conoscenza è stata pacificamente esclusa dinanzi a questa Corte dal teste Cristella;

- dalla mancata dimostrazione che la successione del Ministro Mancino al Ministro dell'Interno Scotti fosse stata il frutto di una dolosa orchestrazione del Mannino medesimo (neppure ritenuta plausibile dalla parallela sentenza della Corte d'Assise a carico dei coimputati) per favorire l'adempimento delle richieste di 'cosa nostra', ad avviso dei P.M. e dei P.G. dimostrazione *ex post* dei risultati tangibili della trattativa.

Di seguito, senza entrare *funditus* nel contenuto della 'trattativa', si svilupperanno tali argomenti che costituiscono il nucleo centrale della contestazione delle condotte attribuite al Mannino.



9. L'AVVIO DELLA CD. TRATTATIVA SUL VERSANTE ISTITUZIONALE

9.1. Le dichiarazioni di Vito Ciancimino, del Colonnello Mori e del Capitano De Donno

Come anticipato e seguendo l'ordine cronologico delle fonti che ne fanno riferimento, si ricostruiranno, ai soli fini che qui interessano, le dichiarazioni rese da Vito Ciancimino nel 1993 e quelle rese successivamente nel 1997, nel corso del procedimento sfociato nella sentenza n. 3/98 pronunciata dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 1998, sulle 'cd. stragi in continente' (cfr. anche la sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello del 13.12.2001, come parzialmente confermata dalla Suprema Corte con sentenza della I sezione penale del 6.5.2002), dal Colonnello Mori e dal Capitano De Donno, in ordine all'avvio del dialogo intrapreso, dopo la strage di Capaci, tra i predetti militari ed il Ciancimino medesimo, nonché da coloro che furono informati di tale dialogo (tra cui, agli atti del presente processo, Liliana Ferraro, il Ministro Martelli; la Segretaria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Fernanda Contri; il Presidente dell'allora Commissione Parlamentare Antimafia Luciano Violante), evidenziando che, fin da allora, nessuno di costoro - allora il Mori ed il De Donno erano ben lungi dal temere di essere sottoposti ad indagini per il loro operato - ha mai fatto riferimento né all'effettivo coinvolgimento di un soggetto politico che avesse ispirato e manovrato tale operazione, né, men che mai, alla sua individuazione nel Ministro Mannino.

Come riportato dal G.U.P. nella sentenza di primo grado, dalla documentazione prodotta nel presente processo risulta che Ciancimino Vito chiese di essere ascoltato dal Procuratore di Palermo facendone istanza attraverso il suo difensore, e venne quindi interrogato presso il carcere di Rebibbia dal Dott.

Giancarlo Caselli e dal sostituto Ingroia, assistiti per la redazione del verbale dal capitano Giuseppe De Donno e dal colonnello Mori, del R.O.S. (nel proc. 777/93 R.I.) in data 17 marzo 1993.

Furono proprio queste dichiarazioni, come osservato correttamente dal G.U.P., a dar adito, alcuni anni dopo, allo sviluppo delle varie indagini sulla trattativa.

Nell'agosto del 1997 a volere ascoltare Mori (in qualità di persona informata) sul resoconto del '93 di Vito Ciancimino sarebbero poi stati il P.M. della D.D.A. di Firenze Gabriele Chelazzi e il Procuratore di Palermo Piero Grasso.

Deve qui pure rilevarsi che il 17 marzo 1993 il Ciancimino utilizzò, ad ausilio alla sua esposizione orale, sedici fogli di appunti scritti di suo pugno a matita, in cui aveva annotato gli snodi principali della particolare vicenda, appunti allegati in copia al verbale dell'interrogatorio che di seguito si riporta:

"...Avevo avuto dal Cap. De Donno varie sollecitazioni per iniziative comuni. Le avevo respinte. Ma dopo i tre delitti (quello di Lima, che mi aveva sconvolto; quello di Falcone che mi aveva inorridito; quello di Borsellino che mi aveva lasciato sgomento) cambiai idea e ricevetti nella mia casa di Roma il predetto capitano. Gli dissi che non riuscivo a vedere quale potesse essere lo sbocco dei tre delitti. Ipotizzai che vi potesse essere dietro la matrice mafiosa anche un disegno politico.....Manifestai la mia intenzione di collaborare ma chiesi un contatto con un livello superiore. Conseguentemente il Cap. De Donno tornò a casa mia (mi pare il 1 settembre 1992) accompagnato dal Col. Mori. Esposi il mio piano: cercare un contatto per collaborare con i Carabinieri. Questo piano fu dai Carabinieri accettato e una ventina di giorni dopo incontrai una persona, organo interlocutorio di altre persone. Pensai che questo interlocutore fosse asettico invece assunse un atteggiamento che considerai altezzoso e arrogante, perché - riferendo le cose dettate dalle

altre persone con le quali faceva da tramite - mi apostrofò più o meno con queste parole: <<si sono rivolti a lei? Allora aggiustino prima di tutto le cose sue e poi discutiamo>>. Giudicai questo atteggiamento altezzoso e arrogante se non altro perché c'erano problemi temporali, nel senso che il mio processo in appello era fissato per il 18 gennaio e mancava perciò spazio per un qualche intervento.... ...Ci fu poi un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho sopra detto le quali mi diedero piena delega a trattare. Chiamai i Carabinieri i quali mi dissero di formulare questa proposta: consegnino alla Giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie. Ritenni questa proposta angusta per potere aprire una valida trattativa e convenni con i Carabinieri di comunicare a quelle persone che le trattative dovevano considerarsi chiuse, come se i Carabinieri non avessero niente da discutere. In realtà, avevo convenuto con i Carabinieri che era meglio non far conoscere la loro proposta, troppo ultimativa, perché essa avrebbe definitivamente chiuso qualunque spiraglio.

Stabilii peraltro di continuare a titolo personale i miei rapporti con i Carabinieri. Frattanto riflettevo che quelle persone dovevano essere pazze o avere le spalle coperte. Io mi ero presentato all'intermediario facendo nomi e cognomi, menzionando cioè (autorizzato da loro) il Capitano De Donno e il Col. Mori, come mio lasciapassare, dicendo che i due - al pari di me - erano preoccupati per la situazione.

A questo punto il mio interlocutore avrebbe potuto esprimere qualche valutazione sul contatto che i Carabinieri avevano preso con me, ma non espresse valutazione alcuna al riguardo. Espresse soltanto meraviglia perché i Carabinieri si erano rivolti proprio a me. L'interlocutore (che era anche ambasciatore) neppure mi chiese che cosa i Carabinieri volessero. Si limitò a dirmi quel che ho già riferito e cioè che se si erano rivolti a me



prima di tutto dovevano aggiustare le cose mie....In sostanza la mancanza di interesse dell'interlocutore-ambasciatore, per le proposte dei Carabinieri e nel contempo la prospettiva di un impossibile aggiustamento simile potevano tenerlo solo persone che fossero pazze o con le spalle molto coperte. Decisi allora di passare il Rubicone e comunicai ai Carabinieri che volevo collaborare efficacemente. Chiesi che i miei processi <<tutti inventati>> si concludessero bene. Consegnai una copia del mio libro-bozza. Proposi, come ipotesi di collaborazione un mio inserimento nell'organizzazione a vantaggio dello Stato.....Dissi al Cap. De Donno che avrei richiesto il passaporto per le vie normali, poiché il passaporto mi occorreva per l'ipotesi di inserimento di cui sopra.....I Carabinieri accolsero la mia proposta e mi sottoposero - su mia richiesta - mappe di alcune zone della città di Palermo nonché atti relativi ad utenze AMAP. Perché esaminando questi documenti e facendo riferimento a due lavoretti sospetti, in quanto suggeritimi a suo tempo (una decina di anni fa) da persona modesta ma vicina ad un boss, fornissi elementi utili per l'individuazione di detto boss.... Il 17 dicembre partii per Palermo dove mi incontrai con l'intermediario-ambasciatore che doveva darmi una risposta entro il martedì successivo.. Infatti io gli avevo raccontato (d'intesa con i Carabinieri) una <<palla>> sonora, grossa come una casa, vale a dire che una altissima personalità politica (che non esisteva) che era una invenzione mia e dei Carabinieri, voleva ricreare un rapporto tra le imprese senza che potesse riprodursi l'effetto Di Pietro.....Comunicai l'impegno dell'interlocutore-ambasciatore a rispondermi entro martedì al capitano De Donno. Questa comunicazione avvenne il sabato....Mezz'ora dopo questo colloquio venivo arrestato.....L'Ufficio chiede al signor Ciancimino di fare il nome dell'interlocutore intermediario. Il Ciancimino chiede ed ottiene



un breve colloquio con il suo difensore. All'esito del colloquio suddetto il Ciancimino dichiara: il nome della persona con cui ho parlato è il dott. Antonino Cinà, che ho visto due volte, in occasione del mio contatto di settembre e poi di dicembre".

Il 31 marzo 1993, Vito Ciancimino, ulteriormente dichiarava:

"Intendo allora che sia fatta assoluta chiarezza, rivelando che fin dal 25/08/1992 (prima di essere arrestato), senza sollecitazioni avevo deciso di collaborare con i Carabinieri e ritengo che di ciò debbano essere informati il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Interni e il Ministro di Grazia e Giustizia". Quindi al verbale sono stati allegati alcuni manoscritti dello stesso Ciancimino, nei quali il Ciancimino ribadiva la sua autonoma determinazione di collaborare con i Carabinieri ("*...A questo punto nell'interesse della mia famiglia è bene fare assoluta chiarezza della situazione che si è venuta a creare sin da quando, mentre ero libero (25-8-92) e senza che mi venissero fatte sollecitazioni specifiche, di mia spontanea volontà ho deciso di collaborare con l'Arma dei Carabinieri..."*).

Dunque, Vito Ciancimino riferiva che, a seguito dell'interlocuzione col Mori e col De Donno, aveva avuto dei primi contatti con l'intermediatore "ambasciatore" dei boss, Antonio Cinà. Da tali abboccamenti il Ciancimino aveva preso atto della diffidenza e dell'arroganza dei mafiosi e della chiusura del colonnello Mori verso ogni ipotesi di 'trattativa' di concessioni ai corleonesi, e pertanto, dopo una pausa di riflessione, il Ciancimino aveva deciso di aiutare gli stessi Carabinieri nella cattura dei Riina, così 'passando il Rubicone' e riscattando la sua vita.

Ma il suo arresto, il 19 dicembre '92, aveva fatto morire sul nascere tale collaborazione da confidente (nei mese di febbraio del '93, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo



grado che aveva dichiarato Ciancimino responsabile dell'appartenenza all'associazione mafiosa e della serie di crimini contro la pubblica amministrazione attribuitigli). Il Ciancimino precisava ancora, tra le altre cose, ai P.M. di avere accettato di incontrare allora i Carabinieri poiché turbato, sconvolto e sgomento dalle uccisioni di Lima e dalle stragi in cui avevano perso la vita Falcone e Borsellino e giacché preoccupato delle conseguenze, solo negative, per la Sicilia e in ultima analisi per lo Stato Italiano. Nel dare il suo resoconto dell'evolversi degli approcci avuti con i due Carabinieri, il Ciancimino aveva accennato pure ad una proposta loro fatta sulla possibilità di una sua 'infiltrazione' camuffata nei ranghi imprenditoriali di 'cosa nostra', che - a suo dire - avrebbe previsto anche una sua trasferta all'estero, mediante la quale avrebbe aiutato gli investigatori a far luce sul sistema di intrecci mafia-corrruzione nel settore delle opere pubbliche.

Aveva escluso, il Ciancimino, che dietro i due alti ufficiali dei Carabinieri si celasse una realtà politica sovraordinata, si trattava, invero, di "palla grossa...quanto una casa", che il Ciancimino aveva raccontato all'ambasciatore dei boss per accreditare la serietà dell'avvio di tale intermediazione.

Sono certamente utilizzabili - in quanto non provenienti da Massimo Ciancimino, le cui dichiarazioni, come già visto non sono di contro, utilizzabili - i documenti sequestrati a Vito Ciancimino in data 3 giugno 1996 a seguito della perquisizione effettuata all'interno della sua cella presso il carcere di Rebibbia in Roma (v., in atti, decreto di perquisizione della cella di Vito Ciancimino in data 3 giugno 1996; verbale di perquisizione della cella di Vito Ciancimino in data 3 giugno 1996 nel quale si dà atto del sequestro di "N° 22 cartelle contenenti fogli vari, nonché N° 2 libri e materiale cartaceo vario"; verbale di sequestro in data 3 giugno 1996 ore 15,00 in cui si dà atto del sequestro di



"N° 3 cartelle contenenti materiale cartaceo nonché N° 1 foglio manoscritto"; verbale di sequestro in data 3 giugno 1996 ore 15,40 in cui si dà atto del sequestro di "N° 22 cartelle contenenti fogli vari, nonché N° 2 libri e materiale cartaceo vario"). [Faldone 23, Vol. 3].

La grafia ed il luogo del rinvenimento consentono, infatti, la riconducibilità di tali scritti a Vito Ciancimino.


Ebbene, tra tali documenti, che in qualche modo richiamano le dichiarazioni dal predetto rese nel 1993, devono ricordarsi:

- due fogli manoscritti, nel primo dei quali, tra l'altro, per la parte che qui rileva, si legge *"Verbale 9 del 17-3-93 ore 9,30 Caselli, Ingroia, De Donno capitano dei ROS Avv. Ghiron (via Cannolicchio 14) Incontro De Donno dopo varie sollecitazioni respinte. Delitti Lima, Falcone, Borsellino. Intenzione collaborare. Disegno politico 1-9-92 col. Mori. Incontro persona organo interlocutorio, altezzoso e arrogante: aggiustino prima sue cose (1-93 appello). Ritorno di fiamma Carabinieri, informati, chiedono consegna grossi latitanti. Proposta anzi. Di intesa con Mori e De Donno comunico chiuse le trattative commento: o passi o spalle coperte. Quindi Rubicone chiesi mie processi <<inventati>> si concludessero bene. Consegnal libro-bozza ai carabinieri Passaporto a De Donno per vie normali. Consegna mappe città, interessa AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss 17-12-92 partenza per PA Propongo appalti privi effetto Di Pietro (grossa balla). Mi promisero che mi avrebbero risposto entro Martedì successivo. Rientro sabato 19-12-92 comunico risultato a De Donno Mezz'ora dopo arrestato. Caselli chiede nome interlocutore che fornisco Dott. Antonino Cinà..."*, mentre nel secondo dei detti fogli si legge: *"Verbale 9 Lino Jannuzzi, nel suo libro <<IL PROCESSO DEL SECOLO>>, ha fatto una sintesi <<ANOMALA>> delle mie dichiarazioni fornite in questo verbale In buona sostanza, Jannuzzi venuto in*



possesso di copia del verbale ha COPIATO INTEGRALMENTE alcuni periodi, saltandone altri come si può facilmente verificare comparando il verbale con le pagine 253, 254 e 255 laddove comincia a pagina 253 <<dice VITO CIANCIMINO>> e finisce a pag. 255 con <<ARRESTATO>>”;

- n. 17 fogli in parte dattiloscritti e in parte manoscritti col titolo “PARADIGMA DELLA COLLABORAZIONE”, nei quali, per le parti che qui interessano, tra l’altro si legge: dattiloscritto “Un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso, è quello che io ho aderito all’invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. Di Donno) di collaborare con loro. Questa collaborazione, che si stava dimostrando foriera di buoni risultati è stata interrotta dall’arresto del 19/12/1992. L’arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché avevo chiesto il passaporto alla Questura di Roma, mentre come risulta dai verbali di interrogatorio del Dott. Caselli, Procuratore Distrettuale di Palermo il passaporto era stato chiesto alla Questura col pieno accordo dei Carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del Procuratore Distrettuale Caselli (repetita juvant)”; dattiloscritto “Ognuno di questi episodi (mi riferisco come diciottesimo all’incontro del 21/01/1994 tra il Procuratore Distrettuale Caselli, il Col. Mori e me. Di questo incontro (21/01/1994) non si è redatto il vero verbale ma un altro (inutile) consensualmente per evitare che potesse influire sulla incolumità della mia famiglia, se reso pubblico. da solo dimostra la univoca determinazione di avere collaborato e di volere continuare, in maniera più incisiva e decisiva come ho detto al Dott. Caselli proprio il 21/01/1994. Alcuni di questi episodi sono di tale portata da conferire ogni beneficio di legge, presente passata e futura”, seguito, nella stessa pagina, da un appunto manoscritto di non agevole lettura (forse “Mappe mai inviate Appalti idem coop”); manoscritto



"L'episodio importantissimo che (da solo) sta a dimostrare la posizione personale di Vito Ciancimino sta nel fatto di avere aderito all'invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. Di Donno) di collaborare con loro, contro il fenomeno mafioso. Questa collaborazione (iniziata la fine di agosto del 1992) si stava dimostrando foriera di buoni risultati quando è stata bruscamente interrotta dall'arresto di Ciancimino avvenuto il 19-12-92. L'arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché aveva chiesto il passaporto alla Questura di Roma. Mentre dai verbali di interrogatorio del Dott. Caselli acquisiti nella sua qualità di Procuratore Distrettuale di Palermo risulta che il passaporto alla Questura era stato chiesto in pieno accordo coi Carabinieri che hanno sottoscritto lo stesso verbale della Procura"; manoscritto "Spunto in questi articoli apparentemente slegati, nella mente di Ciancimino emerse il ricordo che la zona nella quale si sarebbe potuto trovare quei rifugi era proprio quella di Monreale. I tre articoli <<fusero>> nella mente di Ciancimino che il convincimento che la ricerca dei due rifugi poteva essere attuale, anche dopo l'arresto di Riina. Chiese di vedere A SOLO il Dott. Caselli ed il Col. Mori, ambedue edotti di quella ricerca iniziata prima dell'arresto: Mori per averla vissuta, Caselli per averla verbalizzata. Sono venuti Caselli e Mori, soli, a Rebibbia il 21-1-94. Raccontai i fatti, le mie valutazioni, si mostrarono oltremodo interessati e rimanemmo d'intesa che entro qualche giorno avremmo potuto, adeguatamente aiutati, riprendere quel lavoro di ricerca che ritenevano molto attuale. Non ho visto né sentito più nessuno. Solo il 2 giugno presenti stavolta il Dott. Caselli ed il Dott. Ingroia si riprese l'argomento mostrando i due lo stesso interesse di prima"; manoscritto "PLANIMETRIE Nel periodo in cui Ciancimino collaborò coi carabinieri prima dell'arresto, concordemente valutarono che sulla scorta di alcune indicazioni vaghe che poteva fornire il



Ciancimino, se fossero state corroborate da planimetrie di Palermo e provincia e da utenze ENEL ed AMAP, con buona probabilità, si poteva arrivare ad individuare due rifugi attribuibili ai corleonesi nell'ambito di un determinato territorio a monte di Palermo. All'uopo i carabinieri fornirono planimetrie di Palermo e utenze Amap. Ma sia le une che le altre si mostrarono insufficienti perché non coprivano il territorio indicato da Ciancimino. Si decise di adeguarli conseguentemente; anzi si fissò addirittura il giorno, 22-12-92. Senonché 3 giorni prima il 19-12-92, come noto, Ciancimino venne raggiunto da mandato di cattura e quel lavoro passò nel dimenticatoio. Successivamente tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 una serie di articoli giornalistici rievocarono in Ciancimino il ricordo di quel lavoro rimasto sospeso e che non era stato sollecitato, pur essendo noto, attraverso i verbali..."; manoscritto "Mappe topografiche per individuare (possibilmente) 2 abitazioni nell'hinterland di Palermo. Questa richiesta ritenuta interessante per mia espressa volontà .. è stata fatta solo al Dott. Caselli e al Col. Mori il 21-1-1994 ed avevano origine (e continuazione) nel rapporto iniziale dei carabinieri avvenuto dal 25/8-92...(continuazione del periodo non leggibile nella copia del documento prodotta agli atti);


- foglio manoscritto avente il seguente contenuto "Indipendentemente dalle valutazioni <<PONDERALI>> di Caselli. Alla (1 <<PONDERALI>>)... non posso adire per opposizione dei miei figli. Se avessi la possibilità di alzare il peso "ponderale" non lo potrei fare per lo stesso motivo: opposizione dei miei figli, perché diventato "pentito" ufficiale si ripropone lo stesso problema che provoca in loro la paura, ampiamente giustificata. ALLORA resta la collaborazione da CONFIDENTE o un "fac simile" (attestato ufficioso che possa un giorno servire). Agevolazioni sui processi non ne ho avuto nonostante le

promesse dei Giuseppe - ANZI E quel che è grave la propalazione di quanto scritto nei verbali resta sulla discrezione di quanti SANNO con le inevitabili conseguenze su di me sulla mia famiglia (Tutto ciò mentre mi trovo in stato di sequestro di persona, appunto perché autorità istituzionali (giudici e carabinieri) sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e SAPEVANO E SANNO DEL PASSAPORTO RICHIESTO");

- foglio manoscritto avente il seguente contenuto "Se Cangemi facesse parte della Cupola doveva sapere della trattativa condotta da con la Cupola (come membro autorevole della Cupola) d'accordo coi Carabinieri. I Volta condizione possibile II Volta condizione da considerare che non si è considerata (cfr VERBALE)";

- foglio manoscritto nella cui parte iniziale si legge "Mafioso secondo Marchese 18-11-1992. Se avessi fatto parte di una associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta coi carabinieri (nome uomo politico PAROLA INCOMPRESIBILE) perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al Col. Mori che al Cap. De Donno";

- foglio manoscritto avente il seguente contenuto "Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione coi carabinieri è stata priva di effetto pratico. Ma la colpa dei mancati effetti di chi è?: a) le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss, mi sono state portate incomplete e dovevano essere integrate. Al capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d'accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato ed intanto è intervenuto l'arresto b) Per quanto riguarda il piano "cosiddetto politico", io di intesa coi carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato e sono ritornato il 19 ed il 19 stesso ho avuto, alle



17,30, un incontro col capitano e lo informai che non avevo avuto il contatto e che la risposta la avrei avuto il Martedì successivo. Rimanemmo d'accordo col capitano di rivederci Martedì sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Era il 19-12-92 il capitano se ne è andato ed io mezz'ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa si può imputare a me".

Dunque, dagli scritti di Ciancimino sembrerebbe che la risposta al contatto da costui instaurato con i mafiosi non ci sarebbe stata a causa del suo arresto, prima di ricevere notizie dalla cd. controparte.

Deve, inoltre, sottolinearsi che il contenuto delle dichiarazioni rese dal Ciancimino al Procuratore Caselli nel 1993 - dunque anche quelle riferite sull'avvio del dialogo con i carabinieri - e della sua intenzione di collaborare fu reso noto al pubblico mediante una fuga di notizie cui fa riferimento la nota n. 8/18R del R.O.S. del 24.3.1993, avente ad oggetto: Ciancimino Vito notizie agenzia Ansa sulla sua collaborazione con allegata copia della nota Ansa del 24.3.1993, ore 15,07 (Faldone 31, punto 23).

Deve, dunque, rilevarsi che grazie alla fuga di notizie, in tempo reale, delle dichiarazioni rese da Vito Ciancimino dal marzo del 1993 alla Procura della Repubblica di Palermo, non può di certo affermarsi che, dopo quel momento (24 marzo 1993) il dialogo da costui avviato con i carabinieri fosse ancora segreto, elemento questo che rileverà ai fini di valutare l'attendibilità e l'autonomia della conoscenza dei fatti da parte delle fonti - diverse ovviamente dai protagonisti, Mori e De Donno - che successivamente riferiranno sul contenuto di tale abboccamento.

La versione del Colonnello Mori e del Capitano De Donno, rese entrambe all'udienza del 24 gennaio 1998, si possono leggere

come sintetizzate nella sentenza della Corte d'Assise di Firenze di primo grado del 6 giugno 1998, in atti e come testualmente riportate nei relativi verbali.

In nessuna delle due versioni, costantemente ribadite anche nei successivi processi, emerge una figura politica ispiratrice di quella che i due militari qualificano come un'operazione 'info - investigativa' di alto livello, finalizzata a far maturare la collaborazione del Ciancimino - anche a mezzo infiltrazione della fonte confidenziale - al fine della cattura dei più pericolosi boss latitanti, Totò Riina e Bernardo Provenzano.

In sintesi, giova premettere che sia il Mori che il De Donno hanno dichiarato, costantemente ed in maniera convergente, di avere coltivato il rapporto con Vito Ciancimino quale confidente (poi ne avrebbero parlato anche col loro superiore Subranni, da cui avrebbero ricevuto una sorta di placet, ma hanno escluso di essere stati previamente da costui delegati) a partire dal giugno 1992, per porre fine alle stragi e catturarne i responsabili, assumendo (ma di millanteria si trattava, hanno precisato entrambi) di avere pezzi grossi dello stato alle spalle: la proposta da fare al Riina e mafia tutta era: "arrendetevi e sarete trattati bene voi e le vostre famiglie". Proposta rifiutata dal Ciancimino e definita, da costui, assurda e pericolosa. Era seguita, dopo un periodo di riflessione, l'ulteriore proposta, da parte del Ciancimino, di aiutare i carabinieri alla cattura di Totò Riina, nel dicembre 1992 (i due dichiaranti riepilogavano la vicenda delle mappe Amap e delle utenze come riferita dal Ciancimino), collaborazione che si era, tuttavia, vanificata con l'arresto del confidente, per esecuzione pena.


Per tale ragione la cd. 'trattativa', che in realtà - secondo tale versione - non coinvolgeva altri se non i due ufficiali del R.O.S. ed il loro Generale, che aveva loro dato il suo nulla osta, si era definitivamente interrotta.




Vale la pena di riportare le dichiarazioni rese da entrambi gli ufficiali quando costoro non erano ancora lontanamente indagati per i fatti oggi ascritti in concorso anche al Mannino.

Nella sentenza n. 3/98 pronunciata dalla Corte di Assise di Firenze il 6 giugno 1998 si legge:


"Mario Mori. Il gen. Mori ha riferito che nel 1992 era a capo del reparto Criminalità Organizzata del ROS. Fu nominato vice-comandante del ROS ai primi di agosto del 1992. Dopo la strage di Capaci colse lo sconcerto dell'opinione pubblica, degli organismi istituzionali e degli stessi investigatori per la realtà di un fenomeno, quello mafioso, che molti cominciarono a considerare "indebellabile", perché insito nella cultura di una determinata zona del territorio nazionale. Ritenne perciò suo dovere morale e professionale fare qualcosa. La prima iniziativa che prese fu quella di costituire un gruppo speciale di operatori destinato alla ricerca del capo di "cosa nostra" (Riina). Un'altra iniziativa di ricercare "fonti, spunti, notizie" che potessero portare proficuamente gli investigatori all'interno della struttura mafiosa. Parlò di quest'idea col capitano Giuseppe De Donno, suo dipendente, al quale rappresentò la necessità di ricercare una fonte di alto livello con cui interloquire. Il De Donno gli parlò della familiarità che aveva col figlio di Vito Ciancimino, a nome Massimo, nata nel corso del dibattimento di I grado svoltosi contro il padre. Infatti, ha precisato, Vito Ciancimino era stato prima arrestato e poi portato a giudizio al termine di un'indagine che riguardava la manutenzione strade ed edifici scolastici della città di Palermo, condotta dal Nucleo Operativo del Gruppo di Palermo, cui era addetto il sunnominato capitano De Donno. Ciancimino fu giudicato e condannato a otto anni di reclusione per associazione a delinquere semplice, abuso d'ufficio, falso e altro. Il De Donno suggerì di sfruttare la familiarità che aveva con Massimo Ciancimino per tentare un avvicinamento al padre,



che era, all'epoca, libero e residente a Roma. Egli lo autorizzò a ricercare "il contatto". In effetti, ha proseguito, nel giugno del 1992, dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, ci fu un primo incontro tra De Donno e Massimo Ciancimino, all'esito del quale De Donno si incontrò con Vito Ciancimino. A quest'incontro ne seguirono altri successivi (due-tre in tutto), alcuni dei quali si svolsero anche a cavallo della strage di via D'Amelio. Lo scopo di questi incontri era quello di avere da Ciancimino qualche spunto di tipo investigativo che portasse alla cattura di latitanti o, comunque, alla migliore comprensione del fenomeno mafioso ("De Donno andò a contattare Ciancimino per vedere di capire e di avere qualche notizia, qualche informazione, qualche spunto, di tipo investigativo"). Il dialogo tra i due si allargò e investì la stessa "Tangentopoli" e le inchieste che li avevano visti protagonisti (De Donno come investigatore; Ciancimino come persona sottoposta ad indagini). In uno di questi incontri Ciancimino fece a De Donno una strana proposta, che il teste così riferisce: "Io vi potrei essere utile perché inserito nel mondo di Tangentopoli, sarei una mina vagante che vi potrebbe completamente illustrare tutto il mondo e tutto quello che avviene". Questo fatto convinse De Donno che il Ciancimino fosse disponibile al dialogo. Per questo fece in modo che si incontrassero lui (Mori) e Ciancimino. Egli entrò in campo, ha spiegato, perché, quando si manifestò, concretamente, la possibilità di avere un rapporto con Ciancimino, comprese che questi "non era la solita fonte informativa da quattro soldi", ma un personaggio che non avrebbe accettato di trattare con altri che non fossero dei capi. Per questo si rese visibile anche lui, oltre che per fornire sostegno psicologico e morale al De Donno. Invero, incontrò per la prima volta Vito Ciancimino nel pomeriggio del 5-8-92 a Roma, in via di Villa Massimo, dove il Ciancimino abitava (nota n.



1642: Il gen. Mori si è rivelato sicuro sulle date perché, ha detto, conserva l'agenda del 1992, dove sono segnati appunti che l'hanno aiutato nella memoria. Copia delle pagine dell'agenda del 5 agosto, ma anche delle giornate successive (di cui si dirà) sono state prodotte all'udienza del 24-1-98 (vedi faldone n. 32 delle prod. dib.). Parlarono, in generale, di molte cose, soprattutto della vita palermitana (Ciancimino era palermitano ed egli aveva comandato il Gruppo Carabinieri di Palermo per quattro anni). Ciancimino gli chiese anche notizie sui suoi diretti superiori. Egli fece il nome del gen. Subranni. Ciancimino mostrò di ricordarsi di lui (il gen. Subranni aveva diretto il Nucleo Investigativo di Palermo) e manifestò ammirazione per la sua sagacia investigativa. Quando fece rientro in ufficio accennò al gen. Subranni di quest'incontro e lo commentarono insieme. Ebbe il secondo incontro con Ciancimino il 29-8-92, sempre a casa di quest'ultimo. A quell'epoca, ha precisato, sapeva che Vito Ciancimino aveva una posizione "non brillantissima" dal punto di vista giudiziario, giacché gli era stato ritirato il passaporto e prima o poi sarebbe dovuto rientrare in carcere (evidentemente, per scontare una condanna definitiva). Per questo sperava che il Ciancimino facesse delle aperture ("Noi speravamo che questo lo inducesse a qualche apertura e che ci desse qualche input"). Perciò, riprendendo il filo del discorso avviato da De Donno (quello sugli appalti), disse a Ciancimino: "Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?" La buttai lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi'. E finì così il secondo incontro, per sintesi ovviamente". Nel corso di quest'incontro, o di quello precedente, fecero qualche accenno ai guai giudiziari di Ciancimino. Si rividero l'1-10-92,




ancora a casa di Ciancimino. In questo terzo incontro Ciancimino disse di aver preso contatto con i capi di "cosa nostra", "tramite intermediario" (di cui non gli fece il nome). Ma ecco come l'incontro viene narrato dal teste: "Allora, dice: 'io ho preso contatto, tramite intermediario, con questi signori qua, ma loro sono scettici perché voi che volete, che rappresentate?' Noi non rappresentavamo nulla, se non gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che eravamo, che cercavano di arrivare alla cattura di qualche latitante, come minimo. Ma certo non gli potevo dire che rappresentavo solo me stesso, oppure gli potevo dire: 'beh, signor Ciancimino, lei si pente, collabori, che vedrà che l'aiutiamo'. Allora gli dissi: 'lei non si preoccupi, lei vada avanti'. Lui capì a modo suo, fece finta di capire e comunque andò avanti. E restammo d'accordo che volevamo sviluppare questa trattativa". Ciancimino gli fece anche capire che le persone da lui contattate non si fidavano. Si rividero, sempre a casa di Ciancimino, il 18-10-92. In questa occasione Ciancimino gli disse: "Guardi, quelli accettano la trattativa, le precondizioni sono che l'intermediario sono io' - Ciancimino - 'e che la trattativa si svolga all'estero. Voi che offrite in cambio?". Egli sapeva che a Ciancimino era stato ritirato il passaporto e che, pertanto, la proposta di continuare la trattativa all'estero era un escamotage del Ciancimino per mettersi al sicuro. Aveva messo in conto, ma solo come ipotesi remota, fin dall'inizio del suo rapporto con Ciancimino, che questi gli chiedesse cosa aveva da offrire. Non si aspettava, però, uno "show down" così precoce, pensando che il Ciancimino avrebbe tirato la cosa per le lunghe. Era convinto che Ciancimino avrebbe fatto qualche apertura "a livello più basso", ma non che offrisse una disponibilità totale a fare da intermediario, come invece avvenne. Per questo venne colto alla sprovvista dalla disponibilità di Ciancimino e dalla richiesta di mettere le carte sul tavolo. Perciò gli rispose: "Beh,



noi offriamo questo. I vari Riina, Provenzano e soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie". Prosegue: "A questo punto Ciancimino si imbestialì veramente. Mi ricordo era seduto, sbatté le mani sulle ginocchia, balzò in piedi e disse: 'lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno". Quindi, molto seccamente, lo accompagnò alla porta. Si lasciarono con la prospettiva di chiudere la trattativa "senza ulteriori conseguenze". Ebbe la sensazione, all'esito di questo incontro, che Ciancimino avesse realmente stabilito un contatto con i capi di "cosa nostra". Suppose anche che il Ciancimino, pressato dalla sua posizione giudiziaria, si sarebbe fatto risentire. Infatti, ha aggiunto, ai primi di novembre di quello stesso anno, Massimo Ciancimino richiamò il cap. De Donno e gli chiese di incontrare nuovamente il padre. De Donno, con la sua autorizzazione, si incontrò, in effetti, con Vito Ciancimino (non ricorda quando). Questi gli chiese nuovamente cosa volessero in concreto e De Donno gli rispose che volevano catturare Salvatore Riina. Ciancimino si mostrò, questa volta, disposto ad aiutarli. Chiese perciò a De Donno di fargli avere le mappe di due-tre servizi (luce, acqua, gas) relative ad alcune precise zone della città di Palermo: viale della Regione Siciliana, "verso Monreale". De Donno se le procurò presso il Comune di Palermo e gliele portò il 18-12-92. Il Ciancimino non si mostrò però soddisfatto e diede alcune altre indicazioni su ciò che gli occorreva. Il giorno dopo (19-12-92), però, Ciancimino venne arrestato. Pensava che il rapporto con lui fosse concluso, quando, qualche giorno prima dell'arresto di Riina (quindi, agli inizi di gennaio del 1993), fu contattato dall'avv. Giorgio Ghiron, legale di Ciancimino, il quale gli disse che il suo cliente voleva parlargli. Egli contattò allora il Procuratore della Repubblica di Palermo, dr. Caselli, al quale raccontò tutta la vicenda precorsa. Il dr. Caselli autorizzò un



colloquio investigativo col Ciancimino. Questo nuovo incontro si svolse nel carcere di Rebibbia il 22-1-93 e ad esso partecipò, come al solito, il cap. De Donno. Il Ciancimino si mostrò aperto alla formale collaborazione con lo Stato. In effetti, ha aggiunto, a partire da febbraio del 1993 il Ciancimino fu escusso dalla Procura di Palermo, alla quale spiegò che l'intermediario tra lui e i vertici di "cosa nostra" era stato il dr. Cinà, medico personale di Riina. - Il teste ha precisato di aver reso le prime dichiarazioni su questa vicenda alla Procura di Firenze il giorno 1-8-97. Inoltre, di aver annotato le date dei vari incontri col Ciancimino sulla sua agenda personale (nota n. 1643: La copia di alcune pagine dell'agenda è stata acquisita dalla Corte, su richiesta del PM.). All'epoca degli incontri di Roma, in via Villa Massimo, Ciancimino era libero. Agli incontri partecipò sempre il cap. De Donno. Ha detto di aver informato il gen. Subranni, suo diretto superiore, del rapporto con Ciancimino, per avere un consiglio da lui, ma non perché fosse obbligato a farlo, in quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattare autonomamente le fonti informative. Gli rese noto l'esito della discussione del 18-10-92. Ha insistito sul fatto che la presa di contatti con Ciancimino mirava ad avere il Ciancimino come fiduciario del ROS. Ad averlo, cioè, come un confidente che, avendo una posizione giudiziaria in sospeso, sarebbe potuto divenire un collaboratore. Quindi, richiesto di spiegare in che modo e ad iniziativa di chi Ciancimino venne ad assumere il ruolo di "interfaccia", ha dichiarato: "Ma guardi, il problema... Ciancimino non è il solito personaggio da quattro soldi. Cioè, bisognava gestirlo sviluppando con lui un dialogo che tenesse conto anche delle sue esigenze. Perché non gli potevamo dire brutalmente: senti, Ciancimino, la tua posizione giuridica e giudiziaria è quella che è, statti attento, se vuoi evitare la galera ti possiamo aiutare. Però tu dacci... Perché mi avrebbe accompagnato alla porta immediatamente. Perché i tempi erano



diversi. Oggigiorno, forse, questo discorso brutalmente si potrebbe anche fare; nel '92 non si poteva assolutamente fare. E allora era una schermaglia continua tra me e lui, tra lui e De Donno, in tre, cercando di cogliere... E' stato un bel duello, possiamo definirlo così, per cercare di capire i punti in cui noi ci potevamo spingere, dove lui accettava. Dove lui ci voleva anche portare. Perché tutto sommato, ci ha l'intelligenza per gestire qualche... Quindi, inizialmente il problema era solo, dice: va be', ci darà qualche notizia se ci va bene; sennò ci accompagna alla porta e finisce lì. Poi, il fatto che lui si presenta come addirittura disponibile ad inserirsi in un gioco sotto copertura, quasi nell'ambito dell'attività contro l'imprenditoria mafiosa. Il fatto che dovevamo, in qualche modo, allungare il brodo... Io che gli potevo dire? Brutalmente... solo quello gli potevo dire. Gli ho detto: 'ma lei li conosce questa gente?' Sapevo benissimo che li conosceva, Ciancimino è di Corleone. E quindi è stato quasi portato al discorso, questo ti... E' stato un andare insieme verso quel... Perché a noi ci conveniva, guadagnavamo tempo". Ha detto di aver avuto in mente anche di far pedinare Ciancimino, se la trattativa fosse proseguita, per capire quali persone contattava e se le contattava. In sede di controesame ha precisato che Ciancimino gli parlò espressamente dei "corleonesi" come suoi referenti (nota n. 1644: "AVVOCATO Li Gotti: Volevo sapere, appunto, quindi la richiesta di sapere cosa potesse esserci dietro la sua iniziativa, proveniva dal gruppo dei corleonesi?; TESTE Mori: Sì, o perlomeno così me la rappresentò Ciancimino"). Non furono mai fatte da Ciancimino proposte concrete per la trattativa. Non sentì mai parlare di "papello". Ciancimino non diede alcun contributo all'arresto di Riina. Secondo la sua personale opinione, se la trattativa fosse proseguita li avrebbe messi in condizione di fare un'indagine seria su Riina. Le mappe richieste da Ciancimino sono state



consegnate alla Procura della Repubblica di Palermo. In esse era compresa anche la zona che fu teatro dell'arresto di Riina. Erano comprensive anche della zona in cui abitava Riina. Circa le intenzioni con cui essi iniziarono la discussione con Ciancimino ha precisato, in sede di controesame: "Io pensavo, e ritengo di averlo espresso questo concetto, che Ciancimino avrebbe tirato alla lunga questa trattativa per vedere in effetti noi che cosa gli potevamo offrire come persona, non come soggetto inserito in una organizzazione. Cioè, ai suoi fini l'avrebbe tirata lunga, perché non ritenevo che fosse in condizione, o che volesse prendere contatto con Cosa nostra. Per cui io ritenevo che invece lui cercasse di sbocconcellarci il pane della sua sapienza, di fatti e di cose che potevano interessarci, su altri settori. Cioè imprenditoria mafiosa, appalti, polemiche relative... vicende giudiziarie relative al Comune di Palermo: ecco, questo era il settore dove io pensavo che lui andasse a finire. E quindi rimasi sorpreso invece dall'indirizzo che lui ebbe a dare al nostro..."

Si riporta, di seguito per stralcio, il contenuto testuale delle dichiarazioni rese da Mario Mori all'udienza del 24 gennaio 1998, sempre nel processo innanzi alla Corte d'Assise di Firenze:

"PUBBLICO MINISTERO: Generale Mori, io ho bisogno di porle delle domande per ottenere da lei una illustrazione di una certa vicenda, per introdurre la quale però le debbo porre il quesito diciamo, in termini canonici. Il quesito è: se sia vero che anche lei personalmente, nella seconda metà del 1992, ha - adopro una formula volutamente generica - avuto contatti con una persona, che più esattamente identifica l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino;


TESTE Mori: Glielo confermo;

PUBBLICO MINISTERO: Allora, la circostanza dalla quale muoviamo è un fatto reale.... ...Le chiedo semplicemente, nei



limiti del possibile, di puntualizzare senz'altro le cadenze e la tempistica di questa vicenda;


*TESTE Mori: Va bene. E allora bisogna rifarsi al periodo tarda primavera, estate 1992. A fine maggio, mi sembra 24, 25, non ricordo bene, c'è la strage di Capaci. E c'è questo shock che colpisce tutti, ma colpisce anche noi investigatori, perché ci dimostra la nostra impotenza di fronte a un fenomeno che non riusciamo a penetrare e a contrastare efficacemente.....
.....Molta gente se non a parole, certo dentro di sé si è anche arresa in quel periodo. Anche noi persone dello Stato. Nel senso che ritenevano inutile combattere contro un fenomeno indebellabile - ho sentito dire questa parola - insito in una determinata zona del territorio italiano, connaturata ad essa e quindi indebellabile. E allora io, che in quei giorni ero stato, ero capo del reparto C.O. del ROS e poi fui nominato vicecomandante del ROS, responsabile operativo, quindi di tutte le operazioni del ROS. Ritenni che era un impegno morale, oltre che professionale, fare qualche cosa di più, di diverso, per venire a capo, nelle mie possibilità, di queste vicende, di questa struttura che stava distruggendo i migliori uomini dello Stato.... ...
....In questo ambito, in questo contesto di iniziativa mi si presentò il capitano De Donno, che da me dipendeva, il capitano Giuseppe De Donno. E mi propose un'iniziativa.... ...E De Donno, sfruttando questo, quindi la conoscenza del soggetto, e che durante le fasi del dibattimento di I Grado, che lui aveva seguito, aveva conosciuto e aveva familiarizzato in una certa maniera, col figlio di Ciancimino, mi propose di tentare un avvicinamento, tramite il figlio Massimo, con Vito Ciancimino, che in quel momento era libero ed era residente a Roma. Lo autorizzai a procedere a questo tentativo ancorché fossi molto scettico sulle possibilità effettive di... Questo avviene, questo primo contatto - che poi sono più di uno - tra De Donno e*



Massimo Ciancimino, avviene tra Capaci e via D'Amelio. Quindi diciamo nel giugno del '92. Vito Ciancimino, sollecitato dal figlio, accetta. E ci sono una serie di colloqui che quindi partono... adesso, De Donno poi può essere più preciso, non so quand'è il primo, comunque partono nel giugno e si sviluppano tra il giugno e il luglio, a cavallo anche del secondo fatto grave, cioè via D'Amelio. Ciancimino accetta il colloquio insomma, anche se un po' incuriosito da questo capitano che gli sta girando intorno. Accetta il colloquio e fa una strana proposta quando entra poi in confidenza col capitano. Loro parlano di Tangentopoli, parlano delle inchieste che l'hanno visto coinvolto come protagonista, Ciancimino, e come investigatore lo stesso De Donno. E gli butta lì, Ciancimino dice: 'io vi potrei essere utile perché inserito nel mondo di Tangentopoli, sarei una mina vagante che vi potrebbe completamente illustrare tutto il mondo e tutto quello che avviene'. Questo fatto qua fa convincere De Donno del fatto che Ciancimino mostrava delle aperture, per cui mi chiede se ero disponibile a incontrarlo, anche per avere il conforto di un altro parere e di un'altra persona nel dialogo. Accetto. Ripeto, con perplessità e qualche scetticismo. De Donno fa la proposta a Ciancimino; Ciancimino accetta. Incontro per la prima volta Vito Ciancimino a casa sua, a via di Villa Massimo, che è dietro piazza di Spagna a Roma, il 5 agosto... nel pomeriggio del 5 agosto del '92. Vorrei fare un punto, sennò non si capiscono le cose. Non siamo nel '98. Il 5 agosto del '92 l'Italia era quasi in ginocchio perché erano morti due migliori magistrati nella lotta alla criminalità mafiosa, non riuscivamo a fare nulla dal punto di vista investigativo ed eravamo allo sbando, da questo punto di vista.....Quindi, quando inizio il discorso con Ciancimino, cominciamo sulle generali. E il primo incontro non è altro che delle considerazioni di carattere generali su persone, fatti di Palermo. Io ho comandato il gruppo Carabinieri per quattro anni



a Palermo. Ciancimino è palermitano; è stato sindaco di quella città. Ricordo che parlammo anche, perché lui mi chiese chi ero, dov'ero, come mi collocavo, che funzioni avevo, chi erano i miei superiori; che gli accennai che il mio superiore diretto era il generale Subranni. Al che lui si ricordò: 'ma chi è, il maggiore che era al Nucleo Investigativo di Palermo?' 'Sì, il maggiore che...' e commentammo questo. E io poi, tornando in ufficio e accennando al generale Subranni di questo incontro e contatto che avevo intrapreso con Vito Ciancimino, gli dico: 'guarda, ha parlato anche bene di te quindi... cioè, ti considera un ottimo investigatore'. Il primo... Quindi quello fu il primo incontro. Ripeto, interlocutorio, senza nulla di particolare. Non siamo entrati in nessuna specifica di servizio. Il secondo incontro avviene il 29 di agosto, quindi nello stesso mese, a fine mese. E ovviamente, cosa ci ripromettevamo noi? Almeno, cosa mi ripromettevo io dal contatto con Ciancimino. Avere, intanto, se possibile, se lui si dichiarava disponibile, io contavo molto sul fatto che la sua posizione dal punto di vista giudiziario non era brillantissima. Lui, prima o dopo, e lo sapeva, a parte che non aveva... aveva il ritiro del passaporto, altri provvedimenti e misure adottate nei suoi confronti; lui sapeva che prima o dopo doveva rientrare in carcere. Cosa che poi avvenne a fine anno, con un provvedimento della Corte di Assise di Palermo. E quindi, diciamo tra virgolette, era in qualche modo ricattabile insomma. Noi speravamo che questo lo inducesse a qualche apertura e che ci desse qualche input. In effetti poi, quando fa quella proposta un po' strana, un po' singolare a De Donno, dice: 'ma io potrei fare l'infiltrato, inserirmi nel mondo degli appalti, dell'imprenditoria', sfruttammo noi questo input che lui ci diede e in quel momento io cominciai a parlare con lui. 'Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato?



Ma non si può parlare con questa gente?' La buttaí lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi'. E finì così il secondo incontro, per sintesi ovviamente. Il terzo incontro avviene, se non sbaglio, il 1 ottobre dello stesso anno, '92. Ciancimino... L'incontro avveniva... è stato in questo modo. Ciancimino lo diceva al figlio, il figlio chiamava telefonicamente De Donno e poi ci si trovava, sempre a casa sua. In questo terzo incontro dice: 'io ho preso contatto, tramite intermediario', che non disse mai chi era l'intermediario, lo ammise solo in sede di escussione da parte dei magistrati di Palermo, quando seppe che il dottor Cinà, che era il medico di Riina, era stato arrestato. E si capì, lo disse, che era lui l'intermediario. Allora, dice: 'io ho preso contatto, tramite intermediario, con questi signori qua, ma loro sono scettici perché voi che volete, che rappresentate?' Noi non rappresentavamo nulla, se non gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che eravamo, che cercavano di arrivare alla cattura di qualche latitante, come minimo. Ma certo non gli potevo dire che rappresentavo solo me stesso, oppure gli potevo dire: 'beh, signor Ciancimino, lei si penta, collabori, che vedrà che l'aiutiamo'. Allora gli dissi: 'lei non si preoccupi, lei vada avanti'. Lui capì a modo suo, fece finta di capire e comunque andò avanti. E restammo d'accordo che volevamo sviluppare questa trattativa. 1 ottobre. 18 ottobre, quarto incontro. Ciancimino, con mia somma sorpresa, perché fino a quel momento, anche con tutte le affermazioni: 'io ho preso contatto', non ci credevo. Ciancimino mi disse: 'guardi, quelli accettano la trattativa, le precondizioni sono che l'intermediario sono io' - Ciancimino - 'e che la trattativa si svolga all'estero. Voi che offrite in cambio?' A questo punto capii che non c'era più nulla da fare, cioè non si poteva più allungare il brodo. Per il semplice fatto che io sapevo



benissimo che Ciancimino aveva il passaporto ritirato e che con questa manovra della trattativa svolta all'estero... che poi era un escamotage molto modesto perché si poteva fare a Frascati, o a Cantù o a Roma in via di Villa Medici: lui voleva uscire e mettersi in condizione di sicurezza, almeno questo ho pensato io. Peraltro non avevo nulla da offrire io, perché lui mi aveva detto: 'che cosa offrite?'. E allora, a questo punto dissi: 'beh, noi offriamo questo. I vari Riina, Provenzano e soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie'. A questo punto Ciancimino si imbestialì veramente. Mi ricordo era seduto, sbatté le mani sulle ginocchia, balzò in piedi e disse: 'lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno'. E quindi rimaniamo che la trattativa ha un momento di ripensamento e poi vediamo come va. Troveremo un sistema per chiuderla, senza ulteriori conseguenze. Molto seccamente mi accompagnò alla porta, insieme al capitano De Donno che assisteva a tutti questi quattro colloqui che ho fatto e ci salutò. Scendendo le scale mi ricordo che De Donno disse: 'beh, è andata male colonnello, ma d'altra parte che potevamo fare?' E io feci: 'mah, non è andata male'. Perché intanto abbiamo raggiunto un punto, che questo qui veramente ha preso il contatto, perché sennò questo tipo di reazione e questa paura che ha dimostrato di avere, non ci sarebbe stata: primo. Secondo: la sua posizione giudiziaria è tale che prima o dopo dovrà tornare a contattarci. Era il 18 di ottobre. Fui facile profeta, ma era abbastanza logico che ciò avvenisse. Penso alla fine di ottobre, i primi di novembre, il figlio di Ciancimino, Massimo, contattò nuovamente De Donno e gli chiese se voleva incontrare il padre da solo, perché probabilmente era più facile il dialogo tra Ciancimino e De Donno. De Donno è più espansivo, estroverso di me, quindi si trovava meglio Ciancimino con De Donno. De Donno ovviamente me lo disse. Mi chiese



l'autorizzazione e io lo autorizzai. Non mi ricordo, ma De Donno se lo ricorderà il giorno in cui poi avvenne questo colloquio. Ma in estrema sintesi, poi mi riferì De Donno che Ciancimino disse: 'va be', ma che cosa volete voi?' E noi eravamo già preparati a questa risposta... a questa domanda e De Donno gli rispose: 'noi vogliamo Totò Riina, catturare Totò Riina'. Lui accettò. E chiese preliminarmente a De Donno una serie di mappe, se non vado errato relative all'acqua, al gas, o alla luce, comunque due o tre servizi, relativi alla città di Palermo, in un settore ben preciso: viale della Regione Siciliana, verso Monreale, quella che - chi conosce Palermo - dovrebbe essere la zona in mezzo a Monreale, grossomodo. Quindi mappe, non carte... E De Donno si attivò per procurarsele presso il Comune di Palermo. Il giorno 18 di dicembre, un giorno prima dell'arresto di Vito Ciancimino, De Donno torna a casa di Ciancimino e gli porta quello che aveva potuto recuperare. Ciancimino non resta soddisfatto, dice: 'no, ma io vorrei...', gli dà delle indicazioni più dettagliate e più precise su come... su quello che voleva, in pratica. De Donno ritorna in ufficio e mi dice: 'ma...' e mi racconta quelle che erano state i contenuti, che erano stati i contenuti dell'incontro e mi dice: 'mah, intorno lì a Villa Medici, a via dei Medici, c'è questa strana gente, o poliziotti o Carabinieri erano intorno perché... noi ci capiamo al fiuto', insomma, e difatti l'indomani mattina viene arrestato il Ciancimino;

....PUBBLICO MINISTERO: Ecco. Lei ricorda, generale, questa vicenda di averla illustrata, prima che in questa Corte di Assise, anche ai magistrati della Procura di Firenze?;

TESTE Mori: Certo;

PUBBLICO MINISTERO: Ricorda la data in cui è avvenuto questo esame?;

TESTE Mori: Il 1 di agosto mi sembra;

PUBBLICO MINISTERO: Di quale anno?;



TESTE Mori: Di quale anno? Di... del '97;

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, quindi prima di questa data a lei non era mai stato richiesto di illustrare questa situazione in un atto formale...;

TESTE Mori: No. No, dopo l'escussione fatta da lei, sono stato inteso, sullo stesso motivo, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

... ..

TESTE Mori: Sì. Non ricordo, ma lì sull'agenda c'è pure scritto. In uno di quei quattro colloqui partecipò anche Massimo, ma solo per il fatto che...;

PRESIDENTE: Il figlio di Ciancimino;

TESTE Mori: Il figlio di Ciancimino. Ma solo per un breve momento. E mentre non si parlava di cose, diciamo, di interesse, perché Ciancimino ci volle offrire il caffè. E allora entrò il figlio, si intrattenne qualche minuto. Ma solo dal punto di vista, così, così della relazione. Ma non...

... ..

Intanto, quando inizia il rapporto, io non ero vicecomandante, ma ero comandante del reparto criminalità organizzata del ROS. Quindi ero il responsabile diretto di questa attività nel settore antimafia.

... ..

E si rendeva conto, De Donno, che questo non era il solito, la solita fonte informativa da quattro soldi, che dovevamo sfruttare e poi capire se era valido quello che diceva o meno. Ciancimino era un personaggio.

... ..

E lui vuol trattare solo col capo.

... ..

E allora, dopo il primo incontro, perché fino al primo incontro era molto dubbioso sull'effettivo sviluppo che poteva avere

questa vicenda, dopo il primo incontro, appena tornato, andai da Subranni. Introdussi il discorso dicendo che Vito Ciancimino aveva parlato bene di lui e poi lui così seppe di quello che era il mio intendimento. Lui mi consigliò: 'stai molto attento, perché questo è un personaggio che ti può giocare tranquillamente insomma. Ti può mettere sotto scopa', mi ricordo mi disse. Presi atto di questo e poi continuai.....E poi lo informai che era finito il 18 ottobre. Dico: abbiamo dovuto finire, perché quello mi ha chiesto che cosa potevamo offrire. E che gli potevo offrire? Che si costituisca.....Ma guardi, il problema... Ciancimino non è il solito personaggio da quattro soldi. Cioè, bisognava gestirlo sviluppando con lui un dialogo che tenesse conto anche delle sue esigenze. Perché non gli potevamo dire brutalmente: senti, Ciancimino, la tua posizione giuridica e giudiziaria è quella che è, statti attento, se vuoi evitare la galera ti possiamo aiutare. Però tu dacci... Perché mi avrebbe accompagnato alla porta immediatamente. Perché i tempi erano diversi. Oggigiorno, forse, questo discorso brutalmente si potrebbe anche fare; nel '92 non si poteva assolutamente fare.....Il fatto che dovevamo, in qualche modo, allungare il brodo... Io che gli potevo dire? Brutalmente... solo quello gli potevo dire. Gli ho detto: 'ma lei li conosce questa gente?' Sapevo benissimo che li conosceva, Ciancimino è di Corleone. E quindi è stato quasi portato al discorso, questo ti... E' stato un andare insieme verso quel... Perché a noi ci conveniva, guadagnavamo tempo. Io e De Donno... con De Donno questo non l'ho mai pensato. Ma io ero anche orientato eventualmente, se lui, come ritenevo, avesse portato a lungo la trattativa, di fare dei servizi di pedinamento su Ciancimino, per vedere effettivamente come contattava, chi contattava e se contattava. Questo, poi, non è avvenuto perché ha bruciato i tempi, Ciancimino. Non so se sono riuscito...;



PUBBLICO MINISTERO: Ha bruciato i tempi, io credo di capire...;

TESTE Mori: Rispetto a me, rispetto alle mie previsioni;

PUBBLICO MINISTERO: Ha bruciato i tempi nel momento in cui ha detto: 'colonnello, lei che mette sul tavolo?';

TESTE Mori: Esatto. Io non me lo aspettavo proprio. In quel momento, non me lo aspettavo;

....PUBBLICO MINISTERO: E mi è parso di capire che il discorso si è, anche bruscamente, interrotto sulla linea di partenza. Lei ha avuto la possibilità di capire se Ciancimino si accingesse, o fosse nella possibilità di farsi da portavoce, sul momento, di richieste che venivano da Cosa Nostra? Quindi dai soggetti con i quali, in qualche modo, aveva stabilito quel certo contatto di cui si parlava prima? Intendo dire, se Ciancimino era in grado di illustrare le controproposte e comunque la contropartita a quelle che aspettava fossero indicate da lei come basi, o punti di partenza di una trattativa?;

TESTE Mori: Guardi, io, in quel momento lì, quando lui scattò in piedi, mi disse, dice: 'lei mi vuole morto. Anzi, vuole morire anche lei?', ebbi la sensazione precisa che era in grado di fare una trattativa, di imporsi come intermediario. Prima no. Prima ritenevo che millantasse, o comunque cercasse di giocarmi, di portarmi dove voleva lui. Ma in quel momento vidi che veramente aveva paura. Cioè, che si preoccupava di...

....

Ebbi poi una conferma in sede di escussione da parte dei magistrati di Palermo, quando venne fuori il nome di Cinà, che lui sobbalzò e allora si capì che l'intermediario con la controparte era proprio questo Cinà. E gli veniva a mancare l'unico riferimento, allora.

....



PUBBLICO MINISTERO: Senta, generale, lei sarà sicuramente al corrente del fatto che, anche in pubblica udienza come è quella della Corte di Assise di Firenze, ci ha parlato di una certa qual definita trattativa, trattativa con "papello", o trattativa del "papello", a seconda delle due scuole di pensiero, che avrebbe in qualche modo fatto riferimento, o per meglio dire, che in qualche modo è riferibile alle iniziative di Cosa Nostra e che specificamente di Riina da collocarsi come fatto storico, anche questo nell'anno '92, nella seconda metà del 1992. Ora, prescindendo dalla vicenda che lei ha illustrato, e guardando neutralmente a questa riferita storia di una trattativa e di un "papello", lei, al di là del racconto di stamani, è in grado... e a prescindere, per essere più esatti, dal racconto di stamani, è in grado di fornire una qualche indicazione in questa sede? O non le consta altro, ripeto, in riferimento a quel periodo storico lì;

TESTE Mori: No, nient'altro. Mi rendo conto che quella trattativa fra noi e Ciancimino possa avere sollecitato dall'altra parte qualche valutazione, qualche considerazione, anche qualche analisi. Ma io, a parte quello che ho detto, non so nient'altro.

....

AVVOCATO Ammannato: Ecco, poi veniamo agli incontri che ebbe a tre, lei con De Donno e con Ciancimino. Mi pare che il 29 agosto del '92 lei ebbe a dire la famosa frase: 'perché muro contro muro?';

TESTE Mori: Sì;

AVVOCATO Ammannato: Non si potrebbe, appunto, parlare? E lui dice: 'io posso'; TESTE Mori: Non ho capito...;

AVVOCATO Ammannato: E Ciancimino afferma: 'io posso, cioè, lo posso fare';

TESTE Mori: Sì;



AVVOCATO Ammannato: Ecco, quindi a questo momento del 29 agosto '92, diciamo, la veste per voi di Ciancimino diventa un intermediario;

TESTE Mori: No, non necessariamente. Diventa uno che... che noi stiamo contattando. Tutte queste fasi successive, intermediario, fonte, le possiamo fare adesso a distanza di cinque anni. Allora era uno che parlava con noi, avvocato;....

....AVVOCATO Ammannato: Certo. Per capire la Corte, nel senso, nell'interrogatorio appunto... nell'interrogatorio, nell'esame del 1 agosto del '97, davanti al P.M., quando appunto parlava di questa frase "c'era un muro contro muro", mi ricordo che usando questa espressione "muro contro muro" e gli dicemmo: 'lei è un personaggio, lei è nato a Corleone, lei ha tutta una sua storia, insomma';

TESTE Mori: Certo;

AVVOCATO Ammannato: 'Ma non può lei avere un tramite per arrivare a questi personaggi, per vedere di parlare, avere un dialogo, una trattativa?' E lui disse: "Io posso";

TESTE Mori: Sì;

AVVOCATO Ammannato: Ecco, quindi diciamo, quindi se ho capito bene - ma per capire la Corte - cambia, diciamo, la veste di Ciancimino da colui che si era autoproposto come testa di ponte, e a questo punto lui vede, chiaramente, questa trattativa anche perché sempre su questo incontro, il secondo, questo sempre della frase "muro contro muro" e quindi il dialogo alla trattativa, lei ebbe a chiarire davanti al Pubblico Ministero qual era il vostro progetto? Cioè, sempre a pagina 33, dice: "Ciancimino si offerse di fare l'intermediario." Le leggo proprio: "Fare l'intermediario, cosa significava?" "Che lui aveva bisogno di noi in qualche modo. Cioè, non era in una posizione forte, veniva in qualche modo a patti; può darsi che avesse qualche debolezza, qualche defaillance.".... Allora le dico che, in



questo esame, parlava in questo momento, siamo al 29 agosto '92, di Ciancimino come intermediario. Cioè, ha usato espressamente, ma anche qui, d'altra parte, oggi. Cioè, in questa fase, ripeto, dell'agosto del '92, voi come prospettiva era questa: che lui era intermediario, proprio per questo dialogo "c'era il muro contro muro", ecco. Ma domando a lei. Quindi era così. Cioè, ho capito bene? Ecco, per avere chiara la Corte la cronologia temporale; TESTE Mori: Guardi, avvocato, quello che ovviamente lei prima ha detto, che ha letto, chiaramente lo confermo. Per me Ciancimino poteva fare l'intermediario, la fonte, poteva portarci qualcuno in macchina e ce lo faceva arrestare. Per me non cambiava nulla. Io volevo sfruttarlo, tra virgolette, come ufficiale di Polizia Giudiziaria che cercava di guadagnare qualche punto rispetto alla conoscenza del fenomeno Cosa Nostra. Poi, cosa fosse Ciancimino, le parole, non contano nulla in quella sede lì, perché è un rapporto tra due persone che cercano di guadagnare qualche cosa di più, rispetto all'altro. Usiamo intermediario? Sia intermediario. A me interessava sapere qualche cosa, prendere qualcuno e metterlo in galera. Sintesi estrema del discorso.

... ..

AVVOCATO Li Gotti: ...che tipo di discorso poté arrivare a Cosa Nostra a seguito di questi contatti. Vedere dall'altra parte cosa si riuscì a capire. Lei, poc'anzi, mi pare che abbia detto che Ciancimino manifestò perplessità sulla vostra legittimazione a questo contatto;

TESTE Mori: Certo;

AVVOCATO Li Gotti: E lei fece capire che dietro c'era qualche cosa;

TESTE Mori: Gli dissi, non si preoccupi...;



AVVOCATO Li Gotti: Sì. Ecco, ma... chiaramente voi rappresentavate lo Stato; TESTE Mori: Certamente. In senso lato, sì;

AVVOCATO Li Gotti: Il vostro interlocutore, quindi, lo sapeva;

TESTE Mori: Io sono un funzionario dello Stato;

AVVOCATO Li Gotti: Ecco, certo. Ma la domanda di Ciancimino di sapere esattamente cosa c'era dietro di voi, e le sue risposte dicendo: 'non chiare', ma intese a far capire che c'era qualche cosa, esattamente che tipo di segnale doveva fare, doveva essere accolto da Ciancimino e riferito ai suoi interlocutori?;

TESTE Mori: Ma intanto le dico la mia posizione e poi eventualmente quella che penso fosse quella di Ciancimino. La mia posizione era chiara. Io rappresento solo il colonnello Mario Mori e Ciancimino che si considerava, si considera, un personaggio, un capo... Gli avrei detto, va be', allora arrivederla e grazie... Quindi avevo bisogno di darmi la veste e una qualificazione che consentisse di sviluppare, di portare avanti il dialogo. Quindi io, senza fare affermazioni, mi manda qualcuno, gli dissi: 'lei non si preoccupi, sono un colonnello. Comando un reparto investigativo. Quindi... E lui, da parte sua, ritengo che voleva e capì, penso anche in buona fede chi rappresentavo, sì. Un tentativo di contatto, perlomeno uno sforzo per andare a vedere che cosa c'era dietro questo muro di cui avevamo parlato. Quindi, che possa aver riferito a sua volta l'altro intermediario che ha riferito, che c'era un tentativo di approccio con la controparte, può darsi benissimo. E' una interpretazione che lascia Ciancimino. Può darsi che l'abbia fatta, non... non mi interessava per altro....Ma il "papello" assolutamente non c'era. Né ho mai sentito parlare neanche di... di, ecco, di punti che potevano essere presi in esame. Se forse lei a questo si riferisce;

AVVOCATO Li Gotti: No...;



TESTE Mori: Argomenti da mettere sul tavolo della trattativa. In questo senso, Assolutamente no;

AVVOCATO Li Gotti: Va bene. Poi un'altra, un altro chiarimento. A un certo punto, siamo diciamo all'ultimo incontro, quello della rottura - anche se poi c'è una ripresa successiva - quello del 16 ottobre;

TESTE Mori: 18 ottobre;

AVVOCATO Li Gotti: 18 ottobre, esatto. In questo incontro lei ha riferito che Ciancimino riferì che i suoi interlocutori, cioè il gruppo corleonese, era disposto ad accettare delle proposte serie;

TESTE Mori: Accettavano la trattativa;

AVVOCATO Li Gotti: Ecco, volevano proposte serie. Allora rammentiamo esattamente...;

TESTE Mori: Sì, insomma, si passò alla fase... diciamo, proposte serie;

AVVOCATO Li Gotti: E esattamente, alla pagina 20 del... pagina 21. Cioè, pagina 20 e pagina 21. "Ciancimino afferma" - è la sua, stiamo parlando dell'incontro, quindi, del 18 ottobre - "Ciancimino afferma che ha ulteriormente preso contatto e che i suoi interlocutori accettano il dialogo, ponendo alcune condizioni." Vi sono...;

TESTE Mori: All'estero...;

AVVOCATO Li Gotti: Esattamente, esattamente. "Su queste basi loro erano disposti ad ascoltare proposte serie." Quindi, questo... A questo punto vi è la sua risposta. La sua risposta è: "La nostra proposta è: arrendetevi.";

TESTE Mori: In pratica;

AVVOCATO Li Gotti: Ecco, la resa era l'inizio della trattativa, o era il punto terminale della trattativa?;

TESTE Mori: La ringrazio per questa domanda, perché mi permette di chiarire una volta per tutte... Trattativa da parte

nostra non ce n'è mai stata in questo senso, perché noi non rappresentavamo nessuno. Noi volevamo solo arrestare della gente che delinqueva. Quindi, quando io uso questi termini, dicendo a loro: 'si consegnano, e noi tratteremo bene loro e le loro famiglie', "si consegnano", significa si consegnano a noi Carabinieri, che li arrestiamo in base ad un processo verbale e finisce lì, per noi. Poi ci sarà qualcun altro che tratta con loro. E basta, perché noi, trattativa con Ciancimino, con queste precondizioni mentali, non c'era. La trattativa nostra con Ciancimino era solo per vedere di sapere qualche cosa di più di Cosa Nostra e arrestare questa gente. E basta;

AVVOCATO Li Gotti: E poi era di interrompere la strategia stragista;

TESTE Mori: Certo. Certo, certo.

....

AVVOCATO Traversi: Spiego subito da dove nasce questa domanda. E' la seconda e ultima domanda che gli faccio. Siccome ha parlato prima di mappe dell'ENEL, dell'acqua, che Ciancimino specificamente chiese con riferimento ad una zona di Palermo, lei ha capito a cosa dovevano servire queste mappe? Sono state poi utilizzate?;

TESTE Mori: Le mappe non sono state utilizzate, sono nella disponibilità della Procura della Repubblica di Palermo. Certamente la zona è molto ampia, ed è anche comprensiva delle località che sono state a, diciamo, protagoniste della cattura. Ma...;

AVVOCATO Traversi: Cioè, erano nella zona dove poi, in effetti, stava Riina;

TESTE Mori: Sì, ma... lo so, ma se lei conosce Palermo, viale della regione Siciliana, verso Monreale, tutta la zona di mezzo Monreale...;

AVVOCATO Traversi: No, ma volevo capire solo perché mappe dell'ENEL e dell'acqua...;

TESTE Mori: Lui non lo spiegò, almeno a me personalmente. Io ritengo che lui, attraverso le mappe dettagliate di acqua, luce e gas, potesse arrivare a farci, a indicarci qualche spunto che portava all'abitazione di Riina. Almeno questo era nella sua testa. Penso che... Noi, perlomeno, l'abbiamo... io l'ho interpretata così;

....

AVV. Cianferoni: Ecco, l'ultima domanda è se, allora, ho sempre capito bene e preso nota esattamente del fatto che un documento che qui si è nominato, da parte di altre fonti ovviamente, come "papello" o "papiello", "pezzo di carta", eccetera, è mai passato per le sue mani come proveniente da esponenti di Cosa nostra ed è stato comunque oggetto di questa trattativa;


TESTE Mori: Guardi, non solo non è mai passato per le mie mani, perché altrimenti sarebbe agli atti in qualche Procura; ma non se n'è mai neanche parlato, in nessuna maniera, nel rapporto tra me e Ciancimino.

....

AVV. Cianferoni: Una sola, sollecitata - mi perdoni, generale - dalla lettura del verbale che lei ha reso al P.M.. La bozza del libro di Ciancimino, che lei ricevette, può dirci se poi è stata conservata o meno?;

TESTE Mori: Io l'ho buttata via....Però ce ne sono altre. Per esempio, una ce l'ha il dottor Caselli. Penso che anche lui l'avrà buttata via...".

Parimenti nella sentenza di primo grado sulle stragi in continente si legge la sintesi delle dichiarazioni rese in quel processo dal Capitano De Donno, che verranno, alla pari di quelle dei Mori, riportate anche integralmente:



"...De Donno Giuseppe. Questo teste ha dichiarato di essere stato in servizio al Nucleo Operativo del Gruppo dei Carabinieri di Palermo tra il 1988 e il 1989, come ufficiale (capitano). In tale qualità effettuò una serie di indagini sulla gestione degli appalti del Comune di Palermo, all'esito delle quali furono emesse ordinanze di custodia cautelare dal GIP di Palermo a carico di Vito Ciancimino e altri personaggi. Ciancimino fu arrestato nella primavera del 1990 e condannato poi a sette o otto anni di reclusione. Ha dichiarato di essere poi passato al ROS alla fine degli anni '90 e di essersi interessato nuovamente di Ciancimino nel 1992. Questa volta, non per sottoporlo ad indagini, ma per questi altri motivi: "Il senso in pratica era questo: era nostra intenzione cercare di trovare un canale di contatto con il Ciancimino, per tentare di ottenere da lui indicazioni utili su quanto, sui fatti storici che si stavano verificando in quel periodo. E in ultima analisi tentare di ottenerne una collaborazione formale con l'autorità giudiziaria". L'idea di contattare Ciancimino fu sua, perché conosceva molto bene uno dei figli di Vito Ciancimino, a nome Massimo, che aveva incontrato varie volte mentre si sviluppava l'attività investigativa sul padre e nel corso di spostamenti aerei da Palermo a Roma. Aveva anche motivo di ritenere di non essere male-accetto a Ciancimino e alla sua famiglia, giacché si era sempre comportato con estrema correttezza nel corso dei "contatti" che aveva avuto con lui per motivi professionali. Fece presente questa sua intenzione all'allora col. Mori, comandante del reparto in cui operava, poco dopo la strage di Capaci, ed ebbe l'autorizzazione a tentare un approccio. Si rivolse a Massimo Ciancimino, che incontrò, appunto, durante uno spostamento aereo da Palermo a Roma e avanzò la sua richiesta di essere ricevuto dal padre. Incontrò, in effetti, Vito Ciancimino nella di lui abitazione romana, due-tre volte, tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio. Prese il



discorso alla larga, facendo intendere che ricercava elementi di valutazione rispetto a ciò che stava accadendo, in quel periodo, in Sicilia ("E io ho, così, motivato la mia presenza lì, nella sua abitazione, finalizzandola alla necessità professionale di avere elementi di valutazione su quanto stava succedendo. Cioè su quanto andava sviluppandosi in Sicilia"). Parlarono anche di "tutto lo sviluppo che c'era stato nel momento delle operazioni milanesi, il cosiddetto Manipulite". L'obiettivo era, comunque, a quel momento, di instaurare un rapporto di fiducia e di comprensione con Ciancimino. Ha aggiunto che, dopo la strage di via D'Amelio, fece un tentativo, riuscito, di "forzare la mano": indurre Ciancimino a incontrarsi col colonnello Mori. Spiega così questo "innalzamento del livello": "Questo, per una serie di motivi particolari. Primo fra tutti, la presenza del comandante rappresentava un livello nettamente superiore al mio, quindi rappresentava una sorta di riconoscimento del livello del nostro interlocutore. E ritenevo che il Ciancimino potesse sbloccarsi di più. Tra l'altro, mantenendo ferma l'idea che la nostra impostazione era comunque quella di ottenerne una collaborazione, l'accettazione da parte del Ciancimino di un dialogo anche con il colonnello Mori era un passo in avanti verso questo obiettivo graduale che si doveva raggiungere". Questo "innalzamento", ha precisato, non era stato preventivato fin dall'inizio, ma rappresentò l'approdo del discorso fino a quel momento sviluppato. L'obiettivo finale era, comunque, quello di portare il Ciancimino alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Ecco in che modo pensarono di raggiungere questo risultato: "Allora convenimmo che la strada migliore era quella di avvicinare sempre di più il Ciancimino alle nostre esigenze, cioè di portarlo per mano dalla nostra parte. E gli proponemmo di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di



trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato.

E Ciancimino accettò. Accettò questa ipotesi con delle condizioni. Innanzitutto, la condizione fondamentale era che lui poteva raggiungere il vertice dell'organizzazione sicillana, palermitana, a patto di rivelare i nominativi miei e del comandante al suo interlocutore". Essi acconsentirono a che venissero rivelati i loro nomi agli interlocutori, ma non fecero certo capire al Ciancimino che erano rappresentanti solo di sé stessi. Gli lasciarono credere che "avevano la capacità di fare questa iniziativa". In sede di controesame ha detto che fecero capire a Ciancimino di "rappresentare lo Stato" ("Noi, nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato"). Il discorso del cap. De Donno è continuato, quindi, sulla falsariga di quello già fatto dal gen. Mori. Ha riferito che ci furono quattro incontri tra Mori e Ciancimino tra agosto e ottobre del 1992, avvenuti tutti a casa di Ciancimino e tutti con la sua partecipazione. In uno di essi Ciancimino parlò di continuare la trattativa all'estero, previa restituzione (a lui) del passaporto, per dimostrare ai suoi referenti siciliani la "rappresentatività" delle persone con cui si incontrava. Fu dissuaso dalla considerazione che, in questo modo, avrebbero dovuto "scoprirlo" con altri organismi istituzionali, quali l'Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza (a cui avrebbero dovuto chiedere il rilascio del passaporto). Al quarto incontro Ciancimino disse di aver stabilito un contatto con i "vertici siciliani" e chiese loro cosa volevano. Si adirò quando si sentì dire che volevano la cattura di Riina e Provenzano in cambio di un equo trattamento per i loro familiari. Decise autonomamente che non avrebbe fatto alcun cenno al suo interlocutore della loro richiesta, perché, altrimenti, avrebbe anche corso il rischio di rimetterci la vita. Si



lasciarono col tacito accordo di congelare ogni cosa, per il momento ("Quindi avrebbe dato sì un messaggio negativo, ma non un messaggio ultimativo. Cioè, comunque restava aperta la porta ad un'eventuale ripresa di dialogo"). L'esito di questo discorso fu, comunque, quello di isolare Ciancimino dal suo retroterra mafioso, giacché, accettando il dialogo con i Carabinieri, si era venuto a trovare "con un piede di qua e un piede di là", se non altro perché aveva reso evidente che "i Carabinieri avevano scelto lui per questo contatto". Questo fatto costringeva ormai il Ciancimino a "gestirsi in maniera estremamente accorta", perché in Sicilia anche un minimo sospetto "può determinare conseguenze particolari". Praticamente, la scelta della collaborazione era ormai obbligata per Ciancimino. Ha dichiarato che, prima di dargli il via libero per i contatti con Ciancimino, il col. Mori parlò col comandante del ROS, il generale Subranni. Ha continuato dicendo di aver incontrato nuovamente Ciancimino a fine ottobre (o inizi di novembre del 1992), allorché Ciancimino gli fece sapere, attraverso il figlio, che voleva vederlo. Quando si incontrarono chiese chiaramente a Ciancimino di collaborare fattivamente per la cattura di Riina. Ciancimino accettò di fornire informalmente elementi utili a questo scopo, nella speranza di allontanare la prospettiva del carcere, che per lui si presentava quasi imminente. Chiese, infatti, alcune mappe particolareggiate di Palermo e alcuni documenti dell'azienda municipalizzata dell'acqua, attraverso cui pensava di poter individuare l'abitazione di Riina. Gli consegnò questi documenti il 19-12-92, ma nello stesso giorno Ciancimino fu arrestato per scontare una condanna definitiva. Successivamente, accettò di incontrare i magistrati di Palermo. In sede di controesame ha precisato che Ciancimino, nei primi incontri avuti con lui, si disse disposto a fare da "agente sotto copertura" con "la funzione di diventare il



responsabile, il gestore della ristrutturazione del sistema tangenziale tra imprese e partiti", che egli riteneva connaturato al sistema politico ed imprenditoriale italiano e necessario al suo funzionamento. Si dichiarò sempre in grado di raggiungere i vertici "corleonesi" di "cosa nostra" ("Ciancimino non si è mai dichiarato uomo d'onore, comunque era in grado di arrivare ai vertici dell'organizzazione corleonese, sì"). Rispondendo al Procuratore di Palermo il Ciancimino rivelò poi che la persona da lui contattata per giungere a Riina era il dr. Cinà, medico di Riina".

Si seguito si riporta lo stralcio testuale della deposizione resa dal De Donno all'udienza del 24 gennaio 1998 innanzi la Corte d'Assise di Firenze:

"...PUBBLICO MINISTERO: Ricorda nell'anno 1992 di essersi in qualche modo occupato - uso quest'espressione un po' vaga, impropria - nuovamente della persona di Ciancimino?;

TESTE De Donno: Sì. Nel '92, dopo la strage di Capaci, così, abbiamo provato ad attivare un canale investigativo che focalizzava l'attenzione su Ciancimino. Quindi, sì...;

PUBBLICO MINISTERO: In che senso, capitano?;

TESTE De Donno: Sì. Il senso in pratica era questo: era nostra intenzione cercare di trovare un canale di contatto con il Ciancimino, per tentare di ottenere da lui indicazioni utili su quanto, sui fatti storici che si stavano verificando in quel periodo. E in ultima analisi tentare di ottenerne una collaborazione formale con l'autorità giudiziaria;

PUBBLICO MINISTERO: Questa era una prefigurazione che aveva fatto lei?; TESTE De Donno: Sì. L'idea di contattare il Ciancimino era stata mia, perché io, a parte lo avevo arrestato tutt'e due le volte, quindi lo conoscevo per le vicende processuali e dibattimentali; ma avevo anche un rapporto con i suoi familiari, che mi avrebbero permesso di tentare un approccio...

un contatto.....Cioè conoscevo molto bene uno dei figli del Ciancimino. Quindi.....l'avevo conosciuto nel corso dell'attività investigativa perché chiaramente, investigando sul Ciancimino padre, avevamo investigato un po' su tutta la famiglia. Era... Poi avevamo avuto numerosi contatti, per perquisizioni e atti. E comunque, poi, nel corso dell'attività, io ho avuto modo di rincontrare uno dei figli del Ciancimino in alcuni viaggi aerei; perché io, all'epoca, ero a Palermo, quindi mi spostavo spesso da Roma a Palermo, e avevo incontrato il figlio con il quale, insomma, si era scambiata qualche parola, si era...Si, faccio questa ipotesi al mio comandante. Che era, allora, il colonnello Mori. E così, proponendogli questa prova, nel senso insomma di tentare, nell'immediatezza della strage di tentare un - tra virgolette, così - "un avvicinamento" del Ciancimino.

Col comandante concordiamo che questo tentativo possa esser fatto. E io, tramite un incontro casuale avuto in aereo con il figlio, gli prospetto la mia intenzione di essere ricevuto dal padre, nel caso in cui il Ciancimino padre avesse accettato;

PUBBLICO MINISTERO: Prima di proseguire: ne ha parlato solo con il suo superiore, con il colonnello Mori?;

TESTE De Donno: Sì, sì;

PUBBLICO MINISTERO: Seconda puntualizzazione. Il colonnello Mori stabilì che la presa di contatto iniziale dovesse essere esclusivamente opera sua? Sua, intendo dire del capitano De Donno?;

TESTE De Donno: Sì, all'inizio sì. Perché pensavo, tutto sommato, di poter essere ben accetto dal Ciancimino; nel senso che nella nostra attività investigativa avevamo avuto una linea di correttezza formale e sostanziale che ci poneva al riparo, anche al di là della normale, diciamo così, dei normali sentimenti che comunque poteva avere il Ciancimino, perché l'avevamo



arrestato due volte, però ci poneva al riparo da sentimenti di rivalsa o di... così, di odio nei nostri confronti per quella attività, diciamo così, al limite. Ma eravamo stati molto corretti, quindi si poteva tentare questo contatto. E abbiamo provato il contatto che, tra la strage di via Capaci e la strage di via d'Amelio, avviene. Perché Ciancimino accetta di incontrarmi nella sua abitazione di Roma. In quel periodo che Ciancimino era libero. Io vado dal Ciancimino e incontro il Ciancimino sempre nella sua abitazione di Roma, da solo, due, tre volte. Nell'intervallo tra le due stragi: la strage del dottor Falcone e del dottore Borsellino.....Nel corso di questi contatti, ho cercato praticamente di creare un... potremmo dire un feeling, un rapporto col Ciancimino. Perché chiaramente trattavasi di una iniziativa estremamente particolare, cioè bisognava entrare nelle grazie, diremmo così, del personaggio; e quindi cercare di instaurare un minimo di rapporto di fiducia che permettesse comunque un dialogo tra la persona che l'aveva arrestato due volte, o comunque un ufficiale dei Carabinieri, e Ciancimino che tutti conosciamo quello che rappresentava. Quindi, nel corso di questi incontri, insomma ci sono stati momenti di studio reciproco, di... E io ho, così, motivato la mia presenza lì, nella sua abitazione, finalizzandola alla necessità professionale di avere elementi di valutazione su quanto stava succedendo. Cioè su quanto andava sviluppandosi in Sicilia. Quindi, un approccio estremamente, diremmo così, umile. Perché bisogna anche ben comprendere lo spessore del personaggio. Si crea questo rapporto, Ciancimino accetta, diciamo così, questo dialogo. E nel corso di questi incontri si discute in maniera molto part... in maniera, diciamo così, particolare, specificamente sui due aspetti che fondamentalmente in quell'epoca erano quelli più importanti: la strage di Capaci, e tutto lo sviluppo che c'era stato nel momento delle operazioni milanesi, il cosiddetto "Manipulite". In



questo frangente interviene la strage di via d'Amelio. A questo punto, al di là poi dei discorsi, delle attività, delle idee che il Ciancimino poteva avere - che, tra l'altro, lui poi non riusciva in quel momento a dare una spiegazione logica a questi due gravi fatti di sangue - tentai di forzare la mano. Cioè tentai di - riuscendovi - di fare accettare al Ciancimino l'idea di fare intervenire a questi incontri il mio comandante. Questo, per una serie di motivi particolari. Primo fra tutti, la presenza del comandante rappresentava un livello nettamente superiore al mio, quindi rappresentava una sorta di riconoscimento del livello del nostro interlocutore. E ritenevo che il Ciancimino potesse sbloccarsi di più. Tra l'altro, mantenendo ferma l'idea che la nostra impostazione era comunque quella di ottenerne una collaborazione, l'accettazione da parte del Ciancimino di un dialogo anche con il colonnello Mori era un passo in avanti verso questo obiettivo graduale che si doveva raggiungere. Il Ciancimino accetta di incontrare il colonnello, che nei primi...
.....Il primo incontro fu un incontro di... anche questo di studio. Cioè Ciancimino chiaramente, da persona intelligente qual era e qual è, cominciò sicuramente a chiedersi il perché della nostra presenza effettiva. Cioè aveva sicuramente ben capito che il nostro non era soltanto un interesse così, discorsivo o di intrattenimento con lui. Nel... Quindi, a parte il primo incontro in cui ci fu questa discussione, tornammo sui temi: Tangentopoli, stragi, queste attività che andavano svolgendosi. Noi gli facemmo già capire che era nostra intenzione quella di avere un suo parere, una sua guida di attività, di riscontri, di possibili iniziative di Polizia Giudiziaria. Nel secondo incontro, a cui partecipò il colonnello Mori, andammo più in fondo. Nel senso che decidemmo questa linea d'azione: noi, il nostro obiettivo era quello di portare il Ciancimino ad una collaborazione ufficiale con la AG. Però dovevamo arrivarci per gradi. Allora convenimmo che



la strada migliore era quella di avvicinare sempre di più il Ciancimino alle nostre esigenze, cioè di portarlo per mano dalla nostra parte. E gli proponemmo di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato. E Ciancimino accettò. Accettò questa ipotesi con delle condizioni. Innanzitutto, la condizione fondamentale era che lui poteva raggiungere il vertice dell'organizzazione siciliana, palermitana, a patto di rivelare i nominativi miei e del comandante al suo interlocutore. Ma questo per una forma tipica di tutela e di garanzia di questa iniziativa. E noi... Anche perché, tra l'altro, questo ci metteva tutti e tre sullo stesso piano, quindi eravamo tutti e tre conosciuti dal nostro eventuale futuro interlocutore. Noi accettammo, non ponemmo riserve a questo. E, nel corso di questi incontri, facemmo intuire al Ciancimino che chiaramente questa non era una nostra iniziativa personale. Perché, chiaramente, cioè era impensabile proporre al Ciancimino... Ma tra l'altro era addirittura... penso sarebbe stato oltremodo stupido pensare che Ciancimino potesse accettare un'ipotesi di questo genere, ritenendoci portatori di noi stessi. Quindi, non entrammo nello specifico; tra l'altro non c'è bisogno, con personaggi di questo tipo, di parlare molto. Ma gli lasciammo intuire che eravamo lì, ma avevamo la capacità di fare questa iniziativa. Ci lasciammo su una... in attesa di una risposta dal Ciancimino su questa presa di contatti con i siciliani. Successivamente il Ciancimino ci fece sapere che voleva incontrarci, ci siamo reincontrati e praticamente ci disse che l'interlocutore, cioè la persona che faceva da mediatore tra lui e il vertice dell'organizzazione - che praticamente si identificava in Salvatore Riina - voleva una dimostrazione, una prova della



nostra capacità di intervento, ma soprattutto della nostra effettiva rappresentanza di qualcuno che poteva, diciamo così. E questa prova consisteva nella sistemazione - tra virgolette - delle vicende giuridiche pendenti del Ciancimino, con conseguente concessione di passaporto al Ciancimino per la gestione di eventuali trattative fuori dal territorio dello Stato. A questa richiesta noi obiettammo innanzitutto questo: che le vicende giudiziarie del Ciancimino erano arrivate a un punto finale di giudizio che permettevano difficilmente una gestione a lui più favorevole. E comunque un nostro intervento, in questo momento, a suo favore avrebbe comportato sicuramente il rischio di svelare probabilmente la sua vicinanza a questa nostra attività. Quindi un pericolo immediato anche per lui di vanificare questa attività.....Sì. Cioè praticamente facemmo in modo di convincere il Ciancimino che non potevamo fare niente, che non era opportuno fare niente perché lo avremmo posto in condizione di dover essere noto...Di scoprirsi sì. Perché avremmo comunque dovuto parlare con altre persone, chiedere all'Autorità di Pubblica Sicurezza un passaporto, parlare con dei magistrati. E quindi in quella fase era assolutamente... ..
.....Certo. Ambienti istituzionali che comunque, in questa fase, non era comunque opportuno che conoscessero questa attività.....Per cui chiedemmo al Ciancimino di ritornare nella sua... dal suo interlocutore e di riprendere il discorso. Effettivamente questa proposta, prima dell'altro incontro, almeno del quarto incontro a cui venne il comandante, ci lasciò per qualche verso anche perplessi, perché, a parte che eravamo perplessi anche sulle ipotesi che effettivamente Cosa Nostra avesse un interesse a instaurare una trattativa con noi. Ma ci lasciò perplessi il tono della richiesta di prova, cioè aspettavamo forse qualcosa di più importante, di più concreto. E tememmo per un attimo che il Ciancimino, nel chiederci di sistemare le sue



vicende, le sue cose, tentasse un bluff con noi. Al quarto incontro, Ciancimino invece si fece portatore di un messaggio di accettazione della nostra richiesta di trattativa, di dialogo, di discorso dei vertici siciliani. Cioè, ci disse: 'sono d'accordo. Va bene, accettano. Vogliono sapere che cosa volete'. E lì fummo un attimino impreparati. Nel senso che noi ritenevamo - almeno io e il comandante - ritenevamo che questa eventualità non si potesse verificare. Però avevamo anche per un attimo ipotizzato, si trattò lì di decidere subito e in poco tempo qual era la strada migliore da percorrere. E ritenemmo giusto, opportuno in quel momento, lanciare una proposta ultimativa al nostro interlocutore, che fu quella di chiedergli, diciamo chiaramente a Ciancimino, che la nostra richiesta era quella di una consegna da parte di Riina e di Provenzano, vertici dell'organizzazione, a fronte di un equo trattamento giudiziario per loro e per i loro familiari. Questa proposta non riscontrò assolutamente il favore del Ciancimino, che anzi si adirò in maniera particolare perché disse, dice: 'se io faccio questa proposta io sono morto, ma sono morto io e siete morti voi'. Il che, in quel momento, ci diede la certezza che effettivamente il contatto c'era stato. E allora, tra l'altro non avevamo nessuna possibilità e nessun potere e nessun mezzo particolare per intrattenere nessuna trattativa, perché poi, effettivamente, rappresentavamo noi stessi e quindi soltanto una volontà di contrasto immediato di Cosa Nostra. Convenimmo col Ciancimino... anzi, il Ciancimino decise autonomamente che di questa nostra richiesta non avrebbe assolutamente fatto cenno al suo interlocutore. Ma per prendere tempo e non vanificare questo rapporto e questo spiraglio che si era aperto con Cosa Nostra, avrebbe soltanto riferito che, per il momento, per esigenze, per problemi, diciamo così nostri, il tutto veniva un attimino congelato, sospeso e che quindi non se ne faceva niente. Quindi avrebbe dato sì un messaggio negativo, ma non un



messaggio ultimativo. Cioè, comunque restava aperta la porta ad un'eventuale ripresa di dialogo.....Non era un discorso che si poteva fare al vertice di Cosa Nostra in quel momento. Cioè, Ciancimino sarebbe stato un uomo morto praticamente. Quindi lasciammo cadere la cosa, però lasciammo aperta la porta a questo dialogo....Miravamo a rendere quasi necessaria la sua collaborazione. Cioè, a portarlo dalla nostra parte, quindi a isolarlo da quel contesto e a rendergli obbligata questa scelta.

...

PUBBLICO MINISTERO: No, no, volevo sapere se lei, capitano, aveva o diciamo frazionatamente, o all'esito di questa vicenda, redatto un appunto, una memoria, una relazione interna per l'ufficio;

TESTE De Donno: No, no, per l'ufficio no. Però poi, su richiesta, feci un'informativa alla Procura di Palermo, in cui confermavo i fatti, con le date indicate nel corso... sì;

PUBBLICO MINISTERO: Da questo apprendo che lei, su questa vicenda, ha relazionato in via ufficiale...;

TESTE De Donno: Sì. No, no, non feci relazione...;

PUBBLICO MINISTERO: ... al Procuratore della Repubblica di Palermo;

TESTE De Donno: Sì. No, non feci relazione scritta.

....

PUBBLICO MINISTERO: Anche se oggi è generale. Il colonnello Mori, prima di dare il via libera a lei, per questo avvio di contatti, o anche successivamente, ha rappresentato questa iniziativa presso comandi superiori dell'Arma?;

TESTE De Donno: Sì, ne parlò col comandante del ROS dell'epoca, il generale Subranni.

PUBBLICO MINISTERO: Le risulta che ne siano state informate altre autorità, all'interno dell'Arma dei Carabinieri, o anche esternamente all'Arma dei Carabinieri?; TESTE De Donno: No,

per quanto ne sappia io no.... ..Cioè, non avevamo nessuna credenziale diversa dalla nostra persona e dalla nostra iniziativa. Cioè rappresentavamo soltanto noi stessi, il nostro reparto e basta. Cioè, non avevamo nessun potere estraneo alla nostra capacità di gestione di questa iniziativa investigativa.

... ..

Sì. Successivamente all'ultimo incontro io sono tornato dal Ciancimino e...; PUBBLICO MINISTERO: Di sua iniziativa, capitano?;

TESTE De Donno: Sì... No, no, di intesa con Ciancimino, d'accordo con Ciancimino. Ciancimino mi richiamò, anzi mi fece sapere che comunque voleva rivedermi; PUBBLICO MINISTERO: Come glielo fece sapere?;

TESTE De Donno: Tramite il figlio. Avevamo i rapporti tramite il figlio Massimo; PUBBLICO MINISTERO: Anche gli incontri che c'erano stati precedenti, erano stati fissati...;

*TESTE De Donno: Sì. Concordati... sì, sì.E quando ci siamo rivisti col Ciancimino, ormai insomma, siamo già fine ottobre, quindi inizi novembre, io... ormai si era già creato, c'era questo rappo... c'era questa possibilità di parlare, c'era questa, diciamo così, fiducia reciproca. Io andai subito al sodo. Cioè, chiesi di, fermo restando che quella ipotesi precedente era svanita, o comunque non era al momento praticabile, gli chiesi di darci subito degli elementi tramutabili immediatamente in attività di Polizia Giudiziaria. Praticamente gli chiesi di collaborare con noi per la cattura di Totò Riina. E il Ciancimino accettò di fornirci informalmente elementi utili a questo scopo....
.... ..Ma no, ma è chiaro che Ciancimino nella sua accettazione di questa ipotesi, comunque si riproponeva poi di ottenerne dei vantaggi nelle sue vicende processuali, che quello che il suo...
Cioè, Ciancimino aveva la necessità, la volontà, la disperata voglia di essere libero. Cioè, assolutamente non poteva, non*



voleva sopportare la detenzione ormai imminente per vari processi. Quindi è chiaro che la sua collaborazione mirava a ottenere un ritorno.... ..Sì. Ciancimino praticamente accettò di farci da, diciamo così da confidente, insomma di darci queste indicazioni... (voci sovrapposte).... ..Lui ci chiese di avere dei documenti, che praticamente consistevano in alcune mappe particolareggiate di una parte della città di Palermo.... ..E di alcuni documenti dell'azienda municipale per la fornitura di acqua, quindi contratti di acqua relativi a un certo periodo. Perché, almeno così disse, da questi lui era in grado, in base a sue conoscenze pregresse, a situazioni che lui comunque aveva nella disponibilità, di poterci indirizzare sull'abitazione del Riina.... ..Io procurai questi documenti e glieli consegnai nella sua abitazione, a metà dicembre, 19 dicembre gli portai l'ultima parte di questi documenti. Quello stesso giorno però il Ciancimino venne arrestato, credo dalla Polizia di Stato, perché era diventata definitiva una sua condanna a sette-otto anni.... ..Ciancimino non si è mai dichiarato uomo d'onore, comunque era in grado di arrivare ai vertici dell'organizzazione corleonese, sì; AVVOCATO Ammannato: Ecco. Poi lei, a domanda del Pubblico Ministero, ha chiarito che non ha fatto mai una relazione di Polizia Giudiziaria, né uno scritto per uso interno dell'ufficio vostro. Volevo sapere, ma avete proposto, vi siete posti il problema ad esempio di intercettare il telefono, intercettazioni telefoniche, o intercettazioni ambientali, o andare con un registratore per registrare queste conversazioni?;

TESTE De Donno: No. Anche perché tutta questa attività tra l'altro Ciancimino non l'ha mai svolta personalmente, non la svolgeva a Roma. La svolgeva quando si recava a Palermo, per interposte persone. Quindi un'attività tecnica era difficilmente proponibile e comunque rappresentava il rischio che, in caso di



qualsiasi inconveniente, bloccava il rapporto di fiducia che avevamo col soggetto. Quindi era un rischio troppo alto.

.....

AVVOCATO Li Gotti: Anche per sollecitare il suo ricordo, foglio 52 dell'interrogatorio, sua dichiarazione del suo interrogatorio al P.M.: "Noi lasciammo intendere a Ciancimino che, diciamo così, avevamo le spalle coperte; cioè nel senso che non era una nostra attività a titolo personale del capitano de Donno e del colonnello Mori. Questo si rendeva necessario, perché altrimenti, chiaramente, chiedere un contatto con Cosa Nostra senza rappresentare nulla... Però Ciancimino non era persona stupida e con mezze parole ce lo chiese e noi con mezze parole, diciamo così, alla siciliana, gli facemmo intendere che effettivamente rappresentavamo a monte iniziative di più ampio respiro." Ecco, sulla base di questa lettura, lei dà la stessa risposta che ha dato o può integrarla? "Le iniziative di più ampio respiro", cioè, come rappresentazione strumentale...;

TESTE De Donno: Sissignore, facemmo capire che...;

AVVOCATO Li Gotti: Potrà significare qualche cosa di diverso?;

TESTE De Donno: No, no. Significa soltanto che facevamo capire a Ciancimino che sopra di noi c'era qualcun altro;

PRESIDENTE: Rappresentavate...;

TESTE De Donno: Rappresentavamo lo Stato, diciamo così.

.....

AVV. Cianferoni: Mentre il tempo passava si verificò la strage di via D'Amelio; TESTE De Donno: Sì;

AVV. Cianferoni: Questo fatto incise sulla trattativa? Fu argomento di discussione? Cioè, cambiò un po' i termini del discorso o no?;

TESTE De Donno: Certo. Dopo la strage di via D'Amelio forzammo la mano e facemmo intervenire il colonnello Mori;



AVV. Cianferoni: Quindi fu oggetto di discorso anche col Ciancimino. In che termini?;

TESTE De Donno: Era un ulteriore elemento su cui... Cioè, eravamo lì proprio per comprendere Capaci. Via D'Amelio confermava la necessità di comprendere questo fatto, quindi chiaramente, a maggior ragione, le prospettazioni che avevamo fatto al Ciancimino si erano in questo senso, possiamo dire, raddoppiate, perché l'esigenza era doppia; quindi c'era stato un aggravarsi della situazione..... Non c'era nessun rapporto... Stiamo confondendo. Noi non dovevamo rappresentare nessun rapporto con i politici. Noi rappresentavamo lo Stato, che è una cosa diversa dalla politica. Noi, nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato. Lo Stato non erano i politici. Lo Stato è una cosa diversa, quindi noi rappresentavamo, nella mente del Ciancimino, le persone istituzionalmente competenti o con il potere istituzionale che poteva garantire un discorso di questo genere;

AVV. Cianferoni: Be'...;

TESTE De Donno: Non facciamo parte di nessun Servizio Segreto;

PRESIDENTE: Va bene, va bene;

AVV. Cianferoni: Un'ultima domanda è se le è mai risultato, nel corso di questa trattativa, un ragionamento oppure un qualcosa di più preciso a proposito di un pezzo di carta - che in questo processo si conosce come "papello" - proveniente dall'associazione da destinare a questo Stato, come lei lo chiama;

TESTE De Donno: No;

AVV. Cianferoni: Non le risulta niente;

TESTE De Donno: No. Il rapporto con l'altra parte si interruppe senza che giungesse neanche la nostra proposta. Cioè, il



rapporto... No, comunque non ci fu né dato niente, né consegnato niente, né... (voci sovrapposte);

PRESIDENTE: ..."papello", cioè di un documento in cui ci fossero delle...;

TESTE De Donno: No. No, no, no, assolutamente;... ..

AVV. Cianferoni: Né, d'altra parte, a completamento, vi giunsero oralmente delle richieste precise;

TESTE De Donno: No.

... ..

AVVOCATO Florio: Lei sa, per averlo appreso appunto da Ciancimino, se questi contatti che lui prendeva con quella che lei chiama "l'altra parte" fossero sempre tenuti in prima persona o per interposta persona?;

TESTE De Donno: Ciancimino questo lo disvelò nella fase della sua collaborazione formale con la Procura di Palermo e indicò nel medico di Salvatore Riina, il dottore Cinà, il suo intermediario.

AVVOCATO Florio: Ora, a una domanda di un collega che mi ha preceduto, mi è sembrato che lei abbia escluso una qualunque - per quello che è la sua scienza diretta, beninteso - una qualunque comunanza, un qualunque collegamento tra le due stragi e Tangentopoli. Però mi ha colpito - ed è l'ultima domanda, vorrei un chiarimento, diciamo, su questo - una sua frase: "facemmo intervenire il colonnello Mori dopo via D'Amelio". "Facemmo" chi?;

TESTE De Donno: Io e Ciancimino. Cioè, l'ho detto prima. Cioè, chiesi a Ciancimino di fare intervenire il colonnello a questa discussione...".

Nel processo di primo grado a carico di 'Mori e Obinu' per il reato di favoreggiamento aggravato, Giuseppe De Donno è stato esaminato, in qualità di indagato in procedimento connesso, all'udienza dell'8 marzo 2011 (Faldone 25) e, nell'occasione, per le parti che qui rilevano, ha dichiarato:



"I rapporti con Ciancimino nascono nel giugno 1992, dopo la morte del Dottor Falcone, nel senso che prima di quella data, io non avevo avuto rapporti, diciamo così, extra investigativi, se non per esigenze di interrogatorio, normale attività con Ciancimino. Avevo avuto qualche incontro nelle aule di Tribunale, nel corso dell'attività con il figlio Massimo, che era la persona che in quel periodo era un po' più vicina al padre, cioè lo assisteva in questa attività. Dopo la morte del Dottor Falcone, il Ros decise, il generale Mori decise una serie di iniziative investigative e a me fu affidato il compito di individuare potenziali attività informative che potevano fornirci spunto e elemento per capire quello che stava accadendo in quel periodo. In una analisi di queste potenzialità, ritenni che potevamo tentare di avvicinare Vito Calogero Ciancimino, per verificare una sua eventuale disponibilità a collaborare con noi. Parlai di questo al Colonnello Mori che accettò...

.....

Ritenni che Massimo Ciancimino poteva essere il veicolo, attraverso il quale far giungere questa mia richiesta di contatto al padre. Il Colonnello Mori mi autorizzò e nel corso, alla prima occasione utile che io non cercai, alla prima volta che incontrai Massimo Ciancimino in aereo, gli chiesi se poteva chiedere al padre la disponibilità a incontrarmi per parlare di quello che stava succedendo. Massimo Ciancimino sul momento rimase così, mi disse ti faccio sapere. E successivamente mi comunicò, dopo qualche giorno, adesso esattamente non ricordo, la disponibilità del padre a incontrarmi. Per cui io mi recai nella abitazione del Ciancimino, in via San Sebastianello a Roma e da lì iniziò i miei rapporti con Ciancimino.

....

Quando lui accetta poi di incontrarmi, si sviluppano, io incontro Ciancimino nell'intervallo tra le due stragi, cioè quella



del Dottor Falcone e del Dottor Borsellino, credo tre volte, sempre nella sua abitazione a Roma e sono incontri sostanzialmente interlocutori. Chiaramente il nostro obiettivo principale era quello di avere delle indicazioni, delle valutazioni che ci consentissero di capire e in questo vorrei essere chiaro, è il perché io, poi il mio comandante accetta e scelgo Ciancimino.

.....

Io, come ho detto, ho fatto con Ciancimino due o tre, credo tre incontri, nell'arco temporale delle due stragi, quindi strage di Capaci e la strage del Dottor Borsellino. In questi incontri, io chiesi, sin dalla prima volta a Ciancimino, di avere elementi utili per capire quello che stava succedendo. Cioè io, la prima volta che andai da Ciancimino gli chiesi, perché mi chiese chiaramente che cosa volessi. Volevo capire, volevo elementi per decifrare che era quella che era l'esigenza di tutti, nessuno escluso in quel momento, quello che stava succedendo. Inevitabilmente capire significava potere avere elementi per indirizzare le indagini e quindi, conseguentemente arrivare ai responsabili della strage. I primi due - tre incontri, cioè quelli che io feci da solo con Ciancimino, furono incontri molto pesanti, molto, per me all'epoca molto complessi e molto formativi, perché io dovevo sostanzialmente farmi accettare da Ciancimino, instaurare con lui un dialogo e fare in modo che lui accettasse di parlare con me...

.....

Nel frattempo interviene la strage del Dottor Borsellino. A quel punto veramente, io credo in maniera estremamente onesta, Vito Calogero Ciancimino non comprende i due avvenimenti in rapida successione, però per me la strage di Borsellino fu l'elemento determinante per un salto di qualità nel lavoro. Cioè, essendo lui estremamente turbato, estremamente ossessionato da queste due stragi in rapida successione, io ritenni che era il momento di introdurre un elemento nuovo di diversificazione.



Cioè gli dissi, poiché lui non capiva, dico guardi, lei ci deve aiutare, noi dobbiamo capire che sta succedendo, dobbiamo individuare queste persone, perché qui c'è una strage ogni mese, dico lei deve parlare col mio comandante, perché introdurre il comandante? Perché Ciancimino era un capo e doveva parlare con un capo, cioè io tutt'oggi, ma ci arriveremo, spero dopo, rivendico in maniera assolutamente chiara e netta il merito dell'attività che noi abbiamo svolto con Vito Calogero Ciancimino e spiego il perché. Introducendo il Colonnello Mori, Ciancimino accettava una interlocuzione di livello che non era più il capitano De Donno, era il Colonnello Mori, cioè era il rappresentante del Ros Carabinieri, quindi accettava implicitamente un rapporto con lo Stato che lo poneva ormai al di là di certe scelte, cioè non poteva più tornare indietro e questo per noi era un vantaggio incommensurabile perché comunque noi, da un personaggio come Vito Calogero Ciancimino ne avremmo ottenuto, quantomeno a livello informativo, delle indicazioni insostituibili e lui accetta di incontrare il Colonnello Mori. Accetta e il primo incontro avviene i primi di agosto, il 5 agosto. Il primo incontro interlocutorio di discussione, chiaramente di studio, premetto che questi incontri avvenivano sempre e esclusivamente nella sua casa romana, che non presenziava nessuno a questi incontri. Tra l'altro sin dal primo momento del primo incontro con lui, lui mi disse di non parlare assolutamente di questa attività con nessuno, tanto meno con il figlio che non riteneva assolutamente adeguato a conoscere queste notizie e che doveva rimanere un discorso fra noi due. E quindi, il primo incontro di discussione. Secondo incontro a fine agosto, col Colonnello Mori ci sono stati quattro incontri, di cui poi due in successione, fino all'ultimo di ottobre, nel corso del quale chiaramente si discute su che cosa fare e viene fuori l'idea di tentare, per il tramite di Ciancimino, un contatto con Cosa Nostra per capire quali erano le intenzioni e



le idee di Cosa Nostra. Noi, ripeto, non abbiamo mai inteso gestire nessuna trattativa, nessuna opzione di discussione, di gestione e di niente. Abbiamo forzato la mano su quello che era l'elemento fondamentale in quel momento, tanto è vero che quando Ciancimino accetta di farsi portavoce di una nostra istanza nei confronti di Cosa Nostra, al terzo incontro, lui torna e dice: io ho parlato con il mio referente, lui non ci dice con chi aveva parlato. Ho da fare una precisazione: quando lui accetta al secondo incontro di fare questo e noi forse all'epoca col Colonnello sottovalutammo questa circostanza, ci disse: io lo faccio, dice, però dice adesso non si scherza più, ha detto su queste cose si muore. Dice: io lo faccio soltanto se mi autorizzate a riferire i nomi vostri. Ed era chiaro il perché, perché lui doveva riferire, disse io vado lì e gli dico è venuto il Colonnello lo Mori e il capitano De Donno, ha detto perché su queste cose si muore, ma era chiaro, perché lui non poteva rischiare che fosse lui l'originatore della richiesta o che fosse lui il contatto dei Carabinieri, quindi lui doveva delineare perfettamente le posizioni. Quando torna al terzo incontro e ci racconta l'esito dell'incontro con il suo contatto, di cui non ci dice, non ci dà le generalità, lui ci dice: ma io, quel mio referente, mi ha detto dice ma questi chi sono? Che è già sintomatica, cioè in un contesto storico particolare, si presentano delle persone che giù Cosa Nostra, cioè il suo referente dice: ma questi chi sono? E lui dice sono... e l'altra parte risponde, dice: questi o sono pazzi o hanno le spalle veramente coperte. Allora, dice, se sono veramente quello che dicono, risolvono i suoi problemi e poi discutono con noi. Quando Ciancimino ci riferisce questa cosa, l'impressione fu che ci stesse prendendo in giro, nel senso che era fin troppo scontata la richiesta di risolvere i problemi giuridici di Ciancimino, Ciancimino aveva questa idea fissa, tornava sempre sul problema della sua libertà, dei suoi



processi, della misura di prevenzione. Quindi l'idea fu che sostanzialmente non avesse praticamente fatto nulla e che sfruttando la situazione voleva che noi, perché la richiesta di sistemare i suoi problemi, prima di accedere a un certo livello, noi giudicammo all'epoca che fosse un suo bluff per trarne un vantaggio. La risposta fu estremamente chiara, gli dicemmo che non solo non potevamo fare nulla per i suoi processi, ma glielo motivammo pure.

.....

...nel suo mondo ormai, diciamo così, tra virgolette, era ormai sostanzialmente bruciato, ci disse, dice loro, dice va bene accettare di parlare, dice che cosa proponete? Al che il Colonnello gli disse, in maniera molto tranquilla, seria e incontestabile, si consegnino tutti i latitanti e noi gli garantiamo un giusto processo e un trattamento equo per le famiglie. Ricordo che Ciancimino saltò, si colpì le gambe e saltò sulla sedia diventando bianco. Io personalmente, ma credo anche il Generale Mori, in quel momento capimmo che lui veramente aveva parlato con Cosa Nostra, perché lui ci disse, dice voi mi volete morto e dice volete morire pure voi. Lì avemmo la sensazione che lui non ci aveva preso in giro, cioè veramente aveva preso contatti con l'altra parte e veramente aveva trasmesso la nostra richiesta. A quel punto chiaramente però si rese anche conto che noi non avevamo, perché non avevamo niente da offrire e niente da trattare, al che pensandoci, lui individuò la soluzione, ma trattandoci con forza, cioè lui nel rapporto, già lui era un tipo nervoso, digrignava i denti quando parlava, era un personaggio a modo suo. E ci disse, cioè, tra virgolette quasi, ci fece un cazziatone, perché disse voi, dice "qui si muore, dice qui ci ammazzano. Allora facciamo una cosa, dice io gli dico che voi non volete più discutere di niente, non volete nulla e che quindi questo discorso si interrompe, in maniera tale



che comunque io ho fatto un'attività che però non possono pensare né che li ho presi in giro, né che era falsa. Chiudiamo la questione qui e poi si vede e non se ne parla più". Finì l'incontro, finì lì e noi ce ne andammo. Quando ce ne andammo, il Colonnello, a fronte di una mia palese e in quel momento ammetto errata valutazione, perché io ritenni che in quel momento era finito il nostro rapporto con Ciancimino, mi disse che non era assolutamente finita e che noi avevamo comunque conseguito un obiettivo importante. Sul momento onestamente pensavo che avevamo forse sbagliato, forzato la mano, sta di fatto che finì. Qualche tempo dopo, Massimo Ciancimino mi ricontatta e mi dice che il padre mi voleva rivedere. A quel punto io rivado a casa di Massimo Ciancimino, cioè di Vito Ciancimino, e Don Vito mi dice: "ma, questa cosa non si può fare, dice ma insomma, voi che volete?". E io gli dissi: "vogliamo catturare i latitanti, vogliamo catturare i capi di Cosa Nostra". E lui mi disse: "va bene, dice, allora io vi aiuto a fare questo, però dice lei mi deve, catturiamo Riina, allora lei mi deve procurare dei documenti" e mi chiese di avere delle mappe, mi spiegò che lui in quel momento poteva aiutarci a individuare molto più facilmente Riina, rispetto a Provenzano, perché quando era stato Assessore, gli era stato chiesto di eseguire dei lavori, in alcune abitazioni, nella parte alta di Palermo e che quindi, potendo disporre di una serie di documenti, che altro non erano che delle mappe catastali di una certa zona di Palermo, verso il nord, Corso Calatafimi a salire e alcune mappe dell'utenza Amap, cioè dell'acqua, lui poteva individuare o comunque ricordarsi gli appartamenti, i luoghi in cui avevano fatto questi lavori a favore di Riina. Io tornai in ufficio, tramite il nostro, tramite la mia sezione, che all'epoca era ancora a Palermo, con carteggio formale, quindi con richieste formali, acquisimmo questa documentazione e gliela portai a casa. Lui la esaminò e mi chiese



degli ulteriori dettagli che io gli portai, lui nel frattempo aveva fatto un viaggio a Palermo e probabilmente aveva preso informazioni, aveva parlato con qualcuno, quindi mi fece sapere che gli servivano ulteriori dettagli di queste mappe. Noi acquisimmo questa documentazione che gli portai il 19 dicembre 1992 a casa e gliela lasciai. Quando scesi era, se non sbaglio, non mi ricordo se era tarda mattinata o primo pomeriggio, notai che sotto la via San Sebastianello, è una discesa che poi sbuca a angolo su Piazza di Spagna, nell'angolo della strada c'era una Y10 blu con una persona seduta in macchina e un altro signore in piedi, davanti alla macchina.

.....

Massimo era nella famiglia Ciancimino, gli altri, la figlia aveva completamente, aveva rotto i rapporti con il padre per diversità di carattere. Gli altri fratelli erano quelli che in quel periodo erano più distanti da Vito Ciancimino, Vito Ciancimino viveva da solo a Roma, conduceva una sua vita privata sociale completamente staccata dalla famiglia, pur provvedendo ad un sostanzioso mantenimento. Massimo era un ragazzino, un ragazzo giovane, che però in quel periodo era l'unico che stava a fianco al padre. Il padre non ne nutriva una grandissima stima intellettuale, fermo restando che comunque era la persona che lo accompagnava, lo portava in giro, gli era vicino, era l'unico che lo aiutava nella vita romana, chiaramente godendone di tutti i vantaggi di una posizione estremamente agiata.

.....

PUBBLICO MINISTERO : - Senta, noi abbiamo rinvenuto, presso gli archivi del Ros, un appunto, è agli atti del processo, 30 maggio 1992, su carta intestata appunto raggruppamento operativo speciale Carabinieri e reparto criminalità organizzata, non è firmato ma è datato 30 maggio 1992, quindi siamo proprio



all'indomani della strage di Capaci. Lei ha detto che i contatti con Vito Ciancimino cominciano nel giugno del 1992.

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - Dopo la strage, dopo la strage di Falcone, adesso la data esatta non la so. Dopo la strage di Falcone sì.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi è possibile addirittura che il primo incontro con Massimo Ciancimino sia del maggio 1992?

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - È possibilissimo, sì.

.....

PUBBLICO MINISTERO : - Vieni giorno tot che ti porto io a casa.

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - No, non mi portava, mi diceva la data e io ci andavo da solo.

.....

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - Lo sapeva anche dopo, quando veniva il Colonnello, ci portava sempre il caffè.

.....

PUBBLICO MINISTERO : - No aspetti, su un punto specifico, non mi interessa nemmeno la definizione di trattativa, non è un interesse diciamo da un punto di vista, tra virgolette, giornalistico o di compendio di una vicenda. Io voglio un fatto preciso: lei ha detto, sotto giuramento in Corte d'Assise, gli proponemmo di farsi tramite per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione dell'attività stragista nei confronti dello Stato.

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - Confermo.

.....

PUBBLICO MINISTERO : - Che vogliamo discutere, troviamo un punto di incontro per cessare le stragi.

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - Confermo.



.....

PUBBLICO MINISTERO : - Senta, sempre nella stessa udienza, lei ha dichiarato: "gli facemmo intendere che noi, nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato".

DICH. DE DONNO GIUSEPPE : - È quello che ho detto prima, certo. Non certo potevamo andare a titolo personale...".

Dalle surriportate dichiarazioni - sostanzialmente convergenti, quelle dei due ufficiali, con quelle del Ciancimino - è emerso, secondo la versione fornita dai tre dialoganti, che il Mori ed il De Donno assunsero l'iniziativa, col successivo *placet* del Generale Subranni, di avviare un'operazione info-investigativa, dopo la strage di Capaci e prima di quella di Via D'Amelio, col Ciancimino - allora vicinissimo ai due boss corleonesi di Cosa Nostra Riina e Provenzano - cercando di creare un rapporto fiduciario con costui per trasformarlo in confidente/infiltrato prima, e - fallita la richiesta di resa senza condizioni, anzi neppure inoltrata dal Ciancimino, perché ritenuta pericolosa per sé e per gli alti ufficiali - collaboratore poi, sempre all'unico fine della cattura dei latitanti e della cessazione delle stragi.

I due ufficiali del R.O.S. avevano fatto intendere al Ciancimino di avere il 'potere' di avviare questa interlocuzione, ma non avevano mai realmente inteso con ciò riferirsi ad un potere politico superiore, né avevano mai fatto alcun nome di politici al Ciancimino, men che mai quello del Mannino.

Di tale operazione, effettivamente sfociata, dopo una serie di colloqui informali, anche in carcere dopo l'arresto del Ciancimino, nei formali interrogatori resi dal Ciancimino alla Procura della Repubblica di Palermo del marzo 1993 ed a conoscenza, quindi, dello stesso Dott. Caselli che, giova sottolineare, veniva coadiuvato in tale attività investigativa dai medesimi ufficiali di P.G. che avevano curato, fino a quel momento, quella fonte confidenziale, cioè il Colonnello Mori ed il Capitano De Donno -



erano stati informati Liliana Ferraro, all'epoca vice direttore e poi, chiamata a sostituire il Dott. Falcone subito dopo la strage di Capaci, Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia; il Giudice Borsellino, secondo quanto dalla predetta riferito, informato dalla medesima alla fine del mese di giugno 1992 [Pag. 37, esame ud. 28.9.2010, proc. 'Mori Obinu']: *"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E allora, per estrema precisione del ricordo, lei ha dichiarato, nel corso del... dell'assunzione di informazioni del 14 Ottobre del 2009, dopo aver preso atto delle... di quanto annotato nell'agenda grigia del dottor Borsellino: "a questo punto - dice - posso quindi affermare con certezza che l'incontro di cui sto facendo menzione si svolse nel pomeriggio del 28 Giugno 1992"*. Conferma (VOCE SOVRAPPOSTA) [si parla dell'incontro con Paolo Borsellino, a cui la Ferraro riferì dell'incontro con Mori] [...]; il Ministro della Giustizia, Martelli; la Dott. Fernanda Contri, all'epoca Segretaria Generale alla Presidenza del Consiglio; infine, l'allora Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Luciano Violante.

Nessuna delle suddette fonti istituzionali direttamente sentite (ad eccezione del giudice Borsellino, su cui ha parlato, *de relato*, la Ferraro), ha mai affermato che gli esponenti del R.O.S. avessero loro riferito, nell'informarli dell'operazione avviata col Ciancimino quale fonte confidenziale, del coinvolgimento di una personalità politica del governo italiano nella vicenda in esame, diverso significato dovendo assumere la richiesta di una copertura "politica" formulata dal capitano De Donno al Ministro Martelli, tramite la Dott. Ferraro medesima.

9.2. Le dichiarazioni della Dott. Liliana Ferraro

La Dott. Liliana FERRARO sentita, nel contraddittorio delle parti, quale teste nel processo 'Mori - Obinu', in primo grado, all'udienza del 28.9.2010 (già a s.i.t il 14 ottobre 2009 ed il 14.12.2010, oltre che innanzi alla DDA di Firenze il 10 maggio



2002), riferiva (cfr. da pag. 36 e ss.) che, dopo la strage di Capaci, aveva avuto un incontro col Capitano De Donno, dalla predetta conosciuto giacché, ancora in vita il Dott. Falcone, il Colonnello Mori ed il Capitano De Donno erano soliti raccordarvisi, presso la sede ministeriale, avendo, entrambi, un rapporto molto datato, fiduciario e confidenziale col giudice poi divenuto Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia:

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Senta, intanto se è in grado di rispondermi con... con un sì o con un no, poi approfondiremo ovviamente se... se la risposta è affermativa. Lei ricorda se dopo la strage di Capaci, e prima della strage di via D'Amelio, ha incontrato, ha avuto modo di incontrare il capitano De Donno del R.O.S. dei Carabinieri?"

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Allora, preso atto di questo io le volevo chiedere, prima di farmi spiegare se... qual è il suo ricordo sul... su questo incontro, su questi incontri e sui contenuti, io volevo capire una cosa: lei personalmente, dottoressa Liliana Ferraro, prima di questo incontro che rapporti aveva, se li aveva, e che contenuto avevano con questo capitano ufficiale dei Carabinieri del R.O.S.?"

FERRARO LILIANA: Con il capitano De Donno rapporti diretti non ne avevo perché ca... lo conosce... l'avevo conosciuto, l'avevo incontrato con Giovanni, sia l'ho visto al Ministero anche con il... l'allora colonnello Mori, e sia diciamo la... ricordo un viaggio che avevamo fatto da Roma a... a Palermo con un... l'aereo allora era del CAI(?) che era messo a disposizione di Giovanni, e c'era anche lui. Quindi sapevo bene chi era, era una persona con la quale Giovanni aveva molta... molta diciamo confidenza, sapevo che lavorava con il colonnello Mori e che aveva lavorato... anzi lavorava in quel periodo, stava lavorando, aveva completato



delle indagini con la Procura della Repubblica di Milano, mi pare su un processo con la dottoressa Boccassini. Cioè non avevo una conoscenza diretta, credo di aver... l'avevo visto poche volte, però sapevo bene chi era."

[...]

Rispetto all'incontro del 28 giugno 1992, avuto dalla Ferraro col giudice Borsellino - al quale aveva riferito quanto relazionatole dal De Donno - l'incontro col Capitano era avvenuto soltanto qualche giorno prima. Il De Donno, quando si era recato da lei, con le lacrime agli occhi, si era dichiarato a disposizione della Direzione Generale, dicendole che bisognava fare tutto il possibile per accertare le responsabilità degli assassini del giudice Falcone, "Giovanni" come entrambi lo chiamavano. Le aveva detto, in quell'occasione, che bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori della strage e che lui si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell'ex sindaco di Palermo, inquisito negli anni '80 da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Caponnetto; che aveva recentemente incontrato il figlio del predetto, individuato in Vito Ciancimino, e che forse sarebbe valsa la pena di vedere se costui fosse disponibile ad una collaborazione. Quindi il De Donno aveva comunicato alla Ferraro quell'intento - non ricordava la teste, se avesse già preso contatto o se avesse solamente pensato di farlo - anche se forse, rammentava, aveva già avuto con costui un primo approccio (cfr. da pag. 37):

"...PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E allora, per estrema precisione del ricordo, lei ha dichiarato, nel corso del... dell'assunzione di informazioni del 14 Ottobre del 2009, dopo aver preso atto delle... di quanto annotato nell'agenda grigia del dottor Borsellino: "a questo punto - dice - posso quindi affermare con certezza che l'incontro di cui sto facendo menzione si svolse nel pomeriggio del 28 Giugno 1992". Conferma (VOCE



SOVRAPPOSTA) [si parla dell'incontro con Paolo Borsellino, a cui la Ferraro riferì dell'incontro con Mori]

[...]

Pag. 38:

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Quanto tempo prima era avvenuto l'incontro col capitano De Donno al Ministero?"

FERRARO LILIANA: Io credo non molto tempo prima perché io non...sia con Giovanni Falcone che con Paolo Borsellino non avevo l'abitudine di parlare al telefono di questioni delicate o riservate, era diciamo una... una vecchia... una vecchia abitudine. E quindi mi pare di poterlo collocare qualche giorno prima, perché se invece fosse stato molto tempo prima evidentemente avrei anche superato diciamo questo... questa ritrosia a... a dirlo al telefono, oppure avrei detto a Paolo, che veniva spesso anche a Roma, "ho bisogno urgente di parlarti". Quindi diciamo ci arrivo per deduzione, ecco.

[...]

FERRARO LILIANA: No, io ero sola e lui era... era solo e... e... e... era... mi ricordo che e... quello che mi ricordo con molta precisione, credo di averlo anche detto in... nella prima... nelle mie dichiarazioni, era la grande... l'emozione, quasi le lacrime agli occhi che aveva il capitano De Donno nel, diciamo, parlare della... della... della scomparsa... della perdita del dottor Falcone, che considerava una persona amica, non solo un magistrato con cui aveva lavorato e lavorava ma anche un... un amico insostituibile. Quindi devo dire che mi è rimasto impresso perché era un ufficiale dei Carabinieri e... eppure diciamo mi... mi dava l'impressio... cioè vedevo l'emozione e anche un po' di, diciamo, umido agli occhi.

E quindi mi disse... mi ricordo che diceva che per loro non era soltanto la perdita del... del magistrato e dell'amico ma anche di un punto di riferimento insostituibile per l'attività... tutta l'attività



di investigazioni che loro portavano avanti. Quindi questo... questo fu il... il primo approccio diciamo, la parte che ricordo con... con estrema chiarezza.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Poi?

FERRARO LILIANA: Poi mi...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Questa diciamo è un po' l'emozione. Poi il...

FERRARO LILIANA: Mi disse... mi disse...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... (VOCE SOVRAPPOSTA)

FERRARO LILIANA: ...Continuando questa... questa cosa mi disse che ovviamente... era ovviamente a disposizione della direzione generale e mia, che diciamo di fatto avevo... svolgevo queste funzioni e che comunque lui... loro erano...io per loro, credo di averlo chiarito, ho inteso all'epoca, e intendo ancora oggi, il... il corpo di appartenenza, ecco, il loro... quando... che bisognava fare di tutto per scoprire gli assassini di Giovanni.

[...]

FERRARO LILIANA: Sì, mi disse... in quest'occasione mi disse che bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori di questa... di questa strage e che lui si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell'ex sindaco di Palermo inquisito negli anni '80 da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Caponnetto e che aveva incontrato questo figlio di questo Ciancimino anche di recente e che forse valeva la pena di vedere attraverso il figlio se era possibile contattare il padre e vedere se il padre, visto quello che era successo e visto anche che era stato in carcere, entrato, uscito, era tutto un... una vita complicata oramai quella del Ciancimino padre, se era disponibile per una collaborazione. E quindi mi comunicò questo... questo... questo intento. Mi disse anche che... per la verità non... non lo so se... non ricordo se aveva già preso contatto o pensava di farlo, può darsi che avesse già fatto un primo approccio...



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Con chi?

FERRARO LILIANA: ... Ma insomma...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Con chi?

FERRARO LILIANA: ... Con... con questo figlio, Massimo Ciancimino. E...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Perché lei in realtà veramente ha dichiarato, sia quando è stata sentita come persona informata dei fatti che poi in sede di confronto, ha detto: "mi disse che aveva preso contatti con il figlio Massimo e che attraverso di questi pensava di potere agganciare..."

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... O aveva già agganciato...

FERRARO LILIANA: Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Non ricordo bene, Vito Ciancimino".

FERRARO LILIANA: Sì, sì.

[...]

Dopo averle rappresentato la caratura del personaggio Ciancimino e le sue 'entrature' in 'cosa nostra', il De Donno aveva evidenziato alla Dott. Ferraro la necessità di parlare col Ministro di detta attività info - investigativa e la Ferraro, per parte sua, era stata dell'avviso che sarebbe stato meglio parlarne prima con Paolo Borsellino e, poi, col ministro, che ella avrebbe prontamente informato:

"...PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Certamente dottoressa. Mi dica una cosa, vorrei capire, quindi il suo ricordo è questo qui che a... aveva già riferito a verbale a noi. Allora, aggiunse qualcos'altro De Donno? Le spiegò perché comunque, in relazione ad un'attività che le prospettò come esclusivamente un'attività di indagine, addirittura di natura, così, investigativa ancora a livello di contatti con soggetti confidenti o quant'altro,



le spiegò perché andò da... cioè le riferiva questa cosa, ma non avevate avuto nessun contatto prima? Specifico. Non... lei... voi non facevate indagini. Perché... chiese qualcosa? Spiegò il perché riferiva questa cosa a lei?

FERRARO LILIANA: Mah, per quello che ricordo lui fece riferimento al, come dire, il calibro, la caratura di Vito Ciancimino, li diciamo il personaggio... e questo diciamo risultava anche a me che avevo seguito, anche se non per le indagini, ma avevo seguito tutto il primo maxi e quindi sapevo benissimo l'importanza e il ruolo di Vito Ciancimino nel contesto del processo che gio... il primo maxi diciamo, che era stato portato avanti. E quindi mi richiamò questa importanza di questa figura, che peraltro, ripeto, lo ricordavo benissimo, e mi... diciamo disse che bisognava fare assolutamente ogni tentativo per cercare di capire se... chiunque ci po... potesse dare una mano, potesse dare un aiuto. Mi disse anche che il... il... dato il calibro del Ciancimino voleva...forse era opportuno parlarne con il ministro. Io gli dissi che a mio avviso, poiché nella tragedia della scomparsa di Giovanni l'unico diciamo squarcio di speranza era costituito dal fatto che era arrivato a Palermo qualche mese prima Paolo Borsellino come procuratore aggiunto, che avevamo qualcuno a cui fare riferimento immediatamente e nella, così, massima fiducia possibile. Per cui di... dissi che bisognava... di questo parlai subito con Paolo, che lo avrei fatto anch'io, avrei avvertito anch'io Paolo, che nell'immediato non vedevo l'esigenza di parlarne... così, di coinvolgere il ministro prima di avere parlato con Paolo Borsellino. Poi sarebbe stato il dottor Borsellino a decidere il da farsi ed eventualmente decidere quali contatti, quali rapporti, quali iniziative prendere, non spettava a me e non era competenza mia...".

Alla contestazione da parte del P.M. di avere riferito in corso di precedenti s.i.t della richiesta da parte del De Donno di un



'sostegno politico' del Ministro all'operazione, la Dott. Ferraro precisava di avere inteso quella richiesta nel senso di fare comprendere al Ministro che in quel momento era impegnato nel sostenere la da poco istituita DIA e che avrebbe voluto che essa fosse l'unico organismo investigativo assorbente, l'esigenza di lasciare anche al R.O.S. uno spazio congruo per quelle indagini, così vitali per l'esito dell'accertamento dei responsabili della strage di Capaci, valorizzandone il massimo impegno e non ponendo ostacoli a quell'operazione info - investigativa, che poteva portare alla cattura degli assassini del giudice Falcone:

[...] da pag. 43:

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Le chiese... le rappresentò che questa informazione che le dava era finalizzata anche ad avere un sostegno politico?"

FERRARO LILIANA: Non così... per quello che ho pensato anche in questo periodo, perché ovviamente poi da quando sono stata sentita la mente ha continuato, è inevitabile, a tornare indietro nel tempo, era come diciamo un po' riferito al calibro di Ciancimino e un po' anche al fatto che diciamo già da tempo, già da... dagli an... dall'anno precedente per la verità, c'era un rapporto complesso, c'era stato, tra i Carabinieri e il ministro Martelli perché il ministro Martelli avrebbe voluto, quando iniziò l'attività di riforma, istituire... quando fu istituita la DIA avrebbe voluto che la DIA fosse diciamo l'unico organismo investigativo assorbente con, diciamo, la privazione delle competenze dei diversi corpi e quindi a questo c'era stata una opposizione molto forte da parte di Guardia di Finanza, anche di Polizia, ma molto forte dei Carabinieri. Per cui il ministro Martelli era, diciamo, convinto che ci fosse insomma una sorta di, così, ostacolo. Quindi io almeno pensai che fosse un diciamo desiderio di far presente al ministro Martelli il massimo dell'impegno dei Carabinieri per cercare di trovare in qualsiasi modo l'assassino di



Giovanni Falcone, anche perché era evidente che, a tutti credo, che il ministro Martelli con la morte di Giovanni aveva non solo... diciamo dimostrava non solo di avere perso il direttore generale degli affari penali ma, come in realtà era, aveva perso anche una persona amica, una persona alla quale si era anche affettivamente legato.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Però dottoressa, al di là di quello che lei ha pensato, io le chiedo... le faccio una domanda... anzi no, a questo punto le pongo direttamente la... la contestazione a proposito della... del sostegno politico. Lei ha dichiarato: "mi chiese infine... - questo è il verbale del 14 Ottobre del 2009 - mi disse che aveva preso contatti con il figlio Massimo e che attraverso di questi pensava di potere agganciare, o aveva già agganciato, non ricordo bene, Vito Ciancimino Mi chiese infine se fosse il caso di accennare la vicenda al ministro Martelli poiché chiedeva anche un sostegno politico per l'iniziativa che stavano intraprendendo".

FERRARO LILIANA: Sì, sì, ma è quello che... che ho detto, non ho detto...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Dico, furono...

FERRARO LILIANA: ... Non ho detto diversamente, scusi, ho detto che...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Il capitano De Donno utilizzò questo tipo di...

FERRARO LILIANA: Sì, se non sostegno diciamo di avere una condivisione politica...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Politica.

FERRARO LILIANA: ... Ecco. cioè adesso son passati gli anni, non so se è sostegno o condivisione...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Bene.

FERRARO LILIANA: ... Politica. Ho aggiunto... ho detto che mi... mi spiegai questa... questa richiesta per questi difficili rapporti



che c'erano con il ministro della giustizia. Ma è così, cioè non... non mi pare di avere detto una cosa diversa. Però non so...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Quindi il riferimento al sostegno politico...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Conforto politico...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Fu fatto da De Donno?

FERRARO LILIANA: Certo..."

La Dott. Ferraro aveva, quindi, detto al Capitano De Donno che avrebbe informato il Dott. Borsellino di quell'approccio col Ciancimino. Di quella iniziativa, aveva parlato anche col Ministro Martelli, che aveva convenuto sull'opportunità che ne venisse informato il Dott. Borsellino (cfr. pag. 44 e ss.):

"FERRARO LILIANA: ... In questo... diciamo in questa conversazione, per come la ricordo, ci fu anche una parte che riguardava i difficili rapporti che intercorrevano tra il gruppo e la Procura della Repubblica di Palermo, per cui diciamo nella prima parte della conversazione, quando era stata sottolineata diciamo la... la importanza del ruolo di Giovanni Falcone e la... la... la... il dolore per la perdita, aveva fatto riferimento anche ai difficili rapporti con la Procura della Repubblica di Palermo che da... da tempo, da più di un anno, erano molto difficili. Ecco perché io dissi: "ma adesso abbiamo la fortuna di avere Paolo Borsellino e quindi possiamo fare riferimento a lui".

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E lui le disse se già l'avevano informato o meno?

FERRARO LILIANA: No.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Lei disse che l'avrebbe informato?

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: lei disse che l'avrebbe informato. Senta, prima del... poi andiamo all'incontro con Paolo Borsellino. Lei informò il ministro Martelli di questo... di... di questo incontro e del contenuto di questo incontro?

FERRARO LILIANA: Sì. Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Nell'informarlo gli disse espressamente del conforto politico che voleva... che vo... che De Donno...

FERRARO LILIANA: Sì...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Aveva...

FERRARO LILIANA:... Gli... credo... sì, devo... gli... gli ho raccontato così com'era andata e anche la risposta che avevo dato e mi pare di ricordare che il ministro mi rispose: "hai fatto benissimo. Cosa vogliono? Parlino... parlino con Paolo, poi dopo si vede", una cosa del genere. Ma insomma, quando ho detto questo al ministro io non sono in grado di ricordarlo, ho escluso, ma credo che questo poi ne abbia convenuto lo stesso onorevole Martelli, che questo fosse accaduto il giorno dei funerali di Giovanni e non... non credo proprio che in quella occasione o in una chiesa o così mi fossi dedicata a dire una cosa di questo genere, ecco.

[...]"

L'incontro col giudice Borsellino non era stato casuale, perché pochi giorni dopo, non oltre una settimana, il Dott. Borsellino aveva chiesto alla Ferraro di raggiungerlo in aeroporto a Roma, ove era atterrato di ritorno da un convegno in provincia di Bari (tenutosi a Giovinazzo). Ivi il Dott. Borsellino aveva appreso per bocca della Ferraro dell'iniziativa del R.O.S. e le aveva detto, senza particolari turbamenti e senza alcuna manifestazione di sorpresa, che andava bene, che ci avrebbe pensato lui. Poi si era concentrato sull'argomento che gli stava più a cuore in quel momento e, cioè, l'indagine 'mafia - appalti' di cui aveva a lungo

parlato con la Direttrice degli Affari penali del Ministero (Cfr. pag. 49 e ss.):

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Allora, io volevo sapere quindi era... era stato il giudice a chiederle un appuntamento o lei a chiedere un appuntamento al giudice? O è s... o è stato un incontro casuale?"

FERRARO LILIANA: No, no, casuale no, ci siamo sentiti. Tenga conto che con Paolo, dopo la morte di... di Giovanni, ci sentivamo molto spesso perché lui era rimasto il mio punto di riferimento alla Procura della Repubblica di Palermo e lui faceva... continuava a fare capo a me per tutte le esigenze. Quindi... non solo, ma in quel periodo c'erano dei problemi anche delicati, nel senso che tra le altre diciamo incarichi che io avevo as... diciamo che svolgevo c'era, dopo l'approvazione del decreto 8 Giugno, c'era anche quello di autorizzare i colloqui investigativi per conto del ministro. E in quel momento c'era un, diciamo, collaborante molto importante, che era Mutolo, e che voleva... che aveva preso contatti prima della morte con Giovanni Falcone e che, appreso da Giovanni Falcone che non avrebbe potuto avere contatti con lui perché Giovanni era al... fuori... fuori ruolo al ministero, che però poteva averli con Paolo Borsellino...

PRESIDENTE: Vi chiedo scusa, ma è così importante... lei poc'anzi, se non ricordo male, ha detto che Borsellino aveva chiesto di parlare con lei...

FERRARO LILIANA: Sì.

PRESIDENTE: ... Tanto che lei è andata in aeroporto...

FERRARO LILIANA: Sì.

PRESIDENTE: ... Eccetera. E' così importante ai fini del nostro processo? Se è importante per carità, approfondiamolo, ma se non è importante perché dobbiamo divagare su tutte queste cose?



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Il Pubblico Ministero lo ritiene assolutamente importante.

PRESIDENTE: Ah, lo ritiene assolutamente... bene, allora andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Io le volevo... le volevo chiedere...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Esattamente se lei ha riferito, e in che termini ha riferito, a Paolo Borsellino di quanto aveva appreso da De Donno sui rapporti tra...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Carabinieri e Ciancimino.

FERRARO LILIANA: Sì. Sì, sì, ho riferito...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Eh.

FERRARO LILIANA:... Ho riferito a Paolo di questo e diciamo che, mi pare di averlo detto, non... non ci fu un commento particolare, mi disse qualcosa del tipo: "va bene, adesso ci penso io". Però diciamo non... almeno, io non ricordo che mi disse qualcosa di particolare. Mentre ricordo che volle avere una serie di informazioni su una vicenda che andava avanti da parecchio, che era un... una indagine... una inchiesta che era stata portata avanti dal R.O.S. su mafia e appalti e... e parlammo poi soprattutto, perciò introducevo Gaspare Mutolo, del fatto che Mutolo voleva parlare solo con Paolo Borsellino e non voleva parlare con altri magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per cui a un certo punto siamo anche usciti e io dalla cabina ho chiamato il procuratore della repubblica e il giorno dopo, quando sono arrivata a Palermo, sono anche andata a parlare con il procuratore Giammanco per diciamo dire che mi sembrava opportuno che, diciamo, fosse favorito questo... questo colloquio diretto tra Paolo Borsellino e Mutolo per cercare di



avere l'aiu... le confidenze e... questo... questo fu il... i... i... furono i temi principali di questo incontro.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Che cosa riferì di preciso al dottor Paolo Borsellino su quanto le aveva detto De Donno su Ciancimino?

FERRARO LILIANA: Esattamente quello che ho detto qui e cioè che era venuto il capitano De Donno che molto emozionato mi aveva detto questa cosa, che aveva conosciuto il figlio di Ciancimino, che... esattamente que... queste... queste cose.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Ha parlato al dottor Borsellino...è una domanda che può sembrare...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Scontata ma vo... vorremmo precisione sul punto...

FERRARO LILIANA: Sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Del fatto che il capitano De Donno aveva chiesto il sostegno politico e aveva fatto riferimento alla necessità di fermare lo stragismo o qualcosa di simile?

FERRARO LILIANA: Ritengo... ritengo di averglielo detto. Non ho un ricordo preciso...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Paolo Borsellino...

FERRARO LILIANA: ... Ma ritengo di averglielo detto.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Si dimostrò sorpreso? Disse... fece delle domande di specificazione?

FERRARO LILIANA: No.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Disse: "già lo so"? Disse: "me ne occuperò io"? Che cosa disse?

FERRARO LILIANA: No, mi disse: "ci penso io".

[...]

A richiesta del P.M. la Dott. Ferraro precisava di avere visto, nella sua carriera, molte volte il Colonnello Mori, di avere un

ottimo rapporto con lui, perché incontrato in passato, anche durante il periodo del terrorismo: l'ufficiale aveva collaborato, nel tempo, con Pier Luigi Vigna, con Giancarlo Caselli, con Ilda Bocassini, con Giovanni Falcone, ed era un alto ufficiale nel quale tutti quei grandi magistrati avevano riversato la loro massima fiducia.

Delle informazioni ricevute dal De Donno la Ferraro non aveva parlato col Colonnello Mori, nonostante i successivi incontri (Cfr. da pag. 52):

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Grazie. Senta, io vorrei chiederle un'altra cosa. Lei che rapporti aveva in quel periodo con il colonnello... con l'allora colonnello Mario Mori?

FERRARO LILIANA: Col colonnello Mario Mori?

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Sì.

FERRARO LILIANA: Mentre De Donno non lo conoscevo, cioè l'avevo visto pochissime volte, questo viaggio e altre volte, il colonnello Mori lo... lo avevo visto molte volte e avevo un ottimo rapporto. L'avevo conosciuto anche in passato e l'avevo incontrato anche durante il periodo del terrorismo, era... per me era il... il... l'ufficiale che aveva collaborato nel tempo con Piero Vigna, con Giancarlo Caselli, con... con Ilda Boccassini, oltre che con Giovanni, sapevo dell'indagine che avevano portato avanti, questa "ultimo", di mafia (INCOMPRESIBILE).

Cioè per me era un ufficiale che... diciamo di cui i... i magistrati che io in quell'epoca frequentavo aveva... nel quale avevano massima fiducia. Cioè De Donno non... l'avevo visto pochissimo, non lo conoscevo (VOCE SOVRAPPOSTA)

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Ha parlato di questa... di questa vicenda... questa visita del capitano De Donno, di cui lei riferisce all'onorevole Martelli, riferisce al dottor Borsellino, poi ne parla con il colonnello Mori?

FERRARO LILIANA: No.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Qui...

FERRARO LILIANA: No. Che io ricordi no. Che io ricordi no. Ho solo riferito a Paolo Borsellino e questo è accaduto...poi Paolo mi disse: "va bene, ci penso io" e poi io non credo di avere visto... ho sentito più volte Paolo in quel periodo ma non mi pare di ricordare di averlo visto di persona, perché lui si muoveva, era andato anche in Germania e aveva una serie di indagini, l'ho sentito il... l'ultima volta che l'ho sentito è stato il sabato prima della morte, la mattina, e mi ha telefonato e mi ha detto che la settimana dopo, tra... i primi giorni della settimana dopo sarebbe... avrebbe fatto in modo di ritagliare un bel po' di tempo perché avevamo bisogno di parlare. E questa è l'ultima volta che ho sentito Paolo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Probabilmente non sono stato chiaro nella domanda, comunque io non... non le chiedevo se ne avesse più parlato col dottor Borsellino. Le avrei fatto dopo questa domanda ma lei mi ha già risposto. Io le avevo chiesto se lei ne ha parlato di questa vicenda, quindi del colloquio con De Donno, con il colonnello Mori.

FERRARO LILIANA: No, no. No, no. Né nessuno mi ha più parlato di questo dopo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Perché, dottoressa, io... noi abbiamo agli atti le agende del '92 che sono state diciamo prodotte dalla difesa, agende del '92 del... dell'allora colonnello Mori, e risulta, per que... per cui le chiedo io un... intanto un ricordo, che per esempio il 20... no per esempio, che il 27 Luglio del 1992, quindi a distanza di una settimana dalla strage di via D'Amelio, risulta un'annotazione del colonnello Mori "a cena con la dottoressa Ferraro e con il dottor Sinisi".

[...]

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Allora, io le chiedo in quella circostanza, posto che nemmeno un mese prima c'era



stato quel... quella notizia che comunque lei aveva definito importante, cioè un tentativo di approccio, o un approccio con Ciancimino, aveva ritenuto importante, l'aveva riferito al ministro, l'aveva riferito a Paolo Borsellino, Paolo Borsellino le aveva detto "ci penso io", lei aveva detto a De Donno "io informerò Borsellino", Paolo Borsellino viene ucciso una settimana prima, io le chiedo: ne avete parlato di questa vicenda di Ciancimino?

FERRARO LILIANA: No, io non... que...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Lei non ha nemmeno...

FERRARO LILIANA: ... Quella cena...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Chiesto com'è finita?

FERRARO LILIANA: ... Quella ce... no ma... mi perdoni, io ero...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Intanto scusi, la cena la ricorda? Perché non ha detto...

FERRARO LILIANA: La cena la ricordo, non ricordo la data per la verità, non ricordo la data, quindi... mi ricordo bene la cena perché in quell'occasione sia il capitano De Donno e poi dopo il colonnello Mori mi dissero: "abbiamo perso Giovanni, lei è qui alla direzione generali degli affari penali, il nostro punto di riferimento vorremmo che fosse lei", o qualcosa del genere, ecco. diciamo fu una cena... non ero mai andata a cena io con... con loro, non avevo un rapporto di confidenza di questo tipo, pur avendo, come ho già detto, conosciuto. Ma per spiegare perché io non sono tornata sul problema di Ciancimino è che, come spiegare, negli anni, e fin dal... da quando avevo cominciato nel 1983 con Giovanni e con Paolo, avevamo diciamo una sorta di, così, comportamento automatico, per cui io difficilmente facevo domande che riguardavano le indagini e loro non mi davano informazioni sulle indagini, salvo che non fosse strettissimamente necessario perché magari mi chiedevano di svolgere una certa attività. Quindi diciamo per me, una volta che

io avevo affidato questo as... questo tema, questo problema al giudice competente, io aspettavo poi che qualcuno mi dicesse se dovevo o meno fare qualche cosa, ma non ero io a prendere...

[...]

La teste riferiva, poi, in ordine ad una circostanza riferitale dal Colonnello Mori nell'autunno del 1992, sulla possibilità o meno del rilascio di un passaporto a Vito Ciancimino e del pensiero da lei formulato circa la prosecuzione, da parte del R.O.S., del tentativo di indurre il Ciancimino a collaborare.

Di tale circostanza la Ferraro aveva provveduto ad informare il Ministro Martelli, il quale si era arrabbiato molto, temendo che il Ciancimino volesse "prendersi i soldi", all'evidenza occultati su conti esteri. Era, invero, il periodo in cui al Ministero si stavano portando avanti "le innovazioni normative anche con la commissione antimafia e il parlamento e quindi c'era anche tutta una parte che riguardava il blocco dei beni e quant'altro". Per tale ragione la Ferraro seppe, poi, in seguito che il Ministro aveva parlato col Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, affinché il Ciancimino non ottenesse il documento o, comunque, si scongiurasse il pericolo di una sua fuga all'estero (cfr. da pag. 56 e ss.):

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Va bene. Senta, lei ha ricordo invece di una interlocuzione con il colonnello Mori relativa alla possibilità del rilascio di un passaporto a Vito Ciancimino?

FERRARO LILIANA: Sì, questo ho un ricordo che diciamo si è risvegliato proprio nel corso delle... delle... delle... diciamo delle attività di indagine che sono sta... alle quali ho... sono stata sottoposta, perché inizialmente non me lo ricordavo. Era stata una cosa che mi pare di collocare nell'autunno del... del '92 in un in... occasione di un incontro, ma che riguardava colloqui investigativi di altro genere e altre attività diciamo, non un fatto spe... perché avendo io quella competenza spesso c'erano



incontri per questa ragione, mi rico... mi sono ricordata che mi era stato fatto presente questo... diciamo questa questione di un passaporto chiesto da... da Ciancimino. Al che io ho risposto: "ma non saprei proprio..."

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *Da chi l'è stato fatto presente?*

FERRARO LILIANA: *Mi pare che fosse il colonnello Mori, ne parlammo un giorno in cui credo di ricordare che ci fosse il colonnello Mori, non... non De Donno.*

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *Siamo nell'autunno lei ha detto?*

FERRARO LILIANA: *Grossomodo l'autunno, sì.*

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *E cosa le disse? Parlavate quindi di altro, cosa le disse a propo... Ciancimino ovviamente era... era libero quindi abbiamo già detto col...sì... non si parlava di colloqui investigativi...*

FERRARO LILIANA: *Ma guardi...*

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *... Cosa le disse a proposito del passaporto di Ciancimino?*

FERRARO LILIANA: *Mi disse che c'era, per quello che ricordo, che Ciancimino avrebbe voluto un passaporto. Quello che posso ricordare a distanza di tanto tempo è che ritengo di aver pensato che andavano avanti questi... questi rapporti per cercare di indurre Ciancimino a collaborare, ma che in effetti di collaborazione ancora non c'era stato niente. Questo è quello che io ritengo di avere pensato, però il tempo che è trascorso è lungo e quindi io non... diciamo non...*

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *Ma ha ricordo preciso che fu...*

FERRARO LILIANA: *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: *... Mori a parlarle del... del desiderio di Ciancimino di avere un passaporto?*



FERRARO LILIANA: Ho ricordo che mi... mi... mi... ho ricordo di questo, sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E... e... perché, se... se è in grado di rispondere, cioè se non... non le chiedo giudizi, lei sa benissimo che non non posso chiedere giudizi a testimoni, ma lei in quel momento chiese: "perché sta dicendo a me di questa cosa?" Quindi un'attività investigativa diciamo, come si... si dice in termini gergali, info - investigativa. Perché al... ad una rappresentante autorevole del ministro... del ministero, mi scusi, viene fatta questa affermazione sul desiderio di Ciancimino di avere un passaporto? Lei lo chiese?

FERRARO LILIANA: Guardi...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Lei chiese, dice: "perché mi sta dicendo..."

FERRARO LILIANA: Guardi...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Mi stai dicendo questa..."

FERRARO LILIANA: No, io non... non... non... non un ricordo specifico, può darsi che io abbia chiesto, però...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: No, se ne ha ricordo.

FERRARO LILIANA: Non ne ho ricordo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Non ne ha ricordo.

FERRARO LILIANA: Ho...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Lei la...

FERRARO LILIANA: ... Ho ricordo però di... cioè c'è... diciamo in quel periodo, che furono mesi abbastanza drammatici, alla... la Procura di Palermo era rimasta anche senza Paolo e diciamo che ancora non era stato nominato il nuovo procuratore della repubblica e quindi diciamo la difficoltà di andare avanti per tutti gli organismi investigativi per me era... era... era un fatto notorio, non era una cosa così, quindi può essere che è per questo che non ho approfondito, ma francamente non me lo ricordo.



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Senta, ma lei di questa interlocuzione con Mori a proposito del passaporto a Ciancimino informò il ministro Martelli?

FERRARO LILIANA: Io ho informato il ministro Martelli perché io diciamo informavo di qualsiasi cosa il ministro Martelli. E' vero che ero direttore generale degli affari penali e che mi era stato fatto questo onore enorme di sedere sulla sedia di Giovanni Falcone, ma ero ben consapevole che io non ero Giovanni Falcone. E a parte diciamo la lealtà che avevo, e che dovevo, al ministro della giustizia era per me doppiamente doveroso dire tutto al ministro proprio perché non potevo avere la stessa diciamo indipendenza di valutazione e di giudizio che avrebbe potuto avere Giovanni con le sue capacità e la sua esperienza. Non...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Dottoressa, quale fu la reazione di Martelli quando lei parlò di questa...

FERRARO LILIANA: Si arrabbiò molto. Si arrabbiò molto e legò questa sua arrabbiatura al fatto che evidentemente Ciancimino voleva prendersi i soldi, era il periodo in cui noi stavamo portando avanti le altre innovazioni normative anche con la commissione antimafia e il parlamento e quindi c'era anche tutta una parte che riguardava il blocco dei beni e quant'altro. Si arrabbiò molto molto molto.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E a questa arrabbiatura fece seguire degli atti consequenziali? Delle iniziative? Dei contatti con l'autorità giudiziaria?

FERRARO LILIANA: Da quello che ho saputo dopo, però io... sul momento a me non lo disse, prese l'iniziativa di parlare con il procuratore generale di Palermo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: In che... nel senso di parlare per che cosa? Per auspicare che cosa?

FERRARO LILIANA: Che... che non fosse dato il passaporto.



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Senta dottoressa, a parte quell'occasione... e quindi questo lei dice sì... si verifica in autunno. Non riesce ad essere più precisa?

FERRARO LILIANA: In autunno sarà... non so, non se... forse Ottobre, ma non saprei. E' difficile...

[...]

La teste, infine, precisava di avere riferito tutte le circostanze oggetto dell'esame quando era stata chiamata dal sostituto procuratore Chelazzi, di Firenze, in epoca non meglio ricordata dalla Dott. Ferraro.

Alla Dott. Ferraro veniva infine esibita un'autorizzazione di cui riconosceva la firma come la sua, in ordine ad una richiesta del "Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, colloquio a fini investigativi. Roma, 20 Gennaio '93", a firma del Generale di Brigata Antonio Subranni, al Ministero di Grazia e Giustizia, per autorizzare personale dipendente ad avere un colloquio con il detenuto Ciancimino Vito Calogero, al fine di acquisire notizie in merito ad attività operative in corso da parte del R.O.S. (cfr. da pag. 59 e ss.):

"PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Senta, un'ultima domanda, almeno per il momento. Questi fatti che oggi hanno formato oggetto del suo esame testimoniale, in particolare il colloquio con De Donno nel Giugno del '92, il colloquio con Paolo Borsellino e le altre circostanze collegate a questi due episodi centrali, lei quando ha riferito per la prima volta all'autorità giudiziaria?

FERRARO LILIANA: Guardi, ne ho parlato di questi fatti un po' più diffusamente quando sono stata chiamata dal dottor Chelazzi, che mi aveva chiamato per... per la verità per alcuni aspetti che in gran parte non erano neppure di competenza mia in quanto riguardavano la... gli istituti di pena, e quindi diciamo informazioni che doveva attingere dagli istituti di pena e in più

però mi fece una serie di domande anche sul... sull'attività del ministero, ma credo che ci sia un verbale...

PRESIDENTE: Sì. In che periodo? Le chiedo scusa dottoressa, in che periodo è avvenuto questo e se l'ha detto al dottor Colazzi? Il cont... il Chelazzi, scusate.

FERRARO LILIANA: Sì.

PRESIDENTE: Il contesto non lo so se è importante, poi se è importante...

FERRARO LILIANA: Io l'ho de...

PRESIDENTE: ... Lo chiederà...

FERRARO LILIANA: ... L'ho...

PRESIDENTE: ... Il Pubblico Ministero...

FERRARO LILIANA: Sì. L'ho detto... l'ho detto al dottor Chelazzi su sua domanda. Cioè avevamo finito il verbale su queste altre...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Sì.

FERRARO LILIANA: ... Vicende e il dottor Chelazzi mi disse anche qualcosa del genere: "tu ti ricordi poi subito dopo cosa è successo tra la morte di Giovanni, di Paolo, eccetera?" E io dissi, dico: "certo". All'epoca poi i ricordi erano anche molto più freschi. E mi fece delle domande che riguardavano appunto alcuni... aveva davanti l'agenda del generale Mori e mi domandava delle cose. Poi mi disse... si affacciò, e ho ricordato adesso, il procuratore Vigna, che era procuratore nazionale, e si dovevano credo allontanare, mi disse... Chelazzi mi disse: "io adesso sto seguendo un... un mio filone, poi però credo che ti dovrò risentire sul punto". Poi però è morto. Di queste cose qui...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Quindi le... le chiese del colonnello Mori?

FERRARO LILIANA: De... no, l'agenda del... mi fece vedere...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Le fece...

FERRARO LILIANA: ... L'agenda de...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Delle domande su... in relazione al colonnello Mori e al 41 bis? Cioè non ho capito come si arriva... perché le...

FERRARO LILIANA: Sull'agenda... no, l'age... dunque... no, mi chiese... sull'agenda del colonnello Mori c'erano degli appuntamenti con me e diciamo mi chiese se ricordavo perché il colonnello Mori veniva da me. E io credo di avere detto dei rapporti che c'erano anche, sì, per... per i permessi, per queste cose qui. Questo sì, penso di...penso che sia questo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Fu verbalizzata questa domanda e questa risposta?

FERRARO LILIANA: No, no, io... almeno non ricordo, non credo, perché non era il tema del... del... per cui lui mi aveva voluto sentire. Tenga conto anche che dopo la... lo... la fine del '92 fu nominato procuratore della repubblica di Palermo il dottor Caselli e il dottor Caselli mi aveva detto in... aveva... io avevo chiamato il dottor Caselli per incarico del ministro per sollecitare l'anticipato possesso ma il dottor Caselli mi aveva detto che voleva fini... aveva in corso un processo contro le brigate rosse e pensava che era più opportuno finirlo per non sprecare lavoro, poi a ridosso di, un po' prima di Natale credo, mi telefonò e venne a trovarmi e mi disse: "chiamiamo il ministro, andiamo dal ministro e diciamogli che io ho pensato che... ho parlato anche con i colleghi della Procura di Palermo e è opportuno, avevate ragione voi che io vada in anticipato possesso. - mi disse... e in quell'occasione mi disse - Ho parlato anche con... con il colonnello Mori e con gli altri investigatori, è urgente che io vada giù e quindi - mi disse - prepara il... il provvedimento per l'anticipato possesso". Per cui diciamo per me era già il collegamento con gli organismi investigativi già creato tra il procuratore della repubblica di Palermo e gli organismi investigativi.



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Un'ultima domanda. Le volevo esibire un... un documento, se il Tribunale me lo consente: "Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, colloquio a fini investigativi. Roma, 20 Gennaio '93". E' una richiesta a firma del generale di brigata Antonio Subranni al Ministero di Grazia e Giustizia, per autorizzare un personale dipendente ad avere un colloquio con il detenuto Ciancimino Vito Calogero per acquisire notizie in merito ad attività operative in corso da parte di questo R.O.S., datata 20 Gennaio '93. Le volevo chiedere se... c'è una firma, se... di autorizzazione al colloquio investigativo, se questa è la sua firma. Posso Presidente?

PRESIDENTE: Prego, prego.

FERRARO LILIANA: Potrebbe essere.

PRESIDENTE: Diamo atto che viene esibita una nota del R.O.S. a firma del generale Subranni...

FERRARO LILIANA: E' mia, Liliana Ferraro.

PRESIDENTE: Sì, un attimo.

FERRARO LILIANA: Oh, chiedo scusa.

PRESIDENTE: ... Del 20, mi pare, Gennaio 1993. Va bene, la... la teste dice...

FERRARO LILIANA: E' mia...

PRESIDENTE: ... Riconosce la sua firma...

FERRARO LILIANA: La firma è mia, sì.

PRESIDENTE: ... In calce all'autorizzazione al colloquio investigativo, sì.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Va bene Presidente, io ho concluso l'esame. Chiedo di produrre questo documento, così come chiedo di produrre un appunto apparentemente a firma del capitano De Donno e del colonnello Mori, del 22 Gennaio 1993, relativo alla... alla... a questo colloquio investigativo. Anche diciamo in relazione al fatto che di questi colloqui investigativi in



carcere venivano redatti degli appunti che in relazione... in relazione a tutto lo svolgersi degli avvenimenti del '92 e degli incontri del '92 con Vito Ciancimino nel fascicolo del R.O.S. non ci sono.

[...].

In sede di controesame della difesa, la teste riferiva dei rapporti definiti buoni, tra il Dott. Giovanni Falcone, il Capitano De Donno, i Colonnelli Mori ed Obinu.

La teste riferiva, altresì, di avere avuto modo di conoscere il rapporto 'mafia-appalti' giacché contenuto in un plico irritualmente e scorrettamente inviato al Ministero dall'allora Procuratore Giammanco e fatto rispedito al mittente - ed al CSM per conoscenza - da Giovanni Falcone, che all'epoca era andato su tutte le furie perché si trattava di un atto irresponsabile, viepiù in violazione del segreto istruttorio.

Del resto, la teste confermava che era stato lo stesso De Donno, nel colloquio intercorso con la Ferraro, ad averle sottolineato le difficoltà incontrate con la Procura della Repubblica di Palermo in ordine alla gestione dell'inchiesta 'mafia - appalti' (*"Nel senso che loro [il ROS] avrebbero voluto portare avanti delle indagini molto più approfondite che invece alla Procura non c'era, andato via il dottor Falcone, non c'era più nessuno che volesse seguirle e che anzi diciamo si stava creando una situazione per cui venivano anche pubblicizzate le cose che non dovevano essere pubblicizzate, qualcosa così."*).

Non escludeva la Ferraro che il De Donno, nell'illustrarle l'iniziativa di agganciare il Ciancimino a scopi info investigativi, le avesse detto che il fine ultimo fosse quello sia di scoprire gli assassini di Falcone, che quello di fermare le stragi. La Ferraro, sempre su domanda della difesa, infine ricordava che era l'arma tutta dei Carabinieri, non il colonnello Mori, che voleva un maggiore accesso non soltanto agli organismi interprovinciali e

agli ufficiali autorizzati così come era previsto dalla legge, ma una maggiore diffusione della possibilità di accedere ai colloqui con i pentiti.

Escludeva, inoltre, la teste che nei colloqui col Mori e col De Donno si fosse mai parlato di estendere il trattamento penitenziario dei terroristi dissociati anche ai mafiosi.

Su domanda del Presidente, la Dott. Ferraro chiariva che i rapporti tra il Dott. Borsellino ed il Dott. Giammanco erano pessimi e che, finché il primo non era stato ucciso, l'unico referente del Ministero della Giustizia - a cui peraltro era stato indirizzato pure il De Donno, per l'iniziativa concernente il Ciancimino - era il Dott. Borsellino, viepiù dopo l'omicidio del Dott. Falcone (cfr. da pag. 65 e ss.):

"...Controesame difesa:

AVVOCATO MILIO: In merito al capitano De Donno, brevemente. Quali erano i suoi ra... cioè se lei è a conoscenza di quali fossero i rapporti tra Falcone e De Donno, se fossero buoni (VOCE SOVRAPPOSTA)

PRESIDENTE: Ma ha... si è già espressa...

FERRARO LILIANA: Ho già detto...

PRESIDENTE: ... Su questo punto.

FERRARO LILIANA: ... Buoni.

AVVOCATO MILIO: Perfetto.

AVVOCATO MILIO: E i rapporti, sempre per sua conoscenza, tra il dottor Falcone e il colonnello Mori e Obinu oggi imputati?

FERRARO LILIANA: Buoni.

[...]

AVVOCATO MILIO: Lei ha avuto modo di conoscere, e se si in quali circostanze, il rapporto mafia-appalti?

FERRARO LILIANA: Si. Si.

AVVOCATO MILIO: Brevemente se potesse...

FERRARO LILIANA: Superfi... superficialmente arrivò questo plico, Giovanni... il ministro lo mandò su, Giovanni non c'era, io l'ho aperto, Giovanni mi telefonò, mi disse: "è arrivato qualcosa? Dacci uno sguardo velocemente. Che cosa c'è?" Io ho esaminato velocissimamente questa cosa, poi Giovanni mi ha richiamata e mi ha detto: "aspetta me e comincia a preparare delle lettere di restituzione". E... e così io ho preparato delle lettere di restituzione alla Procura della Repubblica di Palermo e, se non ricordo male, anche al Consiglio Superiore della Magistratura per... che furono firmate dal ministro della giustizia perché non doveva venire da noi questo rapporto in quanto era un rapporto investigativo.

PRESIDENTE: Ma da chi l'a... era stato trasmesso?

FERRARO LILIANA: Dal procuratore della repubblica...

PRESIDENTE: Dal procuratore...

FERRARO LILIANA: ... Di Palermo.

PRESIDENTE: ... Della repubblica. Grazie.

AVVOCATO MILIO: Perfetto.

PRESIDENTE: Prego.

AVVOCATO MILIO: Quindi lei mi conferma di aver letto e di aver anche redatto la risposta?

FERRARO LILIANA: Letto superficialmente e redatto una risposta nella quale sostanzialmente si diceva che non era competenza del ministero, che non doveva arrivare neppure al ministero.

AVVOCATO MILIO: E quindi il rapporto fu restituito se ho capito bene?

FERRARO LILIANA: Sì.

AVVOCATO MILIO: E a lei risulta che questa indagine, i contenuti di questo rapporto furono spiegati da lei o dal dottor Falcone al ministro Martelli?



FERRARO LILIANA: Al ministro Martelli fu dato un resoconto molto succinto da parte del dottor Falcone, nel senso appunto che era qualche cosa che non doveva arrivare al ministero e che era stata una... non... diciamo qualcosa di molto scorretto quello che era stato fatto dalla Procura di Palermo.

AVVOCATO MILIO: Questa fu l'opinione del ministro Martelli?

FERRARO LILIANA: Sì.

AVVOCATO MILIO: Que...

FERRARO LILIANA: Questo... questo fu... fu detto da Giovanni al ministro Martelli.

AVVOCATO MILIO: Sì, ma chi ha parlato di scorrettezza? Non ho ben capito. Il ministro Mar...

PRESIDENTE: Falcone...

FERRARO LILIANA: Il dottor Falcone.

PRESIDENTE: ... Giovanni Falcone al ministro...

FERRARO LILIANA: Giovanni...

PRESIDENTE: ... (VOCE SOVRAPPOSTA)

FERRARO LILIANA: ... Falcone disse che questo rapporto non... che era sco... stata una cosa scorretta inviare al ministro della giustizia quel rapporto.

AVVOCATO MILIO: Lei e il ministro Martelli come giudicaste questa iniziativa?

FERRARO LILIANA: Io a quell'epoca mi sono allineata su Giovanni Falcone, non avevo nessuna differenza di opinioni, mi perdoni.

AVVOCATO MILIO: Perfetto. Allora, ricorda se in occasione dell'incontro con De Donno al... al ministero De Donno gli parlò delle difficoltà che l'inchiesta mafia-appalti incontrava presso la Procura (VOCE SOVRAPPOSTA)

FERRARO LILIANA: Sì, l'ho già detto prima.

AVVOCATO MUSCO: (FUORI MICROFONO)

AVVOCATO MILIO: In che termini gliene parlò?

FERRARO LILIANA: Nel senso che loro avrebbero voluto portare avanti delle indagini molto più approfondite che invece alla Procura non c'era, andato via il dottor Falcone, non c'era più nessuno che volesse seguirle e che anzi diciamo si stava creando una situazione per cui venivano anche pubblicizzate le cose che non dovevano essere pubblicizzate, qualcosa così.

AVVOCATO MILIO: Pubblicizzate nel senso diffuse alla stampa...

FERRARO LILIANA: Diffuse...

AVVOCATO MILIO: ... O agli imputati?

FERRARO LILIANA: No...

AVVOCATO MILIO: (FUORI MICROFONO)

FERRARO LILIANA: ... Diffuse. Cioè adesso non saprei di... no, non posso dire.

AVVOCATO MILIO: Lei ricorda se dopo la strage di Capaci, nell'incontro che ebbe con De Donno, De Donno le parlò di fermare lo stragismo o dell'impegno a scoprire gli assassini del dottor Falcone? Lei ha già in parte risposto.

FERRARO LILIANA: Sì, sì, sicuramente degli... di scoprire gli assassini del... del dottor Falcone. E' possibile che abbia de... parlato anche di stragismo, però l'ho già detto.

AVVOCATO MILIO: Sì perché, dottoressa, io le devo ricordare che lei il 17/11/2009, in sede di confronto col ministro Martelli ha dichiarato effettivamente questa frase "è possibile"...

FERRARO LILIANA: Sì.

AVVOCATO MILIO: ... Però il diciasse... stessa data, 17/11/2009, alle ore 12, in sede di assunzione di sommarie informazioni sue, ha detto: "nell'occasione De Donno mi sembrò - dottore, pagina 2 mi sembra. 3. - nell'occasione De Donno mi sembrò molto turbato per la morte di Falcone ma non mi parlò assolutamente della necessità di fermare le stragi. Mi disse che era dovere di tutti di impegnarsi per scoprire gli assassini".

Quindi le chiedo una precisazione...

FERRARO LILIANA: Niente, è succes...

AVVOCATO MILIO: ... Mi sembra che...

FERRARO LILIANA: Guardi, successivamente il ministro Martelli nel... nel confronto che abbiamo avuto ha insistito dicendo che io gli avevo parlato di stragismo, io non sono in grado di escludere di averlo fatto e quindi ho detto è possibile che io l'abbia detto.

AVVOCATO MILIO: Sì.

FERRARO LILIANA: E non... non sono in grado di escluderlo dopo tanti anni.

AVVOCATO MILIO: Ma comunque lei mi conferma il suo ricordo o quanto ha dichiarato qui? Che... per il suo ricor... per quello che è il suo ricordo diretto De Donno non le parlò assolutamente di fermare lo stragismo?

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: No, non ha detto...

FERRARO LILIANA: No...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Questo...

FERRARO LILIANA: ... Non ho detto...

AVVOCATO MILIO: (VOCE SOVRAPPOSTA)

FERRARO LILIANA: ... Questo.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Ha detto esattamente il contrario.

FERRARO LILIANA: Non ho detto questo, ho detto che in sede di confronto col ministro Martelli...

PRESIDENTE: Non lo so, questa era in... una... una deposizione anteriore al...

AVVOCATO MILIO: Sì.

FERRARO LILIANA: Sì...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Sì...

PRESIDENTE: ... Confronto?

FERRARO LILIANA: ... Esatto.



PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Antecedente.

PRESIDENTE: Va beh...

FERRARO LILIANA: Io ho detto...

PRESIDENTE: ... Ha già spiegato (VOCE SOVRAPPOSTA)...

FERRARO LILIANA: ... In sede di confronto...

PRESIDENTE: ... Il confronto non ha ritenuto...

FERRARO LILIANA: Io non posso escludere di...

PRESIDENTE: ... Di essere categorica.

FERRARO LILIANA: ... Di fronte... di fronte...

PRESIDENTE: Ma anche qui.

FERRARO LILIANA: ... Di fronte...

PRESIDENTE: Anche qui non credo che...

FERRARO LILIANA: No...

PRESIDENTE: ... Lei sì...

FERRARO LILIANA: ... Esatto.

PRESIDENTE: ... Si esprime in termini categorici.

FERRARO LILIANA: No, no...

PRESIDENTE: Cioè è possibile...

FERRARO LILIANA: ... No, è possibile.

PRESIDENTE: ... Che abbia parlato di stragismo.

FERRARO LILIANA: E' possibile. Di fronte a un ricordo preciso di altri io non ho un ricordo ugualmente preciso.

PRESIDENTE: Va bene, perfetto.

AVVOCATO MILIO: Allora, il ca...

PRESIDENTE: E' chiaro.

AVVOCATO MILIO: ... Il capitano De Donno le spiegò perché il...perché era intendimento del R.O.S. contattare Vito Ciancimino? Se per caso loro volessero farlo collabo...cioè il tentativo di farlo collaborare era finalizzato a trovare degli spunti per individuare gli assassini di Falcone? Le disse qualcosa in merito?

FERRARO LILIANA: L'ho già detto...



PRESIDENTE: Ma...

FERRARO LILIANA: ... Collaborare.

PRESIDENTE: ... Certo che l'ha detto.

FERRARO LILIANA: Ho già risposto. Credo di averlo...

PRESIDENTE: Lo vuole rimarcato...

FERRARO LILIANA: Sì, e l'ho...

PRESIDENTE: ... Abbia pazienza dottoressa.

FERRARO LILIANA: ... L'ho... l'ho... l'ho già detto, l'ho già detto, certo.

AVVOCATO MILIO: Lei ritenne che questo tentativo di far collaborare Ciancimino padre fosse un tentativo finalizzato a una collaborazione istituzionale ovvero informale?

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: No, si chiede così un giudizio, non un fatto. Ritenne di.

PRESIDENTE: E infatti, voglio dire...

AVVOCATO MILIO: Lei...

PRESIDENTE: ... Ha ragione.

AVVOCATO MILIO: ... Ha risposto già in sede di SIT su questo.

FERRARO LILIANA: Signor Presidente...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Eh, ma...

FERRARO LILIANA: ... Signor Presidente, io posso solo rispondere che per me se un organismo investigativo mi viene a chiedere una cosa per me mi chiede una cosa istituzionale.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Ah, ho capito.

FERRARO LILIANA: Io non... non parto dal presupposto che venga a chiedermi una cosa anti istituzionale. Cioè io non...

PRESIDENTE: Va bene, però...

FERRARO LILIANA: ... Non posso...

PRESIDENTE: ... Insomma...

FERRARO LILIANA: ... Che rispondere...

PRESIDENTE: ... E' un suo...

FERRARO LILIANA: ... In questo modo.



PRESIDENTE: ... Giudizio.

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: E' un giudizio.

FERRARO LILIANA: E' un mio giudizio ma...

PRESIDENTE: Espresso prima...

FERRARO LILIANA: ... Parte da questo...

PRESIDENTE: ... Espresso ora...

FERRARO LILIANA: ... Presupposto.

PRESIDENTE: Va bene. Dico...

AVVOCATO MILIO: Ricorda se il capitano De Donno, quando le chiese se fosse il caso di accennare al ministro in merito a quel sostegno politico di cui si parlava prima, si riferisse a un aiuto per l'inchiesta mafia-appalti? Se si intendesse riferire a questo piuttosto che ad altro?

FERRARO LILIANA: No, no.

AVVOCATO MILIO: No?

FERRARO LILIANA: No, non cre... non mi pare di ricordare che si riferisse a questo.

AVVOCATO MILIO: Lei ritenne il colloquio con De Donno finalizzato a condizionare l'operato del ministro, di altri organi istituzionali (VOCE SOVRAPPOSTA)

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Siamo nel campo...

PRESIDENTE: Ma lei...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Dei giudizi?

PRESIDENTE: ... Continua a insistere... a chiedere opinioni...

AVVOCATO MILIO: Cioè io posso spiegare la rilevanza se vuole.

PRESIDENTE: ... O... eh, ma lei continua a chiedere quella che è stata l'opinione della teste. Insomma, io...

AVVOCATO MILIO: (FUORI MICROFONO) Va bene.

PRESIDENTE: I fatti, bisogna riferire i fatti qua, non ritenne. Se gli vuole chiedere qualche cosa (INCOMPRESIBILE). Poi

stiamo parlando di questioni di diciotto anni fa, voglio dire andare a, come dire, spaccare il capello in quattro a...

AVVOCATO MILIO: Signor Presidente...

PRESIDENTE:... A ricordare la precisa espressione che è stata usata francamente... insomma, io non posso consentire... il teste se lo ricorda subito va bene, altrimenti è più che comprensibile che non ricordi nel dettaglio una serie di cose. Prego.

AVVOCATO MILIO: Lei ha poco... pocanzi dichiarato che le frequentazioni con il colonnello... allora colonnello Mori erano abbastanza frequenti in quel periodo. Sì. Il colonnello Mori le ha mai chiesto un qualche... qualsiasi tipo di sostegno politico per qualsiasi sua attività investigativa?

FERRARO LILIANA: No, mai. No.

AVVOCATO MILIO: Allora, lei ha già dichiarato che il colonnello Mori le sollecitò un interessamento per il passaporto da attribuire a Ciancimino.

PRESIDENTE: No, un momento, un momento, le... questa può essere una domanda... questa può essere una domanda che io avrei fatto se non l'avesse fatta... le ha chiesto niente il colonnello Mori quando ci fu quest'accenno a questo passaporto? Che so, di interessarsi perché...

FERRARO LILIANA: No, fu... io ricordo che ho... Presidente, è un ricordo abbastanza singolare, nel senso che fu un qualcosa come dire "Ciancimino vorrebbe anche il passaporto, ma come si fa..."

PRESIDENTE: Eh (FUORI MICROFONO)

FERRARO LILIANA: ... Di... co... come si fa ad averlo?" Ma una cosa molto superficiale, molto generica, non... tanto è vero che dissi, dico: "io non lo so neppure se... se dipende da... da Roma o da Palermo" e quindi... e lì... lì si è fermato...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Come si fa...

FERRARO LILIANA: ... Il tutto...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Ad averlo?

FERRARO LILIANA: ... Non ho...

AVVOCATO MILIO: Quindi diciamo non vi fu alcuna sollecitazione, alcun interessamento in tal senso?

FERRARO LILIANA: No. Infatti non me lo ricordavo neppure, me l'ha fatto ricordare il ministro... l'onorevole Martelli, io non ne conservavo memoria.

AVVOCATO MUSCO: (FUORI MICROFONO)

AVVOCATO MILIO: (FUORI MICROFONO) Si dottoressa, ancora un paio di domande. Lei ha parla... ha dichiarato che nell'incontro con Borsellino avvenuto in aeroporto parlaste anche dell'indagine mafia-appalti...

FERRARO LILIANA: Si.

AVVOCATO MILIO: ... E' corretto? Si.

FERRARO LILIANA: Si.

AVVOCATO MILIO: Ricorda che indagine antimafia le aveva chiesto Borsellino? Lei ha riferito anche, se posso aiutarla, che (VOCE SOVRAPPOSTA)

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: No, mi scusi questo no, non può aiutare, deve fare una domanda...

AVVOCATO MILIO: (VOCE SOVRAPPOSTA)

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Poi che indagini antimafia... siccome il ministero non dovrebbe fare indagini, non è un organo di Polizia Giudiziaria, qua ormai è tutto scontato. Se può dire qual è la domanda, poi l'aiuta.

AVVOCATO MILIO: Ricorda che indagini antimafia le aveva chiesto Borsellino?

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Che cosa significa, scusi?

AVVOCATO MILIO: (VOCE SOVRAPPOSTA)

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: Che indagini...

PRESIDENTE: Ha chiesto...

PUBBLICO MINISTERO DI MATTEO: ... Antimafia...

PRESIDENTE: ... Ha chiesto alla dottoressa...

FERRARO LILIANA: A me niente.

PRESIDENTE: ... Un'indagine antimafia? No.

AVVOCATO MILIO: Allora, andiamo... va bene, vado per gradi.

PRESIDENTE: Sì.

AVVOCATO MILIO: Lei pocanzi ha dichiarato che ad esito del colloquio con Borsellino ha fatto presente al dottor Borsellino che avrebbe informato il procuratore Giammanco, ho capito bene?

FERRARO LILIANA: Sì, ma non per il merito delle indagini, chiedo scusa. Ho... forse non sono stata chiara. Era il periodo... era... il... la... la... la questione...

PRESIDENTE: Ma scusi... scusi...

FERRARO LILIANA: ... Riqua... sì.

PRESIDENTE: ... La fermo io.

FERRARO LILIANA: Sì.

PRESIDENTE: Ha già spiegato, siccome il... l'i... l'i... l'imputato in procedimento connesso Mutolo pretendeva di parlare soltanto...

FERRARO LILIANA: Esatto...

PRESIDENTE: ... Con Borsellino...

FERRARO LILIANA: ... Esatto, esatto.

PRESIDENTE: ... Si è attivata per dire a Giammanco...

FERRARO LILIANA: Esatto...

PRESIDENTE: ... "Guardi...

FERRARO LILIANA: ... Esatto.

PRESIDENTE: ... Che c'è questa situazione, non metta (VOCE SOVRAPPOSTA)..."

FERRARO LILIANA: Esatto, esatto.

PRESIDENTE: Ma l'aveva già spiegato questo.

FERRARO LILIANA: Esatto Presidente, questo era, non... non altro, non... non di...



AVVOCATO MILIO: Solo per precisione signor Presidente. La dottoressa (VOCE SOVRAPPOSTA)

PRESIDENTE: Se c'è da contestare qualche cosa la contesti, ma questo aveva detto.

AVVOCATO MILIO: Il 14 Ottobre 2009 lei ha detto: "ricordo che feci anche una telefonata al procuratore Giammanco...

FERRARO LILIANA: Io, io, io.

AVVOCATO MILIO: Sì.

FERRARO LILIANA: Sì.

AVVOCATO MILIO: ... In cui lo sollecitai a concentrare sul dottor Borsellino le indagini antimafia come mi aveva chiesto lo stesso Borsellino". (VOCE SOVRAPPOSTA)

FERRARO LILIANA: Cioè questa qui... le indagini antimafia sono queste. Cioè le... il...

PRESIDENTE: Sì, ma qual è..

FERRARO LILIANA: ... Il... i rapporti...

PRESIDENTE: ... Il rilievo?

FERRARO LILIANA: ... con i collaboratori che volevano parlare soltanto con Borsellino e non volevano parlare con altri.

PRESIDENTE: Va beh, è chiara la cosa.

FERRARO LILIANA: (FUORI MICROFONO) non... non le indagini...

PRESIDENTE: E' chia... non è chiaro che rilevanza ha, ma è chiara la... la sua risposta è chiara.

AVVOCATO MILIO: Va bene così.

AVVOCATO MUSCO: (FUORI MICROFONO) due domande secche?

PRESIDENTE: Per carità, è vostro diritto fare domande.

DOMANDE DA PARTE DELL'AVVOCATO MUSCO

AVVOCATO MUSCO: (FUORI MICROFONO) le domande sono semplicissime.

CANCELLIERE: Al microfono. Avvocato, al microfono.

PRESIDENTE: Al microfono però.

AVVOCATO MUSCO: Allora, la difesa di Mori e di Obinu. Nei colloqui che lei ha avuto con Mori e De Donno si è mai discusso di eventuali riforme della legislazione sui pentiti? Se lo ricorda? Questa è una domanda che l'è stata già fatta.

FERRARO LILIANA: Guardi, c'era non... più che di una riforma diciamo che l'arma dei Carabinieri, non solo il colonnello Mori, volevano diciamo una maggiore, come dire, accesso non soltanto agli organismi interprovinciali e agli ufficiali autorizzati così come era previsto dalla legge ma una maggiore diffusione della possibilità di accedere ai colloqui con i pentiti, questo era il problema, se non lo ricordo male.

AVVOCATO MUSCO: Bene. L'ultima domanda. Sempre nei colloqui con Mori e De Donno si è mai parlato di estendere il trattamento penitenziario dei... dei... dei terroristi dissociati anche ai mafiosi dissociati?

FERRARO LILIANA: Col colonnello Mori? De Donno? No, questo... io no, non... che io ricordi no. Questa è una vicenda che è venuta fuori ma in altre... in altri contesti. Io almeno non... non ho mai avuto modo di parlare di questo né col colonnello Mori, né con De Donno, né con ufficiali. E' una cosa che...

AVVOCATO MUSCO: E' stata mai oggetto di... di richiesta?

FERRARO LILIANA: No, no.

AVVOCATO MUSCO: (FUORI MICROFONO) Bene. Grazie.

DOMANDE DA PARTE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: A quel... a quell'e... avete domande? Avete ancora domande? Una sola io. A quell'epoca i rapporti fra Paolo Borsellino e il procuratore Giammanco come erano? Che lei risu... che al... che a lei risulti naturalmente. Per fatti, non per opinioni. Perché, vede, se io...

FERRARO LILIANA: Quasi... quasi (VOCE SOVRAPPOSTA)

PRESIDENTE: ... Sei lo ho...

FERRARO LILIANA: Non buoni.

PRESIDENTE: ... Faccio un'iniziativa...

FERRARO LILIANA: Non buoni.

PRESIDENTE: Non buoni.

FERRARO LILIANA: No, no.

PRESIDENTE: Non buoni.

FERRARO LILIANA: Quasi pessimi.

PRESIDENTE: Per voi al ministero era... voi ne eravate consapevoli...

FERRARO LILIANA: Sì.

PRESIDENTE: ... Di questo?

FERRARO LILIANA: Sì, sì, sì.

PRESIDENTE: Quindi... e il vostro canale privilegiato devo concludere che fosse Borsellino?

FERRARO LILIANA: Esatto.

PRESIDENTE: Se lei dice a un investigatore: "si rivolga anziché al procuratore della repubblica al... al dottore Borsellino ovviamente..."

FERRARO LILIANA: Aggiungo, Presidente, che do... lui di mattina, dopo quella domenica... io il lunedì mattina andai proprio dal procuratore Giammanco a dire che poiché Paolo Borsellino era quello che dagli anni '80 aveva portato avanti tutte le indagini antimafia con Giovanni sembrava ovvio che fosse lui a condurre...

PRESIDENTE: Va bene.

FERRARO LILIANA: ... E a decidere, questa è stata una delle ragioni del mio viaggio a Palermo quella volta.

PRESIDENTE: Va bene. Se non ci sono altre domande possiamo congedare la teste? La ringrazio dottoressa, buongiorno.

FERRARO LILIANA: Grazie."



La teste Ferraro, con dichiarazioni, precise, logiche, circostanziate, costanti, disinteressate, della cui attendibilità non è quindi dato alla Corte dubitare, ha affermato che il De Donno le chiese di fare conoscere al Ministro il tentativo, adottato dal R.O.S., di avvicinare Vito Ciancimino per ottenerne confidenze o, addirittura, una collaborazione, al fine della cattura dei responsabili dell'assassinio del Giudice Falcone e, forse, della cessazione delle stragi che in quel momento insanguinavano le istituzioni italiane.

La richiesta di un 'sostegno politico' a tale attività info - investigativa venne dalla teste intesa come la verosimile preghiera, al Ministro, di non creare ostacoli all'attività del R.O.S. ma, anzi, di valorizzarla, in un momento in cui il Ministro Martelli avrebbe voluto che gli sforzi investigativi in tal senso convergessero tutti nell'esclusiva attività della nascente DIA.

La natura eminentemente investigativa, seppure di alto profilo (giacché delineante un'eventuale possibile infiltrazione/collaborazione del Ciancimino, finalizzata alla cattura di Totò Riina) dell'operazione, aveva spinto la Ferraro, col *placet* del Ministro, a rappresentare al Capitano De Donno che ella ne avrebbe informato immediatamente il giudice Borsellino il quale avrebbe garantito gli ufficiali del R.O.S. sotto un duplice profilo: quello della gestione delle indagini e quello della sua esclusiva e fidata referenzialità su Palermo, giacché il Ministero della Giustizia non aveva, a quel tempo, dopo la morte di Falcone, presso quella Procura altri punti di riferimento fidati ed attendibili, visti i pessimi rapporti tra i giudici Falcone e Borsellino da un lato e l'allora Procuratore Giammanco, dall'altro.

E di tale iniziativa la Ferraro risultava avere effettivamente informato, nell'arco di una settimana, il giudice Borsellino il quale, a sua volta, lungi dal manifestare stupore o sorpresa per

l'operazione intrapresa dal R.O.S., le aveva risposto che andava bene e che se ne sarebbe occupato lui.

Ne consegue, secondo *l'id quod plerumque accidit*:

da un lato, che il De Donno nel rivolgersi alla Direzione degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia avesse voluto palesare, senza alcuna riserva, l'attività, di natura eminentemente info - investigativa, intrapresa col Ciancimino, chiedendo anzi al Ministro, nel momento della nascente DIA, di valorizzare l'impegno del R.O.S. e di non stigmatizzarlo né di ostacolarlo; questo è l'unico senso che può attribuirsi alla richiesta di 'sostegno politico' formulata al Ministro;

che tale richiesta di 'sostegno politico' venne interpretata proprio nel senso suindicato, giacché il Ministro, proprio intendendo tale attività come atto di tipo eminentemente investigativo e non politico, approvò la decisione della Ferraro di informare immediatamente il Dott. Borsellino, loro fidato referente presso la Procura della Repubblica di Palermo, unico competente a gestire e coordinare tecnicamente quel tipo d'iniziativa, attinente ad attività *latu sensu* d'indagine e non politica;

che il De Donno fu reso edotto del fatto che la Ferraro avrebbe informato il Giudice Borsellino, con cui peraltro costui, insieme al Colonnello Mori, aveva ottimi rapporti;

che il Dott. Borsellino, informato dalla Ferraro dell'iniziativa del R.O.S., non se ne era affatto stupito e men che mai scandalizzato, dicendole che andava tutto bene e che se ne sarebbe occupato.

Tale ultima reazione legittima, fondatamente, la conclusione di questa Corte che non solo il dott. Borsellino fosse già stato informato dell'iniziativa intrapresa dagli stessi ufficiali già prima che gliene parlasse la Ferraro ma, soprattutto, non essendosi mostrato per nulla turbato o preoccupato, che il magistrato non

l'avesse valutata come un'operazione anomala, con particolari finalità o istigazioni ad opera di personalità politiche occulte, bensì come una normale (per il R.O.S.) attività di infiltrazione sotto copertura, finalizzata alla cattura dei boss di 'cosa nostra' che in quel momento portavano avanti la strategia stragista.

9.2.1. I riscontri contenuti nell'ordinanza di archiviazione del Gip di Caltanissetta del 15.3.2000

Tale conclusione, derivante dalle parole della dott. Ferraro, trova pacifica corroborazione sia nei rapporti strettissimi di fiducia del Dott. Borsellino col Colonnello Mori e col Capitano De Donno, sia nella sua particolare concentrazione, nella ricerca delle cause che avevano condotto all'omicidio del suo amico Giovanni Falcone - viepiù in quel momento di fibrillazione prossimo alla sua stessa uccisione - negli atti dell'inchiesta 'mafia - appalti' avviata dal Falcone medesimo, così come dichiarato dalla teste Ferraro e come riscontrato nell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Caltanissetta del 15.3.2000, già citata nel capitolo 6.

In essa si legge, sotto il capitolo 13, quanto segue:

"La rilevanza della indagine compiuta dal Ros nel 1991 sugli intrecci tra imprenditoria, politica e mafia, volti a manipolare, per interessi prettamente utilitaristici, la gestione dei pubblici appalti in Sicilia, appare ulteriormente comprovata dall'interesse mostrato, al riguardo, dal compianto dott. Paolo Borsellino, successivamente alla strage del 23 maggio 1992 in cui furono barbaramente trucidati il dott. Falcone, la di lui moglie, dott.ssa Morvillo e gli agenti della sua scorta.

Costituisce, invero, dato oramai notorio che il dott. Borsellino, all'indomani della morte del suo carissimo amico oltre che collega, dott. Giovanni Falcone, abbia cercato, in qualsivoglia modo, nei limiti delle sue competenze, di ricercare qualsiasi appiglio che potesse contribuire alla individuazione, da parte

dell'A.G. competente, sia degli autori della strage che delle sue causali e del contesto in cui la stessa era maturata.

In tale affannosa ricerca, egli pose certamente la sua attenzione, oltre che su diverse indagini curate dal dott. Falcone, anche sulla "vecchia" informativa del ROS: ne ha riferito, in primo luogo, il dott. Ingroia, collega di lunga data del dott. Borsellino, nel corso della sua audizione del 12.11.1997 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (c.d. "Borsellino bis"; cfr. Faldone VIII atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998). In quella sede, invero, il dott. Ingroia ha riferito che il dott. Borsellino, poco prima di morire, ebbe dei colloqui, sia con Ufficiali dei Carabinieri che con taluni colleghi, per ricostruire la vicenda "mafia ed appalti" e che, certamente, ne aveva parlato con il suo collaboratore dell'epoca, Maresciallo Canale, e con l'allora Capitano De Donno ed aveva, altresì, intenzione di parlarne anche con il dott. Scarpinato.

Il dott. Borsellino aveva preso le mosse dai c.d. "diari Falcone", parte dei quali erano stati pubblicati dopo la strage di Capaci dal quotidiano "Il sole 24 ore", con un articolo a firma della giornalista Liana Milella, e contenevano dei riferimenti a situazioni aspramente conflittuali, venutesi a creare all'interno della Procura della Repubblica diretta dal dott. Giammanco, nonché riferimenti, seppur generici, a specifiche vicende processuali tra le quali anche quella in esame. In proposito, peraltro, la giornalista, assunta a sommarie informazioni sia in data 25.06.92 che in data 12.12.97, oltre a confermare l'autenticità degli appunti pubblicati, per esserle stati consegnati personalmente dal dott. Falcone, ha dichiarato che "gli appunti" le furono consegnati dal magistrato, nel mese di luglio del 1991, poco tempo dopo la esecuzione dei provvedimenti restrittivi su quella vicenda e che il dott. Falcone, in quella occasione, aveva



qualificato "riduttive" le scelte operate dai Pm di Palermo, commentando che si erano voluti evitare sviluppi sui personaggi politici.

E, certamente, doveva il dott. Borsellino avere ritenuto che da quella indagine potessero emergere spunti investigativi di rilevante interesse se, nonostante proprio in quel periodo fosse personalmente interessato alla gestione di collaboratori di grosso spessore come Gaspare Mutolo e Leonardo Messina (che avevano appena iniziato la loro collaborazione con l'A.G.) e fosse anche in partenza per l'estero per una rogatoria internazionale, volle fissare un incontro "riservato" sia con Mori che con De Donno, ai quali diede incarico di pianificare un progetto investigativo tendente a sviluppare la precedente informativa.

E che detto incontro sia avvenuto può ritenersi certo, tenuto conto - sulla base delle odierne risultanze processuali - delle dichiarazioni rese dal Generale Mori al Pm di Palermo in data 13.10.1997 (cfr. in Faldone VIII atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del giugno 1998), nonché di quelle rese dal Maresciallo Canale, in data 2.03.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (c.d. "Borsellino bis"; cfr. Volume II atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998): quest'ultimo ha, inoltre, riferito della particolare riservatezza che aveva caratterizzato il detto incontro, temporalmente avvenuto tra la strage di Capaci ed il 19.07.92, il quale ebbe a svolgersi non presso i locali del Palazzo di Giustizia bensì, per espressa volontà del magistrato, presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo, ove lo stesso Canale aveva accompagnato il dott. Borsellino senza, tuttavia, partecipare all'incontro....".

Tale iniziativa del dott. Borsellino appare ancora più singolare, si legge sempre nell'ordinanza di archiviazione, se si considera

che, nel medesimo contesto temporale, la Procura di Palermo stava redigendo la richiesta di archiviazione del troncone d'indagine inerente gli esponenti della imprenditoria e della politica, originariamente coinvolti nella informativa del ROS: richiesta datata 13.07.92 e depositata presso la cancelleria del G.I.P. in data 22.07.92.

Ed il dott. Borsellino, si legge ancora nel citato provvedimento, *"era certamente informato di tali sviluppi processuali, perché la vicenda mafia - appalti, unitamente ad altre indagini di rilievo, era stata oggetto, proprio in quel periodo e prima della sua partenza per la rogatoria internazionale, di una discussione tra i vari colleghi del suo Ufficio, alla presenza del medesimo dott. Borsellino, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. Pignatone innanzi al CSM, nel corso della sua audizione del 30.07.92 (cfr. Faldone IV atti successivi all'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 27.01.99).*

Dell'episodio dell'incontro con il dott. Borsellino presso la Sezione anticrimine dei Carabinieri ha, inoltre, dettagliatamente riferito, in data 4.12.98, il Maggiore De Donno alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio denominato "Borsellino ter": l'Ufficiale ha, temporalmente, collocato il detto incontro in epoca successiva alla strage di Capaci ed antecedente alla trasferta del magistrato in Germania, trasferta al ritorno dalla quale il dott. Borsellino fu barbaramente assassinato, unitamente agli agenti della sua scorta. Ha confermato che l'incontro non si svolse presso la Procura della Repubblica per iniziativa proprio del dott. Borsellino ("perché il magistrato non voleva che si sapesse in Procura a Palermo di questa sua iniziativa e di questo incontro"); che, inizialmente, il magistrato parlò da solo con il Generale Mori e, subito dopo, alla presenza del citato Mori, richiese ad esso De Donno la sua disponibilità a riprendere le indagini sul tema



"mafia - appalti", precisando che tale attività investigativa aveva carattere riservato e che i due Ufficiali dovevano riferire, esclusivamente, ad egli stesso che, aggiunse, riteneva che in questa attività potesse ricercarsi una delle causali della strage di Capaci..."

Alla luce di tali dati, appare assolutamente verosimile che l'iniziativa degli uomini del R.O.S., subito dopo la strage di Capaci, di agganciare il Ciancimino quale confidente/infiltrato/collaboratore di calibro, fosse a conoscenza ed anzi non fosse stata affatto disapprovata dal giudice Borsellino che, in quel preciso momento, e questo risulta in atti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio, si fidava ciecamente del Colonnello Mori e del Capitano De Donno, oltre che di pochi altri amici magistrati, tra cui il Dott. Ingroia.

Nessuna strumentalizzazione ad opera di personalità politiche è, di contro, emersa, dalle suindicate fonti di prova, né da quelle che si seguito si esamineranno.

9.3 Le dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Claudio Martelli

Il Dott. Martelli veniva sentito, oltre che nel corso delle indagini, sempre nell'ambito del processo per favoreggiamento aggravato 'Mori ~ Obinu', all'udienza del 6.4.2010, ove, nel contraddittorio delle parti, riferiva quanto segue.

Su esame condotto da parte del pubblico ministero dott. Antonio Ingroia, il teste ricostruiva tutte le importanti misure antimafia adottate durante il suo ministero:

"PM: senta lei è stato Ministro della Giustizia in che anni?"

DICH CLAUDIO MARTELLI: dal febbraio 91 al febbraio 93

PM: nel periodo in cui lei è stato Ministro della Giustizia è stata varata una legislazione antimafia articolata in alcune misure importanti, di rilievo, vuole riferire al Collegio?"



DICH CLAUDIO MARTELLI: per semplicità distinguerel due periodi: sino alla strage di Capaci e il periodo successivo. Nel primo periodo il tentativo fu quello di coordinare l'attività degli uffici del pubblico ministero e su iniziativa di Giovanni Falcone, che avevo chiamato a dirigere gli affari penali, si tentò inizialmente un coordinamento delle Procure generali, salvo rendersi conto che vi era conto che vi era poco da coordinare essendo queste Procure generali abbastanza state svuotate dal nuovo codice di procedura penale e vista anche la riottosità di alcuni procuratori generali a farsi coordinare razionalmente. Si passò ad un'idea diversa, quella delle Procure distrettuali assai più dotate di poteri e competenze e su mia iniziativa, ma semplicemente perché scopri tra gli atti parlamentari una proposta di legge del senatore Valiani del partito repubblicano risalente agli anni 70 che parlava di una Procura nazionale anticrimine, recuperai quella proposta, la inserì in modo coerente nel prospetto delle Procure distrettuali e quella fu la principale novità in materia di organizzazione giudiziaria di contrasto alla mafia. Sul fronte legislativo già vi era stata una iniziativa che dovetti prendere di urgenza appena nominato ministro quando fummo avvertiti da parte del Ministro degli Interni dell'epoca Vincenzo Scotti della probabilità che boss mafiosi venissero scarcerati per decorrenza dei termini, di formulare un'interpretazione autentica in modo da evitare questo rischio con le conseguenti ovvie polemiche che ne sarebbero scaturite e intervenendo sul tessuto legislativo ci rendemmo conto della necessità di potenziare gli strumenti investigativi a disposizione del pubblico ministero e dunque insieme con un'azione di coordinamento anche un'azione più puntuale per la preservazione delle prove, per la possibilità di potenziare gli altri strumenti investigativi. Varammo una legge antiracket che fu ispirata certamente dall'assassinio di Libero Grassi a Palermo e



che credo sia stata utile l'esperienza che ne è stata fatta anche se è stata successivamente rivista e potenziata e in parte forse meno al fine di muovere nella società civile siciliana e in generale di tutte le province in cui il crimine organizzato è più presente sollecitarle a una presa di coscienza, a una reazione, a un rifiuto, alla sottomissione alla sua ordinazione ai poteri criminali. Ci impegnammo molto sulla cooperazione internazionale facendo tesoro delle precedenti esperienze acquisite in questo campo da Giovanni Falcone non soltanto con la magistratura e l'FBI americani ma anche con i ministri della giustizia francese, tedesco, belga, inglese, olandese che ebbi modo di incontrare in quel periodo e con i quali vennero stipulati dei preliminari o dei protocolli di intesa proprio per sviluppare ben prima dell'unione europea questa materia divenisse materia per l'appunto della commissione e quindi materia unitaria attraverso forme di collaborazione bilaterali. Nel periodo viceversa successivo, nel secondo periodo dopo la strage di Capaci, che, per reagire all'impatto enorme che quella carneficina, che l'eliminazione di Giovanni Falcone aveva provocato in Italia e in realtà in tutto il mondo perché come tutti sanno Falcone era il Giudice più popolare nel mondo intero, godeva di enorme prestigio, pensammo ad una reazione forte, decisa. Mi concertai come è di abitudine in quel periodo con il ministro degli Interni, con il capitano della polizia e varammo il cosiddetto decreto Falcone l'8 giugno 92 nel quale erano contenute delle novità salienti. Innanzitutto giungeva a maturazione l'idea del coordinamento con la Procura distrettuale la Procura Nazionale Antimafia che non dimentico aveva suscitato anche legittime opposizioni, resistenze da parte di diversi ambienti della magistratura fino a provocare uno sciopero nazionale indetto dalla ANM nel gennaio 92. Alcune di queste obiezioni erano non solo legittime ma comprensibili penso in particolare a quelle che a voce mi fece



Borsellino che poi, essendo come è noto non soltanto sodale collega per ufficio e competenza ma anche amico affettuoso di Giovanni Falcone, temeva per questa via che si limitasse il potere di iniziativa che le costituzioni e le leggi vogliono diffuso in capo ad ogni singolo pubblico ministero. Si convinse in un dibattito successivo che avemmo insieme a Racalmuto invece dell'utilità di quella novità. Aspetti salienti di quel decreto furono certamente l'introduzione del regime carcerario speciale nei confronti dei boss imputati o condannati dei reati più gravi. Sapevo essere questa una misura, per quanto avessi avuto delle anticipazioni in passato in legislazione emergenziali come quella legata al terrorismo, una misura che non poteva non destare anche qui legittime preoccupazioni di costituzionalità, mi furono del resto segnalate queste preoccupazioni dalle massime autorità, dall'allora Presidente della Repubblica o dai suoi uffici e consultandomi con Giudici costituzionali pensammo di ovviare a questa obiezione fissando la temporaneità di quella misura che doveva essere poi rinnovata secondo delle necessità e con lo scrupolo di non definire in modo permanente un regime di doppio binario che si sarebbe prestato a obiezioni fondate di costituzionalità. Insieme a quelle altre misure furono relative ai poteri di indagine del pubblico ministero ulteriormente rafforzati e a tutte le misure necessarie per la preservazione della prova, era questo un tema che ci aveva appassionato nel tempo nella convinzione che quando si contrasta in termini giudiziari organizzazioni come Cosa Nostra il rischio di una rarefazione o di un indebolimento di un'attenuazione di prove in conseguenza di un'attività sinergica tra gli imputati e i loro sodali all'esterno tesi a vanificare i documenti di prova, le testimonianze intimidendo i testi e quanto altro, richiedeva un intelligente interpretazione delle possibilità offerte dal nuovo codice di procedura penale e dall'altra parte dalle misure emergenziali che vennero adottate in



quel frangente. Lo stesso si dica per la collaborazione dei testimoni di giustizia detti nel linguaggio comune pentiti. E' certamente l'aver azionato simultaneamente da un lato la sollecitazione, lo stimolo, i vantaggi per dirla brutalmente del collaborare con la giustizia anche da parte di criminali efferati e dall'altra parte come unica alternativa al carcere duro, soprattutto teso non tanto ad infierire sui condannati quanto piuttosto ad evitare i contatti con l'esterno e la possibilità che continuassero a governare Cosa Nostra e comunque a coordinarsi tra di loro nel carcere, questo era lo scopo fondamentale, in ogni caso la sinergia tra i due strumenti si rivelò di straordinaria efficacia.

PM: senta lei ha fatto un quadro sintetico ma esauriente, solo due punti volevo evidenziare. Vi furono interventi relativamente, lei ha parlato del coordinamento fra gli organi giudiziari, vi furono anche interventi relativi al coordinamento o la specializzazione di organismi investigativi in materia di indagini di mafia?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, sin dall'inizio per la verità, oltre alla convinzione che si dovesse coordinare l'attività dell'ufficio del pubblico ministero in modo da non lasciare come molto spesso era accaduto nel passato inerme il singolo magistrato che assumeva sulle sue spalle e con il suo coraggio l'iniziativa di un'azione di repressione antimafia, eravamo convinti che si dovesse agire analogamente sul fronte della prevenzione e della polizia giudiziaria e dunque delle forze di polizia. Troppe volte nel passato si era visto come il carattere particolare delle forze di polizia italiane divise in tre corpi, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza ciascuno con una propria densità e diffusione nel territorio, ha dato luogo a due patologie opposte ma entrambe negative. Da una parte talvolta la duplicazione e sovrapposizione di indagini e dall'altra parte in altri casi l'inerzia



nella supposizione sbagliata che se ne occupasse qualcun altro, i carabinieri pensando che se ne occupasse la polizia e la polizia i carabinieri e viceversa. Nacque così l'idea, per dirla in termini molto popolari e banali, di una FBI italiana, innanzitutto di una unificazione e piena integrazione delle strutture di intelligence dei tre corpi di polizia e dunque nacque la DIA Direzione Investigativa Antimafia. Ero consapevole del fatto che soprattutto da parte dei carabinieri questa iniziativa, questa nuova struttura poteva essere vista come una spoliatura di tradizionali competenze che si erano incorporate nella struttura dei ROS, raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. Ed anche per questa ragione per superare resistenze comprensibili in qualsiasi organismo umano laddove si siano nel tempo formate le competenze, anche uno spirito di corpo, anche delle legittime aspirazioni, ambizioni a continuare a fare quel che si è fatto, scegliemmo, di intesa con il ministro degli Interni, come al vertice della DIA un generale dei carabinieri, il generale Taormina.

PM: senta per chiudere su questo tema, lei ha fatto riferimento al 41 bis, al regime differenziato, ad alcune perplessità, vi furono resistenze sia in ambito politico o anche all'interno del suo stesso dicastero?

DICH CLAUDIO MARTELLI: dunque la resistenza più autorevole che mi venne segnalata era niente po' po' di meno che quella del Presidente della Repubblica dell'epoca Oscar Luigi Scalfaro e proprio allo scopo di attenuare questa resistenza incontrai i Giudici della Corte Costituzionale per parlarne in forma franca e amichevole nello spirito di cooperazione istituzionale necessario soprattutto in un frangente come quello e si adottò il carattere della temporaneità. Quando si trattò di convertire il decreto in legge il suo iter parlamentare iniziò piuttosto tardi perché si era conclusa la legislatura e bisognava formare il nuovo governo e



costituire le commissioni competenti in Parlamento, avvertii come spesso accade nella esperienza parlamentare e politica che più passavano i giorni che ci allontanavano dalla strage di Capaci e più il numero delle perplessità in ordine ad alcuni aspetti del decreto veniva manifestandosi. Naturalmente nulla di imprevisto da parte di settori politico parlamentari usi a manifestare tutte le riserve di tipo garantista di fronte a legislazioni di emergenza, però vennero manifestate in alcuni casi anche da esponenti politici parlamentari che non erano particolarmente noti per la loro preoccupazione di tipo garantista. Nell'ambito del mio ministero, dirigevo il Ministero della Giustizia, una preoccupazione esplicita venne manifestata dall'allora direttore del Dipartimento amministrazione penitenziaria Nicolò Amato il quale si era, nel tempo in cui aveva svolto la sua esperienza, sempre contraddistinto per una particolare cura e attenzione ad evitare che nelle carceri si riproducessero stati di malessere e di insofferenza e forme aperte anche di ribellismo. Purtroppo caratteristica della politica molto spesso anziché essere anticipatrice di agire in rapporto a problemi, guai, disfunzioni del passato anziché dell'avvenire e certamente la stagione legata a questione antiterrorista negli anni 70 e 80, tutti gli strascichi polemici e anche gli stati di vera e propria insorgenza in alcune carceri avevano convinto Nicolò Amato alla necessità di adottare una strategia molto non permissiva, una strategia morbida nei confronti dei detenuti. E quindi da parte sua quando ci furono le riunioni comuni che convocavo molto di frequente al Ministero e a volte anche a casa mia per garantire una assoluta riservatezza di ciò che si stava discutendo tra i vertici del Ministero della Giustizia e i vertici degli Interni e dunque anche delle forze di polizia e dei servizi segreti e delle strutture del nostro Ministero quindi anche del Dipartimento amministrazione penitenziaria.



questi dubbi vennero esplicitati con molta lealtà e si esposero alle repliche da parte mia e da parte del ministro degli Interni.

PM: quindi in che periodo si svilupparono queste perplessità?

DICH CLAUDIO MARTELLI: siamo a prima del varo del decreto sicuramente e poi anche nel periodo successivo era prassi a quell'epoca anche di affidare i decreti al dibattito parlamentare per aspettarsene correzioni o integrazioni, nulla di strano sotto questo aspetto, senonché nella mia sensibilità, per quello che era la responsabilità che io sentivo, non si trattava di una legge per riformare l'istituto pensionistico, leggi importantissime ma che non urgono, non premono con quel carattere cocente che invece aveva un'iniziativa come quella contenuta nel decreto Falcone

PM: per quanto riguarda la riapertura di Pianosa e l'Asinara?

DICH CLAUDIO MARTELLI: nell'applicazione immaginavo del 41 bis c'era naturalmente la necessità di reperire carceri adeguate a questa funzione di isolare i boss più pericolosi dal loro retroterra e fu naturale pensare di recuperare le vecchie carceri Pianosa e Dell'Asinara.

Dovetti incontrare e superare le resistenze non da poco sia di natura ambientalista, i Verdi protestavano accesamente, e anche le comunità locali preoccupate che il destino delle loro isole fosse per sempre segnato da questa funzione repressiva e non da vocazioni turistiche e molto più amene che non quelle del carcere duro, le superammo ma dovetti impegnarmi in prima persona perché, e soprattutto fare ricorso alla disponibilità dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi, perché anche qui c'era una certa contrarietà da parte di Nicolò Amato a questa iniziativa

PM: nei tempi è in grado di ricostruire?

DICH CLAUDIO MARTELLI: questo è leggermente successivo perché qui siamo in una fase applicativa e siamo verso fine giugno, primi di luglio



PM: perché lei nelle sue dichiarazioni rese il 15 ottobre 2009 ha dichiarato sul punto, c'è una leggera divergenza sulla collocazione cronologica e per questo le leggo il punto, la decisione di aprire l'Asinara e Pianosa fu presa i primi di giugno ma Amato frapose una serie di ostacoli

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, sicuramente fu pensata ai primi di giugno e si frapposero degli ostacoli, ecco perché era ancora in ballo alla fine del mese. Ricordo, non vorrei sbagliare, una irritazione da parte mia nell'apprendere ad un certo punto che i lavori di adattamento, di preparazione degli edifici che erano stati disusi per lungo tempo si prolungavano troppo e reagì a questo stato. Naturalmente l'idea di utilizzarli è stata precedente

PM: e poi quando si realizzò?

DICH CLAUDIO MARTELLI: quando si realizzò si realizzò, non so di altre

PM: dicevo in che data venne poi eseguita? Su provvedimento suo o del direttore Amato?

DICH CLAUDIO MARTELLI: se ci riferiamo alla predisposizione delle carceri è un conto, se ci riferiamo al trasferimento dei boss

PM: al trasferimento dei boss

DICH CLAUDIO MARTELLI: questo avviene in un'epoca successiva, se non vado errato dopo però potrei ricordare male, ma avviene in un'epoca successiva e certamente mi trovai nella singolare situazione di non potere disporre di chi ne era competente poiché non c'era, il direttore Nicola Amato non era rintracciabile e quindi firmai io personalmente sul cofano di una macchina all'aeroporto di Punta Raisi l'ordine di esecuzione del trasferimento di questi boss

PM: ricorda se comunque la decisione di riaprire Pianosa e l'Asinara e di trasferirvi i boss fosse trapelata sui giornali prima della sua effettiva?



DICH CLAUDIO MARTELLI: sicuramente della riattivazione delle carceri se ne parlò perché suscitò pubbliche proteste da parte di ambienti politici, amministrativi e amministrazioni locali

PM: comunque prima della strage di via D'Amelio

DICH CLAUDIO MARTELLI: sicuramente sì

PM: solo per completare e passare ad un altro tema, lei ha fatto riferimento poc'anzi ad una serie di resistenze in sede politica, perplessità, lei ricorda in particolare se vi furono parlamentari siciliani che le rappresentarono direttamente perplessità, esigenze di allentare la morsa nell'azione repressiva usando espressioni del genere che bisognava riprendere fiato?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, vi furono delle riserve, delle obiezioni che mi vennero espresse anche direttamente da parte di colleghi parlamentari, naturalmente esito a fare dei nomi perché ne ricordo magari qualcuno o due, furono sicuramente parecchi di più e non vorrei puntare il dito in nessun modo e creare immagine distorta di chi magari le preoccupazioni le aveva del tutto legittimamente

PM: siccome i nomi li ha già fatti in sede di indagini preliminari, la invitiamo a farli con la precisazione che furono

DICH CLAUDIO MARTELLI: era un contributo che davò alla vostra attività investigativa

PRESIDENTE: però qui alla domanda deve rispondere

DICH CLAUDIO MARTELLI: ne ricordo uno in particolare, lo faccio con tutta la cautela del caso perché capisco che può essere un'ombra che si getta ingiustamente su una persona che magari era animata dai migliori intenti, l'onorevole Alagna mi manifestò questa preoccupazione

PM: che era un senatore del partito socialista della provincia di Trapani

DICH CLAUDIO MARTELLI: esatto

PM: e poi c'erano altri?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, nel mio partito non ne ricordo altri

PM: di altri partiti?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sicuramente sì ma questo avvenne invece, un esponente del movimento sociale italiano e avvenne però in commissione, in sede pubblica, nel dibattito parlamentare, mi pare si chiamasse Lo Porto

PM: onorevole Guido Lo Porto

DICH CLAUDIO MARTELLI: Guido Lo Porto"

Quindi, sempre su domanda del P.M., il Ministro ricostruiva la collaborazione del Dott. Falcone al Ministero, da lui fortemente voluta:

"PM: senta quindi lei ha detto prima che lei chiamò il dottore Falcone al Ministero a dirigere gli affari penali, e questo avvenne nella prima fase del suo insediamento?

DICH CLAUDIO MARTELLI: immediatamente, credo fossero passate poche ore, non nascondo che della eventualità che io assumessi l'interim della giustizia, perché di questo si trattò, era ministro Giuliano Vassalli, a tutti noto come uno dei giuristi italiani autore del nuovo codice, che venne eletto giudice costituzionale. In quel momento si pose la questione, io ero vice presidente del Consiglio dei Ministri, di chi indicare al suo posto e fu Craxi che mi chiese di assumere l'interim della giustizia accanto alla vice presidenza del Consiglio, non nascondo che ne fui ben lieto oltre che onorato, era qualcosa per cui mi sentivo votato quindi non ci impiegai molto a decidere che cosa avrei fatto nell'anno restante di legislatura, perché di questo si trattava, eravamo nel febbraio 91 e la legislatura sarebbe scaduta l'anno successivo, di concentrarmi nel tentativo di arginare quello che allora era una vera e propria recrudescenza mafiosa nel paese e dunque di rivolgermi, cercando la collaborazione al magistrato più competente che più era stato



capace di reprimere Cosa Nostra giungendo a fare processare la cupola mafiosa nel Maxi processo. Del resto avevo conosciuto Giovanni Falcone a Palermo nell'aprile, maggio 1987 perché ero stato richiesto dagli esponenti siciliani di capeggiare la lista socialista, ero il vice segretario del partito, segretario di fatto poiché Craxi era Presidente del Consiglio, accettai questa richiesta, venni a Palermo e appena sbarcato, siccome già ero stato informato dal segretario regionale siciliano dell'epoca professore Buttitta del fatto che aveva querelato padre Pintacuda che aveva accusato i socialisti nelle precedenti elezioni regionali di avere avuto voti anche da parte di Cosa Nostra e quindi Buttitta aveva querelato Pintacuda. In questo contesto, oltre che per ragioni politiche e generali di mia sensibilità, volli conoscere Giovanni Falcone e anche Ayala separatamente li incontrai. Falcone lo incontrai nel suo ufficio blindato in Procura, pensavo un incontro

PM: ufficio Istruzione

DICH CLAUDIO MARTELLI: ufficio Istruzione, un incontro informale e invece durò l'intero pomeriggio, ci vedemmo alle tre e uscì da quella stanza dopo le sette di sera. Lo interrogai secondo il buon senso apparente di dirigente politico milanese che si chiedeva ma come è possibile che Cosa Nostra sia guidata da un signore come Totò Riina con questa aria dimessa da contadino appena inurbato, già allora si fantasticava sulla mafia che ricicla migliaia di miliardi e che muove i propri capitali nei paradisi fiscali. Tutto questo non può stare nelle corde di un Totò Riina e Falcone con molta pazienza cominciò a spiegare a questo milanese catapultato in Sicilia a spiegare cosa era Cosa Nostra effettivamente e come, seminando morte e attraverso l'intimidazione e il controllo del territorio, ma soprattutto con l'intimidazione e la minaccia e le esecuzioni capitali, questo contadino inurbato venendo da Corleone si era impadronito via



via della struttura a grappoli di Cosa Nostra ed era riuscito a creare un'organizzazione più gerarchica che non nel passato, più ferrea, più disciplinata.

Naturalmente Falcone non escludeva affatto che esistessero poi collusioni, contaminazioni con ambienti diversi, dai colletti bianchi, il mondo delle professioni, alle amministrazioni, alla politica, però intendeva concentrarsi e riteneva doveroso concentrarsi innanzitutto nel disarmare Cosa Nostra di questo potere criminale che consiste nell'uccidere, nel seminare morte

PM: scusi se la interrompo, volevo riportarla al momento della nomina

DICH CLAUDIO MARTELLI. Questa fu la ragione della conoscenza pregressa per cui sapevo, perché era noto a tutti, che Falcone era in difficoltà a Palermo, era in difficoltà sotto tutti i punti di vista, non soltanto nelle sue ambizioni di progressione e nella responsabilità, aveva ambito a diventare Procuratore della Repubblica a Palermo e gli era stato preferito

PM: consigliere istruttore a Palermo, non procuratore, consigliere istruttore

DICH CLAUDIO MARTELLI. Era già consigliere istruttore

PM: per diventare capo dell'ufficio istruzione

DICH CLAUDIO MARTELLI: Capo dell'ufficio istruzione e anche nelle sue aspettative e proiezione di attività nella magistratura associata nella candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura era stato frustrato da un comportamento da uscente diverso dei suoi colleghi. In sostanza non riusciva più a operare a Palermo, era in questa difficoltà e quindi fu una fortunata contingenza che consentì a me di potere avere a mio fianco il magistrato più esperto nel contrasto alla mafia e a lui di potere tradurre in iniziative, leggi dello Stato l'esperienza che aveva accumulato

PM: nello staff dei suoi più stretti collaboratore sicuramente il dottor Falcone era il primo, vi era anche la dottoressa Ferraro già nel 91?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, era già al ministero

PM: dottoressa Liliana Ferraro

DICH CLAUDIO MARTELLI: con Vassalli e forse anche con altri predecessori, credo da parecchio tempo e fu Falcone però a chiedermi di confermarla in quel ruolo in cui poi, forse prima era in un altro settore organizzazione giudiziaria. Falcone la volle accanto a sé come mi chiese di avere accanto a sé Piero Grasso e Gian Nicola Sinisi, forse anche altri, ma certamente questi tre.

PM: e dopo la strage di Capaci la dottoressa Ferraro che ruolo assunse?

DICH CLAUDIO MARTELLI: ad un certo punto fu formalizzata la sua successione a Falcone come direttrice degli Affari penali non mi ricordo in quale consiglio dei ministri ma abbastanza rapidamente perché non si poteva certo lasciare vacante in quel frangente una responsabilità di quel livello. Da subito in ogni caso agì come se fosse non vice ma il direttore facente funzione degli affari penali, non ricordo in quale consiglio dei ministri perché è il consiglio dei ministri che decide in questa materia e poi la nomina fu formalizzata

PM: quindi incarico che poi mantenne per tutto il periodo in cui lei è stato al Ministero della Giustizia

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì".

A questo punto il Dott. Martelli, richiesto specificamente dell'oggetto del colloquio avuto con la Dott. Ferraro in ordine all'abboccamento di costei col capitano De Donno, confermava la versione resa dalla Ferraro in ordine all'iniziativa info investigativa assunta dal R.O.S. mediante il contatto con Vito Ciancimino, asseverava la decisione di informarne il Dottor Borsellino, trattandosi a tutti gli effetti di attività d'indagine e



stigmatizzava il fatto che il R.O.S., nonostante l'istituita D.I.A., intendesse muoversi in via autonoma, con ciò dunque, confermando l'interpretazione offerta dalla Ferraro che il senso di quella richiesta di 'appoggio politico' del Ministero, altro non fosse che una richiesta - contro corrente - di valorizzare e non ostacolare l'iniziativa di forze speciali che, nonostante la creazione di un autonomo corpo *ad hoc*, avevano maturato nel corso degli anni competenze e conoscenze tali da consentire di raggiungere importanti risultati sul piano della lotta alla mafia, viepiù dopo l'inaugurazione del periodo stragista.

Il Martelli ricordava di avere avuto notizia di tale colloquio verso il 23 giugno, come aveva poi ricordato nel corso dell'intervista televisiva resa nel 2009 nel corso del programma 'Annozero', prima della cui messa in onda si era confrontato con la stessa Ferraro, per evitare di incorrere in errori sulle date. Il fine di tale attività info investigativa, come gli aveva riferito anche la Dott. Ferraro, era quello di fermare le stragi (si erano già verificati l'omicidio Lima e la strage di Capaci).

Di quella iniziativa la Dott. Ferraro aveva informato il Dott. Borsellino e, per parte sua, il Ministro ne aveva fatto menzione al Comandante della D.I.A., il Generale TAVORMINA, manifestandogli quello che secondo lui era un vero e proprio conflitto di competenze:

"PM: veniamo all'oggetto più specifico della sua deposizione di oggi. Con riferimento alla dottoressa Ferraro vuole riferire al Collegio se la dottoressa Ferraro le parlò di un colloquio che lei aveva avuto con l'allora capitano De Donno avente ad oggetto i rapporti o i contatti con Ciancimino padre e Ciancimino figlio, Ciancimino Vito e Ciancimino Massimo? Quando avvenne, preferisco che lei riferisca senza mie domande specifiche e se è il caso le farò qualche domanda ulteriore



DICH CLAUDIO MARTELLI: se non ricordo male verso la fine di giugno la dottoressa Ferraro mi informò che aveva incontrato, era venuto da lei, se non ricordo male, il capitano Dedonno del ROS, il quale la avevano informata che avevano, lui e i suoi colleghi, presumo il suo superiore il colonnello Mori, stabilito un contatto con Massimo Ciancimino e si ripromettevano di incontrare il padre Vito Ciancimino allo scopo di fermare le stragi, questa fu l'espressione che venne utilizzata, e le chiesi tu che cosa gli hai risposto e lei mi disse che aveva detto che avrebbero dovuto rivolgersi non al Ministro della Giustizia e aggiunse anche che lo scopo di questa visita era quello di avere qualche supporto da parte del Ministro, cioè mio, del Ministro in questa loro iniziativa tesa, secondo le dichiarazioni raccolte dalla dottoressa Ferraro da parte del capitano De Donno, a fermare le stragi e che lei stessa gli avrebbe consigliato di rivolgersi piuttosto a Paolo Borsellino, come al magistrato dopo la morte di Falcone più competente in questa materia. Ricordo che io mi adirai per una ragione del tutto evidente, avevamo appena creato una struttura unitaria di tutti i segmenti di intelligence dei corpi di polizia e mi chiedevo ma perché diavolo i ROS devono agire per conto loro visto che avevamo creato la DIA, se ci deve essere una qualche iniziativa speciale di prevenzione che sia la DIA ad assumersi, tra l'altro c'era un generale dei carabinieri e per conto mio informai il generale Taormina di quello che la dottoressa Ferraro mi aveva detto.

La intesi quindi come una sorta di rifiuto da parte dei ROS di accettare il fatto che c'era una legge appena varata e di continuare a muoversi in piena autonomia con una loro iniziativa che non aveva giustificazione ai miei occhi e che anzi forse costituiva una qualche forma di non rispetto se non altro di una legge vigente, di una gerarchia di competenze che si era definita



PM: senta alcune precisazioni lei ha detto che ebbe notizia di questa cosa a fine giugno

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, potrebbe essere stato dal 20 in poi

PM: c'è qualche data precisa di fine giugno attorno alla quale riesce ad ancorare il suo ricordo, qualche evento, qualche scadenza?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, quando questa notizia è trapelata io ne ho chiesto conferma alla dottoressa Ferraro delle mie dichiarazioni rese in pubblico e lei me le ha confermate e mi ha detto che quello che lei ricordava era che nell'arco di tempo delle celebrazioni per il trigesimo della morte di Giovanni Falcone, assassinato il 23 di maggio, e dunque siamo intorno al 23 di giugno, poco prima o poco dopo

PM: senta, per conoscenza del Collegio, lei ha detto quando sono trapelate queste notizie, a cosa si riferisce?

DICH CLAUDIO MARTELLI: mi riferisco a quando io ne ho parlato in pubblico

PM: cioè lei ha rilasciato delle interviste

DICH CLAUDIO MARTELLI: un'intervista su questo punto, prima che una trasmissione di Annozero andasse in onda venne registrata questa mia intervista dove ricordavo queste circostanze

PM: lei dopo l'intervista contattò la dottoressa Ferraro per chiedere conferma del suo ricordo?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, dopo l'intervista ma esattamente prima della messa in onda della mia intervista, per scrupolo, per essere sicuro di non avere ricordato cose inesatte o imprecise chiamai la dottoressa Ferraro che fu precisa nel parlarmi grossomodo del trigesimo

PM: lei ha detto della messa in onda di un'intervista quindi parlava di un'intervista televisiva e ha accennato poco fa



DICH CLAUDIO MARTELLI: ad Annozero ancora non andata in onda, prima che andasse in onda mi preoccupai di controllare la mia memoria sentendo la dottoressa Ferraro

PM: se lei ricorda in quella circostanza, cioè nella circostanza della sua telefonata di verifica con la dottoressa Ferraro, vi furono degli altri particolari che lei fu in grado di mettere a fuoco riguardo l'esatta espressione verbale del capitano Dedonno alla dottoressa Ferraro e poi lei ha riferito relativamente alle stragi? se lei ne ha ricordo perché faccio riferimento al contenuto delle sue dichiarazioni rese in indagini preliminari

DICH CLAUDIO MARTELLI: altre cose mi sta chiedendo oppure in modo più preciso quello che ho detto?

PM: cioè lei ha detto poc'anzi che l'espressione usata fu fermare le stragi. L'espressione fu fermare le stragi o fermare lo stragismo? Le dò lettura delle sue dichiarazioni, parlo naturalmente sempre delle dichiarazioni del 15 ottobre 2009: nell'apprendere da ultimo dalla Ferraro per come le disse Dedonno che i ROS voleva con un'iniziativa condotta fermare le stragi, utilizzando il plurale, sono rimasto perplesso poiché mi sono chiesto come mai Dedonno avesse utilizzato proprio il termine stragi posto che in quel momento si era verificata solo la strage di Capaci. Successivamente alla trasmissione Annozero ho nuovamente sentito telefonicamente la Ferraro che ha tenuto a puntualizzare che Dedonno non le ha mai riferito di una trattativa ma che occorreva fermare lo stragismo. Era solo per precisazione, per una apparente incongruenza

DICH CLAUDIO MARTELLI: quello che lì per lì mi colpì fu il plurale, mi pare di avere detto, non so se ne abbiamo parlato, in sede di audizioni presso le Procure di Caltanissetta e di Palermo, ma forse la dottoressa Ferraro trovò una spiegazione a questo plurale perché disse ma c'era stata anche la strage di Salvo Lima, quindi non era così strano usare il plurale



PM: senta un'altra precisazione, lei ha detto che una delle ragioni per le quali

DICH CLAUDIO MARTELLI: scusi aggiungo che questo plurale naturalmente succede, è un meccanismo tipico della memoria, che poi sovrappone i fatti successivi a quelli, ma non dimentichiamo che a febbraio del 92 c'era stato un allarme lanciato dal Ministro degli Interni in ordine al rischio di una fase terroristica con collegamenti internazionali, un allarme abbastanza indeterminato però decisamente inquietante a cavallo proprio dell'assassinio di Salvo Lima fu lanciato. Poi si discuterà di quali erano gli elementi, quali erano gli indizi, quali erano le fonti, le informative che avevano autorizzato Scotti a lanciare questo allarme ma sta di fatto che purtroppo si dimostrò vero in epoca successiva che però nell'immediato non venne subito connesso anche se era connesso materialmente al fatto che era stato appena ucciso Salvo Lima, nell'allarme non era scritto che si trattava di una strategia terroristica di tipo mafioso, si parlava di una strategia terroristica che minava alla destabilizzazione dell'Italia, e quindi il pensiero correva all'esempio della ex Jugoslavia... anzi della Jugoslavia a tutti gli effetti ancora in quel momento esistente la Federazione jugoslava e che qualcosa di simile potesse capitare anche all'Italia

PM: senta, un'altra precisazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni da lei rese, quale era, lo ha già detto e glielo chiedo nuovamente per vedere se riesce ancora meglio a mettere a fuoco i suoi ricordi, quale era la ragione per la quale il capitano Dedonno chiedeva non si è capito bene un intervento al ministro della Giustizia, un supporto, che tipo di supporto? Come venne definito questo supporto?

DICH CLAUDIO MARTELLI: ma non è che stetti molto ad almanaccare



PM: io non le chiedo la sua interpretazione, se lei ricorda le parole esatte utilizzate dalla dottoressa Ferraro perché lei nelle dichiarazioni già rese ha

DICH CLAUDIO MARTELLI: politico, un supporto politico, era un'autorità politica di governo, lascio stare quello che posso presumere

PM: supporto politico. Quindi lei ha ricordato poc'anzi che la dottoressa Ferraro disse al capitano Dedonno di informare l'autorità giudiziaria, lei convalidò la decisione della dottoressa Ferraro

DICH CLAUDIO MARTELLI: certo

PM: non ho inteso se ha già detto al Collegio cosa fece la dottoressa Ferraro, la dottoressa Ferraro da parte sua informò il dottore Borsellino?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, informò Borsellino, mi disse che lo aveva informato di questa cosa, di questo colloquio con il capitano De Donno e per parte mia informai il generale Taormina

PM: e cosa disse lei al generale Taormina?

DICH CLAUDIO MARTELLI: gli dissi questo mi sembrava un conflitto di competenza

PM: il generale Taormina ne sapeva nulla?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, non mi è parso informato di questa iniziativa

PM: la dottoressa Ferraro le disse se c'erano state reazioni o commenti da parte del dottore Borsellino a quella informazione?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, ripeto, forse questo è importante chiarirlo nessuno in quel momento parlò di trattativa, se qualcuno, mentre stavo facevo quello che facevo in Parlamento, in paese, mi avesse detto che un settore della polizia, carabinieri, ROS stavano intavolando una trattativa non è che avrei chiamato Taormina, avrei fatto un inferno



PM: però non le parve strano che veniva chiesto un supporto politico al Ministro per un contatto con un imputato?

DICH CLAUDIO MARTELLI: strano ma in Italia di cose strane e di movimenti comuni tra spezzoni dello Stato e partiti siamo abbastanza abituati a vederne."

Di seguito, il Ministro ha riferito di essere stato nuovamente contrariato dal profilarsi della possibilità, appalesatagli sempre attraverso la Ferraro, nell'autunno di quello stesso anno, dal Capitano De Donno che Vito Ciancimino potesse ottenere il passaporto, tant'è che il Ministro si adoperò, col Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, affinché non lo ottenesse.

Nel mese di dicembre effettivamente il Ciancimino venne arrestato e non ebbe più alcuna possibilità di allontanarsi dal paese. Precisava, ancora, il Dott. Martelli che l'originaria iniziativa di De Donno gli era stata indicata, dalla Ferraro, come proveniente dal R.O.S., dunque dal Colonnello Mori:

"...PM: e poi vi furono da parte sua delle ragioni specifiche che la contrariarono in relazione alla fonte in questione cioè Ciancimino Vito e quello che aveva rappresentato Vito Ciancimino?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, ma questo avviene soprattutto in un momento successivo nell'autunno del '92. Sicuramente dopo l'ottobre la dottoressa Ferraro mi informa di avere avuto un nuovo incontro con il capitano Dedonno, nel corso del quale il capitano Dedonno le chiese se potevano essere agevolati i colloqui investigativi in carcere da parte sua e dei ROS e nello stesso tempo se non c'erano impedimenti a che la Procura Generale di Palermo rilasciasse il passaporto a Vito Ciancimino. Informato di questo dalla dottoressa Ferraro mi irritai ulteriormente innanzitutto perché di nuovo mi sembrava che i ROS agissero di testa loro e in secondo luogo perché

consideravo, non per mia scelta, ma per quello di cui Falcone mi aveva reso edotto, Vito Ciancimino non un sindaco colluso ma una delle menti criminali più raffinate di Cosa Nostra, è un avversario di Falcone particolarmente pericoloso al punto di essere stato da Falcone individuato per tempo come uno dei massimi responsabili dell'inquinamento mafioso della città di Palermo e di essere stato la causa della rottura politica e morale tra Falcone e Orlando Cascio. Perché come si ricorderà nella sua autodifesa davanti al Consiglio Superiore della Magistratura Falcone disse testuali parole che, con Orlando Cascio sindaco, Ciancimino, siamo nel 92, è tornato ad imperare sugli appalti di Palermo. Orlando Cascio si dissentì ed è in conseguenza di questo che accusa a sua volta Falcone di tenersi nei cassetti le prove dei mandanti politici dell'assassinio di Piersanti Mattarella. Quindi affidare a Vito Ciancimino qualunque iniziativa o dargli qualunque credibilità nel momento in cui si sta lottando per cercare di debellare l'esercito mafioso corleonese e di arrivare alla cattura dei grandi latitanti Totò Riina e Bernardo Provenzano gli sembrava veramente quattro passi nel delirio, facendo la lotta contro quello ti affidi a quello per fare che cosa, perché ti deve condurre lui? Questo sembrava abbastanza sorprendente. In più c'era l'altro elemento che ho accennato e appena informato dalla dottoressa Ferraro di questa richiesta fuori delle righe di avere colloqui investigativi in carcere e rilasciare un passaporto a Ciancimino chiamai il Procuratore Nazionale Antimafia

PM: è possibile che questo sia avvenuto in due momenti diversi colloquio in carcere rispetto al passaporto?

DICH CLAUDIO MARTELLI: a me sono stati riferiti credo nello stesso momento dalla dottoressa Ferraro, che lei li abbia appresi in momenti diversi questo

PM: continui



DICH CLAUDIO MARTELLI: informai il Procuratore Nazionale Antimafia Siclari non nascondendogli ovviamente la mia totale contrarietà ad un'ipotesi del genere

PM: mi sono distratto

DICH CLAUDIO MARTELLI: informai il Procuratore Nazionale Antimafia Siclari di questa richiesta che c'era pervenuta, che era pervenuta ad un ufficio del Ministero di cui ero responsabile, alla dottoressa Liliana Ferraro una richiesta di avere colloqui investigativi in carcere evidentemente con mafiosi e che venisse rilasciato il passaporto a Ciancimino chiamai il Procuratore Nazionale Antimafia senza nascondergli la mia preoccupazione e la mia totale contrarietà ad un'idea del genere cioè di dare il passaporto a Ciancimino e lasciare liberi i ROS di avere colloqui in carcere al di fuori dell'essere incardinati come polizia giudiziaria in una qualche Investigazione

PM: quindi lei telefonò al dottore Siclari, dottore Siclari che fu anche Procuratore Nazionale Antimafia ma, oltre ad essere stato Procuratore Nazionale Antimafia, fu anche Procuratore Generale di Palermo quindi se lei riuscisse a collocare nel tempo se questa sua chiamata al dottore Siclari fu quando era ancora Procuratore Generale a Palermo o quando era diventato Procuratore Nazionale Antimafia. Visto che lei ha fatto riferimento poc'anzi, non voglio suggerire la risposta ma mi sembra coerente, visto che lei poc'anzi ha detto che il capitano Dedonno parlò con la dottoressa Ferraro affinché si intervenisse sulla Procura Generale, non vorrei suggerire la risposta ma mi sembra coerente che la chiamata sia stata al dottore Siclari come Procuratore Generale e non di Procuratore Nazionale Antimafia o no?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sicuramente in questa prospettiva tutto è più logico e concatenato ma debbo anche



dire che, se fosse stato già Procuratore Nazionale Antimafia Sicilari, lo avrei fatto lo stesso anche perché lo conoscevo

PM: comunque lei ricorda di averlo fatto in ogni caso. E cosa accadde per effetto di questo suo intervento al contrario rispetto a quello sollecitato dal capitano Dedonno?

DICH CLAUDIO MARTELLI: che non solo non gli venne dato il passaporto a Ciancimino ma che Ciancimino venne arrestato, riarrestato

PM: quindi nel momento in cui il capitano De Donno chiese alla dottoressa Ferraro questo intervento Ciancimino non era in carcere

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, non solo non era in carcere ma addirittura era talmente libero che si pensava di potergli dare il passaporto

PM: siccome lei ha fatto riferimento alla richiesta di autorizzazione per un colloquio in carcere, era per capire quando si colloca

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, i colloqui in carcere non credo siano riferiti soltanto a incontrare Ciancimino da quello che capi all'epoca, colloqui investigativi in senso lato, non necessariamente

PM: quindi non riferiti

DICH CLAUDIO MARTELLI: non necessariamente, non ricordo se Ciancimino fosse in carcere in quel momento nell'ottobre del 92

PM: senta lei poc'anzi ha detto che il capitano De Donno nei suoi colloqui con la dottoressa Ferraro, da quello che lei capi, non andava a titolo personale

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, non mi pare proprio

PM: ma che andava anche per conto del colonnello Mori, questa è una sua impressione, una sua deduzione o cose che le ha detto la dottoressa Ferraro?



DICH CLAUDIO MARTELLI: guardi parlavano dei ROS, io non ho chiesto ma glielo ha detto il colonnello Mori, il generale tal dei tali, parlavano dei ROS, non parlavano mio e di De Donno

PM: la domanda precisa l'ho fatta non a caso perché nelle sue dichiarazioni rese il 15 ottobre 2009 c'è un punto in cui lei ha dichiarato De Donno, per come riferiva Ferraro, parlava anche per conto del colonnello Mori

DICH CLAUDIO MARTELLI: quindi del vertice dei ROS

PM: il punto è se ha ricordo che glielo disse la Ferraro

DICH CLAUDIO MARTELLI: non lo so, è talmente facile rendere tutto coerente un passetto dopo l'altro, non lo so, non me lo ricordo

PM: lei ricorda di colloqui che avvennero grossomodo in quello stesso frangente con altri ufficiali dei carabinieri?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, a parte il generale Taormina con il quale eravamo in contatto quasi quotidiano, venne a trovarmi un generale dei carabinieri che si chiamava Delfino e il colloquio con Delfino mi fu richiesto da un compagno di partito ex sindaco di Milano, ex Ministro della sanità, Aldo Aniasi che lo conosceva molto bene e mi disse guarda mi ha detto che ti deve dire delle cose importanti e quindi ricevetti il generale Delfino. Siamo sempre nell'estate del '92, non ricordo altri aspetti del colloquio su cui ci siamo intrattenuti, una cosa mi disse, forse mi vedeva amareggiato non lo so, Presidente, presidente perché ero vice presidente del Consiglio, stia tranquillo glielo porto io, glielo portiamo noi a Riina, le faccio io un bel regalo di Natale, le facciamo un bel regalo di Natale che le portiamo Totò Riina

PM: regalo di Natale?

DICH CLAUDIO MARTELLI: un regalo di natale

PM: le disse in estate, siccome poi è stato arrestato da quelle parti, fu un buon profeta il generale Delfino. Un'ultima domanda



su un ultimo tema lei diventa Ministro della Giustizia ad interim e vice presidente del Consiglio e parliamo del Governo Andreotti

DICH CLAUDIO MARTELLI: esatto".

Successivamente il Martelli si soffermava sulla descrizione della successione al Ministero dell'Interno, al posto di Scotti, del Ministro Mancino, interpretata dal politico, che era rimasto comunque Ministro della Giustizia, come un cambio di passo del Governo nella lotta contro la mafia, mediante un atteggiamento meno intransigente, rappresentato dal nuovo ministro:

"PM: Ministro degli Interni al Governo Andreotti chi è?

DICH CLAUDIO MARTELLI: Vincenzo Scotti

PM: lei poi rimane Ministro della Giustizia del governo Amato

DICH CLAUDIO MARTELLI: dopo le elezioni e con il governo Amato

PM: mentre il Ministro degli Interni è sempre Scotti o c'è una successione?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no

PM: vuole riferire se vi furono delle vicende o delle anomalie in questo avvicendamento di Ministri degli Interni?

DICH CLAUDIO MARTELLI: devo dire bene al di là di quelle che fossero state le riserve di natura costituzionale o politiche, parlamentari o in termini di diritto rispetto alle misure contenute nel decreto Falcone ciò che mi allarmò più di ogni altra cosa fu la sostituzione di Scotti a Ministro degli Interni che avviene proprio in quella fase storico politica. Inizialmente sembrò che Scotti fosse destinato a Ministro degli Esteri, e così fu, fu nominato Ministro degli Esteri, ma restò in carica pochissimo perché in un'improvvisa smania di verginità politica la Democrazia Cristiana decise di stabilire l'incompatibilità tra incarichi di governo e incarichi parlamentari per dare un segno di rinnovamento veramente straordinario dati i tempi e in una repubblica parlamentare stabilire che se sei parlamentare non

puoi essere ministro era un fatto del tutto insolito, se hai addirittura una misura ad hoc non fosse solo per Scotti ma certamente per colpire alcuni. E in quel momento Scotti optò per restare parlamentare ma quel che conta è la fase precedente, cioè perché non fu confermato Ministro degli Interni e perché contemporaneamente Giuliano Amato, Presidente incaricato che ancora non aveva formato il Governo, mi chiese di incontrarmi. Fissai un appuntamento nel ristorante sotto casa mia, venne e mi disse mi dispiace di essere latore di una cattiva notizia ma Craxi non vuole che tu resti Ministro della Giustizia e gli chiesi perché, questo non lo so, i vostri rapporti sono tali per cui non mi permetto neanche di interferire minimamente. Risposi a caldo, disse ti propone di fare il Ministro della Difesa, di a Craxi che io o resto Ministro della Giustizia, dove ho cominciato una lotta e ho appena perso un amico come Giovanni Falcone, o torno al partito, non mi interessa di fare il ministro da nessun'altra parte. Pochi giorni dopo Amato mi chiamò e mi disse Craxi mi ha detto che i tuoi sono buoni argomenti e io restai Ministro della Giustizia, viceversa Scotti accettò di trasferirsi dagli Interni, gli chiesi perché, perché ero dispiaciuto e preoccupato di questa sua acquiescenza, mi disse ma forse tutti quei consigli comunali in odor di mafia che ho sciolto non è che dal mio partito siano stati graditi. Rileggendo poi le cose, ma questo è il senno di poi, mi sono chiesto più volte il perché di quel tentativo, poi rientrato, da parte di Craxi di quella decisione determinata da parte della Democrazia Cristiana. C'era chi pensava che forse si era esagerato nell'azione di contrasto alla mafia e che forse facendo sbollire le cose tutto avrebbe ripreso la piega tradizionale e sarebbe finita per l'appunto una fase così acuta a contrapposizione. Io non potevo accettare l'idea che lo Stato fosse colpevole perché una buona volta si era deciso di fare la lotta alla mafia, di farla in modo organizzato mettendo tutti i suoi



servitori a lottare sullo stesso fronte, non uno da una parte e uno dall'altra o in contrasto pestandosi i piedi facendo le leggi opportune necessarie sull'esempio di chi la mafia la aveva debellata, non è che l'avesse sradicata, pensavo all'esempio americano, c'è ancora la mafia in America ma certo non è più quella che imperversava negli anni 30 o 20, perché con il Rico avevano adottato una legislazione che se non altro ha sgominato la parte militare della mafia, e questo è quello che mi proponevo di fare, mi sembrava inconcepibile che non lo si facesse. C'era aria già di un contesto nuovo, si voleva un contesto nuovo, questo nuovo era in realtà il ritorno all'antico, non c'era nessuna novità. La novità è quello che avevamo fatto con Falcone e con Scotti, questa è la novità, un contesto nuovo era tutta un'altra faccenda, tornare ad una sorta di.. che poi quando c'è una strage si reagisce, figuriamoci se non si deve reagire quando c'è una strage, si ammazza il magistrato bè si fanno delle grida, ma cosa diversa è mettersi lì e decidere come si fa questa benedetta lotta di contrasto, che cosa manca? Mancava il coordinamento tra le forze di polizia, mancavano degli investigatori specialisti cui fosse affidato il comando unitario di queste forze di polizia, mancava il coordinamento e l'informazione e la comunicazione tra le Procure ma era possibile affidare la lotta alla mafia al singolo Giudice, ricordate la polemica sul Giudice ragazzino, poi il Presidente Cossiga se ne impadronì a modo suo ma questa questione la sollevammo io e Falcone, come è possibile, li abbiamo visti, andammo a trovarli gli uditori giudiziari con il loro pc portato da casa da Brescia, da Bergamo, da Milano, primo incarico a Gela a fare la lotta alla mafia come si può fare! era evidente che lo Stato in questo modo avrebbe continuato a soccombere e quindi bisognava farla sul serio



PM: senta quindi il periodo in cui, durante il Governo Andreotti, era Scotti Ministro degli Interni si realizzò un lavoro in simbiosi tra lei e il Ministro degli Interni?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì di piena simbiosi e piena condivisione

PM: questo rapporto proseguì dopo la successione di Mancino al posto di Scotti o vi furono delle difficoltà?

DICH CLAUDIO MARTELLI: all'inizio Mancino mi disse, quando si trattava di convertire in legge il decreto, mi disse guarda io non ho partecipato a tutta la fase precedente, sono appena arrivato, non ho neanche gli argomenti per affrontare un dibattito parlamentare, ti prego di fare tu e feci io

PM: quindi quantomeno in questa fase iniziale si ritrovò solo

DICH CLAUDIO MARTELLI: solo ma non soltanto perché non c'era più Scotti e non c'era più soprattutto Giovanni e non c'era più Borsellino, solo perché anche magistrati come Caponnetto, dopo l'assassinio di Paolo Borsellino, dissero non c'è più niente da fare, abbiamo perduto, c'era uno scoramento, c'era la sensazione di uno Stato in ginocchio ed era questo in fondo che mi preoccupava di più, che proprio per questo qualcuno potesse pensare magari troviamo una forma più blanda di repressione, siamo campati in questo modo cinquant'anni e possiamo campare altri cinquanta, questa è la sensazione veramente preoccupante che avevo

PM: grazie, non ho altre domande, prosegue il dottore Di Matteo".

Su domanda del P.M., Dott. Di Matteo, il Martelli ribadiva l'indicazione data dalla Ferraro a De Donno circa la necessità di informare il giudice Borsellino dell'iniziativa del R.O.S.; non sapeva se il De Donno ne avesse poi effettivamente parlato col Borsellino; aveva giustificato come una *captatio benevolentiae* del Ciancimino, nel contesto di un'iniziativa volta a stimolare la

collaborazione di quest'ultimo, la verifica delle condizioni per assecondare la sua richiesta del passaporto. Il ministro aveva giustificato il fatto di non avere riferito prima, all'autorità giudiziaria, dell'iniziativa manifestatagli dal De Donno perché tale operazione gli era apparsa, al più, come, un'attività autonomamente assunta dal R.O.S. fuori dalle nuove competenze in materia della D.I.A. e, per tale ragione, ne aveva parlato col generale Tavormina.

Nessun'altra ragione, dopo che la Ferraro ne aveva riferito al giudice Borsellino, lo avrebbe potuto spingere a denotare di illegittimità o illiceità quell'operazione:

"PM: senta qualche specificazione alle affermazioni che ha già reso. Lei ha detto di avere saputo dalla dottoressa Ferraro che, allorché il capitano Dedonno la informò sulle iniziative che stavano intraprendendo o avevano intrapreso sul sostegno politico che volevano, la dottoressa Ferraro avrebbe replicato circa l'opportunità o la necessità di informare l'autorità giudiziaria. Le chiedo intanto, per quello che è il suo ricordo, parlò la dottoressa Ferraro in quel colloquio con il capitano Dedonno di autorità giudiziaria in generale o fece riferimento al dottor Borsellino?"

DICH CLAUDIO MARTELLI: fece riferimento al dottor Borsellino

PM: le chiedo, lei ha già detto che la dottoressa Ferraro le disse di avere informato il dottor Borsellino, le faccio una domanda analoga ma speculare e diversa avete saputo lei onorevole Martelli, la dottoressa Ferraro, avete accertato se i carabinieri, dopo l'invito della Ferraro di informare il dottore Borsellino, avessero da parte loro informato il dottor Borsellino?"

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, non ho conoscenza di questo aspetto

PM: quando il capitano De Donno sollecitò, se non ho capito male, un intervento del Ministero per il rilascio del passaporto al

Ciancimino specificò i motivi di questa opportunità di fare ottenere al Vito Ciancimino un passaporto?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, mi sembravano impliciti da quello che mi disse la dottoressa Ferraro e anche dal colloquio precedente cioè che pensavano di poter giovare della collaborazione di Ciancimino e delle informazioni che poteva dare

PM: quindi come una forma di conoscenza, di captatio benevolentia nei confronti del Ciancimino per quello che lei percepì?

DICH CLAUDIO MARTELLI: insomma quello che percepimmo è che era in corso un rapporto, c'era un rapporto stretto tra i Ros e Ciancimino, che per avere da Ciancimino le informazioni desiderate erano disposti a cercare di fargli avere il passaporto

PM: lei, nella sua qualità di Ministro della Giustizia, si informò sull'organismo giudiziario dal quale sarebbe dipesa in gran parte la possibilità eventuale di un rilascio del passaporto?

DICH CLAUDIO MARTELLI: certo, informai lì per lì la dottoressa Ferraro e mi disse che la Procura Generale

PM: e fu per questo che si determinò a chiamare il dottore Siclari?

DICH CLAUDIO MARTELLI: ripeto lo avrei chiamato comunque che fosse procuratore generale o procuratore nazionale antimafia lo avrei chiamato comunque, forse se fosse stato Procuratore nazionale antimafia e un altro al suo posto procuratore generale avrei chiamato due persone anziché una

PM: lei quando chiamò il Procuratore Siclari rappresentò la vicenda per come la conosceva interamente e più specificamente le volevo chiedere disse che la fonte di questa motivazione per un eventuale rilascio del passaporto erano i carabinieri del ROS?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, sicuramente



PM: il Procuratore Siclari, per quello che lei seppe o eventualmente poté capire o percepire, era informato della situazione o ebbe la prima informazione da lei?

DICH CLAUDIO MARTELLI: da quello che percepi ebbe la prima informazione da me

PM: non le disse nulla di specifico

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, mi disse che se ne sarebbe immediatamente occupato

PM: se ne sarebbe immediatamente occupato nel senso di? cioè lei espresse la sua preoccupazione a che il Ciancimino potesse ottenere il passaporto?

DICH CLAUDIO MARTELLI: di più che preoccupazione, un allarme, mi sembrava inconcepibile che nel momento in cui si cercavano di catturare i boss latitanti intanto si desse il passaporto a quello che a tutti gli effetti era un capo mafia

PM: senta lei ricorda se nello stesso periodo del 92 o comunque anche successivamente lei, nella sua qualità di ministro, prese una posizione sulla tematica invece della confisca dei beni di Vito Ciancimino?

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, non ricordo e ho cercato nel colloquio che c'è stato con Liliana Ferraro di chiarire anche questo punto perché io ne ho memoria di avere preso pubblica posizione per la confisca dei beni di Ciancimino come degli altri mafiosi, tra l'altro fra le misure che vennero già adottate all'epoca poi sono state ulteriormente consolidate in epoca successiva e certamente sono sicuro di avere preso una posizione pubblica in questa materia

PM: ma questa posizione aveva una certa correlazione e se si ci dica quale con la vicenda della quale era stato informato dalla dottoressa Ferraro dei colloqui Ros Ciancimino e della richiesta di rilascio del passaporto?



DICH CLAUDIO MARTELLI: come ho detto prima io consideravo Ciancimino a tutti gli effetti uno dei più pericolosi capi mafia proprio perché è uno dei più intelligenti, dei più introdotti nella sfera politico amministrativa e il fatto che, nel momento in cui lo Stato subiva una offensiva terroristica di quella portata e qualcuno concepisse l'idea che per prevenire le stragi, per arrivare alla cattura di Totò Riina, io rimango convinto che lo scopo fosse uno scopo virtuoso, si perseguisse una strada così tortuosa lo giudicavo sbagliato e reagi come di fronte ad un comportamento sbagliato perché rompeva la coesione necessaria tra le forze di polizia, si agiva al di fuori della giurisdizione e si attribuiva a Ciancimino, nemico conclamato di Falcone e di Borsellino, un ruolo super partes, di mediazione

PM: abbiamo chiesto e lei ha ricordato l'occasione dell'intervista che lei rilasciò ad Annozero e dei suoi colloqui con la dottoressa Ferraro precedenti la messa in onda dell'intervista, al di là della scienza che possiamo avere personale e diretta, vuole mettere a conoscenza la Corte dell'epoca di queste sue dichiarazioni alla testata giornalistica Annozero?

DICH CLAUDIO MARTELLI: la cosa su cui io ero più concentrato nel riferire alla giornalista che mi intervistava e sulla quale sono stato sempre concentrato e, se il presidente mi consente anche in questa circostanza vorrei tornare a sollevare questa questione, è l'inaudito comportamento dei responsabili della sicurezza dei magistrati nella città di Palermo e quindi mi riferisco a responsabilità di magistrati e responsabilità di forze di polizia nel non avere assicurato l'incolumità di Paolo Borsellino nonostante la situazione conclamasse il suo altissimo rischio dopo l'assassinio di Falcone e nonostante i ripetuti espliciti richiami a garantire l'incolumità di Borsellino fatti sia da me sia da Scotti, da me anche in epoca precedente alla strage effettiva

PM: nei confronti di chi, in che modo?



DICH CLAUDIO MARTELLI: della Procura Generale per quello che era competenza del ministro della Giustizia, naturalmente io ne parlai anche con il capo della polizia in via informale, so che Scotti fece lo stesso con i vertici dell'arma dei carabinieri. Il fatto che neanche un mese dopo la strage di Capaci l'uomo indicato come naturale successore di Falcone non venisse tutelato adeguatamente, che ci fosse una falla così gigantesca nel servizio di sicurezza al punto che non era sorvegliata la abitazione della madre dove si recava settimanalmente per desinare è qualche cosa che ancora adesso mi riempie di sdegno esattamente come accadde allora quando chiesi la rimozione di tutti i vertici responsabili a cominciare dal Prefetto di Palermo. Questa è la cosa di cui innanzitutto volevo e ho parlato in quella intervista ad Annozero e poi ho accennato a questa informativa trasmessami dalla dottoressa Ferraro in rapporto alla visita del capitano De Donno, non mi pare di avere menzionato la vicenda del passaporto, anzi certamente non l'ho menzionata in quella intervista, questa è emersa, è affiorata nei ricordi successivamente

PM. ma questa intervista è dei mesi scorsi?

DICH CLAUDIO MARTELLI: a ottobre, i verbali della mia deposizione in Procura sono del 15 ottobre c'era il dottore Ingroia, dovrebbe essere di settembre

PM. per completezza, e questa è l'ultima domanda, per completezza del quadro del teste di accusa, vuole spiegare al Tribunale perché, con riferimento a quanto appreso dalla Ferraro, lei si è determinato nell'ottobre o nei mesi scorsi a riferire queste circostanze prima pubblicamente e poi, quando convocato dal mio ufficio e da quello di Caltanissetta, anche all'autorità giudiziaria?

DICH CLAUDIO MARTELLI: queste circostanze io già le avevo rese pubbliche all'interno delle responsabilità dello Stato quando



quel colloquio mi fu riferito, ne parlai con il mio collega del Ministro degli Interni, ne parlai con il capo della polizia, ne parlai con il generale Taormina capo della DIA, quindi non è che me le sono tenute per me, ma la configurazione di quei fatti in quell'epoca per me era sotto la dicitura comportamento 'insubordinato dei ROS', questo è quello che allora ho percepito e ciò a cui ho reagito. Se avessi avuto vagamente sentore di qualcosa di diverso e cioè di una trattativa via Ciancimino via chiunque altro di un pezzo di Stato con un pezzo di mafia avrei fatto l'inferno, avrei denunciato pubblicamente il caso. Trattandosi di una questione grave se vogliamo ma di competenza di uffici, tra virgolette, in qualche caso... in un certo senso di insubordinazione la trattai come tale. Tutto ciò che è successo e le indagini successive mi hanno determinato anche perché la Procura di Caltanissetta già da luglio mi aveva chiamato a testimoniare, naturalmente loro stessi hanno detto poi se ne parla a settembre dopo l'interruzione estiva, a testimoniare su questa vicenda perché avevano riaperto le indagini sull'assassinio di Borsellino e benvenuta la riapertura delle indagini e speriamo che ci si occupi anche del perché non fu protetta l'abitazione della madre. Questo arriva in coda a quella convocazione da parte della Procura di Caltanissetta e nel clamore generale mi sono chiesto ne parlo o non ne parlo, io non ho nessuna intenzione di gettare polvere o responsabilità di cui non sono assolutamente convinto ad ufficiali dei carabinieri, non mi sento neanche di potere negare delle circostanze di cui sono a conoscenza.

Circoscrivendo, secondo la mia coscienza dei fatti, a quello che so ho sentito il dovere di dirlo

PM: è chiarissimo

DICH CLAUDIO MARTELLI: so che è chiarissimo però so che uscito da qua dice ma perché non l'ha detto allora, ma perché



allora nessuno aveva parlato di trattativa, non aveva senso, era una questione da risolvere all'interno dei corpi dello Stato. Doveva occuparsene Taormina di chiamare il colonnello Mori ma scusi cosa sta facendo, lo sa che i ROS sono confluiti nella DIA o lei è il solo che non lo sa?"

Il Ministro confermava di avere messo, dunque, a conoscenza del Generale Taormina ed anche del Ministro degli Interni in carica a quel tempo - non meglio individuando se si trattava di Scotti o di Mancino - l'iniziativa investigativa del R.O.S. volta ad entrare in contatto col Ciancimino, a trarre da quella fonte tutte le informazioni confidenziali utili al fine di catturare i responsabili della strage di Capaci, dietro la promessa di eventuali benefici individuali alla fonte medesima:

"PM: le chiedo domande su fatti precisi e la prego di seguire le mie domande e di rispondere altrettanto riferendo i fatti prima di ogni altra eventuale considerazione o deduzione. Nel corso di tutto l'esame lei ha detto di avere saputo nel '92 dalla dottoressa Ferraro che i carabinieri stavano incontrando Vito Ciancimino, avevano avviato comunque un contatto per fermare le stragi o lo stragismo. E' in questi termini che lei mette a conoscenza del dato anche il generale Taormina, il Ministro degli Interni, come lei ora ha detto, e il capo della polizia?"

DICH CLAUDIO MARTELLI: nei termini di allora, certo non nei termini di oggi e cioè che stanno facendo i ROS, per quale dannato motivo si prendono l'iniziativa di fare delle loro investigazioni o di entrare in un rapporto con Ciancimino, di fargli balenare dei benefici in cambio di collaborazione tanto è che la prima azione da me approvata e sottoscritta da Liliana Ferraro è stata quella di informarne Paolo Borsellino

PM: io mi permetto di insistere per vedere se lei ha ricordo proprio del cenno o della notizia che diede a questi interlocutori già allora e cioè che nella rappresentazione del De Donno i

contatti erano finalizzati in qualche modo a fermare lo stragismo o le stragi

DICH CLAUDIO MARTELLI: non ho ricordo esatto delle parole che ho usato nei diversi colloqui, sono sicuro di avere ribadito in tutti i colloqui che stanno facendo i ROS, perché agiscono per conto loro

PM. fece riferimento a Ciancimino? per spiegare al Ministro degli Interni e al capo della polizia e al generale Taormina i motivi del suo

DICH CLAUDIO MARTELLI: questa cosa effettivamente non lo so ma credo Scotti la possa ricordare benissimo anche lui, non so se ancora Scotti fosse Ministro degli Interni all'epoca, forse già Ministro degli Esteri

PM. lei fisicamente quando dice informai il Ministro degli Interni a chi si riferisce, chi ricorda di avere informato Scotti o Mancino?

DICH CLAUDIO MARTELLI: il dubbio mi è venuto adesso, siamo alla fine di giugno, sicuramente avviene dopo...

PM: comunque lei informò il Ministro degli Interni in carica?

DICH CLAUDIO MARTELLI: il Ministro degli Interni in carica, sicuramente si

PM: vediamo se possiamo aiutare la sua memoria

DICH CLAUDIO MARTELLI: potrebbe benissimo essere stato anche Mancino

PM: si insediò il primo luglio Mancino

DICH CLAUDIO MARTELLI: potrebbe essere stato con lui, sicuramente Taormina e il capo della polizia, poi se sia stato Scotti o Mancino questo dipende dalla data

PM: grazie non abbiamo altre domande in esame".

Su domanda della difesa, Avvocato Milio, il Ministro Martelli, precisava che il termine usato per denotare la condotta degli esponenti del R.O.S., quale una forma di 'insubordinazione'

rispetto alle competenze della D.I.A., non era stato adottato in senso tecnico, non ravvisando, allora, in realtà alcun illecito penale nella condotta del De Donno rappresentatagli dalla Ferraro ma, semmai, un problema interno di competenze:

Avv MILIO: avvocato Milio. Onorevole Martelli lei ha parlato di comportamento 'insubordinato dei ROS', agivano per conto loro, avevano ritenuto di avere subito una spoliazione di competenza con la formazione della DIA, lei conferma quanto ha detto?

PRESIDENTE: avvocato le ha già dette queste, se lei ha qualche obiezione, qualche domanda più che obiezione

Avv MILIO: le chiedo quando lei ha ritenuto a suo tempo questi comportamenti certamente patologici se fossero stati veri, ha informato un'autorità giudiziaria, un Procuratore della Repubblica oltre che i vertici politici, ha denunciato questi fatti che certamente sono fatti gravissimi? lei da Ministro della Giustizia ha parlato di insubordinazione e tutti abbiamo fatto il servizio militare

PRESIDENTE: la domanda è se lei, mi pare implicito in quello che ha detto, lei ha informato un'autorità giudiziaria di questi?

DICH CLAUDIO MARTELLI: indirettamente sì ne ho informato Paolo Borsellino attraverso la dottoressa Liliana Ferraro, ne ho informato i superiori dal punto di vista gerarchico e cioè il generale Taormina, ne ho informato il capo della polizia, ne ho informato il Ministro degli Interni di quel momento non ricordo se fosse ancora Scotti o già Mancino

Avv MILIO: ma lei ritengo sappia che l'Arma dei carabinieri non dipende né dal capo della polizia né dal Ministro degli Interni, ma dal Ministro della Difesa

DICH CLAUDIO MARTELLI: mi consenta di correggerla su questo punto avvocato, non è esattamente così, l'Arma dipende gerarchicamente dal Ministro della Difesa ma quando svolge compiti di polizia giudiziaria dipende dal Ministro degli Interni



Avv MILIO: e dipende anche dal Procuratore della Repubblica
DICH CLAUDIO MARTELLI: certo, questo tutti quanti, io non ho ravvisato nessun illecito penale in quel comportamento, se lei me lo vuole fare dire

Avv MILIO: no, siccome lei ha parlato di insubordinazione in queste aule, il concetto e il termine

PRESIDENTE: non era un termine tecnico avvocato"

Ancora, il Ministro su domanda della difesa precisava che il supporto politico richiestogli per interposta persona (la Ferraro) era stato da lui inteso come una sorta di raccordo, un non voler agire contro, informandone direttamente il Ministero interessato:

"Avv MILIO: ha parlato di supporto politico che avrebbe chiesto, attraverso la dottoressa Ferraro, il capitano Dedonno, lei può dire in che cosa sarebbe consistito o avrebbe dovuto estrinsecarsi il supporto politico?"

PM: dovrebbe chiederlo al capitano Dedonno

PRESIDENTE: no lui può dire, la domanda l'ha posta se ha specificato che tipo di supporto politico chiedeva, se lo ha specificato, se non l'ha specificato dica o, se non lo sa, dice non lo so

DICH CLAUDIO MARTELLI: quel che ricordo è che quel che mi disse la dottoressa Ferraro e cioè che questi ufficiali dei ROS intendevano coltivare questo rapporto che avevano instaurato con il figlio di Ciancimino per incontrare il padre nell'intento di fermare le stragi, è questo quello che ricordo, non ricordo altre cose, e che per fare questo avevano bisogno...pensavano di avere bisogno di un supporto politico perché in quel momento presumo stavo guidando l'azione di contrasto alla mafia e ne ero l'autorità politica responsabile e forse loro stessi non intendevano agire contro perché se no non si capisce perché si rivolgevano a me, o avevano l'intento di ingannarmi oppure volevano agire raccordandosi



Avv MILIO: ricorda il periodo in cui questo incontro, questa richiesta sarebbe avvenuta?

DICH CLAUDIO MARTELLI: da quello che mi ha detto la dottoressa Ferraro, che poi ha ulteriormente precisato i suoi ricordi, è avvenuto verso la fine di giugno 1992, l'ultima settimana di giugno dovrebbe essere..."

Il Ministro ribadiva, poi, su domanda dell'Avv. Musco, come certamente egli avesse rinvenuto nell'iniziativa di De Donno la tensione alla cattura degli assassini di Giovanni Falcone, seppure con la presunzione ed il modo di agire proprio di quel corpo militare specializzato:

"...Avv. MUSCO: quando la dottoressa Ferraro le parlò di questo incontro con Dedonno non le parlò anche dell'altra preoccupazione di De Donno di scoprire gli assassini di Falcone?

DICH CLAUDIO MARTELLI: io sono sicuro di averlo pensato che ci fosse anche questo, che la dottoressa Ferraro me l'abbia detto non lo so, sicuramente io l'ho pensato che questo fosse l'intento e che fosse una nobile gara a chi catturava la primula rossa che c'era tra i diversi esponenti delle forze di polizia, è normale che ci fosse questo spirito. Sono sicuro di averlo pensato, non so se mi è stato innescato da qualche parola detta dalla Ferraro o l'ho pensato per conto mio, l'ho pensato e l'ho anche detto

Avv MUSCO: lo ha anche detto in che circostanza?

DICH CLAUDIO MARTELLI: credo anche nell'intervista che poi ho fatto in una puntata successiva di Annozero, io non ho mai pensato che ci fosse, e l'ho detto anche in un'intervista al Corriere, non ho mai pensato che il colonnello Mori o il generale Dedonno fossero degli ufficiali felloni, non l'ho mai pensato, ho pensato che agissero di testa loro e ci fosse una sorta di presunzione, di orgoglio esagerato di potere agire di testa propria. I magistrati fanno delle cose, il ministro, alla fine saremo noi a risolvere il problema sul campo, con lo spirito che

abbiamo visto tante volte anche in tante diverse circostanze, un po' da corpo separato..."

Su domanda del Presidente del Collegio giudicante, sempre finalizzata a chiarire che cosa potessero intendere i R.O.S. per 'supporto politico', il Ministro così rispondeva:

"...PRESIDENTE: non facciamo polemiche inutili, noi andiamo avanti a cercare di capire in questa situazione. Senta se quindi, se non ho capito male, se la comunicazione di De Donno alla dottoressa Ferraro era io desidero o desideriamo contattare Vito Ciancimino per questo scopo virtuoso, allora un supporto politico non poteva essere pronosticato perché, se Ciancimino doveva collaborare, qualche cosa in cambio la avrebbe voluta lui personalmente?"

Lei non ha pensato che questo supporto potesse essere agganciato a questo? Ciancimino si presenta ad un ufficiale qualunque e dice ma tu chi sei, che mi puoi dare? Invece un supporto politico potrebbe essere stato determinato da questo?"

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, quello che pensai che per supporto politico si intendevano in qualche modo dei lascia passare, delle coperture

PRESIDENTE: quindi personali per il ROS

DICH CLAUDIO MARTELLI: per esempio quello che poi chiesero effettivamente e praticamente a settembre cioè di avere accesso ai colloqui investigativi in carcere e poi con il passaporto

PRESIDENTE: a quell'epoca non era in carcere il Ciancimino quindi era raggiungibile

DICH CLAUDIO MARTELLI: ma i colloqui investigativi, l'ho detto anche prima rispondendo al pubblico ministero, io non ho pensato che si riferissero a Ciancimino

PRESIDENTE: chiedere un supporto politico, un avallo politico a questa azione non poteva essere finalizzata eventualmente a...



non l'ha pensato lei, chiuso il discorso. E questo supporto, che lei sappia, venne chiesto ad altre autorità istituzionali?

DICH CLAUDIO MARTELLI: no, all'epoca io non ebbi contezza che fosse stato richiesto a nessun altro

PRESIDENTE: all'epoca e invece successivamente ha saputo qualcosa?

DICH CLAUDIO MARTELLI: ho letto

PRESIDENTE: quello che ha letto l'abbiamo letto pure noi, che lei sa visto che erano suoi colleghi di Governo era possibile che avesse saputo

DICH CLAUDIO MARTELLI: il vice presidente del CSM mi ha chiamato e mi ha assicurato che lui non ha saputo assolutamente nulla

PRESIDENTE: questo in data odierna, ma all'epoca non si discusse di questo fatto visto che la situazione era un po' di emergenza, c'erano state due stragi mafiose, sembrava che questa situazione non fosse più controllabile in sede di Consiglio di Ministri non si parlava di come potere fronteggiare, quali iniziative si potevano prendere?

DICH CLAUDIO MARTELLI: accidenti era tutta la materia in discussione in Parlamento

PRESIDENTE: in quell'ambito non emerse però ci sarebbe questa iniziativa con Ciancimino, no? nessuna. Però le cose andarono avanti perché lei mi dice che ebbe modo di apprendere che poi chiesero addirittura o caldeggiarono più che chiedere il rilascio di un passaporto a Ciancimino e anche in questa occasione lei si inalberò

DICH CLAUDIO MARTELLI: mi inalberai e informai l'autorità giudiziaria, non nascosi la mia assoluta contrarietà

PRESIDENTE: e questo l'ha detto, quindi loro continuarono in questa attività senza avere ottenuto il supporto. Comunque lei non lo sa. Se posso chiedere ai teste un parere, più altro il



ricordo di cosa pensò, quando di lì a poco tempo presero Riina, che fu un fatto eclatante, lei cosa pensò a proposito di questa iniziativa del ROS che fosse collegata con questa attività che avevano promosso oppure se ne fosse nulla a questo proposito? Ha avuto qualche elemento di conoscenza che le consentì di mettere in collegamento questa attività con Ciancimino con la cattura di Riina?

DICH CLAUDIO MARTELLI: questo come ho detto sia in Procura sia qua l'avevo pensato anche prima che tra gli scopi virtuosi non ci fosse soltanto quello di fermare le stragi ma appunto di acquisire notizie, informazioni, collaborazioni utili alla cattura di Totò Riina e dei boss latitanti

PRESIDENTE: allora perché uno dovrebbe indignarsi se qualcuno cerca di carpire a Ciancimino che, come lei diceva secondo la sua opinione, era uno dei massimi esponenti di Cosa nostra qualche notizia utile per catturare Riina? In termini di indagine sto dicendo

DICH CLAUDIO MARTELLI: sì, benissimo si facciano le indagini che ritengono ma se pensano di fermare le stragi e di catturare Riina agendo per conto loro senza informare né la struttura, che è stata appena costituita con questo specifico scopo e che deve integrare anche i ROS, e la DIA, integrava anche i ROS e quindi avrebbe dovuto riferire al loro superiore gerarchico, che tra l'altro era un generale dei carabinieri, quello che avevano in animo di fare o no? E' questo che mi sdegnò e a maggior ragione la richiesta di un passaporto per Ciancimino

PRESIDENTE: allora questa atecnica insubordinazione lei poc'anzi ricordava che nell'attività di polizia giudiziaria si dipende dal Ministero dell'Interno anche i carabinieri però come struttura gerarchica dipendono dal Ministero della Difesa, lei la segnalò al suo collega Ministero della Difesa che c'era questa attività un po'



troppo disinvolta dei ROS per rimuoverne i responsabili? Cioè buttiamoli fuori perché questi stanno debordando

DICH CLAUDIO MARTELLI: non ricordo se l'ho fatto, potrei anche averlo fatto con il mio collega, tra l'altro era mio compagno di partito all'epoca e cioè Salvo Andò che era diventato nuovo Ministro della Difesa, non mi ricordo però potrei anche averlo fatto

PRESIDENTE: senta invece a questo proposito era rimasta un po' in aria una richiesta che le ha fatto il Procuratore pubblico ministero a proposito del fatto se la dottoressa Ferraro le riferì se per caso le disse qualche cosa il dottore Borsellino quando fu informato di questa iniziativa. Gliela aveva fatta il pubblico ministero però poi non fu risposto esattamente. La informò, il dottore Borsellino fece qualche commento su questa?

DICH CLAUDIO MARTELLI: non lo so, non mi è stato riferito nessun commento da parte di Borsellino, so come ha detto la dottoressa Ferraro che informò Borsellino, la comunicazione arrivò a Borsellino...".

Dunque, alla luce delle dichiarazioni rese dall'allora Ministro della Giustizia Martelli, sostanzialmente convergenti con quelle rese dalla Dott. Ferraro, è emerso che il Capitano De Donno aveva informato, nel giugno 1992, la Direzione Generale degli Affari Penali ed il Ministero della Giustizia di un'iniziativa info-investigativa adottata per arrivare, attraverso Vito Ciancimino - favorendone le confidenze, l'infiltrazione e/o la collaborazione - ai responsabili dell'omicidio del giudice Falcone e, quindi, per catturare i latitanti e porre fine alla stagione appena iniziata delle stragi, chiedendo anche un 'supporto politico', inteso dal Ministro quale "dei lascia passare, delle coperture", come l'autorizzazione a colloqui investigativi con detenuti (che però in quel momento non riguardavano ancora il Ciancimino) o il cercare di ottenere benefici personali per il Ciancimino (come ad esempio, il



passaporto) che, tuttavia, il Martelli, non aveva dato, investendo, quando il Ciancimino era ancora libero, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, al fine di evitare la fuga del suddetto confidente dall'Italia.

L'iniziativa, seppure ritenuta dal Ministro fuori della competenza funzionale del R.O.S., esistendo già la D.I.A., e caratterizzata da una qual certa tracotanza ed autonomia decisionale propria delle modalità di azione del R.O.S. stesso, non era stata valutata come illecita dal Martelli, che aveva peraltro plaudito alla decisione della Ferraro di informarne anche il procuratore Borsellino e che era stata oggetto di specifiche informazioni fornite al Comandante della D.I.A., il Generale Tavormina, affinché si raccordasse con il R.O.S., nonché al Ministero dell'Interno, in quanto, insieme a quello della Difesa, responsabile delle forze militari.

Dunque, ciò che emerge dalle dichiarazioni rese dal Ministro Martelli, non è solo che a nessun referente politico i R.O.S. avevano fatto riferimento nel comunicare la propria iniziativa, presentata come a contenuto squisitamente info-investigativo, ma che, anzi, avevano chiesto proprio al Ministro, non ottenendolo, l'appoggio per eventuali possibili concessioni nell'interesse personale del Ciancimino, laddove avessero potuto risultare utili per stimolarne le informazioni confidenziali o addirittura la collaborazione, al fine della cattura del Riina e della cessazione delle stragi.

9.4 Le dichiarazioni della Dott. Fernanda Contri

Anche la Dott. Fernanda Contri, avendo visto diverse trasmissioni televisive sulla trattativa 'Stato-mafia' nell'anno 2009 (verosimilmente le interviste di Massimo Ciancimino ad "Annozero"), si presentava spontaneamente ai P.M. di Caltanissetta, che la sentivano in data 18 gennaio 2010 (Faldone



26), per riferire in ordine agli incontri dalla medesima avuti col Colonnello Mori ed alle interlocuzioni con costui intercorse.

Dal 6 luglio del 1992 la Dott. Contri aveva preso servizio quale Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata a svolgere tale incarico dal Presidente Amato.

La Dott. Contri ha ricordato di aver incontrato almeno due volte l'allora colonnello, oggi generale, MORI; a tal proposito precisava che dalle sue agende risultavano solo due incontri, anche se la dottoressa ne ricordava almeno un altro, forse in occasione di qualche cerimonia pubblica, in un periodo di tempo compreso tra i due a cui aveva fatto riferimento. La Dott. Contri premetteva che aveva conosciuto il Colonnello Mori attraverso Giovanni Falcone (*"credo che i rapporti tra i due fossero molto buoni"*), allorché la predetta era componente del CSM in una data che la stessa non sapeva precisare, ma che poteva collocare tra il 1986 e il 1990 (che è il periodo in cui aveva fatto parte del CSM). Ella aveva, dunque, incontrato la prima volta il col. MORI nella sua nuova veste di Segretario Generale: il colloquio, per come la teste ricordava, era durato a lungo ed era avvenuto nel mattino del 22 luglio 1992, alle 10.30, come si poteva ricavare da una delle due agende. Il secondo incontro col MORI a Palazzo Chigi era avvenuto il 28 dicembre 1992, alle 16.30.

Ritornando all'incontro del 22 luglio 1992 - non erano ancora stati celebrati i funerali di Paolo Borsellino, che si erano tenuti il 24 luglio - la Dott. Contri ricordava che il Colonnello MORI le aveva detto che stavano sviluppando (il R.O.S.) importanti investigazioni, precisando che si stava incontrando con Vito CIANCIMINO, parlando di un'attività investigativa che a parere della dottoressa, doveva ancora iniziare; ciò la teste affermava sulla base di un ricordo personale (*"...lui mi disse che stavano investigando tutto il possibile, per far luce sia sulla morte di Paolo che sulla precedente morte di Giovanni e Francesca e dei*



loro agenti di scorta... e mi disse sto incontrando Ciancimino...spero di avere eh...una qualche cosa...una qualche notizia...me ne parlò di una cosa che non aveva ancora fatto, che stava per fare e come di una attività investigativa che stavano per cominciare questo è quello che ricordo perfettamente...Lo incontrai sicuramente un'altra volta e lui mi confermò che aveva incontri con Ciancimino e mi disse non ho per ancora notizie, non ho per ancora sviluppi...").

In occasione dell'incontro del 28 dicembre 1992, avvenuto a Palazzo Chigi, la Dott. Contri ed il Colonnello Mori avevano parlato prima del Dott. CONTRADA che era stato da poco arrestato; quindi, il Colonnello MORI le aveva confermato che stava incontrando il CIANCIMINO, aggiungendo: *"mi sono fatto un'idea che sia...se non il capo, uno dei capi della mafia"*. La Dott. Contri ricordava il momento molto bene anche perché l'arresto del CONTRADA era stato un fatto eclatante; lo stesso Prefetto Parisi il giorno dell'arresto si era recato a Palazzo Chigi palesemente turbato per l'accaduto, ritenendo l'arresto un fatto assurdo; la teste ricordava che anche il Ciancimino, in quel periodo, era già stato arrestato.

La Dott. Contri, su sollecitazione dei P.M., che le ricordavano che analogo incontro il Colonnello Mori aveva avuto con la Dott. Ferraro, riferendole dell'attività info - investigativa in corso col Ciancimino e chiedendole attraverso il ministro Martelli una 'copertura politica', escludeva che a lei fosse stata fatta un'analogha richiesta e men che mai che le fosse stato chiesto di parlarne con l'allora Presidente del Consiglio ritenendo, di contro, tale abboccamento molto naturale dal momento che conoscendo il Colonnello molto bene il rapporto di amicizia che legava la Contri al giudice Falcone, le aveva voluto far sapere personalmente che il R.O.S. stava facendo tutto il possibile per catturare gli autori delle stragi (*"A me non chiese niente...Non mi*



chiese né coperture e debbo dire che non mi chiese neanche...io poi probabilmente lo feci, adesso non mi ricordo...mah l'avrò fatto di sicuro...non mi chiese neanche di parlarne con il presidente del Consiglio...io non avevo notato niente di strano della sua richiesta...perché lui sapeva molto bene la mia amicizia con Giovanni Falcone e poi credo che ci fossimo visti appunto anche per i funerali, a Palermo eccetera...quindi era abbastanza...mi era sembrato tutto sommato normale che dopo la morte tragica anche di Paolo, lui venisse a parlarmene...però lui non mi chiese assolutamente niente...io l'avevo presa come una cosa molto naturale, questa signora è stata al Consiglio Superiore della Magistratura, che conosceva Giovanni, adesso è qua...che abbiamo visto partecipare...eccetera eccetera... se le andiamo a dire che stiamo cercando di fare qualcosa..."; "Il discorso era proprio...è un'investigazione, poi che fosse compito suo...o della Dia...così in quel momento non stetti neanche a pensare...non ci pensai allora...mi è venuto in mente solo dopo quando ho sentito Martelli ha fatto queste dichiarazioni; LARI: SI perché Martelli ritenne un'invasione di campo da parte dei Ros...").

A proposito dell'attentato dell'Addaura, su domanda dei P.M. la Dott. Contri ricordava che la medesima e qualche altro consigliere del CSM avevano telefonato, all'epoca, a Giovanni Falcone per dimostrargli la loro solidarietà. Successivamente avevano ottenuto dal CSM che si effettuasse un'audizione, che si era tenuta negli ultimi giorni di giugno presso la Corte di Appello di Roma.

Durante l'audizione Giovanni Falcone era molto teso, a differenza del suo solito; alcuni dei consiglieri, compresa la teste, gli avevano chiesto che idea si fosse fatto ed egli disse: *"menti raffinatissime hanno presieduto a questo attentato"*; la Dott. Contri aveva avuto la sensazione che Giovanni Falcone sapesse

di più, ma che non volesse parlarne.

La Dott. Contri precisava, altresì, che non aveva visto, subito dopo quell'attentato, Francesca Morvillo che aveva incontrato solo successivamente, nell'agosto 1989, a Palermo, all'Addaura. La dichiarante si trovava lì col marito e la figlia e c'erano anche Carmelo Conti, Giuseppe Ayala ed altri: ricordava che in quell'occasione il Falcone aveva ricevuto numerose telefonate anonime, al suo cospetto; qualcuno, per sdrammatizzare, aveva fatto la battuta "*sarà una delle tante donne di Giovanni*" e Francesca Morvillo aveva risposto "*magari*", lasciando intuire che temeva che dietro quelle 'telefonate mute' potessero celarsi ulteriori segnali di morte.

Su specifica domanda dei P.M., la Dott. Contri precisava di ricordare di avere avuto un terzo incontro tra il luglio e il dicembre 1992 col Colonnello Mori, quest'ultimo del tutto casuale. Dato il tempo trascorso non poteva ricordare di cosa avessero parlato; il ricordo che le era rimasto era di avere avuto almeno un altro incontro oltre quelli segnati nelle agende.

Su ulteriore domanda dei P.M., la Dott. Contri precisava che certamente dei due incontri col Colonnello Mori segnati nelle agende ne aveva parlato con il Presidente del Consiglio Amato, come era suo dovere. Teneva a precisare - anche in sede di verbalizzazione riassuntiva - che non aveva attribuito ai contenuti degli incontri con il Col. Mori particolare rilevanza, in quanto egli non aveva effettuato nessuna richiesta né di copertura, né di altro, rispetto al suo operato.

Peraltro, nello stesso giorno in cui aveva ricevuto Mori, il 22 luglio 1992, pochi giorni dopo la sua investitura del 6 luglio dello stesso anno, la Dott. Contri aveva ricevuto la visita di Fulci, al vertice del CESIS tra il 1991 ed il 1993 (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza); giorni dopo del Colonnello Tavormina, poi del capo della Polizia Parisi, dell'Ammiraglio

Martini, che era stato nei servizi: tutto ciò era abbastanza usuale, ad avviso della Contri, nell'immediatezza del suo insediamento quale nuovo Segretario Generale della Presidenza del Consiglio (*"però se lei vede nel mio registro in quel giorno lì, c'è la visita di Fulci, la visita di Mori, la visita del capo della polizia è abbastanza usuale che nell'immediatezza dell'insediamento del Segretario generale si facciano vedere tutti eh..."*).

Nel corso dell'esame e su domanda dei P.M., la Dott. Contri ha altresì ricordato di aver incontrato Paolo Borsellino all'Hotel Visconti tra il primo ed il 17 luglio 1992, come aveva potuto ricostruire sempre tramite le sue agende. In quel periodo era stato presentato il decreto sui collaboratori di Giustizia e Paolo le aveva detto *"fate presto perché la mia è una lotta contro il tempo"*; la donna, per stemperare, aveva replicato che forse alludeva ai tempi di conversione del decreto e Paolo Borsellino le aveva ribadito: *"la mia è una lotta contro tutti i tempi e tu hai capito benissimo"*. Il Dott. Borsellino le aveva precisato che stava gestendo collaboratori anche in Germania e che aveva un'estrema urgenza perché poteva acquisire notizie sulla morte di Giovanni Falcone. In occasione di quegli incontri, avvenuti tutti presso il medesimo hotel, Paolo Borsellino non le aveva mai parlato né di 'trattative', né di CIANCIMINO, né di altre vicende che potevano riguardare la sua vita professionale; del resto la Dott. Contri non aveva con lui quel rapporto di amicizia e confidenza che, viceversa, caratterizzava i suoi rapporti con Giovanni Falcone e con sua moglie. All'esito dell'esame l'ufficio acquisiva in copia fotostatica nr. 6 pagine relative alle due agende, relative all'anno 1992, esibite dalla Dott. Contri.

Dalle dichiarazioni rese dalla Dott. Contri, precise, logiche puntuali, disinteressate ai fatti di causa, e dunque attendibili, è ulteriormente emerso che il Colonnello Mori, ebbe a manifestare



l'intento info investigativo del R.O.S. in relazione a Vito Ciancimino, nell'immediatezza della sua investitura quale nuovo Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche alla Dott. Contri. Partendo dalla consapevolezza del rapporto strettissimo di amicizia tra la Contri e Giovanni Falcone, nonché dal rapporto maturatosi negli anni della sua fedele collaborazione prestata al Giudice Falcone, il Colonnello Mori era stato mosso dall'esigenza - occasionata dalla sua presentazione formale alla Dott. Contri dopo il nuovo incarico da costei assunto - di farle sapere che il R.O.S. stava cercando in tutti i modi di catturare i colpevoli degli omicidi dei magistrati Falcone e Borsellino e di porre fine alle stragi.

Tale visita e tale comunicazione non era apparsa alla Contri affatto anomala né all'epoca, né al momento della verbalizzazione delle sue sommarie informazioni ai P.M. di Caltanissetta, giacché la teste l'aveva registrata nella sua fisiologia - a prescindere dai problemi di competenza tra R.O.S. e D.I.A. fatti rilevare, peraltro, sempre in epoca postuma, dal Ministro Martelli - e, cioè, nel volere manifestare alle massime autorità pubbliche che avevano lavorato con Giovanni Falcone e che erano state legate a lui anche da rapporti personali di stima ed affetto, che quel corpo specializzato, il R.O.S. appunto, così legato anche al giudice Borsellino, non era rimasto con le mani in mano, dopo le stragi, ma si stava attivando in ogni modo per catturare i colpevoli.

La versione resa dalla Dott. Contri, si salda, dunque, con quella resa dalla Dott. Ferraro, nel senso che entrambe hanno fornito una rappresentazione sostanzialmente convergente ed univoca di come quell'operazione in corso d'opera venne loro relazionata, peraltro in tempo reale, all'una dal Capitano De Donno, all'altra dal Colonnello Mori: un'operazione investigativa di alto livello, mediante una fonte confidenziale qualificata (Vito



Ciancimino, a quell'epoca già condannato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., in rapporto diretto con Totò Riina e Bernardo Provenzano), con un tentativo di infiltrazione per sorreggere il quale si sarebbe profilata l'eventualità di promettere eventuali benefici al Ciancimino medesimo, se costui avesse inteso collaborare alla cattura dei latitanti (e di qui, il reale significato della 'copertura politica' del Ministro della Giustizia e la successiva richiesta del passaporto, per come riferita dalla Ferraro).

Si tratta, a ben vedere, di confidenze relative ad un'operazione che non aveva motivo, allora, non solo di destare alcun sospetto o retropensiero di illiceità penale in chi le riceveva - ciò che giustifica le dichiarazioni rese da tutti i soggetti istituzionali cui ci si riferisce in questo capitolo solo negli anni 2009/2010, momento in cui quella vicenda assumeva, secondo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, tutt'altro significato - ma neppure - in quei tempi di grave destabilizzazione delle istituzioni democratiche, attraverso due stragi che avevano colpito i giudici Falcone, Morvillo, Borsellino e le loro scorte a distanza di meno di due mesi l'una dall'altra, ed in cui tutte le forze speciali di polizia, civili e militari, erano chiamate alla cattura dei responsabili per fermare tale mattanza - di destare sospetti di qualsivoglia anomalia operativa, viepiù tenuto conto del normale svolgimento, da parte del R.O.S. di operazioni ardite, mediante infiltrazione sotto copertura.

Tale valutazione, ritiene questa Corte, vale a maggior ragione sol che si pensi che Mori e De Donno erano gli stessi che avevano lavorato in un rapporto di esclusiva fiduciarità coi Giudici Falcone e Borsellino fino alla loro morte - i quali con loro tenevano rapporti secretati persino ai magistrati loro colleghi d'ufficio - e che avevano, dunque, anche specifiche ragioni




affettive di volere proseguire quella attività avviata per la sconfitta di 'cosa nostra'.

9.5. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Luciano Violante

Nello stesso senso delle dichiarazioni dei soggetti istituzionali testé riportate, vanno quelle del Dott. Violante che, sentito in fase di indagini e, nel contraddittorio delle parti, innanzi a questa Corte all'udienza del 26.4.2018 - in modo lucido, circostanziato, costante rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e dunque pienamente attendibile - ha contestualizzato la richiesta - ovviamente rigettata - fattagli pervenire dal Colonnello Mori, da parte di Vito Ciancimino, di essere sentito personalmente dal Presidente della Commissione Antimafia, nell'ambito di un'operazione info-investigativa del R.O.S., su base confidenziale, nella quale, dietro la speranza di rivelazioni importanti per la cattura di Totò Riina, erano state dai Carabinieri assecondate le richieste del soggetto che, in cambio di quell'audizione, avrebbe chiesto benefici e concessioni personali al Violante medesimo.

Dichiarava il Presidente Violante di avere conosciuto il Generale Mori quando era capitano del nucleo antiterrorismo del Generale Dalla Chiesa ('74-'75). Violante all'epoca era giudice istruttore. Caselli seguiva il terrorismo 'rosso', Violante quello 'nero', per poi, dopo la conclusione dei relativi processi, essere passato anche lui a quello 'rosso'.

Aveva conosciuto il Colonnello Mori quando il Generale Dalla Chiesa aveva chiesto di essere investito delle indagini relative al terrorismo di destra. Il Dott. Violante, fino a quel momento, si era avvalso della polizia di Stato - dichiarava - e non aveva mai voluto avvalersi dei carabinieri, anche avuto riguardo all'eccessiva autonomia del nucleo diretto dal Dalla Chiesa. Aveva conosciuto Mori in borghese (74 -75):



"PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Lei giusto per e le domande che le verranno poste successivamente è stato magistrato e poi parlamentare, cronologicamente in estrema sintesi per potere poi fare delle domande magistrato a Torino in quali anni?

TESTIMONE VIOLANTE – Dal 67 al 77. Poi sono stato chiamato dal ministro Bonifacio al ministero della giustizia per costituire un rapporto tra le procure che si occupavano di terrorismo perché allora non c'era nessun organismo di questo tipo. Ero all'ufficio legislativo per occuparmi di attività legislative legate al terrorismo. Nel 79 fui candidato ed eletto alla camera e sono state ininterrottamente parlamentare fino al 2009. Dopo volontariamente non mi sono più ricandidato e durante l'attività parlamentare ho ricoperto le funzioni tra l'altro di presidente della commissione antimafia, presidente della camera, presidente del gruppo parlamentare, presidente della commissione affari costituzionali.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Presidente della commissione parlamentare antimafia in quali anni?

TESTIMONE VIOLANTE – Dal 25 settembre 1992 al marzo 1994 quando si sciolsero le camere.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Presidente della camera invece?

TESTIMONE VIOLANTE – Dal 96 al 2001.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Lei ha conosciuto il generale Mori?

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, l'ho conosciuto quando era capitano del nucleo antiterrorismo del generale Dalla Chiesa.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Quindi dove lei era magistrato.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, sì.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - In quali anni questo è avvenuto?

TESTIMONE VIOLANTE - Negli anni più pesanti del terrorismo, quindi sostanzialmente dal '74 al '75. Io mi sono occupato prima di terrorismo nero e poi di terrorismo rosso. Era ripartito così, ero giudice Istruttore. Il dottor Caselli seguiva il terrorismo rosso, io seguivo il terrorismo nero. Dopodiché conclusi i processi che avevo nei confronti del terrorismo di destra, il consigliere istruttore mi assegnò anche processi relativi al terrorismo rosso per cui mi occupai di terrorismo rosso.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Ricorda il contesto in cui lei ebbe modo di conoscere l'allora capitano Mori?

TESTIMONE VIOLANTE - Il contesto iniziale fu questo: il generale Dalla Chiesa chiedeva di essere investito di indagini relative al terrorismo di destra essendo lui specificamente collocato (inc.) di sinistra e lavorava in stretto contatto col dottor Caselli. Ci fu una piccola discussione, nel senso io ai tempi mi avvalevo della Polizia di Stato, ritenni di continuare ad avvalermi della Polizia di Stato data una certa autonomia a mio avviso eccessiva che aveva il nucleo (del) direttore regionale Dalla Chiesa.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Lei sta rispondendo a una domanda relativa al momento in cui lei ebbe modo di incontrare, di conoscere...

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, in quel contesto incontrai...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Se ho capito bene il generale già all'epoca generale Dalla Chiesa le chiese di potere avere deleghe anche con riferimento a vicende del terrorismo nero.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Ed era alla presenza questo...



TESTIMONE VIOLANTE - Credo che ci fosse l'allora capitano, anche che poi è stato comandante generale dell'arma, in questo momento mi sfugge il nome. C'era anche il capitano Mori.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Lei che riserve a testé manifestato?

TESTIMONE VIOLANTE - Riserve no. Ogni magistrato inquirente ha il suo metodo, io avevo il metodo per cui ero io che dirigevo le indagini e il generale Dalla Chiesa preferiva dirigerle lui.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Non ho capito la risposta.

TESTIMONE VIOLANTE - Il generale Dalla Chiesa preferiva dirigere lui.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - E riguardo all'epoca capitano Mori era nel nucleo di Dalla Chiesa e quindi lei identificava quel metodo di lavoro e quella autonomia...

TESTIMONE VIOLANTE - Eccellenti che sia chiaro, ma c'era in problema di responsabilità istituzionale.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - L'era stato giù chiesto in altre sedi dibattimentali, in quell'occasione lei ricorda se era in divisa o in abiti borghesi il capitano Mori?

TESTIMONE VIOLANTE - Per quanto possa ricordare era in borghese.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Quindi questo avviene non ha indicato l'anno.

TESTIMONE VIOLANTE - Non so dirlo perché non è stata l'unica volta in cui ho incontrato il generale Dalla Chiesa e il capitano Mori, ma questa conversazione credo che avviene intorno al 74/75.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Poi prosegue questa saltuaria collaborazione?



TESTIMONE VIOLANTE – Sì, poi accadde successivamente che il generale Dalla Chiesa chiese di incontrarmi per segnalarmi che c'era un gruppo di estrema destra che aveva organizzato un attentato nei miei confronti e mi chiedeva di autorizzare in qualche modo formalmente un rapporto con la polizia francese perché la polizia francese potesse come disse lui prendere questi e buttarli da questa parte, cioè Val di Susa, il confine era quello, di modo che loro li prendessero e potessero fare un'operazione di polizia. Io lo ringraziai, disposi di fare un rapporto e avrei mandato il rapporto a Milano non essendo competente io.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Poi da parlamentare vi sono stati ulteriori ragioni, motivi di incontro?

TESTIMONE VIOLANTE – No, l'ho incontrato solo una volta per una colazione che fu organizzata dall'allora sostituto procuratore pubblico di Napoli Mancuso che chiese se io ero disponibile ad una colazione con alcuni colleghi magistrati, io ero già parlamentare, e l'allora, non so bene che grado avesse, Mori. Io dissi di sì ma non ci scambiammo neanche una parola perché eravamo in posti diversi.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Poi avviene l'episodio che lei ha riferito ai magistrati di Palermo nel luglio del 2009, il 23 luglio del 2009. Avviene l'episodio da lei riferito ai magistrati di Palermo il 23 luglio del 2009.”

Il 25 settembre 1992 Violante era diventato Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Dopo poco tempo il Colonnello Mori aveva chiesto d'incontrarlo e gli aveva detto che Vito Ciancimino, che abitava a Roma, dalle parti di Piazza di Spagna, avrebbe voluto avere un colloquio privato con lui e che, rispetto a quanto sarebbe stato dal predetto dichiarato, il Ciancimino medesimo avrebbe chiesto qualcosa in cambio. Violante aveva risposto a Mori che, se Ciancimino avesse voluto



essere sentito, avrebbe dovuto chiederlo formalmente alla Commissione Parlamentare Antimafia.

In quell'occasione il Colonnello Mori aveva anche parlato a Violante di un libro scritto dal Ciancimino, che gli aveva materialmente consegnato qualche tempo dopo.

A quel punto il Ciancimino aveva già revocato quella - peraltro inascoltata - richiesta di colloquio personale ed aveva dichiarato la propria disponibilità ad essere sentito in Commissione. La Commissione Parlamentare Antimafia il 29 ottobre 1992 aveva, quindi, calendato l'audizione del Ciancimino, ma non per l'immediato.

Mori aveva incontrato il Violante tre volte, tra il 25 settembre 1992 ed il 29 ottobre 1992. Nel terzo incontro Mori aveva chiesto al Violante cosa ne pensasse del libro scritto da Vito Ciancimino e quest'ultimo gli aveva detto che lo trovava banale ed inutile, cosa su cui lo stesso Mori aveva concordato.

Dopo molti anni, il Violante aveva letto sul Corriere della Sera che Massimo Ciancimino aveva riferito che il padre aveva chiesto ad un certo signor 'Franco' di interessare il Presidente Violante di una certa vicenda e che il signor 'Franco' era tornato dicendo che il Violante non ne sapeva nulla. Al ch  il Presidente aveva capito che forse quel colloquio di diversi anni prima col colonnello Mori, avrebbe potuto interessare le indagini in corso sulla 'trattativa Stato - mafia' e ne aveva parlato col Sostituto Procuratore Ingroia (pag. 7-8), dichiarandosi disponibile a riferirne formalmente.

Questo era stato l'antefatto all'audizione in Procura di Violante il 23 luglio 2009:

"TESTIMONE VIOLANTE - Io ero presidente della commissione antimafia da poco tempo e credo che allora fosse colonnello Mori.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Lei   presidente dal 25 settembre del 92.



TESTIMONE VIOLANTE - Chiede di incontrarmi e come ho riferito mi disse che Ciancimino, precisando che abitava a Roma dalle part di Piazza di Spagna, voleva avere un colloquio privato con me.

PRESIDENTE - Ovviamente Vito Ciancimino.

TESTIMONE VIOLANTE - Si, si.

PRESIDENTE - E' giusto precisarlo per la trascrizione.

TESTIMONE VIOLANTE - Il padre. Naturalmente avrebbe... guardi l'espressione precisa avrebbe chiesto qualcosa in cambio. Io dissi che non facevo colloqui privati, se Ciancimino aveva voglia di sentirmi, di essere sentito poteva chiedere formalmente alla commissione antimafia. In quel contesto mi disse che Ciancimino aveva scritto un libro sulla mafia che poteva essere interessante se io volevo leggerlo e io dissi di si. Me lo portò qualche tempo dopo insistendo e disse a questo punto Ciancimino aveva ritirato la richieste di colloquio personale ed era disponibile a venire in commissione. Gli chiesi di formalizzare questa richiesta, cosa che fu formalizzata, dopodiché io informai l'ufficio di presidenza prima. Poi la commissione antimafia il 29 ottobre di quell'anno del 92 decidemmo di sentire Ciancimino ma non immediatamente perché avevamo un programma di lavoro sentire prima l'autorità di polizia, carabinieri, eccetera, poi i collaboratori di giustizia e in questo contesto successivamente abbiamo sentito Ciancimino.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Abbiamo fatto riferimento a due date precise, il 25 settembre del 92 e il 29 ottobre del 92.

TESTIMONE VIOLANTE - Si.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Questi incontri cui lei ha fatto riferimento con il colonnello Mori avvengono in questo periodo.

TESTIMONE VIOLANTE - Si.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Quanti sono questi incontri?

TESTIMONE VIOLANTE – Tre. Il primo ho detto, il secondo pure, il terzo incontro venne a chiedermi che cosa ne pensavo di questo libro e dissi che era un libro banale e del tutto inutile. Lui concordò con me e a questo punto non capì perché me lo aveva dato e insistette sull'opportunità di sentire Ciancimino e dissi che...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Tornando al primo incontro dove le chiede un incontro riservato.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – In che senso riservato? Presso la sede?

TESTIMONE VIOLANTE – Un colloquio personale.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Lei riguardo a questa richiesta entrò nello specifico su che cosa volesse il...?

TESTIMONE VIOLANTE – No, stavo molto attento ad evitare di portare a colloquio privato quello che era un fatto istituzionale. Se voleva Ciancimino veniva a parlarmi.

PRESIDENTE – Lei comprese di essere stato compulsato nella sua veste istituzionale ovviamente.

TESTIMONE VIOLANTE – Certo. Se mi permette poi molti anni dopo lessi sul Corriere della Sera un articolo nel quale il Ciancimino figlio...

PRESIDENTE – Quindi Massimo Ciancimino.

TESTIMONE VIOLANTE – Massimo Ciancimino avrebbe detto che il padre aveva chiesto a un certo signor Franco di interessare Violante di una certa vicenda e il Franco era tornato dicendo Violante non ne sapeva nulla. Al che capii che forse quel colloquio avuto con l'allora colonnello Moro poteva essere utile alle indagini e telefonai al dottore Ingroia dicendo che ero disponibile a riferire.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Questo è l’antefatto immediatamente precedente alla sua audizione innanzi alla Procura di Palermo del 23 luglio 2009.”

La disponibilità del Violante era stata considerata dai P.M. tardiva ma, ribadiva il teste, non lo era affatto, poiché non appena il Violante aveva capito che quell’incontro di anni prima avrebbe potuto avere un qualche interesse investigativo si era presentato agli inquirenti, chiedendo di sua iniziativa di essere sentito.

Non aveva alcuna idea, il Presidente, di che cosa volesse riferirgli Ciancimino privatamente, ma si era rigidamente attenuto ai binari istituzionali (pag. 8).

Il Presidente Violante aveva chiesto al Colonnello Mori se si fosse rapportato con l’autorità giudiziaria in relazione alla richiesta del Ciancimino e Mori gli aveva risposto di no, perché si trattava di una ‘questione politica’ (pag. 8) e che, comunque, in quel momento, si avvaleva della clausola del codice di procedura penale relativa alle fonti confidenziali ed al loro relativo regime di segretezza.

Il Ciancimino aveva chiesto di essere sentito, in diretta televisiva a reti unificate anche dalla precedente Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Chiaromonte (’87 – 1992), ma non aveva ottenuto il suo scopo. Peraltro, era la vicenda giudiziaria relativa ai beni di Ciancimino in sequestro a destare nella commissione grande preoccupazione, per l’iter processuale che stava seguendo: molto lento e con il continuo cambio della composizione del collegio giudicante che se ne occupava:

“PRESIDENTE – Perché l’audizione è richiesta da quello che comprendo, cioè è stato lei a sollecitare.

TESTIMONE VIOLANTE – A segnalare che io...

PRESIDENTE – Questo è un dato che risulta dalle carte processuali.



TESTIMONE VIOLANTE - Dico questo perché siccome ho sentito dire che era tardiva la mia richiesta, voglio capire tardiva rispetto a che cosa? Siccome è stata definita anche dalla Procura di Palermo tardiva.

PRESIDENTE - Lei apprende la notizia giornalistica e immediatamente si mette a disposizione dell'autorità giudiziaria.

PROCURATORE GENERALE (DOSS. FICI) - Ma l'oggetto di questo colloquio riservato lei venne riferito in una qualche maniera? Lei intuì?

TESTIMONE VIOLANTE - No. Guardi quando si gestiscono responsabilità istituzionali delicate è bene stare molto dentro i binari, non uscire e non trasformare ciò che è un rapporto istituzionale in qualcosa di meno istituzionale, di confidenziale. Sono stato sempre molto attento a distinguere.

PROCURATORE GENERALE (DOSS. FICI) - Lei chiese al colonnello Mori se questa esigenza, questa richiesta di Ciancimino o se comunque Mori in quel contesto si era rapportato con l'autorità giudiziaria?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, chiesi se avesse riferito e lui disse di no dicendo tipo no è una questione giudiziaria, una questione politico, una cosa di questo genere. Dopodiché disse che si sarebbe avvalso, si avvaleva, questo non ricordo, della clausola del codice di procedura penale che consentiva di non rivelare le sue fonti.

PROCURATORE GENERALE (DOSS. FICI) - In altra sede processuale l'è stato fatto rilevare, vorrei che emergesse anche in questa sede, che questa giustificazione, questa prospettazione del colonnello Mori presenta dei caratteri di ambiguità nella misura in cui se è questione politica non ha senso prospettare le esigenze e le prerogative ex articolo 203 del codice di procedura penale.



TESTIMONE VIOLANTE - Ma non le prospettava a me, lo ha prospettato all'autorità giudiziaria. Il problema è il rapporto tra Mori e l'autorità giudiziaria, non con me. Quando io gli chiesi se avesse riferito all'autorità giudiziaria lui mi disse non nello stesso contesto, in momenti diversi della conversazione, primo che si trattava di una questione politica e quindi non di una questione giudiziaria. Secondo che comunque lui si avvaleva della facoltà perché il codice di procedura penale glielo riconosceva di non rivelare le proprie fonti.

PRESIDENTE - La contraddizione non è nel dottore Violante, ma in quello che lui apprende.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - L'è stato fatto rilevare lei non ha colto questa contraddizione?

TESTIMONE VIOLANTE - No, guardi io non dovevo inquisire Mori. Ascoltavo e basta né gli facevo domande. Mori veniva da un'esperienza...lo considero un'eccellente investigatore, viene da un'esperienza di larga autonomia maturata nell'esperienza col generale Dalla Chiesa.

PRESIDENTE - Aveva un modus operandi abbastanza...

TESTIMONE VIOLANTE - In questa larga autonomia io mi tenevo dentro le mie... il mio binario.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Con riferimento a Ciancimino e alla commissione parlamentare antimafia c'è una precedente interlocuzione tra il soggetto in questione e la commissione parlamentare in epoca precedente alla sua presidenza?

TESTIMONE VIOLANTE - Nella commissione presieduta dal senatore Chiaromonte Ciancimino aveva chiesto di essere sentito ma solo con televisioni in diretta televisiva, naturalmente rifiutammo. Io ero responsabile per il mio partito in commissione antimafia e anche io concordai col senatore Chiaromonte che se



Ciancimino veniva veniva come tutti quanti gli altri, non veniva con la diretta televisiva.

PRESIDENTE – Questa richiesta al precedente presidente della commissione antimafia è sempre in quel periodo?

TESTIMONE VIOLANTE – No, la commissione antimafia precedente e quindi praticamente quella che si istituisce nell'87 e chiude nel 92.

PRESIDENTE – E questa richiesta di Ciancimino di essere sentito in diretta lei ricorda se...

TESTIMONE VIOLANTE – No, direi una sciocchezza. Se volete ve la posso...

PRESIDENTE – No, va beh.

TESTIMONE VIOLANTE – Se mi permette.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Prego.

TESTIMONE VIOLANTE – Peraltro Ciancimino aveva attirato l'attenzione tanto della commissione presieduta da Gerardo Chiaromonte quanto dalla mia perché il procedimento per il sequestro e la confisca dei beni di Ciancimino si trascinava in modo molto singolare, nel senso che molto spesso cambiavano i magistrati e i processi erano rinviati, eccetera. Quindi noi tanto con la commissione Chiaromonte quanto con la mia insistemmo presso il CSM, il Ministero della Giustizia, per capire che stava succedendo perché non andava avanti questo processo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Processo che era in fase di appello.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, il primo grado era durato moltissimo e infatti la fase di appello non si concludeva. C'era una lentezza francamente fastidiosa.”

Della informale richiesta del Ciancimino di essere sentito, il Violante aveva parlato anche col Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia.



Il Presidente Violante aveva fatto parte anche della precedente commissione antimafia. Sulle diverse modalità operative dei vertici di 'cosa nostra', sapeva che Riina era più propenso all'attacco violento, Provenzano alla mediazione finanziaria, ma si trattava di notizie di dominio pubblico.

Il Presidente veniva compulsato, poi, sul documento D.I.A. del 1993 diretto al Ministro degli Interni e girato alla Commissione Antimafia (a firma De Gennaro) che leggeva le stragi come arma di ricatto dello Stato per un alleggerimento del morso del 41 *bis* O.P. Per il Presidente Violante la natura degli attentati in continente era da ascrivere alla logica da lui stesso definita delle cd. bombe dialoganti (giacché gli attentati notturni a Firenze del '93 avevano fatto poche vittime accidentali, dunque avevano un fine di tipo intimidatorio).

Il Presidente Violante, riferiva, ancora, su sollecitazione dei P.G., in ordine a Salvatore Anacordia, sentito dalla Commissione Antimafia il 30 luglio 1993 con riferimento agli attentati ai beni culturali del paese, in un momento di tensione; alle indagini su 'mafia - appalti', che sapeva essere stata vicenda della massima importanza per il giudice Falcone, ma non per il procuratore Giammanco.

Ancora, il Dott. Violante ribadiva che dopo l'arresto del Ciancimino, a dicembre 1992, il Procuratore Caselli gli aveva detto che, fino a che doveva essere sentito dall'autorità giudiziaria, costui non poteva essere sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Ma gli interrogatori della Procura erano andati avanti per tutto il 1993 e fino a gennaio 1994.

Il Dott. Violante veniva altresì sentito in ordine alla sua interlocuzione, sul 41 *bis* O.P., avuta con il Prof. Conso (allora ministro della giustizia). Il Ministro gli aveva inviato un allegato elenco di soggetti con 41 *bis* O.P. "prorogati, non prorogati, rinnovati". Ma era, in quel periodo, intervenuta la sentenza della

Corte Costituzionale sulla necessità di motivare le proroghe, dunque si trattava di un problema di complessa gestione.

A pag. 22 dell'esame, il Violante, tornando sul tema delle sollecitazioni pervenute dal Mori in ordine alla richiesta del Ciancimino, escludeva, quanto meno secondo l'idea che si era fatto successivamente, che vi fosse stata una 'trattativa politica' ma, semmai, cosa più usuale, una trattativa di polizia. In una fase, cioè, nella quale non c'erano i collaboratori di giustizia, non c'erano strumenti tecnologici tipo microspie, eccetera, particolarmente perfezionati, accadeva abbastanza frequentemente allora, dichiarava il Presidente Violante, che autorità di polizia avessero relazioni con capimafia locali al fine di negoziare confidenze, informazioni e così via. Ma non sarebbe corretto giudicare con la logica di oggi quello che accadeva ieri, ribadiva il teste. Tanto che il Presidente Violante ricordava un ottimo sottufficiale dei carabinieri, credeva fosse il Comandante della Stazione di Termini Imerese, che si era suicidato perché si era giudicato col senno di poi quello che era accaduto prima. Quindi, ribadiva il teste, in quella fase le negoziazioni erano abbastanza frequenti: *"ovviamente dipendeva da quello che davi e da quello che ricevevi"*. Al Violante era sembrato - ma non con riferimento inequivocabile a Mori - leggendo complessivamente i documenti, che una trattativa intesa quale 'negoziato di polizia' ci fosse probabilmente stata, ma non aveva di contro, mai avuto sentore di una negoziazione politica: *"in quanto conoscevo io Mancino, Martelli, Scotti, Scalfaro e così via, tutti quanti non solo a parole ma anche nei fatti erano fortemente decisi nei confronti della mafia e quindi francamente una trattativa di tipo politico o non me ne sono accorto, francamente non ho avuto neanche il lontano sentore. Erano autorità che si battevano contro la mafia."*



D'altra parte, i mafiosi erano stati tutti arrestati, i loro beni sequestrati e confiscati, non era rimasto nessuno libero, ciò che legittimava la deduzione da parte del teste che: *"francamente se avevano fatto la trattativa, era tutta in perdita da parte della mafia"*:

"PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Con riferimento a questi tre formali incontri con Mori, se si possono definire tali, di questa informale richiesta di audizione lei con chi ebbe modo di parlare in quel contesto?"

TESTIMONE VIOLANTE – Ma io credo che ne parlai soltanto col vicepresidente Cabalas, che io ero presidente di minoranza nominato dai presidenti delle camere come allora la legge consentiva. In genere per le questioni più delicate informavo anche per correttezza politica il senatore Cabalas che era vicepresidente democristiano e quindi del partito di maggioranza relativa ed era giusto che lui fosse informato di tutto quello che accadeva, anche degli aspetti meno pubblici.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Quindi nessun altro.

TESTIMONE VIOLANTE – No, non credo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Chi era all'epoca presidente della camera?"

TESTIMONE VIOLANTE – Il presidente Napolitano.


PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – E il presidente del Senato?"

TESTIMONE VIOLANTE – Spadolini.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Quindi erano stati Napolitano e Spadolini a nominarla congiuntamente al ruolo di presidente della commissione parlamentare antimafia.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Lei ha fatto riferimento, a lei è ben chiaro evidentemente perché poi se lo sarà chiesto e ci avrà ragionato un'infinità di volte, all'articolo



che ha letto sul giornale e alla telefonata alla Procura di Palermo e alla successiva...

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Questo articolo ricorda dove era pubblicato?

TESTIMONE VIOLANTE - Sul Corriere della Sera.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Vuole ripetere il passaggio che riguarda l'interlocuzione?

TESTIMONE VIOLANTE - Posso prendere l'articolo?

PRESIDENTE - Certo, può consultare. Non penso che ci siano obiezioni.

TESTIMONE VIOLANTE - Corriere della Sera del 17 luglio 2009 e l'articolo dice così. "mio padre voleva che del "patto" fosse informato Luciano Violante e il signor Franco tornò assicurando che Violante non ne sapeva niente."

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Che significa assicurò?

TESTIMONE VIOLANTE - L'articolo è di Felice... posso?

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - No, ce lo abbiamo. Lei sulla base di questa cosa ha collegato la circostanza che quella interlocuzione con Mori poteva...

TESTIMONE VIOLANTE - Certo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Quindi ha ritenuto utile ai fini di giustizia rappresentarlo all'ufficio del Pubblico Ministero.

TESTIMONE VIOLANTE - Più che utile doveroso.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Doveroso da parte sua perché venisse valutato da chi era in grado di fare le...

TESTIMONE VIOLANTE - Certo.

PRESIDENTE - Lei non identificò ovviamente il signor Franco col Mori, però ricollegò visto che era chiamato in causa lei



personalmente in quell'articolo a questo approccio che aveva avuto, a questi incontri che si erano verificati.

TESTIMONE VIOLANTE - Certo, quando questo signor Franco, che non so chi fosse, aveva detto Violante non ne sa niente a questo punto mi venne in mente che fosse qualche tentativo era stato fatto.

PRESIDENTE - Questo era l'unico episodio in cui lei era stato coinvolto.

TESTIMONE VIOLANTE - Certo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Lei nel novembre del '92, quindi nell'autunno a inizio del suo ruolo di presidente, lei aveva fatto parte della precedente commissione?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, certo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Quindi conosceva diciamo le problematiche.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Nel '92 quindi dopo Lima, dopo le due stragi, cosa sapeva e cosa si sapeva a livello di commissione parlamentare del diverso ruolo ai vertici di Cosa Nostra, le diverse modalità operative o filosofie di gestione dell'organizzazione da parte di Riina e Provenzano?

TESTIMONE VIOLANTE - Ma quello che era di dominio pubblico, non c'erano informazioni particolari. Con Riina particolarmente propenso ad un attacco violento, Provenzano più propenso ad un mediazione finanziaria quello che si capiva, ma non è che ci fossero informazioni specifiche e particolari su questo dato. Ci venivano anche dalle fonti di polizia questo tipo di informazione.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Se lei può riferire con maggiore precisione quando si dice era di dominio pubblico, perché questa alternativa leadership dell'uno o dell'altro o delle diverse strategie poi è diventato un fatto notorio. C'è stato un



momento in cui la notizia è cominciata ad emergere e poi a verificarsi nel suo fondamento o meno. A quella data, siamo nell'autunno del '92, cosa si può dire se è in grado oggi a distanza di tanti anni?

TESTIMONE VIOLANTE - Ma credo che autunno '92 questa distinzione era abbastanza chiara in noi. Se devo dire a quando risale non glielo so dire, però questo dato era abbastanza chiaro anche perché le varie fonti, i vari ufficiali di polizia giudiziaria o di polizia che si erano succeduti davanti alla commissione antimafia Chiaromonte e anche forse davanti a quella presieduta dal presidente Alinovi ancora precedente questo tema delle differenti posizioni, differenti modi di vedere il rapporto diciamo con le autorità pubbliche, cominciava ad emergere con una certa chiarezza. Quando siamo al novembre c'era abbastanza chiara questa distinzione.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Riguardo a questa diversa struttura di potere interna a Cosa Nostra Ciancimino come si collocava?

TESTIMONE VIOLANTE - Non ho idea. La cosa non...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Faceva parte dell'anima dialogante?

TESTIMONE VIOLANTE - Guardi io rischio di sovrapporre conoscenze successive a quella fase. In quella fase Ciancimino per noi era un personaggio non importante. Importante per le vicende palermitane per il ruolo che aveva avuto, il patto fatto con Lima per un certo periodo, tutto quello che è emerso successivamente, però nella fase di cui stiamo parlando il problema nostro non aveva Ciancimino al centro.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Riguardo alla circostanza che pure è stata oggetto di valutazione, di osservazioni, di interventi giornalistici, del Provenzano morto a quella data che cosa...?



TESTIMONE VIOLANTE - Qualcuno credo che avesse detto che Provenzano era morto. Devo dire non è che si prendeva per oro colato tutto quello che naturalmente... e il modo migliore per tutelare un capomafia è dire che è morto. Chi voleva tutelarlo diceva che era morto.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - E' stato oggetto poi di approfondimento già in altra sede dibattimentale la ricezione da parte sua nella qualità di presidente della commissione parlamentare antimafia di un documento della DIA, siamo nell'agosto del 93.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Su valutazioni complessive sugli attentati di Roma, Firenze e Milano come strategia questi attentati di Cosa Nostra per un alleggerimento della morsa del 41 bis.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Questo è l'oggetto e le valutazioni espresse in quel documento dell'agosto 93 a firma De Gennaro, indirizzato al Ministro degli Interni. Lei viene interpellato a riguardo...

PRESIDENTE - Non si riesce a seguire. Proviamo a continuare.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Sì, ricorda il contesto e le ragioni per le quali questa nota riservata, questa relazione a firma De Gennaro indirizzata al Ministro degli Interni viene indirizzata alla commissione parlamentare antimafia?

TESTIMONE VIOLANTE - Ma credo la documentazione di interesse in genere era sempre girata all'antimafia e noi se acquisivamo documentazione di interesse la giravamo alle autorità competenti o autorità giudiziarie o Ministero della Giustizia o Ministero degli Interni a secondo, c'era uno scambio abbastanza rilevante. Devo dire non ci colpì particolarmente perché come è noto la mafia cerca sempre rapporto con le

autorità pubbliche, non è che fosse un novità quella lì. Tra l'altro mi capitò di fare un'intervista in quel periodo in cui denunciavi un certo ammorbidente determinato dal fatto che Riina non era stato mai mandato al carcere duro del 41 bis. Secondo che c'era...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Riina era stato arrestato nel gennaio.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, nel gennaio.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - E cosa risultava riguardo a Riina? Era all'Asinara ma non aveva il 41 bis.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, io mi ero informato. Non era all'Asinara, era in giro per processi e io denunciavi il fatto che Riina non aveva fatto neanche un giorno all'Asinara, dove avrebbe dovuto essere inviato. Poi segnalai il rischio di un ammorbidente del 41 bis. Questo mi accadde di farlo. Tenga presente che eravamo in agosto/settembre e quindi le camere erano chiuse.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Sì, ma con particolare riferimento questo tema del 41 bis agli attentati di quell'estate.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - La valutazione...

TESTIMONE VIOLANTE - Gli attentati quelle le chiamai bombe di dialogo, nel senso che erano attentati che non avevano fatto vittime tranne vittime accidentali come capitò a Firenze se non ricordo male.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Perché lei le definisce accidentali?

TESTIMONE VIOLANTE - Perché se uno mette una bomba di notte invece che di giorno non vuole uccidere, vuole dimostrare che può uccidere.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Ma per l'alto potenziale utilizzato in quel contesto poi crollò un'intera fianco...

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, ma il problema è se io, ripeto, ho delle bombe e le metto quando è ridotto al minimo il rischio di uscire delle persone vuol dire che posso comunicare che posso metterle anche di giorno e quindi è un meccanismo...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Questa è una valutazione che ha fatto lei ma hanno fatto in tanti in quel contesto.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, ma credo che furono analisi nella direzione del mio partito, nella segreteria del mio partito ci furono riunioni in quel periodo e fummo invitati tanto il senatore Pecchioli, che era presidente del comitato parlamentare per i servizi di sicurezza, quanto io per una interpretazione di quei fatti e lì divergemmo in quanto Ugo Picchioli riteneva che fossero attentati di matrice terroristica, io ritenevo che fossero di matrice mafiosa. Approfondimmo leggermente quella cosa per un paio di ore quel tema e anche in quel contesto dissi guardate che se mettono le bombe di notte invece che di giorno vuol dire che non vuoi uccidere, vuoi fare altro.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - E il collegamento di questo contesto dinamitando col 41 bis venne fatto?

TESTIMONE VIOLANTE - Naturalmente quando cerchi un dialogo lo cerchi sulle cose che ti interessano e il 41 bis era... cioè è una deduzione logica più che fattuale.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Riguardo a Salvatore Anacondia è stato sentito dalla commissione parlamentare antimafia?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, fu tra i collaboratori sentiti.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - La data se la ricorda?



TESTIMONE VIOLANTE - 30 luglio del 93, quindi tre giorni dopo la strage di... dove viene sentito se lo ricorda?

TESTIMONE VIOLANTE - Queste audizioni erano gestite in maniera un po' particolare nel senso io non comunicavo alla commissione dove avremmo sentito i collaboratori per evitare giornalisti, televisione e quindi c'era una gestione di questo tipo. Io facevo avere a ciascun componente della commissione il materiale e la documentazione sul collaboratore che avremmo sentito. Due giorni prima mi pare dell'audizione i colleghi dovevano mandarmi le domande. Le domande le ho fatte soltanto io per evitare... e dopo il primo giro di domande se i colleghi ritenevano potevo inviarmi la domanda e io la riproponevo. C'era una gestione di questo tipo per evitare... eravamo 40, lei capisce se 40 persone si mettono a fare domande si finisce in ridicolo e quindi c'era questa gestione. Tra l'altro non comunicavo dove... c'era un pullman che prendeva i colleghi e i colleghi andavano insieme. In genere si trattava di un luogo gestito dal Ministero degli Interni e di una sala non mi ricordo di quale struttura, una grande sala e si tenevano lì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Ricorda il contenuto di queste dichiarazioni?

TESTIMONE VIOLANTE - Di Anacondia?

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Sì.

TESTIMONE VIOLANTE - Guardi ora non ricordo se in quel contesto o ho letto sui giornali successivamente.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - E' agli atti in ogni caso.

TESTIMONE VIOLANTE - Credo che lui avesse riferito che in qualche periodo di tensione, forse in Sardegna se non ricordo male, qualcuno gli aveva riferito che avrebbero fatto attentati nei confronti di beni culturali, però non le so dire se la cosa avvenne



in quella sede o qualcosa che ho appreso successivamente in modo diverso.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – In ogni caso la valutazione che fece la commissione riguardo a questa notizia, cioè al fatto che le organizzazioni criminali si erano spostate, avevano ideato ciò che non era avvenuto mai precedentemente, cioè di attaccare beni culturali, legato a quale esigenza di Cosa Nostra?

TESTIMONE VIOLANTE – Non le so dire se questa dichiarazione Anacondia la fece in quel contesto o io ho acquisito questa informazione attraverso la lettura di giornali o di atti di carattere giudiziario o di polizia. Per quello che io ricordi in questo momento non mi pare che fosse stato oggetto di particolare riflessione questo dato e quindi probabilmente non lo apprendemmo lì ma io lo appresi come tanti altri successivamente.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Guardi...

TESTIMONE VIOLANTE – Risulta?

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Sì, risulta da una precedente sua dichiarazione si è entrato nello specifico che è stato nel corso del procedimento Bagarella più altri quello innanzi alla Corte presieduta dal dottore Montalto. Non sono prodotti e quindi non posso fare contestazioni neppure in aiuto alla memoria.

PRESIDENTE – Infatti non li trovo.

TESTIMONE VIOLANTE – In più di vent'anni passati può darsi che abbia...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Il problema è che le venne chiesto perché non vi siete attivati nonostante queste informazioni precise acquisite in quella sede, in che cosa vi siete attivati immediatamente dopo come commissione parlamentare?



TESTIMONE VIOLANTE - Noi non eravamo un organo giudiziario, eravamo un organo politico, non è che facevamo investigazioni. Dovevamo acquisire dati, valutazioni.

PRESIDENTE - Per gli attuali sviluppi e tracce, possibilità investigative in relazione a quello che dichiarava.

TESTIMONE VIOLANTE - Siccome abbiamo autorizzato ad essere presenti a questi interrogatori la polizia giudiziaria quando poi un'autorità di polizia ci chiedeva copia dell'audizione la mandavamo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Quindi gli eventuali provvedimenti e sviluppi investigativi...

TESTIMONE VIOLANTE - Li faceva la polizia.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Con riferimento alle mille circostanze che potevano avere nel corso delle audizioni voi avevate il ruolo politico, facevate accertamenti riguardo gli eventuali profili utili o da svilupparsi in sede investigativa, la presenza degli ufficiali di PG garantiva questo travaso di informazioni.

TESTIMONE VIOLANTE - Certo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Ora ricorda se in quel contesto Anacondia disse queste cose che ho detto oggi 30 luglio del 93 dopo tre giorni quindi?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Dichiarò di averle dichiarate già nove mesi prima.

TESTIMONE VIOLANTE - In questo momento non ricordo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Passo la parola.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Ad integrazione di quanto pocanzi le fu detto se nel 92 quando Vito Ciancimino chiese di parlare con lei era libero o detenuto?

TESTIMONE VIOLANTE - Era libero.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Lei ricorda se quando poi chiese di essere sentito dalla commissione parlamentare antimafia da lei presieduta vennero meno i vincoli che aveva posto alla commissione Chiaromonte ovvero la pubblicità...

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, vennero meno.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Lei ha detto pocanzi che per motivi di opportunità o comunque non era una priorità sentire Vito Ciancimino presso la commissione parlamentare antimafia se non dopo determinate cadenze. Lei ricorda se in quel periodo vi erano anche delle investigazioni su mafia e politica, il rapporto mafia/appalti ricorda?

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, conosco quella vicenda.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Ricorda se la pendenza di questa vicenda giudiziaria poteva comunque interferire sulla deposizione di Vito Ciancimino in commissione parlamentare antimafia?

TESTIMONE VIOLANTE – No.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Se era un motivo per cui si voleva temporeggiare per fare fare il corso all'autorità giudiziaria?

TESTIMONE VIOLANTE – No, devo dirle in quel momento assolutamente no. Conoscevo la vicenda mafia/appalti perché ne aveva parlato Giovanni Falcone più volte ritenendo la vicenda di particolare importanza e il procuratore allora di Palermo più volte aveva chiesto di parlarmi e ritenendo che la vicenda fosse priva di importanza.

PRESIDENTE – Di poca importanza ha detto?

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, fosse priva di importanza.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Ricorda chi era il Procuratore della Repubblica di allora?

TESTIMONE VIOLANTE – Giammanco si chiamava.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Mentre invece Falcone ricorda cosa le disse a proposito del rapporto mafia/appalti?

TESTIMONE VIOLANTE - Riteneva quella una vicenda particolarmente importante perché stabiliva una connessione tra autorità politiche e mafia.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Lei ricorda se la commissione parlamentare antimafia da lei presieduta poi si decise di sentire Vito Ciancimino dopo l'esecuzione di un mandato di cattura?

TESTIMONE VIOLANTE - No, noi decidemmo il 21 ottobre di sentirlo all'interno di un programma. Successivamente il 23 dicembre, se non ricordo male, Ciancimino venne arrestato. A quel punto chiesi al dottor Caselli, che era procuratore di Palermo, se potevamo sentire Ciancimino come commissione antimafia. C'era sempre una forma di collaborazione con tutte le autorità giudiziaria perché non volevamo naturalmente interferire. Il dottor Caselli mi disse che avrebbero preferito interrogarlo loro prima e ritenni la cosa assolutamente giustificabile, ma loro lo interrogarono per tutto il '93 e anche a gennaio '94 e quindi non potemmo mai sentirlo per questa ragione.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Ricorda se fra la richiesta di Vito Ciancimino e questa decisione vostra vi fu l'ordinanza di custodia cautelare per i mandanti ed esecutori dell'omicidio Lima?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, l'ordinanza dunque fu redatta il 20 ottobre e il 21 ottobre il giornale dette la notizia. Proprio in relazione a questo dato noi accelerammo a questo punto l'indagine mafia/politica.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Lei ricorda se il rapporto della DIA sulle valutazioni politiche delle bombe delle



stragi, delle bombe del dialogo come lei ha detto, è stato poi seguito da un altro rapporto? Ci fu il rapporto DIA del 10 agosto 93 e poi non ci fu un altro rapporto di un altro organo di polizia centrale?

TESTIMONE VIOLANTE – Può essere dello SCO.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Ricorda chi era all'epoca il Ministro dell'Interno che girò a voi commissione parlamentare antimafia?

TESTIMONE VIOLANTE – Credo che fosse il ministro Mancino.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Lei pocanzi ha parlato di 41 bis, ricorda se nella qualità di presidente della commissione parlamentare antimafia vi fu un interlocuzione con gli organi ministeriali in merito all'applicazione del 41 bis?

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, io chiesi al ministro Conso se non ricordo male informazioni su questa vicenda e circa un mese dopo mi arrivò una risposta del ministro Conso che allegava una relazione del direttore generale degli istituti di pena con un elenco di persone per quali era stabilito il 41 bis. Devo dire...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Che era stato prorogato o non prorogato?

TESTIMONE VIOLANTE – Prorogato o non prorogato, c'era l'indicazione.

PRESIDENTE – Era un doppio elenco.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì. Nel frattempo era intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale interpretativa la quale stabiliva che bisognava caso per caso motivare il...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Quindi non si applicava più secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale ad aree omogenee come ai tempi del terrorismo ma doveva essere individualizzato.

TESTIMONE VIOLANTE – Tenga presente, Signor Procuratore, che questa vicenda nasce all'epoca del terrorismo quando erano



interi settori del carcere e quindi si passò come dire da un'applicazione non individualizzata ad una applicazione individualizzata, il che rendesse naturalmente un po' più complicato motivare, anche perché alcune autorità giudiziarie, Cagliari se non ricordo male, ritenevano di essere loro legittimati a decidere sull'impugnazione nei confronti del 41 bis. Altri ritenevano che fosse un problema di tipo amministrativo politico e quindi sfuggiva al giudice di sorveglianza e quindi c'era anche un'incertezza sulla legittimazione a intervenire su provvedimenti del ministro.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – E' in grado di riferire alla Corte, anche eventualmente compulsando atti a sua firma, di dire quando lei scrisse al DAP per avere notizie sul 41 bis? La data orientativamente.

TESTIMONE VIOLANTE – Al DAP no, scrissi al ministro.

PRESIDENTE – Sì, l'autorizziamo.

TESTIMONE VIOLANTE – Io scrissi il 10 novembre e la risposta mi arrivò il 15 dicembre.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – E lei ha con sé lì la risposta del DAP?

TESTIMONE VIOLANTE – Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Vuole verificare nell'allegato DAP, chiamiamolo così, se il ministro risponde con il numero di 41 bis prorogati, rinnovati? Vuole essere più preciso?

TESTIMONE VIOLANTE – Il ministro mi allega il rapporto e basta, non prende posizione.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) – Cosa scrive il ministro?

TESTIMONE VIOLANTE – Mi dice il ministro "con riferimento alla sua nota desidero informarla che la questione è stata ed è sempre oggetto di attento e approfondito esame da parte del



competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Le invio l'allegato appunto informativo predisposto dal dipartimento significando che si stanno specificamente analizzando le pronunce di inefficacia dei provvedimenti di applicazione del regime del 41 bis emesse a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dai vari tribunali di sorveglianza." Cioè molti Tribunali avevano ritenuto inefficace la cosa.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Dal punto di vista informativo cosa contiene? Perché è agli atti, l'appunto informativo contiene una cosa diversa da quello che lei ha detto pocanzi.

TESTIMONE VIOLANTE - Dice questo: "i gravi motivi di ordine di sicurezza pubblica legati all'azione di tale regime in data e direttore generale (inc.) di 567 detenuti. In virtù di quanto sopra su parere conforme i primi decreti sono rinnovati per altri sei mesi. Attualmente si trovano sottoposti 465 detenuti."

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Quindi parla dei rinnovati.

TESTIMONE VIOLANTE - Aspetti, scusi. Dice che è stato formato motivazione per ciascuno dei detenuti per quanto riguarda l'ordine per l'organo competente sui ricorsi. La giurisprudenza è divisa, la cosa che ho detto poco fa. Da quanto sopra è derivata la difficoltà che loro avevano perché nel decidere queste cose perché sinora hanno accolto 27 reclami diceva il rapporto, l'autorità degli istituti di sorveglianza.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Sì.

TESTIMONE VIOLANTE - Qui parlava del provvedimento del ministro Martelli di estendere a tutto un reparto della casa circondariale di Palermo il 41 bis.

PRESIDENTE - Sì.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Siccome è documentale, il primo novembre '93 il ministro Conso non rinnova 334 provvedimenti di 41 bis.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Ve n'è traccia in questa nota oppure nella nota c'è soltanto la parte chiamiamola positiva di rinnovo?

TESTIMONE VIOLANTE - Ma qui ci sono decreti di 41 bis per gli istituti. Poi decreto 41 bis e poi c'è un elenco dei vari detenuti.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - I rinnovi questi. E' documentale.

TESTIMONE VIOLANTE - Se è documentale basta guardare i documenti. Questi credo che fossero...

PRESIDENTE - Quelli per cui veniva prorogato.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - I rinnovati.

PRESIDENTE - Sì.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, sono questi. Comunque il dato che a noi interessò erano questi problemi che si erano posti sull'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, questo a noi interessava. Poi la vicenda era di carattere giudiziario. Veniva a porsi un problema delicato di gestione del 41 bis in relazione al fatto che dopo le stragi ci fu una certa larghezza nel 41 bis. Successivamente poi la sentenza della Corte pose gli organi del DAP di fronte al problema di motivare caso per caso e questo per noi era rilevante.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Lei ricorda se in quegli anni 92/93 vi era un fermento all'interno del DAP, cioè se vi erano avvicendamenti tra posizioni apicali?

TESTIMONE VIOLANTE - Se non erro in quel periodo fu sostituito il dottore Nicolò Amato.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Chi era Nicolò Amato ai tempi?



TESTIMONE VIOLANTE - Nicolò Amato era direttore generale con il quale avevo rapporti eccellenti perché durante l'epoca del terrorismo lui ebbe coraggiosamente gestì una situazione molto difficile che era quella delle aree omogenee, cioè mettere insieme nello stesso braccio del carcere coloro che avevano posizioni non di dissociazione ma di discussione del proprio passato. Io sostenni questa questione, questa opportunità anche nel mio partito con qualche difficoltà e anche in Parlamento con qualche difficoltà, però la cosa fu fatta e fu molto positiva perché avviò un periodo di distacco sostanzialmente abbastanza radicale di moltissimi condannati per terrorismo dal terrorismo stesso.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Era il vertice del DAP?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Ricorda chi fu chiamato a presiedere il DAP dopo il dottore Amato?

TESTIMONE VIOLANTE - Non ricordo il nome.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Ricorda se era Capriotti?

TESTIMONE VIOLANTE - Capriotti, sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Invece il vice di Amato, il dottore Fazzioli rimase al suo posto oppure fu sostituito pure lui?

TESTIMONE VIOLANTE - Non ricordo. Ricordo che intervenne anche il dottor Di Maggio, non so con quali funzioni, che era un personaggio un po' diverso.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Lei conosce il dottore Di Maggio?

TESTIMONE VIOLANTE - Sì, sì.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - In che senso era un personaggio diverso?



TESTIMONE VIOLANTE - Di Maggio era molto irruente a differenza dell'altro.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Capriotti invece?

TESTIMONE VIOLANTE - Era più tranquillo.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. BARBIERA) - Non ho altre domande per ora. Mi riservo di concludere l'esame.

PRESIDENTE - Sì. Mi pare che i difensori di parte civile non ce n'è.

Controesame della difesa, avvocato Volo

PRESIDENTE - I difensori.

DIFESA, AVV. VOLO - Grazia Volo, difensore di Calogero Mannino. Io ho solo una curiosità. In uno dei verbali che lei ha sostenuto ha definito questa trattativa come una trattativa di polizia.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.

DIFESA, AVV. VOLO - Ha detto specificamente non ho avuto la sensazione, quindi valuti il Presidente l'opportunità di questa domanda, che si trattasse di una trattativa politica ma che si trattasse di una trattativa di polizia. E' vero che non è afferente alla posizione di Mannino, però diciamo in termini generali.

PRESIDENTE - Tra il presidente e il Mori?

DIFESA, AVV. VOLO - Come?

PRESIDENTE - Lei dice per questi contatti tra il presidente Violante e il colonnello Mori?

DIFESA, AVV. VOLO - Sì, non è afferente alla posizione di Mannino però volevo capire in che termini aveva ragionato perché secondo me è un ragionamento che è stato fatto dal presidente Violante.

PRESIDENTE - Sì, i dati di fatti da cui è partito e diciamo la conclusione, questo intende dire lei.



TESTIMONE VIOLANTE - In una fase nella quale non c'erano i collaboratori di giustizia, non c'erano strumenti tecnologici tipo microspie, eccetera, particolarmente perfezionati accadeva abbastanza frequentemente allora che autorità di polizia avevano relazioni con capimafia locali al fine di negoziare confidenze, informazioni e così via. Questo non possiamo giudicare con la logica di oggi quello che cadeva ieri. Tanto che ci fu in questa vicenda un ottimo sottufficiale dei carabinieri, credo fosse comandante della stazione di Termini Imerese, che si suicidò se non ricordo male perché si giudicò col senno di poi quello che accadeva prima. Quindi in quella fase le negoziazioni erano abbastanza frequenti, ovviamente dipendeva da quello che davì e da quello che ricevevi. A me è sembrato, ma non in direzione a Mori, complessivamente leggendo questi documenti, eccetera, che una trattativa, una negoziazione di polizia c'è stata probabilmente ma non ho mai avuto sensazione e sentore di una negoziazione politica in quanto conoscevo io Mancino, Martelli, Scotti, Scalfaro e così via, tutti quanti non solo a parole ma anche nei fatti erano fortemente decisi nei confronti della mafia e quindi francamente una trattativa di tipo politico o non me ne sono accorto, francamente non ho avuto neanche il lontano sentore. Erano autorità che si battevano contro la mafia.

D'altra parte tutti quanti erano stati arrestati, beni sequestrati e confiscati, non c'è nessuno libero francamente se avevano fatto la trattativa era tutta in perdita da parte della mafia.

DIFESA, AVV. VOLO - Grazie.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Su questo argomento posso?

PRESIDENTE - Sì, poi la Corte ha un chiarimento.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) - Sì. Lei ha detto trattativa di polizia.

TESTIMONE VIOLANTE - Sì.



PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Ma è un'idea che si è fatto ora o allora?

TESTIMONE VIOLANTE – No, anche allora.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Nel 92 non c'era...

TESTIMONE VIOLANTE – Quando mi dice tra ora e allora passano 22 anni.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Quindi è un'opinione fatta dopo leggendo le carte e leggendo i giornali.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, successivamente.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Allora non conosceva trattative.

TESTIMONE VIOLANTE – No. Tenga presente è una cosa che aveva colpito che Provenzano riusciva a sfuggire agli arresti anche all'ultimo momento.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Questa è una sua valutazione di carattere anche politico diciamo.

TESTIMONE VIOLANTE – Sì, le questioni sono certamente primo la mancata perquisizione della casa di Riina.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Queste sono vicende processuali che hanno avuto il loro esito.

TESTIMONE VIOLANTE – Assolutamente.

PRESIDENTE – Sta spiegando perché è arrivato a questa conclusione.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Un'interpretazione dei fatti ex post.

PRESIDENTE – Per non rimanere sul piano delle sensazioni.

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – Certo. Io non ho altre domande e chiedo di produrre col consenso delle difese il verbale di audizione reso dal presidente Violante innanzi la Corte di Assise di Palermo nel processo Bagarella più altri il 18 dicembre 2015.



PRESIDENTE – Il PG chiede di produrre verbale di esame del presidente Luciano Violante dinnanzi alla Corte di Assise di Palermo in data 18 dicembre 2015. Immagino che...

PROCURATORE GENERALE (DOTT. FICI) – C'era pure la richiesta della volta scorsa.

PRESIDENTE – Prima finiamo l'esame del teste e poi queste questioni... i difensori penso che vorranno termine per esaminarlo. Siccome avete da controdedurre su reciproca...

DIFESA, AVV. VOLO – Cerchiamo di essere espliciti se no sembrano marziani. Sono più o meno gli stessi argomenti di cui il presidente ha parlato.

PRESIDENTE – La Corte non li conosce.

DIFESA, AVV. VOLO – Peraltro il presidente Violante è un uomo esperto e oltre a fare il magistrato ha fatto politica per più di vent'anni e quindi non è che va in contraddizione. Sono gli argomenti che sono stati trattati oggi e sono un po' più... si può acquisire, non cambia niente. Diciamo che lei oggi ha la sintesi di quegli argomenti.

PRESIDENTE – Se c'è il consenso. Col consenso delle parti la Corte acquisisce il verbale. Vi ricordo che dovete controdedurre su altre...

DIFESA, AVV. VOLO – Sì.

PRESIDENTE – Presidente, noi avremmo solo un chiarimento se è possibile. Quando il colonnello Mori la venne a trovare la prima volta chiedendole questa... o meglio inoltrandole questa richiesta di Vito Ciancimino di un incontro riservato lei è sempre stato coerentemente in tutti gli esami che noi abbiamo in atti e lei ha sempre detto che le avrebbe riferito delle cose importanti, il Mori le disse che erano questioni essenzialmente politiche e lo ha ribadito anche oggi. Anche stamattina lei ha usato la stessa espressione che ha usato il 23 luglio del 2009, ossia che il Ciancimino avrebbe chiesto qualcosa. Le devo chiedere se le

venne esplicitato se questo qualcosa era un vantaggio di tipo personale, perché lei mi pare che stamattina ha sottolineato che diciamo il Ciancimino si protraeva da tempo il processo ancora in appello del Ciancimino per la confisca dei beni, oppure se era un qualcosa che lasciò indeterminato di carattere più generale. Se lei lo può specificare, se lo sa ovviamente.

TESTIMONE VIOLANTE - Io ascoltai e basta.

PRESIDENTE - Lei non ebbe a comprendere se era un vantaggio personale, un qualcosa del Ciancimino.

TESTIMONE VIOLANTE - No, no. Capi che c'era un discorso io ti dico delle cose e tu mi dai.

PRESIDENTE - E tu mi dai qualcosa, però questo dai qualcosa non venne specificato a lei se era verso il Ciancimino, quindi la posizione del Ciancimino o verso...

TESTIMONE VIOLANTE - Assolutamente no. Devo dire che avendo cognizione del metodo investigativo libero, molto libero, mi fermi lì.

PRESIDENTE - Ho capito, è stato chiarissimo. Grazie, presidente. Allora oggi le parti sono in grado di controdedurre sulle rispettive richieste?".

La deposizione del Presidente Violante, precisa, logica, costante, circostanziata priva di contraddizioni e dunque assolutamente attendibile, come già evidenziato in premessa, si salda con quelle degli altri magistrati (Ferraro, Contrì) e politici (Martelli) che della vicenda ebbero notizia. Peraltro, anche del contestato ritardo, il predetto teste ha dato una spiegazione esauriente e del tutto logica.

Tutte le fonti, sia quelle dirette (Mori, De Donno) sentite in epoca per loro non sospetta giacché quali testimoni di una vicenda ancora lontana dal partorire le indagini a loro carico e dunque certamente non condizionate nel loro narrato, sia quelle indirette e provenienti, peraltro, non solo da personalità

istituzionali di pacifica onestà ed integrità morale, ma viepiù caratterizzate tutte dall'essere unite, in quel particolare periodo storico nella lotta - concretizzatasi, ciascuna per le proprie competenze, nella specifica attività parlamentare, di governo, ministeriale - alla mafia, sono risultate convergenti nel descrivere l'iniziativa assunta dal R.O.S. nelle persone del Colonnello Mori e del Capitano De Donno come un'operazione info investigativa di polizia giudiziaria, comunicata al loro diretto superiore gerarchico, che allora era il generale Subranni (Comandante del Ros dal 1990 al 1993), realizzata attraverso la promessa di benefici personali al Ciancimino (per mantenere la quale era stata chiesta quella 'copertura politica' intesa in tale esclusivo senso - cioè l'assecondare, ove possibile, le richieste nell'interesse del Ciancimino, prossimo alla carcerazione - così come pacificamente inteso dalla Ferraro, dal Martelli e dallo stesso Violante (che, invero, rifiutò il contatto personale, indirizzandolo verso i canali istituzionali) con la sollecitazione di un'attività di infiltrazione in 'cosa nostra' del Ciancimino, che ne avrebbe dovuto contattare i capi, tanto al fine della cattura di Totò Riina, interrompendo, così, la stagione delle stragi.

Nessuna delle fonti dichiarative sentite, nel descrivere i contatti avviati dal Colonnello Mori per favorire la collaborazione del Ciancimino ha fatto invece riferimento - ciò che qui in via esclusiva interessa - ad un preesistente 'mandato' politico (quello asseritamente costituito dal Mannino, secondo la pubblica accusa) che gli alti ufficiali avrebbero posto a giustificazione di quell'operazione ma, al contrario, hanno tutte univocamente indicato in una richiesta di sostegno 'politico' *ex post* rispetto all'iniziativa e consistente nel non ostacolare quell'operazione, eventualmente asseccando, ove possibile, le richieste di benefici personali per il Ciancimino (il passaporto, i propri beni, etc.), dietro l'assicurazione della cattura dei latitanti.

Si è parimenti visto che tale appoggio non venne concesso né dal Martelli, che si adoperò, anzi, in senso contrario, per fare in modo che il Ciancimino non ottenesse il passaporto e che stigmatizzò l'operato del R.O.S. che, *more solito* ed in completa autonomia, non aveva coordinato la sua azione con la D.I.A., il cui Comandante Tavormina il Ministro aveva prontamente informato; né dal Presidente Violante, che rifiutò qualsiasi colloquio informale col Ciancimino, informando della richiesta di Mori il Vice Presidente della Commissione Antimafia ed invitando il dichiarante ad un'audizione formale, innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Del resto, appare altamente probabile che gli alti ufficiali del R.O.S. avessero informato di tale iniziativa anche il giudice Borsellino - che con Mori e De Donno aveva all'epoca un rapporto di assoluta ed esclusiva fiducia, tanto da chiedere di vederli, riservatamente, nei locali della caserma dei Carabinieri e non in quelli della Procura, per parlare del rapporto 'mafia - appalti' nel luglio 1992, poco prima della sua uccisione - giacché quando il giudice ne era stato informato dalla Dott. Ferraro non ne era rimasto affatto stupito, né contrariato, rispondendo alla Dirigente degli Affari Penali del Ministero che andava bene e che se ne sarebbe occupato lui.

Se, dunque, si trattava di iniziativa discussa dagli alti ufficiali del R.O.S. col giudice o, comunque, prossima all'asseverazione del Borsellino che già ne aveva preso atto, senza stupirsene, a fine giugno 1992 parlando con la Ferraro, l'ipotesi che l'operato di Mori e De Donno celasse l'istigazione del Mannino per avere salva la vita, diventa una remota illazione, priva di qualsivoglia giustificazione logica, in tale ricostruito contesto.

Giova, da ultimo, sottolineare che l'avvio di tale iniziativa è stato comunicato - e non occultato, come teorizzato dalla pubblica accusa - in tempo reale dal De Donno e dal Mori ai loro

diretto superiore gerarchico, il Comandante del R.O.S., Subranni, a tutte le personalità istituzionali sopra esaminate ed anche all'autorità giudiziaria, tramite il giudice Borsellino; che all'esito del percorso avviato, dopo l'arresto del Ciancimino, anche il nuovo Procuratore della Repubblica Dott. Giancarlo Caselli, fu accompagnato dagli stessi Mori e De Donno - che avevano proseguito, attenendone l'autorizzazione dalla Direzione Affari penali del Ministero, i colloqui info investigativi col Ciancimino anche quando costui era entrato in carcere, a decorrere dal 20 gennaio 1993 - nel corso dei successivi interrogatori del Ciancimino in quel tentativo, poi abortito, di una collaborazione formale del predetto, durato, tuttavia, oltre un anno.

Deve considerarsi, quindi, un travisamento dei fatti l'interpretare la testimonianza resa dai due ufficiali del R.O.S. dapprima in corso di indagini e poi nel processo innanzi alla Corte d'Assise di Firenze per le stragi in continente, quale la prima informazione resa da costoro in ordine alla suddetta operazione e, dunque, un ulteriore travisamento dei fatti la dolosa pretermissione loro attribuita, giacché, come visto, di quella iniziativa di polizia i protagonisti ne informarono passo passo (fin dal giugno del 1992) le autorità militari loro sovraordinate (Subranni), ministeriali (Ferraro e Martelli), governative (Contri), parlamentari (Violante) e giurisdizionali interessate e tanto, fino all'avvio della pseudo collaborazione del Ciancimino innanzi al Procuratore Caselli, nel 1993.

Del resto, gli stessi giornali (Ansa e Repubblica) avevano fatto cenno fin dal marzo del 1993, ai pregressi informali contatti tenuti con Ciancimino nell'anno precedente dagli ufficiali del R.O.S.

I P.M. appellanti, nella loro requisitoria del 3.12.2014, per dare corpo alla tesi dello svolgimento, da parte di Mori e De Donno di un' *"attività politica occulta"* (se ne fa esplicito riferimento a pag.



18 della trascrizione), hanno insistito sull'omessa verbalizzazione dell'attività posta in essere dagli alti ufficiali del R.O.S., fino all'arresto del Ciancimino ("...la Procura di Palermo ha notificato all'attuale comando ROS un ordine di esibizione al fine di acquisire e consultare tutte le carte custodite eventualmente all'interno dell'archivio ROS, dei fascicoli del ROS, sulla vicenda dei contatti Mori-De Donno-Vito Ciancimino. Ebbene, da queste carte, che sono state acquisite con precisione il 19 novembre 2009 e che sono tutte depositate ai suoi atti nel faldone 31, e in particolare dal fascicolo P di Vito Ciancimino, cioè il fascicolo personale di Vito Ciancimino... Giudice, da tutte queste carte non risulta un atto, non risulta un'annotazione, una relazione, uno spunto, un cifrato, una richiesta di spostamento, una comunicazione di spostamento, qualunque tipo di traccia, anche minima, anche nascosta, criptata, documentale, relativa agli incontri tra i due ufficiali del ROS e Vito Ciancimino. Non c'è niente di niente. E la cosa stupisce ancora di più... non voglio dare considerazioni antropologiche, quanti testi c'hanno riferito della meticolosità quasi paranoica del generale Mori nell'archiviare tutto, nel mettere tutto da parte, nel conservare documenti... la cosa stupisce perché quel fascicolo personale di Vito Ciancimino, per tutto il resto degli argomenti è un fascicolo copiosissimo, è un fascicolo consistente, è un fascicolo in cui addirittura fino all'aprile '92 troviamo i ritagli di giornale sui processi di Vito Ciancimino, i ritagli del Giornale di Sicilia, di altri giornali, anche della stampa locale, sui processi di Vito Ciancimino. E la cosa incredibile è che tutta questa acquisizione documentale su Vito Ciancimino ricomincia magicamente il 18 dicembre '92, al momento dell'arresto. Dall'aprile del '92 al dicembre '92 c'è il nulla, il totale silenzio informativo, il buio, la clandestinità, come abbiamo detto tante volte utilizzando questo



sostantivo o questo aggettivo. Altro che attività di polizia giudiziaria...").

A ben vedere, rileva la Corte, la mancata verbalizzazione di quella attività embrionale avente ad oggetto un dialogo appena avviato con una fonte confidenziale passibile di eventuale infiltrazione, era, in realtà, assolutamente giustificata e consona al tipologia di operazione svolta, così come da sempre qualificata dai suoi protagonisti, cioè del tipo info - investigativo ai sensi dell'art. 203 c.p.p., con modalità operative peraltro che, giova sottolineare, erano abitualmente adottate dal R.O.S., solito utilizzare, anche in modo spregiudicato e con grande autonomia decisionale (si pensi alla descrizione della volitività ed autonomia decisionale, in ambito investigativo, dello stesso Generale Dalla Chiesa - uomo delle istituzioni di eccelso valore, di straordinaria capacità e di indiscussa integrità morale, che ha contribuito a scrivere la storia del nostro paese - così come descritta dal Presidente Violante) sistemi di infiltrazione (ovviamente coperti dal segreto) nelle fila della criminalità organizzata.

Non può, a tale ultimo riguardo, non farsi poi riferimento alle già esaminate modalità operative del Colonnello Riccio che (ovviamente depurate dalle gravi illiceità delle condotte da costui commesse a Genova in operazioni di criminalità organizzata antidroga) non risulta avere mai verbalizzato alcuna delle dichiarazioni versategli, viepiù nel corso di diversi anni (e non di pochi mesi, come dal Ciancimino) dal confidente Ilardo.

Il Comandante del R.O.S., Subranni, era stato, invero, informato dell'operazione di Mori e De Donno e sarebbe, semmai, spettato a lui, ammessa e non concessa la opportunità della violazione del segreto della fonte di cui all'art. 203 c.p.p. - in quel momento, peraltro, ancora da approfondire - darne comunicazione al Comandante in capo dell'Arma dei Carabinieri,



il Generale Viesti, che non era, tuttavia, il Comandante di brigata del R.O.S.

Del resto, come già visto, il De Donno aveva proceduto ad informare, in tempo reale, i massimi livelli istituzionali rappresentati dal Direttore Generale degli Affari Penali, dal Ministro Martelli, così come il Colonnello Mori ne aveva informato la Dott. Fernanda Contri ed il Presidente Violante all'evidente fine, da un lato di valorizzare l'attività posta in essere dal corpo del R.O.S., in quel momento di crisi, e dall'altro di poter fare intravedere al Ciancimino i personali e concreti benefici che costui avrebbe potuto ottenere se avesse loro garantito la cattura dei latitanti e la cessazione delle stragi.

Né, come già visto, possono considerarsi tardive ed inattendibili le dichiarazioni rese in modo convergente da tutti i soggetti istituzionali sentiti che, non appena avuta pubblica notizia delle dichiarazioni (dalla Corte d'Assise ritenute inattendibili e da questa Corte inutilizzabili) rese, prima ancora che agli inquirenti, a stampa e televisione da Massimo Ciancimino nel 2009 - 2010, dunque *ex post* rispetto alla vicenda in esame, si sono sentiti responsabilmente tenuti e lo hanno fatto in tempo reale all'acquisizione della notizia dai mass media, a riferire all'autorità giudiziaria informazioni che, all'epoca, non avevano loro destato alcun sospetto, né di anomalie né di illiceità sull'operato del R.O.S.

Dunque, anche il profilo, riscontrato, dell'immediata informazione ad opera degli ufficiali del R.O.S. dei diversi soggetti istituzionali summenzionati dell'attività info-investigativa intrapresa, si pone in una logica inconciliabile con la diversa matrice (Mannino) ipotizzata dal P.M. di tale iniziativa, giacché, in quest'ultimo caso, se i militari avessero avuto quale garante istituzionale dell'operazione addirittura un ministro del Governo italiano in carica, non avrebbero certo avuto bisogno di alcuna



ulteriore 'copertura', ben potendosi, a tal fine, il Mannino adoperare nelle fila delle sue ramificate relazioni politiche qualificate, peraltro senza destare alcun sospetto. Allora sì, che si sarebbe giustificato il mantenimento del segreto sulle operazioni svolte: ciò che all'evidenza, però, non è stato.

Vedremo che anche dalle fonti che provengono dal versante mafioso, non solo non si farà il nome di alcun politico quale primo promotore del patto ipotizzato dall'accusa ma, almeno per ciò che concerne la fase iniziale dell'operazione (che qui interessa in via esclusiva, quale condotta specificamente contestata al Mannino), non si farà *tout court* alcun nome di coloro che, per dirla col Brusca - *de relato* rispetto a quanto riferitogli dal Riina - si erano "fatti sotto".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

10. LA CD. TRATTATIVA SUL VERSANTE DI COSA NOSTRA

10.1 La tesi dei P.M. appellanti

Ad avviso dei P.M. appellanti le fonti dichiarative sul versante di 'cosa nostra' descriverebbero un dialogo avente natura diversa e contenuti diversi da quelli descritti dai protagonisti (Mori, De Donno, Ciancimino) e dalle fonti *de relato* per così dire istituzionali, da costoro informate.

Orbene, premesso che la Corte si dovrà concentrare, in via esclusiva, sulle contestazioni mosse al Mannino, si riporterà di seguito l'impostazione accusatoria dei P.M. appellanti condivisa dal P.G. e si esamineranno le fonti di prova in atti, anche e soprattutto quelle oggetto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al precipuo fine di verificare se da esse emerga il ruolo al Mannino imputato dapprima quale istigatore e poi quale garante della suddetta intermediazione, considerata illecita nella parte in cui si assisterebbe alla veicolazione della minaccia di 'cosa nostra' allo Stato, anche ad opera di soggetti appartenenti alle stesse istituzioni.

Giova riportare quanto dai P.M. affermato in sede di requisitoria, in primo grado, all'udienza del 3.12.2014 (da pag. 55 e ss.):

*"...dobbiamo ora fra le fonti dichiarative analizzare quelle che abbiamo sull'altro fronte, cioè quelli che ci raccontano come e cosa hanno visto di questa interlocuzione sul versante speculare dell'organizzazione Cosa Nostra. E una posizione di primissimo piano in questa categoria è certamente rivestita da **Giovanni Brusca**, della cui caratura criminale all'interno di Cosa Nostra, del peso e dell'attendibilità della sua collaborazione, anche attestata in sentenze passate in giudicato, non è davvero il caso di soffermarsi più di tanto. Ma perché posizione di primissimo piano quella di Giovanni Brusca? Intanto Brusca - è un primo*



dato oggettivo – è incontestabile. È stato il primo, a partire dalla fase di poco successiva al suo arresto e alla sua collaborazione, che risale all'agosto '96, a parlare all'autorità giudiziaria di un elenco scritto di richieste redatto da Salvatore (all'evidenza Riina) e fatto arrivare a soggetti istituzionali. È stato Brusca il primo, sempre in quel '96/'97, a parlare all'autorità giudiziaria del collegamento tra l'iniziativa di alcuni esponenti delle istituzioni, che per utilizzare le parole di Riina riferite testualmente da Brusca "si erano fatti sotto", e la convinzione di quest'ultimo, cioè di Riina, che quelle richieste a suon di bombe fossero la strategia più opportuna per Cosa Nostra. Questo dato della collocazione temporale di queste importanti dichiarazioni di Brusca - è un dato certamente secondo me importante ai fini dell'attendibilità – lo ricaviamo in maniera obiettiva dalla lettura della sentenza che abbiamo già menzionato quando nel '98 concludeva la Bagarella + 25. Perché dalla lettura di quella sentenza ricaviamo che Brusca è stato esaminato... nella parte processuale della successione processuale ricaviamo che Brusca è stato esaminato in quel processo alle udienze del 14 e 15 gennaio '98. Ed è proprio quindi in quelle occasioni che per la prima volta in un'udienza pubblica Giovanni Brusca parla espressamente della trasmissione del papello da Riina alle istituzioni. 14 gennaio '98. E possiamo dire che già un anno e mezzo prima l'aveva già fatto in fase di indagini preliminari, quindi siamo veramente nelle primissime dichiarazioni rese da Brusca dopo quell'agosto '96 di inizio della sua collaborazione. Insomma, 12 anni prima che Massimo Ciancimino ne parlasse alla Procura di Palermo, 12 anni prima che Massimo Ciancimino consegnasse quell'elenco alla Procura di Palermo, al processo di Firenze già ne parla Brusca, abbiamo già visto prima con quali conseguenze. Ma al di là della collocazione temporale è anche il contenuto delle dichiarazioni di Brusca ad avere grande



interesse. Perché ci consente di avere un angolo privilegiato di osservazione sulle reazioni di Salvatore Riina ai vari snodi di quella interlocuzione in corso. Anche qua, per avere una visione organica delle dichiarazioni di Brusca ci sono tanti verbali agli atti. Ne indico tre. Sono tutti nel volume 8 del faldone 25. Sono quelli in cui si ripercorre in ordine cronologico il narrato di Brusca. Sono 22 maggio 2009, 18 maggio 2011 e 18 ottobre 2011. Anche qui una sintesi delle dichiarazioni di Brusca. Brusca dichiara in quei verbali, e lo aveva già fatto a Firenze in precedenza, che nel periodo compreso tra Capaci e via D'Amelio aveva incontrato personalmente Salvatore Riina. In quell'incontro tra Capaci e via D'Amelio Riina con soddisfazione e con enfasi gli confida, riferendosi ad esponenti dello stato e testuale "quelli si sono fatti sotto." E in quella occasione, dice Brusca nel '97, gli confida anche che lui, Riina, a queste persone che si erano fatte sotto gli aveva presentato, anche qui è un testuale "un papello di richieste grande così", mimando grossomodo le dimensioni di un foglio A4. Ed era stato, dice Brusca, lo stesso Riina che proprio in quel contesto temporale gli aveva fatto sapere di desistere dallo studio delle abitudini di vita dell'onorevole Mannino in vista dell'omicidio programmato. Quindi si ferma l'attentato a Mannino, "si sono fatti sotto", enfasi, "papello di richieste grande così." Dice ancora, lo dice anche Brusca, che per quello che gli fu detto da Salvatore Riina in quell'occasione, il destinatario delle richieste all'interno del nuovo governo... lui dice "non so se è coinvolto, in che modo... so che il riferimento, il terminale all'interno del governo era l'onorevole Mancino, che nel frattempo era diventato Ministro dell'Interno." Ed aggiunge Brusca che "al di là del destinatario, di quella interlocuzione ho sempre saputo che..." Usa espressioni che da sempre è nota in qualche modo di Brusca (incomprensibile)... "la sinistra sapeva." Ha spiegato a verbale



Brusca che si riferisce con quell'espressione alla sinistra di quel momento, alla corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, gli uomini di sinistra della Democrazia Cristiana."

Queste in sintesi le dichiarazioni di Brusca sul segmento temporale che stiamo analizzando. E se ci fermiamo per un attimo ad analizzare queste dichiarazioni, non possiamo non cogliere subito la coincidenza sia sostanziale sia contenutistica totale con le dichiarazioni e con i passaggi che abbiamo fino a questo momento illustrato.

*PM TARTAGLIA : - Bisogna anche osservare, sull'attendibilità di Brusca su questo punto, che mentre già nel gennaio '98 dice di aver saputo da Riina del "si sono fatti sotto", del papello, degli esponenti istituzionali, altrettanto nettamente Brusca ha sempre detto, dall'inizio fino agli ultimi dei suoi verbali, di non avere mai avuto confidenze dirette da Riina su chi fossero i mediatori di quelle interlocuzioni. Conosce la partenza, conosce il contenuto delle richieste, sa qual è il terminale, ma non sa chi sono i mediatori. Dice significativamente "tutto il quadro mi è apparso completamente chiaro subito dopo quando ho letto di Mori sui giornali", ma questa ovviamente è una cosa che non dobbiamo minimamente considerare in questo contesto. E da questo punto di vista veramente Brusca non può essere sospettato, sia per il dato temporale, sia per questo mancato riferimento ai mediatori, ma non può essere sospettato di preordinata volontà accusatoria nei confronti dei carabinieri del ROS. Se il racconto di Brusca è importante per questi passaggi che abbiamo visto, per tutti i motivi che abbiamo visto, ma lascia in ombra l'identità dei mediatori di questo ricatto allo Stato, ebbene, una narrazione completa in quasi tutti i passaggi di quello che abbiamo descritto, cioè sia della trattativa iniziale del papello ed anche dei mediatori, ci viene da un altro esponente di primissimo rilievo di Cosa Nostra, che è **Pino Lipari**.*



Giudice, dobbiamo prestare un'attenzione tutta particolare alle dichiarazioni di Pino Lipari, perché sono veramente molto molto di più di un semplice riscontro. Sono una fonte di prova centrale, completa, trasversale e del tutto nuova. Con tre interrogatori resi nel 2002 - 20 novembre, 28 novembre e 5 dicembre 2002, sono tutti nel faldone 8 - e quindi in epoca lontanissima dall'apertura di questo procedimento e dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, Lipari aveva reso dichiarazioni che sono state verbalizzate dalla Procura di Palermo. Lipari è un soggetto sulla cui importanza e caratura mafiosa, anche qui attestato dalla sentenza passata in giudicato, anche quelle che sono agli atti... al di là delle sentenze, è una rilevanza la sua praticamente confermata da tutti i collaboratori di giustizia in tutte le domande introduttive che si fanno anche nei verbali di questo procedimento... in particolare anche per la sua vicinanza a Bernardo Provenzano, di cui è, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un consigliere personale.

Ebbene, nel 2002, all'inizio di un percorso collaborativo che poi non è andato a buon fine... ma all'inizio del 2002, proprio all'avvio di questo percorso collaborativo, Lipari delle cose a verbale le ha lasciate, e le ha lasciate proprio sui nostri temi.

E Lipari fa una dichiarazione sui nostri temi che è centrale. Afferma, Pino Lipari, di avere saputo già nel giugno del '92... quindi aggiunge sul punto "comunque certamente prima della strage di via D'Amelio." Lipari dice di avere saputo direttamente e personalmente da Antonino Cinà... abbiamo visto chi è Cinà, imputato davanti la Corte di Assise per questi fatti, descritto da Massimo Ciancimino come il mediatore della consegna del papello, sostanzialmente. Ebbene, Lipari all'inizio della sua collaborazione dice che Cinà gli aveva detto nel giugno del '92 che Salvatore Riina in persona, proprio per il tramite di Cinà, aveva fatto recapitare a Vito Ciancimino un documento scritto



che conteneva un ricatto, dice Pino Lipari, cioè le richieste di Cosa Nostra allo Stato. Pino Lipari dice "questa cosa io l'ho saputa in prima battuta da Cinà", cioè dal protagonista della mediazione indicato poi da altre fonti.


Ma c'è di più, Giudice, in quei verbali di Pino Lipari. Perché lo stesso Lipari dice che quella stessa circostanza l'ha saputa non da un'unica fonte, l'ha saputa non dal solo Antonino Cinà, che pure era protagonista di quell'interlocuzione, ma anche da una seconda persona, anche quella personalmente coinvolta in quello scambio del papello e della richiesta scritta di concessioni, cioè di averla saputa quella stessa cosa anche da Vito Ciancimino. Perché dice Pino Lipari "andai a trovare Vito Ciancimino a Roma poco prima del suo arresto."

Quindi come collocazione temporale siamo poco prima del 18 dicembre '92. E cosa dice Vito Ciancimino a Pino Lipari? Un passaggio, Giudice, importantissimo, questo. Vito Ciancimino riferisce a Pino Lipari che aveva ricevuto un documento scritto di richieste che gli arrivava da Riina, e che quelle richieste gli erano pervenute per il tramite di Antonino Cinà. E questo già lo sapevamo, perché conferma quello che a Lipari aveva detto lo stesso Cinà. Ma aggiunge Lipari, dalla doppia fonte, che il papello... lo dice nel 2002 Lipari, quando di indagini di questo tipo non se ne parlava neanche lontanamente. Aggiunge che quel papello Vito Ciancimino gli aveva detto di averlo personalmente esibito e consegnato in copia ai carabinieri del ROS.

E pure Lipari fa un passaggio ulteriore, perché quando gli viene detto se ricordasse o meno, o se Vito Ciancimino gli avesse fatto o meno un nome e un cognome in quell'occasione, nel verbale del 2002 Pino Lipari ci dice quel nome. Ci dà il nome di un carabiniere a cui Vito Ciancimino aveva consegnato l'elenco scritto delle richieste, e il nome è capitano Giuseppe De Donno. Vito Ciancimino dice a Pino Lipari "è vero quello che ti ha detto



Cinà, ho consegnato il papello di Riina al capitano Giuseppe De Donno." Ora, queste dichiarazioni di Lipari, a maggior ragione perché rese in un momento - abbiamo detto 2002 - che è esente da ogni ombra di preordinato orientamento in direzioni investigative... a maggior ragione perché erano dichiarazioni fatte all'inizio di una collaborazione che poi non è andata a buon fine. Quindi sono completamente esenti da ogni ombra. Soprattutto per il carattere di novità, perché è riscontrato anche da quello che abbiamo detto finora, che ci arriva da altre fonti. Queste dichiarazioni sono una blindatura. Lipari parla di un'epoca non sospetta, riferisce cose che ha appreso dai diretti protagonisti, quindi non è un de relato largo. Ha parlato con Cinà da un lato e con Vito Ciancimino dall'altro, e soprattutto conferma, sotto forma di blindatura, sia il canale di ingresso del papello, cioè la catena Riina-Cinà-Vito Ciancimino, sia il canale di trasmissione in uscita di quel papello, e cioè Vito Ciancimino-carabinieri del ROS nella persona in particolare di cui fa nome e cognome, che è il capitano Giuseppe De Donno. E tra l'altro... non l'avevo inserita nella sintesi perché è una dichiarazione marginale di Massimo Ciancimino, ma quando Massimo Ciancimino dichiara, apparentemente in maniera innocua, non se ne coglie immediatamente la rilevanza...dice che nella parte iniziale del rapporto con i carabinieri, lo stesso Massimo Ciancimino su richiesta del padre era stato incaricato di sollecitare Pino Lipari tramite moglie e figli per trovare il modo più rapido per raggiungere e per comunicare con quello che il Lipari chiamava il primario, cioè con Salvatore Riina. E allora questa circostanza recuperata ora rende ancora più logico e più plausibile che poi, come ha dichiarato Lipari, a contatto avvenuto proprio questi venga informato proprio da Vito Ciancimino, che l'aveva cercato, oltre che dal dottore Cinà, dello sviluppo della vicenda che aveva così significativamente contribuito a mettere



*in piedi. E allora Brusca, Lipari, e sempre con riferimento alla vicenda Ciancimino-ROS, sono importanti le dichiarazioni anche di un altro collaboratore, ex componente della commissione regionale di Cosa Nostra, **Antonino Giuffrè**. Anche in questo caso siamo in enorme sintesi sul contenuto di questi apporti dichiarativi. Anche in questo caso siamo nell'ambito degli uomini di estrema fiducia di Bernardo Provenzano.*

Anche Giuffrè parla in un momento storico particolare che non possiamo sottovalutare, perché parla a far data dal verbale del 26 settembre 2002. È il primo verbale che si trova agli atti di questo abbreviato, è nel faldone 63. Siamo ancora nel 2002. E tra le prime dichiarazioni della sua collaborazione tormentata, com'è noto, Giuffrè nel 2002 dice che a un certo punto all'interno di Cosa Nostra nel corso del '92 si era sviluppata la voce di alcuni anomali contatti tra Vito Ciancimino e i carabinieri. Racconta da uomo d'onore qual era Giuffrè di avere rispettato la regola interna dell'organizzazione di essersi immediatamente preoccupato di aver pensato a un tradimento da parte di Vito Ciancimino... dice "questo parla con i carabinieri, questo ci fotte", e quindi di esserne andato con il suo riferimento naturale all'interno dell'organizzazione, che era Bernardo Provenzano: dice "guarda che quello parla con..." La risposta di Bernardo Provenzano riferita da Giuffrè, già in quel lontano '92, è una risposta veramente emblematica. Perché la risposta di Bernardo Provenzano è "Nino, non ti preoccupare, stai tranquillo, Vito Ciancimino è in missione per conto di Cosa Nostra. Stai tranquillo, non è tradimento, è in missione per conto di Cosa Nostra." ...E proprio come epilogo di questa missione svolta per conto di Cosa Nostra, Giuffrè colloca l'arresto di Riina, sul quale Giuffrè ci dice... il '93 lo vedremo meglio di qui a poco, ma Giuffrè sull'arresto di Riina ci dice delle cose veramente interessanti, proprio perché vengono da Cosa Nostra e vengono



da un provenzaniano. Ci dice Giuffrè - faccio riferimento questa volta al verbale del 7 ottobre 2009, faldone 25 - della enorme preoccupazione con la quale lui e all'interno di Cosa Nostra gli altri che lui frequentava avevano assistito alle vicende dell'arresto di Riina, temendo in particolare che a via Bernini potessero essere trovati i famigerati documenti che tutti all'interno di Cosa Nostra sapevano che Riina custodisse. Dice "eravamo spaventati quando sentiamo di via Bernini." Ma aggiunge poi che tutti si tranquillizzarono per quell'arresto, che alla fine per le modalità con cui fu condotto fu considerato, e lo dice testualmente Giuffrè, "un arresto indolore." Anzi, ci dice Giuffrè che, parlando con Carlo Greco e Benedetto Spera di quelle giornate, tutti i presenti, tutti i tre si erano detti convinti che la... ed è testuale, "la mancata perquisizione di via Bernini era l'ulteriore dimostrazione..." È molto significativo che Giuffrè utilizzi questo aggettivo, "ulteriore"... "Era l'ulteriore dimostrazione del fatto che Riina era stato fatto arrestare."

PM TARTAGLIA : - Dice Giuffrè in quel verbale che tutti gli uomini di Cosa Nostra con i quali lui aveva possibilità di parlare - abbiamo già fatto i nomi di Carlo Greco e Benedetto Spera - e di commentare quella storia dimostravano che si era diffusa nell'organizzazione la convinzione, anche qui testuale, "che la storia della mancata perquisizione era stata una cosa pilotata e che con quell'arresto di Salvatore Riina Balduccio Di Maggio non c'entrava proprio nulla", dice plasticamente Giuffrè, che quando tra di loro si incontravano e pensavano a Balduccio Di Maggio (incomprensibile) sorridevano sarcastici. E Giuffrè ci racconta anche come a maggior ragione quell'arresto così anomalo di Salvatore Riina, che significativamente Giuffrè definisce con un'espressione secondo me che non può essere espressa in altro modo, "un sacrificio fatto alla divinità." Insomma, si presta a tante interpretazioni, ma è veramente un'espressione densa. "Un




sacrificio fatto sull'altare della divinità." Si doveva fare un sacrificio. Quale sia questo altare lo stiamo vedendo sempre meglio. Ebbene, dice che "a maggior ragione dopo questo arresto si infittirono all'interno di Cosa Nostra ulteriormente" - ricorre l'"ulteriormente" - "le voci sulla sbirritudine di Bernardo Provenzano, ed in particolare le voci su una collaborazione di Bernardo Provenzano... di un dialogo di Bernardo Provenzano con alcuni ufficiali dei carabinieri." Una collaborazione di Provenzano coi carabinieri, "una sbirritudine", la chiama Giuffrè, che ci arriva anche a Cosa Nostra catanese, e ci arriva di rimbalzo da un collaboratore catanese, **Filippo Malvagna**, che dice questa cosa, Giudice, in un'epoca... Giudice, già le stiamo vedendo le date, ma questa mi pare ancora più significativa. Il verbale in cui Filippo Malvagna dice queste cose, un verbale che è nel faldone 75, è del 19 maggio '94. Cioè, siamo nel momento in cui la statua dell'allora colonnello Mori è in corso di venerazione. Maggio '94, Filippo Malvagna, una delle primissime dichiarazioni della sua collaborazione. Filippo Malvagna, andandolo a vedere... perché poi ci sono collaboratori e collaboratori, ovviamente su tutti c'è una valutazione... andiamo a vedere tutte le sentenze che si occupano di Filippo Malvagna: quella di Capaci, che parla di riscontro punto per punto, di intelligenza superiore alla media... andiamole a vedere le valutazioni... o ci servono le valutazioni soltanto quando si fanno i processi per le estorsioni? E allora... Filippo Malvagna, 19 maggio '94. In questo verbale Malvagna, 15 anni prima di Massimo Ciancimino, riferisce di una soffiata avuta da un appuntato dei carabinieri venduto a Cosa Nostra, Cosimo Bonaccorso, che già per questi fatti è stato condannato per concorso esterno con sentenza definitiva. Una soffiata secondo cui proprio in quel momento... ed è precisissimo, perché era roba di un anno e mezzo prima, maggio '94... lui dice "era il '92, era



estate, ed era il periodo a cavallo tra le due stragi." E la precisione di Malvagna, al di là delle attestazioni dell'intelligenza superiore alla media, ci viene dalla data di quel verbale. "A cavallo delle due stragi Cosimo Bonaccorso mi chiede di vederci e mi dice è (incomprensibile) iniziata una strana, anomala e occulta collaborazione... un dialogo tra Bernardo Provenzano e un capitano dei carabinieri, probabilmente del ROS." Descrive tutte le conseguenze, del fatto che sia stato detto alla famiglia Santapaola... e abbiamo visto come questa dichiarazione di Malvagna si incastra con il narrato di Brusca, con il narrato di Giuffrè... ora, parlando dei riscontri che ci vengono sempre dal versante di Cosa Nostra sull'argomento che stiamo affrontando, prima di arrivare ai documenti dobbiamo fare un ultimo, anche se sintetico, riferimento ad alcune dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustizia, che sono specifiche su un punto, che però è interessante alla luce di quello che abbiamo detto prima. Questo collaboratore di giustizia è **Gaspere Mutolo**. Perché queste dichiarazioni, anche se in modo indiretto, sono dichiarazioni che ci forniscono un riscontro importantissimo con particolare riferimento ad uno dei punti principali contenuti in quell'elenco scritto di richieste in cui in tanti hanno parlato, non solo Massimo Ciancimino. Quello cioè della concessione in via normativa anche ai detenuti mafiosi dei benefici concessi in precedenza ai terroristi in caso di dissociazione, cioè nel caso noto in cui il soggetto dichiara di aver preso le distanze dall'organizzazione, pur senza accusare nessuno e senza fare dichiarazioni etero accusatorie. C'era, lo ricordiamo, in quell'elenco scritto di richieste un punto "estensione dei benefici ai dissociati anche a Cosa Nostra", e le dichiarazioni di Mutolo su questo ci servono per un duplice fine: non solo per dimostrare una cosa che poi è stata riscontrata - lo vediamo di qui a un minuto come - ma era un inedito assoluto. E cioè che già nelle



settimane immediatamente successive alla consegna del papello, in qualche modo, e dopo vedremo in quale modo, si era iniziato seriamente a lavorare sulla questione dell'estensione dei benefici della dissociazione. Ma posto che pubblicamente a livello di opinione pubblica se ne parlò per la prima volta a distanza di anni, nel '95/'96, evidentemente quella cosa che stiamo per dire su Mutolo ci dimostra che se si era iniziati a lavorare sulla dissociazione in quel mese, qualcuna lo stava facendo sotto traccia. E vediamo di qui a breve come. Ma soprattutto Mutolo ci dimostra che di questa circostanza venne direttamente a conoscenza Paolo Borsellino. Bisogna partire su Mutolo da un presupposto di fatto. Risultano agli atti tre occasioni, tutte del luglio '92, in cui il dottore Borsellino incontra il collaboratore Gaspare Mutolo: primo luglio, 16 luglio e 17 luglio 1992, cioè due giorni prima di via D'Amelio. Ed è ad esempio quello del primo luglio l'interrogatorio in cui l'escussione di Mutolo viene interrotta dalla convocazione del Ministero per conoscere il neo insediato Mancino, quando Borsellino arriva lì - lo dice anche Aricò - c'è Contrada, rientra da Mutolo, si accende le due sigarette... è un episodio noto, non c'è bisogno neanche veramente di ripeterlo... la cosa significativa è che Borsellino dice a Mutolo "ho incontrato Contrada. Contrada mi ha detto 'digli a Gaspare che sono a sua disposizione.'" Quindi già lì la morsa di quel messaggio di Contrada che non avrebbe dovuto sapere di quell'incontro e di quella prima escussione di Mutolo che poi farà il suo nome è sicuramente un episodio significativo. Ma non è su questo che mi voglio soffermare. È su un'altra circostanza. Perché Mutolo dice che in uno di questi interrogatori, non sa dire di preciso quale dei tre, ma abbiamo tre date, Mutolo ha l'occasione di ascoltare delle esternazioni furiose fatte in una pausa dell'interrogatorio da parte di Paolo Borsellino. Faldone 26, verbale di Gaspare Mutolo alla Procura di Caltanissetta del 5 novembre 2009. Dice Mutolo



"ricordo che in occasione delle pause di uno degli interrogatori che ho effettuato con il dottore Borsellino, non ricordo esattamente quale delle tre, lo stesso affrontò con i suoi interlocutori..." E (incomprensibile) dice "non ricordo i nomi, ma si trattava certamente di appartenenti alla DIA che seguivano la mia collaborazione." "Ebbe modo di affrontare con i suoi interlocutori un discorso relativo alla dissociazione agli appartenenti a Cosa Nostra. In sostanza Cosa Nostra cercava di portare avanti un discorso che investiva principalmente i latitanti che avrebbero dovuto consegnarsi alla giustizia, ammettere il solo fatto di essere mafiosi ed in cambio ottenere benefici per loro e per gli altri mafiosi già detenuti, che del pari avrebbero dovuto ammettere solo di essere mafiosi. Posso affermare con certezza che il dottor Borsellino, per quello che ho percepito, era a conoscenza di questi fatti, che dunque non apprese per la prima volta in quell'occasione, ed era fortemente contrariato, anzi, direi disgustato, dinanzi a queste ipotesi, ripetendo di continuo e in maniera assillante che coloro che stavano anche solo pensando di accettare questa proposta erano dei pazzi." Ripeto in quel momento tracce pubbliche, a livello di opinione pubblica, anche nella cerchia degli addetti ai lavori, di discussioni serie sulla dissociazione non ce n'erano. Quindi quello di cui si sta parlando... vedremo il riscontro a Mutolo per capire che veramente se ne parlò... perché veramente a leggerlo così è un'altra di quelle dichiarazioni che dice ma possibile è? Quello di cui si stava parlando era un discorso sulla dissociazione che avveniva in canali non trasparenti. Ripeto, questa circostanza di Mutolo... in un altro verbale, 1 giugno 2012, è abbinata anche alla reazione di Borsellino. Lui sente quello che Borsellino dice a quelli della DIA. E dice "il discorso era quello che il dottor Borsellino era disgustato, era arrabbiato, era incazzato. Perché logicamente i mafiosi avevano tutto l'interesse per fare questa



cosa. Però c'erano delle persone, delle istituzioni, che avevano fatto intravedere che si poteva fare. Ecco perché lui era incazzato. Lui invece di questa cosa non ne voleva sentire proprio." E su questo passaggio "si era fatto intravedere... c'erano istituzioni..." Mutolo lascia intravedere... lo consegno alla sua valutazione, anche sulla base degli elementi che diremo dopo... però lascia intravedere, in termini onestamente dubitativi o comunque non di certezza sulla dinamica, anche chi sia stato individuato nei discorsi fatti quel giorno davanti a Paolo Borsellino come la persona delle istituzioni che aveva fatto intravedere che qualcosa si poteva fare. Procura di Caltanissetta, 23 marzo 2010, verbale che è nel faldone 26.

PM TARTAGLIA : - "Borsellino disse nella pausa che chi voleva accogliere la dissociazione era pazzo. Dai discorsi fatti io capii che gli interlocutori stavano facendo riferimento alla circostanza dell'allora colonnello Mori, che non venne espressamente indicato, ma che era tranquillamente individuabile dai riferimenti precisi fatti dai funzionari della DIA, che scendeva spesso a Palermo in quelle settimane, in quel periodo, e aveva contatti all'interno di Cosa Nostra per trattare." (incomprensibile) dice "io il nome di Mori non ricordo che venne fatto, ma era implicito dai riferimenti fatti da quelli della DIA presenti." Era implicito che quando si diceva che quanto Borsellino era incazzato, disgustato perché si parlava di dissociazione - bisogna a questo punto capire in quali canali si parlava di dissociazione - qualcuno aveva fatto intravedere che qualcosa si poteva fare. Ora, questa circostanza importante di Mutolo è una circostanza che anche questa da sola - siccome sembrerebbe apparentemente del tutto prematuro in quel momento il discorso della dissociazione - non ci basta. Ma la cosa importante è che questa circostanza è in buona parte riscontrata da due fonti. La prima che cito è quella del colonnello Domenico Di Petrillo, carabinieri all'epoca in forza



alla DIA, che in quel periodo gestiva Mutolo nella sua collaborazione. Perché il riscontro ha portato a capire chi della... (incomprensibile) dice "i riferimenti erano della DIA, che gestivano la mia collaborazione." Di Petrillo era uno di questi, colonnello Domenico Di Petrillo. Ebbene, Di Petrillo, anche senza ricordare tutti i particolari di Mutolo, una cosa l'ha detta, l'ha ricordata e l'ha messa a verbale, e cioè che in quelle circostanze di interrogatori di Mutolo da parte di Borsellino - a un certo punto non sa dire bene come, non sa dire bene di preciso perché - fu affrontato il tema della dissociazione. Quando gli si chiede perché...visto che non se ne parlava... lui dice "guardi, non lo ricordo, però il tema della dissociazione a un certo punto fu affrontato." Che non era all'ordine del giorno, non era sui giornali, non era da nessuna parte, era su un foglio, la dissociazione. E c'è un ulteriore verbale di assunzione di sommarie informazioni, che ci viene da quello che all'epoca era il vicedirettore del DAP, Fazioli. Ce ne sono fari (verosimilmente vari) di Fazioli. Io mi riferisco per questa circostanza al verbale del 14 dicembre 2010, che è nel faldone 14. Perché Fazioli in quel verbale ricorda come in effetti, proprio nel secondo semestre '92 si iniziò all'improvviso a discutere non pubblicamente, ma all'interno del DAP, e non sa dire su input di chi... "Non pubblicamente, ma all'interno del DAP, non so dire su input di chi, di organizzare negli istituti penitenziari le cosiddette aree omogenee di detenzione." Cioè quelle aree che così come era accaduto per i terroristi dissociati, dovevano accogliere con il regime penitenziario più blando e differenziato i detenuti di Cosa Nostra che avessero dichiarato di volersi dissociare da Cosa Nostra. Ripeto, non è in grado di riferire da chi fosse pervenuto questo input, ma con certezza ha ricordato di questa eventualità. Un discorso all'interno del DAP, in quel momento, di cui non c'è



nessun'altra traccia pubblica, in cui si affrontava il tema dell'estinzione dell'associazione.

Nel secondo semestre '92. Quando si dice che mai e poi mai Cosa Nostra avrebbe potuto proporre allo Stato la dissociazione... passiamo, Giudice, agli ultimi due temi di questa mia parte. Passiamo innanzitutto ad una sintesi, anche qui ragionata, perché i documenti acquisiti nel corso delle indagini, come abbiamo detto alla scorsa udienza... ne abbiamo già illustrati e descritti tanti di documenti alla scorsa udienza... è veramente significativo... quindi anche qui, su questo segmento, indichiamo quelli che possono avere rilevanza per puntellare l'interlocuzione di cui stiamo parlando..."

A quel punto i P.M. sono passati ad illustrare i documenti più importanti consegnati loro da Massimo Ciancimino e, cioè, il cd. 'papello', versato attraverso il difensore, da costui in copia il 14.10.2009 ed il cd. 'contropapello', versato in fotocopia nello stesso giorno (Faldone 4, allegati verbale int. 29.10.2009, doc. 1 - papello - e 3 - contropapello-).

Si è già affermato, nella parte relativa alla premessa metodologica, che in questa sede, a differenza che nel parallelo giudizio di assise di primo grado, nessuna delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino è utilizzabile.

E' altresì noto che nella parallela sentenza resa dalla Corte d'Assise di Palermo nei confronti dei coimputati della 'trattativa' ed acquisita agli atti, a seguito della valutazione di assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino e dunque della impossibilità di contestualizzare la provenienza e l'originalità del cd. 'papello', quel documento è stato valutato di dubbia autenticità (cfr. da pag. 798, sentenza Corte d'Assise di Palermo, 20 aprile 2018):


"...Per l'effetto - e tenuto conto anche delle accertate falsificazioni che possono addebitarsi a Massimo Ciancimino (in



proposito si rimanda alla analisi scientifica dei documenti sopra già riportata ed a quanto più approfonditamente si dirà di qui a poco in relazione alla contestazione di calunnia in questa sede formulata a carico del predetto) – appaiono inevitabili analoghi dubbi riguardo anche al c.d. "papello", per il quale la valutazione di autenticità, non essendo stato possibile accertare l'autore della grafia (v. esito analisi scientifica sulle comparazioni effettuate di cui hanno riferito gli esperti incaricati nei termini sopra già riportati), è rimasta rimessa esclusivamente alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, le quali, peraltro, a prescindere dal giudizio di complessiva inattendibilità di cui si è detto, anche sul punto appaiono caratterizzate da numerose oscillazioni ed incertezze nella ricostruzione dell'iter che, partire dal suo rinvenimento, ha condotto sino alla tardiva consegna alla A.G. dopo molti precedenti interrogatori.

Ed è bene qui, subito, precisare che nessun conforto al racconto di Massimo Ciancimino può farsi derivare dalla vicenda riferita in questa sede dai testi Mariani e Viviano (v. sopra) riguardo al possesso, appunto, da parte del predetto imputato, di documenti originali del padre tra i quali anche il c.d. "papello".

Ed invero, prescindendo dalla sorprendente superficialità con la quale un Avvocato titolare di un importante studio legale si sia prestato a sottoscrivere una dichiarazione quale quella acquisita e sopra riportata (v. dichiarazione su carta intestata dello Studio Legale Mariani & Associati riportante la data del 3 aprile 2006 avente il seguente contenuto: "Io sottoscritto Massimo Ciancimino, nato a Palermo il 16-02-1963, residente in Roma, via San Sebastianello nr. 9, con la presente autorizzo l'avvocato Marco Simone Mariani, mio Legale di Fiducia, a consegnare il manoscritto di mio Padre e relativi allegati e intitolato <<A Vito Ciancimino>>, in ipotesi di mia prematura scomparsa e a farlo consultare in sua presenza e a farne copia di parti che riterrà più



opportuno, al sig. Francesco Viviano, nato a Palermo, il 26-02-1949, unica persona di mia fiducia oltre al mio legale. Certo di un corretto uso del materiale relativo alle vicissitudini di mio Padre e agli anni ed episodi descritti nello stesso. Il sottoscritto avvocato, dichiara di ben conoscere il luogo ove è custodito il detto manoscritto e di eseguire la volontà dello stesso essendo l'unico autorizzato alla gestione dello stesso", sottoscritta da Massimo Ciancimino e "autenticata" dall'Avv. Marco Simone Mariani), che non trova alcuna giustificazione neppure nella sua professione (dal momento che l'Avv. Mariani, come ammesso dallo stesso, non aveva alcun mandato professionale da parte del Ciancimino e, d'altra parte, quale avvocato, neppure un generale potere di autenticazione di firma, su documenti diversi da quelli processuali, riservato, semmai, ai notai), deve prendersi atto che, in ogni caso, l'Avv. Mariani, non soltanto non ha mai visto alcuna documentazione asseritamente in possesso del Ciancimino, ma addirittura, contrariamente a quanto affermato nella dichiarazione pure da lui sottoscritta ancorché "per autentica", neppure ha mai conosciuto il luogo ove tale documentazione sarebbe stata custodita dal Ciancimino e, dunque, ove egli avrebbe potuto recuperarla in caso di "prematura scomparsa" dello stesso.

La testimonianza sul punto resa dal Mariani (quello della mancata conoscenza del luogo in cui era custodita la documentazione), invero, appare veritiera tenuto conto che, peraltro, lo stile della dichiarazione rende altamente probabile (se non certo) che la stessa venne materialmente stesa dallo stesso Ciancimino (si vedano in proposito la maiuscola usata per indicare il "Padre" e quelle usate per designare il detto avvocato "Legale di Fiducia" del tutto inusuali negli scritti dei legali), e, dunque, appare ugualmente altamente probabile che il Mariani vi abbia apposto la sua sottoscrizione solo per assecondare il



Ciancimino, col quale, evidentemente, nel tempo si era creato un rapporto di frequentazione ben più significativo di quello che riduttivamente il teste ha tentato di rappresentare (perché altrimenti non avrebbe neppure ricevuto un "cliente" con una pretesa, quale quella avanzata dal Ciancimino, che non trovava alcuna giustificazione in rapporti professionali e neppure nelle funzioni proprie di un avvocato).

Resta da comprendere, allora, quale sia stato lo scopo perseguito dal Ciancimino con tale dichiarazione.

In proposito, rileva, innanzitutto, ciò che quest'ultimo ebbe ad indicare all'Avv. Mariani: mostrare il documento al giornalista Viviani (da intendersi Viviano) e, poi, distruggerlo.

Se così è, deve concludersi che lo scopo di quel documento non sia stato altro che quello di consentire al Ciancimino di accreditarsi di fronte al Viviano (v. anche testimonianza di quest'ultimo pure sopra riportata) quale effettivo depositario di importante documentazione proveniente dal padre, facendone attestare la sua esistenza ad un conosciuto avvocato, estraneo a quelle vicende ed all'ambiente siciliano e, quindi, tale da conferire autorevolezza al racconto del Ciancimino medesimo.

E' del tutto evidente, quindi, che tale fatto, così come risulta ricostruito all'esito della istruttoria dibattimentale, non è idoneo ad apportare alcuna utile conferma alla attendibilità del Ciancimino riguardo alla autenticità dei documenti principalmente posti dallo stesso a sostegno della ricostruzione della c.d. "trattativa" del padre con i Carabinieri.

Si ha, dunque, anche in questo caso, la netta impressione che Massimo Ciancimino, ad un certo momento, abbia voluto rendere "plastica" la "trattativa" materializzandola in un documento (il c.d. "papello") che, con tutta probabilità, se è esistito nella sua materialità (nel senso che le richieste dei mafiosi potrebbero anche non avere avuto una trasposizione scritta consegnata a

Vito Ciancimino), è stato distrutto o, comunque, non è mai entrato nella disponibilità del medesimo Massimo Ciancimino, perché, se questi lo avesse effettivamente avuto sin dalla morte del padre, non avrebbe avuto motivo di inscenare col Viviano la "pantomima" del "testamento" autenticato dall'Avv. Mariani, né avrebbe avuto motivo di tergiversare con gli altri giornalisti e, soprattutto, con i Magistrati....".

In ordine al cd. 'contropapello' poi, al di là del documento e del suo contenuto di cui la Corte d'Assise ha messo in evidenza le caratteristiche come accertate dai periti (cfr. da pag. 714, cit. sentenza che di seguito si riporta), deve parimenti evidenziarsi che la sua indicazione quale atto di sostanziali controproposte (provenienti da 'cosa nostra' tramite l'intermediazione del Ciancimino e dirette allo Stato) rispetto a quelle originarie asseritamente pervenute e non accolte dai rappresentanti istituzionali, proviene in via esclusiva dal medesimo Massimo Ciancimino, le cui dichiarazioni - già gravemente tacciate d'inattendibilità nel processo parallelo - in questa sede non si possono, parimenti, utilizzare.

La valutazione di tale documento sconta, dunque, l'impossibilità di attribuire all'appunto in questione, che si assume essere stato consegnato attraverso Vito Ciancimino, il significato attribuitogli da Massimo Ciancimino.

In esso, invero, si fa riferimento ad un elenco di misure legislative (così testualmente: "*Mancino - Rognone*"; "*Ministro Guardasigilli*"), con l'abolizione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., l'introduzione di rimedi giudiziari a livello europeo ("*Strasburgo maxi processo*"), di una riforma complessiva della giustizia, "*all'americana*", di una riforma delle misure cautelari [*"abolizione carcere preventivo se non in flagranza di reato (in questo caso rito direttissimo)"*], il riferimento alla fondazione del cd. partito del Sud, all'abolizione "*Monopolio Tabacchi - Controllo*



stupefacenti in tutti i suoi aspetti – prostituzione” che, legandosi alla calligrafia di Ciancimino padre, indica temi che certamente avevano costituito oggetto del suo interesse (in un *range* di tempo individuato in perizia tra l'86 ed il 1991) e su cui, peraltro, anche lo stesso Massimo Ciancimino voleva scrivere un libro (risultando la calligrafia *"allegato per mio libro"* attribuibile, invece, a quest'ultimo).

Tale documento contestualizzabile in epoca antecedente ('86 - '91) allo sviluppo della 'trattativa' così come in questa sede contestata (giugno 1992), non potrebbe, tuttavia, mai configurarsi quale controproposta ad un 'papello' che, all'epoca (non oltre il 1991) non poteva essere stato ancora recapitato, risalendo, appunto, l'origine e lo sviluppo dell'intermediazione al giugno 1992.

Di seguito si riportano testualmente le caratteristiche del documento come valutato dai periti, nel dibattimento innanzi alla Corte d'Assise di Palermo, nella cui sentenza si legge:

DOCUMENTO CLASSIFICATO "DOC. 3"

(documento denominato "contropapello", già prodotto dal P.M. ed acquisito al fascicolo del dibattimento il 17 ottobre 2013, che riporta nel margine in alto l'annotazione "Allegato per mio libro" e di seguito il seguente contenuto: "Mancino Rognoni - Ministro Guardasigilli - Abolizione 416 bis - Strasburgo maxi processo - Sud partito - Riforma Giustizia all'americana sistema elettivo con persone superiori a 50 anni indipendentemente dal titolo di studio (esempio Leonardo Sciascia) - Abolizione carcere preventivo se non in flagranza di reato (In questo caso rito direttissimo) - Abolizione Monopolio Tabacchi - Controllo stupefacenti in tutti i suoi aspetti – prostituzione")

- che si tratta di una fotocopia su carta databile tra il 1986 e il 1991 ("DICH. FALCONI SARA : -È una fotocopia, la carta è stata datata tra il 1986, ottobre 86 e febbraio 91. Non è una



carta riciclata") e, quindi, temporalmente sovrapponibile a quella del documento classificato "Doc 1" ("P. M. DI MATTEO : - ... È lo stesso range temporale del documento numero 1, del così detto Papello?; DICH. FALCONI SARA : - All'incirca sì, rimane nello stesso range di incertezza del Doc 1. Abbiamo detto... Prima abbiamo parlato di incertezza di misura e quindi di un intervallo temporale che viene dato. E all'interno di questo intervallo temporale abbiamo quello che scientificamente viene chiamato valore vero della misura. Il range temporale ci dice che quel valore è all'interno del range. Se due oggetti hanno lo stesso range temporale, possiamo dire che sono coevi o comunque c'è una sovrapposizione ragionevole di questo range e quindi il Doc 1... In questa considerazione il Doc 1 e il Doc 3 sono documenti più o meno dello stesso range temporale");

- che la grafia della annotazione nel margine alto "Allegato per mio libro" è attribuibile probabilmente a Massimo Ciancimino, mentre la grafia del restante contenuto è attribuibile con certezza a Vito Ciancimino ("DICH. PAGANO MARCO: - ...Allora, su questo documento sono state identificate due mani, due soggetti scriventi. La prima riga, allegato per il mio libro, quella sottolineata, è stata attribuita con un giudizio probabilistico a Ciancimino Massimo, mentre dalla seconda riga in poi, quindi da Mancino fino a prostituzione, all'ultima riga, è stato espresso un giudizio di attribuibilità piena a Vito Ciancimino");

- che si tratta di una fotocopia effettuata con la tecnica della heat fusing ("DICH. CAPUTO ANNA MARIA : - ...Allora, l'analisi del toner di questa fotocopia contiene... Ha dimostrato diciamo alla fine di questo accertamento, abbiamo riscontrato la presenza del bisfenolo epossido e quindi realizzato con la tecnica della fusione a caldo, come abbiamo già detto precedentemente per l'altro documento, quindi heat fusing") che non presenta manomissioni ("Questa fotocopia non presenta manomissioni o



alterazioni") e che evidenzia verosimilmente che nell'originale l'annotazione a margine "Allegato per mio libro" era scritta a penna, mentre il resto era scritto a matita ("l'unica cosa che possiamo dire di questa fotocopia è che il corpo dello scritto al di sotto di <<allegato per mio libro>>... .. è leggermente più chiaro rispetto a questa frase che ho appena detto, quindi questo ci fa ipotizzare che questo corpo dello scritto possa essere stato scritto su un originale a matita, mentre la parte iniziale, allegato per mio libro, essendo così carica di inchiostro e così più scura, sicuramente sarà stata fatta con una penna. E questa fotocopia è la fotocopia di questo eventuale sicuramente originale") e non presenta alcuna anomalia ("P. M. DI MATTEO : - .. ma nel corpo della parte scritta a matita, attribuita certamente a Vito Ciancimino, ci sono anomalie, ci sono...; DICH. CAPUTO ANNA MARIA : - Non ci sono anomalie");

- che molto probabilmente si tratta della prima fotocopia di un originale ("DICH. CAPUTO ANNA MARIA : - Con alta probabilità si tratta della prima fotocopia di un originale... .. Perché non abbiamo nessuna perdita di dettaglio in tutto il foglio. Noi abbiamo le stesse scansioni verticali della stampante laser su tutto il foglio, sia sulla parte scritta in alto, allegato per mio libro, che nella parte scritta nel corpo del testo, non abbiamo riscontrato perdite di dettaglio e quindi la perdita di dettaglio la possiamo avere se facciamo la fotocopia di una fotocopia e continuiamo a fare fotocopie. Quindi piano piano, piano piano, perdiamo sempre una piccola parte di quello che è l'originale. In questo caso no, in questo caso non è così, quindi è tutto un testo che non ha queste caratteristiche di perdite di dettaglio... ..una fotocopia fatta da un originale");

- che il documento è il prodotto di una fotocopiatrice unica ("AVV. MILIO : - ...in merito al contro papello... .. Questo documento, se ho ben capito, è stato fotocopiato in un unico



frangente, cioè è stato fotocopiato comprensivo della scritta in alto a destra: allegato per mio libro?; DICH. CAPUTO ANNA MARIA: - Questo documento deriva da un unico processo di fotocopiatura. Noi riscontriamo le stesse identiche caratteristiche su tutto il foglio, sia nella parte in alto "allegato per mio libro", che nel testo, nel corpo del testo. Ho già spiegato che la parte superiore, allegato per mio libro, essendo più scura, ok, rispetto al resto del testo... Quindi le caratteristiche non mutano all'interno dello stesso documento, troviamo lo stesso tipo di scansione e la stessa definizione nei caratteri. Chiaramente c'è meno colore, per quello che avevo già detto prima").

Tanto premesso, in questa sede nell'impossibilità assoluta financo di utilizzare le dichiarazioni del Ciancimino, da un lato non può attribuirsi alcuna autenticità al cd. 'papello', dall'altro non può acriticamente valutarsi il documento *sub* 3, quale prova dimostrativa dell'esistenza del cd. 'contropapello', trattandosi, come già visto, di uno dei tanti appunti scritti da Ciancimino padre, contenente argomenti che certamente gli erano cari già in prima persona.

Ciò non di meno, sempre nel corso di quella medesima requisitoria, i P.M. hanno tratto dalle dichiarazioni di un'altra fonte, Giovanni Ciancimino, fratello di Massimo, conferme indirette dell'esistenza del 'contropapello':

"...PM TARTAGLIA : - Nonostante questo dato, si potrebbe dire be', è un documento scritto effettivamente da Vito Ciancimino, ma questo non significa che sia stato traghettato, veicolato, destinato alla trasmissione... si potrebbe dire è usato per suo uso e consumo, per memoria, per il libro... e per mille altre cose, chissà per quali finalità a noi sconosciute. Per smentire questa possibile obiezione e per ricavare la massima efficacia probatoria dai dati che la scientifica ci dà sul contropapello sospendiamo solo per un minuto l'illustrazione degli elementi documentale e

facciamo riferimento ad un'ultima fonte dichiarativa. Soltanto su questo punto, per capire come questa obiezione sia non considerabile. Abbiamo agli atti un verbale di **Giovanni Ciancimino**. Verbale di Giovanni Ciancimino, avvocato, altro figlio di Vito, che non ha mai mancato di sottolineare a verbale, ma anche pubblicamente, di avere preso per sempre le distanze a causa della sua totale incompatibilità caratteriale con il fratello Massimo, col quale ha dichiarato di avere pessimi rapporti. Che cosa dice Giovanni Ciancimino su questo punto? Verbale di sommarie informazioni del 22 settembre 2009, faldone 12, volume 8. "L'ufficio mi chiede se abbia mai appreso del coinvolgimento di mio padre in trattative tra esponenti mafiosi e personaggi delle istituzioni." Non è lui che va dai magistrati. Viene chiamato dopo, di Massimo Ciancimino non ne vuole sapere nulla, gli viene fatta questa domanda e lui risponde questo. Dice "posso riferire a tal proposito alcuni episodi di cui ho ricordo personale. Dopo la strage di Capaci, ritengo nel mese di giugno, ma in ogni caso certamente prima della strage di via D'Amelio, come facevo periodicamente mi recai a Roma per visitare mio padre. Nel corso di un lungo colloquio e manifestandosi molto fiducioso, lui mi disse testualmente 'forse stavolta riesco a risolvere, si è aperta una strada importante. Sono stato investito, sapessi, di una cosa molto importante. Sono stato incaricato', ricordo l'espressione" – dice Giovanni Ciancimino, "da persone altolocate di trattare con alcuni personaggi dell'altra sponda.' Mi arrabbiai" – continua Giovanni Ciancimino – "perché da lì ebbi la conferma di quanto mio padre a mia richiesta mi aveva sempre negato, e cioè che egli stesso era in contatto con i vertici di Cosa Nostra." Dice "lì lo realizzai definitivamente. Dopo qualche tempo, in epoca certamente successiva alla strage di via D'Amelio questa volta, andai a trovare di nuovo mio padre all'Addaura, dove in quel momento



soggiornava. Mi chiese di fare una passeggiata in macchina verso Monte Pellegrino e iniziò a consultarmi in ragione delle mie conoscenze tecniche, esordendo così: 'dimmi, tu che sei un avvocato...' Mi chiese quindi di spiegargli compiutamente alcune cose..." Cioè, quasi rende la sensazione di una stranezza che il padre gli faceva certe domande. Dice "spiegargli compiutamente alcune cose: i presupposti per la revisione di un processo, e poco dopo, riferendosi alla (incomprensibile) di La Torre sul sequestro dei beni, i meccanismi di irretroattività o retroattività della norma penale più favorevole. Più in particolare, in esito alle mie spiegazioni, mi chiese se fosse possibile giungere a un'interpretazione della legge Rognoni-La Torre che non consentisse il sequestro e la confisca dei beni acquistati prima della sua entrata in vigore. In quel frangente di quelle domande così anomale mi spiegò 'sai, quella cosa è andata molto avanti. Sono state fatte delle richieste dall'altra sponda a questi personaggi altolocati." E sono, Giudice, proprio questi che abbiamo letto gli argomenti tecnici e molto più raffinati rispetto alle richieste rozze del papello di Riina. Gli argomenti che sostengono dal punto di vista tecnico le richieste contenute nel contropapello, dove non si chiede grossolanamente l'abolizione della confisca dei beni mafiosi, l'abolizione dell'ergastolo, delle condanne del Maxiprocesso... ma ad esempio si prefigura la possibilità ad arrivare ad un ridimensionamento dei danni, ad esempio con un intervento della Corte Europea di Strasburgo. Emergono gli elementi tecnici. Magari proprio quell'argomento della retroattività della norma penale per quanto riguarda le misure di sicurezza, argomento che poi sappiamo proprio dalla Corte Europea di Strasburgo è stato affrontato. E dice anche Giovanni Ciancimino che proprio in quell'occasione... cioè, la strada sta andando molto avanti, dimmi un po', visto che sei avvocato, corte Europea, retroattività e tutto il resto... proprio in



quell'occasione, mentre il padre gli chiedeva insolitamente di irretroattività e di lex (incomprensibile) e di giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Vito Ciancimino tirava fuori dalla tasca un rotolo di carta che consultava dopo ogni domanda o prima di ogni domanda come un vademecum, dice Giovanni Ciancimino, mentre gli faceva quelle domande incalzanti sugli argomenti che abbiamo visto. Argomenti che traeva dalla consultazione di questo suo appunto manoscritto...".

Sarà su questi punti che la Corte dovrà confrontarsi con le fonti di prova (principalmente Cancemi, Brusca, Giuffrè, Lipari, Ciancimino Giovanni) su cui i P.M. appellanti ed i P.G. costruiscono l'operazione - sul versante mafioso - di cui sarebbe stato promotore l'On. Mannino, dovendo già fin d'ora evidenziare che, anche sotto tale diversa prospettiva, nessuna dichiarazione risulta avere attinto direttamente o indirettamente l'odierno imputato, né in termini di istigatore, né in termini di garante della cd. 'trattativa'.

10.2 Le dichiarazioni di Cancemi Salvatore

Seguendo un ordine cronologico delle fonti di prova, la Corte partirà dall'esame delle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore, di cui agli atti risultano quelle rese in data 15.3.1994 (Faldone 8) e quelle rese nel corso dei processi per la strage di Capaci e per quella di Via D'Amelio così come riportate nelle relative sentenze acquisite agli atti (Faldone 25).

Il riferimento, seppure generico, ad una ipotetica, futura, 'trattativa' si trova nel verbale di interrogatorio (in forma riassuntiva ed omissato), reso da CANCEMI Salvatore il 15.3.1994, nel quale costui riferiva che, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, Riina ed il suo cerchio ristretto di sodali fidati, nucleo dirigente sanguinario che ne condivideva la strategia violenta (costituito da PROVENZANO, BIONDINO, BAGARELLA, GANCI, AGLIERI, GRECO Carlo, TINNIRELLO, e dai 'GRAVIANO')



non si aspettava reazioni forti da parte dello Stato, perché era convinto che quegli atti eclatanti lo avrebbero "indotto alla trattativa", e ciò per effetto dei rapporti che Riina aveva con "persone esterne, a Cosa Nostra, importanti". Di tali persone il Riina aveva parlato con il Ganci, "quel famoso giorno in cui tornavamo da una riunione tenutasi a Capaci in preparazione dell'attentato a Falcone". La gran parte degli affiliati, estranea a quei rapporti privilegiati, temeva, invece, la reazione dello Stato.

Alla domanda se le aspettative del nucleo dirigente della mafia fossero andate deluse, il Cancemi rispondeva, evanescente: "Vedremo, Provenzano è ancora libero".

Come può rilevarsi, le dichiarazioni del Cancemi, estremamente generiche nel non indicare quali le persone importanti esterne a 'cosa nostra' con cui il Riina avesse rapporti - rapporti tutti da sviluppare, peraltro - e, soprattutto, quale la fonte della sua conoscenza, all'evidenza *de relato*, si limitano ad indicare la convinzione (dunque un'aspettativa, non un fatto) che l'inaugurata strategia violenta di 'cosa nostra' avrebbe indotto lo Stato ad una resa, più o meno condizionata (la 'trattativa', appunto), ma non di certo dell'instaurazione di un effettivo rapporto in tal senso.

Nessun riferimento ha fatto - ciò che, poi, interessa in via esclusiva in questa sede - il Cancemi all'odierno imputato. Non può, peraltro, neppure trascurarsi che, grazie alla fuga di notizie (originata dalla nota Ansa del 24.3.1993 citata nel Cap. 9, art. 23 Faldone 31 degli atti d'indagine) dell'avvio di una presunta collaborazione di Vito Ciancimino - allora già condannato, in primo grado, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. - con la Procura della Repubblica di Palermo, mediante interrogatori tenuti a ritmi serrati (settimanalmente) e del fatto che tale attività era stata preceduta da un periodo di colloqui informali da costui intercorsi con i carabinieri del R.O.S., la configurabilità



dell'instaurazione di un contatto tra 'Stato e mafia' era assolutamente ipotizzabile, nell'opinione pubblica e, dunque, anche nel Cancemi, all'epoca ancora libero (giacché costituitosi alle autorità soltanto il 22 luglio 1993), fin dal marzo 1993.

La progressione delle dichiarazioni rese dal Cancemi nel tempo, a prescindere dalla valutazione della loro attendibilità, non hanno, comunque, mai attinto l'On. Mannino, individuando in quelle 'persone importanti' indicate nel 1993 – con cui il Riina avrebbe avuto rapporti – personalità diverse dal Ministro [come si legge infatti nell'impugnata sentenza di primo grado, a pag. 27 – 28: *"Cancemi, rileva altresì il giudice, di lì a poco avrebbe riferito agli inquirenti di accordi di Riina con "persone importanti" che avrebbero garantito l'impunità dalle stragi e interventi a favore di Cosa nostra sulle questioni degli ergastoli, dei processi, dei pentiti ed altri gravi problemi che opprimevano la loro organizzazione mafiosa. Nel 1998 avrebbe associato tali "persone importanti" ai nomi di Dell'Utri e Berlusconi e alla volontà di Riina, già prima del '92, di servirsi di costoro (il contatto con Berlusconi e l'organizzazione mafiosa era mantenuto da Vittorio Mangano, altra personalità della famiglia mafiosa di Porta Nuova, e risaliva ai capi della vecchia guardia, e cioè ai Bontade e Teresi, sterminati all'inizio degli anni '80 dai corleonesi. Riina aveva preteso di sostituirsi a Mangano in questo rapporto) per potere raggiungere Craxi mediante Dell'Utri, al fine di screditare la vecchia classe politica, che non serviva più a garantire i patti con Cosa nostra. Nelle ricostruzioni fatte dagli inquirenti fra il '93 e il '98, anche Cangemi, in fondo, attraverso quelle sue dichiarazioni avrebbe "squarciato il velo" di alcuni retroscena istituzionali delle stragi e di una sorta di trattativa intervenuta nel '92 tra Riina e "le persone importanti" o Berlusconi e Dell'Utri, che dir si voglia (cfr. l'analitica requisitoria scritta del PG presso la Corte d'Appello di Caltanissetta nel grado d'appello del processo n.*



13/98 RGCAA, sulla strage di Capaci del 23 maggio 1992, faldone n. 54 atti del Pm)".

Tanto è sufficiente per escludere il Cancemi dal novero delle fonti a carico del Mannino, nel doppio ruolo attribuitogli di istigatore e di garante della cd. 'trattativa'.

10.3 Le dichiarazioni di Brusca Giovanni

Come incontestato dalle parti e come si legge nella sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze n. 4 del 2001 (pag. 1374 e ss.) sulle cd. 'stragi in continente', di cui anche il Brusca era accusato e per le quali è stato definitivamente condannato, le prime dichiarazioni di costui sulla 'trattativa' erano state rese nel luglio - agosto del 1996, dunque in epoca antecedente a quelle di Mori e De Donno, sentiti prima in sede d'indagini e poi a dibattimento nel medesimo processo:

"Questi ha dichiarato, infatti, che nell'estate del 1992 seppe personalmente dal Riina di una trattativa che era in corso con personaggi della Stato e che "quelli" si "erano fatti sotto" e che aveva presentato loro un elenco molto lungo di richieste da lui definite "un papello". La trattativa in corso, a sentire il Brusca, comportò la sospensione del programma stragista che era stato già deciso e programmato dopo la reazione dello Stato alle stragi Falcone e Borsellino giacché il Riina impose il fermo ad ogni azione criminale già congegnata. Fermo che venne dato o nel Settembre o nell'ottobre del 1992 ("... Siamo sempre là. Perché io mi vedevo spesso con Salvatore Riina").

Ha aggiunto il Brusca che dopo il mese di agosto del 1992 - ma forse anche a settembre o ottobre del 1992 - ricevette da Biondino Salvatore, incaricato a fare ciò dallo stesso Riina, il compito di effettuare un altro attentato contro qualche personaggio eccellente, in quanto la trattativa aveva subito una stasi occorreva una "spinta" per forzare la mano alla controparte.

Egli si diede da fare ed organizzò un attentato contro il giudice Grasso che era stato estensore della sentenza del c.d. maxi-processo. Trovò, però, delle difficoltà nell'esecuzione dell'omicidio e fece sapere a Riina di non poter portare a termine l'obiettivo.

Quanto alle richieste rivolte da Riina agli esponenti dello Stato, il Brusca ha dichiarato di ignorare se vennero o meno presentate per iscritto e neppure quali fossero esattamente.

Erano certamente richieste collegate ai problemi che tormentavano allora Salvatore Riina e gli adepti di "cosa nostra" in quel periodo e, cioè, il cd. carcere duro [41 bis dell'Ordinamento Penitenziario], i collaboratori di giustizia, la legge Gozzini, e, addirittura, la riapertura dei processi e, quindi, la revisione delle sentenze di condanna già pronunciate.

Il Riina offriva soltanto, a fronte dell'accoglimento delle sue pretese, la cessazione delle stragi.

Tale trattativa secondo il Brusca subì ad un certo punto un vero e proprio stallo alla fine di Dicembre del 1992 quando venne arrestato il Ciancimino e, comunque, certamente in maniera più che definitiva dal 15 gennaio 1993, allorquando venne arrestato il Riina stesso....".

Dunque, il Brusca, nelle sue prime dichiarazioni ha riferito della 'trattativa' ("si sono fatti sotto") *de relato*, avendone appreso per sommi capi il senso da Salvatore Riina il quale, non soddisfatto nelle sue pretese, nell'autunno del 1992, gli aveva detto che bisognava dare un "altro colpo" allo Stato - per incentivarlo a trattare - con la preparazione dell'omicidio del Dott. Grasso, poi interrotto per problemi tecnici non meglio precisati dal collaborante.

All'epoca il Brusca non aveva parlato, né della deliberazione dell'omicidio di Calogero Mannino, né dell'accelerazione dell'omicidio Borsellino quale evento sostitutivo a quello del politico, per così dire 'graziato' dall'avviata 'trattativa'.

Sulla valutazione, già operata da questa Corte, di assoluta inattendibilità intrinseca e della mancanza di qualsivoglia riscontro individualizzante delle successive dichiarazioni del Brusca che, in ordine al tentato omicidio del Mannino, ha significativamente ma ingiustificatamente mutato la sua originaria versione, offrendo il destro ad una grave incostanza, ci si limita a rinviare al Cap. 4.3.

Il collaborante aveva poi ribadito che non conosceva i mediatori (il cui nome aveva letto sui giornali in epoca coeva al processo di Firenze per le stragi in continente: il Cinà, dalla parte del Riina, il Mori ed il De Donno, dalla parte di Ciancimino, deducendo una connessione logica tra i fatti riferitigli dal boss e quelli successivamente appresi dalle dichiarazioni degli ufficiali del R.O.S., nonché dalla divulgazione degli interrogatori di Ciancimino: cfr. a tale proposito il lungo e suggestivo interrogatorio reso innanzi al sostituto procuratore di Firenze, Dott. Chelazzi, il 30.8.2011 - Fald. 29 -); né riferiva, allora, il predetto, del ruolo del Dell'Utri quale referente-mediatore politico della trattativa, a cui, parimenti, non aveva fatto alcun riferimento nelle dichiarazioni rese alla Corte d'Assise di Firenze, fissando - in conformità con quanto riferito da Mori e De Donno - il definitivo aborto di quel tentativo d'intermediazione, coll'arresto di Totò Riina.

Come già evidenziato per il Cancemi, non può, peraltro, neppure trascurarsi che, grazie alla fuga di notizie (nota Ansa cit. del 24.3.1993) dell'avvio di una presunta collaborazione di Vito Ciancimino - allora già condannato, in primo grado, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. - con la Procura della Repubblica di Palermo mediante interrogatori tenuti a ritmi serrati, settimanalmente, e del fatto che tale attività era stata preceduta da un periodo di colloqui informali da costui intercorsi con i carabinieri del R.O.S., la configurabilità dell'instaurazione di un

contatto tra 'Stato e mafia' era assolutamente ipotizzabile, fin dal marzo 1993, da parte dell'opinione pubblica e, dunque, a maggior ragione da parte di un intraneo a 'cosa nostra' quale il Brusca, all'epoca ancora libero.

Va, poi, evidenziata l'epoca in cui è subentrata la progressione delle dichiarazioni del Brusca in ordine alla 'trattativa': costui farà per la prima volta il nome del terminale/mediatore politico, interessato a far cessare le stragi, indicato nell'allora Ministro dell'interno Nicola Mancino [*"...il riferimento era a Nicola Mancino che la richiesta in qualche modo era il... il... chiedo scusa, il soggetto in cui era interessato a fare cessare le stragi, quindi, se c'era una richiesta da parte di Nicola Mancino questo non lo so, però che il tramite, il... il soggetto interessato in quel momento che si era fatto garante, fra virgolette grosse quanto una casa, da parte di "Cosa Nostra" era Nicola Mancino, cioè nel senso chi... si sono fatti so..."cosa volete per finirla?", quindi Totò Riina interpreta come la persona che si sta facendo garante per... per ottenere dei benefici da parte di "Cosa Nostra", perché lui gli manda delle richieste, non so se sono stato chiaro..."*], in sede d'interrogatorio in data 29.10.2010, innanzi al Procuratore Messineo ed al Sostituto Dott. Sava; in sede di giudizio, all'udienza del 18.5.2011, nel processo 'Mori Obinu', dopo averne già riferito il 3 maggio 2011, quando era stato sentito in sede d'esame innanzi alla Corte d'Assise di Firenze nel processo a carico di Tagliavia Francesco, per la strage di Via dei Georgofili [Faldone 29].

Di seguito si riporta uno stralcio delle dichiarazioni da costui rese nel processo 'Mori Obinu' il 18 maggio 2011:

"...PM - DI MATTEO: *senta Signor Brusca, cambiamo diciamo argomento, soprattutto con riferimento al periodo temporale, le farò alcune domande che sono poi di approfondimento di quello che lei ha già riferito anche in questo*

dibattimento, relativamente a quello che accade invece dopo la strage di Capaci e prima della strage di Via D'Amelio, va bene? Quindi concentri la sua attenzione e la sua memoria su questo periodo temporale. Lei ha già detto, quindi in questo dibattito, quindi lo posso semplicemente ricordare, ha fatto riferimento ad alcuni colloqui con Riina successivi alla strage di Capaci relativi al fatto che Riina le disse che qualcuno si era fatto sotto per vedere cosa volesse "Cosa Nostra" per fare cessare le stragi e relative al fatto che Riina, che le espresse questa confidenza con molta soddisfazione, aveva fatto un papello di richieste, lei ha detto: "grosso così", ci siamo?!


IMP. R.C. - BRUSCA: sì.

PM - DI MATTEO: lei conferma questo?

IMP. R.C. - BRUSCA: sì sì, confermo totale.

PM - DI MATTEO: bene! Lei si era avvalso in quel momento diciamo per... aveva detto per esigenze istruttorie, che riteneva fossero in quel momento prevalenti, della facoltà di non rispondere sul cosiddetto terminale delle richieste, allora, io la invito a riferire, naturalmente poi lei risponderà come crede e se crede, in maniera compiuta, cioè senza nessuna omissione derivante da asserite esigenze istruttorie, quello che fu l'oggetto e i contenuti dei suoi colloqui con Riina a proposito di coloro i quali si erano fatti sotto per fare cessare le stragi, delle richieste e del terminale delle richieste fatte con il cosiddetto papello, riferisca tutto in maniera... senza... per noi non ci sono esigenze istruttorie in questo momento prevalenti sull'esigenza di accertamento dibattimentale anche in questo processo!

IMP. R.C. - BRUSCA: e non ci sono neanche con me, perché, come ho già detto all'inizio, ho deciso di dire tutto, proprio affinché... se domani mattina o fra qualche anno, dieci anni, qualcuno per altri motivi mi vorrà mettere qualche microspia in testa dicendo che non avevo detto tutto, ho deciso proprio per



questo motivo di... di andare fino in fondo a qualunque costo e a qualunque prezzo. Quindi in quel momento storico Salvatore Riina mi disse, dopo il fatto di... che gli era stata fatta questa offerta di questi soggetti per questo fatto politico, come ho detto poco fa, successivamente in... sempre in coda a quello che era stato il nostro argomento, dico: "che novità ci sono?", e lui mi dice, tutto contento, al contrario delle altre volte, che finalmente si erano fatti sotto e che in questo contatto che si era creato, mi fa... Signor Presidente con la mano così: "gli ho fatto un papello tanto", quindi in riferimento era un foglio 4x4.

T: sì, aspetti che diamo atto che mette le due mani in parallelo...

IMP. R.C. - BRUSCA: sì.

T: ...per dire che era corposa.

IMP. R.C. - BRUSCA: queste sono mosse di Riina.

T: va bene, sì.

IMP. R.C. - BRUSCA: però non... purtroppo non ho assistito alla stilazione di quello che era stato scritto, ma bene o male ne conoscevo, come ho sempre detto, il contenuto, perché erano stati oggetti di discussione tra me e Riina per arrivare a certi obiettivi. Ehm... Quindi lo vedevo con soddisfazione, non so se era la stessa... lo stesso canale o altri canali, comunque vedevo che questa... che questa...

PM - DI MATTEO: mi scusi! "Non so se era lo stesso canale" rispetto a quale?

IMP. R.C. - BRUSCA: a quello precedentemente... cioè da... creato da Ciancimino o da Dell'Utri, non sapevo chi erano...chi gli aveva offerto questa nuova... come si di... questo...gli aveva fatto questa nuova apertura.

PM - DI MATTEO: non glielo disse Riina?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, no, completamente!



PM - DI MATTEO: non glielo disse se erano gli stessi Dell'Utri, Ciancimino o altri?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, no, assolutamente no!

PM - DI MATTEO: non glielo disse, va bene!

IMP. R.C. - BRUSCA: però nella mia testa andavamo in coda, cioè nel senso in continuazione.

PM - DI MATTEO: va be', questo è diciamo nel suo convincimento, non glielo disse però?

IMP. R.C. - BRUSCA: e devo fare capire... devo fare capire al Presidente...

PM - DI MATTEO: certo, certo!

IMP. R.C. - BRUSCA: ...il...

PM - DI MATTEO: no, va be', non è che non può esprimere il suo convincimento, però è importante chiarire se glielo disse o no?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, no, no.

PM - DI MATTEO: non glielo disse.

IMP. R.C. - BRUSCA: assolutamente no!

PM - DI MATTEO: quindi aveva fatto... e questi che si erano fatti sotto nuovamente, si erano fatti sotto con quale scopo, con quale richiesta, con quale domanda, con quale...

IMP. R.C. - BRUSCA: ma la richiesta è: "cosa volete per finirla con le stragi?", questo è quello che mi ha detto Riina, non c'è né una parola in più, né una parola in meno, sono poi sinte... perché sono parole che sono rimaste, dice...e lui a risposta... dice: "gli ho fatto un papello tanto con tutta una serie di richieste", e in quella circostanza mi ha... dopodiché io insisto un pochettino, dico: "ma come mai?", e mi fa riferimento al soggetto finale, all'uomo politico a cui doveva arrivare questo fatto, che era l'Onorevole Nicola Mancino.

PM - DI MATTEO: allora, lei ha detto tra Capaci e Via D'Amelio?



IMP. R.C. - BRUSCA: sì.

PM - DI MATTEO: ha qualche elemento di ricordo di memoria, di conoscenza per datare più precisamente questo fatto? Questo colloquio in cui Riina le parla del papello e del, diciamo, referente finale, politico, nella persona dell'Onorevole Nicola Mancino?

IMP. R.C. - BRUSCA: guardi...

PM - DI MATTEO: intanto, mi scusi, è nello stesso contesto, nello stesso incontro in cui si parla del papello che il Riina le fa il nome del Mancino?

IMP. R.C. - BRUSCA: sì, credo che siamo lì, le... richiesta, papello e Nicola Mancino, cioè il... la richiesta, il contenuto e il... e il soggetto finale, il ricordo che io mi ricordo... guardi, credo di averne fatte di più, ma ce n'è uno che... non so se l'ho mai detto anche in altri processi, era successo che, dopo la strage di Capaci, Riina parlando...sulla stampa veniva fuori l'intervento dei servizi segreti americani, non mi ricordo a che titolo o per investigare o comunque per altro... per altri soggetti, e lui era tutto contento di avere... no lui, ma comunque avere creato le condizioni, di avere fatto un... un'azione eclatante, si sentiva importante in quanto aveva... come si suol dire, messo in difficoltà lo Stato con queste circostanze e che era contento, dice: "hanno fatto intervenire pure i servizi segreti", come per dire, "guarda l'importanza della situazione", servizi segreti americani, e poi c'era qualche altro fatto che io in questo momento sinceramente non mi ricordo.

PM - DI MATTEO: ed è in quel contesto che le fa il nome del Mancino?

IMP. R.C. - BRUSCA: sì, siamo in momenti, io e da solo... io e solo lui, sempre con discorsi sintetici, perché ripeto, ci sono vent'anni di storia, che ogni volta non c'è bisogno di... di ripercorrere tutto.

PM - DI MATTEO: io non ho capito una cosa e le chiedo sempre di riferire conoscenze e non deduzioni.

IMP. R.C. - BRUSCA: sì.

PM - DI MATTEO: allora, Riina le fa il nome dell'Onorevole Mancino come terminale delle richieste?

IMP. R.C. - BRUSCA: e questo papello doveva andare a finire all'Onorevole Mancino.

PM - DI MATTEO: all'Onorevole Mancino, ma le dice qualcosa su chi si era fatto sotto per vedere cosa "Cosa Nostra" volesse per fare cessare gli attentati?

IMP. R.C. - BRUSCA: no...

PM - DI MATTEO: cioè, non so se mi sono spiegato?

T: beh, fino a ora ha detto...

IMP. R.C. - BRUSCA: no, io già nella...

T: ha capito la domanda? Dice: ma gliel'ha detto chi erano quelli che si erano fatti sotto per fare cessare le stragi?

IMP. R.C. - BRUSCA: no, ho detto poco fa, non...

T: l'aveva già detto.

IMP. R.C. - BRUSCA: ho detto no, non... non sapevo chi erano questi nuovi soggetti che si erano fatti, quindi non posso neanche escludere che fossero...

PM - DI MATTEO: no, no, allora la domanda la faccio in maniera più secca, siccome lei ha detto: in questo incontro si parla... o in questi incontri si parla di qualcuno che si fa sotto per fare cessare le stragi, del papello e del referente finale Mancino, le faccio la domanda diretta, per quello che lei ha detto, **il nome del Mancino le venne fatto solo come referente finale delle richieste del papello o eventualmente anche con riferimento a chi si era fatto sotto per fare cessare le stragi? Non so se mi sono spiegato?**

IMP. R.C. - BRUSCA: il riferimento era a Nicola Mancino che la richiesta in qualche modo era il... il... chiedo scusa,

il soggetto in cui era interessato a fare cessare le stragi, quindi, se c'era una richiesta da parte di Nicola Mancino questo non lo so, però che il tramite, il... il soggetto interessato in quel momento che si era fatto garante, fra virgolette grosse quanto una casa, da parte di "Cosa Nostra" era Nicola Mancino, cioè nel senso chi... si sono fatti so..."cosa volete per finirla?", quindi Totò Riina interpreta come la persona che si sta facendo garante per... per ottenere dei benefici da parte di "Cosa Nostra", perché lui gli manda delle richieste, non so se sono stato chiaro...".

Il Brusca, farà, parimenti, per la prima volta il 29 settembre 2010, il nome di un altro politico, l'On. Dell'Utri (la cui condanna per il reato di cui all'art. 110, 416 *bis* c.p. era già stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo - nella sentenza che verrà poi annullata con rinvio dalla Cassazione - il 29 giugno 2010), sempre quale mediatore e referente politico della trattativa, ribadendolo nell'esame innanzi al Tribunale di Palermo nel processo 'Mori Obinu' del 18 maggio 2011 e dinanzi a questa Corte d'Appello, all'udienza del 29 maggio 2018.

Innanzi al Tribunale di Palermo, nel corso del processo 'Mori - Obinu' all'udienza del 18.5.2011, il Brusca reiterava per la prima volta in pubblico dibattimento le dichiarazioni rese a carico del Dell'Utri il 29 settembre 2010. Precisava che dopo l'omicidio dell'on. LIMA e prima della strage di Capaci erano stati attivati contatti con Salvatore RIINA da parte di Vito CIANCIMINO e di Marcello DELL'UTRI, i quali, secondo quanto riferitogli dallo stesso RIINA (che, peraltro, non ne era entusiasta), si erano "fatti sotto". Il RIINA in quella circostanza non aveva specificato se i due agissero congiuntamente o autonomamente (*"BRUSCA: infatti io ho avuto un momento che avevo capito... e... mi ero incontrato con Salvatore Riina e si parlava del più e del meno*

di... delle novità, se ci sono delle novità, e credo mi abbia a dire in quella circostanza che si erano fatti sotto alcuni esponenti politica (da intendersi 'politici') tra cui quello che io non ho mai detto, che era Vito Ciancimino da un lato e il Marcello Dell'Utri nell'altro, che gli avevano portato questi soggetti politici, uno della Lega e un altro soggetto politico che non mi ricordo, che in quel momento stava per nascere o si stava formando, però lui di questi non... non era tanto entusiasta. - P.M.: quindi la sua fonte è Salvatore Riina? - BRUSCA: sì. - T: scusi, non ho capito quando però? Perché... - BRUSCA: dopo l'omicidio... dopo l'omicidio Lima. - T: e prima della strage di Capaci? - BRUSCA: che io mi ricordo sì, siccome sono tutte vicino Signor Presidente. - T: sì, va bene. - P.M.: quindi questi soggetti che si erano fatti sotto chi erano, secondo quello che le dice Riina? - BRUSCA: per la precisione dice: "si sono fatti sotto...", nel senso, "mi sono arrivati questi messaggi, questi soggetti", **che erano da un lato Marcello Dell'Utri e dall'altro lato Vito Ciancimino, onestamente non ho capito se erano tutti e due assieme o ognuno per la sua strada, non l'ha specificato, che si erano... le sue parole erano: "mi hanno portato questi che mi vogliono portare la Lega da un lato e un altro soggetto politico..."**, ripeto, o che si era formato o che si stava formando, che in quel momento stava per nascere, perché era stato ucciso l'Onorevole Lima, era una sorta di... la interpretai in quel momento, però può darsi che mi sbaglio, come una sorta di autorizzazione, una certa di messa a posto, come dire: "possiamo cominciare questa attività politica?", questa era in sostanza la mia interpretazione, però può darsi che magari i fatti sono diversi, perché li conosceva lui. ").

Ucciso l'on. LIMA, il DELL'UTRI ed il CIANCIMINO si erano offerti di sostituirlo per il futuro quali referenti di Cosa Nostra e

tramiti con la politica nazionale ("P.M.: e allora, io voglio capire se Riina questi fatti e questi nominativi di Dell'Utri e Ciancimino li mette in qualche modo in correlazione al nominativo Onorevole Lima e all'omicidio dell'Onorevole Lima, al fatto che fosse accaduto, fosse stato perpetrato l'omicidio dell'Onorevole Lima? - BRUSCA: e... - P.M.: ... secondo quello che le dice Salvatore Riina? Non so se mi sono spiegato? - BRUSCA: sì, era stato ucciso da poco, un mese, un mese e mezzo, ora, ripeto, non... era stato ucciso l'Onorevole Lima e subito si erano fatti presenti questi nuovi soggetti per offrirsi come canale... come appoggio, come referente di "Cosa Nostra" per il futuro. - P.M.: ho capito! E ci spieghi bene, questo non ho capito bene, e si erano offerti come canale per agganciare o per fare da tramite con eventuali altri soggetti politici a livello nazionale o come referente? Questo è... - BRUSCA: no, no, come... e allora mi spiego, siccome fino a quel... sino a che non è stato ucciso l'Onorevole Lima tutti sapevano che l'Onorevole Lima era un nostro contatto di "Cosa Nostra" che faceva capo all'Onorevole Andreotti come referente istituzionale. Quindi si voleva ricostruire un nuovo soggetto politico per arrivare a contatti nazionali, non è che... a livello locale i contatti ce n'erano tutti, tanti, non era questo il punto, il fine era sempre... secondo il nostro dialogo, così anche in modo tacito, era un nuovo soggetto politico per arrivare a quello poi nazionale. - P.M.: ho capito! Senta, e invece Salvatore Riina... - BRUSCA: chiedo scusa, per completare, essendo che si era... era venuta a mancare l'Onorevole Lima, quindi si era creato un vuoto, quindi si doveva costruire un nuovo soggetto politico per avere quello che era stato chiuso con l'omicidio dell'Onorevole Lima").

Il RIINA non aveva detto al BRUSCA attraverso quali canali era stato contattato dal CIANCIMINO e dal DELL'UTRI, ma il collaboratore, forte di una esperienza ventennale, aveva



concluso che il tramite del primo era Bernardo PROVENZANO, mentre del secondo erano Raffaele GANCI, lo stesso PROVENZANO e Pietro AGLIERI. Il BRUSCA ha sostenuto di non aver fatto in precedenza (prima del settembre 2010) i nomi di Vito CIANCIMINO e di Marcello DELL'UTRI in quanto all'inizio della sua collaborazione era stato restio ad accusare il primo, che era già anziano ed era stato arrestato, ma anche, in genere, le persone che avevano favorito esso propalante, come Vito VITALE (capomafia di Partinico); successivamente aveva mantenuto il suo atteggiamento reticente per evitare polemiche (*"P.M.: senta, ora diciamo che lei ha riferito questi fatti oggi, anche in questo dibattimento, quello che le disse Riina su Ciancimino e Dell'Utri dopo l'omicidio dell'Onorevole Lima, ha fatto ora il nome del Mancino, ha ricostruito anche questo episodio della richiesta fatta a Dell'Utri e della risposta tramite Vittorio Mangano, lei già lo ha accennato nella parte iniziale del suo esame, io vorrei che lei specificasse meglio anche, e soprattutto con riferimento al Dell'Utri e Ciancimino, perché prima non aveva fatto questi nomi, prima del settembre del 2010? Cioè adesso che anche il Tribunale ha ascoltato quello che lei afferma di avere saputo, vorrei capire bene quali sono stati i meccanismi mentali per cui lei, non dall'inizio della sua collaborazione racconta queste cose, le racconta ora? -*

*BRUSCA: allora sarò molto più specifico. Io comincio a collaborare ad agosto del '96, e come lei sa Dottor Di Matteo, credo che nessun altro collaboratore mai è assistito da tre Procure tutte assieme, compreso la Direzione Nazionale Antimafia, erano, mi ricordo, sei/sette ogni volta, ed ognuno faceva le sue domande, **inizialmente, sinceramente non volevo coinvolgere il Ciancimino per un lato e Berlusconi... e Dell'Utri dall'altro lato, Ciancimino era stato arrestato, anziano ehm... lì per lì non... non mi andava di fare i nomi,***



di Dell'Utri ritenendolo... "alla fine - dissi - l'abbiamo disturbato, andargli a caricare altri problemi giudiziari non lo ritenevo opportuno", però, come lei sa, a fine settembre, ora non mi ricordo, sempre di quello stesso anno, la mia collaborazione è stata interrotta, che è stata interrotta con un atto di... di calunnia, in cui io... [...] non è che non volevo accusare solo Vito Ciancimino o Dell'Utri, non volevo accusare neanche a Vito... Vito Vitale, essendo pure un criminale assassino come me, però in quel momento mi aveva dato una mano di aiuto nella mia latitanza, nell'ultimo periodo che era difficoltoso, quindi volevo in qualche modo, sbagliando, aiutarlo. [...] Nel frattempo però le cose andavano emergendo, quindi andare ad immischiare a Vito Ciancimino, tirare in ballo nuovamente a Vito Ciancimino, che già nel frattempo era emerso con altri fatti, andare ad atta... a coinvolgere a Marcello Dell'Utri, che nel frattempo era stato già emerso in...nel suo processo con altri dati, dissi: "va be', evitiamo polemiche", non avevo altra... nessun'altra motivazione, finito! Ogni tanto ci pensavo di... di fare questo passo, però, ripeto, ogni volta che toccavo un argomento delicato, di una certa rilevanza, politica, giudiziaria o quant'altro, quello che...ogni volta che parlava Giovanni Brusca polemiche a non finire mai").

Senonché, né nel precedente interrogatorio del 29.9.2010, né nell'esame innanzi a questa Corte il 29.5.2018, il Brusca è riuscito a dare una logica e verosimile spiegazione del perché ad un certo momento, si sia deciso ad accusare Marcello Dell'Utri.

Nell'interrogatorio sollecitato ai P.M. dal Brusca medesimo, in data 29.9.2010, innanzi al Procuratore della Repubblica Messineo ed al Sostituto Dott. Lia Sava, il collaborante giustificava l'omissione del riferimento del ruolo dei suddetti soggetti nella cd. 'trattativa' con la valutazione morale che gli era parso ingiusto, prima di allora, accusare Ciancimino e Dell'Utri, dopo



che 'cosa nostra' li aveva "disturbati" per "cortesie, agganci politici...prevalentemente processi...processi o qualche legge" (cfr. pag. 9, della trascrizione integrale dell'interrogatorio).

Senonché, sentito successivamente più specificamente sulle ragioni che lo avevano portato a fare tali tardive propalazioni proprio nel settembre 2010, Interrogato dai sostituti Sava ed Ingroia il 25 novembre 2010, dopo avere ribadito che non era "facile" per lui "andare ad accusare persone con cui avevamo chiesto delle cortesie, dei favori per...riguardanti Cosa Nostra" e che "anche a titolo personale, mi veniva duro" (pag. 4 trascrizione) - salvo non giustificarsi del perché non gli fosse venuto duro, in quegli anni, accusare di gravissimi reati soggetti con cui aveva condiviso non solo un medesimo programma criminoso ma vincoli affettivi certamente di gran lunga più profondi che con i predetti Dell'Utri e Ciancimino - alla domanda specificamente postagli del perché, allora, si fosse deciso a parlarne proprio in quel momento ("com'è che si è deciso finalmente ora, invece, di farlo? Qual è stata la molla che l'ha convinta a farlo?", pag. 6 trascrizione), dichiarava che tale decisione era stata assunta all'esito di un colloquio che aveva poi saputo essere stato intercettato, tra lui ed il cognato Cristiano Salvatore (pag. 8, trascrizione), tenuto nel corso di un permesso premio concesso al Brusca, allora detenuto, nell'agosto di quello stesso anno. Ad un certo punto, infatti, il cognato gli aveva detto che conosceva, non si ricordava bene il Brusca, se il fratello di Dell'Utri o quello del Miccichè e che avrebbe potuto intervenire su quei soggetti politici per dare al Brusca "...una mano d'aiuto a livello ministeriale perché non riusciva a capire perché io non ottenevo gli arresti domiciliari, come se ci fosse qualche pregiudizio nei miei confronti" (pag. 9, trascrizione). Dopo di che, il cognato aveva invitato il Brusca ad accusare Berlusconi, sempre al fine di ottenere gli arresti domiciliari ed il Brusca gli



aveva risposto che non aveva nulla di cui accusare il predetto (pag. 9, trascrizione). A quel punto, il cognato gli aveva chiesto se avesse riferito tutto agli inquirenti o se ci fosse dell'altro ed il Brusca gli aveva rivelato che effettivamente c'era qualche altra cosa che si era tenuta per lui (*"Dice, ma non c'è altro? Allora non mi scappò, se gliel'ho detto o meno "sì c'è qualche altra cosa, ma me la sono tenuta per me e che non intendo dire completamente dire a nessuno" Però non ricordo se l'ho rivelato, se sono stato specifico, onestamente non me lo ricordo"*, pag. 10, trascrizione).

Il Brusca aveva, poi subito, il 17 settembre del 2010, *"una perquisizione e quant'altro, delle carte"*, rendendosi conto di essere stato *"intercettato, pedinato attenzionato"*: *"...A quel punto dissi...prima...quanto meno recupero un minimo di dignità davanti a me stesso, ma davanti a tutti, prima che li vengono a contestare, ve l'ho voluto dire io, non per chissà quale altro motivo..."*.

Cioè a dire che il Brusca, a giustificazione delle nuove propalazioni, faceva riferimento ad un'intercettazione di una conversazione tra lui ed il cognato che avrebbe contenuto un riferimento esplicito ai personaggi politici accusati (Dell'Utri, in particolare), di talché, anche al fine di non distruggere la propria credibilità innanzi agli inquirenti, il predetto aveva deciso di parlare spontaneamente e direttamente con i P.M., prima che costoro glielo contestassero, dal momento che i riferimenti erano già stati tutti svelati dal contenuto di quel dialogo (pag. 10).

Senonché, dalla lettura della conversazione intercettata ed acquisita agli atti (cfr. verbale di trascrizione della conversazione ambientale avvenuta in data 19.8.2010, all'interno dell'abitazione di Cristiano Rosaria, tra Brusca Giovanni ed i cognati, Cristiano Salvatore e Gioacchino, in allegato all'informativa n. 2069/5 - 24 - 2009 del 10 settembre 2010



della Legione CC Sicilia, Gruppo di Monreale), non si trae nessuna delle circostanze riferite a giustificazione dal Brusca, cosa che anche il Dott. Ingroia ha contestato al collaborante nel corso dei successivi interrogatori resi in data 15.2.2011 e 19.4.2012.

Nell'intercettazione si legge, in realtà, della preoccupazione di Brusca di ottenere la detenzione domiciliare, della sua convinzione che i P.M. che in quel momento si occupavano delle indagini sulla 'trattativa', ed in particolare il Dott. Ingroia, avuto riguardo alle prodezze del figlio di Ciancimino, ritenessero che il Brusca stesso sapesse ancora qualcosa e che non la volesse dire (da pag. 3 della trascrizione); che da quanto avesse o meno ancora dichiarato il Brusca sulla vicenda in esame sarebbe dipeso, a suo avviso, l'ottenimento di tale beneficio, ovviamente sia col *placet* di "Palermo", cioè del Procuratore Messineo, sia con quello del Procuratore Nazionale Antimafia, il Dott. Grasso, entrambi espressamente citati nel colloquio; che, ciò non di meno, nulla di più rispetto a quanto già da costui riferito fino a quel momento, il Brusca sapeva sulla vicenda:

"...Giovanni: eh...come collaboratore! Eh il figlio di Ciancimino, gli ho detto, che si è messo in testa?...che io so...ancora qualche cosa e non glielo voglio dire...e m stanno facendoper vedere se lui scoppia!

Gioacchino: Eh

Giovanni: Eh

Salvatore: va bene, sono cose che pensi tu?

Giovanni: Penso io, cioè loro a me...non me lo dicevano...ma glielo dicevano chiaro, chiaro!

Salvatore: All'avvocato?

Giovanni: Sì!

Salvatore: Eh!



Giovanni: Perché lui...ancora queste cose se l'è tenute e non ce lo dice...lui di qua, lui di là! INGROIA che...ah, se c'è qualcuno poi che va sicuro...mah...

Gioacchino; Ah?

Giovanni: INGROIA...se c'è qualcuno altro che poi...gli addebita qualche cosa...fa riferimento a INGROIA

Salvatore: sì!

Giovanni: E' il momento di parlare...tutu..tiri..tu...tutti i servizi segreti...tutte queste cazzate qua...inc...tutte queste belle cose! Eh ...io... su Berlusconi e i servizi...servizi deviati...non ho niente da dire! E poi...inc...gli ho detto, scusi... gli ho detto...è inutile girarci...lei deve fare una cosa...io parlo con GRASSO e GRASSO gli dice...che Palermo è lui! Lui parla con eh...e mi fa mettere...inc...qua dobbiamo stringere...è inutile che voi altri rompete sempre i cazzi e allora vi discutete...inc.

Salvatore: Non l'ho capito?

Giovanni:...Il tribunale interpreta in maniera...se c'è qualcosa che non va, perché se no, non c'è motivo di scrivere queste...

Salvatore: Certo!

Giovanni: queste due righe! Questi quattro farfugli...uno, due tre e quattro provvedimenti, per dirmi...e allora, finalmente, dice sì, se lo Stato dice così, dice ora finiamo di passare agosto...dice con il Capo...dobbiamo parlare pure così! Dice e pure INGROIA ...dice sì effettivamente c'è...inc...poi io gli ho detto, avvocato non è che...inc. dice no, no dice è d'accordissimo dice, e poi l'avevo capito dice, però dice di qua il discorso è chiaro. Dice e quanto meno ci sentiremo per telefono...poi mi sono visto con lei e finalmente...perché io gliel'ho detto, dice e il discorso Palermo...dice guardi, non siamo noi dice ma de...deve bussare all'altra porta...soprattutto per Palermo!...

[...]



Giovanni: ...Dice...io parlo con Grasso e Grasso basta che mi dice Palermo io vado da ...inc. e mi dice, è normale che...

Giovanni:...E' un motivo di opportunità la traduzione...inc attaccate, quindi se voi pensate che mi dovete fare scoppiare, dovete fare, dovete dire...inc. massimo della pena venticinque anni, dopodiché quello che viene ci prendiamo. Gli ho detto, mi potete tenere al massimo altri cinque anni dopodiché, quello che viene vi prendete...non è bello, gli ho detto, io sto così, gli altri...inc. dopo cinque anni poi si rivaluta la situazione, eh...che vuoi,...inc. avvocato

Salvatore: Fai casino?

Giovanni:...no..a dirti la verità, come ti devo dire, già mi sento...

Salvatore: Sì! Con il guinzaglio.

Giovanni: ...con il guinzaglio...c'è...inc. ma...perché mi verrebbe di prendere e di fare casino...

[..] Ora a settembre quando ci sarà...inc...in ferie...che c'è? Comunque prevedo di presentare istanza a marzo, aprile dell'anno prossimo..." (pag. 6, trascrizione).

Successivamente, sempre nel corso della medesima conversazione, il Brusca ed i parenti parlavano del processo per la strage di Via D'Amelio, del pentito Scarantino, dell'interrogatorio di Spatuzza e del fatto che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero state mandate a Palermo per l'unione agli atti del processo a carico di Dell'Utri: *"le hanno prese e le hanno mandate a Palermo...con tutto quel casino nel processo dell'Utri....proprio per bruciarlo!"*.

A quel punto, il Brusca faceva riferimento alle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino sul *"signor Franco"*, così come peraltro manifestategli dagli inquirenti (*"cominciarono..."*) al fine di verificare le effettive conoscenze del Brusca medesimo, che a

riguardo fino a quel momento non aveva ancora detto niente di rilevante:

"...e cominciarono a tirare in ballo questo signor Franco...tanto è vero inc... sulla setta...l'ultimo complotto...la prima voltata è stata presa poi...inc. non sappiamo niente...noi non sappiamo niente...invece questa volta hanno detto, non escludiamo! Che sopra la vostra testa...qualche cosa sia avvenuta. Per il pape...trattative...perché fino ad ora non hai detto niente...fa no..inc...con questo qua si è abbassato i pantaloni...dico può darsi che sopra la vostra testa... qualcosa sia avvenuta..." (pag. 10 della trascrizione).

Ad un certo punto il cognato di Brusca, Salvatore, gli chiedeva di Dell'Utri e costui gli rispondeva dicendo di avere involontariamente difeso il politico con le dichiarazioni rese nel suo processo, e di non avere nulla da dire a suo carico, nonostante le insistenze degli investigatori:

"...Salvatore: Ma, poi, vedi, pure un'altra cosa...tu con Dell'Utri come sei combinato?"

Giovanni: Totò, con Dell'Utri io non c'ho niente, anzi...inc. l'ho pure involontariamente io...tra virgolette...l'ho difeso

Salvatore: A dell'Utri?

Giovanni: A Dell'Utri. Perché se noi qui gli ho detto a Sara, le ho detto, per come si va a leggere le dichiarazioni...che io ho fatto al processo eh...di Dell'Utri...

Salvatore: Sara?

Rosaria: inc..

Giovanni: gli ho detto, noi abbiamo libertà con Berlusconi, tramite il vecchio capo mandamento...

Salvatore: eh questo l'ho letto pure

Giovanni: perfetto! Gio ho detto...poi mi dite queste cose chi cazzo è...non lo so...inc. gli ho detto...so che si rivolgevano...inc

che c'era un'agenzia di pulizie...gli ho detto c'era un'agenzia di pulizie e tramite questo, arrivava...

[...] arrivavano

Giovanni: A Dell'Utri o a Berlusconi, questo ci faceva le pulizie...aveva un'impresa di pulizie là dentro...

[...]

Eh...tanto è vero che poi nell'agenda c'era un altro appuntamento...inc...un appuntamento con il Dottore Mangano poi hanno arrestato dottore inc...

[...]

Perché poi nel frattempo al dottore Mangano l'hanno arrestato, a me mi hanno arrestato, gli dissi, e la nostra era no patto...ricatto, gli dissi, se non gli faceva queste cose così avremmo continuato con le bombe! Punto. Non c'è altro. Questo fatto che lo escludo dall'inciucio, cioè lui che pensava, che c'era un accordo tra Berlusconi, Fini per cambiare la politica italiana, dissi, ma che cazzo state uhm...qua sta tutta la frittata qua sta!

Salvatore: Tu diciamo ...tu su Dell'Utri non avevi...inc.

Giovanni: No, tutto qua!

[...]

Salvatore: Lui intanto vorrebbe qualcosa da dirgli...

Giovanni: No!...la verità, perché non è che gli potevo raccontare...inc."

Al fratello del Dell'Utri facevano effettivamente riferimento nella conversazione il Brusca ed i cognati Gioacchino e Salvatore, ma solo nel commentare le dichiarazioni rese dal Monticciolo a carico del politico, senza fare alcun riferimento ad una eventuale richiesta di raccomandazione da parte di Cristiano Salvatore nell'interesse del collaborante trattandosi, invero, di tutt'altro argomento e, comunque, sempre precisando che nulla avrebbe il

Brusca potuto riferire agli inquirenti sul Dell'Utri (cfr. pag. 16 della trascrizione):

"Giacchino: Quindi è inutile, praticamente Monticciolo ha detto, per me quello che è entrato là, all'epoca era Dell'Utri...

Giacchino: così veniva fuori! Glielo puoi dire le case qua...Giusto?

Giovanni: Sì, sì perché...

Giacchino: dove ci abita suo figlio...inc...siccome c'è stata una riunione...cioè questo assomiglia a tuo fratello...minchia quello...

Giovanni: Lo vedi che io non ti ho detto niente

Giacchino: certo!

*Giovanni: io intendo dire vedi che questo qua! A dire...**Brusca si è messo pure a disposizione della procura ma nessuno gli ha dato retta, Dell'Utri e Berlusconi...non è tutto un progetto!***

Giacchino: ma certo!

[...]

Giovanni: noi non ci crediamo, però è giusto che rimaniamo qua a verificare! Ripeto...inc. io gli ho detto prima che parliamo di queste cose...ma questi...ma gli ho detto...stiamo dando i numeri!

Giacchino: la conclusione, che Dell'Utri non c'entra niente con tutte queste cose!

Giovanni: ma quando mai to..Iachi!

Giacchino: Agganci, non agganci...ma inc...loro, perché lo vogliono fottere? Perché lo vogliono fottere...(ride) ora si lo fottono!"

Dal cristallino tenore della suindicata intercettazione si evince che il Brusca nell'agosto del 2010, non vedeva l'ora di ottenere, per la sua collaborazione, la detenzione domiciliare e che, a fronte delle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino, e nonostante il collaborante intercettato non avesse nulla di più da aggiungere rispetto a quanto già fino a quel momento detto, né

sul tema 'trattativa', né su Marcello Dell'Utri, a favore del quale aveva, di contro, reso il suo esame nel processo per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., costui sentiva ancora su di sé le aspettative della Procura di Palermo, affinché aggiungesse nuovi particolari che rendessero più genuina la sua collaborazione ma che, soprattutto, rendessero lui meritevole del beneficio cui agognava.

Interrogato dal Dott. Ingroia il 15 febbraio 2011, il Brusca, riferiva che nella conversazione egli si era lasciato andare ad un'interpretazione della situazione di stallo che si era verificata nei suoi confronti con il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, come uno stimolo nei suoi confronti da parte della Procura a dire qualcosa di più: in quel senso il collaborante aveva letto anche un'intervista televisiva del Dott. Ingroia che invitava chiunque avesse qualcosa da dire sul punto a dirla in quel momento (pag. 64 - 68 trascrizione).

Alla contestazione del Dott. Ingroia che dall'intercettazione non emergeva affatto né che il cognato avesse tentato di ricorrere ad una raccomandazione del fratello di Dell'Utri per ottenere la liberazione del Brusca, né che il Brusca avesse detto al cognato che a carico del Dell'Utri non aveva detto tutta la verità agli inquirenti, bensì l'esatto contrario e, cioè, che egli stesso Brusca nulla sapeva al riguardo (pag. 95 - 96, della trascrizione dell'interrogatorio), il collaborante dichiarava di avere detto così al cognato, semplicemente per chiudere il tale dialogo, giacché l'affine, molto curioso, ne avrebbe potuto riferire a terzi, contro la sua volontà (pag. 96 trascrizione: *"la verità è sempre quella che ho detto ai magistrati, prima e dopo. Ancora una volta dovete...qua si prende uno stralcio di una conversazione e subito si fa una ricostruzione. Come avete potuto vedere, c'è mio cognato che mi fa sempre delle domande, queste domande ...è da sempre...mi fa sempre un continuo*

interrogatorio...Siccome io conosco i miei cognati, che uscendo di qua o dal colloquio, si mettono a parlare, allora io mi limitavo semplicemente a confermare quello che veniva pubblicato sulla stampa...Allora per chiudere l'argomento...gli ho detto "sì, gli ho detto questo e non c'è altro").

Parimenti, nel corso del successivo interrogatorio reso il 19 aprile 2012 alla contestazione, da parte del Dott. Ingroia, che nella suddetta conversazione il Brusca non aveva affatto detto al cognato che lui sapeva altro sul conto di Dell'Utri che non avesse ancora svelato agli inquirenti, il collaborante gli rispondeva che aveva fatto capire tale circostanza al cognato solo guardandolo negli occhi (pag. 11 della trascrizione: "...ad un dato dovrete trovare la domanda dove lui mi dice 'ma tu che cosa hai detto di..di..Dell'Utri? E io senza...il cosiddetto assenso, senza scendere nel dettaglio e guardandoci negli occhi, gli sto dicendo con l'espressione...non so se si può...dal sonoro si può capire...gli sto dicendo io non avevo detto tutto quello che sapevo a...alla magistratura. Non è...è nello sguardo, nei toni e nel commento tra me e mio cognato, la parola di dire non ho detto tutto non la troverete mai, tanto è vero che lui nel...ci dovrebbe essere una risposta dice 'si ho capito', cioè mi fa pure un segno con le spalle per dire ho capito").

Il Brusca non giustificava, però, in alcun modo, le ragioni per cui, a fronte di una intercettazione di tal fatta, soltanto il 29 settembre 2010, viepiù chiedendo di essere interrogato, avesse deciso di accusare il Dell'Utri del coinvolgimento nella 'trattativa' atteso che dal tenore di quella conversazione dell'agosto precedente, non solo non emergevano sue ulteriori conoscenze sul punto ma, anzi, l'esatto contrario.

Del resto, se il Brusca ed il cognato si fossero davvero intesi a sguardi, il fatto che il Brusca sapesse di più sul conto di Dell'Utri non avrebbe mai potuto essergli contestato dai P.M., giacché non



ricavabile da quella conversazione, illogicamente portata dal collaborante ad origine della scelta della sua progressione accusatoria.

Dunque, anche l'acquisizione da parte degli inquirenti di tale dialogo, assolutamente genuino giacché il Brusca non aveva saputo se non dopo, delle predette intercettazioni ambientali, non avrebbe in alcun modo potuto indurlo a dire quella che il collaborante chiariva essere un'integrazione postuma di una verità conosciuta fin dall'origine.

E così, nuovamente sentito da questa Corte d'Appello sul punto, il 29 maggio 2018, la progressione da parte del Brusca nella chiamata in correità di nuovi soggetti politici mai attinti prima, è rimasta, parimenti, senza alcuna giustificazione:

"...PROCURATORE GENERALE FICI - E allora cosa succede nel 2009 quando lei chiede di parlare con i magistrati della procura di Palermo?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Cerco di specificare quando, perché sono stato io spontaneamente, l'interpretazione di un colloquio telefonico tra me e mio cognato Cristiano Salvatore in quanto loro gli venivano continuamente rigettate la detenzione domiciliare. Lui voleva coinvolgere chiedendo i cosiddetti favori facendomi il nome di Dell'Utri se lo poteva contattare per chiedere la cortesia. Io conoscendo mia moglie, i miei cognati e sapendo benissimo che non avrebbero mai accettato, invece di dirgli di no perché mi dicevano sempre che ero testardo e non accettavo mai nulla, ho detto vabbè fai l'importante che non mi coinvolgi in queste circostanze perché sapevo benissimo che avrebbero trovato un muro. E quindi da questa qua ho dovuto spiegare il concetto di queste intercettazioni telefoniche in più dicendo che io mi ero incontrato ormai è noto.



PRESIDENTE - Scusi forse è ambientale l'intercettazione, nella sua abitazione?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Chiedo scusa intercettazione ambientale presso il sito protetto in uso a mio moglie.

PRESIDENTE - Forse lei era in un periodo di permesso, qualche giorno di permesso.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, precisamente il 14 agosto.

PRESIDENTE - Vada avanti scusi...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Nel mese di agosto 2010.

PROCURATORE GENERALE FICI - In sostanza i suoi cognati, sua moglie le chiedono e questo viene intercettato in ambientale, se potevano se dovevano se potevano darsi da fare...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, loro volevano prendere l'iniziativa di interferire presso le autorità giudiziarie per un trattamento di favore. Io gli ho detto di no, siccome uno dovrebbe essere registrato 24 ore su 24 ore. Siccome questo era stato oggetto di confronto che io non chiedevo mai niente a nessuno, non volevo chiedere niente a nessuno ma intercorrere solo in vie legali e mi dicevano del testone che non volevo questo, non volevo quell'altro. Allora per non dirgli di no, ho detto fate l'importante che non mi coinvolgete perché sapevo benissimo che appena andavano a chiedere una cortesia per me avrebbero trovato un muro, era talmente fisiologico che non c'era bisogno di chissà quale cervello per capirlo. Loro volevano farlo, fallo. Dopo di che ci siamo allargati in altri argomenti e io ho chiamato i magistrati per specificare questa interlocuzione con i miei cognati. In più era successo che mi ero incontrato io con Rita Borsellino, la dottoressa Borsellino in colloquio privato dove in primo tempo alla presenza di mia moglie, mio figlio è



stato un giorno importantissimo. So che mi voleva rivedere perché cercava la verità, mi voleva rivedere per capire meglio come mai è stato ucciso suo fratello. Allora una cosa che io avevo omesso di indicare è quella di avere omesso che non avevo fatto il nome di Vittorio Mangano quando Vittorio Mangano si è incontrato con Dell'Utri avendo detto solo che si era incontrato con il titolare dell'agenzia di pulizie. Ho chiarito questo..

[...]

PRESIDENTE - Da parte della difesa non ci sono più domande? Signor Brusca solo un paio di chiarimenti da parte della corte. Se abbiamo ben compreso, lei ad un certo punto come ha detto nel corso ora dell'esame da parte del dottore Fici ad un certo punto lei decide di fare alcuni nomi perché si sente come dire ha compreso che forse era stato intercettato un suo colloquio con suo cognato e ritiene insomma si sente tutto sommato costretto a fare dei nomi che non aveva fatto in precedenza. E' corretto?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, signor presidente io non sono stato costretto perché potevo benissimo lasciare stare la cosa per come era, è stato mio spontaneo chiarire meglio il contenuto, non sono stato costretto da nessuno.

PRESIDENTE - Ce lo spiega meglio, lei pensa di avere detto delle cose che non...in questo colloquio con suo cognato che avrebbero messo in allarme gli investigatori?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - No, no completamente io ho specificato il contenuto delle intercettazioni quale era la volontà dei miei cognati quindi siccome c'è il nome di Dell'Utri, non vorrei che pensasse chissà che cosa.

PRESIDENTE - Lei ha specificato il contenuto di queste diciamo conversazioni con suo cognato, ma su sua spontanea iniziativa, perché qualcuno l'aveva sollecitato ce lo spiega?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Assolutamente no, dopo due giorni-tre giorni che mi avevano...inc... ho fatto rivenire la dottoressa Sava, il dottore Messineo, non mi ricordo chi sono venuti, è stata mia spontanea.

PRESIDENTE – No, non ho compreso ripeta perché un passaggio delle sue parole.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Allora il 17-10-2010 mi è stata contestata una inchiesta, quella nota che si è conclusa in parte con assoluzione in parte con altri fatti. Dopo di che c'era questa intercettazione telefonica che li per li..

PRESIDENTE – Ambientale...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Ambientale precisamente. Ho dato una spiegazione dopo due giorni tre giorni di riflessione con più calma io ho fatto modello 13 e ho fatto rivenire ho chiamato io i magistrati non sono stato costretto da nessuno e sono venuti per ascoltarmi e chiarire meglio quale era il contenuto di quella discussione tra me e mio cognato.

PRESIDENTE – Perfetto. E come mai...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – E chiedo scusa, perché nelle ambientali signor presidente non c'è solo la parola non ci sono sguardi ci sono mosse, ammiccamenti, ci sono toni, c'è tutta una serie di circostanze che andavano spiegate in più.

PRESIDENTE – Esatto, e io questo volevo capire. Lei vuole spiegare quindi superando questa diciamo aprendosi, come ha detto il dottore Fici, ormai completamente e liberamente all'autorità giudiziaria alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, perché ha letto questa intercettazione o perché teme che in questa intercettazione lei faccia delle ammissioni per cui ha detto qualcosa in meno di quello che sapeva?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – No, non c'è nulla in meno a quello che avevo detto, ho aggiunto che non risulta dalla intercettazione. Contestualmente all'occasione siccome mi ero

incontrato con la dottoressa Borsellino che in un primo colloquio non c'è stato nessun argomento riguardante l'attentato al fratello, so che dopo attraverso il contatto che era un prete mi voleva cercare perché voleva parlarmi con me della situazione del fratello. Contatto che purtroppo si rinviava sempre, poi ho capito perché. Perché secondo me qualcuno diceva non andarci, non ti ci incontrare perché è sotto indagine. Quindi si perdeva tempo a venire questo nuovo colloquio. Quando ho capito, dopo l'inchiesta aperta, che non sarebbe più venuto non mi si sarei più incontrato, all'occasione dopo avere chiarito questo colloquio tra me e mio cognato ho aggiunto un'altra cosa che devo dire era che in occasione quando io mandai Vittorio Mangano non c'era solo il... si è incontrato Vittorio Mangano direttamente con Marcello Dell'Utri e non tramite questo mediatore Roberto non mi ricordo come si chiama.

PRESIDENTE - E come mai lei ha sentito il bisogno di dirlo solo nel 2009, è questo il punto che noi vorremmo che lei ci spiegasse per bene.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Ma per me non erano importanti, non ero io a valutarlo, non lo avevo detto prima per evitare le solite polemiche giornalistiche, attacchi e via dicendo però ad un dato punto dopo l'incontro con Rita Borsellino ho voluto superare questo ostacolo non me ne fregava un tubo di niente e di nessuno. Capendo quali sarebbero state le domande di Rita Borsellino, ho voluto a qualunque costo dire questo altro dettaglio. L'ho fatto nei confronti di quella persona, non per interesse personale perché me ne stavo zitto e non sarebbe successo nulla, perché nessuno sapeva nulla. Non risulta da nessuna parte, né intercettazione, né questo, io semplicemente ho chiarito il pensiero tra me e mio cognato. Questo particolare della dottoressa Borsellino non risulta da nessuna parte.



*PRESIDENTE – Sì, perché siccome lei ad un certo punto nel primo di questi interrogatori che se non sbaglio per ricordare la sua memoria è quello del 29 settembre del 2010 davanti al dottore Messineo e la dottoressa Sava dice che ha deciso di parlare per questioni connesse alla sua situazione familiare, al suo rapporto con sua moglie. E poi dice che, parla del fatto che sua moglie ha uno strettissimo rapporto col fratello Salvatore Cristiano e si lamentava del fatto che lei non avesse ancora dopo tanti anni di collaborazione con le autorità giudiziarie gli arresti domiciliari. Così il fratello Salvatore Cristiano...io per ora sto sintetizzando diciamo le premesse che lei ha fatto...che si voleva interessare per fargli ottenere qualche beneficio. Lei lo ha già detto anche oggi, che lei ha detto non coinvolgetemi, lo ha già spiegato al dottore Fici tutta questa questione. Poi lei dice, poi quando il 17...le sto leggendo il riassuntivo poi se necessario ma riprende esattamente quello che lei dice in più pagine...**quando il 17 settembre ho capito che sono stato sempre intercettato ho deciso finalmente di riferire tutto anche su questi argomenti prima che veniste voi a contestarmeli e spiega tutta una serie di questioni per cui lei sostiene che in questa conversazione con suo cognato avvenuta in casa sua lei avrebbe detto che aveva omesso il nome di Marcello Dell'Utri perché diciamo era una persona che non voleva diciamo coinvolgere in quanto vi era stato di aiuto. Aveva omesso...***

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Penso di aver detto...

PRESIDENTE – Poiché poi seguono altri...mi faccia venire quello che le voglio...

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA – Per carità chiedo scusa, pensavo che era finito.

PRESIDENTE – Poiché poi seguono altri interrogatori a distanza di pochi giorni qualche settimana nelle quali via

via le viene contestato che in questa intercettazione che noi abbiamo in atti lei di tutto questo con suo cognato non ne parla, ce lo spiega come mai appunto a parte questa questione che oggi ci dice della signora Rita Borsellino lei ha prima dichiarato che invece come le ho già detto non volevo che le venissero contestate dall'autorità giudiziaria prima che lei le riferisse spontaneamente? Non so se sono stata chiara. Lei ora ci sta dando lei ha dato una giustificazione che non è la prima, lei dice quando il 17 settembre 2010 ho capito che sono stato sempre intercettato ho deciso finalmente di riferire tutto anche su questo argomenti prima che venisse voi a contestarmeli. Poi lei ci dice invece che si parlava a gesti si capiva a gesti, quindi che cosa le dovevano contestare se non esce dalla intercettazione, questo vorrei che lei mi spiegasse o spiegasse a tutti? Se l'intercettazione come il dottore Ingroia le ha nell'ultimo interrogatorio diciamo del 19 aprile 2012 le ha contestato, da questa intercettazione ambientale non emerge quello che lei dice il 19 settembre 2010. Non so se è chiaro.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, sì chiarissimo, infatti io due minuti fa ho detto. Ci sono due fasi, la prima quella dell'ambientale dove si parla di Berlusconi, ho detto dei problemi con mia moglie, con mia cognata, i discorsi fra il nome di Berlusconi di Dell'Utri e se tu lo hai accusato o non lo hai accusato. Dissi prima che venite voi a contestarmi tutti questi dettagli per capire quale è il contenuto ve li chiarisco io e ve li dico io. Questa è una parte, chiedo scusa se non mi sono espresso bene.

PRESIDENTE - Questo è pure un falso, questo ci vuole dire, perché non ho capito bene.



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Falso, no nessun falso, presidente nessun falso.

PRESIDENTE - Ma chi glielo doveva contestare dico...in questa conversazione lei di tutto ciò non parla con suo cognato piuttosto anzi dice che ha detto tutto su Dell'Utri.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Aspetti signor presidente, io non...

PRESIDENTE - Forse non sono chiara io o insomma non ci capiamo.. se lei me lo spiega.

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Io ho detto se io volevo fare l'egoista come ha detto lei bene io mi stavo zitto perché dalle intercettazione non emerge nulla completamente nulla.

PRESIDENTE - Appunto quindi cosa le dovevano contestare?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Questi contatti...

PRESIDENTE - Se non emerge nulla che cosa le dovevano contestare

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Perché hai fatto il nome di Berlusconi, perché hai cercato a Berlusconi, che bisogno avevi di andare a cercare a Berlusconi, quale contatti avevi, se avevi contatto, se non c'è contatto. Allora dissi prima che venite voi a contestarmi il contenuto di questo dialogo tra me e mio cognato ve lo spiego io. Perché dalle intercettazione signor presidente, avevo visto che non c'era niente nessuno poteva dirmi nulla mi stavo zitto e io ero bello tranquillo mi continuavo la mia strada.

PRESIDENTE - Ma infatti se non sbaglio sono parole sue, noi le abbiamo qui nella trascrizione e le dice, allora secondo loro pensano che ci sia qualche altra cosa che io non voglio dire e stanno tirando. Chi sono questi loro?



IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - La procura di Palermo, in particolar modo il dottore Ingroia, lo ha dichiarato fino all'altro giorno che pensa che io non ho detto nulla di tutto quello che sta venendo fuori. Io tutto quello che avevo da dire l'ho detto, lo dico perché ho letto un'intervista su oggi in cui insiste ancora che io non ho detto nulla di quello che ho detto. Siccome io conosco di questi pregiudizi, dico prima che mi venite a fare discorsi di non so quali pensieri ve li chiarisco io.

PRESIDENTE - Quindi lei se ho capito per questo ripeto per capire se abbiamo diciamo capito, lei c'erano da parte della procura o di qualcuno si aspettavano che lei avesse delle altre notizie che non aveva dato, lei intuisce questo?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Per farla chiara signor Presidente, qualcuno pensa che io mi sono seduto con Berlusconi e come se non volevo fare il nome perché Berlusconi fosse dietro le stragi e tutte ste cose qua. Io non lo so.

PRESIDENTE - E suo cognato poi le dice, ma vedi un'altra cosa tu con Dell'Utri come sei combinato? E lei risponde Totò con Dell'Utri non c'ho niente anzi involontariamente io tra virgolette l'ho difeso. Suo cognato le chiede, a Dell'Utri? A Dell'Utri perché se noi qui le ho detto a Sara, per come si va a leggere le dichiarazioni che io ho fatto al processo di Dell'Utri gli ho detto noi abbiamo libertà con Berlusconi tramite il vecchio capo mandamento. Quindi lei, se io ho capito bene però ovviamente diciamo mi corregga se sbaglio lei diciamo a suo cognato dice di avere detto tutto? O no?

IMPUTATO REATO CONNESSO BRUSCA - Sì, ho detto...signor presidente dal mio punto di vista non ho detto nulla di più, semplicemente ho aggiunto che invece di Vittorio Mangano incontrarsi con l'interlocutore si è incontrato direttamente con Dell'Utri. Ma poi ho raccontato sempre tutto questo quello che io conoscevo, non ho aggiunto altro tranne avere chiarito



l'intercettazione tra me e mio cognato in quel salotto, e poi ho aggiunto questa cosa ma per rispetto alla dottoressa Borsellino altrimenti signor presidente mi sarei stato zitto perché non trovavano nulla non c'era nulla.

PRESIDENTE - Va bene."

Tanto rilevato, non può non sottolinearsi che le suindicate dichiarazioni del Brusca scontano non solo la loro grave incostanza rispetto alle prime, scarse e generiche, viepiù esclusivamente *de relato*, sulla trattativa, contenendo elementi di novità inediti soltanto a distanza di molti anni dall'avvio della sua collaborazione, senza giustificazione alcuna né del ritardo nella completa narrazione della vicenda, né della scelta del momento in cui svelare ai magistrati gli ulteriori fatti asseritamente fino a quel momento taciuti (se non l'unica, evidente, di malinteso compiacimento delle aspettative della Procura di Palermo al fine di ottenere la detenzione domiciliare) ma, anche e soprattutto, l'incertezza dell'autonomia di tale conoscenza, palesemente inquinata da rivelazioni all'epoca già divulgate nell'opinione pubblica.

Ed invero, al 29 settembre 2010 - data delle prime propalazioni del Brusca su Dell'Utri e Mancino - molte delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, talune anticipate ai giornali ed alla televisione prima ancora di essere riferite agli inquirenti, molte altre divulgate, comunque, dopo la sua formale audizione, avevano già coinvolto il Dell'Utri nella 'trattativa', espressamente accusato in tal senso nell'intervista, tra le altre, resa da Massimo Ciancimino nel corso delle puntate della trasmissione televisiva 'Annozero' dell'8 ottobre 2009 (Faldone 1 e Faldone 39) e del 13 maggio 2010, viepiù pubblicate su tutte le principali testate giornalistiche italiane.

Così come è sempre dell'8 ottobre 2009 (Faldone 1 e Faldone 39) l'intervista sulla cd. 'trattativa' resa nel corso della medesima



trasmissione 'Annozero' dal Ministro Martelli, nella quale costui aveva riferito, *de relato*, i particolari della conversazione intercorsa tra il De Donno e la Dott. Ferraro, circa l'operazione in corso tra i carabinieri del R.O.S. e Vito Ciancimino, nonché il fatto che di tale notizia e della cd. richiesta di 'copertura politica' il Ministro aveva prontamente informato l'allora Ministro dell'Interno, individuato dal Martelli, 'verosimilmente', nell'On. Nicola Mancino.

Quali dati più ghiotti, già conosciuti al pubblico e dunque notori, potevano essere maggiormente suscettibili da parte del Brusca di una così ampia manipolazione da far convergere, in epoca successiva a quella in cui quei soggetti (Dell'Utri e Mancino) erano già stati attinti direttamente o indirettamente da altre fonti, le proprie propalazioni, potendo così accrescere la propria credibilità ed accedere all'allora agognata detenzione domiciliare?

Tale interrogativo mina in radice l'attendibilità della progressione propalatoria del Brusca sia nei confronti dei soggetti summenzionati, sia in ordine alla sua ricostruzione per così dire 'postuma' della cd. 'trattativa'.

Del resto, la stessa pubblica accusa non ha affatto preso sul serio le gravi dichiarazioni accusatorie dal collaborante rese a carico del Ministro Mancino, assolto in primo grado per non avere commesso il fatto (nel parallelo processo d'Assise) ma non dal reato, mai imputatogli, di cui all'art. 338 c.p., bensì da quello di falsa testimonianza anche rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro Martelli, reato escluso dalla Corte d'Assise di Palermo.

Anche ad ammettere l'attendibilità di tali dichiarazioni, aventi ad oggetto, lo si deve ribadire, fatti ed accuse assolutamente inedite nell'ambito di una collaborazione avviata, per ciò che concerne i fatti afferenti alla cd. trattativa, almeno quattordici anni prima - ed esclusa, partitamente, la credibilità del Brusca



con riferimento ai particolari relativi alla progettazione dell'attentato al Mannino - è di tutta evidenza come il collaborante abbia coinvolto nella vicenda personalità politiche diverse dal Mannino e tanto basta ad escludere anche il detto dichiarante quale fonte a carico del Ministro nel presente processo.

10.4 Le dichiarazioni di Giuffrè Antonino

Per la parte che più squisitamente interessa il Mannino, e cioè l'origine della trattativa, vanno richiamate anche le dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino, nell'interrogatorio del 2.12.2002, delle ore 16,08. Sollecitato dal P.M. che gli richiamava le sue precedenti dichiarazioni (a pag. 23 della trascrizione) rispetto a quanto riferitogli da Provenzano circa il fatto che il Ciancimino - accusato dagli intranei in quel periodo di "sbirritudine" - in realtà era, in quel periodo, 'in missione' per Cosa Nostra, inviato di Provenzano, in ordine alla trattativa ed al papello (il cui contenuto, gli ricordava sempre il P.M., era stato riportato dai giornali), riferiva di essere stato in carcere fino al gennaio 1993. Quando era uscito, il Giuffrè era tornato in contatto col Provenzano e, pur non sapendo nulla dell'origine della trattativa, aveva portato avanti, da quel momento in poi, richieste ai "politici" dei bisogni di 'cosa nostra', sempre su mandato di Provenzano (carcere duro, pentiti, sequestro dei beni, impunità di alcuni mafiosi):

"P.M.: ...il tema della cosiddetta trattativa tra Riina "il papello" come è stato riportato dai giornali. Lei ha già dichiarato delle cose in relazione a quella battuta di Provenzano riguardante Ciancimino che era in missione, lei sa se Totò Riina o Bernardo Provenzano in quello stesso periodo, Ciancimino a parte, avessero altri canali di trattativa o tentativi di trattativa?"



GIUFFRE': Io in questo periodo signor Procuratore sugnu arrestato, ragion per cui quello che è successo durante la mia detenzione io non...

P.M. INGROIA: però lei poi nel gennaio '93 esce, lei sa se nel gennaio '93 c'era qualche trattativa, che proseguì anche dopo l'arresto di Totò Riina?

GIUFFRE': ma signor procuratore, si è parlato in un certo qual modo di richieste da parte di Cosa Nostra a funzionari dello Stato o forse meglio a parti di Governo, ma io come ho detto sono stato in questo periodo quasi un anno in carcere. Però le posso tranquillamente dire una cosa, che quando io esco dal carcere e poi sarò in contatto con determinati uomini politici, farò delle richieste ben precise, cioè richieste nel senso quali sono i bisogni di cui abbiamo bisogno all'interno di Cosa Nostra, penso che tra queste richieste che io porto avanti, che non sono richieste personali, sono richieste che porto avanti perché è stato discusso assieme a Provenzano, sono richieste che poi vanno a interessare per il sequestro dei beni...l'ammorbidente delle forze dell'ordine nei confronti di Cosa Nostra...ammorbidente della Magistratura nei confronti di Cosa Nostra, sono richieste di impunità nei confronti degli uomini di Cosa Nostra in gravi reati...Me ne sono dimenticato uno tra i più importanti cioè un intervento legislativo contro i collaboratori di giustizia...

P.M. INGROIA: Però dice lei essendo detenuto in quella fase cruciale della trattativa lei esattamente come è nata e come si è sviluppata nell'ultima fase non ne è a conoscenza, giusto?

GIUFFRE': No, io l'ho applicata

P.M. INGROIA: Cioè quando lei esce già gli accordi sono stati stretti sostanzialmente?

GIUFFRE': Perfetto, ma d'altronde, signor Procuratore, sono i problemi di vitale importanza per Cosa Nostra perché se c'è un



intervento da parte di determinati organi statali, le cose non è che si potevano aggiustare da sole...".

Tanto premesso, le prime propalazioni del Giuffrè sul tema, intervengono in un momento, nell'anno 2002, in cui del tentativo di collaborazione di Vito Ciancimino con la Procura di Palermo era già stata data notizia fin dal Lancio Ansa del 24 marzo 1993, più volte richiamato; il contenuto della cd. trattativa e del cd. 'papello', era già stato oggetto delle sentenze della Corte d'Assise di Firenze del 1998 e del 2001 ed ampiamente divulgato sui giornali, come ricordato dallo stesso P.M. al Giuffrè in corso d'interrogatorio: dunque si pone, fondatamente, anche per questo collaborante il dubbio dell'autenticità dell'autonomia della sua conoscenza di vicende già notorie, nelle loro linee generali.

Del resto, la genericità delle propalazioni del Giuffrè, che peraltro ha dichiarato essere intervenuto in un momento successivo alla cd. 'stipula della trattativa' ed averla per così dire meramente 'applicata', veicolando richieste di 'cosa nostra' (che, tuttavia, secondo la tesi dei P.M. appellanti erano già state veicolate *aliunde*, da soggetti diversi) a uomini politici non meglio individuati, nessun elemento fornisce a carico del Mannino.

10.5 Le dichiarazioni di Lipari Giuseppe

Lipari Giuseppe all'udienza innanzi a questa Corte d'Appello, in data 18.4.2018, riferiva di avere conosciuto Vito Ciancimino negli anni '70/'73. All'epoca quest'ultimo abitava in Via Sciuti ed il dichiarante in Via Aquileia. Conosceva i figli: Massimo, Giovanni, e gli altri due, di cui non ricordava i nomi.

Il Lipari aveva conosciuto Bernardo Provenzano e Riina Salvatore, negli anni 70. Aveva presentato il Provenzano a Vito Ciancimino, su richiesta di quest'ultimo che, in disgrazia nella locale DC, cercava appoggi per inserirsi nel 'ghota' politico.



Il Lipari si recava spesso dal Ciancimino ivi accompagnando il Provenzano (i due parlavano di appalti). Col Riina si era recato a casa del Ciancimino una volta sola, poiché in quella occasione il Ciancimino non aveva aderito ad una richiesta del boss (relativa alla realizzazione di un palazzo dello Sport che doveva essere costruito vicino al Motel Agip) ed il Riina, non appena usciti dall'appartamento, aveva preso il Lipari per il collo della giacca e gli aveva detto che se lo avesse riportato lì, avrebbe ucciso prima il Lipari medesimo e poi il Ciancimino:

"PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Buongiorno Geometra.

TESTIMONE LIPARI - Buongiorno.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ha conosciuto Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vuole dire alla Corte quando lo ha conosciuto?

PRESIDENTE - Se lei fosse così cortese da rispondere un po' più vicino al microfono e anche con una voce un poco più...

TESTIMONE LIPARI - Così, va bene così?

PRESIDENTE - Ecco, grazie.

TESTIMONE LIPARI - Ho conosciuto Ciancimino negli anni 1970, nel 1972, 1973.

PRESIDENTE - Parliamo di Vito Ciancimino, giusto, abbiamo detto? Sì?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vito Ciancimino. In che rapporti era lei con Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Rapporti...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Di frequentazione, vi frequentavate?

TESTIMONE LIPARI - Sì, di frequentazione non familiare, di frequentazione così.



PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ricorda in quel periodo dove abitava a Palermo? Vito Ciancimino dove abitava?

TESTIMONE LIPARI - In via Sciuti, a Mondello.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei abitava pure da quelle parti?

TESTIMONE LIPARI - Sì, in via Aquileia.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Conosce i figli di Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Sì, tutti e quattro.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vuole ricordare al Collegio come si chiamano?

TESTIMONE LIPARI - Uno si chiama Giovanni, uno si chiama Massimo, l'altro non ricordo il nome. Quello che è Avvocato, non ricordo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ha conosciuto Bernardo Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ha conosciuto Riina Salvatore?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vuole dire alla Corte a che periodo risale a questa conoscenza, quali erano i motivi delle frequentazioni con Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Li ho frequentati, li ho conosciuti negli anni 1970. Ho presentato Provenzano, su richiesta dello stesso, a Vito Ciancimino.

PRESIDENTE - Scusate, con questo rumore, devo dire che... Se possiamo almeno per un poco, perché sinceramente si percepisce male. Vediamo se riescono a fargli interrompere per una mezz'oretta. Mi scusi. L'ho interrotta. Riprenda.

TESTIMONE LIPARI - No, per carità. Ho risposto.



PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vuole dirlo di nuovo, perché non si sentiva bene?

TESTIMONE LIPARI - Ho presentato io Provenzano a Vito Ciancimino negli anni 1970, non si conoscevano.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Perché lo ha presentato, lo ricorda? Per quale motivo?

TESTIMONE LIPARI - Vito Ciancimino era un poco in disgrazia nella Democrazia Cristiana, quindi cercò degli appoggi per inserirsi nel gotha politico.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Chiese un appuntamento con Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei si è mai recato a casa di Vito Ciancimino con Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Sì, spesso.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quali erano i motivi?

TESTIMONE LIPARI - Prego?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Per quale motivo andava lei assieme a Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Voleva essere accompagnato Provenzano, parlavano di appalti, di queste cose.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Con Riina si è mai recato a casa di Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Solo una volta, fu un momento particolare, nel senso che siccome Ciancimino non aderì ad una richiesta che gli aveva fatto il Riina. Riina all'uscita, nell'ascensore mi acchiappò per la giacca, mi ha detto "Se mi riporti in questa stanza con Vito Ciancimino prima ammazzo te, poi lui".

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Qual era la richiesta cui non aderì?



TESTIMONE LIPARI - Si trattava del Palazzo dello Sport, dei Congressi, il Palazzo dei Congressi che dovevano fare qua vicino al Motel Agip.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vicino?

TESTIMONE LIPARI - Al Motel Agip.

PRESIDENTE - Motel Agip, sì.

Il Lipari aveva incontrato, successivamente, il Ciancimino anche a Roma, all'Hotel Plaza, per l'ultima volta nel 1992. Era stato il Ciancimino a volerlo incontrare e l'appuntamento era stato preso tramite il figlio, Massimo. Il motivo dell'incontro era vario: cose politiche, cose di appalti, etc.

In ordine al Riina, riferiva il Lipari che il boss, dopo la sentenza definitiva del primo maxi processo, *"era molto infastidito"*, anche *"perché anche nell'ambito della stessa Cupola ci furono pesi e misure diverse"*. Lipari era stato condannato nel primo maxi processo a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il referente politico di Cosa Nostra al maxi processo *"doveva essere Lima, il quale si era defilato da questa situazione, sicuramente perché aveva capito che non poteva fare nulla"*.

Nell'incontro con Vito Ciancimino, a Roma, nel 1992, costui aveva riferito al Lipari che aveva avuto incontri coi carabinieri: era stato contattato dal generale Mori e da un altro capitano, De Donno credeva di ricordare il dichiarante. Non sapeva, il Lipari, chi avesse preso l'iniziativa, ma sapeva, per certo, che il Ciancimino riteneva di poter ricavare benefici processuali dall'incontro con i due.

Alla contestazione che nel verbale del 20 novembre 2002 il Lipari aveva riferito ai P.M. che l'iniziativa era stata presa dai carabinieri per una "trattativa" e che si trattava del periodo in cui era stato appena ucciso Falcone e prima dell'omicidio di Borsellino, il Lipari confermava le sue precedenti dichiarazioni.



Ribadiva che i referenti politici del maxi - processo erano Lima e Ciancimino e che Provenzano teneva il rapporto col Lima, tramite Vito Ciancimino.

Il Lipari aveva conosciuto i cugini Nino e Ignazio Salvo. Costituivano il tratto d'unione tra Lima e Provenzano. Non aveva mai incontrato il Lima. Conosceva i cugini Salvo che non gli dissero mai di avere rapporti con Lima, "ma era risaputo".

Nell'occasione, gli si contestava il verbale del 20 novembre 2002, ove il Lipari aveva detto che l'On. Mannino teneva effettivamente dei rapporti con i cugini Salvo, ma solo per via delle esattorie regionali e costui confermava anche tale ultima circostanza.

Non sapeva il Lipari perché fosse stato ucciso l'On. Lima, deduceva per l'esito del maxi processo, giacché il Riina si era lamentato del difetto d'equità di tale sentenza direttamente col Lipari.

Quando era stato ucciso Falcone, il Lipari si trovava in carcere. Sapeva che era stato ucciso perché aveva istruito il maxi processo. Anche l'uccisione del Dott. Borsellino rientrava, secondo il dichiarante, nella stessa strategia. Della causa dell'omicidio di Ignazio Salvo non sapeva parlare.

Aveva sentito parlare di 'trattativa' dal figlio di Ciancimino, Roberto, che aveva chiesto a sua moglie (poiché il Lipari era in carcere in quel momento) se fosse possibile organizzare un appuntamento tra Vito Ciancimino e Totò Riina (che Lipari chiamava 'il primario', mentre 'l'aiuto' era il Provenzano, per distinguerlo dal Riina). Il teste, ricordandosi la reazione del Riina di anni prima, aveva fatto riferire a Ciancimino di 'cercarsi un'altra strada'.

Ci si trovava nell'anno '92, prima dell'omicidio Lima:



"...PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ricorda quali erano i referenti politici di Cosa Nostra al periodo del Maxiprocesso? Chi erano i referenti politici di Cosa Nostra in quel periodo?

TESTIMONE LIPARI - Doveva essere Lima, il quale si era defilato da questa situazione, perché sicuramente aveva capito che non poteva fare nulla

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ricorda se in quell'occasione Vito Ciancimino, nell'occasione del colloquio a Roma, le parlò di avere avuto incontri con Militari dell'Arma dei Carabinieri?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Che cosa le disse? Perché?

TESTIMONE LIPARI - Mi disse che era stato contattato dal colonnello Mori o Generale, non so che cosa fosse ed un altro Capitano.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ricorda come si chiama il Capitano?

TESTIMONE LIPARI - Come?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Come si chiamava il Capitano?

TESTIMONE LIPARI - Non mi ricordo. De Donno, può essere? De Donno.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - De Donno?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Per quale motivo erano stati contattati, avevano contattato Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Lui pensava che si potesse ottenere delle agevolazioni processuali, però... È stato un colloquio di...

PRESIDENTE - Lui chi pensava? Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Ciancimino, sì.



PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi l'iniziativa chi la prese? Ciancimino o Mori e De Donno?

TESTIMONE LIPARI - L'iniziativa proprio esattamente non glielo so dire, lo penso che...

PRESIDENTE - No, no, quello che sa o comunque quello che...

TESTIMONE LIPARI - No.

PRESIDENTE - Non lo sa?

TESTIMONE LIPARI - Non lo so l'iniziativa chi...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Signor Lipari, le contesto che il 20 novembre 2002...

TESTIMONE LIPARI - Sì, penso che sia stato... Che siano stati questi dell'Arma a contattarlo, però...

PRESIDENTE - Va bene. Facciamo procedere. Le legge quello che ha dichiarato in precedenza.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Il 20 novembre 2002 al Pubblico Ministero, pagina 24 della trascrizione, per le Difese, disse su domanda del dottor Grasso: "Mori e De Donno che avrebbero incontrato il Ciancimino, credo nel 1992 a Roma, per intraprendere una trattativa. De Donno avrebbe chiesto o Mori, non so, che cosa vogliono questi, che cos'è? Era successa la strage di Falcone, quindi siamo subito nell'immediato". Poi continua: "Fu prima che morisse Borsellino. Borsellino era ancora in vita". Conferma queste dichiarazioni?

TESTIMONE LIPARI - Sì, certo che le confermo.

PRESIDENTE - Posso intervenire solo per chiarire un punto? Lei questo fatto che ha riferito e oggi ci ha confermato, lo apprende da Vito Ciancimino nell'incontro...

TESTIMONE LIPARI - Da Vito Ciancimino, sì.

PRESIDENTE - Insomma quando lei ha dichiarato all'Hotel Plaza?

TESTIMONE LIPARI - Sì, perché poi subito dopo sono stato riarrestato.



PRESIDENTE - Volevo capire un'altra cosa, così chiudiamo. La reazione di Riina, che lei ci ha descritto, che non era contento della sentenza per vari motivi che ci ha detto, di questa relazione lei da chi la apprende, come la apprende? In che tempo anche?

TESTIMONE LIPARI - L'ho appresa da Riina proprio.

PRESIDENTE - In che periodo? Sempre siamo nel 1992 oppure siamo in un periodo successivo?

TESTIMONE LIPARI - Siamo nel 1992 mi pare.

PRESIDENTE - Quindi lei diciamo che una volta scarcerato incontra oltre che Ciancimino anche Riina?

TESTIMONE LIPARI - Sì, sì.

PRESIDENTE - Ho capito. Va bene. Mi scusi, Procuratore Generale, era per ...(Inc.)

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Prego, Presidente. Sì, certo. Facendo un passo indietro, quando le ho chiesto chi erano i referenti politici di Cosa Nostra nel periodo del Maxi, vuole ricordare chi erano? Se lei lo sa.

TESTIMONE LIPARI - L'ho detto, Lima, Ciancimino. Questo io sapevo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - I rapporti tra Lima e Cosa Nostra, Cosa Nostra, quando Lima ha rapporti con Cosa Nostra chi intende? Provenzano o Riina?

TESTIMONE LIPARI - Provenzano. No, Riina no.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Provenzano i rapporti con l'onorevole Lima li teneva direttamente o tramite qualcun altro?

TESTIMONE LIPARI - Tramite Ciancimino.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ha conosciuto mai i cugini Nino e Ignazio Salvo?

TESTIMONE LIPARI - Sì, sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì, che cosa? Erano loro che avevano rapporti anche con Ciancimino e con Lima?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Costituivano loro il tratto di unione tra Lima e Provenzano?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi quando...

TESTIMONE LIPARI - C'è stato l'incontro, mi pare che ne ho parlato di questo.

PRESIDENTE - Lei è troppo suggestivo così, vediamo di metterlo in maniera diversa.

TESTIMONE LIPARI - Ci saranno i verbali, non so, dico...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì, sì ... (Inc.)... contestazione. Lei con onorevole Lima ha avuto mai rapporti?

TESTIMONE LIPARI - No, mai.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ha mai incontrato i cugini Salvo?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Le dissero mai i cugini Salvo di avere rapporti con Lima?

TESTIMONE LIPARI - No, ma era risaputo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Vuole dire se vi erano in quel periodo altri referenti di Cosa Nostra nel mondo politico?

TESTIMONE LIPARI - Non me il ricordo così, comunque confermo quello che... PRESIDENTE - No, dobbiamo... Purtroppo deve riferire nuovamente, caso mai per ricordare le può contestare.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei sentito sempre... Le ricordo che cosa ha detto al Pubblico Ministero il 20 novembre 2002, pagina 99 della trascrizione per le Difese: "I cugini Salvo trattenevano non solo rapporti con Lima, ma li tenevano con Ruffino, che era il Ministro degli Esteri ultimamente a quei tempi".

TESTIMONE LIPARI - Sì.



PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - "Con Ministri ...(Inc.)... non saprei indicare, con Mannino Calogero per via delle esattorie, perché credo che l'origine nasca da quando il Mannino era Assessore, non so, gli Enti Locali, non so, per l'appalto che loro hanno avuto con Nicolosi, l'ex Presidente della Regione e via di seguito". Lei conferma queste dichiarazioni?

TESTIMONE LIPARI - Sì, confermo, sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ricorda... Sa, perché è stato ucciso l'onorevole Lima?

TESTIMONE LIPARI - È una mia sensazione, una mia opinione.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - No.

PRESIDENTE - No, no.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - L'idea che lei si è fatto sulla base delle sue conoscenze di Cosa Nostra.

TESTIMONE LIPARI - Praticamente...

PRESIDENTE - Ci deve dire i fatti da cui ricava poi eventualmente...

TESTIMONE LIPARI - Per l'esito della sentenza del Maxiprocesso.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - In base a quali elementi dice così?

TESTIMONE LIPARI - Per quello che diceva Riina in qualche occasione che l'ho incontrato.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Cosa le disse Riina è in queste circostanze?

TESTIMONE LIPARI - Gliel'ho detto, si lamentava di questa sentenza e per l'equità anche delle pene irrorate insomma.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Poi venne ucciso il Giudice Falcone, il 23 maggio del 1992.

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei...

TESTIMONE LIPARI - Ero in carcere, giusto?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì, risulta la sua posizione giuridica. Lei sa il motivo per il quale fu ucciso?

TESTIMONE LIPARI - Il motivo no. Comunque il Maxiprocesso.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Perché aveva istruito il Maxi?

TESTIMONE LIPARI - Certo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Poi è stato ucciso il 19 luglio 1992 il Giudice Borsellino, rientra sempre nella stessa strategia di Cosa Nostra?

TESTIMONE LIPARI - Secondo me sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - L'omicidio di Ignazio Salvo del 17 settembre 1992 rientra sempre in questo quadro stragista?

TESTIMONE LIPARI - Non lo so, questo non lo so.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ha mai sentito parlare di trattativa?

TESTIMONE LIPARI - Trattativa, certo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Da chi e in che termini?

PRESIDENTE - Ovviamente non le notizie che ha appreso dai giornali, se lei riesce ad indicarci le sue fonti, perché è chiaro che è un fatto...

TESTIMONE LIPARI - Esattamente.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - È del 1992.

TESTIMONE LIPARI - Nel 1992 ero in carcere. Il figliolo di Ciancimino.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quale figliolo?

TESTIMONE LIPARI - Massimo. No, l'Avvocato, il ragazzo che non ricordo, Sergio si chiama forse.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Roberto Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Roberto, esatto. Si è presentato a casa mia a Palermo, mentre io ero in carcere.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Via Aquileia?

TESTIMONE LIPARI - In via Aquileia, davanti alla porta con il casco, fece spaventare mia moglie, di sera chiedendo di riferirmi se era possibile che io gli fissassi un appuntamento con Riina, che chiamo con il primario, disse a mia moglie con il primario. Mia moglie mi riferì questa cosa e io ricordandomi del disappunto, della reazione del Riina quando lo portai da Vito Ciancimino dissi di cercarsi altre strade, perché quella non era una strada che si poteva percorrere.

PRESIDENTE - Si avvicini un poco al microfono, perché non sentono. Se può ripetere quello che ha detto, perché non hanno sentito.

TESTIMONE LIPARI - Si è presentato Roberto con il casco, il motorino in via Aquileia. Aspettò che mia moglie si ritirasse, era di pomeriggio. Lei chiese di farmi sapere se potevo fare un incontro, potevo far incontrare il papà con il primario.

PRESIDENTE - Quindi chiese a sua moglie di riferire a lei, che era detenuto...

TESTIMONE LIPARI - Esatto.

PRESIDENTE - Lei ovviamente era detenuto, quindi non poteva...

TESTIMONE LIPARI - Esatto.

PRESIDENTE - Come fare per incontrare... Ho capito.

TESTIMONE LIPARI - Perfettamente.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - (Inc.).

TESTIMONE LIPARI - Con il primario. Ricordandomi...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ricorda se le fu detto "Voglio incontrare il primario e non l'aiuto"?

TESTIMONE LIPARI - Il primario, volevano un appuntamento con il primario.

PRESIDENTE - Lei aveva, mi scusi, chiaro chi era il primario e chi era l'aiuto? Insomma per comprendere anche noi.



TESTIMONE LIPARI - Sì, sì, io certo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Chi era il primario, chi era l'aiuto?

TESTIMONE LIPARI - Il primario era Riina, l'aiuto era Provenzano.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi? Prosegua.

TESTIMONE LIPARI - Quindi quando mia moglie mi riferì questo fatto dissi "Che si cerchino altre strade, perché io non intendo far incontrare più Vito Ciancimino con Riina", perché c'era stata quella reazione di cui avevo detto prima.

PRESIDENTE - Questo in quale periodo lo colloca? Lo ha detto?

TESTIMONE LIPARI - Siamo nel 1992.

PRESIDENTE - Sì, intendo dire prima o dopo l'omicidio Lima?

TESTIMONE LIPARI - Prima, prima.

PRESIDENTE - La strage di Falcone?

TESTIMONE LIPARI - Prima è stato, prima è stato. Il periodo dell'appalto del Palazzo dei Congressi.

PRESIDENTE - Quindi anche prima dell'uccisione del dottor Falcone?

TESTIMONE LIPARI - Sì, sì. Questo fu prima.

PRESIDENTE - Okay.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi lei dice "No, non lo voglio più far incontrare con Riina"?.."

Quando il Lipari era uscito dal carcere aveva, poi, incontrato il Cinà in uno studio legale e costui gli aveva detto che gli doveva raccontare la situazione di Vito Ciancimino. Il Cinà aveva riferito al Lipari che Vito Ciancimino lo aveva chiamato - Cinà pensava per una visita - invece gli aveva parlato di "tante cose che si potevano ottenere, che aveva bisogno di incontrarsi con Riina, sapere e richieste per vedere...". "Le richieste erano sequestro dei beni..." aveva detto, alludendo alle richieste di Riina. Il Cinà aveva detto al Lipari che si trattava di "una strada per fare una

legge...". Il Lipari riferiva, poi, che il Riina voleva la modifica della legge antimafia, aggiustare processi così, in cambio, Cosa Nostra "non avrebbe sparato... non avrebbe fatto le stragi...". Questo avveniva nel '92, sicuramente dopo il settembre del '92, perché il Lipari era stato detenuto dal febbraio al settembre del 1992.

Ancora il Lipari precisava di avere incontrato il Cinà dopo avere incontrato Vito Ciancimino all'Hotel Plaza, dunque, nei primi mesi del 1993. Il Cinà gli aveva detto che quelle erano richieste impossibili (era compreso il 41 *bis* O.P., il sequestro dei beni, la carcerazione preventiva), perché erano "cose che doveva fare il Parlamento". Il Cinà gli aveva detto che aveva capito che si trattava di un'indagine che i carabinieri stavano facendo per potere arrestare Riina, perché il Cinà non aveva grande stima del Ciancimino e pensava che stesse tradendo Riina. Il Cinà gli aveva anche parlato di un 'papello' (le richieste scritte di 'cosa nostra'), che gli aveva dato il Riina da consegnare al Ciancimino.

Il 'papello' era contenuto in una busta chiusa che il Cinà aveva lasciato al portiere della casa di Ciancimino, in Via Sciuti. E quando lo aveva riferito al Lipari, il Cinà gli aveva detto che aveva consegnato il 'papello' al "Maresciallo Ciancimino".

Il Lipari non aveva mai più visto il Ciancimino dal '93. Il Ciancimino non gli aveva detto, allora, se c'era qualcuno dietro ai carabinieri ma, poi, confermando quanto dichiarato nel 2002 (oggetto di contestazione), il Lipari aveva ribadito che il Ciancimino gli aveva detto, riferendosi a Mori e De Donno, che 'quella non era farina del loro sacco'.

Il Cinà non aveva detto al Lipari chi avesse scritto il papello. Non ricordava il dichiarante, se il predetto gli avesse detto che il papello gli era stato consegnato addirittura dal Brusca.

Il Lipari era stato, poi, di nuovo arrestato nel 2002, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., con tutta la sua famiglia (la moglie, la figlia avvocata, il figlio architetto ed i due generi, accusati di

'concorso esterno'). Nello stesso anno aveva chiesto di avere un colloquio con i P.M. Grasso e Prestipino. Ma la sua collaborazione non era stata ritenuta utile, anzi atta a depistare.

Nel corso di quegli interrogatori, ha ribadito il Lipari ai Sostituti P.G., costui aveva in realtà riferito 'cose vere' (pag. 26 della trascrizione).

Precisava ancora il teste che a dicembre del 1992 si era fermato a Roma per incontrare il Ciancimino su mandato del Provenzano - mentre stava andando sulla neve, aveva fatto quella tappa intermedia - e che il Provenzano gli aveva detto di invitare il Ciancimino ad andare avanti con la 'trattativa', anche se rammentava di avere pensato, all'epoca, non che si trattasse di una 'trattativa', ma "*di fare arrestare delle persone*".

Dopo avere negato di essere a conoscenza del coinvolgimento di politici nella trattativa, il Lipari confermava quanto riferito nel 2002 (oggetto di contestazione), circa un'autorizzazione alla trattativa proveniente "*da qualcuno più importante di alte sfere politiche*". (pag. 29 della trascrizione).

Gli veniva riproposta la domanda sui rapporti dei cugini Salvo con Lima e Mannino e, pur ammettendone i contatti, legati alla funzione pubblica del Mannino, costui riferiva che era risaputo, nell'ambiente mafioso, che il Mannino non fosse avvicinabile (pag. 31):

"PRESIDENTE - Dopo questo incontro che lei ci ha descritto all'Hotel Plaza con Ciancimino, lei ha detto che ha incontrato il dottor Cinà in uno studio di un Avvocato, innanzitutto casualmente oppure era un incontro voluto da voi?

TESTIMONE LIPARI - No, casualmente.

PRESIDENTE - Casualmente. Ognuno di voi aveva la necessità di andare... Va bene. Questo si verifica dopo il dicembre del 1992, quindi dopo quest'incontro all'Hotel Plaza?

TESTIMONE LIPARI - Siamo forse nei primi del 1993.



PRESIDENTE - Ai primi del 1993.

TESTIMONE LIPARI - Sarà stato...

PRESIDENTE - Quindi il dottor Cinà lo conosceva da prima ovviamente?

TESTIMONE LIPARI - Lo conoscevo, certo. Lo conoscevo da prima il dottor Cinà.

PRESIDENTE - Va bene. Scusate. Prego.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ha detto che...

TESTIMONE LIPARI - Quindi il Cinà mi disse: "Io ho capito che era una cosa impossibile la richiesta che...".

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Oltre ad aggiustare i processi, si parlò mai del carcere duro? Il 41 bis?

TESTIMONE LIPARI - Certo, sì. Scusi se era sottinteso, ma tutto questo...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lo so che era sottinteso, però dobbiamo essere più...

TESTIMONE LIPARI - Carcere duro, 41 bis, sequestro dei beni, la durata della carcerazione preventiva, tutte queste cose. Queste cose vanno fatte dal Parlamento, giusto? Non è che... Quindi il Dottore...

PRESIDENTE - Questo glielo disse Cinà a lei che sapeva di queste richieste che Riina aveva inoltrato?

TESTIMONE LIPARI - Certo, sì, esatto. Sì, sì.

PRESIDENTE - Va bene.

TESTIMONE LIPARI - Il dottor Cinà mi disse "Io ho capito che si trattava di una indagine invece, che i Carabinieri...".

PRESIDENTE - (Inc.)... L'evento diciamo.

TESTIMONE LIPARI - Stavano facendo per poter arrestare Riina.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Capi o aveva il timore?

TESTIMONE LIPARI - Capi.



PRESIDENTE - Da che cosa glielo disse? Da che cosa lo capì?

TESTIMONE LIPARI - Perché non aveva... Di Ciancimino non c'era grande stima, l'unica persona...

PRESIDENTE - Pensava che Ciancimino stesse tradendo Riina?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PRESIDENTE - Okay, va bene.

TESTIMONE LIPARI - Non stesse tradendo, che tutto questo avrebbe portato ad un tradimento, perché dice...

PRESIDENTE - Va bene.

TESTIMONE LIPARI - Quindi mi richiesero un papello, adesso lo chiamano papello, mi richiesero una richiesta di fare...

PRESIDENTE - Va bene, non siamo le parole che lei ha appreso dopo. Noi vorremmo capire che cosa il dottor Cinà lei (da intendersi le) disse.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - In verità lo ha detto nel 2002, nel 2002 a verbale lo aveva detto.

PRESIDENTE - Lo so, però è una cosa che...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Va bene. Cosa intende per papello?

TESTIMONE LIPARI - Questa richiesta.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Richieste scritte?

TESTIMONE LIPARI - Richieste di Cosa Nostra, le richieste di Cosa Nostra.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Scritte?

TESTIMONE LIPARI - Dobbiamo ripeterlo? 41 bis, sequestro beni, tutte queste cose.

PRESIDENTE - Erano... Il Procuratore Generale le ha chiesto erano richieste... Il dottor Cinà Lei disse che erano richieste scritte?

TESTIMONE LIPARI - Richieste scritte, sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Perfetto.



PRESIDENTE - Lei spiegò in che modo erano pervenute? Così magari capiamo.

TESTIMONE LIPARI - Stavo arrivando a questo punto il dottor Cinà mi disse che da quel momento in poi, dal momento in cui ci fu questo incontro di Cinà con il Ciancimino, dice: "La mia vita diventò un po' impossibile, perché cominciai ad essere attenzionato dalle Forze dell'Ordine in maniera eclatante". "Comunque ho parlato con Riina" - mi dice il dottor Cinà - "Al quale ho raccontato i fatti e mi hanno consegnato un foglio di carta con delle richieste".

PRESIDENTE - Quindi un foglio di carta che lui ebbe modo di vedere, di leggere, se è un foglio di carta, non era in busta, non era chiuso? Conosceva il contenuto?

TESTIMONE LIPARI - Così, no, no.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Glielo diede...

TESTIMONE LIPARI - No, busta era chiusa. Lui aveva saputo cosa c'era scritto.

PRESIDENTE - Lui non vi del (da intendersi lui non vide il) foglio di carta?

TESTIMONE LIPARI - No.

PRESIDENTE - Gli diedero una busta?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PRESIDENTE - Okay.

TESTIMONE LIPARI - Quindi lui si presentò direttamente in via Sciuti.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Questa busta chi la diede a chi? La busta la diede?

TESTIMONE LIPARI - Si presentò, mi disse: "Mi presentai in via Sciuti, dove vidi che c'era altra attenzione da parte delle Forze dell'Ordine e la lasciai in portineria, facendo citofonare al portiere, perché non volevo avere contatti di nessun genere".

PRESIDENTE - Fece da mero postino?

TESTIMONE LIPARI - Questo fu consegnato, lo definì, "L'ho consegnato ...(Inc.)... al maresciallo Ciancimino". Lo ha definito maresciallo. Questa è la storia.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei poi ha preso (da intendersi ha appreso) successivamente da Vito Ciancimino di avere ricevuto questo papello, queste richieste scritte di Cosa Nostra?

TESTIMONE LIPARI - No.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Non glielo disse mai Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - No, mi pare di no.

PRESIDENTE - Perché lei ebbe dopo quest'incontro del 1993 con Cinà, che ci ha descritto come casuale, ulteriori incontri con Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Non più, perché poi dal 1993, Presidente, sono uscito poi nel 1996 o 1997 e non so se già Ciancimino era dentro o era... Non lo so.

PRESIDENTE - Va bene.

TESTIMONE LIPARI - Non li vidi più insomma.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei disse che i due Carabinieri, gli Ufficiali dei Carabinieri si recarono a casa di Vito Ciancimino per...

TESTIMONE LIPARI - Sì, a Roma.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - A Roma per intraprendere un dialogo, chiamiamolo così?

TESTIMONE LIPARI - Perfettamente.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei ricorda se Ciancimino le disse che sembrava un'iniziativa loro isolata oppure - mi faccia finire la domanda, poi lei mi risponde - diciamo erano mandati su indicazione di qualcun altro? I due Ufficiali dei Carabinieri.



TESTIMONE LIPARI - No, questo no. Lui mi disse che poteva... Si potevano avere dei benefici a cominciare per il passaporto, poteva avere il passaporto, insomma queste cose. Mi disse pure, mi disse il Ciancimino "Certo, se fossero state vere le possibilità di queste agevolazioni ci voleva il consenso quantomeno dei superiori di Mori e di De Donno".

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Ricorda l'espressione che usò Ciancimino a proposito di questo mandato dall'alto, chiamiamolo così? L'espressione che usò?

TESTIMONE LIPARI - Non me lo ricordo. Consideri che ho 83 anni.

PRESIDENTE - Li porta molto bene.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei sentito dal Pubblico Ministero e il 5 dicembre 2002, pagina 149 della trascrizione per le Difese, dice espressamente: "Io ho dovuto cercare Riina, perché avevo urgenza di dare risposta" - questo è quello che riferisce Ciancimino a lei - "A Mori e De Donno ed anche lui mi disse "Questa non è farina del loro sacco". Ricorda di aver usato questa espressione Ciancimino a proposito dell'incontro con De Donno e Mori?

TESTIMONE LIPARI - Sì, sì, esatto.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Le disse Cinà chi aveva scritto il papello o a chi era attribuibile?

PRESIDENTE - Cioè l'autore, chi aveva materialmente scritto questo foglio con le richieste?

TESTIMONE LIPARI - No, no, questo no.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Le disse che glielo consegnò Riina?

TESTIMONE LIPARI - Forse Brusca glielo avrebbe consegnato, non lo so, non mi ricordo, Dottore.

PRESIDENTE - Consegnato ho (o) scritto?



PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - A Cinà il papello chi lo ha consegnato?

PRESIDENTE - Aspetti, perché non è chiaro. Consegnato ho (o) scritto?

TESTIMONE LIPARI - Il Cinà ebbe contatto diretto con il Riina, in quanto medico della famiglia, poi chi glielo ha consegnato, adesso questo dettaglio non lo so. Non mi ricordo.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Presidente, io non ho altre domande allo stato. Eventualmente mi riservo di concludere l'esame.

PRESIDENTE - Prego, dottor Fici

Esame del Procuratore Generale - Dottor Fici

PROCURATORE GENERALE, FICI - Ricorda lei nel 2002 se era libero detenuto?

TESTIMONE LIPARI - Io nel 2002 detenuto ero.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Lei in quell'anno è stato interrogato più volte dai Pubblici Ministeri di Palermo?

TESTIMONE LIPARI - Esatto.

PROCURATORE GENERALE, FICI - In particolare c'era anche il procuratore Grasso.

TESTIMONE LIPARI - Dottor Grasso, Prestipino.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Come nascono questi colloqui?

TESTIMONE LIPARI - Prego?

PROCURATORE GENERALE, FICI - Mi faccia capire. Chiese lei di essere interrogato?

TESTIMONE LIPARI - Mi scusi.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Chiese lei di essere interrogato?

TESTIMONE LIPARI - Ho chiesto io di essere interrogato, perché nel 2002 la mia famiglia fu devastata, furono arrestati tutti. Mio figlio che fa l'architetto è stato arrestato.



PROCURATORE GENERALE, FICI - Quindi lei nel 2002 era detenuto, era detenuto da quanti anni?

TESTIMONE LIPARI - No, io nel 2002 ero libero. Sono stato arrestato con tutta la mia famiglia nel 2002 mi pare, nel gennaio del 2002.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Con quale accusa?

TESTIMONE LIPARI - Sempre 416 bis.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Assieme a lei, lei dice, ha fatto riferimento ai suoi familiari. A chi si riferisce?

TESTIMONE LIPARI - A mia moglie che fu arrestata, mia figlia che faceva l'avvocato ed è stata arrestata, mio figlio che fa l'architetto ed è stato arrestato e i due miei generi.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Le accuse rivolte ai suoi familiari quali erano?

TESTIMONE LIPARI - Concorso esterno in associazione mafiosa.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Con riferimento a quelli specifici fatti?

TESTIMONE LIPARI - Non capisco.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Furono accusati per concorso esterno?

TESTIMONE LIPARI - Per concorso esterno.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Quali fatti gli si contestavano i suoi familiari?

TESTIMONE LIPARI - Nel senso che avevano... Siccome ho dato, ho scritto qualche biglietto dal carcere l'ho fatto avere ai familiari per fargli avere a sua volta Provenzano o a Riina, quindi...

PROCURATORE GENERALE, FICI - Questa collaborazione di...

TESTIMONE LIPARI - Per questa collaborazione, sì.

PROCURATORE GENERALE, FICI - L'ha agevolata nel mantenere i contatti con questi signori?



TESTIMONE LIPARI - Sì, questo è stato.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Lei quindi io...

TESTIMONE LIPARI - Limitatamente ad un certo periodo di otto, 10 mesi è stato questo.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Quindi lei chiede di essere interrogato dal Procuratore della Repubblica, è così?

TESTIMONE LIPARI - Sì. Abbiamo, come dire, degli interrogatori mentre io ero a Vicenza, da Vicenza mi hanno portato a Milano per chiarire un poco questa situazione, offrendo una collaborazione nei limiti di quelle cose che potevo sentire.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Di quello che sapeva lei. Dopo...

TESTIMONE LIPARI - Dopodiché questa collaborazione non è stata ritenuta...

PROCURATORE GENERALE, FICI - Adeguata?

TESTIMONE LIPARI - Più che adeguata non lo so, non trovo la parola. Non è stata ritenuta utile, va bene? Addirittura come se fosse stata una depistazione (?), si può dire così? Depistaggio?

PRESIDENTE - Un depistaggio.

TESTIMONE LIPARI - Depistaggio. Un depistaggio della...

PROCURATORE GENERALE, FICI - Comunque lei...

TESTIMONE LIPARI - Quindi mi mollarono.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Ho capito. Lei comunque quell'occasione, nel corso di quegli interrogatori, per quello che lei ricorda, lei riferiva fatti e circostanze vere?

TESTIMONE LIPARI - Certo.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Non è vero che c'era un depistaggio da parte sua?

TESTIMONE LIPARI - No, da parte mia no, ma fu considerato così.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Interpretato in questi termini.



TESTIMONE LIPARI - Fu interpretato in questi termini, perché io non ho fatto arrestare nessuno, non avevo l'indirizzo... Riina già era in carcere mi pare, volevano l'indirizzo di Provenzano che io non avevo.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Va bene. Non ho altre domande, presidente.

TESTIMONE LIPARI - Questo è stato.

PRESIDENTE - Le Parte Civili?

AVVOCATO - Nessuna domanda.

PRESIDENTE - Avvocato, lei?

AVVOCATO - (Inc.).

PRESIDENTE - Sì, sì. Prego, Avvocato.

Esame della Difesa - Avvocato Bianchini

AVVOCATO BIANCHINI - Presidente, due cose velocissime. Volevo solamente avere... Cristiano Bianchini. Volevo solo delle precisazioni sul periodo di sua carcerazione nel 1992.

TESTIMONE LIPARI - Sì.

INTERV. - (Inc.)... giuridica al termine della trascrizione.

AVVOCATO BIANCHINI - Grazie. Se ci chiarisce i periodi in cui è stato detenuto nel 1992.

TESTIMONE LIPARI - Sì. Nel 1992 sono uscito nel settembre, meno...

AVVOCATO BIANCHINI - Dovrebbe dirci quando è stato...

TESTIMONE LIPARI - Sei mesi.

AVVOCATO BIANCHINI - Quando è iniziato il periodo di carcerazione?

TESTIMONE LIPARI - Nei primi... Sono stato arrestato nel 1983. Sono stato in carcere fino al 1985, poi sono uscito per decorrenza dei termini fino a sentenza definitiva, che è stata fatta nel 1992, sentenza della Cassazione, io dalla Cassazione mi sono costituito direttamente a Rebibbia, quindi siamo nel...

AVVOCATO BIANCHINI - Quindi fino a settembre del 1993?

TESTIMONE LIPARI - Fino a settembre del 1992.

AVVOCATO BIANCHINI - 1992, mi scusi.

TESTIMONE LIPARI - 1992, sì.

AVVOCATO BIANCHINI - Perfetto. Poi invece nel 1993?

TESTIMONE LIPARI - Nel 1993 mi hanno arrestato nel maggio mi pare, nel maggio del 1993 e sono uscito nel maggio del 1996, poi altre volte.

AVVOCATO BIANCHINI - Perfetto. Solamente questo. Grazie.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Posso fare... Posso concludere?

PRESIDENTE - Sì, prego.

Esame del Procuratore Generale - Dottor Barbiera

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Soltanto due ultimi chiarimenti. Lei ricorda cosa le disse Provenzano quando la invitò a recarsi a Roma da Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Non mi ricordo, comunque...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quando le disse "Pino, devi fare uno sforzo, devi andare a Roma". Se lo ricorda?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Per quale motivo lei si doveva recare a Roma?

TESTIMONE LIPARI - Perché Vito Ciancimino stava a Roma.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì, l'ho capito. Per incontrare Vito Ciancimino, ma per quale motivo doveva incontrare Vito Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Sempre per questo discorso che...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei sentito...

PRESIDENTE - Questo discorso che?

TESTIMONE LIPARI - Non mi posso ricordare questi dettagli.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Le (Lei) 20 novembre del 2002 dal Pubblico Ministero, pagina 28 della trascrizione per le Difese, "I contatti con il primario", lo dice lei.

TESTIMONE LIPARI - I contatti?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Con il primario.

TESTIMONE LIPARI - Con il primario.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - "Li avessi presi con... Per andare avanti sulla sua trattativa, nella sua cosa". Ricorda questa circostanza, la conferma?

TESTIMONE LIPARI - Sì, la confermo.

PRESIDENTE - Quindi lei viene invitato ad andare ad incontrare Ciancimino all'Hotel Plaza per andare avanti... Sì, ma in che senso? Il ruolo quale sarebbe stato? Questo vorremmo capire.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Il ruolo di chi? Ciancimino?

PRESIDENTE - In che veste lei...

TESTIMONE LIPARI - Io ero vicino a...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Provenzano invita Lipari a recarsi a Roma da Ciancimino per dire "Vai avanti con la trattativa".

TESTIMONE LIPARI - Io ero vicino a Provenzano e a Riina purtroppo, va bene? Quindi mi disse, sì, di...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi Provenzano...

TESTIMONE LIPARI - Questo incontro fu fatto nel 1992 mi pare, verso dicembre, perché lo andavo con la famiglia sulla neve, esattamente, mi disse "Fa uno sforzo, fermati a Roma e di a Vito Ciancimino di andare avanti con questa cosa".

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Quindi Provenzano le disse di invitare Ciancimino ad andare avanti con la trattativa?

TESTIMONE LIPARI - Trattativa io...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Questo lei disse. Lei ha detto così. Le ho letto il passo. Conferma?

TESTIMONE LIPARI - Sì, trattativa, ma non credo che...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Un'ultima...



TESTIMONE LIPARI - La mia opinione non conta, non credo che fosse, si trattasse di trattativa se non di far arrestare delle persone.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Un'ultima domanda. Lei ha mai saputo se in questa trattativa erano coinvolti genericamente politici?

TESTIMONE LIPARI - No, no.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Lei sentito il 5 dicembre del 2002 dal Pubblico Ministero, pagina 15 della trascrizione, dice "Alludo a Ciancimino, che lui intraprende un discorso con questi, che deve essere stato autorizzato da qualcuno più importante di altre (alte) sfere politiche". Conferma la circostanza?

TESTIMONE LIPARI - Confermo, l'ho confermato poc'anzi, l'ho detto.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Non ho altre domande, Presidente. Grazie.

PRESIDENTE - Qualche chiarimento... Mi scusi.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Una domanda sola.

PRESIDENTE - Prego, prego.

Esame del Procuratore Generale - Dottor Fici

PROCURATORE GENERALE, FICI - Lei ha fatto riferimento, sia pure a contestazione, al fatto che Mannino era tra i referenti politici di Cosa Nostra?

TESTIMONE LIPARI - No, io questo non l'ho mai detto.

PRESIDENTE - No, non lo ha detto.

TESTIMONE LIPARI - No, non l'ho mai detto.

PRESIDENTE - Oggi no.

AVVOCATO BIANCHINI - Peraltro, scusi, Presidente, vorrei far notare al Procuratore Generale, finora siamo stati... Il riesame dovrebbe essere fatto sulle cose che emergono dalle domande della Difesa.



PRESIDENTE - Ha parlato prima di referenti politici, ma aveva indicato non il nome dell'odierno imputato.

AVVOCATO BIANCHINI - Se dobbiamo discutere dei Salvo possiamo tranquillamente compulsare le sentenze che sono in atti che fanno parte del processo...

PRESIDENTE - Va bene, va bene. Nell'ambito... Siccome aveva parlato di referenti politici, ma io non ricordo il nome...

TESTIMONE LIPARI - Quando si è parlato di Salvo.

PRESIDENTE - Non so se lo ha dichiarato in altri passaggi prima.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Quindi è questo il passaggio che abbiamo letto?

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Sì.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Pagina...

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Pagina 99, dell'interrogatorio del 20 novembre 2002.

PROCURATORE GENERALE, FICI - È stato letto questo.

PRESIDENTE - Sì, non ora.

PROCURATORE GENERALE, FICI - Era stato letto poc'anzi, quindi volevo che si approfondisse. Prego.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - "I cugini Salvo" - dice lei ha domanda del dottore Lo Forte sui referenti politici, pagina 99 - "Trattenevano non solo rapporti con Lima, ma li tenevano con Ruffini, che era Ministro degli Esteri ultimamente a quei tempi o Ministro ...(Inc.)... non saprei indicare, con Mannino Calogero per via delle esattorie, perché credo che l'origine nasca da...".

TESTIMONE LIPARI - Era Assessore ai tempi.

PROCURATORE GENERALE, BARBIERA - Mi faccia finire. "Da quando il Mannino era Assessore, non so, agli Enti Locali, non so, per l'appalto che avevano avuto, con Nicolosi e via di seguito".



PRESIDENTE - Quindi è una contestazione di questa parte del verbale. Lo conferma?

TESTIMONE LIPARI - Lo confermo, perché era risaputo che l'onorevole Mannino non era avvicinabile, questo era risaputo in Cosa Nostra."

Secondo la testimonianza resa innanzi a questa Corte, l'incontro del Lipari col Cinà, era avvenuto dopo il dicembre del 1992, si era verificato in particolare dopo l'arresto del Riina (15 gennaio 1993), nel mese di marzo o aprile 1993 (pag. 32 della trascrizione). Il Lipari affermava di avere avuto un solo incontro, casuale, col Cinà nello studio di un avvocato.

Tuttavia, alla contestazione della Corte, del contenuto dell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (pag. 12), in cui il Lipari aveva in realtà detto di avere parlato col Cinà della 'trattativa' soltanto nell'anno 2000 ("*...lei dice "Con Cinà ho parlato nel 2000, Dottore, non nel 1994, ho parlato con il Cinà nel 2000..."*") e dell'interrogatorio del 5.12.2002 (a pag. 152 della trascrizione), in cui il Lipari aveva già detto di avere avuto quell'abboccamento col Cinà nell'anno 2000 ("*...Io ho ha avuto l'incontro credo nel 2000, non so, fu intercettato, esiste anche l'ordine di custodia cautelare, Provenzano mi mandò a contattare Nino Cinà. Mi fai la cortesia, manderò mio nipote allo studio..."*), il teste subito ritrattando quanto riferito alla Corte, confermava effettivamente il contenuto di quelle precedenti deposizioni, ribadendo di avere avuto un colloquio riservato col 'mediatore' Cinà soltanto nell'anno 2000 e non nel 1993.

Il teste correggeva, poi, ulteriormente il tiro, confermando quanto contenuto nei precedenti interrogatori anche sul fatto che l'incontro col Cinà non era stato affatto casuale, ma concordato, su ordine del Provenzano.

Alla domanda sul come mai, a distanza di otto anni dai fatti, il Cinà avesse parlato col Lipari di quella vicenda e di quale fosse

stata l'occasione che aveva dato la stura al racconto, il Lipari confermava che i due non si erano visti in quegli anni e che avevano preso l'occasione per parlare della 'trattativa' a commento dell'arresto del Riina che, tuttavia, a differenza della versione originariamente resa alla Corte circa un incontro avvenuto nel 1993 - dunque subito dopo la cattura del latitante - risaliva a ben otto anni prima:

"Esame del Presidente

PRESIDENTE - Geometra Lipari un paio di chiarimenti dovrebbe darci cortesemente.

TESTIMONE LIPARI - Prego.

PRESIDENTE - Innanzitutto se ho capito bene, quindi le chiedo di confermarmelo, lei viene investito dal Provenzano di passare da Roma mentre va con la famiglia, così ci ha spiegato, per una vacanza sulla neve nel periodo, ho capito delle festività natalizie?

TESTIMONE LIPARI - Dicembre.

PRESIDENTE - Per incontrare Ciancimino. Lei si ricorda quindi, è un periodo fine dicembre?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PRESIDENTE - Lei di solito faceva sempre queste vacanze quando era ovviamente libero con la famiglia?

TESTIMONE LIPARI - Sì, sempre, sempre.

PRESIDENTE - Il periodo era sempre più o meno quale, se ce lo può ricordare?

TESTIMONE LIPARI - Di queste vacanze?

PRESIDENTE - Sì.

TESTIMONE LIPARI - Sempre da dicembre a dopo le...

PRESIDENTE - Queste vacanze duravano da prima di Natale a dopo l'Epifania?

TESTIMONE LIPARI - Sì.

PRESIDENTE - Quindi lei tornava dopo l'Epifania. Se non sbaglio lei ci ha detto pure poco fa, all'inizio su mia domanda,

che l'incontro invece con il dottor Cinà, che avvenne dopo questo con il Ciancimino, in quest'incontro il dottor Cinà le raccontò di questa busta?

TESTIMONE LIPARI - Esatto.

PRESIDENTE - Secondo il dottor Cinà era un tranello del Ciancimino per far arrestare Riina. Sono dagli (dati) oggettivi, Riina è stato arrestato il 15 gennaio del 1993. Quest'incontro, di cui lei ci ha parlato, con il dottor Cinà, casuale in uno studio di Avvocati, così ci ha detto, si sarebbe dovuto verificare tra il 7 gennaio e il 15 gennaio oppure era un commento all'arresto del Riina? Questo non ce l'ho chiaro.

TESTIMONE LIPARI - No, l'incontro che io ho avuto con il dottor Cinà credo che sia stato nel marzo o aprile o...

PRESIDENTE - Quindi Riina era già stato arrestato?

TESTIMONE LIPARI - Sì, Riina era già stato arrestato.

PRESIDENTE - Marzo o aprile?

TESTIMONE LIPARI - Era arrestato.

PRESIDENTE - Marzo aprile del 1993?

TESTIMONE LIPARI - Nel 1993, sì. Era stato arrestato, quindi quello diceva che il disegno era quello e ci sono riusciti.

PRESIDENTE - Lei che finalità... La finalizzazione dell'arresto del Riina già avvenuto qual era? Lo deve dire lui.

TESTIMONE LIPARI - Praticamente il Ciancimino forse in combutta con il Provenzano avevano...

PRESIDENTE - Quindi il Cinà ipotizzò con lei? Era un commento sull'arresto di Riina ex post?

TESTIMONE LIPARI - Un commento, un commento.

PRESIDENTE - Va bene. Questo volevamo comprendere.

TESTIMONE LIPARI - Un commento è stato, un commento che poi... Le date sono quelle, non...



PRESIDENTE - Mi dica un'altra cosa. Come mai in un incontro casuale in uno studio di un Avvocato viene preso un argomento di questo tipo, che ha una sua riservatezza immagino, no? All'epoca soprattutto.

TESTIMONE LIPARI - Praticamente il Provenzano... Questo io l'ho detto, ci saranno i verbali.

PRESIDENTE - Ce lo ripeta.

TESTIMONE LIPARI - Il Provenzano voleva una prescrizione di qualche farmaco per la prostata di cui soffriva.

PRESIDENTE - No, no, come mai lei con il dottor Cinà, incontratosi del tutto casualmente in uno studio legale, prendete questo argomento che all'epoca, se parliamo del marzo 1993, doveva essere abbastanza riservato?

TESTIMONE LIPARI - Va bene, noi ci parlavamo, Presidente.

PRESIDENTE - Dove avete parlato? All'interno dello studio?

TESTIMONE LIPARI - All'interno dello studio.

PRESIDENTE - Lei ebbe modo di dire al dottor Cinà che lei aveva avuto anche un mandato qualche mese prima dal Provenzano di parlare con il Ciancimino?

TESTIMONE LIPARI - Sì, certo, certo, certo.

PRESIDENTE - Ho capito. Va bene. Il Consigliere ha alcune domande da porle.

Esame del Giudice Consigliere - Dottoressa Gamberini

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Sì. Signor Lipari, le volevo chiedere, ma lei con il Cinà di queste circostanze ne ha parlato in una sola occasione o in più occasioni? Questo incontro presso lo studio dell'Avvocato casuale, eccetera...

TESTIMONE LIPARI - Dopo quella data non l'ho visto più.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Lei nell'interrogatorio del 17 luglio del 2009, pagina 12...



TESTIMONE LIPARI - 2009?

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Sì, il penultimo interrogatorio che lei ha reso, il 17 luglio del 2009, lei dice "Con Cinà ho parlato nel 2000, Dottore, non nel 1994, ho parlato con il Cinà nel 2000". Quindi lei lo colloca questo colloquio in epoca successiva, di molto successiva al 1993, la stessa cosa lei poi ripete a pagina 152 della trascrizione, dell'interrogatorio del 5 dicembre del 2002.

TESTIMONE LIPARI - Nel 2002 ero arrestato io, Dottoressa.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - No, nell'interrogatorio parliamo. Lei colloca quest'incontro con il Cinà nel 2000, pagina 152 dice: "Io ho avuto l'incontro credo nel 2000, non so, fu intercettato, esiste anche l'ordine di custodia cautelare, Provenzano mi mandò a contattare Nino Cinà. Mi fai la cortesia, manderò mio nipote allo studio", eccetera.

TESTIMONE LIPARI - Sì.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - "Gli servivano", in effetti lei dice che gli servivano dei farmaci.

TESTIMONE LIPARI - Farmaci, esatto.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - "L'appuntamento Cinà me lo diede nello studio di un suo cugino Avvocato".

TESTIMONE LIPARI - Sì, la data è questa.

PRESIDENTE - Aggiungo che lei in quell'occasione non ha detto che l'incontro fu casuale, ma detto "L'appuntamento Cinà me lo diede nello studio di suo cugino Avvocato, che io frequentavo".

TESTIMONE LIPARI - Sì, esatto. Rettifico. Sì, esatto.

PRESIDENTE - "Però io ero sotto GPS, quindi fu intercettato". Quindi fu casuale, non fu casuale? Ce lo vuole spiegare una volta per tutte, geometra Lipari?



TESTIMONE LIPARI - Non è stato casuale, perché praticamente...

PRESIDENTE - Perché ci ha detto oggi che era casuale?

TESTIMONE LIPARI - Forse mi sono... Va bene.

PRESIDENTE - Mi scusi.

TESTIMONE LIPARI - Prego.

PRESIDENTE - Le ha giurato di dire la verità, sono dei particolari che non spetta a lei stabilire se sono rilevanti o irrilevanti, ma certamente ad altre persone qui presenti. Siccome lei più volte...

TESTIMONE LIPARI - Nel 2000 è stato.

PRESIDENTE - Mi scusi, mi faccia finire. Io l'ho fatta anche ritornare un paio di volte sul punto della casualità o meno di questo incontro con il Cinà, lei mi ha sempre ripetuto oggi che era casuale. Pensavo, ho detto va bene, magari non ricorda i passaggi, però l'ho invitata due volte a ritornare sul fatto se l'incontro era casuale o meno.

TESTIMONE LIPARI - Sì, sì.

PRESIDENTE - Lei me lo ha ribadito e ora ovviamente noi stiamo procedendo a delle contestazioni, perché lei ha dato una versione diversa sulla genesi, sui motivi di questo incontro. Ce lo spiega per favore?

TESTIMONE LIPARI - Praticamente è stato... Io avevo avuto un incontro con il Provenzano, adesso le date non le ricordo, il quale mi chiese di incontrarmi con il dottor Cinà, perché aveva bisogno dei farmaci.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Concludendo, lei ha avuto...

TESTIMONE LIPARI - Io lo vedevo, Cinà ogni tanto lo vedevo.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - L'incontro in cui parlaste di questa funzione di mediazione del Cinà per la cosiddetta trattativa fu nel 2000 o nel 1993?

TESTIMONE LIPARI - Nel 2000.

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Quindi a distanza di otto anni?

TESTIMONE LIPARI - Sì. Questo mi scuso...

GIUDICE CONSIGLIERE, GAMBERINI - Le chiedo, visto che mi conferma questo dato, com'è che a distanza di otto anni il Cinà torna con lei ha parlato di una vicenda, che insomma è passata, è defunta? Perché sono passati otto anni. Qual è l'occasione che dà la stura a questa confidenza?

TESTIMONE LIPARI - Perché non c'eravamo visti con Cinà in tutto questo periodo e mi disse che aveva avuto questi problemi, i suoi problemi erano nati dopo l'incontro con Ciancimino, eccetera, quindi mi fece tutta questa...

PRESIDENTE - Quindi sostanzialmente voi nel 2000 fate una sorta di commento sull'arresto del Riina avvenuto nel 1993?

TESTIMONE LIPARI - Nel 2000, sì. Esatto.

PRESIDENTE - Va bene. Questa è la dichiarazione. Ci sono ulteriori domande su questi punti? Grazie, Geometra. Può andare...".

Tanto premesso, come già evidenziato per le dichiarazioni rese dal Giuffrè, anche quelle rese dal Lipari, avviate nel 2002 e proseguite fino al 2018, innanzi a questa Corte, sono, contrariamente a quanto assunto dai P.M. e dai P.G., rese in epoca assolutamente 'sospetta', giacché intervengono in un momento in cui del tentativo di collaborazione di Vito Ciancimino con la Procura di Palermo era già stata data notizia fin dal Lancio Ansa del 24 marzo 1993, più volte richiamato e soprattutto il contenuto della cd. trattativa e del 'papello', nonché della mediazione del Cinà come riferita dal Ciancimino nel 1993 innanzi al Dott. Caselli, si era già parlato nelle sentenze della Corte d'Assise di Firenze del 1998 e del 2001, così come anche

ampiamente divulgato sui giornali: dunque si pone, fondatamente, anche per questo dichiarante, il dubbio dell'autenticità dell'autonomia della sua conoscenza di vicende già notorie all'epoca delle sue primigenie dichiarazioni.

Ma, a parte tale valutazione di ordine generale, deve viepiù rilevarsi che il Lipari ha fornito, nel tempo, versioni assolutamente incompatibili l'una con l'altra circa il periodo, le confidenze e le ragioni di tali confidenze ('sulla trattativa') per come asseritamente ricevute dal Cinà. Negli anni 2002 e 2009 ha fatto riferimento ad un incontro col medico (mafioso) Cinà nell'anno 2000, su appuntamento, in uno studio legale per procacciarsi medicine per il Provenzano e sarebbe stato, appunto, in quell'occasione che il Cinà si sarebbe aperto a confidenze relative a vicende, per di più autoaccusatorie, di otto anni prima, senza che tuttavia il teste abbia saputo logicamente spiegare il perché, cioè a dire cosa avesse dato la stura a quella confessione stragiudiziale, viepiù in un periodo che nulla aveva più a che vedere col Ciancimino.

Di contro, all'odierno esame, il Lipari ha fatto riferimento ad una confidenza coeva ai fatti e risalente all'anno 1993 (ciò che, razionalmente, forse, giustificherebbe meglio, quanto meno sotto il profilo temporale, l'iniziativa della 'confessione stragiudiziale' del Cinà) e, pur tuttavia, sotto contestazione, non ha potuto far altro che ribadire le precedenti dichiarazioni che la Corte ha in atti.

Prescindendo da tali perplessità in ordine all'attendibilità intrinseca, su tale specifica vicenda, del narrato del Lipari - notoriamente mai avviato alla collaborazione dalla Procura di Palermo proprio perché ritenuto, al contrario, propenso a depistare le indagini - giova, comunque, rilevare che poi, in un contesto più generale, il Lipari ha messo in correlazione l'On. Mannino ai Salvo, responsabili delle esattorie regionali,

giustificandone i contatti con le precipue funzioni che all'epoca il Ministro aveva, essendo in quel periodo Assessore alle Finanze della Regione Sicilia (così come è stato ribadito nella sentenza di assoluzione dal reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., ampiamente esaminata al Cap. 4), chiarendo, però, che era risaputo, in 'cosa nostra' come il prevenuto fosse assolutamente inavvicinabile da parte del sodalizio mafioso.

Dunque, anche il Lipari non si appalesa, neppure dal punto vista logico, fonte idonea a sostenere l'accusa a carico del Mannino.

10.6 Le dichiarazioni di Ciancimino Giovanni

Anche le incontestate (e riportate ampiamente in requisitoria cui in questa sede si rinvia) dichiarazioni rese da Ciancimino Giovanni in ordine ad un colloquio col padre che gli avrebbe confessato del contatto con 'l'altra sponda' e chiesto consigli su punti contenuti in un appunto considerato dagli inquirenti il cd. 'contropapello' [rese in data 22.9.2009 (Faldone 12) ed al processo 'Mori - Obinu' in data 20.10.2009 (Faldone 25)], da un lato scontano il rapporto di parentela col fratello - e dunque l'interesse in causa del dichiarante, ingenerando quanto meno il dubbio del fine di Giovanni Ciancimino di asseverare l'autenticità della collaborazione di Massimo Ciancimino - e, dall'altro, la allora già acquisita notorietà delle propalazioni su 'papello' e 'contropapello' rese da Massimo Ciancimino, del quale peraltro il teste ha ammesso di avere anche assistito all'intervista alla trasmissione Annozero dell'8.10.2009.

Ciò non di meno, anche a ritenerle pienamente attendibili, le dichiarazioni di Giovanni Ciancimino non attingono in alcun modo l'On. Mannino.

Ciò vale, a maggior ragione, per le dichiarazioni (che si danno per pacifiche nei contenuti) del Malvagna e del Mutoio riportate nella requisitoria dei P.M. che certamente attenendo, sotto il



profilo logico, alla corroborazione della tesi sulla 'trattativa' così come disegnata dalla pubblica accusa, ciò non di meno non toccano minimamente, neppure in via deduttiva, la posizione del Mannino.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

11. L'AVVICENDAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO IL 28.6.1992

11.1. Premessa: gli allarmi lanciati dal Ministro Scotti nel marzo 1992 e la teoria del suo isolamento

L'Accusa ritiene, come già visto nei capitoli iniziali, che l'omicidio dell'On. Salvo Lima abbia segnato non solo l'avvio, nelle intenzioni di 'cosa Nostra', di una campagna di minaccia verso il ceto politico tendente a costringerlo a negoziare con l'associazione criminale ma, anche, che le istituzioni percepissero chiaramente il senso della minaccia stessa tanto, poi, a breve, da intraprendere una 'trattativa' per fermare il piano violento della mafia.

A sostegno della chiarezza del "segnale" lanciato dalla mafia alla classe politica i P.M. hanno individuato alcuni elementi di prova tendenti a dimostrare la consapevolezza da parte degli apparati delle forze di polizia e del dicastero dell'Interno (nella persona del suo più alto esponente) dell'inaugurazione di un preciso piano di destabilizzazione istituzionale attraverso la previsione di nuovi attentati, anche a carico di esponenti politici. Il riferimento probatorio in questione, in particolare, è alle direttive ed alle circolari dell'allora Capo della Polizia Vincenzo Parisi, nonché dell'allora Ministro dell'Interno Vincenzo Scotti (nelle date del 16 e 30 marzo 1992) oltre che all'audizione dei medesimi Scotti e Parisi dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia ed alla Commissione Affari Costituzionali ed Interni della Camera e del Senato (20 marzo 1992).

Tali atti sono stati valorizzati dall'accusa, sotto altro profilo, per affermare anche che il Ministro Scotti ed il Ministro Martelli, uniti sul fronte della legislazione e della politica antimafia portata avanti, insieme, fin dal 1991, sarebbero stati dapprima isolati - lo Scotti, proprio in occasione dei suoi primi allarmi di destabilizzazione dell'ordine pubblico - e, poi, sostituiti nei



relativi ministeri, grazie all'opera della DC facente capo al Mannino, con politici più compiacenti verso 'cosa nostra' e più disponibili ad adempiere alle condizioni contenute nella cd. 'trattativa', in particolare col Ministro Conso, al Ministero della Giustizia, e col Ministro Mancino, al Ministero dell'Interno.

Come si legge, infatti, nella requisitoria di primo grado, all'udienza dell'8.10.2014:

"...Ma per comprendere il clima che si sviluppò nei giorni immediatamente successivi all'omicidio Lima, al di là delle circolari che vanno lette proprio per i termini perentori che utilizzano, si possono leggere anche due verbali di Scotti, in particolare quello reso alla Procura del 5 dicembre del 2011, faldone 16, ma ancora più interessante è il verbale stenografico dell'audizione di Scotti e di Parisi, cioè Ministro dell'Interno e Capo della Polizia del 20 marzo 92, perché che cosa succede? Quale è il clima che Scotti descrive in questi verbali come clima successivo alle circolari? In sintesi Scotti lancia l'allarme, lo fa con note riservate, classificate come riservate, lo fa con il parere del Capo della Polizia che le firma. Le notizie dell'allarme finiscono sui giornali, subito. Viene pubblicata una sintesi importante di quelle circolari sul Corriere della Sera. È ovvio che in quel momento la situazione di allarme non è più solo ristretta alla cerchia degli addetti ai lavori, ma con la pagina del Corriere della Sera diventa pubblica, l'opinione pubblica è stata attivata, sensibilizzata. Molte Commissioni Parlamentari chiamano il Ministro degli Interni e Scotti va alla Commissione Affari Costituzionali, e se rileggiamo le dichiarazioni rese a quel tempo, oltre a quelle che ha reso dopo, capiamo che il gravissimo allarme lanciato da Scotti non era affatto dovuto, come poi è stato fatto credere, e lo vedremo, alle lettere che nel frattempo Ciolini scriveva al Giudice Grassi di Bologna. Quelle dichiarazioni, ci dice Scotti, lo dice nel verbale del 5 dicembre del 2011, erano



il frutto di un allarme che derivava da delle veline dei Servizi Segreti mandate al Ministro dell'Interno.

Erano i Servizi che in note classificate queste come segrete scrivevano al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia e facevamo quei tre nomi. Ma nonostante questo quadro di serietà, di gravità dell'allarme tratteggiato da Scotti, l'atteggiamento ufficiale della Democrazia Cristiana e nel Presidente del Consiglio, di Andreotti, è completamente diverso ed è impressionante, Giudice, perché l'allarme di Scotti viene subito e mediaticamente e frettolosamente e in maniera miope, e vedremo quanto miope, definito da Andreotti come una patacca, il giorno dopo, sui giornali. E ricondotto all'allarme di Ciolini, Ciolini viene descritto coerentemente un pataccaro. In questo modo che cosa si deve fare, che cosa si doveva fare? Si doveva rassicurare l'opinione pubblica dopo che era stata attivata, allarmata per le pagine del Corriere della Sera che riguardavano quelle circolari. Perché come vedremo di qui a poco, quando iniziamo a vedere l'interlocuzione tra Stato e Cosa Nostra, quell'allarme non era un allarme che poteva essere gestito con le armi istituzionali della prevenzione e della repressione, ma era un allarme che doveva essere risolto, e lo hanno capito tutti bene, per primo Andreotti, in maniera occulta, in maniera clandestina, sotto banco. E per essere condotta in quel modo bisognava ridimensionare subito quell'allarme e bisognava immediatamente togliere credito a Scotti e al pretesto Ciolini....[...]

Fatto sta che proprio a partire di questo momento, dalla definizione di patacca data ingiustamente e in maniera miope all'allarme di Scotti, inizia quel lento isolamento politico di prima di Scotti e poi di Martelli che porterà alla rottura dell'asse Scotti - Martelli, porterà, e lo vedremo, alla sostituzione di Scotti come Ministro dell'Interno in un momento incredibile per l'ordine

pubblico nazionale e alla sostituzione di Scotti con l'uomo della corrente di Mannino, Nicola Mancino, lo vedremo dopo..."[pag. 29 e ss. requisitoria citata].

In ordine al riferito allarme, si devono, in particolare, citare le comunicazioni del Ministero dell'Interno del 16 e del 19 marzo 1992, riguardanti il pericolo di azioni stragiste messe in atto nei confronti di esponenti politici.

Si tratta di due telegrammi firmati, per il Ministro, dal Capo della Polizia, dr. Vincenzo PARISI, ed indirizzati ai Prefetti, ai Commissari del Governo delle province di Trento e Bolzano, ai Questori e, per conoscenza, al Comando Generale dell'Arma dei CC ed al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Con il primo si comunicava, tra l'altro, che fonte non nota aveva preannunciato l'attuazione, nel periodo marzo/luglio 1992, di una campagna terroristic-stragista diretta contro esponenti politici della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e del Partito Democratico della Sinistra, nonché il sequestro e l'omicidio del futuro Presidente della Repubblica. Veniva rassegnata anche la esistenza di minacce rivolte contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro i Ministri Calogero MANNINO e Carlo VIZZINI. Il testo è il seguente:

"N. 224/B/3363/812/R.- DA QUALCHE TEMPO EST IN ATTO VASTA CAMPAGNA INTOSSICATORIA ET DISINFORMATIVA CHE, AVVALENDOSI DI MESSAGGI INTIMIDATORI (TELEFONATE ANONIME, LETTERE APOCRIFE) ET FONDATA SU AZIONI VIOLENTE, TENDE MINARE CREDIBILITÀ PUBBLICHE ISTITUZIONI ET INGENERARE STATI DIFFUSA APPRENSIONE ET MOBILITAZIONE PROTESTA.

TALI EPISODI, DI CUI EST AMPIA LA CONOSCENZA, SONOSI NEGLI ULTIMI PERIODI ACCENTUATI.

DI RECENTE, EST PERVENUTA NOTIFICA, EX ART. 165 TER CPP, STRALCIO DOCUMENTO, DI CUI NON EST NOTO AUTORE,

CHE ANNUNCIA, NEL PERIODO MARZO-LUGLIO CORRENTE ANNO, CAMPAGNA TERRORISTICA CON OMICIDI ESPONENTI DC, PSI ET PDS, NONCHÉ SEQUESTRO ET OMICIDIO FUTURO PRESIDENTE REPUBBLICA, QUADRO STRATEGIA COMPREDENTE ANCHE EPISODI STRAGISTI.

SPECIFICHE DICHIARAZIONI RISULTANO ANTECEDENTI AT OMICIDI EUROPARLAMENTARE DEMOCRISTIANO ONOREVOLE SALVO LIMA, SEBASTIANO CORRADO, ASSESSORE PDS COMUNE CASTELLAMMARE ET ECONOMO QUELLA USL, NONCHÉ SALVATORE GAGLIO, SEGRETARIO SEZIONE PSI BRUXELLES.

EVENTI OMICIDIARI RIFERITI INDUCONO AT ULTERIORE MOBILITAZIONE ET PIÙ ATTENTA VIGILANZA, SPECIE OVE SI CONSIDERI CHE, NEL CONTESTO DEI LUTTUOSI EPISODI, SONO STATE RIVOLTE MINACCE DI MORTE CONTRO SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO CARLO VIZZINI ET MINISTRO CALOGERO MANNINO.

STRATEGIA CENNATA NON TRASCURA SETTORE INVESTIGAZIONE GIUDIZIARIA SU FATTI PARTICOLARE GRAVITÀ CHE HANNO INVESTITO PAESE ET, IN TALE OTTICA, POTREBBERO INQUADRARSI INTRUSIONE NOTTURNA IN ARCHIVI COMMISSIONE INDAGINE SU CASO BNL ATLANTA ET SERIE FURTI-AVVERTIMENTI IN DANNO PERITI, CONSULENTI, DIFENSORI, GIORNALISTI, UFFICIALI POLIZIA GIUDIZIARIA, CONNESSI TUTTI AT INCHIESTA CONDOTTA DA GIUDICE ISTRUTTORE PRIORE SU CASO USTICA.

DA QUANTO SOPRA RIFERITO AFFIORANO FONDATI INDIZI IN ORDINE AT PRETESA INTERROMPERE LINEA STATUALE FERMEZZA PER RECUPERO PIENO DELLA LEGALITÀ ET CORRELATA ESISTENZA PROGETTO COMPLESSIVO DI DESTABILIZZAZIONE DEL SISTEMA DEMOCRATICO NEL NOSTRO PAESE, PRESUMIBILMENTE AT OPERA DI CENTRALI EVERSIVE

COMPROMESSE ANCHE AT LIVELLO ESTERNO, IN TRAFFICI ILLECITI.

CIÒ PREMESSO, CONFIDASI PARTICOLARE ET SPERIMENTATA SENSIBILITÀ SSLL AFFINCHÉ VENGA ACCENTUATA VIGILANZA, CON MASSIMA SENSIBILIZZAZIONE FONTI AMBIENTE, SCOPO PERCEPIRE CON OGNI TEMPESTIVITÀ QUALSIVOGLIA ULTERIORE SEGNALE SUSCETTIBILE DETERMINARE EFFETTI SECONDO STRATEGIA SOPRA ENUNCIATA, AT FINI EFFICACE PREVENZIONE TURBATIVE ORDINE ET SICUREZZA.

ATTENDESI SEGNALAZIONE RISCONTRI ET IMMEDIATA NOTIZIA EVENTUALI EMERGENZE."

Il telegramma del 19 marzo richiama il precedente e precisa, tra l'altro: che, alla stregua di una ulteriore comunicazione proveniente dalla Autorità Giudiziaria di Bologna, il futuro Presidente della Repubblica da sequestrare ed uccidere si identificava con il sen. Giulio ANDREOTTI, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri; che la fonte di tali notizie era Elio CIOLINI, già ritenuto responsabile di gravi depistaggi in importanti inchieste giudiziarie.

Il testo è il seguente:

"FACENDO SEGUITO CIRCOLARI NUMERO 224/B/3363/812/R ET NUMERO 559/442/1131/92/R, ENTRAMBE DEL 16 CORRENTE, COMUNICASI CHE, ATTRAVERSO ULTERIORE NOTIFICA AT SENSI ART. 165 TER CPP, QUI PERVENUTA DA MAGISTRATURA BOLOGNESE, ESTESI APPRESO CHE "FUTURO PRESIDENTE REPUBBLICA", DA SEQUESTARE ET UCCIDERE, NEL CONTESTO PRESUNTO PIANO DESTABILIZZANTE DEL PERIODO MARZO-LUGLIO, SAREBBE PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI SENATORE GIULIO ANDREOTTI.

AMBITO MEDESIMO PIANO, CHE PREVEDEREBBE ANCHE SERIE AZIONI INTIMIDATORIE CONTRO SOGGETTI ET STRUTTURE ISTITUZIONALI, SAREBBE ALTAMENTE PROBABILE

INIZIATIVA TERRORISTICA DIRETTA CONTRO ONOREVOLE GIULIANO AMATO.

AUTORE RIVELAZIONI IDENTIFICASI PER ELIO CIOLINI, SOSPETTO EMISSARIO GRUPPI CRIMINALI OPERANTI LIVELLO INTERNAZIONALE, PERSONAGGIO NOTO AT CRONACHE GIUDIZIARIE NAZIONALI, IN PARTICOLARE PER INSERIMENTO NOTA VICENDA TONI-DE PALO ET PER DEPISTAGGI AT PROCESSO STRAGE 2 AGOSTO 1980 AT STAZIONE FS BOLOGNA, OVE FU CONDANNATO PER CALUNNIA.

RINNOVANSI DISPOSIZIONI AT TUTELA ALTE PERSONALITÀ DESTINATARIE MINACCE.”.

La vicenda in questione, come ha evidenziato la difesa nelle sue memorie, è in realtà molto più complessa di quella sintetizzata dai P.M., soprattutto per le implicazioni di natura politica che la stessa all'epoca produsse. A tale riguardo basta prendere in considerazione l'ampio dibattito svoltosi in sede parlamentare proprio a margine dell'audizione Scotti - Parisi, nell'ambito del quale un cospicuo numero di componenti delle Commissioni riunite criticarono, anche per l'impropria interferenza delle dichiarazioni provenienti dal noto depistatore Ciolini, l'eccessività dell'allarme lanciato dal Ministro Scotti ed, anzi, la sua possibile ispirazione politica, per avvantaggiare, cioè, la Democrazia Cristiana nelle imminenti elezioni dell'aprile 1992 (cfr. trascrizione dell'audizione del Ministro Scotti e del Capo della Polizia Parisi dinanzi alle Commissioni Affari Costituzionali ed Interni cit. pag. 44 e segg.).

Ciò nonostante, i P.M. assumono che il ridimensionamento dell'allarme lanciato dal Ministro Scotti circa la presenza di un piano di destabilizzazione delle Istituzioni segnerebbe l'inizio dell'isolamento all'interno della compagine governativa dello stesso Scotti appunto e del Ministro Martelli, impegnatisi in precedenza attivamente nelle iniziative antimafia.

In realtà, ciò che l'accusa omette di rilevare è che la sottovalutazione degli allarmi lanciati dal Ministro Scotti ebbe come protagonista anche lo stesso Ministro Martelli, il quale ha riferito, nel verbale di sit del 15 ottobre 2009, che subito dopo la segnalazione del marzo 1992 del Ministro Scotti, in cui annunciava, dando l'allerta ai Prefetti, l'avvio di una stagione stragista sia sul fronte della criminalità organizzata, sia sul fronte dell'Ex Jugoslavia: *"...si individuò come fonte di tali notizie Ciolini, soggetto che io ricordavo, per le notizie che aveva dato sulla strage di Bologna, come totalmente inaffidabile, sicché non si diede successivamente peso alle circostanze menzionate nell'informativa in questione"* (cfr. pag. 7 del verbale riassuntivo). Cioè a dire che proprio colui che, nella tesi dei P.M. aveva costituito con l'On. Scotti un binomio inscindibile di intelligenze sulle modalità di contrasto della criminalità mafiosa, era stato uno dei tanti che, nel libero e aperto dibattito parlamentare, non aveva dato credito a quell'allarme poiché pacificamente proveniente da una fonte conosciuta come inattendibile, il calunniatore Ciolini, appunto, oltre che da altre fonti dell'*intelligence* che, mai indicate dallo stesso Ministro Scotti, non consentivano di valutarne l'affidabilità.

Ma, a dar credito alla tesi accusatoria - secondo cui Scotti e poi Martelli sarebbero stati via via isolati in seno al Governo (il primo anche attraverso l'artificiosa delegittimazione per la vicenda appena citata) per facilitare l'opera di chi, invece, intendeva scendere a compromessi con l'associazione criminale - si giungerebbe all'assurdo che lo Scotti sarebbe stato isolato anche per mano dello stesso Ministro Martelli che, a sua volta, si assume vittima dell'isolamento in seno al governo, sempre per mano della DC vicina al Mannino.

Tali assunti, affetti da palesi vizi di logicità, prima ancora che da carenze probatorie, restano, all'evidenza, mere suggestioni: è



indimostrato che il dibattito istituzionale e mediatico che si sviluppò dagli allarmi del Ministro del marzo 1992 avesse effettivamente prodotto il lamentato isolamento dell'On. Scotti, né che avesse il fine precipuo di produrlo e non fosse stato, piuttosto, l'espressione della fisiologica, per quanto aspra, dialettica democratica in seno al Parlamento italiano ed al mass media, viepiù trasversale, vista la diffidenza verso i succitati allarmi ammessa anche dal Ministro Martelli.

Peraltro, rimanendo alla posizione processuale dell'imputato, la complessiva ricostruzione effettuata dai P.M. rimarrebbe, comunque, priva di qualsiasi rilevanza probatoria, anche indiretta, per le seguenti ragioni: in primo luogo, l'On. Mannino era Ministro di quel medesimo Governo cui appartenevano gli onorevoli Scotti e Martelli ed al cui interno aveva condiviso ogni iniziativa di politica legislativa tendente al contrasto della criminalità mafiosa; in secondo luogo, l'On. Mannino, per esplicita ammissione dell'on. Vincenzo Scotti, era stato uno dei pochi che non solo non aveva sottovalutato, ma anzi aveva condiviso la sua analisi sulla gravità del momento storico (trascrizioni udienza del 20 gennaio 2012, processo 'Mori + 1', pag. 45: *"...questo devo dire lui fra le poche persone che ricordo prese.. non prese alla leggera le cose che venivano dette, perché erano state dette da me e erano state fatte da me"*, Faldone 25).

In sostanza, l'On. Mannino non era stato certamente tra quelli che avevano, secondo la lettura dei P.M., contribuito all'opera di delegittimazione del Ministro Scotti, al fine di lasciare maggiore spazio di manovra ad una (non meglio identificata) area trattativista della politica.

Tanto premesso, ed anticipando già fin d'ora che la sostituzione del Ministro Martelli col Ministro Conso avvenne all'alba del coinvolgimento del primo, con la ricezione di un avviso di garanzia, in data 10 febbraio 1993, nell'inchiesta



milanese di 'mani pulite', così come riferito anche dal Presidente del Consiglio Amato (cfr. successivo Cap. 13) e, dunque, non certo ed inequivocabilmente per la politica da costui adottata fino a quel momento - ch e senn  il Ministro Martelli sarebbe stato sostituito in *tandem* con lo Scotti e nello stesso momento storico, nel giugno 1992, cosa che invece non avvenne - di seguito si ricostruir  la nomina, nel nuovo governo, del Ministro dell'Interno Mancino, sotto il duplice profilo della tesi accusatoria e delle risultanze, che di contro non l'asseverano, rinvenute in atti.

11.2 La tesi della Procura sull'avvicendamento al Ministero dell'Interno Scotti/Mancino

L'avvicendamento al Ministero dell'Interno tra Scotti e Mancino, subentrato al primo nel nuovo governo il 28 giugno 1992,   stato, parimenti, letto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo impugnante come riscontro logico al mandato alla trattativa da parte dell'On. Mannino che, dopo esserne stato l'istigatore ne sarebbe anche divenuto il garante, assecondando le richieste di 'cosa nostra' con l'inserimento di una compagine governativa 'pi  morbida' verso la mafia.

Le fonti in atti sul punto sono le dichiarazioni del medesimo ex Ministro SCOTTI (Faldoni 16 e 26), dell'On. FORLANI (Fald. 14), del Presidente Oscar Luigi SCALFARO (Faldone 16) dell'On. DE MITA (Faldone 12); dell'On. MARTELLI (Faldone 14); dell'On. ROGNONI (Faldone 16); dell'On. MANCINO, anche alla Commissione Antimafia l'8.11.2010 (Faldoni 15 e 34).

La tesi dei P.M. impugnanti pu  leggersi nella requisitoria innanzi al G.U.P., di cui di seguito si riporta uno stralcio (pag. 46 e ss. della requisitoria del 3.12.2014):

"...  proprio dal primo luglio 1992 che in assoluta sorpresa rispetto ad ogni possibile previsione Mancino entra nel governo, e ci entra, possiamo dire, dalla porta principale, perch  va a

sedere in uno dei Ministeri più ambiti e soprattutto politicamente più strategici, soprattutto in quella fase tumultuosa del '92. Va al Ministero degli Interni, dove va a sostituire il Ministro Scotti. Ora, questa vicenda, che a prima vista potrebbe apparire, è stato detto così dagli interlocutori dell'epoca, una vicenda strettamente politica, è una vicenda che si incastra in maniera logica col contesto che stiamo tratteggiando, quello cioè di un'interlocuzione che oramai è già attivata, è già collaudata, che è passata per uno step importante, quello della consegna di un primo elenco di richieste scritte, ed è un contesto in cui evidentemente non va più bene la logica del muro contro muro, per usare la stessa incredibile espressione del colonnello Mori. E se muro contro muro non può più andar bene in quel contesto, non c'è dubbio che un ministro come Scotti, che nella prima parte della requisitoria abbiamo visto essere stato isolato dalla DC, aveva creato l'asse con Martelli, viene nella lista delle circolari indicato come prossimo obiettivo di Cosa Nostra ed è raggiunto dalle pressanti minacce della falange armata, un politico come quello... il Ministro Scotti in quel momento, nella logica dell'abbandono del muro contro muro, non può più andare bene. E quindi la questione della mancata conferma di Scotti e della sua sostituzione con Mancino diventa una questione importante. Avviene in una data in cui c'è stato già un omicidio politico clamoroso, c'è stata già una strage eclatante, e le circolari del capo della polizia avvisano le Prefetture di mezza Italia del rischio imminente di nuovi attentati.

PM TARTAGLIA: - Cioè, quello è un momento in cui, Giudice, se la programmazione politica rispondesse minimamente alla logica del senso comune e dell'interesse comune, mai e poi mai si sarebbe potuto pensare, anche soltanto pensare, di minare la continuità dell'azione di governo proprio in quel Ministero strategico che era il Ministero dell'Interno. Invece succede. E

quello che succede, succede nella misura peggiore possibile, perché come Ministro dell'Interno ci va Mancino, uno che al governo non era mai entrato né come Ministro, né anche soltanto nella veste di semplice sottosegretario. Insomma, un politico che appartiene alla stessa corrente di Calogero Mannino, cioè un soggetto che nella nostra imputazione ha dato l'input all'avvio di quella interlocuzione, viene sorprendentemente messo proprio in quel momento storico messo a gestire da Ministro dell'Interno la fase più delicata della prosecuzione di quel dialogo. Anche su questa importante vicenda della sostituzione sono emerse delle contraddizioni profonde tra la versione fornita da Mancino e le dichiarazioni rese da Martelli o da Scotti. Non è il caso di ripercorrere tutte queste contraddizioni, ma almeno sintetizzare il punto cruciale di questo passaggio. Scotti ha reso sul punto della sostituzione sempre le stesse dichiarazioni. A differenza degli altri, questa versione Scotti l'ha resa sempre, fin dalle prime volte in cui è stato sentito, nel processo di via D'Amelio ter. Poi le ha confermate alla Procura di Caltanissetta nel luglio 2009, faldone 26. Le ha ribadite in commissione antimafia nel 2010, faldone 16. E infine le ha dette alla Procura di Palermo il 5 dicembre 2011. E nella sostanza Scotti dice di avere appreso la mancata conferma a Ministro dell'Interno come una sorpresa non prevista. Dice testualmente di averlo appreso "alla televisione, dalla lettura della lista dei Ministri da parte del Presidente Amato", a poche ore da una telefonata notturna con De Mita, a cui a De Mita aveva ribadito che lui voleva continuare l'attività intrapresa agli Interni. E ci dice anche Scotti che quella sorpresa della sostituzione era dovuta all'isolamento politico che era conseguito alla sua azione politica, a maggior ragione dopo l'approvazione del decreto 8 giugno '92. È inutile dire cosa sia il decreto 8 giugno '92. È, per intenderci, innanzitutto il decreto del 41 bis, il



decreto che introduce il 41 bis, ed è il decreto che introduce le fattispecie di confisca, le intestazioni fittizie, il 12 quinquies e tutto il resto. Ma simbolicamente è il decreto che introduce la disciplina del 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Perché se guardiamo le date, Scotti viene sostituito da Mancino praticamente subito dopo l'emanazione di questo decreto.

È lo stesso decreto che aveva - lo ricordiamo nella prima parte della requisitoria - tanto spaventato Cosa Nostra, in un momento in cui si stava creando un fronte parlamentare vasto. Lo abbiamo in tutte le rassegne di stampa che sono versate agli atti, nel faldone 16. Un fronte parlamentare ampio che portava presumibilmente verso la non convalida di quel decreto proprio in quel momento. Il soggetto politico a cui veniva ricondotta la responsabilità politica, la paternità politica di quel decreto, viene sostituito e viene sostituito con Mancino. Scotti dice di più. Nel verbale dell'8 giugno 2012 racconta che proprio da alcuni suoi colleghi di partito, e dice "da colleghi della corrente della sinistra DC", che è la corrente di Mannino... perché fa un nome in particolare. Dice "ricordo Gargani", uomo della corrente della sinistra della DC che era stato messo in quel momento a guidare la commissione di giustizia alla Camera. "Proprio da quelle persone", dice Scotti, "i miei colleghi di partito, mi è arrivato da Gargani l'invito a non insistere per la conversione in legge del decreto 8 giugno, a lasciarlo decadere. "Dice "non puoi fare passi indietro, hai il comodo alibi di lasciar decadere 60 giorni e abbiamo risolto il problema." E queste cose rilevanti - l'abbiamo visto, è sempre la stessa versione, in tutti i verbali giudiziari - Scotti in realtà le aveva dette. Non le aveva dette (incomprensibile) ai magistrati che indagavano sulla trattativa, ma le aveva dette all'epoca. È agli atti un'intervista rilasciata al giornalista de La Repubblica D'Avanzo, che è del 21 giugno '92. E in quell'intervista Scotti dichiara pubblicamente questo. Dice

"molti del mio partito sarebbero contenti se non tornassi a casa, e contenta sarebbe certamente la mafia se il nuovo governo" - quindi con il nuovo Ministro - "invece di portare avanti il progetto e renderlo operativo, ricominciasse da capo come se niente fosse stato". La versione di Mancino sulla questione sostituzione è ovviamente completamente diversa, ma giro intorno ad un principio: dice "la sostituzione di Scotti a Ministro dell'Interno è dovuta al rispetto delle regole, al rispetto di una regola statutaria del mio partito, della DC, che prevedeva l'incompatibilità tra l'assunzione di un incarico di governo e il mantenimento dello status di parlamentare. Scotti aveva fatto sapere che non avrebbe rinunciato allo status parlamentare, e quindi il mio partito, ligio al dovere, rispetta la regola statutaria e dice o Ministro, o parlamentare." Non vuoi lasciare lo scranno parlamentare? Non puoi fare il Ministro. Questa è la ragione per Mancino. Ora, il rispetto delle regole... non può veramente essere credibile questa versione di Mancino, per una serie infinita di motivi di ordine oggettivo e logico. Innanzitutto, Giudice, dalla lettura dei verbali anche di Forlani e De Mita, che troverà agli atti, ma direi proprio dalla storia politica della Democrazia Cristiana se la si considera nel suo complesso, sappiamo che la regola dell'incompatibilità tra parlamentare e incarico governativo esiste da decenni. Non si contano neanche gli esempi in cui quella regola interna è stata violata, è stata disattesa. Ne faccio due di esempi, perché sono quelli più significativi. È stata ad esempio violata e disattesa con lo stesso Scotti fino a quel giorno. Perché fino a quel giorno del giugno '92 Scotti era Ministro e parlamentare. È stata disattesa e violata con Calogero Mannino. Mannino fino a quel giugno '92 è stato Ministro - lo abbiamo visto nella prima parte della requisitoria - e parlamentare. E quindi è una regola interna che dire desueta è poco. E già questo basterebbe a bollare la motivazione



(incomprensibile) da Mancino con l'etichetta che merita, cioè non una giustificazione della sostituzione, ma la scusa, il pretesto, per liberarsi di Scotti. Il pretesto, non la ragione. Ma a conferma logica di questo ragionamento, Giudice, se il motivo fosse consistito nel rispetto di questa regola statutaria, ma allora come facciamo a spiegare il dato obiettivo e incontrovertibile che Scotti non viene fatto Ministro dell'Interno, ma viene fatto Ministro degli Esteri? C'era forse un'indicazione nella regola che prevedeva eccezioni alla regola? Perché da quel giorno in poi, con Mancino agli Interni, Scotti non solo resta nel governo, ma ha un Ministero, certamente in quel momento meno strategico sul piano dell'azione politica antimafia, ma riconosciuto - ed abbiamo decine di dichiarazioni su questo punto - nell'orbita politica come un Ministero di assoluto prestigio, forse di prestigio superiore addirittura a quello degli Interni.

Ma la veridicità delle dichiarazioni di Scotti emerge anche da un altro dato che bisogna indicare. È un verbale di Martelli del 6 giugno 2012, faldone 14, volume 19. Martelli già nel 2000... cioè, Martelli ci racconta che già nel 2000 Gargani, e ancora una volta Gargani, e quell'altro esponente della corrente di Mancino (incomprensibile) sempre la stessa, gli aveva confidato, Gargani a Martelli, che Scotti era stato sostituito come Ministro dell'Interno non certo per il rispetto della regola statutaria - è Gargani della DC, della corrente di Mannino che lo dice - ma perché all'interno del partito era stato osteggiato da parte di alcuni soprattutto per l'azione politica antimafia e soprattutto (incomprensibile) del decreto 8 giugno.

Questo dice Gargani a Martelli dalla DC. Insomma, il risultato di questa operazione è la sostituzione. Mancino va agli Interni dal primo luglio....".

11.3 L'esame delle fonti di prova

Partendo dalle dichiarazioni rese dallo stesso Ministro Scotti innanzi ai P.M. di Palermo in data 5.12.2011 (e dando assolutamente per pacifiche ed acquisite tutte le ulteriori dichiarazioni citate dai P.M.), lo stesso ha affermato di non avere mai compreso i motivi per i quali alla fine del giugno 1992 era stato designato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato, come Ministro degli Esteri:

"A.d.r.: Come ho dichiarato anche in altre circostanze processuali, non ho mai compreso i motivi per i quali alla fine di giugno del 1992 venni designato dal Presidente del Consiglio incaricato Giuliano AMATO come Ministro degli Esteri. Ritenevo fondamentale, per una esigenza di continuità nell'impegno del governo contro la criminalità organizzata, la mia conferma nel ruolo di Ministro dell'Interno che avevo ricoperto fino a poco prima.

A.d.r.: Ricordo che, in particolare subito dopo il decreto dell'8 giugno 1992, si percepiva un clima politico di progressivo mio isolamento tanto che un gruppo di 59 deputati del mio partito raccolsero le loro firme per farmi pervenire la loro personale solidarietà. Ed in tal senso sono in grado di esibire fotocopia di un articolo del quotidiano "Il Popolo" del 27 giugno 1992 che l'Ufficio acquisisce.

A.d.r.: Formalmente i miei colleghi della direzione della DC mi comunicarono di aver adottato (proprio immediatamente prima della formazione del governo AMATO, il giorno prima, per come ricordo) la decisione della DC di prevedere una incompatibilità tra la carica di ministro e quella di deputato. Si trattava di una questione la cui discussione subì una evidente accelerazione in quei giorni.

A.d.r.: Io feci sapere che mi sarei posto il problema solo dopo l'eventuale designazione come ministro e davo per scontata la mia conferma al Viminale. Di tanto parlai anche con MARTELLI



che, dopo averne parlato con AMATO, mi rassicurò sul fatto che non vi sarebbe stato alcun problema per la mia conferma se io fossi stato disposto ad andare contro la decisione del mio partito. Il giorno dopo appresi di essere stato nominato Ministro degli Esteri. Preciso che, durante la notte antecedente alla mia nomina a ministro degli Esteri, mi telefonò DE MITA per chiedermi se volevo accettare il dicastero degli esteri ma lo rifiutai categoricamente.

A.d.r.: Dovetti cambiare idea solo prendendo atto delle insistenze del Presidente AMATO in relazione ad urgenti impegni internazionali. Mi dimisi da subito e, comunque, le mie dimissioni vennero accettate dopo trenta giorni.

A.d.r.: Ovviamente chiesi spiegazioni ai miei colleghi di partito sulle ragioni del mio "avvicendamento", ciò feci anche con una accorata lettera all'allora segretario DC FORLANI. Non ho mai avuto convincenti spiegazioni ma solo una missiva di risposta che mi riservo di consegnare al Vs. ufficio. Così come è mia intenzione consegnare alle signorie loro una lettera manoscritta che ricevetti dall'allora Presidente della Repubblica SCALFARO nel settembre - ottobre 1992. In questa missiva SCALFARO mi scriveva che "se ci fossimo parlati, forse le cose sarebbero andate diversamente". Consegnerò anche alla Sv il testo del mio intervento a Consiglio Nazionale della D C il 3 e 4 agosto 1992 che si svolse proprio su questi argomenti."

Nella missiva di risposta del 28 luglio 1992 (Faldone 16), parimenti acquisita agli atti, l'On Forlani rivendicava nella coraggiosa iniziativa dell'affermazione dell'incompatibilità tra parlamentari e ministri del governo (adottata dalla Direzione nazionale del partito e già conosciuta dallo Scotti prima della formazione del nuovo governo), la causa della scelta operata spontaneamente dallo stesso Scotti di restare privo di incarichi governativi:



"Caro Scotti,

ho portato la lettera relativa all'incompatibilità da voi inviata alla Segreteria politica, riunitasi questa mattina unitamente ai Presidenti dei gruppi parlamentari. Anche sulla base della valutazione operata dalla Segreteria desidero ricordare che il criterio della incompatibilità tra funzione parlamentare e funzione di governo è stato introdotto con la decisione assunta dalla Direzione Nazionale del Partito.

Con quella decisione si è inteso, come ben percepito dalla pubblica opinione, anticipare nei fatti la corrispondente parte di riforma istituzionale avanzata in Parlamento dalla Democrazia Cristiana; anche, in corrispondenza con quanto si è evidenziato ad Assago sulla importanza del mandato elettorale, al fine di valorizzare la funzione parlamentare.

In particolare desidero farvi presente come la decisione assunta dal Partito non realizzi una confisca del potere di rappresentanza assegnato dagli elettori, se non altro per la volontarietà della scelta di lasciare il Parlamento per assumere funzioni di ministro. Ritengo fondata la considerazione che non vengano recisi i rapporti tra i ministri e gli organi dirigenti del Partito: è anche per questo che lo Statuto prevede che, a differenza dei parlamentari, i ministri facciano parte del Consiglio Nazionale. Così come i parlamentari consiglieri nazionali che lasciano lo status di parlamentare rimangono nel Consiglio Nazionale con voto deliberativo.

Si tratta, in definitiva, di una scelta mediata e comunque già assunta e compiuta dal Partito e, del resto, conosciuta prima di essere chiamati a far parte del Governo.

So bene che ogni iniziativa anticipatrice, assunta sul piano politico, non è circondata da quelle modalità di garanzia che possono essere previste da norme costituzionali vincolanti: si tratta di una scelta coraggiosa e sono certo che il



comportamento dei Ministri democratici cristiani sarà all'altezza della scelta compiuta, sostenendola con convinzione.

Con molta cordialità.

- Arnaldo Forlani -

Del resto l'On. Forlani, sentito a s.i.t. dai P.M. in data 25.1.2012, confermava la decisione su tale incompatibilità, assunta dalla Direzione Generale della DC proprio su sua iniziativa nel 1992, prima della formazione del nuovo governo Amato (pag. 8, trascrizione), rappresentandone la coraggiosa funzione di garantire *"un'ampia autonomia nella scelta dei... Ministri anche al di fuori dei partiti e quindi anche al di fuori del Parlamento"*, per superare le *"critiche anche che venivano mosse anche alla politica che risolveva tutto in sé stessa e quindi alle dialettiche delle varie correnti..."* (pag. 4, trascrizione): cioè a dire che, così, si realizzava il fine di lasciare la scelta dei rappresentanti del governo libera da logiche partitiche, per *"collegare maggiormente la politica alla società civile"*, per *"...rendere meno invasivi i partiti rispetto...ad un'autonoma responsabilità di governo..."* (pag. 9, trascrizione), così imponendo a coloro che assumevano tali incarichi di sganciarsi da quelle logiche che li avevano fatti eleggere in Parlamento, grazie alla loro presentazione nelle fila di un determinato partito politico.

La novità di quella disposizione non era nella sua previsione, risalente - come anche rilevato dai P.M. - bensì nella vincolatività, da quel momento, quanto meno per tutti i membri della DC.

Tale incompatibilità era stata votata a larga maggioranza (pag. 6, trascrizione). Lo Scotti non aveva condiviso tale decisione e dopo essere rimasto per un breve periodo nel governo Amato al Ministero degli Esteri, vedendo che la decisione era immutabile, aveva lasciato il governo (pag. 9, trascrizione).



La rosa dei ministri da indicare per il nuovo governo era stata indicata dalla Direzione Generale del Partito, tra i nomi v'era quello del Mancino che *"era stato Presidente del gruppo Senatoriale della DC da diversi anni e Mancino fu indicato e preso in considerazione anche per il ruolo di ministro dell'Interno, sembrava particolarmente idoneo per la sua preparazione..."* (pag. 11, trascrizione). Nella scelta aveva comunque pesato anche l'indicazione del Presidente della Repubblica e soprattutto del Presidente del Consiglio incaricato, Amato, che per lunghi anni era stato ministro dell'Interno (pag. 12, trascrizione).

Aveva altresì pesato il fatto che l'On. Gava, che aveva lasciato in precedenza il Ministero degli Interni indicando Scotti e che era subentrato al Mancino nella Presidenza del gruppo del Senato, aveva certamente individuato in quest'ultimo la personalità politica più adatta per quel ruolo (pag. 17, trascrizione), nonché l'incertezza dello stesso Scotti che, a fronte della necessità di fare una scelta, non voleva lasciare né il seggio parlamentare, né il ruolo ministeriale.

Peraltro l'On. Scotti aveva accettato, originariamente, di ricoprire l'incarico agli Esteri, salvo poi dimettersi per l'irrinunciabilità, da parte sua, al seggio di parlamentare.

Per il resto, l'On. Forlani aveva ribadito la scelta di destinare il Mancino all'Interno e lo Scotti agli Esteri come frutto di una valutazione squisitamente politica, interna alla DC ma certamente sostenuta dal Capo dello Stato e dal Presidente del consiglio dei ministri (pag. 24 -26, trascrizione).

L'interpretazione di tale scelta da parte dello Scotti come un segnale mandato dalla DC alla mafia, segnale, per così dire, 'di non opposizione', era il frutto, ad avviso del Forlani, di un'opinione fantasiosa e priva di fondamento, viepiù nutrita dall'avversione personale dello Scotti alla suddetta delibera d'incompatibilità adottata dal partito (pagg. 27/31, trascrizione).



Anche il Mancino, come oggettivamente emerge - prima ancora che dalle dichiarazioni rese ai requirenti - dal Resoconto stenografico n. 58 della sua audizione, in data 8 novembre 2010, dinanzi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, in ordine alla sua nomina a Ministro dell'Interno nel nuovo Governo presieduto da Giuliano Amato, aveva ascritto tale decisione a valutazioni squisitamente politiche, in uno con le sue competenze maturate sino a quel momento:

"Chi mi volle Ministro dell'Interno fu in primis il Presidente Scalfaro, che si formò un giudizio positivo nei miei riguardi, soprattutto nei cinque anni in cui era stato Ministro dell'Interno... ..mi sostennero poi il Presidente del Consiglio incaricato, onorevole Amato, e anche l'onorevole Forlani... ..sono stato sollecitato ad andare al Ministero dell'Interno. All'epoca ero capogruppo della DC al Senato e mi sono recato dal Presidente della Repubblica, insieme al capogruppo della DC alla Camera dei Deputati e al segretario della Democrazia Cristiana, perché il Capo dello Stato faceva consultazioni su chi dovesse essere investito della responsabilità di capo del Governo... ..ero sul punto di andare via, quando il capo dello Stato mi disse: io ti conosco bene, per quanto hai fatto in Commissione Affari Costituzionali, e ritengo tu debba - forse è più esatto dire tu possa - essere il Ministro dell'Interno. L'onorevole Scalfaro ne parlò con il Presidente Amato. Sono stato invitato dalla direzione del mio partito ad accogliere questa sollecitazione e fui nominato Ministro dell'Interno non perché dovessi attenuare l'offensiva, ma, mi si scusi la presunzione, per accrescere il contrasto nei confronti della mafia... ..Gava era già stato Ministro dell'Interno, aveva dovuto abbandonare per un incidente di percorso dal punto di vista della sua salute e si era perciò dimesso dalla carica... ..mi sento offeso quando si parla di un Antonio Gava che doveva fare il capogruppo della DC, come poi



avvenne... ..Mai avrei accettato di fare il ministro perché un altro dovesse sostituirmi come capogruppo... ..Posso dire di avere partecipato ad una riunione dell'organismo esecutivo del mio partito e che nel corso della stessa si era parlato di un'ipotesi Mancino, qualora il dicastero dell'interno fosse toccato ad un rappresentante della Democrazia Cristiana. Comunque, me ne andai con il convincimento di dovere rifiutare perché Forlani, nell'ultimo periodo della sua segreteria, fu piuttosto intransigente sulle incompatibilità, peraltro non previste dalla Carta costituzionale, tra Ministro e parlamentare... ..Quindi non è stato solo il Capo dello Stato ad avanzare l'ipotesi della mia candidatura. Immagino che ne abbia parlato con Amato e con Forlani.

Io so solo che nel momento in cui doveva recarsi dal Presidente della Repubblica, l'onorevole Amato mi disse: "ti sei deciso a fare il Ministro dell'Interno?". Risposi che avevo deciso ma nutrivo ancora perplessità".

L'On. Rognoni, in sede di sit rese in data 17.11.2009 (Faldone 16), riferiva di non essere a conoscenza delle ragioni per cui il Ministro Scotti nel giugno del 1992 non era stato riconfermato quale ministro dell'Interno ed era stato nominato quale ministro degli Esteri, ma ricordava che era stata introdotta "da Arnaldo Forlani, proprio in quella occasione una regola generale secondo la quale chi aveva un incarico ministeriale doveva lasciare il seggio parlamentare. Ciò per evitare sovrapposizioni di incarichi e per motivi di trasparenza".

Dalle dichiarazioni rese al P.M., in data 15 dicembre 2010, da Oscar Luigi Scalfaro emerge, poi, che costui avesse preso atto del fatto che il Ministro Scotti si fosse dimesso dal Ministero degli Esteri (ivi nominato dal Presidente Amato) per conservare il suo seggio al parlamento italiano; nulla aveva il teste di contro riferito in ordine alla scelta politica di formazione di quel governo



("Non conosco i motivi che indussero l'On. Amato, nel giugno 1992 Presidente del Consiglio incaricato, a nominare l'On. Scotti ministro degli Esteri, piuttosto che a confermarlo nel ruolo di ministro dell'interno. Ricordo solamente che l'On. Scotti, in virtù di una direttiva del partito della Democrazia Cristiana che impediva la contemporanea assunzione di incarichi di governo ed esercizio dell'attività parlamentare, rassegnò inopinatamente le dimissioni dalla carica di ministro e non da quella di parlamentare. Ciò mi parve strano e decisi, nonostante l'iniziale parere opposto dal Presidente del Consiglio, di accogliere le dimissioni dell'On. Scotti dalla compagine governativa").

L'On. De Mita, sentito dai P.M. di Palermo il 12 gennaio 2012 (Faldone 12), riferiva quanto segue:

"...ADR: La decisione del partito sulla incompatibilità fra Ministro e parlamentare io l'ho sempre sostenuta. Anche al fine di evitare qualsiasi forma di condizionamento politico fra membro di governo ed attività di partito. Il problema, però, era trovare una personalità adatta ad andare agli esteri. Ed, alla fine, parve adatto SCOTTI. Quindi: non si pose mai un problema di sostituzione di SCOTTI quale Ministro degli Interni, ma di individuazione di un ministro degli esteri di spessore.

ADR: Si comprese che MANCINO era gradito a SCALFARO quale Ministro degli Interni.

ADR: La questione della incompatibilità nasce nella DC alla fine degli anni 60. Non ricordo se, in passato, cioè prima del 92, si era posto, però, in concreto il problema.

ADR: Nessuno si è mai rifiutato di adeguarsi alla regola o parlamentare o ministro. Anche se non vi era sanzione, tutti gli interessati si adeguarono.

ADR: Prendo atto delle dichiarazioni di SCOTTI dei 5 dicembre 2011 ma escludo in maniera assoluta che la scelta dei ministri, nel 1992, venne determinata da questioni del



tipo di quelle che lo SCOTTI vi ha riferito. Non ho mai saputo che SCOTTI volesse rimanere Ministro degli Interni. Escludo di aver telefonato di notte a SCOTTI anche perché non ho mai fatto in vita mia telefonate notturne. Lui fu nominato nel corso di una riunione ed era presente. Nel corso di quella riunione, interna al partito, io pressai SCOTTI perché accettasse la carica di Ministro degli Esteri.

ADR: Ricordo con precisione che la riserva di SCOTTI non era lasciare gli Interni ma aveva perplessità nell'andare agli Esteri. Non so, però, quali erano queste perplessità. Credo che in quel periodo SCOTTI era vicino a GAVA.

ADR: Ribadisco che era noto che MANCINO era gradito a SCALFARO e che SCOTTI non disse mai di voler mantenere il Ministero degli Interni ma solo che non voleva andare agli Esteri.

ADR: Non so di lettere di SCOTTI a FORLANI su questioni connesse a questa....".

Infine, il Ministro Martelli, sentito a sit in data 15.10.2009 (Faldone 14) ed in sede d'esame testimoniale nel processo 'Mori Obinu', le cui integrali dichiarazioni sono già state riportate al Cap. 9, ha fatto riferimento al contesto politico generale del giugno 1992 che aveva visto la sostituzione dell'On. Scotti al Ministero dell'Interno in circostanze da lui giudicate "poco chiare". All'epoca il Martelli - che aveva rischiato, per volere di Craxi, di non essere confermato al ministero della Giustizia - si era addirittura risentito con lo Scotti perché considerava il suo abbandono del Ministero dell'Interno come un cedimento, non avendo lo Scotti fatto alcuna battaglia all'interno del suo partito ed avendo accettato di essere trasferito ad altro dicastero (pag. 3, riassuntivo).

Il dichiarante affermava che la circostanza riferita ai requisiti dallo Scotti secondo cui il Martelli medesimo aveva ipotizzato la nomina dello Scotti al Ministero dell'Interno come 'tecnico',



addirittura giungendo a parlarne col Presidente Amato era vera ma solo parzialmente, nel senso, cioè, che certamente il Martelli confermava di avere parlato con lo Scotti della sua nomina, ma non con Giuliano Amato. Dunque la predetta circostanza doveva affermarsi *"in termini meno certi di quelli che evidentemente comprese Scotti, accennando solo alla possibilità di parlare di tale soluzione con Giuliano Amato"*, ma non confermando affatto, il Martelli, di averne poi effettivamente discusso col Presidente del Consiglio.

In ogni caso, ribadiva il Martelli, *"la sostituzione di Scotti mi venne rappresentata da molte persone come fatto necessario per accontentare politicamente GAVA, che voleva diventare presidente del gruppo senatoriale della D.C. al posto di Mancino"*.

Peraltro, come ribadito anche in sede dibattimentale, il Martelli non fu affatto ostacolato dal Ministro Mancino in ordine alla conversione in legge del decreto 8 giugno 1992 sul cd. 41 bis, O.P. giacché, come riferito, ancora, dal teste, il Mancino rappresentandogli di non avere curato - in quanto allora non ancora Ministro dell'Interno - quel decreto legge sul nascere, gli aveva lasciato piena autonomia nel seguirne l'iter parlamentare che sarebbe, poi, effettivamente sfociato nella conversione nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (pag. 3).

Orbene, sol che si pensi all'effettiva conversione in legge di quel decreto ed alla piena autonomia decisionale lasciatagli dal Ministro Mancino, il senso di solitudine lamentato dal Ministro Martelli in quel periodo (a pag. 4 del verbale riassuntivo) deve considerarsi attenersi più al sentimento politico della perdita del sostegno del giudice Falcone, barbaramente ucciso, e del Ministro Scotti - che aveva condiviso col Martelli la nascita di tale norma e che non era più preposto a quel Ministero - piuttosto che non ad un effettivo isolamento sul fronte antimafia, perlomeno per ciò che concerneva quel decreto 8 giugno 1992,



la cui mancata conversione (auspicabile secondo la tesi della 'trattativa') non si realizzò neppure col subentro del Ministro Mancino al Ministro Scotti.

Ed invero delle due l'una: laddove secondo l'impostazione accusatoria, tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, fosse stato effettivamente consegnato un 'papello' di richieste ricattatorie ai terminali politici, allora in quel periodo l'unica cosa da chiedere non avrebbe mai potuto essere la revoca del '41 bis' non ancora applicato, ma semplicemente la non conversione in legge del decreto che l'introduceva.

Viceversa, solo laddove si ipotizzasse che tali richieste fossero giunte in epoca successiva, allora avrebbe avuto un senso chiedere la revoca di tale disposizione legislativa, ma i termini in questo caso sarebbero diversi da quelli contestati nel capo d'imputazione.

Ciò che, ai fini di valutare le condotte ascritte al Mannino, rileva in questa sede è che, come si è visto, tutte le succitate testimonianze convergono (quanto ai fatti e non alle opinioni) nell'escludere che la redistribuzione degli incarichi governativi del giugno - luglio 1992 tra Scotti e Mancino fosse stata il frutto di una logica diversa da quella delle dinamiche politiche interne alla Democrazia Cristiana di allora e di quelle, più generali, dell'assetto di governo deciso dal Presidente del Consiglio Amato.

Le ipotesi formulate dall'On Scotti, solo parzialmente suggerite dal Martelli, sebbene suggestive, non hanno trovato riscontro negli atti d'indagine del presente giudizio.

Infine, non sottovalutando le affermazioni di Giovanni Brusca - più volte richiamate in requisitoria - circa la "conoscenza" della trattativa da parte della "sinistra", l'Accusa ha sottolineato l'esistenza di un collaudato asse riferibile alla corrente della sinistra D.C. che, appunto, in quella vicenda avrebbe avuto un suo precipuo e qualificato ruolo.



Anche tale ipotesi non ha trovato riscontro in atti. Infatti non è stato dimostrato né il presunto ruolo del Mancino come terminale finale della trattativa (secondo le già valutate inattendibili dichiarazioni del Brusca), né che il Gargani avesse sconsigliato a Scotti l'accelerazione della conversione in legge del decreto legge 8 giugno 1992 affermazione questa (cfr. dich. Scotti 8 giugno 2012) contraddetta dal fatto che era stato proprio l'On. Gargani ad essere il relatore in Aula del disegno di legge di conversione del decreto in questione (cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati del 4 agosto 1992).

11.4 Conclusioni

In ordine alla vicenda in esame, squisitamente politica dunque, non può che giungersi alla conclusione che non è stato provato che la mancata conferma dell'On. Vincenzo SCOTTI nella carica di Ministro dell'Interno sia dipesa da un impegno assunto con 'cosa nostra' (dall'On Mannino ma, necessariamente, secondo l'assunto accusatorio, addirittura da tutta la DC, i cui esponenti non risultano, tuttavia, essere mai stati indagati al riguardo) dovendosi, di contro, ritenere che essa sia stata determinata da fattori diversi, primo fra tutti l'indisponibilità del predetto Scotti a rinunciare alla veste di deputato con specifico riferimento all'assunzione della medesima carica di Ministro dell'Interno.

E' emerso, poi, in atti che l'On. SCOTTI, alla cui presenza nel Governo i vertici del suo partito tenevano particolarmente, aveva accettato senza condizioni (e cioè anche disposto a rinunciare al *munus* parlamentare) soltanto la carica (giacché più prestigiosa) di Ministro degli Esteri, ritenendola evidentemente essa sola compatibile con l'abbandono del seggio alla Camera dei Deputati, alla quale, infatti, il medesimo aveva comunicato le proprie dimissioni da parlamentare con lettera del 9 luglio 1992.

In seguito, tuttavia, l'on. SCOTTI aveva avuto un ripensamento e, in concomitanza con la discussione in assemblea



su detta comunicazione (29 luglio 1992), aveva ritirato la richiesta di dimissioni da parlamentare, preferendo mantenere il seggio e lasciare l'incarico ministeriale.

Dunque non è stato provato che la sostituzione dell'On. SCOTTI con il Sen. MANCINO sia stata il frutto di un disegno deliberato dalla dirigenza della Democrazia Cristiana, funzionale allo scopo di mitigare l'azione di contrasto alla mafia e di venire a patti con 'cosa nostra'. E la prova principe atta ad escludere tale assunto è che fu proprio durante il Ministero dell'On. Mancino (il 7 agosto di quello stesso anno) che venne convertito in legge il famoso decreto 8 giugno 1992, segno evidente che non era stato di certo il nuovo Ministro dell'Interno voluto dalla Dirigenza DC a frapporre ostacoli all'attuazione del cd. 'carcere duro' per i mafiosi.

Del resto, ad analoghe conclusioni è giunta la sentenza irrevocabile resa in data 20 aprile 2018 nel parallelo processo in Corte d'Assise che, seppure asseverando la tesi della 'trattativa Stato - mafia' e della sua illiceità così come configurata dai P.M., è giunta ad affermare, viepiù alla luce di una corposa e quanto mai completa istruttoria dibattimentale costituita anche da fonti di prova non acquisite agli atti d'indagine del presente processo, quanto segue (cfr. pag. 1188 e ss.):

"...Ebbene, è stato giocoforza in tale contraddittorio contesto ricollegare quella sostituzione alla situazione di almeno apparente isolamento del Ministro dell'Interno Scotti, maturato già da diversi mesi (quanto meno dal marzo 1992 quando vi era stata la sua audizione parlamentare a proposito degli allarmi allora diramati), di cui si è detto sopra.

Sennonché, l'istruttoria dibattimentale espletata in proposito, non ha consentito di pervenire ad una certa e così netta conclusione di causa e effetto.



Invero, sono emersi, da un lato, alcuni contraddittori comportamenti dell'On. Scotti di seguito alla sua designazione come Ministro degli Esteri e prima che, infine, fossero formalizzate le sue dimissioni.

Se è vero, infatti, che l'On. Scotti, come dallo stesso dichiarato, ebbe a presentare immediatamente al Presidente del Consiglio Amato la lettera di dimissioni, accettando, poi, su invito di questi a soprassedervi per far fronte ad alcuni imminenti impegni di politica internazionale (v. dich. Scotti già richiamate: "...io posi al Presidente del Consiglio la mia lettera di dimissioni da Ministro degli Esteri. Io ho spiegato che il Presidente del Consiglio mi chiese non pormi questo problema in questo momento, noi abbiamo due scadenze, tre scadenze internazionali di particolare rilievo, il G7 allora, che si apre a Monaco tra qualche giorno, io non posso... L'Italia non può permettersi di cambiare il Ministro degli Esteri appena nominato, perché all'estero tutte queste vicende di cui parliamo noi non importavano niente; G / T: - Quindi questa lettera di dimissioni lei la rappresentò subito; DICH. SCOTTI: - Subito... .. Appena nominato. Il Presidente del Consiglio mi disse: devi farmi questa cortesia, c'abbiamo il G7, c'abbiamo il vertice ad Helsinki, io non posso essere ad Helsinki con i Capi di Stato e i Primi Ministri perché abbiamo una situazione interna, economica esplosiva e deve prendere le misure che tutti ricordano di quelle giornate da parte del Governo Amato, no? Per la crisi della lira spaventosa. E dice: non possiamo giocare su questo, tu mi devi fare il favore, devi andare ad Helsinki. A me i problemi che mi dici non mi interessano, mi devi fare questa seconda cosa, andare a Helsinki e sostituire il... ..dice io posso venire solo al G7, dopo il G7 vai a Helsinki, vai a Vienna, poi quando rientri a Roma affrontiamo la situazione"; circostanza fattuale, quella delle immediate dimissioni, che, seppure non ricordata, non è stata smentita dal



teste Giuliano Amato che, all'udienza del 15 giugno 2016, come si è visto sopra, in proposito ha dichiarato: "...noi parliamo... ora mi dispiace rifare la parte dello smemorato di Collegno, ma... ..Intendo dire se... ..Se lui... se lui lo ha detto, è presumibile che sia andata così"), è però, altresì, vero che, in realtà, poi l'On. Scotti aveva formalizzato anche una richiesta di dimissioni dalla carica di parlamentare pervenuta (insieme a quella dei colleghi Nino Cristofori, Giovanni Goria e Eugenio Melandri) alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1992, successivamente, però, revocata contestualmente alla comunicazione di avere rassegnato, invece, le dimissioni da Ministro degli Esteri (v. resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati prodotto dalla difesa dell'imputato Mori ed acquisito all'udienza del 27 giugno 2014).

Dall'altro lato, invece, sono emersi dalle deposizioni di altri esponenti della Democrazia Cristiana protagonisti di quelle vicende elementi che effettivamente, se non sono sufficienti a provare in termini di certezza (per la contraddittorietà dei ricordi dei testi anche su circostanze fondamentali), non consentono, comunque, di escludere che alla decisione di sostituire l'On. Scotti quale Ministro dell'Interno abbiano quanto meno concorso questioni piuttosto collegate alle dinamiche interne alla Democrazia Cristiana ed ai rapporti di forza tra le sue "correnti" ed i relativi esponenti".

Non muta tale quadro la testimonianza di Sandra Amurri, in ordine al colloquio dalla medesima orecchiato, fuori del Bar Giolitti, a Roma, nella tarda mattinata del 21 dicembre 2011, tra l'On. Mannino e l'On. Gargani, di cui si riferirà compiutamente nel capitolo successivo.



12. LA TESTIMONIANZA DI SANDRA AMURRI

12.1 La tesi dei P.M, la valutazione del G.U.P. e la tesi dei P.G.

Secondo i P.M. la testimonianza della giornalista Sandra Amurri su di uno spezzone di conversazione udito fuori dal Bar Giolitti di Roma tra l'On. Mannino e l'On. Gargani, assevererebbe l'ipotesi del coinvolgimento del Mannino nella 'trattativa', movente di un suo tentativo di alterare le risultanze delle indagini, facendo contattare dai Gargani l'On. De Mita prima della sua escussione innanzi alla Procura di Palermo proprio nel procedimento in esame.

Di seguito la ricostruzione dell'episodio da parte dei P.M. appellanti, come riportata nella sentenza del G.U.P. (a pag. 492, ove riprende la requisitoria dell'11.12.2014 - pag. 48 e ss. della relativa trascrizione -) con le valutazioni del primo giudice:

"Sandra Amurri.

Così il Pm ha ricordato l'episodio.

Sandra Amurri ha un appuntamento con un esponente politico che si chiama Di Biagio a Roma, presso un noto caffè, credo di piazza del Popolo. E' inverno, fa freddo, entra al bar, ma il bar è pieno, intende fumare una sigaretta, si siede sui tavolini fuori e mentre è seduta vede due persone appartate che parlano tra loro e proprio vicino a lei, e incuriosita prima di tutto dal tono concitato con cui una delle due persone, che è Calogero Mannino, si rivolge all'altra, che è persona che lei non riconosce immediatamente. La giornalista Murri (rectius Amurri) impressionata da questo episodio immediatamente redige degli appunti e riporta sente in questa discussione e poi questi appunti costituiranno un messaggio che lei immediatamente indirizza ai magistrati di Palermo perché si rende conto che è un fatto che può essere rilevante. E leggiamo, perché è un atto del processo, questi appunti "sono arrivata al bar Giolitti intorno alle 12.30 di



mercoledì 21 dicembre, dove avevo appuntamento con un parlamentare per questioni di lavoro. Mentre lo attendevo davanti alla pasticceria ho visto Mannino, che in maniera guardinga parlava animatamente, nel senso di preoccupato, con una persona dai capelli bianchi ed occhiali che non avevo mai visto prima, ma ripeto il suo modo di parlare mi ha insospettito, allora mi sono seduta al tavolino più vicino ai due che erano in piedi e ho acceso una sigarette, dando le spalle a Mannino, temendo che potesse riconoscermi, ecco cosa ho ascoltato: «(Mannino): hai capito? Questa volta ci fottono, dobbiamo dare tutti la stessa versione, dillo anche tu a De Mita che se lo sentono è perché hanno capito e quando va deve dire anche lui la stessa cosa, perché questa volta ci fottono, quel cretino di Ciancimino figlio si dice tante cazzate ma su di noi ha detto cose vere hai capito? Quello il padre sapeva tutto, lo sai no? Questa volta se non siamo uniti ci incastrano, hanno capito tutto, i magistrati hanno capito, dobbiamo stare uniti e dare la stessa versione dei fatti», ripeteva guardandosi intorno, mentre l'altro, che ho appreso solo dopo essere Gargani, annuiva con la testa e ad un certo punto ha detto: «certo, certo stai tranquillo, non ti preoccupare ci parlo io», e Mannino: «fallo subito mi raccomando», poi Mannino ha detto parole all'orecchio di Gargani che non sono riuscita ad ascoltare, mentre ho visto l'espressione preoccupata e meravigliata di Gargani. Mannino continuava a guardarsi intorno ed io per non attirare la sua attenzione, anche perché faceva molto freddo e ero la sola seduta al tavolo, ho fatto finta di telefonare dicendo ma quando arrivi? Qui si congela. Alla fine Mannino ha fatto gli auguri di Natale a Gargani abbracciandolo: "compare mio auguri", ed allargando le braccia ha aggiunto: "e che dobbiamo fare ci vediamo passate le feste, mi raccomando eh...". Mentre Mannino si è allontanato verso sinistra, Gargani è andato verso piazza del Parlamento. Poi lei in



sostanza ha seguito Gargani e l'ha fotografato con il telefonino per poi andare in redazione al Fatto Quotidiano, dove il vice direttore l'ha aiutata ad individuare appunto il soggetto come Gargani. Questa relazione per così dire è stata poi interamente pedissequamente riportata nelle testimonianze che la signora dottoressa Amurri ha dato, ha fornito alla Procura di Palermo anche nel dibattimento Mori, ed anche nel dibattimento per la trattativa. Queste dichiarazioni sono state poi in parte, per la parte che era possibile confermare, dall'interlocutore della Amurri, cioè l'onorevole Di Biagio, che era la persona con cui lei aveva appuntamento quella mattina, che ha confermato di essere andato in ritardo all'appuntamento lì dove aveva indicato la Amurri, di averla trovata sconvolta perché immediatamente la Amurri gli aveva detto di avere assistito a questa discussione senza riferire il contenuto tra Mannino e un altro personaggio, e che dalle parole che aveva sentito era rimasta davvero sconvolta.

Quindi il dato nella testimonianza di Di Biagio è assolutamente confermato. Ma c'è un altro dato che viene confermato dai documenti in atti, che è quello relativo al De Mita, perché Mannino dice a Gargani devi dirlo al De Mita mi raccomando, se lui... se lo chiamano è perché lo devono sentire, dobbiamo dare la stessa versione. E in effetti Giudice nell'ambito del procedimento 11609, che è quello da cui poi è scaturito... quello che è attualmente al dibattimento, i Pubblici Ministeri Lia Sava, Di Matteo, Paolo Guido, Ingroia avevano citato l'onorevole Ciriaco De Mita con richiesta di comparizione per il 19 dicembre, questo incontro è del 21, 21 mi pare, sì. De Mita però attraverso una telefonata in cancelleria fa sapere di non potere essere disponibile quel giorno a recarsi in Procura quindi chiede un differimento. Abbiamo agli atti sia la prima citazione di De Mita che la notifica e poi abbiamo un atto del Pubblico Ministero che è

il differimento della data di assunzione di esame al 12 gennaio del 2012. Quindi prima convocazione 19 dicembre 2011, in seconda convocazione il 12 gennaio 2012 ed è proprio tra queste due date che si inserisce l'incontro... l'incontro con Gargani che viene sentito dalla Amurri, perché è noto a Gargani e Mannino che De Mita deve essere sentito, sarà sentito a gennaio dell'anno dopo.

Rileva il giudice che la testimonianza della giornalista Sandra Amurri, anche ove fosse completamente attendibile e non frutto dell'enorme suggestione mediatica creatasi intorno al processo e di cui il giornale per cui lavorava era al centro, proverebbe soltanto che Mannino temesse di essere sbugiardato su qualcosa di interesse dei Pm e si porrebbe quindi il problema di accertare su che cosa. Le ipotesi, visto l'ampio raggio dei sospetti sollevati dagli inquirenti anche intorno alla sostituzione di Scotti ed alla nomina di Nicola Mancino, le situazioni più direttamente riferite a Mannino, sarebbero tanto numerose quanto inconducibili".

Vale la pena, a questo punto, di riportare anche la ricostruzione dell'episodio da parte dei P.G. nelle loro conclusioni innanzi a questa Corte, all'udienza del 6.5.2019, in cui i Sostituti hanno espressamente richiamato anche la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame diretto dell'Amurri innanzi a questa Corte:

"...Il 22 marzo 2018 veniva sentita la testimone Amurri Sandra la quale ha ribadito come fatto nel corso delle precedenti e reiterate dichiarazioni che il 21 dicembre 2011 mentre era seduta ad un tavolino all'esterno del Bar Giolitti di fronte l'ingresso della Camera dei Deputati in attesa dell'Onorevole Aldo Di Biagio con il quale aveva concordato l'intervista sulla compravendita dei voti vide arrivare l'odierno imputato, l'allora Onorevole Mannino Calogero che unitamente ad un signore poi ripreso con il telefonino dalla stessa Amurri ed identificato dal di

lei collega Travaglio nell'Onorevole Giuseppe Gargani esponente campano del medesimo schieramento politico dell'imputato, si accomodarono ad un tavolino distante a meno di un metro da quello ove era seduta indi l'attenzione della teste venne attratta dall'aver percepito dai due interlocutori il nome di Ciancimino e quindi udì successivamente e distintamente che il Mannino in maniera concitata riferiva testualmente al suo interlocutore "tu glielo devi dire a De Mita mi raccomando glielo devi dire, dobbiamo dare tutti la stessa versione perché a Palermo hanno capito tutto, di noi hanno capito tutto e Ciancimino", n.d.r. ovviamente Massimo come poi specificato nel corso della deposizione "quel cretino ha detto sì un sacco di cazzate, ma su di noi ha detto la verità. Mi raccomando adesso vai subito, subito devi dire al De Mita che dobbiamo dare tutti la stessa versione sennò ci fottono, sennò siamo finiti questa volta".

Orbene dopo aver ascoltato in diretta le parole del Mannino la Amurri riferì genericamente del particolare all'Onorevole Di Biagio, giunto poco dopo che il Mannino ed il Gargani avevano abbandonato il bar. Solo successivamente apprese dalla stampa dell'audizione del De Mita di lì a qualche giorno il 12 gennaio 2012 nell'ambito del processo Trattativa Stato - Mafia ed inoltre nel mese successivo apprese anche che l'Onorevole Mannino era indagato in quel procedimento. Sicché, riferisce ancora la teste, "si decise di parlare dell'episodio con l'allora Procuratore nazionale antimafia dottore Grasso e con il funzionario di Polizia scampato ad un attentato omicidiario dottor Germanà", i quali le consigliarono di chiedere di essere sentita immediatamente dagli organi inquirenti palermitani.

Orbene il racconto della Amurri scevro da qualsiasi dubbio relativo all'attendibilità a meno di non voler aderire ad inspiegabili ed in dimostrate tesi complottista e persecutorie è stato poi confermato in primis dal racconto dell'Onorevole Di



Biagio il quale dopo aver confermato di essere stato...di essere giunto all'appuntamento con la sua intervistatrice con leggero ritardo ha ricordato lo stato di notevole turbamento mostrato dalla Amurri per aver occasionalmente ascoltato poco prima una conversazione dell'Onorevole Mannino nel corso della quale costui manifestava tutta la sua preoccupazione all'interlocutore che poi successivamente gli riferì essere l'allora collega di partito Gargani Giuseppe. Anche quest'ultimo successivamente ascoltato ha sostanzialmente confermato l'episodio dell'incontro con Mannino e la richiesta avanzatagli dal suo interlocutore di contattare l'Onorevole De Mita ricordando anche il Gargani che nel corso del colloquio si fece riferimento alle dichiarazioni che stava rendendo alla magistratura Ciancimino Massimo e dalla preoccupazione di essere "fottuti" letteralmente o come successivamente edulcorato dal teste di "essere fregati". Orbene tali deposizioni costituiscono un eccezionale conforto al narrato della Amurri che quindi risulta spontaneo, coerente e più credibile e riscontrato è indubbiamente scevro da qualsiasi intento persecutorio."

12.2 L'email mandata da Sandra Amurri al Dott. Di Matteo, il 24 febbraio 2012

Per valutare l'attendibilità di quanto ricostruito dalla giornalista nei vari step del procedimento e dei processi in cui è stata sentita è necessario esaminare partitamente tutte le dichiarazioni ed i documenti scritti in cui, nel tempo, la teste ha reso la sua versione alla Procura della Repubblica di Palermo ed alle autorità giudiziarie, cominciando dalla prima manifestazione di quanto accaduto, contenuta in una e mail inviata al Dott. Di Matteo il 24 febbraio 2012.

Nella missiva la Amurri riferiva di una conversazione avvenuta tra il Mannino ed il Gargani (allora a lei sconosciuto) fuori della Pasticceria Giofitti il 21 dicembre 2011, tra le 12 e 45 e le 13 e



30, conversazione dalla medesima ascoltata giacché, insospettata dalla maniera guardinga in cui parlava il Mannino, si era seduta di proposito al tavolino più vicino ai due, che erano in piedi, e si era accesa una sigaretta, dando le spalle al Mannino, temendo che potesse riconoscerla. In quel frangente l'Amurri era in attesa di un parlamentare, per questioni di lavoro. In quella occasione la teste aveva udito le seguenti parole:

"Mannino: "Hai capito, questa volta ci fottono, dobbiamo dare tutti la stessa versione, dillo anche tu a De Mita se lo sentono è perché hanno capito e quando va deve dire anche lui la stessa cosa perché questa volta ci fottono. Quel cretino di Ciancimino figlio dice sì, tante cazzate ma su di noi ha detto cose vere, hai capito? Quello, il padre sapeva tutto, lo sai, no? Sta volta se non siamo uniti ci incastrano. Hanno capito tutto. I magistrati hanno capito. Dobbiamo stare uniti e dare la stessa versione dei fatti...Gargani annuiva con la testa, e ad un certo punto ha detto: "certo, certo, stai tranquillo non ti preoccupare, ci parlo" Mannino" fallo subito, mi raccomando Poi Mannino ha detto parole all'orecchio di Gargani che non sono riuscita ad ascoltare mentre ho visto l'espressione preoccupata di Gargani".

L'Amurri soggiungeva di avere scattato una foto a Gargani e di averla mandata al Dott. Ingroia, di cui aveva il numero personale, per chiedergli se conosceva il soggetto ritratto e di non avere ricevuto risposta; di essere rientrata in redazione e di avere mostrato la foto al suo collega Travaglio, il quale riconosceva nel soggetto visto col Mannino l'On. Gargani. Della conversazione sentita, l'Amurri riferiva tutto anche al Questore, Calogero Germanà.

Il 23 febbraio, dopo avere saputo che l'On. Mannino era indagato nel processo per la 'trattativa Stato mafia', la giornalista aveva inviato la foto al Dott. Di Matteo, gli aveva telefonato ed aveva scoperto che né lui né il Dott. Ingroia

l'avevano ricevuta per l'inidoneità dei loro cellulari a scaricare immagini.

Quindi, la teste aveva mandato quella e mail.

Dunque, nella primissima versione documentale resa dall'Amurri il contenuto del dialogo udito avrebbe fatto riferimento alla necessità di dare tutti (senza soggetto) la stessa versione; che il fatto di volere sentire De Mita significava che avevano capito tutto (senza soggetto); che bisognava riferire a De Mita di dire 'anche lui la stessa cosa', perché sennò li avrebbero (senza soggetto) incastrati ('fottuti'); che Ciancimino figlio, pur dicendo 'cazzate', su di loro (intesi appartenenti alla DC) aveva detto la verità; che il padre di Ciancimino aveva capito tutto e che 'i magistrati' avevano capito.

12.3. Le dichiarazioni rese da Sandra Amurri ai P.M. il 28 febbraio 2012

Sentita il 28 febbraio 2012, pochi giorni dopo l'invio di quella lettera con posta elettronica, dal Dott. Ingroia, la giornalista riferiva che quel 21 dicembre 2011, in attesa dell'On. Aldo Di Biagio, era entrata in pasticceria con l'intenzione di sedersi; quindi, era uscita per fumarsi una sigaretta e nonostante il freddo pungente si era seduta ad uno dei tavolini posti all'esterno ed aveva ordinato un cappuccino; era stato allora che aveva visto l'On. Mannino con una persona a lei sconosciuta. I due si erano fermati entrambi fuori, in piedi davanti alla porta della sala da the, in quel momento l'Amurri dava loro le spalle:

"L'onorevole Mannino, rivolgendosi a quel signore diceva: "Hai capito? Questa volta ci fottono, dobbiamo stare uniti, dobbiamo dare tutti la stessa versione adesso che ci chiamano, glielo devi dire a De Mita, mi raccomando, quando lo sentono, perché adesso se lo sentono, lo sai? Quando va deve dare anche lui la stessa versione dei fatti. Perché quel cretino di Ciancimino figlio dice sì tante cazzate, ma su di noi, lo sai, ha detto la verità.

Quello, il padre, sapeva tutto, no? Lo sai? Questa volta se non siamo uniti ci incastrano perché i magistrati a Palermo hanno capito tutto!"

[...] *"...il suo interlocutore annuiva con la testa e ad un certo punto diceva: "certo, certo, non ti preoccupare, stai tranquillo, ci parlo io" e l'Onorevole Mannino aggiungeva: "Mi raccomando, fallo subito!"*

A quel punto, sempre più incuriosita di sapere chi fosse colui con cui stava parlando il Mannino, l'Amurri si era alzata con l'intenzione di fotografarli, ma aveva sentito su di sé lo sguardo del Mannino e quindi si era riseduta, guardandoli con la coda dell'occhio.

Quindi l'on. Mannino, forse insospettito della presenza dell'Amurri, aveva sussurrato qualcosa all'orecchio del Gargani, che aveva reagito con un moto di sorpresa.

L'Amurri, dopo che i due si erano salutati e che il Mannino si era incamminato, aveva fotografato il Gargani che, con passo lento, si dirigeva in direzione opposta a Piazza Montecitorio ed aveva mandato un mms al Dott. Ingroia, chiedendogli di essere richiamata; tuttavia il p.m. non le aveva risposto.

Subito dopo l'Amurri aveva incontrato l'On. Di Biagio il quale, vedendola turbata, le aveva chiesto cosa fosse accaduto. L'Amurri rispondeva che aveva appena assistito ad una conversazione "da brivido" tra l'On. Mannino ed uno sconosciuto, non riferendogli, tuttavia, il contenuto del dialogo. Quindi la giornalista rientrava in redazione, mostrava la foto al collega Travaglio il quale le diceva che si trattava dell'On. Gargani e confrontandosi anche col direttore Padellaro, i tre convenivano che, comunque, la notizia così com'era, non era sufficiente per redigere un articolo e che l'Amurri avrebbe dovuto lavorarci su.

Dei fatti l'Amurri, in quello stesso periodo, aveva accennato al telefono anche all'allora Questore Germanà, che le aveva chiesto

se ne avesse riferito alla Procura di Palermo ed a cui aveva risposto raccontandogli della fotografia spedita e della mai ricevuta risposta da parte del Dott. Ingroia.

Il 23 febbraio 2012, leggendo sui giornali dell'indagine a carico del Mannino per la 'trattativa Stato Mafia', l'Amurri aveva dato un senso alle parole sentite ed aveva contattato il P.M., Dott. Di Matteo, inviandogli la foto ritraente il Gargani, senza ottenere, neppure da lui, risposta. Quindi la giornalista aveva chiamato telefonicamente il P.M. che le spiegava di non avere ricevuto la foto perché il suo cellulare non era predisposto per ricevere immagini. Allo stesso tempo, la giornalista raccontava l'oggetto della conversazione ascoltata ed il Dott. Di Matteo le chiedeva di mettere per iscritto l'episodio cui aveva assistito, ragion per cui l'Amurri gli aveva mandato la succitata e mail.

In questa seconda versione orale, l'Amurri inseriva il riferimento, originariamente non indicato tra le parole captate, al distretto di Palermo i cui magistrati, che avevano capito tutto, erano pronti a 'fottere' i dialoganti.

12.4. L'esame testimoniale di Sandra Amurri, nel processo 'Mori - Obinu', all'udienza del 18.5.2012

Per una integrale maggiore comprensione di quanto riferito nel contraddittorio delle parti dalla teste, non più tardi di tre mesi dopo nel processo 'Mori - Obinu' innanzi al Tribunale di Palermo, si riporta la trascrizione del verbale dell'udienza del 18.5.2012, da pag. 7:

DICH. AMURRI SANDRA : - *Intorno a mezzogiorno avevo appuntamento con lui, credo a mezzogiorno, ma come al solito ha ritardato, quindi mi ha detto sto arrivando, perché gli uffici dei parlamentari sono proprio di fronte, poco più a destra, con le spalle diciamo al bar Giolitti, e quindi.....Era una giornata molto molto fredda, però la voglia di fumare come dire è stata più forte, mi sono seduta fuori, e a causa del freddo quel giorno non*

c'era nessuno, quindi i tavoli fuori erano vuoti. Mi sono seduta e fumando una sigaretta e prendendo un cappuccino. In quel momento ho visto arrivare da piazza del Parlamento, quindi allora con le spalle al bar Giolitti, da Piazza del Parlamento verso il bar Giolitti, l'Onorevole MANNINO con un altro signore, che parlavano, ma io appunto quel signore non l'ho riconosciuto. Sono entrati dentro il bar Giolitti, che era particolarmente affollato, e subito dopo, immediatamente sono usciti, e si sono fermati in piedi a parlare. L'Onorevole MANNINO mi dava le spalle, preciso che io non ero di fronte..... perché il Giolitti ha due ingressi, uno del bar e uno della pasticceria diciamo, e quindi quello della pasticceria è quello meno frequentato, è una sala da te, ecco. E quindi io ero proprio di fronte a questo ingresso, e l'Onorevole Mannino era, mi dava le spalle, e quello, che poi ho appreso essere, perché non l'ho riconosciuto, l'eurodeputato GARGANI, invece mi guarda, ma di profilo. E l'Onorevole MANNINO, la cosa che mi aveva colpito in quel momento era che parlava con una..... con un'ansia incredibile, cioè diceva, e continuava a ripetere, questo che io sto per dire, lo ha ripetuto più volte tant'è che l'eurodeputato GARGANI gli dice: "sì, sì, ho capito, tranquillo, va bene, ho capito, tranquillo", e lui continuava a ripetere proprio a circolo chiuso, e dice: "hai capito, questa volta ci fottono, lo hai capito, questa volta ci incastrano, a Palermo hanno capito tutto, hai capito, perché CIANCIMINO figlio, tu hai capito, il padre, no, il padre di noi, hai capito", "sì certo, certo" diceva l'eurodeputato GARGANI, "il figlio, CIANCIMINO figlio, quello cretino, di cazzate" scusate la parola, "ne ha dette tante, ma su di noi ha detto la verità". Io che fino a quel momento non avevo, allora faccio, apro e chiudo parentesi, che forse può, no?

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - *Completi, completi quello che ha sentito, poi.....*

DICH. AMURRI SANDRA : - Ok, e lui diceva: "quindi hai capito, glielo devi dire a DE MITA perché ci dobbiamo mettere d'accordo, dobbiamo dare tutti la stessa versione, tu devi dire a DE MITA, perché lui verrà sentito, lui", e io non capivo, non capivo perché tutta questa vicenda appunto, occupandomi di altro non riuscivo a capire. Lo ha ripetuto più volte, a quel punto non nascondo avevo, volevo capire chi fosse l'altra persona, ma ovvio che se mi fossi alzata avrebbero, cioè mi avrebbero vista, perché a quel punto ho ritenuta interessante la conversazione da un punto di vista anche giornalistico, e dopodiché i due si sono detti una cosa all'orecchio, l'onorevole MANNINO si è avvicinato all'orecchio dell'eurodeputato GARGANI, poi si sono salutati scambiandosi gli auguri di Natale, perché da poco, da lì a poco sarebbe stato Natale, e l'Onorevole MANNINO si è diretto verso il Pantheon diciamo, e l'Onorevole GARGANI verso Piazza Montecitorio, del Parlamento, a quel punto io mi sono alzata, sono andata anche io verso quella direzione, e a Piazza del Parlamento l'ho fotografato con il mio iphone, foto che appunto e'..... r' sul mio iphone, finisco oppure.....

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Prego, completi la frase che stava dicendo.

DICH. AMURRI SANDRA : - No, no, nulla, l'ho fotografato a Piazza Montecitorio, e poi quando appunto sono tornata al giornale, no subito, dopo ho visto l'Onorevole DI BIAGIO, il quale mi ha vista sconvolta perché questa cosa confesso mi aveva molto..... ma oltre alle parole ascoltate, anche il tono concitato, preoccupato, e mi ha detto così, ma che ti succede, e io ho detto ma, no guarda, ho ascoltato una cosa sconvolgente, l'Onorevole MANNINO, ma non capisco, senza appunto raccontare nulla, e gli dice ai tempi, ma dice che ti è successo, dimmi. No, no, guarda nulla, così. Ho parlato con lui, sono tornata al mio giornale, e sulla porta ho incontrato il direttore....."

Ancora, a pag. 12 della trascrizione, la teste precisava:

DICH. AMURRI SANDRA : - Su CIANCIMINO diceva: "Ma perché quel cretino, quel figlio, quel cretino del figlio di CIANCIMINO, tu, ha detto un sacco, tu lo sai, no, il padre, lo sai con noi", e GARGANI dice sì, certo, sì, "ha detto un sacco di cazzate, di noi ha detto la verità no, lo sai", "e sì certo", "e quindi tu glielo devi dire a DE MITA, glielo devo dire a DE MITA". Tra l'altro c'è anche una cosa da.....

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Il riferimento a..... lei poc'anzi ha detto "i magistrati di Palermo hanno capito tutto", qualcosa del genere.

DICH. AMURRI SANDRA : - Sì, "a Palermo hanno capito tutto, giù hanno capito tutto, perché questa volta ci incastrano", ecco questo ci incastrano lo ha ripetuto più volte e poi ha detto "per questo dobbiamo essere uniti, dobbiamo dare tutti la stessa versione".

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - E..... invitò il GARGANI a fare qualcosa?

DICH. AMURRI SANDRA : - Sì, a dire a DE MITA, a riferire a DE MITA questa..... come dire questa esigenza, non so come definirla, una esigenza che lui aveva di spiegare bene a DE MITA che questo sarebbe stato l'unico modo per, secondo lui ovviamente, per difendersi, o comunque rendere meno credibile non so le accuse, di cui io non ne ero a conoscenza, perché non so se può servire, ma vorrei precisare che io in quel momento, in cui ho ascoltato questa conversazione, non sapevo assolutamente nulla che MANNINO fosse indagato a Palermo per trattativa Stato - mafia, e quindi..... e non sapevo che dopo sarebbe stato ascoltato l'Onorevole DE MITA. Quindi, se posso dire questa cosa.....

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Sì.

DICH. AMURRI SANDRA : - Cioè mi hanno..... l'Onorevole MANNINO mi ha accusata pubblicamente di non avere scritto questa cosa, no di essermela tenuta per un mese, e non l'ho potuta scrivere no perché non abbia voluto, perché per scrivere una cosa così importante c'era bisogno di contestualizzarla, di dare un senso a quelle parole, un senso che hanno avuto queste parole nel momento in cui ho letto dalle agenzie che l'Onorevole MANNINO era indagato per la trattativa Stato - Mafia, e che era stato ascoltato anche l'Onorevole DE MITA. A quel punto è ovvio che si è, come dire, accesa la lampadina, e tutte queste parole, tutto questo racconto sono..... si sono, come dire, auto collocate nel loro posto, e quindi dopo l'ho scritto insomma.

Ancora, a domanda del P.M., a pag. 16 della trascrizione, la teste precisava:

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Quindi lei stava dicendo, poi è tornata al giornale, nella sede.....

DICH. AMURRI SANDRA : - No, io prima ho fatto un'altra cosa, appunto avendo bisogno di capire chi fosse, ho mandato questa fotografia al dottore INGROIA con un messaggio con su scritto "mi sa dire chi è questa persona?", e non ho ricevuto nessuna risposta ne' il quel momento ne' subito dopo.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Perché, mi scusi, lei ha già detto che in quel momento non sapeva che il MANNINO fosse indagato nella trattativa Stato . Mafia.

DICH. AMURRI SANDRA : - No.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. DI MATTEO : - Aveva però sentito il riferimento ai magistrati di Palermo....."

Ancora, a pag. 17 - 18 della trascrizione, la teste specificava:

DICH. AMURRI SANDRA : - Ho mandato questa foto e non ho avuto nessuna risposta, quindi sono arrivata al giornale, a passo veloce, abbastanza trafelata perché, ripeto, questa conversazione mi aveva obiettivamente sconvolto, cioè non è

una cosa che lascia indifferenti credo nessuno, in più una giornalista insomma che si è sempre occupata di queste cose, per cui non sono argomenti come dire nuovi. Sono arrivata al giornale e ho incontrato, proprio appena sono entrata, il mio direttore Antonio PADELLARO e Marco TRAVAGLIO, e quindi, dice ma che ti succede, si sconvolta. No, dico, guarda mi è accaduto questo, ho raccontato questa cosa, gliel'ho raccontata, e poi ho detto, ho fatto vedere a Marco TRAVAGLIO la foto, ma dico, a loro due insomma, ma dico c'era questo signore che, e Marco TRAVAGLIO appena lo ha visto ha detto questo l'europarlamentare GARGANI, e a quel punto ci siamo detti però anche parlando con loro mancavano pezzi a questa ricostruzione per poterla scrivere, cioè mancava di essere contestualizzata. Quindi ci siamo lasciati quella mattina che, il direttore, anche il mio vicedirettore, che è Marco TRAVAGLIO, mi hanno detto beh, lavoraci, vediamo, cerchiamo di capire. Poi Natale, le vacanze di Natale, ho continuato ad occuparmi di altre cose, sempre con l'intenzione appunto di..... di tornare ad occuparmene fino a che appunto ho letto, quel giorno dalle agenzie, che l'Onorevole MANNINO era indagato per la trattativa. Quindi ho telefonato a lei, se non ricordo male, o anche al dottore INGROIA, per chiedere, ma dico guardate che io ho ascoltato questa cosa, oggi vorrei scrivere, e mi avete detto, anzi non mi è stato detto, mi avete detto questa è una cosa per noi importante da un punto di vista appunto delle indagini o del processo, e dovresti..... sei disponibile a metterla a verbale, io ho detto sì senza esitazione perché mi era sembrato una cosa ovvia, pur nella consapevolezza che questo avrebbe ritardato il fatto di poterlo scrivere, tra virgolette uno scoop, ma siccome, cosa che io ripeto sempre, prima di essere una giornalista sono una cittadina, mi era sembrato giusto e doveroso prima compiere il mio dovere di cittadina e poi subito dopo quello di giornalista".



A pag. 20, della trascrizione, la giornalista precisava cosa aveva fatto dopo l'incontro con On. Di Biagio:

DICH. AMURRI SANDRA : - *Si sconvolta, lui mi disse, appena mi ha visto mi ha detto ma che hai, conoscendomi, che probabilmente sono così abbastanza sempre..... di buon umore, come dire, e quindi lui mi ha detto: "ma che cosa hai, che ti è accaduto, ti vedo sconvolta", "guarda ho ascoltato, ho assistito involontariamente a una conversazione tra l'Onorevole MANNINO e un'altra persona, che non so chi sia, e che mi ha sconvolta, dico, guarda è incredibile veramente, dico, ma.....", e lui diceva: "ma che è successo?". Dico: "no, guarda adesso non te ne parlo". Poi ci siamo messi a parlare delle cose che ci interessavano per lavoro, quindi è finita lì. Poi invece con il dottore GERMANA', sapendo anche di inchieste che lui aveva fatto, di indagini, chiedo scusa, quando appunto era con BORSELLINO, dico ma sta cosa io non la capisco, perché questo è avvenuto prima di apprendere che MANNINO era indagato, quindi in questa..... in questo lasso di tempo in cui io cercavo di capire. Dico ho ascoltato questa cosa e non riesco a capire, e lui diceva, dice: "non capisco neanche io, ma perché DE MITA", perché ovviamente neanche lui sapeva che DE MITA era già stato probabilmente, ma questo lo deduco ora, convocato dai magistrati, ma l'Onorevole MANNINO già lo sapeva, perché questo è accaduto il 21 di dicembre, e se non ricordo male DE MITA è stato ascoltato a gennaio o febbraio, quindi diciamo dopo le vacanze di Natale. Quindi lui, l'Onorevole MANNINO, sapeva già che DE MITA sarebbe stato ascoltato dai magistrati, ecco il suo bisogno di dire all'Onorevole GARGANI che rientrava nella sua terra, la stessa dell'Onorevole DE MITA per Natale, di comunicare a voce questa esigenza, chiamiamola così".*

A pag. 25 della trascrizione, la teste rispondeva ad alcune precisazioni richiestele dal Presidente:



PRESIDENTE : - : E per il resto lei ha percepito tutto il colloquio che è avvenuto?

DICH. AMURRI SANDRA : - Sì, tutto il colloquio, e questa conversazione all'orecchio però è avvenuta perché io mi sono alzata, mi sono alzata dalla sedia perché era davvero molto freddo e non riuscivo più, e allora l'Onorevole MANNINO si è girato, ma non mi ha guardata, hanno però percepito una presenza, che fino a quel momento avevano ignorato.....

PRESIDENTE : - : Ho capito.

DICH. AMURRI SANDRA : - Quindi lui si è avvicinato all'orecchio del..... e poco dopo si sono salutati.

PRESIDENTE : - : A noi così, ha fatto un po' di, come dire ci è sembrato un po' strano la durata di questa conversazione di cui lei ha parlato, non le pare forse, non so se vuole correggere, perché trenta minuti.....

DICH. AMURRI SANDRA : - No, io ho detto.....

PRESIDENTE : - : Semplicemente a ripetere.....

DICH. AMURRI SANDRA : - Guardi.....

PRESIDENTE : - : Costantemente.....

DICH. AMURRI SANDRA : - Certo.

PRESIDENTE : - : Il CIANCIMINO ha detto eccetera eccetera, devi dirlo a DE MITA, capisco che lei ha sentito ripetere, ma venti minuti, trenta minuti forse è eccessivo.

DICH. AMURRI SANDRA : - Forse è un po' eccessivo, però questo deve capire che insomma io ero molto dentro questa cosa, ed è anche difficile ora.....

PRESIDENTE : - : Sì, dico quindi non la dobbiamo prendere come.....

DICH. AMURRI SANDRA : - No, non sono, ecco siccome sono abituata a dire.....

PRESIDENTE : - : Diciamo molto approssimativa è questa dichiarazione....".

12.5. La testimonianza di Sandra Amurri davanti alla Corte d'Appello di Palermo, all'udienza del 22.3.2018

Infine, innanzi a questa Corte, la teste chiedeva di consultare l'articolo di giornale a sua firma ove aveva riferito dell'incontro. La donna precisava che al momento del fatto si trovava molto vicino ai dialoganti, a circa mezzo metro. Alla parola 'Ciancimino', la Amurri si era allertata, perché si trattava di un personaggio "stranoto" e aveva sentito l'On. Mannino dire al suo interlocutore: *"...glielo devi dire a De Mita, mi raccomando, glielo devi dire, dobbiamo dare tutti la stessa versione, perché a Palermo hanno capito tutto e Ciancimino, quel cretino, ha detto un sacco di cazzate, ma su di noi ha detto la verità"*. Quindi, la giornalista aveva seguito l'On. Gargani mentre si allontanava e l'aveva fotografato. Era poi tornata al Bar Giolitti ed aveva atteso l'On. Di Biagio. Non gli aveva raccontato nulla nel merito, anche se il Di Biagio l'aveva trovata sconvolta. Quindi l'Amurri si era recata al giornale ed aveva chiesto a Marco Travaglio, esibendo la foto di Gargani, chi fosse quell'uomo. Il giornalista le diceva chi era e nonostante la Amurri gli avesse raccontato quanto sentito dal Mannino, non era riuscito a capire il senso del dialogo, che veniva correttamente contestualizzato solo quando era uscita la notizia Ansa che il Mannino era indagato per la 'Trattativa Stato - mafia' (pag. 10 trascrizione).

Quindi l'Amurri aveva chiamato i P.M. di Palermo, ed aveva chiamato anche il Dott. Grasso: costoro le avevano detto che prima doveva essere sentita da loro, la Procura doveva fare indagini e soltanto dopo la giornalista avrebbe potuto divulgare la notizia che sarebbe, poi, effettivamente, uscita il 10 marzo 2012.

L'Amurri precisava, ancora, di avere udito la frase: *"a Palermo i magistrati hanno capito tutto"* (pag. 12); confermava di averne parlato con Rino Germanà, ma soltanto dopo averne parlato col

Dott. Grasso (dunque dopo l'uscita della notizia dell'indagine a carico del Mannino, mentre nei precedenti esami la teste aveva riferito nell'immediatezza).

L'Avv. Volo (pag. 14, trascrizione) ad un certo punto leggeva all'Amurri la mail che costei aveva spedito al Dott. Di Matteo, contestandone le discrasie rispetto all'esame. La giornalista precisava che non si era seduta al tavolino di fianco al Mannino ed al Gargani dopo averli riconosciuti (come aveva, invece, scritto nella relazione), ma che era già seduta lì e che li aveva visti arrivare (pag. 14), così giustificando il fatto che non le si poteva di certo contestare di essersi messa ad origliare, ma di essersi semplicemente trovata nel posto giusto, al momento giusto.

Dunque l'Amurri non confermava quella prima parte dell'e mail.

A pag. 17 della trascrizione, la donna dichiarava di non avere mai sentito la parola 'magistrati' dopo la parola a Palermo (*"A Palermo i magistrati hanno capito tutto"*), ma di avere dedotto, col riferimento a Palermo, che si trattasse di magistrati.

L'Amurri aveva appreso dal Travaglio che era uscita la notizia che il De Mita doveva essere sentito il 12 gennaio 2012. Ma al 21 dicembre la giornalista non sapeva che il Mannino fosse indagato in 'Trattativa'. La rilevanza del colloquio tra il Mannino ed il Gargani aveva assunto, dunque, un significato soltanto:

1) quando l'Amurri aveva scoperto che De Mita doveva essere sentito a Palermo, il 12 gennaio;

2) il 23 febbraio 2012, quando aveva avuto notizia dalle agenzie Ansa dell'indagine a carico dell'On. Mannino.

A pag. 22 - 23 della trascrizione, l'Amurri confermava quanto dichiarato al processo 'Mori -Obinu': ella si trovava seduta, quando erano arrivati il Mannino ed il Gargani; i due erano entrati nel bar, erano usciti e si erano seduti accanto a lei.

L'avv. Volo, a questo punto, contestava nuovamente alla teste il contenuto dell'email del 23 febbraio 2012, laddove l'Amurri aveva scritto che l'On. Mannino continuava a guardarsi intorno e che lei, per non dare nell'occhio, aveva fatto finta di telefonare. L'Amurri lo confermava, ed alla domanda del perché non l'avesse detto anche alla Corte, rispondeva che era un particolare di poca importanza.

Non confermava, di contro, la giornalista il particolare di essersi alzata nell'intento di vedere e fotografare l'interlocutore del Mannino, ma di avere semplicemente girato la sedia, ribadendo il fatto di avere sentito lo sguardo del Mannino su di lei (circostanza non riferita nell'email, né alla Corte, ma a sommarie informazioni al Dott. Ingroia).

A domanda dell'Avv. Grosso, l'Amurri confermava di essere rientrata al Giornale alle 16 e, dunque, non nell'immediatezza dei fatti con grande fretta, come originariamente dichiarato.

A domanda del Presidente, la teste affermava di essere certa di avere sentito fare il nome del 'Ciancimino'. A quel punto il Presidente le rammentava che il teste De Mita avrebbe dovuto riferire in ordine all'avvicendamento Mancino/Scotti al Ministero dell'Interno e non su circostanze attinenti al Ciancimino o da costui riferite, invitandola, quindi, a fare chiarezza su quanto udito. L'Amurri, alla esplicita richiesta del Presidente, ribadiva di non avere mai equivocato sul contenuto di alcune affermazioni captate *de relato*, viepiù, come ancora le contestava il Presidente, diversamente spiegate dall'on. Gargani, diretto interlocutore del Mannino (pag. 30 - 31 trascrizione):

"...PRESIDENTE - ...lei ha ovviamente... quanto le ha chiesto l'avvocato è emerso che quindi, prima il Mannino con il Gargani, erano entrati al bar Giolitti, quindi, poi lei percepisce una parte come dire, di conversazione che è già in corso, da quello che ho compreso?"

TESTE AMURRI - Sì, sì, perché loro parlavano anche mentre arrivavano, cioè, stavano parlando come fanno due persone che camminano assieme e che...

PRESIDENTE - È noto, perché si tratta di atti ovviamente diciamo, che sono conosciuti, anche alle cronache giornalistiche, che l'onorevole De Mita, è stato sentito e doveva diciamo, essenzialmente, l'oggetto del suo esame, era legato alle ragioni sottostanti alla sostituzione, del Ministro Scotti, col ministro Mancino... Mancino, sì, quindi, lei si è mai... alla luce di questo dato, quindi, non doveva essere interrogato, su Ciancimino, o questioni di Ciancimino, si è mai interrogata, dico siccome stiamo... dobbiamo accertare una verità, per quello che possiamo, se possa avere lei equivocato sul contenuto di alcune affermazioni? Glielo dico, perché poi noi ovviamente abbiamo in atti anche il verbale che... di esame... di... di SIT dell'onorevole Gargani, che dà un significato di... parzialmente diverso.

TESTE AMURRI - No, assolutamente, io ho appreso del...

PRESIDENTE - È mio obbligo chiederglielo ecco...

TESTE AMURRI - E ho appreso...

PRESIDENTE - ...dico alla luce di questi dati...

TESTE AMURRI - Certo, e no, no, io sono assolutamente certa dei nomi, cioè, sono stati quelli che io ho ascoltato, anche perché lo ha ripetuto non una volta, ma più volte (voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Visto che lei ha ascoltato, questa... quindi, questo scambio di battute...

TESTE AMURRI - Sì.

PRESIDENTE - ...quando c'era questa sollecitazione, non negata, nemmeno dal Gargani, del Mannino a parlare con De Mita, lei è sicura di avere percepito queste espressioni nel senso, di dobbiamo dare tutti la stessa versione?

TESTE AMURRI - Sì, assolutamente.

PRESIDENTE - Oppure dobbiamo chiarire la situazione, che l'onorevole De Mita, potesse chiarire...

TESTE AMURRI - No, no, dobbiamo dare la... tutti la...

PRESIDENTE - ...i... quanto era accaduto?

TESTE AMURRI - Assolutamente, questo era nettissimo, chiarissimo, dobbiamo dare tutti la stessa versione, altrimenti questa volta, ci fottono...

PRESIDENTE - Ha sentito...

TESTE AMURRI - ...i magistrati o Palermo hanno capito tutto, su di noi, Ciancimino è un cretino, sarà pure un cretino, adesso il senso era questo ma su di noi ha detto la verità, e Ciancimino, figlio, il padre.

PRESIDENTE - Va bene.

TESTE AMURRI - E sul fatto di Scotti, io l'ho appreso da un pezzo del mio collega Marco Lillo, uscito recentemente, che tra l'altro ho qui, ma non so la data, se c'è, che era... che è credo che sia stata le conclusioni del processo La Trattativa, se non erro, in cui è venuto fuori appunto, di questa storia di... di Scotti e gli ho detto accipicchia, ecco, perché Grasso, mi diceva è importante, lo devi fare, cioè, tutti questi tasselli in più, oltre a quello che (inc.) li ho appresi ora.

PRESIDENTE - Va bene, lo volevo solo sollecitare, dico se lei...

TESTE AMURRI - Ecco, no, no.

PRESIDENTE - ...si era posta un dubbio, sull'aver ben...

TESTE AMURRI - No, no, questo... questo...

PRESIDENTE - Va bene, ci sono ulteriori domande delle parti? Grazie... grazie mille.

TESTE AMURRI - Grazie, buongiorno."

12.6 Le dichiarazioni spontanee del Mannino, all'udienza del 22.3.2018

Prima di valutare l'attendibilità della ricostruzione dell'Amurri circa il dialogo captato per frammenti tra il Mannino ed il



Gargani, occorre completare il quadro con le ulteriori fonti di quell'episodio.

In sede di dichiarazioni spontanee, all'esito dell'esame dell'Amurri, l'On. Mannino spontaneamente dichiarava che egli non avrebbe avuto alcuna ragione, nel parlare coll'on. Gargani, di fare riferimento a Massimo Ciancimino, giacché costui non lo aveva mai accusato di nulla a proposito della 'trattativa Stato - mafia' e che, se avesse dovuto intrattenersi su discorsi delicati, avendo l'ufficio vicino a quello del Gargani, non avrebbe certamente scelto il super affollato Bar Giolitti per farlo.

L'unico riferimento che avrebbe, ma soltanto in ipotesi, potuto fare al Ciancimino - intendendo però Vito e non Massimo - sarebbe stato quello di ricordare al De Mita di riferire in ordine al famoso congresso di Agrigento, dove il Mannino aveva estromesso dalla DC Vito Ciancimino (pag. 62 e ss., trascrizione ud. 22.3.2018):

"...IMPUTATO MANNINO - Data 21 dicembre '91, allora, è probabile, è possibile che...

PRESIDENTE - 2011, forse.

IMPUTATO MANNINO - 2011, sì.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO MANNINO - E (voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Va bene.

IMPUTATO MANNINO - Perdo più colpi, ormai.

PRESIDENTE - No, no, no, per carità,

MANNINO: e dunque, in qualità di deputato io ho l'ufficio esattamente nel palazzo di fronte il bar Giolitti, l'onorevole Gargani nel palazzo di fronte, alla camera dei deputati, avessimo dovuto fare il discorso che la signora Amurri immagina, non avremmo scelto certamente il bar Giolitti, il 21 dicembre, è l'ultima data di riunione della camera dei deputati, affollatissima, molti si incontrano per scambiarsi gli auguri, io parlo con

Gargani, e non entro nel merito delle dichiarazioni della Amurri, io non ho nessuna ragione di parlare di Ciancimino figlio, né di aggettivarlo come la signora Cristella... ritiene, di potere... la signora Amurri.

PRESIDENTE - Amurri.

IMPUTATO MANNINO - ...ritiene di potere affermare, mi permetto di osservare, peraltro, che in tutti i verbali, del Ciancimino Junior, non si parla mai di me, quindi, non ho nessun commento, da fare, avessi fatto il nome di Ciancimino, nel corso di questa conversazione, che la Amurri non può ascoltare, perché non c'è una conversazione, il bar Giolitti, sono sì e no, sei metri, sette metri quadrati, la signora Amurri, dice che è addirittura fuori in una giornata invernale di freddo, il... quel corridoio, è un corridoio ventilatissimo, attribuisce una conversazione... una conversazione di 30 minuti, farneticante, io non ho parlato minimamente di questo, abbiamo... ci siamo scambiati le informazioni che quella mattina era sui giornali, che De Mita sarebbe stato sentito dai magistrati della Procura di Palermo, bene, che io possa ricordare, cosa ho detto in quella conversazione, ce n'è una sola cosa, ricorda a De Mita, il congresso di Agrigento, il congresso di Agrigento è purtroppo, la mia croce, perché il congresso, nel quale Ciancimino padre, viene estromesso dalla Democrazia Cristiana, per fatti arcinoti, anche illustrati, nel corso di tutti i processi, che io ho sopportato, la responsabilità, preminente di quella decisione adottata dalla Democrazia Cristiana, si riportò a me, e ne sono nel tempo, non solo responsabile, ma fiero di avere preso quella decisione, perché quella decisione, di estromissione di Ciancimino dalla Democrazia Cristiana, che non era né capricciosa, né persecutoria, come molte volte, lo stesso interessato ha voluto definirlo, ha rappresentato, un atto politico, per il quale partito, nel quale eravamo allora, la Democrazia Cristiana, sceglieva, il



suo campo, e scelse il campo che ha portato al Maxi Processo, ecco, quindi, mi permetto di rassegnare questi elementi, per la valutazione, che la Corte, riterrà di poter fare.”

12.7 Le dichiarazioni rese da Di Biagio Aldo, in data 5.3.2012

L'On. Di Biagio riferiva, in sede di sommarie informazioni rese ai P.M. (Sava, Di Matteo, Guido), in data 5.3.2012 (Faldone 12), a proposito dei fatti di quella mattina del 21 dicembre 2011, di avere incontrato Sandra Amurri al Bar Giolitti il 21.12.2011, alle 12,45. L'aveva trovata molto tesa per delle cose che la giornalista aveva ascoltato mentre lo stava aspettando. La stessa gli aveva manifestato la sua preoccupazione ed il suo disagio, ma non gli aveva segnalato l'oggetto della discussione che era avvenuta tra due soggetti, uno dei quali era l'On. Mannino. Nulla gli aveva riferito l'Amurri, né dei dettagli, né dell'identità dell'altro soggetto. L'Amurri, agitata e preoccupata, gli aveva manifestato un certo disgusto per quanto ascoltato.

La giornalista, precisava ancora il teste, lo aveva chiamato una settimana prima che costui venisse sentito dai P.M., dunque alla fine del mese di febbraio 2012, chiedendogli se fosse disposto a confermare quanto avvenuto in sua presenza il 21.12.2011.

12.8 Le dichiarazioni rese da Gargani Giuseppe, in data 9.3.2012

L'On. Gargani, sentito in data 9.3.2012 sul medesimo episodio dai P.M. della Procura di Palermo (Sava, Di Matteo, Guido), ha ricordato che il Mannino, quella mattina, l'aveva informato, in quanto il Gargani era responsabile nella DC dei problemi legati alla Giustizia, che dovevano essere sentiti dai P.M. di Palermo nell'ambito dell'indagine per la 'trattativa Stato mafia', De Mita e Forlani, in ragione di alcune dichiarazioni rese dall'ex Ministro Scotti che ne avevano necessitato la citazione.



Escludeva, l'On. Gargani, che il Mannino gli avesse detto, in quell'occasione che *"i magistrati di Palermo avevano capito tutto e che dovevamo dare tutti la stessa versione"*. Anzi, l'On. Mannino gli aveva detto l'esatto contrario, cioè che si trattava di un 'teorema astratto' (quello della 'trattativa') privo di riscontri, che dipendeva da Scotti, il quale aveva detto una cosa non vera nell'affermare di essere stato allontanato dal Ministero dell'Interno per la sua maggiore rigidità nei confronti della 'mafia', rispetto agli altri esponenti della DC.

Delle dichiarazioni dello Scotti avevano riso, col Mannino, giacché lo Scotti era andato a fare il Ministro degli Esteri assumendo, dunque, una funzione più importante rispetto al Ministero dell'Interno e, dunque, non penalizzante, come asserito dall'accusa.

E la vicenda, ribadiva il Gargani, era stata spiegata dallo stesso De Mita.

In tal senso il Mannino, ritenendo che i magistrati di Palermo avessero preso lucciole per lanterne, si premurava col Gargani che il De Mita si ricordasse tutto di quel momento politico e che spiegasse ai P.M. come fossero andate realmente le cose.

Il teste escludeva categoricamente che il MANNINO lo avesse mai istigato ad invitare il De Mita a fornire 'tutti un'identica versione dei fatti' o a dire il falso (pag. 3 - 4 trascrizione):

"P.M. DI MATTEO: Perché a noi risulta invece, che MANNINO in quella circostanza, tra l'altro manifestando una forte preoccupazione, le ha detto: "Stavolta i magistrati di Palermo hanno capito tutto, devi dire a De Mita che dobbiamo dare tutti la stessa versione, perché stavolta - testuali parole, ci fottono, ci incastrano"

GARGANI: Assolutamente no, né allora e né altrove: si raccomandava che De Mita ricordasse tutto, perché De Mita era in condizioni di chiarire

P.M. DI MATTEO: l'ha incaricata di contattare l'onorevole De Mita?

GARGANI: Sì, dice: Parlagliene, ricordagli", questo sì, di contattarlo nel senso che ...De Mita, quando io glielo dissi, dice: "te l'avrei detto", poi ci eravamo sentiti per Natale, ci vedemmo pure, De Mita me l'avrebbe detto".

L'On. Gargani negava che il Mannino avesse usato il termine "i magistrati ci vogliono fottere", verbo, quest'ultimo, mai utilizzato dall'onorevole.

Laddove l'on. Mannino avesse mai usato un termine simile ('fregare, forse') non era stato di certo quella volta e comunque non col significato attribuito dai requirenti, ma soltanto, eventualmente, per ribadire in che equivoco la volontà persecutoria della Procura di Palermo nei suoi confronti, avesse fatto cadere i magistrati (pag. 4 - 5, trascrizione):

P.M. DI MATTEO: E' sicuro che non abbia...Onorevole, a noi risulta, le ho dato proprio alcune delle affermazioni e delle espressioni precise: "Stavolta ci fottono, i magistrati di Palermo..."

GARGANI: Assolutamente no, Mannino questo non me l'ha mai detto, nel senso che diceva il contrario: diceva che erano teoremi astratti e la storia di Scotti a lui faceva ridere, perché Scotti, insomma, questo lo riconfermo anche io che...insomma,....non è che Scotti è stato sostituito perché era molto duro...

P.M. GUIDO: ...a noi consta che questa discussione ha avuto questi contenuti e che l'onorevole Mannino ha usato queste espressioni, quindi lei in questo momento è chiamato a rispondere su queste circostanze ...

GARGANI: Ma se questo termine è stato usato, può darsi che sia stato detto in termini diversi perché...

P.M. GUIDO: Ecco, lei faccia uno sforzo di memoria, ben comprendendo che...

GARGANI: "Questi ci vogliono fottere", se ha usato il verbo "fottere" che per la verità Mannino, queste parole, ne usa tante altre ma questa no, comunque "fregare" forse, perché Mannino in genere... "i magistrati ci vogliono fregare", ma non stavolta, perché credo abbia un senso diverso; questo me l'ha detto anche altre volte".

P.M. DI MATTEO: Ed "i magistrati di Palermo hanno capito tutto" ?

GARGANIA: no, no, no, assolutamente no

P.M. DI MATTEO: "Ciancimino ha detto alcune fesserie, ma su questi temi ha detto la verità?"

GARGANI: NO, ma nella maniera più assoluta...

GARGANI: Mi ha sempre detto il contrario..."

Pur continuando a negare che il Mannino gli avesse detto che i P.M. di Palermo li volevano 'fottere', il Gargani anche ammettendo che in quella precisa occasione il Mannino avesse fatto un'affermazione di tal fatta - e continuava a negarlo - riteneva che potesse avere, in ipotesi, un'unica logica spiegazione e cioè che ad avviso del Mannino si trattasse di un teorema infondato dei requirenti e che loro politici avrebbero dovuto spiegare ai P.M. quale fosse il panorama e tutti i fatti dell'epoca per evitare, dunque, di rimanere incastrati in una tesi senza costrutto (pag. 7 trascrizione):

GARGANI: "...allora MANNINO ci teneva molto a dire: Siccome sono affezionati a ..." - diciamo che mi ha detto una parolaccia - "ci vogliono fottere, allora ricordiamo fino in fondo tutto quello che è successo, dobbiamo avere il panorama, quindi mi raccomando a te, dobbiamo avere..."

Non ricordava il teste che, nell'occasione, il Mannino gli avesse fatto il nome di Ciancimino ma anche se, in ipotesi, l'avesse fatto, l'avrebbe fatto solo per dire che era un ciarlatano, come gli aveva detto tante altre volte.



Il Gargani era stato capo della segreteria politica di De Mita e lo conosceva da 40 anni (pag. 8 - 9 trascrizione):

P.M. GUIDO: Ha parlato.., ricorda se ha fatto dei commenti su CIANCIMINO?

GARGANI: No.

P.M. GUIDO: Esclude...

GARGANI: Ha sempre detto che diceva bugie, quindi quella volta... allora, diciamo che se ha parlato - io non me lo ricordo - ha detto le stesse cose che ha ripetuto anche dopo il 21: che CIANCIMINO era un ciarlatano e che non doveva mai essere ascoltato e mai creduto, questo preciso, quindi su questo posso tranquillamente...

P.M. SAVA: Ce lo chiarisce il suo rapporto con DE MITA: perché questo rapporto così stretto?

GARGANI: E beh, io sono stato Capo della Segreteria, sono Deputato con lui da 40 anni, sono stato nel Parlamento, sono stato con lui Capo della Segreteria, quando lui era Segretario del Partito: un rapporto fraterno ed amichevole; posto le questioni giuridiche, oppure le cose, ma altre volte che è stato ascoltato, mi ha sempre informato, mi avrebbe informato ed anzi disse "Vediamoci, perché... aiutami a ricordare", perché poi sono cose di 20 anni fa e quindi, anche se lui era ovviamente un protagonista, certamente non lo ero io al primo livello, insomma; facemmo una lunga discussione, per ricordarci tutte le questioni e sorridevamo delle storie che aveva detto SCOTTI, non ho nessuna difficoltà a dirlo. Siccome, a quello che mi diceva MANNINO, io non conosco le carte, il teorema - "teorema" poi è una bella parola, non è che lo dico in termini.., sicuramente di rispetto - ma se da lì parte il tutto, nessuno di noi credeva e crede a quelle cose, punto. E quindi non poteva mai dire MANNINO, non lo ha mai detto: "Stavolta hanno capito tutto", non c'è assolutamente.., leggo e dichiaro che il pensiero di

MANNINO era esattamente il contrario; ed io, fra l'altro, rispetto a queste cose che lui ha seguito e che lui sa, io poi pendevo e pendo dalle sue labbra, perché io poi non sono stato un protagonista, anche se mi sono occupato di tutte le questioni della giustizia, insomma, le robe siciliane erano sempre delegate solo a lui e quello che mi diceva lui, per me... perché lui ha avuto una grande influenza, io ho dichiarato le cose di MANNINO nel processo: dico, credo che serva anche chiarire se..."

Il verbale, a quel punto, veniva interrotto, *"al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità...scaturenti dalle suddette dichiarazioni"*.

Giova fin d'ora precisare che risponde ad un travisamento delle dichiarazioni rese dal teste quanto affermato dai P.G. nella requisitoria del 6 maggio 2018 nel seguente passo, riferito proprio al Gargani:

"...Anche quest'ultimo successivamente ascoltato ha sostanzialmente confermato l'episodio dell'incontro con Mannino e la richiesta avanzatagli dal suo interlocutore di contattare l'Onorevole De Mita ricordando anche il Gargani che nel corso del colloquio si fece riferimento alle dichiarazioni che stava rendendo alla magistratura Ciancimino Massimo e dalla preoccupazione di essere "fottuti" letteralmente o come successivamente edulcorato dal teste di "essere fregati".[...]

Il Gargani, invero, come sopra testualmente riportato a scanso di equivoci, ha spiegato i termini in cui aveva parlato col Mannino della deposizione del De Mita, citato a seguito delle dichiarazioni dell'ex Ministro Scotti: non certo per subornare il teste ma per fargli ricordare il panorama politico complessivo, interno ed esterno alla DC in quello specifico momento storico dell'avvio del Governo Amato. Questo è il senso palese ed anche logico - in relazione al reale oggetto della testimonianza del De Mita (cioè le ragioni della successione Scotti/Mancino al Ministero dell'Interno

nel Governo Amato) - delle dichiarazioni rese dal Gargani sul punto.

Ancora: il Gargani non ha affatto ricordato che il Mannino in quell'occasione avesse detto "*ci vogliono fottere*", ma quand'anche fosse stato così - dunque in via del tutto ipotetica e nient'affatto confermata dal teste - il senso da attribuire a quelle parole in quel contesto era evidente, ad avviso del dichiarante: i P.M. avevano costruito un teorema privo di riscontri; per questo, semmai, vi sarebbe stato il rischio di rimanere 'incastrati', 'fregati' da un assunto indimostrato.

Anche se fosse mai stata pronunciata, quella frase non avrebbe mai assunto il senso di una confessione stragiudiziale di responsabilità da parte del Mannino: su questo il Gargani è stato chiarissimo.

Ancora: Il Gargani non ha neppure ricordato alcun riferimento ai 'Ciancimino' (né al padre, né al figlio), ma quand'anche il Mannino gli avesse fatto quel nome - dunque in via del tutto ipotetica e non confermata dal teste - il senso sarebbe stato che costui era un ciarlatano.

Deve, dunque, fin d'ora escludersi che il Gargani, interlocutore diretto del Mannino, abbia riscontrato le dichiarazioni dell'Amurri avendo costui, di contro, contestualizzato la conversazione in uno scenario del tutto opposto rispetto all'interpretazione che da tali spezzoni di colloquio ha invece colto l'Amurri.

Né deve rilevarsi che per il solo fatto del contrasto con le dichiarazioni dell'Amurri, in capo al Gargani che ha saputo dare una spiegazione logica e congrua del tenore complessivo del dialogo intrattenuto col Mannino rispetto a quella derivante dagli stralci captati indirettamente dalla giornalista, possa configurarsi in capo al teste quel sospetto di mendacio che, ad oggi, non risulta essere mai sfociato in alcuna sentenza di condanna (almeno per quanto agli atti della Corte).

12.9 La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da Sanda Amurri

Tanto premesso in fatto, all'udienza del 22.3.2018, la difesa dell'imputato ha prodotto tutta una serie di documentazione giudiziaria e disciplinare a carico della teste Sandra Amurri, ivi compreso lo stralcio della sentenza di primo grado 'Mori - Obinu' già passata in giudicato e non contenuta negli atti d'indagine, rilevante ai fini della valutazione d'attendibilità della teste.

In particolare sono stati dalla Corte acquisiti - sull'accordo delle parti e, dunque, sono pienamente utilizzabili - ai fini di valutare l'attendibilità dell'Amurri:

1) la copia della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palermo, Quarta Sezione Penale in data 17 luglio 2013 nel processo a carico di Mario Mori e Mauro Obinu, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, Quinta sezione penale, in data 19 maggio 2016, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione penale in data 8 giugno 2017. La sentenza di primo grado (pagine 126 e ss.), rileverebbe, ad avviso della difesa, perché *"stabilisce l'inverosimiglianza del contenuto della conversazione che la teste Amurri ha dichiarato di avere captato tra l'On. Calogero Mannino e l'On. Giuseppe Gargani (nota di produzione documentale depositata il 22.3.2018);*

2) la copia della delibera del 13 giugno 2012 con cui l'Ordine dei Giornalisti delle Marche ha applicato a Sandra Amurri la sanzione disciplinare della censura *"per avere alterato il testo di un'intercettazione ambientale in modo da mutarne sostanzialmente il significato ed attribuire, così, artificiosamente al sen. Antonio D'Alì legami e connivenze con ambienti criminali"* (nota di produzione documentale depositata il 22.3.2018);

3) la copia della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Prima sezione Civile, in data 8 aprile 2015, nella causa

civile per il risarcimento da diffamazione a mezzo stampa promossa da Sandra Amurri contro l'On. Calogero Mannino in relazione ad un commento fatto da quest'ultimo all'indomani della pubblicazione da parte della giornalista del pezzo in cui veniva raccontato il colloquio Mannino - Gargani (nota di produzione documentale depositata il 22.3.2018);

4) la copia della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, seconda sezione penale, in data 30 gennaio 2015, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, Terza Sezione Penale, in data 8 maggio 2017, divenuta irrevocabile con riferimento ai ricorsi agli effetti civili giusta sentenza Corte di Cassazione, Sez. V penale, ud. 5.2.2019 (cfr. allegazione depositata dalla difesa ed acquisita agli atti all'udienza del 25.2.2019), nel procedimento penale a carico di Sandra Amurri ed Antonio Padellaro (quale direttore responsabile del Fatto Quotidiano) per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni dell'On. Mannino: *"nel procedimento penale in questione, in particolare Sandra Amurri era imputata di avere attribuito falsamente al querelante rapporti di affari e di amicizia con alcuni esponenti dell'associazione criminale 'Cosa Nostra' artefacendo il contenuto di un'intervista con la signora Maria Antonietta Aula"* (nota di produzione documentale depositata il 22.3.2018 e nota di produzione documentale depositata il 25.2.2019).

Certamente, per valutare la personalità della teste e la sua credibilità soggettiva prima ancora che quella del contenuto delle dichiarazioni rese sul colloquio captato tra il Mannino ed il Gargani, rilevano i documenti *sub 2) e 4)*.

Ed invero, come risulta dalla sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 30.1.2015, confermata dalla Corte d'Appello di Roma in data 8.5.2017, in data 25 novembre 2009 sul giornale "il Fatto Quotidiano" è apparso un articolo a firma di Sandra Amurri all'interno del quale, attribuendo a diversi politici siciliani



rapporti di opaca convivenza con la mafia, la giornalista affermava che l'On. Calogero Mannino (evidentemente uno dei massimi esponenti di una classe politica regionale incline a coabitare con il fenomeno mafioso) aveva partecipato al matrimonio di due notabili mafiosi. L'affermazione della giornalista si fondava asseritamente sul contenuto di un'intervista a lei resa da Maria Antonietta Aula, ex moglie del senatore Antonio D'Alì, deputato di Forza Italia anch'egli accusato nell'articolo di complessi rapporti con il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Aula Maria Antonietta, il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo, smentiva categoricamente il contenuto di quella che la giornalista definiva intervista e che, invece, a dire dell'Aula, era stata una semplice chiacchierata cordiale in occasione della visita da parte della giornalista stessa presso la struttura alberghiera gestita dalla sua ospite. L'Aula, in particolare, escludeva di avere parlato di una qualsiasi partecipazione del Mannino a qualsivoglia matrimonio mafioso.

Come si legge nella sentenza di primo grado (pag. ottava, non numerata) l'Amurri aveva precisato che la conversazione in cui si menzionavano il matrimonio Messina Denaro/Guttadauro si era tenuta in auto, mentre le due donne andavano insieme al ristorante e che tale colloquio era stato integralmente registrato.

Nella registrazione del colloquio - depositata dagli stessi difensori dell'Amurri - e nella relativa trascrizione (incontestata dalle parti) acquisita agli atti del processo, tuttavia il nome "*di Mannino non compare per niente*" (pag. nona, sentenza di primo grado).

Così, in particolare, si legge, a riguardo, nella sentenza in esame, confermata in appello:

"Dunque, rispetto alla specifica imputazione, emerge che la giornalista ha redatto l'articolo riportando alcune dichiarazioni



riguardanti il D'Alì che la di lui ex moglie ha confermato di avere reso e in parte documentato (dunque la frequentazione che il D'Alì aveva avuto in epoca pregressa con le famiglie Guttadauro e Messina Denaro, e i regali e i messaggi che si erano scambiati in occasione di ricorrenze e vicende personali; le attività imprenditoriali e politiche del D'Alì; la presenza nella loro abitazione di vari personaggi politici di spicco): ma le ha 'arricchite' con riferimenti al Mannino ed al Dell'Utri, creando così un notizia ulteriore e nuova, sulla presenza di questi ultimi al citato matrimonio, il tutto, però, senza che la fonte abbia confermato di avere reso queste specifiche informazioni, venendo smentita sulla esistenza di tali dichiarazioni (assenti nella parte della conversazione in cui sarebbero state rese) e senza alcuna forma di ulteriore verifica".

Per questo episodio, Sandra Amurri è stata processata per il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravata ai danni dell'On. Calogero Mannino. Il processo di primo grado si è concluso con la condanna della giornalista e l'assoluzione, invece dell'intervistata, Maria Antonietta Aula, sull'evidente presupposto che la notizia era stata artificiosamente confezionata dalla giornalista stessa; la condanna è stata confermata in sede di appello ed agli effetti civili, anche in Cassazione.

In data 13 giugno 2012 è stata, poi, irrogata alla giornalista da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche la sanzione della censura, perché l'Amurri avrebbe manipolato il contenuto di un'intercettazione modificando le parole "da li" in "D'Alì", attribuendo quindi, in virtù di questa intenzionale alterazione, di nuovo al senatore Antonio D'Alì rapporti con l'associazione criminale "Cosa Nostra" (che il testo della presunta intercettazione - in cui due mafiosi parlavano di lui - era direttamente finalizzata a dimostrare).



Come si legge nel provvedimento disciplinare, secondo il resoconto giornalistico dell'Amurri Giovanni Risalvato, uomo di fiducia del boss latitante Messina Denaro, espressa all'interlocutore la volontà di raggiungere il boss, avrebbe ottenuto per iscritto la risposta: *"Io ti ringrazio...so che lo fai con tutto il cuore, però mi può aiutare D'Ali"*. In realtà il Risalvato, come risulta dal verbale di quella intercettazione, avrebbe invece dichiarato: *"Aiuto gli potrei dare! E lui mi ha scritto...L'Altra volta mi ha detto...Dice...Io ti ringrazio (incomp.)...E so che lo fai con tutto il cuore però mi puoi aiutare più da lì. Aiuto a me non ne puoi dare...Da lì mi puoi aiutare! E io sto qua!"*(pag. 2, decreto di censura).

In ordine a tali dati di fatto, l'Amurri non giustificava affatto la manipolazione di tale intercettazione, se non come un mero "errore":

"...nella seconda email indirizzata al Consiglio che la sollecitava a concentrare la sua difesa non sulle presunte collusioni tra politica e mafia, ma sulla manipolazione del testo di quella intercettazione... la Amurri, oltre a minimizzare l'accaduto attribuendolo ad un semplice "errore", dichiara al Consiglio di avere chiesto scusa, tramite avvocati, al parlamentare siciliano. Circostanza che D'Ali, per il tramite del suo legale, ha seccamente e ufficialmente smentito. E della quale, comunque, non è stata fornita alcuna prova. Un comportamento che sembra sottendere il tentativo di trarre in inganno lo stesso Consiglio dell'Ordine e che non depone, comunque, per il rispetto di quei doveri di lealtà e buona fede che la legge impone e che vanno intesi non solo nei confronti dei destinatari dell'informazione ma a maggior ragione nei confronti dei colleghi e degli Organismi rappresentativi della categoria." (cfr. pagina settima del provvedimento di censura).



Dunque, dalle predette pronunce, le prime del giudice penale di primo e di secondo grado di Roma, la seconda dell'Organo disciplinare del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche, il profilo dell'Amurri esce certamente intaccato, sia nella sua credibilità soggettiva che in quella professionale, essendo pacificamente emerso che la teste, in almeno due occasioni, risulta avere pubblicato notizie diffamatorie false, mediante l'artefazione, nel primo caso, del contenuto di un'intervista effettivamente rilasciatale dalla D'Aula, ma suggestivamente integrata dalla giornalista con dati non corrispondenti al vero e, nel secondo caso, addirittura con la manipolazione del contenuto della trascrizione di un'intercettazione che non attingeva affatto, in realtà, il nome dell'incolpato D'Alì.

Non rilevando, il documento sub 3), se non al fine di valutare l'immediata reazione di sdegno del Mannino sfociata in sue dichiarazioni pubbliche relative all'articolo dell'Amurri pubblicato nel marzo del 2012 sul Fatto quotidiano (dichiarazioni ritenute ingiuriose ed oggetto di un'azione civile da parte dell'Amurri contro il Mannino per diffamazione, la cui istanza è stata rigettata dal giudice di primo grado) e nella consapevolezza che la valutazione operata dal Tribunale di Palermo nel processo 'Mori Obinu' non è vincolante per la Corte, si posporrà a tale valutazione la verifica del contenuto delle dichiarazioni dell'Amurri secondo i parametri della costanza, della precisione, della logicità del narrato della teste e della sua congruità rispetto ai dati processuali con cui, pure, si deve confrontare.

Come correttamente evidenziato dalla difesa, vanno intanto segnalate alcune difformità nelle versioni rese nel tempo dall'Amurri dell'episodio, tanto ai fini della valutazione della costanza del racconto.

Nella comunicazione a mezzo posta elettronica del 24 febbraio 2012, Sandra Amurri ha affermato di essersi avvicinata ai due



interlocutori perché, come detto, "incuriosita" dall'atteggiamento dell'on. Mannino, che aveva visto parlare in maniera preoccupata. Ai Pubblici Ministeri la teste ha riferito cosa diversa, affermando che i due si erano fermati di fronte all'ingresso del bar Giolitti dove, dando loro le spalle, l'Amurri era seduta per consumare un cappuccino. Nella versione orale ai Pubblici Ministeri, quindi, la teste non ha detto di avere escogitato un modo per ascoltare la conversazione (*"mi sono seduta al tavolino più vicino ai due che erano in piedi e ho acceso una sigaretta"*), ma di avere ascoltato per puro caso la conversazione di due passanti.

Sempre ai Pubblici Ministeri, Sandra Amurri ha dichiarato che, incuriosita dall'identità dell'ignoto interlocutore dell'on. Mannino, ella si sarebbe alzata con l'intenzione di fotografare entrambi. In quel momento si sarebbe accorta di avere sollecitato l'attenzione di Mannino e si sarebbe, quindi, riseduta. Per questo motivo la teste aveva presunto che il Mannino avesse proferito alcune frasi direttamente all'orecchio di Gargani.

Nella precedente versione scritta non c'è però traccia del tentativo di fotografare i due parlamentari; il Mannino non sembra essersi accorto della presenza di alcuno e l'episodio delle frasi che sarebbero state dette all'orecchio non viene in nessun modo ricollegato ad un presumibile sospetto dell'imputato di essere ascoltato.

Di più, nella versione scritta della deposizione di Sandra Amurri, ella affermava di avere finto di fare una telefonata, proprio per non fare insospettare il Mannino, che, a suo dire, si guardava intorno con circospezione.

Nella deposizione ai Pubblici Ministeri non c'è, poi, traccia della finta telefonata.

Solo con la deposizione del 28 febbraio 2012 la teste chiariva che l'invio al Dott. Ingroia della foto appena scattata all'On.

Gargani era accompagnata da un messaggio con il quale Sandra Amurri chiedeva di essere richiamata.

Infine, la teste precisava alcuni ulteriori dettagli, fino a quel momento non dichiarati, sulla conversazione che ella avrebbe avuto non solo con Marco Travaglio, ma anche con il direttore del quotidiano per il quale lavorava, Antonio Padellaro. Non si sarebbe discusso solo dell'identità dell'uomo effigiato in fotografia, ma si sarebbe anche ragionato sulla possibilità di scrivere un pezzo sulla notizia, evenienza che sarebbe stata esclusa per l'insufficienza della stessa. La conversazione si sarebbe conclusa con l'esortazione da parte di Travaglio e Padellaro a "lavorare sopra" il pezzo, cosa che la teste affermava di non avere, però, potuto fare a causa dei suoi impegni e delle imminenti feste natalizie (nonostante, a suo dire, la conversazione ascoltata fosse da "*brivido*" e l'avesse totalmente sconvolta).

Da ultimo, Sandra Amurri veniva citata nel dibattimento relativo al processo a carico di Mario Mori e Mauro Obinu (udienza del 18 maggio 2012).

Esponendo il proprio background giornalistico, la teste ivi affermava di essersi sempre occupata di mafia e di politica anche se assumeva di non sapersi orientare rispetto ad una vicenda in cui asseritamente veniva citato Massimo Ciancimino ("*pane quotidiano di qualsiasi cronista che si fosse occupato di mafia negli ultimi anni*", come correttamente osservato dalla difesa - so! che si pensi che gli interrogatori resi dal predetto risalgono al 2008 e che le sue apparizioni alla trasmissione Annozero sulla 'trattativa' risalgono già all'autunno del 2009) ed anche di non riconoscere l'On. Giuseppe Gargani, noto politico democristiano, responsabile, per molto tempo, per quest'ultimo partito, del dipartimento giustizia, più volte Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Sottosegretario al Ministero



della Giustizia, ed, infine - dal 2001 -, responsabile del settore giustizia del partito Forza Italia.

Anche in quella circostanza (e diversamente da quanto dichiarato nella email del 24 febbraio 2012) l'Amurri assumeva di avere sentito "casualmente" una conversazione intercorsa fra il Mannino ed il Gargani, che si erano fermati a colloquiare in prossimità del luogo ove la teste era seduta (anche se, in questo caso, ella aggiungeva, rispetto al verbale di s.i.t., alcuni ulteriori dettagli inediti, affermando che il Mannino ed il Gargani erano prima entrati nel locale e che solo dopo esserne usciti si erano fermati a parlare nelle vicinanze).

La riferita, "occasionale" percezione del colloquio fra Mannino e Gargani da parte della teste aveva suscitato, nella stessa, un sentimento complesso, di turbamento e confusione nello stesso tempo (*"occupandomi di altro non riuscivo a capire"*, verbale dell'esame dibattimentale di Sandra Amurri del 18 maggio 2012, pag. 8).

In ragione di ciò, *"ritenuta interessante la conversazione da un punto di vista anche sensazionalistico"*, ella si era risolta a cercare di comprendere chi fosse l'interlocutore dell'on. Mannino. Impossibilitata a muoversi (*"ovvio che se mi fossi alzata avrebbero, cioè mi avrebbero vista"*, verbale cit. pag. 8), la teste aveva atteso che i due parlamentari si salutassero, per poi seguire l'on. Gargani e fotografarlo.

Ancora una volta c'è divergenza fra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese ai Pubblici Ministeri (così come queste ultime differivano dall'appunto mandato per email, come detto). L'Amurri, invero, affermava di non essersi in nessun modo mossa, mentre ai P.M. aveva detto di essersi alzata, di avere provato a fotografare le due persone e di avere, addirittura, per distogliere l'attenzione da se stessa, inscenato una finta telefonata. Nulla di ciò rimane nella deposizione

dibattimentale dove la giornalista, di contro, riferiva di avere tentato di passare il più possibile inosservata.

Quanto alla durata del colloquio in questione, la teste ha precisato che non si era trattato di una conversazione fugace, indicando un tempo compreso fra i trenta ed i venti minuti (verb. cit., pag. 13).

Successivamente, a domanda del Presidente di quel Collegio giudicante che le faceva notare l'assoluta implausibilità di una conversazione avente quel contenuto minimo e durata così a lungo, seppure concentrata nelle poche frasi già riferite, la teste tornava sui suoi passi ed ammetteva di avere ecceduto nei tempi (verb. cit., pag. 25).

Innanzi a questa Corte d'Appello, la teste ribadiva che, subito dopo avere fotografato l'on. Gargani, ella non era tornata subito al giornale, ma aveva mandato la medesima fotografia al dott. Antonio Ingroia, chiedendogli di conoscere l'identità della persona che vi era ritratta (ulteriore difformità fra la richiesta in questione e quella di essere richiamata, di cui aveva parlato nel verbale di s.i.t.).

La teste, poi, riferiva che avrebbe potuto ugualmente interpellare il Pubblico Ministero che la interrogava (cioè il dott. Antonino Di Matteo) ma che, avendo visto che il cellulare di quest'ultimo non era un I-phone, aveva preferito chiamare il Dott. Ingroia (che, tuttavia, non era parimenti tecnologicamente aggiornato).

La teste aveva, infine, precisato di avere riferito del colloquio all'on. Aldo Di Biagio. A quest'ultimo, però, non aveva comunicato nessun contenuto specifico, ma solo lo stato di forte agitazione che assumeva di avere derivato in ragione dell'episodio.

Vi era stato, infine, un nuovo (questa volta concretizzatosi) contatto con i magistrati quando, alcuni mesi dopo (nel febbraio

del 2012), la teste aveva scoperto, leggendo le agenzie di stampa, che l'On. Mannino era sottoposto ad indagini per la "trattativa". In quel momento ella aveva ritenuto di telefonare al dott. Di Matteo (e forse anche al Dott. Ingroia) per segnalare che era a quel punto sua intenzione scrivere della vicenda (assumendo di avere compreso il quadro generale) ma che, poi, aveva soprasseduto a quell'iniziativa quando i Pubblici Ministeri le avevano chiesto la disponibilità a mettere a verbale la propria dichiarazione, pur sapendo che *"questo avrebbe ritardato il fatto di poterlo scrivere, tra virgolette "lo scoop" verb. cit., pag. 18).*

L'Amurri aveva, pertanto, scritto dell'episodio solo dopo essere stata sentita dai magistrati, perché *"sarebbe stato, come dire, assolutamente sciocco vanificare l'azione"*(verb. cit., pag. 22).

Tanto analiticamente esaminato va, intanto, rilevato che le difformità con cui la teste ha, nel tempo, modificato le modalità ed il contesto in cui avrebbe orecchiato la conversazione [originariamente sedendosi volutamente al tavolino più vicino ai due, in ragione dell'atteggiamento sospetto del Mannino (prima ancora di sapere cosa avrebbe detto) per captare il dialogo in violazione della privacy (contenuto email) e, successivamente, in maniera del tutto casuale], non sembrano affatto involontarie.

Dalla sentenza di primo grado del giudice civile di Roma del 17.4.2015 (doc. 3) emerge infatti che il Mannino, sdegnato dalle modalità con cui la giornalista aveva captato spezzoni del dialogo coi Gargani, abusivamente origliato in violazione della privacy, per poi infine, diffamarlo, aveva additato la giornalista come un'*"agente volontario in servizio (della Stasi in Germania o del KGB nell'Urss)"*, definendola una *"spia"*; che, per tale ragione, l'Amurri aveva intentato una causa civile per diffamazione contro l'On. Mannino; che, nella sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria dell'Amurri è stata rigettata, in quanto la condotta del Mannino è stata definita quale esercizio del diritto di critica volto



"a stigmatizzare l'indebita interferenza della giornalista nei suoi rapporti personali".

Orbene, premesso che il merito della vicenda qui non interessa, in questa sede deve, però, rilevarsi che, una volta sopravvenuta la pendenza della causa civile dalla giornalista intentata al Mannino, le modalità con cui la teste aveva appreso stralci della conversazione da cui erano originate le notizie successivamente divulgate, avrebbero certamente potuto incidere - come effettivamente hanno incluso, almeno in primo grado - su quella stessa decisione ed in tal senso, si spiega, razionalmente, il progressivo mutamento di prospettiva nella narrazione, sempre più orientata verso un ascolto casuale e non 'spionistico' del dialogo.

Tale mutamento di versione è indice di un 'interesse' della teste e, seppure non incida sul nucleo centrale della deposizione, ciò non di meno evidenzia un problema di affidabilità dell'Amurri.

Ma fino ad ora si tratta di particolari.

In realtà è il contenuto del dialogo così come rappresentato dall'Amurri ad essere esso stesso inverosimile, illogico e frutto evidente di una rivisitazione postuma della teste, scontrandosi con elementi oggettivi acquisiti agli atti di segno contrario e per di più per nulla riscontrato - come ritenuto dai P.M. e dai P.G. - dall'interlocutore diretto del Mannino, il teste Gargani che, ad avviso della Corte, a fronte dei sospetti di mendacio della Procura, basati solo sulle discrasie tra le sue parole e quelle di chi aveva captato spezzoni di dialogo, è risultato assolutamente credibile.

E', invero, un dato pacifico che la giornalista, per sua stessa ammissione, non fosse stata, alla data del 21 dicembre 2011, in condizione di comprendere il senso del dialogo riportato per la prima volta il 23 febbraio 2012 ai P.M. di Palermo.

Anche una più meditata analisi col Padellaro e col Travaglio (rispettivamente direttore e vicedirettore del quotidiano presso cui lavorava Sandra Amurri) non aveva conseguito risultati soddisfacenti: nessuno ne aveva colto, neppure lontanamente, il senso, seppure impegnati a seguire da oltre tre anni le vicende delle propalazioni di Massimo Ciancimino (avviate nel 2008) sulla 'trattativa Stato-mafia'.

I due colleghi l'avevano invitata a "lavorare sopra" la notizia, ma la teste non aveva dato seguito all'invito perché oberata da precedenti impegni e perché poi distratta dalle festività natalizie.

Tuttavia, da quanto dalla stessa riferito a distanza di due mesi dalla captazione della notizia, quel dialogo faceva chiaramente riferimento:

- 1) alla subornazione di un teste d'eccellenza (De Mita);
- 2) ad una confessione stragiudiziale del Mannino in diretta, in ordine a propalazioni rese dall'allora ormai famoso Massimo Ciancimino;
- 3) a magistrati di Palermo - dunque vi era pure il contesto giudiziario di riferimento - che volevano 'fottere' il Mannino.

Se davvero il contenuto degli spezzoni orecchiati il 21 dicembre 2011 dall'Amurri fosse stato quello riferito il 23 febbraio 2012 e successivamente (con le rimodulazioni già rilevate), né l'Amurri, né il Travaglio, né il Padellaro avrebbero indugiato a farne denuncia ai P.M. di Palermo, giacché autorità coinvolta direttamente nel dialogo dalle propalazioni del Ciancimino, viepiù in relazione ad un testimone precisamente indicato in Ciriaco De Mita e, tanto, a prescindere dalla loro non piena comprensione del contesto complessivo di riferimento.

L'omessa denuncia di tale dialogo in tempo reale, viepiù in ragione del fatto che l'Amurri, in rapporti confidenziali col Dott. Ingroia, alla mancata risposta al suo mms aveva desistito dal primo tentativo di telefonargli, dato questo incompatibile con il

denunciato allarme che le aveva ingenerato quella notizia, è indice inequivocabile del fatto che, verosimilmente, il 21 dicembre 2011, la teste, che non aveva potuto udire dall'inizio alla fine tutta la conversazione tra il Mannino ed il Gargani, non aveva neppure potuto ricostruire le parole udite in frasi dal senso compiuto.

Soltanto dopo avere saputo della citazione di De Mita e dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del Mannino nel medesimo procedimento, l'Amurri aveva ricostruito, secondo le notizie a sua conoscenza, quel dialogo risalente a due mesi prima, ritenendo di individuarvi elementi certi che legassero l'inquinamento probatorio del teste De Mita al processo 'Trattativa' e, così, attribuendo al Ciancimino inconfessabili verità, temute dal Mannino.

Del resto, se davvero fosse stato quello, fin dall'inizio, il tenore della conversazione udita dall'Amurri, né la giornalista, ma soprattutto né i più informati Travaglio e Padellaro si sarebbero lasciati sfuggire una notizia così ghiotta, essendo pacificamente ricollegabile il nome del Ciancimino alle indagini sulla 'trattativa' e quello di De Mita alla sua citazione come teste in quel processo, già disposta per il precedente 19 dicembre 2011.

In tal senso colgono nel segno le osservazioni già formulate nella memoria innanzi al G.U.P. dalla difesa:

"...Solo al momento della pubblicazione della notizia della sottoposizione ad indagini dell'on. Mannino per la "trattativa", Amurri afferma di avere ricollegato i fatti ed essersi, quindi, attivata per raccontare l'episodio ai magistrati della Procura di Palermo.

Sandra Amurri ha enfaticamente ripetuto di essere rimasta "sconvolta" dal presunto colloquio fra Mannino e l'on. Gargani. La logica piana delle cose prevede che un fatto dirompente trovi assoluta priorità nella vita di una persona. Una giornalista che

assume di avere dimestichezza con il mondo della politica e con i fatti della criminalità organizzata e che dice di avere ascoltato una conversazione in cui, a prescindere da tutto, sono chiari i parametri di riferimento (contesto: Ciancimino e le vicende a lui collegate; Autorità giudiziaria: magistrati di Palermo; attività: preteso inquinamento probatorio) non ha bisogno di avere il quadro completo del puzzle prima di rivolgersi al Pubblico Ministero (anche perché non spetta al cittadino, neanche se maggiormente informato, come dovrebbe essere il giornalista, fornire elementi per redigere una sentenza, quanto offrire spunti per la riflessione e l'approfondimento da parte dei magistrati). Il fatto, poi, che la teste rivendichi il proprio rapporto di personale conoscenza con i Pubblici Ministeri aggrava il sospetto, perché evidentemente la frequentazione non può conciliarsi con la pretesa incompatibilità tecnologica dell'interlocutore (se non riesce a mandare la foto con l'iPhone, non si desiste, tanto più se vi è una facilità di rapporti con il destinatario).

Senza dimenticare che, molto significativamente, la giornalista dice di avere interrogato (senza successo) il dott. Ingroia solo sull'identità di un uomo ritratto in fotografia. Non possiamo non immaginare che una giornalista attenta avrebbe diversamente calibrato il tenore del messaggio inviato al magistrato ove avesse effettivamente ascoltato una conversazione in cui, a suo dire, due persone progettano di influenzare un prossimo teste della Procura (è addirittura banale osservare che chiunque denuncierebbe un comportamento potenzialmente illecito senza necessità di fare propri, ulteriori accertamenti o approfondimenti di qualsiasi genere).

D'altro canto, come abbiamo evidenziato in precedenza, se il fatto fosse stato realmente sconvolgente come lo descrive la giornalista, sicuramente ella non lo avrebbe trascurato sine die, ovvero fino al momento in cui un determinato evento esterno,

non programmabile, ne avesse potuto rendere intellegibile uno scenario che, peraltro, come abbiamo appena detto, era giudiziariamente già del tutto completo. Altrettanto poco credibile (di nuovo, a prescindere dal fatto che la giornalista aveva a disposizione tutti gli elementi che avrebbero potuto orientare proficuamente i P.M. nella loro indagine) è il fatto che non solo Sandra Amurri (che si professa esperta di cose di mafia e politica) ma anche i suoi altrettanto, se non più, informati colleghi Travaglio e Padellaro siano rimasti disorientati di fronte ad un colloquio della cui intellegibilità (se fosse realmente accaduto) sarebbe difficile opinare. Il riferimento a Ciancimino avrebbe immediatamente attivato la connessione con la "trattativa", di cui si discuteva, peraltro, nell'ambito del processo a carico di Mario Mori e Mauro Obinu che, forse, Sandra Amurri non seguiva direttamente (come da lei riferito), ma il giornale ed i suoi massimi esponenti (direttore e vicedirettore) non potevano non conoscere".

Dunque, le modalità di disvelamento della conoscenza e la spiegazione che è stata fornita circa il ritardo nel riferirne ai magistrati del Pubblico Ministero sollevano anche in questa Corte ampie perplessità sulla genuinità della teste e del suo complessivo racconto e fondano il dubbio che Sandra Amurri abbia cercato di ricostruire *ex post* il contenuto di una conversazione captata solo frammentariamente, con un'operazione di integrazione suggestiva postuma dell'incompleta percezione del dialogo.

Tale dubbio è tanto più fondato sol che si pensi che l'Amurri ha messo in bocca al Mannino delle valutazioni incongruenti ed illogiche rispetto agli elementi posti dalla Procura a suo carico nel processo Trattativa.

Come evidenziato correttamente dalla difesa già nella memoria riepilogativa innanzi al G.U.P., secondo il racconto della

giornalista il Mannino avrebbe invitato il Gargani a contattare De Mita perché convinto che Massimo Ciancimino *"su di noi ha detto la verità"*. Di qui la presunta esigenza di sollecitare De Mita a rendere una versione che, evidentemente, contrastasse con la *"verità"* raccontata da Ciancimino stesso.

Il ragionamento, tuttavia, è illogico giacché - come affermato dal Mannino nelle sue dichiarazioni spontanee e mai contraddetto dall'accusa - Massimo Ciancimino, nelle sue articolate dichiarazioni, non ha mai reso, in assoluto, propalazioni a carico del Mannino e lo ha citato solo marginalmente, accomunandolo ai politici ed ai magistrati che in quel periodo storico rischiavano la vita. Né il Ciancimino ha mai fatto riferimento ad un più generale ruolo della dirigenza della Democrazia Cristiana rispetto alla presunta *"trattativa"*.

E' del tutto illogico, quindi, anche solo ipotizzare che il Mannino potesse manifestare il proprio timore all'On. Gargani in relazione a delle dichiarazioni che Ciancimino non aveva mai reso e che non avrebbe reso neppure successivamente.

Né sarebbe, ugualmente, ragionevole ipotizzare che l'imputato abbia potuto invitare, per il tramite dell'on. Gargani, De Mita a rendere una dichiarazione unitaria sul ruolo della dirigenza della D.C., appunto, per contrastare un'asserita *"verità"* che avrebbe coinvolto quella dirigenza stessa, atteso che non esistevano e non esistono agli atti del processo dichiarazioni del Ciancimino in tal senso.

Di nuovo, quindi, prende vigorosamente forma l'ipotesi che Sandra Amurri abbia reinterpretato stralci di una conversazione malamente captata, dandole una suggestiva veste soltanto quando le era divenuta nota la notizia che uno degli interlocutori (ovvero l'imputato) era sottoposto ad indagini per la cd. *"trattativa"*.

Tale valutazione trova conferma nelle dichiarazioni dell'On. Giuseppe Gargani, sentito come persona informata sui fatti dal Pubblico Ministero il 9 marzo 2012 poi sospeso per l'asserita emersione di indizi di reità a carico dell'escusso.

L'On. Gargani, come vale la pena di ricordare, ha riferito ai magistrati di avere avuto una conversazione con l'On. Mannino nel luogo e nelle circostanze di tempo riferite dalla giornalista Amurri. In quel contesto il Mannino lo aveva informato della imminente convocazione dell'on. Ciriaco De Mita da parte dei magistrati della Procura di Palermo, esprimendo l'auspicio che quest'ultimo ricordasse con precisione fatti molto remoti e, quindi, invitando Gargani a sollecitare, a sua volta, De Mita affinché facesse con attenzione mente locale. L'On. Gargani ha, infatti, anche aggiunto che il Mannino era preoccupato perché era convinto che i Pubblici Ministeri avessero maturato una convinzione erronea su alcuni aspetti della complessa vicenda della "trattativa", allora ampiamente discussa già nell'ambito del processo contro Mario Mori e Mauro Obinu (che era in corso di celebrazione); che avrebbero perseguito un'impostazione dichiaratamente ostile, con l'intento di colpire la dirigenza della Democrazia Cristiana e, quindi, lo stesso Mannino. L'on. Mannino aveva citato, al proposito, la questione della asserita sostituzione dell'on. Vincenzo Scotti come Ministro dell'Interno nell'estate del 1992, come prova dell'orientamento teoremativo della Procura.

Ed, infatti, su questa vicenda i due interlocutori avevano potuto confrontare, con condivisa ironia, la loro diversa conoscenza dei fatti, sapendo che l'On. Scotti non solo non era stato penalizzato (e meno che mai per la sua presunta inflessibilità nella lotta alla mafia) ma, addirittura, era stato gratificato di un incarico di maggiore prestigio, quando gli era stato offerto il dicastero degli Esteri.



A ripetuta domanda del P.M. l'On. Gargani ha seccamente escluso che il Mannino gli avesse manifestato timori per le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, ovvero avesse riconosciuto a quest'ultimo una qualche devastante attendibilità sul proprio conto (Mannino, ha detto Gargani, aveva sempre invariabilmente considerato Massimo Ciancimino un dichiarante screditato); il predetto ha, anche, escluso che il Mannino potesse avergli detto che sulla questione della "trattativa" i magistrati di Palermo avevano colto nel segno.

Del resto, valutazioni analoghe ha operato il Tribunale di Palermo, nel processo 'Mori-Obinu', nel ritenere inattendibile la ricostruzione postuma dell'incontro offerta dall'Amurri.

Il relativo stralcio della sentenza - depositato dalla difesa all'udienza del 22.3.2018, ed acquisito agli atti sull'accordo delle parti - merita di essere in questa sede riportato non tanto per il contenuto valutativo, che questa Corte ha già svolto in modo del tutto autonomo, ma per il rilievo dato, in negativo, alle dichiarazioni di Ciancimino Massimo (rilievo all'evidenza utilizzabile non solo perché contenuto in un documento acquisito col consenso delle parti, ma altresì per il suo dispiegarsi, *in bonam partem*, e non, come meglio evidenziato al Cap. II, ai fini del ribaltamento *in peius* di una sentenza assolutoria, senza la garanzia del contraddittorio della fonte d'accusa), che mai risulta avere attinto il Mannino coinvolgendolo nella trattativa 'stato mafia' e da cui dunque, logicamente, l'imputato non avrebbe avuto proprio nulla da temere (cfr. da pag. 126 e ss.):

"...Il Tribunale non nasconde che il racconto della AMURRI possa destare qualche perplessità. Va premesso che le dichiarazioni rese alla Autorità Giudiziaria da Massimo CIANCIMINO avevano ricevuto vastissima risonanza sui mass media: si può ricordare che dalla deposizione del fratello Giovanni risulta la partecipazione di Massimo CIANCIMINO ad

una seguitissima trasmissione televisiva - notoriamente animata anche dalla presenza del giornalista Marco TRAVAGLIO - (<<PRESIDENTE: Ho capito. Perché, veda siccome fa un gran chiasso mediatico perora quello che suo fratello va dicendo... - CIANCIMINO G.NNI: Lo so, lo so, lo so. - PRESIDENTE: In giro prima di venire dal Giudice a deporre... - CIANCIMINO G.NNI: Sì, lo so, lo so, lo so. - PRESIDENTE: Si va nelle trasmissioni televisive a dire... - CIANCIMINO G.NNI: Lo so, ho visto "Anno Zero". - PRESIDENTE: E lei non ha avuto la curiosità di chiedere a suo fratello dico su questi argomenti che cosa... di che cosa si trattasse eccetera. - CIANCIMINO G.NNI: No, io non chiedo a mio fratello di queste cose perché...>>).

Altrettanta e corrispondente risonanza mediatica aveva ricevuto la indicazione del CIANCIMINO secondo cui il referente della riferita "trattativa" Stato-mafia (vedasi infra) era stato l'ex Ministro dell'Interno sen. Nicola MANCINO, esponente di spicco del partito della Democrazia Cristiana, nel quale, con posizione tutt'altro che secondaria, militavano l'on. Ciriaco DE MITA, l'on. Calogero MANNINO, ma anche l'on. Giuseppe GARGANI.

Ora, in questo contesto, il fatto che un noto esponente politico, quale era ed è l'on. Calogero MANNINO, manifestasse una viva preoccupazione per le conseguenze pregiudizievoli di alcune dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO che, per sé e per suoi colleghi di partito, avrebbero potuto verificarsi a Palermo ("a Palermo hanno capito tutto, giù hanno capito tutto, perché questa volta ci incastrano") e si adoperasse perché quelle indicazioni venissero rintuzzate con una versione comune, rinviava intuitivamente ad una inchiesta giudiziaria palermitana e ad un tentativo di inquinamento (<<"per questo dobbiamo essere uniti, dobbiamo dare tutti la stessa versione">>; <<una esigenza che lui aveva di spiegare bene a De Mita che questo sarebbe stato l'unico modo per, secondo lui ovviamente, per



difendersi, o comunque rendere meno credibile non so le accuse>>).

Ne costituisce riprova lo stesso atteggiamento assunto nelle immediatezze dalla AMURRI, la quale, a suo dire, si rivolse (vanamente) in prima battuta proprio ai P.M. del capoluogo siciliano (peraltro proprio ai titolari della inchiesta sulla "trattativa" Stato-mafia) per ottenere indicazioni sulla identità della persona che aveva visto dialogare con l'on. MANNINO.

In questo quadro, la addotta ignoranza del fatto che l'on. MANNINO fosse indagato a Palermo in relazione alla inchiesta sulla "trattativa" appare del tutto ininfluyente sul possibile rilievo dell'episodio cui la AMURRI aveva assistito, che era, di per sé e senza alcuna necessità di approfondimenti, meritevole di essere immediatamente segnalato alla Autorità Giudiziaria inquirente, che avrebbe potuto operare le necessarie valutazioni ed adottare le conseguenti iniziative.

Non può, allora, che sorprendere il fatto che la AMURRI (ma anche il PADELLARO ed il TRAVAGLIO) sia rimasta inerte ed abbia atteso due mesi (fino al 24 febbraio 2012) per riferire l'episodio ai P.M. di Palermo e che lo abbia fatto solo quando era diventato noto che l'on. MANNINO era indagato e l'on. DE MITA era stato sentito.

Ma, del resto, genera qualche dubbio la stessa, riferita, totale incapacità di orientarsi della AMURRI, che, a suo dire, da circa venti anni si occupa di politica e di mafia: sorvolando sul fatto che ella non conosceva l'on. GARGANI, esponente politico piuttosto in vista (era stato responsabile del settore giustizia della Democrazia Cristiana), è difficile credere che le sia sfuggita la parte forse più eclatante delle rivelazioni del CIANCIMINO e che non abbia almeno immaginato il possibile nesso che la legava al dialogo cui avrebbe assistito.

Ancora più difficile è credere che il TRAVAGLIO, giornalista notoriamente assai bene informato sulle inchieste che coinvolgono personaggi di spicco della vita politica del Paese e particolarmente capace di associare fatti e persone, non abbia dato alla collega AMURRI alcun tipo di indicazione. Sarebbe, invero, incredibile che il predetto non abbia avuto almeno approssimativa conoscenza delle dichiarazioni del CIANCIMINO riguardanti il coinvolgimento di un esponente politico all'epoca appartenente allo stesso partito dell'on. MANNINO nella "trattativa" Stato-mafia (vedasi infra) e non abbia immediatamente colto un possibile collegamento fra le medesime dichiarazioni ed il dialogo riferito dalla AMURRI. Cosicché la totale omissione di qualsivoglia indicazione che potesse indirizzare l'approfondimento al quale la AMURRI sarebbe stata invitata lascia perplessi e induce perfino a non escludere la possibilità che il TRAVAGLIO abbia accolto con scetticismo il racconto della collega e la abbia liquidata con l'esortazione a lavorare sulla notizia.

Ma, accantonando le esposte perplessità, ci si deve chiedere quali fossero le ragioni dell'ansia che, nel modo pressante riferito dalla AMURRI, attanagliava l'on. MANNINO in dipendenza del pregiudizio che poteva scaturire dalle dichiarazioni, sul punto - in ipotesi - veritiere, rese da Massimo CIANCIMINO.

Premesso che, come meglio si dirà più avanti, il CIANCIMINO ha riferito di un abbozzo di "trattativa", peraltro subito abortito, fra l'imputato MORI ed il cap. Giuseppe DE DONNO, da una parte, ed i mafiosi capeggiati da Salvatore RIINA, dall'altra, "trattativa" che avrebbe visto il padre, Vito CIANCIMINO, fare da tramite e di cui il terminale istituzionale sarebbe stato il Ministro dell'Interno sen. Nicola MANCINO, si deve verificare se la vivissima preoccupazione dell'on. MANNINO sia stata originata dal fatto che lo stesso CIANCIMINO avesse chiamato in causa

l'intero partito della Democrazia Cristiana ovvero alcuni esponenti particolarmente interessati dello stesso, quale poteva essere il medesimo on. MANNINO.

Ora, per quanto riguarda, in particolare, l'on. MANNINO, nelle fluviali dichiarazioni del CIANCIMINO si rintracciano appena alcuni accenni, riguardanti, in sostanza, la possibilità che il medesimo, in quella turbolenta stagione, fosse un bersaglio della mafia, senza alcun coinvolgimento, vuoi diretto, vuoi indiretto, nella vicenda della "trattativa".

Si riportano testualmente le dichiarazioni del CIANCIMINO in cui viene menzionato l'on. MANNINO:

--- interrogatorio del 22 dicembre 2009: <<E poi mi ha ricordato che faceva l'autista a Mannino quando pure io accompagnavo mio padre alle riunioni, dice, ma come aspettava con te fuori dalla macchina...

Poi ho ricollegato un po' il soggetto, perché quando accompagnavo mio padre dall'Onorevole Lima spesso rimanevamo io fuori dalla macchina e c'era Schifani che guidava la macchina a La Loggia e io che rimanevo con mio padre e Cuffaro che guidava la macchina a Mannino.>>;

--- interrogatorio dell'8 luglio 2009 - CIANCIMINO legge un file da lui stesso redatto -:

<<Riina deciso a regolare i conti con chi per anni l'aveva spremuto e raccontato sempre minchiate... Lo Verde non era d'accordo con il Riina e si lamentava con mio padre sul fatto che da Roma non gli... da Roma gli avevano riempito la testa di cazzate e che questo era solo l'inizio. Poi c'è scritto tra parentesi (Purpura, Mannino, Vizzini) tanto che il Lo Verde... scusi non riesco... tanto che il Lo Verde per paura di conseguenze pensava di fare rientrare la propria famiglia per potere essere più libero nel gestire la situazione.>>;



--- ancora interrogatorio dell'8 luglio 2009: <<CIANCIMINO:... specificato negli ultimi anni in cui abbiamo approfondito il rapporto; in quel periodo soltanto mi disse che dovevamo ripartire subito dopo per Roma perché era molto preoccupato e che quello... mi commentò mentre andavamo in aereo che quello non sarebbe stato l'unico omicidio e devo dire che... - P.M.1: Sì, quali erano gli altri nomi? - CIANCIMINO: Quello che mi fece soprattutto lui il primo fu quello di Sebastiano Purpura, dice: sicuramente il prossimo sarà Sebastiano Purpura e a seguire tutti i referenti di questi deficienti e ci mise Mannino e Vizzini, dice>>;

<<P.M.1: ... ed è... fu mai oggetto di commenti l'omicidio di Ignazio Salvo che avvenne qualche mese dopo a settembre? Se ne parlò mai con suo padre... - CIANCIMINO: Mio padre non stimava i Salvo; non stimava i Salvo perché dice che erano della stessa stoffa di Riina, era gente molto venale e che non rispettava gli impegni.

- P.M.1: Vabbè... - CIANCIMINO: Mio padre addebitava tutto quello che era Lima poi avrebbe messo Mannino, cioè tutta la, la... alla schiera politica che girava intorno all'uomo Riina, a tutti gli interlocutori, a tutti i referenti.>>;

--- esame dell'udienza dell'1 febbraio 2010: <<P.M.: ... Provenzano... va beh, lasci perdere, Provenzano disse a suo padre nell'espone questo programma di Riina chi erano i potenziali obbiettivi da colpire secondo Riina? . CIANCIMINO: Sì, disse che c'era una serie di politici e magistrati che sarebbero stati oggetti di questo tipo di attenzione da parte del Riina che dovevano essere o per un motivo o per un altro eliminati, e grossi magistrati e anche grossi politici. Ora fondamentalmente alcuni nomi mio padre li apprese subito dopo anche l'omicidio di Capaci quando mio padre per altri motivi colloquiò col Provenzano gli fece il nome di Grasso, gli fece il nome di Vizzini,

di Mannino, mio padre disse che sembrava folli... visto che stavano cercando mettere fine e di aspettava un attimo, di non continuare, comunque rappresentò che questa lista di nomi era ben ampia, rappresentava sia politici che magistrati.>>;

--- esame dell'udienza dell'8 febbraio 2010: <<CIANCIMINO: Tutto doveva essere

posticipato dopo la strage di via D'Amelio, in quanto mio padre, ribadisco, si sentiva responsabile, in quanto lui stesso aveva suggerito che qualsiasi azione nei confronti dell'onorevole Vizzini, dell'onorevole Mannino e di altri politici, non aveva nessun senso.>>.

Scandagliando, poi, le dichiarazioni rese dal CIANCIMINO sia al P.M. che al dibattimento, non si rintraccia alcun generale coinvolgimento della dirigenza della Democrazia Cristiana nella specifica vicenda della "trattativa", né alcuna significativa citazione dell'on. DE MITA (menzionato una sola volta in riferimento incidentale alla ubicazione della sua residenza romana - vedasi la trascrizione dell'esame dibattimentale dell'1 febbraio 2010 -) o dell'on. GARGANI (mai citato).

Certo, può ipotizzarsi che il riferito coinvolgimento del sen. MANCINO nella "trattativa" fosse stato concordato dalla dirigenza della Democrazia Cristiana; può, conseguentemente, ipotizzarsi che l'on. MANNINO, appreso della recentissima convocazione a Palermo dell'on. DE MITA, si sia preoccupato che quest'ultimo si lasciasse andare dinanzi ai magistrati ad ammissioni compromettenti.

Ma si tratterebbe di mere, per quanto plausibili, congetture...

[...]

In ogni caso, dall'esame delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO non emerge una indicazione precisa che adeguatamente giustifichi la vivissima ansia dell'on. MANNINO riferita dalla AMURRI, ansia legata al convincimento che il

CIANCIMINO, fra le tante sciocchezze, aveva, sul punto, detto la verità, e che a Palermo avevano capito tutto....”.

Le paure messe in bocca al Mannino dall'Amurri, che evidentemente sapeva che le indagini sulla 'trattativa stato mafia' erano state riaperte proprio in ragione del cd. 'pentimento' di Massimo Ciancimino ma che, tuttavia, non ne conosceva dettagliatamente il contenuto, sono talmente illogiche ed inverosimili, atteso che la vicenda dell'escussione del De Mita era stata originata dalle dichiarazioni dello Scotti e non da una chiamata in correità del Mannino da parte di Massimo Ciancimino, da essere palesemente il frutto di una sua ricostruzione postuma, fondata su conoscenze di base errate anche se attinenti, in generale, a quel filone investigativo così rinomato.

Calogero Mannino non avrebbe mai potuto dichiarare di avere paura delle verità di Ciancimino proprio perché costui non aveva mai detto nulla a suo carico a proposito della 'trattativa'.

Ben verosimile, di contro, la legittima preoccupazione dell'imputato di diventare di nuovo bersaglio delle indagini della Procura della Repubblica di Palermo, viepiù dopo avere subito dal 1995 in poi, senza soluzione di continuità, diversi processi per gravissimi reati, seppure tutti definiti con sentenze assolutorie.

Del resto, non conforta la testimonianza dell'Amurri neppure quella dell'on. Aldo Di Biagio che - contattato dall'Amurri una settimana prima di essere sentito dai p.m. e, dunque, all'evidenza, inopportuna sollecitato da costei nel ricordo - si è limitato a confermare uno stato di turbamento della donna al momento del loro incontro successivo all'episodio riferitogli, precisando, però, di non essere stato messo al corrente del contenuto del dialogo captato e nulla, dunque, potendo dire a riguardo.

Né, infine, risulta provato - perché smentito dall'On Gargani - che il Mannino avesse cercato di fare arrivare a De Mita un messaggio sulla necessità di fornire tutti un'unica versione circa l'avvicendamento dell'On. Scotti al Ministero degli Interni, nell'estate del 1992.

La richiesta in questione sarebbe stata la conseguenza del riconoscimento da parte del Mannino della pericolosità delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino sul conto dei dirigenti dell'allora Democrazia Cristiana (dichiarazioni che, tuttavia, il Ciancimino non aveva e non ha mai reso).

Ma, come già visto nel precedente capitolo, la tesi secondo cui l'On. Scotti sarebbe stato allontanato dal Ministero dell'Interno perché potenzialmente contrario alla "trattativa" è risultata priva di fondamento e non avallata se non dall'opinione (e non dai fatti) del solo ex Ministro Scotti, avendo anche il Martelli fatto rilevare come, forse, la scelta fosse legata a dinamiche di potere interne alla DC ed alle legittime aspirazioni dell'On. Gava.

Inoltre, come ancora sottolineato dalla difesa, il Mannino era uscito dalla compagine governativa proprio in occasione della formazione del Governo Amato, per non rientrare più a far parte successivamente di alcun Governo: segno evidente, questo, di un indebolimento della posizione politica dell'imputato che male si concilia con la tesi secondo cui l'On. Mannino sarebbe stato l'ispiratore anche dell'avvicendamento Scotti/Mancino necessario per agevolare la "trattativa".

Del resto, se il Mannino fosse stato così influente da poter pilotare un aspetto tanto rilevante, ci si sarebbe attesi che avesse mantenuto un posto nel Governo, e ciò seppure al limitato fine di continuare a controllare fattivamente lo sviluppo della vicenda asseritamente approdata, ormai, nelle stanze della politica romana.

Ma così, all'evidenza, non è stato.

Nel successivo capitolo si vedrà che è rimasta indimostrata anche la commissione ad opera dei Mannino, della seconda condotta contestatagli (ad avviso dei P.M. elemento di consumazione del reato di cui all'art. 338 c.p.; ad avviso dei P.G. fatto da porre in continuazione coll'istigazione alla trattativa, condotta attraverso la quale il reato si sarebbe già perfezionato), consistente nell'aver fatto fa garante alla 'trattativa', veicolando al vicedirettore del DAP, Francesco Di Maggio - parimenti indagato per il medesimo reato e deceduto - la minaccia di 'cosa nostra' finalizzata a revocare (o meglio a non prorogare) il regime del carcere duro per i detenuti di mafia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'G' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

13. LE PRESSIONI IN TEMA DI 41 BIS O.P. SU FRANCESCO DI MAGGIO

13.1 Premessa di ordine generale sull'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis O.P. nella successione dei vertici del DAP nel giugno 1993

Come correttamente riepilogato nella sentenza di prime cure, Nicolò Amato fu direttore della Direzione generale degli istituti di prevenzione e penale del Ministero della giustizia, poi divenuto DAP, dal 1983 al giugno 1993 quando fu sostituito col magistrato Adalberto Capriotti ed il suo vice, Dott. Fazzioli, col Dott. Francesco Di Maggio.

Secondo l'impostazione accusatoria tale successione venne realizzata su disegno dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, di concerto col Ministro della Giustizia Conso, per dare un segnale di distensione a Cosa Nostra in tema di 41 bis O.P., così dando concreta manifestazione di aderire alle richieste mafiose contenute nel 'papello' dell'anno precedente integrante, plasticamente, il contenuto della cd. 'trattativa' Stato - Mafia.

Deve, tuttavia, a tale riguardo rilevarsi che tale suggestiva tesi non risulta comprovata neppure nel suo presupposto fattuale.

Ed invero, per ciò che in questa sede rileva in relazione al cambio di regime attuato con la sostituzione dei vertici del DAP nel giugno 1993 col passaggio da Amato e Fazzioli a Capriotti e Di Maggio, non può di certo trascurarsi il pregresso clima di tensione nelle carceri culminato, l'8 febbraio 1993, con l'assassinio del sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Campanello in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, Poggioreale, giudicato un gesto simbolico ed espressione della reazione criminale della camorra napoletana alla giusta stretta penitenziaria operata dalla Amministrazione.

A tale riguardo, l'allora direttore del DAP, dr. Nicolò Amato, con un "appunto" datato 9 febbraio 1993 (Faldone 10), sollecitò



al Ministro di Grazia e Giustizia, On. Claudio Martelli, una serie di restrizioni a carico delle carceri napoletane di Poggioreale e di Secondigliano, in applicazione del comma 1, dell'art. 41-bis O.P.

Nella stessa data del 9 febbraio 1993, il Ministro diede seguito alla sollecitazione del direttore del DAP disponendo le chieste restrizioni (Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 9.2.1993, in Faldone 10).

Il 10 febbraio 1993 lo stesso Ministro Martelli, raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Milano (nell'ambito della vasta indagine c.d. mani pulite), si dimise e, due giorni dopo, al suo posto subentrò nella carica il prof. Giovanni CONSO.

In relazione alla sostituzione del Ministro Martelli, l'On. Giuliano Amato, allora Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, ha dichiarato di credere di aver egli stesso pensato al prof. CONSO e di aver agito al di fuori di ogni ingerenza dei partiti, che all'epoca si erano molto indeboliti: egli propose il nome del prof. Conso, suo collega in quanto docente universitario, al Presidente della Repubblica, che condivise la scelta (Cfr. ud. 30.3.2012, processo 'Mori Obinu', Faldone 25).

Dopo pochi giorni dall'insediamento del prof. Conso pervenne al Ministero la nota del 20 febbraio 1993 della Prefettura di Napoli (Faldone 10): con essa si sollecitava l'allentamento delle restrizioni carcerarie disposte il precedente 9 febbraio, allo scopo di stemperare le tensioni successivamente verificatesi. Nel corpo della nota si accennava anche ad una verifica effettuata sul tema dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto nell'occasione dal capo della Polizia.

Il giorno dopo, il 21 febbraio 1993, il Ministro Conso revocò i provvedimenti in questione e con un comunicato stampa spiegò che la revoca era nata dalla constatazione che, nel periodo di vigenza del decreto, i detenuti avevano mantenuto un



comportamento regolare (cfr. Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 21.2.1993, in Faldone 10). Risulta, peraltro, da un biglietto autografo indirizzato dal dr. Nicolò Amato al Ministro Conso, in cui il primo, rivolgendosi al destinatario con tono confidenziale, gli comunicava di aver già avvertito il capo della Polizia ed il prefetto LAURO ed in cui aggiungeva che, alla stregua delle prime notizie, a Napoli il personale aveva reagito bene (evidentemente, alla revoca dei precedenti provvedimenti) [Faldone 10].

Del resto, contestuale alle tensioni all'interno del carcere di Poggioreale, era la lettera anonima dei familiari dei detenuti del carcere di Pianosa, pervenuta alla Direzione Centrale di Polizia Criminale in data 17.2.1993 (Faldone 10), indirizzata al Presidente della Repubblica Scalfaro e per conoscenza al Papa, al Vescovo di Firenze, al Cardinale di Palermo, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro degli Interni, al Giornale di Sicilia, a Maurizio Costanzo e a Vittorio Sgarbi. In essa si rivolgevano pesanti lamentele e giudizi di disumanità al Presidente della Repubblica Scalfaro e all'Amato, definito il "DITTATORE Amato", additati dagli autori della missiva come corresponsabili del trattamento arbitrario, irrispettoso del diritto, irrogato ai detenuti e ai loro familiari e in particolare delle violenze riservate in quel carcere dai "secondini" ai detenuti. Dunque, un preciso riferimento non tanto al regime del 41 *bis* O.p. in sé, ma al trattamento disumano all'interno del Carcere di Pianosa.

Se ne riporta di seguito il contenuto testuale:

"Siamo un gruppo di familiari di detenuti che, sdegnati e amareggiati da tante disavventure, ci rivolgiamo a Lei, non per presentarci come persone che chiedono non si sa bene quale forma di carità o di concessione, anche perché abbiamo una tale dignità che ci consente di affrontare, a testa alta, qualsiasi tipo di



problema, pagando, anche di persona, qualsiasi tipo di pena, ma ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che si è responsabili in prima persona, quale rappresentante e garante delle più elementari forme di civiltà. Qual'è il problema? Come, certamente, Lei saprà, in Italia, esistono le carceri, dove vengono rinchiusi coloro che hanno sbagliato nei confronti della società "civile" o che hanno commesso reati di qualunque genere; a prescindere dal fatto se si tratta di persone colpevoli o innocenti, queste carceri servono per fare espiare le pene o, comunque, per recuperare chi ha sbagliato.

Ora, o noi non abbiamo capito bene qual'è la funzione delle carceri, o Lei non è a conoscenza di quello che succede nelle carceri italiane ed in particolare in alcune dove la Bosnia a confronto diventa un paradiso. Per sintetizzare cominciamo ad affrontare quali sono le nostre difficoltà: sa quanto costa, per una famiglia di un detenuto, spostarsi da Palermo o dalla Sicilia per recarsi in qualsiasi parte d'Italia, per poter stare un'ora con il proprio congiunto? Lei se lo è mai chiesto? Quante volte la settimana Lei cambia la biancheria intima? Quante volte in una settimana Lei o chi per lei cambia le lenzuola del suo letto? Quante volte in una settimana, o al giorno, Lei si cambia di abito? Lo sa Lei quanta biancheria, e solo biancheria, in un mese noi possiamo portare al nostro congiunto? Soltanto cinque Kg.; e si è mai chiesto con 5 Kg. di biancheria cosa si può portare? Per Lei possono essere banalità, ma noi crediamo che, per chi sta in carcere, queste cose assumono non solo grande importanza per l'igiene ma costituiscono un motivo per incominciare ad aver fiducia nelle istituzioni della Repubblica.

Altro problema, ancora più grave, e crediamo che Lei debba vergognarsi di essere il capo dello Stato, è che lo Stato permette ai secondini delle carceri ed in special modo a quelli delle carceri di Pianosa, di avere comportamenti uguali a quelli degli sciacalli



o dei teppisti della peggior specie, nel senso che trattano i detenuti peggio di cani randagi, usando metodi della peggior tradizione fascista. Tutto questo è vomitevole, vergognoso, indegno. I secondini o "bestie" o "Killer dello Stato"? loro fanno tutto quello che vogliono, maltrattando i detenuti e con l'alimentazione che "fa schifo" e con i maltrattamenti fisici (si lascia libera l'immaginazione).

Ora, non ci venga a dire che non è vero perché nessuno dall'interno delle carceri verrà a confermarLe quella che è la realtà, considerando che le ritorsioni nei confronti di chi avrà l'ardire di lamentarsi sarebbero immaginabili.

Immagino Signor Presidente che Ella, nei giorni di Natale, proprio quando tutta l'Italia veniva stretta dal freddo gelido, se ne stava al calduccio e si riguardava al massimo per difendere il suo corpo dal freddo (non considerando che al minimo accenno di raffreddore i migliori medici sarebbero accorsi); sa che nel carcere di Pianosa più fa freddo e più tolgono (poche per la verità) le coperte ai detenuti?; di riscaldamento manco a parlarne; i medici a Pianosa non si sa cosa siano. Ora, se Lei ha dato ordine di uccidere, bene, noi ci tranquillizziamo, se non è così, guardi che per noi è sempre il maggior responsabile, il più alto rappresentante della Italia "civile" che, con molto interesse, ha a cuore i problemi degli animali, i problemi del terzo mondo, del razzismo, e dimentica questi problemi insignificanti perché si tratta di detenuti ovvero di carne da macello. Come puntualizzavamo prima, non chiediamo indulgenze particolari o grazie ma soltanto il rispetto di dignità di persone che, nella disgrazia, stanno pagando, senza battere ciglio, i loro debiti giusti o ingiusti che siano. Per noi significa dare la possibilità ai detenuti tutti di sopportare la restrizione in maniera dignitosa, cioè avere la possibilità di incontrarsi con i familiari senza spendere un patrimonio, la possibilità di poter portare almeno,

settimanalmente, la biancheria oltre al vitto ai detenuti; togliere gli squadristi al servizio del DITTATORE AMATO, dando dignità di detenuti ai detenuti.

Concludiamo scusandoci per la forma arrogante con la quale ci siamo presentati, distogliendola da problemi sicuramente molto più gravi e urgenti di questi.

Noi ci permettiamo farLe notare che, continuando di questo passo, di detenuti ne moriranno, ma Lei non si curi di loro tanto, come dicevamo prima, si tratta di carne da macello.

Per noi e per loro resta solo la consolazione che, un giorno, Dio che ha più potere di Lei, sarà giusto nel Suo giudizio; giudicherà tutti in base a come abbiamo visto Gesù, suo FIGLIO, nei fratelli (ammalati, carcerati, affamati, bisognosi ecc.).

Lei si è vantato tante volte di essere un autentico cristiano.

Le consigliamo di vantarsi di meno e di AMARE di più.

Non ci firmiamo tutti non per paura, ma per evitare ulteriori pene i nostri familiari detenuti (e poi fanno lezioni di mafia!).

Pensiamo, inoltre, che a Lei non interessano le firme quanto verificare e trovare giusti rimedi.

Al momento non crediamo che la volontà dello Stato che Lei rappresenta sia così civile nel dare una risposta adeguata. La sfidiamo a smentirci."

Tanto premesso in ordine al contesto in cui operava il direttore del DAP nel febbraio - marzo 1993, costui, nella corposa nota del 6 marzo 1993 (Faldone 10), spedita all'allora Ministro di Grazia e Giustizia Conso, appena subentrato al Ministro Martelli, in uno dei passaggi delle sue quasi duecento pagine, manifestava la propria contrarietà al rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis O.P. che erano in scadenza, decreti che comunque - deve rilevarsi - alla scadenza nel mese di luglio '93, qualche giorno prima delle stragi di Roma e di Milano, il ministro Conso aveva, ciò nonostante, rinnovato.



Nella medesima nota l'Amato suggeriva l'introduzione dei sistemi, maggiormente utili al fine di impedire che i capi mafia detenuti continuassero a comunicare con l'esterno del carcere (continuando a partecipare alla vita e alle decisioni dell'organizzazione), del collegamento in videoconferenza dell'imputato mafioso con l'aula di giustizia, durante la celebrazione dei processi, e della registrazione video, durante i colloqui in carcere con i parenti (cfr. doc. cit., intitolato "*Appunto per il Signor Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro del 6 marzo 1993*").

Nella nota del 6 marzo 1993, in breve l'Amato scriveva a Conso: che il 41 *bis* O.P. era giustificato dalla necessità di dare alla criminalità mafiosa dopo gli eccidi di Capaci e di via D'Amelio una risposta ferma, ma che la legge chiaramente configurava il ricorso al regime applicato con i decreti di 41 *bis* O.P. come uno strumento emergenziale e temporaneo, che non poteva essere protratto indefinitamente ed assurgere a normale regime penitenziario, non potendosi giustificare al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano e solo a criminali irrecuperabili e gravemente pericolosi.

"Appare giusto e opportuno - proponeva Amato al ministro Conso - rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrevi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano".

Nella stessa nota l'Amato citava le perplessità espresse, nella riunione del mese di febbraio '93 del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dal capo della polizia Parisi e del ministro dell'Interno Mancino circa il mantenimento del regime del 41 *bis*, quest'ultimo con riferimento alle sole carceri di Napoli Secondigliano e Poggioreale.

Rilevava, inoltre, che c'erano due strade per porre rimedio alla situazione determinatasi: quella di non confermare i decreti alla

scadenza annuale o quella da lui preferita di revocarli subito in blocco, ch  avrebbe rappresentato un segnale di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno a un regime penitenziario normale.

Si riporta un significativo stralcio dell' appunto  test  citato, avente ad oggetto * Attuazione del Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, contenente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 2 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992. *, ed in particolare il contenuto del paragrafo del documento intitolato * Revisione dei Decreti ministeriali emanati, a partire dal luglio 1992, sulla base dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario *:

 La emanazione di questi decreti era certamente giustificata dalla necessit  di dare alla criminalit  mafiosa, anche all'interno delle carceri, dopo le terribili stragi di Capaci e di via D'Amello, una risposta severa. Ma non vi   dubbio che la legge chiaramente configura il ricorso a questi decreti come uno strumento eccezionale e temporaneo, appunto emergenziale. Il regime che essi esprimono - mancata applicazione o riduzione di istituti e diritti previsti dall'ordinamento penitenziario - non pu  essere protratto indefinitamente, assurgendo a normale regime penitenziario, non si giustifica al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano. Se questo si volesse, allora bisognerebbe introdurre per legge una diversit  di regime penitenziario - pi  restrittivo, con la soppressione di alcuni diritti - per le categorie di detenuti ritenuti pi  pericolosi. Appare dunque giusto ed opportuno rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrervi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano. Anche perch , per quanto riguarda l'ipotesi del secondo comma, di gran lunga prevalente, non vi   stata e non



vi è alcuna iniziativa del Ministro dell'Interno, che pure potrebbe farne richiesta.

Anzi, in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza nella seduta del 12 febbraio u.s., sono state espresse, particolarmente da parte del Capo della Polizia, riserve sulla eccessiva durezza di siffatto regime penitenziario. Ed anche recentemente, da parte del Ministero dell'Interno sono venute pressanti insistenze per la revoca dei decreti applicati agli istituti di Poggioreale e di Secondigliano. Nel caso che si decida di rinunciare allo stato a questi decreti, l'alternativa che si presenta è quella di lasciarli in vigore fino alla scadenza in essi indicata senza poi rinnovarli, ovvero di revocarli subito in blocco. Mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione, perché rappresenterebbe un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno ad un regime penitenziario normale. Certo, i detenuti mafiosi (si intende il termine mafia in senso ampio, come comprensivo anche della camorra, della 'ndrangheta, della sacra corona unita), sequestratori di persona e narcotrafficienti - che sono allo stato circa 5.300 - sono i più pericolosi e vanno distinti dagli altri. Sono persone che delinquono sulla base di una scelta criminale cinica e lucida, di tipo professionale, valutando i rischi ed i vantaggi, spesso costituiti da profitti ingenti, quando non anche dalla acquisizione di posizioni di potere. Per questi detenuti il problema del recupero sociale praticamente non si pone, o almeno si pone in termini completamente diversi rispetto alla generalità degli altri detenuti. Per essi si pone soprattutto un problema di sicurezza, problema assai complesso, che presenta molteplici aspetti:

- impedire che questi detenuti possano compiere o provocare atti illeciti all'interno del carcere (atti di violenza, evasioni,



rivolte...) o possano far entrare dall'esterno oggetti non consentiti (droga, armi...);

- impedire che questi detenuti possano fare opera di propaganda criminale o di proselitismo, o offrire protezione o aiuto ad altri detenuti o strumentalizzarli o ricattarli, o acquisire rispetto ad essi posizioni di supremazia o di privilegio;

- separare dunque questi detenuti dagli altri e nel loro ambito separare i capi, cioè coloro che hanno un grado più alto nella gerarchia criminale;

- custodire i capi, ossia coloro che hanno un grado più alto nella gerarchia criminale, in istituti lontani dalle città e dalle regioni di provenienza, perché questo rende loro più difficili i collegamenti con gli ambienti criminali sui quali esercitavano influenza e inoltre determina un serio colpo al loro "prestigio criminale".

La piena realizzazione di questi fini di sicurezza presuppone:

- istituti e sezioni di istituti "strutturalmente" sicuri;

- contingenti di polizia penitenziaria sufficienti a svolgere una adeguata opera di sorveglianza, sia all'interno, sia fuori, allo scopo di prevenire ovvero fronteggiare evasioni o aggressioni ad opera di ambienti criminali esterni, o durante le traduzioni ed i piantonamenti. Quanto agli istituti ed alle sezioni di istituti, essi sono stati individuati dal D.A.P., che ha progettato di trasferire in essi tutti i detenuti mafiosi, sequestratori di persona e narcotrafficienti - destinando i capi agli istituti di Asinara, Pianosa, Cuneo, Ascoli Piceno, e Spoleto -. Anche se, è da dire, gli spostamenti dei detenuti per ragioni di giustizia interferiscono pesantemente in questo progetto.

Quanto alla presenza di personale di polizia penitenziaria, invece, ci sono difficoltà che possono essere superate soltanto con l'aumento degli organici.



Occorre dire con franchezza che l'uso dei decreti ex articolo 41 bis solo limitatamente attiene alla sicurezza e comporta piuttosto un regime penitenziario maggiormente punitivo o afflittivo.

Il nodo vero è la possibilità di collegamenti tra i detenuti e gli ambienti criminali esterni.

A questo riguardo si registrano da molto tempo ricorrenti polemiche e critiche, come se in misura maggiore o minore tali collegamenti dipendessero da una qualche responsabilità delle autorità carcerarie e da una insufficiente sorveglianza da parte del personale penitenziario. Nulla di più inesatto e di più ingiusto. E' veramente una critica immeritata ed ingenerosa, che dimentica una ben diversa verità, che sfugge o non si vuole vedere. Il problema, infatti, è esclusivamente normativo. Se, com'è nell'attuale ordinamento, i colloqui tra i detenuti ed i congiunti o le terze persone sono assoggettati soltanto al controllo visivo e non anche auditivo del personale di polizia penitenziaria, allora è evidente che i detenuti possano trasmettere ai loro interlocutori e ricevere da questi qualunque informazione, suggerimento, invito, messaggio, anche illeciti, anche diretti alla organizzazione o alla commissione di delitti, al di là di qualunque consapevolezza e possibilità di intervento da parte del personale carcerario. Ed i colloqui sono per legge almeno quattro al mese.

Né, d'altra parte, un decreto ex articolo 41 bis può modificare in maniera decisiva questa situazione giacché esso può limitare il numero dei colloqui ma non certo sopprimerli, né può stabilire un controllo più penetrante di quello meramente auditivo.

Se dunque si vogliono veramente impedire i collegamenti tra detenuti e ambienti criminali esterni, bisogna modificare la norma e stabilire che, per lo meno per certi detenuti e in determinate ipotesi, i colloqui siano, se non radicalmente vietati,



almeno sottoposti ad un controllo non soltanto visivo bensì anche auditivo, e magari registrati.

Solo il legislatore può decidere se ed in che misura questa esigenza di sicurezza debba prevalere sul diritto - generalmente riconosciuto ai detenuti - a momenti di riservatezza e al mantenimento delle relazioni con i parenti e gli amici.

E qui si inserisce il problema, delicatissimo perché incide anche sul diritto alla difesa - dei colloqui del detenuto con i suoi avvocati.

Certo, non si può minimamente in generale dubitare della correttezza professionale degli avvocati e quindi non si può in generale immaginare o sospettare che un colloquio con difensore possa servire al detenuto per trasmettere o ricevere messaggi illeciti.

Ma tuttavia, è doveroso prenderne atto, una regola non tutela dalle possibili, per quanto rare, eccezioni.

Il problema si pone ugualmente per la corrispondenza spedita o ricevuta dai detenuti, corrispondenza che per legge è generalmente libera e non può essere controllata nel contenuto dall'autorità carceraria, sicché attraverso di essa il detenuto può inviare all'esterno o dall'esterno ricevere qualunque informazione o notizia senza che sia possibile impedirlo".

Come può chiaramente evincersi dal contenuto del sopra ricordato biglietto e dell'“appuntamento” del 6 marzo 1993, può pacificamente escludersi che il dr. Amato fosse un rigido ed intransigente propugnatore ad ogni costo del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis O.P., né che costui fosse insensibile a possibili, conflittuali esigenze di prevenzione di disordini e di fatti atti a turbare l'ordine pubblico all'interno delle carceri. Dopo le accuse mossegli nella lettera anonima dei familiari dei detenuti di Pianosa e le tensioni maturate nel febbraio 1993 nelle carceri di Napoli, egli aveva infatti

manifestato al Ministro con un ragionamento di sistema molto articolato, la convinzione che l'esigenza di impedire ai mafiosi detenuti di continuare a nuocere, comunicando con l'esterno, potesse essere salvaguardata con strumenti che non postulavano necessariamente dure restrizioni.

Dunque, nei fatti, il Direttore del DAP Amato, come anche evidenziato dal giudice di prime cure, aveva, in epoca antecedente e prossima alla sua sostituzione, in realtà invocato un uso molto oculato del 41 *bis* O.p., tanto da avere, nella succitata nota del 6 marzo '93, espresso una chiara opinione contraria al rinnovamento delle applicazioni dello speciale regime trattamentale e favorevole alla loro immediata revoca in blocco.

Il fatto che nella nota del 15 maggio 2012, successiva di quasi vent'anni a quella del 1993 e diretta alla Commissione Parlamentare Antimafia, il predetto si sia manifestato, ora per allora, quale strenuo sostenitore del 41 *bis* O.P. - all'evidenza, in relazione alle contestazioni mossegli nell'ambito delle indagini sulla 'trattativa Stato mafia - nulla toglie alla chiarezza di un progetto applicativo ufficiale, coevo ai fatti di causa, quello del 6 marzo 1993, assolutamente incompatibile con tale postuma asserzione.

Il dr. Ardita (s.i.t. 7.11.2011, in Faldone 9; esame testimoniale nel corso del processo di primo grado 'Mori - Obunu, all'udienza del 23.12.2011, in Faldone 25) ha spiegato, peraltro, che l'allora direttore del DAP, dr. Nicolò Amato, dopo la fase iniziale di applicazione del secondo comma dell'art. 41-bis, aveva proposto di istituire un regime di detenzione attenuato per tutti i mafiosi non di vertice e di costituire all'uopo specifici istituti di detenzione in cui concentrarli senza la necessità di adottare singoli provvedimenti: la proposta, però, non aveva avuto risposta.



Peraltro, lo stesso dr. Amato già nel settembre del 1992 aveva promosso detto disegno, creando le sezioni carcerarie ad alta sicurezza. Al riguardo, risulta in atti un appunto del 30 luglio 1992 (Faldone 10) a firma del dr. Amato, nonché due note contenenti contrario avviso dell'11 agosto 1992 e del 12 agosto 1992 a firma del direttore generale reggente degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario dr.ssa Liliana FERRARO (Faldone 10).

Non può certamente sostenersi, quindi, come affermano i P.M. appellanti, che la sostituzione a capo del DAP dell'Amato col Capriotti e del suo vice, Fazzioli, col Di Maggio, fosse basata sul presupposto che il primo fosse un rigido sostenitore del regime di cui all'art. 41 *bis* O.P., perché tale dato risulta pacificamente smentito.

Né, a seguito della sostituzione dei vertici del DAP, pare integrare un cambio di passo, rispetto alla nota del 6 giugno 1993 a firma Amato, la proposta a firma del Dott. Andrea Calabria del 26 giugno 1993 che di seguito si riporta, insuscettibile, per il suo contenuto, di essere inquadrata, al di là di suggestive interpretazioni, in una deliberata condiscendenza verso la criminalità organizzata, collegata o meno ad una "trattativa". Ed invero, mutati i vertici del DAP - sostituiti in data 16 giugno 1993 col Direttore Capriotti e col Vice direttore Di Maggio - già il 26 giugno 1993 l'Ufficio Detenuti del DAP ed, in particolare, il dr. Andrea CALABRIA, che ne era il vice direttore, aveva predisposto un "appunto" avente ad oggetto "*regime detentivo speciale ex art. 41 bis, n. 2, vigente ordinamento penitenziario. Eventuale proroga. Proposte*" (Faldone 10). L'appunto, sottoscritto dal direttore generale del DAP, dr. Capriotti, ed indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro, aveva il seguente contenuto:



"Dal prossimo mese di luglio inizieranno a scadere i decreti ministeriali a suo tempo emessi per la sottoposizione di alcuni detenuti al regime speciale in oggetto indicato. Appare quindi opportuno rappresentare alla S.V., un riepilogo relativo a tale situazione. I detenuti attualmente sottoposti a regime speciale sono n. 909. Ad alcuni di questi fu applicato il predetto regime, in forma attenuata, con decreto ministeriale a firma del Direttore Generale o del Vice Direttore Generale del Dipartimento su delega dell'on. le Ministro, delega peraltro attualmente non più operante. Si tratta di soggetti - allo stato 373 - di media pericolosità appartenenti ad organizzazioni criminali nell'ambito delle quali non hanno rivestito posizione di particolare rilievo e comunque di promotore ed organizzatore.

I decreti relativi a tali detenuti potrebbero, alla scadenza, non essere rinnovati, fatti salvi singoli casi da sottoporre, di volta in volta, all'attenzione dell'On. le Ministro, su segnalazione delle Autorità Giudiziarie o del Ministero dell'Interno. Naturalmente, dopo essere stati declassificati i suddetti soggetti verrebbero comunque assegnati nelle sezioni di "alta sicurezza" esistenti presso gli istituti penitenziari dotati di idonee strutture.

Più delicata e più complessa invece è la situazione dei soggetti (alla data del 25.6.1993, n. 536) sottoposti a regime speciale con decreto ministeriale a firma dell'On. le Ministro.

Di regola sono detenuti di particolare pericolosità, con posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza, capaci, se ristretti negli istituti ubicati nelle sedi di origine o comunque in istituti non adeguati, di ripristinare in qualche modo il controllo del territorio e quindi i traffici illeciti e la preparazione ed esecuzione di cruenti atti criminali.

E, per altro verso, non si può ignorare che tale regime detentivo speciale ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di numerose attività di indagine giacché proprio alcuni

detenuti ad esso sottoposti hanno deciso di collaborare con le Autorità giudiziarie e di Polizia.

Nel periodo che va dal 20 luglio al 15 settembre 1993 scadranno i provvedimenti relativi a n. 400 di questi detenuti.

E' quindi necessario ed urgente individuare un indirizzo unitario, all'esito delle valutazioni tecniche e politiche, relativo alla opportunità di prorogare o meno tale regime detentivo ad alle eventuali modalità da seguire.

In proposito questo Dipartimento avanza le seguenti proposte.

1 - Acquisire formalmente da parte del Ministero dell'Interno una indicazione sulla perdurante sussistenza delle condizioni di ordine pubblico che a suo tempo contribuirono a determinare l'indirizzo politico relativo all'applicazione dell'art. 41 bis, n. 2 dell'ordinamento penitenziario;

2 - Trasmettere l'elenco nominativo dei detenuti inclusi nei decreti ministeriali, di volta in volta in scadenza, alla D.N.A., alla D.I.A., al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia Criminale - ed all'Ufficio Coordinamento dei Servizi di Sicurezza degli II.PP. per ottenerne la preziosa collaborazione al fine di definire concordemente i nominativi da confermare e per individuare eventuali soggetti per i quali non sia più necessaria la sottoposizione al regime speciale (sotto quest'ultimo profilo, da un esame degli atti dei singoli fascicoli di questi detenuti effettuato dal competente ufficio di questo D.A.P., potrebbero orientativamente essere esclusi dal rinnovo circa cinquanta soggetti);

3 - Ridurre la durata dei nuovi decreti ministeriali da un anno a sei mesi mantenendo assolutamente fermo il contenuto delle altre limitazioni.

La linea complessiva indicata, se attuata, consentirebbe, a parere di questo Dipartimento, di soddisfare contemporaneamente sia le esigenze di sicurezza, ordine



pubblico e contrasto rispetto alla criminalità organizzata, sia l'esigenza di non inasprire inutilmente il "clima" all'interno degli istituti di pena ove la tensione è già evidente per il notevole sovraffollamento generale ed i problemi del personale di polizia penitenziaria.

Infatti le proposte di ridurre di circa il 10% il numero dei soggetti sottoposti al regime speciale aggravato, di non rinnovare alla scadenza i provvedimenti ex art. 41 bis O.P. emessi su delega dell'On. le Ministro e di prorogare il predetto regime speciale di soli sei mesi, costituiscono sicuramente un segnale positivo di distensione.

D'altra parte, la sostanziale conferma del regime speciale per i detenuti effettivamente pericolosi garantisce la continuità dell'indirizzo attuato dall'estate del 1992 per le finalità già in precedenza indicate.

Tutto quanto premesso si sottopone la delicata questione all'attenzione della S.V. e dell'On. le Ministro per le valutazioni e le osservazioni che riterranno di comunicare.

Si segnala l'urgenza in considerazione del fatto che, come già evidenziato, il primo decreto ministeriale relativo a n. 265 detenuti scade il prossimo 20 luglio".

Nel suindicato 'appunto', la riduzione dei provvedimenti applicativi del regime di cui all'art. 41 bis O.P. veniva espressamente suggerita per i detenuti di minore pericolosità, sicché, tendenzialmente, non riguardava i capi delle consorterie mafiose.

Confrontando il contenuto dell'«appunto» del 26 giugno 1993 con quello dell'«appunto» del 6 marzo precedente sottoscritto dall'AMATO, non può certo ritenersi che quest'ultimo costituisse una «concessione» alla mafia, assecondandone le richieste in tema di carcere duro, giacché non prevedeva affatto la totale eliminazione della applicazione dell'art. 41-bis, sulla quale il dr.

AMATO aveva di contro insistito proponendola, addirittura, con effetto immediato.

In realtà, a ben vedere, nessuno dei due documenti contiene segni di distensione verso 'cosa nostra', forzatura interpretativa che non è dato ricavare né dal carattere testuale degli scritti, né dal significato all'epoca (e non successivamente, secondo interpretazioni postume fuori contesto) loro attribuito, all'evidenza legato a rendere la detenzione carceraria semplicemente più dignitosa ed umana ed a creare sì una distensione, ma all'interno dei luoghi di pena.

Non è dunque condivisibile l'assunto accusatorio secondo cui l'attività della nuova gestione del DAP rappresentasse un segno di distensione verso la criminalità organizzata ma, semmai, che, segnalandosi per un'impronta più rigorosa, fosse volta a distinguere, previa specifica motivazione - come poi imporrà la Corte Costituzionale con la sentenza del 28 luglio 1993 - la pericolosità in concreto dei detenuti, per offrire un trattamento individualizzato più efficace, ed al contempo distendere il clima all'interno delle carceri - sovraffollate e gestite da personale di polizia penitenziaria limitato nel numero ed incattivito dalle difficoltà operative - messo così a dura prova dall'omicidio Campanello a Napoli ed esternato dalla lettera anonima dei familiari dei detenuti di Pianosa.

Pare, altresì, alla Corte che detta nota (col richiamo alla necessità di richiedere specifici pareri, in sede di proroga, alle autorità giurisdizionali e di polizia giudiziaria a conoscenza dei profili criminali dei detenuti) si sia resa moderna interprete ed anticipatrice della successiva decisione della Corte Costituzionale che di lì a poco, il 28 luglio 1993, pur rigettando la questione di costituzionalità sullo speciale regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. aveva imposto uno specifico onere motivazionale volto ad



individualizzare le specifiche esigenze sottostanti a ciascuna applicazione personale del carcere cd. 'duro'.

Infatti, con la decisione n. 349/1993 del 28 luglio 1993, la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le proposte questioni di legittimità dell'art. 41-bis, comma 2, O.P., aveva precisato alcuni limiti che l'Amministrazione doveva, comunque, osservare nella applicazione della norma, puntualizzando, tra l'altro: *"Individuati quindi i corretti limiti dei poteri attribuiti al Ministro, tutte le censure prospettate dai giudici remittenti risultano o infondate o non riferibili alla norma impugnata ma solo ai provvedimenti che di questa hanno fatto applicazione: ed invero, per quanto sin qui esposto, il secondo comma dell'art. 41 bis non consente l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di libertà personale del detenuto, e quindi non viola l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione; del pari nulla è rinvenibile nella disposizione in esame che attribuisca al Ministro una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti, e che costituisca quindi deroga all'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario (che, come si è visto, riserva tale potere al giudice), e, quindi, elusione della garanzia d'inviolabilità delle comunicazioni sancita dall'art. 15 della Costituzione; così come (a parte la perplessità che può destare l'individuazione per titoli di reato dei destinatari finali dei provvedimenti, non coerente con il principio di individualizzazione della pena) deve ritenersi implicito - anche in assenza di una previsione espressa nella norma, ma sulla base dei principi generali dell'ordinamento - che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti (in modo da consentire poi all'interessato un'effettiva tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei motivi di*

un'eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena."

Del resto, nel luglio del 1993, in occasione della scadenza dei primi provvedimenti applicativi del regime speciale e prima dell'intervento della Consulta, il programma di massima enunciato nell'«appunto» del 26 giugno 1993 non aveva neppure trovato puntuale esecuzione, non adottandosi quella riduzione del 10% dei trattamenti ex 41 bis O.P. ivi proposta e venendo i provvedimenti firmati dal precedente ministro Martelli, in scadenza nel mese di luglio del '93, tutti confermati (cfr. esame Ardita cit.).

Sotto il profilo soggettivo, deve altresì evidenziarsi che, anche ad interpretare tale appunto nel senso inteso dalla pubblica accusa, la sua redazione non risulta essere stata né ideata, né curata dal Dott. Di Maggio, che il capo d'imputazione vuole concorrente necessario della «trattativa».

In tal senso depongono le dichiarazioni del Dott. Calabria (cfr. sit 22 dicembre 2010, Faldone 12) il quale, dopo aver dichiarato che «il dr. Di Maggio era tra l'altro titolare di delega del ministro per l'applicazione e la gestione del regime speciale di cui al 41 bis» e che, tuttavia, non era in grado di «specificare se tale delega riguardasse tutti i detenuti già sottoposti o soltanto quelli di essi ritenuti meno pericolosi», con riferimento al predetto «appunto», ha ricordato che lo stesso «dopo una riunione con il capo del dipartimento, venne materialmente redatto da personale dell'ufficio detenuti. Dopo la sua compilazione il documento venne da me vistato e siglato e trasmesso al capo del dipartimento per la definitiva firma e l'inoltro al capo di gabinetto del ministro. In particolare ricordo che il contenuto di tale appunto scaturiva dall'approssimarsi della scadenza di alcuni decreti di applicazione del c.d. 41 bis e, poiché il materiale informativo in possesso dell'ufficio detenuti non era sufficiente a



giustificare l'efficace proroga di tale regime detentivo, e anche al fine di evitare l'eventuale impugnazione di tali provvedimenti di proroga, decidemmo di chiedere ai competenti uffici investigativi e giudiziari notizie utili per meglio motivare un'eventuale proroga".

Anche la deposizione della Dott. Livia Pomodoro consente di escludere tale coinvolgimento diretto del Di Maggio nella redazione del documento (s.i.t. 15.12.2011, Faldone 16). La teste, all'epoca dei fatti Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia (carica ricoperta dal 1991 al settembre 1993), ha riconosciuto come propria la annotazione, successiva alla nota del 26 giugno 1993, manoscritta *"Confronto col Ministro: in attesa di ulteriore aggiornamento già richiesto a Di Maggio 5/7/93"*, la relativa sigla e la annotazione *"Evidenza"* ed ha spiegato di avere sottoposto l'appunto alla attenzione del Ministro, *"ricevendo la direttiva di attendere ulteriori aggiornamenti che avrebbero dovuto essere forniti dal vice capo del D.A.P. Di Maggio"*, aggiornamenti all'evidenza successivi alla nota.

La dr.ssa POMODORO ha aggiunto, che, per quanto poteva ricordare, aveva chiesto telefonicamente al dr. DI MAGGIO di fornire i chiarimenti richiesti dal Ministro, ma nulla era in grado di riferire in merito, non rammentando di aver visto alcuna risposta; che non sapeva indicare una ragione precisa per cui la richiesta di aggiornamenti era stata diretta al dr. Di Maggio anziché al dr. Capriotti, che aveva sottoscritto l'appunto, ma che *"verosimilmente"* ciò era avvenuto su *"espressa indicazione del Ministro, che peraltro si rivolgeva spesso al dr. Di Maggio, al quale il dr. Capriotti delegava frequentemente numerose incombenze"*.

Il Di Maggio, per tutta risposta alle richieste del Ministro aveva segnalato, nel biglietto manoscritto a sua sigla del 14 luglio 1993

e diretto al dr. Bucalo, all'epoca capo dell'Ufficio Detenuti di cui il dr. Calabria era, come ricordato, il vice direttore: *"L'on. le Ministro è d'accordo. Bisognerebbe sottoporre a "controllo" preventivo anche le posizioni attenuate"*, ravvisando un'esigenza di massimo rigore in ordine alla proroga del regime del 41 bis O.P. anche con riferimento alle posizioni di minore rilievo criminale.

Il fatto che per fornire gli aggiornamenti conseguentemente richiesti dal Ministro fosse stato incaricato il dr. Di Maggio non significa affatto che quest'ultimo avesse collaborato alla stesura della nota del 26 giugno 1993, ma corrobora, da un lato, il ruolo gregario attribuitogli rispetto alla decisione del Capriotti sottesa all'ideazione primigenia della nota e, dall'altro, si giustifica con la eccezionale laboriosità e puntigliosità riconosciutagli da più fonti (dallo stesso dr. Capriotti e dalla dr.ssa Ferraro), per cui è emerso che costui si sobbarcasse la gran parte delle incombenze materiali di quell'ufficio, lavorando fino a tarda notte.

In questo quadro si comprende il citato biglietto a firma del dr. Di Maggio, che, evidentemente, all'esito dell'espletamento dell'incarico di fornire al Ministro gli aggiornamenti del caso, segnalava l'approvazione del Ministro medesimo, ma anche l'esigenza di non procedere in modo automatico per le "posizioni attenuate", dovendosi effettuare un previo controllo anche sulle stesse.

Dunque, pur risultando che il dr. Di Maggio avesse avuto contezza della nota del 26 giugno 1993, non può, però, affermarsi che egli avesse concorso alla ideazione, elaborazione e presentazione della stessa, avendo, semmai, con il ricordato biglietto, sollecitato, in un momento successivo, una verifica preventiva anche delle posizioni dei detenuti, meno pericolosi, potenzialmente interessati alla mancata rinnovazione dell'applicazione del regime speciale.



Del resto, anche con l'«appunto» del 16 luglio 1993 (Faldone 10), predisposto dal dr. CALABRIA, il direttore del DAP, dr. CAPRIOTTI, facendo seguito a quanto rassegnato il 26 giugno 1993, trasmetteva al Gabinetto del Ministro *«tre bozze di decreti ministeriali per la proroga del regime speciale ex art. 41 bis n. 2 vigente Ordinamento Penitenziario per complessivi 283 detenuti (All. 1-2-3).»* (Faldone 10), in una prospettiva di non prorogare soltanto 19 decreti (di cui solo sette applicati a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata siciliana) su 304, a detenuti sottoposti allo speciale regime di detenzione, dunque in percentuale inferiore a quel 10% indicato nella nota del 26 giugno 1993.

Il dr. Capriotti aveva nella circostanza evidenziato *«che i decreti ministeriali in scadenza il 20 e 21 luglio del c.a. contemplano complessivamente 368 detenuti. Di questi n. 49 sono stati scarcerati, mentre n. 17 non sono più sottoposti al regime speciale a seguito dei decreti ministeriali di revoca di volta in volta sottoscritti dall'Onorevole Ministro su proposta delle Autorità Giudiziarie. Per 19 detenuti inoltre non si propone la proroga trattandosi di soggetti che a parere di questo Dipartimento, sulla base degli atti dei fascicoli personali, non rivestono posizioni di particolare rilievo e comunque di promotori e organizzatori nell'ambito del sodalizio criminale di appartenenza. Peraltro per molti di essi l'attuale posizione giuridica non consentirebbe, neanche sotto il profilo formale, l'adozione del provvedimento. Segnalo infine la particolare posizione del detenuto NUVOLETTA Lorenzo per il quale ho ritenuto opportuno predisporre una singola bozza di decreto ministeriale (All. 3). Richiamo infatti l'attenzione della S.V. sul fatto che il Nuvoletta pur essendo certamente un personaggio di notevole carisma nell'ambito delle organizzazioni criminali campane, si trova tuttavia in una situazione sanitaria molto*



grave (All. 4) che rende necessaria una specifica valutazione sull'opportunità o meno di continuare a sottoporre il detenuto ad un regime penitenziario speciale per motivi umanitari e di immagine dell'Amministrazione".

Alla stregua della relativa tabella come già visto sopra, soltanto 7 dei 19 detenuti interessati al mancato rinnovo erano siciliani ed i loro nomi, in linea con la affermata posizione di secondo piano degli stessi, non evocavano quelli di personaggi di spicco della criminalità organizzata che potessero davvero influire sulle scelte di Cosa Nostra (Riccardo DE FILIPPI, nato ad Erice, Rosalino DI GRIGOLI, nato a Palermo, Calogero LUPO, nato a Mazara del Vallo, Vincenzo RABITO, nato a Palermo, Pietro SCARPISI, nato a Palermo, Benedetto SPATARO, nato a Siracusa, e Giuseppe STRIPPIANA, nato a Trapani).

Di tenore analogo è l'appunto' del 19 agosto 1993 (Faldone 10), la cui sottoscrizione, costituita da una mera sigla, sembra, in questo caso, da attribuire effettivamente al dr. Di Maggio, evidentemente rimasto in servizio nel periodo feriale (sul documento non compare la consueta sigla del dr. CALABRIA): facendo seguito all'appunto' del 26 giugno 1993, era stata trasmessa al Gabinetto del Ministro una "bozza di decreto ministeriale per la proroga del regime speciale ex art. 41 bis, comma 2°, vigente Ordinamento Penitenziario relativo a 39 detenuti". Nel documento era evidenziato, inoltre, "che il decreto ministeriale in scadenza il 24 agosto 1993 contemplava n. 63 detenuti. Di questi n. 9 sono stati scarcerati, n. 9 non sono più sottoposti al regime speciale a seguito dei decreti ministeriali di revoca di volta in volta sottoscritti dall'On. le Ministro su proposta delle Autorità Giudiziarie e n. 1 provvedimento è stato sospeso per ingresso del detenuto in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per esecuzione misura di sicurezza. Per 5 detenuti non si propone la proroga trattandosi di soggetti che a parere di

questo Dipartimento, sulla base degli atti dei fascicoli personali, non rivestono posizioni di particolare rilievo e comunque di promotori e organizzatori nell'ambito del sodalizio criminale di appartenenza. Analogamente, non si propone per la proroga anche il detenuto Ilardo Luigi, per il quale sia la Direzione Nazionale Antimafia che la Direzione Investigativa Antimafia hanno segnalato l'opportunità che tale provvedimento non venisse reiterato a seguito dei manifestati intenti di collaborazione con la giustizia".

Sempre alla stregua degli indicati elenchi, è agevole osservare che in questo caso solo due dei cinque detenuti interessati al mancato rinnovo erano siciliani (Alfredo FALLETTA, nato a Campofranco, e Luigi ILARDO, nato a Catania) e che per l'ILARDO, la giustificazione addotta trova ampio riscontro nel rapporto confidenziale finalizzato alla collaborazione tra quest'ultimo ed il Colonnello Riccio, di cui si è parlato nel Capitolo 5.

Deve concludersi che dall'esame dei provvedimenti appena citati emerge che il mancato rinnovo dei provvedimenti applicativi dello speciale regime restrittivo emanati un anno prima dal Ministro MARTELLI non ha neppure costituito esecuzione del programma di massima di riduzione degli stessi del 10% enunciato nell'«appunto» del 26 giugno 1993.

Escluso, dunque, che i provvedimenti emessi fino al luglio del 1993 siano espressione di un mutato orientamento politico amministrativo - della mancata proroga dei 336 decreti in scadenza dal 1 novembre 1993, si parlerà compiutamente nell'ultimo paragrafo di questo capitolo, giacché cronologicamente successiva alle asserite minacce patite dal Di Maggio - deve, ciò non di meno, rilevarsi che neppure dalle modalità della nomina del Capriotti e del Di Maggio al posto dell'Amato e del suo vice, Fazzioli, può obiettivamente leggersi

quella 'regia occulta' ad opera del Presidente Scalfaro volta a creare, mettendo gli uomini 'giusti' al 'posto giusto', un clima di apertura alla mafia, così assecondandone le richieste contenute nella 'trattativa' ed aventi ad oggetto lo speciale regime del 41 *bis* O.P.

E' pacifico, infatti, come affermato nella sentenza di primo grado ed anche in quella della Corte d'Assise di Palermo del 20 aprile 2018 acquisita agli atti, che il Presidente Scalfaro si inserì, coadiuvando il novello Ministro Conso, nella sostituzione di Nicolò Amato e del suo vice con il Capriotti ed il Di Maggio.

Ma è altrettanto pacifico che lo Scalfaro coadiuvò il Ministro Conso in tale scelta in un momento particolare e, cioè, successivamente alla lettera anonima dei familiari dei detenuti di Pianosa dell'8 febbraio 1993 che, più che una minaccia nei suoi confronti, si appalesava come una grave condanna dell'operato degli allora vertici del DAP, definendo l'Amato 'un dittatore' ed attribuendogli la responsabilità, non tanto per le decisioni in tema di 41 *bis* O.p., di cui peraltro il predetto non era affatto uno strenuo fautore all'epoca, bensì del lassismo in ordine al trattamento disumano ivi inferto dalla polizia penitenziaria ai detenuti, attribuendone la responsabilità finanche allo stesso Presidente della Repubblica, accusato di essere credente e pio solo a parole, ma non nei fatti.

Non troverebbe, di contro, altra spiegazione il fatto che il Presidente Scalfaro avesse, infatti, chiesto consiglio per la scelta del nuovo direttore del DAP non a giuristi, ma a religiosi: in particolare al capo dei cappellani delle carceri, Monsignor Curioni e al suo segretario, Monsignor Fabbri, i quali gli avevano indicato quale dirigente il Dott. Capriotti, magistrato di alto livello ed uomo istituzionale di comprovata fede, attento alle esigenze dei detenuti che, effettivamente, il Capo dello Stato aveva, poi, a



sua volta indicato per la nomina al ministro Conso, tramite la visita a quest'ultimo dei due religiosi.

E' altresì pacifico, secondo quanto riferito da Mons. Fabbri [sentito come teste nel dibattimento 'Mori- Obinu', all'udienza del 2.3.2012 (Faldone 25)] come successivamente egli stesso e Mons. Curioni si fossero recati dal Ministro Conso, che ne era già al corrente. Vagliando i possibili successori era stato scartato il nome del dr. Giuseppe Falcone, considerato troppo duro sia con i detenuti, che con il personale. Era stato lo stesso Mons. Fabbri a proporre il dr. Adalberto Capriotti, a quell'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, definito come una persona mite, buona, religiosa: il Ministro Conso, dopo aver consultato l'annuario della magistratura, aveva semplicemente osservato che il dr. CAPRIOTTI poteva svolgere servizio per ulteriori due anni e che, pertanto, il suo nome andava bene.

Mons. Fabbri ha riferito altresì di ignorare i rapporti fra il Presidente Scalfaro ed il dr. Capriotti ed ha riconosciuto che, in sostanza, il Presidente aveva delegato a Mons. Curioni la scelta del successore del dr. Amato.

Il dr. Gifuni, per parte sua, ha dichiarato "di essere a conoscenza che la sostituzione del prof. Nicolò Amato con il dr. Capriotti nell'incarico di direttore del D.A.P. fu sostanzialmente decisa nell'accordo tra il ministro Conso, il Presidente del Consiglio Ciampi ed il Presidente della Repubblica Scalfaro. Quest'ultimo conosceva personalmente il dr. Capriotti all'epoca Procuratore Generale a Trento" (sit 20 gennaio 2011, Faldone 14).

In ordine alla nomina del Di Maggio, risulta, poi, *per tabulas* che al dr. DI MAGGIO, nominato uditore giudiziario con D.M. del 13 maggio 1981, vennero conferite, dopo il tirocinio, le funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano. Collocato fuori ruolo con delibera del CSM del 5 aprile 1989 per

transitare all'Alto Commissariato per il Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, il 29 maggio 1990 ritornò a prestare servizio, quale sostituto, presso la Procura della Repubblica di Milano, ma il 10 luglio 1991 venne nuovamente collocato fuori ruolo per assumere un incarico presso la Ambasciata d'Italia a Vienna. Con delibera del CSM del 13 ottobre 1993 venne disposta la cessazione del predetto dall'Ordine Giudiziario per passaggio ad altra Amministrazione.

Con decreto emanato il 23 giugno 1993, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993, il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, aveva nominato, infatti, il dr. DI MAGGIO dirigente generale nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'11 giugno 1993, data dalla quale lo aveva collocato in posizione di comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in modo tale da superare l'*impasse* della mancata qualifica del predetto quale magistrato di cassazione, presupposto necessario per quell'incarico al DAP.

In seguito, il dr. Di Maggio era stato nominato vice direttore generale del DAP con il decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 16 giugno 1993, su proposta del direttore generale del DAP. Nella stessa data, giusta il relativo verbale, lo stesso dr. DI MAGGIO si era immesso nel possesso del nuovo ufficio dinanzi al direttore generale del DAP, dr. Capriotti. Lo stesso dr. Di Maggio aveva prestato servizio presso il DAP fino alla data del 30 novembre 1994. Successivamente risultava essere ritornato al precedente incarico a Vienna.

Secondo quanto riferito dall'Ardita nel verbale del 7.11.2011 e nel corso del dibattimento 'Mori Obinu', all'udienza del 23.12.2011 [nonchè nel resoconto stenografico dell'audizione, davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia il 15.5.2012

(v. produzione ud. prel. del 24 ottobre 2012)), il Dott. Francesco Di Maggio all'atto della sua nomina non possedeva la necessaria qualifica formale di magistrato di cassazione, sicché non avrebbe potuto essere designato a quell'incarico se non fosse intervenuta previamente la nomina di consigliere alla Presidenza del Consiglio.

Ma nella sua nomina, oltre il significativo intervento della Presidenza della Repubblica, appaiono sostanzialmente rilevanti i pregressi rapporti fra il Presidente Scalfaro e lo stesso dr. Di Maggio, sui quali ha deposto innanzi al P.M. il fratello di quest'ultimo, Tito Salvatore DI MAGGIO, che si è intrattenuto anche sulla concreta esperienza vissuta dal congiunto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed ha riferito che il fratello era stato chiamato al DAP proprio dal capo dello Stato, Scalfaro, in accordo col Ministro Conso e col capo del DAP, Capriotti.

Tito Salvatore DI MAGGIO, esaminato dal P.M. in data 13.7.2012 (produzione P.M. 24.10.2012) premettendo di avere rilasciato una intervista al Corriere della Sera in quanto, in sostanza, il fratello, che aveva speso tutta la sua vita nella lotta alla mafia, era stato ingiustamente coinvolto nella 'trattativa Stato-mafia', ha dichiarato che con il fratello Francesco era in rapporti molto intimi e che essendovi dodici anni di differenza fra di loro, il congiunto per il teste era tutto, anche amico e consigliere e con lui aveva un rapporto molto stretto e di estrema fiducia (pag. 1 -3 trascrizione).

Il fratello era già stato in precedenza chiamato a Roma dal Presidente Scalfaro, tra il gennaio ed il febbraio del 1993, per aiutare il Ministro Conso a trovare una soluzione legislativa all'emergenza "tangentopoli", avendo il Di Maggio buoni rapporti sia con i magistrati di Milano che si occupavano dell'inchiesta, sia con lo stesso Ministro Conso (pag. 4 - 7 trascrizione). La

conoscenza fra il Presidente Scalfaro ed il fratello risaliva al periodo del processo EPAMINONDA (catturato proprio dal Di Maggio), quando il primo era Ministro dell'Interno ed il secondo Sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano.

La missione affidatagli dallo Scalfaro di collaborazione col Ministro Conso non aveva avuto buon esito anche perché il fratello era rientrato a Vienna, non avendo condiviso l'ideazione del c.d. decreto 'salva ladri' (che era stato poi varato nel luglio del 1994) (pag. 6, trascrizione).

Non sapeva, il teste, come fosse maturata la nomina del fratello a vice direttore del DAP: sapeva che l'incarico era stato già immaginato dal dr. Giovanni FALCONE, con il quale, come aveva appreso dal fratello, costui ne aveva parlato in occasione dell'ultima conversazione che avevano avuto prima dell'omicidio del magistrato e che aveva riguardato l'esigenza di fare cessare il fenomeno definito "*Grand Hotel Ucciardone*" ("*Devi rientrare in Italia, devi andare alle carceri*", gli aveva detto in quell'occasione il Dott. Falcone, già al Ministero, cfr. pag. 10 e pag. 40 trascrizione). Il teste riteneva che sulla nomina avesse influito anche la dr.ssa Liliana FERRARO, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e con il Presidente della Repubblica (pag. 10, trascrizione).

Da uno sfogo telefonico del fratello, concernente anche la gestione dell'art. 41-*bis* O.P., sulla quale il predetto era molto rigoroso, il teste aveva appreso che il congiunto aveva cattivi rapporti con il dr. Capriotti il quale, proprio sul tema che al Di Maggio stava più a cuore, il 41 *bis* appunto, l'aveva esautorato, tanto che il fratello se ne era lamentato con una riservata personale al Direttore Generale del DAP, collocabile tra la fine di dicembre 1993 ed i primi di gennaio 1994 (ovverosia, proprio dopo la nota del 29.10.1993 a firma Calabria, sugli intendimenti del Ministro in tema di proroga dei 336 decreti di 41 *bis* in

scadenza a novembre, di cui si parlerà compiutamente nell'ultimo paragrafo di questo capitolo): *"Servo per tutto, per firmare la posta, per andare da ogni parte, per stare qui ogni sera, per seguire le carceri durante lo sciopero della fame, quando invece ci sono le cose per le quali tu dovresti discutere con il tuo più stretto collaboratore...Ribadisco che non sono venuto mai meno al dovere di lealtà nei tuoi confronti e nei confronti delle istituzioni, alcune tue scelte, - vedasi vicenda Melandri - sono da me condivise in toto e sostenute senza fraintendimenti; nonostante ciò sono venuto a sapere che da parte tua resistono nei miei confronti delle riserve, che francamente mi è difficile comprendere: la vicenda CALABRIA in questo senso è significativa, te ne ho scritto e parlato. Attendevo che tu mi facessi conoscere il tuo punto di vista, apparendo del tutto naturale la questione - c'è scritto tra parentesi "41 bis", scritto a mano - in sé delicata, venisse trattata dal Direttore Generale insieme al suo più stretto collaboratore; non solo così non è stato, ma CALABRIA è stato ricevuto, per tuo tramite, dal Ministro, realizzandosi, così, un'immediata delegittimazione..."*, cfr. pag. 14 - 15 trascrizione), una copia della quale il teste aveva rinvenuto tra i documenti del fratello dopo la sua morte (cfr. pag. 12 - 17, trascrizione); ancora (a pag. 21 del verbale), si legge: *"Mio fratello mi disse che la questione 41 bis era nella gestione totale del Dott. Calabria e che il Dott. Calabria era sostanzialmente il fiduciario del Dott. Capriotti, per cui lui sul 41 bis non metteva assolutamente mano ed era uno dei motivi per il quale lui immaginò di andare via dal Dap. Mio fratello, prima delle dimissioni ufficiali, due volte manifestò al Ministro Conso la volontà di andar via e l'argomento principale per cui mio fratello voleva andare via era esattamente la mancata proroga del 41 bis"*). Il teste, peraltro, ha riconosciuto la grafia del fratello nella bozza della succitata nota riservata che, insieme alla

corrispondente copia dattiloscritta ed ad un dattiloscritto intitolato "Antefatto semiserio", aveva trovato sulla scrivania del Di Maggio nella abitazione viennese del medesimo ed aveva in precedenza consegnato al P.M.: il riconoscimento riguardava anche l'aggiunta manoscritta "41 bis", che compariva sulla copia dattiloscritta della nota riservata personale.

Di Maggio Tito Salvatore ancora riferiva che il dr. Capriotti era solito definire il fratello una sorta di forcaiolo e che gli rimproverava l'idea del 'doppio binario' (cioè un progetto che prevedeva la differenziazione del regime carcerario in base alla gravità del reato), come aveva evinto dalla lettura delle bozze del libro che il vice direttore del DAP stava scrivendo sulla sua esperienza (pag. 25, trascrizione).

I colleghi con cui il fratello aveva rapporti di amicizia erano i Dott. Piercamillo Davigo, Livia Pomodoro, Liliana Ferraro, Loris D'Ambrosio, Ilda Boccassini, Armando Spataro. Peraltro, quello a cui il Di Maggio era più legato era il dr. Davigo (pag. 43, trascrizione).

Il teste sapeva che il fratello aveva avuto rapporti con l'imputato Mori che supponeva fossero iniziati quando il predetto aveva svolto servizio presso l'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, ma non si trattava di rapporti di amicizia come, invece, quelli intrattenuti con il Colonnello Bonaventura (pag. 37 trascrizione).

In merito alle circostanze della nomina del Di Maggio a vice direttore del DAP ed alle modalità del suo svolgimento del servizio nel dipartimento, riscontrano, in tutto o in parte le dichiarazioni di Tito Salvatore Di Maggio, le dichiarazioni del Dott. Capriotti, del Dott. Calabria, della Dott. Pomodoro, della Dott. Ferraro, del Dott. Gifuni.

Il dr. Adalberto Capriotti (cl. 1923), nel verbale di sit del 14 dicembre 2010 (Faldone 12), ha ipotizzato che la proposta di



nominare il dr. Di Maggio fosse stata da lui sottoscritta su sollecitazione del Gabinetto del Ministro Conso - ha citato, al riguardo, il capo di Gabinetto, dr.ssa Pomodoro, ed il suo vice, dr.ssa Ferraro - in ciò corroborando quanto dichiarato dal teste Tito Di Maggio in ordine alla vicinanza del fratello col giudice Falcone, con la Ferraro e con la Pomodoro, fin dal 1992. Ha, altresì, riferito la "sensazione" che il Di Maggio fosse stato imposto al Ministro ed ha ricordato un violento alterco fra i due - verosimilmente in ordine al 41 bis - avvenuto in sua presenza (*"CAPRIOTTI: No, no, perché a me non interessava molto, perché mi ero seduto lì con tutte le grane che quella poltrona comporta, molte grane, di ogni genere e che cominciai ad affrontare e mi fu posto, allora procediamo, vicino, subito, un personaggio importante ma come un turbine, una tempesta, ed era il collega Franco Di Maggio che non era più un Magistrato, che da Milano da Sostituto fece vari giri e andò fuori ruolo e andò a Vienna dove rimase all'Antidroga, lì c'è un ufficio, con Di Gennaro, non so eeh, per 8... 7 - 8 anni. Lui però fu chiamato e messo al mio fianco come Vice... - P.M.3: Vicedirettore. Ma mi scusi, anche per la sua grande esperienza istituzionale all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria, ma il Vicedirettore del DAP, noi abbiamo acquisito notizie, diciamo istituzionalmente dovrebbe essere nominato dal Ministro della Giustizia, giusto... - CAPRIOTTI: Sì. - P.M.3: ...ma non c'è un potere di proposta del, del Capo del DAP? - CAPRIOTTI: Sì, sì, esatto... - P.M.3: E quindi... - CAPRIOTTI: ...questo io lo ricordo... - P.M.3: ...e questo è previsto istituzionalmente? - CAPRIOTTI: Sì, sì. - P.M.3: E però lei sta dicendo; a me Di Maggio fu, venne, venne, non so se ha detto imposto, questo personaggio... - CAPRIOTTI: No imposto, fu... la proposta di fare Di Maggio che... - P.M.3: Non partì da lei questa proposta? - CAPRIOTTI: Ma per iscritto credo di sì eh, credo di sì ma io non lo conoscevo e non l'avessi mai fatto, ecco,*

ha capito... - P.M.3: E chi gliel'ha... allora, se lei non lo conosceva, ma lo mise per iscritto... - CAPRIOTTI: Ma lì è, anche per le vostre indagini, molto è il Gabinetto lì dovete guardare, ecco, il Gabinetto del Ministro che con Conso era Capo di Gabinetto una donna e rimase, questa donna credo che venne con Martelli che era il predecessore, che si chiama Pomodoro, a sua volta essa era, c'aveva un Vicecapo del Gabinetto pure donna che si chiamava Liliana Ferraro, ecco. - P.M.3: E perché lei dice: dovete guardare al Gabinetto del Ministro? - CAPRIOTTI: E perché il Gabinetto del Ministro è quello che svolge non solo le funzioni coordinatrici di tutta l'Amministrazione, ma dà l'input a tante cose, ecco, dà l'input, capisce? - P.M.3: Ho capito, quindi non è stato certamente lei, benché forse probabilmente ha firmato la proposta... - CAPRIOTTI: Può essere. - P.M.3: ... al Ministro, a pensare a Di Maggio come suo Vice! - CAPRIOTTI: Sì e credo anche... - P.M.3: Perché... prego, prego, completi... - CAPRIOTTI: ...credo anche, se posso azzardarmi, che non sia partita l'idea da Conso, perché Conso è un uomo molto prudente, di una levatura anche giurid... specifica, scientifica e morale superiore e credo che se l'avesse conosciuto non avesse fatto... anzi una volta ho assistito a violentissima lite, sempre per ragioni di ufficio, fra Conso e questo Di Maggio e io mi misi di mezzo perché Di Maggio oltre a dargli del tu lo insultava e insomma lo non potevo permetterlo, e per la mia posizione e perché Conso era il nostro Ministro, era il nostro Ministro e questo non si può fare. Vuole, vuole che chiarisca anche su questo punto? - P.M.1: No scusi... - CAPRIOTTI: Prego. - P.M.1: ...per il verbale, Messineo. Intanto vorrei, vorrei chiedere se lei lo ricorda, ma esattamente chi fu che le disse, la persona fisica che le suggerì, le chiese, adoperi lei il verbo che... di proporre Di Maggio per la nomina, cioè chi è che le disse: prepara la proposta... - CAPRIOTTI: Ah, lì partiva credo dal Gabinetto del

Ministro. - P.M.1: Sì ma il Gabinetto è un'entità impersonale... - CAPRIOTTI: Allora Pomodoro. - P.M.1: La Pomodoro, la dottoressa Pomodoro. - CAPRIOTTI: Pomodoro sì. - P.M.1: Lei questo... devo fare ricorso alla sua sensazione, ebbe la sensazione che questa fosse la volontà del Ministro o era una iniziativa del Capo di Gabinetto? - CAPRIOTTI: Io... è una, come dice lei giustamente... - P.M.1: Sì, come sensazione, certo. - CAPRIOTTI: ...e la ringrazio di questa concessione... - P.M.1: Ma si immagini! - CAPRIOTTI: ...ebbi l'impressione che Conso a sua volta gli fu imposto. - P.M.1: Gli fu imposto a Conso? - CAPRIOTTI: A Conso, sì, perché anche... sopra la Pomodoro non so chi ci fosse ma la Pomodoro era una che è venuta da Milano dove Di Maggio stava pure! - P.M.1: Sì, questo sì. - CAPRIOTTI: Anche la Liliana Ferraro stava... è un gruppo di milanesi che veniva... ecco. - P.M.1: Sì, ma qualcuno che poteva imporre qualcosa al Ministro Conso, poteva fare pressioni sul Ministro Conso? - CAPRIOTTI: Non credo. - P.M.1: No, lei ha detto che ha avuto la sensazione che ciò venisse... - CAPRIOTTI: Sì, che Conso fosse... - P.M.1: E da chi, imposto da chi? - CAPRIOTTI: Eh, questo non so... io stesso sono un recipiente, scusate la parola, uno che ha subito questo, diciamo... no subito, insomma... - P.M.1: Vabbè le venne detto di fare la proposta per... - CAPRIOTTI: Sì, sì, sì. - P.M.1: E lei la accettò questa indicazione senza fare ulteriori, a quello che ho capito...").

Il Dott. Andrea CALABRIA ha riferito al P.M. (sit 22 dicembre 2010, Faldone 12) di non essere in grado di precisare se la nomina del dr. Capriotti e del dr. Di Maggio fosse stata o meno frutto di una autonoma scelta del Ministro Conso. Anche il dr. Calabria ha ricordato i notori contrasti che dividevano il Ministro ed il dr. Di Maggio, che avevano indotto quest'ultimo per ben due volte (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) a rassegnare le sue dimissioni, peraltro respinte dal Ministro. Tali contrasti, per



quanto il dr. Calabria sapeva, erano legati alla gestione del personale penitenziario [*"A.d.r.: Non sono in grado di riferire se la proposta di nominare il dr. Capriotti e il dr. Di Maggio nelle rispettive funzioni di direttore e vice direttore del D.A.P. sia stata il frutto di autonoma e esclusiva iniziativa del ministro Conso. Posso solo dire che era notoria l'esistenza di contrasti tra il ministro Conso ed il dr. Di Maggio. Che, tra l'altro, indussero in due diverse occasioni, tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994, il dr. Di Maggio a rassegnare (con proposta respinta dal ministro Conso) le sue dimissioni. Per quel che so però i contrasti erano legati alla diversa visione su problematiche concernenti l'utilizzo del personale penitenziario."*].

La Dott. Livia Pomodoro, deponendo dinanzi al P.M. in data 15 dicembre 2011 (Faldone 16), ha negato ogni suo coinvolgimento nella nomina del dr. Di Maggio ed ha escluso di essere al corrente di contrasti fra il predetto ed il Ministro Conso; la predetta ha aggiunto che, a sua memoria, il dr. Di Maggio era favorevole all'applicazione del c.d. 41 bis [*"A.d.r.: Non mi sono mai occupata della nomina del dr. Di Maggio a Vice Capo del D.A.P. e quindi nulla posso riferire in ordine a problemi inerenti al fatto che lo stesso dr. Di Maggio non possedeva la qualifica di magistrato di Corte di Appello, qualifica necessaria per ricoprire l'incarico di Vice Direttore del D.A.P. - A.d.r.: Non mi risulta e quindi nulla posso riferire in ordine a contrasti fra il dr. Di maggio ed il Ministro Conso ed in particolare non ho mai assistito ad alterchi fra gli stessi e nemmeno a colloqui burrascosi. [...] Per quanto posso ricordare il dr. Di Maggio era favorevole all'applicazione del c.d. 41 bis"*].

Il Dott. Gaetano Gifuni ha dichiarato, all'udienza del 2.3.2012 nell'ambito del processo 'Mori Obinu' (Faldone 25), di ritenere che il dr. DI MAGGIO, prima della sua nomina a vice direttore del DAP, si fosse recato un paio di volte al Quirinale per interloquire



con il Presidente Scalfaro; di non sapere chi aveva proposto la nomina del dr. Di Maggio; di aver visto un paio di volte il dr. Di Maggio e di ritenere che anche il Presidente Scalfaro lo avesse visto in una occasione: all'epoca, però, si parlava soprattutto della nota inchiesta "mani pulite" ("GIFUNI: Sì, io ho visto almeno due volte il Dottor Di Maggio e credo che anche il Presidente lo abbia visto una volta, ma a quell'epoca si parlava soprattutto di mani pulite, perché il dottor Di Maggio credo che stesse prima a Milano, anche se non faceva parte del Pool, ma conosceva... Quindi si parlava, quando ci fu il Decreto Conso, ma che cosa è questo provvedimento al quale Scalfaro fu dall'inizio contrario e poi definitivamente, è stato raccontato anche di recente, la domenica convocò a casa sua il Presidente Napolitano, il Presidente Spadolini, e il Presidente Amato che si trovava, essendo un giorno festivo, ad Ansedonia, e a tutti fece presente la sua contrarietà al decreto e poi ad evitare che si creasse un precedente con tutto quel che ne poteva seguire di rifiuto della firma di un decreto legge, trovammo devo dire, io e il collega Sepi, un punto di diritto, cioè che non poteva essere emanato questo decreto perché confliggeva o anticipava diciamo negativamente quello che è il referendum che era stato chiesto sul finanziamento illecito ai partiti e che poi ebbe lo svolgimento, questo lo ricordo bene.").

Il teste ha ricordato una occasione in cui il Di Maggio era andato a trovarlo al Quirinale, restando incerto nel collocare nel tempo le visite del predetto al Quirinale e finendo con l'affermare che si erano verificate quando costui era già stato nominato vice direttore generale del DAP. Il teste, infatti, ha, dapprima, dichiarato di non ricordare; poi, dopo contestazione del P.M., ha confermato la circostanza. Successivamente, però, palesava nuovamente incertezza, non escludendo incontri sia prima che dopo la nomina del dr. Di Maggio a vice direttore del DAP - così

corroborando quanto riferito da Tito Di Maggio sui pregressi rapporti tra il fratello e lo Scalfaro sul tema 'mani pulite' -.

A tale specifico proposito il dr. Gifuni ha inquadrato gli incontri nell'ambito della ricerca, da parte del Presidente Scalfaro, di una soluzione, che non fosse un "colpo di spugna", per la nota inchiesta della Autorità Giudiziaria milanese denominata "mani pulite", condotta da magistrati con i quali il dr. Di Maggio era in grande confidenza (*"PRESIDENTE: - Era già il dottor Di Maggio al D.A.P., cioè Vice Direttore Generale del D.A.P.?* - *GIFUNI: Anche questo, signor Presidente...* - *PRESIDENTE: Non se lo ricorda.* - *GIFUNI: Mi deve scusare, non lo ricordo. Oddio, si potrebbe ricostruire, ma non è facile.* - *P.M.: Vediamo se, diciamo attraverso il ricordo di quello che lei ha dichiarato quando è stato sentito da noi Pubblici Ministeri, riesce a ricordare meglio questi dati dei rapporti, delle visite di Di Maggio al Quirinale.* - *GIFUNI: Io, guardi...* - *P.M.: Aspetti, le leggo quello che lei ha detto.* - *GIFUNI: Ah, grazie.* - *P.M.: Allora, 20 gennaio 2011, ore 11.00, pagine 31 e 32. Si parla a pagina 31 della nomina di Di Maggio come Vice Direttore del D.A.P..* - *GIFUNI: Mentre era allora Vice Direttore del Commissariato Anti Mafia mi pare.* - *P.M.: No, no, in realtà poi ci torneremo sul punto. Lei parla nella nomina di Capriotti, esatto, fu decisa a tre, lei dice, il Pubblico Ministero, a tre, e con... E poi dice: ma il Vice onestamente, del Vice non sa nulla? E lei ha risposto? No, io poi l'ho conosciuto successivamente.* - *GIFUNI: Ah, ecco.* - *P.M.: Quindi sembrerebbe in epoca successiva, per rispondere anche alla domanda del Presidente, nel momento in cui era Vice Capo del D.A.P.. E ha detto, ha aggiunto anche: perché veniva a riferire, mi ricordo, povero uomo che è morto, questo uomo enorme, eccetera, pretorico, che sedeva, molto acuto nei giudizi, ma insomma io proprio quando è stato nominato lo l'ho saputo dai giornali. Allora, intanto le volevo chiedere se lei può confermare*

adesso questo ricordo che ha dettato a verbale. - GIFUNI: Se l'ho detto è così, perché evidentemente avevo consultato le carte. - P.M.: Bene, quindi possiamo dire che il dottor Di Maggio al Quirinale è venuto mentre era Vice Capo del D.A.P.. - GIFUNI: Vice Capo del D.A.P.. - P.M.: Quindi dopo il giugno del '93. E questa frase, per la verità, è rimasta un po' in aria, anche noi non abbiamo diciamo approfondito all'epoca, cosa, se lo ricorda e se è in grado di dirlo, se ha assistito a dei colloqui, di che cosa veniva a riferire il Dottor Di Maggio? Perché mi consenta, non so se l'annotazione è sbagliata, me lo dirà lei, non è comunque un fatto di per sé non consueto che non il Ministro, non il Direttore del D.A.P., ma un semplice, diciamo, Vice Direttore del D.A.P. acceda direttamente al colloquio con il Quirinale, quindi con il Capo dello Stato, per riferire su un qualche argomento? - GIFUNI: Praticamente se lo chiede, e si riteneva persona affidabile, il Presidente Ciampi non ha mai fatto una questione di gerarchia, quindi... Ma ripeto, però se io devo ricordare bene, lui la prima volta era interessato ad un provvedimento che anzi fosse un colpo di spugna, ma fosse qualche cosa di più serio, per (PAROLA INCOMPRESIBILE) da Tangentopoli, questo ricordo, quindi non quando era al D.A.P.. Io evidentemente posso controllare sull'agenda. Poi dopo sarà venuto anche quando era Vice del D.A.P., questo dovrei consultare la mia agenda per... - P.M.: Mi scusi dottor Gifuni, ma noi dal documento che abbiamo prodotto oggi, acquisito al Consiglio Superiore della Magistratura, apprendiamo che il dottor Di Maggio, che si è immesso nel ruolo di Sostituto Procuratore l'11 maggio dell'82, poi è stato Sostituto Procuratore a Milano fino al 5 aprile dell'89, quindi era un giovane Magistrato che ha fatto per sei anni il Sostituto Procuratore a Milano. Dopo di che però c'è la sua... Viene diciamo trasferito, è un termine improprio, l'Alto Commissariato per il Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa nell'89,

nel 90 viene richiamato in ruolo, ma soltanto per un anno, dal 10 luglio 91 è un addetto all'Ambasciata Italiana a Vienna come consulente per la lotta al traffico di stupefacenti. Quindi abbiamo un Magistrato che ha fatto cinque anni e mezzo il Sostituto Procuratore, in epoca antecedente all'inchiesta Mani Pulite, e lei ha ricordo quindi che il Presidente Scalfaro intanto convocò lui, Di Maggio, e Di Maggio andò a parlare con Scalfaro? È certo che parlassero, che comunque parlassero di vicende legate alle inchieste di... - GIFUNI: Sì, questo lo ricordo perché non dobbiamo solo pensare a Di Maggio quando era Sostituto Procuratore, ma quando era Sostituto Procuratore lui aveva una grande confidenza con il Pool di Mani Pulite, e quindi può darsi che avesse pensato a qualche cosa che non fosse il colpo di spugna, ma fosse qualcosa che comunque consentiva di uscire da Mani Pulite. - P.M.: Ma questo lei, Consigliere, lo deduce o ricorda questi... - GIFUNI: No, no... - AVV. MILIO: Ha risposto però, ha detto che... - PRESIDENTE: Facciamo chiarire. - GIFUNI: No, no, io lo ricordo, lo ricordo perché la cosa è avvenuta anche prima del D.A.P. e quindi questo rapporto doveva essere collegato in qualche modo alla sua presenza a Milano negli anni precedenti, però che le devo dire, ciò non esclude che dopo la nomina invece a Vice del D.A.P., lui sia venuto una volta, due volte, questo non glielo so dire, dal Presidente Scalfaro. Io ricordo che è venuto una volta da me, ma da me sempre ovviamente informandone Scalfaro, adesso non ricordo se è venuto prima del 93, del giugno 93, o solo dopo. - P.M.: Lei quando è stato sentito da noi, ha detto proprio: l'ho conosciuto successivamente alla sua nomina. - GIFUNI: Dottor Di Matteo, se ho detto in quel momento lo ritenevo, però io sono disponibile a consultare l'agenda e a dirle se è esatto questo mio ricordo. Può darsi pure che il fatto che si sia parlato della faccenda di Mani Pulite, mi ha fatto ritenere che questa cosa è

avvenuta, dopo che me lo chiede, anche prima della nomina al D.A.P. Oppure, anche se è avvenuto dopo, sempre fermo restando che era una attività, come dire, ufficiosa di questo Magistrato, in quanto avente rapporto con il Pool di Milano").

Ancora il Gifuni affermava di non essere a conoscenza di un intervento del Presidente Scalfaro con cui fosse stata caldeggiata la nomina del dr. Di Maggio alla vice direzione del DAP, nomina che, per quanto poteva dedurre, era stata decisa dal Ministro Conso ed approvata dal Capo dello Stato; di collegare gli incontri con il dr. Di Maggio alla volontà di chiudere "mani pulite" e di fare cessare l'uso, ritenuto smodato, delle carcerazioni preventive - "basta con le manette" - ("PRESIDENTE: Una sola domanda volevo farle, lei poc'anzi ha fatto un accenno, vediamo di chiarire un po' meglio, alla possibilità che con Di Maggio si sia parlato di Tangentopoli. Ora, siccome Di Maggio, per quanto ne sappiamo noi, non era direttamente interessato a questa inchiesta giudiziaria, dico, si può collegare con il fatto che all'epoca, con il Ministro Conso, si era tentato diciamo di emettere anche un decreto che, come dire, in qualche modo incidesse sul... - GIFUNI: Sì, sì, però le dico subito che le intenzioni, chiedo scusa, di Conso, di Scalfaro erano nel senso di un provvedimento che comunque facesse piazza pulita. Io ricordo un articolo di Scalfaro che dice: basta con le manette, ma statevene a casa, questa gente non la vediamo più in giro. Ora, l'idea di Conso non era quella del Decreto che poi fu rifiutato, era quella di un qualche cosa che segnasse la condanna di questi signori, la condanna soprattutto politica, l'estromissione da ogni carica in Parlamento, in partito, eccetera, e quindi che potesse giustificare anche l'alleggerimento e la chiusura dei procedimenti. Invece poi purtroppo, nell'ambito del Governo evidentemente, e soprattutto tenuto conto che era un Governo di coalizione nel quale erano presenti i Ministri (FUORI

MICROFONO) socialisti, democristiani, eccetera, ci furono forti resistenze e da parte dei Ministri, ma soprattutto da parte dei partiti, nel mettere insieme un decreto di tal fatta. E allora si scelse la via... In questa vicenda certamente... Lei dice Di Maggio non era più a Milano da anni, però a me risulta che aveva un buon rapporto con il Pool, adesso non so dire se direttamente... - PRESIDENTE: Erano colleghi insomma, erano stati colleghi. - GIFUNI: Ecco, appunto, e quindi... - PRESIDENTE: - Sì, però dico, io questo volevo chiederle, se si poteva inquadrare in questi termini, cioè il Presidente Scalfaro era interessato a una via, come dire, l'uscita a Mani Pulite, come dice lei, senza colpi di spugna, ma comunque una via d'uscita. Siccome io ricordo, mi corregga se sbaglio, anche un intervento a proposito del tintinnar di manette, non so se lei... Se lo ricorderà. - GIFUNI: Sì, questa è una notizia addirittura (PAROLA INCOMPRESIBILE) e c'era il Presidente Borrelli. - PRESIDENTE: E allora si può inquadrare in questo contesto... Siccome lei ha questo ricordo diciamo un po' vago, peraltro, diciamo di questo abboccamento con Di Maggio, che si parlava di Mani Pulite, è possibile? - GIFUNI: Non ero presente, però io collego la prima conoscenza con Di Maggio proprio a questo argomento. Poi è venuto fuori il D.A.P. ").

Il rapporto di amicizia e di stima che legava il dr. DI MAGGIO ai magistrati che conducevano l'inchiesta milanese denominata "mani pulite", già risultante dalle dichiarazioni di Tito DI MAGGIO, deve, quindi, ritenersi certo, come certo il pregresso rapporto col Presidente della Repubblica Scalfaro e col Ministro Conso relativamente a quella succitata vicenda.

La dr.ssa Liliana FERRARO, deponendo dinanzi al P.M. il 25 gennaio 2012 (Faldone 14), ha corroborato ulteriormente le dichiarazioni di Tito Di Maggio sui rapporti dalla predetta e dal Dott. Falcone, di stima e condivisione d'intenti, intrattenuti col Di

Maggio, che il Falcone medesimo, fin dal 1992 aveva prefigurato di chiamare al Ministero. La teste ha infatti dichiarato che il Dott. Giovanni Falcone, di ritorno da Vienna (dove aveva incontrato il dr. Di Maggio), pochi giorni prima di essere tragicamente ucciso, le aveva parlato della eventualità di chiamare il dr. Di Maggio al Ministero perché collaborasse con loro. Nella circostanza la dichiarante aveva mosso obiezioni legate ad un precedente contrasto fra gli stessi Falcone e Di Maggio, risalente al periodo in cui il secondo prestava servizio presso l'Alto Commissariato per la Lotta alla Mafia, obiezioni che erano state rintuzzate dal suo interlocutore. Quest'ultimo aveva fatto presente di avere pensato al Di Maggio: *"perché aveva fatto una serie di processi a Milano contro la criminalità organizzata, perché aveva un'esperienza e era un grande lavoratore e avrebbe potuto aiutarci..."*.

Qualche tempo dopo la strage di Capaci il dr. Di Maggio era andato a trovarla ed aveva, tra l'altro, evocato il chiarimento che aveva avuto con il dr. Falcone, a Vienna; successivamente, quando il dicastero era ancora retto dall'on. Martelli, il dr. Di Maggio era andato nuovamente a trovarla e le aveva detto della possibilità di essere trasferito al Ministero: la dichiarante non ha ricordato se nella circostanza fosse stato esplicitato o se ella avesse semplicemente presunto il riferimento, quale destinazione del dr. Di Maggio, all'Ufficio Affari Penali [dove ella prestava servizio essendo subentrata nell'incarico direttivo già occupato dal dr. Falcone] (*"P.M.: Eh no, poi dopo la morte del dottore Falcone le parlò della possibilità del dottore Di Maggio, appunto di essere, di lavorare al Ministero? - FERRARO: Guardi, nell'immediato non me lo ricordo, nell'immediato non me lo ricordo, direi più di no che di sì, un po' forse per il trauma o per il trauma anche mio, ecco, cioè io quei due mesi, due-tre mesi fino a luglio agosto, insomma è abbastanza faticoso ricordare i fatti*

minuti, aveva poca importanza, poi... Mesi dopo invece venne, mi disse che era a Roma e che aveva piacere di parlarmi e mi disse che si era ricreata la possibilità che lui pensava di poter venire a Roma e... adesso ecco se io dovessi dire a loro se l'ho presunto, cioè che lui venisse agli Affari Penali o me l'ha detto lui, non, non me lo ricordo però per me era dato per acquisito che fosse la continuazione del discorso fatto con Giovanni Falcone. Dopo un po' venne...").

Alla teste l'eventualità prospettata dal dr. Di Maggio era gradita, anche perché il predetto poteva garantire un collegamento con gli uffici giudiziari milanesi, presso i quali era molto stimato ("[...] anche perché questo significava avere un aiuto dagli Uffici Giudiziari. Cioè la cosa più difficile che abbiamo sempre avuto al Ministero, anche con Giovanni, è stata quella di avere un rapporto di fiducia con gli Uffici Giudiziari e quindi Di Maggio veniva da Milano, era stimatissimo da Saverio Borrelli, da Piercamillo Davigo, da Gerardo D'Ambrosio, cioè diciamo era una persona, un Magistrato che godeva anche di una, come dire, credibilità nell'Ufficio Giudiziario di Milano che per noi era molto importante per attività di Ufficio, non per altro, per cui io dissi: va bene, vediamo..."). Quel progetto, però, in quel momento non era andato avanti ("Però ancora lì non se ne fece niente, non credo che facemmo neppure la richiesta anche perché cominciò quel periodo critico, di attacchi a Martelli e così via, che poi si concluse con l'andata via di Martelli ai primi di febbraio e quindi non se ne fece niente").

Dopo l'avvicendamento fra l'on. Martelli ed il prof. Conso, ma prima dell'allontanamento del dr. Amato, il dr. Di Maggio era nuovamente andato a trovarla, prospettandole, però, nell'occasione, un suo servizio presso il DAP, dove era necessario controllare l'applicazione dell'art. 41-bis O.P. ed il funzionamento del sistema carcerario in conformità con il progetto del dr.

Falcone; la dichiarante aveva espresso la sua approvazione e, successivamente, il dr. Di Maggio era effettivamente approdato al DAP (*"FERRARO: Sì, quindi diciamo poco dopo, perciò io colloco questo incontro con Di Maggio verso la fine dell'anno - principi del '93, perché poco dopo tornò Di Maggio e mi disse che nonostante il cambio del Ministro si poteva vedere di venire, che lui venisse al Ministero, però che riteneva che a quel punto in cui eravamo e con la situazione delicata che si era andata creando anche in altri settori del Ministero, poiché almeno gli Affari Penali lo presidiavo io e D'Ambrosio e Sinisi, quindi diciamo c'era una... era forse più opportuno che invece lui andasse al... allora si chiamavano Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione Pena, oggi credo che sia un Dipartimento, no? Che andasse lì perché c'era un problema carcerario serio e bisognava controllare effettivamente l'applicazione del 41 bis, del regime differenziato, di vedere le carceri come andavano e diciamo di fare andare avanti, secondo uno schema che sarebbe stato sintonico con il disegno di Giovanni Falcone, anche quel settore. Io dissi: va bene, se tu valuti che questo è più utile, vai. E così poi dopo lui andò."*), dato questo che riscontra come la competenza del Di Maggio in tema di criminalità organizzata e regime detentivo fosse nota a tutto il Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia sin dal 1992.

La teste dichiarava, poi, che il dr. Di Maggio non aveva, nella circostanza, chiesto un suo interessamento, anche perché non ne aveva necessità, avendo un rapporto più stretto con il capo di Gabinetto, dr.ssa Pomodoro - entrambi provenivano da Milano -. La Ferraro, poi, non ricordava di essere stata coinvolta nella stesura del provvedimento avente ad oggetto la nomina del dr. Di Maggio a dirigente generale, necessaria perché potesse essergli conferito l'incarico di vice direttore del DAP, ritenendo che fosse necessariamente intervenuto il Ministro CONSO.

La dr.ssa Ferraro riferendosi alla concreta gestione del nuovo ufficio da parte del dr. Di Maggio, ha precisato che il predetto lamentava difficoltà, dovute anche alla mentalità dei colleghi, che si era formata sotto la direzione del dr. Nicolò Amato, cultore del "carcere della speranza", e, dunque, "antitetica" - rispetto a quella che era la concezione del dr. DI MAGGIO - (*"FERRARO: Sì, no intendo dire, quando Di Maggio veniva trovarmi mi diceva che la Direzione Generale era organizzata in modo tale, in modo antitetico perché era stata per 10-11 anni, 12 anni, 9 anni non lo so quanto, diretta da Nicolò Amato che era diciamo fautore del carcere della speranza quindi non era soltanto occupare un posto, ma era di diciamo trasformare la mentalità di tutta la Direzione Generale; questa è una delle prima cosa che mi raccontava, che mi raccontò e poi molto spesso, diciamo, passava, veniva, raccontava le difficoltà, lui che io ricordi andava lui al Comitato Nazionale, non andava il Capriotti!"*).

In tal senso la teste affermava che, a quanto credeva, non vi era stata una grande sintonia fra il dr. Capriotti ed il dr. Di Maggio, il quale riteneva il primo incapace di adottare provvedimenti forti; non le sembrava di ricordare contrasti del dr. Di Maggio con il Ministro Conso.

Interrogata dal P.M. a proposito di eventuali lamentele del dr. DI MAGGIO in merito alla applicazione dell'art. 41 *bis* O.P., la dr.ssa FERRARO ha dichiarato che, per quanto ne sapeva, il predetto aveva sempre sostenuto l'istituto ed il trattamento detentivo differenziato; non ha ricordato, invece, interlocuzioni sulla mancata proroga dei relativi provvedimenti (*"P.M.: Volevamo capire se nell'ambito di questo rapporto che poi lei stessa ci dice nel tempo si è stretto, con il dottor Di Maggio... - FERRARO: Sì, sì, sì. - P.M.: ...il dottor Di Maggio le ebbe mai a lament... o a riferire o a lamentare qualcosa circa questa vicenda del 41 bis? - FERRARO: A me Di Maggio ha sempre, per quello*



che riguarda me, però ripeto... ha sempre sostenuto il 41 bis, ha sempre sostenuto la posizione di carcere differenziato dell'Asinara e di Pianosa così come era nato all'inizio e l'individuazione di carceri ad hoc per questi sì... - P.M.: Detenuti. - FERRARO: ... detenuti di 416 bis, non mi ha mai parlato di una... - P.M.: E non si è mai lamentato di questa mancata proroga dei 300? - FERRARO: Non lo ricordo, non ho... - P.M.: Non ne ha ricordo... - FERRARO: ...non ne ho ricordo, non ne ho ricordo, però se non ne ho ricordo evidentemente non me l'ha detto perché se no...").

La teste ha poi riferito dei rapporti che il dr. Di Maggio intratteneva con gli ufficiali dei CC Bonaventura, di cui il predetto le parlava molto, Mori, che conosceva bene, nonché con esponenti del Ministero dell'Interno ed, in particolare, con il capo della Polizia, dr. Parisi, che la dichiarante riteneva conoscesse molto bene.

In merito alle ragioni per cui il dr. Di Maggio aveva accettato di assumere l'incarico di vice direttore del DAP, la dr.ssa Ferraro, segnalandone la scarsa sintonia con l'ambiente ministeriale dovuta alla sua spiccatissima laboriosità, ha affermato: *"FERRARO: Ma Di Maggio, ripeto, per quello che ha detto a me ma non solo nell'immediato, allora, ma anche dopo, era convinto che bisognava... che non solo bisognava trovare gli assassini di, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ma che diciamo quello era il momento per sconfiggere Cosa Nostra e che le carceri avevano un'importanza molto grande nel senso che evidentemente dopo la conferma del Maxi 1 e la detenzione dei capi di Cosa Nostra, sul carcerario bisognava lavorare molto, questo è quello che ha detto a me, ma questo è quello che ha ripetuto sempre! Allora cosa abbia... sicuramente lui non andava d'accordo con Capriotti, questo, cioè con il Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena; aveva rapporti difficili, da quello che ricordo, anche con*

altri Magistrati della Prevenzione e Pena, ma erano diciamo veramente due mondi, ecco, cioè Di Maggio era capace di lavorare a mezzanotte, l'una di notte e questo non apparteneva sicuramente alla normalità delle strutture ministeriali, per dire, ecco; Di Maggio era abituato a fare tutto da solo, cioè voleva dominare le cose e quindi invece una Direzione Generale, un organismo complesso ha bisogno anche di confronto, come dire, dialogante, di confronto costante degli uni con gli altri, ecco in questo Franco era negato per questo, da questo punto di vista. Da questo punto di vista devo dire che nel tempo ero io appunto come ho già detto, a dirgli: Franco così non si va da nessuna parte".

Le doglianze esternate dal dr. Di Maggio non avevano riguardato pressioni di esponenti politici, ma difficoltà operative, difficoltà di attuazione carceraria, bisogno di fondi per lavori da effettuare. In ordine, poi, alla tematica dei colloqui investigativi, la dr.ssa Ferraro ha affermato che il dr. Di Maggio non aveva mai provato a farle cambiare il suo orientamento contrario all'allargamento della sfera dei possibili delegati ai colloqui, per il quale insistevano gli organismi centrali investigativi della Polizia (S.C.O.), della Guardia di Finanza (G.I.C.O.) e soprattutto dell'Arma (R.O.S.).

La dr.ssa FERRARO ha, poi, fornito specifiche indicazioni: circa il particolare impegno che occupò, in quell'epoca, il Ministro Conso nella ricerca di una possibile via di uscita per la nota inchiesta "mani pulite" e nella conseguente preparazione del c.d. decreto poi denominato "salva ladri"; circa il peggioramento progressivo dei rapporti fra il dr. Di Maggio ed i colleghi; circa la volontà del predetto di ritornare al suo precedente servizio a Vienna, e, nell'ultima fase del suo servizio al Ministero, circa la stretta collaborazione con la dichiarante, in occasione della



preparazione della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato.

Le relative dichiarazioni testimoniano la particolare abnegazione del dr. Di Maggio nello svolgimento del suo servizio e giustificano, da un lato, le ragioni della sua scelta (in ragione della sua laboriosità e delle sue competenze, dei pregressi rapporti col pool di mani pulite, con i vertici del gabinetto del Ministero della Giustizia - Falcone, Ferraro, Pomodoro - e col Capo dello Stato) e, dall'altro, delineano una personalità rigorosa, non compromissoria, votata alla lotta contro la criminalità organizzata anche e soprattutto all'interno del carcere, manifestando il predetto durante il suo servizio, sempre una particolare attenzione al regime di cui al 41 bis O.P., di cui era un estremo fautore, anche per soggetti dal profilo di minore pericolosità:

"P.M.: Mi sembra di capire che con Martelli lei aveva rapporti più stretti di quelli che poi ha mantenuto con Conso? - FERRARO: No, anche con Conso io ho avuto dei rapporti strettissimi, ci davamo anche del tu, però mentre con Martelli avevamo condiviso un'esperienza di due anni, un anno e otto mesi, intensa, stretta, il Ministro Conso in quel periodo, perciò io lo colloco nei primi mesi del '93, il Ministro Conso che conoscevo dagli anni '70 ma perché faceva parte del Codice... della Commissione del Codice di Procedura Penale perché avevamo fatto parte di incontri per... delle Nazioni Unite, cose varie, poi il Ministro Conso era appena arrivato, quindi, ci davamo anche del tu ma era tale la materia che il Ministro doveva trattare in quel periodo, che questa diventava quasi una banalità, non so se mi spiego, cioè io ricordo per esempio, con chiarezza l'atmosfera pesante che si creò quando il Governo voleva fare il decreto legge diciamo anti-Mani Pulite, non so... - P.M.1: Il salva-ladri. - FERRARO: ... il salva-ladri, ecco e poi invece non lo fece, ecco,

questa cosa, che è una notizia, no, però determinò momenti, non uno, momenti di impegno, per cui quella di Di Maggio che doveva venire agli Istituti di Prevenzione e Pena, diventava quasi una banalità, ecco, mi perdoni, cioè era... quando la Presidenza del Consiglio aveva approvato la bozza di decreto legge e poi uscì invece il comunicato e poi dopo alla televisione, i colleghi di Milano e poi la reazione del Presidente Scalfaro, furono momenti molto, molto difficili, eh, quindi... perciò dico la colloco in quel periodo, se no gliel'avrei detto, sarebbe stato un periodo più calmo, come spiegare, ecco. Poi per il resto ho cercato di ricordare ma per il resto anche il periodo che siamo stati... poi lui stava... ad un certo punto l'attrito con Capriotti e con quelli degli Istituti di Pena era forte e lui era, era in difficoltà giorno dopo giorno e poi pensava, aveva pensato, aveva già ottenuto ma c'era bisogno del decreto, non lo so, di tornare a Vienna e io che nel frattempo avevo lasciato il Ministero però ero stata delegata per la Conferenza Mondiale, gli dissi: guarda, smettila di, di... se hai deciso di andar via e allora vieni con me nella Conferenza Mondiale, mi dai una mano, conosci le Nazioni Unite, conosci il contesto dove sei stato, perché sei stato alle Nazioni Unite già da prima e così almeno mettiamo a frutto questa tua esperienza; infatti collaborò con me per quei due mesi e mezzo perché poi fu tutto fatto in due mesi e mezzo, quindi da quel punto di vista, sempre lavorando come al solito, un numero indescrivibile di ore questo sì, ecco, dalla mattina alla sera, quindi... Poi l'ho, l'ho visto a Vienna credo una volta o due quando sono andata per, con l'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Conferenza Mondiale, perché la prima approvazione fu a Vienna... e basta, ecco. No, no, l'ho visto... non sapevo che stava male, non sapevo che stava male e ho saputo che però, non mi ricordo quando, come, seppi che stava talmente male che era stato trasportato a Genova. Io gli avevo sempre detto in quel periodo in cui



lavorammo a Napoli in quei due mesi, che lui faceva un consumo di medicinali spaventoso, non... per quanto ho visto io in quel periodo che è quello più di un contatto diretto perché stavamo lì dalla mattina alla sera, poi mandavamo a prendere i panini, poi insomma questo era il tipo di vita, però faceva un consumo pauroso di Aulin e io diciamo più volte gli avevo detto: così ti distruggi il fegato, poi, che io ricordi lui non beveva molto, almeno mi pare, ecco, quando seppi che stava male, che era stato trasportato quasi in fin di vita al Gaslini di Genova, chiamai Ina, la moglie, che mi confermò che anche lei era arrivata a Genova con la figlia e le dissi: vengo a vedere, non è possibile che non ci sia niente da fare.

E sono andata a Genova a trovarlo ma era senza conoscenza, non c'era più niente da fare. Ecco ma questo per quel legame di colleganza e di, come dire... non si passano due - tre mesi dalla mattina alle otto, fino alla sera mezzanotte - l'una, in quel periodo del Congre... della preparazione del Congresso di Napoli, così senza che poi questo lasci una traccia, ecco... Parlavo più io con la moglie perché lui era, si rifiutava, perché dice che perdeva tempo e dei problemi, se la moglie aveva bisogno di qualcosa per i figli, telefonava, lui diceva che non c'era, magari ero io che dicevo: dillo a me che poi dopo magari in un momento che sta calmo glielo dico io, ecco, pur avendo io una posizione di Segretario Generale, però facevo questa opera di, come dire, mediazione, ma mediazione nel senso che non si faceva, non si voleva far distrarre da nulla dal lavoro quando era lì; questo è".

Dunque il Di Maggio, molto vicino a Giovanni Falcone, ai magistrati del Gabinetto del Ministero della Giustizia Ferraro e Pomodoro, nonché ben conosciuto e vicino al Presidente della Repubblica, era noto sia al Ministro Conso, sia al Capo dello Stato, anche per la sua intransigenza in tema di 41 bis O.P.: la sua nomina, nella quale risulta un'importante ingerenza dello

Scalfaro, del Ministro della Giustizia e del suo Gabinetto, non può di certo, quindi, essere stata originata dalle sue (indimostrate) posizioni morbide in tema di carcere duro, dal Di Maggio mai sostenute ma, semmai, dalla sua serietà, dalla sua laboriosità, dal suo rigore e dalle sue indiscusse doti professionali.

Sono, pertanto, venuti meno, ad avviso della Corte, i presupposti storici su cui la pubblica accusa fonda la dolosa sostituzione dei vertici del D.A.P.

Anche a prescindere da tale ricostruzione, nella consapevolezza che tali vicende storiche sono state delineate nei diversi processi succedutisi - oltre che in quello parallelo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo, in quello cd. 'Mori - Obinu' - valorizzando un profluvio di fonti suscettibili delle più variegate interpretazioni, è troncante in questa sede rilevare, come si evidenzierà nel successivo paragrafo, che non è stato qui comunque dimostrato che l'ex Ministro Mannino abbia esercitato sul Di Maggio, una volta divenuto Vicedirettore del D.A.P., indebite pressioni per attenuare il regime del 41 *bis* O.P., al fine di favorire la cd. 'trattativa'.

L'impossibilità di attribuire anche solo materialmente al prevenuto tale condotta, toglie qualsiasi rilievo, con riferimento precipuo alla sua posizione, anche a diverse e contrapposte interpretazioni delle vicende storiche suesposte.

Rinviando all'ultimo paragrafo la disamina della mancata proroga dei 336 decreti di 41 *bis* O.P. in scadenza a decorrere dal 1 novembre 1993, sia sotto il profilo delle modalità, sia sotto il profilo dei protagonisti di tale scelta (Calabria, Capriotti, Conso) e sotto quello del suo significato nell'ambito della tesi accusatoria, si passerà ora a valutare le fonti di prova sulle asserite minacce formulate dal Mannino al Di Maggio, antecedenti ai provvedimenti di mancato rinnovo della proroga dei succitati decreti, nell'autunno del 1993.

13.2 Le tesi della Procura della Repubblica impugnante e dei Sostituti Procuratori Generali a confronto

Come già visto al Cap. 1, a fronte di una prima parte della requisitoria che stigmatizza come penalmente rilevante anche l'input del Mannino alla trattativa, nell'ultima parte della medesima requisitoria, all'udienza dell'11 dicembre 2014 (pag. 34 e ss. della trascrizione), il reato concorsuale attribuito al Mannino si sarebbe 'perfezionato' solo nel giugno 1993, con una telefonata asseritamente intimidatoria al Di Maggio, in tema di 41 *bis* O.P. (di cui avrebbe riferito il teste Cristella), attraverso la quale, dunque, ad un anno di distanza dall'azione info - investigativa tra il R.O.S. e Vito Ciancimino che avrebbe generato il contestato 'papello', una delle richieste in esso contenute (la revoca del regime del 41 *bis*) sarebbe giunta, infine, allo Stato con la veicolazione di Calogero Mannino:

"Ma qua c'è l'altro dato di cui volevo parlarvi, perché è esattamente, esattamente di questo periodo la telefonata di cui ci parla il teste Cristella, ogni giorno per più ore al giorno con Di Maggio... Di Maggio riceve una telefonata mentre si trova in macchina e Cristella ascolta perché è lì, sta guidando, Di Maggio è a fianco a lui, non può fare a meno di sentire, ma poi recepisce anche le reazioni di Di Maggio dopo la telefonata, la telefonata di qualcuno che insistentemente chiede a Di Maggio, che si è appena insediato al Dap, siamo a giugno, si è appena insediato al Dap, chiede a Di Maggio di non prorogare, di rallentare, di non applicare il 41 bis, Di Maggio è perplesso, è adirato da questo intervento e dice... e nello sfogo con Cristella dice con chiarezza che si tratta di un politico siciliano Calogero Mannino, Calogero Mannino che telefona a Di Maggio perché non venga applicato il 41 bis. E questa interlocuzione non sarà l'unica Giudice perché Cristella riferirà di un clima di pressione pesante di cui Di Maggio si lamenta e degli incontri ancora più come dire ancora più



frequenti che in quello stesso periodo Di Maggio avrà con i suoi soliti commensali Bonaventura, Mori e Ganzer e in cui lui percepisce la... come dire la monotematicità di quegli incontri, l'applicazione o la non applicazione, l'allentamento del regime del 41 bis nei confronti degli imputati dei detenuti mafiosi. [...]

Io credo che è proprio qui Giudice che si sostanzia e che si perfeziona la consumazione del delitto, di cui all'articolo 338, in testa all'imputato Mannino a titolo di concorso...".

Dunque, secondo uno dei pubblici ministeri che hanno istruito il processo di primo grado, l'istigazione da parte del Mannino alla 'trattativa' non sarebbe che il preludio, non punibile (come non punibile non sarebbe in sé e per sé la trattativa) del suo concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., compiutamente perfezionatosi solo con le indebite pressioni sul Di Maggio, in tema di 41 bis O.P.

Del resto ha assunto la medesima impostazione, a riguardo, la parallela sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 20 aprile 2018 che, pur non potendosi pronunciare sul merito della posizione, stralciata, del prevenuto, costituendo la medesima anello di una condotta concorsuale continuata particolarmente articolata su cui ha giudicato gli imputati Bagarella + altri, non ha potuto fare a meno di precisare che **"l'origine di quella che, appunto, viene definita "trattativa Stato-mafia", non appare in alcun modo determinante, poiché, come già più volte ricordato, non è quell'iniziativa e l'apertura della "trattativa" (i cui esiti inizialmente non erano prevedibili, non potendosi escludere che, ad esempio, i vertici mafiosi si potessero accontentare di quel "riconoscimento" da parte delle Istituzioni e di un conseguente possibile nuovo patto di non belligeranza per porre termine alla già deliberata azione criminosa) che integra la fattispecie di reato che in questa sede deve essere verificata."**

Di contro, i Sostituti Procuratori Generali presso la Corte D'Appello di Palermo, nella loro requisitoria (sia nella trascrizione dei verbali d'udienza, che nella memoria scritta depositata in atti), hanno sostenuto che il reato a carico del Mannino si sia perfezionato fin dall'asserita istigazione alla 'trattativa' degli alti militari del R.O.S. Subranni, Mori e De Donno (cfr. pag. 67 e ss. della requisitoria scritta, depositata presso la Cancelleria della I Sezione della Corte d'Appello di Palermo in data 20 giugno 2019; pag. 38 e ss. della trascrizione del verbale dell'udienza del 25.2.2019).

Orbene, quanto alla prima condotta contestata, poco rileva che la si valuti più o meno penalmente significativa, giacché dall'esame e dalla valutazione di tutti gli atti d'indagine legittimamente acquisiti in ragione della scelta del rito e dall'ampia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non è stata raggiunta dinanzi a questa Corte alcuna dimostrazione, neppure in chiave logica, che l'On. Mannino abbia mai dato alcun *input* all'intermediazione tra gli alti ufficiali del R.O.S. (Mori e De Donno) e Vito Ciancimino (cfr. Cap. da 1 a 10).

E' parimenti risultato indimostrato (con l'aggravante, per la 'tenuta' dell'impostazione accusatoria, di non essere stato neppure contestato nel capo d'imputazione) che l'On. Mannino si sia reso garante di dare attuazione alla 'trattativa', favorendo una compagine di governo più morbida verso 'Cosa Nostra', mediante la sostituzione del Ministro dell'Interno Scotti col Ministro Mancino, nel novello governo Amato del giugno 1992 di cui, peraltro, il Mannino non faceva neppure parte (Cap. 11 e 12).

Deve, allora, qui affermarsi, fin da subito, che la Corte non ravvisa in atti, viepiù a fronte della rinnovazione dell'esame dell'unico teste a carico del Mannino, l'ex Commissario della Polizia Penitenziaria Cristella Nicola, neppure la prova dell'ultima



condotta attribuita al Mannino e cioè le pressioni sul Di Maggio denotate dalla formale veicolazione della minaccia di cui all'art. 338 c.p. dalla 'mafia' allo 'Stato'.

Ciò che ad avviso della Corte è risultato, di contro, con certezza, all'esito dell'istruzione dibattimentale di secondo grado, è che l'On. Mannino non abbia mai veicolato alcuna minaccia (per condizionare la revoca o per impedire la proroga del regime di cui all'art. 41 *bis* O.P.) al Vice direttore del D.A.P. Di Maggio o ad altri esponenti delle istituzioni, uscendo, dopo la contestazione di tale ultimo evento, letteralmente di scena dalla 'trattativa' (ed anche, conseguentemente, dalle requisitorie dei P.M. e dalle conclusioni dei P.G. che hanno, ragionevolmente, 'lasciato cadere' il concorso morale del Mannino nelle condotte successive alla seconda metà del 1993, concorso morale di cui non esiste neppure un principio di prova in atti).

Peraltro, neppure se il Mannino avesse operato la contestata pressione/telefonata al Di Maggio - e non risulta dimostrato averla fatta - tale condotta integrerebbe il concorso nel reato in contestazione.

Ciò che caratterizzerebbe il reato di cui all'art. 338 c.p. - sempre secondo la contestazione che si legge nell'imputazione in relazione agli uomini delle istituzioni ed in particolare al Mannino - e ciò che renderebbe, sempre secondo l'assunto dell'accusa, penalmente rilevante la 'trattativa' (in sé e per sé lecita) sarebbe, infatti, non solo la minaccia mafiosa ravvisabile negli attentati degli anni 1992/1994 - già penalmente rilevante per i loro mandanti ed esecutori materiali appartenenti a 'cosa nostra', anche sotto i principali profili dei reati di strage, tentata strage ed omicidio per cui costoro sono già stati *aliunde* giudicati - ma la minaccia mafiosa in quanto accompagnata dalla veicolazione alle autorità statali del ricatto e non, si badi bene, di un ricatto qualunque, ma di quello specificamente contenuto nella precisa

pattuizione tra uomini dello stato e uomini della mafia, riassunto sotto il termine di 'trattativa' ed avviato, sempre secondo l'accusa, da Mori, De Donno (e Subranni) da una parte e Vito Ciancimino, dall'altra.

Dunque, se alle opinioni, alle valutazioni, alle pressioni politiche aventi ad oggetto l'attenuazione del regime del carcere duro per i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis O.P., formulate ad autorità statali da soggetti parimenti istituzionali - chiunque essi fossero - non si sia accompagnato lo specifico riferimento a quel patto, la veicolazione allo Stato della minaccia insita in quel ricatto 'trattativistico' non potrebbe dirsi in alcun modo realizzata.

Tanto premesso, non è neppure questo, comunque, il caso dell'On. Mannino, di cui non risulta dimostrata financo materialmente la condotta che gli si attribuisce.

Di seguito si analizzeranno partitamente tutte le dichiarazioni rese in argomento dal teste Cristella Nicola fino all'esame innanzi a questa Corte e se ne valuterà, di volta in volta, l'attendibilità.

13.3 Le dichiarazioni rese da Cristella Nicola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 13 maggio 2003

Il 13 maggio 2003 (Faldone 13), Cristella Nicola, Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria, in servizio al GOM di Roma ed in missione presso la Casa di Reclusione di Milano 'Opera', riferiva ai P.M. Crini e Nicolosi, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, di essere stato il caposcorta del Consigliere Di Maggio, dalla metà del 1992 al 1995, da quando, cioè, costui aveva assunto l'incarico di vicedirettore del DAP fino a che non aveva lasciato il dipartimento, per un incarico internazionale a Vienna.

Il rapporto col Di Maggio, per quanto continuativo nell'arco della giornata, era comunque improntato al rispetto reciproco dei



ruoli, per cui il Cristella non aveva memoria di conversazioni intrattenute col consigliere su temi concernenti il suo lavoro. Il Cristella ricordava le stragi del 1993 e, in ordine ai fatti avvenuti a Roma nel luglio 1993, ricordava la confusione che, anche a livello ministeriale, quella situazione aveva avuto a produrre.

Pur non avendo avuto colloqui specifici con il Consigliere sui temi dell'attività svolta da costui, il Cristella poteva affermare con certezza al P.M. che le posizioni che il Di Maggio lasciava trasparire erano per una linea piuttosto rigida in tema di 41 bis, O.P. nella convinzione che proprio i provvedimenti applicativi e di proroga di quelle misure, avessero a che fare con gli attentati di quel periodo (*"egli era certo che proprio provvedimenti applicativi del 41 bis e le proroghe che mi pare in quel periodo fossero in corso, avessero a vedere con queste bombe"*; pag. 2, verbale riassuntivo).

Quanto alle frequentazioni che il Consigliere Di Maggio aveva in quel periodo, anche in relazione al suo ruolo istituzionale, il Cristella rammentava che all'epoca il vicedirettore del D.A.P. frequentasse il Maggiore Bonaventura (S.I.S.D.E.), l'attuale comandante del R.O.S., il Generale Ganzer, il Colonnello Ragosa, della Polizia Penitenziaria, il Direttore di San Vittore, Luigi Pagano.

Alle cene tra il Bonaventura e Di Maggio partecipava anche un'altra persona, che li raggiungeva in motorino: un civile dei servizi segreti, di cui il Cristella non ricordava il nome. Il Di Maggio era, altresì, in buoni rapporti anche con il Capo di Gabinetto, La Greca, e con le Dottoresse Di Paola e Ferraro.

Non ricordava, il Cristella, di contatti o appuntamenti del Consigliere Di Maggio con personaggi della politica, al di fuori delle occasioni ufficiali. Un'altra persona con cui il consigliere aveva *"una qualche frequentazione era il giornalista di Famiglia Cristiana Sasinini"*.



Su espressa domanda dei P.M. se, in relazione all'attività che il Cristella svolgeva in quel periodo con il Consigliere Di Maggio avesse avuto conoscenza di una persona a nome Inzerillo, il teste rispondeva che effettivamente quel nome gli diceva qualcosa ed alla precisazione, da parte dei requirenti, che si trattava di un senatore democristiano dell'epoca, il teste non era in grado di aggiungere ulteriori sue conoscenze a riguardo.

All'esibizione della fotografia, da parte dei P.M., del Senatore Inzerillo, il Cristella dichiarava che quel volto non gli era nuovo e che certamente doveva averlo visto durante il servizio svolto a tutela del Consigliere di Maggio, insinuando così il dubbio della di lui frequentazione col Di Maggio medesimo.

In sede di rilettura del verbale, l'Isp. Cristella precisava, altresì, che il terzo soggetto che partecipava alle cene quale commensale abituale del Di Maggio era il Colonnello del R.O.S. Mori; non sapeva dire, però, a questo punto, se fosse il Mori od il Bonaventura a giungere agli appuntamenti in 'motorino'.

Come è evidente, in queste prime dichiarazioni, di cui peraltro risulta agli atti il solo verbale riassuntivo, il Cristella, precisando di non avere avuto col Dott. Di Maggio un rapporto confidenziale su temi inerenti al lavoro svolto dal Vicedirettore del D.A.P., non ha mai fatto riferimento a pressioni subite dal Di Maggio in tema di carcere duro e men che mai dal Mannino. Al nome dell'unico politico che gli veniva fatto, quello del senatore Inzerillo, pur non sapendo riferire alcunché di specifico, reagiva dicendo che non gli era nuovo, così come, esibitagli la fotografia, dichiarava non essergli nuovo il volto, verosimilmente visto durante il servizio prestato al D.A.P.

13.4 Le dichiarazioni rese da Cristella Nicola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 4 gennaio 2012



Innanzi ai P.M. Sava, Di Matteo, Guido, Ingroia, nell'ambito del procedimento n. 11609/08 sulla c.d. 'Trattativa Stato - mafia', il Cristella veniva sentito il 4 gennaio 2012 (Faldone 13) dichiarando quanto segue.

Precisando, su sollecitazione dei P.M., di avere conosciuto il Di Maggio nell'estate del 1993 (e non, come riferito alla Procura di Firenze, nel 1992), quando gli era stato presentato dal Generale Ragosa, il teste riferiva che aveva iniziato a prestare il suo servizio come caposcorta personale del vicedirettore del DAP non appena era finito il processo alla Sacra Corona Unita di Brindisi, di cui curava l'ordine.

Tale incarico il Cristella aveva ricoperto fino all'8 dicembre 1995, giorno in cui aveva preso servizio al Comando della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Lucera.

All'epoca, il direttore del D.A.P. era il Dott. Capriotti. Il Di Maggio, a Roma, dormiva nell'ex abitazione della Dott. Livia Pomodoro, vicino a Piazza Navona. Prima (nell'estate del 1993), il Di Maggio aveva abitato anche in una casa sita a Porta Portese, condivisa col maggiore Bonaventura, di cui era un amico intimo (pag. 11-13, trascrizione).

La sera, solitamente, il Dott. Di Maggio mangiava al 'Fontanone', in Piazza Trilussa (pag. 16 trascrizione), abitualmente (almeno due sere la settimana: cfr. pag. 20 trascrizione), in compagnia del Bonaventura, del Ganzer e di un altro soggetto, che arrivava in motorino. Cristella presumeva si trattasse del 'Prefetto Mori' (pag. 17, trascrizione: "*poi c'era uno che arrivava col motorino, io posso, perché non è che...posso ricordare, posso presumere che sia il Prefetto Mori*").

A quel punto i P.M. gli contestavano le precedenti dichiarazioni del 2003, ove aveva indicato nel terzo soggetto il Colonnello Mori, sia pur non ricordando chi, tra il Mori ed il Bonaventura, ivi giungesse in motorino, ed il teste confermava che certamente il

terzo commensale era il Mori (pag. 18). Escludeva, poi, il Cristella, con certezza, che il Colonnello Mori andasse a trovare il Di Maggio in ufficio.

Il Cristella precisava, ancora, di avere preso servizio fisso come caposcorta del Di Maggio dal mese di settembre 1993 e, dunque, le frequentazioni del Di Maggio su cui egli riferiva erano da collocarsi da quel periodo in avanti (pag. 22- 26 trascrizione).

Quindi, il teste narrava dei rapporti del Di Maggio con il La Greca, la Pomodoro, la Ferraro (pag. 27). Non ricordava, su esplicita domanda del P.M., di avere mai visto a casa della Dott. Ferraro, che era solita invitare a cena il Di Maggio, anche il Col. Mori (pag. 31, trascrizione).

Il Di Maggio e la sua famiglia, quando veniva a trovarlo da Vienna, cenavano talvolta anche a casa della Ferraro, che aveva un rapporto molto stretto col predetto (pag. 32, trascrizione).

Pur non assistendo personalmente agli incontri, il Cristella riferiva che, per quanto a lui constava, il Di Maggio non era mai andato d'accordo col Dott. Capriotti e col Ministro Conso, perché avevano idee diverse sul 41 *bis* O.P.

A tale ultimo proposito, il teste ricordava un episodio per cui al Di Maggio *"fu fatta una pressione per posticipare l'applicazione del 41 bis"* (pag. 34), *"nel senso di aspettare, prima di applicare diciamo il 41 bis gli chiesero se poteva ancora attendere, io questo lo ricordo"* (*ibidem*).

Alla domanda sull'identità di chi gli avesse fatto tali pressioni, il teste rispondeva di avere pensato che si trattasse di un politico siciliano, di cui, però, ignorava l'identità: *"io quello che posso, posso pensare, pensare, da quello che ho potuto capire, un politico siciliano, chi sia non lo so"* (pag. 35, trascrizione).

Per la prima volta, dunque, il teste parlava, coincidenza vuole proprio nel procedimento 'Trattativa' (in cui effettivamente un

politico siciliano era oggetto di indagini), di un politico siciliano di cui ignorava l'identità.

Il Cristella aveva desunto il contenuto delle pressioni e la caratura istituzionale della loro provenienza dalle lamentele del Di Maggio, a cui il caposcorta aveva assistito.

Il Di Maggio "...ebbe qualche telefonata da un politico siciliano che gli chiese esplicito se poteva attendere prima dell'applicazione del 41 bis" (pag. 35, trascrizione); il contesto temporale era quello del "dopo le stragi", "forse" quella di Via dei Georgofili.

Il Cristella dichiarava, ancora, di non avere assistito alla telefonata, ma "alla sua - del Di Maggio - arrabbiatura...mentre era al telefono in macchina" (pag. 36). Il nome del politico non era 'uscito fuori' da quella telefonata, ma da altri colloqui che il Di Maggio aveva avuto "con gli altri" ("...Perché comunque, poi, qualche nome insomma cioè nei colloqui che lui ebbe con gli altri insomma uscì questo, uscì il nome di questo politico...", cfr. pag. 37 trascrizione) e che il nome che aveva inteso era, se non andava errato, di un certo Mannino ("...io dico di aver capito un certo Mannino...se mi son sbagliato...").

Il Cristella aveva, quindi, descritto cosa era successo dopo la telefonata che solo in un secondo momento il caposcorta aveva attribuito al Mannino, desumendone la provenienza dal contenuto di altri dialoghi tra il Di Maggio e soggetti da lui non meglio individuati. A seguito della telefonata col politico era, infatti, sempre secondo il racconto del teste, scattata una serie di altre telefonate ("una guerra telefonica", pag. 39 trascrizione) da parte del Di Maggio, ma il Cristella non sapeva a chi fossero indirizzate, anche se (pag. 38 dello stesso verbale), desumeva che gli interlocutori del Di Maggio fossero i "suoi soliti amici", confermando quelli ivi suggeritigli dai P.M. (i commensali Mori, Ganzer, Bonaventura) senza spiegare, tuttavia, in quali

circostanze avesse il dichiarante assistito alla confidenza del Di Maggio ai suoi commensali sul nome di chi gli avesse fatto quelle pressioni, considerato che il Cristella non cenava insieme al Consigliere ed ai suoi amici, restando sempre fuori dal locale.

Erano i P.M. a suggerire al teste che, non avendo fatto il Di Maggio al Cristella il nome del politico ed avendolo, comunque, il Cristella ricordato, quel nome il teste doveva averlo necessariamente sentito in conversazioni telefoniche intercorse tra il Di Maggio ed altri interlocutori [P.M. 3: *"ma lei lo sentì, lo sentì che lui parlava al telefono con altri"* (pag. 43, trascrizione)].

Con riferimento al nome del Mannino, che il teste ribadiva non ricordare in quali circostanze avesse udito, il Cristella manifestava, comunque, delle perplessità: *"P.M. 3 E perché il politico...se lei è arrivato a Mannino non c'è arrivato per caso, avrà sentito pronunciare il nome di Mannino per telefono...; CRISTELLA: eh, penso di sì"* (pag. 48, trascrizione).

Il senso della arrabbiatura del Di Maggio e del conseguente turbinio di telefonate era, secondo l'opinione, sia pur dubitativa, del Cristella, il seguente: *"come mai si erano permessi, secondo me, come mai si erano permessi a un personaggio come lui insomma (inc.) abbastanza, abbastanza diciamo forte, questa pressione di, di, di aspettare per l'applicazione del 41 bis, questo, questo ho potuto capire io, può darsi pure che mi sbaglio tutto, eh!"* (pag. 49, trascrizione).

In quel periodo, proseguiva il teste, il Di Maggio si incontrava molto più frequentemente con Mori, Ganzer, Bonaventura (pag. 51), ma anche con la Dott. Ferraro (pag. 52).

Poi, lasciandosi andare, il Cristella che ricollegava a quel periodo diversi sfoghi del Di Maggio sempre sul tema delle pressioni subite, affermava di essere stato, a volte, addirittura anche un diretto confidente del Di Maggio (*"Mah, lui i suoi sfoghi*

li faceva anche con me, cioè nel senso la sera lo accompagnavo a casa insomma, salivo sopra, una sera per poco dà fuoco, dà fuoco all'appartamento perché comunque lui diceva: non possono chiedere a un figlio di un carabiniere di andare a patti con qualcosa che comunque era dall'altra parte, insomma, lui esprime queste...": pag. 52, trascrizione) senza, tuttavia, precisare in quali circostanze, cioè se parlando direttamente col Cristella, o al telefono, o in sua presenza il Di Maggio avesse avuto questo ulteriore sfogo.

Le preoccupazioni del Di Maggio erano cessate, continuava il teste, quando il vicedirettore del D.A.P. era stato distratto dal G7 a Napoli, all'uopo incaricato dall'ONU (pag. 53).

Il Cristella, interrogato sull'ascesa del Di Maggio al D.A.P., riferiva di sapere che il vicedirettore era stato voluto dall'allora Presidente della Repubblica, Scalfaro e che il consigliere volesse, all'epoca, rientrare in Italia (pag. 62, trascrizione). Il Cristella non conosceva i motivi della chiamata dello Scalfaro, anche se affermava che *"ci voleva una figura molto, una figura forte, una figura forte da affiancare a Capriotti, che, con tutto il rispetto insomma, però non è che era questa grande figura...così come lui si lamentava dell'operato del Ministro Conso!"*, in ordine al quale ultimo, il Di Maggio *"non si risparmiava sui vaffa"* (pag. 62, 63, trascrizione).

Il Di Maggio aveva, in quel periodo, rapporti molto critici sia col Capriotti, suo superiore gerarchico, che col Ministro Conso (pag. 63, trascrizione), sempre per le loro diverse impostazioni culturali sulla questione carceraria.

La seconda esposizione del Cristella è stata, dunque, caratterizzata da un assoluto elemento di novità, mai riferito dal 2003 al 2012: il nome del Ministro Mannino quale presunto artefice di pressioni al Di Maggio in ordine al regime di cui all'art. 41 *bis* O.P., nome che però il teste non è riuscito a chiarire in

quali circostanze di tempo e di modo avesse avuto ad udire e da chi.

L'unica certezza che è dato desumere da tale secondo verbale è che il Cristella non avesse certamente ricevuto una confidenza diretta dal Di Maggio a tale proposito, ma che ne avesse solo udito uno sfogo (non è dato sapere se in auto, oppure se quando il Di Maggio, rientrando da un'uscita serale, si era affacciato alla finestra di casa sua oppure, ancora, in entrambe le occasioni), sfogo che il caposcorta aveva collegato, secondo sue supposizioni personali non meglio ancorate a precise evidenze fattuali, al nome del Mannino soltanto in epoca successiva, giacché l'identità del soggetto che aveva fatto pressioni il teste non l'aveva udita in occasione di quella o di altre manifestazioni di rabbia da parte del Di Maggio (ammessane anche la pluralità), ma in successivi colloqui (non ha precisato il Cristella se telefonici o *de visu*) tra il Di Maggio e terzi successivamente contattati (probabilmente, ma il Cristella non è stato in grado di precisarlo, qualcuno dei suoi abituali commensali).

Il teste, tuttavia, non ha poi spiegato quando ed in che occasione avrebbe egli potuto orecchiare tali dialoghi, con chi il Di Maggio li avesse intrattenuti (chi cioè, ammesso che fosse qualcuno di loro, dei suoi commensali abituali), dal momento che, se fossero stati dialoghi telefonici, non avrebbe di certo potuto udire quanto detto dall'altro capo del filo e, dunque, in quale contesto fosse stato fatto quel nome.

Si può, dunque, certamente affermare, all'esito della lettura di questo secondo verbale, che il teste Cristella non ha riferito, sia pure in termini di genericità ed incertezza, circostanze riferitegli direttamente dal Di Maggio, ma captazioni di dichiarazioni avvenute in sua presenza, non dirette al teste - al più, uno sfogo in sua presenza - viepiù tra soggetti di cui, a parte il Di Maggio, il dichiarante non è stato in grado di individuare l'identità ed il cui

integrale contenuto non è stato in grado di precisare, se non con una propria interpretazione postuma.

E' evidente che tali frammentate e non chiare conoscenze scontino, e se ne capisce il motivo, il fatto che si tratta di dialoghi a cui il Cristella non ha partecipato, ma che ha semplicemente orecchiato, in circostanze che non sono state da costui neppure meglio chiarite. Del resto, tale dato si salda con le originarie dichiarazioni rese dal medesimo teste alla Procura di Firenze nel 2003, quando aveva riferito di non avere mai avuto, a sua memoria, conversazioni col consigliere Di Maggio su temi concernenti il suo lavoro: ciò che giustifica l'insussistenza di una compiuta conversazione diretta tra il Di Maggio ed il teste Cristella su tale argomento specifico (e su ogni altro).

Di seguito si riporterà la progressione delle dichiarazioni del Cristella nel contraddittorio delle parti, al dibattimento.

13.5 La testimonianza di Cristella Nicola nel processo di primo grado cd. 'Mori - Obinu'

In data 4.5.2012, il Cristella veniva nuovamente sentito, questa volta nel contraddittorio delle parti, nel processo 'Mori - Obinu' (Faldone 25).

Caposcorta del Di Maggio dal '92 al '95 - poi sollecitato nel ricordo si correggeva (dall'agosto - settembre '93 al '95) - il teste riferiva che il Di Maggio, una volta giunto a Roma a ricoprire il nuovo incarico, aveva alloggiato prima in una casa nei pressi di Porta Portese (del Bonaventura), poi nei pressi di Piazza Navona (dove prima alloggiava Livia Pomodoro).

Il Cristella affermava in quella sede che, per via del rapporto costante col Di Maggio, che in qualità di caposcorta il teste non lasciava mai, si era instaurato col consigliere un rapporto di amicizia (mai affermato, in verità, nelle precedenti deposizioni) e che, per via del suo lavoro, conosceva coloro che il vicedirettore del D.A.P. abitualmente frequentava. Si ricordava della presenza

del Colonnello Mori quale commensale abituale del Di Maggio (gli veniva, a tale riguardo, riletto il verbale del 2003, dove nella parte finale aveva ricordato la presenza del Mori alle cene romane col Di Maggio, al 'Fontanone' di Piazza Trilussa) anche perché si trattava di un amico del Di Maggio che lo frequentava (pag. 99, trascrizione). Ribadiva che non era in grado di indicare chi, a quegli incontri, venisse a bordo di un 'motorino' e non ricordava altre persone alle cene (il gruppo era così composto: Mori, Bonaventura, Ganzer, Di Maggio, cfr. pag. 103 trascrizione):

"PUBBLICO MINISTERO :- *Si`. Quindi diciamo che lei era per il suo lavoro in grado di verificare quali fossero le frequentazioni più abituali del dottor Di Maggio mentre era a Roma.*

CRISTELLA NICOLA :- *Credo proprio di sì`.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Allora lei a questo proposito ha dichiarato, il verbale è già al fascicolo per il dibattimento quindi volevo soltanto delle precisazioni, mi riferisco a questo verbale del 2003 "quanto alle frequentazioni che il Consigliere Di Maggio aveva in quel periodo, anche in relazione al suo ruolo istituzionale, rammento che frequentava il maggiore Bonaventura del Sisde, l'attuale comandante del Ros Generale Ganzer, il colonnello Ragosa della polizia penitenziaria con cui erano molto amici. Rammento anche un rapporto piuttosto stretto con l'allora e tuttora direttore di San Vittore dottor Luigi Pagano.*

L'abituale frequentazione con il maggiore Bonaventura era accompagnata anche dalla presenza di un'altra persona con cui si vedevano spesso a cena tutti e tre, quasi tutte le sere. Questa persona veniva all'appuntamento in motorino e se non ricordo male si trattava di un civile all'epoca anche egli nei servizi segreti. In questo momento il nome di questa persona non mi

sovviene". Ma nello stesso verbale in sede di rilettura, si dà atto che l'ispettore Cristella precisa che "la persona precedentemente indicata" manca un indicata ma "precedentemente indicata come commensale abituale del consigliere Di Maggio e del Maggiore Bonaventura era il colonnello Mori del Ros". L'ispettore precisa che a questo punto è un po' incerto sul fatto che di chi dei due se Bonaventura o Mori venisse all'appuntamento in motorino. Lei conferma questa dichiarazione con questa precisazione?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Quindi c'era anche il colonnello Mori.

CRISTELLA NICOLA :- Mi permetta... il colonnello Mori io sinceramente insomma di sfuggita me lo ricordo, perché comunque era un amico uno che frequentasse il dottor Di Maggio credo di esserne certo.

PUBBLICO MINISTERO :- Che lo frequentasse in occasione di queste riunioni conviviali in cui c'era anche Bonaventura, c'era il Generale Ganzer?

CRISTELLA NICOLA :- Penso proprio di sì, anche perché non era il mio compito quello di verificare...

PUBBLICO MINISTERO :- No, no ora però il suo compito è quello di...

PRESIDENTE :- Appunto...

PUBBLICO MINISTERO :- C'era anche il colonnello Mori.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Sì. Bene. D'altra parte va be così lei aveva confermato con sicurezza anche quando è stato sentito ora da noi. Quindi il periodo in cui lei vede...intanto lei ha già detto è una frequentazione abituale con queste due persone Ganzer e Bonaventura e spesso c'era anche il colonnello Mori no?

CRISTELLA NICOLA :- Sì non è che il dottor di Maggio insomma avesse tante frequentazioni diciamo almeno la sera

quando si incontrava per consumare diciamo la cena, solitamente erano sempre i soliti suoi amici.

PUBBLICO MINISTERO :- I colonnello Mori, Ganzer e Bonaventura.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Per favore lo dica al microfono...

CRISTELLA NICOLA :- Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Ma lei riesce a ricordare anche normalmente dove si incontrassero per consumare non so la cena.

CRISTELLA NICOLA :- Sì. Il locale è composto da una prima sale...

PRESIDENTE :- Ma come si chiama il locale se lo ricorda?

CRISTELLA NICOLA :- Il Fontanone piazza Trilussa.

PRESIDENTE :- Perché non credo che l'avesse detto in precedenza, a voi sì ma qui no...

PUBBLICO MINISTERO :- Là gli era stato chiesto, comunque non voglio fare... dico intanto...

PRESIDENTE :- Va bene. Risponda alla domanda del Pubblico Ministero, si chiama il Fontanone...

CRISTELLA NICOLA :- Il locale si chiama il Fontanone si chiama a Roma su Trastevere a piazza Trilussa. Il locale è formato è composto da un salone...

PRESIDENTE :- Ma è necessario che ci dica come è composto il locale?

PUBBLICO MINISTERO :- Se lo vuole dire...

PRESIDENTE :- Se lo vuole dire ma dico è necessario? Va bene risponda, dico se è rilevante ai fini del...

PUBBLICO MINISTERO :- No anche per capire...

PRESIDENTE :- Non so che cosa ha dichiarato va bene, ci spieghi come è composto il locale, prego.

CRISTELLA NICOLA :- Allora da una prima sala appena all'ingresso, dopodiché vi è un piccolo corridoio, brevissimo, credo sia di un metro, si passa davanti al bancone dove si... pizzeria e c'è un'altra stanza interna dove comunque il dottor Di Maggio consumava i suoi pasti.

PUBBLICO MINISTERO :- Con quale frequenza si incontravano con gli ufficiali Mori e Ganzer e con il dottor Bonaventura?

CRISTELLA NICOLA :- Con il dottor Bonaventura erano molto ma molto frequenti, con mentre gli altri due signori, dottor Mori e dottor Ganzer c'era una frequentazione, però non è che era come quella del dottor...

PUBBLICO MINISTERO :- Capitava che so una o due volte la settimana oppure costantemente?

CRISTELLA NICOLA :- Sì credo di sì, una volta alla settimana due volte alla... ma credo anche molte volte che non vi erano queste frequentazioni. Con il dottor Bonaventura sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Perché lei nel verbale del 2003 ha detto che l'abituale frequentazione con il maggiore Bonaventura era accompagnata anche dalla presenza di un'altra persona che poi (incomprensibile) con cui si vedevano spesso a cena tutti e tre, quasi tutte le... lei ha parlato di quasi tutte le sere, non di tutte le sere ma di quasi tutte le sere.

CRISTELLA NICOLA :- Sì. Comunque vi era la loro presenza, adesso...

PUBBLICO MINISTERO :- Non è in grado di dire se due volte o quattro volte, questo vuole dire?

CRISTELLA NICOLA :- Esatto.

PUBBLICO MINISTERO :- Ma una frequentazione abituale.

CRISTELLA NICOLA :- Abituale.

PUBBLICO MINISTERO :- Che lei ha constatato essere costante da quando nell'agosto del '93 iniziò a seguire il dottore

Di Maggio fino a quando poi il dottore Di Maggio è andato a Vienna?

CRISTELLA NICOLA :- No poi c'è stato pure un lungo periodo che il dottor di Maggio non risiedeva su Roma perché è stato delegato per il G7 il vertice sulla criminalità di Napoli...

PUBBLICO MINISTERO :- Dopo il '94.

CRISTELLA NICOLA :- Sì quando c'è stato il vertice di Napoli.

PUBBLICO MINISTERO :- Va bene. Senta lei come ha precisato già` nel 2003 ai colleghi di Firenze alla fine ha detto che era incerto sul fatto se a venire con il motorino fosse Bonaventura a Mori, oggi il suo ricordo qual è? E` possibile che fosse... cioè non voglio suggerire, si è detto certo che il colonnello Mori frequentasse abitualmente Di Maggio e Ganzer e Bonaventura, il suo ricordo su chi eventualmente di questi... queste persone fosse solito venire con il motorino oggi qual è se ce l'ha?

CRISTELLA NICOLA :- Le posso dire con certezza che la persona con il motorino era una persona credo su oltre 50 anni, di una statura più alto di me.

PUBBLICO MINISTERO :- Ma non era Mori.

CRISTELLA NICOLA :- Questo se era Mori o se non era...

PRESIDENTE :- Aspetti però...

PUBBLICO MINISTERO :- Lei però ha detto Mori se lo ricorda sicuramente tra i presenti è giusto?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Nel verbale di Firenze ha detto "non so se la persona che veniva era Mori o Bonaventura"...

PRESIDENTE :- In motorino ha detto.

PUBBLICO MINISTERO :- In motorino.

CRISTELLA NICOLA :- In motorino.

PRESIDENTE :- Ma lei il grado di conoscenza con Bonaventura quale era?

CRISTELLA NICOLA :- *Abbastanza ottimo.*

PRESIDENTE :- *Se dice che ogni sera si vedevano e lei accompagnava sempre Di Maggio, non poteva confondersi su Bonaventura...*

CRISTELLA NICOLA :- *Su Bonaventura sì.*

PRESIDENTE :- *Quindi ovviamente se lei indica Bonaventura deve essere Bonaventura.*

CRISTELLA NICOLA :- *Signor Presidente se mi consente, stiamo parlando del periodo iniziale, quando io cioè i frequentatori del dottor Di Maggio non li ho presenti ancora come... poi con il tempo...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Poi con il tempo...*

CRISTELLA NICOLA :- *poi con il tempo mi rendo conto chi c'è`...*

PUBBLICO MINISTERO :- *E dico oggi, alla luce di quello che ricorda oggi, cioè che fossero frequentatori abituali Mori, Ganzer e Bonaventura, a parte c'erano persone che lei non ha conosciuto nemmeno dopo?*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PUBBLICO MINISTERO :- *E riesce a dire chi veniva con il motorino oggi?*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *No lo deve dire però al microfono, non deve fare così perché altrimenti non risulta dalla registrazione.*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *L'ha detto, va bene."*

Il Cristella confermava, poi, i buoni rapporti collaborativi tra il Di Maggio e la Dott. Ferraro - che il vicedirettore del DAP frequentava anche nella vita privata, ma non insieme ai suoi commensali abituali serali (pag. 103, trascrizione) - il Dott. La Greca, la Dott. Belgiorno, Capo di Gabinetto del vice ministro degli Interni, ministero presso cui l'aveva accompagnato in

diverse occasioni, così come al Quirinale, restando, ovviamente, in auto.

Riferiva, ancora, il teste che, secondo voci di corridoio non meglio precisate, il Di Maggio era stato indicato dal Presidente Scalfaro per il ruolo di Vicedirettore del D.A.P. (pag. 107, trascrizione):

"CRISTELLA NICOLA :- *Quello che... cioè` quello che posso dire è che le voci diciamo sono voci, di quando io prendo servizio con il dottor Di Maggio che il dottor Di Maggio lo volle proprio il Presidente della Repubblica all'epoca Scalfaro come vice direttore come vice capo del dipartimento.*

PRESIDENTE :- *Ora però ci dica queste voci da chi venivano.*

CRISTELLA NICOLA :- *Solitamente nel nostro lavoro si parla, poi possono essere voci fondate o infondate, questo non lo so.*

PRESIDENTE :- *Lei parlava con i suoi sottoposti della scorta, nella scorta vi dicevate... Cioè ci faceva capire da chi venivano queste voci.*

CRISTELLA NICOLA :- *Allora premesso quando io inizio a lavorare con il dottor Di Maggio ero già nell'amministrazione da tanti anni, quindi avevo già un ruolo abbastanza diciamo molto...*

PRESIDENTE :- *E queste voci?*

CRISTELLA NICOLA :- *Quindi quando fu tolto, ricordo fu tolto all'epoca il dottor il capo del dipartimento il dottor Nicolò Amato e il vice capo subentrò il dottor Capriotti e il vice... Quindi ci si può anche chiedere, ma come mai, visto che comunque erano in quella amministrazione come mai c'è stato questo capovolgimento di cambiamento e a me dissero, dissero si parlava che comunque fu direttamente il Presidente della Repubblica che volle il dottor Di Maggio perché il dottor di Maggio era all'ONU, quindi per rientrare il dottor Di Maggio dall'ONU vuol dire che qualcuno molto alto gli aveva fatto una proposta...*



PUBBLICO MINISTERO :- Tra questi che ne parlavano è in grado di indicare qualcuno? Per esempio faccio soltanto un esempio, lei fu incaricato... la proposta di diventare il capo scorta le fu fatta dal comandante dal Generale Ragosa.

CRISTELLA NICOLA :- Dal Generale Ragosa.

PUBBLICO MINISTERO :- A proposito le disse nulla?

CRISTELLA NICOLA :- No non avevo di questi colloqui con il Generale Ragosa.

PUBBLICO MINISTERO :- Riesce a indicare qualcuno che diceva è stato Scalfaro a indicarlo...

CRISTELLA NICOLA :- No mi dispiace ma non... cioè ripeto si parla tra di noi, al massimo si può parlare con qualche dirigente con qualche collega di scorta insomma, ripeto insomma sono voci e le voci che comunque io le riferisco...

PRESIDENTE :- va bene."

Alla domanda del P.M. se fosse a conoscenza di pressioni subite dal Di Maggio in ordine a declassificazioni o proroghe del regime di cui all'art. 41 bis O.P. (pag. 108), il teste rispondeva (pag. 111 trascrizione) che c'era qualcuno che 'pressava per il 41 bis', ma chi fosse non lo sapeva ("Nomi non ne ho sentito"), per poi contraddirsi, dicendo che l'unico nome che 'girava' era quello di un politico siciliano, Calogero Mannino (pag. 112 trascrizione). Non sapeva il Cristella se si fosse trattato di una telefonata o di un discorso tra altri soggetti in cui si faceva riferimento a queste pressioni. Il Di Maggio non ne aveva mai parlato direttamente con lui, ma era un discorso che il Cristella aveva sentito fare al Di Maggio ed il nome del Mannino lo aveva sentito pronunciare dal Di Maggio.

Durante una conversazione telefonica del Di Maggio, con chi il teste non ricordava, era 'uscito' il nome del Mannino. Ma, precisava subito dopo il teste, il Di Maggio non gli aveva mai detto che 'questo Mannino premeva' (pag. 114, trascrizione):

"Disse, io ho ascoltato frammenti di un dialogo dove vi erano delle persone interessate e che stavano cercando di fare sì che comunque il Dottore Di Maggio entrasse in merito a quelle che erano diciamo ritardare oppure declassificare i detenuti del 41 bis".

Rispetto al nome del Mannino - sentito fare al Di Maggio durante una conversazione telefonica, con un soggetto di cui il teste ignorava l'identità - il Cristella riferiva, poi, che lo sfogo succitato era avvenuto "in quei giorni" (senza precisare quando: non nello stesso giorno, ma in uno ravvicinato?, cfr. pag. 121) e, sollecitato dal P.M., riferiva addirittura che il Di Maggio avesse parlato di pressioni per "scendere a patti", come il Cristella aveva riferito ai P.M. solo quattro mesi prima.

Dopo queste pressioni, si erano intensificati ("ci fu una movimentazione", pag. 123), i già frequenti rapporti con i commensali abituali del Di Maggio (Bonaventura, Mori, Ganzer, Ferraro).

Si riporta di seguito il passo d'interesse:

"PUBBLICO MINISTERO :- *Va bene. Senta ha mai appreso o potuto constatare direttamente o indirettamente se al dottor Di Maggio, nel periodo in cui lei era capo scorta siano mai state rivolte richieste pressioni inviti di qual si voglia tipo, che facessero riferimento al regime penitenziario del 41 bis?*

CRISTELLA NICOLA :- *Si successe sempre con la discrezione di un capo scorta che comunque non deve entrare in merito, tanto meno la mia persona entrava merito a quelle che comunque erano le vicissitudini del lavoro del dottor Di Maggio, però ci fu un periodo in cui si agitarono un po' diciamo... si agitarono un po' le acque per quanto riguarda il compito del dottor Di Maggio. Io adesso non ricordo se era per... se era per un discorso della riconferma dell'applicazione del 41 bis o se era per quanto riguarda diciamo la declassificazione del 41 bis.*

PUBBLICO MINISTERO :- Comunque 41 bis.

CRISTELLA NICOLA :- Sì certo.

PUBBLICO MINISTERO :- O declassificazione o proroga.

CRISTELLA NICOLA :- Sicuro.

PUBBLICO MINISTERO :- Ed allora intanto poi le faccio parlare... il periodo... noi abbiamo già diciamo avuto da lei all'inizio una indicazione, lei per un primo periodo fa servizio come capo scorta del dottor Di Maggio mentre è sospeso il maxi processo, poi ritorna al suo compito al suo ruolo e poi dice lei dopo un mese un mese e mezzo finisce il maxi processo e prendo definitivamente servizio come capo scorta del dottor Di Maggio. Questo periodo, poi le facciamo raccontare tutto, ma intanto questo periodo quando lo collega nel primo, nel secondo e se nel secondo subito dopo... ci dica lei.

CRISTELLA NICOLA :- Nel primo periodo non... cioè non credo, perché io nel primo periodo ci sono stato un mese, cioè il tempo di... il tempo della sospensione, che poi insomma la sospensione si fa quando partono e poi rientrano i detenuti io avevo diciamo dovevo svolgere il mio compito. Non dico che sono sicuro ma sicuramente all'inizio di quando io inizio come capo scorta del dottor di Maggio.

PUBBLICO MINISTERO :- All'inizio di quando lei definitivamente assume il ruolo di capo scorta.

CRISTELLA NICOLA :- Perfetto sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Essendo terminato il maxi.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Che cosa le fa dire che ci fu questo movimento questo subbuglio, non ricorda se sulla proroga o sulla declassificazione dei 41 bis.

CRISTELLA NICOLA :- Di sicuro ripeto era un problema del 41 bis ne sono certo. Se era per la proroga o diciamo la disapplicazione del diciamo... noi lo chiamiamo la

declassificazione del 41 bis questo non ricordo, però ricordo sono sicuro che era per quanto riguarda un tipo di pressione o per lo meno gli fu chiesto un qualcosa riguardante... Io dopo di 21 anni credo ancora di ricordare qualcosa in merito, perché poi era un caso molto sentito, che volevano che comunque il 41 bis non si applicasse subito per una questione... se la posso dire la dico pure, per la questione riguardando insomma i fatti che erano accaduti e stavano accadendo in Italia, parliamo delle stragi.

PUBBLICO MINISTERO :- Delle stragi del 93...

CRISTELLA NICOLA :- Sì perché ricordo bene...

PUBBLICO MINISTERO:- Allora riferisca... l'abbiamo collocato temporalmente, in maniera certa lei dice subito dopo la cessazione del maxi processo appena assumo definitivamente la carica...

CRISTELLA NICOLA :- Sì`.

PUBBLICO MINISTERO :- C'è questa situazione di subbuglio che riguarda certamente il 41 bis.

CRISTELLA NICOLA :- E sono sicuro se mi consente...

PUBBLICO MINISTERO :- Riferisca tutti i fatti per i quali lei appunto parla di questo subbuglio per declassificare...

CRISTELLA NICOLA :- Uno dei più grandi amici, uno degli amici ottimi amici del dottor Di Maggio era il presentatore Costanzo, Maurizio Costanzo, quindi questo che adesso poi ricorderemo... questo mi colloca al discorso che comunque era in quel periodo, perché comunque Di Maggio veniva... cioè si incontrò un paio di volte con Maurizio Costanzo, credo che si parlassero pure per telefono, questo non lo so, però io lo colloco molto per quanto riguarda la questione del...

PUBBLICO MINISTERO :- L'attentato a Costanzo era avvenuto il 14 maggio del 93.

CRISTELLA NICOLA :- Quel periodo.



PUBBLICO MINISTERO :- Lei prende poi servizio definitivo lei ha detto settembre - ottobre.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Quindi era già accaduto l'attentato a Costanzo.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Ed ora ci riferisca i fatti che lei ha percepito, che lei ha ascoltato, che... quello che lei ha vissuto diciamo... abbiamo collocato nel tempo e adesso ci riferisca i fatti, prima li riferisca lei e poi eventualmente le faccio qualche domanda più specifica...

CRISTELLA NICOLA :- Ci fu questo periodo che comunque il dottor Di Maggio si lamentava e diciamo era un personaggio molto, molto forte il dottor Di Maggio, quindi quando andava diciamo in escandescenza insomma non è che se non se ne avvertiva nessuno, se ne avvertivano che comunque andava in escandescenza e quindi... escandescenza nel senso come arrabbiatura, quindi io me lo ricordo molto bene che comunque andò... si parlava di questa faccenda che comunque... ed anche da capo scorta sulla movimentazione di quei giorni del dottor Di Maggio, quindi io mi ricordo questo, questo che comunque lui ebbe...

PRESIDENTE :- Ma vuole dire, il Pubblico Ministero le sta chiedendo che cosa accadde, cosa diceva il dottor Di Maggio... abbiamo capito che c'era qualche questione che riguardasse il 41 bis, ora vuole specificare un pò di più che cosa... di che cosa... se lei lo sa se si ricorda ovviamente, di cosa si trattasse, cosa diceva dottore Di Maggio a questo proposito?

CRISTELLA NICOLA :- Il dottore Di Maggio diceva per quel poco che io poi... potevo interessarmi su quelle che comunque erano le sue conversazioni, che vi era un qualcosa che poi... un qualcosa un qualcuno che comunque pressava finchè o si

dessero le classificazione sui 41 bis o che si doveva aspettare ancora un periodo di tempo affinché venissero applicate, venisse di nuovo applicato il 41 bis, questo è il discorso.

PRESIDENTE :- *E ha fatto nomi su chi era...*

CRISTELLA NICOLA :- *Nomi io non ne ho sentito, l'unico come che comunque sentì che girava qualche volta di sfuggita era di un politico siciliano.*

PRESIDENTE :- *E cioè ?*

CRISTELLA NICOLA :- *Calogero Mannino.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Con riferimento...*

PRESIDENTE :- *Il (incomprensibile)*

CRISTELLA NICOLA :- *No signor Presidente io non giro, io cerco di dire quello che...*

PRESIDENTE :- *No non stavo parlando con lei, scusi non...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Allora la prima volta... allora la prima volta... intanto lei ascolta le è capitato mai di ascoltare delle telefonate o meglio quello che nel corso della telefonata il dottor Di Maggio diceva con riferimento a una interlocuzione con politici, è capitato mai che mentre il dottore Di Maggio era in macchina con lei o era con lei ricevesse una telefonata di un politico e successivamente subito dopo nei giorni ne parlasse con altre persone di questa telefonata del politico?*

CRISTELLA NICOLA :- *La telefonata... cioè adesso se fu una telefonata in macchina oppure un discorso tra altri, perché bisogna anche tenere conto di come è composto la scorta, la scorta comunque nel momento in cui camminano a piedi comunque stanno a fianco, quindi il discorso può essere della telefonata come può essere anche di un discorso strada facendo. Io di sicuro questo lo posso confermare che si parlò di una pressione, si parlava di una pressione e si parlò che comunque la pressione, la pressione il nominativo che usciva in questa pressione era di questo politico...*

PUBBLICO MINISTERO :- Era dell'onorevole Calogero Mannino.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Ed allora capiamo bene una cosa, questo nominativo intanto è uscito una sola volta o più volte?

CRISTELLA NICOLA :- Non lo ricordo se è uscito una sola volta o tante volte, quello che ho potuto...

PUBBLICO MINISTERO :- Con riferimento alle pressioni del 41 bis uscì.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Allora il nome di Calogero Mannino...

CRISTELLA NICOLA :- Diciamo che il nome uscì sul discorso del 41 bis.

PUBBLICO MINISTERO :- Del 41 bis della declassificazione o mancata...

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Questa notizia che collega il discorso del 41 bis a Mannino e alle pressioni fatte da Mannino, Di Maggio la riferisce a lei, lei ispettore Nicola Cristella oppure lei questo nome lo sente fare mentre Di Maggio parla con altre persone ed eventualmente capisce con chi sta parlando?

CRISTELLA NICOLA :- Di Maggio non ne parla con me di questa...cioè me ne guarderei bene....

PUBBLICO MINISTERO :- Cioè lei l'ha sentito, questo nome Mannino l'ha sentito...

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Pronunciato dalla bocca di Di Maggio è giusto?

CRISTELLA NICOLA :- Di Di Maggio sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Ed allora Di Maggio con chi parlava quando diceva delle pressioni di Mannino?

CRISTELLA NICOLA :- *Mi perdoni ma non riesco...*

PRESIDENTE :- *Quindi non ho capito, quindi lei ha assistito a qualche conversazione, lasci stare con chi, intanto ha assistito a qualche conversazione, vuole essere più preciso nel raccontare questa vicenda? Ha assistito a qualche telefonata a seguito della quale il dottore Di Maggio si è sfogato o ha detto qualche cosa?*

CRISTELLA NICOLA :- *Io non... se ho assistito a una telefonata oppure se durante la conversazione non lo so dire...*

PRESIDENTE :- *Conversazione diretta.*

CRISTELLA NICOLA :- *Conversazione diretta. Io posso soltanto dire che comunque durante una conversazione con chi non la ricordo, non lo so, né tanto meno era nelle mie... di stare lì, uscì questo nome, solo questo posso...*

PRESIDENTE :- *Ma nel senso che lo fece il dottore Di Maggio questo nome?*

CRISTELLA NICOLA :- *Lo fece il dottore Di Maggio.*

PRESIDENTE :- *Ed allora perché dice uscì, il dottore Di Maggio disse...e cosa disse di preciso?*

CRISTELLA NICOLA :- *Che vi era questa pressione per quanto riguarda...*

PRESIDENTE :- *Che questo Mannino premeva...*

CRISTELLA NICOLA :- *No non posso dire questo Mannino premeva...*

PRESIDENTE :- *E cosa disse?*

CRISTELLA NICOLA :- *Disse io ho ascoltato, ho ascoltato frammenti di un dialogo dove vi erano delle persone interessate e che stavano cercando di fare sì che comunque il dottore Di Maggio entrasse in merito a quelle che era diciamo ritardare oppure declassificare i detenuti del 41 bis.*

PRESIDENTE :- *E questo dialogo tra chi e' stato tra il dottore Di Maggio e?*

CRISTELLA NICOLA :- *Questo non lo so...*

PRESIDENTE :- Non lo sa. Quindi era al telefono.

CRISTELLA NICOLA :- Non posso inventare nomi signor Presidente.

PRESIDENTE :- No per carità. Quindi era al telefono questo dialogo, cioè non era di persona che parlavano. Se lei ha sentito...

CRISTELLA NICOLA :- Le frasi certe non le ricordo.

PRESIDENTE :- Non le ricorda.

CRISTELLA NICOLA :- Non ricordo."

A quel punto venivano al teste contestate dal P.M. le precedenti dichiarazioni del 4 gennaio 2012 e costui confermava quanto precedentemente dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO :- Vediamo se possiamo sollecitare il suo ricordo, 4 gennaio del 2012 lei ha riferito la stessa cosa, cioè che Di Maggio fece riferimento a queste pressioni e ad un politico siciliano di nome Mannino. Il Pubblico Ministero pagina 38 "quindi lei sente la telefonata quando Di Maggio si incavola?" Cristella "sì", Pubblico Ministero "e poi ha detto una cosa molto interessante se non ho capito male, che comunque poi il nome venne fuori nell'ambito di dialoghi che lui ebbe con altri, anzi no scusi di dialoghi" e lei dice "che ebbe con altri", Pubblico Ministero "con gli altri chi?" Cristella "credo i suoi soliti amici insomma", Pubblico Ministero... un attimo Presidente sto leggendo...

PRESIDENTE :- No perché...

PUBBLICO MINISTERO :- "I commensali", "i commensali" dice il Pubblico Ministero, Cristella "sì perché poi da lì si scat", Pubblico Ministero "Bonaventura Mori e Ganzer?" Cristella "sì". Da lì poi si scatenò diciamo una guerra telefonica, insomma che lui si imbestialì su questa storia qui, su questa storia qua, su questo". Quindi lei sentito da noi ha ritenuto di... cioè ha

ricordato che le persone con le quali... alle quali Di Maggio manifestò la sua rabbia, è giusto per parlare di rabbia?

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Per le pressioni che aveva subito, per le parole in riferimento all'onorevole Mannino, queste interlocuzioni sono state del Di Maggio con i commensali abituali di cui il Pubblico Ministero le ha chiesto anche ad ulteriore specificazione se si intendessero quelli che già ora oggi lei ha confermato essere Bonaventura, Mori e Ganzer e lei ha detto sì.*

PRESIDENTE :- *Ed ora che dice? Le sta chiedendo questo conferma queste dichiarazioni?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sto ascoltando signor Presidente.*

PRESIDENTE :- *Le conferma queste dichiarazioni?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sto ascoltando... quando mi fu chiesto, quando sono stato sentito il giorno dalla Signoria Vostra, cioè io sì, confermo tutto quello che comunque lei mi... però, cioè, quando alla domanda ma poi per caso si è sentito con i suoi amici? Io dico probabile sì, si è sentito, ha fatto delle telefonate.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Non è che le abbiamo chiesto si è sentito, ma il nome venne fuori nell'ambito di dialoghi e lei ha detto che lui ebbe con gli altri, con gli altri chi? E lei ha detto "credo i suoi soliti amici. I commensali sì, Bonaventura, Mori e Ganzer? Si da lì poi si scatenò una guerra telefonica" e poi lei ha anche parlato del fatto che poi sì...*

PRESIDENTE :- *Si però voglio dire io non posso... lei lo conferma perché lei passa dal credo con i suoi soliti commensali, poi il Pubblico Ministero le fa una domanda mi scusi suggestiva, cioè le dice Ganzer e lei dice sì, lei è certo di questa cosa? Perché noi dobbiamo avere certezze qua non possiamo andare con i credo, ricordo, penso...*

CRISTELLA NICOLA :- *Signor Presidente sono passati 21 anni.*



PRESIDENTE :- Se sono passati 21 anni e lei non ricorda bene, lei deve dire non lo ricordo, non deve dare indicazioni se non è certo. Mi spiego?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PRESIDENTE :- Mi dispiace come dire accavolarmi, però dico...è mezzora che lei ci porta qui... io le ho chiesto pocanzi ma fu una telefonata o furono interlocuzioni? E lei non sa saputo rispondere.

CRISTELLA NICOLA :- Io rispondo in base a quello che ricordo signor Presidente.

PRESIDENTE :- Ed allora se non lo ricorda deve dire non lo ricordo bene qua, non deve inventarsi cose o rispondere come crede che debba rispondere alla domanda sì, no. Cosa ricorda di preciso allora? Ricominciamo daccapo.

CRISTELLA NICOLA :- Io ricordo con esattezza che ci fu questa conversazione dove uscì questo nome...

PRESIDENTE :- Tra chi? L'abbiamo capito che c'è stata una conversazione, ce lo vuole dire tra chi, chi erano presenti a questa conversazione?

CRISTELLA NICOLA :- Io non lo ricordo chi c'era presente.

PRESIDENTE :- Non ha ricordi... ma li invece non ha detto che non lo ricorda, li ha detto con precisione, il Pubblico Ministero glielo ha chiesto e lei ha risposto con precisione indicando alcuni... cioè rispondendo affermativamente quando il Pubblico Ministero le ha fatto alcuni nomi...

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Quindi la domanda è, se lo ricorda o non se lo ricorda chi erano presenti?

CRISTELLA NICOLA :- Io mi ricordo che ci fu furono delle conversazioni, alla domande se avesse... se si fosse sentito con i suoi amici, io dico sì, ho detto di sì e quindi confermo il sì.



PUBBLICO MINISTERO :- Cioè lei ha capito che telefonicamente Di Maggio parlava con i suoi soliti amici.

CRISTELLA NICOLA :- Penso di sì, perché comunque la conversazione non era di una conversazione...

PUBBLICO MINISTERO:- Ecco in che termini era questa conversazione? Lasciamo perdere per un attimo gli interlocutori, in che termini si esprimeva Di Maggio quando faceva riferimento a Mannino? Era incavolato che cosa diceva?

CRISTELLA NICOLA :- Come mai a lui si potesse chiedere... ecco il termine era come mai a lui si potesse chiedere una cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO:- Lei ha notato se in quel periodo c'è stato un intensificarsi dei rapporti con Mori Ganzer e Bonaventura successivamente?

CRISTELLA NICOLA :- Non me lo ricordo, non me lo ricordo, questo non lo so.

PUBBLICO MINISTERO :- Quando lei pocanzi ha detto stava dicendo, poi dopo si scatenò che cosa?

CRISTELLA NICOLA :- Una serie di lamentele da parte del dottor Di Maggio, ci furono...si scatenò una... cioè diciamo che... aumentò come movimentazione della sua persona.

PUBBLICO MINISTERO :- Movimentazione e frequentazione con chi sempre con le stesse persone?

CRISTELLA NICOLA :- Ma credo, cioè poi ripeto signor Presidente, il capo scorta non... cioè gira lo accompagna e poi rimane fermo, con chi si frequentasse questo non sono certo, però insomma i suoi giri aumentarono abbastanza...

PUBBLICO MINISTERO :- Senta ma che rapporto c'era, se lei l'ha notato con tra Di Maggio e il colonnello Mori per esempio, si davano del tu questo l'ha...

CRISTELLA NICOLA :- Non lo so, non ero...



PRESIDENTE :- Si sente quello che dice? Perché lei si allontana dal microfono parla... va bene.

PUBBLICO MINISTERO :- Lei il 4 gennaio del 2012 ha dichiarato pagina 46, "lui ebbe dopo insomma la storia con il politico, ci fu tutta una serie di agitazioni, va bene?" Il Pubblico Ministero chiedeva "per telefono?" "Per telefono", "e non ricorda con chi tra i commensali parlò o con tutti i commensali?" Cristella "non lo so, non lo so perché non vorrei dire qualcosa che non..." "ma lei con chi è che si dava del tu, con chi era in confidenza, era in confidenza con Bonaventura?" Lei dice "con tutti", "con il colonnello Mori?" "Sì con tutti", "si dava del tu", "sì", "sì".

CRISTELLA NICOLA :- Si ma gente che mangia insieme si vedono penso che si diano del tu.

PRESIDENTE :- Ma lei l'ha sentito darsi del tu? Perché poc'anzi le ha fatto una domanda assolutamente specifica il Pubblico Ministero se si desse Di Maggio del tu con il colonnello Mori e lei ha detto non lo so.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PRESIDENTE :- Ed ora dice sì, si rende conto?

CRISTELLA NICOLA :- Ho capito.

PRESIDENTE :- L'ha sentito o non l'ha sentito? Perché noi pure possiamo immaginarci che gente che mangia insieme si dia del tu ogni sera, ma lei l'ha sentito o non l'ha sentito questo fatto?

CRISTELLA NICOLA :- Questo non l'ho sentito.

PRESIDENTE :- Non l'ha sentito. Ma lei dove stava quando mangiavamo insieme i commensali?

CRISTELLA NICOLA :- Fuori.

PRESIDENTE :- L'aspettava fuori.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PRESIDENTE :- Ho capito.



PUBBLICO MINISTERO :- Senta nello stesso periodo, quindi prima avviene questa cosa, lei sente parlare da Di Maggio mentre Di Maggio parla con altri, di come mai si erano permessi di fare le pressioni su di lui e sente il nome di Mannino è così ?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Nello stesso periodo, o immediatamente dopo, ci sono delle occasioni in cui Di Maggio le dice qualcosa a lei ispettore... allora ispettore Cristella, con riferimento a pressioni subite? Quindi c'è una fase in cui lei sente parlare probabilmente per telefono da Di Maggio incavolato di queste pressioni fatte da Mannino, c'è una fase in cui sull'argomento 41 bis su un argomento pressioni in generale, il Di Maggio ha uno sfogo con lei, un'interlocuzione con lei? Diretta in cui parlate Di Maggio e lei?

CRISTELLA NICOLA :- Sì, lui sì... nel concitarsi diciamo di questi giri di queste telefonate cioè solitamente la sera se non aveva altro da fare ci soffermavamo io e lui a casa sua magari per un quarto d'ora dieci minuti per bere qualcosa. E lui cioè si lamentò sul fatto che disse non possono chiedere al figlio di un carabiniere di... era solito farlo questo discorso, al figlio di un carabiniere di mettersi diciamo dall'altra parte. Più o meno il concetto era questo.

PRESIDENTE :- Ho capito.

PUBBLICO MINISTERO :- Di mettersi dall'altra parte o disse qualcosa di più?

CRISTELLA NICOLA :- Diciamo di fare dei favori diciamo alla...in questo caso si parlava di mafia.

PUBBLICO MINISTERO :- Guardi intanto sul punto vediamo se riesce... se riesce a ricordare anche i riferimenti più specifici, il Pubblico Ministero le chiedeva "quando parlava di sfoghi erano sempre telefonici o anche di persona?" E lei pagina 52 "ma lui i suoi sfoghi li faceva anche con me, cioè nel senso la sera

l'accompagnavo a casa insomma, salivo sopra, una sera per poco dà fuoco all'appartamento, dà fuoco all'appartamento perché comunque lui diceva non possono chiedere ad un figlio di un carabiniere di andare a patti con qualcosa che comunque era dall'altra parte, insomma espresse queste"...

CRISTELLA NICOLA :- *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Quindi c'era un riferimento specifico...*

PRESIDENTE :- *Se lo ricorda questo fatto del fuoco?*

CRISTELLA NICOLA :- *Me lo ricordo, me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Intanto ci spieghi questo fatto del dava fuoco, e poi soprattutto queste... se lei ricorda se il riferimento di Di Maggio fu anche quello di... il riferimento alla parola l'espressione scendere a patti.*

CRISTELLA NICOLA :- *Si`, in due occasioni successe questo, una più... cioè come una reazione una più violenta e l'altra meno violenta, sia nell'occasione quando diciamo si parlava di quel discorso del 41 bis, che mi ricordo una sera sbraitò molto a casa sua per quanto riguarda... poi lui insomma essendo un grande fumatore di sigari etc. per poco non prende fuoco la tenda lì ...*

PRESIDENTE :- *No dico ecco perché diceva per poco...*

PUBBLICO MINISTERO :- *E quindi c'aveva anche questo tipo di rapporto di confidenza.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Lei dice quando successe la cosa del 41 bis, ecco rispetto a quando lei sentì fare da Di Maggio il nome di Mannino, questo episodio accade la stessa sera?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì in quei giorni.*

PUBBLICO MINISTERO :- *In quei giorni.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Ed altra cosa, quali furono le espressioni, scendere a patti, non possono costringere un figlio*

di un carabiniere a scendere a patti, o a passare dall'altra parte, quali furono le espressioni..., perché credo ispettore che le sarà rimasto diciamo abbastanza impresso questo episodio.

CRISTELLA NICOLA :- *Si diciamo di sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Allora ci fu questa espressione scendere a patti con...*

CRISTELLA NICOLA :- *Credo che sia l'espressione esatta, scendere a patti.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Questo è quello che ricorda.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Ed allora però l'ho interrotta perché lei dice ci furono due occasioni, la seconda occasione?*

CRISTELLA NICOLA:- *Quello credo che riguardasse l'autoparco del (incomprensibile) di Firenze sull'autoparco con... rivolta ad alcuni articoli della stampa dell'epoca dottor... adesso non ricordo il magistrato di Firenze che comunque diciamo dubitò sull'operato di Di Maggio ma riguardava l'autoparco di Milano comunque me lo ricordo benissimo.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Quindi si riferisce all'indagine del dottor Vigna sull'autoparco di Milano?*

CRISTELLA NICOLA :- *Precisamente.*

PUBBLICO MINISTERO :- *E in quella circostanza che in qualche modo aveva... dagli articoli di stampa era venuto fuori un coinvolgimento del dottor Di Maggio su che cosa se lo ricorda?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì, mi ricordo che comunque gli articoli parlavano di una... di una mala gestione sulla questione dell'autoparco.*

PUBBLICO MINISTERO :- *E lui in quella occasione che cosa disse?*

CRISTELLA NICOLA :- *Disse che comunque non si potevano permettere quanto lui comunque aveva operato... aveva operato al 100% in ottime condizioni sulla gestione dell'autoparco che*

all'epoca credo che sia... che fece lui il collaboratore Epaminonda.

PUBBLICO MINISTERO :- *Questa occasione è successiva rispetto alla... intanto lei parlato una volta più violentemente e una volta di meno, quella più violenta è quella del 41 bis?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *E questa occasione della lamentela dell'autoparco è successiva o precedente?*

CRISTELLA NICOLA :- *Credo che sia successiva.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Successiva.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Senta io pocanzi le avevo fatto una domanda, alla quale non ho avuto una risposta quanto meno gliela torno a fare. Volevo capire perché lei ha parlato anche oggi del fatto che dopo questa... questo riferimento alle pressioni esercitate dal politico siciliano a nome Calogero Mannino, lei ha detto testualmente ci fu un aumento della movimentazioni, ed allora lo le chiedo se rispetto a queste frequentazioni già diciamo abbastanza abituali con Ganzer, Mori, con Bonaventura, con la stessa Ferraro lei ha detto, nel periodo subito dopo questa vicenda ci fu un particolare intensificarsi dei rapporti.*

CRISTELLA NICOLA :- *Questo me lo ricordo bene, mi ricordo bene che però si ruppero i rapporti con l'allora ministro Conso e il dottor Capriotti.*

PUBBLICO MINISTERO:- *Ed ora ci torniamo. Guardi cosa...cerchi di fare mente locale commissario, pagina 51 del 4 gennaio del 2012, è la sua... è la registrazione quindi non ci sono... noi... "io dai suoi dialoghi sia per telefono e sia presso diciamo o con i suoi sfoghi con altre persone e comunque lì io capì che comunque lui aveva molte pressioni su questo", nella pagina precedente si parlava del 41 bis. Pubblico Ministero "e tra queste persone con cui si sfogava chi c'era i commensali?"*

"Sicuramente, perché sicuramente i commensali erano abbastanza a conoscenza di questo, perché in quel periodo si incontrarono molto, ma molto più spesso del solito". Pubblico Ministero "in quel periodo in cui Di Maggio era nervoso?" Cristella: "cioè Di Maggio sì", "si incontrava molto più spesso del solito?" Cristella: "sì" Pubblico Ministero: e questa non è suggestiva, ma le domande suggestive il Pubblico Ministero le può fare nella fase delle indagini... ma questa non è proprio... "con chi scusi?" Cristella "Ganzer, Ganzer Bonaventura e credo che sia Mori l'altro". "E quindi si intensificarono diciamo?" Sì, si intensificarono ma su parecchi fronti anche con la dottoressa Ferraro, insomma ci fu... c'erano, c'erano" "anche i rapporti con la Ferraro si intensificarono in quel periodo?" Cristella "sì c'era una bella agitazione", "insomma ho capito". E poi racconta anche il fatto dello sfogo personale con lei "non mi possono costringere a scendere patti con la mafia". Ora io le chiedo se lei queste dichiarazioni con riferimento all'intensificarsi dei rapporti, non le chiedo il giudizio, perché in alcune parti lei dice sì sicuramente... non le chiedo il giudizio, ma è vero quello che ha detto che in quel periodo in cui Di Maggio era nervoso, per avere subito queste pressioni, si incontrava continuamente più spesso del solito con questi personaggi?

CRISTELLA NICOLA:- Quando mi riferisco al discorso che aumentò la movimentazione, credo che comunque sia questo il discorso...

PUBBLICO MINISTERO:- Questo è implicito, quello che lei pensa implicitamente. Io le chiedo con queste persone che hanno un nome e cognome, Bonaventura, Ganzer, Mori e Ferraro, per ora questi quattro abbiamo citato, ci fu...ci fu un intensificarsi dei rapporti?

CRISTELLA NICOLA :- Sì, si incontravano più spesso. Nella fattispecie con la dottoressa Ferraro.

PUBBLICO MINISTERO :- Anche la dottoressa Ferraro.

CRISTELLA NICOLA :- Sì, sì ma non insieme.

PUBBLICO MINISTERO :- Non insieme nel senso che... in che senso lo spieghi lei perché...

CRISTELLA NICOLA:- Si intensificarono diciamo le visite, però con la dottoressa Ferraro o si andava... in quel periodo andava spesso agli uffici penali del ministero di grazia e giustizia e passava giornate intere con la dottoressa Ferraro.

PRESIDENTE :- Invece con gli altri?

CRISTELLA NICOLA :- Con gli altri invece si incontrava.

PUBBLICO MINISTERO :- Sempre al ristorante?

CRISTELLA NICOLA :- Sì al ristorante...

PRESIDENTE :- Siccome noi abbiamo capito che c'erano frequentazioni quotidiane dice lei...

CRISTELLA NICOLA :- Sì quasi quotidiane...

PRESIDENTE :- Come si identifica una quotidiana... se si vedevano ogni giorno già prima...

CRISTELLA NICOLA:- Sì.

PRESIDENTE:- O prima non si vedevano e poi si vedevano?

PUBBLICO MINISTERO:- Prima ha detto pocanzi quasi tutte le sere.

PRESIDENTE:- Precisi, precisi meglio.

PUBBLICO MINISTERO:- Quasi tutte le sere non...

CRISTELLA NICOLA:- Allora si incontravano tutte le sere, si incontravano prima e si incontrarono anche dopo, però diciamo in quel periodo comunque...cioè la movimentazione del dottor Di Maggio era molto, ma molto più nervosa diciamo, va bene, quindi...

PUBBLICO MINISTERO :- Si intensificarono le occasioni di incontro con...

CRISTELLA NICOLA :- Sì signore.

PUBBLICO MINISTERO :- Con Mori, Bonaventura Ganzer?

CRISTELLA NICOLA :- *Si signore.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Perché lei prima ha detto prima si vedevano 3 - 4 volte la settimana...*

CRISTELLA NICOLA :- *Esatto*

PUBBLICO MINISTERO :- *Poi si intensificarono...*

CRISTELLA NICOLA :- *Quello che ricordo io sì.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Ma lei dice con la Ferraro quasi tutti i giorni.*

CRISTELLA NICOLA :- *Con la Ferraro c'è... passava più tempo in quel periodo....".*

Osserva, intanto, la Corte a riguardo delle suddette dichiarazioni, che il teste ha mostrato di non ricordare innanzi all'autorità giudiziaria rappresentata dal Tribunale di Palermo quanto dichiarato appena quattro mesi prima su fatti attingenti il Mannino, viepiù mai affermati nell'anno 2003, quando, sentito dai P.M. Crini e Nicolosi, la distanza temporale dalle vicende del 1993 era certamente minore e, dunque, il ricordo e la loro ricostruzione più vivida ed agevole. Ma in quella sede nulla aveva riferito il Cristella su presunte pressioni al Di Maggio sul 41 *bis* O.P., non solo da parte del Mannino, ma di chicchessia. Costui aveva, in argomento, soltanto affermato che la linea del Di Maggio sul carcere duro era piuttosto rigida, come le sue idee al riguardo, ciò che peraltro è stato affermato all'unisono dai testi Di Maggio Tito Salvatore, Ferraro, Pomodoro e Gifuni (cfr. cap. 13.1).

L'incostanza rispetto alle dichiarazioni originarie e rispetto a quelle rese nel gennaio 2012 non è certo indice di sicura attendibilità, viepiù in un caso come questo, in cui la circostanza più importante, quella asseritamente di rilievo penale, è stata ricordata dal teste per la prima volta nel 2012, non a caso nel procedimento a carico (anche) del ministro Mannino e non *ab origine*.

Alla richiesta da parte del Presidente del collegio del perché non fosse in grado di spiegare meglio la vicenda delle pressioni (con chi il Di Maggio avesse parlato del Mannino, le circostanze in cui il Cristella avesse appreso tale nome ed il contesto dialogico in cui era stato fatto), il teste ha, poi, risposto che erano passati ventuno anni dai fatti (pag. 116) e tale risposta sarebbe certamente congrua se, come già evidenziato poc'anzi, di tali fatti il Cristella avesse riferito fin dal 2003: ciò che non è, tuttavia, avvenuto, avendoli, in realtà, il suddetto teste riferiti per la prima volta soltanto il 4 gennaio 2012.

Quale verosimile ragione giustifichi il fatto che il teste avesse ricordato solo il 4 gennaio 2012 fatti mai riferiti prima e non li avesse ricordati più, con la medesima precisione, a distanza di soli quattro mesi, il 4 maggio 2012, non è dato in atti rinvenire (come vedremo di seguito neppure nelle spiegazioni, inverosimili, offerte dal teste), senza che l'attendibilità di quelle dichiarazioni non sia intaccata dal dubbio che si tratti di circostanze aggiunte postume (quelle del 4 gennaio 2012 e successive), per complacere le aspettative degli interroganti, in un contesto che già vedeva attinto il politico Mannino dalle indagini sulla 'trattativa'.

Nel cercare, poi, di ricordare, il Cristella ha affermato, confermando le precedenti dichiarazioni del gennaio 2012, che si trattava di una conversazione (forse telefonica) in cui era stato fatto il nome del politico e che aveva dedotto che il Di Maggio ne avesse poi parlato coi soliti amici (pag.117). Come appena visto, i temi del dialogo erano nella sostanza che il Di Maggio si chiedeva, arrabbiato: *"come mai a lui si potesse chiedere una cosa del genere"* (pag.117).

Tralasciando la descrizione dei rapporti col Colonnello Mori, in ordine al quale il teste riferiva che non sapeva se il Di Maggio gli desse del tu o del lei, quando - quattro mesi prima - aveva

optato per la prima ipotesi, mentre innanzi al Tribunale aveva affermato di avere meramente dedotto tale circostanza dal fatto che i due erano amici, ma che non li aveva mai sentiti interloquire direttamente (pag. 118 - 119), il Cristella ha, poi, ripetuto più volte la frase captata dal Di Maggio: "Non possono chiedere a un figlio di un carabiniere di mettersi dall'altra parte...di fare dei favori, diciamo alla...in questo caso si parlava di mafia...", e l'ha contestualizzata, ulteriore elemento di novità quest'ultimo, addirittura come se si fosse trattata di una confidenza fattagli direttamente dal Di Maggio, una sera al ritorno da un'uscita a cena, aggiungendo, particolare ancora nuovo, appunto, che in quell'occasione il Cristella si era addirittura fermato a bere qualcosa col Di Maggio in casa

(PUBBLICO MINISTERO :- *Nello stesso periodo, o immediatamente dopo, ci sono delle occasioni in cui Di Maggio le dice qualcosa a lei ispettore... allora ispettore Cristella, con riferimento a pressioni subite? Quindi c'è una fase in cui lei sente parlare probabilmente per telefono da Di Maggio incavolato di queste pressioni fatte da Mannino, c'è una fase in cui sull'argomento 41 bis su un argomento pressioni in generale, il Di Maggio ha uno sfogo con lei, un'interlocuzione con lei? Diretta in cui parlate Di Maggio e lei?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì lui sì... nel concitarsi diciamo di questi giri di queste telefonate cioè solitamente la sera se non aveva altro da fare ci soffermavamo io e lui a casa sua magari per un quarto d'ora dieci minuti per bere qualcosa. E lui cioè si lamentò sul fatto che disse non possono chiedere al figlio di un carabiniere di... era solito farlo questo discorso, al figlio di un carabiniere di mettersi diciamo dall'altra parte. Più o meno il concetto era questo...").* Ma, nel verbale del 4 gennaio 2012, il teste aveva semplicemente riferito di avere accompagnato il Di Maggio nell'abitazione (secondo la funzione di qualsiasi capo scorta, e cioè accertare che l'obiettivo

sensibile entri in casa e che l'abitazione sia sicura) e che in quell'occasione il Di Maggio si era sfogato anche davanti a lui (*"Mah lui i suoi sfoghi li faceva anche con me, cioè nel senso che la sera lo accompagnavo a casa insomma, salivo sopra, una sera per poco non dà fuoco, dà fuoco all'appartamento perché comunque lui diceva: non possono chiedere a un figlio di un carabiniere di andare a patti con qualcosa che comunque era dall'altra parte insomma, lui espresse"*), cosa decisamente diversa dal raccogliere le confidenze di un amico, davanti ad un bicchiere di vino.

La Corte non può, quindi, fare a meno di registrare, fin d'ora, diverse e rilevanti difformità intrinseche ed estrinseche nelle dichiarazioni rese dal teste sia nella medesima deposizione, che in quelle succedutesi nel tempo, ciò che denota il suo narrato di un'allarmante incostanza su particolari di massimo rilievo per la posizione dell'imputato.

Il Cristella, nel primo verbale, ha escluso, in assoluto, che il Di Maggio gli facesse confidenze di tipo personale o lavorativo (cfr. verbale 13 maggio 2003, riassuntivo: A.D.R.: *"il rapporto con Di Maggio, per quanto continuativo nell'arco della giornata, era comunque ispirato al reciproco rispetto dei ruoli per cui non ho memoria di conversazioni intrattenute con il Consigliere a proposito di temi inerenti il suo lavoro"*).

In altri verbali ha, di contro, escluso un rapporto di tipo confidenziale col Di Maggio solo con riferimento precipuo a talune circostanze, mentre lo ha affermato con riferimento a quella oggetto della presente contestazione.

Nel verbale del 4 gennaio 2012 (pag. 61 - 62, trascrizione), infatti, il Cristella affermava che per i rapporti certamente non confidenziali col Di Maggio, costui non gli aveva riferito neppure delle modalità per cui era nata la sua nomina a vicedirettore del D.A.P.: dunque un rapporto così superficiale che non meritava

neppure il narrato di una circostanza certamente positiva, che derivava da un'investitura ufficiale ed all'evidenza financo di dominio pubblico ("*...Io sinceramente non ero così addentrato su questo tipo di dialoghi con il Dottor Di Maggio...*", pag. 62 trascrizione). Di contro, a pag. 63 del medesimo verbale, il Cristella affermava l'esistenza di un rapporto confidenziale col vicedirettore del D.A.P. estrinsecatosi addirittura nella narrazione di circostanze attinenti alle pressioni specifiche subite dal Di Maggio nell'esercizio della sua funzione: "*P.M. 2: E mi pare di capire che ci fosse anche un rapporto di confidenza, per certi versi, cioè nel senso che se quella sera si sfoga con lei e le dice: non possono chiedere al figlio di un maresciallo; CRISTELLA: Sì, sì*".

Nella testimonianza resa al Tribunale di Palermo, in data 4.5.2012, il Cristella, in una evidente progressione dichiarativa sul punto, affermava, infine, addirittura l'esistenza di un "*rapporto quasi di amicizia*" col Di Maggio tanto che, quando per ragioni di servizio il Vicedirettore del D.A.P. doveva recarsi a Vienna, ove ancora viveva la sua famiglia, il caposcorta veniva ospitato a casa sua (pag. 96, trascrizione).

Con riferimento alla vicenda specifica delle pressioni, il Cristella precisava, nell'ambito del medesimo verbale, inizialmente di averla appresa "*sempre con la discrezione di un capo scorta, che comunque non deve entrare nel merito*" (pag. 108, trascrizione) e, cioè, di avere captato conversazioni tra il Di Maggio e terzi a cui il caposcorta non aveva certo partecipato (pag. 111 trascrizione: "*Il Dottore Di Maggio diceva, per quel poco che io poi...potevo interessarmi su quelle che comunque erano le sue conversazioni, che vi era stato qualcosa che poi...*") - il che esclude, certamente, un'originaria confidenza diretta sul tema da parte del Di Maggio - ma giungeva, poi, a ricordare uno sfogo diretto a lui da parte del Di Maggio, addirittura davanti ad

un bicchiere di vino, così trasformando dal 2003 al 2012 quel rapporto di esclusivo rispetto limitato al lavoro, in un rapporto completamente diverso, addirittura confidenziale.

Continuando nell'esame dei teste, costui riferiva che i rapporti originariamente cordiali del Di Maggio col Capriotti, Capo del D.A.P., e col Ministro Conso si erano rotti, giacché considerati entrambi incapaci (il Capriotti, in particolare) dal Di Maggio, dapprima descritti dal teste come soggetti che *"si appoggiavano molto sulle capacità del Di Maggio"* (pag. 126) poi, invece come soggetti *"troppo accentratori"* (pag. 127), senza tuttavia spiegare cosa volesse dire, tanto da suscitare la richiesta di chiarimenti da parte del Presidente (pag. 127, trascrizione: *"PRESIDENTE: Ci vuole essere un po' più chiaro, che vuol dire? Noi stentiamo a capirla..."*).

Quindi, alla contestazione di quanto riferito nel verbale del 4 gennaio 2012 sulle diverse idee del Conso e del Capriotti in tema di 41 bis O.P., il Cristella confermava che i cattivi rapporti tra questi soggetti nascevano anche dalle diverse impostazioni che costoro avevano in tema di carcere duro e confermava il caso specifico delle pressioni subite dal Di Maggio (pag. 127 - 128, trascrizione).

Di seguito (pag. 129 della trascrizione), il P.M. chiedeva al Cristella perché nel 2003 non avesse mai fatto cenno alle asserite pressioni sul Di Maggio in ordine al cd. 41 bis O.P. e men che mai alla figura del Mannino. Il teste rispondeva, candidamente, che non gli era mai stata posta la domanda sul tema (pag. 129).

Quindi il Presidente lo incalzava: *"gliel'hanno fatta o non gliel'hanno fatta la domanda sul 41 bis?"* (pag. 129 - 130) - all'evidenza emergendo chiaramente il contrario dal verbale del 13 maggio 2003 - e costui rispondeva, cambiando ulteriormente versione, che all'epoca lui aveva parlato ai P.M. anche delle

pressioni subite dal Di maggio sul 41 bis O.P., ma che riteneva addirittura che ciò non fosse stato verbalizzato, perché tanto aveva riferito alla fine del dialogo, in via "confidenziale", ai P.M. di Firenze (pag. 130 - 131):

"...PUBBLICO MINISTERO :- Senta, ora le faccio una domanda, veramente cui... lei è sotto l'obbligo del giuramento, quindi anche su questo che riguarda probabilmente un suo atteggiamento personale, però deve rispondere con la massima sincerità. Già il Presidente sa, anche dalle contestazioni che sono state fatte, che lei ha riferito di queste pressioni sul 41 bis del riferimento che sentì fare a Calogero Mannino, per la prima volta quando è stato sentito e quando è stato convocato da noi dalla Procura di Palermo nel gennaio del 2012, noi abbiamo un verbale, che è in possesso già del Giudice del dibattimento, del 2003, in cui lei non fece cenno diciamo a questa situazione a questa pressione a questi sfoghi di Di Maggio, perché?

CRISTELLA NICOLA :- Credo che non mi fu posta la domanda, però già in quella occasione loro la domanda me la fecero, ma io dissi... dissi che comunque il nome l'avevo sentito, però loro la domanda non me la fecero.

PUBBLICO MINISTERO :- Aspetti noi abbiamo qua il verbale...

PRESIDENTE :- Gliela hanno fatto o non gliela hanno fatto la domanda sul 41 bis?

CRISTELLA NICOLA :- Io se ben... su? Mi perdoni signor Presidente...

PRESIDENTE :- Dico gliela hanno fatto o non gliela hanno fatta questa domanda sul 41 bis?

CRISTELLA NICOLA :- Loro mi fecero la domanda del politico se non ricordo male.

PUBBLICO MINISTERO :- Sì però lei...

PRESIDENTE :- Però diciamo l'oggetto è un po' diverso diciamo sia pure sinteticamente riportato.

PUBBLICO MINISTERO :- Voglio sapere appunto... quindi... lei perché non parlò delle pressioni degli sfoghi di Di Maggio sulle pressioni subite?

CRISTELLA NICOLA :- Loro mi fecero delle... quando fui sentito nel 2003, le domande che mi furono fatte furono fatte solo quasi quasi... all'inizio solo sulla questione che loro già sapevano del ristorante e con chi si incontrasse la sera il dottor Di Maggio, le domande furono improntate quasi esclusivamente su questo, se non vado errato mi fu anche chiesto qualcosa sulla questione del politico siciliano.

PRESIDENTE :- Come il Presidente i Giudici sanno le fu chiesto del senatore Inzerillo e lei disse che non aveva mai sentito parlare.

CRISTELLA NICOLA :- No.

PRESIDENTE :- Ed allora... Ma perché lei comunque posto che fanno delle domande sull'attività professionale di Di Maggio, non ritiene comunque di tirare fuori all'epoca la vicenda delle pressioni sul 41 bis cosa che invece ha fatto con noi?

CRISTELLA NICOLA :- Nel dialogo uscì fuori all'epoca, poi se l'hanno scritto non lo so.

PRESIDENTE :- Cioè lei dice nel dialogo intende quando è stato sentito dai Pubblici Ministeri di Firenze è giusto?

CRISTELLA NICOLA :- Sì signore.

PRESIDENTE :- Si parlò del 41 bis e di questa storia e poi non fu...

CRISTELLA NICOLA :- Alla fine del processo aveva... scusi mi perdoni...

PRESIDENTE :- Del verbale.

CRISTELLA NICOLA :- Del verbale, io se non ricordo male ci fu un dialogo così confidenziale con loro...

PRESIDENTE :- *Scusi che c'entra confidenziale scusi?*

CRISTELLA NICOLA :- *Lei mi fa delle domande io rispondo so...*

PRESIDENTE :- *Ma non è possibile che... non è che quello è un dialogo confidenziale.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Lo disse fuori verbale?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì credo che comunque fu detto fuori verbale.*

PRESIDENTE :- *Fu detto fuori verbale, va bene.*

CRISTELLA NICOLA :- *Credo, può darsi che poi mi sbaglio.*

PRESIDENTE :- *No lei deve dire le ripeto lei deve dire solo le cose di cui si ricorda, se non ricorda non è che c'è niente di male a non ricordare le cose a 20 anni di distanza o in questo caso a 10 anni, perché insomma, però, dico non dia indicazioni di cui non è certo, questo è il punto.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Qual è il suo ricordo sul punto?*

CRISTELLA NICOLA :- *Io sicuro mi ricordo che tutto il verbale fu instaurato su questo discorso di Di Maggio la sera con chi si incontrasse, anche perché loro mi fecero capire me lo dissero che erano a conoscenza. Perché io all'inizio dissi perché devo... ma dice guarda noi sappiamo questo questo e quest'altro e allora io confermai quello di cui loro erano a conoscenza punto."*

La Corte non può fare a meno di registrare, a tale ultimo proposito, l'assoluta inverosimiglianza della prima giustificazione adottata dal teste e cioè, che non gli fosse stata posta, all'epoca, la domanda sulle idee del Di Maggio sul carcere duro, giacché, come si legge nel verbale riassuntivo delle sommarie informazioni rese dal Cristella in data 13 maggio 2003, costui risulta avere risposto ad una specifica domanda, proprio sulla linea tenuta dal Di Maggio in tema di 41 bis O.P.: *ADR: Pur non avendo avuto colloqui specifici con il Consigliere sui temi*

dell'attività di costui, posso affermare con certezza, per le posizioni che egli lasciava trasparire che, essendo come è noto il Dr. Di Maggio per una linea piuttosto rigida in tema di 41 bis, egli era certo che proprio provvedimenti applicativi del 41 bis e le proroghe che mi pare in quel periodo fossero in corso, avessero a che vedere con queste bombe" (il riferimento è al periodo delle stragi in continente del 1993, di cui alla precedente domanda).

La giustificazione per così dire sussidiaria ed incompatibile con la prima (giacché, in rapida e contraddittoria progressione, il Cristella ammetteva di avere reso fin da subito tali propalazioni a carico del Mannino), smentita dal tenore stesso del precedente verbale è, a parere della Corte, altrettanto inverosimile (ed ai limiti della calunnia), giacché insinua nell'autorità giudiziaria una nuova versione secondo cui il Cristella avrebbe reso in realtà, fin da subito, dichiarazioni 'confidenziali' ai pubblici ufficiali, i Dott. Alessandro Crini e Giuseppe Nicolosi, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed all'ufficiale di polizia di Stato Carlo Benelli ivi presente, mai verbalizzate da nessuno dei tre, a fronte, invece, della redazione di un verbale che in sede di rilettura veniva addirittura integrato con l'inserimento, avvenuto dunque nella fase finale della sintesi, della figura del Colonnello Mori quale commensale abituale del Di Maggio.

Deve darsi, poi, atto delle risposte contraddittorie rese dal teste in sede di controesame dell'Avv. Milio (pag. 132).

Il Cristella descriveva, a domanda della difesa, la persona che, secondo le dichiarazioni già precedentemente rese, era solita raggiungere a bordo di un 'motorino' il Di Maggio e gli altri commensali alle cene in Piazza Trilussa e gli veniva chiesto se riconosceva quella persona nell'aula di Tribunale (essendo l'imputato Mori, ivi presente). Il teste dichiarava di non riconoscere nessuno, affermando che quella persona del 'motorino' non era certamente presente in aula. Poi, cambiando

ancora versione, il teste dichiarava che non sarebbe stato comunque in grado di riconoscerla.

Riconosceva, di contro, il generale Mori, in aula, come uno dei soggetti che frequentava Di Maggio nel 93 - 94, ma non come il soggetto in motorino:

AVV. MILIO :- *Sì` Presidente molto brevemente? Ispettore le chiedo le farò domande secche, le chiedo risposte secche, sì no non lo so, e per quanto possibili brevi e precise. Ed allora vuole descrivere questa persona che usava il motorino? Veniva alle cene con il motorino, la descriva?*

PRESIDENTE :- *Sì no questa è un po' difficile comunque andiamo avanti. Se la ricorda questa persona che veniva con il motorino?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì una persona statura normale...*

PRESIDENTE :- *Statura normale cosa intende, perché normale qua...*

CRISTELLA NICOLA :- *Sul metro e 70, pelato senza...*

PRESIDENTE :- *Che età aveva?*

CRISTELLA NICOLA :- *Calvo, oltre la cinquantina.*

PRESIDENTE :- *Oltre la cinquantina e veniva con il motorino. Con il casco senza casco.*

CRISTELLA NICOLA :- *Con il casco penso.*

PRESIDENTE :- *Con il casco penso. Ma in quest'aula lei la riconosce mi scusi questa persona che veniva con il motorino?*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *Non c'è in quest'aula.*

CRISTELLA NICOLA :- *No non c'è, non credo che comunque io a distanza di 21 anni posso indicare una persona se c'era o non c'era, io ricordo la persona, la persona che arrivava con il motorino tanto è vero che mi ricordo anche che c'era una persona...*

PRESIDENTE :- *Che lei non è in grado di riconoscere oggi.*



CRISTELLA NICOLA :- No.

PRESIDENTE :- Va bene, andiamo avanti.

AVV. MILIO :- Se non sbaglio ha detto anche pelato...

CRISTELLA NICOLA :- Calvo.

AVV. MILIO :- Calvo. Lei ha affermato di ritenere che il quarto commensale fosse il Generale Mori, le chiedo su quale elemento questo riconoscimento si fonda?

CRISTELLA NICOLA :- Perché comunque... su quale elemento, l'elemento della conoscenza di con chi si incontrava la sera il dottor Di Maggio.

AVV. MILIO :- Ma lei lo conosceva il Generale Mori?

CRISTELLA NICOLA :- Quando ho cominciato a lavorare con il dottore Di Maggio sì'.

AVV. MILIO :- Ed ora non lo riconosce più?

CRISTELLA NICOLA :- Ma certo che lo riconosco.

AVV. MILIO :- E dove è chi e'?

CRISTELLA NICOLA :- Il signore.

AVV. MILIO :- Va bene. Le chiedo di precisare ora quando e dove avrebbe notato la presenza tra i citati commensali del Generale Mori.

CRISTELLA NICOLA :- Quando?

AVV. MILIO :- Quando e dove, e in particolare quando.

CRISTELLA NICOLA :- Ma solitamente la sera quando si incontravano per... al ristorante.

AVV. MILIO :- Sì no il periodo le chiedo.

CRISTELLA NICOLA :- Il periodo?

AVV. MILIO :- Sì.

CRISTELLA NICOLA :- Il periodo di quando io ho lavorato con il dottor Di Maggio.

AVV. MILIO :- Sì era nel '93, era il '94?

CRISTELLA NICOLA :- Ma credo che comunque da quando ho incominciato a lavorare con il dottor Di Maggio, sino a quando

poi io lascio l'incarico al dottor Di Maggio comunque le frequentazioni ci sono state, adesso vogliamo parlare del '93 o del '94 io non è che comunque adesso sono qui a ricordarmi i calendari sinceramente..."

Ancora al teste veniva contestato il passo di precedenti dichiarazioni (a pag. 17, del verbale del 4 gennaio 2012), nel quale aveva affermato che era certo che agli incontri col Di Maggio fossero presenti Ganzer e Bonaventura ed aveva dedotto che il soggetto che arrivava a bordo del 'motorino' fosse Mori. A quel punto il Cristella cadeva in ulteriori gravi contraddizioni: dapprima indicava quel soggetto in un impiegato civile dei servizi segreti, poi nel Generale Mori e non dava alcuna spiegazione plausibile delle discrasie delle versioni dal predetto rese (pag. 135 e ss. trascrizione):

"...AVV. MILIO :- *Perché lei sentito sempre il 4 gennaio 2012 a pagina 17, a domanda specifica Pubblico Ministero "Ganzer Bonaventura e chi?" E lei dice "poi c'era uno che arrivava con il motorino, con il motorino, io posso... perché non è che posso ricordare posso presumere che sia il prefetto Mori".*

PRESIDENTE :- *Perché ha risposto così?*

PUBBLICO MINISTERO :- *Però Presidente se continuiamo, se continuiamo...*

PRESIDENTE :- *Continuiamo, se c'è una contestazione impropria...*

AVV. MILIO :- *Gli si ricontesta quello che aveva detto a Firenze...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Aspetti... subito dopo...*

PRESIDENTE :- *Va be continui a leggere lei.*

PUBBLICO MINISTERO :- *"E` stato riconosciuto come il colonnello Mori il Generale? Sì, sì era lui". Quindi l'espressione...*

AVV. MILIO :- *Scusi a che pagina ha letto Pubblico Ministero?*

PUBBLICO MINISTERO :- *Lei ha letto pagina 18...*

AVV. MILIO :- No io ho letto pagina 17.

PRESIDENTE :- 17, vediamo vediamo vediamo. Capisce che c'è un po' di... ma vogliamo leggerla tutta questa cose?

VOCI SOVRAPPOSTE

PRESIDENTE :- Continuiamo a leggere...

PUBBLICO MINISTERO :- Anche rispetto a una indicazione che viene data con certezza e con l'indicazione pure della persona in aula...

AVV. MILIO :- Ma infatti...

PUBBLICO MINISTERO :- Ci sono dei giudizi pure sulle...

PRESIDENTE :- Sì ma signor Pubblico Ministero ci ammetterà che noi abbiamo letto il verbale del 13 maggio, passa da un impiegato civile che arrivava con il motorino, poi in sede di lettura... mi scusi perché qua oggettivamente noi dobbiamo vederle le cose, in sede di rilettura poi parla del colonnello Mori del Ros, e a questo punto poi non sa più se veniva con l'appuntamento o se fosse lui o Bonaventura a venire con il motorino, ci consentira` che qualche approfondimento lo merita tutta questa dichiarazione? Allora andiamo avanti prego.

PUBBLICO MINISTERO :- Posso leggere quello che ha detto subito dopo?

AVV. MILIO :- Continuo io se vuole.

PRESIDENTE :- Continui lei, faccia la contestazione completa.

AVV. MILIO :- Era completa. Posso ricordare, posso presumere che sia il prefetto Mori. Pubblico Ministero, ma in realtà lei nel 2003 ha detto e viene citato il verbale in sede di rilettura l'ispettore Cristella...

PRESIDENTE :- Va be saltiamola.

PUBBLICO MINISTERO :- Saltiamola andiamo a quella alla domanda. "E` certa l'indicazione che Mori fosse un altro commensale abituale nel 2003? E` certo di un altro commensale". Pubblico Ministero "no nel 2003 lei da` per certo"

Cristella "per certo che fosse Mori". Pubblico Ministero "il colonnello Mori mentre non dava per certo che fosse in motorino, che venisse in motorino, ma era certo che fosse Mori il terzo commensale sì", sì credo proprio di sì che sia Mori, d'altra parte non era un volto diciamo sconosciuto all'epoca", e Cristella dice "certo certo per motivi di cronache giudiziarie investigative", "però poi lei l'ha riconosciuto come il colonnello Mori il Generale" Cristella "sì, sì era lui".

PRESIDENTE :- *Va bene, siamo d'accordo. Ed ora che ci dice è certo quindi che era Mori.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì, sì.*

PRESIDENTE :- *Ed allora perché è stato così come dire titubante, perché lei presumo che fosse lui, capisce come è faticosa questa... lei non è che ha detto subito e` Mori qua... e poi a questo punto già che ci siamo, mi scusi avvocato, mi vuole dire perché lei all'inizio parlò di un impiegato civile che arrivava con il motorino? E questo risulta dal verbale. E` un verbale che è un po' più vicino ai fatti perché è del 2003 rispetto ai fatti di cui parliamo del 1993, ora sono passati quasi 20 anni lì` erano passati 10 anni, perché ha parlato di un impiegato civile? Perché il Pubblico Ministero non glielo ha chiesto di spiegare come mai in sede di lettura del verbale dichiarava un'altra cosa, perché io glielo avrei chiesto, come hai lei prima mi parla di un impiegato civile ed ora mi parla del colonnello Mori che era conosciuto quindi dei carabinieri.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Mi scusi Presidente ma lei lì si fa riferimento... siccome lei fa riferimento al Pubblico Ministero alla persona che arrivava in motorino non al colonnello Mori.*

PRESIDENTE :- *In sede di rilettura il terzo componente non è un impiegato civile...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Siccome si stupisce del Pubblico Ministero...*

PRESIDENTE :- Dico mentre prima aveva detto lei... in sede...aveva detto un'abituale frequentazione con il maggiore Bonaventura era accompagnato anche dalla presenza di un'altra persona con cui si vedevano spesso a cena tutti e tre quasi tutte le sere, questa persona veniva all'appuntamento in motorino e se non ricordo male si tratta di un civile all'epoca dei fatti anche egli nei servizi segreti, così ha detto lei. In sede di rilettura del verbale lei questa persona, che era un civile dei servizi segreti, lo fa diventare il colonnello Mori del Ros, mi vuole spiegare come mai perché prima ha parlato di un civile dei servizi segreti e poi diventa il colonnello Mori del Ros?

CRISTELLA NICOLA :- Scusi signor Presidente io sono a Milano e vengo chiamato da un carabiniere dove dice lei può venire a Firenze, io sono ho sprovveduto mi chiamano mi fanno alcune domande, rispondo per quello che comunque sono state...

PRESIDENTE :- E me lo vuole spiegare, io le sto chiedendo come mai è lei è passato da questa indicazione a una indicazione un po' diversa.

CRISTELLA NICOLA :- Se io chiamo il colonnello Bonaventura, il colonnello Bonaventura riconosco la figura perché comunque il colonnello Bonaventura, la persona che comunque l'altro commensale non lo chiamo Colonnello Y o Z, per me è una persona che comunque all'inizio non hanno nulla a che fare con i gradi.

PRESIDENTE :- Guardi io rinuncio, prego vada avanti...".

Il teste proseguiva cadendo in ulteriori contraddizioni, a pag. 139 della trascrizione:

"...AVV. MILIO :- Sì, signor Presidente queste due domande sarebbero state le mie due prossime domande che non faccio...

PRESIDENTE :- No va be...



AVV. MILIO :- No è chiaro. Il dottore Di Maggio ebbe a riferirle o confidarle che ad un certo momento i rapporti tra il Bonaventura e il Mori si erano deteriorati?

CRISTELLA NICOLA :- Questo non lo ricordo.

AVV. MILIO :- Non lo ricorda. Lei è certo che il Bonaventura prestava servizio al Sisdè?

CRISTELLA NICOLA :- Ai servizi segreti sono sicuro.

AVV. MILIO :- Quale?

CRISTELLA NICOLA :- Credo che fosse (incomprensibile)

AVV. MILIO :- Ha mai visto il Bonaventura in motorino?

CRISTELLA NICOLA :- Bonaventura in motorino? No.

AVV. MILIO :- Mori in motorino?

CRISTELLA NICOLA :- La persona che veniva con il motorino sì'.

PRESIDENTE :- E che vuol dire quindi Mori?.

CRISTELLA NICOLA :- Eh se è Mori è Mori. Se Bonaventura lo conoscevo perché comunque la terza persona con il motorino...

PRESIDENTE :- Scusi precisiamo, scusi se mi intrometto, ma quindi lei esclude che Bonaventura venisse in motorino.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PRESIDENTE :- Perché Bonaventura lo conosceva, lo vedeva. Va bene. Quindi l'altro era quello con il motorino.

CRISTELLA NICOLA :- Conoscevo anche il dottor Ganzer, quindi...

PRESIDENTE :- Ma dico era l'altro, se parliamo di tre persone il dottore Di Maggio, colonnello Bonaventura e il terzo, chi veniva in motorino era il terzo.

CRISTELLA NICOLA :- Penso proprio di sì.

PRESIDENTE :- E allora lei perché ha detto a questo punto sono incerto sul fatto che chi dei due se Bonaventura o Mori venisse all'appuntamento in motorino, così risulta verbalizzato.

CRISTELLA NICOLA :- Questo nel '93.

PRESIDENTE :- Nel 2003. Così risulta verbalizzato, io non è che ci posso fare niente, questo è il verbale.

CRISTELLA NICOLA :- Io ricordo di avere riferito che uno arrivava in motorino, punto.

PRESIDENTE :- E lei ci ha appena detto che non era Bonaventura a venire in motorino, perché lei ha appena detto che non era Bonaventura, non l'ha visto mai Bonaventura in motorino...

CRISTELLA NICOLA :- Bonaventura in motorino mai...

PRESIDENTE :- Non l'ha visto mai. Quindi era per forza il terzo.

CRISTELLA NICOLA :- Penso proprio di sì.

PRESIDENTE :- Va bene, andiamo avanti..."

Di seguito il teste (pag. 140, trascrizione), a domanda della difesa, affermava di non ricordare se l'autore delle pressioni sul 41 b/s O.P. fosse quel senatore Inzerillo il cui nome gli era stato fatto dai P.M. di Firenze anzi, affermava, contrariamente a quanto dichiarato in quella sede, di non avere mai sentito quel nome (cadendo nell'ennesima grave contraddizione, giacché nel verbale del 2003, aveva riferito ai requirenti che aveva sentito quel riferimento proprio nel periodo in cui aveva lavorato col Di Maggio e che esibitogli in fotografia, pur non riuscendo a contestualizzarlo, aveva collocato la sua immagine nel medesimo arco temporale).

Alla domanda, sempre della difesa, su come potesse sapere il Cristella che le telefonate sulle pressioni subite dal Di Maggio erano intercorse tra il vicedirettore del D.A.P. ed i suoi commensali abituali (pag. 141), il teste rispondeva che si trattava di conversazioni dal tono confidenziale, tra soggetti che si davano del tu, anche se poi, proprio con riferimento ai Mori, aveva già detto nell'ambito del medesimo esame che non sapeva

se il Di Maggio desse del tu al predetto o agli altri commensali. Dunque il Cristella ammetteva trattarsi di una deduzione, non partecipando egli peraltro neppure alle cene del Di Maggio giacché, come ogni tutela, restava fuori in auto ad aspettare il soggetto scortato (cfr. pag. 142, trascrizione).

Si tratta, dunque, di deduzioni che il teste non è riuscito ad agganciare ad alcun elemento di fatto, visto che ha dichiarato di non avere sentito neppure nominare dal Di Maggio il prenome dell'interlocutore cui avrebbe confidato tali pressioni (gli veniva espressamente chiesto se, per caso, avesse sentito il Di Maggio chiamare 'Mario' l'interlocutore telefonico e lui rispondeva che non ricordava di avere sentito chiamare per nome il soggetto che parlava col Di Maggio all'altro capo del filo).

Ancora, il Cristella ribadiva che il Di Maggio si era sfogato con lui delle pressioni, parlandogliene direttamente (pag. 142, trascrizione). Alla contestazione del difensore del Colonello Mori, che gli faceva rilevare la contraddizione con quanto riferito nel 2003, laddove il teste aveva espressamente escluso che il Di Maggio si confidasse con lui su questioni di lavoro, giustificava, del tutto illogicamente, la propria discrasia col modo in cui gli erano state poste le domande (pag. 142: *"Allora se delle domande mi vengono fatte in un determinato modo io rispondo in un determinato modo, se le domande mi vengono fatte in modo diciamo molto diciamo più allargato, io rispondo di quello...comunque"*).

Il tenore di tale risposta, ad avviso della Corte, è significativo della suggestionabilità del teste che ha sostanzialmente dichiarato, in svariate occasioni, di rispondere a seconda delle aspettative delle autorità giudiziarie, accampando peraltro sempre la medesima scusa (*"non me lo hanno chiesto..."*), anche laddove tale dato non corrispondeva affatto a realtà.

Del resto, ulteriore riprova di tale fatto, danno le risposte al successivo riesame cui lo sottoponeva il P.M., da pag. 143 della trascrizione.

Il Cristella, a domanda del P.M., confermava che uno dei tre commensali raggiungeva il 'Fontanone' in motorino. Ribadiva che i tre commensali del Di Maggio erano li Bonaventura, il Ganzer ed il Mori (pag. 144) e che già da quando era stato sentito nel 2003 a Firenze, sapeva che nessuno dei tre era un civile dei servizi segreti, ma che aveva indicato uno dei tre come civile nel senso (pag. 145): *"Io dico trattasi di una persona civile, civile nel senso che comunque non riconosco... cioè sapevo che non aveva il grado che aveva, cioè dico era una persona civile, cioè nel senso che..."*.

E, pur sapendo di riferirsi a Mori, dichiarava di non ricordarne il nome in quel momento.

A tali davvero incomprensibili risposte, il P.M. suggeriva al teste una diversa spiegazione:

"PUBBLICO MINISTERO :- *Può darsi o lei aveva diciamo ragioni perché temeva di parlare di persone diciamo rilevanti ed importanti?"*.

Spiegazione che puntualmente il Cristella forniva, sia per il Mori (il cui nome però il Cristella aveva già fatto nel 2003, perché poi gli inquirenti gliel'avevano indicato quale frequentatore del Di Maggio: **PUBBLICO MINISTERO :-** *Cioè i nomi li fanno loro di chi?* **CRISTELLA NICOLA :-** *Loro mi dicono guardi che noi sappiamo che la sera lo portavi in quel posto e si incontrava con tizio caio e sempronio.* **PUBBLICO MINISTERO:** *- Cioè il nome del Prefetto Mori le hanno fatto?* **CRISTELLA NICOLA :-** *Si ed io confermo"),* sia per il Mannino (pag. 150), dopo avere, infatti, il Cristella, candidamente affermato, a tale ultimo riguardo, che non aveva indicato quest'ultimo politico perché allora non gliene era stato fatto il nome dai requirenti,

che gli avevano chiesto, invece, esplicitamente del senatore Inzerillo (*CRISTELLA NICOLA :- Perché i nomi, i nomi poi me li fanno loro ed io confermo i nomi...*) appalesando, in questo modo, tutta la sua suggestionabilità in ordine alle aspettative di chi lo interrogava.

Poi, ancora una volta, sotto la suggestione del P.M., il teste rispondeva, infine, che non aveva fatto originariamente il nome di Mannino, perché temeva denunce ed esposizioni mediatiche (pag. 153). Si riporta di seguito l'intero stralcio della trascrizione da pag. 140:

AVV. MILIO :- *Si`, ricorda se il Generale Mori si sia recato presso l'ufficio del dottore Di Maggio al Dap in quel periodo?*

CRISTELLA NICOLA :- *Non lo ricordo.*

AVV. MILIO :- *Con riferimento a questa telefonata di pressione per posticipare l'applicazione del 41 bis come lei ha dichiarato, è possibile che l'autore di tali pressioni... ricorda se l'autore di tali pressioni fosse l'allora senatore DC Inzerillo di cui ha parlato a Firenze?*

PRESIDENTE :- *No deve rispondere pero`, deve dire qualcosa, perché altrimenti...*

CRISTELLA NICOLA :- *Non mi ricordo.*

PRESIDENTE :- *Non si ricorda di Inzerillo.*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *Non l'ha mai sentito questo nome?*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *No. Perché qua ha detto che il nome le diceva qualche cosa.*

CRISTELLA NICOLA :- *Si è ovvio che comunque era un politico anche lui penso.*

PRESIDENTE :- *Pensa, va bene, andiamo avanti.*

AVV. MILIO :- *Andiamo avanti. Lei dopo contestazioni del Pubblico Ministero ha parlato anche di queste telefonate con i*

commensali, io le chiedo il dottore Di Maggio le spiegò quale era la necessità di queste telefonate per ribadire questi concetti, per lamentarsi di queste vicende visto che vedeva i commensali abitualmente a cena?

CRISTELLA NICOLA :- *Mi perdoni?*

AVV. MILIO :- *Il dottore Di Maggio, anzi premettiamo, lei ha riferito...*

PRESIDENTE :- *Scusi, avvocato scusi, lei a cena... non partecipava alla cene è giusto?*

CRISTELLA NICOLA :- *No.*

PRESIDENTE :- *Stava fuori.*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì.*

PRESIDENTE :- *Quindi non può averlo sentito a cena l'ha già detto pocanzi. Quindi è inutile che lei fa la domanda come mai non ne parlavano a cena, non lo sa se parlavano...*

AVV. MILIO :- *No la domanda è un po' diversa, visto che comunque si vedevano a cena che necessità aveva glielo disse Di Maggio...*

PRESIDENTE :- *Che necessità... ma questa non è una domanda scusi, può darsi che ne voleva parlare pure al telefono, dico in teoria.*

AVV. MILIO :- *Chiedo scusa.*

PRESIDENTE :- *Prego.*

AVV. MILIO :- *Come faceva lei a capire dalle telefonate che si trattava di commensali dei suoi commensali?*

CRISTELLA NICOLA :- *Be non è che comunque poi ci fosse... ci potevano essere diciamo delle conversazioni con il ministro oppure... cioè si capiva che le telefonate erano... perché erano confidenziali e da quello potevo capire io.*

PRESIDENTE :- In che senso no perché deve essere un po' più preciso, che vuol dire confidenziali? Perché io posso dare confidenziale che significa che mi do del tu?

CRISTELLA NICOLA :- Esatto.

PRESIDENTE :- Ecco e lei solo con il fatto che si dia del tu immediatamente individua chi è l'interlocutore?

CRISTELLA NICOLA :- Diciamo che comunque cioè da quello che comunque potevo essere le modalità della telefonata si capisce con chi uno sta parlando e con chi non sta parlando.

PRESIDENTE :- E cioè quali sono le...

CRISTELLA NICOLA :- Questa è una mia deduzione signor Presidente, erano delle mie deduzioni.

PRESIDENTE :- Erano sue deduzioni. Ma scusi per completare ma sentiva fare nomi lei? Che so il Generale Mori si chiama Mario per esempio, che non so se si davano del tu ma visto che lei dice i commensali si danno del tu sentiva dire per esempio Mario lo sai che mi ha fatto il ministro quando...

CRISTELLA NICOLA :- Questo non me lo ricordo.

PRESIDENTE :- Cioè il nome lo sentiva fare i nomi?

CRISTELLA NICOLA :- Non ricordo.

PRESIDENTE :- Non ricorda, quindi i nomi non li ha fatti.

CRISTELLA NICOLA :- No.

PRESIDENTE :- Di tu si davano. Andiamo avanti.

CRISTELLA NICOLA :- Non l'ho sentito.

AVV. MILIO :- Lei ha anche riferito che il dottor Di Maggio, dopo avere ricevuto questa pressione per la posticipazione nell'applicazione del 41 bis, si lamentò con lei dicendo non si può chiedere al figlio di un carabiniere di fare favori etc. etc., quindi deduco che ne parlò con lei di tale vicenda, mi conferma?

CRISTELLA NICOLA :- Sì si sfogò diciamo.

AVV. MILIO :- Si sfogò, però lei a Firenze nel 2003 il 13 maggio dice "non ho memoria di conversazioni intrattenute con il



consigliere a proposito di temi inerenti al suo lavoro", e a pagina due ribadisce "pur non avendo avuto come ho detto colloqui specifici con il consigliere su temi inerenti all'attività di costui", io le chiedo come spiega questa discrasia? Posto che le pressioni sul 41 bis erano attinenti al suo lavoro.

CRISTELLA NICOLA :- Allora se delle domande mi vengono poste in un determinato modo lo rispondo in un determinato modo, se le domande mi vengono fatte in modo diciamo molto diciamo più allargati io cioè rispondo di quello che comunque... se a me...

PRESIDENTE :- Ha risposto così, andiamo avanti.

AVV. MILIO :- Perfetto. Le risulta che il dottor Di Maggio intendesse dare le dimissioni dal suo incarico al Dap a causa di una diversa linea di condotta con gli altri dirigenti del dipartimento?

CRISTELLA NICOLA :- Sì signore.

AVV. MILIO :- Due ultime domande, lei quando andava al ministero degli interni dove aspettava il dottor Di Maggio?

CRISTELLA NICOLA :- Giù ai parcheggi.

AVV. MILIO :- E quando andava al quirinale?

CRISTELLA NICOLA :- In macchina.

AVV. MILIO :- Perfetto, ho finito.

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO INGROIA

PUBBLICO MINISTERO :- Senta Commissario qui c'è una tale discrasia tra le dichiarazioni che lei ha reso a Firenze e questo che ha reso al Pubblico Ministero di Palermo e in parte di quelle rese oggi che lei per convincerci della attendibilità delle sue (incomprensibile) ci deve spiegare se ci sono delle ragioni diverse rispetto a quelle che fino ad oggi ci ha prospettato per queste discrasie. Perché non è credibile questa... Allora lei mi deve spiegare innanzitutto andiamo al... prima le faccio alcune domande e poi lei proverà a spiegarmi queste controdeduzioni e

io le chiederò delle spiegazioni. Primo, torniamo ai famosi commensali perché è su questo l'aspetto diciamo su cui c'è la maggiore chiamiamolo progressione dichiarativa. Ed allora il motorino c'era... lei conferma oggi e aveva timore di smentire le sue precedenti dichiarazioni? Lei conferma oggi, questo ci deve dire senza tenere conto di quello che ha detto a Firenze e quello che ha detto al Procuratore di Palermo, al Pubblico Ministero di Palermo tempo fa. Lei conferma oggi con il suo ricordo che uno dei commensali veniva in motorino sì o no?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Uno dei tre.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- I tre oggi è in grado di affermare con certezza chi erano? Lo può ripetere?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Dica.

CRISTELLA NICOLA :- Colonnello Bonaventura, dottor Ganzer e all'epoca prefetto Mori.

PUBBLICO MINISTERO :- Benissimo, seconda domanda, erano tre quindi, non è che erano quattro, erano tre .

CRISTELLA NICOLA :- Erano tre.

PUBBLICO MINISTERO :- Benissimo, seconda domanda, perché al Pubblico Ministero di Firenze lei disse...

PRESIDENTE :- Un attimo è finito il nastro e deve riavvolgerlo.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE :- Allora riprendiamo. Allora prego.

PUBBLICO MINISTERO :- Riprendiamo il filo. Quindi riepilogando questa sua ultima risposta alla mia domanda, quindi lei conferma di essere sicuro che i tre commensali che lei vedeva abitualmente erano i tre che ha citato pocanzi.

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Lei questi tre li conosceva tutti e tre.

CRISTELLA NICOLA :- Man mano che ho cominciato a lavorare si.

PUBBLICO MINISTERO :- Quando ha reso delle dichiarazioni alla Procura di Firenze li conosceva tutti e tre.

CRISTELLA NICOLA :- Anche oggi.

PUBBLICO MINISTERO :- E anche oggi d'accordo. Lei conferma che uno dei tre, ma non ricorda chi se ho capito bene andava in motorino.

CRISTELLA NICOLA :- Sì arrivava in motorino.

PUBBLICO MINISTERO :- Questo ne è certo anche oggi.

CRISTELLA NICOLA :- Sì signore.

PUBBLICO MINISTERO :- Però certamente nessuno dei tre lei lo sapeva anche all'epoca nessuno dei tre era un civile nei servizi segreti. Risponda alla domanda...

CRISTELLA NICOLA :- Sì'.

PUBBLICO MINISTERO :- Lei lo sapeva, quando è stato sentito dal Pubblico Ministero di Firenze, che nessuno dei tre era un civile dei servizi segreti?

CRISTELLA NICOLA :- Io sapevo, che sapevo... ho risposto...

PUBBLICO MINISTERO :- Sapeva chi era ma che nessuno dei tre era un civile è giusto? Oh. Però resta il fatto che disse che in primo momento ai colleghi di Firenze che invece quello in motorino era un civile dei servizi segreti, ora noi dobbiamo capire perché lei disse questa cosa, perché due cose sono le cose, non voglio suggerire la risposta, lei lo dica dopo di che` continuo a fare l'ulteriore domanda.

CRISTELLA NICOLA :- Io rispondo...

PUBBLICO MINISTERO :- Perché questa cosa la dobbiamo chiarire, se no a noi risulta del tutto incredibile la sua versione dei fatti, si renda conto cerchi di...



CRISTELLA NICOLA :- Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Cerchi di rendersene conto.

CRISTELLA NICOLA :- Quindi se noi parliamo del colonnello Ganzer...

PUBBLICO MINISTERO :- Non sta rispondendo alla mia domanda, abbia pazienza.

CRISTELLA NICOLA :- Ci arrivo.

PUBBLICO MINISTERO :- Prego.

CRISTELLA NICOLA :- Se parliamo del colonnello Bonaventura e del dottore Ganzer, che comunque erano due ufficiali, come civili io mi intendo che comunque non riconosco e cioè non so il grado che ha la terza persona, questo è il civile.

PUBBLICO MINISTERO :- Si un attimo ora ribadisco la domanda. Siccome nella sua dichiarazione il nome del Generale Mori non c'è, lei quando parlò del civile dei servizi segreti aveva presente aveva chiaro che l'altro commensale era il Generale Mori o no?

CRISTELLA NICOLA :- Sì. No dottore, Mori era il prefetto Mori.

PUBBLICO MINISTERO :- Sì ed allora?

CRISTELLA NICOLA :- Punto.

PUBBLICO MINISTERO :- Cioè non ho il dono della chiarezza evidentemente. Le rifaccio... lasci perdere se era prefetto, se era generale, se era civile o non era civile, lei sapeva chi era il Generale Mori quando è stato sentito a Firenze, perché inizialmente non fa il nome di Mori e dice che era un funzionario dei servizi segreti? Che era un civile che lavorava ai servizi segreti, questa è la domanda è semplice e lei non deve avere diciamo timore nel dire la verità, lei la verità deve dire qua, anzi è sotto giuramento. Quindi se per ipotesi le ragioni sono che lei non voleva parlare di... non so per le ragioni che lei ci dirà di qualcuno, ce lo dica ci spieghi, ci convinca però così come ha

spiegato fino ad ora non si capisce, sembra... non è una cosa che ha una sua razionalità e una sua logica questa dichiarazione, si renda conto.

PRESIDENTE :- Dica...

CRISTELLA NICOLA :- Io dico trattasi di una persona civile, civile nel senso che comunque non riconosco... cioè sapevo che non aveva il grado che aveva, cioè dico era una persona civile, cioè nel senso che...

PUBBLICO MINISTERO :- Ma si riferiva a Mori?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- Ed allora perché lei disse in questo momento il nome di questa persona non mi sovviene? Che fa non si ricordava il nome del Generale Mori in quel momento?

CRISTELLA NICOLA :- Pur (può) darsi.

PUBBLICO MINISTERO :- Può darsi, non prendiamoci in giro...

CRISTELLA NICOLA :- No, no signori io non prendo in giro nessuno, me ne guarderei bene.

PUBBLICO MINISTERO :- Può darsi o lei aveva diciamo ragioni perché temeva di parlare di persone diciamo rilevanti ed importanti?

CRISTELLA NICOLA :- Nel 2003 io non volevo parlare di nessuna storia.

PUBBLICO MINISTERO :- Nel 2003 lei non voleva parlare di nessuna storia.

PRESIDENTE :- Non ho sentito scusi.

CRISTELLA NICOLA :- Nel 2003 quando io vengo chiamato dico perché vengo chiamato in quale contesto...

PRESIDENTE :- Ma lei nel 2003, ecco risponda a questa domanda, aveva delle riserve? Capisce quello che voglio dire? Perché non vorrei essere frainteso...

CRISTELLA NICOLA :- Non ne volevo parlare.



PRESIDENTE :- Non voleva parlare di Mori?

CRISTELLA NICOLA :- Non volevo parlare di niente di queste storie qua.

PRESIDENTE :- Lasci perdere di niente, lei altri nomi ne ha fatti, non voleva parlare di Mori nel 2003?

CRISTELLA NICOLA :- No...

PRESIDENTE :- Non voleva fare il nome di Mori?

CRISTELLA NICOLA :- No non credo, non credo.

PRESIDENTE :- Non crede.

CRISTELLA NICOLA :- Non credo.

PRESIDENTE :- Questa era la domanda del Pubblico Ministero, se per caso lei aveva delle riserve...

CRISTELLA NICOLA :- Non ne ho...

PRESIDENTE :- Cioè aveva timori e non voglio parlare.

CRISTELLA NICOLA :- No signore.

PRESIDENTE :- Lei aveva mai avuto rapporti con Mori precedentemente?

CRISTELLA NICOLA :- No signore.

PRESIDENTE :- Tranne che questi...

CRISTELLA NICOLA :- Esatto quello che ho dichiarato.

PRESIDENTE :- Quello che dice lei. Va bene. Quindi non aveva questa remore, prego.

PUBBLICO MINISTERO :- Non aveva... Presidente...

PRESIDENTE :- Dice che non aveva riserve a parlare di Mori, così ha risposto, lo ho chiesto se per caso non avesse...

PUBBLICO MINISTERO :- Quindi il motivo era semplicemente che non lo ricordava?

CRISTELLA NICOLA :- Non lo ricordavo, cioè non volevo parlare di tutta la storia, comunque non mi ricordavo di...certo che lo sapevo che era il dottor Mori.

PUBBLICO MINISTERO :- Quindi lo sapeva.

CRISTELLA NICOLA :- Certo.



PUBBLICO MINISTERO :- E se lo sapeva perché ha detto allora...lei ha detto non voleva parlare di questo argomento.

CRISTELLA NICOLA :- Di niente volevo parlare all'epoca del 2003...

PUBBLICO MINISTERO :- E in particolare non voleva parlare del prefetto Mori?

CRISTELLA NICOLA :- Esatto.

PUBBLICO MINISTERO :- Lei ricorda in quel momento se il Prefetto Mori era il capo dei servizi di sicurezza?

CRISTELLA NICOLA :- No.

PUBBLICO MINISTERO :- Non l'ha mai saputo?

CRISTELLA NICOLA :- No non l'ho mai saputo.

PUBBLICO MINISTERO :- Non ha mai saputo che il prefetto Mori fosse il capo dei servizi di sicurezza.

CRISTELLA NICOLA :- Non ricordo se lo sapevo o non lo sapevo.

PUBBLICO MINISTERO :- Senta c'è una domanda... allora innanzitutto poi ci tornerò su questo, allora cosa è successo poi, perché in sede di riletture lei poi ha indicato il nome del Generale Mori?

CRISTELLA NICOLA :- Nell'ultima...

PUBBLICO MINISTERO :- Sempre parliamo della deposizione a Firenze.

PRESIDENTE :- A Firenze, ecco focalizzi a Firenze. Vuole sapere il Pubblico Ministero lei come mai in sede di riletture invece ha parlato di Mori? Questo...

PUBBLICO MINISTERO :- Come è andata questa cosa?

CRISTELLA NICOLA :- Perché loro mi dicono...

PUBBLICO MINISTERO :- Loro chi sono i Pubblici Ministeri?

CRISTELLA NICOLA :- Sì i Pubblici Ministeri vi chiedo scusa la mancanza di rispetto nei confronti della DDA di Firenze all'epoca...



PUBBLICO MINISTERO :- *Dica, no, no per capire.*

CRISTELLA NICOLA :- *Perché i nomi, i nomi poi me li fanno loro ed io confermo i nomi.*

PRESIDENTE :- *Ah ecco, abbiamo capito.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Cioè i nomi li fanno loro di chi?*

CRISTELLA NICOLA :- *Loro mi dicono guardi che noi sappiamo che la sera lo portavi in quel posto e si incontrava con tizio caio e sempronio.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Cioè il nome del Prefetto Mori le hanno fatto?*

CRISTELLA NICOLA :- *Si ed io confermo.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Senta e prima... però mi faccia capire, lei conferma il nome del prefetto Mori, ma prima non l'aveva indicato perché? Perché non lo voleva fare? E si è convinto solo quando i Pubblici Ministeri le hanno indicato...*

PRESIDENTE :- *Va bene ha già fatto la domanda.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Va bene, mi fermo qua d'accordo.*

PRESIDENTE :- *Ha risposto che...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Cambio tema, cambio tema.*

PRESIDENTE :- *Perché poi il teste ce l'ha questa tendenza, che se lei poi le dicono ma è era Mori e lei dice si', capisce? Invece di ricordarsi che deve dare solo le indicazioni di quello che si ricorda con certezza, lei non deve cedere alle suggestioni...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Presidente però ha detto di ricordare, Presidente ha detto di ricordare, poi perché ha detto si è un'altra questione. Non traiamo conclusioni...Senta e per quanto riguarda Mannino perché lei non lo citò in alcun modo? Perché lei ad un certo punto le venne fatta una domanda sui rapporti con la politica insomma qualcosa relativa alla politica le venne fatta una domanda (incomprensibile) e lei dice faccio presente che un'altra persona con cui il consigliere aveva qualche frequentazione è il giornalista di famiglia Cristiana*

(incomprensibile) quindi si ricordò questo particolare ed omise Mannino, quale era la ragione?

CRISTELLA NICOLA :- Dei due personaggi?

PUBBLICO MINISTERO :- Perché non citò il nome di Mannino che l'episodio riguardava Mannino, perché non voleva parlare di questi argomenti come ha detto prima?

AVV. MILIO :- Però ` Presidente suggerisce pure la risposta in questa maniera.

PUBBLICO MINISTERO :- Presidente se non risponde.

PRESIDENTE :- La domanda è semplicemente per quale ragione, poi risponda come vuole però non dobbiamo suggerire le ragioni...

PUBBLICO MINISTERO :- Ha ragione ritiro la domanda, per quale ragione?

CRISTELLA NICOLA :- Perché quando mi furono fatte delle domande sull'altro nominativo...

PUBBLICO MINISTERO :- Inzerillo.

CRISTELLA NICOLA :- Sì, se non vado errato mi furono messe anche delle fotografie davanti, ed io gli dissi che comunque per me poteva essere il salumiere sotto casa, e quindi che non riconoscevo... e alla domanda sul perché un nome e non l'altro perché la domanda sul dottor Mannino non mi fu fatta.

PUBBLICO MINISTERO :- E lei aspettava che le venisse fatto il nome di Mannino per rispondere? Dico la domanda è lei ce l'aveva presente quell'episodio all'epoca, che riguardava Mannino?

CRISTELLA NICOLA :- Sì.

PUBBLICO MINISTERO :- E perché non l'ha riferito? Aspettava che gli venissero fatte domande su Mannino.

CRISTELLA NICOLA :- E certo, se mi fanno la domanda e se avevo sentito qualche nome di un politico siciliano io l'avrei fatto, non mi fu fatto non l'ho fatto.



PUBBLICO MINISTERO :- *Si, però quando lei l'ha reso alla Procura di Palermo, la Procura di Palermo non è che le fece il nome di Mannino e lei l'ha dichiarato, quindi anche questa cosa... perché ne parlò a Palermo?*

CRISTELLA NICOLA :- *Perché mi fu fatta la domanda.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Le fu fatta la domanda se sapeva di pressioni, non le fu fatto il nome di Mannino, il nome di Mannino l'ha fatto lei.*

CRISTELLA NICOLA :- *Mi fu fatto... dalla Procura di Palermo mi fu fatto la domanda se per caso vi era qualche nominativo se c'era... era intercorso un politico Siciliano ed io dissi di sì.*

PRESIDENTE :- *Ma un politico siciliano genericamente e le fu detto Mannino?*

CRISTELLA NICOLA :- *No genericamente ed io dissi il nome.*

PRESIDENTE :- *Va bene. Non lo so ma controllate... poi lui dice che gli si parlò solo di un politico siciliano e poi lui...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Parlava di Firenze o di Palermo?*

PRESIDENTE :- *No, no lì a Firenze non ne ha fatto...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Allora lei così per ricordare i vari passaggi, lei ricorda ad un certo punto a parere di questa... leggo, "questo lo rendeva molto nervoso", pagina 35 "aveva molte pressioni gli facevano pressioni" "ma chi?" Le chiede il Pubblico Ministero, "io quello che posso pensare, posso pensare da quello che ho potuto capire un politico siciliano", e lei dice in un primo momento "chi sia non lo so, chi sia non lo so" dice il Pubblico Ministero "lei non sa chi è questo politico?" le chiede il Pubblico Ministero "no chi sia non lo so". Ed allora lei dice "io posso pensare"... lei il Pubblico Ministero lei dice "io posso pensare che sia un politico", "ma da che cosa desume che è un politico?" "da come si lamentava il dottore Di Maggio" "e che gli diceva?" "No che fosse un politico siciliano" "di che si lamentava?" "Ebbe qualche telefonata da un politico siciliano che*

gli chiese esplicito se poteva attendere prima l'applicazione del 41 bis" "in che periodo siamo" etc. Etc., "ma lei ha assistito a questa telefonata?" "Ho assistito alla sua arrabbiatura" quindi non mentre era al telefono", "si, si`" "ah mentre era al telefono?" "si, in macchina". "Ma lo chiamava Onorevole, lo chiamava deputato perché dice un politico?" "Perché poi" ecco dice lei "qualche nome insomma nei colloqui che lui ebbe con gli altri uscì il nome di questo politico", prima aveva detto che non lo sapeva e poi uscì il nome di questo politico ora ci torniamo. "Chi era questo?" Ed allora lei dice qui una cosa sulla quale io poi vorrei che spiegasse questo passaggio, "perché qui è facile prendersi anche qualche denuncia credo, se poi magari non è posso avere" lei stesso dice, "se lei lo ricorda" dice il Pubblico Ministero, "posso anche avere capito male", "e lei che cosa ha capito? Che cosa ho capito con tutte queste precisazioni?" E a questo punto lei dice "io dico, dico di avere capito un certo Mannino". Quindi...

AVV. MILIO :- E poi aggiunge, chiedo scusa, "se mi sono sbagliato"...

PUBBLICO MINISTERO :- "Ho capito, se mi sono sbagliato". Quindi lei ha detto una cosa (Incomprensibile) quindi il punto è` lei in un primo momento dice che non lo sa, dice che è un politico siciliano, a Firenze non ha citato questo episodio, poi a noi dice... alla Procura di Palermo dice inizialmente un politico siciliano, dice di non sapere in nome, poi le viene chiesto come fa a capire se era un politico, se aveva sentito chiamarlo per telefono deputato o senatore e a questo punto lei dice "è venuto fuori dai discorsi con gli altri", dice lei, e poi questi altri...

CRISTELLA NICOLA :- Durante le conversazioni.

PUBBLICO MINISTERO :- Durante le conversazioni. Che era Mannino. Ora noi vogliamo capire c'è un passaggio nel quale lei dice è facile prendersi anche qualche denuncia, lei nella sua

reiterata chiamiamolo così resistenza remore nel fare i nomi è stato in qualche modo condizionato dalla paura di prendersi denuncia per calunnia? Mettiamola così, questa è la domanda.

CRISTELLA NICOLA :- *No più che altro cioè di tenermi per me di cose che non mi andava di dirle, oppure di riportarle...*

PUBBLICO MINISTERO :- *Quindi la risposta è come diceva l'avvocato prima lei risponda con un sì o con un no. Aveva questa remora nel fare nomi perché temeva che ci potessero essere conseguenze denunce esposizioni mediatiche e così` via o no?*

CRISTELLA NICOLA :- *Sì`.*

PUBBLICO MINISTERO :- *Basta non ho altre...*

PRESIDENTE :- *Ci sono altre domande? No va bene. Possiamo*

congedare il teste? Grazie buongiorno."

Seguivano (da pag. 153 della trascrizione) le dichiarazioni spontanee dell'allora imputato in quel processo, Mario Mori che documentavano come i rapporti col Bonaventura si fossero rotti nel 1991 per ragioni di ordine professionale (incomprensioni sulle modalità di una grossa indagine di droga coinvolgente anche il clan Fidanzati a Milano) e come i rapporti col Di Maggio nel '93 fossero limitati a ragioni di natura professionale:

"MORI MARIO :- *E` una brevissima dichiarazione spontanea con una premessa che io nel 93, nell'estate del 93 ero colonnello dei carabinieri e facevo il vice comandante del Ros, prima premessa. La seconda premessa è che io in vita mia non ho mai fatto uso di un motorino e non c'è persona al mondo che possa dire che ho fatto uso di un motorino.*

PRESIDENTE :- *Va bene.*

MORI MARIO :- *Dichiarazione...*

PRESIDENTE :- *Ha finito? No...*

MORI MARIO :- *E poi...*



PRESIDENTE :- Ah prego, scusi avevo capito che avesse finito.

MORI MARIO :- Si no erano premesse queste. Le affermazioni del teste Cristella a proposito delle mie frequentazioni personali con il dottore Francesco Di Maggio e il Generale Umberto Bonaventura, collocate nello stesso Cristella nel periodo che va dall'estate del 1993 sono assolutamente infondate, non perché non fosse vero che io sia stato in buoni rapporti con entrambi, in particolare con Bonaventura e che ci frequentassimo anche al di fuori dell'attività d'ufficio, ma perché era notorio che nel periodo citato dal Cristella io avevo rotto da tempo i rapporti con il Generale e mantenevo una relazione di tipo esclusivamente professionale con il magistrato. Il contrasto tra me e il Generale Bonaventura, ricordato in questa sede anche nella sua deposizione del Generale Ganzer il 23 marzo di quest'anno, si verificò nel corso del 1991. Il dissidio sorse a seguito dell'indagine svolta dalla sezione anticrimine diretta dall'allora capitano in Sergio De Caprio che era dislocata a ma Milano sulla famiglia mafiosa Fidanzati, operante all'epoca nel traffico delle sostanze stupefacenti. L'indagine iniziata alla fine del 1989, con il coordinamento in primo tempo della dottoressa Ilda Boccassini e successivamente dalla dottoressa Francesca Marcell della Procura di Milano, venne sviluppata con le tecniche proprio dell'anticrimine, cioè servizi di osservazione e pedinamento supportate da intercettazioni telefoniche ed ambientali. Il contrasto tra il Ros e quindi con me che ne ero il responsabile operativo e l'alto commissariato antimafia, del quale aveva fatto parte il dottor Di Maggio, mentre il colonnello Bonaventura ne era ancora uno dei dirigenti, si manifestò in un secondo tempo a partire dal 1991, a seguito della gestione di una fonte del colonnello Bonaventura vicina agli ambienti internazionali della droga tale Corniglia Federico,



pluripregiudicato poi divenuto noto quale collaboratore di giustizia per essere uno degli accusatori dell'onorevole Andreotti e più recentemente coinvolto in un traffico di droga unitamente ad esponenti della destra eversiva. Le due azioni investigative intersecandosi ed (incomprensibile) reciprocamente anche per il ruolo della fonte del Generale Bonaventura, tenuta da noi del Ros di scarso credito circa la fondatezza di alcune notizie riferite all'attività dei Fidanzati, diedero luogo ad incomprensione tra gli operatori fino a provocare una rottura dei miei rapporti anche di tipo personale con il Generale, mentre con il dottor Di Maggio da allora i nostri incontri furono solo di natura professionale. I contatti successivi con l'alto commissariato furono da me tenuti attraverso altri funzionari, in particolare con il dottore (incomprensibile) Andreas. Il Ros proseguì la sua attività di indagine che si concluse il 12 giugno del 1992 con la cattura di 21 persone raggiunte da provvedimenti restrittivi del Tribunale di Milano tra cui i fratelli Giuseppe e Oriano Fidanzati figlio del capo famiglia Gaetano Fidanzati. Solo pochi mesi prima (incomprensibile) che è del 7 novembre del 2002, (incomprensibile) comuni amici e in particolare il Generale Ganzer io ripresi i contatti personali con Umberto Bonaventura. Per quanto invece si riferisce al dottore Di Maggio, con cui ero stato in buoni rapporti fino alla metà dagli anni 80, questi lasciò l'alto commissariato nel mese di marzo del 90, per rientrare in servizio a Milano e dopo un incarico assolto (incomprensibile) presso l'Usdac un'agenzia dell'ONU designata alla lotta contro il traffico internazionale da droga, nel giugno del 93 ritornò a Roma in quanto nominato vice direttore del Dap. Da quel momento e sino sua morte io ho incontrato due volte Francesco Di Maggio, si vede dalla mia agenda del 1993 che è agli atti di questo procedimento e per ragioni d'ufficio nella mia qualità di vice comandante del Ros, con lui in quel periodo non ebbi invece



frequentazioni di tipo privato. Le affermazioni nel teste Cristella per quanto mi riguarda sono quindi totalmente infondate. Quanto da me sostenuto in particolare per ciò che si riferisce al contrasto per ragioni d'ufficio tra l'alto commissariato e il Ros può essere confermata dal colonnello Sergio Di Caprio che fu il responsabile dell'indagine sulla famiglia Fidanzati e quindi al corrente dei motivi che provocarono i dissidi, ma anche oltre al già citato Generale Ganzer, dal colonnello Umberto Sinico che già ha testimoniato in questo processo e da molti altri ufficiali e funzionari all'epoca in servizio presso (incomprensibile) Allego copia e il testo in CD, grazie.

PRESIDENTE :- *Queste dichiarazioni che ha letto le possiamo acquisire perché sono stati fatti dei nomi che poi magari in sede di trascrizione magari possono essere storpiati. Sì, allora diamo atto che l'imputato Mori dichiara... rende una breve dichiarazione leggendo un testo da lui stesso predisposto che viene allegato al verbale."*

13.6 L' audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia di Cristella Nicola, in data 12.9.2012

La grave incostanza, contraddittorietà, illogicità delle dichiarazioni rese dal Cristella, non giustificata da spiegazioni credibili neppure in sede dibattimentale, si è progressivamente aggravata nelle successive dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia il 12.9.2012 ed innanzi a questa Corte, con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il 22.3.2018.

In ordine alla precipua contestazione al Mannino, il Cristella riferiva alla suddetta Commissione che in un discorso (non ricordava se in macchina o al telefono), il Di Maggio si era lamentato "che c'era qualcosa, qualcuno che faceva pressioni affinché il 41 bis non venisse applicato in quel periodo"; si trattava "di un politico siciliano", ma non era stato il Di Maggio a

dire espressamente al Cristella che questo politico faceva pressioni (*"nella concitazione dei discorsi, nelle arrabbiate che lui in quel periodo ebbe, uscì fuori e capii che lui si lamentava, tramite le amicizie, nelle telefonate, che c'era un politico siciliano che per mezzo di altre persone o per via diretta gli stava facendo pressioni affinché per il momento non venisse applicato il 41 bis ai mafiosi"*). Quindi, il Presidente della Commissione gli chiedeva da che cosa il Cristella avesse ricavato il contenuto di quelle pressioni e la loro provenienza. Alla detta domanda il Cristella non rispondeva a tono, ribadendo che era *"uscito"* il nome del Mannino e che il Di Maggio si era arrabbiato sulla questione del 41 bis O.P.; come avesse messo insieme le due (non precisate nella loro acquisizione) circostanze il teste non lo spiegava, dicendo che non era suo compito orecchiare (pag. 8 e 9 verbale trascrizione):

"PRESIDENTE: Su questo punto, come lei sa, anche a Palermo ci sono stati momenti di tensione quando l'hanno ascoltata i magistrati, lo stesso presidente si è un po' adirato con lei...Per la verità né il Presidente, né i pubblici ministeri riuscivano a capire da che cosa esattamente lei avesse ricavato l'esistenza di pressioni esplicite su di lui da parte di un politico siciliano

CRISTELLA: Premetto, signor presidente, che non mi sono mai interessato di politica e che quando sono stato ascoltato la prima volta a Firenze erano già passati dieci anni; ad oggi ne sono trascorsi venti: loro si potevano arrabbiare, se mi consente quanto volevano, ma su quella questione non avevo la certezza, non sapevo, perché all'epoca non mi interessava, dato che non faceva parte dei miei compiti. Io non ero il ruffiano, non era mio compito orecchiare. Loro mi hanno fatto due domande: uno se andava a cena con dei politici siciliani, con le persone...

PRESIDENTE: E lei le ha citate...



CRISTELLA: poi se eventualmente avessi visti emergere in qualche conversazione il motivo per il quale lui si arrabbiò, in determinate circostanze per quanto riguarda le pressioni per aspettare per l'applicazione del 41 bis. Queste due domande mi hanno fatto e a queste due domande ho risposto. Ripeto il dottor Mannino o il presidente Mannino, quello che sia, può anche essere il salumiere sotto casa, non è quello il problema. Però loro mi hanno chiesto qual è il nome di un politico siciliano che è uscito fuori e io ho risposto: "sentivo un certo Calogero Mannino".

Il Cristella giustificava, poi, ancora una volta, il fatto che a Firenze non avesse fatto il nome del Mannino coll'evidenza che allora non gli era stato chiesto nulla sul conto del predetto, mentre a Palermo tali domande gli erano state rivolte (*CRISTELLA: A Firenze non me l'hanno chiesto...PRESIDENTE: A Palermo invece ha fatto il nome perché gliel'hanno chiesto? CRISTELLA. A Palermo me l'hanno chiesto. Io ho detto: "Sì, so che comunque riceveva pressioni da un politico siciliano. Chi era il politico siciliano? Tizio e Caio. Punto"*). Giustificazione, osserva questa Corte, palesemente falsa, giacché a Firenze, come già visto, al Cristella era già stato sottoposto l'interrogativo circa le reazioni del Di Maggio rispetto al problema del 41 bis O.P. e gli era stato espressamente fatto anche il nome di un politico siciliano, l'Inzerillo: dunque quale occasione migliore di quella, fin dal 2003, per rappresentare le asserite pressioni da parte di un diverso politico siciliano (il Mannino, appunto), se si trattava di circostanza dal Cristella già effettivamente 'orecchiata'? Tanto più che nemmeno a Palermo, come risulta dal verbale del 4 gennaio 2012, gli era stata formulata una domanda specifica al riguardo.

A pag. 10 della trascrizione della seduta, per la prima volta il Cristella dichiarava, poi, che l'uomo col 'motorino' che

partecipava alle cene del Di Maggio con gli altri commensali abituali, un civile dei servizi segreti, era in realtà un quarto uomo, diverso da Mori, Ganzer e Bonaventura, così incappando, senza giustificazione alcuna, in un'altra grave discrasia, viepiù rispetto alle recenti e sofferte dichiarazioni rese il 4 maggio 2012 innanzi al Tribunale di Palermo (*CRISTELLA: dove nasce l'altro screzio, signor presidente? Quando mi chiedono se io riconosco nell'aula la persona del Dott. Mori. Mi chiedono se nell'aula c'era la persona che veniva con il motorino. Ma se io già a Firenze dico che la persona con il motorino non so chi sia, è ovvio che non posso indicare una persona qualsiasi e dire: per me era lui con il motorino. No per me non c'è, non la riconosco. Poi mi dicono: lei, in aula riconosce il dott. Mori? Certo il Dott. Mori. PRESIDENTE: Le avevano chiesto se aveva riconosciuto quello del motorino e lei aveva indicato Mori come quello del motorino; CRISTELLA: No signor presidente; PRESIDENTE: Tanto è vero che poi Mori si è alzato e ha detto: Io non ho mai avuto o usato un motorino in vita mia; CRISTELLA: ma certo; secondo me ha ragione a dire che non ha mai posseduto un motorino; PRESIDENTE: quindi è un'altra persona ancora, uno al di fuori, oltre i tre; CRISTELLA: perfetto, Signor Presidente").*

Manipolando i suoi ricordi il Cristella, innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, giungeva financo a negare - contraddicendo sé stesso - di avere detto ai magistrati di Firenze che i commensali del Di Maggio erano Ganzer, Bonaventura e, infine, Mori e che uno dei due, tra Mori e Bonaventura, non sapeva quale, ivi giungesse a bordo di un 'motorino'.

Senza valutare, poi, osserva in questa sede la Corte, la difformità dal verbale reso innanzi al Tribunale di Palermo, il 4 maggio 2012, ove il Cristella aveva escluso espressamente che ci fosse un quarto uomo a quegli incontri affermando, dunque, che

l'uomo in motorino non potesse che essere uno dei tre: o Bonaventura, o Ganzer, o Mori.

Quindi, per la prima volta dal 2003, il Cristella aggiungeva un quarto commensale al gruppo del Di Maggio, dato volutamente mai riferito ai P.M. di Firenze perché, soggiungeva ancora una volta il teste, non gliene era stata fatta esplicita richiesta (pag. 13 trascrizione: *"Se a Firenze mi chiedono se il Dott. Di Maggio si incontrava con Mori, Ganzer e Bonaventura, io confermo, sono obbligato a confermare, perché me l'hanno chiesto. Mi dicono, uno di questi arrivava con il motorino? Sì uno arrivava con il motorino. Se poi al posto di tre erano quattro non devo essere io comunque...visto e considerato che loro sapevano già chi si incontrava il Dott. Di Maggio..."*).

Alla Commissione Parlamentare Antimafia il Cristella non indicava, tuttavia, l'identità del quarto uomo, non ricordandone il nome, ma dichiarava di ben sapere chi fosse (CRISTELLA, pag. 13: *"per quanto riguarda la domanda sulla persona che arrivava col motorino, certo che io lo sapevo; lo sapevo e lo so chi è. Sinceramente non ricordo il nome; ma so chi è..."*) .

Infine (pag. 15 e ss. trascrizione), il Cristella ribadiva che era stato il Di Maggio a fare il nome del Mannino, durante una conversazione - non sapeva indicare il teste con chi, non rispondendo alle insistenti domande del Presidente al riguardo - avvenuta in auto o fuori (*"Sissignore, durante una conversazione. Se poi la faceva al telefono o vicino alla macchina, questo non lo ricordo. Uscì questo nome, che comunque dava una certa insistenza affinché questo 41 bis non fosse ancora applicato. Punto.; PRESIDENTE: Durante la conversazione che il Dottor Di Maggio aveva con chi? Con altre persone al telefono? E lei era presente? CRISTELLA: Io ero presente, altrimenti non sarebbe uscito fuori nulla. La conversazione può essere avvenuta in macchina, al telefono, o*

vicino la macchina. Comunque io non ho mai avuto alcun interesse a chiamare uno o l'altro. Anzi, meno rogne potevo avere (perché sono comunque rogne, anche se ho una divisa e quindi sono obbligato) e meglio era. Sono stato obbligato, mi hanno fatto domande specifiche e io ho risposto...").

Tanto esaminato, poiché rileggendo la trascrizione dell'esame reso ai P.M. il 4 gennaio 2012 non risultano tracce di domande specifiche al Cristella sul punto, è evidente come, tra le tante gravi contraddizioni, illogicità e discrepanze delle dichiarazioni del predetto, resti del tutto ingiustificata la chiamata in reità postuma del Mannino.

Vedremo come, innanzi a questa Corte, il teste ha cercato di fare chiarezza circa il contenuto delle sue reali conoscenze (poche) e quello delle sue supposizioni (molte), tutte inidonee, comunque, ad attingere l'onorevole Mannino in ordine alla condotta in ultimo contestatagli.

13.7 L'esame di Cristella Nicola, all'udienza del 22.3.2018, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo

Innanzi a questa Corte il teste, all'udienza del 22.3.2018, rispondendo alle domande dei P.G. ribadiva di essere stato in servizio come sostituto commissario della polizia penitenziaria dal 1976 al 2016. Negli anni '90 (dal '90 al '93) il Cristella era stato responsabile della sicurezza dei detenuti nel maxi processo alla Sacra Corona Unita a Brindisi.

Il Cristella aveva incontrato il Dott. Di Maggio, all'epoca appena nominato vice direttore del DAP, nell'estate del '93, quando si era recato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per disporre il trasferimento dei detenuti dalla sede processuale durante la pausa estiva, e questi dopo averlo conosciuto, gli aveva proposto di trasferirsi a Roma per collaborare con lui (quale sua tutela personale), dopo la fine del



processo. Era stato il generale Ragosa, suo superiore in grado, a presentarlo al Di Maggio.

Quindi, il Cristella era stato chiamato a Roma ed era divenuto capo - scorta della tutela del Di Maggio (composta da cinque o sei uomini, che si davano il cambio).

Il Cristella era l'unico della scorta - in quanto capo del gruppo - che lavorava tutti i giorni a fianco del Di Maggio, salvo quando il vice direttore andava in ferie, periodi in cui anche il capo scorta si prendeva un momento di libertà.

I compiti giornalieri del caposcorta erano i seguenti: il Cristella andava a prendere il Di Maggio la mattina a casa (prima a Piazza Navona, poi a Trastevere, dove il Di Maggio si era trasferito), quindi lo accompagnava in ufficio ed attendeva in anticamera nuove disposizioni. Lo accompagnava ovunque, anche quando il Di Maggio andava fuori sede, tranne che a Vienna, dove abitava la famiglia del Dirigente del Dap [*TESTE CRISTELLA - Sì. Solo quando andava a Vienna, non lo accompagnavo... l'ho accompagnato un paio di volte ma a livello... a livello di... di amicizia diciamo...*], pag. 38 trascrizione]. Cosa, quest'ultima, ben diversa da quella riferita nella testimonianza resa al Tribunale di Palermo in data 4.5.2012, in cui il Cristella affermava l'esistenza di un *"rapporto quasi di amicizia"* col Di Maggio riscontrato dal fatto che quando il Vicedirettore del D.A.P. doveva recarsi a Vienna, ove ancora viveva la sua famiglia, il caposcorta lo accompagnava sempre e veniva ospitato a casa sua (pag. 96, trascrizione). Innanzi alla Corte, a tale riguardo, il teste ha affermato l'esatto contrario: non era affatto solito accompagnare il Di Maggio a Vienna, ove vi si era recato solo due volte *"a livello di amicizia"*, senza tuttavia spiegare quali fossero le ragioni sottese ai due viaggi, atteso che, trattandosi di due episodi sporadici, è ben verosimile - trattandosi di trasferte che non potevano certo gravare sulle finanze personali del



Cristella, ma che dovevano essere sovvenzionate dallo Stato Italiano - che in quelle due occasioni specifiche il Di Maggio avesse fatto richiesta di una particolare tutela all'estero, chiedendo esplicitamente che fosse il suo caposcorta ad accompagnarlo.

Ancora, affermava il teste, a domanda esplicita del P.G., che non capitava se non "poche volte" che il Di Maggio ed il Cristella mangiassero insieme, ma v'era comunque un rapporto abbastanza confidenziale, di "cose personali, non inerenti al lavoro" (*parlava dei figli, della famiglia, magari la sera dico che non aveva amici, che lo accompagnavo a mangiare, per non mangiare da solo al ristorante allora...*)" [pag. 38, verbale trascrizione]. Il Di Maggio, continuava il teste, era molto legato alla famiglia della Dott. Di Paolo, una dirigente del Dipartimento.

Il Cristella ricostruiva l'esame cui era stato sottoposto dai P.M. di Firenze, chiarendo come i requirenti gli avessero fatto domande dirette e suggestive (anche nominativamente) sui commensali con cui era solito incontrarsi a cena il Di Maggio (pag. 39 trascrizione):

"TESTE CRISTELLA - Dove dissero, guardi noi sappiamo che la sera lo accompagni a mangiare a Piazza... Piazza (voci sovrapposte)

P. G. DOTT. FICI - Non è capito è la domanda che le viene fatta?

TESTE CRISTELLA - Sì, è la domanda che mi viene fatta, Piazza Trilussa, con... con questi commensali, io a quella domanda, rispondo sì, da qui è iniziato tutto.

P. G. DOTT. FICI - E chi sono questi commensali, con riferimento a..

TESTE CRISTELLA - Il dottor Mori... il dottor Mori, il dottor Ganzer, e Bonaventura.

P. G. DOTT. FICI - E chi sono questi dottori?

TESTE CRISTELLA - Allora, credo che... Insomma, erano dei servizi segreti, un paio, Bonaventura, era dei servizi segreti, Ganzer era dei... dei ROS credo, e poi... e poi c'era il prefetto Mori.

P. G. DOTT. FICI - E lei questi nominativi, li conosceva già all'epoca, in cui accompagnava...

TESTE CRISTELLA - E certo, sì, sì, sapevo chi erano.

P. G. DOTT. FICI - E comunque la prima volta che le viene chiesto...

TESTE CRISTELLA - MI viene chiesto se, io confermavo che sì... che andava a cena, cioè, non era un incontro fra latitanti, era un incontro fra collaboratori, quindi, se andava a cena, con tizio, caio e sempronio, sissignore....".

Dunque il Cristella confermava quanto già riferito ai P.M. di Firenze nel 2003, e cioè che il Di Maggio la sera usciva spesso a cena col Bonaventura (dei servizi segreti), col Mori e col Ganzer e che tutti insieme si recavano abitualmente al ristorante 'Il Fontanone', a Piazza Trilussa, ove veniva loro riservata una stanzetta appartata non accessibile ai turisti.

V'era anche un altro soggetto, tale dott. Morini, anch'egli dei servizi segreti (pag. 40 e ss. trascrizione):

TESTE CRISTELLA - Sì, io poi a me, se mi fai una domanda, chi c'era... certo, che se c'era tizio, cacio... se c'era Mori, Ganzer e Bonaventura, io dico di sì, poi dice, ma non c'era... non ce n'era un altro, dico non me lo ricordo, io sapevo che ce n'era un altro, però non mi ricordavo neanche il cognome, che era poi il dottor Morini.

P. G. DOTT. FICI - Dottor?

TESTE CRISTELLA - Morini, sempre dei servizi segreti, adesso se civile militare, non lo so.

P. G. DOTT. FICI - Uno di questi soggetti, è... lei ha dichiarato, venivano tutti a piedi, tutti in macchina, avevano le scorte, che cosa le risulta?

TESTE CRISTELLA - Il fatto strano è che comunque, che io dissi che uno veniva col motorino, che era il dottor Morini.

PRESIDENTE - Che era?

TESTE CRISTELLA - Il dottor Morini.

P. G. DOTT. FICI - Morini, si ricorda il nome di Morini?

TESTE CRISTELLA - No.

P. G. DOTT. FICI - E glielo...

PRESIDENTE - Prima ha detto Mori.

P. G. DOTT. FICI - Morini ha detto, adesso.

PRESIDENTE - Ora ha detto Morini, sì, ci sono due verbali in cui una volta ha detto Mori, e una volta Morini.

TESTE CRISTELLA - No, io Morini non l'ho mai detto.

P. G. DOTT. FICI - In dibattimento sì, va bene, Eugenio Morini, le risulta?

TESTE CRISTELLA - Credo di sì.

P. G. DOTT. FICI - Ma lei come lo... questo Morini, quando ne ha parlato la prima volta, col nominativo?

TESTE CRISTELLA - Mai. La prima volta mi fu detto, per caso era il Dottore Morini, e io ho detto sì.

P. G. DOTT. FICI - Le fu detto in che termini, in un'aula di...

TESTE CRISTELLA - Sì, in un'aula... in un'aula di... di...

P. G. DOTT. FICI - Perché prima non lo ricordava il nome, o non lo voleva dire per una qualche...

TESTE CRISTELLA - Non mi è stato mai chiesto il nome, a me mi è stato chiesto... a parte che non... non me lo ricordavo neanche, a me mi fu... mi fu detto, la quarta persona col motorino chi era, e chi se lo ricorda, poi mi fu... mi fu... diciamo detto, ma per caso era il dottor Morini, e io ho detto sì, perché comunque, era il Dottore Morini.

P. G. DOTT. FICI - E lei non lo ricordava, oppure...

TESTE CRISTELLA - No, non ricordavo (voci sovrapposte)

P. G. DOTT. FICI - E quindi, fu la domanda che le venne fatta, che le sollecitò questo... il ricordo di questo nominativo?

TESTE CRISTELLA - E certo, come... come in questo caso, e lei mi dice Eugenio, io mi ricordo che se non sbaglio si chiamava Eugenio...".

Il Cristella riferiva dunque che il nome di 'Morini' gli era stato suggerito dai requirenti durante il corso di altro esame (che non risulta agli atti del processo). Si trattava di un quarto soggetto, che arrivava in loco con il famoso 'motorino', originariamente attribuito al Bonaventura od al Mori.

Il Cristella, poi, ripercorreva il periodo storico trascorso col Di Maggio: il vicedirettore del D.A.P. aveva partecipato al Maurizio Costanzo Show, era molto amico del predetto giornalista. Si trattava di un momento molto brutto (quello delle stragi: i Georgofili, l'attentato a Costanzo ed alla moglie) [pag. 42, trascrizione].

Arrivando al tema principale dell'esame, il Cristella collocava la telefonata da lui orecchiata e relativa alle famose pressioni sul 41 bis O.P., in epoca coeva o di poco successiva all'attentato a Maurizio Costanzo (pag. 42 trascrizione):

P. G. DOTT. FICI - E lei ha avuto modo di ascoltare, delle telefonate, in cui... con riferimento alle quali, Di Maggio manifestò rabbia, risentimento, lei ne ha già parlato in tanti dibattimenti, per cui insomma non credo che ci sia (voci sovrapposte)

TESTE CRISTELLA - Sono qua per questo, credo.

P. G. DOTT. FICI - E sì, è qui per questo. Quindi, riferisca alla Corte, di queste telefonate, che cosa ha percepito, che cosa ha direttamente, o se ha percepito, o ha ascoltato, se ha avuto

modo di commentarli con altri, con il dottor Di Maggio, che cosa è avvenuto in sostanza, intanto il periodo?

TESTE CRISTELLA - Io... sì, il periodo, ricordo che era il periodo insomma un po' problematico, per l'Italia sulla questioni delle stragi, e il dottor... il dottor Costanzo, i Georgofili a Firenze, insomma, c'era questo...

P. G. DOTT. FICI - Il dottor Costanzo, si riferisce all'attentato a Maurizio Costanzo?..."

Dunque, una sera il Cristella aveva accompagnato, come sempre, il Di Maggio a casa (Piazza Navona), aveva fatto la bonifica interna all'appartamento, era sceso in strada ed aveva visto il Di Maggio che aveva aperto la finestra (al primo piano) e sbraitava. Non pensava, il Cristella, che il Di Maggio parlasse da solo ma al telefono e l'aveva sentito dire: "Non possono chiedere al figlio di un carabiniere di scendere a patti".

A richiesta del P.G.. - "a patti con chi?" - il teste rispondeva "con la 'mafia" (pag. 53, trascrizione). La pressione, spiegava il Cristella, era legata alla necessità di "attendere per il momento alla....diciamo alla riapplicazione del regime del 41 bis, questo sono sicuro perché lui disse...Nicola perché comunque, io il mio mestiere era carcerati, insomma, mi disse, Nicola, io applico il 41 bis a tutti i mafiosi e questi non possono chiedermi di aspettare, adesso glielo applico... qui la gente muore e questi vogliono che non...si applica il 41 bis ai mafiosi".

L'interlocutore, affermava il Cristella, era un politico siciliano che insisteva per andare a cena col Di Maggio (pag. 46). Poi il teste affermava di non sapere con chi parlasse al telefono il Di Maggio (pag. 47); di avere sentito il Di Maggio lamentarsi al telefono, in auto (dunque in un altro momento) e che solo in quell'occasione aveva fatto il nome del Mannino al suo interlocutore, rimasto, peraltro, al teste sconosciuto.

Del Mannino non aveva riferito nulla ai magistrati di Firenze nel 2003. Aveva riferito, ma solo perché imbeccato da loro, il nome di Inzerillo (pag. 48).

Non spiegava, il Cristella, la connessione tra la telefonata alla finestra aperta del primo piano e quella con un interlocutore sconosciuto, durante la quale il Di Maggio aveva fatto il nome del Mannino. Alla domanda su come collegasse la deduzione che le pressioni per il 41 bis O.P. venissero da un politico siciliano, il teste non rispondeva a tono, dicendo che era a causa del fatto che in quel periodo, sia il Capriotti che il Ministro Conso avevano girato le spalle al Di Maggio (gli "girano le spalle").

Si riporta, di seguito, il relativo stralcio della trascrizione:

"...TESTE CRISTELLA - Sì, allora, il mio ricordo... il mio ricordo è una sera, lo accompagno a casa, scendo, e sento che lui strilla...

P. G. DOTT. FICI - Strilla dove?

TESTE CRISTELLA - In casa, urla, faccio è successo qualcosa, quindi...

P. G. DOTT. FICI - Mi scusi, un attimo...

PRESIDENTE - Non era solo, viveva solo?

TESTE CRISTELLA - Viveva da solo sì.

P. G. DOTT. FICI - Lui... lei lo accompagna a casa, lei lo accompagnava fino a sopra?

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì.

P. G. DOTT. FICI - Fino al...

TESTE CRISTELLA - Sì, entrava in casa...

P. G. DOTT. FICI - Aprivate... lui apriva...

TESTE CRISTELLA - ...facevo la mia bonifica, che...

P. G. DOTT. FICI - Faceva la bonifica interna?

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì.

P. G. DOTT. FICI - Ogni sera questo?

TESTE CRISTELLA - Io ho le chiavi. Tutte le sere...



P. G. DOTT. FICI - Ma questo a Piazza Navona, già...

TESTE CRISTELLA - Piazza Navona... Piazza Navona.

P. G. DOTT. FICI - Quindi, lei in quell'occasione, sale sopra, per andarlo a prendere?

TESTE CRISTELLA - No, per... lo accompagno.

P. G. DOTT. FICI - Lo ha accompagnato, e lui...

TESTE CRISTELLA - Rientra un po' prima del solito.

P. G. DOTT. FICI - Con lui?

TESTE CRISTELLA - Con lui, sì.

P. G. DOTT. FICI - E salite sopra.

TESTE CRISTELLA - Saliamo sopra, io faccio il mio lavoro, sto per scendere, e sento che strilla, ma insomma, è successo qualcosa, magari... e quindi, non vado via... non vado via, mi fermo nel vicoletto dove c'era... lui c'aveva la finestra, si spalanca la finestra e lui sbraitava a tutti... a tutto il mondo, ma strillava forte.

P. G. DOTT. FICI - Ma parlava solo?

TESTE CRISTELLA - Parlava da solo, no, penso che parlasse al telefono, alla fine io...

P. G. DOTT. FICI - E apre la finestra quindi...

TESTE CRISTELLA - Lui apre la finestra e sbraitava forte, poi lui era un bell'omone, mi accorgo che invece sta dialogando con qualcuno al telefono, va bene, e quindi, la frase che lui dice, non possono chiedere al figlio di un carabiniere di scendere a patti, punto.

P. G. DOTT. FICI - Questo lei lo sente, quando era giù?

TESTE CRISTELLA - Ero sotto la finestra, poi ha... era al primo piano, e non è che era al settimo piano, era una palazzina al primo piano.

P. G. DOTT. FICI - E lei lo capisce che parla al telefono, perché il contenuto di questo... ciò che lei sente...

TESTE CRISTELLA - A meno che non fosse diventato... era al telefono.

P. G. DOTT. FICI - Era al telefono.

TESTE CRISTELLA - All'epoca, si usava, sa quei telefonini, che si... Motorola, che si aprivano, quindi, era al telefono, poi...

P. G. DOTT. FICI - Quindi, questo avviene una sera?

TESTE CRISTELLA - Sì, una sera.

P. G. DOTT. FICI - E poi ha ulteriori elementi riguardo a questa circostanza? Il giorno dopo lo commenta, lui ha modo di...

TESTE CRISTELLA - Poi... lui con me, non commenta mai, cioè, direttamente, con me non commenta mai (voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Cioè, era, molto riservato nelle sue...

TESTE CRISTELLA - Vabbè e il mio compito non era né quello di ascoltare, né quello di...

PRESIDENTE - Non era quello di... certo, di...

TESTE CRISTELLA - Però lui si lamenta, su... su... su qualcosa che gli... gli... gli viene pressato.

PRESIDENTE - Va bene, lei sente questa frase poi lo vedremo.

P. G. DOTT. FICI - E lei questo lo capisce, questa... questa frase non possono chiederlo, lo sente, in quella... al primo appartamento?

TESTE CRISTELLA - Perché no, no, no, perché comunque, poi in macchina insomma, sa, se parli... se... se... se parli a bassa voce, e provi che io non... non debba sentirti, perché il passeggero diciamo l'autorità sta dietro, e io sto... sono davanti.

P. G. DOTT. FICI - Lui stava seduto dietro, di solito?

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì, sempre di dietro... sempre di dietro.

PRESIDENTE - Non so se... scusatemi se fi sfuggito, il periodo lo abbiamo focalizzato in cui avviene questa...

P. G. DOTT. FICI - Più o meno in... nel periodo in cui...

TESTE CRISTELLA - Allora io credo, perché poi per anno, credo che...

PRESIDENTE - Cerchi di ricordare...

TESTE CRISTELLA - Poi per in anno, il dottor Di Maggio, è stato impiegato come responsabile, coordinatore, sul vertice mondiale della criminalità a Napoli. Quindi, se fu lo stesso periodo, o prima... o dopo, io insomma, sono passati 25 anni, insomma...

P. G. DOTT. FICI - Lei lo ha collocato nel momento in cui erano successe una serie di eventi, e che le situazione era cambiata...

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì.

P. G. DOTT. FICI - ...in particolare...

TESTE CRISTELLA - E ricordo bene, che si parlava... la pressione che lui aveva... che gli chiedevano e questo comunque, lo so di certo, era che chiedevano, di aspettare alla... a... di attendere, per il momento alla... diciamo alla riapplicazione, del regime di 41 bis, questo sono sicuro, perché lui disse...

PRESIDENTE - Sì.

TESTE CRISTELLA - ...Nicola, perché comunque io, il mio mestiere era carcerati insomma, mi disse Nicola, io applico il 41 bis a tutti i mafiosi, e questi non possono chiedermi di aspettare, adesso glielo applico.

PRESIDENTE - Questo glielo disse a lei?

TESTE CRISTELLA - Questo è un discorso che comunque, si fa, sa dice, non possono chiedermi di aspettare...

PRESIDENTE - E in che periodo siamo?

TESTE CRISTELLA - ...qui... qui la gente muore e questi vogliono che non... non si applica il 41 bis ai mafiosi.

P. G. DOTT. FICI - E chi è che gli chiedeva questo, se... per quel... lei ha avuto modo di ascoltare, sia pure non volontariamente?

TESTE CRISTELLA - So... so... credo di aver ascoltato che era... si trattava di un politico siciliano, mò se è un politico siciliano, insisteva per andare a cena, e lui si agitava... non lo so, però credo che su... sulla questioni dei 41 bis, le pressioni venissero...

PRESIDENTE - E no, il credo, da lei, da cosa lo... diciamo, perché noi ovviamente il credo, ci sta... non... non... non è...

TESTE CRISTELLA - Però io se faccio...

PRESIDENTE - Cioè, lei da cosa, ricava questa sua convinzione, o questa sua affermazione? Ha un dato concreto che ci può esporre, o è una sua deduzione?

TESTE CRISTELLA - No, no, no, non è una mia deduzione...

PRESIDENTE - E allora lo spieghi ecco.

TESTE CRISTELLA - È un dato di fatto, che comunque, le pressioni, che lui aveva, affinché... perché gli chiedevano di aspettare, dall'applicazione alla... alla riapplicazione dei 41 bis mi disse da un politico siciliano.

PRESIDENTE - Sì, il dato di fatto, noi vogliamo sapere, però.

TESTE CRISTELLA - E il dato di fatto, non...

PRESIDENTE - Cioè, siccome lei ci sta dicendo no, era un dato di fatto, ma il dato di fatto, lei da dove lo ricava?

TESTE CRISTELLA - No, quello che lui diceva, non è...

P. G. DOTT. FICI - Diceva a lei, lo diceva...o

TESTE CRISTELLA - No, no, lo diceva o al telefono, o con qualche altra persona, adesso non...

PRESIDENTE - No, però dobbiamo essere più precisi.

P. G. DOTT. FICI - Sì, certo. Lei ha dato la conclusione diciamo del... è una sua valutazione di sintesi, quello che ci ha fino adesso riferito.

TESTE CRISTELLA - Sì, io non posso dire...

P. G. DOTT. FICI - Per spiegare...

TESTE CRISTELLA - ...cose che non ho la certezza matematica.

P. G. DOTT. FICI - ...deve spiegare... deve spiegare alla Corte in base a quali elementi lei poi ha dato questa conclusione finale, dice il politico siciliano, e poi ci dirà il nominativo di questo politico siciliano. In base a quali elementi lei sintetizza, cioè, lo ha ascoltato perché parlava con altri?

TESTE CRISTELLA - Sì, parlava con altri, ma mai... non ha parlato mai...

P. G. DOTT. FICI - A (voci sovrapposte)

TESTE CRISTELLA - ...non ha mai parlato con me... .ha parlato con gli altri e si lamentava... si lamentava quindi, se si lamentava, in macchina e c'ero soltanto io e l'autista, è ovvio che comunque, ne parlava... ne parlava con... con... con l'ambiente.

P. G. DOTT. FICI - Ne parlava quindi, o telefonicamente, o con persone in auto?

TESTE CRISTELLA - Esatto, con persone in auto non... non ne ho mai sentite.

P. G. DOTT. FICI - Va bene, quindi, telefonicamente?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - E le risulta con chi commentava questa... questa pressione?

TESTE CRISTELLA - Non so con cui lui parlasse.

P. G. DOTT. FICI - Poi lei ha fatto il nominativo di questo politico siciliano, lo vuole ripetere?

TESTE CRISTELLA - Perché uscì... uscì questo nominativo.

P. G. DOTT. FICI - Uscì da...

PRESIDENTE - Ma uscì appunto da dove?

P. G. DOTT. FICI - Uscì da dove?

TESTE CRISTELLA - Uscì...uscì dalla... uscì dalla sua bocca.

PRESIDENTE - Dalla sua bocca in che occasione, scusi (voci sovrapposte)

TESTE CRISTELLA - Disse... cioè, parlava, di... poi del politico siciliano, un certo Calogero Mannino.

PRESIDENTE - Sempre al telefono?

TESTE CRISTELLA - Mannino, non... manco Calogero, sempre al telefono, neanche Calogero, Mannino.

PRESIDENTE - Con un interlocutore che lei ovviamente lei non ci sa...

P. G. DOTT. FICI - Mi faccia capire, Mannino manco Calogero, in che senso? La parola...

TESTE CRISTELLA - Nel senso che non è che io posso dire che ho sentito Calogero Mannino, ho sentito, ah, sa, Mannino vuole... boh, può darsi... dico vuole, l'ho aggiunto io, Mannino.... cioè, era questo... questo politico siciliano, un certo Mannino che credo che spingesse per... chiedesse di aspettare per l'applicazione... un momento, queste sono deduzioni che faccio io, eh.

P. G. DOTT. FICI - La parola Mannino l'ha sentita, da...

TESTE CRISTELLA - Sì, dal dottor Di Maggio?

P. G. DOTT. FICI - Dal Di Maggio, l'ha sentita con riferimento...

TESTE CRISTELLA - Che ne parlava con qualcuno.

P. G. DOTT. FICI - E l'ha sentita con riferimento a questa problematica del 41 bis?

TESTE CRISTELLA - Del... era... era il periodo, i giorni in cui lui aveva queste pressioni, va bene, e si agitava per la questione dell'applicazione... della riapplicazione del 41 bis.

P. G. DOTT. FICI - Lei con riferimento a questo politico siciliano, non aveva detto nulla ai magistrati di Firenze che la interrogarono nel 2003?

TESTE CRISTELLA - No, no, non me lo chiesero.

P. G. DOTT. FICI - Non glielo chiesero. ma lei parlò in quell'occasione di un altro politico...

TESTE CRISTELLA - Sì, loro mi fecero un altro nome, e io ho detto può essere anche il macellaio sotto casa, io non lo so chi è.

P. G. DOTT. FICI - Si ricorda questo nome (voci sovrapposte)

TESTE CRISTELLA - Mi fece... mi fece... mi fece anche... mi fecero anche vedere delle fotografie.

P. G. DOTT. FICI - Si ricorda quale altro politico siciliano, fu oggetto di interrogatorio in quell'occasione, nel 2003, il nominativo, se lo ricorda?

TESTE CRISTELLA - Lo so, ma non me lo ricordo.

P. G. DOTT. FICI - E glielo dico io, Inzerillo?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - Le venne mostrata una fotografia?

TESTE CRISTELLA - Sì, mi mostrarono una fotografia.

P. G. DOTT. FICI - E il politico siciliano, di cui invece sente parlare, con riferimento alle pressioni in quel periodo in cui era arrabbiato..

TESTE CRISTELLA - Sì, sì.

P. G. DOTT. FICI - ...è questo Inzerillo, o è Mannino, secondo... in base alle... a ciò che le...

TESTE CRISTELLA - In base... in base alla valutazioni è Mannino.

PRESIDENTE - No, valutazioni... ascoltate, perché già la situazione è che ovviamente è ingarbugliata.

TESTE CRISTELLA - E lo so che non ne posso fare...

PRESIDENTE - Noi dobbiamo... alla Corte interessano i fatti, quindi, quando... la... la invito, quando lei dice l'ho dedotto... e nuovamente a indicarci, gli elementi...

P. G. DOTT. FICI - Gli elementi in base ai quali lei deduce.

PRESIDENTE - ...in basi ai quali... di fatto, ovviamente, in base ai quali lei lo deduce, anche quando lei dice parlava in macchina, e ci contestualizzi il dato almeno temporale, storico, in cui avviene tutto ciò.

TESTE CRISTELLA - Signor presidente se...

PRESIDENTE - E anche un'ultima... no, un'ultima precisazione, siccome lei ha parlato di questa asserita telefonata in cui... alla finestra in cui il Dottore Di Maggio ha detto, no, a un figlio di carabiniere, non possono chiedere di scendere a patti, ci... ci colleghi... cioè, non ci colleghi, ci indichi il periodo più o meno lo capiamo che sono passati tanti anni, però rispetto anche a queste arrabbiate, a queste discussioni, che... di cui lei ci ha detto, in cui ha sentito questa parola Mannino, questo nome Mannino, da parte del Dottore Di Maggio, perché così è molto... tutto molto confuso ovviamente.

TESTE CRISTELLA - Signor presidente, tutto quello che io dico, poi mi si ripercuote, solo per deduzione...

PRESIDENTE - No, no, no, guardi, diciamo noi siamo serenissimi...

TESTE CRISTELLA - ...quello che io dico per deduzioni, mi si ripercuote.

PRESIDENTE - ... non...no, no, no.

TESTE CRISTELLA - Allora, io non... non... io non... io non...

PRESIDENTE - Ascolti... no, ascolti, no, ascolti, lei è qui...

TESTE CRISTELLA - No, io non so...

PRESIDENTE - ...da...ha prestato un giuramento, un giuramento che le impone... è un dovere, diciamo giuridico, di dire la verità.

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì, ma...

PRESIDENTE - Quindi, alle nostre... ovviamente, le domande, vanno fatte secondo dei criteri giuridici, che il P.G., sta cercando di portare avanti e anche lei, diciamo se lei mi dice, che ha delle perplessità a rispondere chiaramente, evidentemente questo la mette in una situazione di... di difficoltà, perché il teste anche reticente, commette, una falsa testimonianza, quindi, noi qua dobbiamo... cioè, lei non deve avere la preoccupazione di avere

dei... delle ritorsioni non so da parte di chi, peraltro nei suoi confronti, lei deve essere sereno, come lo siamo tutti, in questo momento.

TESTE CRISTELLA - Io.

PRESIDENTE - Quindi, deve cortesemente, farci ordine, sia diciamo temporale, su questi episodi, ai quali... sui quali sta in... sta sentendo il P.G., le sta facendo delle domande, ed eventualmente, queste deduzioni, a noi non servono a niente, perdiamo tempo, quindi, diciamo chiaro...

TESTE CRISTELLA - Io non ne parliamo...

P. G. DOTT. FICI - E allora, tornando all'arrabbiatura che lei ascolta, alla finestra, e poi a ciò che avviene in macchina, e ciò che lei ascolta in macchina, queste due vicende, queste... questi due fatti...

PRESIDENTE - Prima se poi o prima, perché... è giusto?

P. G. DOTT. FICI - E certo.

PRESIDENTE - Dovrebbe dirlo lui diciamo, se prima o poi.

TESTE CRISTELLA - E non lo ricordo.

P. G. DOTT. FICI - Se poi rileggiamo le trascrizioni, aveva detto, che...

PRESIDENTE - No, può essere che sfugge a me, per carità...

P. G. DOTT. FICI - Che la... l'anno in cui è stato impegnato a Napoli, avviene dopo, quindi, lui lo colloca prima, questo è quello che ricordo io.

PRESIDENTE - Ah, quindi, colloca prima questi episodi, okay, prego.

P. G. DOTT. FICI - Per come ha detto pocanzi, poi non... non...

PRESIDENTE - Va bene... va bene... va bene.

P. G. DOTT. FICI - Lei ha fatto riferimento, a ciò che ascolta per la prima volta, in occasione di ciò che ascolta... in occasione di quella bonifica fatta nell'appartamento, appena scende, ha fatto riferimento a colloqui, ad alta voce, telefonici,...

TESTE CRISTELLA - Sì, no, proprio arrabbiate.

P. G. DOTT. FICI - Arrabbiate. Questi due momenti, il fatto che...

TESTE CRISTELLA - Sono vicini... sono vicinissimi.

P. G. DOTT. FICI - Sino vicini?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - La parola Mannino, collegato a politico siciliano, è sempre in questo contestato temporale?

TESTE CRISTELLA - Sissignore.

P. G. DOTT. FICI - Il tema di quei giorni di cui lui parlava al telefono, per il quale lei ritiene che si... ci fossero delle arrabbiate, qual era l'argomento che lo faceva andare in bestia, a Di Maggio?

TESTE CRISTELLA - L'applicazione della... la... la richiesta di... di non... di riapplicare il 41 bis ai mafiosi.

P. G. DOTT. FICI - Lei ha parlato di pressioni del politico.

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - La parola pressioni...

TESTE CRISTELLA - Pressioni.

P. G. DOTT. FICI - Collegato a politico siciliano che poi lei collega a...

TESTE CRISTELLA - E...

P. G. DOTT. FICI - La domanda è questa, la parola pressioni...

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - ...collegato a politico siciliano e collegata al 41 bis...

TESTE CRISTELLA - Sì, sissignore.

P. G. DOTT. FICI - ...in base a quali elementi lei li collega tra loro questi tre... queste tre espressioni?

TESTE CRISTELLA - Perché il periodo... il periodo era quello, era unico... unico il periodo, e perché in quel momento là lui,

cioè su questa storia qua lui, viene... a lui gli girano le spalle, sia Capriotti, il dottor Capriotti...

P. G. DOTT. FICI - Gli girano?

TESTE CRISTELLA - Gli girano le spalle, nel senso che incominciano a mancare i rapporti diretti, pur essendo vicedirettore e Capriotti direttore generale, con... sia con il dottor Capriotti e sia con il Ministro Conso.

PRESIDENTE - Ma questo lei come lo sa?

P. G. DOTT. FICI - Perché...

PRESIDENTE - Cioè, quando lo apprende? E da cosa lo deduce. Scusi se intervengo, perché...

P. G. DOTT. FICI - No.

TESTE CRISTELLA - Perché... perché lui lo diceva che comunque non c'erano più rapporti né con...

PRESIDENTE - Ma a chi, lo diceva a lei?

TESTE CRISTELLA - Lo... lo diceva... no, a me no, comunque...

PRESIDENTE - E quindi, dico...

TESTE CRISTELLA - ...e parlava... ne parlava... ne parlava.

PRESIDENTE - ...come lo apprende?

TESTE CRISTELLA - Ne parlava... ne parlava e io ero presente.

PRESIDENTE - Ne parlava con chi, ecco

P. G. DOTT. BARBIERA - Ne parlava al telefono?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - E lei aveva modo di ascoltare...

PRESIDENTE - Sì.

P. G. DOTT. FICI - ..perché eravate in macchina assieme?

TESTE CRISTELLA -io ero sempre insieme a lui.

P. G. DOTT. FICI - Capriotti e Conso, lei ha fatto testé riferimento, a contrasti.

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - In base a che cosa, le risultano questi contrasti? Sempre da ciò che lei...

TESTE CRISTELLA - Credo di sì.

P. G. DOTT. FICI - No, credo di sì, nel senso lei ascolta, e quindi, capisce che c'è contrasto...

TESTE CRISTELLA - Che c'è contrasto, ma lui... lui ne parla con... ne parla con i suoi dirigenti, ne parla con... ne parla al telefono, cioè, ne parla con tutti, tanto è vero che... c'erano tutti una serie di episodi che.... che non...

P. G. DOTT. FICI - No, le riferisca, perché poi, quali...

TESTE CRISTELLA - Sì, non lo so faccio un esempio.

P. G. DOTT. FICI - Per esempio il contrasto con Conso, il... lei da quale circostanze lo riesce a cogliere, oltre che...

TESTE CRISTELLA - No, Conso, io capisco... io capisco che... che sia Conso, che si Capriotti... Conso, credo che sia... era colui che comunque, fece la revoca dei 41 bis, se non vado errato, e... e poi da quel... dalla storia della... della... della... dall'applicazione, della richiesta di applicazione al 41 bis...

PRESIDENTE - No, ma però diciamo non sono dati tecnici, che gli dobbiamo chiedere...

P. G. DOTT. FICI - Presidente guardi, io ritengo di concludere, per come è l'esigenza, noi abbiamo tutti gli atti, che sono tutti utilizzabili, e l'esigenza principale, a parte le nostre valutazioni che andranno fatte in sede di requisitoria, sono poi quelle di chi dovrà decidere, io poi mi affido eventualmente a chiarimento o ad integrazione (fuori microfono)

PRESIDENTE - Va bene, Parti Civili hanno domande?

P. G. DOTT. BARBIERA - E scusi presidente...

PRESIDENTE - Ah, mi scusi, no, no, non avevo capito. ...".

Come si vede, il teste non è stato in grado neppure di collegare le asserite incomprensioni, diversità di vedute tra il Di Maggio da un lato, il Ministro Conso ed il direttore del D.A.P. dall'altro a confidenze del Di Maggio od a conversazioni orecchiate dal Di Maggio, quanto piuttosto ad una lettura storica

di quegli eventi fatta col senno di poi, cioè testualmente, desumendole dalla storia dell'applicazione di quell'istituto (*"dalla storia della... della... della... dall'applicazione, della richiesta di applicazione al 41 bis..."*).

A domanda specifica di uno dei Consiglieri della Corte (pag. 54), il Cristella ha chiarito di avere udito pronunciare il nome di Mannino dal Di Maggio una sola volta, al telefono, ma di non ricordare, né di che cosa stesse parlando il Di Maggio, né il contesto dialogico (pag. 54):

"...GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Senta, lei ha descritto pocanzi, una situazione di contesto temporale, cioè ha detto che in quel periodo, succedeva questo... succedeva questo... succedeva quello, la Corte, è interessata però a un dato preciso.

TESTE CRISTELLA - Sì.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Faccia uno sforzo di memoria, e vedrà serenamente che ci arriviamo, lei ha detto... intanto in quante occasioni, lei ha sentito pronunciare il nome Mannino, dal Dottore Di Maggio?

TESTE CRISTELLA - Credo una volta... una...

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Una volta, benissimo, in questa occasione, io ho... io faccio la domanda e lei risponde senza fare troppi (inc.)

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - In questa occasione, lei si ricorda di cosa stava parlando, il Dottore Di Maggio?

TESTE CRISTELLA - No.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - No. quindi, lei ricorda che... ricorda questo nome, Mannino...

TESTE CRISTELLA - Questo, e il nome.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Lei ricorda questo nome, Mannino, ecco, appunto... lei ricorda questo nome

Mannino, ma non... non sa... non si ricorda di cosa stessero parlando al telefono?

TESTE CRISTELLA - Esatto.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Quindi, il... il contesto... il contesto dialogico, non se lo ricorda lei?

TESTE CRISTELLA - No, questo no.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Va bene.

PRESIDENTE - Va bene."

Il Cristella non ha giustificato, infine, al Presidente che gliene ha chiesto le ragioni, le difformità delle precedenti versioni, secondo cui chi veniva col 'motorino' alle cene col Di Maggio prima era il Mori o il Bonaventura, poi, nessuno dei due, poi alla fine, un quarto commensale, tale Morini:

"PRESIDENTE - Senta, siamo sempre un'ultima domanda, posto che lo abbiamo citato per valutarne l'attendibilità, e questo è il contesto, lei ha reso diversi diciamo, interrogatori, che noi abbiamo qua, esami, meglio, in cui prima parlava di questi incontri, col Dottore... del Dottore Di Maggio, la, sera, al ristorante, con due, tre persone e in particolare, un soggetto che arrivava con un motorino, che prima dichiara essere il Dottore Mori, poi Bonaventura, ora scopriamo Morini, dico ma il suo ricordo è certo, perché insomma qua noi abbiamo... nel 2003, ai colleghi di Firenze, lei ha detto che era incerto sul fatto che a venire con il motorino fosse Bonaventura o Mori, oggi il suo ricordo qual è?

TESTE CRISTELLA - Signor presidente, io non ho mai preso in giro nessuno, né tanto meno sono... sono poco attendibile se... se una cosa, la sapevo, l'ho sempre detto, a me mi viene chiesto se c'era... alle cene col dottor Di Maggio c'era il dottor Ganzer, il prefetto Mori...

PRESIDENTE - No, no, no, lei sta cambiando...

TESTE CRISTELLA - ...a un certo punto dice, il quarto...



PRESIDENTE - No, no, no, ascolti, questo non lo posso accettare, io le ho fatto una domanda precisa, e parliamo...

TESTE CRISTELLA - Io non ho mai detto...

PRESIDENTE - ...non delle cene...

TESTE CRISTELLA - Sì.

PRESIDENTE - ...parliamo di chi veniva col motorino a queste cene, e ci sono una versione, prima Mori, poi sono incerto, se Mori o Bonaventura, oggi ci ha detto Morini. P. G. DOTT. FICI - Sì, presidente, la circostanza col motorino nella lettura dei verbali, e delle contestazioni eccetera, che lui abbia detto Mori o Bonaventura...

PRESIDENTE - Ce l'ho qua.

P. G. DOTT. FICI - ...poi ha chiarito a cosa si riferiva.

PRESIDENTE - Ho capito noi stiamo valutando... è l'attendibilità questa diciamo che dobbiamo valutare, per cui io voglio capire...

TESTE CRISTELLA - Signore presidente, io non ho mai detto che... che col motorino veniva Mori o Bonaventura, io non ho mai detto, è stata una cosa che loro hanno... hanno voluto, tanto è vero che il dottor Mori...

PRESIDENTE - Questa è la sua risposta, va bene.

TESTE CRISTELLA - ...si alza e dice, Cristella io in motorino, io non sono... io non ho mai posseduto un motorino, e io gli ho detto, lo so che lei non è mai venuto col motorino, perché io sapevo che non era né Bonaventura, né Mori, e né Ganzer, col motorino, sapevo che era la quarta persona, e non mi ricordavo il nome, ma sapevo che non era... basta che andavano al ristorante e glielo chiedevano, quello sapevano chi era.

PRESIDENTE - Perché all'udienza del 4 maggio del 2012, innanzi al Tribunale, nel processo Mori, pagina 101 e 102, sì.

P. G. DOTT. FICI - Pagina 101 e 102.



PRESIDENTE - Anzi in particolare a pagina 102, lei dirà... lei dice, innanzitutto, anzi, prima di farle questa contestazione, questo soggetto ce lo descrive fisicamente, se lo ricorda?

P. G. DOTT. FICI - Quello che veniva col motorino?

TESTE CRISTELLA - È una domanda che mi sta facendo adesso?

PRESIDENTE - Sì.

TESTE CRISTELLA - Era magro, alto un metro e 70, un metro e 71 pure lui.

PRESIDENTE - L'età?

TESTE CRISTELLA - L'età all'epoca, poteva avere sui sessant'anni.

PRESIDENTE - Perché lei risponde, "le posso dire con certezza, che la persona che..."

P. G. DOTT. FICI - È (fuori microfono) giusto presidente?

PRESIDENTE - Sì, prima... prima proprio la prima parte, "le posso dire con certezza, che la persona con il motorino, è una persona credo su oltre cinquant'anni, di una statura più alto di me, -poi aggiunge-, questo se era Mori o se non era non so... -e poi lei aggiunge ancora- non so se la persona che veniva era Mori o Bonaventura, veniva in motorino".

TESTE CRISTELLA - Questo lo dichiaro io?

PRESIDENTE - Quindi, sì, le viene contestato.

TESTE CRISTELLA - Mi sembra strano, perché in quell'udienza lì, a me mi viene... mi viene chiesto se nell'aula, riconosco il Dottore... il dottor Mori e io riconosco il dottor Mori, dice era... no, mi fu chiesto, lei riconosce la persona che veniva col motorino... proveniva col motorino, è in aula, io...

PRESIDENTE - Quindi, a un certo punto, comunque, lei ricorda che c'era anche una quarta persona che è questo Morini, che... giusto? Ma questo diciamo ricordo, quando le affiora?

TESTE CRISTELLA - Il... del... del dottor... del dottor Morini?



PRESIDENTE - Sì.

TESTE CRISTELLA - Ma io faccio riferimento al... solo alla persona che aveva... a un commensale col motorino, ma il nome non l'ho mai detto, perché non me lo ricordavo.

PRESIDENTE - Ho capito, va bene, grazie, per me...

P. G. DOTT. FICI - Presidente lei ha letto a pagina 102, nel verbale di Firenze, ha detto "non so se la persona che veniva era Mori o Bonaventura", più avanti, viene chiarito che non è al... non è che lui è dubbio se era l'uno o l'altro, perché non... va bene, questo poi...

PRESIDENTE - "non so se la persona che veniva era Mori o Bonaventura" non dice o altri, questo è il problema che noi ci poniamo.

TESTE CRISTELLA - Questo è il... questo a Firenze? questo a Firenze?

P. G. DOTT. FICI - Questo è quello che viene letto sul verbale di Firenze, sì.

PRESIDENTE - Sì, cioè, non è che dice Mori, Bonaventura o qualche altro che non conosco, questo era il punto che volevamo controllare.

P. G. DOTT. FICI - Però oggi mi pare di capire che lei ha detto, non ho mai detto che fosse Mori o Bonaventura, non...

TESTE CRISTELLA - Allora, il contesto della domanda che mi viene fatta a Firenze, perché a Firenze loro hanno la certezza matematica, che conoscono tutti i nominativi, di... di... dei commensali, e voglio... vogliono sapere, chi veniva col motorino, io... evidentemente, ho detto, io non so se... se era Mori... perché loro mi... mi chiedono, del motorino, io lo sapevo del motorino.

PRESIDENTE - Certo.

TESTE CRISTELLA - Ma non... non mi ricordavo il... il nome, di colui che veniva col motorino, dice per caso era Mori o



Bonaventura, beh mò se era un o l'altro, ho detto io non lo so, comunque uno... uno... uno dei commensali, veniva col motorino.

PRESIDENTE - Va bene.

P. G. DOTT. FICI - Ma a Firenze, lei ha volutamente coperto le generalità del... del personaggio che arrivava col motorino'

TESTE CRISTELLA - È una domanda?

P. G. DOTT. FICI - È una domanda sì,

TESTE CRISTELLA - Non mi... cioè, se... loro... loro mi hanno fatto i nomi... loro...

P. G. DOTT. FICI - Loro hanno fatto i nomi dei tre personaggi.

TESTE CRISTELLA - Dei tre personaggi e quindi, volevano sapere il quarto e io non lo dico, perché non me lo ricordavo.

P. G. DOTT. FICI - Non se lo ricordava?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - Loro andavano alla ricerca di chi arrivava in motorino...

TESTE CRISTELLA - Esatto.

P. G. DOTT. FICI - Lei... lei si ricordava che non era nessuno dei tre?

TESTE CRISTELLA - Perfetto.

P. G. DOTT. FICI - Ma non glielo ha detto che era un quarto'

TESTE CRISTELLA - No.

P. G. DOTT. FICI - No. a dibattimento...

TESTE CRISTELLA - Ma no, che non glielo ho detto perché non ho voluto dirlo, io non glielo ho detto, perché non me lo ricordavo.

P. G. DOTT. FICI - Non glielo ha detto... non glielo ha detto, comunque.

TESTE CRISTELLA - Sì...".

Infine, il Cristella, a domanda suggestiva del P.G., entrando in netta contraddizione con la risposta resa pochi minuti prima alla

Corte, ricollegava il nome del Mannino alle pressioni sul 41 bis O.P., giungendo ad affermare, quindi, in un medesimo contesto temporale tutto ed il contrario di tutto, come già fatto in plurime e precedenti occasioni (pag. 58 trascrizione):

" P. G. DOTT. FICI - Senta, presidente, se lei ha finito, io devo fare una sola domanda perché poi leggeremo la trascrizione, e troveremo... quindi, è giusto chiarirlo prima per evitare valutazioni diverse.

PRESIDENTE - Sì.

Procuratore Generale

P. G. DOTT. FICI - Il Consigliere, uno dei magistrati del collegio le ha chiesto... e qua non vorrei... così si sente, le è stato chiesto il nominativo Mannino...

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - In che contesto... se è collegato, che lei ha ascoltato, se è collegato a ciò che lei ha ascoltato con riferimento alle pressioni.

TESTE CRISTELLA - Sissignore.

P. G. DOTT. FICI - È sì o è no?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - E queste pressioni, erano legati al tema del 41 bis?

TESTE CRISTELLA - Sissignore.

P. G. DOTT. FICI - Perfetto....".

Tanto riportato e premesso che è la stessa inspiegabile progressione accusatoria postuma (nel 2012 a fronte di una prima escussione nel 2003, sui medesimi fatti) nei confronti del Mannino, che rende oltremodo inattendibili le dichiarazioni del teste, rileva la Corte che anche l'ultima versione resa dal Cristella in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, reca significative discrasie rispetto alle precedenti e gravissime contraddizioni intrinseche che rendono lo stesso Cristella

testimone soggettivamente non credibile nella ricostruzione degli eventi, altamente suggestionabile, uso a confondere suoi pensieri e deduzioni con voci di popolo, nonché notizie successivamente apprese con fatti acquisiti all'epoca.

E ne costituisce una riprova il dato che anche la stessa percezione delle presunte informazioni a carico del Mannino (oltre che il loro contenuto) è stata descritta dal Cristella con modalità talmente ondivaghe, approssimative, sempre diverse le une dalle altre (una telefonata in auto e/o una telefonata fuori, ma sempre con interlocutore non identificato; uno sfogo alla finestra, sempre telefonando ad un terzo non meglio identificato, trasformatosi, poi, in una confidenza fatta al Cristella davanti ad un bicchiere di vino, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, tanto per fare alcuni esempi delle versioni variegata fornite dal teste), nonostante si tratti di fatti oggetto di dichiarazioni rese a pochi mesi le une dalle altre (sono rispettivamente dei mesi di gennaio, maggio e settembre 2012 le prime propalazioni attingenti il Mannino), che il teste, alla fine, posto di fronte alle domande secche della Corte non ha potuto fare a meno di dire di non sapere, in realtà, di che cosa e con chi il Di Maggio avesse parlato, in assoluto, a proposito del Mannino.

Entrando nel dettaglio, nell'ultima versione resa innanzi alla Corte il teste è tornato sui suoi passi escludendo decisamente che (come affermato nel processo 'Mori - Obinu') il Di Maggio potesse avergli fatto una confidenza relativa alle suindicate pressioni ed anzi riportando il rapporto con il vicedirettore del DAP entro binari decisamente ed esclusivamente professionali (*"TESTE CRISTELLA - Poi... lui con me, non commenta mai, cioè, direttamente, con me non commenta mai (voci sovrapposte; PRESIDENTE - Cioè, era, molto riservato nelle sue...; TESTE CRISTELLA - Vabbè e il mio compito non era né quello di ascoltare, né quello di...; TESTE CRISTELLA - ...non ha mai*

parlato con me... .ha parlato con gli altri e si lamentava... si lamentava quindi, se si lamentava, in macchina e c'ero soltanto io e l'autista, è ovvio che comunque, ne parlava... ne parlava con... con... con l'ambiente.; TESTE CRISTELLA - Lo... lo diceva... no, a me no, comunque...").

Il teste è, dunque, passato dalla versione resa all'udienza del 4 maggio 2012, circa uno sfogo diretto del Di Maggio a lui, addirittura davanti ad un bicchiere di vino (**PUBBLICO MINISTERO** :- *Nello stesso periodo, o immediatamente dopo, ci sono delle occasioni in cui Di Maggio le dice qualcosa a lei ispettore... allora ispettore Cristella, con riferimento a pressioni subite? Quindi c'è una fase in cui lei sente parlare probabilmente per telefono da Di Maggio incavolato di queste pressioni fatte da Mannino, c'e` una fase in cui sull'argomento 41 bis su un argomento pressioni in generale, il Di Maggio ha uno sfogo con lei, un interlocuzione con lei? Diretta in cui parlate Di Maggio e lei?* **CRISTELLA NICOLA** :- *Si, lui si... nel concitarsi diciamo di questi giri di queste telefonate cioe` solitamente la sera se non aveva altro da fare ci soffermavamo io e lui a casa sua magari per un quarto d'ora dieci minuti per bere qualcosa. E lui cioe` si lamento sul fatto che disse non possono chiedere al figlio di un carabiniere di... era solito farlo questo discorso, al figlio di un carabiniere di mettersi diciamo dall'altra parte. Piu` o meno il concetto era questo...*") - laddove nel verbale del 4 gennaio 2012, solo quattro mesi prima, aveva semplicemente riferito di avere accompagnato il Di Maggio nell'abitazione (secondo la funzione di qualsiasi capo scorta, e cioè accertare che l'obiettivo sensibile entri in casa e che l'abitazione sia sicura), limitandosi a registrare uno sfogo, casuale, del vice direttore del DAP anche davanti a lui (*"Mah lui i suoi sfoghi li faceva anche con me, cioè nel senso che la sera lo accompagnavo a casa insomma, salivo sopra, una sera per poco non dà fuoco, dà fuoco*

all'appartamento perché comunque lui diceva: non possono chiedere a un figlio di un carabiniere di andare a patti con qualcosa che comunque era dall'altra parte insomma, lui espresse"), cosa decisamente diversa dal raccogliere le confidenze di un amico davanti ad un bicchiere di vino - ad una circostanza ancora diversa, una conversazione telefonica, narrata all'udienza del 22 marzo 2018 innanzi alla Corte, fatta dal Di Maggio sporgendosi dalla sua finestra aperta, al primo piano del palazzo ove abitava e dal teste semplicemente orecchiata, addirittura dalla strada ("TESTE CRISTELLA - Saliamo sopra, lo faccio il mio lavoro, sto per scendere, e sento che strilla, ma insomma, è successo qualcosa, magari... e quindi, non vado via... non vado via, mi fermo nel vicoletto dove c'era... lui c'aveva la finestra, si spalanca la finestra e lui sbraita a tutti... a tutto il mondo, ma strillava forte. P. G. DOTT. FICI - Ma parlava solo? TESTE CRISTELLA - Parlava da solo, no, penso che parlasse al telefono, alla fine io... P. G. DOTT. FICI - E apre la finestra quindi... TESTE CRISTELLA - Lui apre la finestra e sbraita forte, poi lui era un bell'omone, mi accorgo che invece sta dialogando con qualcuno al telefono, va bene, e quindi, la frase che lui dice, non possono chiedere al figlio di un carabiniere di scendere a patti, punto. P. G. DOTT. FICI - Questo lei lo sente, quando era giù? TESTE CRISTELLA - Ero sotto la finestra, poi ha... era al primo piano, e non è che era al settimo piano, era una palazzina al primo piano...").

Nel merito, il teste ha inizialmente ribadito che, quando il Di Maggio aveva parlato al telefono dalla finestra di casa, aveva fatto riferimento a delle pressioni per trattare (dirà, poi, con la 'mafia') ma che non aveva fatto, in quell'occasione, alcun riferimento al nome del Mannino o di altro politico siciliano, giacché quel nome era stato fatto in altra conversazione telefonica in auto - non si è compreso se prima o dopo quello

sfogo alla finestra - e che, pur non sapendo il Cristella dire in quale contesto dialogico, né con chi parlasse il Di Maggio, aveva comunque dedotto che si trattasse di pressioni promananti dal Mannino. Le ragioni di tale deduzione sono state altrettanto illogicamente spiegate dal teste col riferimento - senza dire per quale collegamento logico - al fatto che in quel periodo il Capriotti ed il Ministro Conso avevano messo il Di Maggio da parte, senza spiegare il Cristella né la fonte di tale conoscenza, né cosa significasse, in concreto, tale affermazione.

In questo medesimo contesto dichiarativo, il Cristella, a precisa domanda della Corte, ha tuttavia, in un sol colpo, come già sopra evidenziato, spazzato via quanto dichiarato in ben quattro esami, ivi compreso quello reso alla Corte e cioè:

- che aveva sentito pronunciare il nome del Mannino dal Di Maggio una sola volta:

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Faccia uno sforzo di memoria, e vedrà serenamente che ci arriviamo, lei ha detto... intanto in quante occasioni, lei ha sentito pronunciare il nome Mannino, dal Dottore Di Maggio?

TESTE CRISTELLA - Credo una volta... una...

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Una volta, benissimo, in questa occasione, io ho... io faccio la domanda e lei risponda senza fare troppi (inc.)

TESTE CRISTELLA - Sì, sì, sì.

- che non ricordava di cosa stesse parlando il Dott. Di Maggio, in quella occasione:

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - In questa occasione, lei si ricorda di cosa stava parlando, il Dottore Di Maggio?

TESTE CRISTELLA - No.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - No. quindi, lei ricorda che... ricorda questo nome, Mannino...

TESTE CRISTELLA - Questo, e il nome.



GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Lei ricorda questo nome, Mannino, ecco, appunto... lei ricorda questo nome Mannino, ma non... non sa... non si ricorda di cosa stessero parlando al telefono?

TESTE CRISTELLA - Esatto.

- che, dunque, non ricordava in che contesto dialogico ed a quale proposito il Di Maggio avesse pronunciato quel nome:

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT. CORLEO - Quindi, il... il contesto... il contesto dialogico, non se lo ricorda lei?

TESTE CRISTELLA - No, questo no.

Non pago di tale revirement il teste, risentito dal P.G., ha riconfermato, come se nulla fosse, la versione iniziale, capovolgendo quella appena esposta:

"P. G. DOTT. FICI - Il Consigliere, uno dei magistrati del collegio le ha chiesto... e qua non vorrei... così si sente, le è stato chiesto il nominativo Mannino..."

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - In che contesto... se è collegato, che lei ha ascoltato, se è collegato a ciò che lei ha ascoltato con riferimento alle pressioni.

TESTE CRISTELLA - Sissignore.

P. G. DOTT. FICI - È sì o è no?

TESTE CRISTELLA - Sì.

P. G. DOTT. FICI - E queste pressioni, erano legati al tema del 41 bis?

TESTE CRISTELLA - Sissignore.

P. G. DOTT. FICI - Perfetto..."

Si tratta, osserva la Corte, di un teste che ha detto tutto ed il contrario di tutto, addirittura in seno al medesimo esame; che a domanda precisa della Corte ha escluso di potere contestualizzare il nome del Mannino e legarlo alla provenienza di pressioni in tema di 41 bis O.P. al Di Maggio, e che a domanda

immediatamente successiva del P.G., ha risposto l'esatto contrario, sol perché si trattava, all'evidenza, di una domanda formulata in chiave suggestiva.

Ciò che è certo è che, non trovandosi serie e fondate giustificazioni alle gravi contraddizioni sul nucleo centrale dei fatti (tralasciando l'ultima inedita versione del quarto uomo in 'motorino', Morini, che giungeva agli appuntamenti serali col Di Maggio) in cui è caduto il Cristella, ogni versione resa dal teste - affetta da gravi discrasie, anche intrinseche e da una severa generale incostanza, soprattutto per ciò che concerne il coinvolgimento del Mannino - è comunque accomunata dal fatto di essere totalmente sganciata da elementi fattuali certi (non il contesto in cui il nome del Mannino era stato fatto; né l'interlocutore/gli interlocutori con cui il Di Maggio risultava averne parlato), appartenendo la sua narrazione - ogni volta rivisitata e rimodulata in relazione alle aspettative di chi lo ha interrogato - nella migliore delle ipotesi al mondo della ricostruzione postuma, suggestionata dalle proprie deduzioni e dalle aspettative dei requirenti, nella peggiore, a quello della menzogna.

Per amore di verità, va, infine, in questa sede rimarcato che non risponde affatto al contenuto delle effettive articolate e contraddittorie dichiarazioni rese dal teste davanti alla Corte quanto semplicisticamente riportato come sintesi nella requisitoria dei P.G. all'udienza del 6 maggio 2019:

"Alla medesima udienza è stato sentito anche il teste Cristella Nicola il quale dopo aver riferito di essere stato assegnato alla scorta del dottore Di Maggio quale vicecapo del DAP retto dal dottor Capriotti successivamente all'estate del 1993 ha ricordato che il dottore Di Maggio all'epoca abitava in Roma a Trastevere nel medesimo appartamento del dottor Bonaventura appartenente quest'ultimo ai servizi segreti e successivamente si



trasferì in un appartamento posto al primo piano in uno stabile di piazza Navona sempre in Roma. Indi il Cristella ha riferito che il suo turno di unico caposcorta era continuativo e senza soste e che sovente il dottore Di Maggio cenava al ristorante IL FONTANONE di piazza Trilussa unitamente ai suoi soliti commensali il dottor Bonaventura, il generale del ROS Ganzer, l'odierno coimputato Mori ed il dottor Morini Eugenio anch'egli appartenente a suo dire ai servizi segreti. Ha pure ricordato di avere accompagnato un paio di volte il dottore Di Maggio anche dall'allora Presidente della Repubblica. Il Cristella ha inoltre confermato la circostanza che una volta al termine del servizio dopo aver accompagnato la personalità protetta presso la sua abitazione di piazza Navona la sentì discutere animatamente al telefonino affacciato alla finestra urlando al suo interlocutore in maniera concitata testualmente "non possono chiedere al figlio di un carabiniere di scendere a patti, punto". Il testimone ha pure ricordato che in quel periodo il dottore Di Maggio conversando in auto talvolta anche al telefonino si doleva di ricevere continue pressioni letteralmente riferisce il teste Cristella "aspettare di attendere il momento alla riapplicazione del 41 bis, pressione per aspettare" e che tuttavia sovente sentiva anche replicare "io applico il 41 bis a tutti mafiosi e questi non possono chiedermi di aspettare, adesso io lo applico, qui la gente muore e questi vogliono che non si applichi il 41 bis ai mafiosi". Specifica a domanda e stigmatizzando in maniera chiara ed emblematica il clima gravitante intorno a questo processo con le parole riferisce letteralmente Cristella "tutto quello che io dico poi mi si ripercuote", il Cristella ha ribadito che il politico siciliano che pressava il dottore Di Maggio nel senso della non riapplicazione del 41 bis uscì dalla sua bocca "un certo Calogero Mannino".

Non è questo che il teste Cristella ha affermato, da ultimo, davanti alla Corte, così come incalzato dalle domande precise

della Corte e non è questa la verità che può dirsi acquisita processualmente.

Non è superfluo, infine, in questa sede, aggiungere la considerazione che in una sola circostanza la deposizione del Cristella è risultata asseverata da quelle ben più qualificate, giacché vicine affettivamente e professionalmente al Di Maggio (Pomodoro; Ferraro; Gifuni; il fratello del Di Maggio, Tito Salvatore) e cioè nel fatto che il vicedirettore del D.A.P. si trovasse in contrasto col Capriotti sulla gestione delle proroghe in tema di 41 *bis* O.P. ed in una situazione di grave disagio ed incomprendimento all'interno del medesimo dipartimento, tant'è vero che risulta anche documentalmente (dalla riservata al Capriotti, alle dimissioni presentate per ben due volte al Ministro di Grazia e Giustizia, come rammentato nel paragrafo 1 e come si evidenzierà anche nel prossimo) che il predetto fosse stato estromesso dalla procedura relativa alla mancata proroga dei 336 decreti in scadenza dal primo novembre 1993, gestita nella fase istruttoria dal Dott. Calabria e dal Dott. Capriotti medesimo e, nella fase decisionale, dal Ministro Conso.

Tale dato, valutato in uno con le aporie, le contraddizioni interne, l'incostanza, l'illogicità della sua deposizione, lascia spazio alle più svariate ipotesi interpretative delle ragioni di quanto dal predetto dichiarato con riferimento alle pressioni subite dal Di Maggio in tema di 41 *bis* O.P.: cioè a dire che è ben possibile che il profondo e reale disagio del Di Maggio a causa degli effettivi contrasti e delle tensioni subite in tema di 41 *bis* all'interno del D.A.P. nei rapporti con i suoi diretti superiori, viepiù in prossimità della mancata proroga dei 336 decreti in scadenza dal 1 novembre 1993 sia stato, dal Cristella - facile alla suggestione ed al ragionamento ipotetico costruito su stralci di discorsi orecchiati durante il suo lavoro - fantasiosamente ed *ex post* legato al nome del politico odierno imputato senza, tuttavia,

conoscere il contenuto della conversazione in cui l'aveva sentito citare, e ricostruendone, ora per allora, il significato. E non è un caso, se le prime accuse al Mannino siano emerse proprio nel corso delle indagini, di ampia divulgazione mediatica sin dal 2009, sulla 'trattativa Stato mafia' in cui il Mannino risultava coinvolto.

Così come è altrettanto alternativamente verosimile che il teste non abbia neppure orecchiato il nome del Mannino, ricostruendone a posteriori l'identità, sulla scorta di deduzioni e supposizioni legate alle indagini in corso a carico del predetto politico. Deporrebbe per tale ipotesi alternativa la testimonianza di Di Maggio Tito Salvatore il quale - escludendo liti violente del fratello col Ministro Conso della cui levatura giuridica, nel rispetto delle diverse idee in tema di 41 *bis* O.P., il vicedirettore del D.A.P. aveva comunque stima - ha riferito, contestualizzandolo nel periodo in cui il Di Maggio lavorava ancora al D.A.P. (ed il Cristella era ancora il suo capo scorta), nel 1994, di un grave scontro con un politico - per ragioni inerenti alla gestione di uno sciopero della fame all'interno delle carceri, nell'agosto del 1994 - esternatosi attraverso una telefonata che il Di Maggio aveva ricevuto in auto, non dal Conso, né dal Mannino, bensì dall'allora nuovo Ministro di Grazia e Giustizia in carica, Biondi, a seguito della quale il fratello era andato su tutte le furie, proprio davanti al personale della scorta. Ed era stato proprio il capo scorta del Di Maggio, identificabile all'evidenza col Cristella (indicato dal teste come il '*Generale del Dap*') a riferire al teste di questo fatto (cfr. pag. 35, trascrizione sit Di Maggio Tito Salvatore, 13.7.2012: "*DI MAGGIO: ...So per certo che è intercorsa una telefonata fra di loro, dove il Ministro - alla pagina 34 della trascrizione il teste aveva fatto espressamente il nome del Ministro Biondi, nel nuovo Governo Berlusconi - sosteneva le sue ragioni, mio fratello continuava a sostenere le sue e la telefonata*

si è chiusa in modo brusco, con una "mandata a quel paese" di mio fratello nei confronti del Ministro. Le lettere di questo scontro io le ho; le ho recuperate nel materiale che aveva conservato mio fratello; P.M. DI MATTEO: penso lo avrà letto: a noi è stato riferito addirittura di un dissidio, di un diverbio, tra suo fratello ed il Ministro Conso, che stava per sfociare quasi in una rissa...; TITO DI MAGGIO: Sì, ma ho ragione di ritenere che si riferisse a questo incidente, perché mio fratello andò in escandescenza, lo so perfettamente, tant'è che le persone che stavano...il fatto avvenne all'interno della macchina, la telefonata fuori, all'interno della macchina ed il personale della scorta, con i quali io non ho parlato, se non con l'amicizia che mi lega al Generale del Dap, con il quale invece ho rapporti e mi ha raccontato di questo fatto...").

Le modalità della telefonata ricevuta dal politico, del tutto sovrapponibili a quelle riferite dal Cristella ed attribuite da costui a pressioni del Mannino, lasciano verosimilmente ritenere - a maggior ragione sol che si pensi che il suddetto episodio è stato riferito, subito dopo la morte del Di Maggio, dunque in epoca ravvicinata rispetto ai fatti, dal Cristella medesimo al fratello del defunto vice direttore del D.A.P. - che il capo scorta abbia sovrapposto temi su cui e soggetti con cui il Di Maggio era entrato in conflitto durante il suo periodo al D.A.P., ricostruendo, *ex post*, ben vent'anni dopo, un episodio a cui aveva assistito realmente, attribuendo, tuttavia, ad un politico diverso (il Mannino) che, nel momento in cui il teste veniva sentito, si trovava al centro di indagini mediativamente già pubblicizzate, la paternità di una telefonata effettivamente ricevuta dal Di Maggio, ma ad opera del Ministro Biondi e per ragioni diverse dal cd. 'carcere duro', collegando confusamente a tale evento lo storico antecedente della conflittualità del Di Maggio con i suoi superiori,



in ordine alla proroga dei decreti di 41 *bis* tra l'estate e l'autunno del 1993.

13.8 Conclusioni

Deve concludersi che la tesi sulla veicolazione da parte dell'on. Mannino della minaccia di 'cosa nostra' tramite le pressioni al Di Maggio, reca in sé aporie logiche inconciliabili - come già visto nel primo capitolo relativo alla contestazione - con la più generale configurazione data alla 'trattativa' dagli stessi pubblici ministeri.

L'unica circostanza su cui il teste Cristella non ha avuto dubbi, confortata peraltro dalla testimonianza del fratello del Di Maggio, Tito Salvatore (sentito il 13.7.2012 dalla Procura di Palermo), e dai testi Pomodoro, Ferraro, Gifuni, è quella per cui il vicedirettore del D.A.P. aveva un orientamento molto rigido in tema di 41 *bis* O.P. e non si trovava, sul punto, in sintonia col Direttore del D.A.P., Dott. Capriotti e col Ministro Conso, che non lo mettevano a parte di tutte le valutazioni e decisioni in materia (pag. 12 e ss. della trascrizione del verbale del 13.7.2012).

Tale affermazione trova riscontro proprio nella vicenda relativa all'omessa rinnovazione del regime del 41 *bis* O.P. applicato a 336 detenuti ed in scadenza a decorrere dal 1 novembre 1993, vicenda originata dall'invio della nota del 29 ottobre 1993, n. 513/93 di protocollo, finalizzata ad aprire - dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla necessità di esplicita motivazione inerente l'applicazione e/o la proroga di quello speciale regime - un'articolata istruttoria con le autorità giudiziarie e di polizia competenti, per acquisirne i relativi pareri.

Tale nota, avente ad oggetto il "*regime detentivo speciale ex art.41 bis, comma 2- del vigente Ordinamento penitenziario. Decreti a firma del Vice Direttore Generale su delega dell'On. le Ministro. Eventuale rinnovo. Proposte*", era stata sottoscritta dal dr. Calabria su delega del Ministro Conso - senza che il Di Maggio



ne fosse stato messo a conoscenza - ed era stata indirizzata alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Procura della Repubblica di Palermo, al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Criminalità Organizzata - ed al Comando Generale della Guardia di Finanza - III Ufficio Operazioni:

"In data 1.11.1993, scadrà il primo dei decreti di applicazione del regime speciale di cui in oggetto emessi dal Vice Direttore Generale di questo Dipartimento su delega concessa dall'On. le Ministro. Si precisa che tali provvedimenti prevedono un regime speciale più attenuato rispetto a quelli emessi direttamente dall'On. le Ministro e vede tuttora sottoposti n. 336 soggetti, segnalati direttamente dalle Direzioni penitenziarie periferiche, la maggior parte dei quali elementi di secondo piano nell'ambito del crimine organizzato. Questo Dipartimento, alla scadenza dei singoli provvedimenti prevista per le date del'1.11.93, 6.11.93, 10.11.93, 24.11.93, 27.1.94 (2 decreti) e 31.1.94, sarebbe intenzionato a proporre all'On.le Ministro il rinnovo del regime speciale solo nei confronti di quei soggetti che nell'ambito della criminalità organizzata rivestono posizioni di particolare rilievo e lasciar decadere il provvedimento nei confronti di quei detenuti di minore spessore criminale e che comunque non si trovino nelle condizioni sia formali che sostanziali per la sottoposizione a tale regime. Tutto ciò premesso, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmettono gli elenchi, divisi per data di scadenza, di tutti i soggetti detenuti sottoposti al regime speciale con provvedimento del Vice Direttore Generale pregando le SS.LL. di aggiornare questo Dipartimento sulle attuali situazioni individuali, sia sotto il profilo processuale che sotto quello investigativo, di quei nominativi che risultino rivestire ruoli di

primo piano nell'ambito della criminalità organizzate e nei confronti dei quali appare opportuno rinnovare tale regime.

Si ringrazia per la preziosa ed apprezzata collaborazione e si rimane in attesa di cortese urgente riscontro".

Il tenore della nota appare piuttosto chiaro: richiamando "accordi intercorsi", viene comunicata la tendenziale intenzione di non rinnovare alla scadenza l'applicazione del regime speciale per ciascuno dei detenuti interessati, la maggior parte dei quali di già rilevato minore spessore criminale, facendo comunque salvi i casi singoli, per i quali sarebbe stata eventualmente comunicata la opportunità di prorogarla sulla scorta di eventuali specifiche indicazioni.

La nota di riscontro della Procura della Repubblica di Palermo del 30 ottobre 1993 veniva inviata via fax e sottoscritta dai procuratori aggiunti Dott. Vittorio ALIQUO' e Luigi CROCE. Essa, con riferimento alla riportata sollecitazione, comunicava una generale ed indistinta opportunità di proroga di tale regime, senza ulteriori specifiche segnalazioni:

"Con riferimento alla nota del 29 ottobre u. s. n. 513/93 I.I.R., qui pervenuta via fax alle ore 12 odierne, si comunica che questo Ufficio ritiene che, nell'attuale delicata fase dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, sia essenziale mantenere fermo il regime detentivo speciale ex art. 41 bis comma 2 del vigente Ordinamento penitenziario, soprattutto nei confronti dei componenti di associazioni mafiose, in particolare di Cosa Nostra. Poiché risulta che per nessuno dei soggetti menzionati negli allegati alla nota sopracitata, in atto detenuti a seguito di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria di Palermo, siano comunque venute meno le ragioni che hanno giustificato l'emissione del provvedimento ex art. 41 bis O.P., si manifesta l'inopportunità di eventuali modifiche dell'attuale regime carcerario e quindi si esprime parere favorevole alla sua proroga,



facendo riserva di comunicare ulteriori elementi riguardo a quei soggetti per i quali codesto Ministero volesse specificamente interpellare questa Procura".

Tanto premesso, proprio nella prima pagina della nota di risposta del 30 ottobre 1993, in alto a destra, risultava essere stata apposta dal dr. Di Maggio una annotazione manoscritta, diretta al consigliere BUCALO, avente ad oggetto la richiesta, palesemente risentita, di che cosa fosse la nota n. 513/93, dal predetto all'evidenza non conosciuta: *"Cons. Bucalo posso sapere che cos'è la nota 513/93..? Perché questa comunicazione viene trasmessa per fax ordinario? Parliamone urgentemente".*

Tale annotazione di stupore e di interrogativo risentimento del Dott. Di Maggio per non averne ricevuto alcuna notizia, riscontra quanto riferito dal fratello del Di Maggio, dallo stesso Mar. Cristella, dai testi Ferraro e Gifuni, e cioè, che il vicedirettore del D.A.P., che aveva una linea molto rigida in tema di 41 *bis* O.P., si trovasse in contrasto con la linea assunta dal Ministero e dal Direttore del suo ufficio nell'autunno del 1993, tanto da essere stato sostanzialmente delegittimato e tenuto all'oscuro anche del proposito di non rinnovare i provvedimenti di sottoposizione al regime dell'art. 41 *bis* O.P. in scadenza dal 1 novembre 1993.

Depone per la succitata interpretazione la testimonianza di Tito Salvatore di Maggio e la nota personale inviata al Dott. Capriotti dal Dott. Francesco di Maggio tra la fine del 1993 e l'inizio di gennaio 1994. Di tale esautoramento il fratello si era infatti lamentato con una riservata personale, già menzionata nel paragrafo 13.1, al Direttore del D.A.P., collocabile tra la fine di dicembre 1993 ed i primi di gennaio 1994 (ovverosia, proprio dopo la nota del 29.10.1993 a firma Calabria, sugli intendimenti del Ministro in tema di proroga dei 336 decreti di 41 *bis* in scadenza a novembre): *"Servo per tutto, per firmare la posta, per andare da ogni parte, per stare qui ogni sera per seguire le*

carceri durante lo sciopero della fame, quando invece ci sono le cose per le quali tu dovresti discutere con il tuo più stretto collaboratore...Ribadisco che non sono venuto mai meno al dovere di lealtà nei tuoi confronti e nei confronti delle istituzioni, alcune tue scelte, - vedasi vicenda Melandri - sono da me condivise in toto e sostenute senza fraintendimenti; nonostante ciò sono venuto a sapere che da parte tua resistono nei miei confronti delle riserve, che francamente mi è difficile comprendere: la vicenda CALABRIA in questo senso è significativa, te ne ho scritto e parlato. Attendevo che tu mi facessi conoscere il tuo punto di vista, apparendo del tutto naturale la questione - c'è scritto tra parentesi "41 bis", scritto a mano - in sé delicata, venisse trattata dal Direttore Generale insieme al suo più stretto collaboratore; **non solo così non è stato, ma CALABRIA è stato ricevuto, per tuo tramite, dal Ministro, realizzandosi, così un'immediata delegittimazione...**, cfr. pag.14 - 15 trascrizione), una copia della quale il teste aveva rinvenuto tra i documenti del fratello dopo la sua morte (cfr. pag. 12 - 17, trascrizione). Ancora (a pag. 21 della trascrizione), Tito Salvatore di Maggio aveva riferito che il fratello gli aveva detto che la questione '41 bis' era nella gestione totale del Dott. Calabria e che il Dott. Calabria era sostanzialmente il fiduciario del Dott. Capriotti, per cui lui sul 41 bis non metteva assolutamente mano ed era uno dei motivi per il quale aveva immaginato di andarsene dal D.A.P., tant'è che prima delle dimissioni ufficiali, due volte il Di Maggio aveva manifestato al Ministro Conso la volontà di dimettersi proprio a causa della mancata proroga del 41 bis.

Orbene, partendo da tale indiscusso (secondo gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del giudizio abbreviato) dato fattuale, se davvero il Presidente Scalfaro (ma non solo lui, visto che quella scelta era stata caldeggiata, fin dal 1992, dall'intero

Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, e fin da quando erano in carica il Ministro Martelli ed il Dott. Falcone) avesse voluto, come ipotizzato dai P.M. appellanti, scegliere alla dirigenza del DAP, personalità coscientemente utili a creare una linea, per così dire, distensiva in tema di carcere duro, assecondando le esigenze di 'cosa nostra' nella supposta consapevolezza del 'patto' già stipulato con quest'ultima l'anno precedente, il Capo dello Stato non avrebbe di certo scelto un magistrato come il Di Maggio - che, come si è visto, conosceva bene e stimava - salvo che per un grave errore di fatto.

In caso di errore del Presidente Scalfaro, però, delle due l'una:

- o il Di Maggio non avrebbe certamente potuto essere complice della veicolazione della minaccia nella quale gli si contesta il concorso, e, del resto, non v'è traccia che delle proroghe del 41 bis O.P. in scadenza a partire dal novembre 1993 si fosse mai occupato il vicedirettore del DAP, ma, anzi, personalmente e direttamente il Ministro Conso (con delega 'istruttoria' al Dott. Calabria, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale summenzionata), in capo al quale, peraltro, neppure la parallela sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Palermo ha accertato fosse giunta conoscenza effettiva della cd. 'trattativa', ammettendo, anzi, la piena attendibilità del defunto Ministro nell'escluderla (cfr. pag. 2624, della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 20 aprile 2018: *"...Quest'ultimo ha tenuto a sottolineare e ribadire con forza l'autonomia della sua decisione, di cui si è assunto la piena responsabilità, e l'assenza di qualsiasi collegamento della stessa con "trattative" e contatti di qualsiasi tipo con la mafia (compresi quelli intrapresi da Mori e De Donno con Vito Ciancimino) di cui egli non venne mai a conoscenza (v. audizione parlamentare sopra riportata). E sono affermazioni della cui veridicità non v'è alcuna ragione di dubitare...."*);



- oppure, le formali posizioni del Di Maggio, come riferite non solo dal fratello, ma anche dalla Dott. Pomodoro, dalla Dott. Ferraro, dal Dott. Gifuni, non corrispondevano al suo operato in fatto e, dunque, lo stesso era in realtà in piena sintonia col suo capo, Dott. Capriotti e col Ministro Conso, ciò che tuttavia è stato negativamente riscontrato e che non giustificherebbe la annotazione di stupore e rabbia apposta alla nota del 30 ottobre 1993, né gli scritti dell'epoca a firma del vicedirettore del D.A.P.

Ma anche ammessa, per assurdo, tale - si ribadisce negativamente riscontrata - seconda ipotesi, e dunque ammesso e non concesso che il defunto Di Maggio condividesse l'opportunità della revoca, della mancata rinnovazione della proroga o dell'attenuazione, che dir si voglia, del 'carcere duro' a taluni mafiosi appartenenti a 'cosa nostra', osserva, tuttavia, ancora la Corte, che non ci sarebbe stato, a quel punto, alcun bisogno di un intervento del Mannino per minacciare il vicedirettore del D.A.P.: in primo luogo perché, in quanto complice, come si ricava dall'imputazione, non avrebbe avuto necessità di essere convinto con la forza dall'ex ministro, condividendone con costui i fini; in secondo luogo perché, sempre in quanto correo di un più ampio progetto, il Di Maggio avrebbe potuto già autonomamente operare secondo le direttive politiche prestabilite, in sintonia col Capo del D.A.P. e col Ministro Conso.

E' evidente che si tratta di assurdi logici: se il Di Maggio fosse stato complice della veicolazione della minaccia della mafia allo Stato, cioè l'uomo giusto al posto giusto, costui non avrebbe avuto bisogno di alcuna pressione, poiché già scelto *ab origine* e consapevolmente per tale ruolo nevralgico, finalizzato ad assecondare 'cosa nostra'.

In caso contrario e, cioè, laddove il Di Maggio non fosse stato complice di tale piano, non sarebbe, però, ipotizzabile - salvo



entrare in un altro corto circuito logico - una ricostruzione mediante la collocazione di nuove figure, di nuovi 'pezzi' del sistema dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia (Capriotti, Di Maggio, Conso) secondo un'ottica esclusivamente 'trattativistica' riferibile alla regia occulta del Capo dello Stato, dovendovi necessariamente escludere non solo e certamente la collocazione strategica del Di Maggio, ma anche del Ministro Conso e del capo del D.A.P. Capriotti, che non sono mai stati imputati del medesimo reato.

Ancora: laddove si attribuisse al Mannino quel ruolo di promotore e garante del patto illecito dell'estate del 1992 sarebbe davvero, ancora una volta, assurdo ed inconciliabile con i tempi e con la posta in gioco (le successive stragi in continente del '93) che il prevenuto si fosse attivato per garantire l'adempimento delle richieste di 'cosa nostra' con un ritardo di oltre un anno e, cioè, soltanto alla fine dell'estate del 1993 rispetto all'asserita instaurazione della 'trattativa', viepiù in un arco di tempo nel quale vi sarebbe stata la possibilità, per chi era al governo o per chi fosse stato vicino ad esponenti del governo italiano, innanzi tutto d'evitare la conversione in legge del decreto che aveva introdotto, nel giugno del '92, quel regime così sfavorevole per la mafia.

Ed infine: che senso avrebbe avuto, poi, che il Di Maggio, secondo quanto riferito dal Cristella, si lamentasse delle pressioni subite dal Mannino col Mori, quest'ultimo a sua volta concorrente non solo del Mannino, ma anche dello stesso Di Maggio nella medesima 'trattativa Stato - mafia'? A fronte, infatti, di un'asserita abituale frequentazione del Di Maggio da parte del Mori - quest'ultimo, come già visto, secondo l'impostazione accusatoria artefice del primo contatto con 'cosa nostra' ed amico del Di Maggio - sarebbe stato molto più facile per il colonnello del R.O.S. che per il Mannino (che non aveva rapporti

col vice direttore del D.A.P.) far addivenire a più miti consigli il proprio commensale abituale, sempre che ve ne fosse stato bisogno.

Insomma, indimostrato il dato fattuale, la tesi della Procura con riguardo alla posizione del Mannino (in ordine all'*input* della trattativa ed allo specifico segmento della veicolazione da parte sua della minaccia allo Stato attraverso il Di Maggio) si appalesa non solo infondata, ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti, con la quale non combacia da qualunque punto di vista la si voglia guardare.

Del resto, non può di certo sostenersi che l'omessa proroga dei 336 decreti applicativi di 41 *bis* in scadenza a novembre 1993 sia stato l'effetto della cd. trattativa, giacché:

- posta in essere dal Ministro personalmente - non imputato del reato di cui all'art. 338 c.p. - e non dal Di Maggio, mai coinvolto in quella articolata procedura;

- produttiva di un vantaggio davvero modesto per 'cosa nostra', a fronte delle cd. 'stragi in continente', a ben vedere protrattesi anche dopo la mancata rinnovazione di quei decreti (la contestazione dell'attentato allo Stadio Olimpico si colloca tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e, dunque, illogicamente - quanto meno secondo la tesi della 'trattativa' - oltre e, soprattutto, nonostante l'asserito segno di distensione.

Invero, dei 336 decreti in scadenza, il regime del carcere duro non è stato rinnovato soltanto per diciotto detenuti appartenenti 'a cosa nostra' (a sette dei quali è stato, peraltro, nel giro di poco tempo, nuovamente riapplicato); per nove detenuti appartenenti all' 'ndrangheta'; per cinque detenuti appartenenti alla 'sacra corona unita'; per dieci detenuti appartenenti alla 'camorra'.

Dunque gli aderenti a 'cosa nostra' contenuti in quell'elenco erano pari a meno del 5,5% di tutti i detenuti con decreto in scadenza e, ciò nonostante, all'epoca, né dalla Procura di

Palermo, all'uopo interpellata, né dalla D.I.A., né dalla D.N.A., né dalle altre forze di polizia richieste di parere, era stato evidenziato uno spessore criminale di particolare rilievo di taluno di loro.

La valutazione del calibro di alcuni dei diciotto soggetti beneficiati dal mutato regime carcerario, come evidenziata nella sentenza della Corte d'Assise di Palermo acquisita agli atti che, richiamando l'informativa redatta dalla D.I.A. di Palermo il 16 marzo 2012 li elenca partitamente {1) Accardo Giuseppe - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Partanna; 2) Bontempo Scavo Cesare, "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Tortorici; 3) Di Carlo Andrea - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Altofonte, fratello di Francesco Di Carlo; 4) Di Trapani Diego - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Cinisi; 5) Farinella Giuseppe - capo del "mandamento" mafioso di San Mauro Castelverde; 6) Ferrera Francesco - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Catania dei "Ferrera - Cavadduzzu"; 7) Fidanzati Giuseppe - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa dell'Arenella; 8) Gaeta Giuseppe - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Termini Imerese; 9) Geraci Antonino - capo del "mandamento" mafioso di Partinico; 10) Greco Domenico - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Alcamo; 11) Miano Luigi - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Catania; 12) Prestifilippo Giovanni - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Ciaculli e componente della "commissione"; 13) Scrima Francesco - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova nella quale ha ricoperto anche le cariche di "sottocapo" e di "consigliere"; 14) Spadaro Francesco - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova nella quale ha ricoperto anche la carica di "sottocapo"; 15) Spina Raffaele - "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa della Noce; 16) Vitale Vito - "uomo d'onore" e successivamente capo della "famiglia" mafiosa di



Partinico. 17) Grippi Leonardo, cognato di Tagliavia Francesco condannato per la strage di via D'Amelio e per le stragi del 1993; 18) Giuliano Giuseppe, esponente di spicco della "famiglia" mafiosa di Brancaccio)] si rivela postuma e comprensiva anche di ruoli assunti da taluno soltanto in epoca successiva.

Cioè a dire che non è possibile affermare, ora per allora ed oltre ogni ragionevole dubbio, che il mutamento di regime carcerario per quei diciotto soggetti ridotti, peraltro, nel giro di pochi mesi, a seguito di una nuova applicazione, a soli undici, abbia avuto un rilievo significativo per il sodalizio mafioso, tale da potersi qualificare come una concessione illogica ed ingiustificata dello Stato a 'cosa nostra', frutto di un patto scellerato avvenuto un anno prima e non, piuttosto, come una scelta politico amministrativa condizionata da una pluralità di eventi: il nuovo rigoroso *trend* interpretativo della norma da parte della Corte Costituzionale, con la succitata sentenza del 28 luglio 1993 (così come evidenziato dal Presidente Luciano Violante, in sede d'esame innanzi a questa Corte); la mancanza, nel caso in esame, di una motivazione che non doveva essere generale ed astratta come quella inviata in risposta dalla Procura di Palermo, ma puntuale ed individualizzata per ogni sottoposto; non da ultimo, la necessità di una ragionata distensione del clima di pressione all'interno delle carceri - a tratti, e per lunghi lassi di tempo, luoghi sovraffollati di disumanità - già avviata col precedente capo del D.A.P., Amato, mediante la nota del 6 marzo 1993, distensione che nulla ha a che fare con il venire a patti con la criminalità organizzata, ma che molto ha a che fare con la tutela della dignità dei detenuti, di qualunque estrazione essi siano.

Dunque, neppure il contesto in cui la Pubblica Accusa ha inserito la condotta, indimostrata, del Mannino, si attaglia alla configurazione dell'illecito penale per come contestatogli,

prestandosi, come ogni macro evento storico, a chiavi di lettura opinabili, certamente inidonee ad offrire interpretazioni inequivocabili che garantiscano quella certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, richiesta invece dal giudizio penale di responsabilità personale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'LW'.

14. SINTESI FINALE

14.1 La valutazione complessiva della tesi dell'accusa, sotto il profilo fattuale e sotto quello logico

Dunque, indimostrato in fatto, che il Mannino abbia operato pressioni sul Di Maggio per la revoca del regime del carcere duro sui detenuti per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. la tesi accusatoria che vuole Calogero Mannino come *input*, garante, e veicolatore alle autorità statali (al Di Maggio, in particolare) della minaccia contenuta nella trattativa, cade in via definitiva.

Del resto, come già visto, seppure il concorso morale del Mannino si spinga nel capo d'accusa anche alle attività contestate a terzi e successive a dette pressioni, né la requisitoria dei P.M. appellanti, che vogliono la consumazione del reato non oltre quelle pressioni, non oltre cioè la fine dell'estate - autunno del 1993, né le conclusioni del P.G., né, soprattutto, ulteriori elementi in atti, neppure dal punto di vista logico, giustificano l'attribuzione al prevenuto di condotte ultronee a quelle contestate e già ritenute da questa Corte insussistenti nella loro materialità.

Sulla scorta degli atti d'indagine e della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di seguito, quindi, in sintesi i risultati probatori, raggiunti dalla Corte.

E' pacifico, come già visto nel Cap. 3, che la reazione violenta decisa da Totò Riina, all'azione posta progressivamente in essere dallo Stato contro "cosa nostra" mediante la legislazione antimafia del 1991 (il d.l. 152/91, del 13 maggio 1991 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, tra cui importanti restrizioni penitenziarie, il regime del cd. doppio binario cautelare, la legislazione di particolare favore nei confronti del cd. pentiti) e le gravi condanne inflitte all'esito del primo maxi processo, confermate dalla Cassazione il 30 gennaio 1992, fu deliberata dal capo corleonese in prossimità



della suddetta decisione, alla fine del 1991, in due distinte riunioni, quella provinciale e quella regionale della Cupola di Cosa Nostra - dunque almeno sei mesi prima del contatto intercorso tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino - e con evidenti finalità non ricattatorie, ma di vendetta reattiva: contro gli amici che avevano tradito ('Lima'), contro i magistrati che avevano contribuito alla lotta contro la mafia, decapitandone in grande moltitudine capi e 'soldati', con la definitività della sentenza del primo maxi processo, nonché contro altri soggetti istituzionali che si erano battuti contro 'cosa nostra' sul fronte politico, amministrativo, legislativo, tra cui non si può escludere, alla luce di quanto prima esposto, che rientrasse anche il Ministro Mannino.

La strategia avviata con l'omicidio Lima e certamente proseguita con la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio non era certamente quella finalizzata ad ottenere dallo Stato concessioni o ad indurlo a trattare. Si legga, a tal riguardo, uno stralcio della sentenza della Corte d'Assise di Firenze resa in data 6.6.1998 che ha escluso il vincolo della continuazione tra gli omicidi del 1992 e gli attentati a Firenze e Roma negli anni 1993 - 1994 (le cd. 'stragi in continente') ed ha quindi, ritenuto la competenza territoriale del predetto Tribunale fiorentino proprio sulla scorta delle seguenti valutazioni: *"Quale fu la causale delle stragi consente di affermare anche qual è il giudice competente a conoscere di tutte. E' evidente, infatti, che la causale unitaria porta con sé l'unicità del disegno criminoso, giacché tutti i reati per cui è processo furono eseguiti per un fine specifico (quello che è stato sopra enunciato). Questo fine non poteva esistere prima dell'entrata in vigore della legge della legge 7-8-92, n. 356, che convertì in legge il decreto sul "carcere duro". E' da escludere, quindi, come è stato ampiamente spiegato nel capitolo primo, che le stragi per cui è processo siano collegate*



finalisticamente con quelle di Capaci e via D'Amelio". (cfr. pag. 1728- 1729, e Cap. 1 della sentenza resa dalla Corte d'Assise di Firenze, il 6.6.1998).

A tale condivisa valutazione logica (in ordine alla quale non sono emersi, nel presente processo, elementi nuovi), su cui si basa l'irrevocabilità dell'accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Firenze per le cd. 'stragi in continente' e la definitività dell'accertamento della soluzione di continuità del nesso della continuazione con le stragi del 1992 in Sicilia, nesso di contro contestato nel presente processo, deve aggiungersi che, comunque, 'l'omicidio Lima' e la strage di Capaci non possono in alcun modo integrare le minacce di cui all'art. 338 c.p. alla cui trasmissione allo Stato, secondo la contestazione della rubrica, avrebbero variamente concorso diversi esponenti delle istituzioni, giacché a quell'epoca il contatto - finalizzato, secondo l'accusa, ad una trattativa con 'cosa nostra' - tra Mori, De Donno e Ciancimino non si era ancora compiutamente realizzato e, dunque, non si era certamente creato, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, il presupposto per l'eventuale veicolazione, attraverso soggetti istituzionali, concorrenti esterni alla minaccia, delle proposte contenute nel cd. 'papello', dietro il ricatto di ulteriori stragi.

In tale contesto, poi, non è stato affatto dimostrato che il Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute (addirittura, quella del buon esito del primo maxi processo) ma, anzi, al contrario, è piuttosto emerso dalla sua sentenza assolutoria per il reato di cui agli artt. 110, 416 *bis* c.p., che costui fosse una vittima designata della mafia, proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a 'cosa nostra' quale esponente del governo del 1991, in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno.

Pacifiche e pubbliche, poi, le minacce subite dal Ministro Mannino, il suo timore e l'attivazione di tutte le forze di pubblica sicurezza e di *intelligence* dello Stato italiano a tutela della sua persona, ivi compreso il R.O.S. ed i servizi segreti, cui lo stesso ebbe pure a rivolgersi, ciò non di meno è rimasto parimenti indimostrato che tali contatti, per nulla occulti, fossero finalizzati all'avvio di una trattativa con 'cosa nostra'.

Del resto, se davvero, come da contestazione, l'imputato fosse stato così vicino a 'cosa nostra' da essere un suo stabile interlocutore politico, costui non avrebbe di certo avuto bisogno, per proporre un patto per sé 'salvifico', né dei militari del R.O.S. né del suo acerrimo nemico politico, Vito Ciancimino, ben potendo presentarsi egli stesso ai vertici del sodalizio come prestigioso mediatore (all'epoca era ancora Ministro) per sé stesso e per lo Stato italiano.

L'ipotesi del suo coinvolgimento nella fattispecie di cui in rubrica non solo, dunque, non è riscontrata, ma si appalesa, ancora una volta, illogica.

Del resto, anche laddove si ritenesse, per assurdo, dimostrato l'*input* dato dal Mannino al Subranni e da costui a Mori e De Donno di addivenire ad un contatto con 'cosa nostra', tramite Vito Ciancimino per avere salva la vita, ciò non di meno, come bene evidenziato nelle valutazioni giuridiche della parallela sentenza di Assise di primo grado, tale iniziativa non sarebbe di certo sufficiente a contemplare in sé (e quindi a punire) la previsione dello svolgimento effettivo di tale interlocuzione mediante l'articolazione di eventuali, future minacce di 'cosa nostra' (quelle che si sarebbero poi dispiegate, addirittura un anno dopo, con le cd. 'stragi in continente'), volte a condizionare l'azione di governo dello Stato Italiano.

Solo la previsione *ab origine* del concreto dispiegarsi del patto col suo condizionamento effettivo ad un'azione ricattatoria



violenta di 'cosa nostra' comunicata alle massime cariche di governo dello Stato, potrebbe, in linea teorica, integrare un concorso dell'estraneo nel reato.

In tal senso si condivide la valutazione della Corte d'Assise di Palermo contenuta nella sentenza del 20 aprile 2018, già menzionata anche nel Cap. 1, secondo cui l'eventuale 'mandato' del Mannino al contatto col Ciancimino, sarebbe *"una conclusione che, ancorché utile per meglio inquadrare, sotto il profilo soggettivo e psicologico, l'origine di quella che, appunto, viene definita "trattativa Stato-mafia", non appare in alcun modo determinante, poiché, come già più volte ricordato, non è quell'iniziativa e l'apertura della "trattativa" (i cui esiti inizialmente non erano prevedibili, non potendosi escludere che, ad esempio, i vertici mafiosi si potessero accontentare di quel "riconoscimento" da parte delle Istituzioni e di un conseguente possibile nuovo patto di non belligeranza per porre termine alla già deliberata azione criminosa) che integra la fattispecie di reato che in questa sede deve essere verificata."*

Come poi ripercorso nel Cap. 9, tutte le fonti, sia quelle dirette (Mori, De Donno), sia quelle indirette e provenienti, peraltro, non solo da personalità istituzionali di pacifica onestà ed integrità morale, ma viepiù caratterizzate tutte dall'essere unite, in quel particolare periodo storico, nella lotta - concretizzatasi, ciascuna per le proprie competenze, nella specifica attività parlamentare, di governo, ministeriale - alla mafia, sono risultate convergenti nel descrivere l'iniziativa degli ufficiali del Ros come segue.

Si sarebbe trattato di un'operazione info - investigativa di polizia giudiziaria, comunicata da Mori e De Donno al loro diretto superiore gerarchico che allora era il generale Subranni (Comandante del R.O.S. dal 1990 al 1993), realizzata attraverso la promessa di benefici personali al Ciancimino (per mantenere la quale era stata chiesta quella 'copertura politica' intesa nel senso



di assecondare, ove possibile, le richieste nell'esclusivo interesse del Ciancimino stesso, prossimo alla carcerazione - così come pacificamente inteso dalla teste Ferraro, dal teste Martelli e dallo stesso Presidente Violante). Tale operazione si proponeva mediante la sollecitazione ad un'attività di infiltrazione in 'cosa nostra' del predetto Ciancimino, che ne avrebbe dovuto contattare i capi, il precipuo fine della cattura di Totò Riina, interrompendo, così, la stagione delle stragi.

Nessuna delle fonti dichiarative sentite, nel descrivere i contatti avviati dal Colonnello Mori per favorire la collaborazione del Ciancimino, ha fatto invece riferimento - ciò che qui in via esclusiva interessa - ad un preesistente 'mandato' politico (quello asseritamente costituito dal Mannino, secondo la pubblica accusa) che gli alti ufficiali avrebbero posto a giustificazione di quell'operazione ma, al contrario, hanno tutte univocamente indicato una richiesta di sostegno 'politico' *ex post* rispetto all'iniziativa e consistente nel non ostacolare quell'operazione, eventualmente assecondando, ove possibile, le richieste di benefici personali per il Ciancimino (il passaporto, la restituzione dei beni in sequestro, etc.), dietro l'assicurazione della cattura dei latitanti.

Si è parimenti visto che tale appoggio non venne concesso né dal Ministro Martelli, che si adoperò, anzi, in senso contrario, per fare in modo che il Ciancimino non ottenesse il passaporto e che stigmatizzò l'operato del R.O.S., che, *more solito* ed in completa autonomia, non aveva coordinato la sua azione con la D.I.A., il cui Comandante Tavormina il Ministro aveva, parimenti, prontamente informato; né dal Presidente Violante, che rifiutò qualsiasi colloquio informale col Ciancimino, informando della richiesta di Mori il Vice Presidente della Commissione Antimafia ed invitando il dichiarante ad un'audizione formale, innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Del resto, appare altamente probabile che gli alti ufficiali del R.O.S. avessero informato di avere preso tale iniziativa anche il giudice Borsellino - che con Mori e De Donno aveva all'epoca un rapporto di assoluta ed esclusiva fiducia, tanto da chiedere di vederli, riservatamente, nei locali della caserma dei Carabinieri e non in quelli della Procura, per parlare del rapporto 'mafia - appalti', nel luglio 1992, poco prima della sua uccisione - giacché quando il giudice ne era stato informato dalla Dott. Ferraro, non ne era rimasto affatto stupito né contrariato, rispondendo alla Dirigente degli Affari Penali del Ministero che andava bene e che se ne sarebbe occupato lui.

Se, dunque, si trattava di iniziativa già discussa dagli alti ufficiali del R.O.S. col giudice o, comunque, prossima all'asseverazione del Borsellino che già ne aveva preso atto senza stupirsene, a fine giugno 1992, parlando con la Ferraro, l'ipotesi che l'operato di Mori e De Donno celasse l'istigazione del Mannino per avere salva la vita, diventa, in tale ricostruito contesto, una remota illazione, priva di qualsivoglia giustificazione logica.

Giova, da ultimo, sottolineare che l'avvio di tale iniziativa è stato comunicato - e non occultato, come teorizzato dalla pubblica accusa - in tempo reale dal De Donno e dal Mori al loro diretto superiore gerarchico, il Comandante del R.O.S., Subranni, a tutte le personalità istituzionali sopra esaminate ed anche all'autorità giudiziaria, tramite il contatto della Ferraro col giudice Borsellino; che all'esito del percorso avviato, dopo l'arresto del Ciancimino, anche il nuovo Procuratore della Repubblica di Palermo, Dott. Giancarlo Caselli, fu accompagnato dagli stessi Mori e De Donno - che avevano proseguito, ottenendone l'autorizzazione dalla Direzione Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, i colloqui info investigativi col Ciancimino anche quando costui era entrato in carcere, a decorrere dal 20

gennaio 1993 - nel corso dei successivi interrogatori del Ciancimino in quel tentativo, poi abortito, di una collaborazione formale del predetto, durato, tuttavia, oltre un anno.

Deve considerarsi, quindi, un travisamento dei fatti l'interpretare la testimonianza resa dai due ufficiali del R.O.S. dapprima in corso di indagini e poi nel processo innanzi alla Corte d'Assise di Firenze per le stragi in continente, quale la prima informazione resa da costoro in ordine alla suddetta operazione e, dunque, un ulteriore travisamento dei fatti la dolosa pretermissione loro attribuita, giacché, come visto, di quella iniziativa di polizia i protagonisti ne informarono passo passo (fin dal giugno del 1992) le autorità militari loro sovraordinate (Subranni), ministeriali (Ferraro e Martelli), governative (Contri), parlamentari (Violante) e giurisdizionali interessate e tanto, fino all'avvio della pseudo collaborazione del Ciancimino innanzi al Procuratore Caselli, nel 1993.

Del resto, gli stessi mass media (le fonti Ansa) avevano fin da subito fatto cenno nel marzo del 1993, ai pregressi informali contatti tenuti col Ciancimino nell'anno precedente dagli ufficiali del R.O.S.

I P.M. appellanti, nella loro requisitoria del 3.12.2014, per dare corpo alla tesi dello svolgimento, da parte di Mori e De Donno di un' *"attività politica occulta"* (se ne fa esplicito riferimento a pag. 18 della trascrizione), hanno insistito sull'omessa verbalizzazione dell'attività posta in essere dagli alti ufficiali del R.O.S., fino all'arresto del Ciancimino. A ben vedere, rileva la Corte, la mancata verbalizzazione di quella attività embrionale avente ad oggetto un dialogo appena avviato con una fonte confidenziale passibile di eventuale infiltrazione, era, in realtà, assolutamente giustificata e consona alla tipologia di operazione svolta, così come da sempre qualificata dai suoi protagonisti, cioè del tipo info - investigativo ai sensi dell'art. 203 c.p.p., con modalità



operative, peraltro, che, giova sottolineare, erano abitualmente adottate dal R.O.S., solito utilizzare, anche in modo spregiudicato e con grande autonomia decisionale (si pensi alla descrizione della volitività ed autonomia decisionale, in ambito investigativo, dello stesso Generale Dalla Chiesa - uomo delle istituzioni di eccelso valore, di straordinaria capacità e di indiscussa integrità morale, che ha contribuito a scrivere la storia del nostro paese - così come descritta dal Presidente Violante) sistemi di infiltrazione (ovviamente coperta dal segreto) nelle fila della criminalità organizzata.

Non può, a tale ultimo riguardo, non farsi riferimento alle già esaminate modalità operative del Colonnello Riccio (ovviamente depurate dalle gravi illiceità da costui commesse a Genova in operazioni di criminalità organizzata antidroga, per cui il suddetto ha riportato una grave condanna ormai definitiva), che non risulta avere mai verbalizzato alcuna delle dichiarazioni versategli, viepiù nel corso di diversi anni (e non di pochi mesi, come dal Ciancimino), dal confidente Ilardo.

Il Comandante del R.O.S., Subranni, era stato, poi, informato dell'operazione di Mori e De Donno e sarebbe, semmai, spettato a lui, ammessa e non concessa la opportunità della violazione del segreto della fonte di cui all'art. 203 c.p.p. - in quel momento, peraltro, ancora da approfondire - dare comunicazione al Comandante in capo dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Viesti, che non era, tuttavia, il Comandante di brigata del R.O.S.

Del resto, come già visto, il De Donno aveva proceduto ad informare, in tempo reale, i massimi livelli istituzionali rappresentati dal Direttore Generale degli Affari Penali, dal Ministro Martelli, così come il Colonnello Mori ne aveva informato la Dott. Fernanda Contri (intima amica del giudice Falcone) ed il Presidente Violante all'evidente fine, da un lato di valorizzare l'attività posta in essere dal corpo del R.O.S., in quel momento di

crisi, e dall'altra di poter fare intravedere al Ciancimino i personali e concreti benefici che costui avrebbe potuto ottenere se avesse loro garantito la cattura dei latitanti e la cessazione delle stragi.

Né, come già visto, possono considerarsi tardive ed inattendibili le dichiarazioni rese in modo convergente da tutti i soggetti istituzionali sentiti che, non appena avuta pubblica notizia delle dichiarazioni (dalla Corte d'Assise ritenute inattendibili e da questa Corte inutilizzabili) rese prima ancora che agli Inquirenti a stampa e televisione da Massimo Ciancimino, negli anni 2009 - 2010, dunque *ex post* rispetto alla vicenda in esame, si sono sentiti responsabilmente tenuti e lo hanno fatto in tempo reale all'acquisizione della notizia dai mass media, a riferire all'autorità giudiziaria informazioni che, all'epoca, non avevano loro destato alcun sospetto né di anomalie, né di illiceità sull'operato del R.O.S.

Dunque, anche il profilo, riscontrato, dell'immediata informazione ad opera degli ufficiali del R.O.S. dei diversi soggetti istituzionali summenzionati dell'attività info-investigativa intrapresa, si pone in una logica inconciliabile con la diversa matrice (Mannino) ipotizzata dai P.M. di tale iniziativa, giacché, in quest'ultimo caso, se i militari avessero avuto quale garante istituzionale dell'operazione addirittura un ministro del Governo italiano in carica, non avrebbero certo avuto bisogno di alcuna ulteriore 'copertura', ben potendosi, a tal fine, il Mannino adoperare nelle fila delle sue ramificate relazioni politiche qualificate, peraltro senza destare alcun sospetto.

Allora sì, che si sarebbe giustificato il mantenimento del segreto sulle operazioni svolte: ciò che all'evidenza, però, non è stato.

Come si è visto, infine, nel Cap. 10, anche dalle fonti che provengono dal versante mafioso ed a parte le valutazioni

d'inattendibilità *in parte qua* del Brusca, del Giuffrè, del Lipari, non è stato fatto da alcuno il nome del Mannino (indicato peraltro dal Lipari, come inavvicinabile per 'cosa nostra') quale promotore e/o veicolatore del patto ipotizzato dall'accusa.

Già ricostruita l'assoluta carenza probatoria e l'illogicità del costruito accusatorio in ordine alle presunte minacce formulate dal Mannino al Di Maggio, che in realtà, come meglio evidenziato nel Cap. 13 e come rappresentato dal fratello Tito Salvatore, dal suo caposcorta, Cristella, dai testi Ferraro e Gifuni, nonché dai documenti a sua firma, aveva avuto dissapori e tensioni in tema di 41 *bis* O.P. col suo diretto superiore Capriotti e col Ministro Conso; aveva avuto, successivamente, anche un grave conflitto col Ministro Biondi subentrato al Conso, in tema di gestione carceraria, ma mai coll'On. Mannino, non resta che prendere atto dell'assoluta estraneità ai fatti del prevenuto.

14.2 La conferma dell'assoluzione per non avere commesso il fatto

Ne consegue, anche alla stregua dell'approfondita rinnovazione dell'istruzione dibattimentale esperita dinanzi a questa Corte, non solo che non è possibile ribaltare con valutazione rafforzata, al di là, cioè, di ogni ragionevole dubbio, la sentenza di primo grado trasformandola in condanna ma anzi, che è stata in questa sede ulteriormente acclarata l'assoluta estraneità dell'imputato a tutte le condotte materiali contestategli in rubrica e tanto a prescindere da una valutazione più complessiva - sia dal punto di vista della ricostruzione storica, sia di quella giuridica - della c.d. 'trattativa Stato - mafia', valutazione che si è appalesata del tutto superflua rispetto alle concrete e troncanti risultanze relative alla specifica posizione del Mannino e che, dunque, è insuscettibile di approfondimento in questa sede.

L'appello dei P.M. e quelli del Comune di Firenze, dell'Associazione Familiari Vittime della strage di Via dei



Georgofili, dell'Associazione Le Agende Rosse, vanno dunque tutti rigettati, con condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali (vds. ordinanza resa da questa Corte in data 10 settembre 2019 di integrazione del dispositivo).

In ragione delle preventivabili difficoltà che si prospettavano nella redazione dei motivi della sentenza e del carico di lavoro, si è indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, termine prorogato per ulteriori novanta giorni con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Palermo del 7.10.2019, n. 14920 Int./2019 Prot. Segreteria di Presidenza.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 599 c.p.p.

Conferma la sentenza resa dal Giudice per l'Udienza Preliminare del tribunale di Palermo in data 4 novembre 2015 nei confronti dell'imputato Mannino Calogero Antonio, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e dalle parti civili Comune di Firenze, Associazione Familiari Vittime della strage di Via dei Georgofili, Associazione Le Agende Rosse.

Visto l'art. 544 c.p.p.


Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Palermo, lì 22 luglio 2019

Il Consigliere Estensore



Il Presidente




Depositato in Cancelleria

Palermo 13/07/2019

Il Cancelliere

Dott.ssa Mariela Scarantino



Indice

| | |
|--|-----|
| IN FATTO | 1 |
| MOTIVAZIONE | 133 |
| 1. LA CONTESTAZIONE | 133 |
| 2. PREMESSA METODOLOGICA | 156 |
| 3. ORIGINI DELLA TRATTATIVA: LA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA DEL 1991, L'ESITO INFAUSTO DEL PRIMO MAXI PROCESSO E L'OMICIDIO DI SALVO LIMA | 161 |
| 4. LE MINACCE A CALOGERO MANNINO | 216 |
| 4.1. Il Ministro Mannino nella lista degli obiettivi di 'cosa nostra'..... | 216 |
| 4.2. Le specifiche minacce subite dal Ministro Mannino..... | 223 |
| 4.3. La preparazione dell'attentato a Calogero Mannino..... | 237 |
| 4.4. Le ragioni delle minacce subite da Calogero Mannino..... | 291 |
| 4.5. La sentenza di assoluzione dell'on. Mannino dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa..... | 308 |
| 4.6. Le dichiarazioni di Pino Lipari..... | 369 |
| 4.7. La storia politica dell'on. Mannino..... | 372 |
| 4.8. I timori di Calogero Mannino per la propria incolumità..... | 373 |
| 4.8.1. Le dichiarazioni di Riccardo Guazzelli..... | 374 |
| 4.8.2. Le dichiarazioni del Generale Tavormina, gli allarmi del Ministero dell'Interno, la nota del Generale Subranni del 19 giugno 1992, l'agenda del Dott. Contrada, in data 25 giugno 1992..... | 399 |
| 4.8.3. Le dichiarazioni di Antonio Padellaro..... | 400 |
| 5. LE REAZIONI DI CALOGERO MANNINO | 411 |
| 5.1. Premessa..... | 411 |
| 5.2. I rapporti Mannino - Guazzelli..... | 412 |
| 5.3. L'omicidio Guazzelli..... | 422 |
| 5.4. I rapporti Mannino - Subranni - Contrada..... | 449 |
| 6. LE INDAGINI SU 'MAFIA - APPALTI' | 456 |
| 6.1. Premessa..... | 456 |
| 6.2. La tesi dei P.M. impugnanti..... | 456 |
| 6.3. L'ordinanza di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, in data 15.3.2000..... | 465 |
| 7. LE INDAGINI SULL'ANONIMO 'CORVO 2' | 487 |
| 7.1. Premessa..... | 487 |
| 7.2. La tesi accusatoria..... | 487 |
| 7.3. Il contenuto dell'anonimo "Corvo 2"..... | 502 |
| 7.4. La condotta contestata a Subranni..... | 513 |
| 8. SINTESI DEGLI ANTEFATTI DELLA TRATTATIVA | 526 |
| 9. L'AVVIO DELLA CD. TRATTATIVA SUL VERSANTE ISTITUZIONALE | 554 |

| | |
|--|------------|
| 9.1. Le dichiarazioni di Vito Ciancimino, del Colonnello Mori e del Capitano De Donno..... | 554 |
| 9.2. Le dichiarazioni della Dott. Liliana Ferraro | 617 |
| 9.2.1. I riscontri contenuti nell'ordinanza di archiviazione del Gip di Caltanissetta del 15.3.2000 | 659 |
| 9.3 Le dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Claudio Martelli | 663 |
| 9.4 Le dichiarazioni della Dott. Fernanda Contri | 707 |
| 9.5. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Luciano Violante ... | 715 |
| 10. LA CD. TRATTATIVA SUL VERSANTE DI COSA NOSTRA..... | 758 |
| 10.1 La tesi dei P.M. appellanti | 758 |
| 10.2 Le dichiarazioni di Cancemi Salvatore | 784 |
| 10.3 Le dichiarazioni di Brusca Giovanni | 787 |
| 10.4 Le dichiarazioni di Giuffrè Antonino | 822 |
| 10.5 Le dichiarazioni di Lipari Giuseppe | 824 |
| 10.6 Le dichiarazioni di Ciancimino Giovanni | 861 |
| 11. L'AVVICENDAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO IL 28.6.1992 | 863 |
| 11.1. Premessa: gli allarmi lanciati dal Ministro Scotti nel marzo 1992 e la teoria del suo isolamento | 863 |
| 11.2 La tesi della Procura sull'avvicendamento al Ministero dell'Interno Scotti/Mancino | 872 |
| 11.3 L'esame delle fonti di prova | 877 |
| 11.4 Conclusioni | 889 |
| 12. LA TESTIMONIANZA DI SANDRA AMURRI..... | 893 |
| 12.1 La tesi dei P.M, la valutazione del G.U.P. e la tesi dei P.G..... | 893 |
| 12.2 L'email mandata da Sandra Amurri al Dott. Di Matteo, il 24 febbraio 2012..... | 898 |
| 12.3. Le dichiarazioni rese da Sandra Amurri ai P.M. il 28 febbraio 2012..... | 900 |
| 12.4. L'esame testimoniale di Sandra Amurri, nel processo 'Mori – Obinu', all'udienza del 18.5.2012 | 902 |
| 12.5. La testimonianza di Sandra Amurri davanti alla Corte d'Appello di Palermo, all'udienza del 22.3.2018..... | 910 |
| 12.6 Le dichiarazioni spontanee del Mannino, all'udienza del 22.3.2018 | 914 |
| 12.7 Le dichiarazioni rese da Di Biagio Aldo, in data 5.3.2012..... | 917 |
| 12.8 Le dichiarazioni rese da Gargani Giuseppe, in data 9.3.2012..... | 917 |
| 12.9 La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da Sanda Amurri..... | 924 |
| 13. LE PRESSIONI IN TEMA DI 41 BIS O.P. SU FRANCESCO DI MAGGIO | 952 |
| 13.1 Premessa di ordine generale sull'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis O.P. nella successione dei vertici del DAP nel giugno 1993..... | 952 |
| 13.2 Le tesi della Procura della Repubblica impugnante e dei Sostituti Procuratori Generali a confronto | 1004 |
| 13.3 Le dichiarazioni rese da Cristella Nicola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 13 maggio 2003..... | 1008 |

| | |
|---|-------------|
| 13.4 Le dichiarazioni rese da Cristella Nicola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 4 gennaio 2012 | 1010 |
| 13.5 La testimonianza di Cristella Nicola nel processo di primo grado cd. 'Mori - Obinu'..... | 1017 |
| 13.6 L' audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia di Cristella Nicola, in data 12.9.2012 .. | 1081 |
| 13.7 L'esame di Cristella Nicola, all'udienza del 22.3.2018, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo | 1086 |
| 13.8 Conclusioni | 1123 |
| 14. SINTESI FINALE | 1135 |
| 14.1 La valutazione complessiva della tesi dell'accusa, sotto il profilo fattuale e sotto quello logico | 1135 |
| 14.2 La conferma dell'assoluzione per non avere commesso il fatto | 1145 |
| Indice | 1147 |

Depositato in Cancelleria

Palermo 13/01/2020

Il Cancelliere
Dott.ssa Marijela Scarantino
Scarantino

